



CORTE DEI CONTI
RECHNUNGSHOF

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Sezioni Riunite per la regione Trentino-Alto Adige/Südtirol

Presiedute dal Presidente Irene THOMASETH
e composte dai Magistrati:

Anna Maria Rita LENTINI	Presidente relatore
Alessandro PALLAORO	Consigliere
Giuseppina MIGNEMI	Consigliere relatore
Amedeo BIANCHI	Consigliere
Tullio FERRARI	Consigliere
Gianpiero D'ALIA	Consigliere relatore

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

nel giudizio di parificazione sul rendiconto generale della Provincia autonoma di Trento per l'esercizio finanziario 2021;

VISTI gli articoli 100, secondo comma, e 103, secondo comma, della Costituzione;

VISTO il testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige/Südtirol, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 e relative norme di attuazione;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 305, recante norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol per l'istituzione delle Sezioni di controllo della Corte dei conti di Trento e di Bolzano e per il personale ad esse addetto;

VISTO il testo unico delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42;

VISTO il decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito nella legge 7 dicembre 2012, n. 213, recante disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali;

VISTA la legge 24 dicembre 2012, n. 243, recante disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio, ai sensi dell'art. 81 della Costituzione;

VISTO l'art. 1, commi 820 e seguenti, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021);

VISTA la legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023);

VISTA la legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 e successive modificazioni, recante norme in materia di bilancio e di contabilità della Provincia autonoma di Trento;

VISTA la legge provinciale 17 dicembre 2020, n. 17 (Bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento 2021-2023);

VISTA la legge provinciale 2 agosto 2021, n. 17 (Approvazione del rendiconto generale della Provincia autonoma di Trento per l'esercizio finanziario 2020);

VISTA la legge provinciale 4 agosto 2021, n. 18 (Assestamento del bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli anni finanziari 2021-2023);

VISTO il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti (deliberazione del 16 giugno 2000, n. 14/DEL/2000 e successive modifiche ed integrazioni delle Sezioni riunite);

VISTA la deliberazione n. 7/2013 di data 10 giugno 2013 delle Sezioni riunite – in sede di controllo – della Corte dei conti, con la quale sono stati forniti indirizzi in ordine alla procedura per il giudizio di parificazione dei rendiconti generali delle regioni;

VISTA la deliberazione n. 9/2013 del 20 marzo 2013 della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti, che approva linee di orientamento sul giudizio di parificazione del rendiconto generale della regione;

VISTA la deliberazione n. 14/2014 del 14 maggio 2014 della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti, con la quale sono stati richiamati i contenuti del giudizio di parificazione, sotto il duplice profilo del raffronto del rendiconto con la documentazione di bilancio e con le scritture contabili dell'ente e della contestualizzazione dell'attività di parifica con la relazione sul rendiconto (artt. 39-41, del r.d. 12 luglio 1934, n. 1214), anche con riferimento alle innovazioni introdotte dal decreto legge n. 174 del 2012, come convertito nella legge n. 213 del 2012;

VISTA la deliberazione n. 18/2020 del 7 ottobre 2020 della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti, concernente “Linee di indirizzo per il controllo interni durante l'emergenza da COVID-19”,

VISTA la deliberazione n. 5/2021 del 31 marzo 2021 della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti concernente “Linee guida per le relazioni del collegio dei revisori dei conti sui bilanci di previsione delle regioni e delle province autonome per gli esercizi 2021-2023, ai sensi dell'art. 1, commi 166 e seguenti, legge 23 dicembre 2005, n. 266, richiamato dall'art. 1, comma 3, del d.l. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213”;

VISTA la deliberazione n. 12/2021 del 21 luglio 2021 della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti concernente “Linee guida e relativo questionario per le relazioni annuali dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome sul sistema dei controlli interni e sui controlli effettuati nell'anno 2020 (art. 1, comma 6, d.l. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213”;

VISTA la deliberazione n. 7/2022 del 25 maggio 2022 della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti concernente “Linee guida per la relazione del collegio dei revisori dei conti sul

rendiconto delle Regioni e delle Province autonome per l'esercizio 2021 (art. 1, commi 166 e seguenti, legge 23 dicembre 2005, n. 266, richiamato dall'art. 1, commi 3 e 4, del d.l. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213)";

VISTA la deliberazione n. 710 del 29 aprile 2022 della Giunta provinciale, con la quale è stato approvato lo schema di rendiconto generale dell'esercizio finanziario 2021 e relativi allegati della Provincia autonoma di Trento;

VISTO il questionario/relazione del Collegio dei revisori sul rendiconto 2021 della Provincia autonoma di Trento, trasmesso, in parte, in data 7 giugno 2022;

VISTA la relazione del Collegio dei revisori sul rendiconto 2021 della Provincia autonoma di Trento, trasmessa in data 12 maggio 2022, redatta ai sensi all'art. 11, c. 4, lett. p), del d.lgs. n. 118/2011, nonché ai sensi dell'art. 78-bis 5, lett. b), della l.p. n. 7/1979 e ss. mm.;

VISTA la nota n. 841 del 3 giugno 2022 della Sezione di controllo di Trento, con la quale sono stati trasmessi alla Provincia, al Collegio dei revisori e alla Procura regionale della Corte dei conti di Trento gli esiti dell'attività istruttoria sul rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2021, per le eventuali precisazioni e controdeduzioni;

VISTO il decreto n. 3/SSRR/2022 del 10 maggio 2022 del Presidente delle Sezioni Riunite della Corte dei conti per la Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol, che nomina relatori per il giudizio di parificazione del rendiconto generale della Provincia autonoma di Trento 2021 il Presidente di Sezione dott.ssa Anna Maria Rita Lentini, il Consigliere dott.ssa Giuseppina Mignemi e il Consigliere dott. Gianpiero D'Alia;

VISTO il decreto n. 5/SSRR/2022 del 1° giugno 2022 del Presidente delle Sezioni Riunite della Corte dei conti per la Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol, con cui è stata fissata la riunione camerale delle Sezioni riunite, in contraddittorio con i rappresentanti della Provincia autonoma di Trento e con il Procuratore regionale della Corte dei conti di Trento, per il giorno 17 giugno 2022;

VISTA l'ordinanza n. 3/SSRR/2022 del 1° giugno 2022 del Presidente delle Sezioni riunite della Corte dei conti per la Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol, che fissa l'udienza pubblica per il giudizio di parificazione del rendiconto generale della Provincia autonoma di Trento presso il "Salone d'Onore" del Palazzo Mercantile di Bolzano, Via Argentieri, n. 6, per il giorno 27 giugno 2022;

VISTE le osservazioni dell'Amministrazione provinciale, trasmesse con nota del Presidente in

data 13 giugno 2022;

VISTA la deliberazione n. 42/2022/FRG di data 15 giugno 2022, con la quale la Sezione di controllo di Trento ha approvato gli esiti dell'attività istruttoria finalizzata al giudizio di parificazione del rendiconto generale della Provincia autonoma di Trento per l'esercizio finanziario 2021 e ne ha ordinato la trasmissione alle Sezioni Riunite per la regione Trentino-Alto Adige/Südtirol;

VISTI gli esiti dell'udienza camerale in contraddittorio svoltasi il giorno 17 giugno 2022, alla quale sono comparsi i rappresentanti dell'Amministrazione provinciale, due membri del Collegio dei revisori della Provincia di Trento e il rappresentante della Procura regionale presso la Corte dei conti di Trento;

VISTA la memoria depositata il 27 giugno 2022 con la quale la Procura regionale presso la Corte dei conti sede di Trento ha formulato le proprie conclusioni;

UDITI, nella pubblica udienza del 27 giugno 2022, i relatori, Presidente Anna Maria Rita Lentini, Consigliere Giuseppina Mignemi e Consigliere Gianpiero D'Alia, il Pubblico Ministero nella persona del Procuratore regionale, dott. Gianluca Albo e il Presidente della Provincia autonoma di Trento, dott. Maurizio Fugatti;

Ritenuto in

F A T T O

che le risultanze del rendiconto generale della Provincia autonoma di Trento per l'esercizio finanziario 2021 sono le seguenti:

CONTO DEL BILANCIO

Gestione di competenza - Entrate

Entrate	Previsioni iniziali	Previsioni definitive	Accertamenti
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	4.150.710.000,00	4.045.710.000,00	4.368.976.667,06
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	135.802.467,74	285.134.824,74	262.378.725,16
Titolo 3 - Entrate extratributarie	184.176.271,19	224.302.735,09	257.542.993,11
Totale entrate correnti	4.470.688.738,93	4.555.147.559,83	4.888.898.385,33
Titolo 4 -Entrate in conto capitale	366.251.075,60	385.501.078,71	164.422.577,43
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	348.400.889,85	356.006.761,35	65.368.604,85
Titolo 6 - Accensione di prestiti	0,00	1.651.982,39	0,00
Totale entrate in conto capitale	714.651.965,45	743.159.822,45	229.791.182,28
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00
Sub-totale (sommatoria Tit. da 1 a 7)	5.185.340.704,38	5.298.307.382,28	5.118.689.567,61
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	355.000.000,00	381.331.124,48	300.751.795,36
TOTALE ENTRATE	5.540.340.704,38	5.679.638.506,76	5.419.441.362,97

Gestione di competenza - Spese

Spese	Previsioni iniziali	Previsioni definitive	Impegni
Titolo 1 - Spese correnti	3.759.552.804,61	3.955.150.165,90	3.815.107.196,17
Titolo 2 - Spese in conto capitale	1.826.341.090,35	2.767.222.845,52	930.106.556,69
Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	310.500.000,00	357.607.853,89	38.994.598,25
Titolo 4 - Rimborso di prestiti	8.527.450,00	8.527.450,00	8.389.357,03
Titolo 5 - Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00
Sub-totale (sommatoria Tit. da 1 a 5)	5.904.921.344,96	7.088.508.315,31	4.792.597.708,14
Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	355.000.000,00	381.331.124,48	300.751.795,36
TOTALE SPESE	6.259.921.344,96	7.469.839.439,79	5.093.349.503,50

Equilibri di bilancio

Prospetto dimostrativo degli equilibri di bilancio		
Prospetto dimostrativo degli equilibri di bilancio - EQUILIBRIO DI BILANCIO		
Utilizzo risultato di amministrazione presunto per il finanziamento di spese correnti e rimborso di prestiti	(+)	278.153.286,16
Ripiano disavanzo presunto di amministrazione esercizio precedente	(-)	0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata	(+)	5.420.969,69
Entrate titoli 1-2-3	(+)	4.888.898.385,33
Entrate in conto capitale per contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)	0,00
Entrate titolo 4.03 - altri trasferimenti in conto capitale	(+)	0,00
Entrate in c/capitale destinate all'estinzione anticipata di prestiti	(+)	0,00
Entrate per accensioni di prestiti destinate all'estinzione anticipata di prestiti	(+)	0,00
Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	0,00
Spese correnti	(-)	3.815.107.196,17
di cui spese non ricorrenti finanziate con utilizzo del risultato di amministrazione		0,00
Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (di spesa)	(-)	13.567.660,63
Spese titolo 2.04 - altri trasferimenti in conto capitale	(-)	0,00
Fondo pluriennale vincolato di spesa - titolo 2.04 Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	0,00
Variazioni di attività finanziarie - equilibrio complessivo (se negativo)	(-)	0,00
Rimborso prestiti	(-)	8.389.357,03
- di cui per estinzione anticipata di prestiti		0,00
Fondo anticipazioni di liquidità		0,00
A/1) Risultato di competenza di parte corrente		1.335.408.427,35
-Risorse accantonate di parte corrente stanziare nel bilancio dell'esercizio N	(-)	7.044.782,00
-Risorse vincolate di parte corrente nel bilancio	(-)	12.742.733,35
A/2) Equilibrio di bilancio di parte corrente		1.315.620.912,00
-Variazione accantonamenti di parte corrente effettuata in sede di rendiconto (+)/(-)	(-)	150.296.615,60
A/3) Equilibrio complessivo di parte corrente		1.165.324.296,40
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese d'investimento	(+)	53.171.252,77
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata	(+)	1.450.605.424,41
Entrate in conto capitale (titolo 4)	(+)	164.422.577,43
Entrate titolo 5.01.01 - alienazioni di partecipazioni	(+)	4.605.871,50
Entrate per accensioni di prestiti (titolo 6)	(+)	0,00
Entrate in conto capitale per contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)	0,00
Entrate in c/capitale destinate all'estinzione anticipata di prestiti	(-)	0,00
Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	0,00
Entrate per accensione di prestiti destinate all'estinzione anticipata di prestiti	(-)	0,00
Entrate titolo 4.03 - altri trasferimenti in conto capitale	(-)	0,00
Spese in conto capitale	(-)	930.106.556,69
Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (di spesa)	(-)	1.576.064.835,71
Spese titolo 3.01.01 - acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale	(-)	9.735.668,10
Fondo pluriennale vincolato per acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale (di spesa)	(-)	0,00
Spese titolo 2.04 - altri trasferimenti in conto capitale	(+)	0,00
Fondo pluriennale vincolato di spesa - titolo 2.04 altri trasferimenti in conto capitale	(+)	0,00
Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto rimpianato con accensione di prestiti	(-)	0,00
Variazioni di attività finanziarie - equilibrio complessivo (se positivo)	(+)	34.353.803,20
B/1) Risultato di competenza in c/capitale		-808.748.131,19
- Risorse accantonate in c/capitale stanziare nel bilancio dell'esercizio N	(-)	1.760.772,90
- Risorse vincolate in conto capitale nel bilancio	(-)	38.496.415,18
B/2) Equilibrio di bilancio in c/capitale		-849.005.319,27
- Variazione accantonamenti in c/capitale effettuata in sede di rendiconto (+)/(-)	(-)	-657.269,82
B/3) Equilibrio complessivo in c/capitale		-848.348.049,45
di cui disavanzo da debito autorizzato e non contratto formatosi nell'esercizio		0,00

Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di attività finanziarie	(+)	2.850.000,00
Fondo pluriennale vincolato per incremento di attività finanziarie iscritto in entrata	(+)	0,00
Entrate titolo 5.00 - riduzioni attività finanziarie	(+)	65.368.604,85
Spese titolo 3.00 - incremento attività finanziarie	(-)	38.994.598,25
Fondo pluriennale vincolato per incremento di attività finanziarie (di spesa)	(-)	0,00
Entrate titolo 5.01.01 - alienazioni di partecipazioni	(-)	4.605.871,50
Spese titolo 3.01.01 - acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale	(+)	9.735.668,10
Fondo pluriennale vincolato per acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale (di spesa)	(+)	0,00
C/1) Variazioni attività finanziaria - saldo di competenza		34.353.803,20
-Risorse accantonate in c/capitale stanziare nel bilancio dell'esercizio N	(-)	0,00
- Risorse vincolate in conto capitale nel bilancio	(-)	0,00
C/2) Variazioni attività finanziaria - equilibrio di bilancio		34.353.803,20
- Variazione accantonamenti in c/capitale effettuata in sede di rendiconto (+)/(-)	(-)	0,00
C/3) Variazioni attività finanziaria - equilibrio complessivo		34.353.803,20
D/1) RISULTATO DI COMPETENZA (D/1 = A/1 + B/1)		526.660.296,16
D/2) EQUILIBRIO DI BILANCIO (D/2 = A/2 + B/2)		466.615.592,73
D/3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO (D/3 = A/3 + B/3)		316.976.246,95
di cui disavanzo da debito autorizzato e non contratto formatosi nell'esercizio		0,00
Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali delle Autonomie speciali		
A/1) Risultato di competenza di parte corrente		1.335.408.427,35
Utilizzo risultato di amministrazione destinato al finanziamento di spese correnti e al rimborso di prestiti	(-)	278.153.286,16
Entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni	(-)	0,00
- Risorse accantonate di parte corrente stanziare nel bilancio dell'esercizio N	(-)	7.044.782,00
- Variazione accantonamenti di parte corrente effettuata in sede di rendiconto (+)/(-)	(-)	150.296.615,60
- Risorse vincolate di parte corrente nel bilancio	(-)	12.742.733,35
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali		887.171.010,24

Risultato di competenza

Risultato di competenza	2021
A) Utilizzo avanzo di amministrazione	334.174.538,93
B) Fondo pluriennale vincolato iscritto in entrata	1.456.026.394,10
C) Totale entrate accertate	5.419.441.362,97
D) Totale complessivo spese (al netto del FPV)	5.093.349.503,50
E) Fondo pluriennale vincolato iscritto in uscita	1.589.632.496,34
F) Quota disavanzo applicata	0,00
AVANZO DI COMPETENZA (A+B+C-D-E-F)	526.660.296,16

Gestione di cassa – Riscossioni (totale c/competenza e c/residui)

Gestione di cassa – Riscossioni (competenza + residui)				
Descrizione	A	B	C	D
	Dal rendiconto della PAT	Dal conto del tesoriere	Dai dati presenti SIOPE	Differenze (A-C)
Titolo I	4.414.816.206,56 €	4.414.816.206,56 €	4.414.816.206,56 €	€ 0,00
Titolo II	269.358.914,98 €	269.358.914,98 €	269.358.914,98 €	€ 0,00
Titolo III	259.729.980,01 €	259.729.980,01 €	259.729.980,01 €	€ 0,00
Titolo IV	147.942.465,58 €	147.942.465,58 €	147.942.465,58 €	€ 0,00
Titolo V	65.402.477,75 €	65.402.477,75 €	65.402.477,75 €	€ 0,00
Titolo VI	0,00 €	0,00 €	0,00 €	€ 0,00
Titolo VII	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Titolo IX	280.849.719,76 €	280.849.719,76 €	280.849.719,76 €	€ 0,00
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	5.438.099.764,64 €	5.438.099.764,64 €	5.438.099.764,64 €	0,00 €

Gestione di cassa – Pagamenti (totale c/competenza e c/residui)

Gestione di cassa - Pagamenti (competenza + residui)				
Descrizione	A	B	C	D
	Dal rendiconto della PAT	Dal conto del tesoriere	Dai dati presenti SIOPE	Differenze (A-C)
Titolo I	3.583.336.977,81	3.583.336.977,81 €	3.583.336.977,81 €	0,00 €
Titolo II	1.067.631.069,25	1.067.631.069,25 €	1.067.631.069,25 €	0,00 €
Titolo III	38.994.598,25	38.994.598,25 €	38.994.598,25 €	0,00 €
Titolo IV	8.389.357,03	8.389.357,03 €	8.389.357,03 €	0,00 €
Titolo V	0,00	0,00 €	0,00 €	
Titolo VII	287.288.777,53	287.288.777,53 €	287.288.777,53 €	0,00 €
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	4.985.640.779,87	4.985.640.779,87 €	4.985.640.779,87 €	0,00 €

Saldo gestione di cassa

Saldo di cassa	Saldo		Totale
	residui	competenza	
Fondo di cassa al 1° gennaio 2021			2.762.834.033,33
Riscossioni (+)	298.904.834,20	5.139.194.930,44	5.438.099.764,64
Pagamenti (-)	870.618.187,90	4.115.022.591,97	4.985.640.779,87
Fondo di cassa al 31 dicembre 2021			3.215.293.018,10

Fondo pluriennale vincolato

Descrizione	Parte corrente	Parte capitale	Incremento attività finanziaria	Totale
Fondo pluriennale vincolato iscritto in entrata (rendiconto)	5.420.969,69	1.450.605.424,41	0,00	1.456.026.394,10
Fondo pluriennale vincolato iscritto in uscita (rendiconto)	13.567.660,63	1.576.064.835,71	0,00	1.589.632.496,34

Evoluzione residui attivi

Residui attivi al 01/01/2021	Riscossioni in c/residui	Riaccertamento residui	Residui attivi da esercizi precedenti	Residui attivi da esercizio di competenza	Residui attivi al 31/12/2021
1.091.137.079,36	298.904.834,20	-10.799.993,94	781.432.251,22	280.246.432,53	1.061.678.683,75

Evoluzione residui passivi

Residui passivi al 01/01/2021	Pagamenti in c/residui	Riaccertamento residui	Residui passivi da esercizi precedenti	Residui passivi da esercizio di competenza	Residui passivi al 31/12/2021
2.000.063.152,57	870.618.187,90	-21.245.538,07	1.108.199.426,60	978.326.911,53	2.086.526.338,13

Risultato di amministrazione

Prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione				
		Gestione		
		Residui	Competenza	Totale
Fondo cassa al 1° gennaio	(+)			2.762.834.033,33
Riscossioni	(+)	298.904.834,20	5.139.194.930,44	5.438.099.764,64
Pagamenti	(-)	870.618.187,90	4.115.022.591,97	4.985.640.779,87
Saldo di cassa al 31 dicembre	(=)			3.215.293.018,10
Pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre	(-)			0,00
Fondo di cassa al 31 dicembre	(=)			3.215.293.018,10
Residui attivi	(+)	781.432.251,22	280.246.432,53	1.061.678.683,75
- di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del dipartimento delle finanze				0,00
Residui passivi	(-)	1.108.199.426,60	978.326.911,53	2.086.526.338,13
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	(-)			13.567.660,63
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	(-)			1.576.064.835,71
A) Risultato di amministrazione	(=)			600.812.867,38

Composizione del risultato di amministrazione al 31/12/2021	
Parte accantonata	
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2021	53.538.409,80
Accantonamento residui perenti al 31/12/2021	779.269,34
Fondo anticipazioni liquidità	0,00
Fondo contenzioso	8.350.000,00
Fondo perdite società partecipate	4.104.616,67
Altri accantonamenti	155.000.000,00
B) Totale parte accantonata	221.772.295,81
Parte vincolata	
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	20.416,36
Vincoli derivanti da trasferimenti	28.437.088,57
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	0,00
Vincoli formalmente attribuiti all'ente	889.959,31
Altri vincoli	59.294,60
C) Totale parte vincolata	29.406.758,84
Parte destinata agli investimenti	
D) Totale destinata agli investimenti	0,00
E) Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)	349.633.812,73
F) di cui disavanzo da debito autorizzato e non contratto	0,00

Vincolo di indebitamento

Vincoli di indebitamento	
Entrate titolo I	4.368.976.667,00
Entrate titolo I vincolate	0,00
Ammontare del titolo I su cui calcolare l'indebitamento (entrate tributarie nette)	4.368.976.667,00
Rata massima destinabile ad ammortamento (20%)	873.795.333,40
Totale rate per debito in ammortamento (comprese garanzie)	303.053.615,00

CONTO ECONOMICO

CONTO ECONOMICO	2021	2020
A) Componenti positivi della gestione		
Totale componenti positivi della gestione	5.022.676.279,90	4.684.904.229,25
B) Componenti negativi della gestione		
Totale componenti negativi della gestione	4.563.964.336,65	4.433.389.787,25
Differenza tra componenti positivi e negativi della gestione	458.711.943,25	251.514.442,00
C) Proventi ed oneri finanziari		
Totale proventi finanziari	31.588.460,43	25.613.780,73
Totale oneri finanziari	-	23.190,79
Totale proventi ed oneri finanziari	31.588.460,43	25.590.589,94
D) Rettifiche di valore attività finanziarie		
Totale rettifiche	- 16.415.491,13	46.982.795,56
E) Proventi ed oneri straordinari		
Totale proventi straordinari	37.581.075,75	17.817.539,64
Totale oneri straordinari	37.731.797,10	23.907.060,04
Totale proventi ed oneri straordinari	- 150.721,35	- 6.089.520,40
Risultato prima delle imposte	473.734.191,20	317.998.307,10
Imposte	45.161.290,76	44.097.750,57
RISULTATO D'ESERCIZIO	428.572.900,44	273.900.556,53

STATO PATRIMONIALE

Stato patrimoniale (attivo)

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)	2021	2020
A) Crediti vs. lo Stato ed altre amministrazioni pubbliche per la partecipazione al fondo di dotazione	0,00	0,00
Totale crediti vs partecipanti	0,00	0,00
B) Immobilizzazioni		
Totale immobilizzazioni immateriali	53.711.930,13	54.181.315,87
Totale immobilizzazioni materiali	2.823.789.733,15	2.710.009.543,40
Totale immobilizzazioni finanziarie	3.227.471.241,64	3.255.103.918,10
Totale immobilizzazioni	6.104.972.904,92	6.019.294.777,37
C) Attivo circolante		
Totale rimanenze	2.212.678,36	2.218.535,29
Totale crediti	1.206.052.945,25	1.225.131.903,80
Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	0,00	0,00
Totale disponibilità liquide	3.216.327.802,87	2.763.912.990,60
Totale attivo circolante	4.424.593.426,48	3.991.263.429,69
D) Ratei e risconti		
Totale Ratei e risconti	3.813.007,98	3.141.695,73
TOTALE DELL'ATTIVO	10.533.379.339,38	10.013.699.902,79

Stato patrimoniale (passivo)

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)	2021	2020
A) Patrimonio netto		
Totale patrimonio netto	8.092.759.879,76	7.651.984.047,16
B) Fondi per rischi ed oneri		
Totale fondi rischi ed oneri	9.129.269,34	11.336.539,16
C) Trattamento di fine rapporto		
Totale T.F.R.	243.968.220,22	242.397.154,84
D) Debiti		
Totale Debiti	2.183.414.820,98	2.104.039.085,73
E) Ratei e risconti e contributi agli investimenti		
Totale ratei e risconti	4.107.149,08	3.943.075,90
TOTALE DEL PASSIVO	10.533.379.339,38	10.013.699.902,79
CONTI D'ORDINE		
TOTALE CONTI D'ORDINE	2.920.281.447,46	2.824.848.696,94

Il Pubblico Ministero, illustrati i contenuti della propria memoria conclusionale, depositata il 27 giugno 2022, ha chiesto alle Sezioni riunite per la Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol di voler parificare il rendiconto generale della Provincia autonoma di Trento, per l'esercizio 2021. Considerato in

DIRITTO

che risultano rispettati i limiti di impegno e di pagamento assunti con la legge di bilancio e con i successivi provvedimenti di variazione;

che la Provincia autonoma di Trento registra un risultato di amministrazione pari a euro 600.812.867,38, di cui parte accantonata pari ad euro 221.772.295,81, parte vincolata pari ad euro 29.406.758,84 e parte disponibile pari ad euro 349.633.812,73;

che il risultato di esercizio ammonta ad euro 428.572.900,44 e il patrimonio netto ad euro 8.092.759.879,76;

che il fondo di cassa, al 31 dicembre 2021, è pari ad euro 3.215.293.018,10;

che la Provincia autonoma di Trento registra un risultato di competenza pari ad euro 526.660.296,16, un equilibrio di bilancio di euro 466.615.592,73 e un equilibrio complessivo pari ad euro 316.976.246,95;

che il Collegio dei revisori dei conti della Provincia autonoma di Trento, verificando un campione di poste contabili, ha rilevato, tra l'altro, la corrispondenza del conto del bilancio con le scritture contabili, nel rispetto del principio della competenza finanziaria potenziata nella rilevazione degli accertamenti ed impegni, esprimendo parere favorevole in ordine al rendiconto medesimo;

che risulta rispettato il limite di indebitamento prescritto dall'art. 62 del d.lgs. n. 118/2011, come attestato dal Collegio dei revisori nella relazione sullo schema di rendiconto 2021 della Provincia autonoma di Trento, resa ai sensi dell'art. 11, c. 4, lett. p), del d.lgs. n. 118/2011;

che le osservazioni in merito al modo con cui la Provincia autonoma di Trento si è conformata alle leggi sono riportate nella relazione, redatta sulla base dei dati acquisiti e nei limiti delle verifiche effettuate, unita alla presente decisione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 305;

P.Q.M.

la Corte dei conti a Sezioni Riunite per la Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol

PARIFICA

il rendiconto generale della Provincia autonoma di Trento per l'esercizio 2021, nelle sue componenti del conto del bilancio, del conto economico e dello stato patrimoniale;

ORDINA

che il rendiconto oggetto del presente giudizio, munito del visto della Corte, sia restituito al Presidente della Provincia autonoma di Trento per la successiva presentazione al Consiglio provinciale contestualmente al disegno di legge di approvazione del medesimo rendiconto;

DISPONE

che copia della presente decisione, con l'unita relazione, sia trasmessa al Presidente della Provincia autonoma di Trento, al Presidente del Consiglio provinciale e al Commissario del Governo per la Provincia di Trento, nonché, per le eventuali determinazioni di competenza, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e al Ministero dell'economia e delle finanze.

Così deciso in Bolzano, nella Camera di consiglio del 27 giugno 2022.

IL PRESIDENTE
f.to Irene THOMASETH

I MAGISTRATI ESTENSORI

f.to Anna Maria Rita LENTINI

f.to Giuseppina MIGNEMI

f.to Gianpiero D'ALIA

La decisione è stata depositata in Segreteria in data 27 giugno 2022

Il Dirigente
f.to Aldo PAOLICELLI



CORTE DEI CONTI

RECHNUNGSHOF

SEZIONI RIUNITE PER LA REGIONE
TRENTINO - ALTO ADIGE/SÜDTIROL

VEREINIGTE SEKTIONEN FÜR DIE
REGION TRENTINO-SÜDTIROL

**GIUDIZIO DI PARIFICAZIONE SUL RENDICONTO DELLA
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2021**
(art. 10, d.P.R. 15 luglio 1988, n. 305)

Relatori d'udienza

Anna Maria Rita Lentini
Giuseppina Mignemi
Gianpiero D'Alia

Decisione n. 3/2022/PARI
Udienza 27 giugno 2022



CORTE DEI CONTI
RECHNUNGSHOF



CORTE DEI CONTI

RECHNUNGSHOF

SEZIONI RIUNITE PER LA REGIONE TRENTINO - ALTO ADIGE/SÜDTIROL	VEREINIGTE SEKTIONEN FÜR DIE REGION TRENTINO-SÜDTIROL

**GIUDIZIO DI PARIFICAZIONE SUL RENDICONTO DELLA
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2021
(art. 10, d.P.R. 15 luglio 1988, n. 305)**



CORTE DEI CONTI
RECHNUNGSHOF

Hanno collaborato:

Dott.ssa Claudia **Blasiol**

Dott. Guido **Dalsasso**

Rag. Claudia **Pallaoro**

Dott.ssa Alessia **Stanisci**

INDICE

DECISIONE	18
RELAZIONE.....	34
SINTESI	35
1 IL GIUDIZIO DI PARIFICAZIONE DEL RENDICONTO GENERALE DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME	147
1.1 Il contraddittorio con l'Amministrazione	149
1.2 Verifica del grado di adeguamento della Provincia alle osservazioni della Corte nei precedenti giudizi di parificazione	150
2 LA COPERTURA FINANZIARIA DELLE LEGGI PROVINCIALI DI SPESA APPROVATE NEL 2021 E TECNICHE DI QUANTIFICAZIONE DEGLI ONERI. IL CONTENZIOSO COSTITUZIONALE	156
2.1 Il quadro normativo di riferimento	157
2.2 Le leggi provinciali approvate nel 2021	162
2.2.1 Conclusioni.....	191
2.3 Il contenzioso costituzionale.....	194
2.3.1 I giudizi di legittimità costituzionale definiti nel 2021 e 2022	194
2.3.2 I giudizi di legittimità costituzionale promossi e non ancora definiti.....	217
3 LA PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA PROVINCIALE. IL BILANCIO DI PREVISIONE E L'ASSESTAMENTO 2021.....	221
3.1 L'ordinamento contabile provinciale	221
3.2 Gli strumenti della programmazione finanziaria provinciale	223
3.2.1 Il documento di economia e finanza DEFP 2020-2022 e la nota di aggiornamento NADEFP 2020-2020 della Provincia autonoma di Trento	227
3.2.2 La legge di stabilità provinciale 2021	230
3.2.3 Il bilancio di previsione 2021-2023	231
3.2.4 Il Piano degli indicatori di bilancio.....	237
3.2.5 La legge di assestamento.....	240
3.2.6 Le variazioni del bilancio di previsione 2021-2023.....	248
3.2.7 I prelievi dai fondi di riserva nell'esercizio 2021	263
3.2.8 Gli equilibri di bilancio in sede di previsione e di assestamento	279
4 IL RENDICONTO GENERALE DELL'ESERCIZIO 2021.....	284
4.1 Il progetto di legge	284

4.2	Il fondo pluriennale vincolato	286
4.3	I risultati della gestione di competenza e gli equilibri di bilancio	290
4.4	I risultati della gestione di cassa.....	298
4.5	I risultati della gestione dei residui	300
4.6	Il risultato di amministrazione	301
4.6.1	I fondi accantonati.....	304
4.6.2	Il fondo crediti di dubbia esigibilità	305
4.6.3	Il fondo residui perenti.....	307
4.6.4	Il fondo rischi per contenzioso	307
4.6.5	Il fondo perdite società partecipate	308
4.6.6	Altri accantonamenti.....	309
4.6.7	I fondi vincolati.....	310
4.7	Gli indicatori di rendiconto degli esercizi precedenti (2018, 2019 e 2020)	311
5	LA GESTIONE DELLE ENTRATE	315
5.1	La gestione delle entrate provinciali e il passaggio al nuovo sistema di contabilità.....	315
5.2	Le entrate accertate e riscosse nell'esercizio 2021	315
5.2.1	Focus trasferimenti statali per Covid-19	318
5.3	Le entrate tributarie.....	328
5.4	Le entrate dei titoli 2 e 3	331
5.5	Gli indicatori finanziari delle entrate	336
6	LA GESTIONE DELLE SPESE.....	338
6.1	La gestione della spesa provinciale nel bilancio armonizzato.....	338
6.2	Le spese impegnate e pagate nell'esercizio 2021	339
6.2.1	Focus sulle spese connesse all'emergenza Covid	347
6.3	Gli indicatori finanziari per l'analisi della spesa	355
6.4	Le misure di contenimento della spesa	358
6.5	Le spese per il funzionamento degli organi istituzionali	365
7	LA GESTIONE DEI RESIDUI.....	368
7.1	L'attività di riaccertamento.....	368
7.2	I residui attivi.....	369
7.3	I crediti per devoluzione di tributi erariali	374

7.4	I residui passivi.....	376
7.5	I residui passivi perenti: consistenza e grado di copertura.....	378
8	LA GESTIONE DI CASSA	380
8.1	La gestione di cassa e l'anticipazione di tesoreria	380
8.2	L'allineamento della cassa con i dati SIOPE.....	382
8.3	L'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti	386
8.4	Il deposito dei conti giudiziali	387
9	L'INDEBITAMENTO PROVINCIALE.....	388
9.1	Le verifiche sull'indebitamento: vincoli costituzionali, statutari e di legge provinciale, sostenibilità e condizioni per il ricorso all'indebitamento.....	388
9.2	La nozione di indebitamento e di spesa di investimento	391
9.3	La consistenza e la composizione dell'esposizione debitoria e i relativi oneri finanziari	392
9.3.1	Il limite alla capacità di indebitamento	394
9.3.2	L'indebitamento del sistema provinciale territoriale integrato	395
9.3.3	Le garanzie rilasciate dalla Provincia	400
9.3.4	Il progetto di "sviluppo del territorio" (l.r. n. 8/2012)	404
9.4	Il ricorso a strumenti finanziari derivati	413
9.5	Il riconoscimento di debiti fuori bilancio	421
10	IL CONCORSO ALLA FINANZA PUBBLICA	429
10.1	Il concorso della Provincia autonoma di Trento agli obiettivi della finanza pubblica ..	429
10.2	Il coordinamento della finanza pubblica provinciale nell'ambito del sistema territoriale integrato	433
10.3	Gli esiti delle certificazioni relative alla perdita di gettito connessa all'emergenza epidemiologica da Covid-19	440
11	RENDICONTAZIONE ECONOMICO-PATRIMONIALE E LA GESTIONE DEL PATRIMONIO.....	443
11.1	Il quadro normativo di riferimento	443
11.2	Le risultanze dello stato patrimoniale e del conto economico.....	445
11.3	Il patrimonio della Provincia	454
11.4	Le locazioni attive e passive.....	456
11.5	I beni gestiti dalla Società Patrimonio del Trentino	458

11.6 Le gestioni fuori bilancio	460
12 LA GESTIONE DEI FONDI COMUNITARI	461
12.1 I fondi PNRR	464
12.2 I programmi comunitari	473
12.2.1 Accordi di riprogrammazione dei fondi strutturali per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19	473
12.2.2 Programmazione 2014-2020	476
12.2.3 Capitoli fondi Ue nel bilancio provinciale – sintesi	506
12.2.4 Programmazione 2007-2013	510
12.2.5 Programmazione 2021-2027	517
12.3 I provvedimenti legislativi e amministrativi ai sensi dell'art. 40, c. 2, della l. n. 234/2012 519	
12.4 I controlli	521
12.4.1 Controlli delle Autorità di gestione	521
12.4.2 Controlli delle Autorità di audit	527
12.4.3 Controlli della Commissione e della Corte dei conti europea	529
12.4.4 Parere motivato ex art. 258 TFUE	530
12.4.5 Aiuti di Stato	531
12.4.6 Segnalazione frodi	539
13 LA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	542
13.1 L'organizzazione	542
13.2 L'organico	545
13.3 Le misure di razionalizzazione della spesa del personale e i limiti all'assunzione del personale provinciale del comparto autonomie locali	550
13.4 La spesa per il personale: analisi storica e incidenza sulla spesa corrente	554
13.5 Il limite di spesa annuale per lavoro straordinario e i viaggi di missione	560
13.6 La spesa per attività di formazione del personale	562
13.7 Le misure straordinarie per il potenziamento dell'organico	562
13.8 Le integrazioni del trattamento economico dei ricercatori/tecnologi	565
13.9 Le c.d. clausole di salvaguardia nella contrattazione collettiva provinciale	566
13.10 La certificazione di compatibilità economico – finanziaria dei contratti collettivi del personale dipendente della Provincia	568

13.11 Il ricorso a collaboratori esterni. Trasparenza in materia di incarichi e spesa	573
13.12 La spesa complessiva per consulenze e collaborazioni	578
14 LA SANITÀ PROVINCIALE.....	584
14.1 Il monitoraggio della spesa sanitaria e applicazione dell'armonizzazione contabile	587
14.2 La tutela della salute	595
14.3 La spesa sanitaria corrente.....	606
14.3.1 La spesa sanitaria corrente - interventi Covid-19.....	609
14.4 La spesa sanitaria in conto capitale	622
14.4.1 Gli investimenti in ambito sanitario.....	625
14.4.2 Gli investimenti in ambito sanitario - interventi Covid-19.....	626
14.4.3 Nuovo Ospedale del Trentino (NOT) e Nuovo Ospedale di Fiemme e Fassa - interventi relativi al 2020	628
14.5 I dati contabili dell'APSS.....	633
14.6 Le direttive provinciali	635
14.6.1 La sanità provinciale nel questionario delle linee guida 2021 del Collegio dei revisori provinciali	641
15 I CONTROLLI INTERNI.....	646
15.1 Il sistema dei controlli interni.....	646
15.2 La relazione annuale del Presidente della Regione sui controlli interni per l'esercizio 2020	648
15.3 Il controllo di regolarità amministrativa-contabile	654
15.4 Il controllo di gestione e di pianificazione strategica (controllo strategico)	662
15.5 Altri tipi di controlli interni	669
15.6 La valutazione del personale	679
15.7 Il controllo sulla qualità dei servizi	689
15.8 Il collegio dei revisori dei conti	691
15.9 Le misure adottate in tema di trasparenza e anticorruzione	693
16 IL BILANCIO CONSOLIDATO E LE SOCIETÀ, LE FONDAZIONI E GLI ALTRI ORGANISMI PARTECIPATI.....	700
16.1 Il Gruppo "amministrazione pubblica" e le rendicontazioni consolidate.....	700
16.1.1 Il Gruppo amministrazione pubblica della Provincia per l'esercizio 2020.....	722
16.1.2 L'area di consolidamento del gruppo della Provincia di Trento	726

16.1.3	Il bilancio consolidato provinciale dell'esercizio 2020.....	734
16.2	Gli organismi partecipati: il quadro normativo di riferimento	745
16.2.1	Il piano operativo di razionalizzazione e relativi esiti.....	764
16.2.2	La ricognizione delle partecipazioni detenute dagli enti strumentali.....	808
16.3	Le agenzie, gli enti pubblici strumentali, le fondazioni e le partecipazioni societarie in essere.....	810
16.3.1	Le agenzie.....	810
16.3.2	Gli enti pubblici strumentali.....	818
16.3.3	Gli enti di diritto privato (fondazioni)	827
16.3.4	Le partecipazioni societarie	832
16.3.4.1	Dati contabili.....	836
16.3.4.2	Rapporti finanziari tra Provincia e società partecipate	845
16.4	La conciliazione dei debiti e crediti della Provincia con i propri enti strumentali e le società partecipate.....	848
16.5	Il rispetto delle direttive provinciali per il concorso agli obiettivi di finanza pubblica.	850
17	L'ATTIVITÀ CONTRATTUALE.....	860
17.1	Normativa provinciale: aggiornamenti.....	860
17.2	L'Agenzia provinciale per gli appalti e contratti.....	864
17.3	Il sistema di qualificazione delle amministrazioni aggiudicatrici	868
17.4	L'attività svolta da APAC nel 2021	870
17.5	Analisi dell'attività contrattuale della Provincia per l'affidamento di lavori, servizi e forniture.....	871
18	VERIFICA DI AFFIDABILITÀ DELLE SCRITTURE CONTABILI E DELLE FASI DI GESTIONE DELLE ENTRATE E DELLE SPESE (DAS)	876
18.1	Mandati di pagamento	878
18.1.1	Mandato n. 138	879
18.1.2	Mandato n. 3866	881
18.1.3	Mandato n. 6486	885
18.1.4	Mandato n. 8164	887
18.1.5	Mandato n. 9728	888
18.1.6	Mandato n. 11617	890
18.1.7	Mandato n. 23736	891

18.1.8	Mandato n. 38654	894
18.1.9	Mandato n. 44036	895
18.1.10	Mandato n. 44452	897
18.1.11	Mandato n. 47681	899
18.1.12	Mandato n. 49475	902
18.1.13	Mandato n. 49643	904
18.1.14	Mandato n. 49933	906
18.1.15	Mandato n. 50505	908
18.1.16	Mandato n. 56583	910
18.1.17	Mandato n. 57682	912
18.1.18	Mandato n. 60093	918
18.1.19	Mandato n. 75425	921
18.1.20	Mandato n. 78451	923
18.2	Conclusioni.....	925
18.3	Reversali.....	926
18.3.1	Reversale n. 2296	927
18.3.2	Reversale n. 7539	928
18.3.3	Reversale n. 8778	929
18.3.4	Reversale n. 13593	931
18.3.5	Reversale n. 59235	932
18.3.6	Reversale n. 105908	933
18.3.7	Reversale n. 110540	935
18.3.8	Reversale n. 114006	936
18.3.9	Reversale n. 122939	937
18.3.10	Reversale n. 131867	939
18.3.11	Reversale n. 134183	940
18.3.12	Reversale n. 134241	941
18.3.13	Reversale n. 134949	942
18.3.14	Reversale n. 136326	945
18.3.15	Reversale n. 137652	946
18.4	Conclusioni.....	947

INDICE DELLE TABELLE

Tabella 1 – Nuove spese autorizzate l.p. n. 3/2021	164
Tabella 2 – Nuove spese autorizzate l.p. n. 7/2021	167
Tabella 3 – Nuove spese autorizzate l.p. n. 8/2021	169
Tabella 4 – Nuove spese autorizzate l.p. n. 11/2021	171
Tabella 5 – Nuove spese autorizzate l.p. n. 14/2021	173
Tabella 6 – Nuove spese autorizzate l.p. n. 16/2021	175
Tabella 7 – Quadro generale riassuntivo del bilancio di previsione 2021-2023 (entrate).....	234
Tabella 8 – Quadro generale riassuntivo del bilancio di previsione 2021-2023 (spese)	235
Tabella 9 – Indicatori sintetici preventivo 2021-2023 (Parte A).....	239
Tabella 10 – Indicatori sintetici preventivo 2021-2023 (Parte B)	240
Tabella 11 – Elenco utilizzo risorse accantonate 2020	244
Tabella 12 – Elenco utilizzo risorse vincolate 2020	245
Tabella 13 – Impatto finanziario legge provinciale n. 7/2021	250
Tabella 14 – Variazione previsione entrate di competenza esercizio 2021	252
Tabella 15 – Variazione previsione spese di competenza esercizio 2021.....	253
Tabella 16 – Variazione previsione entrata di cassa esercizio 2021	254
Tabella 17 – Variazione previsione spese di cassa esercizio 2021	255
Tabella 18 – Elenco delle delibere di variazione al bilancio di previsione 2021-2023.....	257
Tabella 19 – Delibere di variazione per maggior entrate (E)/spese (U) (art. 51, co. 2, lett. a), d.lgs. n. 118/2011).....	260
Tabella 20 – Delibere di variazione su partite di giro (art. 51, c. 4, d.lgs. n. 118/2011 e dell'art. 27, c. 3, lett. a), l.p. n. 7/1979)	261
Tabella 21 – Variazioni e prelievi dai fondi di riserva.....	264
Tabella 22 – Motivazioni dei prelievi dal fondo di riserva per spese impreviste 2021	265
Tabella 23 – Equilibrio di parte corrente e capitale preventivo iniziale 2021	280
Tabella 24 – Dettaglio variazioni attività finanziaria preventivo iniziale 2021	281
Tabella 25 – Equilibrio di parte corrente e capitale ad assestamento 2021.....	281
Tabella 26 – Dettaglio variazioni attività finanziaria ad assestamento.....	283
Tabella 27 – Evoluzione nel quadriennio 2017-2021 del fondo pluriennale vincolato iscritto nelle uscite.....	289
Tabella 28 – Prospetto “Quadro generale riassuntivo” – competenza	291
Tabella 29 – Risultato gestione competenza potenziata.....	292
Tabella 30 – Equilibrio di parte corrente	294
Tabella 31 – Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali	295
Tabella 32 – Equilibrio in c/capitale	296
Tabella 33 – Variazioni attività finanziarie	297
Tabella 34 – Equilibrio complessivo.....	298

Tabella 35 – Prospetto “Quadro generale riassuntivo” - cassa	299
Tabella 36 – Gestione di cassa	299
Tabella 37 – Saldo gestione residui	300
Tabella 38 – Risultato di amministrazione	303
Tabella 39 – Risultato di amministrazione 2017-2021.....	304
Tabella 40 – Fondo crediti di dubbia esigibilità	307
Tabella 41 – Indicatori sintetici dei rendiconti precedenti 2018, 2019, 2020 (parte A).....	313
Tabella 42 – Indicatori sintetici rendiconti precedenti 2018, 2019, 2020 (parte B)	314
Tabella 43 – Suddivisione per titoli previsioni finali e accertamenti di competenza 2021	316
Tabella 44 – Suddivisione per titoli accertamenti, riscossioni, residui di competenza 2021 ..	317
Tabella 45 – Stanziamenti finali, accertamenti, riscossioni e residui di competenza.....	318
Tabella 46 – Stanziamenti definitivi e accertamenti entrate per Covid-19.....	319
Tabella 47 – Trasferimenti 2021 a favore della Provincia a copertura delle minori entrate....	322
Tabella 48 – Trasferimenti 2021 a favore degli enti locali a copertura minori entrate o maggiori spese Covid-19	322
Tabella 49 – Trasferimenti statali 2021 per emergenza Covid-19	323
Tabella 50 – Trasferimenti 2021 per enti locali rilevati in partite di giro.....	327
Tabella 51 – Accertamenti e riscossioni di competenza titolo 1 – variazioni % triennio 2019- 2021	328
Tabella 52 – Entrate 2021 titolo 1 – tipologia 101 – Imposte, tasse e proventi assimilati	329
Tabella 53 – Entrate 2021 titolo 1 – tipologia 103 – Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali	330
Tabella 54 – Entrate tributarie 2021 – accertamenti. Variazioni rispetto all’esercizio precedente. 2021-2020	331
Tabella 55 – Titolo 2 “trasferimenti correnti” – variazioni triennio 2019-2021	332
Tabella 56 – Entrate 2021 per trasferimenti correnti da Amm. centrali con focus su capitoli per emergenza Covid-19.....	334
Tabella 57 – Titolo 3 – variazioni triennio 2019-2021	335
Tabella 58 – Base calcolo indici entrate e variazioni importi. Triennio 2019 - 2021	336
Tabella 59 – Indici della gestione delle entrate.....	337
Tabella 60 – Previsioni finali e impegni di competenza 2021 suddivisi per titoli	340
Tabella 61 – Impegni e previsioni finali di competenza 2021 suddivisi per missione.....	342
Tabella 62 – Impegni, pagamenti e residui finali di competenza 2021 suddivisi per titoli.....	343
Tabella 63 – Impegni, pagamenti e residui finali di competenza 2021 suddivisi per missione	344
Tabella 64 – Scostamenti tra le risultanze finali di competenza 2019, 2020 e 2021.....	345
Tabella 65 – Scostamenti tra le risultanze del titolo 1 negli anni 2019, 2020, 2021	345
Tabella 66 – Scostamenti tra i macroaggregati del titolo I impegni 2019, 2020, 2021	346
Tabella 67 – Spese connesse all’emergenza “Covid-19” diverse da quelle afferenti la Sanità. Finanziate con risorse statali. Importi 2021.....	348

Tabella 68 – Spese connesse all'emergenza "Covid-19" diverse da quelle afferenti la Sanità. Finanziate con risorse provinciali. Importi 2021.	348
Tabella 69 – Totale spese Covid per missione. Importi 2021.	349
Tabella 70 – Capitoli spese Covid Missione "Servizi istituz., generali e di gestione". Importi 2021.	350
Tabella 71 – Capitoli spese Covid Missione "Istruzione e diritto allo studio". Importi 2021.	351
Tabella 72 – Capitoli spese Covid Missione "Turismo". Importi 2021.	352
Tabella 73 – Capitoli spese Covid Missione "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente". Importi 2021.	352
Tabella 74 – Capitoli spese Covid Missione "Soccorso civile". Importi 2021.	352
Tabella 75 – Capitoli spese Covid Missione "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia". Importi 2021.	352
Tabella 76 – Capitoli spese Covid Missione "Tutela della salute". Importi 2021.	353
Tabella 77 – Capitoli spese Covid Missione "Sviluppo economico e competitività". Importi 2021.	353
Tabella 78 – Capitoli spese Covid Missione "Politiche per il lavoro e la formazione professionale". Importi 2021.	354
Tabella 79 – Capitoli spese Covid Missione "Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca". Importi 2021.	354
Tabella 80 – Capitoli spese Covid Missione "Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali". Importi 2021.	354
Tabella 81 – Capitoli spese Covid Missione "Fondi e accantonamenti". Importi 2021.	355
Tabella 82 – Indici della gestione delle spese anno 2021.	355
Tabella 83 – Indici di relazione tra entrate e spese nel triennio 2019, 2020, 2021.	357
Tabella 84 – Ricognizione sintetica interventi contenimento spese.	358
Tabella 85 – Indirizzi impartiti agli enti del sistema territoriale provinciale per gli anni 2019, 2020, 2021.	361
Tabella 86 – Raffronto contenimento spese dal 2015 al 2021.	365
Tabella 87 – Spese per funzionamento del Consiglio provinciale dal 2012 al 2021.	365
Tabella 88 – Spese per il funzionamento della Giunta provinciale dal 2012 al 2021.	366
Tabella 89 – Residui attivi eliminati in sede di riaccertamento ordinario: motivazioni.	371
Tabella 90 – Gestione residui attivi al 31 dicembre 2021.	372
Tabella 91 – Residui attivi al 31 dicembre 2021: andamento per anno di provenienza.	372
Tabella 92 – Gestione residui passivi al 31 dicembre 2021.	377
Tabella 93 – Residui passivi al 31 dicembre 2021: andamento per anno di provenienza.	377
Tabella 94 – Residui perenti 2019, 2018, 2021.	378
Tabella 95 – Verbale di verifica di cassa.	380
Tabella 96 – Fondo cassa 2019, 2020, 2021.	381
Tabella 97 – Corrispondenza gestione cassa 2021.	383
Tabella 98 – Movimentazione mensili di cassa – Confronto 2021 - 2020.	384

Tabella 99 – Prospetto “Riepilogo trimestrale ITP 2021-Indice di tempestività dei pagamenti - DPCM 22 settembre 2014”	387
Tabella 100 - Evoluzione dei debiti da finanziamento della Provincia anni 2019-2021.....	392
Tabella 101 - Debito diretto della Provincia verso la Regione Trentino - Alto Adige/Südtirol anni 2019-2021	393
Tabella 102 – Debito diretto della Provincia comprese le garanzie anni 2019-2021.....	394
Tabella 103 - Vincolo di indebitamento (art. 62, c. 6, d.lgs. n. 118/2011)	395
Tabella 104 - Debito complessivo del sistema provinciale territoriale integrato.....	397
Tabella 105 – Residui attivi e passivi della Provincia al 31/12/2021 verso soggetti del sistema territoriale integrato	399
Tabella 106 - Garanzie rilasciate dalla PAT “coperte” da contributi in conto annualità.....	401
Tabella 107 - Garanzie rilasciate dalla PAT non “coperte” da contributi in conto annualità.....	402
Tabella 108 - Totale garanzie rilasciate dalla Provincia	402
Tabella 109 - Destinazione fondi sviluppo territorio – situazione complessiva anni 2013-2021	406
Tabella 110 - Finalizzazione somme stanziare sul bilancio 2020 – pagamenti 2020-2021	410
Tabella 111 - Derivati sottoscritti da Patrimonio del Trentino – situazione al 31/12/2021....	416
Tabella 112 - Derivati sottoscritti da Cassa del Trentino – situazione al 31/12/2021	417
Tabella 113 - Debiti fuori bilancio per tipologia - triennio 2019-2021	422
Tabella 114 - Debiti fuori bilancio 2021 riconosciuti dal Consiglio provinciale	423
Tabella 115 – Dimostrazione calcolo quota da ripartire tra le province autonome di Trento e Bolzano	431
Tabella 116 –Riparto contributo 2021 tra le province autonome di Trento e Bolzano.....	432
Tabella 117 – Dimostrazione quota concorso contributo a carico della Provincia di Trento..	432
Tabella 118 – Enti e soggetti del sistema territoriale provinciale integrato (44) – anno 2021 .	437
Tabella 119 – Trasferimenti della Provincia a tutti gli enti finanziati in via ordinaria (impegni e pagamenti 2020-2021).....	439
Tabella 120 – Stato patrimoniale della Provincia di Trento - esercizio 2021	447
Tabella 121 - Conto economico della Provincia di Trento – esercizio 2021	451
Tabella 122 - Introiti per locazioni attive – triennio 2019-2021.....	456
Tabella 123 - Spesa per contratti di locazione passiva – triennio 2019-2021	457
Tabella 124 - Beni gestiti dalla società Patrimonio del Trentino s.p.a. – anno 2021	459
Tabella 125 – Fitti attivi incassati dalla società Patrimonio del Trentino s.p.a. – 2019-2021 ...	460
Tabella 126 – Risorse PNRR, React EU E Fondo complementare al 09/06/2022.....	465
Tabella 127 – Capitolo di entrata/spesa accesi ai sensi dell'art. 3, punto 3, d.m. MEF 11 ottobre 2021 – bilancio previsionale 2022-2024.....	470
Tabella 128 – Attuazione dei programmi comunitari al 31.12.2021 – Periodo di programmazione 2014-2020	477
Tabella 129 – Situazione al 31/12/2021 -FSE Programmazione 2014-2020.....	481
Tabella 130 – Capitoli uscita FSE, Rendiconto 2021	482

Tabella 131 – Indicatori impegni, pagamenti, residui - FSE - Rendiconto 2018-2021	484
Tabella 132 – Capitoli entrata FSE, Rendiconto 2021	485
Tabella 133 – Indicatori accertamenti, incassi, residui - FSE – Rendiconti 2018-2021.....	486
Tabella 134 – Situazione al 31/12/2021 -FESR Programmazione 2014-2020	488
Tabella 135 – FESR Programmazione 2014-2020 – confronto 2021-2020	489
Tabella 136 – Capitoli uscita FESR 2014-2020, Rendiconto 2021	490
Tabella 137 – Indicatori impegni - pagamenti FESR - Rendiconto 2018 - 2021.....	492
Tabella 138 – Capitoli entrata FESR 2014-2020, Rendiconto 2021.....	492
Tabella 139 – Indicatori accertamenti, incassi, residui - FESR - Rendiconto 2018-2021.....	493
Tabella 140 – Situazione al 31/12/2021 - FEAMP Programmazione 2014-2020.....	494
Tabella 141 – Capitoli uscita FEAMP 2014-2020, Rendiconto 2021	495
Tabella 142 – Indicatori impegni - pagamenti FEAMP - Rendiconto 2018-2021.....	496
Tabella 143 – Capitoli entrata FEAMP 2014-2020, anno 2021.....	496
Tabella 144 – Indicatori accertamenti, incassi, residui - FEAMP - Rendiconto 2018-2021	497
Tabella 145 –PSR Programmazione 2014-2022 –	499
Tabella 146 – Situazione al 31/12/2021 – PSR Programmazione 2014-2022.....	500
Tabella 147 – Capitoli uscita PSR, Rendiconto 2021	500
Tabella 148 – Indicatori impegni - pagamenti PSR - Rendiconto 2018-2021	501
Tabella 149 – Totali capitoli uscita FSE – FESR – FEAMP- PSR rendiconto 2021.....	506
Tabella 150 – Indici capitoli uscita fondi FSE - FESR - FEAMP e PSR -2021	508
Tabella 151 – Capitoli entrata FSE – FESR – FEAMP -2021	509
Tabella 152 – Indici capitoli entrata FSE – FESR – FEAMP - 2021	509
Tabella 153 – Controlli disposti da Commissione europea/Corte dei conti europea esercizio 2021	530
Tabella 154 – Comunicazioni ai sensi art. 108 c. 3 TFUE	532
Tabella 155 – Informazioni sintetiche regimi di aiuto applicati in base ad un regolamento di esenzione	533
Tabella 156 – Regimi di aiuti applicati in base al regime quadro nazionale Covid-19.....	535
Tabella 157 – Assetto organizzativo relativo all’esercizio 2021	544
Tabella 158 – FTE personale comparto Provincia – triennio 2019-2021	548
Tabella 159 – FTE personale comparto Scuola – triennio 2019-2021	548
Tabella 160 – Dipendenti comparto Provincia - triennio 2019-2021	549
Tabella 161 – Dipendenti comparto Scuola - triennio 2019-2021	549
Tabella 162 – Assunzioni e cessazioni dal servizio – anno 2021	553
Tabella 163 - Spese per il personale – impegni triennio 2019-2021.....	557
Tabella 164 - Impegni spese di personale del comparto autonomie per macroaggregati.....	558
Tabella 165 - Impegni Missione 4 (Istruz. e diritto allo studio) Programmi 1 e 2 per macroaggregati.....	558
Tabella 166 – Spese per retribuzioni personale a tempo indeterminato comparto Provincia	559
Tabella 167 – Spese per retribuzioni personale a tempo indeterminato comparto Scuola	559

Tabella 168 - Incidenza della spesa del personale sulla spesa corrente netta – anno 2021	560
Tabella 169 - Compensi per lavoro straordinario e missioni (pagamenti) – triennio 2019-2021	561
Tabella 170 - Spesa per attività di formazione – triennio 2019-2021	562
Tabella 171 - Incarichi di consulenza, collaborazione e di studio e ricerca pubblicati sul sito istituzionale della Provincia – anni 2020-2021	576
Tabella 172 - Spesa complessiva impegnata e pagata per incarichi da parte della Provincia – anni 2020-2021	579
Tabella 173 - Spesa complessiva per incarichi della Provincia, delle Agenzie e degli enti pubblici strumentali – anni 2020-2021	580
Tabella 174 - Costo totale di competenza per collaborazioni esterne degli enti in contabilità economica – anni 2020-2021	581
Tabella 175 - Costo totale di competenza 2020 e 2021 per collaborazioni esterne degli organismi partecipati anche in via indiretta	582
Tabella 176 - Percentuali variazioni nelle previsioni definitive di competenza – 2021	596
Tabella 177 - Previsioni iniziali e previsioni definitive di competenza – 2021	597
Tabella 178 - Previsioni definitive e impegni di competenza – 2021 – dettaglio Covid-19	600
Tabella 179 - Andamento impegni di competenza spesa sanitaria 2018-2021	601
Tabella 180 - Impegni da rendiconto PAT 2021 – Programmi della missione 13 Tutela della Salute	604
Tabella 181 - Spesa sanitaria corrente – impegni – pagamenti - 2021	607
Tabella 182 - Spesa sanitaria corrente – proiezione oneri Covid previsti - 2021	610
Tabella 183 - Spesa sanitaria corrente – Oneri Covid finanziati da risorse statali - 2021	610
Tabella 184 - Stima ricoveri/ accessi ricovero diurno non erogati 2020-2021	616
Tabella 185 - Spesa sanitaria in conto capitale – Previsioni definitive impegni – pagamenti – 2021	623
Tabella 186 - Spesa sanitaria in conto capitale – indici di impegno – pagamento - 2021	624
Tabella 187 - Spesa sanitaria in conto capitale – interventi di adeguamento antincendio	626
Tabella 188 - Interventi APSS edilizia sanitaria Covid-19 finanziati Stato – rimodulazione 2021	627
Tabella 189 - Dati contabili APSS negli esercizi 2018, 2019, 2020 e 2021 (preconsuntivo) riferiti alla gestione operativa	633
Tabella 190 - Principali dati patrimoniali ed indici di redditività dell'APSS (es. 2018, 2019 e 2020)	634
Tabella 191 - Tetti di spesa APSS per il 2021 definiti da riparto iniziale del. Gp 2110/2020	636
Tabella 192 - Tetti di spesa verifica AIFA gen.-nov. 2021 definiti da riparto FSN definitivo	637
Tabella 193 - Tetti di spesa - verifica PAT su APSS 2020	640
Tabella 194 - Provvedimenti della Giunta provinciale sottoposti a controllo di regolarità contabile	655

Tabella 195 - Provvedimenti dei dirigenti provinciali sottoposti a controllo di regolarità contabile	656
Tabella 196 - Atti gestionali di spesa sottoposti a controllo di regolarità contabile.....	658
Tabella 197 - Atti gestionali di entrata sottoposti a controllo di regolarità contabile	659
Tabella 198 - Liquidazioni controllate prima dell'emissione del titolo di spesa.....	660
Tabella 199 - Liquidazioni controllate successivamente a campione	660
Tabella 200 - Esito complessivo controllo legalità e trasparenza.....	671
Tabella 201 - Esito complessivo controllo legalità e trasparenza - percentuali	671
Tabella 202 - Controllo di legalità : Provvedimenti esaminati per tipologia	672
Tabella 203 - Esito del controllo per tipo di verifica, dati assoluti e percentuali.....	674
Tabella 204 - Adeguatezza comportamenti: procedimenti disciplinari.....	675
Tabella 205 - Osservanza istituti contrattuali: buoni pasto.....	676
Tabella 206 - Osservanza istituti contrattuali: assenze per malattia	676
Tabella 207 - Scala risultato complessivo schede valutazione.....	681
Tabella 208 - Schede validate nell'anno 2021 dal Nucleo valutazione provinciale	685
Tabella 209 - Media punteggi dirigenti valutati - valutazione esercizio 2020	685
Tabella 210 - Media punteggi direttori valutati - valutazione esercizio 2020.....	686
Tabella 211 - Schede valutazione attivate nell'anno dal Nucleo valutazione provinciale	688
Tabella 212 - Gruppo amministrazione pubblica 2020 - Provincia Autonoma di Trento aggregato per missioni.....	723
Tabella 213 - Parametri per l'individuazione della soglia di irrilevanza - esercizio 2020	728
Tabella 214 - Elenco area consolidamento Provincia autonoma di Trento - esercizio 2020 ..	729
Tabella 215 - Enti e società presenti nel GAP esclusi dall'area di consolidamento 2020.....	730
Tabella 216 - Incidenza dei ricavi e spese per il personale degli enti e delle società inclusi nel perimetro di consolidamento esercizio 2020.....	738
Tabella 217 - Stato patrimoniale consolidato 2020	739
Tabella 218 - Conto economico consolidato 2020	742
Tabella 219 - Elenco agenzie operanti con proprio bilancio attivo nel 2021.....	811
Tabella 220 - Elenco agenzie senza proprio bilancio attivo nel 2021	812
Tabella 221 - Entrate di competenza delle agenzie 2019-2020.....	813
Tabella 222 - Spese di competenza delle agenzie 2019-2020.....	814
Tabella 223 - Indicatori della gestione di competenza riferiti alle agenzie 2020	814
Tabella 224 - Avanzo di competenza e risultato di amministrazione delle agenzie 2019-2020	815
Tabella 225 - Trasferimenti dal bilancio provinciale a favore delle agenzie -	818
Tabella 226 - Elenco enti pubblici strumentali 2021 e organismi partecipati indirettamente	820
Tabella 227 - Entrate di competenza degli enti pubblici strumentali 2019-2020	821
Tabella 228 - Spese di competenza degli enti pubblici strumentali 2019-2020	822
Tabella 229 - Indicatori della gestione di competenza degli enti pubblici strumentali 2020..	822

Tabella 230 - Avanzo di competenza e risultato di amministrazione degli enti pubblici strumentali 2019-2020.....	824
Tabella 231 - Centro servizi culturali S. Chiara e Opera Universitaria -	825
Tabella 232 - Trasferimenti dal bilancio provinciale a favore degli enti strumentali -	826
Tabella 233 - Elenco fondazioni 2021 e dei loro organismi partecipati indirettamente.....	828
Tabella 234 - Dati contabili delle fondazioni riferiti alla gestione operativa – esercizio 2020	830
Tabella 235 - Principali dati patrimoniali delle fondazioni e indici di redditività – esercizio 2020	830
Tabella 236 - Trasferimenti dal bilancio provinciale a favore delle fondazioni -	832
Tabella 237 - Elenco società controllate al 31/12/2021.....	834
Tabella 238 - Elenco altre società partecipate al 31/12/2021.....	835
Tabella 239 - Dati contabili riferiti alla gestione operativa - esercizio 2020	838
Tabella 240 - Principali dati patrimoniali ed indici di redditività – esercizio 2020.....	841
Tabella 241 - Trasferimenti dal bilancio provinciale a favore delle società partecipate -.....	846
Tabella 242 - Contratti di servizio in essere con le società partecipate	847
Tabella 243 - Proventi da partecipazione.....	848
Tabella 244 - Lavori, servizi, forniture aggiudicati nel triennio 2019-2021.....	873

INDICE DEI GRAFICI

Grafico 1 - Trasferimenti 2021 della Provincia a tutti gli enti finanziati in via ordinaria.....	440
Grafico 2 - Spesa sanitaria in rapporto a spesa complessiva PAT 2014-2021	602
Grafico 3 - Spesa provinciale per Sanità – andamento impegni 2014-2021	603
Grafico 4 - Andamento dei contratti nel triennio 2019-2021	874

DECISIONE



Decisione n. 3/2022/PARI



CORTE DEI CONTI
RECHNUNGSHOF

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Sezioni Riunite per la regione Trentino-Alto Adige/Südtirol

Presiedute dal Presidente Irene THOMASETH
e composte dai Magistrati:

Anna Maria Rita LENTINI	Presidente relatore
Alessandro PALLAORO	Consigliere
Giuseppina MIGNEMI	Consigliere relatore
Amedeo BIANCHI	Consigliere
Tullio FERRARI	Consigliere
Gianpiero D'ALIA	Consigliere relatore

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

nel giudizio di parificazione sul rendiconto generale della Provincia autonoma di Trento per l'esercizio finanziario 2021;

VISTI gli articoli 100, secondo comma, e 103, secondo comma, della Costituzione;

VISTO il testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige/Südtirol, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 e relative norme di attuazione;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 305, recante norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol per l'istituzione delle Sezioni di controllo della Corte dei conti di Trento e di Bolzano e per il personale ad esse addetto;

VISTO il testo unico delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42;

VISTO il decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito nella legge 7 dicembre 2012, n. 213, recante disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali;

VISTA la legge 24 dicembre 2012, n. 243, recante disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio, ai sensi dell'art. 81 della Costituzione;

VISTO l'art. 1, commi 820 e seguenti, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021);

VISTA la legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023);

VISTA la legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 e successive modificazioni, recante norme in materia di bilancio e di contabilità della Provincia autonoma di Trento;

VISTA la legge provinciale 17 dicembre 2020, n. 17 (Bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento 2021-2023);

VISTA la legge provinciale 2 agosto 2021, n. 17 (Approvazione del rendiconto generale della Provincia autonoma di Trento per l'esercizio finanziario 2020);

VISTA la legge provinciale 4 agosto 2021, n. 18 (Assestamento del bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli anni finanziari 2021-2023);

VISTO il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti (deliberazione del 16 giugno 2000, n. 14/DEL/2000 e successive modifiche ed integrazioni delle Sezioni riunite);

VISTA la deliberazione n. 7/2013 di data 10 giugno 2013 delle Sezioni riunite – in sede di controllo – della Corte dei conti, con la quale sono stati forniti indirizzi in ordine alla procedura per il giudizio di parificazione dei rendiconti generali delle regioni;

VISTA la deliberazione n. 9/2013 del 20 marzo 2013 della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti, che approva linee di orientamento sul giudizio di parificazione del rendiconto generale della regione;

VISTA la deliberazione n. 14/2014 del 14 maggio 2014 della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti, con la quale sono stati richiamati i contenuti del giudizio di parificazione, sotto il duplice profilo del raffronto del rendiconto con la documentazione di bilancio e con le scritture contabili dell'ente e della contestualizzazione dell'attività di parifica con la relazione sul rendiconto (artt. 39-41, del r.d. 12 luglio 1934, n. 1214), anche con riferimento alle innovazioni introdotte dal decreto legge n. 174 del 2012, come convertito nella legge n. 213 del 2012;

VISTA la deliberazione n. 18/2020 del 7 ottobre 2020 della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti, concernente “Linee di indirizzo per il controllo interni durante l'emergenza da COVID-19”,

VISTA la deliberazione n. 5/2021 del 31 marzo 2021 della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti concernente “Linee guida per le relazioni del collegio dei revisori dei conti sui bilanci di previsione delle regioni e delle province autonome per gli esercizi 2021-2023, ai sensi dell'art. 1, commi 166 e seguenti, legge 23 dicembre 2005, n. 266, richiamato dall'art. 1, comma 3, del d.l. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213”;

VISTA la deliberazione n. 12/2021 del 21 luglio 2021 della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti concernente “Linee guida e relativo questionario per le relazioni annuali dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome sul sistema dei controlli interni e sui controlli effettuati nell'anno 2020 (art. 1, comma 6, d.l. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213”;

VISTA la deliberazione n. 7/2022 del 25 maggio 2022 della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti concernente “Linee guida per la relazione del collegio dei revisori dei conti sul rendiconto delle Regioni e delle Province autonome per l'esercizio 2021 (art. 1, commi 166 e seguenti, legge 23 dicembre 2005, n. 266, richiamato dall'art. 1, commi 3 e 4, del d.l. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213)”;

VISTA la deliberazione n. 710 del 29 aprile 2022 della Giunta provinciale, con la quale è stato approvato lo schema di rendiconto generale dell'esercizio finanziario 2021 e relativi allegati della Provincia autonoma di Trento;

VISTO il questionario/relazione del Collegio dei revisori sul rendiconto 2021 della Provincia autonoma di Trento, trasmesso, in parte, in data 7 giugno 2022;

VISTA la relazione del Collegio dei revisori sul rendiconto 2021 della Provincia autonoma di Trento, trasmessa in data 12 maggio 2022, redatta ai sensi all'art. 11, c. 4, lett. p), del d.lgs. n. 118/2011, nonché ai sensi dell'art. 78-bis 5, lett. b), della l.p. n. 7/1979 e ss. mm.;

VISTA la nota n. 841 del 3 giugno 2022 della Sezione di controllo di Trento, con la quale sono stati trasmessi alla Provincia, al Collegio dei revisori e alla Procura regionale della Corte dei conti di Trento gli esiti dell'attività istruttoria sul rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2021, per le eventuali precisazioni e controdeduzioni;

VISTO il decreto n. 3/SSRR/2022 del 10 maggio 2022 del Presidente delle Sezioni Riunite della Corte dei conti per la Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol, che nomina relatori per il giudizio di parificazione del rendiconto generale della Provincia autonoma di Trento 2021 il Presidente di Sezione dott.ssa Anna Maria Rita Lentini, il Consigliere dott.ssa Giuseppina Mignemi e il Consigliere dott. Gianpiero D'Alia;

VISTO il decreto n. 5/SSRR/2022 del 1° giugno 2022 del Presidente delle Sezioni Riunite della Corte dei conti per la Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol, con cui è stata fissata la riunione camerale delle Sezioni riunite, in contraddittorio con i rappresentanti della Provincia autonoma di Trento e con il Procuratore regionale della Corte dei conti di Trento, per il giorno 17 giugno 2022;

VISTA l'ordinanza n. 3/SSRR/2022 del 1° giugno 2022 del Presidente delle Sezioni riunite della Corte dei conti per la Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol, che fissa l'udienza pubblica per il giudizio di parificazione del rendiconto generale della Provincia autonoma di Trento presso il "Salone d'Onore" del Palazzo Mercantile di Bolzano, Via Argentieri, n. 6, per il giorno 27 giugno 2022;

VISTE le osservazioni dell'Amministrazione provinciale, trasmesse con nota del Presidente in data 13 giugno 2022;

VISTA la deliberazione n. 42/2022/FRG di data 15 giugno 2022, con la quale la Sezione di controllo di Trento ha approvato gli esiti dell'attività istruttoria finalizzata al giudizio di parificazione del rendiconto generale della Provincia autonoma di Trento per l'esercizio finanziario 2021 e ne ha ordinato la trasmissione alle Sezioni Riunite per la regione Trentino-Alto Adige/Südtirol;

VISTI gli esiti dell'udienza camerale in contraddittorio svoltasi il giorno 17 giugno 2022, alla quale sono comparsi i rappresentanti dell'Amministrazione provinciale, due membri del Collegio dei revisori della Provincia di Trento e il rappresentante della Procura regionale presso la Corte dei conti di Trento;

VISTA la memoria depositata il 27 giugno 2022 con la quale la Procura regionale presso la Corte dei conti sede di Trento ha formulato le proprie conclusioni;

UDITI, nella pubblica udienza del 27 giugno 2022, i relatori, Presidente Anna Maria Rita Lentini, Consigliere Giuseppina Mignemi e Consigliere Gianpiero D'Alia, il Pubblico Ministero nella persona del Procuratore regionale, dott. Gianluca Albo e il Presidente della Provincia autonoma di Trento, dott. Maurizio Fugatti;

Ritenuto in

F A T T O

che le risultanze del rendiconto generale della Provincia autonoma di Trento per l'esercizio finanziario 2021 sono le seguenti:

CONTO DEL BILANCIO**Gestione di competenza - Entrate**

Entrate	Previsioni iniziali	Previsioni definitive	Accertamenti
Titolo 1 – Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	4.150.710.000,00	4.045.710.000,00	4.368.976.667,06
Titolo 2 – Trasferimenti correnti	135.802.467,74	285.134.824,74	262.378.725,16
Titolo 3 – Entrate extratributarie	184.176.271,19	224.302.735,09	257.542.993,11
Totale entrate correnti	4.470.688.738,93	4.555.147.559,83	4.888.898.385,33
Titolo 4 – Entrate in conto capitale	366.251.075,60	385.501.078,71	164.422.577,43
Titolo 5 – Entrate da riduzione di attività finanziarie	348.400.889,85	356.006.761,35	65.368.604,85
Titolo 6 – Accensione di prestiti	0,00	1.651.982,39	0,00
Totale entrate in conto capitale	714.651.965,45	743.159.822,45	229.791.182,28
Titolo 7 – Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00
Sub-totale (sommatoria Tit. da 1 a 7)	5.185.340.704,38	5.298.307.382,28	5.118.689.567,61
Titolo 9 – Entrate per conto di terzi e partite di giro	355.000.000,00	381.331.124,48	300.751.795,36
TOTALE ENTRATE	5.540.340.704,38	5.679.638.506,76	5.419.441.362,97

Gestione di competenza - Spese

Spese	Previsioni iniziali	Previsioni definitive	Impegni
Titolo 1 – Spese correnti	3.759.552.804,61	3.955.150.165,90	3.815.107.196,17
Titolo 2 – Spese in conto capitale	1.826.341.090,35	2.767.222.845,52	930.106.556,69
Titolo 3 – Spese per incremento di attività finanziarie	310.500.000,00	357.607.853,89	38.994.598,25
Titolo 4 – Rimborso di prestiti	8.527.450,00	8.527.450,00	8.389.357,03
Titolo 5 – Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00
Sub-totale (sommatoria Tit. da 1 a 5)	5.904.921.344,96	7.088.508.315,31	4.792.597.708,14
Titolo 7 – Spese per conto terzi e partite di giro	355.000.000,00	381.331.124,48	300.751.795,36
TOTALE SPESE	6.259.921.344,96	7.469.839.439,79	5.093.349.503,50

Equilibri di bilancio

Prospetto dimostrativo degli equilibri di bilancio		
Prospetto dimostrativo degli equilibri di bilancio - EQUILIBRIO DI BILANCIO		
Utilizzo risultato di amministrazione presunto per il finanziamento di spese correnti e rimborso di prestiti	(+)	278.153.286,16
Ripiano disavanzo presunto di amministrazione esercizio precedente	(-)	0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata	(+)	5.420.969,69
Entrate titoli 1-2-3	(+)	4.888.898.385,33
Entrate in conto capitale per contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)	0,00
Entrate titolo 4.03 - altri trasferimenti in conto capitale	(+)	0,00
Entrate in c/capitale destinate all'estinzione anticipata di prestiti	(+)	0,00
Entrate per accensioni di prestiti destinate all'estinzione anticipata di prestiti	(+)	0,00
Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	0,00
Spese correnti	(-)	3.815.107.196,17
di cui spese non ricorrenti finanziate con utilizzo del risultato di amministrazione		0,00
Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (di spesa)	(-)	13.567.660,63
Spese titolo 2.04 - altri trasferimenti in conto capitale	(-)	0,00
Fondo pluriennale vincolato di spesa - titolo 2.04 Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	0,00
Variazioni di attività finanziarie - equilibrio complessivo (se negativo)	(-)	0,00
Rimborso prestiti	(-)	8.389.357,03
- di cui per estinzione anticipata di prestiti		0,00
Fondo anticipazioni di liquidità		0,00
A/1) Risultato di competenza di parte corrente		1.335.408.427,35
-Risorse accantonate di parte corrente stanziare nel bilancio dell'esercizio N	(-)	7.044.782,00
-Risorse vincolate di parte corrente nel bilancio	(-)	12.742.733,35
A/2) Equilibrio di bilancio di parte corrente		1.315.620.912,00
-Variazione accantonamenti di parte corrente effettuata in sede di rendiconto (+)/(-)	(-)	150.296.615,60
A/3) Equilibrio complessivo di parte corrente		1.165.324.296,40
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese d'investimento	(+)	53.171.252,77
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata	(+)	1.450.605.424,41
Entrate in conto capitale (titolo 4)	(+)	164.422.577,43
Entrate titolo 5.01.01 - alienazioni di partecipazioni	(+)	4.605.871,50
Entrate per accensioni di prestiti (titolo 6)	(+)	0,00
Entrate in conto capitale per contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)	0,00
Entrate in c/capitale destinate all'estinzione anticipata di prestiti	(-)	0,00
Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	0,00
Entrate per accensione di prestiti destinate all'estinzione anticipata di prestiti	(-)	0,00
Entrate titolo 4.03 - altri trasferimenti in conto capitale	(-)	0,00
Spese in conto capitale	(-)	930.106.556,69
Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (di spesa)	(-)	1.576.064.835,71
Spese titolo 3.01.01 - acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale	(-)	9.735.668,10
Fondo pluriennale vincolato per acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale (di spesa)	(-)	0,00
Spese titolo 2.04 - altri trasferimenti in conto capitale	(+)	0,00
Fondo pluriennale vincolato di spesa - titolo 2.04 altri trasferimenti in conto capitale	(+)	0,00
Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto rimpianato con accensione di prestiti	(-)	0,00
Variazioni di attività finanziarie - equilibrio complessivo (se positivo)	(+)	34.353.803,20
B/1) Risultato di competenza in c/capitale		-808.748.131,19
- Risorse accantonate in c/capitale stanziare nel bilancio dell'esercizio N	(-)	1.760.772,90
- Risorse vincolate in conto capitale nel bilancio	(-)	38.496.415,18
B/2) Equilibrio di bilancio in c/capitale		-849.005.319,27
- Variazione accantonamenti in c/capitale effettuata in sede di rendiconto (+)/(-)	(-)	-657.269,82
B/3) Equilibrio complessivo in c/capitale		-848.348.049,45
di cui disavanzo da debito autorizzato e non contratto formatosi nell'esercizio		0,00

Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di attività finanziarie	(+)	2.850.000,00
Fondo pluriennale vincolato per incremento di attività finanziarie iscritto in entrata	(+)	0,00
Entrate titolo 5.00 - riduzioni attività finanziarie	(+)	65.368.604,85
Spese titolo 3.00 - incremento attività finanziarie	(-)	38.994.598,25
Fondo pluriennale vincolato per incremento di attività finanziarie (di spesa)	(-)	0,00
Entrate titolo 5.01.01 - alienazioni di partecipazioni	(-)	4.605.871,50
Spese titolo 3.01.01 - acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale	(+)	9.735.668,10
Fondo pluriennale vincolato per acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale (di spesa)	(+)	0,00
C/1) Variazioni attività finanziaria - saldo di competenza		34.353.803,20
-Risorse accantonate in c/capitale stanziate nel bilancio dell'esercizio N	(-)	0,00
- Risorse vincolate in conto capitale nel bilancio	(-)	0,00
C/2) Variazioni attività finanziaria - equilibrio di bilancio		34.353.803,20
- Variazione accantonamenti in c/capitale effettuata in sede di rendiconto (+)/(-)	(-)	0,00
C/3) Variazioni attività finanziaria - equilibrio complessivo		34.353.803,20
D/1) RISULTATO DI COMPETENZA (D/1 = A/1 + B/1)		526.660.296,16
D/2) EQUILIBRIO DI BILANCIO (D/2 = A/2 + B/2)		466.615.592,73
D/3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO (D/3 = A/3 + B/3)		316.976.246,95
di cui disavanzo da debito autorizzato e non contratto formatosi nell'esercizio		0,00
Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali delle Autonomie speciali		
A/1) Risultato di competenza di parte corrente		1.335.408.427,35
Utilizzo risultato di amministrazione destinato al finanziamento di spese correnti e al rimborso di prestiti	(-)	278.153.286,16
Entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni	(-)	0,00
- Risorse accantonate di parte corrente stanziate nel bilancio dell'esercizio N	(-)	7.044.782,00
- Variazione accantonamenti di parte corrente effettuata in sede di rendiconto (+)/(-)	(-)	150.296.615,60
- Risorse vincolate di parte corrente nel bilancio	(-)	12.742.733,35
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali		887.171.010,24

Risultato di competenza

Risultato di competenza	2021
A) Utilizzo avanzo di amministrazione	334.174.538,93
B) Fondo pluriennale vincolato iscritto in entrata	1.456.026.394,10
C) Totale entrate accertate	5.419.441.362,97
D) Totale complessivo spese (al netto del FPV)	5.093.349.503,50
E) Fondo pluriennale vincolato iscritto in uscita	1.589.632.496,34
F) Quota disavanzo applicata	0,00
AVANZO DI COMPETENZA (A+B+C-D-E-F)	526.660.296,16

Gestione di cassa – Riscossioni (totale c/competenza e c/residui)

Gestione di cassa – Riscossioni (competenza + residui)				
Descrizione	A	B	C	D
	Dal rendiconto della PAT	Dal conto del tesoriere	Dai dati presenti SIOPE	Differenze (A-C)
Titolo I	4.414.816.206,56 €	4.414.816.206,56 €	4.414.816.206,56 €	€ 0,00
Titolo II	269.358.914,98 €	269.358.914,98 €	269.358.914,98 €	€ 0,00
Titolo III	259.729.980,01 €	259.729.980,01 €	259.729.980,01 €	€ 0,00
Titolo IV	147.942.465,58 €	147.942.465,58 €	147.942.465,58 €	€ 0,00
Titolo V	65.402.477,75 €	65.402.477,75 €	65.402.477,75 €	€ 0,00
Titolo VI	0,00 €	0,00 €	0,00 €	€ 0,00
Titolo VII	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Titolo IX	280.849.719,76 €	280.849.719,76 €	280.849.719,76 €	€ 0,00
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	5.438.099.764,64 €	5.438.099.764,64 €	5.438.099.764,64 €	0,00 €

Gestione di cassa – Pagamenti (totale c/competenza e c/residui)

Gestione di cassa – Pagamenti (competenza + residui)				
Descrizione	A	B	C	D
	Dal rendiconto della PAT	Dal conto del tesoriere	Dai dati presenti SIOPE	Differenze (A-C)
Titolo I	3.583.336.977,81	3.583.336.977,81 €	3.583.336.977,81 €	0,00 €
Titolo II	1.067.631.069,25	1.067.631.069,25 €	1.067.631.069,25 €	0,00 €
Titolo III	38.994.598,25	38.994.598,25 €	38.994.598,25 €	0,00 €
Titolo IV	8.389.357,03	8.389.357,03 €	8.389.357,03 €	0,00 €
Titolo V	0,00	0,00 €	0,00 €	
Titolo VII	287.288.777,53	287.288.777,53 €	287.288.777,53 €	0,00 €
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	4.985.640.779,87	4.985.640.779,87 €	4.985.640.779,87 €	0,00 €

Saldo gestione di cassa

Saldo di cassa	Saldo		Totale
	residui	competenza	
Fondo di cassa al 1° gennaio 2021			2.762.834.033,33
Riscossioni (+)	298.904.834,20	5.139.194.930,44	5.438.099.764,64
Pagamenti (-)	870.618.187,90	4.115.022.591,97	4.985.640.779,87
Fondo di cassa al 31 dicembre 2021			3.215.293.018,10

Fondo pluriennale vincolato

Descrizione	Parte corrente	Parte capitale	Incremento attività finanziaria	Totale
Fondo pluriennale vincolato iscritto in entrata (rendiconto)	5.420.969,69	1.450.605.424,41	0,00	1.456.026.394,10
Fondo pluriennale vincolato iscritto in uscita (rendiconto)	13.567.660,63	1.576.064.835,71	0,00	1.589.632.496,34

Evoluzione residui attivi

Residui attivi al 01/01/2021	Riscossioni in c/residui	Riaccertamento residui	Residui attivi da esercizi precedenti	Residui attivi da esercizio di competenza	Residui attivi al 31/12/2021
1.091.137.079,36	298.904.834,20	-10.799.993,94	781.432.251,22	280.246.432,53	1.061.678.683,75

Evoluzione residui passivi

Residui passivi al 01/01/2021	Pagamenti in c/residui	Riaccertamento residui	Residui passivi da esercizi precedenti	Residui passivi da esercizio di competenza	Residui passivi al 31/12/2021
2.000.063.152,57	870.618.187,90	-21.245.538,07	1.108.199.426,60	978.326.911,53	2.086.526.338,13

Risultato di amministrazione

Prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione				
		Gestione		
		Residui	Competenza	Totale
Fondo cassa al 1° gennaio	(+)			2.762.834.033,33
Riscossioni	(+)	298.904.834,20	5.139.194.930,44	5.438.099.764,64
Pagamenti	(-)	870.618.187,90	4.115.022.591,97	4.985.640.779,87
Saldo di cassa al 31 dicembre	(=)			3.215.293.018,10
Pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre	(-)			0,00
Fondo di cassa al 31 dicembre	(=)			3.215.293.018,10
Residui attivi	(+)	781.432.251,22	280.246.432,53	1.061.678.683,75
- di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del dipartimento delle finanze				0,00
Residui passivi	(-)	1.108.199.426,60	978.326.911,53	2.086.526.338,13
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	(-)			13.567.660,63
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	(-)			1.576.064.835,71
A) Risultato di amministrazione	(=)			600.812.867,38

Composizione del risultato di amministrazione al 31/12/2021

Parte accantonata	
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2021	53.538.409,80
Accantonamento residui perenti al 31/12/2021	779.269,34
Fondo anticipazioni liquidità	0,00
Fondo contenzioso	8.350.000,00
Fondo perdite società partecipate	4.104.616,67
Altri accantonamenti	155.000.000,00
B) Totale parte accantonata	221.772.295,81
Parte vincolata	
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	20.416,36
Vincoli derivanti da trasferimenti	28.437.088,57
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	0,00
Vincoli formalmente attribuiti all'ente	889.959,31
Altri vincoli	59.294,60
C) Totale parte vincolata	29.406.758,84
Parte destinata agli investimenti	
D) Totale destinata agli investimenti	0,00
E) Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)	349.633.812,73
F) di cui disavanzo da debito autorizzato e non contratto	0,00

Vincolo di indebitamento

Vincoli di indebitamento	
Entrate titolo I	4.368.976.667,00
Entrate titolo I vincolate	0,00
Ammontare del titolo I su cui calcolare l'indebitamento (entrate tributarie nette)	4.368.976.667,00
Rata massima destinabile ad ammortamento (20%)	873.795.333,40
Totale rate per debito in ammortamento (comprese garanzie)	303.053.615,00

CONTO ECONOMICO

CONTO ECONOMICO	2021	2020
A) Componenti positivi della gestione		
Totale componenti positivi della gestione	5.022.676.279,90	4.684.904.229,25
B) Componenti negativi della gestione		
Totale componenti negativi della gestione	4.563.964.336,65	4.433.389.787,25
Differenza tra componenti positivi e negativi della gestione	458.711.943,25	251.514.442,00
C) Proventi ed oneri finanziari		
Totale proventi finanziari	31.588.460,43	25.613.780,73
Totale oneri finanziari	-	23.190,79
Totale proventi ed oneri finanziari	31.588.460,43	25.590.589,94
D) Rettifiche di valore attività finanziarie		
Totale rettifiche	- 16.415.491,13	46.982.795,56
E) Proventi ed oneri straordinari		
Totale proventi straordinari	37.581.075,75	17.817.539,64
Totale oneri straordinari	37.731.797,10	23.907.060,04
Totale proventi ed oneri straordinari	- 150.721,35	- 6.089.520,40
Risultato prima delle imposte	473.734.191,20	317.998.307,10
Imposte	45.161.290,76	44.097.750,57
RISULTATO D'ESERCIZIO	428.572.900,44	273.900.556,53

STATO PATRIMONIALE**Stato patrimoniale (attivo)**

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)	2021	2020
A) Crediti vs. lo Stato ed altre amministrazioni pubbliche per la partecipazione al fondo di dotazione	0,00	0,00
Totale crediti vs partecipanti	0,00	0,00
B) Immobilizzazioni		
Totale immobilizzazioni immateriali	53.711.930,13	54.181.315,87
Totale immobilizzazioni materiali	2.823.789.733,15	2.710.009.543,40
Totale immobilizzazioni finanziarie	3.227.471.241,64	3.255.103.918,10
Totale immobilizzazioni	6.104.972.904,92	6.019.294.777,37
C) Attivo circolante		
Totale rimanenze	2.212.678,36	2.218.535,29
Totale crediti	1.206.052.945,25	1.225.131.903,80
Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	0,00	0,00
Totale disponibilità liquide	3.216.327.802,87	2.763.912.990,60
Totale attivo circolante	4.424.593.426,48	3.991.263.429,69
D) Ratei e risconti		
Totale Ratei e risconti	3.813.007,98	3.141.695,73
TOTALE DELL'ATTIVO	10.533.379.339,38	10.013.699.902,79

Stato patrimoniale (passivo)

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)	2021	2020
A) Patrimonio netto		
Totale patrimonio netto	8.092.759.879,76	7.651.984.047,16
B) Fondi per rischi ed oneri		
Totale fondi rischi ed oneri	9.129.269,34	11.336.539,16
C) Trattamento di fine rapporto		
Totale T.F.R.	243.968.220,22	242.397.154,84
D) Debiti		
Totale Debiti	2.183.414.820,98	2.104.039.085,73
E) Ratei e risconti e contributi agli investimenti		
Totale ratei e risconti	4.107.149,08	3.943.075,90
TOTALE DEL PASSIVO	10.533.379.339,38	10.013.699.902,79
CONTI D'ORDINE		
TOTALE CONTI D'ORDINE	2.920.281.447,46	2.824.848.696,94

Il Pubblico Ministero, illustrati i contenuti della propria memoria conclusionale, depositata il 27 giugno 2022, ha chiesto alle Sezioni riunite per la Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol di voler parificare il rendiconto generale della Provincia autonoma di Trento, per l'esercizio 2021.

Considerato in

DIRITTO

che risultano rispettati i limiti di impegno e di pagamento assunti con la legge di bilancio e con i successivi provvedimenti di variazione;

che la Provincia autonoma di Trento registra un risultato di amministrazione pari a euro 600.812.867,38, di cui parte accantonata pari ad euro 221.772.295,81, parte vincolata pari ad euro 29.406.758,84 e parte disponibile pari ad euro 349.633.812,73;

che il risultato di esercizio ammonta ad euro 428.572.900,44 e il patrimonio netto ad euro 8.092.759.879,76;

che il fondo di cassa, al 31 dicembre 2021, è pari ad euro 3.215.293.018,10;

che la Provincia autonoma di Trento registra un risultato di competenza pari ad euro 526.660.296,16, un equilibrio di bilancio di euro 466.615.592,73 e un equilibrio complessivo pari ad euro 316.976.246,95;

che il Collegio dei revisori dei conti della Provincia autonoma di Trento, verificando un campione di poste contabili, ha rilevato, tra l'altro, la corrispondenza del conto del bilancio con le scritture contabili, nel rispetto del principio della competenza finanziaria potenziata nella rilevazione degli accertamenti ed impegni, esprimendo parere favorevole in ordine al rendiconto medesimo;

che risulta rispettato il limite di indebitamento prescritto dall'art. 62 del d.lgs. n. 118/2011, come attestato dal Collegio dei revisori nella relazione sullo schema di rendiconto 2021 della Provincia autonoma di Trento, resa ai sensi dell'art. 11, c. 4, lett. p), del d.lgs. n. 118/2011;

che le osservazioni in merito al modo con cui la Provincia autonoma di Trento si è conformata alle leggi sono riportate nella relazione, redatta sulla base dei dati acquisiti e nei limiti delle verifiche effettuate, unita alla presente decisione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 305;

P.Q.M.

la Corte dei conti a Sezioni Riunite per la Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol

PARIFICA

il rendiconto generale della Provincia autonoma di Trento per l'esercizio 2021, nelle sue componenti del conto del bilancio, del conto economico e dello stato patrimoniale;

ORDINA

che il rendiconto oggetto del presente giudizio, munito del visto della Corte, sia restituito al Presidente della Provincia autonoma di Trento per la successiva presentazione al Consiglio provinciale contestualmente al disegno di legge di approvazione del medesimo rendiconto;

DISPONE

che copia della presente decisione, con l'unita relazione, sia trasmessa al Presidente della Provincia autonoma di Trento, al Presidente del Consiglio provinciale e al Commissario del Governo per la Provincia di Trento, nonché, per le eventuali determinazioni di competenza, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e al Ministero dell'economia e delle finanze.

Così deciso in Bolzano, nella Camera di consiglio del 27 giugno 2022.

IL PRESIDENTE

Irene THOMASETH

I MAGISTRATI ESTENSORI

Anna Maria Rita LENTINI

Giuseppina MIGNEMI

Gianpiero D'ALIA

La decisione è stata depositata in Segreteria in data 27 giugno 2022

Il Dirigente

Aldo PAOLICELLI

RELAZIONE

SINTESI

La parificazione del rendiconto generale, funzione da sempre caratterizzante l'attività dell'Istituto, sin dalla sua istituzione nello Stato unitario (con la legge 14 agosto 1862 n. 800 "Legge per l'istituzione della Corte dei conti nel Regno d'Italia"), ha assunto rafforzata valenza e rilievo istituzionale nel rinnovato quadro ordinamentale e alla luce dell'evoluzione della giurisprudenza costituzionale.

Il giudizio di parificazione si colloca, quest'anno, in un contesto di particolare problematicità, per la situazione di fragilità economico-sociale, acuita dall'emergenza pandemica, a cui si è aggiunta la difficoltà di approvvigionamento di importanti materie prime, conseguente alla situazione internazionale.

È ineludibile la necessità di utilizzare presto e bene i finanziamenti del PNRR e fondi collegati. La strategia di rilancio dell'economia valorizza il ruolo del governo dei territori, rende centrale la leva del bilancio pubblico, esige di rafforzare la capacità di governare la complessa macchina amministrativa e impone una più intensa e tempestiva attività di controllo interno ed esterno.

È necessario interiorizzare la cultura del controllo.

La cultura della legalità e dei controlli non è formalistico rispetto delle regole, ma irrinunciabile strumento per garantire l'eguaglianza sostanziale nel godimento dei diritti civili e sociali.

Il controllo ha, dunque, una valenza strategica.

Con il giudizio di parificazione, la Corte dei conti si inserisce nel circuito democratico, in funzione ausiliaria delle Assemblee rappresentative, con le garanzie di autonomia e indipendenza assicurate dall'art. 100 della Costituzione.

L'attività istruttoria propedeutica allo svolgimento del giudizio di parificazione è stata condotta dalla Sezione di controllo di Trento. I magistrati istruttori hanno inviato note alla Provincia autonoma di Trento ed al Collegio dei revisori (d.lgs. n. 43/2016, della l.p. n. 7/2016, deliberazione di Giunta provinciale n. 2431/2016).

Tutti gli atti, richieste di informazioni e documenti inviati e/o ricevuti dalla Provincia autonoma sono stati indirizzati anche alla Procura regionale.

1. Nella decisione di parifica del rendiconto per l'esercizio 2020 (n. 3/PARI/2021 del 28 giugno 2021) e nella relazione allegata, le Sezioni riunite per la Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol della Corte dei conti hanno formulato rilievi ed osservazioni, in ordine alle quali, ai sensi dell'art. 3, c. 6, della l. 14 gennaio 1994, n. 20, si rende opportuna una puntuale attività di monitoraggio, al fine di verificare il livello di effettività dell'attività di controllo svolta dalla Corte, con riferimento all'esercizio finanziario

2020. Le misure conseguenziali adottate dagli enti controllati, nella loro autonomia, assicurano trasparenza e completezza del sistema ai risultati dell'attività di controllo.

Di seguito, si riportano gli esiti delle azioni conformative¹ che la Provincia ha posto in essere, durante l'anno 2021, rispetto alle principali osservazioni formulate dalla Corte sulla gestione dell'anno 2020 (*follow up*) (cfr. Sezione delle Autonomie n. 14/SEZAUT/2014/INPR).

- **Conto del tesoriere**

In merito alla raccomandazione relativa alla necessità di presentare il conto del tesoriere, la Provincia ha allegato al rendiconto, per l'esercizio 2021, il conto del tesoriere, redatto secondo lo schema previsto dall'allegato 17 al d.lgs. n. 118/2011.

- **Elenco delle delibere di prelievo dal fondo di riserva per spese impreviste**

Relativamente all'elenco delle delibere di prelievo dal fondo di riserva per spese impreviste, di cui all'art. 48, c. 1, lett. b), del d.lgs. n. 118/2011, nella relazione allegata alla decisione di parifica è stata riscontrata la mancata indicazione dei "motivi per i quali si è proceduto al prelevamento", come previsto dall'art. 63, c. 4, del d.lgs. n. 118/2011.

Al riguardo, la Provincia ha dato seguito alla segnalazione, integrando l'elenco come richiesto, nel rendiconto 2021.

- **Gruppo Amministrazione Pubblica (GAP)**

Con riferimento all'elenco del Gruppo Amministrazione Pubblica, come definito dal principio contabile applicato, di cui all'allegato 4/4 del d.lgs. n.118/2011, è stata evidenziata dalle SSRR la necessità di inserire, tra gli enti strumentali partecipati (non in posizione di controllo), anche la Fondazione Haydn di Bolzano e Trento (quota di partecipazione 33%) e la Fondazione ai caduti dell'Adamello (quota di partecipazione del 7%). In relazione alle medesime fondazioni, è stata pure evidenziata l'opportunità, in ossequio ai principi contabili di universalità, pubblicità e trasparenza, che la Provincia dia evidenza delle proprie partecipazioni, valorizzandole nel proprio stato patrimoniale, conformandosi al principio contabile applicato 4/3.

Con deliberazione di Giunta n. 1912 del 12 dicembre 2021, è stato approvato l'elenco aggiornato degli enti strumentali partecipati della Provincia, compresi nel perimetro del GAP 2021, con l'inserimento delle due fondazioni. Le medesime fondazioni sono state, inoltre, valorizzate nello Stato patrimoniale 2021.

¹ Nota prot. PAT n. 254590 dell'11 aprile 2022 in risposta al quesito n. 1.

Al riguardo, la Provincia² ha dato conferma dell'iscrizione tra le riserve indisponibili (incrementate da 20,4 a 35,5 ml) anche della “riserva indisponibile derivante da partecipazioni senza valore di liquidazione che, nell'esercizio, è stata specificatamente incrementata dei valori di iscrizione delle partecipazioni Haydn e ai Caduti dell'Adamello”, in applicazione del principio contabile di cui all'allegato 4/3 al d.lgs. n. 118/2011.

• **Partecipazione in Mediocredito Trentino-Alto Adige**

Con riferimento alle partecipazioni della Provincia autonoma di Trento, le SSRR³ hanno espresso perplessità in ordine all'intervenuta variazione del programma provinciale, che originariamente prevedeva l'alienazione delle quote in Mediocredito Trentino - Alto Adige s.p.a., nel senso del mantenimento o della acquisizione di ulteriori quote di partecipazione del capitale sociale detenute da altre pubbliche amministrazioni, anche per raggiungerne il controllo.

Al riguardo le SSRR hanno richiamato la disciplina speciale dettata dall'art. 4, c. 9-ter, del d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175 (TUSP), che consente di acquisire o mantenere partecipazioni, comunque non superiori all'1% del capitale sociale, esclusivamente nelle società bancarie di finanza etica e sostenibile, come definite dall'art. 111-bis del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385, senza ulteriori oneri finanziari rispetto a quelli derivanti dalla partecipazione medesima. Peraltro, i limiti introdotti dalla disciplina speciale di cui innanzi alla partecipazione delle pubbliche amministrazioni in imprese bancarie non paiono derogabili dal precedente c. 9 del medesimo art. 4⁴. L'esclusione totale o parziale, cui fa riferimento detta disposizione normativa, infatti, pare riferibile esclusivamente alle attività di cui ai cc. 1 e 2 dell'art. 4, trattandosi di un rinvio fisso e, quindi, riferibile all'art. 4, nel testo vigente. D'altro canto, per l'attività bancaria, lo stesso legislatore, proprio con l'introduzione del c. 9-ter, sembrerebbe avere effettuato una valutazione di non riconducibilità alle attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali, trattandosi di attività prettamente commerciale.

Peraltro, l'esclusione dell'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 4 va limitata, per espresso

² Nota prot. PAT n. 372373 del 31 maggio 2022, in risposta alla nota prot. Corte dei conti n. 789 del 24 maggio 2022 (quesito n. 4).

³ Cfr. la relazione allegata alla parifica del rendiconto 2020 (Tomo II, pag. 298 e segg.). Indicazioni analoghe erano state formulate anche nelle relazioni precedenti.

⁴ Art.4, c.9. “I Presidenti di Regione e delle province autonome di Trento e Bolzano, con provvedimento adottato ai sensi della legislazione regionale e nel rispetto dei principi di trasparenza e pubblicità, possono, nell'ambito delle rispettive competenze, deliberare l'esclusione totale o parziale dell'applicazione delle disposizioni del presente articolo a singole società a partecipazione della Regione o delle province autonome di Trento e Bolzano, motivata con riferimento alla misura e qualità della partecipazione pubblica, agli interessi pubblici a essa connessi e al tipo di attività svolta, riconducibile alle finalità di cui al comma 1. Il predetto provvedimento è trasmesso alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, alla struttura di cui all'articolo 15, comma 1, nonché alle Camere ai fini della comunicazione alle commissioni parlamentari competenti.”.

dettato normativo, all’ambito delle rispettive competenze. I suddetti vincoli di scopo e di attività, di cui all’art. 4 citato, attenendo a materia afferente alla concorrenza ed al mercato, rientrano nella competenza legislativa esclusiva statale e, pertanto, non possono ritenersi superati neppure dalla previsione di cui all’art. 24, c. 1, della l.p. 27 dicembre 2010, n. 27, secondo la quale *“Se la partecipazione o la specifica attività da svolgere sono previste dalla normativa statale o regionale o provinciale, le condizioni dell’articolo 4, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 175 del 2016, si intendono rispettate.”*.

È indispensabile, in ogni caso – hanno sottolineato sempre le SSRR - che l’operazione sia supportata da robuste, espresse motivazioni, con riguardo proprio alla necessità della partecipazione per il raggiungimento delle finalità istituzionali.

Peraltro, le osservazioni formulate dalle SSRR appaiono ora confermate e rafforzate dalla recente sentenza della Corte costituzionale n. 86 del 2022, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 34 della l.p. n. 7 del 2021 (rubricato «Partecipazione della Provincia ad una società di mutua assicurazione a responsabilità limitata»), sia con riferimento agli ambiti oggettivi a cui va ricondotta la materia, sia ai parametri interposti, di cui agli artt. 3, c. 1, e 4, cc. 1 e 2, TUSP, che individuano, rispettivamente, le forme societarie per le quali è ammessa la partecipazione pubblica e le finalità perseguibili mediante la loro acquisizione e gestione.

In sede di contraddittorio, la Provincia ha inviato articolate argomentazioni.

La tematica è sviluppata di seguito al punto 97.

- **Adozione della contabilità economico-patrimoniale per le istituzioni scolastiche e formative provinciali**

Le Sezioni riunite, nella relazione allegata alla decisione di parifica, hanno sollecitato la Provincia a riconsiderare la disciplina normativa introdotta con l’art. 16, c. 1., della l.p. 6 agosto 2020 n. 6, di modifica dell’art. 38, c.3-*bis*, della l.p. 9 dicembre 2015, n. 18, in base alla quale le istituzioni scolastiche e formative provinciali venivano esonerate – *sine die* – dall’adozione della contabilità economico-patrimoniale, in evidente contrasto con i principi contabili dell’armonizzazione disciplinati dal d.lgs. n. 118/2011.

In accoglimento del summenzionato rilievo, il legislatore provinciale ha modificato nuovamente, con l’art. 5 della l.p. 27 dicembre 2021 n. 21, l’art. 38 della l.p. n. 18/2015, precisando che le istituzioni scolastiche e formative provinciali possono non tenere la contabilità economico patrimoniale prevista dal d.lgs. n. 118/2011, *“in attesa dell’introduzione della contabilità economico-patrimoniale per le istituzioni scolastiche nazionali”*.

- **Erogazione dei trattamenti economici connessi alle “clausole di salvaguardia”**

A seguito della mancata parifica, per l'esercizio 2018 e 2019, dei capitoli di spesa relativi all'erogazione dei trattamenti economici connessi alle c.d. “clausole di salvaguardia”⁵, con deliberazione n. 1131 del 1° agosto 2019, la Giunta provinciale ha dato indicazione alle competenti strutture di sospendere le suddette erogazioni, incaricando l'Agenzia provinciale per la rappresentanza negoziale (APRaN) di avviare la trattativa con le Organizzazioni sindacali rappresentative delle aree negoziali del personale dirigenziale e direttivo per la stipulazione di specifici accordi volti alla revisione della disciplina delle “c.d. clausole di salvaguardia”, al fine di superare le criticità evidenziate.

Al riguardo, l'Amministrazione, confermata la sospensione dei pagamenti anche per il 2021⁶, ha rappresentato che, per quanto concerne il Comparto autonomie locali, a seguito delle direttive fornite dalla Giunta provinciale con deliberazione n. 71 del 29 gennaio 2021, in data 23 giugno 2021 l'APRaN e le Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del personale dell'area della dirigenza hanno siglato un'ipotesi di accordo integrativo.

La Giunta provinciale, con la deliberazione n. 1180 del 16 luglio 2021, considerata la complessità e rilevanza della materia anche per i suoi riflessi sulla spesa del personale, ha richiesto un parere alla Sezione di controllo della Corte dei conti di Trento, sospendendo il procedimento di autorizzazione alla sottoscrizione definitiva dell'accordo.

La Sezione di controllo, con deliberazione n. 123/2021/PAR, ha reso il parere richiesto, rilevando la non conformità, alla disciplina contrattuale nazionale, dell'automatismo della misura del differenziale riconosciuto al dirigente dall'ipotesi di accordo di data 23 giugno 2021.

Conseguentemente, la Giunta provinciale, con la deliberazione n. 1691 del 15 ottobre 2021, ha incaricato l'APRaN di operare una revisione delle disposizioni contrattuali in materia di “clausole di salvaguardia” contenute nell'ipotesi di accordo del 23 giugno 2021, al fine di un allineamento con le disposizioni previste dalla contrattazione nazionale ed ai principi affermati dalle Sezioni riunite in sede di controllo della Corte dei conti.

La nuova ipotesi di accordo integrativo del CCPL 2016/2018 è stata siglata in data 2 febbraio 2022.

In esecuzione del suddetto accordo, le OO.SS. e la Provincia hanno sottoscritto un accordo decentrato in data 16 marzo 2022.

⁵ In particolare, le Sezioni riunite per la Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol della Corte dei conti, nella decisione di parifica del rendiconto per l'esercizio 2018 (n. 4/2019/PARI) non hanno parificato i capitoli di spesa 959510, 959501, 959502, per il Comparto autonomie locali, e 259600, 259602 e 259603, per il Comparto scuola, e nella decisione di parifica del rendiconto per l'esercizio 2019 (n. 3/2020/PARI) non hanno parificato i capitoli di spesa 959501, 959502, 959510, per il Comparto autonomie locali, e 259600-001, 259602 e 259603, per il Comparto scuola, per la parte relativa al riconoscimento ai dirigenti e ai direttori di corrispettivi a carattere di salvaguardia temporanea, nel caso di assegnazione ad altra struttura di livello non corrispondente a quello di provenienza. L'importo complessivo non parificato è stato pari a euro 139.178,02 per l'esercizio 2018 e ad euro 71.118,31 per l'esercizio 2019 (fino al 31 luglio 2019).

⁶ Nota prot. PAT n. 254590 dell'11 aprile 2022 in risposta al quesito n. 67.

Quest'ultimo prevede che la quota individuale di retribuzione di posizione, spettante ai dirigenti in caso di modifica dell'incarico dirigenziale ricoperto, venga determinata dalla Giunta provinciale, "in misura variabile tra:

- a) il 70% ed il 100% del differenziale tra il valore della retribuzione di posizione originaria e quello del nuovo incarico per le ipotesi di cui ai cc. 2 e 4 dell'art. 76;
- b) il 70% ed il 100% dell'importo costituito dalla differenza tra il 90% del valore della retribuzione di posizione originaria e quello del nuovo incarico per le ipotesi di cui al c. 3 dell'art. 76,

[...] in considerazione sia della competenza ed esperienza maturate dal dirigente interessato che in relazione alla capienza del Fondo per la retribuzione di posizione con riferimento alle somme destinate a retribuzione di posizione resesi disponibili in conseguenza dei processi di riorganizzazione ed a quelle non utilizzate a fine anno.

3. Per il periodo pregresso a far data dal 1° gennaio 2019, la Giunta provinciale, ai fini dell'applicazione del c. 1, effettua con proprio provvedimento la ricognizione delle posizioni interessate e stabilisce le misure percentuali applicabili utilizzando i criteri individuati al c. 2 e dispone, per i riconoscimenti di salvaguarda già attribuiti, i relativi conguagli.

4. In caso di insufficienza delle risorse del Fondo per la retribuzione di posizione come determinate ai sensi del c. 2, le misure stabilite dalla Giunta provinciale ai sensi dei cc. 2 e 3 sono proporzionalmente ridotte anche se ciò può determinare l'applicazione di una percentuale inferiore al 70%."

Per quanto concerne l'area negoziale del personale con qualifica di Direttore del Comparto autonomie locali, la contrattazione risulta ancora in corso.

Con riferimento al Comparto scuola, l'Amministrazione ha riferito che non è stata ancora attivata la trattativa.

● **Personale con qualifica di ricercatore/tecnologo**

Le Sezioni riunite, nella relazione allegata alla decisione di parifica dello scorso anno, hanno confermato le perplessità, già evidenziate nella relazione allegata alla decisione di parifica dell'esercizio 2019 (n. 3/PARI/2020), in ordine alla disciplina contrattuale relativa ai ricercatori/tecnologi, che consente la corresponsione di integrazioni del trattamento economico rapportato a posizioni giuridiche di direttori o dirigenti non rivestite.

Al riguardo, la Provincia ha comunicato che, con un accordo stipulato recentemente tra APRaN e le OO.SS. rappresentative del Comparto ricerca (ipotesi di accordo del 22 marzo 2022), la preesistente

disciplina in materia di affidamento di incarichi e trattamento economico correlato è stata modificata superando le criticità sollevate⁷. Ulteriori precisazioni sono contenute nei punti successivi.

● **Restituzione del prestito obbligazionario di Trentino Sviluppo, scaduto il 31 agosto 2021**

Riguardo al prestito obbligazionario pari a 50 milioni, emesso da Tecnofin Trentina (incorporata in Trentino Sviluppo), scaduto in data 31 agosto 2021, oggetto di attenzione nel precedente giudizio di parifica, data l'evidente insufficienza della riserva straordinaria accumulata dalla società per la restituzione del prestito (pari, a fine esercizio 2020, a 22,87 ml), è stato chiesto alla Provincia di riferire in merito alle soluzioni individuate per il reperimento delle risorse finanziarie necessarie ad ottemperare alla restituzione del prestito obbligazionario alla scadenza indicata.

La Provincia ha reso noto⁸ che Trentino Sviluppo ha fatto fronte al rimborso utilizzando le disponibilità liquide accantonate a tale fine nel corso degli anni, nonché le risorse incassate a valere sul credito vantato nei confronti del Fondo di cui all'art. 33 della l.p. n. 6/99, gestito in nome proprio, per conto della Provincia autonoma di Trento.

2. L'art. 1, c. 2, del d.l. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, nella l. 7 dicembre 2012, n. 213, nel testo modificato dall'art. 33, c. 2, del d.l. 24 giugno 2014 n. 91, convertito, con modificazioni, nella l. 11 agosto 2014, n. 116, dispone che: "annualmente le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti trasmettono ai Consigli regionali una relazione sulla tipologia delle coperture finanziarie adottate nelle leggi regionali approvate nell'anno precedente e sulle tecniche di quantificazione degli oneri". Il referto della Corte, in funzione di ausiliarietà rispetto alle Assemblee regionali/provinciali (art. 100, secondo comma, Cost.), è finalizzato a dare effettività al principio della copertura finanziaria, mirando ad arricchire il patrimonio conoscitivo dei Consigli regionali sul tema della copertura finanziaria e delle tecniche di quantificazione degli oneri previsti dalle leggi regionali, che si caratterizzano per elevato tasso di tecnicismo finanziario-contabile.

Con riferimento all'assetto ordinamentale provinciale in materia, nella relazione dello scorso anno è stata data positiva evidenza alla deliberazione di Giunta n. 2125 del 22 dicembre 2020, con cui è stato approvato il documento contenente "Indirizzi per la programmazione normativa e per l'elaborazione

⁷ Al riguardo, va ricordato che in occasione della precedente parifica la Provincia aveva rappresentato che il personale dipendente appartenente al Comparto pubblico provinciale relativo al personale ricercatore e tecnologo è da considerarsi ad esaurimento, in quanto la Provincia ha demandato l'attività di ricerca alle due fondazioni Bruno Kessler e Edmund Mach, enti strumentali provinciali, che adottano un contratto collettivo di lavoro di natura privatistica. Precisava altresì che al momento, vi erano 50 ricercatori/tecnologi dipendenti della Provincia, di cui 1 sola unità beneficiaria dell'integrazione economica in questione.

⁸ Nota prot. PAT n. 372373 del 31 maggio 2022, in risposta alla nota prot. Corte dei conti n. 789 del 24 maggio 2022 (quesito n. 2).

delle proposte di intervento normativo”, che trova applicazione agli schemi di atti normativi a decorrere dall’anno 2021.

La programmazione degli **interventi normativi** - premette il documento - “in coerenza con le indicazioni del Programma di legislatura e degli atti di programmazione generale della Provincia (Programma di sviluppo provinciale, Documento di economica e finanza provinciale e relativa nota di aggiornamento), costituisce lo strumento per l’esercizio dell’iniziativa legislativa di rilevanza strategica della Giunta provinciale ed è definita nel “Programma normativo annuale”. La Giunta provinciale approva annualmente - contestualmente all’approvazione della Nota di aggiornamento del DEFP - il Programma normativo annuale elaborato dal Dipartimento Affari e relazioni istituzionali, contenente gli interventi normativi di rilevanza strategica da approvare nell’anno di riferimento. Le proposte normative inserite nel Programma normativo provinciale sono presentate dalle competenti strutture al Dipartimento Affari e relazioni istituzionali ed elaborate dal Servizio Legislativo che svolge l’analisi tecnico-normativa (ATN), secondo le modalità riportate nell’atto di indirizzo.

Vengono identificati puntualmente tutti gli elementi conoscitivi che devono accompagnare ciascuna proposta di intervento normativo. Tra questi un particolare focus è riservato opportunamente all’esigenza di semplificazione regolamentare e burocratica, per cui nella scheda vanno riportati: “i benefici attesi sui destinatari della norma e gli impatti previsti in termini economici, sociali, finanziari, organizzativi, di semplificazione dei processi e riduzione degli oneri (burocratici) amministrativi a carico di cittadini o imprese” e ancora “l’indicazione relativa alla riduzione degli oneri burocratici a carico di cittadini o imprese rispetto alla disciplina vigente, o la motivazione del mantenimento degli stessi”. La scheda comprende evidentemente “l’analisi degli effetti finanziari e gli eventuali maggiori oneri finanziari gravanti sul bilancio provinciale e sul sistema pubblico provinciale, con l’evidenza delle modalità per farvi fronte”. Con riferimento alla corretta previsione dell’impatto sulla spesa derivante dall’approvazione di una disciplina normativa, si richiamano, altresì, le indicazioni operative per la predisposizione delle relazioni tecnico-finanziarie dei disegni di legge contenute nella circolare del 19 ottobre 2015, n. 529622, al fine di consentire la corretta redazione delle disposizioni finanziarie da parte del Dipartimento affari finanziari e gli aggiornamenti delle relazioni tecnico-finanziarie in relazione all’iter di approvazione del disegno di legge.

Con delibera di Giunta n. 491 del 26 marzo 2021, è stato approvato il Programma normativo annuale per l’anno 2021, che costituisce, come già detto, lo strumento per l’esercizio dell’iniziativa legislativa di rilevanza strategica della Giunta provinciale.

È precisato, nella delibera, che il Programma normativo elaborato dal Dipartimento affari e relazioni istituzionali è stato preceduto dall’invio a tutti i Dipartimenti di apposita “Scheda per la ricognizione

delle esigenze di intervento normativo”, per garantire e semplificare la raccolta omogenea di tutte le informazioni necessarie a valutare l’inserimento della proposta nel Programma.

Il Programma normativo approvato, in allegato alla delibera, riporta, tuttavia, un mero elenco, con i dati identificativi essenziali (materia, oggetto, assessore e dipartimento competenti), di n. 7 interventi normativi, di cui uno di carattere regolamentare.

Sarebbe stato utile conoscere ma non risultano trasfusi nel Programma o in una relazione accompagnatoria, pur se acquisiti, tutti quegli elementi conoscitivi che devono accompagnare ciascuna proposta di intervento normativo, secondo quanto previsto dalla delibera n. 2125.

Com’è noto, le Regioni/Province autonome sono tenute ad uniformare la propria legislazione di spesa non solo ai principi e alle regole tecniche previsti dall’ordinamento in vigore, ma anche ai principi di diritto che la giurisprudenza costituzionale ha enucleato in tema di copertura finanziaria, sancito dall’art. 81 Cost.

Con riferimento alla giurisprudenza costituzionale in tema di copertura finanziaria di nuovi o maggiori oneri, nell’anno 2021, è intervenuta, tra le altre, la sentenza n. 226 del 2021 con cui la Corte ha ribadito che il canone costituzionale dell’art. 81, c. 3, Cost. «opera direttamente, a prescindere dall’esistenza di norme interposte» (*ex plurimis*, sent. n. 26 del 2013), applicandosi immediatamente anche agli enti territoriali ad autonomia speciale.

La Corte ha pure evidenziato che, tra le disposizioni direttamente attuative del precetto costituzionale, è da annoverare, in primo luogo, l’art. 19 della l. 31 dicembre 2009, n. 196, in forza del quale è disposta, anche nei confronti delle Regioni, la previa quantificazione della spesa quale presupposto della copertura finanziaria («per l’evidente motivo che non può essere assoggettata a copertura un’entità indefinita»: così la sent. n. 147 del 2018), con rinvio, quanto alle modalità di copertura, all’art. 17 della medesima legge di contabilità; la Corte ha, altresì, richiamato le disposizioni – ulteriormente specifiche dell’art. 81, c. 3, Cost. – contenute nel d.lgs. n. 118 del 2011 e, in particolare, nell’art. 38, c. 1, a norma del quale «[l]e leggi regionali che prevedono spese a carattere continuativo quantificano l’onere annuale previsto per ciascuno degli esercizi compresi nel bilancio di previsione e indicano l’onere a regime [...]»; solamente nel caso in cui non si tratti di spese obbligatorie possono rinviare le quantificazioni dell’onere annuo alla legge di bilancio.

La Corte, con la citata sentenza, ha dichiarato non conforme all’art. 81, c. 3, Cost., la legge della Regione Siciliana n. 16 del 2020, che ha demandato la definizione dell’adeguamento dell’indennità mensile pensionabile (in analogia a quanto riconosciuto ai corpi di polizia ad ordinamento civile) per il personale del Corpo forestale della Regione Siciliana alla contrattazione collettiva, senza individuare la relativa copertura finanziaria, in violazione delle competenze statuarie.

Trattandosi di spese afferenti al trattamento economico del personale dipendente, e, quindi, rientranti tra le spese obbligatorie aventi natura permanente, come espressamente previsto dall'art. 48, c. 1, lett. a), del medesimo d.lgs. n. 118 del 2011, la legge regionale impugnata avrebbe già dovuto quantificare, essa stessa, l'onere annuale e quello a regime e prevederne la copertura, dovendo, la contrattazione collettiva nel pubblico impiego, svolgersi nell'ambito di una provvista finanziaria assegnata e preventivamente definita.

Vanno pure segnalate tre sentenze (n. 247, n. 235, n. 215 del 2021), con cui la Corte costituzionale ha confermato l'orientamento circa la legittimazione della Corte dei conti a sollevare questione di legittimità costituzionale, in sede di giudizio di parificazione del rendiconto regionale, avverso le disposizioni di legge che determinano, nell'articolazione e nella gestione del bilancio stesso, effetti non consentiti dai principi posti a tutela degli equilibri economico-finanziari e dagli altri precetti costituzionali, che custodiscono la sana gestione finanziaria.

Tale legittimazione ricorre anche nei casi in cui la lesione dei precetti finanziari sia la conseguenza della violazione di parametri attinenti al riparto delle competenze, allorquando la suddetta invasione sia funzionalmente correlata alla violazione degli artt. 81 e 97, c. 1, Cost., per aver determinato un incremento delle poste passive del bilancio (nella specie, in riferimento al costo del personale).

3. Nel corso dell'anno 2021, terzo anno della XVI legislatura, sono state approvate ventitré **leggi provinciali**, quattordici proposte dalla Giunta e nove di iniziativa consiliare.

Le leggi sono accompagnate dalle prescritte relazioni tecnico-finanziarie, pubblicate sul sito istituzionale del Consiglio provinciale⁹.

L'esame complessivo delle disposizioni e relative relazioni tecniche consente di affermare che vi è un graduale miglioramento medio della qualità ed accuratezza delle relazioni tecniche.

Si registrano, tuttavia, ancora relazioni che non sempre consentono una ricostruzione della quantificazione degli oneri riportati, oppure forniscono elementi insufficienti per una piena comprensione del percorso che ha portato alla quantificazione dell'onere stimato.

Possibili sottostime degli oneri possono rappresentare le premesse per evoluzioni negative delle grandezze finanziarie di bilancio, soprattutto in caso di poste di significativa rilevanza.

Altrettanto deve affermarsi nel caso di scarsa esaustività delle relazioni finanziarie per le coperture finanziarie.

⁹ Mancano le relazioni per la l.p. n. 13/2021, che comunque non comporta oneri (Modificazioni del testo unico provinciale sulla tutela dell'ambiente dagli inquinamenti 1987 in materia di rilascio di dispositivi aerostatici) e ovviamente per la l.p. n. 17/2021 (approvazione rendiconto 2020).

Vanno, pertanto, confermate talune indicazioni già formulate lo scorso anno, pur dando atto – come già detto – di una migliore qualità delle relazioni, nell’anno considerato, al fine di proseguire verso una sempre più puntuale definizione degli oneri sottesi alle disposizioni di spesa ed esaustività delle relazioni tecnico-finanziarie con riferimento alle modalità di copertura degli oneri.

a) Anche nel 2021, le esigenze economiche e socio-sanitarie derivate dalla pandemia o, comunque, la volontà di sostenere alcuni settori economici hanno motivato diversi interventi di spesa (in particolare, approvati con le leggi nn. 7 e n. 16), con l’utilizzo della tecnica del limite massimo di spesa (c.d. “tetto di spesa”), in relazione a individuate finalità, con copertura sul Cap. 953500 - Fondo destinato a far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso - spese correnti; oppure a carico di altri fondi o capitoli di bilancio di settore.

Va dato atto che, per l’anno in esame, le relazioni tecniche, in diversi casi, danno conto dei dati e modalità con cui si è arrivati alla stima dell’onere.

È necessario che ciò avvenga puntualmente e siano sempre forniti gli elementi informativi alla base della determinazione del tetto di spesa, che va opportunamente quantificato in relazione ad obiettivi misurati.

Diversamente si introduce un elemento di incertezza circa gli effettivi contorni finanziari della decisione legislativa, quando l’ammontare di risorse non risulti coerente con la dimensione dell’intervento e lo stesso limite di spesa può risultare travolto dalla pressione degli elementi di base che determinano l’onere, in presenza non solo di diritti soggettivi, ma anche di situazioni più sfumate difficilmente comprimibili¹⁰.

b) Alcune disposizioni e relazioni tecniche di accompagnamento affermano che, dalla norma, non derivano oneri finanziari a carico del bilancio della Provincia; prevedono che la spesa sia a carico del bilancio di agenzie, enti strumentali, enti locali o altro, omettendo di riportare qualunque elemento informativo in ordine alla quantificazione della spesa e alla relativa copertura.

A titolo esemplificativo, si segnalano: l’art. 5 della l.p. n. 14 del 2021, che dispone “Alla copertura di eventuali oneri derivanti dall’applicazione dell’art. 2 provvede la Fondazione Hub innovazione Trentino (HIT), con il proprio bilancio”; l’art. 6, c. 2, della l.p. n. 21 del 2021, secondo il quale l’ampliamento delle attività svolte dalla Trentino School of Management (TSM) sono poste a carico della Società stessa; l’art. 19, che introduce l’art. 44-*bis* alla legge provinciale sulla tutela della salute 2010, che, al c. 4, dispone che l’onere, nel limite massimo di 15 ml, è posto a carico dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari: la relazione tecnica dichiara, con un’affermazione meramente assertiva, che i fondi di riserva dell’Azienda risultano sufficientemente capienti.

¹⁰ In tal senso, più ampiamente, si veda “Relazione quadrimestrale sulla tipologia di coperture adottate e sulle tecniche di quantificazione degli oneri”.

Al riguardo, va confermato quanto già precisato nella scorsa relazione e cioè che, anche quando gli oneri finanziari che discendono dalla nuova o maggiore spesa non sono imputati direttamente al bilancio della Provincia, ma sono posti a carico del bilancio di enti che, comunque, gravitano nella sua sfera finanziaria, sussistono i medesimi oneri di verifica e dimostrazione della sostenibilità della spesa. La Corte costituzionale ha affermato, infatti, che “la forza espansiva dell’art. 81, terzo comma, Cost., presidio degli equilibri di finanza pubblica, si sostanzia in una vera e propria clausola generale in grado di colpire tutti gli enunciati normativi causa di effetti perturbanti la sana gestione finanziaria e contabile.” (Corte cost., sent. n. 274 del 2017).

Va pure ricordato che il medesimo Giudice delle leggi, nella sentenza n. 92 del 1981, riguardante disposizioni statali, ha riconosciuto fondata la questione di legittimità costituzionale sollevata con riferimento all’art. 81, c. 4, Cost., affermando, al punto di diritto n. 6, che “Tale principio costituzionale, infatti, non può essere eluso dal legislatore, addossando ad enti, rientranti nella così detta finanza pubblica allargata, nuove e maggiori spese, senza indicare i mezzi con cui farvi fronte. Il collegamento finanziario tra simili enti e lo Stato è infatti tale da dar luogo ad un unico complesso, come lo stesso legislatore ha riconosciuto con l’art. 27 della legge n. 468 del 1978, secondo cui «le leggi che comportano oneri, anche sotto forma di minori entrate, a carico di bilanci degli enti di cui al precedente art. 25, devono contenere la previsione dell’onere stesso nonché l’indicazione della copertura finanziaria riferita ai relativi bilanci, annuali e pluriennali.»”.

L’impugnato art. 6, invece, non si cura affatto di prevedere come gli enti in parola possano far fronte ad una spesa, che l’indagine istruttoria esperita dalla Corte ha accertato ingentissima, così violando il principio generale dell’obbligo di copertura, che la Corte ha sempre ritenuto estendersi oltre il bilancio dello Stato persona in senso stretto (sent. nn. 9/1958, 54/1958, 7/1959, 11/1959, 47/1959, 66/1959, 31/1961, 32/1961).”.

In linea con tali esigenze è, peraltro, la segnalata deliberazione di Giunta n. 2125 del 22 dicembre 2020, la quale precisa che la scheda che accompagna le proposte riporta anche “l’analisi degli effetti finanziari e gli eventuali maggiori oneri finanziari gravanti sul bilancio provinciale e sul sistema pubblico provinciale, con l’evidenza delle modalità per farvi fronte.”.

c) La relazione tecnica non può limitarsi ad indicare i risultati dell’attività di quantificazione/stima, ma deve fornire anche i dati ed i metodi utilizzati, le loro fonti e ogni altro elemento utile per consentire una verifica tecnica delle quantificazioni: ciò, al fine di rendere possibile la ricostruzione esaustiva del procedimento di quantificazione e la sottoposizione ad un vaglio di coerenza e di attendibilità dei dati e delle ipotesi sulle quali si fonda.

A titolo esemplificativo, mancano del tutto i criteri applicati per la determinazione dell’onere stimato, con riferimento ai seguenti artt. della l.p. n. 7/2021:

- all'art. 11, che ha inserito l'art. 13.1 nella l.p. n. 3/2020, prevedendo la concessione di contributi straordinari per il sostegno e il rilancio del settore vitivinicolo ed enoturistico trentino agli operatori che hanno risentito maggiormente degli effetti della pandemia da COVID-19 per interventi strutturali e per altri interventi di ampliamento, ammodernamento, riqualificazione e rilancio della loro attività. Il budget complessivo messo a disposizione, per l'anno 2021, è pari a 3 ml;

- all'art. 24, che prevede l'integrazione dei fondi di garanzia a favore dell'imprenditoria femminile, autorizzando la spesa di euro 500.000;

- all'art. 37, che autorizza la spesa per interventi nel settore della viabilità per 100 ml, per il 2023, prevedendo il ricorso all'indebitamento.

d) Le motivazioni circa l'assenza di impatto finanziario (clausola di invarianza), laddove presenti, per i singoli articoli sono talvolta apodittiche, pur in presenza di disposizioni che avrebbero meritato un approfondimento, così, ad esempio, per la l.p. n. 6, in particolare, con riferimento a tutte le disposizioni riguardanti le concessioni di derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico.

Chiarimenti puntuali forniti dalla Provincia, in sede di contraddittorio, hanno consentito di superare alcune perplessità manifestate. Sono, invece, da confermare le indicazioni sopra riportate.

In particolare, con riferimento a quanto osservato in relazione alla necessità che siano sempre forniti gli elementi informativi alla base della determinazione del tetto di spesa, la Provincia ha osservato che *“Nel caso dell'utilizzo della tecnica del limite di spesa massimo, la disposizione di norma rinvia alla Giunta provinciale la definizione dei criteri attuativi. Ciò anche in ottemperanza a quanto disposto dall'articolo 6-bis della l.p. n. 7/79, che al comma 1-bis prevede che «I provvedimenti di attuazione delle leggi provinciali che comportano nuove o maggiori spese o minori entrate devono prevedere criteri per la definizione delle priorità d'intervento, per la gradazione delle misure agevolative oppure per il dimensionamento delle iniziative, al fine di garantire nel tempo il rispetto delle dimensioni di spesa». Conseguentemente, fermo restando che la definizione del tetto di spesa è supportata da una analisi della politica che si intende attivare rispetto ai fabbisogni cui si intende dare risposta, l'indicazione di tali elementi nell'ambito della relazione tecnica verrebbe a rappresentare una anticipazione delle scelte decisionali attribuite in sede attuativa alla competenza della Giunta provinciale. Non è facile quindi trovare un compromesso e individuare gli elementi da riportare nell'ambito della relazione tecnica”*.

Al riguardo, come già osservato nella relazione dello scorso anno, il Collegio rileva che il richiamato art. 6-bis della l.p. n. 7 del 1979 riguarda la fase attuativa della legge e, dunque, un piano temporale diverso, e opportunamente prevede criteri che garantiscano, in fase di esecuzione, il non superamento delle autorizzazioni di spesa.

Diversamente opera la quantificazione dell'onere che deve accompagnare il disegno/proposta di legge, ossia il momento decisorio, al fine di valutare l'entità delle risorse necessarie a dare piena e completa attuazione alla disposizione e le modalità della relativa copertura. In assenza di una corretta

quantificazione dell'onere associato alla previsione, potrebbe verificarsi che il completamento dell'intervento richieda risorse aggiuntive ed esondanti rispetto a quelle previste.

Potrebbe essere sufficiente esplicitare, nella relazione tecnica, l'analisi che viene condotta sui fabbisogni che si intendono soddisfare con l'intervento in via di approvazione, per dare contezza dell'adeguatezza della copertura prevista.

4. Il **rendiconto generale** della Provincia autonoma di Trento per l'esercizio finanziario 2021 è stato approvato dalla Giunta provinciale con deliberazione n. 710 del 29 aprile 2022 ed è stato trasmesso alla Sezione di controllo di Trento il 5 maggio 2022.

Nella relazione allegata al verbale n. 7, pervenuto il 10 maggio 2022, il Collegio dei revisori dei conti ha attestato la corrispondenza del rendiconto alle risultanze finali della gestione ed ha espresso parere favorevole al disegno di legge relativo al rendiconto dell'esercizio 2021, formulando alcune considerazioni e proposte, in particolare, sui debiti fuori bilancio.

Raccomanda, altresì, di verificare costantemente l'adeguatezza delle scelte organizzative per l'utilizzo e il controllo delle risorse del PNRR e del PNC.

Il Collegio non ha rilevato, in sede di verifica del rendiconto, irregolarità contabili che possano incidere sugli equilibri del bilancio 2021.

5. A chiusura dell'esercizio 2021, il **risultato di amministrazione**, (c.d. parte "A"), è stato quantificato in circa 600,81 milioni di euro (circa 287,50 milioni di euro, nel 2020; circa 287,50 milioni di euro, nel 2019). Considerando anche gli accantonamenti ed i vincoli, l'avanzo di amministrazione disponibile (c.d. parte "E"), alla chiusura dell'esercizio 2021, ammonta a circa 349,63 milioni di euro (nel 2020, pari a circa 218,41 milioni di euro; nel 2019, pari a circa 198,15 milioni di euro).

6. Nella **parte accantonata del risultato di amministrazione**, il **fondo crediti di dubbia esigibilità** ammonta a 53,54 milioni di euro, il **fondo contenzioso** a 8,4 milioni di euro.

Il Collegio dei revisori ha attestato la congruità dei due fondi.

Quanto al **fondo residui perenti**, è stata accantonata l'intera somma dei residui passivi perenti al 31 dicembre 2021, pari a euro 779.269.

Il **fondo perdite società partecipate**, per l'importo di euro 212.441,28, include le perdite anche pregresse delle società Pensplan Centrum s.p.a. (partecipata allo 0,99%), Euregio Plus SGR s.p.a. (partecipata al 4%) e Aeroporto Catullo s.p.a. (partecipata al 14,24%), come risultanti dai bilanci di esercizio, che non sono state ripianate (rispettivamente euro 15.466.977, euro 1.482.955 ed euro 27.337.423,00).

La parte relativa ad **altri accantonamenti** risulta di notevole entità, perché pari a 155 milioni di euro, e si riferisce alla stima delle risorse ricevute in eccesso dallo Stato, nel 2020 e nel 2021, per il ristoro della perdita di gettito connessa all'emergenza epidemiologica da Covid-19, ai sensi dell'art. 1, c. 823, della l. n. 178 del 2020.

La relazione sulla gestione precisa che la quantificazione puntuale delle risorse ricevute in eccesso, in relazione al 2020, verrà effettuata nel 2022; mentre, quella relativa al 2021, verrà effettuata nel 2023.

Con riguardo all'importo di 100 milioni, vincolato nel rendiconto 2020 per il medesimo motivo, come rammentato nel punto seguente in merito ai vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili, l'Amministrazione ha rilevato che gli stessi risultavano da una prima stima del maggior ristoro statale rispetto alla perdita di gettito del medesimo esercizio, destinati al ristoro delle minori entrate tributarie del 2021.

In particolare, nel 2021, in sede di assestamento di bilancio, tale quota vincolata del risultato di amministrazione è stata applicata al bilancio, a fronte di una riduzione degli stanziamenti delle devoluzioni dei tributi erariali e dei tributi propri, resa necessaria al fine di adeguare le previsioni iniziali delle entrate tributarie, le quali non tenevano conto della seconda fase della crisi da COVID 19 che aveva inciso in misura rilevante sull'economia del territorio, in particolare nel settore del turismo invernale.

Sempre l'Amministrazione ha, poi, precisato che i 155 milioni accantonati sul risultato di amministrazione del 2021 attengono, invece, per circa 13 milioni di euro, alla stima dell'ulteriore quota di maggiori ristori 2020 e, per 142 milioni di euro, alla stima dei maggiori ristori 2021, corrispondente all'intero importo dei ristori afferenti al medesimo esercizio (importo che include i 100 milioni di avanzo 2020 e i 42 milioni di ristori aggiuntivi riconosciuti per il 2021).

7. La **parte vincolata del risultato di amministrazione** dell'esercizio 2021 è pari, complessivamente, a 29,40 milioni di euro, di cui, in particolare, 28,44 milioni sono classificati come "vincoli derivanti da trasferimenti". Gli importi maggiori riguardano, per 9,95 milioni, il vincolo sul contributo agli investimenti da amministrazioni centrali per fondo complementare al P.N.R.R. - programma di riqualificazione alloggi di edilizia residenziale pubblica e, per 6,69 milioni, il vincolo per trasferimenti correnti da amministrazioni centrali per fondo montagna (Covid-19).

Sono, inoltre, presenti vincoli classificati come "formalmente attribuiti dall'Ente", per euro 889.959,31, relativi al capitolo entrata n. 122020-002 ("Somme aggiuntive miglioramento ambientale") e capitolo uscita n. 619013 ("San Floriano - spese dirette") e, come "altri fondi vincolati", euro 59.294,60 per l'iniziativa "adotta un albero".

Durante il 2021, l'importo di euro 63.310,38, vincolato per la stessa iniziativa nell'esercizio 2020, è stato utilizzato interamente.

Infine, sono classificati come "vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili" euro 20.416,36.

Da notare che le risorse vincolate nel risultato di amministrazione 2020 per tale classificazione erano pari a euro 100.070.318,26.

In particolare, il fondo per l'esercizio delle funzioni delle regioni e delle province autonome (art. 111 del d.l. n. 34/2020) per 100 milioni di euro e le quote diritti segreteria di spettanza della provincia per euro 70.318,26.

Entrambi gli importi sono stati applicati al bilancio 2021 e, in dettaglio, i 100 milioni sono stati impegnati nel 2021; mentre euro 70.318,26 sono transitati nel FPV, in aggiunta a ulteriori 74 mila accertati nel 2021.

8. Per quanto riguarda gli **equilibri di bilancio in sede di previsione**, i saldi di parte corrente risultano positivi, in ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio; mentre i saldi di parte capitale risultano negativi.

Il finanziamento dei disavanzi di parte capitale è assicurato dai corrispondenti saldi positivi della parte corrente del bilancio.

A seguito delle variazioni apportate con l'assestamento, è mantenuto un equilibrio di bilancio di parte corrente idoneo a coprire lo squilibrio di parte capitale.

Per quanto riguarda gli **equilibri di bilancio di cassa in sede di previsione**, è garantito un fondo finale di cassa non negativo.

Gli equilibri di bilancio a consuntivo evidenziano un saldo positivo di competenza, pari a 526,66 milioni; un equilibrio di bilancio pari a 466,62 milioni e un equilibrio complessivo pari a 316,98 milioni.

Va rilevato, tuttavia, lo squilibrio di parte capitale (circa -808,75 milioni riguardo il primo saldo).

È, invece, in equilibrio la parte corrente (circa 1.335,41 milioni riguardo il primo saldo).

Le attività finanziarie sono in equilibrio (circa 34,35 milioni).

Il fondo cassa finale è positivo (3.215,29 milioni).

Le riscossioni avvenute nel 2021 superano i pagamenti per un importo di euro 452.458.984,77.

9. Le **entrate di competenza** accertate a consuntivo sono pari a 5.419,44 milioni (+6,99%, rispetto all'anno precedente), a fronte di una previsione iniziale di 5.540,34 milioni e una finale di 5.679,64 milioni, con un livello di accertamento del 95,42%.

Nell'esercizio 2021, sul totale delle entrate accertate, le entrate per tributi devoluti e per tributi regolati alle autonomie speciali (titolo 1, tipologia 103), accertate per 3.941,21 ml, incidono per il 72,72%; mentre le entrate da imposte, tasse e proventi assimilati (titolo 1, tipologia 101), accertate per 427,76 ml, pesano per il 7,89%.

10. Con riferimento alle entrate da tributi, si segnala la sentenza 27 maggio 2021, n. 107, con la quale la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 39, cc. 14-*quater*, 14-*quinquies*, 14-*sexies* e 14-*septies*, del d.l. 30 dicembre 2019, n. 162, che introduce modifiche alla disciplina delle tasse automobilistiche, confermando che la tassa automobilistica provinciale è un tributo proprio "in senso stretto" della Provincia autonoma e, di conseguenza, lo Stato non può intervenire sul relativo gettito e sulla sua regolazione, senza violare l'art. 73, c. 1, dello Statuto.

Il Collegio dei revisori, nella relazione allo schema di rendiconto, ha affermato che l'andamento delle entrate tributarie, nel 2021, *"ha registrato un miglioramento, rispetto al dato rilevato nell'anno precedente, con una variazione del 7,8% sia con riferimento alla componente ordinaria, che evidenzia una ripresa dopo la contrazione riconducibile alla pandemia da Covid-19 registrata nel 2020, sia con riferimento ad alcune poste arretrate. Tra i gettiti arretrati definiti nel 2021, sono state rimborsate una parte delle riserve erariali trattenute nel periodo 2014-2018 e una parte delle entrate derivanti da giochi, specificati dal comma 6 dell'articolo 16 del d.l. n. 146/2021."*

11. I trasferimenti correnti da Amministrazioni centrali hanno subito la maggiore contrazione rispetto al 2020, sia per gli accertamenti (da 246 milioni nel 2020 a 173 milioni nel 2021), che per le riscossioni (da 232 milioni del 2020 ai 166 milioni del 2021).

Nel 2020, rispetto al 2019, al contrario, si era registrato un notevole incremento (rispettivamente per gli accertamenti +193 milioni e per le riscossioni +187 milioni).

I valori del 2021 sono, comunque, superiori a quelli del 2019 (accertamenti per 72 milioni e riscossioni per 58 milioni), posto che, a partire dal 2020, sono presenti entrate attinenti all'emergenza Covid-19.

12. In sede istruttoria, è stato chiesto alla Provincia di relazionare in merito all'impatto delle misure connesse all'emergenza da Covid-19 sulle entrate del bilancio provinciale nell'anno 2021, distintamente per titolo e per tipologia.

L'Amministrazione ha trasmesso tabelle con gli importi relativi agli stanziamenti e agli accertamenti sui trasferimenti per l'emergenza da Covid-19.

Il totale complessivo delle entrate, stanziato per l'emergenza da Covid-19 nel 2021, risulta pari a circa 182 milioni, di cui circa 154,34 milioni, riferiti proprio ai trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche.

Il totale complessivo accertato, invece, risulta pari a circa 157,27 milioni, di cui circa 126,73 milioni riferiti a trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche.

Per quanto riguarda l'ulteriore dettaglio degli stanziamenti e degli accertamenti, l'Amministrazione ha indicato, con riguardo ai trasferimenti correnti da Amministrazioni centrali, a titolo di trasferimenti a favore della Provincia autonoma a copertura delle minori entrate, stanziamenti per 42,37 milioni (completamente non accertati), a titolo di trasferimenti a favore degli enti locali a copertura minori entrate o maggiori spese Covid-19, stanziamenti per 2,55 milioni (accertati per 6,78 milioni) e, a titolo di altri trasferimenti generici, stanziamenti per 109,42 milioni (accertati per 119,96 milioni, solo tipologia 101).

13. Le entrate extra tributarie del titolo 3 aumentano, nel 2021, rispetto al 2020, sia per gli accertamenti (+49,69 milioni, pari a 23,91%) che per le riscossioni (+67,05 milioni, pari a 37,56%).

In particolare, il capitolo 132986 "Rimborso da agenzie provinciali" passa dai 16 milioni del 2020 ai 32 milioni del 2021, sia per gli accertamenti che per le riscossioni.

14. Le riscossioni di competenza, nell'esercizio 2021, sono pari a 5.139,19 milioni (94,83% degli accertamenti); mentre i residui attivi dell'esercizio da riportare sono pari ad euro 280,25 milioni (5,17% degli accertamenti).

Le riscossioni totali (competenza e residui) sono pari a euro 5.438,10 milioni.

Rispetto all'esercizio 2020, la capacità di riscossione (riscossioni di competenza/previsioni finali di competenza), pari a 90,48%, evidenzia un aumento (83,96%). In particolare, con riguardo al titolo 3 "entrate extratributarie", la capacità di riscossione è pari, nel 2021, a 91,66%, a fronte del 85,88% del 2020, e, con riguardo al titolo 2 "trasferimenti correnti", la capacità di riscossione è pari, nel 2021, a 93,59%, a fronte del 91,59% del 2020.

È diminuita, invece, la capacità di riscossione del titolo 4 "entrate in conto capitale", passata da 88,39% del 2020 a 81,92% del 2021.

Il confronto tra gli esercizi 2020 - 2021 dei risultati della velocità di riscossione (riscossioni di competenza/accertamenti di competenza) evidenzia una sostanziale stabilità (pari, rispettivamente, a 94,63% e a 94,83%).

15. Gli impegni di competenza ammontano a 5.093,35 milioni (con un incremento del 3,99%, rispetto all'esercizio precedente), a fronte di previsioni finali di 7.469,84 milioni, con un indice di utilizzo delle risorse disponibili (capacità di impegno, data dal rapporto tra impegni di competenza e previsioni definitive di competenza), pari al 68,19%.

Gli impegni delle spese correnti (titolo 1), pari a 3.815,11 milioni, in aumento rispetto al 2020 (3.387,88 milioni), incidono sul totale delle spese per il 74,90%.

Gli impegni per spese in conto capitale (titolo 2) sono pari a 930,11 milioni e rappresentano il 18,26% del totale delle spese.

Il rapporto di incidenza aumenta, però, per le spese correnti passando da 69,17% del 2020 a 74,90% del 2021; mentre diminuisce il rapporto di incidenza relativo alle spese in conto capitale, che passa da 24,42% del 2020 a 18,26% del 2021.

Con riferimento alla capacità di impegno, si rileva, per le spese correnti, un indicatore pari a 96,46%, in aumento rispetto a quello rilevato nel 2020, che era pari a 87,97%, perché, nel 2020, non era stato impegnato il concorso agli obiettivi di finanza pubblica.

Al netto di tale posta, il grado di realizzo, nel 2020, risultava pari al 95,42%.

Con riferimento alle spese in conto capitale, l'indicatore è pari a 33,61%, in diminuzione rispetto a quello rilevato nel 2020 (42,61%).

16. I pagamenti in conto competenza sono pari a 80,79% dei relativi impegni (nel 2020, erano pari a 83,59%); mentre i **pagamenti totali** (competenza e residui) corrispondono a 70,29% degli impegni di competenza e dei residui al 1° gennaio 2021 (nel 2020, era pari a 70,59%).

Il rapporto tra il volume complessivo dei pagamenti effettuati (in conto competenza ed in conto residui) e la massa spendibile (la somma degli stanziamenti definitivi e i residui iniziali) è pari al 52,65%.

Per le spese correnti, tale indicatore è pari a 82,52% e, per le spese in conto capitale, è pari a 24,75%.

17. Il quadro generale riassuntivo, allegato al rendiconto 2021, raffronta il totale complessivo delle entrate, in termini di accertamenti (utilizzo dell'avanzo di amministrazione applicato al bilancio, fondi pluriennali vincolati per spese correnti, per spese in conto capitale e per incremento delle attività finanziarie, totale delle entrate dell'esercizio), con il totale complessivo delle spese, in termini di impegni (eventuali disavanzi, totale delle spese dell'esercizio, i fondi pluriennali vincolati di spesa di parte corrente, in conto capitale e per attività finanziarie), determinando il risultato della **gestione di competenza**, che evidenzia, nell'esercizio 2021, un avanzo pari a circa 526,66 milioni (nel 2020, tale saldo era pari a circa 339,62 milioni).

Al netto dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione, pari, nel 2021, a 334,17 milioni, il risultato della **gestione di competenza potenziata** è pari a 192,49 milioni (nel 2020, era pari a 106,2 milioni).

18. Con delibera di Giunta provinciale n. 287 del 4 marzo 2022, acquisito il parere dell'Organo di revisione economico-finanziario, è stato approvato il **riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi**, al 31 dicembre 2021, e la conseguente variazione di bilancio.

Come prescritto dal principio contabile 9.1, allegato 4/2 del d.lgs. n. 118/2011, tale provvedimento e i relativi allegati sono stati trasmessi al Tesoriere.

In allegato alla delibera (allegato A5, per i residui attivi, e allegato A6, per i residui passivi), è riportato il dettaglio dei residui per ciascun anno di provenienza (compreso quello della gestione di competenza).

19. L'entità dei **residui attivi** fa registrare una contrazione del 2,70% rispetto all'esercizio precedente, passando da 1.091,1 milioni, al 31 dicembre 2020, a 1.061,7 milioni, al 31 dicembre 2021.

Il 46,30% dei residui attivi evidenzia un alto grado di vetustà, riferendosi ad esercizi anteriori al 2017 (491,51 milioni), concentrati soprattutto nel titolo 4 (circa 361,11 milioni).

Inoltre, sono presenti residui vetusti del titolo 3, per circa 33,1 milioni, relativi a "rimborsi di entrata", per circa 22,29 milioni, e a "sanzioni emesse su attività di controllo nei confronti di imprese", per circa 8,96 milioni.

Al riguardo, si rileva che, nell'esercizio 2021, le riscossioni dei residui vetusti del titolo 3 sono state pari ad euro 1.674.290,34 (4,68% dei residui vetusti del titolo 3, pari, complessivamente, ad euro 35.801.912,37); mentre sono stati stralciati o cancellati per euro 1.053.974,68.

Per quanto riguarda le somme iscritte a ruolo al 1° gennaio 2021, per residui antecedenti all'esercizio 2017 (circa 20,91 milioni di euro), sono stati effettivamente riscossi solo euro 108.787,91, corrispondenti ad appena 0,52%.

Ne deriva la dubbia esigibilità di tali somme, ancorché iscritte a ruolo.

Si rammenta che, al punto 17 delle sintesi della relazione allegata alla decisione n. 3/PARI/2021 del 28 giugno 2021, si dava atto che la Provincia *"ha deciso di accantonare nel rendiconto 2020 il 100% dei residui attivi al 31/12/2020 del titolo III, iscritti a ruolo ed accertati antecedentemente il 31.12.2016"*, a riscontro delle misure adottate con riferimento all'opportunità di un accantonamento prudenziale al FCDE.

L'Amministrazione ha confermato che, anche nel 2021, è stato accantonato il 100% dei residui attivi al 31 dicembre 2021 del titolo 3, iscritti a ruolo *ante* 2017.

A seguito del riaccertamento ordinario (delibera n. 287 del 4 marzo 2022), sono stati riconosciuti assolutamente inesigibili o insussistenti, quindi da eliminare dalle scritture contabili, crediti per circa 78,97 milioni (di cui euro 76,40 milioni provenienti dalla competenza 2021).

Si rileva il raddoppio, da un esercizio all'altro (37,68 milioni, nell'esercizio 2020, e 18,46 milioni, nell'esercizio 2019), dei residui eliminati.

L'incremento maggiore è riscontrabile principalmente nelle minori entrate, conseguenti ad importi già incassati in esercizi precedenti e/o imputati a capitoli differenti, per carenze informative sui titoli concernenti il credito o non imputati correttamente a bilancio.

Si rileva, infatti, nei residui attivi eliminati per tali motivi, un aumento, nel 2021, di 52,1 milioni, rispetto ai residui cancellati, per il medesimo motivo, in sede di riaccertamento ordinario 2020 (euro 3.758,08).

L'Amministrazione, in riscontro alla nota istruttoria integrativa (punto 9 della nota prot. 789/2022), ha precisato che *“Le minori entrate in esame sono principalmente riconducibili alla cancellazione di entrate erroneamente imputate sull'esercizio 2021. Le principali voci riguardano l'accertamento di canoni di utilizzazione acque pubbliche per euro 43 milioni di euro imputato all'esercizio 2021 anziché all'esercizio 2022 e l'accertamento nel 2021 di trasferimenti statali per la calamità Vaia 2018 per euro 8,2 milioni relativo a somme già imputate al 2021 con il riaccertamento dei residui del 2020.”*.

Inoltre, sono stati riconosciuti inesigibili, al 31 dicembre 2021, in quanto da reimputare ai pertinenti esercizi in cui saranno esigibili, crediti per circa 118,79 milioni.

L'indice di smaltimento dei residui attivi, per effetto delle riscossioni, calcolato sui residui risultanti a fine 2020, corrisponde a 27,39% (nel 2020, 22,46%; nel 2019, 52,76%; nel 2018, 26,67%; nel 2017, 38,83%).

20. Con particolare riguardo ai **crediti per devoluzione di tributi erariali**, nell'esercizio 2021, la Provincia ha iscritto tra i residui attivi (titolo 1, tipologia 103) la somma di circa 443,9 milioni, di cui 308,2 milioni per residui attivi da esercizi precedenti e 135,7 milioni per residui attivi dell'esercizio di competenza.

Al riguardo, il Ministero dell'economia e delle finanze, con nota del 2 maggio 2022, ha comunicato le voci passive di pertinenza della Provincia autonoma di Trento, relative all'iscrizione nel bilancio dello Stato di residui passivi di competenza, pari a 120 milioni e nel conto del patrimonio di residui in perenzione pari 393 milioni (al netto di 153 milioni quali somme perente di provenienza 2010, riferite alle economie effettuate nell'esercizio finanziario 2021 - in fase di consuntivazione da parte della RGS), perché riferite a spettanze che saranno attribuite nell'anno 2022.

Il Ministero ha ribadito che la reiscrizione nel bilancio dello Stato delle somme andate in perenzione è subordinata alla disponibilità dei fondi di riserva per la riassegnazione dei residui perenti, nonché al mantenimento dell'equilibrio dei saldi di finanza pubblica.

Per quanto riguarda i trasferimenti dallo Stato (titolo 2, tipologia 101), pari a circa 19,8 milioni, non si è ancora concluso il confronto, in corso ormai da anni, con lo stesso Ministero finalizzato alla conciliazione dei residui.

Si raccomanda una costante verifica dell'allineamento dei crediti esposti nei confronti dello Stato, tenuto, altresì, conto della significativa massa dei residui attivi vetusti iscritti nel titolo 1 del rendiconto della Provincia.

21. L'entità dei **residui passivi** fa registrare un aumento del 4,32%, rispetto all'esercizio precedente, passando da 2.000,06 milioni a 2.086,53 milioni.

Nel 2021, i residui passivi derivanti dalla competenza sono aumentati rispetto a quelli rilevati a fine 2019, passando da 803,77 milioni a 978,33 milioni.

Oltre il 19% delle somme impegnate nel 2021, non sono state pagate nell'esercizio di riferimento, andando ad incrementare il volume dei residui.

Il 67,10% dei residui passivi totali si riferisce a spese in conto capitale e, in gran parte, sono relativi agli ultimi tre esercizi.

I residui passivi riferiti ad esercizi anteriori al 2017 sono pari a circa 334,31 milioni e rappresentano circa il 16,02% del totale (i residui riferiti ad esercizi anteriori al 2016 erano pari al 14,04% del totale, nel 2020). Si tratta quasi esclusivamente di spese relative al titolo 2.

La movimentazione dei residui passivi in conto capitale, nel 2021, evidenzia pagamenti per circa 513,77 milioni, a fronte di residui iniziali da pagare pari a circa 1.547,11 milioni (pagamenti su residui iniziali corrispondenti a circa il 33,20%, in aumento rispetto all'esercizio 2020), con un totale finale da pagare di circa 1.023,75 milioni.

A seguito del riaccertamento ordinario, sono stati riconosciuti assolutamente inesigibili o insussistenti, quindi da eliminare dalle scritture contabili, debiti per 33,68 milioni (di cui 24,72 milioni provenienti dalla competenza 2021).

In istruttoria, è stato richiesto di precisare le cause di cancellazione di tali residui e l'Amministrazione ha dato riscontro, in termini generali, riferendo che *"...la cancellazione ha riguardato impegni non sorretti da obbligazioni giuridiche perfezionate, totali o parziali, a seguito della mancata realizzazione della prestazione ovvero della parziale realizzazione delle stessa."*

Sono stati, invece, reimputati agli esercizi successivi, in cui risultano esigibili, debiti per circa 665,68 milioni.

L'indice di smaltimento dei residui passivi, per effetto dei pagamenti, calcolato sui residui risultanti a fine 2020, corrisponde al 43,53% (nel 2020, 37,99%; nel 2019, 32,80%; nel 2018, 36,58%; nel 2017, 23,92%).

22. In ordine alla somma tuttora iscritta tra i **residui passivi perenti** (euro 779.269,34), istituto abrogato dalla Provincia con l.p. n. 9/2004, va rilevato che, rispetto al 2020, l'entità è diminuita per effetto della riassegnazione in bilancio di euro 556.975,51, con utilizzo della quota accantonata sul risultato di amministrazione per residui perenti e delle insussistenze di debiti già inclusi tra i residui perenti per euro 110.294,31.

Nel 2021, è stata accantonata, nel risultato di amministrazione, l'intera somma nell'apposito fondo residui perenti (come già verificatosi sin dall'esercizio 2016).

23. L'**indicatore annuale di tempestività dei pagamenti** (d.p.c.m. 22 settembre 2014) corrisponde a - 11,33 giorni, mentre l'importo dei pagamenti effettuati dopo la scadenza corrisponde a circa 77,20 milioni.

La Provincia, quindi, paga, in media, i propri fornitori con undici giorni di anticipo, rispetto al termine *standard* imposto dalla normativa vigente (30 gg.), pur permanendo una somma significativa di pagamenti tardivi.

L'organo di revisione ha attestato che le misure adottate per garantire la tempestività dei pagamenti sono congrue e che vengono rilevati, senza ritardi, sulla piattaforma PCC i dati relativi alle fatture scadute, precisando, altresì, che tale rilevazione rispetta quanto richiesto dall'art. 7-bis, c. 4, del d.l. n. 35/2013 e s.m.

L'ammontare dei debiti commerciali scaduti al 31 dicembre 2021 (circa 5,2 milioni) è stato quantificato, ai sensi dell'art. 1, c. 859, della l. n. 145/2018, nonché pubblicato, ai sensi dell'art. 33 del d.lgs. n. 33/2013.

24. Il **conto di cassa**, al 31 dicembre 2021, registra un saldo pari a circa 3.215,30 milioni.

La Provincia autonoma ha fornito le risultanze contabili complessive del rendiconto, del SIOPE e del verbale della verifica di cassa, sottoscritto dal tesoriere e dal dirigente del servizio entrate finanze, che risultano allineate.

Il Collegio dei revisori, nella relazione al rendiconto dell'esercizio 2021, ha attestato che *“i pagamenti e le riscossioni, sia in conto competenza che in conto residui, coincidono con i dati riportati nel conto giudiziale del tesoriere dell'ente, UniCredit s.p.a. in qualità di capofila, ricevuto dalla Provincia il 24 febbraio 2022.”*.

L'Amministrazione ha precisato di aver depositato il conto giudiziale del Tesoriere, per l'anno 2021, in data 23 maggio 2022, mediante la piattaforma SIRECO.

25. Con riguardo alle voci inserite nelle **spese per conto terzi e partite di giro**, si registra uno scostamento (in termini percentuali: +7,41%) tra previsioni iniziali (euro 355.000.000,00) e finali (euro

381.331.124,00). Lo scostamento risulta superiore rispetto a quello rilevato nel precedente esercizio (nel 2020, era +5,34%; nel 2019, era +13,92%).

In competenza, le entrate e le spese per conto terzi e le partite di giro sono allineate; mentre si rileva la differenza negativa tra i pagamenti (euro 287.288.777,53) e le riscossioni (euro 280.849.719,76) pari a euro 6.439.057,77.

Al contrario, nel 2020, la differenza risultava positiva, pari a euro 5.496.127,85 (i pagamenti erano pari a euro 272.397.101,67; mentre, le riscossioni erano pari a euro 277.893.229,52).

L'Organo di revisione ha attestato che le poste inserite tra i servizi per conto di terzi e le partite di giro risultano conformi al principio contabile applicato (allegato 4/2 del d.lgs. n. 118/2011, part. 7).

26. Le principali variazioni al bilancio di previsione, nel corso del 2020, hanno portato gli stanziamenti finali a 7.469,84 milioni.

In particolare, le variazioni sono intervenute con la legge di assestamento (l.p. n. 18/2021) per 28,41 milioni (applicazione dell'avanzo di amministrazione per 115,76 milioni, maggiori entrate per 81,62 milioni, minori entrate per 105 milioni - relativi a entrate tributarie influenzate dal protrarsi degli effetti della pandemia - e minori entrate per circa 64 milioni, in relazione alla riprogrammazione dei tempi di realizzazione degli interventi in conto capitale); con la deliberazione di Giunta provinciale 5 marzo 2021, n. 326, concernente il riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31 dicembre 2020, per 635,53 milioni (di cui 559,68 milioni riferiti al fondo pluriennale vincolato e 75,85 milioni a entrate riprogrammate); con più deliberazioni di Giunta provinciale, per 327,96 milioni.

L'Amministrazione ha confermato che le variazioni di bilancio sono state comunicate al tesoriere, ai sensi dell'art. 51, c. 9, del d.lgs. n. 118/2011.

27. Nel corso del 2021, il legislatore provinciale è intervenuto per fronteggiare la crisi derivata dalla pandemia con la l.p. 17 maggio 2021, n. 7, recante *“Prime misure del 2021 connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e conseguente variazione al bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2021 – 2023”*.

Per quanto riguarda la l.p. n. 3 del 2020, dalla relazione sulla copertura finanziaria, si possono ricavare alcuni importi messi a disposizione sul bilancio provinciale, in riferimento all'impatto finanziario.

Per il 2021, le risorse messe a disposizione con riferimento agli articoli della legge, come desunte dalla relazione tecnica, sono pari ad euro 157.340.000,00, di cui euro 150.890.000,00 come spesa corrente (titolo 1 del bilancio) e euro 3.600.000,00 a disposizione come investimenti (titolo 2 del bilancio); mentre euro 2.850.000,00 come spese per incremento attività finanziarie (titolo 3 del bilancio).

In particolare, si rileva che l'importo maggiore, pari ad euro 118.510.000,00, è relativo a ristori per operatori economici che hanno subito gravi perdite a causa del Covid-19.

Con riferimento all'emergenza Covid-19, tuttavia, è necessario evidenziare che non risultano immediatamente desumibili i dati relativi alle spese impegnate e pagate nell'esercizio 2020; in particolare, quelle effettuate direttamente a valere su risorse provinciali per **interventi nei settori non sanitari**.

Al riguardo, in sede istruttoria, è stato chiesto alla Provincia di relazionare in merito all'impatto delle misure connesse all'emergenza da Covid-19 sulle spese del bilancio provinciale nell'anno 2021.

In riscontro, l'Amministrazione ha trasmesso alcune tabelle con gli importi disaggregati per missione, in termini di spese stanziare, utilizzi in conto competenza e pagamenti, distinguendo separatamente quelle finanziate con risorse provinciali da quelle finanziate con risorse statali.

In termini di utilizzi, con riferimento alle risorse provinciali, risultano complessivi 189,39 milioni; mentre, con riferimento alle risorse statali, risultano utilizzi complessivi per 104,55 milioni.

Si è, comunque, proceduto ad un esame analitico del rendiconto e si è constatata la presenza di numerosi capitoli concernenti interventi connessi all'emergenza da Covid-19, e si è effettuata una estrazione dei capitoli, di cui si dà conto nella relazione.

28. La l.p. 4 agosto 2021, n. 18 (**legge di assestamento**) ha apportato le variazioni agli stanziamenti del bilancio di previsione 2021-2023, che hanno riguardato sostanzialmente: l'applicazione di una ulteriore parte dell'avanzo di amministrazione 2020, oltre a quella disposta con la l.p. n. 7/2021, per la parte vincolata e accantonata; l'adeguamento delle entrate tributarie 2021, tenuto conto degli effetti della seconda ondata della pandemia da Covid-19 e dei ristori statali, ivi inclusi i maggiori ristori registrati nel 2020 - stimati nell'importo di 100 milioni - che, in coerenza con quanto disposto dall'art. 1, c. 823 della l. n. 178 del 2020, sono stati specificatamente vincolati sul risultato di amministrazione del medesimo esercizio, nonché della restituzione da parte dello Stato di una quota delle riserve all'erario trattenute nel periodo 2014-2018; l'adeguamento del concorso agli obiettivi di finanza pubblica nazionale, in particolare a seguito di un maggior accollo dello stesso da parte della Regione; la copertura dei maggiori fabbisogni registrati su numerosi capitoli di bilancio rispetto agli stanziamenti autorizzati in sede di bilancio di previsione, in particolare nei settori della sanità e della scuola, nonché la finalizzazione delle ulteriori risorse disponibili al rafforzamento della manovra approvata con la l.p. n. 7 del 2021, per il sostegno allo sviluppo del sistema economico locale, in particolare attraverso il finanziamento di investimenti pubblici e il sostegno di investimenti privati.

La Relazione sulla gestione, con riguardo alle variazioni apportate dalla legge di assestamento, rileva, che *“Con tale manovra è stata applicata una ulteriore parte dell'avanzo di amministrazione del 2020 per 115,76*

milioni di euro afferente quote accantonate e vincolate e sono state stanziati ulteriori entrate per trasferimenti ed entrate extra tributarie per 81,62 milioni di euro. Sono stati invece ridotti gli stanziamenti di entrate tributarie in considerazione del protrarsi degli effetti della pandemia, in parte compensati dalla restituzione di una parte delle riserve erariali trattenute negli anni 2014-2018, per un saldo complessivo di -105 milioni di euro, e gli stanziamenti delle entrate in conto capitale per circa 64 milioni di euro principalmente in relazione alla riprogrammazione dei tempi di realizzazione degli interventi cui erano finalizzate.”.

29. In merito ai **fondi di riserva**, si rammenta che nella missione 20 “Fondi e accantonamenti”, programma 1 “Fondi di riserva”, nell’esercizio 2020, era stato istituito il cap. 953114 “Fondo per le risorse destinate all’emergenza sanitaria Covid 19” con una previsione iniziale di 217 milioni e che, per effetto di storni a favore del fondo spese obbligatorie e impreviste, si era ridotto a 52 milioni, confluiti nell’avanzo di amministrazione.

Al riguardo, la Provincia aveva dichiarato che gli stanziamenti del fondo in oggetto “*alimentato con le risorse attribuite dallo Stato a titolo di ristoro delle minori entrate con l’art. 111 del d.l. n. 34 del 2020 e ss.mm.*” sono stati destinati per “*165 milioni fin dall’origine (...) al finanziamento di investimenti il cui riparto ha formato oggetto della Risoluzione del Consiglio provinciale n. 17 di data 8 ottobre 2020, mentre i rimanenti 52 milioni di euro sono stati finalizzati a confluire nell’avanzo di amministrazione.*”.

Nel corso del 2021, l’Amministrazione ha precisato che il capitolo non ha avuto alcuna movimentazione e che lo stanziamento iniziale e finale è pari a zero.

30. L’**indebitamento** diretto della Provincia autonoma, attestato dal Collegio dei revisori, nella relazione al rendiconto 2021, è pari a 92,28 milioni, per debiti di finanziamento nei confronti della Regione Trentino-Alto Adige.

Sommando al debito diretto l’importo delle garanzie prestate agli enti e alle società partecipate, pari a 1.358,03 milioni, il debito complessivo della Provincia, al 31 dicembre 2021, risulta pari a 1.450,32 milioni.

Si ricorda, infatti, che le garanzie rilasciate dalla Provincia autonoma contribuiscono alla determinazione del limite di indebitamento, ai sensi dell’art. 62, c. 6, del d.lgs. n. 118/2011 (cfr. Sezione delle Autonomie deliberazione n. 30/2015/QMIG), salvo quelle per le quali sia stato accantonato l’intero importo del debito garantito.

Per quanto riguarda il rispetto del limite di indebitamento prescritto dall’art. 62, c. 6, del d.lgs. n. 118/2011, il Collegio dei revisori ha attestato l’ampio rispetto del vincolo stabilito dalla norma.

Tale risultato sconta, peraltro, come già rilevato nei precedenti giudizi di parifica, il mancato scorporo dalle entrate correnti delle risorse necessariamente destinate alla sanità (circa 1,3 miliardi di euro).

Sul calcolo del limite di indebitamento, la Provincia rileva nuovamente che: *“La considerazione, [...], di tutte le entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (titolo I), deriva dal fatto che la Provincia finanzia tutte le spese del proprio bilancio, ivi incluse quelle afferenti il settore sanitario, con l’insieme delle risorse che alimentano la finanza provinciale, senza vincoli di destinazione di specifiche entrate tributarie. Peraltro, si evidenzia come, anche ipotizzando di scorporare dalle entrate del Titolo I le risorse finalizzate al finanziamento della gestione del servizio sanitario provinciale (1.295,6 milioni di euro), il valore netto residuo risulterebbe pari a circa 3.073,4 milioni di euro, con un’incidenza delle rate di ammortamento del debito diretto e potenziale, che risultano pari a 303,1 milioni di euro, corrispondente al 9,86%.”.*

31. Con riferimento all’esposizione debitoria dell’intero sistema pubblico provinciale (Provincia, agenzie, enti pubblici strumentali, enti locali, fondazioni e società di sistema), **l’indebitamento del sistema provinciale territoriale integrato** ammonta, al 31 dicembre 2021, al netto delle operazioni infragruppo, ma comprensivo dei rapporti finanziari con la Regione, a complessivi 1.559,70 milioni, in leggera flessione (-2,34%) rispetto al 2020.

La quota maggiore di debito è allocata in capo alle società Cassa del Trentino (62,26% del totale, in aumento rispetto al 2020) e Patrimonio del Trentino (11,22% del totale).

Tale massa debitoria incide sulle entrate proprie (titoli 1 e 3) nella misura del 33,71% (nel 2020, era il 37,48%), sulle entrate correnti (titoli 1-2-3) nella misura del 31,90% (nel 2020 era il 34,74%) e corrisponde ad un debito *pro-capite* pari ad euro 2.863,17 (nel 2020 era pari ad euro 2.942,69).

Esso è pari, altresì, all’8,04% del PIL provinciale, stimato dall’Istituto di Statistica della Provincia in 21.033,53 milioni.

Oltre a quanto appena rilevato, la Provincia autonoma, come visto negli esercizi precedenti, ha accumulato una significativa massa di residui passivi (debiti con titolo giuridico rappresentato dal provvedimento di assegnazione da parte della Provincia) nei confronti di soggetti facenti parte del sistema territoriale integrato, per un importo complessivo, nel 2021, di 1.446,09 milioni (+2,52% rispetto al 2020), a fronte di residui attivi (crediti) pari a 13,57 milioni (-17,87% rispetto al 2020).

Ciò è imputabile al criterio di erogazione adottato dall’Amministrazione, che provvede ai pagamenti su presentazione del fabbisogno.

Particolarmente significativa appare, per dimensione, la massa di crediti vantati dalle Agenzie, pari a 575,05 milioni (di cui 364,47 milioni verso APIAE); 336,60 milioni dall’Azienda provinciale per i servizi sanitari e 156 milioni dall’Università degli studi di Trento.

Come è già stato rilevato, tali somme costituiscono un debito di cassa, al quale la Provincia dovrà far fronte entro termini certi, determinando, altrimenti, possibili criticità nei bilanci dei soggetti creditori.

Ciò impone un'attenta gestione dei flussi di cassa e delle modalità di erogazione dei trasferimenti ai soggetti a "finanza provinciale derivata", programmando idonee modalità per il progressivo abbattimento della complessiva esposizione debitoria.

32. In ordine alle concessioni di credito assegnate dalla Regione autonoma Trentino-Alto Adige, ex art. 1 della l.r. n. 8/2012 e ss.mm.ii., sono ormai consolidati i risultati interpretativi a cui è giunta questa Corte.

Fermi restando i rilievi e le osservazioni già formulati nei precedenti giudizi di parifica, in istruttoria è stato accertato che, relativamente al valore dei fondi (per euro 73.348.017,61) gestiti da Finanziaria Internazionale Investiments SGR s.p.a., risulta che, al 31 dicembre 2021, il valore complessivo netto del fondo ammontava ad euro 54.510.378,76, con una perdita potenziale di quasi 19 milioni.

Inoltre, in relazione ai rimborsi parziali ottenuti nell'esercizio 2021 (pari ad euro 908.766,03), non è chiaro se le quote di classe "B" abbiano subito un disavanzo, per garantire il rimborso del valore di sottoscrizione delle quote di classe "A".

Sullo specifico punto, la Provincia ha fornito i seguenti chiarimenti¹¹: "Nel 2021 il Consiglio di Amministrazione di Finanziaria Internazionale Investiments SGR s.p.a. ha deliberato la distribuzione ai sottoscrittori del fondo Strategico Trentino-Alto Adige – comparto di Trento, di rimborsi parziali di quote, in base alla percentuale di quote sottoscritte da ciascun partecipante. La quota di competenza della Provincia autonoma di Trento, pari complessivamente a 21.806.167,40 è stata rimborsata direttamente alla medesima per euro 908.766,03 e per euro 20.897.401,37 è stata depositata in un apposito conto aperto dalla SGR a nome del Fondo (l'Escrow Account); la stessa verrà restituita dal Fondo alla Provincia nel corso della durata dello stesso via via che il Fondo provvederà a rimborsare i quotisti A, in relazione a quanto disposto dal Regolamento del Fondo. Tenuto conto delle somme accantonate sull'Escrow Account (euro 20.897.401), il fondo non registra alcuna perdita potenziale (54.510.378+20.897.401=75.407.779).".

La risposta, comunque, non chiariva la parte del quesito istruttorio riguardante le quote di classe "B", di cui è titolare la Provincia.

Con l'invio delle controdeduzioni la Provincia ha fornito i seguenti ulteriori chiarimenti: "In base a quanto disposto dal Regolamento del Fondo strategico, i rimborsi delle quote avvengono proporzionalmente alle tre categorie di quotisti A, B e C.

Peraltro, i rimborsi spettanti ai quotisti di classe B possono intervenire solo quando sono state interamente rimborsate le quote ai quotisti di classe A sia con la distribuzione di proventi che con il

¹¹ Nota prot. PAT n. 372373 del 31 maggio 2022, in risposta alla nota prot. Corte dei conti n. 789 del 24 maggio 2022 (quesito n. 10).

rimborso di quote. La quota corrispondente ai quotisti di classe B non liquidata agli stessi viene depositata su un apposito conto (Escrow account). Nel 2021 è stato disposto un primo rimborso delle quote per un importo complessivo di 33 milioni di euro. Di tale importo la quota spettante ai quotisti di classe A è risultata pari a 9,7 milioni di euro, quella spettante ai quotisti di classe B è risultata pari a 21,8 milioni e quella spettante ai quotisti di classe C è risultata pari a 1,5 milioni.

Tenuto conto anche dei proventi già distribuiti, a fine 2021 i quotisti di classe A vantano quote non rimborsate per 20,9 milioni di euro.

Conseguentemente ai quotisti di classe B sono stati liquidati 0,9 milioni di euro e sono stati depositati sull'apposito conto 20,9 milioni di euro. Gli stessi verranno liquidati ai quotisti di classe B via via che il fondo distribuirà proventi o rimborsi di quote ai quotisti di classe A.

Da quanto sopra risulta che il valore delle quote di classe B non ha subito alcuna perdita, in quanto ai 54,5 milioni di euro corrispondente al “valore complessivo netto del fondo” delle quote di classe B deve essere aggiunto l'importo di 20,9 milioni accantonato sull'apposito fondo per un totale 75,4 milioni.”

Nel contraddittorio orale, la Provincia ha aggiunto che i quotisti di classe B, quindi la Provincia, hanno versato al fondo 73,3 milioni di euro e hanno incassato, in base alla situazione al 31 dicembre, proventi per 4,5 milioni di euro, con un rimborso effettivo di 0,9 milioni di euro. Quindi le quote non ancora restituite sono circa 68 milioni di euro. La somma tra il valore delle quote del fondo (54,51 milioni) più la quota depositata sull' escrow account (20,9 milioni), risulta pari a 75,4 milioni, in quanto nel valore delle quote ci sono anche i proventi non ancora distribuiti. Quindi ci sono circa 7 milioni e mezzo di differenza tra quanto è previsto all'interno del fondo come valore delle quote e come escrow account, che corrispondono alle quote capitali non ancora rimborsate a favore della Provincia.

La Provincia, pertanto, ha affermato che è certa di poter recuperare tutta la somma investita e che in futuro l'importo accantonato potrà anche aumentare.

Pur prendendo atto degli ulteriori chiarimenti forniti dall'Amministrazione, anche in sede di contraddittorio, restano ferme le perplessità già manifestate da questa Sezione.

Infatti, tale tipologia di investimento, seppur prevista dalla l.r. n. 8/2012 e s.m., sembrerebbe presentare significativi margini di rischio, che richiedono un continuo monitoraggio del valore delle quote, tenuto conto delle risorse pubbliche investite, e la conseguente necessità che le stesse siano puntualmente salvaguardate.

Trattandosi, inoltre, di strumenti per il sostegno delle imprese del territorio, va assicurato il rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato (artt. 107 e 108 TFUE e Regolamenti attuativi) che, come noto, richiede l'apposita comunicazione alla Commissione europea del regime di aiuto derivante

dall'art. 1 della l.r. n. 8 del 2012 e delle conseguenti delibere delle Giunte provinciali di Trento e di Bolzano).

33. Con riferimento agli strumenti finanziari derivati sottoscritti da Cassa del Trentino e da Patrimonio del Trentino, oggetto di approfondito esame nelle precedenti relazioni di parifica, si conferma, anche in questa occasione, l'andamento negativo sia del *mark to market*, sia del differenziale tra flussi di entrata e di uscita.

In particolare, con riferimento al *mark to market*, al 31 dicembre 2021, emerge, secondo i dati comunicati in istruttoria, un valore negativo complessivo pari a circa 6,8 milioni di euro (di cui circa -5,2 milioni di euro per i contratti di Patrimonio del Trentino s.p.a. e circa -1,6 milioni di euro per i contratti di Cassa del Trentino s.p.a.).

Anche il differenziale tra flussi in entrata ed in uscita, al 31 dicembre 2021, evidenzia un risultato negativo, corrispondente a complessivi circa -30 milioni di euro (di cui circa -19,8 milioni di euro per i contratti di Patrimonio del Trentino s.p.a. e circa -10,2 milioni di euro per i contratti di Cassa del Trentino s.p.a.), in peggioramento di circa 2 milioni di euro rispetto al 31 dicembre 2020.

Si ribadisce, ancora una volta, che l'analisi si è incentrata, come nei precedenti approfondimenti, solo sui differenziali emergenti dagli strumenti derivati, rappresentando, tali risultati, l'unico reale andamento degli *swap*.

Ciò in quanto, in generale, i derivati rappresentano dei contratti autonomi e distinti rispetto ai sottostanti contratti di finanziamento; tanto è vero che, in base ai principi contabili (principio contabile all. 4/2 del d.lgs. n. 118/2011, punto 3.23), i flussi finanziari generati dal debito originario devono trovare separata contabilizzazione, rispetto a quelli derivanti dallo strumento finanziario "a copertura". Si rinvia alla precedente decisione di parifica del rendiconto 2019, per quanto riguarda il richiamo all'obbligo informativo, non eludibile da parte dell'intermediario finanziario, di informare la controparte sul «*mark to market*» (il valore di mercato del derivato), sui costi impliciti che i derivati incorporano e, soprattutto, sugli scenari probabilistici; obbligo che, qualora omesso, può determinare la nullità dei contratti, per carenza di un elemento essenziale, ancorché sottoscritti prima del 2008 (data dell'entrata in vigore della legge sul divieto di stipulazione per gli enti locali dei derivati), con tutte le relative conseguenze civilistiche (Cass., SS.UU., n. 8770/2020).

Con riferimento al contenzioso di natura tributaria in corso con l'Agenzia delle entrate, avente a oggetto derivati stipulati da Patrimonio del Trentino s.p.a., dei quali viene contestata la natura speculativa dello strumento finanziario, la Provincia ha comunicato che, per gli avvisi di accertamento relativi agli esercizi oggetto di contestazione (2013, 2014, 2015), Patrimonio del Trentino s.p.a. ha presentato ricorso, che non risulta ancora trattato dalla Commissione tributaria di I grado.

Nel corso dell'istruttoria, è stato chiesto di inviare l'elenco completo degli enti pubblici trentini cui sono stati concessi i mutui a fronte dei quali Cassa del Trentino ha sottoscritto i due contratti derivati, con l'indicazione degli importi dei mutui concessi, distinti in quota capitale e quota interessi, del tasso di interesse applicato, della scadenza, del residuo debito al 31 dicembre 2021, e le eventuali condizioni contrattuali con particolare riferimento alla loro negoziabilità.

La Provincia ha risposto inviando i dati richiesti, forniti da Cassa del Trentino, la quale ha evidenziato che un mutuo è stato estinto prima della sottoscrizione dei contratti derivati; mentre due mutui sono stati concessi a tasso variabile (non presenti nell'elenco).

Di conseguenza, questi tre mutui non sono stati oggetto di copertura con i derivati.

Sono, inoltre, state comunicate le clausole per l'estinzione anticipata, valide per tutti i mutui.

L'elenco evidenzia 125 mutui concessi tra il 2007 e il 2010, con durata di 10, 15 e 20 anni e scadenza tra il 2016 e il 2029, quasi tutti a favore di comuni trentini (122 mutui), 2 mutui sono stati concessi a un'unione di comuni (ora unico comune) e un mutuo ad un'azienda pubblica di servizi alla persona.

I tassi applicati variano da un minimo di 3,299%, per i primi mutui concessi, ad un massimo di 5,279% per i mutui più recenti (2010).

Dalla documentazione inviata, si evince che un mutuo è stato estinto prima della sottoscrizione dei derivati; mentre altri 8 mutui sono stati estinti anticipatamente, di cui due il 31/12/2013, uno il 31/12/2016, tre il 31/12/2018, due nel 2021, rispettivamente il 30/06/2021 e il 31/12/2021.

La quota capitale complessivamente concessa ammonta a 53.593.186,02 euro (escludendo il mutuo estinto prima della sottoscrizione dei derivati); mentre la quota capitale residua al 31/12/2021 ammonta a 12.962.634,62 euro; la quota interessi residua al 31/12/2021, invece, ammonta a 2.338.732,36 euro.

L'esame dei dati relativi all'andamento degli strumenti finanziari derivati e agli interessi a carico degli enti locali, che hanno stipulato mutui con Cassa del Trentino coperti da tali strumenti finanziari, evidenzia come, nella realtà, il risultato negativo del differenziale tra i flussi di entrata ed uscita, legato alla esecuzione dei contratti derivati, sia scaricato integralmente sui mutuatari, i quali sono tenuti a corrispondere un tasso di interesse eccessivamente elevato.

La Provincia, rinviando in generale alle deduzioni offerte in occasione dei precedenti giudizi di parifica, con riferimento, in particolare, alle osservazioni riguardanti i mutui concessi agli enti pubblici trentini, ha osservato che *“le condizioni applicate da Cassa del Trentino in sede di concessione dei mutui erano sostanzialmente analoghe, se non migliorative, rispetto a quelle applicate - per mutui a tasso fisso di durata equivalente - da Cassa Depositi e Prestiti nello stesso periodo preso ad esame. I mutui sono stati concessi da Cassa del Trentino nel biennio 2007-2008. La data riportata nella colonna “dal” della tabella già inviata a codesta spettabile Corte dei Conti indica l'inizio di ammortamento del mutuo e non l'anno di concessione del mutuo.*

I contratti derivati stipulati da Cassa del Trentino prevedono lo scambio di interessi a tasso fisso (pagati da Cassa del Trentino alle controparti swap) contro interessi a tasso variabile (interessi pagati a Cassa del Trentino dalle controparti swap). Nessun onere viene fatto gravare sui soggetti beneficiari dei mutui erogati da Cassa del Trentino che sono tenuti a corrispondere a Cassa del Trentino esclusivamente gli interessi contrattualmente dovuti sui mutui, al pari di qualsiasi operazione di mutuo sottoscritta con Cassa Depositi e Prestiti, a prescindere pertanto dal fatto che Cassa del Trentino abbia stipulato i sopra citati contratti derivati.”¹².

I chiarimenti forniti non appaiono, tuttavia, sufficienti a superare le osservazioni già formulate al riguardo, posto che il risultato negativo del differenziale tra i flussi di entrata ed uscita, legato alla esecuzione dei contratti derivati, è “coperto” di fatto dagli oneri a carico degli enti pubblici trentini mutuatari.

Tale circostanza rileva, infatti, a prescindere dalla liceità delle condizioni contrattuali imposte agli enti all’epoca della stipula dei contratti di mutuo.

34. Con riferimento ai **debiti fuori bilancio**, pari nel 2021 a 2,04 milioni, in aumento del 17,4% rispetto al 2020 – dovuti, in alcuni casi, a spese che non si ritiene rivestano il carattere dell’urgenza – si ribadisce che essi costituiscono una grave irregolarità contabile, che si concretizza nell’assunzione di un’obbligazione pecuniaria, in violazione delle norme di contabilità pubblica che riguardano le fasi della spesa e, in particolare, l’impegno della spesa.

Dovrebbe, quindi, trattarsi di fattispecie a carattere eccezionale e residuale.

Inoltre, tale carattere eccezionale implica che il procedimento non possa essere utilizzato per pagamenti ordinari relativi a servizi e forniture, che ben potevano essere considerati in sede di programmazione dell’Ente.

Si raccomanda, pertanto, nuovamente, un’oculata programmazione delle spese prevedibili, al fine di ricondurre il rimedio al proprio intrinseco carattere di eccezionalità e per prevenire eventuali maggiori oneri economici a carico dell’Amministrazione.

Al riguardo, si evidenzia che anche il Collegio dei revisori dei conti, nella relazione sullo schema del rendiconto 2021, invita l’Ente, nelle considerazioni finali, a porre in essere tutte le azioni possibili per contenere i debiti fuori bilancio.

35. Con riferimento al **contributo alla finanza pubblica, in termini di saldo netto da finanziare**, l’Amministrazione, in sede istruttoria, ha rammentato che, con accordo sottoscritto in data 5 ottobre 2021, tra la Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, la Provincia autonoma di Trento e la Provincia

¹² Nota di riscontro prot. PAT 416652 del 13 giugno 2022, prot. Cdc 869 pari data, alle Sintesi dei dati contabili essenziali ed esiti istruttori, inviati con nota prot. Cdc n. 841 del 3 giugno 2022.

autonoma di Bolzano, ai sensi dell'art. 79, c.4 *bis*, dello Statuto, la Regione si è accollata una quota di euro 132.532.272,84 del contributo alla finanza pubblica, in termini di saldo netto da finanziare di competenza della Provincia di Trento.

La quota rimasta a carico della Provincia autonoma di Trento, al netto della riduzione del concorso per il ristoro delle minori entrate di cui all'art. 1, c. 805, della l. n. 178 del 2020 e all'art. 57 del d.l. n. 73 del 2021, pari complessivamente a euro 42.370.000,00, ammonta a 250.140.174,68 euro.

L'Amministrazione ha illustrato il calcolo per addivenire a tale quota, con l'indicazione delle rispettive norme o atti di riferimento riportanti gli importi per il conteggio.

36. Con riguardo al **coordinamento della finanza pubblica provinciale**, in merito al rispetto da parte dei Comuni dei saldi di finanza pubblica, la l. n. 14 del 2018 ha stabilito, all'art. 1, c. 821, che gli enti territoriali si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza non negativo e che tale informazione è desunta dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione previsto dall'allegato 10 al d.lgs. n. 118/2011.

Con riferimento agli esiti delle verifiche effettuate al riguardo dalla Provincia per l'esercizio 2020, l'Amministrazione ha riferito che, dall'esame dei prospetti degli equilibri di cui all'allegato 10 al d.lgs. n. 118 del 2011, risulta che tutti i comuni presentano un risultato di competenza (W1) 2020 positivo.

Con riferimento all'esercizio 2021, *“non sono ancora disponibili i dati complessivi dei rendiconti di gestione 2021, stante il termine di approvazione dei medesimo al 30/04/2022”*.

In relazione al contenimento della spesa corrente, previsto dall'art. 8, c. 1-*bis*, della l.p. n. 27 del 2010, a seguito del perdurare della situazione di emergenza sanitaria, il Protocollo d'intesa in materia di finanza locale per il 2021, sottoscritto in data 16 novembre 2020, ha stabilito la sospensione dell'obiettivo di qualificazione della spesa anche per il 2021.

37. Con riferimento alla **rendicontazione economico – patrimoniale**, allegata al rendiconto generale 2021 della Provincia, lo **stato patrimoniale** evidenzia un patrimonio netto, al 31 dicembre 2021, pari a 8.092,76 ml, con un aumento di 440,78 ml, rispetto alla fine dell'esercizio precedente. Le garanzie prestate dall'ente, riepilogate nei conti d'ordine ed elencate nell'allegato G) alla relazione sulla gestione, ammontano a 1.358,03 ml.

38. Per quanto concerne il **conto economico**, il risultato dell'esercizio 2021 ammonta a 428,57 ml, con un aumento, rispetto al 2020, di 154,67 ml.

Esso, al netto della parte straordinaria, della parte finanziaria e delle imposte, è pari a circa 458,71 ml (nel 2020, risultava pari a 251,51 ml), che rappresenta il risultato della gestione caratteristica.

39. Patrimonio del Trentino s.p.a. è una società per azioni unipersonale, a totale partecipazione della Provincia autonoma di Trento, istituita nel 2005, ai sensi dell'art. 14 della l.p. 10 febbraio 2005, n. 1.

Il suo scopo istituzionale è quello di acquisire, riqualificare, valorizzare, conservare, gestire, mantenere, alienare e sviluppare il patrimonio della Provincia, dei suoi enti funzionali, degli enti locali, degli altri enti pubblici operanti nel territorio della Provincia autonoma di Trento, nonché delle società a partecipazione pubblica, nel rispetto dei requisiti e delle finalità proprie dei beni pubblici, oltre che delle direttive e degli indirizzi strategici stabiliti dalla Provincia.

Nella relazione sul rendiconto della Provincia autonoma di Trento per l'esercizio finanziario 2019, era stato rilevato come la principale attività, che consente di coprire i costi di funzionamento e di gestione degli immobili, fosse la locazione immobiliare.

Relativamente a detta attività, che rappresenta il *core business* dell'azienda, Patrimonio del Trentino s.p.a. ha trasmesso i dati relativi agli importi incassati nell'ultimo triennio per fitti attivi; dai bilanci della società è stato possibile rilevare, per lo stesso periodo, l'ammontare dei ricavi per locazioni.

40. L'art. 34 della l.p. 19 luglio 1990, n. 23 consente alla Provincia di disporre la permuta, a trattativa privata, di propri beni immobili con altri beni immobili, previa perizia di stima, salvo eventuale conguaglio in denaro. La permuta è ammessa nei casi indicati dall'art. 4-bis¹³, c. 3, lett. d), della l.p. 27 dicembre 2010, n. 27, così introdotto dall'art. 7 della legge di stabilità provinciale 2018 (l.p. n. 18 del 2017): *“permuta a parità di prezzo o che comportino conguagli a favore dell'amministrazione”*.

Nel corso del 2021, la Giunta provinciale, con deliberazione n. 1943 del 16 novembre 2021, ha autorizzato la **permuta del compendio immobiliare di “Castel Valer”**, comprensivo dei corpi di servizio, dei terreni pertinenziali e non pertinenziali e dei beni mobili, di valore stimato in circa 15,6

¹³ L'art. 4bis l.p. 27/2010 prevede che: “Per gli anni 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022 la Provincia può procedere all'acquisto a titolo oneroso di immobili solo se l'acquisto rientra in una delle seguenti fattispecie: a) acquisti di beni funzionali allo svolgimento di pubblici servizi o funzionali alla realizzazione di opere pubbliche previste dai vigenti strumenti di programmazione, anche al fine di agevolarne la realizzazione dal punto di vista temporale o economico; b) acquisti di beni che garantiscano, con riguardo all'attività da svolgere nel singolo bene, una riduzione a regime di almeno il 15 per cento della spesa corrente precedentemente sostenuta; c) acquisizioni di beni ai sensi della legge provinciale 19 febbraio 1993, n. 6 (legge provinciale sugli espropri); d) permuta a parità di prezzo o che comportino conguagli a favore dell'amministrazione; e) acquisti connessi a perequazioni, compensazioni o convenzioni urbanistiche ai sensi della normativa provinciale; f) acquisti di beni, comprese le permuta, tra gli enti indicati nell'articolo 79 dello Statuto speciale, compresa l'Università; g) operazioni immobiliari previste da accordi stipulati con lo Stato; h) regolarizzazione di situazioni giuridiche connesse alla titolarità dei beni comprese le acquisizioni che si configurano come regolarizzazioni catastali e tavolari che adeguano la situazione di diritto alla situazione di fatto; i) omissis j) acquisti per i quali sono sorte obbligazioni alla data di entrata in vigore della legge finanziaria provinciale 2014; k) acquisti programmati con atti amministrativi assunti entro il 31 dicembre 2012, se i compensi immobiliari sono individuati con esattezza; l) acquisti effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2014 aventi carattere indispensabile e indilazionabile, comprovato documentalmente; l bis) acquisti destinati alla riqualificazione ambientale delle sponde dei corpi idrici lacustri secondo le indicazioni dell'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente a comprova delle esigenze di qualità degli ambienti lacustri.”

ml, a fronte di alcuni immobili provinciali, dichiarati non più utili ai fini istituzionali e valutati circa 10 ml, anche con conseguente conguaglio a carico della Provincia (circa 5 ml).

Nel provvedimento sopra indicato, l'Esecutivo, richiamando l'art. 4-bis, c. 3, lett. l), della l.p. 27 del 2010, che autorizza acquisti *“aventi carattere indispensabile e indilazionabile, comprovato documentalmente”*, ha ritenuto che *“La mancata acquisizione o l'eventualità dell'acquisizione del compendio da parte di acquirenti privati comporterebbe pertanto, alla luce di quanto appena descritto, un'evidente perdita per il patrimonio provinciale.”*.

La Provincia, a tale proposito, ha rappresentato quanto segue: *“la deliberazione della Giunta provinciale n. 1943 dd. 16 novembre 2021 demanda alle strutture provinciali competenti l'effettuazione di proposta irrevocabile di permuta ai proprietari del compendio immobiliare di Castel Valer, a fronte di alcuni immobili provinciali ivi puntualmente individuati.*

La disposizione di cui all'art. 4 bis, co. 3 lett. l) funge da presupposto giuridico del provvedimento giuntale citato. Tale norma dispone infatti che *“Per gli anni 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022 la Provincia può procedere all'acquisto a titolo oneroso di immobili solo se l'acquisto rientra in una delle seguenti fattispecie:*

l) acquisti effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2014 aventi carattere indispensabile e indilazionabile, comprovato documentalmente”.

La norma di cui all'art. 4 bis, co. 3 lett. l) risulta pertanto astrattamente applicabile anche alla fattispecie del provvedimento citato (nella quale si prospetta una permuta, anche con conguaglio a sfavore della Provincia), in presenza dei requisiti dell'indispensabilità e della indilazionabilità. Tale disposizione, pertanto, si pone come fattispecie più generale di quella di cui alla lettera d) del medesimo articolo, che permette invece permuta a parità di prezzo o che comportino conguagli a favore dell'amministrazione. In merito all'applicabilità della normativa di cui alla lett. l) del citato articolo alla fattispecie di cui al provvedimento giuntale, le strutture competenti hanno assunto parere del Servizio legislativo (prot. 810929 dd. 10/11/2021) che evidenzia come l'art. 4 bis, co. 3 della l.p. 27/2010 costituisca limite all'esercizio della discrezionalità dell'amministrazione provinciale nel procedere ad acquisti di beni immobili, al fine del contenimento e della razionalizzazione della spesa del sistema pubblico provinciale. Viene evidenziato che la norma di cui alla lett. l) dell'art. 4 bis, co. 3 della l.p. 27/2010 risulta astrattamente applicabile anche alla fattispecie in esame, in presenza di idoneo e congruo assolvimento dell'onere motivazionale circa i requisiti di indilazionabilità e indispensabilità, sulla base di adeguata documentazione.

Nel senso appena descritto, le strutture competenti in materia di acquisizioni immobiliari hanno acquisito la relazione della Soprintendenza dei beni culturali (prot. 788616 dd. 02/11/2021) che dà compiutamente conto dell'indispensabilità dell'acquisto del compendio immobiliare di Castel Valer

per l'infungibilità dell'immobile, considerata l'eccezionale importanza del maniero dal punto di vista architettonico, storico e artistico, in una dimensione internazionale. La mancata operazione immobiliare comporterebbe per l'amministrazione la perdita di un'occasione unica di acquisizione al patrimonio immobiliare di un bene di enorme rilevanza, in grado di generare anche forte attrattività turistica, con positive ricadute sull'economia.

L'operazione di acquisizione da parte provinciale assume pertanto carattere indispensabile per la tutela e la valorizzazione del patrimonio storico-artistico pubblico, tenuto conto anche dell'unicità del compendio, dal punto di vista del pregio artistico e dell'importanza storica e culturale.

In merito, infine, al carattere dell'indilazionabilità dell'acquisto, si evidenzia che gli attuali proprietari del compendio immobiliare hanno già ricevuto numerose proposte da parte di soggetti privati concretamente interessati all'acquisto del maniero. Si ritiene pertanto che non vi saranno verosimilmente ulteriori possibilità per l'amministrazione provinciale di acquisire in futuro Castel Valer. Si comunica infine che la Provincia, con la permuta in esame, procederebbe alla cessione di alcuni beni immobili già identificati come non più utili a fini istituzionali (vedasi deliberazione giuntale n. 260 dd. 19/02/2021), ottenendo pertanto un ulteriore vantaggio in un'ottica di razionalizzazione e efficientamento delle risorse nella gestione del proprio patrimonio immobiliare.”.

41. La tematica dei **fondi europei**, da sempre di grande importanza, ha assunto oggi un rilievo senza precedenti per le proporzioni e l'impatto che il Next Generation EU (NGEU) avrà sull'economia e sui saldi di finanza pubblica, rivestendo un ruolo centrale per la ripartenza e la crescita del Paese.

Vale la pena ricordare le parole del Presidente del Consiglio, in occasione della prima Relazione al Parlamento sullo stato di attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, riguardante obiettivi e traguardi previsti per la fine dell'esercizio 2021: *“L'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza è una sfida decisiva per il Paese, da cui dipende la nostra credibilità nei confronti dei cittadini e dei nostri partner. Mi auguro che tutti i soggetti coinvolti possano contribuire alla sua realizzazione con rapidità, efficienza, onestà”*. Da qui, la necessità di superare le tradizionali difficoltà riscontrate, sia pure con intensità diverse, sul territorio nazionale, nel buon utilizzo dei fondi europei.

La necessità di raggiungere obiettivi e traguardi, in tempi certi, impone di mettere al centro la cultura della programmazione e del controllo, partendo da un corretto inquadramento del regime giuridico che caratterizza i fondi del NGEU ed il loro orientamento al risultato¹⁴.

¹⁴ L'erogazione delle rate del PNRR, cioè dei contributi a fondo perduto e dei prestiti, è subordinata al conseguimento delle *milestone e dei target* relativi alle varie misure. Si tratta di indicatori che misurano le fasi essenziali dell'attuazione fisica e procedurale (*le milestone*) e gli obiettivi, in termini di risultato misurabile dell'intervento (*i target*).

Gli enti territoriali ricoprono un ruolo centrale per il successo del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, in qualità di soggetti attuatori di gran parte dei progetti.

Altre volte, le amministrazioni locali partecipano, in qualità di destinatari finali, alla realizzazione di progetti attivati a livello nazionale, così in materia di digitalizzazione della pubblica amministrazione. Secondo le stime del Ministero dell'economia e delle finanze, circa il 36 per cento delle risorse del PNRR saranno affidate a regioni, province, comuni, città metropolitane o altre amministrazioni locali (66 miliardi di euro del PNRR, che diventano 80 miliardi di euro, se si considera anche il Piano nazionale per gli investimenti complementari).

Per le Sezioni del controllo della Corte dei conti e, dunque, anche per le Sezioni regionali/provinciali, il monitoraggio ed il controllo sulla realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (di seguito, PNRR) diventa, pertanto, elemento qualificante e imprescindibile della programmazione 2022, con modalità che – specifica il programma della Sezione di controllo di Trento (deliberazione n. 1/2022/INPR)- valorizzeranno la consueta sinergia con le Sezioni Riunite e le Sezioni centrali, riservando specifici *focus* a valutazioni in tema di tempestività delle realizzazioni e qualità dei risultati. Ai fini dell'attivazione del prescritto controllo concomitante¹⁵ e sulla gestione, calibrati sulle specificità territoriali, il programma della Sezione del controllo di Trento prevede che, dopo una compiuta ricognizione dei progetti a valenza locale finanziati dal PNRR e della tempistica programmata, l'Ufficio procederà al monitoraggio dell'andamento dei piani, programmi e progetti, con il costante confronto e raccordo con le competenti strutture della Provincia autonoma di Trento, per il più efficace ed efficiente svolgimento delle funzioni intestate alla Corte anche attraverso la possibilità di utilizzare le banche dati di monitoraggio implementate dalla PAT, ai sensi dell'art. 30, c. 3, della l. n. 161 del 2014¹⁶.

La realizzazione di tale attività è, infatti, evidentemente condizionata dalla disponibilità di adeguate basi informative, che saranno rese disponibili sia in sede centrale che territoriale.

In questa sede, la Corte procede ad una prima ricognizione degli interventi finanziati nel territorio provinciale ed alla ricostruzione della relativa struttura di governance, come predisposta dalla Provincia autonoma di Trento.

La necessità di monitorare l'attuazione del PNRR amplia anche l'ambito delle verifiche del Collegio dei revisori dei conti, oltre i consueti campi di indagine.

¹⁵ Il controllo concomitante ha ad oggetto una gestione *in fieri* ed è diretto ad identificare in tempo reale o, comunque, nel più breve tempo consentito, possibili rallentamenti e/o ostacoli operativi, in modo che l'amministrazione titolare dell'intervento e/o il soggetto attuatore possano tempestivamente adottare i rimedi necessari, per ridurre eventuali ritardi. Peraltro, anche il controllo sulla gestione, per essere efficace, deve intervenire il più possibile in modo ravvicinato alla gestione cui si riferisce. In realtà, alla luce di tali considerazioni, le differenze tra le due tipologie di controllo sfumano, resta un carattere più marcatamente concomitante del primo rispetto al secondo.

¹⁶ Al riguardo, un primo incontro con la dirigenza della Provincia e con il Collegio dei revisori è intervenuto nel mese di febbraio, a seguito del quale è stato trasmesso alla Corte l'elenco degli interventi sul territorio finanziati dal PNRR ed è stato indicato il referente della Provincia per la materia in questione.

Nelle Linee guida per la relazione del Collegio dei revisori dei conti sui bilanci di previsione per gli esercizi 2022-2024 (deliberazione n. 3/SEZAUT/2022/INPR), ampio spazio è riservato all'impatto del PNRR sui bilanci e sulla gestione degli enti territoriali, con riferimento all'analisi dell'adeguatezza della struttura di governance delle Regioni e delle Province autonome, nonché con richiesta di valutazione da parte del Collegio dei revisori in ordine alla presenza di un idoneo sistema di contabilità direzionale, in grado di supportare i vertici regionali nella verifica "in corso d'opera" dello stato di attuazione dei programmi finanziati con risorse del PNRR.

Il Collegio dei revisori della Provincia autonoma di Trento, in risposta al suddetto questionario, ha fornito gli elementi informativi di cui si dirà in prosieguo.

È evidente che, per garantire la piena ed efficace attuazione del PNRR, deve essere potenziata la capacità operativa degli enti.

Il d.p.c.m. 12 novembre 2021, attuativo del d.l. n. 80 del 2021, nel ripartire le risorse finanziarie europee, ha, allo stesso tempo, previsto (art. 4) l'adozione entro il 31/12/2021, da parte delle Regioni, di Piani Territoriali (secondo lo schema allegato D) dedicati alla ricognizione dei fabbisogni di specifiche professionalità e all'individuazione delle principali criticità organizzativo-procedurali da semplificare per conseguire efficacemente gli obiettivi nei tempi programmati.

Le Sezioni riunite della Corte dei conti hanno analizzato il complessivo stato di attuazione del PNRR nella prima relazione semestrale (deliberazione n. 4/SSRRCO/REF/2022), con prevalente riguardo, sul piano operativo, al versante delle Amministrazioni centrali¹⁷.

42. Per quanto attiene alla ricognizione degli interventi finanziati dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), dal React EU e dal Fondo complementare per il territorio della Provincia Autonoma di Trento, l'Amministrazione ha fornito un ultimo aggiornamento, alla data del 9 giugno 2022 ¹⁸: risorse PNNR per euro 1.267.584.864,04, fondi React EU per euro 500.000,00 e Fondo complementare per euro 38.570.589,13 euro, per un totale di 1.306.655.453,17 euro. Di questi fondi, 151.196.680,54 euro riguardano interventi PAT, 193.405.355,40 euro interventi dei comuni trentini e 962.053.417,23 euro fanno capo ad altri soggetti¹⁹.

La ripartizione tra le diverse missioni è la seguente: Missione 1 - Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo, 34.509.361,08 euro; Missione 2 - Rivoluzione verde e transizione ecologica, euro 153.278.412,63; Missione 3 - Infrastrutture per una mobilità sostenibile, euro

¹⁷ La relazione dedica anche uno specifico focus ai Piani territoriali.

¹⁸ A febbraio 2022, la Provincia aveva inviato una prima tabella riportante i dati aggiornati al 28 gennaio 2022, confermati, senza alcuna variazione, con nota PAT prot. n. 254590 dell'11 aprile.

¹⁹ Prot. Cdc 869 del 13 giugno 2022.

930.000.000,00; Missione 4 - Istruzione e ricerca, euro 68.553.797,54; Missione 5 - Inclusione e coesione, euro 55.393.684,26; Missione 6 – Salute, euro 64.920.197,66.

Al momento non sono ancora partiti gli investimenti, non vi sono ancora cantieri aperti.

Sono tuttora in via di emanazione numerosi bandi ai quali la Provincia è fortemente interessata.

Con la legge provinciale n. 18/2021 (legge di assestamento del bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2021 – 2023), il legislatore provinciale ha introdotto “Disposizioni per l'attuazione del piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”.

L'art. 1, prevede che, fermo restando l'obbligo di adeguamento (secondo i principi dettati dal d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266) della legislazione provinciale alla legislazione statale introdotta per semplificare e agevolare la realizzazione degli obiettivi stabiliti da PNRR, PNC e PNIEC, per ragioni di urgenza, con uno o più regolamenti la Provincia può individuare le disposizioni della legislazione statale che trovano immediata applicazione nel territorio provinciale e può dettare disposizioni di coordinamento, anche di carattere transitorio, tra la legislazione statale e provinciale, anche in deroga alla legislazione provinciale vigente in via ordinaria per l'ambito normativo di riferimento (cc. 1 e 2)²⁰.

²⁰ 1. La Provincia autonoma di Trento adegua la propria legislazione alla legislazione statale introdotta per semplificare e agevolare la realizzazione degli obiettivi stabiliti dal PNRR ..., dal PNC..., nonché dal piano nazionale integrato per l'energia e il clima 2030 (PNIEC)..., ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino - Alto Adige concernenti il rapporto tra atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali, nonché la potestà statale di indirizzo e coordinamento).

2. Per ragioni di urgenza, fermo restando l'obbligo di adeguamento ai sensi del decreto legislativo n. 266 del 1992, con uno o più regolamenti la Provincia può individuare le disposizioni della legislazione statale che trovano immediata applicazione nel territorio provinciale. I regolamenti possono dettare disposizioni di coordinamento, anche di carattere transitorio, tra la legislazione statale e provinciale, anche in deroga alla legislazione provinciale vigente in via ordinaria per l'ambito normativo di riferimento, entrano in vigore il giorno successivo alla pubblicazione e cessano di avere efficacia a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge provinciale di adeguamento. I regolamenti sono approvati previo parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale, che si esprime anche in relazione all'urgenza dell'intervento normativo; i regolamenti possono essere approvati previo adeguamento alle osservazioni espresse dalla commissione.

3. Con riferimento agli interventi legati ai piani previsti dal comma 1, di competenza della Provincia, dei comuni della provincia e dei relativi enti strumentali, si applica la disciplina provinciale relativa ai controlli e alla rendicontazione.

4. La Provincia esercita il potere sostitutivo previsto dalla legislazione statale nel caso della mancata adozione di atti e provvedimenti necessari all'avvio dei progetti del PNRR e del PNC, nel caso di ritardo, inerzia o difformità nell'esecuzione dei progetti, quando il soggetto attuatore è un comune della provincia. La nomina dell'ente, organo, ufficio o commissario ad acta cui spetta in via sostitutiva il potere di adottare gli atti o provvedimenti necessari o di provvedere all'esecuzione dei progetti spetta al Presidente della Provincia, sentito il comune. Per quanto non previsto da questo comma si applica l'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 (Governance del piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure), convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, fermo restando quanto previsto dall'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 1987, n. 526 (Estensione alla Regione Trentino - Alto Adige ed alle province autonome di Trento e Bolzano delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616), per il caso di accertata inattività degli organi provinciali che comporti un inadempimento agli obblighi comunitari.

4 bis. In relazione agli interventi previsti nel PNRR e nel PNC è istituito un tavolo permanente di confronto con le parti sociali e gli enti locali, con funzioni consultive, di verifica dello stato di attuazione dei progetti realizzati nel territorio provinciale e di valutazione delle relative ricadute. Con deliberazione della Giunta provinciale sono individuati i soggetti che compongono il tavolo e sono definite le regole per il suo funzionamento. Per la partecipazione al tavolo non spettano compensi né rimborsi spese.

4 ter. I comuni applicano la procedura prevista dal capo I (Procedura di approvazione di progetti di opere e lavori pubblici di competenza della Provincia) della legge provinciale 8 settembre 1997, n. 13, ad eccezione dell'articolo 5, per l'approvazione di

Lo stesso art. 1, ai cc. 3 e 4, definisce il ruolo della Provincia rispetto ai Comuni ed enti strumentali del territorio, in materia di interventi legati ai suddetti fondi, prevedendo, tra l'altro, l'intestazione alla Provincia del potere sostitutivo previsto dalla legislazione statale, nel caso di ritardo, inerzia o difformità nell'esecuzione dei progetti, quando il soggetto attuatore è un comune della provincia.

Sempre con riferimento ai rapporti con i Comuni, la Provincia ha precisato²¹ che sin da subito si è adottata una modalità di cooperazione e coordinamento con i comuni, per cui ogni volta che un comune presenta un progetto deve ricevere una sorta di “bollino” da parte della Provincia che attesti sostanzialmente la coerenza del progetto con la pianificazione provinciale.

Così per es. per gli asili nido ci sono i bacini infracomunali, sarebbe sbagliato se comuni contigui presentassero progetti in contrasto con quella pianificazione, con ricaduta sulla spesa corrente, sostenuta con i trasferimenti della Provincia.

Altro esempio è quello del “Progetto borghi”. È stato selezionato un progetto per ciascuna Regione/Provincia autonoma. Sono previsti 20 milioni di euro diretti a riqualificare il borgo. Il Comune di Palù del Fersina, che è stato scelto per il Trentino, senza il supporto ed il coordinamento della Provincia non sarebbe stato in grado, con la propria ridottissima struttura amministrativa e tecnica, di certo non avrebbe potuto presentare 35 progetti, per 20 milioni di euro.

È oggetto di interlocuzione con il Governo una proposta normativa nazionale che preveda, laddove ci siano riparti di Fondi a favore dei Comuni, vengano assegnati alla Provincia che li trasferirà ai Comuni secondo le logiche statutarie della finanza locale, oltre alla necessaria verifica preventiva dei progetti di cui si è già detto (il c.d. “bollino”).

Sotto il profilo strettamente organizzativo, la Provincia autonoma di Trento, ai fini dell'implementazione del PNRR, con deliberazione n. 1825 del 29 ottobre 2021, ha disegnato “*un assetto organizzativo rafforzato*”, al fine di gestire in modo coordinato e sistematico le attività connesse all'attuazione degli interventi previsti dal PNRR affidati alla Provincia (ovvero ad altri attori del sistema territoriale), prevedendo:

a) una funzione di coordinamento, nell'ambito delle attività collegiali della Giunta provinciale, in capo all'Assessore allo sviluppo economico, ricerca e lavoro;

progetti di opere finanziate, in tutto o in parte, con risorse del PNRR e del PNC, intendendosi sostituiti agli organi e alle strutture provinciali gli organi competenti secondo i rispettivi ordinamenti. L'approvazione del progetto da parte del consiglio comunale ha efficacia di variante automatica del piano regolatore generale (PRG).

4 quater. Per l'approvazione di progetti di opere finanziate, in tutto o in parte, con risorse del PNRR e del PNC, di competenza della Provincia o di altre amministrazioni aggiudicatrici diverse dai comuni, o ad esse delegati, si applica il capo I della legge provinciale n. 13 del 1997, compreso l'articolo 5 ai fini dell'approvazione con efficacia di variante; all'indizione e al coordinamento della conferenza di servizi per l'approvazione del relativo progetto provvede il dipartimento provinciale competente in materia di infrastrutture.

²¹ In sede di contraddittorio orale, tenutosi a Bolzano il 18 giugno u.s.

b) un presidio complessivo per l'attuazione del PNRR a livello provinciale, c.d. "*cabina di regia*", affidata alla dirigenza generale della Provincia, sotto il coordinamento del Direttore generale, costituita da tutti i responsabili dei Dipartimenti e delle UMST provinciali;

c) un'unità di coordinamento per il PNRR, più ristretta, che possa fare da interfaccia tra la Direzione generale, le strutture provinciali, le autonomie locali, gli attori e *stakeholder* del territorio, con funzioni di coordinamento anche operativo, monitoraggio delle azioni e reportistica.

Alla citata unità di coordinamento, farà diretto riferimento anche la *task force* di professionisti ed esperti per l'assistenza tecnica agli enti territoriali, finalizzata al supporto alla gestione delle procedure complesse nel territorio, in funzione dell'implementazione delle attività di semplificazione previste dal PNRR (Investimento 2.2 "Task force digitalizzazione, monitoraggio e performance"), di cui all'art. 9, c. 1 del d.l. 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2021, n. 113. L'intervento mira a semplificare e velocizzare le procedure amministrative propedeutiche all'implementazione dei progetti previsti dal PNRR.

Merita di essere segnalato anche quanto riferito dalla Provincia in ordine all'attivazione di un interessante modello di analisi e di verifica delle ricadute macroeconomiche degli investimenti del PNRR nella Provincia di Trento, con tre linee di azione: esame degli effetti diretti, indiretti, indotti degli interventi, al netto di spillover esterni; analisi di impatto, per gli interventi che hanno la finalità di attivare effetti addizionali, al fine di capire se l'intervento è appropriato allo scopo; infine, valutazione d'impatto degli interventi sulla spesa corrente, per la necessaria analisi dei maggiori oneri conseguenti alla nuova organizzazione dei servizi o alla gestione delle nuove strutture realizzate con le risorse in questione.

Con riferimento al reclutamento di personale specificatamente destinato alla realizzazione degli interventi del PNRR (d.l. n. 80/2021), l'art. 14 della l.p. 27 dicembre 2021, n. 22 (l.p. di stabilità 2022) prevede che "Per favorire lo svolgimento delle attività necessarie all'accesso ai finanziamenti relativi al PNRR, al PNC e al PNIEC, la Provincia può disporre assunzioni a tempo determinato in deroga al limite percentuale previsto dall'articolo 63, comma 1 quater, della legge sul personale della Provincia 1997". Si prevede, allo stato attuale, di assumere n. 10 unità tra Funzionari – cat. D (Amministrativi, contabili, esperti in rendicontazione di progetti europei, ingegneri e informatici) e Assistenti – cat. C. (amministrativo/contabili). Le assunzioni saranno a tempo determinato. Il comma 3 del medesimo articolo dispone che: "Per i fini di quest'articolo è autorizzata in bilancio la spesa di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2022, 2023, 2024".

Al riguardo, la Provincia ha comunicato che "*nel 2021 non sono stati pubblicati bandi/avvisi di selezione pubblica per assunzioni destinate ad attività connesse al PNRR 2021 e che nel 2022 risultano pubblicati per le predette finalità, tre avvisi di selezione pubblica per assunzioni con contratto a tempo determinato, di personale*

nelle figure professionali di funzionario abilitato ingegnere, di funzionario abilitato architetto/urbanista e di funzionario informatico/statistico. Le selezioni in parola sono in corso di svolgimento.”²².

Con riferimento al conferimento di incarichi professionali per la realizzazione degli interventi del PNRR (d.l. n. 80/2021), il d.p.c.m. del 12 novembre 2021 prevede il conferimento di incarichi di collaborazione a professionisti ed esperti per il supporto ai procedimenti amministrativi connessi all’attuazione del PNRR.

Per la PAT, è stato previsto un contributo pari ad euro 6.295.000, ripartiti sul triennio 2022-24 ed erogati dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, in qualità di amministrazione titolare dell’Investimento «2.2: Task force digitalizzazione, monitoraggio e performance».

Sono state previste n. 19 figure (n. 4 esperti giuridici, n. 5 esperti tecnici ed ambiente, n. 3 esperti in campo energetico, n. 2 esperti in tecnologie digitali, n. 2 esperti in analisi dei processi, n. 3 esperti in monitoraggio e controllo), che, a seguito della selezione effettuata secondo le modalità indicate nel d.m. 14 ottobre 2021, ha portato al conferimento degli incarichi, a decorrere dal gennaio 2022.

Resta da chiarire se e con quali modalità, la Provincia, ai sensi dell’art. 9, c. 4, del d.l. n. 77 del 2021, si sia dotata di sistemi informativi in grado di assicurare la completa tracciabilità delle operazioni concernenti l’utilizzo delle risorse del PNRR e la tenuta di una apposita codificazione contabile dei flussi informativi, collegati all’utilizzo delle relative risorse, secondo le indicazioni fornite dal Ministero dell’economia e delle finanze.

Nel bilancio di previsione 2022-2024, al fine di garantire l’individuazione delle risorse trasferite da PNRR e da PNC, sono previsti appositi capitoli di entrata e di uscita, accesi per i diversi interventi, ai sensi dell’art. 3, punto 3, del d.m. MEF 11 ottobre 2021.²³

Con riferimento al monitoraggio, il Collegio dei revisori ha riferito che il sistema gestionale provinciale (SAP) garantisce il monitoraggio dei flussi finanziari afferenti alla gestione dei singoli interventi e che è in via di definizione un sistema informativo interno che, qualora necessario, potrà essere implementato anche ai fini del monitoraggio degli interventi PNRR in capo alle strutture PAT, rispetto al quale si verificherà l’interoperabilità con i predetti sistemi (SAP e ReGiS)”.

A tal riguardo, l’Amministrazione ha comunicato, da ultimo, di aver trasmesso l’elenco dei soggetti della Provincia autonoma di Trento che richiedono l’accesso al sistema ReGiS.

Sulla base dei dati e delle funzionalità che fornirà il predetto sistema, verrà valutato se sarà necessario implementare anche il sistema informativo interno, ai fini del monitoraggio degli interventi²⁴.

²² Nota prot. Cdc 869 del 13 giugno 2022.

²³ Tabella allegata al punto 8.20 in relazione al quesito 8.7 del questionario del Collegio dei revisori al bilancio di previsione 2022-2024.

²⁴ Nota prot. Cdc 869 del 13 giugno 2022.

La Provincia ha previsto di avvalersi del supporto tecnico-operativo di società controllate ed esattamente: per la digitalizzazione dei processi, la Provincia ha coinvolto la società controllata Trentino Digitale e per la formazione dei propri operatori, la Provincia ha coinvolto la società controllata Trentino School of Management.

Peraltro – ha riferito sempre il Collegio dei revisori *“il Mef sta disponendo un finanziamento, a valere su risorse statali, a favore degli enti attuatori di interventi del PNRR, volto a favorire l’attivazione dell’assistenza tecnica delle società in house partecipate dalle Regioni e dalle province autonome. Vista la complessità e la numerosità dei progetti da gestire, è intenzione della Provincia attingere a tali risorse e quindi ricorrere in modo più esteso al supporto delle società in house. Al riguardo, sulla base della nota trasmessa dalla Conferenza delle Regioni e delle province autonome in data 12 aprile 2022 ai referenti per il PNRR, si valuteranno le possibilità a favore della Provincia autonoma di Trento.”*.

La Provincia ha attivato anche un sito web dedicato, che, anche attraverso link di collegamento a siti specifici, in particolare al portale “Italia domani “permette ai cittadini e alle imprese di avere informazioni sui bandi, e, in generale, sugli interventi.

43. Nel rendiconto 2021, con riferimento ai **capitoli di entrata**, per il FSE, si rilevano accertamenti di competenza per circa 10,9 milioni di euro (24,7 nel 2020; 15,06, nel 2019) e riscossioni complessive per circa 18,8 milioni di euro (11,1 nel 2020, 18,36, nel 2019), di cui 18,5 in conto residui.

Per i capitoli del FESR, si rilevano accertamenti per circa 10,7 milioni di euro (7 nel 2020, 10,61, nel 2019) e riscossioni per circa 10,1 milioni di euro (7,1 nel 2020, 15,87, nel 2019).

Infine, per il FEAMP, risultano accertamenti per circa 31 mila euro (circa 31 mila nel 2020, 0,62 milioni di euro, nel 2019) e riscossioni in conto residui per circa 130 mila euro (1,3 milioni nel 2020, nessuna riscossione nel 2019).

44. Per la programmazione 2014-2020, il **tasso di realizzazione dei pagamenti** (pagamenti su spesa pubblica programmata) del FEAMP è l’89,45% (80,07% nel 2020, 59,72%, nel 2019; 43,84%, nel 2018), del FSE il 79,26% (59,16% nel 2020, 52,78%, nel 2019; 37,43%, nel 2018), del FESR è il 76,80% (70,51% nel 2020, 39,08%, nel 2019; 17,80%, nel 2018), e infine, per il PSR il 55,37% (63,84% nel 2020, 51,67%, nel 2019; 36,23% nel 2018), con la precisazione che la durata del periodo di programmazione per il PSR è stata prorogata fino al 2022, con una dotazione aggiuntiva di circa 102,6 milioni di euro.

Per quanto riguarda **gli impegni sulla spesa programmata**, il FEAMP ha una percentuale del 100,00% (95,41%, nel 2020; 93,23%, nel 2019; 65,44%, nel 2018), il FSE del 95,78% (80,45% nel 2020; 80,21%, nel 2019; 62,62%, nel 2018), il FESR del 78,25% (78,69%, nel 2020; 59,90%, nel 2019; 34,24%, nel 2018), e, infine, il PSR del 72,45% (88,46%, nel 2020; 82,70%, nel 2019; 57,19%, nel 2018).

45. L'Autorità di gestione del FSE e del FESR ha comunicato che, per entrambi i Programmi Operativi, sono stati raggiunti e superati gli **obiettivi di spesa** assegnati, con scadenza al 31 dicembre 2021 (target n+3, soglia minima di spesa certificata, necessaria per non perdere le risorse assegnate), ed è stato, quindi, evitato il disimpegno automatico dei fondi; in particolare, al 31 dicembre 2021, risultano certificate spese, per il FSE, pari ad euro 69.862.731,59 e, per il FESR, pari ad euro 58.191.139,68.

Allo stesso modo, il Servizio Bilancio e ragioneria, in qualità di Autorità di certificazione FSE e FESR, ha comunicato di aver conseguito, al 31 dicembre 2021, i *target* stabiliti dall'art. 136 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, evitando la perdita di risorse comunitarie e statali.

In particolare, l'andamento della gestione per FESR ed FSE è sinteticamente riportato di seguito:

- FESR

Risorse programmate (A) 92,21 milioni di euro; di cui contributo UE 46,11 milioni; Impegni (B) 72,15 milioni; Pagamenti (C) 70,82 milioni; Avanzamento (B/ A) 78,25%; Avanzamento C/ A 76,80%.

- FSE

Risorse programmate (A) 126,44 milioni di euro; di cui contributo UE 63,22 milioni; Impegni (B) 121,10 milioni; Pagamenti (C) 100,21 milioni; Avanzamento (B/ A) 95,78%; Avanzamento C/ A 79,26%.

I dati aggregati (FESR+ FSE), per la Provincia autonoma di Trento risultano, pertanto, i seguenti:

Risorse programmate (A) 218,65 milioni di euro; di cui contributo UE 109,32 milioni; Impegni (B) 193,26 milioni; Pagamenti (C) 171,04 milioni; Avanzamento B/ A 88,39%; Avanzamento C/ A 78,22%.

46. Con riferimento al **Fondo Sviluppo e Coesione** (FSC), la Provincia ha comunicato che, con deliberazione CIPESS n. 2/2021 del 29 aprile 2021, è stato disciplinato il quadro regolamentare unitario per la definizione, la *governance*, la sorveglianza, la gestione, il controllo ed il monitoraggio degli interventi, finanziati con risorse FSC delle programmazioni 2000-2006, 2007-2013 e 2014-2020, che sono confluiti nei Piani Sviluppo e Coesione delle Amministrazioni nazionali, regionali e provinciali. Contestualmente, con deliberazione del CIPESS n. 13/2021 del 29 aprile 2021, è stato approvato il Piano Sviluppo e Coesione della Provincia autonoma di Trento, a valere su risorse FSC, per un totale di 120,82 milioni euro.

La Provincia ha, quindi, istituito l'Autorità Responsabile del Piano Sviluppo e Coesione della Provincia autonoma di Trento, con deliberazione n. 1279 del 30 luglio 2021, e il Comitato di Sorveglianza del Piano Sviluppo e Coesione della Provincia autonoma di Trento, con deliberazione n. 1817 del 29 ottobre 2021.

Il Piano Sviluppo e Coesione della Provincia autonoma di Trento riporta una sezione ordinaria per un totale di 69,82 milioni di euro, relativa a risorse FSE del ciclo di programmazione 2000-2006 e al ciclo di

programmazione 2007-2013 e una sezione speciale con una dotazione di 51 milioni di euro di nuove risorse FSC del ciclo 2014 – 2020.

47. Il Sistema Nazionale di Monitoraggio (SNM)²⁵, come previsto nell'Accordo di Partenariato 2014-2020, rappresenta, a livello nazionale, la fonte dati di riferimento per le elaborazioni richieste nei diversi rapporti e documenti ufficiali sullo stato di avanzamento dei Programmi operativi nei confronti della Commissione europea.

Nell'ultimo bollettino pubblicato, riportante gli esiti del monitoraggio effettuato sull'attuazione dei Fondi SIE (FESR, FSE, FEASR e FEAMP) 2014-2020, alla data del 31 dicembre 2021, i dati sono riportati talvolta complessivamente per categorie di Regioni, altre volte, il dato aggregato è pure declinato per Amministrazioni titolari degli interventi.

In questo secondo caso, dunque, la *performance* singola può leggersi alla luce dei risultati della categoria di riferimento, assumendo così un significato più pregnante.

È utile segnalare che, a livello nazionale, lo stato di attuazione delle risorse programmate di Fondi SIE, pari a complessivi 91.684,03 ml (di cui il contributo UE è di 68.548,40 ml), registra, alla data considerata del 31.12.2021, una percentuale di impegni del 68,73 %, mentre i pagamenti si attestano al 51,21%.

Per la Provincia autonoma di Trento, in particolare, lo stato di attuazione POR (FESR e FSE) - categoria delle regioni più sviluppate - registra, a fronte di risorse programmate per 218,65 ml (di cui 92,21 per FESR e 126,44 per FSE), uno stato di avanzamento degli impegni pari a 85,42%, al di sotto della media della categoria (pari a 96,78 %); il rapporto tra pagamenti e programmato si attesta invece al 76,34, che si colloca sopra la media di categoria (pari a 70,41%).

La disaggregazione dei dati per la Provincia mostra un risultato migliore per FSE rispetto a FESR, per livello di impegni (90,64% rispetto a 78,25%); sostanzialmente allineati, invece, i livelli dei pagamenti (76,80% FESR e 76,01 FSE).

Con riferimento allo stato di attuazione dei Programmi FEASR, Trento partecipa con risorse programmate per euro 400,16 ml e registra una percentuale di impegni e pagamenti nella stessa percentuale, pari a 56,49%, sostanzialmente in linea, sia per impegni che per pagamenti, con la media del 55,59 % della categoria di riferimento (sempre “Regioni più sviluppate”).

²⁵ Il sistema è gestito dall'Ispettorato Generale per i Rapporti finanziari con l'Unione Europea (IGRUE) nell'ambito del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - Ministero dell'Economia e delle Finanze, assicura il monitoraggio dello stato di attuazione degli interventi cofinanziati dai Fondi Strutturali e d'investimento Europei (SIE), dal Fondo Sviluppo e Coesione (FSC) nonché degli interventi complementari previsti nell'ambito dell'Accordo di Partenariato Italia 2014-2020 finanziati dal Fondo di rotazione.

Riguardo, invece, al Piano stralcio Fondo progettazione dissesto idrogeologico, risultano per la Provincia di Trento, risorse programmate per 0,59 ml, ma non risultano pagamenti né impegni al 31.12.2021.

Il quadro di riferimento per l'efficacia dell'attuazione, cd. *Performance Framework* (disciplinato nel Regolamento generale UE 1303/2013 agli artt. 20-22) comprende un *set* di indicatori fisici e finanziari per ogni Programma Operativo.

Gli indicatori sono declinati in valori intermedi (*milestone*) ed in target finali da raggiungere, rispettivamente, entro il 2018 e il 2023.

Il conseguimento del *target* intermedio (2018) è condizione per l'assegnazione della riserva di efficacia dell'attuazione, pari al 6% delle risorse del programma.

In fase di chiusura, il mancato raggiungimento, a determinate condizioni, può comportare anche l'applicazione, da parte della Commissione europea, di rettifiche finanziarie sul Programma.

È necessario, dunque, produrre il massimo sforzo, nel tempo che residua, per raggiungere il miglior risultato possibile nell'utilizzo delle risorse disponibili.

Si è rilevato qualche scostamento tra i dati forniti dalla Provincia e quelli del bollettino ufficiale.

Al riguardo, la Provincia ha fornito chiarimenti²⁶.

Per i dati FSE, lo scostamento dipende dalla circostanza che i dati trasmessi alla Corte dei conti *“tengono conto anche dei progetti da riprogrammare sul PSC - sezione speciale, a seguito dell'accordo Provenzano (come indicato nella nota alla tabella stessa). Si fa presente che alcuni di questi progetti erano già stati sospesi dalla trasmissione al sistema Nazionale di monitoraggio dei dati FSE al 31/12/2021, in attesa di ricevere puntuali indicazioni per la loro trasmissione come progetti collegati alla sezione speciale del PSC di provenienza dal FSE e nella successiva rilevazione si è proceduto di conseguenza”*.

Con riferimento al FEASR, la Provincia ha precisato di aver inviato i dati relativi all'avanzamento dei pagamenti al 31/12/2021 presentati alla Commissione europea in occasione dell'incontro annuale che si è tenuto il 23 marzo 2022, tenendo conto della versione 8.1 del PSR, approvata con Decisione C(2021)7811 di data 25 ottobre 2021, che prevede una dotazione finanziaria complessiva pari a 400,16 ml, comprensiva di fondi EURI.

48. La Provincia ha fornito aggiornamenti in merito alla **riprogrammazione dei fondi comunitari, messa in atto al fine di contrastare l'emergenza conseguente alla pandemia da Covid-19**, nel corso del 2021, resa possibile con l'introduzione di modifiche alla disciplina applicabile ai fondi strutturali ed in particolare, al Regolamento (UE) n. 1303/2013, con il Regolamento (UE) 2020/460 del Parlamento

²⁶ Nota prot. Cdc 869 del 13 giugno 2022.

Europeo e del Consiglio del 30 marzo 2020 e con il Regolamento (UE) 2020/558 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 aprile 2020.

Dopo aver richiamato quanto già comunicato lo scorso anno, in ordine ai trasferimenti di risorse dal Programma Operativo FESR 2014-2020 al Programma Operativo FSE 2014-2020 per un importo complessivo di 16.457.370,00 euro, e al valore complessivo degli interventi previsti per circa 51 milioni di euro, sono state illustrate le ulteriori modifiche intervenute nel corso del 2021.

La Provincia, con riferimento al Programma Operativo FESR 2014–2020, ha comunicato che, nel corso del 2021, *“è intervenuta un’ulteriore riprogrammazione finanziaria del Programma Operativo FESR 2014–2020 che ha visto il trasferimento di risorse dalla dotazione dagli Assi 1, 3, 5 e 6 a favore dell’Asse 2. Più in particolare con la sopra citata riprogrammazione sono state ridotte per 4.500.000 euro le spese sanitarie in funzione anti-Covid anticipate dallo Stato (Protezione civile nazionale); il trasferimento complessivo delle risorse dagli Assi 1, 3, 5 e 6 è andato a beneficio, tramite specifici accordi con il Ministero dello Sviluppo Economico che gestisce operativamente gli interventi a valere sul Fondo Centrale di Garanzia, delle spese generate su tale Fondo per il contrasto dell’emergenza economica generata dal COVID-19. Con Decisione C(2021) 4807 final del 24.06.2021 la Commissione europea ha approvato la nuova riprogrammazione del Programma Operativo FESR 2014-2020 della Provincia autonoma di Trento. Complessivamente, quindi, le risorse programmate per interventi anti crisi COVID-19 risultano pari a 26,5 milioni di euro”*.

I trasferimenti complessivi di risorse dalla dotazione di tutti gli Assi (1, 3, 4, 5 e 6) a favore dell’Asse 2, risultano, secondo i dati comunicati nelle tabelle relative alle dotazioni finanziarie del PO, di 23.555.880,00 euro.

È stato, inoltre, specificato che, in conseguenza della nuova programmazione finanziaria, sono stati riprogrammati su risorse nazionali del Fondo di Sviluppo e Coesione e provinciali alcuni specifici interventi originariamente previsti sugli Assi del Programma Operativo FESR 2014 – 2020 e non più finanziabili tramite tali risorse.

Per quanto riguarda il Programma Operativo FSE 2014-2020, dopo aver ricordato che, nel 2020, la riprogrammazione delle risorse finalizzate al contrasto dell’emergenza sanitaria ha comportato l’aumento della dotazione finanziaria da euro 109.979.984,00 a euro 126.437.354,00, e la riprogrammazione delle operazioni in funzione anti-Covid per un valore complessivo di 24,5 milioni di euro, ha comunicato che *“grazie alla flessibilità introdotta con le modifiche al Regolamento (UE) n. 1303/2013, una parte delle risorse del P.O. FSE è stata utilizzata fin dalla primavera 2020 per l’attivazione di una serie di misure a contrasto dell’emergenza sanitaria e socio-economica. Nel corso del 2021 è proseguita l’attuazione delle misure emergenziali sopra descritte che si riepilogano di seguito (...)”*.

Sono state, quindi, descritte sinteticamente, richiamando gli estremi dei provvedimenti attuativi, le misure iniziate nel 2020 e quelle partite nel 2021.

49. Con riferimento all'avvio della programmazione per il periodo 2021-2027, per quanto riguarda i programmi relativi al FESR e al FSE, è stato precisato che *“il 2021 ha rappresentato l'anno di avvio formale del nuovo ciclo di programmazione europea 2021-2027; a causa della pandemia i lavori preparatori della nuova programmazione hanno scontato un certo ritardo e solo a giugno 2021 le istituzioni europee e gli Stati membri hanno completato la definizione del quadro regolamentare di riferimento per l'attuazione della politica di coesione sostenuta dai fondi strutturali FESR e FSE+. In parallelo, è proseguita a livello italiano la definizione dell'Accordo di Partenariato, il documento di programmazione nazionale della politica di coesione nel quadro del quale si devono inserire i Programmi regionali e delle Province autonome: il testo è stato oggetto di intesa nell'ambito della conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome lo scorso 16 dicembre, è stato formalmente inviato dallo Stato alla Commissione europea in data 17 gennaio 2022 e dovrà essere oggetto di approvazione da parte della Commissione europea.”*.

La Provincia ha, quindi, specificato che, in seguito all'avvio di un percorso di definizione dei futuri Programmi provinciali 2021-2027, con un'analisi del contesto di riferimento e dei potenziali obiettivi di programmazione, con l'elaborazione di possibili proposte e l'avvio di un confronto partenariale con i principali soggetti del territorio, è stata approvata la deliberazione della Giunta provinciale n. 1932 del 12 novembre 2021, di definizione delle linee strategiche della futura programmazione FESR e FSE+ 2021-2027.

In sede di contraddittorio, la Provincia ha comunicato, altresì, di aver definito, nei primi mesi dell'anno, i due Programmi FESR ed FSE+ 2021-2027, anche sulla base di stretti confronti informali, sia con la Commissione europea che con gli Organismi statali.

Successivamente, la Provincia, nei limiti temporali previsti dall'art. 21, c. 2, del Regolamento (UE) 1060 del 24 giugno 2011, ha presentato alla Commissione europea i due programmi FESR ed FSE+ l'11 aprile 2022.

Il suddetto articolo regolamentare prevede, infatti, che i Programmi siano presentati entro 3 mesi dalla presentazione dell'Accordo di partenariato, che è stato a sua volta inviato il 17 gennaio 2022.

I programmi sono stati preventivamente approvati dalla Giunta provinciale con deliberazione n. 602 dell'8 aprile 2022, avente ad oggetto “Approvazione delle proposte dei Programmi del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e del Fondo Sociale Europeo Plus (FSE+) della Provincia autonoma di Trento per il periodo 2021-2027”.

Allo stato attuale, non sono arrivate osservazioni da parte della Commissione europea e si prevede che l'approvazione per i due testi possa avvenire entro il settembre 2022.

Per quanto riguarda la Politica agricola Comune 2023-2027, attuata attraverso i fondi FEASR e il PSR (Piano di Sviluppo Rurale), la Provincia ha comunicato sinteticamente l'iter in corso presso le istituzioni

europee e nazionali per l'avvio della nuova programmazione, concludendo che *“allo stato attuale, in attesa di ricevere le osservazioni da parte della Commissione europea entro il 31 marzo 2022, il MIPAAF sta coordinando i lavori per la messa a punto di alcuni elementi di dettaglio del Piano. In particolare, dovranno essere perfezionati gli interventi inseriti nel PSP ricomprendendo le peculiarità di ogni Regione/Provincia Autonoma, dovrà essere inoltre definita e formalizzata la governance del PSP e le regole di gestione e dovranno essere ripartite le risorse finanziarie tra le diverse Regioni/Province autonome. Il PSP, salvo eventuali proroghe dell'attuale programmazione, entrerà in vigore il 1/1/2023.”*.

Con riguardo al PSR, la Provincia ha comunicato che la Commissione europea ha fatto pervenire all'Italia le osservazioni in merito alla prima versione del PSR (Piano di Sviluppo Rurale), in data 30 marzo 2022 e, successivamente, il 20 maggio 2022 e l'8 giugno 2022.

Il Mipaaf, nell'arco degli ultimi mesi, sta coordinando gli incontri e i lavori, in collaborazione con le Regioni e le Province autonome, per la messa a punto degli elementi di dettaglio del Piano.

Inoltre, è stato predisposto un cronoprogramma per un confronto puntuale sulle osservazioni, condiviso con le amministrazioni e con la Commissione europea.

Le Regioni e le Province autonome, attualmente, stanno elaborando le specificità regionali/provinciali degli interventi che si intendono attivare, mediante un apposito format predisposto dal Ministero.

Non si è ancora concluso l'iter di assegnazione delle risorse finanziarie attribuite all'Italia sul PSR da ripartire tra le Regioni e le Province autonome.

Attualmente, il Mipaaf ha inviato una proposta di riparto, che dovrà essere approvata dalla Conferenza Stato-Regioni.

Anche con riferimento al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura (FEAMPA) 2021-2027, la Provincia ha fornito aggiornamenti.

A fine maggio, il Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali ha inviato alle regioni una versione del Programma Operativo Nazionale, attualmente all'esame della Commissione europea.

La Provincia ha, inoltre, fornito aggiornamenti sulle misure relative al regime quadro nazionale Covid-19, istituito dagli articoli 54 e seguenti del d.l. 19 maggio 2020, n. 34, adottato dallo Stato italiano in applicazione della Comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final - *“Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19”*.

50. Le **Autorità di audit e di gestione** presso le strutture provinciali hanno comunicato che, nel corso del 2020, la Commissione europea e la Corte dei conti europea non hanno effettuato *audit*.

È stato specificato che *“nello stesso periodo l'Autorità di audit ha proceduto a dare seguito alle raccomandazioni sull'audit effettuato dalla Commissione europea nel periodo luglio-settembre 2020. Con nota del 26 novembre*

2021 (...) l'AdA ha inviato alla Commissione europea il riepilogo del follow up alla relazione finale dell'audit n. EMPG214IT0734 del 2020; nel riepilogo sono stati inclusi gli elementi necessari a chiudere le raccomandazioni incluse nella relazione finale della Commissione.”.

Le autorità provinciali hanno dato conto dei controlli di primo livello, effettuati dall'Autorità di gestione; di secondo livello effettuati dall'Autorità di *audit* e delle segnalazioni di frodi o irregolarità. I controlli sui fondi FSE hanno rilevato irregolarità limitate (prevalentemente, non ammissibilità della spesa per mancata indicazione di taluni elementi essenziali, ritardi in alcune comunicazioni, compilazione errata di registri), la cui frequenza è stata modesta e i cui importi sono stati recuperati a saldo.

L'Autorità di gestione ha comunicato che, in sede di presentazione dei conti, nel febbraio 2022, sono state apportate rettifiche finanziarie di importo complessivo pari a 445,09 euro.

Per quanto riguarda il FESR, i controlli non hanno fatto emergere situazioni di particolare gravità, né particolari criticità.

L'Autorità di *audit* ha comunicato di aver effettuato i controlli sulle operazioni del FSE e del FESR su un adeguato campione, selezionato con metodo casuale, specificando che, per quanto riguarda il FSE, le operazioni di *audit* hanno individuato irregolarità in 4 operazioni per un importo totale di 314,40 euro, su di un campione di 30 richieste di pagamento, detti importi sono stati rettificati dall'Autorità di certificazione.

Per quanto riguarda il FESR, la spesa sottoposta ad *audit* è stata pari ad euro 9.042.736,45, relativa a 10 operazioni, per le quali non sono stati riscontrati errori.

Per il FEAMP (Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca), l'Organismo intermedio ha comunicato che i controlli effettuati hanno dato esito positivo, senza decertificazioni.

Per il PSR, sono state evidenziate alcune criticità in esito ai controlli eseguiti da APPAG, di cui non sono state comunicate le conseguenze finanziarie.

51. Con riferimento alle **segnalazioni di frodi e irregolarità**, è stata comunicata, nel sistema I.M.S. OLAF, un'irregolarità di 51.500,00 euro, in relazione a un contributo concesso a valere su fondi FESR. Per questa irregolarità, la struttura provinciale competente ha provveduto alla revoca parziale e alla richiesta di restituzione dell'importo, successivamente ritirato in sede di presentazione di conti alla Commissione europea, il 15 febbraio 2021.

Non sono state segnalate irregolarità o sospette frodi, per i fondi FSE programmazione 2007-2013 e 2014-2020.

Con riferimento ai fondi FEASR (PSR), è stato comunicato che “gli importi delle irregolarità complessivamente rilevate nel periodo predetto, limitatamente alla quota di competenza provinciale, ammontano

ad euro 28.148,54, di cui euro 17.035,96 sono già stati recuperati, mentre sono in corso di recupero euro 11.112,58. Le irregolarità rilevate nell'esercizio finanziario 2021 hanno riguardato complessivamente 193 aziende"; mentre, per quanto concerne le frodi, è stato riferito che non sono state effettuate segnalazioni nel 2021.

52. La Provincia ha fornito aggiornamenti circa lo stato delle **procedure relative a sette recuperi**, conseguenti a revoche totali o parziali dei relativi contributi relativi alla programmazione PO FESR 2007-2013. Per tre casi, sono tuttora pendenti ricorsi e opposizioni da parte dei beneficiari; in uno dei casi, è stata nel frattempo avanzata richiesta di rateazione, in relazione alla procedura di recupero coattivo avviata dalla PAT. Per tre ipotesi, è stato confermato il recupero di quanto erogato e, in due di questi casi, è stata confermata la restituzione delle quote UE e Stato. In un caso, è in corso la procedura di recupero, con richiesta di transazione e rateazione.

53. La **spesa per il personale**, secondo i dati comunicati dalla Provincia, ammonta, nel 2021, a complessivi 756,29 ml, di cui 536,12 ml relativi al comparto scuola ed i restanti 220,16 ml relativi al settore autonomie locali – Provincia (impegni definitivi).

54. **Il numero dei dipendenti a tempo indeterminato** (comparto Provincia, ricerca e personale messo a disposizione, assegnato o in comando, comparto scuola, insegnanti e personale amministrativo), al 31 dicembre 2021, secondo i prospetti trasmessi in istruttoria, risulta pari a n. 15.661 unità fisiche, in diminuzione rispetto all'esercizio precedente (n. 15.839 unità fisiche), ma in aumento rispetto al 2019 (n. 15.531 unità fisiche) e al 2018 (n. 15.244 unità fisiche).

55. Il **piano triennale dei fabbisogni di personale**, previsto dall'art. 63, c. 1-bis, della l.p. n. 7/1997, è stato approvato, per il triennio 2021-2023, con d.g.p. n. 2134 del 22 dicembre 2020; mentre il piano delle risorse umane necessarie per l'organizzazione delle olimpiadi invernali 2026 è in corso di elaborazione, da parte della competente struttura dipartimentale e non è stato ancora formalmente adottato.

Si evidenzia che, nella d.g.p. n. 2247 del 23 dicembre 2021, che approva il fabbisogno del personale per il triennio 2022-2024, è previsto che il personale assunto con contratto di formazione lavoro, una volta completato il biennio di formazione, sarà inquadrato in ruolo nella categoria D, (insieme al personale cessato con diritto alla conservazione del posto), con equiparazione al personale assunto in ruolo a tempo indeterminato.

56. Nel corso del 2021, a livello nazionale, sono state adottate numerose **misure straordinarie finalizzate all'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)**.

In particolare, il d.l. 9 giugno 2021, n. 80, convertito nella legge n. 6 agosto 2021, n. 113, consente, attraverso un **piano straordinario di assunzioni a tempo determinato**, il potenziamento della capacità amministrativa di tutte le amministrazioni pubbliche coinvolte nell'attuazione dei progetti derivanti dal PNRR.

Anche a livello provinciale, il legislatore, con l'art. 14 della l.p. 27 dicembre 2021, n. 22, ha previsto assunzioni in deroga all'art. 63, c. 1, della l.p. 7 del 1997, per favorire lo svolgimento delle attività necessarie all'accesso ai finanziamenti relativi al PNRR, al PNC e al PNIEC, oltre che in deroga alla durata massima dei contratti di lavoro a tempo determinato presso le pubbliche amministrazioni, stabilita dall'art. 1, c. 2, del d.lgs. 9 giugno 2021, n. 80 e dalle altre norme statali in materia.

La Sezione provvederà a monitorare l'evoluzione delle assunzioni destinate ai progetti PNRR.

57. Dal **prospetto sulle assunzioni e cessazioni** (tabelle SICO), nel 2021, risultavano non 276 assunzioni (come risultava dalla risposta al quesito 63 della nota istruttoria), ma 236 (per concorso) + 5 (l. n. 68/99) + 109 (altre cause, ove dovrebbero rientrare i passaggi da altre amministrazioni, assunzioni, con procedure art. 35, c. 3-bis, d.lgs. n. 165/01; art. 4, c. 6, l. n. 125/13 e art. 20 d.lgs. n. 75/2017).

La Provincia ha confermato che le assunzioni, come da conto annuale 2021 (tabelle SICO), sono 350 (236 per concorso + 5 per l. n. 68/99 + 109 altre cause), precisando che quelle per il soddisfacimento del fabbisogno 2021 ammontano a 276 unità; mentre, le 74 ulteriori assunzioni effettuate nell'anno 2021, che portano alla differenza rilevata rispetto al prospetto delle assunzioni (SICO), sono state effettuate a (parziale) soddisfacimento del fabbisogno 2019/2020, ancora da soddisfare, indicato nell'Allegato 2 alla deliberazione n. 2134 del 22 dicembre 2021 (93 unità).

58. Ai sensi dell'art. 6 della l.p. 7 agosto 2019, n. 5, come modificato dall'art. 10 della l.p. 23 dicembre 2019, n. 13, **il limite massimo di spesa** fissato nella legge finanziaria provinciale, per l'anno 2021, **per tutto il personale appartenente al comparto autonomie locali e al comparto scuola**, era fissato, rispettivamente, in euro 234.587.145 e in euro 506.751.350.

Secondo quanto prospettato dalla Provincia, in base al principio della successione delle leggi nel tempo, l'art. 6 della l.p. n. 5/2019 sarebbe stato implicitamente abrogato dall'art. 9, c. 2, lett. a), della l.p. n. 16/2020, come modificato dall'art. 24 della l.p. n. 18 del 2021, che ha dettato disposizioni sui "limiti di spesa per il personale provinciale e abrogazione di disposizioni connesse".

Sicché, la norma di riferimento sarebbe quest'ultima, che, per il 2021, ha fissato il limite di spesa di € 233.855.000 per il comparto autonomie locali e di € 537.160.000 per il comparto scuola.

L'art. 9 della l.p. n. 16 del 2020 è stato, poi, abrogato con la l.p. n. 22 del 2021.

In effetti, a norma dell'art. 6, cc. 1, lett. b) e 2, lett. b), della l.p. n. 5 del 2019, sul bilancio di esercizio del 2021, era autorizzata la spesa di € 234.587.145 per tutto il personale appartenente al comparto autonomie locali e al comparto ricerca e di € 506.751.350 per tutto il personale del comparto scuola.

L'art. 9, rispettivamente, al c. 1, lett. b) e al c. 2, lett. b), della l.p. n. 16 del 28.12.2020, come modificato dall'art. 24, c. 1, della l.p. n. 18 del 4 agosto 2021, entrata in vigore il 5 agosto 2021, poi, ha autorizzato, sul bilancio di esercizio del 2021, solo la minore spesa di € 233.885.000 per tutto il personale appartenente al comparto autonomie locali e al comparto ricerca e la maggiore spesa di € 537.160.000 per tutto il personale del comparto scuola.

L'art. 9, peraltro, veniva abrogato espressamente, a decorrere dal 1° gennaio 2022, dall'art. 11, c. 9, della l.p. n. 22 del 27.12.2021, entrata in vigore il 28.12.2021 e, d'altro canto, detta abrogazione nulla rileva ai fini della individuazione del limite di spesa per il 2021, operando solo a decorrere dal 2022.

Ciò considerato, quindi, deve ritenersi che, a norma dell'art. 9 della l.p. n. 16 del 28.12.2020, come modificato dall'art. 24, c. 1, della l.p. n. 18 del 4 agosto 2021, sul bilancio di esercizio del 2021, **risulta autorizzata la spesa di € 233.885.000 per tutto il personale appartenente al comparto autonomie locali e al comparto ricerca e la spesa di € 537.160.000 per tutto il personale del comparto scuola.**

59. Con riguardo alla **spesa per il personale del comparto scuola, necessaria per la ripresa delle attività didattiche nel rispetto delle misure di contenimento del Covid-19**, per quanto rappresentato dalla Provincia, l'art. 8 della l.p. n. 6 del 2020 prevedeva che *“Per garantire la ripresa delle attività didattiche dell'anno scolastico 2020-2021 nel rispetto delle misure di sicurezza idonee ad assicurare il contenimento della diffusione del Covid-19, è autorizzata una spesa sul bilancio degli esercizi finanziari 2020 e 2021 per il personale appartenente al comparto scuola rispettivamente di 8.848.000 e di 18.752.000 euro, nell'ambito delle unità di voto 04.01 (Istruzione e diritto allo studio - Istruzione prescolastica) e 04.02 (Istruzione e diritto allo studio - Altri ordini di istruzione non universitaria), titolo 1 (Spese correnti).”*.

La norma in discussione è stata superata dall'art. 9 della l.p. n. 16 del 2020 che, al c. 2, nel definire il limite di spesa per il personale appartenente al comparto scuola, ha previsto che *“2. Ai sensi dell'articolo 85 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 (legge provinciale sulla scuola 2006), la spesa sui bilanci degli esercizi finanziari 2021, (...) per tutto il personale provinciale appartenente al comparto scuola, compreso quello per garantire le attività didattiche nel rispetto delle misure di sicurezza idonee ad assicurare il contenimento della diffusione del COVID-19 per l'anno 2021, è autorizzata: a) per l'anno 2021 in 525.260.000 euro (...).”*.

Il limite è stato successivamente innalzato a euro 537.160.000, in base all'art. 24 della l.p. n. 18/2021 (legge di assestamento 2021), sempre in relazione alle spese connesse all'emergenza epidemiologica,

che ha reso necessario un maggior ricorso alle supplenze brevi, per far fronte alle assenze di personale (variazione ai capitoli 259518, 259600-004, 259613).

60. Risulta rispettato il limite di spesa per le assunzioni del personale del comparto autonomie locali e del comparto scuola ed anche il limite di spesa annuale per lavoro straordinario e viaggi di missione, stabilito dalla Provincia, per il 2021, in 4.200.000,00 euro.

61. Anche per quest'anno, come già per gli scorsi anni, dai dati forniti dalla Provincia, è emerso che la spesa del personale incide significativamente sulla spesa corrente (31,57%), attestandosi, peraltro, in diminuzione sia rispetto all'anno 2020 (34,91%), sia rispetto all'anno 2019 (35,03%).

Nonostante la rilevata diminuzione, è ancora ravvisabile una certa rigidità del bilancio provinciale, che presenta una spesa corrente significativamente incisa dalla spesa del personale.

Pertanto, la Corte ribadisce l'esigenza che l'Amministrazione prosegua nel continuo e attento monitoraggio della spesa per il personale, nonché nell'implementazione delle politiche di razionalizzazione e di *spending review*.

62. La spesa complessiva sostenuta, nel 2021, dall'intero "comparto Provincia" (Provincia, Azienda sanitaria, società controllate, fondazioni, Agenzie, enti pubblici) per collaborazioni esterne, incarichi di consulenza, studi e ricerca ammonta a 23,28 milioni di euro, in aumento del 21,81% rispetto all'esercizio precedente (nel 2020, era di 19,11 milioni di euro).

Il dato sconta la disomogeneità degli importi considerati, che sono, in parte, derivanti dagli impegni (per gli enti in contabilità finanziaria) e, in parte, derivanti dai costi di competenza (per gli enti in contabilità economica).

La spesa pagata per gli incarichi assegnati dalla Provincia è ulteriormente diminuita del 17,83% rispetto all'anno precedente (dopo la riduzione del 2020 rispetto al 2019, pari all'11%); mentre la spesa impegnata è aumentata del 44,84%.

Per le agenzie della Provincia, si è registrato un aumento sia della spesa impegnata (+47,04%) che dei pagamenti (+15,79%).

Anche gli enti pubblici strumentali in contabilità finanziaria segnano un aumento dell'importo impegnato, ma soprattutto di quello pagato, pari, rispettivamente, al + 3,05% e al +54,98%.

I dati riferiti al cosiddetto "gruppo Provincia", ovvero Azienda provinciale per i servizi sanitari, Centro Servizi culturali Santa Chiara, Opera universitaria di Trento, società controllate e organismi partecipati in regime di contabilità economica, registrano un aumento della spesa del 15,62% rispetto al 2020, dopo la riduzione del 32,43% rispetto al 2019.

Nell'ambito del **comparto "società"**, vanno, inoltre, evidenziati gli aumenti di spesa per collaborazioni esterne, relativi a Patrimonio del Trentino (+69,63%), Trentino Trasporti (+66,62%), Trentino School of Management (+26,32%); mentre si registra una riduzione per Trentino Riscossioni (dato dimezzato), Interbrennero (-43,91%) e Cassa del Trentino (-35,33%).

Anche **l'Azienda provinciale per i servizi sanitari**, che, nell'esercizio precedente, aveva quasi dimezzato la spesa per consulenze/incarichi esterni (-45,39%), nel 2021 ha segnato un aumento consistente (+27,13%), pari a 1,31 ml.

A tale proposito, in sede istruttoria, l'Amministrazione ha rappresentato quanto segue:

"L'aumento dell'importo impegnato nel 2021 dalla Provincia a titolo di "incarichi art. 20 l.p. n. 26/1993" è principalmente da ricondurre agli incarichi relativi alla fase di progettazione e alla fase esecutiva di lavori. Ciò anche con riferimento all'obiettivo della provincia di sostenere i lavori pubblici, sia per garantire al territorio una adeguata dotazione di infrastrutture fondamentali per la competitività del territorio, sia per l'impatto diretto che l'attivazione degli stessi produce sul sistema economico locale.

Lettera b): L'aumento dell'importo impegnato nel 2021 dalle Agenzie a titolo di "incarichi art. 20 l.p. n. 26/1993", già registrato anche nel 2020, va essenzialmente attribuito agli incarichi attinenti la realizzazione del depuratore di Trento 3 in capo ad Adep.

Lettera c): si precisa quanto segue:

Con riferimento alle spese registrate nel 2021 rispetto al 2020 per gli enti in esame va precisato che l'anno 2020 è stato fortemente condizionato nello svolgimento di attività a seguito delle conseguenze create dalla pandemia da Covid19, attività che sono, in parte, riprese e riavviate nel corso del 2021. Infatti, le spese registrate nel 2021 risultano in linea, se non addirittura inferiori rispetto agli anni 2017, 2018 e 2019, anni da tenere a riferimento in quanto anni "di normale" attività pre-pandemia. Si riportano i dati afferenti gli enti più rilevanti: Apss a fronte di pagamenti del 2021 pari a 6,1 milioni di euro, il valore medio 2017-2019 risulta pari a 7,1 milioni di euro; per Patrimonio del Trentino a fronte di costi totali del 2021 pari a 0,8 milioni di euro, il valore medio 2017-2019 risulta pari a 1,4 milioni di euro, Trentino School of Management a fronte di costi totali del 2021 pari a 1,8 milioni di euro, il valore medio 2017-2019 risulta pari a 1,9 milioni di euro."

63. In materia di **incarichi di consulenza, studio e ricerca, collaborazione**, come già preannunciato dalla Provincia lo scorso anno, la circolare prot. 710767 del 27 dicembre 2016 è stata aggiornata con il nuovo "Testo coordinato delle disposizioni attuative del Capo I-bis della l.p. 19 luglio 1990, n. 23", del 7 settembre 2021.

In proposito, si osserva che, con la sentenza n. 70 del 2022, sia pure con riferimento ad un diverso contesto normativo, la Corte costituzionale, in materia di incarichi, ha affermato il generale principio,

che ha certamente valenza anche con riguardo alla materia di incarichi e consulenze affidati sulla base della normativa provinciale, secondo cui le disposizioni qualificabili come norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica costituiscono un limite alla normativa regionale/provinciale.

In particolare, secondo la Consulta, *“come anche confermato nell’autoqualificazione di cui all’art. 1, comma 3, del d.lgs. n. 165 del 2001, «i principi desumibili dal t.u. pubblico impiego costituiscono norme fondamentali della riforma economico-sociale della Repubblica» (ex multis, sentenza n. 16 del 2020) e tale connotato si rinviene anche nell’art. 7 t.u. pubblico impiego (sentenza n. 250 del 2020) (...)”* (Corte cost., sent. n. 70/2022).

Sicché, la normativa provinciale sarà legittima nella misura in cui possa essere - e sia effettivamente - interpretata in maniera assolutamente coerente con i principi affermati dalle disposizioni vigenti in ambito nazionale in materia di incarichi e consulenze, che si configurano quale normativa interposta rispetto al parametro costituzionale recato dall’art. 97 Cost., di cui costituiscono espressione.

64. Le Sezioni riunite, nelle relazioni allegate alle decisioni di parifica dei rendiconti 2019 e 2020 (decisioni n. 3/2020/PARI e n. 3/2021/PARI), avevano manifestato perplessità in ordine alla disciplina contrattuale relativa ai ricercatori/tecnologi, che consentiva la corresponsione di integrazioni del trattamento economico rapportato a posizioni giuridiche di direttori o dirigenti non rivestite.

Al riguardo, la Provincia ha rappresentato che la disciplina è stata recentemente modificata con un accordo tra APRaN e organizzazioni sindacali rappresentative del comparto ricerca.

L’accordo, sottoscritto il 28 aprile 2022, sostituisce l’art. 15 del CCPL del 23 settembre 2008 e dispone che *“Al personale di cui all’art. 1 in servizio presso strutture amministrative della Provincia autonoma di Trento possono essere attribuite integrazioni retributive temporanee entro i limiti massimi previsti dal CCPL e relativo Accordo di settore nel tempo vigenti relativo al personale dell’area non dirigenziale del Comparto Autonomie locali, nelle misure stabilite dalla Giunta provinciale, tenuto conto degli specifici compiti ed incarichi attribuiti, cui si aggiunge una indennità corrisposta annualmente correlata agli obiettivi assegnati e ai connessi risultati conseguiti, nel limite di euro 8.000,00 annui stabilita dalla Giunta medesima.”*.

Si prende favorevolmente atto della modifica delle modalità di quantificazione ed attribuzione di integrazioni retributive al personale ricercatore in servizio presso strutture amministrative della Provincia, non rapportate più ai trattamenti economici riconosciuti al personale con la qualifica di direttore o dirigente, ma alle voci retributive variabili previste dalla contrattazione per il personale dell’area non dirigenziale del comparto AA.LL., tenuto conto degli specifici compiti ed incarichi attribuiti, nonché degli obiettivi assegnati e dei connessi risultati conseguiti.

65. In merito alle funzioni di controllo intestate alla Corte dei conti, deve essere evidenziato il tema della certificazione di compatibilità economico - finanziaria dei contratti collettivi del personale dipendente della Provincia.

La disciplina nazionale prevede, attualmente, che l'ARAN (Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni) trasmetta la quantificazione dei costi contrattuali alla Corte dei conti, ai fini della certificazione di compatibilità con gli strumenti di programmazione e di bilancio.

In caso di certificazione positiva, il presidente dell'ARAN sottoscrive definitivamente il contratto collettivo; mentre, in caso contrario, le parti contraenti non possono procedere alla sottoscrizione e il presidente dell'ARAN, d'intesa con il competente comitato di settore, provvede alla riapertura delle trattative ed alla sottoscrizione di una nuova ipotesi di accordo, adeguando i costi contrattuali ai fini delle certificazioni (Cfr. art. 47, cc. 5, 6 e 7, del d.lgs. n. 165/2001).

In merito al controllo della Corte dei conti sull'autorizzazione governativa alla sottoscrizione dei contratti collettivi di lavoro, va riassunta l'evoluzione normativa intervenuta al riguardo.

A livello nazionale, l'art. 2, c. 1, lett. b), della legge 23 ottobre 1992 n. 421, ha delegato il Governo a disciplinare la verifica della *“legittimità e compatibilità economica dell'autorizzazione governativa”* alla sottoscrizione dei contratti collettivi di lavoro, mediante preventivo controllo della Corte dei conti.

In attuazione della legge delega, l'art. 51, c. 2, del d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, così come sostituito dall'art. 18 del d.lgs. 18 novembre 1993, n. 470, ha previsto il controllo del Giudice contabile sulla legittimità e sulla compatibilità economica dell'autorizzazione alla sottoscrizione dei contratti collettivi di lavoro.

A seguito della legge 15 marzo 1997 n. 59, l'art. 4 del d.lgs. 4 novembre 1997 n. 396 – sostanzialmente, poi, confermato dall'art. 47, c. 4, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 - ha modificato il predetto art. 51, c. 2, con l'eliminazione di ogni riferimento al previsto controllo di legittimità, stabilendo, invece, che la *«quantificazione dei costi contrattuali»* relativi all'ipotesi di accordo sia trasmessa alla Corte dei conti *«ai fini della certificazione di compatibilità con gli strumenti di programmazione e di bilancio»*; la Corte dei conti, nei successivi quindici giorni, *«certifica l'attendibilità dei costi quantificati»*, anche previa acquisizione di elementi istruttori e valutativi.

L'art. 9 dello stesso decreto, inoltre, ha eliminato dall'elenco degli atti sottoposti a controllo preventivo di legittimità proprio le autorizzazioni alla sottoscrizione dei contratti collettivi.

Con riguardo all'ordinamento locale, la Provincia di Trento ha la competenza normativa primaria in materia di ordinamento degli uffici provinciali e del personale ad essi addetti, dalla quale discende l'esclusiva attribuzione a normare in ordine allo stato giuridico ed economico del relativo personale, da esercitare nel rispetto della Costituzione e dei principi dell'ordinamento giuridico e in conformità

agli obblighi internazionali e alle norme fondamentali delle riforme economico-sociali della Repubblica.

Analoga competenza esclusiva è attribuita anche alla Regione e alla Provincia autonoma di Bolzano. In coerenza con la disciplina inizialmente prevista dalla normativa nazionale sulla contrattualizzazione del rapporto di pubblico impiego, la l.p. 3 aprile 1997 n. 7, all'art. 60, c. 3, sottoponeva l'autorizzazione giuntale alla sottoscrizione dei contratti collettivi al controllo preventivo della Corte dei conti, operando un rinvio all'art. 51, c. 2, del d.lgs. n. 29 del 1993, così come sostituito dall'art. 18 del d.lgs. n. 470 del 1993.

Con la l.p. 19 febbraio 2002, n. 1, il c. 3 dell'art. 60 è stato abrogato, poiché tale norma rinviava al controllo di cui all'art. 51, c. 2; tipologia di controllo non più prevista dalla legislazione nazionale.

Anche a livello regionale, l'art. 4 della l. reg. 21 luglio 2000, n. 3 disponeva, al c. 5, che “La Giunta regionale, verificata la conformità del contratto proposto alle direttive impartite e il rispetto del limite della spesa, ne autorizza con propria deliberazione la sottoscrizione. L'autorizzazione è sottoposta al controllo della Corte dei conti.”.

Successivamente, il secondo periodo del citato c. 5 della l.r. n. 3 del 2000 è stato abrogato dall'art. 7, c. 3, della l.r. 5 dicembre 2006, n. 3.

A seguito di ricorso per il conflitto di attribuzione, proposto dalla Provincia autonoma di Trento con riferimento alla nota 28 maggio 2001 (prot. n. 548) della Corte dei conti, Sezione di controllo di Trento e alla delibera 24 luglio 2001 (n. 42/CONTR/CL/01) della Corte dei conti - Sezioni riunite in sede di controllo - provvedimenti con i quali veniva affermata la competenza della Magistratura contabile a certificare la compatibilità finanziaria ed economica delle ipotesi di accordo dei contratti collettivi di lavoro dei dipendenti provinciali, pur essendo venuto meno il controllo di legittimità - la Corte costituzionale, con la sentenza n. 171 del 2005, ha dichiarato la lesione dell'autonomia statutaria della Provincia e ha affermato la non spettanza allo Stato - e, per esso, alla Corte dei conti - della potestà oggetto di contestazione, con conseguente annullamento degli atti impugnati.

Nella citata sentenza, la Corte ha chiarito che “Ai fini dell'estensione alla Provincia di Trento del controllo previsto per i contratti collettivi nazionali dall'art. 51, comma 4, del d.lgs. n. 29 del 1993 e successive modifiche, occorre ribadire -come ammettono le stesse sezioni riunite della Corte dei conti- che non rientra nella competenza legislativa provinciale disciplinare le funzioni di controllo della Corte dei conti, anche se la loro eventuale incidenza su materie di competenza esclusiva provinciale deve essere regolata alla stregua della rispettiva normativa di carattere statutario (cfr. sentenza n. 182 del 1997). I procedimenti di controllo contabile si debbono quindi svolgere secondo la disciplina statale, ma in modo tale che il necessario adeguamento legislativo provinciale li renda compatibili con l'ordinamento di appartenenza, senza che in proposito possano essere invocati eventuali vincoli

derivanti da norme fondamentali di riforma economico-sociale, tanto più con riferimento alla Provincia di Trento, alla luce di quanto disposto dall'art. 2 del d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige concernenti il rapporto tra atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali, nonché la potestà statale di indirizzo e coordinamento).”.

Su tale presupposto, la Consulta ha dichiarato *“l’illegittimità degli atti impugnati [...] così arrecando, sotto questo profilo, una menomazione alle attribuzioni costituzionali in materia della Provincia di Trento”*.

Sul punto, va ora considerata l’evoluzione normativa e giurisprudenziale intervenuta successivamente alla citata sentenza n. 171 del 2005, che ha significativamente innovato il quadro di riferimento generale dei rapporti Stato-Regione-Province autonome, nel governo della finanza pubblica.

Innanzitutto, va richiamata la riforma dettata dalla legge costituzionale n. 1/2012, che ha introdotto l’obbligo dell’equilibrio di bilancio e della sostenibilità dell’indebitamento per tutte le pubbliche amministrazioni, nonché la disciplina di armonizzazione dei bilanci pubblici e ha confermato il coordinamento della finanza pubblica, i cui principi fondamentali, contenuti nella legislazione statale, vincolano anche le autonomie speciali, giacché la sua matrice trova espressione negli impegni assunti dall’Italia con l’Unione europea, per il contenimento dei disavanzi pubblici eccessivi.

La disciplina normativa statale che ha fatto seguito alla riforma costituzionale e, in particolare, le norme che hanno previsto il rafforzamento dei controlli in capo alla Corte dei conti, al fine di salvaguardare la sana gestione finanziaria di tutte le amministrazioni pubbliche, hanno superato il vaglio di costituzionalità, poiché il Giudice delle leggi ha affermato, a più riprese, che i controlli disciplinati dalle norme degli Statuti speciali e dalle norme di attuazione non esauriscono le forme di controllo della Corte dei conti.

Sempre secondo la Consulta, lo Stato può prevedere, nelle materie del coordinamento della finanza pubblica, per tutelare interessi costituzionalmente protetti, forme di controllo del Giudice contabile ulteriori rispetto a quelle disciplinate dagli Statuti speciali e dalle norme di attuazione, salvo il limite che le stesse non contrastino puntualmente con gli stessi Statuti (*ex multis* Corte cost. n. 39 del 2014).

Orbene, la certificazione della Corte dei conti sulla compatibilità economico-finanziaria della contrattazione collettiva del personale pubblico, quale normativa di principio in materia di “coordinamento della finanza pubblica”, esige un unitario e generalizzato monitoraggio, finalizzato alla tenuta degli equilibri dei bilanci pubblici, considerata la rilevanza dei costi del personale degli enti territoriali rispetto al totale della spesa pubblica.

Tale controllo, inteso ad assicurare, in ragione della tutela dell’unità economica della Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica, la sana gestione finanziaria e degli obiettivi di governo concordati in sede europea, è affidato alla Corte dei conti, quale organo terzo ed imparziale di garanzia

dell'equilibrio economico-finanziario, in quanto al servizio dello Stato-ordinamento (Corte cost. n. 60 del 2013).

Ulteriormente, la Consulta ha affermato che la norma di attuazione statutaria (d.lgs. n. 266/1992) non determina effetti preclusivi rispetto all'esercizio della funzione di controllo sulla gestione economico finanziaria, con riferimento ai parametri costituzionali di cui agli artt. 81, 119 e 120 Cost.; controlli esterni da tenere distinti rispetto a quelli interni e dai poteri di vigilanza svolti dalla Provincia, in quanto gli stessi si pongono su piani diversi e, come tali, tra di loro non sono incompatibili (Corte cost. n. 60 del 2013).

Conclusivamente, affermata la competenza della Corte dei conti a certificare la compatibilità economico-finanziaria dei contratti collettivi di lavoro regionali/provinciali, poiché riconducibile alla tutela dei medesimi interessi costituzionalmente tutelati rispetto a quelli oggetto delle pronunce testé citate, appare indubbio che il potere di adeguamento, in capo alla Provincia, della disciplina prevista dall'art. 47, c. 5, del d.lgs. 165 del 2001 vada ricondotto nell'ambito della normativa di dettaglio e, quindi, sia riferito alle modalità procedurali finalizzate ad assicurare un percorso strutturato tra Provincia e Corte dei conti, idoneo ad attenuare la rigidità del modello principio-dettaglio, individuato dalla giurisprudenza costituzionale, in base al quale si configura la cedevolezza di eventuali disposizioni statali di dettaglio, rispetto a successivi interventi del legislatore provinciale.

L'adeguamento, secondo le procedure previste dal d.lgs. n. 266 del 1992, può, pertanto, riguardare tali contenuti, essendo precluso al legislatore provinciale disciplinare i poteri di controllo della Corte dei conti, giacché gli stessi sono riservati alla competenza esclusiva dello Stato.

Ne consegue che trova integrale applicazione la normativa statale, anche per gli aspetti procedurali, qualora la Provincia non ritenga di adottare una diversa disciplina di dettaglio.

Il mancato pronunciamento della Corte dei conti sulla compatibilità dei costi derivanti dalle ipotesi di accordo di contratto collettivo, rispetto alle risorse disponibili, rappresenterebbe, infatti, un *vulnus* sul controllo della spesa pubblica, considerata anche l'incidenza del costo del personale sui bilanci degli enti del sistema territoriale integrato.

In proposito, la Provincia ha rappresentato che, pur nell'ambito di un quadro normativo sostanzialmente immutato negli ultimi anni, la certificazione della compatibilità economico finanziaria dei contratti collettivi del personale non è stata finora mai richiesta alle Province autonome ed ha, altresì, sostenuto che, stante il quadro normativo vigente, non sarebbe possibile affermare la sussistenza di un obbligo, per la Provincia, di sottoporre i contratti collettivi del personale dipendente al controllo della Corte dei conti, ai fini della pertinente certificazione di compatibilità economico-finanziaria, non

essendo direttamente applicabile il d.lgs. 165 del 2001 e non essendo, detto obbligo, previsto dalla l.p. n. 7 del 1997, che disciplina la contrattazione collettiva della Provincia autonoma di Trento.

Ha evidenziato, infine, la Provincia che i costi contrattuali sono stati negli anni rigorosamente contenuti negli stanziamenti previsti dalle leggi finanziarie provinciali che li prevedono in una quantificazione conforme ai meccanismi previsti dagli accordi sul costo del lavoro stipulati a livello statale.

La Provincia, nel corso del contraddittorio orale del 17 giugno 2022, ha ribadito la posizione già espressa.

Anche a voler seguire la prospettazione della Provincia, secondo cui la normativa statale che prevede la certificazione della Corte dei conti riguardo alla compatibilità economico-finanziaria dei contratti collettivi di lavoro provinciali, per poter trovare applicazione, necessiti di recepimento ad opera della normativa provinciale, va rilevato che, trattandosi di normativa di principio in materia di “coordinamento della finanza pubblica” e, comunque, di norme fondamentali di riforma economico sociale, la Provincia è tenuta a darvi tempestiva attuazione, non potendo, l’omessa emanazione della normativa provinciale di recepimento, tradursi nella elusione dell’obbligatorio controllo *-sub specie di certificazione - della Corte.*

Nel caso, quindi, la Provincia non provveda, ove pure il Governo non si sia attivato in via diretta, nei tempi stabiliti, per far valere l’illegittimità costituzionale dell’assetto determinato dal mancato recepimento del complesso normativo recante l’obbligo di certificazione dei contratti collettivi innanzi detti da parte della Corte dei conti, ai sensi dell’art. 2 del d.lgs. n. 266 del 1992, ben potrà procedere, anche successivamente, il giudice contabile, sia mediante l’attivazione di un giudizio innanzi alla Consulta per far valere il conflitto di attribuzione, sia mediante la proposizione della questione di legittimità costituzionale delle norme che regolano il procedimento di approvazione dei contratti collettivi per i dipendenti provinciali, precludendo alla Corte dei conti di procedere all’obbligatoria certificazione della compatibilità economico-finanziaria della spesa.

Su tale profilo, d’altro canto, si è già espressa la Corte costituzionale, con la sentenza n. 93 del 24.4.2019, statuendo che: *“Le disposizioni regionali o provinciali non adeguate possono essere impugnate dal Governo dinanzi a questa Corte, nei novanta giorni successivi alla decorrenza del termine. La loro mancata impugnazione, peraltro, non impedisce la proponibilità di questioni di legittimità costituzionale in via incidentale, poiché, per quanto la norma di attuazione statutaria intenda ulteriormente valorizzare l’autonomia speciale della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol e delle Province autonome, essa non attribuisce alcuna forza peculiare alla legge regionale o provinciale non impugnata in via principale (sentenze n. 147 del 1999 e n. 80 del 1996; in senso analogo, sentenza n. 380 del 1997).”.*

66. Con nota prot. n. 747 del 16 maggio 2022, è stato inviato il questionario relativo alle linee guida per il rendiconto 2022, con riferimento alla **sanità provinciale**. È stato, inoltre, assegnato il termine del 6 giugno 2022 al Collegio dei revisori per la trasmissione delle risposte al predetto questionario. L'organo di revisione ha provveduto tempestivamente alla sua compilazione e trasmissione alla Sezione.

67. Con riguardo alla **sanità provinciale**, la missione 13 "Tutela della salute" è la più rilevante del rendiconto della Provincia, in termini di spesa.

Detta missione, nel 2021, con impegni in conto competenza pari a circa 1.320,2 milioni di euro, ha inciso per il 27,55% sulla spesa finale del bilancio provinciale, partite di giro escluse (in diminuzione in percentuale, rispetto al 28,42% del 2019).

La spesa sanitaria complessiva, nel 2021, è aumentata di 7.576.730,47 euro e, quindi, dello 0,58%, rispetto all'esercizio precedente.

L'incremento è ascrivibile, in termini assoluti, alla diminuzione della spesa corrente, per 288.484,75 euro e al contestuale aumento di 7.865.215,22 euro negli impegni relativi alla parte in conto capitale.

In termini relativi, gli impegni per la spesa corrente sono diminuiti del -0,02%, rispetto all'esercizio precedente; mentre gli impegni per la spesa in conto capitale sono aumentati del 47,06%.

Sempre in termini di spesa impegnata, la parte corrente, nel 2021, è stata pari al 98,14% del totale della spesa sanitaria, in leggera diminuzione aumento rispetto alla incidenza del 2020 (98,73%) e in aumento rispetto al 2019 (94,55%) e al 2018 (93,39%); mentre, la parte in conto capitale ha inciso per un valore pari al 1,86%, in leggero aumento rispetto all'1,27% del 2020, ma diminuzione rispetto al 2019 (5,45%) e al 2018 (6,61%).

Da rilevare, infine, un aumento del 3,78% della spesa complessiva PAT, nel 2021, in confronto al 2020.

68. Con riferimento all'armonizzazione contabile e all'**applicazione del Titolo II del decreto legislativo n. 118 del 2011**, che secondo quanto sostenuto dalla Provincia autonoma non si applicherebbe alla gestione del servizio sanitario provinciale, si richiama quanto già espresso anche dal Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti regionali con la Provincia autonoma di Trento, che, nella riunione tenutasi il 1° agosto 2019, con oggetto "Monitoraggio della spesa sanitaria nell'ambito dell'armonizzazione contabile e applicazione del Titolo II del d.lgs. n. 118/2011", ha sottolineato, tra l'altro, che l'armonizzazione "non può prescindere dalla uniforme rappresentazione contabile degli accadimenti della gestione in ciascun servizio sanitario regionale, ai fini peraltro di un corretto monitoraggio dei livelli di assistenza" ricordando che "il Titolo II del decreto legislativo n. 118/2011 costituisce principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'articolo 117, comma 3, della Costituzione ed è finalizzato alla tutela dell'unità economica della Repubblica italiana, ai sensi dell'articolo 120, secondo comma, della

Costituzione, al fine di garantire che gli enti coinvolti nella gestione delle risorse destinate al Servizio sanitario nazionale concorrano al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica sulla base di principi di armonizzazione dei sistemi contabili.”.

Al riguardo, si ribadisce quanto affermato in occasione dei precedenti giudizi di parificazione e cioè che, se l'applicazione del titolo II del d.lgs. n. 118 del 2011 all'Azienda sanitaria provinciale consente di confrontare i suoi risultati economico-patrimoniali con quelli degli altri enti del sistema sanitario nazionale, l'applicazione puntuale dello stesso richiede che sia data contestuale evidenza, sia nel bilancio provinciale che in quello dell'APSS, delle risorse conferite al proprio servizio sanitario provinciale, con le necessarie distinzioni in merito alla destinazione delle risorse stesse.

Ne deriva che l'interpretazione costituzionalmente orientata degli artt. 1, c. 5, e 19 e ss. del d.lgs. n. 118 del 2011 non consente al legislatore provinciale di derogare all'applicazione di principi fondamentali in materia di coordinamento della finanza pubblica.

Infatti, la gestione della spesa sanitaria deve essere organizzata secondo i fondamentali principi contabili dell'ordinamento indipendentemente dal soggetto pubblico che dispone delle risorse per finanziarla.

È, infatti, la natura del servizio che impone la sua contabilizzazione secondo le regole armonizzate, poste a particolare presidio della leggibilità delle scelte del decisore pubblico, anche con riguardo alla verifica della loro rispondenza alla disciplina che tutela il fondamentale diritto costituzionale alla salute, oltre che alla verifica della loro rispondenza al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica. Né risulta comprensibile la ragione in forza della quale la Provincia autonoma intenda continuare a sottrarsi alla applicazione dei principi contabili di cui al titolo II del d.lgs. n. 118/2011, ove si consideri, peraltro, che l'autonomia costituzionalmente garantita al legislatore provinciale non si estende al punto da considerare il servizio sanitario provinciale un “corpo estraneo” al servizio sanitario nazionale, totalmente avulso dal contesto costituzionale e ordinamentale posto a tutela di diritti fondamentali della persona.

In altri termini, quando si stanziavano e si spendono risorse pubbliche destinate a garantire lo svolgimento del servizio sanitario nazionale non è possibile, senza violare l'art. 117, c. 3, della Costituzione, legittimare l'applicazione di regole contabili “locali”, opache e in evidente contrasto con principi fondamentali dell'ordinamento costituzionale, eccependo la motivazione formale che a finanziare integralmente la spesa sanitaria sia un ente diverso dallo Stato.

In proposito, la Provincia ha ulteriormente dedotto che l'osservazione di questa Sezione riprende alcune considerazioni effettuate nel 2019 dal Tavolo Tecnico, per la verifica degli adempimenti regionali, in merito al monitoraggio della spesa sanitaria nell'ambito dell'armonizzazione contabile e

applicazione del Titolo II del d.lgs. n. 118 del 2011, le quali ripercorrono quasi testualmente l'*incipit* del primo comma dell'articolo 19 del predetto Titolo II (Principi contabili generali e applicati per il settore sanitario), perché evidenzia come *“l'interpretazione costituzionalmente orientata degli artt. 1, c. 5, 19 e ss. del d.lgs. n. 118/2011 non consente al legislatore provinciale di derogare all'applicazione dei principi fondamentali in materia di coordinamento della finanza pubblica”*.

Secondo l'Amministrazione, la citazione normativa non tiene in alcun conto, tuttavia, che, già nel 2012, ad ordinamento allora vigente, la Corte costituzionale – riferendosi alla applicabilità delle disposizioni del d.lgs. n. 118 del 2011 nei confronti della Provincia autonoma (sentenza n. 178 del 2012) ha concluso che, in base all'art. 27 della l. n. 42 del 2009 *“tutte le disposizioni attuative della legge di delegazione (ivi comprese quelle dell'art. 2, che il d.lgs. n. 118 del 2011 dichiara espressamente di attuare) si applicano agli enti ad autonomia differenziata non in via diretta, ma solo se recepite tramite le speciali procedure previste per le norme di attuazione statutaria”*.

Aggiunge l'Amministrazione che, in materia di armonizzazione dei bilanci, l'unica fonte di rilievo costituzionale vincolante per le Province autonome è, dunque, da ricercare oggi all'interno del loro ordinamento e, quindi, nella disposizione, concordata in via negoziale con lo Stato, contenuta nell'articolo 79, comma 4-octies dello Statuto speciale (comma aggiunto dall'art. 1, c. 407, lett. e), n. 4), L. 23 dicembre 2014, n. 190, a decorrere dal 1° gennaio 2015).

Infatti, il principio di unità del bilancio correlato all'impianto strutturale dell'ordinamento finanziario provinciale, caratterizzato da una pressoché completa autonomia finanziaria della Provincia legata ai gettiti tributari del territorio provinciale, rende inapplicabile la previsione del d.lgs. n. 118 del 2011 in materia di perimetrazione delle entrate destinate al finanziamento del servizio sanitario.

Nonostante i chiarimenti forniti, questa Sezione non ritiene superate le osservazioni fin qui formulate al riguardo.

Infatti, la Sentenza della Corte Costituzionale n. 80 del 13 aprile 2017 afferma, tra l'altro, che *“l'armonizzazione dei bilanci pubblici è una competenza esclusiva dello Stato, che non può subire deroghe territoriali, neppure all'interno delle autonomie speciali costituzionalmente garantite.”*.

Restano, pertanto, ferme le osservazioni già sviluppate sul punto da questa Sezione, ove si consideri che *“l'indeffettibilità del principio di armonizzazione dei bilanci pubblici è ontologicamente collegata alla necessità di leggere, secondo il medesimo linguaggio, le informazioni contenute nei bilanci pubblici. Ciò per una serie di inderogabili ragioni, tra le quali, è bene ricordare, la stretta relazione funzionale tra “armonizzazione dei bilanci pubblici”, “coordinamento della finanza pubblica”, “unità economica della Repubblica”, osservanza degli obblighi economici e finanziari imposti dalle istituzioni europee”* (cfr. Corte Costituzionale, sentenza n. 80/2017 cit.).

A ciò si aggiunga, infine, che, sempre secondo la sentenza della Corte Costituzionale sopra richiamata, *“non rileva in tale contesto l'esistenza di una potestà provinciale – riconosciuta anche in sede di accordi ai sensi*

dell'art. 27 della legge n. 47 del 2009 – nella determinazione delle procedure di programmazione e contabili degli enti locali insistenti sul proprio territorio, poiché la potestà di esprimere nella contabilità di tali enti locali le peculiarità connesse e conseguenti all'autonomia costituzionalmente garantita alla Provincia autonoma trova il suo limite esterno nella legislazione statale ed europea in materia di vincoli finanziari (in tal senso, la sentenza n. 6 del 2017, riferita alla Regione autonoma Sardegna).".

69. La spesa corrente, in termini di impegni di competenza, si attesta, per il 2021 a 1.295.606.960,25 euro, in leggera diminuzione, rispetto al 2020, del (-0,02%) (--288.485 euro).

La **capacità di impegno** per la spesa corrente, definita come rapporto tra impegni di competenza (1.295.606.960,25 euro) e previsioni definitive di competenza (1.295.610.269,42 euro), del 100,00%²⁷.

La **capacità di pagamento** (pagamenti in conto competenza rapportati alle previsioni finali di competenza) risulta del 87,94%, con 1.139.310.694,49 euro di pagamenti in conto competenza.

La capacità di pagamento a consuntivo (determinata rapportando i pagamenti totali, in conto competenza e in conto residui, agli impegni di competenza sommati ai residui definitivi iniziali) si attesta al 87,86% complessivo.

I **pagamenti totali** ammontano a 1.226.711.080,23 euro (59.915.187,61 euro, nel 2020), di cui 1.139.310.694,49 euro in conto competenza e 87.400.385,74 euro in conto residui).

70. In merito agli **interventi assunti a valere sulla spesa corrente, finanziata distintamente da risorse provinciali e da risorse statali**, per fronteggiare l'emergenza Covid-19, la Provincia ha comunicato che *"nel corso del 2021, come riportato nel provvedimento di finanziamento del servizio sanitario provinciale (tabella A) deliberazione n. 2231 di data 16 dicembre 2021, sono stati stimati oneri correnti Covid per complessivi 43,8 milioni di euro, in particolare sulle seguenti macrovoci (...)",* indicando le voci presenti nella tabella A) della deliberazione citata con i relativi valori: "Beni sanitari (comprensivi di forniture per RSA), euro 5.887.000,00; Beni non sanitari, euro 88.000,00; Medicina convenzionata, euro 2.160.000,00; Acquisto prestazioni di assistenza specialistica da privato, euro 1.500.000,00; Acquisto prestazioni di ricovero da privato, euro 4.000.000,00; RSA Covid e strutture territoriali supporto, euro 6.700.000,00; Incarichi/consulenze (incarichi libero prof., POA, co.co.co, sommin.), euro 6.480.232,00; Accordo farmacie per somministrazione tamponi antigenici, euro 1.350.000,00; Acquisto servizi non sanitari, euro 5.003.018,00; Assunzioni, euro 9.162.000,00; Accantonamenti e oneri straordinari, euro 1.466.030,00". Ha, quindi, precisato che *"dei predetti oneri Covid, 16,3 milioni di euro risultano coperti da finanziamenti statali previsti dai decreti emergenziali"*, fornendo un estratto della tabella riassuntiva delle

²⁷ L'art. 20, c. 2, del d.lgs. n. 118/2011 prevede che le regioni accertino ed impegnino, nel corso dell'esercizio, l'intero importo corrispondente al finanziamento sanitario corrente.

risorse statali correnti finalizzate a linee specifiche di intervento per fronteggiare l'emergenza pandemica dell'anno 2021, riportata nella sopracitata deliberazione n. 2231/2021, da cui emerge che l'importo totale dei finanziamenti statali per il 2021 ammonta a 16.348.875,00 euro. Dell'importo totale degli oneri correnti Covid, stimati per il 2021, e ammontante a 43.796.280,00 euro, 27.447.405,00 euro, quindi, sono a carico del bilancio provinciale.

Sempre con riferimento agli interventi per fronteggiare l'emergenza Covid-19, la Provincia ha dato conto delle difficoltà nel proseguire, durante il 2021, nell'attuazione del Piano operativo provinciale per il **recupero delle liste di attesa**, in ragione del perdurare dell'emergenza sanitaria. Ha, quindi, specificato che, in ambito chirurgico, a partire da fine giugno 2021 le attività sono state ripristinate a livelli di poco inferiori al periodo pre-Covid, senza tuttavia recuperare, nel corso dell'anno i ricoveri non effettuati. Con riferimento le prestazioni di assistenza specialistica è stato riferito che, nelle strutture a gestione diretta da parte dell'APSS, è stato confermato l'impegno ad attivare sedute ambulatoriali aggiuntive tramite prestazioni orarie aggiuntive, oltre al coinvolgimento, come previsto dall'art. 26 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, delle strutture private accreditate per il recupero delle visite specialistiche.

71. La spesa in conto capitale, in termini di impegni di competenza, si attesta, per il 2021 a 24.579.365,58 euro, in aumento, rispetto al 2020, del 47,06% (+7.865.215,22 euro). Nel 2020 si era, invece, registrata una diminuzione degli impegni di competenza del 75,77%, rispetto al 2019, così come nel 2019 rispetto al 2018 (-17,61%). Si rileva, dunque, l'inversione della tendenza negativa nell'andamento della spesa in conto capitale, nell'ultimo biennio.

La **capacità di impegno** per la spesa in conto capitale, definita come rapporto tra impegni di competenza (24.579.365,58 euro) e previsioni definitive di competenza (45.521.929,13 euro), (56.348.040,66 euro), risulta del 43,62% e si riferisce interamente al programma relativo agli investimenti sanitari.

La **capacità di pagamento** (pagamenti in conto competenza rapportati alle previsioni finali di competenza) risulta del 28,50%, con 16.058.855,13 euro di pagamenti in conto competenza.

La **velocità di pagamento** (pagamenti di competenza su impegni di competenza) risulta migliore rispetto all'indice di capacità, con un valore complessivo di 65,33%, in peggioramento rispetto al valore dello scorso anno (73,06%, nel 2020).

La capacità di pagamento a consuntivo (determinata rapportando i pagamenti totali, in conto competenza e in conto residui, agli impegni di competenza sommati ai residui definitivi iniziali) si attesta al 36,93% complessivo (19,83%, nel 2020).

I **pagamenti totali** ammontano a 97.544.614,33 euro (59.915.187,61 euro, nel 2020), di cui 16.058.855,13 euro in conto competenza e 81.485.759,20 euro in conto residui).

72. Con riguardo agli **investimenti in ambito sanitario**, in particolare nell'edilizia ospedaliera, la Provincia ha rappresentato che, durante il 2021, sono state messe a disposizione dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari, da parte della Provincia, nuove risorse per un programma generale degli investimenti di edilizia sanitaria, inerenti ai presidi del servizio ospedaliero provinciale. In particolare è stato comunicato che *“per l'anno 2021 sono stati programmati e finanziati: - gli interventi di adeguamento antincendio delle strutture del SSP come da deliberazione della Giunta provinciale n. 2339 del 23 dicembre 2021 riportati nella tabella che segue per totali 54,5 milioni di euro di cui 6,5 impegnati ed assegnati ad APSS nel 2021; - gli acquisti di beni mobili, attrezzature/tecnologie sanitarie, economali e informatiche e ausili protesici per un importo complessivo di 5 milioni di euro come indicato in tabella F della deliberazione n. 2110/2020”*.

73. Per quanto riguarda il **Nuovo Ospedale di Fiemme e Fassa a Cavalese**, la Provincia ha rappresentato che “nel marzo del 2021 è stata presentata alla Provincia autonoma di Trento (PAT), da un operatore economico privato, una proposta di PPP per la realizzazione, mediante locazione finanziaria, dell'Ospedale di Cavalese. La proposta è stata presa in carico dal NAVIP, Nucleo di analisi e valutazione degli investimenti pubblici, per l'espressione del parere istruttorio ai fini della dichiarazione di fattibilità della proposta - ai sensi dell'art. 183 comma 15 del d.lgs. n. 50 del 2016 - che spetta alla Giunta provinciale. Il NAVIP si è inoltre avvalso dell'attività di supporto svolta da un gruppo di lavoro costituito da personale qualificato specificamente individuato dal NAVIP stesso. L'attività istruttoria del NAVIP e del gruppo di lavoro si è svolta tra i mesi di maggio e luglio 2021 e si è conclusa con la stesura di una relazione istruttoria finale trasmessa al proponente per la presentazione delle sue osservazioni. Si è aperto quindi un confronto tra l'Amministrazione e il proponente, attualmente in corso, per addivenire all'espressione di un giudizio circa la fattibilità tecnico economica del contratto di PPP da parte del NAVIP”.

74. Con riguardo, specificamente, al **Nuovo Ospedale del Trentino**, la Provincia ha riferito ricostruendo sinteticamente l'intricata vicenda a partire dalla novazione della messa a gara dello studio di fattibilità per la progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva nonché per la gestione dei servizi attinenti l'attività sanitaria, il 3 ottobre del 2018, a seguito della sentenza del Consiglio di Stato n. 1111/2018, fino ai primi mesi del 2022 con il proseguimento dell'istruttoria per l'aggiudicazione definitiva o meno della gara stessa. In istruttoria, è stato chiesto di fornire ulteriori note e verbali citati

nella prima nota di risposta riguardanti l'esito del procedimento di consultazione preliminare e, in seguito all'acquisizione del comunicato della Giunta Provinciale n. 48/XVI: il verbale della conferenza di servizi decisoria del 6 aprile 2022, di non approvazione del progetto preliminare presentato in gara dal soggetto promotore; gli atti relativi all'avvio del procedimento finalizzato all'eventuale non approvazione del progetto preliminare e alla conseguente decadenza dalla nomina di promotore; l'istanza di parere precontenzioso avanzata all'ANAC ai sensi dell'art. 211, co 1, d.lgs. n. 50/2016 e, se espresso, parere dell'Autorità Nazionale Anticorruzione; un prospetto delle spese sostenute fino ad ora dalla Amministrazione per la gestione tecnico-amministrativa del procedimento relativo alla realizzazione dell'opera dall'avvio dell'iniziativa di costruzione tramite finanza di progetto e successivi provvedimenti.

La Provincia ha inviato la documentazione richiesta, peraltro senza la possibilità di distinguere i numeri di protocollo dei documenti inviati, ad eccezione del prospetto delle spese sostenute, in luogo del quale ha inviato alcune note spese riferite solamente agli ultimi eventi.

Dalla documentazione inviata si evince che l'ANAC ha dichiarato inammissibile l'istanza presentata dalla Provincia autonoma, acquisita al prot. gen. n. 32053 del 28 aprile 2022, considerato che *“la stessa, concernendo questioni e circostanze determinatesi successivamente alla conclusione della procedura di gara è inammissibile ai sensi dell'art. 7, comma 1, lett. a) del Regolamento sull'esercizio della funzione di precontenzioso e dell'art. 211, comma 1, d.lgs. n. 50/2016 che “circoscrive la materia di precontenzioso alle sole questioni insorte durante lo svolgimento delle procedure di gara, con ciò espressamente escludendo quelle insorte dopo l'aggiudicazione”.*“.

L'ANAC ha, altresì, precisato che *“nel caso di specie, la procedura di gara si è conclusa con la nomina della Soc. Guerrato s.p.a. a promotore; la questione portata all'attenzione dell'Autorità, concernente, più in generale, la legittimità della non approvazione, da parte della Stazione appaltante, del progetto preliminare presentato dal promotore in gara, attiene ad una fase successiva alla valutazione delle offerte e alla formazione della graduatoria di merito, attività già compiute dalla Commissione giudicatrice e culminate con l'individuazione dell'offerta della Guerrato s.p.a. come la migliore delle proposte presentate in gara.”.*

In altri termini, appare evidente che la procedura seguita dalla Amministrazione sembra caratterizzata da alcune anomalie, efficacemente espresse dall'Autorità nella dichiarazione di inammissibilità della istanza di precontenzioso, che è possibile ricondurre sostanzialmente alla tardiva valutazione di inadeguatezza del progetto preliminare, per contrasto con lo studio di fattibilità oggetto di gara, che doveva essere rilevata nel corso della procedura concorsuale, conclusasi con la scelta del progetto del soggetto promotore, e non dopo.

Tale circostanza appare, peraltro, confermata dall'Amministrazione, nella memoria presentata in allegato alla istanza di precontenzioso, ove si legge, tra l'altro, che *“(...) l'Amministrazione concedente,*

nel corso dell'istruttoria finalizzata all'approvazione del progetto, ha più volte invitato il promotore a presentare le proposte di modifica progettuale in grado di sanare in dettaglio le criticità e le inadeguatezze del progetto presentato in gara, sia della circostanza che tale progetto non soddisfa diverse specifiche tecniche, prescrizioni e vincoli posti dallo Studio di fattibilità, anche alla luce delle diverse proposte di modifica progettuale presentate in istruttoria dal promotore (ed ancorché le stesse abbiano una certa portata sostanziale rispetto al contenuto del progetto di gara).".

Il richiamo operato dall'ANAC appare ancor più rilevante ove si consideri che l'Amministrazione non aveva fornito, nonostante specifica richiesta istruttoria, il prospetto analitico dei costi sostenuti per la gestione tecnico-amministrativa del procedimento relativo alla realizzazione dell'opera, dall'avvio dell'iniziativa di costruzione tramite finanza di progetto fino ad oggi, e che le tardive decisioni della Provincia autonoma possono preludere alla instaurazione di ulteriori contenziosi con la inevitabile dilatazione dei tempi di realizzazione dell'opera e con aggravio di costi a carico dell'ente.

L'Amministrazione ha, successivamente, comunicato che *"con riferimento alla novazione della gara 2018, non sono stati sostenuti ulteriori costi rispetto a quelli già inviati con nota prot. n. 350850 del 23 maggio 2022."*. Mette conto evidenziare, inoltre, che, con determinazione n. 6056 del 9 giugno 2022, il Responsabile unico del procedimento ha determinato la non approvazione del progetto preliminare presentato in gara dal promotore Guerrato s.p.a.

Questa Sezione, pertanto, non può che condividere l'invito conclusivo contenuto nella decisione dell'ANAC al pieno rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza dell'azione amministrativa e al rispetto dei principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, di cui all'art. 30, c. 1, del d.lgs. n. 50/2016 per l'affidamento e l'esecuzione di contratti di appalto e di concessione, da cui, per le ragioni sopra descritte, l'Amministrazione sembra avere evidentemente deviato.

75. In ordine agli interventi finanziati da risorse provinciali o statali di conto capitale per l'emergenza Covid-19, la Provincia ha riferito che *"nel 2021 non risultano finanziamenti in conto capitale ad APSS per investimenti Covid da risorse statali o da risorse del bilancio provinciale; risultano invece continuate le attività connesse all'attuazione del Piano di riordino della rete ospedaliera"*. Ha, quindi, continuato specificando, quindi, che *"è stata data attuazione agli interventi previsti nel Piano di riordino della rete ospedaliera approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 808/2020 e rimodulato con successiva deliberazione n. 1287 del 30 luglio 2021. In particolare, al 31 dicembre 2021 risultano conclusi i lavori di: - realizzazione di n. 4 posti letto di terapia intensiva presso il blocco operatorio dell'Ospedale di Rovereto; - realizzazione di n. 10 posti letto di terapia intensiva presso l'U.O. di Neurochirurgia"*

dell'Ospedale di Trento; -razionalizzazione degli accessi ai pronto soccorso degli Ospedali di Trento e di Arco; - ampliamento e razionalizzazione dei percorsi del pronto soccorso di Cles”.

76. I dati contabili di preconsuntivo 2021 dell'**Azienda provinciale per i servizi sanitari (APSS)** evidenziano **costi della produzione** pari a 1.401,4 milioni di euro (+0,83%, rispetto all'esercizio precedente), di cui costi del personale pari a 470,5 milioni di euro (+ 0,22%, rispetto all'esercizio precedente).

Rispetto al 2020, aumenta, nel preconsuntivo 2021, anche il **valore della produzione**, pari a 1.434,00 milioni di euro (+1,71%, rispetto all'esercizio precedente), così come il risultato operativo della gestione caratteristica che passa da 19,9 milioni del 2020 a 32,57 milioni del 2021 (+63,28% rispetto all'esercizio precedente).

Il preconsuntivo dell'APSS al 30 settembre 2021 evidenziava, in una proiezione dei dati a fine 2021, una perdita di circa -6,73 milioni di euro. In proposito la Provincia ha comunicato di aver dato copertura a tale disavanzo, con le integrazioni dei contributi in conto esercizio all'APSS disposte con la deliberazione n. 2231 del 16 dicembre 2021 relativa all'ultimo riparto del finanziamento provinciale al SSP (Servizio Sanitario Provinciale) per il 2021.

77. Con riguardo ai **tetti di spesa** e alle **direttive provinciali**, la Provincia ha comunicato le modifiche e le eccezioni previste per le voci di spesa relative ai costi del personale e ai costi per gli acquisti di servizi non sanitari, manutenzioni e riparazioni, godimento beni di terzi e beni non sanitari, legati all'emergenza pandemica. Ha, inoltre, dato conto, degli esiti dei controlli svolti in qualità di ente vigilante sul raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica da parte degli enti di cui all'articolo 79, c. 3, dello Statuto di autonomia, tra cui appunto l'APSS, per l'esercizio 2020.

Nel questionario relativo alle linee guida per il rendiconto 2021, il Collegio dei revisori ha confermato che la Provincia autonoma ha verificato il rispetto della soglia di accreditabilità e sottoscrivibilità degli **accordi contrattuali con le strutture ospedaliere private**, pari ad almeno 60 posti letto per acuti (art. 1, punto 2.5, dell'allegato al d.m. 2 aprile 2015, n. 70), e che le strutture sanitarie già accreditate, al 1° gennaio 2014, che non soddisfino i requisiti sopra indicati, e, quindi, interessate da processi di riconversione e/o fusione, raggiungano il requisito complessivo minimo di 80 posti letto per acuti (art. 1, punto 2.5, dell'allegato al d.m. 2 aprile 2015, n. 70)²⁸.

²⁸ Risposta ai quesiti n. 22 e n. 23 del questionario “Linee guida per le relazioni del collegio dei revisori dei conti sui rendiconti delle regioni per l'anno 2021, secondo le procedure di cui all' art. 1, commi 166 e seguenti, l. 23 dicembre 2005, n. 266, richiamato dall' art. 1, comma 3, d.l. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla l. 7 dicembre 2012, n. 213”, inviato in data 6 giugno 2022 dal presidente del Collegio dei revisori della Provincia autonoma di Trento, prot. Corte n. 850 del 7 giugno 2022.

Mentre, per quanto riguarda l'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 1, co. 406, l. n. 178/2020, che prevedono l'estensione della disciplina prevista dagli artt. 8-ter, 8-quater (Accreditamento istituzionale) e 8-quinques (Accordi contrattuali) del d.lgs. n. 502/92 anche alle strutture che erogano assistenza domiciliare, è stato precisato che *“il 4 agosto 2021 è intervenuta l'Intesa Governo, Regioni, Province autonome (Rep. Atti 151/CSR) che ha disciplinato i requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi minimi per l'autorizzazione all'esercizio e requisiti ulteriori per l'accREDITAMENTO delle cure domiciliari, in attuazione dell'articolo 1, comma 406, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. I requisiti ulteriori per l'accREDITAMENTO istituzionale previsti nell'Intesa ricalcano di fatto quelli già previsti dalla dGP n. 1848 del 5.10.2018. Nel corso del 2022 si procederà al completo recepimento della stessa.”*^{29 30}.

Dal questionario emerge, inoltre, che l'APPS, nel 2021, non ha sottoscritto contratti, ai sensi dell'art. 8-quinques del d.lgs. n. 502/1992, in deroga al limite di spesa vigente, di cui all'art. 45, c. 1-ter, del d.l. n. 124/2019, per incrementare la dotazione dei posti letto in terapia intensiva e nelle unità operative di pneumologia (art. 3, cc. 1, 2 e 4 d.l. n. 18/2020, come prorogato ex art. 19, d.l. n. 183/2020).

Con riferimento al rispetto del **tetto per la spesa farmaceutica** per acquisti diretti, nella misura stabilita dall'art. 1, c. 398, della l. n. 232 del 2016 e del tetto per l'acquisto di dispositivi medici, pari al 4,4% del Fondo sanitario regionale (d.l. n. 95 del 2012, art. 15, c. 13, lett. f), il Collegio dei revisori nel questionario del rendiconto 2021, ha riferito che la Provincia, a norma dell'art. 34 della l. n. 724 del 1994, provvede al finanziamento del servizio sanitario nel proprio territorio, senza alcun apporto a carico del bilancio dello Stato e, quindi, finanzia l'assistenza farmaceutica convenzionata con risorse del proprio bilancio. Inoltre, ha evidenziato come, in relazione a quanto disposto dall'art. 79 dello Statuto, come modificato dalla l. n. 190 del 2014, compete alla Provincia, per sé e per gli enti del sistema territoriale provinciale integrato, disporre autonome misure di razionalizzazione e di contenimento della spesa.

Con direttive approvate dalla Giunta provinciale con deliberazione n. 2110 del 2020, sono stati fissati i tetti su alcune voci di spesa, per l'anno 2021, tra le quali anche quella dell'assistenza farmaceutica, complessivamente costituita da quella convenzionata e per acquisti diretti.

Sono state, quindi, recepite, cumulativamente, le percentuali previste dalla l. n. 232 del 2016, calcolate sul finanziamento provinciale della spesa sanitaria 2021, fissato, da ultimo, con la deliberazione n. 2231 del 2021.

La Provincia ha, infine, precisato che le valutazioni in ordine al rispetto dei predetti tetti e vincoli è rimandata successivamente all'approvazione del Bilancio d'esercizio 2021 dell'Azienda. Non è

²⁹ Risposta al quesito n. 24 del questionario del collegio dei revisori sul rendiconto 2021 (prot. Cdc 850 dd. 7.6.2022).

³⁰ La delibera della Giunta provinciale n. 1848 del 5 ottobre 2018, recante "Approvazione, ai sensi del D.P.G.P. n. 30-48/2000 articolo 11 comma 3, dei nuovi requisiti ulteriori di qualità e dei criteri di verifica del loro possesso per l'accREDITAMENTO istituzionale delle strutture sanitarie e sociosanitarie, e contestuale approvazione del "Disciplinare generale dell'Organismo Tecnicamente Accreditante (OTA) della Provincia autonoma di Trento", istituito con deliberazione della Giunta provinciale n. 1711/2015, ai sensi dei vigenti indirizzi nazionali".

possibile, pertanto, al momento, effettuare riscontri sul consuntivo 2021 e osservazioni in merito al calcolo del tetto applicato dall'Azienda sanitaria, in conformità alle disposizioni nazionali.

La deliberazione n. 2231 del 2021 ha fissato l'importo finale, assegnato all'APSS, pari a circa 1.300 milioni di euro, a fronte di un riparto iniziale, determinato con delibera n. 2110 del 2020, pari a circa 1.277 milioni di euro.

78. Il Presidente della Provincia ha inviato, tramite sistema ConTe, il 12 ottobre 2021, il "**Questionario per la relazione annuale del Presidente della Regione/Provincia autonoma sul sistema dei controlli interni e sui controlli effettuati nell'anno 2020**", approvato con deliberazione n. 12/SEZAUT/2021/INPR del 21 luglio 2021, della Sezione delle autonomie della Corte dei conti.

Pur riferendosi, i dati comunicati, all'esercizio 2020, sono emerse indicazioni di rilievo anche per l'esercizio 2021.

Nella prima sezione, riguardante il quadro ricognitivo e descrittivo dei controlli interni, si segnala la **mancata attivazione del controllo sulla qualità dei servizi**. Nel corso del 2021, è stata abrogata la norma che lo prevedeva per la Provincia di Trento.

Nella seconda sezione, riguardante le modalità operative di alcune tipologie di controlli, riguardo al quesito relativo alla approvazione, da parte della Provincia, del **Piano triennale della performance per il periodo 2021-2023** e del **Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio**, sulla base degli obiettivi strategici definiti con il DEFP 2020, nonché alla **pubblicazione sul portale istituzionale nella sezione Trasparenza Valutazione e Merito** (art. 18-bis, c. 2 e art. 41, del d.lgs. 118/2011), la Provincia ha precisato di disporre di un sistema di valutazione del personale, i cui criteri sono definiti dalla Giunta provinciale.

In realtà, non risulta che la PAT abbia un Piano triennale della *performance* e, sul portale istituzionale nella sezione Trasparenza Valutazione e Merito, all'indirizzo Portale Trasparenza Provincia autonoma di Trento - Piano della Performance, è pubblicato il Programma di gestione (PDG) - non triennale, bensì annuale -; documento con cui sono assegnate le attività e gli obiettivi alle strutture provinciali.

Al quesito con cui è stato chiesto se, nell'ambito del **controllo strategico, siano state verificate la funzionalità e l'efficacia delle misure di contrasto alla corruzione adottate dalla Regione con il Piano triennale per la prevenzione della corruzione, per la trasparenza e l'integrità, anche avendo riguardo all'aggiornamento periodico dei sistemi di gestione dei rischi corruttivi**, la Provincia non ha fornito una risposta esplicitamente positiva o negativa, ma ha solo precisato le modalità di fissazione di obiettivi trasversali, relativi all'attuazione delle misure di prevenzione della corruzione e di trasparenza previste nel relativo piano.

Con riferimento alla terza sezione, riguardante il controllo sugli organismi partecipati, si segnala che **la normativa provinciale non prevede l'obbligo di comunicazione alle Sezioni regionali delle delibere assembleari che derogano al principio dell'amministratore unico, a norma dell'art. 11, cc. 2 e 3, del d.lgs. n. 175/2016.** La Provincia, in proposito, ha precisato che la scelta dell'organo di amministrazione (collegiale o monocratico) non compete alle singole società, ma è regolato da un provvedimento della Giunta provinciale.

Nella quarta sezione, relativa ai controlli svolti dalla Provincia sulla gestione del servizio sanitario regionale, la Provincia ha rappresentato che, con la deliberazione n. 1022 del 2017, è stato istituito il sistema provinciale dei **controlli sulla qualità e appropriatezza delle prestazioni sanitarie di ricovero e di specialistica ambulatoriale** e, con la deliberazione n. 1915 del 2017, è stato istituito l'apposito nucleo di controllo e, peraltro, nel 2021, il sistema è ancora in fase di implementazione.

Nel corso dell'istruttoria, sono stati chiesti aggiornamenti al riguardo.

La Provincia, in proposito, ha chiarito che l'implementazione del sistema provinciale dei controlli sulla qualità e appropriatezza delle prestazioni sanitarie di ricovero e di specialistica ambulatoriale è attualmente in fase di revisione, evidenziando che si tratta di un'attività complessa, che richiede il supporto - non esclusivo, ma costante - di professionalità mediche dedicate; professionalità che, nel contesto attuale, sono state dirottate su altre priorità, anche tenendo conto dell'operatività del controllo interno svolto dall'APSS sulla propria produzione e del controllo contrattuale esercitato dalla stessa APSS sulla corretta osservanza, da parte delle strutture private accreditate/classificate, degli accordi per l'erogazione di prestazioni sanitarie in nome per conto del SSP, oltre che dell'utilizzo degli indicatori di appropriatezza in uso per i sistemi di valutazione nazionali della qualità e degli esiti della *performance* del sistema sanitario provinciale.

Infine, la Provincia ha precisato che la revisione del sistema provinciale dei controlli sulla qualità e appropriatezza delle prestazioni sanitarie di ricovero e di specialistica ambulatoriale si impone anche in conseguenza delle previsioni dell'art. 13 (Concorrenza e tutela della salute) del disegno di legge per il mercato e la concorrenza 2021, che indica la qualità e i risultati delle prestazioni quale criterio per l'accreditamento di nuove strutture/attività e per l'individuazione dei soggetti con i quali stipulare gli accordi contrattuali.

La sesta sezione è una delle principali innovazioni recate dalle attuali linee guida e approfondisce l'impatto del **lavoro agile** sulla continuità e qualità dei servizi resi dall'Ente, indagando le eventuali difficoltà organizzative e l'adequazione delle misure di valutazione delle *performance*.

La Provincia ha affermato di non avere rilevato criticità nell'organizzazione e di aver riscontrato l'adequazione delle soluzioni adottate, precisando, peraltro, di non aver disciplinato il sistema di rendicontazione delle attività svolte in lavoro agile, in ragione delle modalità tecnico-informatiche che

ne hanno permesso il tracciamento, e di aver adeguato il sistema di misurazione e valutazione delle *performance* alla nuova organizzazione.

79. In ordine ai controlli interni, per quanto riguarda il controllo di regolarità contabile, la Provincia ha comunicato gli esiti dei controlli e delle azioni correttive poste in essere sui provvedimenti amministrativi della Giunta e dei dirigenti, sugli atti gestionali di questi ultimi e sulle liquidazioni e le relative poste di liquidazione, nel corso del 2021.

Riguardo al controllo sui predetti provvedimenti amministrativi, tutti quelli restituiti per irregolarità alle strutture competenti sono stati modificati o revocati, come richiesto dalla struttura deputata al controllo.

Anche con riguardo agli atti gestionali, non vi sono stati casi in cui il Servizio bilancio ragioneria non abbia emesso il certificato di regolarità contabile sugli atti controllati e le strutture competenti hanno sempre corretto errori riscontrati nella repertoriazione degli atti ovvero allegato la documentazione necessaria per il completamento dell'atto gestionale.

Con riferimento agli atti di liquidazione, sono state verificate n. 4.182 poste di liquidazione a campione, di cui: n. 3.994 poste, con esito positivo; n. 145 poste, con evidenza di problematiche che non richiedevano ulteriori atti, in quanto non inficiavano la correttezza della liquidazione; n. 42 poste problematiche, che richiedevano attività da parte della struttura liquidante (principalmente, per documentazione mancante o incompleta e incongruenze tra le evidenze e la documentazione prodotta). La Provincia ha, inoltre, segnalato che, nonostante la situazione emergenziale per l'epidemia da Covid-19 abbia determinato la necessità di svolgere l'attività lavorativa anche in *smart working*, i controlli sui provvedimenti amministrativi, sugli atti gestionali e sulle liquidazioni sono stati svolti correttamente e in tempi pressoché immutati rispetto agli anni precedenti.

Ha, quindi, precisato che, a partire dall'inizio della pandemia, le strutture provinciali competenti hanno dato corso ad un processo di innovazione nell'esecuzione di alcuni processi legati al controllo contabile degli atti, al fine di mantenere gli *standard* quantitativi e qualitativi degli anni pre-emergenza, specificando di aver provveduto all'apprestamento di un modello organizzativo che consentisse di adottare i provvedimenti non più in forma cartacea, ma in forma digitale, e di aver completato, infine, la digitalizzazione dell'attività di controllo a campione delle liquidazioni.

80. A decorrere dal 1° gennaio 2017, come previsto dal c. 6 dell'art. 78-bis 6 della l.p. n. 7 del 1979 (legge provinciale di contabilità), aggiunto dall'art. 11, c. 1, della l.p. n. 7 del 2016, opera il Collegio dei revisori dei conti, che informa della propria attività la competente Sezione di controllo della Corte dei conti, trasmettendo ad essa referti, pareri, relazioni e verbali.

Il referto relativo al **controllo di gestione** per l'anno 2021, trasmesso in fase istruttoria, fornisce dati e informazioni sulle risorse umane utilizzate, sui costi sostenuti e sui processi (attività).

Come già rilevato nelle precedenti relazioni di parifica, detto referto, riportando esclusivamente i valori a consuntivo 2021, non analizza gli scostamenti rispetto agli obiettivi, le azioni correttive e la riprogrammazione degli obiettivi medesimi.

Mancano, inoltre, i dati relativi al quadrante utenti, previsto dal modello di controllo di gestione adottato dalla PAT, ma non ancora attivato.

81. In ordine al **controllo strategico**, l'Amministrazione ha rappresentato che, nel corso del 2021, il Documento di economia e finanza provinciale (DEFP) 2022- 2024, approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 1103 del 30 giugno 2021, è stato predisposto in forma innovativa e integrata.

Per ogni politica ricompresa nel DEFP, sono stati introdotti un inquadramento e una descrizione della situazione attuale della stessa, con, in alcuni casi, l'indicazione di elementi prospettici e indicatori di riferimento.

Sono, inoltre, stati definiti i soggetti attuatori della politica, i destinatari della stessa, nonché, in forma descrittiva, i risultati attesi, riportando, ove possibile, dati quantitativi e di *target*.

Allo stesso modo, è stata predisposta la Nota di aggiornamento del DEFP 2022-2024 (NADEFP), che integra il DEFP con l'individuazione degli interventi rilevanti, per ciascuna politica, accanto ai risultati attesi e ai destinatari della stessa.

La Provincia ha, quindi, precisato che gli elementi inseriti nel sistema OPV (Obiettivi - Pianificazione - Valutazione) corrispondono a quelli contenuti nel DEFP 2022-2024 e nella NADEFP, in particolare con riferimento agli interventi rilevanti e ai risultati attesi.

Infine, il DEFP e la NADEFP si completano con indicatori significativi delle politiche; il primo, con l'allegato "Sistema informativo degli indicatori statistici PSP XVI Legislatura"; la seconda, con l'allegato "1. Indicatori per area strategica del PSP - 2. Indicatori di benessere equo e sostenibile".

Infine, è stato segnalato che, nel documento "Terza relazione sullo stato di attuazione del Programma per la XVI legislatura", predisposto nel 2021, nell'ambito della più generale attività di monitoraggio e di verifica dei risultati delle politiche di intervento, a supporto del processo di programmazione e di indirizzo politico, sono presenti elementi di natura descrittiva, quantitativa e finanziaria, che consentono una valutazione dei risultati conseguiti nel periodo di riferimento.

82. Per l'attività di **controllo sulla trasparenza e sulla legalità dell'azione amministrativa**, la Provincia ha dato conto delle modifiche, intervenute nel 2021, all'assetto del controllo comunicato lo scorso anno. Le modifiche comunicate risultano di carattere prettamente organizzativo, interno alle

strutture competenti, e sono state adottate al fine di prevenire giudizi difformi o incoerenti su provvedimenti della stessa natura, nonché al fine di svincolare la nomina dei componenti dell'Unità di controllo dall'organo politico, per assicurare, anche formalmente, piena indipendenza ed autonomia di giudizio.

Su n. 181 provvedimenti esaminati (n. 35 deliberazioni di Giunta provinciale e n. 146 determinazioni dirigenziali), n. 90 hanno avuto riscontro positivo, n. 91 esito positivo con osservazioni e nessuno esito negativo.

83. Il controllo sull'adeguatezza dei comportamenti, volto alla verifica del rispetto del codice di comportamento e dei doveri dei dipendenti, ha comportato l'avvio di n. 32 procedimenti disciplinari, 2 procedure per il mancato rispetto delle norme contrattuali relative al corretto uso dei buoni pasti e n. 13 procedure per irregolarità nelle assenze per malattia.

84. Con riguardo all'esame di conformità agli obiettivi e alle disposizioni in materia di programmazione e di coerenza con le linee della politica finanziaria provinciale, nel corso del 2021, è stato svolto, da parte della struttura competente, l'esame preventivo di tutti gli atti trasmessi dalle strutture, con la formulazione di 225 pareri: 216 relativi a piani, programmi, progetti e deliberazioni di criteri; 6 relativi a schemi di regolamento; 3 relativi a disegni di legge.

È stato, inoltre, specificato che, a seguito dell'esame delle proposte di deliberazione, effettuato anche assicurando il supporto alle strutture competenti per la predisposizione e l'affinamento delle proposte, non è mai stata rilevata mancanza di conformità con le disposizioni in materia di programmazione e con i documenti di programmazione e pianificazione di carattere generale della Provincia.

85. In ordine al controllo sull'attuazione delle leggi provinciali e valutazione delle politiche pubbliche, il Tavolo di coordinamento - deputato ad elaborare la proposta di Programma per il controllo sull'attuazione delle leggi provinciali e per la valutazione degli effetti delle politiche pubbliche per la legislatura in corso, nonché a definire la metodologia da utilizzare per l'attività di controllo e valutazione - non ha ancora provveduto a formulare gli indirizzi e ad individuare le leggi da sottoporre ad esame.

In proposito, è stato precisato che l'impatto della pandemia sul funzionamento istituzionale ha determinato una ridefinizione delle priorità programmatiche e operative, che ha comportato il rallentamento dell'attività del Tavolo.

È stata avviata, nel 2021, l'attività di controllo e di valutazione della legge provinciale n. 10 del 2017, recante "Riduzione degli sprechi, recupero delle eccedenze alimentari e non alimentari e dei prodotti

farmaceutici”, con la elaborazione dei documenti “Controllo sullo stato di attuazione delle disposizioni” e “Valutazione degli effetti” ed è stato pure precisato che *“sul finire del 2021 sono state altresì intraprese iniziative di stimolo finalizzate ad assicurare la piena operatività del Tavolo di coordinamento nel corso dell’anno 2022.”*.

86. Per il **controllo sul funzionamento della struttura organizzativa**, attuato dall’Ente attraverso la valutazione della dirigenza, è stato portato a termine il processo di valutazione riferito all’anno 2020. In particolare, il Nucleo di valutazione ha validato n. 101 schede relative alla dirigenza, di cui n. 23, relative agli incarichi di dirigente generale o con trattamento economico equiparato; n. 78, relative a dirigenti; n. 186, relative ai direttori.

L’Amministrazione ha, inoltre, fornito i dati relativi alla media della valutazione complessiva, distinta tra dirigenti e direttori, per ciascuna struttura di livello dipartimentale, illustrando, altresì, le modifiche apportate alle modalità di valutazione per l’esercizio di valutazione 2020, sostanzialmente tendenti alla semplificazione del procedimento valutativo, al fine di tener conto delle eccezionali condizioni, imposte dall’emergenza sanitaria per la pandemia da Covid-19, anche tramite l’introduzione di un obiettivo specifico legato al mantenimento dei livelli di servizio durante il momento emergenziale.

87. La Provincia ha rappresentato che il **controllo sulla qualità dei servizi**, già previsto dall’art. 40-*quater*, della l.p. 30 novembre 1992, n. 23 (aggiunto dall’art. 6, c. 3, della l.p. 12 settembre 2008, n. 1), non è stato attivato neppure nel 2021.

L’art. 40-*quater* della l.p. 30 novembre 1992, n. 23 è stato abrogato dall’art. 1 della l.p. 27 dicembre 2021, n. 21, che ha introdotto, all’art. 19.1 della l.p. n. 4/1996, un nuovo strumento di programmazione integrata, il Piano integrato di attività e organizzazione, con finalità di garantire il miglioramento continuo dei servizi resi ai cittadini e alle imprese, prevedendo opportune forme di monitoraggio periodico degli esiti delle azioni messe in campo, anche attraverso rilevazioni di soddisfazione degli utenti.

In proposito, la Provincia ha richiamato *“quanto previsto dall’art. 19.1 della l.p. n. 4/1996, aggiunto dall’art. 1 della l.p. 27 dicembre 2021, n. 21, che ha introdotto un nuovo strumento di programmazione integrata, il Piano integrato di attività e organizzazione”*, precisando che *“Il comma 5 del medesimo articolo ha stabilito che «in prima applicazione di quest’articolo, il piano per l’anno 2022 è adottato entro il 30 giugno 2022». Pertanto, solo dopo l’approvazione del PIAO saranno attuate concrete misure e opportune forme di monitoraggio periodico circa gli esiti delle azioni indicate nel c. 3 dell’articolo in parola.”*.

La Corte auspica che la modifica normativa giovi ad attivare al più presto un effettivo ed efficace controllo di qualità dei servizi, attualmente ancora inesistente.

88. Negli elenchi degli enti e delle società che compongono il gruppo amministrazione pubblica (GAP) e il perimetro di consolidamento, non risultano inserite le società in house Pensplan Centrum s.p.a., Euregio Plus società di gestione del risparmio s.p.a. e Futuro & Conoscenza s.r.l. (partecipata dalla Fondazione Bruno Kessler).

Tenuto conto che l'allegato 4/4 del d.l.gs. n. 118/2011 dispone che: *"A decorrere dall'esercizio 2017 [per la Provincia, leggasi 2018] sono considerati rilevanti gli enti e le società totalmente partecipati dalla capogruppo, le società in house e gli enti partecipati titolari di affidamento diretto da parte dei componenti del gruppo, a prescindere dalla quota di partecipazione"*, è stato chiesto di giustificare la loro mancata inclusione, anche per l'esercizio 2020.

La Provincia ha dato atto che l'allegato 4/4 del d.l.gs. n. 118 del 2011 dispone che sono considerati rilevanti, ai fini dell'inserimento nel Gruppo amministrazione pubblica, gli enti e le società totalmente partecipati dalla capogruppo, le società in house e gli enti partecipati titolari di affidamento diretto da parte dei componenti del gruppo, a prescindere dalla quota di partecipazione.

Secondo la Provincia, l'interpretazione letterale del principio contabile indurrebbe a ritenere che debbano essere inseriti nel GAP le società in house solo ove siano anche titolari di affidamento diretto da parte dei componenti del gruppo.

Nel caso di specie, Euregio Plus, Pensplan Centrum e Futuro&Conoscenza non presenterebbero congiuntamente entrambi i requisiti dell'"in house" e dell'affidamento diretto.

In particolare, Euregio plus non sarebbe soggetto "in house" della Provincia, così come evidenziato nella deliberazione di acquisizione delle azioni (deliberazione n. 2360/2017), che, al punto 6), rinvia a un successivo provvedimento il tema degli affidamenti in house providing nei confronti di Pensplan Invest SGR s.p.a. (ora Euregio plus); provvedimento non ancora adottato.

Per quanto attiene a Pensplan Centrum s.p.a., pur configurandosi, la società, come "in house" della Provincia, in virtù di un patto parasociale approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 1988 del 2014, non risulta essere titolare di affidamenti diretti da parte dei componenti del gruppo.

Situazione simile si riscontra per Futuro&Conoscenza, che, pur essendo una società "in house" della Fondazione Bruno Kessler, in virtù di un patto parasociale sottoscritto con l'altro socio fondatore "Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato", non è titolare di affidamenti diretti da parte della Fondazione. Per le descritte ragioni, la Provincia non ha ravvisato i presupposti per l'inserimento delle predette società nel GAP.

La Corte ha rilevato che società Euregio Plus risulta inserita tra le società "in house" della Provincia autonoma di Trento, nel file Excel "Risultati_partecipazioni", scaricato dal sito del MEF.

In sede di contraddittorio orale del 17 giugno 2022, l'amministrazione ha confermato che la società Euregio Plus non è una società "in house" della Provincia e l'inclusione della società nel file del sito del MEF-società partecipate è dovuta ad una problematica tecnica.

Non è condivisibile, poi, l'interpretazione della normativa proposta dalla Provincia e confermata nel contraddittorio orale.

Infatti, il requisito ulteriore dell'affidamento diretto va riferito solo agli enti meramente partecipati, che, a prescindere dalla quota di partecipazione, vengono inseriti nel GAP e nel bilancio consolidato proprio in ragione di detto affidamento.

Diversamente, ciò che rileva per le società "in house" è la sussistenza del controllo analogo, che è già, di per sé, requisito sufficiente per l'inserimento nel GAP e nel bilancio consolidato.

In proposito, in esito al contraddittorio orale, la Provincia si è impegnata a rielaborare i due elenchi seguendo le indicazioni della Corte, a decorrere dal prossimo bilancio.

89. Nel gruppo amministrazione pubblica definitivo, non sono state inserite le società partecipate indirettamente, tramite Trentino Sviluppo s.p.a., Trentino Sprint in liquidazione soc. cons. r.l., Folgariaski s.p.a. e Funivie Pinzolo s.p.a., che erano, invece, presenti nell'elenco provvisorio.

In proposito, la Provincia ha rappresentato che, nella relazione sulla gestione al bilancio consolidato 2020, l'elenco è stato aggiornato con le percentuali di partecipazione al 31.12.2020, tenendo conto delle variazioni intervenute nel corso del 2020 e verificando, quindi, il possesso dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria a tale data.

Nello specifico, per Trentino Sprint s. cons a r.l. in liquidazione, la procedura di liquidazione è stata chiusa e la società risulta cessata; per Folgariaski s.p.a. e per Funivie Pinzolo s.p.a., la percentuale di voti in assemblea ordinaria si è attestata, rispettivamente, al 18,80% e al 19,75% e, quindi, risulta ridotta sotto il 20%, limite previsto per l'inserimento nel GAP, come società partecipate.

90. Il bilancio consolidato per l'esercizio 2020 è stato approvato dalla Giunta provinciale, con delibera n. 1770 del 29 ottobre 2021 e dal Consiglio provinciale, con delibera n. 12 del 30 novembre 2021, entro i termini di approvazione previsti dall'art. 78-bis, della l.p. 14 settembre 1979, n. 7, come differiti in ragione dell'emergenza sanitaria dichiarata per il Covid-19, dall'art. 23 della l.p. 23 marzo 2020, n. 2, secondo quanto disposto dall'ordinamento statale con il d.l. 22 aprile 2021, n. 52, convertito nella l. 17 giugno 2021, n. 87.

Il perimetro di consolidamento è composto dagli stessi 38 soggetti già consolidati nell'esercizio precedente.

Il bilancio consolidato 2020 si chiude con un risultato d'esercizio pari a 258,42 ml, in diminuzione rispetto all'esercizio precedente (-133,99 ml).

In relazione alla **gestione caratteristica**, mentre i **componenti negativi**, nel complesso, subiscono una riduzione di 52,41 ml (in leggera flessione, in termini percentuali, pari al -1,11%, se confrontati con quelli dell'anno 2019), il calo registrato dai **componenti positivi** della gestione, in termini assoluti, è rilevante, passando da 5.131,02 a 4.914,23 ml (-216,79 ml), primariamente a causa della riduzione dei gettiti per l'emergenza sanitaria (-247,76 milioni di euro) e per il venire meno delle assegnazioni statali alla Provincia per la calamità Vaia (contributi agli investimenti: -144,76 ml).

Il **patrimonio netto consolidato**, al 31 dicembre 2020, ammonta a 7.119,42 ml, in aumento rispetto all'esercizio precedente (+239,69 ml).

Secondo quanto riferito dalla Provincia a seguito di supplemento istruttorio, l'aumento del patrimonio netto è legato, sostanzialmente, all'utile d'esercizio del bilancio consolidato 2020.

Si precisa, infatti, che la differenza tra l'utile 2019 e l'utile 2020 non determina variazioni del patrimonio netto, in considerazione del fatto che l'utile 2019, registrato alla voce "Risultato economico dell'esercizio 2019" del patrimonio netto 2019, viene mantenuto nel patrimonio netto 2020, in quanto alimenta la "riserva da risultato economico esercizi precedenti" e la "riserva indisponibile per beni demaniali/patrimoniali indisponibili e beni culturali".

Ciò, al netto degli utili 2019, distribuiti nel 2020 quali dividendi ai soci da parte delle società rientranti nel perimetro di consolidamento, nonché di scritture di consolidamento che hanno determinato, nel 2020, un impatto sul valore delle riserve.

Analogamente al patrimonio netto, anche il totale dei debiti subisce un aumento (+ 4,05%), passando da 4.021,86 a 4.184,69 ml.

Spicca, in particolare, l'aumento dei debiti verso banche e tesoriere (+174 milioni di euro), dovuti *"all'attività di provvista effettuata sul mercato dei capitali attraverso finanziamenti bancari in particolare da Cassa del Trentino, Mediocredito Trentino Alto Adige e Trentino Trasporti"*, controbilanciato, solo in parte, dalla riduzione dei prestiti obbligazionari (-122 milioni di euro).

91. L'architettura organizzativa della Provincia è costituita da numerosi organismi ed enti strumentali e società partecipate.

Le **società partecipate direttamente dalla Provincia**, al 31 dicembre 2021, sono 20, delle quali 9 di controllo; mentre, le **partecipazioni indirette** (considerando solamente quelle di secondo livello) risultano essere 128, a cui devono essere aggiunte le 60 società partecipate da Finest s.p.a., prevalentemente estere.

Si aggiungono, poi, ancora, gli **“altri soggetti” del c.d. “gruppo Provincia”**, ossia 9 fondazioni, 9 agenzie dotate di un proprio bilancio ed 88 enti pubblici strumentali (di cui 76 istituzioni scolastiche e formative provinciali).

Le variazioni significative, rispetto al 31 dicembre 2020, attengono:

- per le partecipate dirette, alla partecipazione nella neocostituita società Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 s.p.a. e alla partecipazione diretta in Aeroporto Valerio Catullo di Verona Villafranca s.p.a.;
- per le partecipate indirette, alla soppressione del Centro Servizi Condivisi s.c.ar.l. e alla costituzione, da parte di Trentino Sviluppo, della società Trentino Lunch s.r.l.

Le altre variazioni nelle partecipazioni indirette sono relative principalmente all’operatività di Trentino sviluppo (incremento di quote o alienazioni).

Per il tramite delle società controllate o degli enti pubblici strumentali, la Provincia detiene, altresì, il controllo della fondazione HUB Innovazione Trentino (HIT).

Il **valore delle società partecipate direttamente**, iscritto nello stato patrimoniale, ammonta, per l’esercizio 2021, a 1.969,33 ml ed evidenzia un aumento di 15,14 ml rispetto al 31 dicembre 2020, determinato, in prevalenza, dall’iscrizione, nello stato patrimoniale, dell’Aeroporto Catullo (+9,66 ml), oltre che dagli incrementi del valore patrimoniale di Trentino Sviluppo (+4,6 ml), Mediocredito Trentino-Alto Adige (+2,1 ml) e SET Distribuzione (+1,37 ml).

Complessivamente, se si considerano anche gli altri soggetti (fondazioni ed enti pubblici strumentali), il valore iscritto tra le immobilizzazioni finanziarie dello stato patrimoniale ammonta a 2.122,9 ml, con un incremento di 17,82 ml (+0,85%) rispetto al 31 dicembre 2020.

Per quanto riguarda le somme trasferite a qualsiasi titolo alle proprie società partecipate, si rileva che la Provincia ha assunto, nel 2021, impegni per 279,2 ml, in aumento del 6,16% rispetto al 2020.

Complessivamente, le somme impegnate, nel 2021, sul bilancio provinciale per **trasferimenti a tutti gli enti o organismi finanziati in via ordinaria dalla Provincia** sono pari a 2,5 miliardi, in prevalenza trasferite a favore dell’Azienda sanitaria (il 51,87%) e delle agenzie (il 24,19%).

Rispetto al 2020, si rileva un aumento complessivo del 5,37%.

92. Con riferimento al processo di **razionalizzazione e riorganizzazione degli organismi partecipati**, con la deliberazione n. 2019 del 4 dicembre 2020, la Giunta provinciale ha approvato il “Programma triennale per la riorganizzazione e il riassetto delle società provinciali per il periodo 2020-2022”, ai sensi e per gli effetti dell’art. 18 della l.p. 10 febbraio 2005, n. 1.

Tale documento conferma, in linea generale, i contenuti del Programma per la riorganizzazione e il riassetto delle società provinciali 2018-2020, proponendo la realizzazione delle misure già previste e

non ancora attuate o completate e l'introduzione di alcune nuove misure, ipotizzando anche delle azioni per una migliore gestione delle partecipazioni societarie, che interessano, in modo trasversale, tutto il comparto societario di rilievo provinciale.

A corredo del Programma, in conformità a quanto disposto dalla legge di stabilità del 2015, è stata allegata la "Relazione tecnica al Programma triennale per la riorganizzazione e il riassetto delle società provinciali – 2020-2022" (allegato *sub B*) e la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dalla Provincia al 31 dicembre 2018.

Inoltre, in attuazione dell'art. 24-*bis* della l.p. n. 27 del 2010, è stata allegata anche la "Ricognizione delle partecipazioni possedute dagli enti strumentali di cui all'art. 33 della l.p. n. 3 del 2006" (allegato *sub C*), sempre aggiornata al 31 dicembre 2018.

Con successiva deliberazione n. 1212 del 16 luglio 2021, l'allegato *sub C* è stato aggiornato al 31 dicembre 2019.

Nella medesima deliberazione n. 2019/2020, si confermava l'esigenza di proseguire nel monitoraggio relativo allo stato di attuazione delle misure programmate per la razionalizzazione societaria, da attuarsi entro il 31 marzo di ogni anno.

In adempimento a quest'ultima disposizione, sono state approvate la prima e la seconda relazione sullo stato di attuazione del Programma triennale per la riorganizzazione e il riassetto delle società provinciali 2020-2022, rispettivamente con le deliberazioni n. 564/2021 e n. 728/2022, con le quali la Giunta ha dato conto delle azioni svolte e dei provvedimenti adottati nel corso degli anni 2020 e 2021.

93. La l.p. 27 dicembre 2021, n. 21 ha aggiunto all'art. 33 della l.p. n. 3 del 2006 il c. 2-*quater*, secondo cui: "Ai sensi dell'articolo 79 dello Statuto speciale, per il perseguimento degli obiettivi di contenimento e razionalizzazione della spesa pubblica, gli enti strumentali indicati nel comma 1 sono strumenti tecnico-esecutivi di sistema della Provincia, messi a disposizione degli altri enti strumentali, che sono tenuti ad avvalersene ai sensi del medesimo articolo 79 secondo quanto previsto con deliberazione della Giunta provinciale che impartisce ai predetti soggetti le direttive per l'attuazione di questo comma, nei casi ed entro i limiti da indicare per tenere conto delle peculiarità dei bisogni e della missione degli enti. I soggetti sono tenuti a fornire il servizio e le attività sulla base degli stessi criteri, regole e condizioni che la deliberazione della Giunta provinciale fissa nell'atto di affidamento valido per la Provincia. Questo comma è applicabile anche al Consiglio provinciale, secondo le modalità stabilite con specifica intesa tra quest'ultimo e la Provincia."

In attuazione della norma in oggetto, la Giunta provinciale ha adottato le direttive previste con la deliberazione n. 401 del 18 marzo 2022.

La delibera n. 401/2022 dispone che “ciascun Ente strumentale deve di norma avvalersi, per l’acquisizione di prestazioni, degli altri enti strumentali che forniscono ordinariamente tali prestazioni; sono rese facoltative le prestazioni strettamente funzionali allo svolgimento delle attività di ricerca per le fondazioni disciplinate dalla legge provinciale 2 agosto 2005, n. 14; il ricorso, in via straordinaria, a soggetti non appartenenti al sistema provinciale resta possibile esclusivamente in caso di mancata disponibilità della prestazione richiesta o per motivate e qualificate ragioni di urgenza o in caso di accertate condizioni economicamente più vantaggiose.”.

È, altresì, previsto che “gli affidamenti del Consiglio provinciale in favore degli Enti strumentali e gli affidamenti tra gli Enti strumentali di cui all’articolo 33 della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 sono esclusi dal campo di applicazione dell’articolo 192 del Codice dei contratti pubblici.”.

A norma dell’art. 192, c. 2, del d.lgs. 18.4.2016, n. 50, “Ai fini dell’affidamento in house di un contratto avente ad oggetto servizi disponibili sul mercato in regime di concorrenza, le stazioni appaltanti effettuano preventivamente la valutazione sulla congruità economica dell’offerta dei soggetti in house, avuto riguardo all’oggetto e al valore della prestazione, dando conto nella motivazione del provvedimento di affidamento delle ragioni del mancato ricorso al mercato, nonché dei benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche.”.

L’art. 192, c. 2, del codice dei contratti pubblici stabilisce il principio secondo cui, per il caso di affidamento di servizi disponibili sul libero mercato, la regola è che le amministrazioni ricorrano al libero mercato, a meno che l’offerta dei soggetti *in house* risulti economicamente congrua.

È, altresì, previsto che, nella motivazione del provvedimento di affidamento, si dia conto espressamente delle ragioni del mancato ricorso al mercato, nonché dei benefici che tale scelta operativa apporti alla collettività.

La norma è evidentemente posta a tutela della concorrenza, prevedendo una deroga al ricorso al libero mercato solo nel caso di congruità economica del servizio offerto dal soggetto *in house* e della ricorrenza di benefici alla collettività.

L’art. 33, c. 2-*quater*, della l.p. n. 3 del 2006 sovverte la regola dell’ordinario ricorso al libero mercato e, addirittura, la delibera n. 401 del 2022 esclude, per gli affidamenti del Consiglio provinciale e degli Enti strumentali, l’applicazione dell’art. 192 del codice dei contratti pubblici.

In tal modo, nel sistema provinciale, assurge a regola generale per l’affidamento di servizi il ricorso agli altri enti strumentali, salva la possibilità di ricorso, in via straordinaria, al mercato, in caso di mancata disponibilità della prestazione richiesta o per motivate e qualificate ragioni di urgenza o in caso di accertate condizioni economicamente più vantaggiose.

In proposito, valgono le seguenti considerazioni:

- l'art. 33, c. 2-*quater*, della l.p. n. 3 del 2006 incide pesantemente sull'assetto del libero mercato e, pertanto, la norma attiene evidentemente alla materia della concorrenza; materia che esula dal potere normativo della Provincia;
- comunque, la regola dell'ordinario ricorso al libero mercato (salvo eccezioni) è da considerarsi principio economico - sociale, inderogabile da parte della Provincia;
- in ogni caso, non è possibile, tenuto conto dei principi regolatori del sistema delle fonti, disporre l'inapplicabilità dell'art. 192 del codice dei contratti pubblici con un atto amministrativo, quale è la delibera della Giunta n. 401 del 2022.

In proposito, la Provincia ha rappresentato che, ai sensi dell'art. 33, c. 1, della l.p. 16 giugno 2006, n. 3, nel rispetto del diritto comunitario, per l'esercizio di funzioni, può avvalersi di attività strumentali e, per la gestione di servizi pubblici, dei soggetti strumentali elencati nell'allegato A della medesima legge.

Il c. 2-*quater*, dell'art. 33 della l.p. n. 3 del 2006 introdurrebbe una disciplina generale afferente all'ambito dell'auto-produzione, da parte della Provincia, di attività e di servizi.

Tale disciplina, secondo la prospettazione della Provincia, sarebbe riconducibile alla materia/funzione del coordinamento della finanza pubblica provinciale, oltre che a quella dell'ordinamento degli uffici, dell'organizzazione amministrativa e ad altre competenze, a seconda della tipologia delle attività e delle prestazioni svolte dagli enti strumentali provinciali.

Il fine della norma, attraverso l'affermazione a livello di sistema pubblico provinciale del principio dell'obbligo di utilizzo reciproco dei servizi offerti da ciascun ente strumentale, sarebbe quello di assicurare un migliore controllo e una razionalizzazione della spesa degli enti strumentali della Provincia, anche attraverso la valorizzazione delle sinergie tra i medesimi.

La norma perseguirebbe, quindi, il miglioramento delle prestazioni dei soggetti strumentali, la cui esistenza viene considerata necessaria dalla Provincia per esercitare funzioni, produrre attività strumentali e gestire servizi pubblici e nei confronti dei quali è stata attivata, da tempo, un'attenzione particolare per la ricerca di soluzioni in grado di ridurre il numero dei soggetti strumentali (attraverso, ad esempio, operazioni di liquidazioni, fusioni ecc.) e di migliorarne le prestazioni in favore del sistema pubblico provinciale e dei cittadini fruitori dei servizi pubblici coinvolti.

La Provincia ha evidenziato la complessità delle analisi attraverso le quali viene valutata periodicamente l'opportunità del mantenimento di tali soggetti e le possibilità di migliorarne le prestazioni, considerato che l'alternativa, in linea teorica, tra l'auto-produzione e il ricorso al mercato, calata nella poliedrica realtà, determina la necessità di verificare la "congruità economica" delle

prestazioni offerte dai soggetti strumentali, ma anche di individuare tutte le conseguenze relative al passaggio da una situazione di auto-produzione ad una situazione di ricorso al mercato.

L'Ente ha rappresentato come non vi sia alcun intento di sottrarre spazi al mercato, ma che sussiste solo *“la volontà di gestire al meglio questa complessità, riguardante un'organizzazione di auto-produzione articolata in vari soggetti strumentali, formatasi nel passato e consolidatasi nel tempo, nei confronti della quale è in atto un processo di continua valutazione sull'opportunità di perseguire soluzioni organizzative alternative e una ricerca di miglioramento delle prestazioni rese.”*.

La norma in oggetto si proporrebbe, quindi, di rafforzare una logica operativa di sistema, con l'unico fine di migliorare le prestazioni rese dai soggetti strumentali coinvolti, a vantaggio (da misurare in termini di minori costi e di maggiore qualità delle prestazioni) sia della Provincia che dei fruitori dei servizi pubblici coinvolti.

In tal modo, la gestione dei servizi offerti da ciascun ente strumentale verrebbe messa obbligatoriamente a disposizione di tutti gli altri enti strumentali appartenenti all'insieme di cui al c. 1 dell'art. 33, oltre che essere a disposizione anche del Consiglio provinciale.

Secondo quanto affermato dalla Provincia, *“Dal momento che è la legge provinciale che dispone la scelta di affidamento, rendendo obbligatori i servizi così gestiti a ciascun ente strumentale e determinandone l'indisponibilità del mercato, i rapporti tra gli enti affidanti e quelli affidatari esulano dalla necessità di dare corso ad ulteriori e onerose attività.”*.

Ciò considerato, la modifica normativa, così come attuata dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 401 del 2022, intenderebbe:

1. introdurre il principio di mutuo utilizzo degli enti strumentali della Provincia, in una logica di sistema (principio del mutualismo);
2. presentare la Provincia, gli enti strumentali e il Consiglio provinciale come un quadro organizzativo unitario, concepito, controllato e sviluppato per valorizzare sinergie e conseguire economie di scala (principio dell'appartenenza al gruppo).

In tale prospettiva, la deliberazione della Giunta provinciale n. 401 del 18 marzo 2022, con la quale sono state impartite ai soggetti strumentali le direttive per l'attuazione della norma in oggetto, evidenzia che: *“Tale sistema provinciale è concepito nell'intento di assicurare adeguati livelli di prestazione con dei costi contenuti e con una particolare flessibilità e rapidità di risposta per il raggiungimento degli obiettivi assegnati. Si tratta di caratteristiche che sostanziano il principio costituzionale del “buon andamento” e che necessitano di una continua attenzione da parte delle singole strutture organizzative provinciali che hanno la competenza della gestione dei rapporti con ciascun Ente strumentale. Tale attenzione si manifesta attraverso la definizione dell'atto regolatorio (contratto di servizio/convenzione/disciplinare) riguardante l'Ente strumentale ed, in particolare, la regolazione*

dei rapporti finanziari tra Provincia ed Ente strumentale, oltre che attraverso la definizione ex ante degli obiettivi e il successivo controllo sul loro raggiungimento.”.

In particolare, secondo quanto sintetizzato dalla Provincia, le direttive disposte con la deliberazione della Giunta provinciale n. 401 del 2022, per l’attuazione della norma in oggetto, prevedono:

1. ciascun ente strumentale deve, di norma, avvalersi, per l’acquisizione di prestazioni, degli altri enti strumentali che forniscono ordinariamente tali prestazioni; sono rese facoltative le prestazioni strettamente funzionali allo svolgimento delle attività di ricerca per le fondazioni disciplinate dalla legge provinciale 2 agosto 2005, n. 14; il ricorso, in via straordinaria, a soggetti non appartenenti al “sistema provinciale” resta possibile esclusivamente in caso di mancata disponibilità della prestazione richiesta o per motivate e qualificate ragioni di urgenza o in caso di accertate condizioni economicamente più vantaggiose;
2. ciascun ente strumentale deve fornire le proprie prestazioni caratteristiche in favore degli altri enti strumentali e del Consiglio provinciale;
3. le condizioni economiche e generali di servizio relative alla prestazione devono essere quelle già definite ed applicate dall’ente strumentale alla Provincia; rispetto alle condizioni già così definite, sono comunque salvi eventuali e fisiologici adattamenti, in ragione della peculiarità del caso; resta comunque riservata alla struttura interna di riferimento per la relazione di merito con l’ente strumentale, la valutazione relativa all’eventuale aggiornamento delle condizioni e delle modalità di svolgimento di servizi per la Provincia e i propri enti strumentali; le citate condizioni relative alle prestazioni, eventualmente aggiornate, devono essere comunicate dalle strutture interne di riferimento a tutti gli enti strumentali;
4. la struttura provinciale competente per la relazione di merito con l’ente strumentale deve mettere a disposizione il catalogo delle prestazioni offerte dal medesimo ente strumentale, con il corrispondente importo. Al riguardo, è stato evidenziato come non tutti gli enti strumentali sono potenzialmente idonei a fornire prestazioni utili ad altri enti strumentali, fra cui, soprattutto si menzionano Trentino Digitale s.p.a. e Trentino School of management s. cons. a r.l.

La Provincia ha, quindi, confermato che *“Viene così resa generale la formula degli affidamenti infra-gruppo che è stata prefigurata per la gestione del servizio sostitutivo di mensa dall’articolo 75 quinquies della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7, a seguito dell’articolo 14 della legge provinciale 4 agosto 2021, n. 18.”.*

A tale riguardo, secondo la Provincia, risulterebbe significativa la circostanza che l’Autorità garante per la concorrenza e il mercato non abbia aperto alcuna istruttoria, disponendo l’archiviazione, a fronte della nota prot. n. 661375 del 10 settembre 2021, trasmessa dalla Provincia, ai sensi dell’art. 5, c. 3, del

d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175, e relativa alla deliberazione della Giunta provinciale n. 1221 del 16 luglio 2021.

Con detto provvedimento, è stata autorizzata Trentino Sviluppo s.p.a. (società strumentale della Provincia autonoma di Trento) alla costituzione di una propria società controllata, Trentino Lunch s.r.l., ai fini dell'affidamento *in house* del servizio sostitutivo di mensa, da erogarsi in conformità al novellato art. 75-*quinquies* della l.p. 3 aprile 1997, n. 7.

Ciò, in asserita coerenza con la posizione dell'ANAC, espressa nella deliberazione n. 1192 del 16 novembre 2016, secondo cui *“se vi è un'espressa previsione normativa per altri soggetti pubblici accanto all'amministrazione pubblica affidante o per agenzie della stessa amministrazione pubblica, possono avvalersi quali beneficiari ex lege dell'in house di un ente pubblico tutti gli ulteriori soggetti citati: si tratterebbe di una sorta di “in house per legge”, che bypassa i problemi dell'affidamento orizzontale.”*.

Secondo la Provincia, questo orientamento sarebbe confermato anche dal Consiglio di Stato, secondo cui, *“l'organismo in house di un Ministero non può essere considerato di per sé, a priori, come soggetto in house di un altro dicastero e addirittura dell'intera pubblica amministrazione centrale. A tal fine, occorre in ogni caso un'espressa disposizione normativa che lo consenta”* (Cons. di Stato, sez. III, 18 ottobre 2018, sent. n. 5970). Deve trattarsi, quindi, di una scelta vincolante imposta dal legislatore e non di una mera facoltà, che non eliderebbe affatto la disponibilità di servizi sul mercato (come è, ad esempio, riscontrabile nella previsione dell'art. 1, c. 614, della l. 11 dicembre 2016, n. 232).

Sul punto, la Provincia cita il Consiglio di Stato, Sez. I, *sub* n. 01645/2018 del 26 giugno 2018 (n. affare 00721/2018), secondo cui *“Per tale ragione non sembrano sussistere i presupposti per far scattare l'iscrizione nell'elenco, ex articolo 192 codice degli appalti, tenuto dall'Anac e, in ragione del chiaro disposto legislativo, non deve essere effettuata la valutazione di congruità prevista dalla norma di legge perché, in tal senso, ha già provveduto il legislatore.”*.

La Provincia ha, quindi, evidenziato come, la valutazione di congruità economica sarebbe stata comunque mantenuta dal legislatore provinciale, considerato che il presupposto per l'attivazione di simili sinergie funzionali è l'inserimento delle prestazioni, dei servizi o delle attività nel catalogo posto alla base dell'atto di affidamento che la Provincia compie nei confronti della propria società di sistema. Secondo la Provincia, poi, la circostanza che si verta in materia attinente al coordinamento della finanza pubblica, all'ordinamento degli uffici e all'organizzazione amministrativa provinciale sarebbe comprovata dal fatto che *“nell'in house providing gli schemi bidirezionali e quelli indiretti o a cascata (orizzontali e verticali) accentuano la matrice del «gruppo amministrazione pubblica», in quanto favoriscono un certo grado di interdipendenza dell'essere organismo in house, particolarmente acuto dove è l'ente pubblico a farsi affidatario della società generalmente in house.”*.

Al riguardo, la Provincia ha citato la Corte dei Conti, Sezione regionale controllo della Lombardia, che, nella deliberazione n. 199 del 2 luglio 2018, ha affermato che l'affidamento *in house* orizzontale presenta un valore aggiunto per la razionalizzazione dei costi interni alle singole società controllate dal medesimo ente pubblico, in quanto *“può costituire lo strumento di efficientamento degli oneri per le attività strumentali di ogni società (gestione del personale, manutenzioni, attività economale, adempimenti fiscali, etc.) che potrebbero essere accorpate in un unico soggetto” del gruppo, oppure “affidate a quella società che, per statuto e attività sociale espletata, meglio può fornire il relativo servizio ad altra articolazione del gruppo”*. Quindi, la norma provinciale si limiterebbe a razionalizzare queste operazioni infra-gruppo sul versante del contenimento della spesa pubblica e dell'efficienza organizzativa, nulla togliendo al mercato.

Pertanto, si tratterebbe di una delle possibili modalità di svolgimento dei servizi strumentali alle proprie finalità istituzionali, cioè di esercizio dell'autonomia organizzativa.

Ha ribadito, quindi, la Provincia, che la Giunta provinciale, con la deliberazione n. 401 del 18 marzo 2022, non avrebbe affatto inteso disapplicare l'art. 192 del Codice dei contratti pubblici, ma si sarebbe limitata a “prendere atto” della non applicabilità della norma in questione, con riferimento ai destinatari delle direttive in oggetto, in quanto:

- l'articolo 33, c. 2-*quater*, della l.p. 16 giugno 2006, n. 3, disponendo l'affidamento obbligatorio di taluni servizi, *“ne ha conseguentemente determinato l'indisponibilità sul mercato; e lo ha fatto, allo scopo di razionalizzare la spesa pubblica ed organizzare al meglio le funzioni del Gruppo Provincia”*;
- l'analisi sulla congruità economica delle prestazioni sarebbe già stata svolta “a monte” dalla Provincia, poiché le condizioni economiche e generali di servizio relative alla prestazione sarebbero quelle già applicate dall'ente strumentale alla Provincia.

L'Ente evidenziava, infine, che l'ANAC avrebbe condiviso l'impostazione innanzi riportata, disponendo, con nota del 27 aprile 2022, l'archiviazione della domanda presentata da ITEA s.p.a. di iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 192 del Codice dei contratti pubblici, con riferimento all'affidamento nei confronti di Trentino Digitale s.p.a. *“dal momento che è stata la legge provinciale a disporre le modalità con le quali procedere all'affidamento nei casi disciplinati dalla predetta legge, rendendo obbligatorio l'affidamento dei servizi e, conseguentemente, determinandone l'indisponibilità del mercato (...)”*.

Nel contraddittorio orale, la Provincia pur ribadendo le finalità della normativa, ha, altresì, rappresentato che, la delibera n. 401/2022, che è atto amministrativo con valenza subordinata rispetto alla normativa primaria, ha determinato qualche riflessione critica da parte delle società provinciali e, quindi, potrebbe risultare opportuno declinarla successivamente, a seconda delle società, individuando

il perimetro di azione delle stesse nei confronti della Provincia e delle società del gruppo o anche indicando attività che non appartengono alle medesime e per le quali è opportuno ricorrere al mercato. Viene, infine, precisato che la delibera n. 401 non ha ancora avuto attuazione e, quindi, non ci sono atti formali relativi a singole e specifiche società.

Le considerazioni espresse dalla Provincia non paiono idonee a fugare definitivamente i dubbi già manifestati, poiché, tra l'altro, si fondano sull'indimostrato presupposto che il rapporto tra i diversi enti strumentali della Provincia sia assimilabile ad un rapporto infra-gruppo e che la circostanza che si tratti di affidamenti infra-gruppo sia sufficiente ad esonerare dal rispetto delle regole dettate anche a tutela del libero mercato.

94. Tra i provvedimenti adottati in materia di razionalizzazione delle società partecipate nel corso del 2021, si evidenzia la deliberazione n. 1221 del 16 luglio 2021 con la quale la Giunta provinciale ha autorizzato Trentino Sviluppo alla costituzione della società **Trentino Lunch s.r.l.** ai fini dell'affidamento *in house* del servizio sostitutivo di mensa, in base all'art. 75-*quinquies* della l.p. 3 aprile 1997, n. 7 (introdotto dall'art. 19 della l.p. 23 marzo 2020, n. 2 e novellato dall'art. 1 della l.p. 8 marzo 2021, n. 4).

La scelta compiuta si propone di fornire un "servizio di sistema", potenzialmente attivabile da tutti gli enti pubblici interessati dall'art. 75-*quinquies*, e di erogarlo con una modalità innovativa, al fine di perseguire vantaggi in favore di tutti gli attori interessati (gli esercenti dei servizi di ristorazione, gli enti pubblici e i loro dipendenti).

Al 31 dicembre 2021, la società Trentino Lunch - ancora inattiva - era controllata al 100% da Trentino Sviluppo, ma l'intenzione del legislatore provinciale è di trasformarla in una società soggetta a controllo analogo congiunto, consentendo l'ingresso, nella compagine sociale, del Consorzio dei Comuni Trentini (società cooperativa di cui all'art. 33, c. 7-*bis*, della l.p. n. 3/2006), della Regione Trentino Alto-Adige, della C.C.I.A. di Trento, dell'Università degli studi di Trento e di tutti gli altri enti pubblici che hanno manifestato un interesse all'affidamento del servizio sostitutivo di mensa a Trentino Lunch tramite affidamento diretto.

L'ingresso nella compagine sociale del Consorzio dei Comuni Trentini consentirebbe, a cascata, la partecipazione di tutti gli enti locali, in base all'art. 5, c. 2, del codice dei contratti pubblici (d.lgs. n. 50/2016).

Nella delibera della Giunta provinciale n. 1221 del 2021, si ritiene non sussistente, nel caso, l'onere motivazionale, poiché l'acquisto indiretto della partecipazione è avvenuto in conformità a espresse previsioni normative.

In risposta alla richiesta istruttoria, con cui sono stati chiesti chiarimenti sull'attuale gestore del servizio sostitutivo di mensa e sulle modalità e i costi con i quali si sta gestendo attualmente il servizio medesimo, la Provincia ha riferito³¹ che il servizio sostitutivo di mensa è attualmente erogato, ai sensi di legge, mediante affidamento diretto alla società Trentino Sviluppo, che gestisce il convenzionamento degli enti e degli esercenti, fornisce la formazione, il supporto organizzativo ed il *customer care* necessari alla corretta erogazione del servizio, si occupa della fatturazione agli enti e del pagamento agli esercenti dei pasti erogati; che agli esercenti non è imputato alcun costo o commissione per le transazioni effettuate e viene loro corrisposto l'intero valore facciale del buono pasto (al netto di Iva); che gli enti che, al momento, fruiscono del servizio sono il Consiglio provinciale, Cassa del Trentino, Patrimonio del Trentino, ITEA, Trentino Sviluppo, Trentino Digitale, Trento School of Management, Fondazione Bruno Kessler, Fondazione Edmund Mach, Istituto Cultura Cimbri, Istituto Cultura Ladino, Istituto Cultura Mocheno, Museo usi e costumi della gente trentina e Trentino Mobilità (società in house controllata dal Comune di Trento, della quale né la PAT né Trentino Sviluppo possiedono alcuna quota).

È stato, inoltre, inviato, dall'Amministrazione, il conto economico del servizio sostitutivo di mensa, dal quale risulta un utile di esercizio 2021 di 65.534,13 euro.

Non veniva, invece, dato alcun riscontro in ordine ai costi sostenuti attualmente dalla Provincia per l'erogazione dei buoni pasto ai propri dipendenti, non consentendo così il confronto con i costi sostenuti in data antecedente all'affidamento del servizio a Trentino Sviluppo (euro 4.462.952,31 per il 2020; euro 7.346.653,45 per il 2019; euro 6.514.117,24 per il 2018, euro 6.543.667,60 per il 2017; euro 6.417.002,82 per il 2016; euro 1.731.770,30 per il 2015).

La Provincia ha, successivamente, comunicato che i costi sostenuti dalla stessa per l'anno 2021, primo anno di affidamento a Trentino Sviluppo, sono pari ad € 4.963.818,00.

Con riferimento agli affidamenti del servizio sostitutivo di mensa in favore di Trentino Sviluppo s.p.a., poi, la Provincia ha richiamato le osservazioni già prospettate con riguardo al punto 93, precisando che:

- in primo luogo, Trentino sviluppo s.p.a. ha sempre evidenziato che, in questo affidamento di attività, non esiste, allo stato attuale, un corrispettivo pagato dall'ente affidante, per cui, in difetto dell'onerosità del rapporto, non pare sussistere alcun appalto. Pertanto, la fattispecie sarebbe estranea al Codice dei contratti pubblici;

³¹ Nota prot. PAT n. 372373 del 31 maggio 2022, in risposta alla nota prot. Corte dei conti n. 789 del 24 maggio 2022 (quesito n. 1).

- in secondo luogo, risulta che ad oggi i soggetti che hanno affidato a Trentino Sviluppo s.p.a. il servizio sono: Consiglio Provinciale, Provincia, istituzioni scolastiche e formative, ITEA s.p.a. Trentino Digitale s.p.a., Trentino School of Management, Fondazione Edmund Mach, Istituti Cultura Cimbri, Ladino e Mocheno, Patrimonio del Trentino s.p.a., Museo usi e costumi gente trentina, Cassa del Trentino s.p.a., Trentino Mobilità s.p.a., Fondazione Bruno Kessler.

In particolare, risulta che Trentino Mobilità s.p.a. e Fondazione Bruno Kessler hanno affidato il servizio tramite MEPAT.

La Provincia, invece, ha affidato il servizio in regime di auto-produzione (*in house* verticale diretto) a Trentino Sviluppo s.p.a.

ITEA s.p.a. e Cassa del Trentino s.p.a. hanno, anche tramite Trentino Sviluppo s.p.a., provveduto a qualificare l'affidamento del servizio *in house* orizzontale, attivando la relativa iscrizione ai sensi dell'articolo 192 del Codice dei contratti pubblici.

Quanto ai restanti soggetti (Trentino Digitale s.p.a., Trentino School of Management, Fondazione Edmund Mach, Istituti Cultura Cimbri, Ladino e Mocheno, Patrimonio del Trentino s.p.a., Museo usi e costumi gente trentina, Consiglio Provinciale, istituzioni scolastiche e formative), Trentino Sviluppo s.p.a. ha comunicato esservi una convenzione.

Considerato che il periodo di riferimento per la presente relazione è l'esercizio 2021 e che, comunque, la Trentino Lunch è ancora attualmente inattiva e, peraltro, al 31 dicembre 2021, risultava partecipata solo da Trentino Sviluppo s.p.a., a sua volta partecipata unicamente dalla Provincia, si esprimono forti perplessità in ordine alla gestione del servizio mensa, poiché svolto, nel 2021 – e tuttora –, mediante affidamento *in house* alla Trentino Sviluppo s.p.a., anche in favore di enti che, pur rientrando nel novero del sistema territoriale trentino, tuttavia non si trovano, nei confronti della predetta società, in una posizione di controllo analogo, che avrebbe consentito l'affidamento *in house*, pur nelle svariate forme di cui all'art. 5 del codice dei contratti.

Si richiamano in proposito le motivazioni con cui il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento, con la sentenza 208 del 21 dicembre 2020, ha annullato, in parte *de qua*, la delibera della Giunta provinciale n. 1417 del 18 settembre 2020 e gli atti conseguenziali.

Suscita perplessità, inoltre, l'affermazione della Provincia secondo la quale “*in questo affidamento di attività non esiste allo stato attuale un corrispettivo pagato dall'ente affidante, per cui, in difetto dell'onerosità del rapporto, non pare sussistere alcun appalto. Pertanto, la fattispecie è estranea al Codice dei Contratti Pubblici*”.

Resta necessariamente sospesa la valutazione in ordine al prefigurato assetto della gestione del servizio per il 2022.

In merito, infine, ai costi sostenuti dalla Provincia per il servizio sostitutivo di mensa, l'Amministrazione provinciale ha dichiarato che, nel 2021, essi sono stati pari ad euro 4.963.818, senza specificare da cosa sia costituita tale cifra.

In proposito, veniva rilevato che l'importo indicato non trova corrispondenza, per il 2021, sui capitoli di uscita del rendiconto provinciale n. 157200 "Spesa per i corrispettivi dovuti dalla Provincia ai soggetti convenzionati per la gestione dei servizi di mensa per i dipendenti", n. 801850 "Spesa per i servizi di mensa dei dipendenti del catasto e del libro fondiario" e n. 259640 "Spesa per i corrispettivi dovuti dalla Provincia ai soggetti convenzionati per la gestione dei servizi di mensa per il personale del sistema educativo di istruzione e formazione del Trentino", che la delibera n. 1417 del 2020 individua come capitoli di competenza, al fine dell'assunzione dell'impegno di spesa per l'affidamento della gestione del servizio sostitutivo di mensa a Trentino Sviluppo.

Nel contraddittorio orale, la Provincia ha chiarito che il dato trasmesso si riferiva solo alla somma corrisposta a Trentino Sviluppo e non a quanto interamente pagato nel 2021 per il servizio sostitutivo di mensa. Tenendo conto delle somme corrisposte per il mese di dicembre 2020, pagato l'anno successivo, e per il mese di gennaio 2021 al fornitore della vecchia convenzione, il totale corretto è pari a 5.788.572,02 euro. Tale somma coincide con i pagamenti in c/competenza e in c/residui effettuati sui capitoli di spesa sopra indicati.

95. Con riguardo alla **mobilità sovra-provinciale**, l'obiettivo posto dal Programma si muove lungo due direttrici: il Corridoio del Brennero e l'infrastruttura aeroportuale del Garda.

Per il primo nodo, determinante è stato ritenuto il rinnovo dell'affidamento ad una società governata dagli enti pubblici rappresentativi dei territori attraversati dall'arteria autostradale A22 (Modena – Brennero), cui è stata collegata la mobilità ferroviaria, sia attraverso il finanziamento trasversale, garantito dai pedaggi autostradali, del tunnel ferroviario del Brennero, sia attraverso l'integrazione con l'intermodalità, assolta oggi dall'Interporto di Trento.

In proposito, già nel Programma 2016, si prevedeva il consolidamento di Interbrennero s.p.a. in **Autostrada del Brennero s.p.a.**

Nel successivo Programma per il 2018-2020, confermato, sul punto, dal Programma per il 2020-2022, l'attuazione di tale intervento è stata ritenuta connessa, nei tempi e nelle modalità, all'esito della definizione del rilascio della concessione autostradale per la tratta Modena-Brennero.

Al riguardo, dopo un lungo periodo di confronto tra le parti, sono stati superati sia il modello della cooperazione istituzionale, sia quello della *in house providing*, con la legge n. 156/2021, di conversione del d.l. n. 121/2021, che ha introdotto un'importante deroga alle disposizioni dell'art. 13-

bis, c. 1, del d.l. n. 148/2017, prevedendo la soluzione, prima preclusa, dell'affidamento tramite finanza di progetto, previsto dall'art. 183 del codice dei contratti pubblici (d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50).

La soluzione prevede che la società presenti al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile una proposta di finanza di progetto per la realizzazione di lavori di pubblica utilità, in cambio della gestione delle opere, ai sensi dell'art. 183, c. 15, del codice dei contratti pubblici.

La proposta deve contenere un progetto di fattibilità, una bozza di convenzione, il piano economico-finanziario asseverato e la specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione.

Il termine entro il quale definire l'affidamento della concessione autostradale è fissato al 31 dicembre 2022.

Questa soluzione, per quanto evidenziato dalla Provincia, eliminerebbe alla radice il problema della partecipazione dei privati, ma recherebbe alcuni elementi d'incertezza in ordine soprattutto all'affidamento, nonché l'obbligo di trasferimento dell'intero Fondo Ferrovia al bilancio dello Stato entro precisi termini.

Si rileva che sul B.U. della Regione n. 1 del 19 maggio 2022, è stata pubblicata la l.r. 19 maggio 2022, n. 3, che, all'art. 4, prevede di estendere fino al 2024 la deroga al numero massimo di componenti e ai compensi del consiglio di amministrazione di Autostrada del Brennero.

Nel contraddittorio orale, la Provincia ha rappresentato che si tratta di una società territoriale partecipata da molte amministrazioni regionali, provinciali e comunali e che la governance da 14 membri è rappresentativa delle percentuali di partecipazione dei territori di riferimento. Inoltre, è sempre stata considerata una società non *in house*, ma a partecipazione pubblica e quindi esclusa dal campo di applicazione del d.lgs. n. 175/2016. Pertanto, questa è la ragione per la quale il legislatore regionale ha ritenuto di prorogare il periodo di questo regime, ben consapevole che il discrimine può essere anche piuttosto labile. Un ragionamento nuovo sulla futura governance potrà essere fatto successivamente all'esito della proposta di finanza di progetto presentato al Ministero delle infrastrutture e delle mobilità sostenibili.

In merito a tale disposizione, si nutrono forti perplessità, poiché la stessa apparirebbe lesiva della competenza esclusiva dello Stato in materia di ordinamento civile, dei principi di razionalizzazione e riduzione delle spese delle società controllate e del principio di coordinamento della finanza pubblica, di cui agli artt. 97, 117, c. 2, lett. l), 117, c. 3 e 119, c. 1 Cost., ponendosi in contrasto con il parametro interposto dell'art. 11 del d.lgs. n. 175/2016 (*Cfr.* Corte cost. n. 72 del 2014, n. 144 del 2016 e n. 86 del 2022).

96. Per la seconda infrastruttura, lo scalo aeroportuale di Verona, nel Programma per il 2016, la Provincia aveva ribadito l'attualità delle motivazioni che avevano determinato la costituzione della Aerogest s.r.l., con la deliberazione n. 940/2014, individuate nella intenzione di rafforzare il legame territoriale tra gli enti pubblici interessati, in modo da consentire agli stessi di continuare ad avere un peso di rilievo nelle future scelte societarie della Aeroporto Valerio Catullo di Verona-Villafranca s.p.a. A far data da tale conferimento, quindi, la Provincia autonoma di Trento, ha partecipato, indirettamente, attraverso Aerogest s.r.l., alla Aeroporto Valerio Catullo di Verona-Villafranca s.p.a., anche in ragione dell'intervento, nella Aeroporto Catullo, di un nuovo e qualificato socio privato, Save s.p.a., perfezionatosi nella scorsa legislatura provinciale.

Nella deliberazione n. 2019/2020, è stata effettuata una valutazione aggiornata, in base alla quale, in carenza di disponibilità finanziarie pubbliche, è stato ritenuto prioritario attrarre nuove e fondamentali risorse private per finanziare gli interventi di ammodernamento e sviluppo dell'Aeroporto Valerio Catullo.

Conseguentemente, l'attuale amministrazione provinciale e gli altri soci pubblici riuniti in Aerogest hanno deciso di liquidare Aerogest, mantenendo un presidio pubblico su Aeroporto Catullo, tramite la sottoscrizione di idonei patti parasociali.

Il termine massimo fissato dalla Giunta provinciale per la messa in liquidazione della Aerogest e per la sottoscrizione dei sostitutivi atti convenzionali fra le parti pubbliche veniva fissato al 31 dicembre 2022. Con deliberazione della Giunta Provinciale n. 569 del 9 aprile 2021, è stato autorizzato lo scioglimento della Aerogest, considerato funzionale alla successiva adesione dei soci pubblici all'aumento di capitale sociale dell'Aeroporto Valerio Catullo.

Detta operazione di ricapitalizzazione ad opera di soci pubblici, infatti, non sarebbe stata possibile per il tramite della Aerogest, poiché la Aerogest era in perdita dal 2016 e il d.lgs. n. 175/2016, all'art. 14, c. 5, vieta alle Amministrazioni socie di effettuare aumenti di capitali nei confronti di proprie partecipate, al ricorrere di reiterate perdite di esercizio.

Con la deliberazione n. 904 di data 28 maggio 2021, la Giunta provinciale ha dato l'assenso all'operazione di retrocessione anticipata, in favore dei soci di Aerogest, di parte delle azioni dell'Aeroporto Catullo possedute dalla stessa Aerogest in liquidazione.

Mediante tale operazione, effettuata in data 3 giugno 2021, sono state riassegnate alla Provincia n. 336.195 azioni (pari al 14,137% del capitale societario) di Aeroporto Catullo, del valore nominale di 22 euro, ad un valore effettivo di circa 13,70 euro ciascuna.

La valutazione della partecipazione è stata effettuata sulla base del patrimonio netto contabile del Gruppo Catullo, al 31 dicembre 2019.

Con deliberazione n. 1150 del 9 luglio 2021, la Giunta provinciale ha autorizzato la partecipazione della Provincia all'aumento di capitale di Aeroporto Catullo (n. 218.526 azioni di nuova emissione, per un valore di 22,70 cadauna, pari a complessivi euro 4.960.540,20), finalizzato a sostenere la ripartenza dell'Aeroporto, mediante l'attuazione degli investimenti programmati, riequilibrando al contempo la situazione finanziaria negativamente impattata dalla pandemia Covid-19.

L'Aeroporto Catullo, infatti, ha chiuso il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020 con una perdita di 12,5 milioni di euro, che ha comportato il superamento del limite previsto dall'art. 2446 c.c., di riduzione del capitale, per perdite di oltre un terzo.

Infine, in sede di approvazione del bilancio di esercizio, l'Assemblea dei soci di Aerogest ha deliberato la copertura della perdita di esercizio mediante l'utilizzo delle riserve straordinarie e mediante la cessione ai soci della quota delle azioni residue di Aeroporto Catullo.

Conseguentemente, con deliberazione n. 1979 di data 19 novembre 2021, la Giunta provinciale ha approvato l'acquisto, da parte della Provincia, dalla società Aerogest in liquidazione, delle azioni residue di Aeroporto Catullo (n. 2.194 azioni al valore di 22,70 ciascuna, come da perizia per l'aumento di capitale della suddetta società).

All'esito di tale operazione, formalizzata il 22 dicembre 2021, la Provincia possiede attualmente il 14,24% dell'Aeroporto Valerio Catullo.

In relazione all'assegnazione in via anticipata, da parte del liquidatore di Aerogest s.r.l., in favore della Provincia, di n. 336.195 azioni dell'Aeroporto Valerio Catullo (deliberazione g.p. n. 904 del 28 maggio 2021), desta perplessità la quantificazione del valore effettivo delle azioni di Aeroporto Catullo di 13,70 euro cadauna, effettuata in base *“ai dati contabili esposti nel bilancio al 30 giugno 2020 di Aerogest”*, la cui valutazione era stata fatta sul patrimonio netto contabile del Gruppo Catullo al 31 dicembre 2019 (rif. pag. 10 del Bilancio di esercizio al 30/06/2020 di Aerogest).

Anche se, al 28 maggio 2021, non era stato ancora approvato il bilancio consolidato 2020 definitivo di Aeroporto Catullo, la nota integrativa è datata 18 marzo 2021 e, pertanto, la valorizzazione del patrimonio netto consolidato aggiornato ed effettivo, alla data dell'acquisto delle azioni, era noto al socio Aerogest e, dunque, ai soci pubblici proprietari della medesima, con una conseguente valutazione al ribasso del valore effettivo delle azioni (10,17 euro ad azione).

Al riguardo l'Amministrazione³² ha rappresentato che: *“Come precisato nella deliberazione della Giunta provinciale n. 904 del 28 maggio 2021, le considerazioni circa il valore da attribuire alle azioni di Aeroporto oggetto dell'operazione di assegnazione anticipata si sono basate sull'unico dato*

³² Nota prot. PAT n. 372373 del 31 maggio 2022, in risposta alla nota prot. Corte dei conti n. 789 del 24 maggio 2022 (quesito n. 3).

patrimoniale certo e a disposizione dei soci, ovvero il bilancio di esercizio di Aerogest s.r.l. al 30/06/2020 basato sui dati patrimoniali desunti dal bilancio consolidato di Aeroporto al 31/12/2019. Invero per recepire i dati patrimoniali di Aeroporto al 31/12/2020, non essendo la Provincia socia direttamente di tale società, avrebbe dovuto richiedere una situazione infrannuale patrimoniale della propria partecipata (Aerogest s.r.l.), successiva all'approvazione e al deposito del bilancio di Aeroporto (in quanto il progetto di bilancio approvato dagli amministratori non viene ad essere perfezionato se non con la formale approvazione da parte dell'assemblea che, per l'appunto potrebbe richiedere variazioni al documento stesso).".

Le considerazioni della Provincia non convincono del tutto ed inoltre, va anche evidenziato il prezzo notevolmente più elevato, corrisposto dalla Provincia di Trento per le nuove azioni, rispetto al valore - pure già sovrastimato- delle vecchie azioni.

Se, quindi, è chiara la finalità ultima dell'operazione complessiva, non altrettanto palesi risultano le ragioni delle scelte effettuate in ordine alle modalità, con le quali sono state condotte e realizzate le diverse fasi della stessa.

97. Con riguardo al **settore del credito**, la Giunta provinciale, con deliberazione n. 713 del 12 maggio 2017, approvava il "Programma attuativo di riordino delle partecipazioni nel settore del credito nell'ambito della riorganizzazione e del riassetto delle società provinciali - 2017", nel quale veniva prospettata l'opportunità di alienare la quota della Provincia in **Mediocredito Trentino-Alto Adige** s.p.a., in accordo e congiuntamente agli altri soci pubblici.

In quest'ottica, con deliberazione n. 570 del 7 aprile 2017, veniva approvato il protocollo d'intesa per la definizione di un percorso di valorizzazione, condiviso tra Regione autonoma Trentino-Alto Adige, Provincia autonoma di Trento e Provincia autonoma di Bolzano, delle rispettive partecipazioni paritetiche (17,49%) in Mediocredito Trentino, con l'obiettivo di rafforzare la società, al fine di favorire la solidità della banca e la vocazione territoriale a sostegno dello sviluppo locale, con azzeramento della partecipazione pubblica, così da favorire l'apertura a nuove risorse essenziali per il rilancio di Mediocredito.

La Regione Trentino-Alto Adige, con deliberazione giuntale n. 217 del 17 ottobre 2019, ha espresso l'indirizzo di cedere, gratuitamente ed in parti uguali, la propria partecipazione nella predetta società alle Province autonome di Trento e Bolzano (pari complessivamente a n. 19.669.500 azioni, per un valore di euro 21.633.400,00).

Per accettare la cessione gratuita, considerato che la partecipazione della Provincia avrebbe superato la soglia del 20%, è previsto che la Giunta chieda l'autorizzazione della Banca Centrale Europea, ai sensi e per gli effetti dell'art. 19, cc 2 e 5, del d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385.

Nel Programma per il 2020-2022, la Giunta provinciale ha rivalutato lo schema di lavoro già adottato, ipotizzando anche soluzioni diverse.

In particolare, per la realizzazione del progetto volto a fare di Mediocredito Trentino – Alto Adige una banca a sostegno del territorio e del suo sviluppo economico, è stato ritenuto prioritario verificare le condizioni per un rinnovato governo e controllo pubblico.

Pertanto, il Programma 2020-2022 ha confermato l'acquisizione, a titolo gratuito, della metà della quota detenuta dalla Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol e, successivamente, ha determinato di acquisire, a titolo oneroso, anche le azioni possedute dalla Provincia autonoma di Bolzano.

Con la maggioranza azionaria così conseguita, era prevista la ricerca di *partner* del settore economico – finanziario e di quello bancario, con cui portare a compimento, sotto la regia della Provincia, il progetto di valorizzare Mediocredito Trentino-Alto Adige, da completare entro il 31 dicembre 2021.

Nell'ipotesi in cui non potesse essere perseguito con successo tale percorso, il Programma per il 2020-2022 ha previsto l'indizione della procedura competitiva, di cui all'art. 10 del d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175, al fine di individuare sul mercato l'operatore interessato all'acquisto dell'intera partecipazione pubblica in Mediocredito Trentino - Alto Adige.

La Provincia, in esito alla procedura per l'individuazione dell'aggiudicatario, si è riservata di alienare la propria quota, ovvero, secondo condizioni predeterminate e termini economici asseverati, di procedere ad un concambio (totale o parziale) delle proprie azioni detenute in Mediocredito Trentino – Alto Adige con quelle dell'istituto aggiudicatario della gara, qualora il mantenimento di una partecipazione bancaria sia ritenuto necessario per la realizzazione dell'obiettivo di fare di Mediocredito Trentino – Alto Adige la banca *corporate* per il territorio.

Nel caso di accesso alla soluzione subordinata, il termine per la conclusione della procedura di scelta dell'acquirente è stato stabilito nel 30 giugno 2023.

È stato, quindi, approvato l'art. 7, della citata l.p. n. 16/2020, secondo cui “1. Allo scopo di favorire il rafforzamento del sistema creditizio provinciale, sostenere i processi di crescita dell'economia del territorio trentino e promuovere l'innovazione e la competitività delle imprese trentine, la Provincia è autorizzata ad acquisire quote di partecipazione del capitale sociale detenute da altre pubbliche amministrazioni nella società Mediocredito Trentino - Alto Adige s.p.a., anche per raggiungerne il controllo.

2. A seguito dell'operazione finanziaria prevista dal comma 1, la Provincia, con deliberazione della Giunta provinciale, può cedere parte della propria quota di partecipazione a imprese specializzate in

gestione bancaria e finanziaria previo parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale. La cessione è subordinata all'accettazione da parte degli acquirenti di patti parasociali a garanzia del perseguimento dello scopo indicato nel comma 1.

3. Per i fini di quest'articolo, con la tabella A è autorizzata la spesa di 22.000.000 di euro per l'anno 2021 sull'unità di voto 01.03 (Servizi istituzionali, generali e di gestione - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato).".

Si ribadiscono con forza, in proposito, le considerazioni già espresse nella relazione dello scorso anno. In particolare, il d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175 (TUSP), con riguardo alla partecipazione di tutte le pubbliche amministrazioni all'attività bancaria, introduce una disciplina speciale dettata dall'art. 4, comma 9-ter, che consente di acquisire o mantenere partecipazioni, comunque non superiori all'1% del capitale sociale, esclusivamente nelle società bancarie di finanza etica e sostenibile, come definite dall'art. 111-bis del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385, senza ulteriori oneri finanziari rispetto a quelli derivanti dalla partecipazione medesima.

I limiti introdotti dalla disciplina speciale di cui innanzi alla partecipazione delle pubbliche amministrazioni in imprese bancarie non paiono derogabili dal precedente c. 9 del medesimo art. 4, secondo cui "I Presidenti di Regione e delle province autonome di Trento e Bolzano, con provvedimento adottato ai sensi della legislazione regionale e nel rispetto dei principi di trasparenza e pubblicità, possono, nell'ambito delle rispettive competenze, deliberare l'esclusione totale o parziale dell'applicazione delle disposizioni del presente articolo a singole società a partecipazione della Regione o delle province autonome di Trento e Bolzano, motivata con riferimento alla misura e qualità della partecipazione pubblica, agli interessi pubblici a essa connessi e al tipo di attività svolta, riconducibile alle finalità di cui al comma 1. Il predetto provvedimento è trasmesso alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, alla struttura di cui all'articolo 15, comma 1, nonché alle Camere ai fini della comunicazione alle commissioni parlamentari competenti.".

L'esclusione totale o parziale, cui fa riferimento detta disposizione normativa, infatti, pare riferibile esclusivamente alle attività di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 4, trattandosi di un rinvio fisso e, quindi, riferibile all'art. 4, nel testo vigente al momento della sua introduzione; mentre il comma 9-ter è stato introdotto solo successivamente.

D'altro canto, per l'attività bancaria, lo stesso legislatore, proprio con l'introduzione del comma 9-ter, sembrerebbe avere effettuato una valutazione di non riconducibilità alle attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali, trattandosi di attività prettamente commerciale.

Peraltro, anche laddove si volesse ritenere applicabile il predetto c. 9 dell'art. 4 alla attività bancaria, va evidenziato che l'esclusione dell'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 4 va limitata, per espresso dettato normativo, all'ambito delle rispettive competenze.

Sicché, l'esclusione non può, comunque, incidere sul vincolo di scopo e di attività, di cui all'art. 4 citato, attinente a materia afferente alla concorrenza ed al mercato, e, perciò, rientrante nella competenza esclusiva statale.

Tant'è che "l'esclusione totale o parziale dell'applicazione delle disposizioni del presente articolo" deve essere motivata proprio "con riferimento alla misura e qualità della partecipazione pubblica, agli interessi pubblici a essa connessi e al tipo di attività svolta, riconducibile alle finalità di cui al comma 1"; comma 1 che impone, per la partecipazioni delle pubbliche amministrazioni in società, che l'oggetto delle stesse sia una attività di produzione di beni e servizi strettamente necessaria per il perseguimento delle proprie attività istituzionali.

È pure da aggiungere che i suddetti vincoli di scopo e di attività, di cui all'art. 4 citato, attenendo a materia afferente alla concorrenza ed al mercato, rientrano, come detto, nella competenza legislativa esclusiva statale e, pertanto, non possono ritenersi superati neppure dalla previsione di cui all'art. 24, c. 1, della l.p. 27 dicembre 2010, n. 27, secondo la quale "Se la partecipazione o la specifica attività da svolgere sono previste dalla normativa statale o regionale o provinciale, le condizioni dell'articolo 4, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 175 del 2016, si intendono rispettate."

La Provincia, lo scorso anno aveva dichiarato che la partecipazione in Mediocredito è intesa alla valorizzazione delle quote e al mantenimento della vocazione di banca a sostegno del territorio e del suo sviluppo economico, nella prospettiva, comunque, della cessione a privati.

Lo stesso argomento è stato utilizzato nell'ambito del giudizio sulla legittimità costituzionale dell'art. 34 della l.p. n. 7 del 2021, che prevedeva la partecipazione della Provincia, direttamente o tramite Cassa del Trentino s.p.a., in qualità di socio sovventore, alla società di mutua assicurazione a responsabilità limitata "ITAS Istituto Trentino-Alto Adige per Assicurazioni Società mutua di assicurazioni".

In tale sede, la Provincia ha sostenuto che *"la scelta di ricorrere alla leva dello strumento assicurativo, così come di quello bancario, corrisponderebbe «all'esigenza di irrobustire il tessuto economico mediante il rafforzamento delle politiche pubbliche»."* e che *"il comma 9 dell'art. 4 TUSP consentirebbe alle Regioni e alle Province autonome di sottrarre la partecipazione societaria all'applicazione dei limiti previsti dal medesimo art. 4, consentendo «di acquisire una partecipazione societaria in ambiti strategici per la tutela di interessi pubblici rilevanti, dunque anche in assenza di una relazione di necessità della stessa partecipazione societaria per l'esercizio di compiti istituzionali»."*

In proposito, la Corte costituzionale, nella sentenza n. 86 del 4.4.2022, ha chiarito che "l'oggetto della partecipazione prevista dall'impugnato art. 34, comma 1 - l'erogazione di servizi assicurativi, a

pagamento, in tutto il territorio nazionale - eccede il menzionato limite generale, non essendo configurabile un legame di stretta necessità fra le attività esercitate dalla società ITAS spa e i fini istituzionali della Provincia autonoma di Trento, restando influente che la società rappresenti una realtà storicamente radicata nel territorio provinciale e la Provincia autonoma, ai sensi degli artt. 8 e 9 dello statuto speciale, sia titolare di competenza legislativa primaria in alcune materie che riguardano anche l'economia del territorio.

Il TUSP è stato concepito in seno a un ampio progetto di riforma della pubblica amministrazione e riordina, innovando, un quadro legislativo piuttosto disorganico, frutto di ripetuti interventi del legislatore che avevano tentato di ridurre gli sprechi e di porre limiti al ricorso alle società a partecipazione pubblica. Il TUSP, infatti, punta a contrastare l'aumento ingiustificato del ricorso alle partecipazioni pubbliche, con inefficienze gestionali gravanti, in ultima analisi, sui bilanci degli enti partecipanti. (...) La partecipazione della Provincia autonoma nella società di mutua assicurazione ITAS spa si inserisce in un settore che non può definirsi «strettamente necessario» al perseguimento dei suoi fini istituzionali o allo svolgimento delle sue funzioni, non rientrando l'attività assicurativa nemmeno fra i «beni o servizi strumentali all'ente» partecipante (art. 4, comma 2, lettera d, TUSP), con effetti potenzialmente lesivi della tutela della concorrenza, atteso che, come questa Corte ha già avuto modo di affermare, le norme che disciplinano restrittivamente le società pubbliche strumentali sono, tra l'altro, «dirette ad evitare che soggetti dotati di privilegi svolgano attività economica al di fuori dei casi nei quali ciò è imprescindibile per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali» (sentenza n. 229 del 2013).

La scelta della Provincia autonoma, pertanto, si pone in contrasto con una norma dettata nell'esercizio, al contempo, della competenza esclusiva statale in materia di ordinamento civile e di quella concorrente del coordinamento della finanza pubblica, oltre che per dare attuazione al principio del buon andamento della pubblica amministrazione.”.

I principi innanzi affermati risultano evidentemente applicabili anche alle partecipazioni relative al settore bancario.

In proposito, la Provincia ha rappresentato che i soci pubblici (Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol, Provincia autonoma di Trento e Provincia autonoma di Bolzano) di Mediocredito detengono complessivamente la maggioranza delle azioni (52,47%) del capitale sociale, gli altri soci sono rappresentati dal Credito Cooperativo - azionista di minoranza -, per un valore complessivo del 36,55% (con un valore del 35,21%, riferito a Casse Rurali-Raiffeisen Finanziaria s.p.a.), e, per il residuo 10,98%, da altri operatori privati.

I rapporti tra i soci pubblici ed il Credito Cooperativo sono stati disciplinati, al fine di consentire un più efficace perseguimento di adeguate strategie di sviluppo, da un “Protocollo d’intesa e Accordo Parasociale”, stipulato nell’anno 2000, rinnovato nel 2009 e prorogato nel 2014 fino al 7 luglio 2019.

Successivamente, è stato stipulato il patto parasociale, sottoscritto dalle parti in data 10 e 14 ottobre 2019, avente durata fino al 31 dicembre 2020 e, da ultimo, il patto, sottoscritto dalle parti in data 19 e 20 aprile 2021, a seguito di approvazione, avvenuta con deliberazioni n. 577 del 13 aprile 2021 della Giunta provinciale di Trento e n. 53 del 12 aprile 2021 della Giunta regionale e con decisione di data 13 aprile 2021 della Giunta provinciale di Bolzano, avente durata sino al 31 dicembre 2023.

Il percorso condiviso, delineato dal patto parasociale, dovrà trovare una concreta attuazione nella definizione e approvazione, da parte del Consiglio di Amministrazione dell’Istituto e, conseguentemente, delle sue componenti territoriali, trentine e altoatesine, di un nuovo Piano industriale dell’Istituto bancario, funzionale alla sua valorizzazione in ottica regionale e di sviluppo territoriale.

La Provincia autonoma di Trento sta, inoltre, verificando le possibili soluzioni per Mediocredito Trentino – Alto Adige s.p.a., attualizzandole rispetto al contesto economico e di sistema, fermo restando l’obiettivo di valorizzazione di Mediocredito Trentino – Alto Adige s.p.a., posto dal Protocollo d’intesa firmato tra i soci pubblici: a questo fine, è in corso la definizione di un nuovo Protocollo d’intesa tra Regione autonoma Trentino-Alto Adige, Provincia autonoma di Trento e Provincia autonoma di Bolzano, che tenga conto del mutato contesto e confermi l’impegno dei soci pubblici verso Mediocredito Trentino – Alto Adige s.p.a., pur aprendo a nuove e diverse soluzioni.

Con la definizione tra le parti di un Protocollo condiviso, secondo uno schema che sia maggiormente allineato all’attuale contesto, verranno definite le linee di azione relative alla partecipazione in Mediocredito, anche rispetto a quanto indicato nel Programma triennale per la riorganizzazione e il riassetto delle società provinciali 2020-2022, adottato con deliberazione della Giunta provinciale n. 2019 del 4 dicembre 2020.

La Provincia ha, quindi, chiarito che l’autorizzazione della Banca Centrale Europea, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 19, cc. 2 e 5, del d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385, non è stata ancora formalizzata dalla Provincia.

Infatti, se è vero che la Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol, giusta la deliberazione giuntale n. 217 di data 17 ottobre 2019, ha espresso l’indirizzo di cedere gratuitamente ed in parti uguali la propria partecipazione alle Province autonome di Trento e Bolzano (pari a n. 9834750 azioni per un valore di euro 10.816.700,00), la deliberazione di accettazione di questa cessione gratuita non è stata ancora approvata da parte delle rispettive Giunte provinciali.

La Banca d'Italia, che cura l'istruttoria per il rilascio dell'autorizzazione della Banca Centrale Europea, ai sensi e per gli effetti dell'art. 19, cc. 2 e 5, del d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (venendo superata per entrambe la quota del 20%), ha rappresentato che la cessione gratuita deve inquadrarsi in un contesto unitario, fornito necessariamente dalla definizione delle linee strategiche di sviluppo per Mediocredito Trentino – Alto Adige s.p.a., la cui elaborazione è stata affidata al Consiglio di Amministrazione di quest'ultimo, in base ai patti parasociali sopra richiamati.

La Provincia ha, infine, rappresentato che Mediocredito figura nel novero delle società quotate al momento dell'entrata in vigore del testo unico, per cui è previsto il regime speciale di non soggezione alle regole del testo unico, a meno che non sia espressamente previsto (art. 1, c. 5, e 26 del d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175).

Comunque, l'art. 24, c. 1, della l.p. 27 dicembre 2010, n. 27, che ha recepito le indicazioni del d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175, adeguandole al contesto di autonomia politica che lo Statuto speciale conferisce alle comunità residenti nel territorio trentino – altoatesino/sudtirolese, avrebbe statuito che:

- a) la Provincia autonoma e gli enti locali (comuni e comunità, di cui alla legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3) *“possono costituire e partecipare a società, anche indirettamente, nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 3, 4, 5, comma 3, e 7, commi 3 e 4, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, e da quest'articolo”;*
- b) nella misura in cui *“la partecipazione o la specifica attività da svolgere sono previste dalla normativa statale o regionale o provinciale, le condizioni dell'articolo 4, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 175 del 2016, si intendono rispettate”.*

Secondo la Provincia, l'art. 5 del d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175, riconoscendo la possibilità di intervento del legislatore (anche regionale/provinciale), consentirebbe di riformulare i nessi teleologici dell'art. 4 del testo unico, con l'avvertenza che, nel caso della legge regionale/provinciale, andrebbe riscontrato il relativo “titolo competenze”.

La ragione è data dal fatto che la legge, assumendo un chiaro primato, è espressione democratica massima della volontà popolare.

In proposito, quindi, a fondamento dell'intervento legislativo provinciale, sarebbero da ritenersi le ampie e articolate prerogative che lo Statuto speciale di Autonomia, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, riconosce, agli artt. 8 e 9 del medesimo, alle Province autonome in tutti i settori dell'economia di questi territori (agricoltura, industria, commercio, artigianato, turismo).

In quest'ottica, utilizzare la leva dello strumento bancario risponderebbe, secondo la Provincia, all'esigenza di irrobustire il tessuto economico mediante il rafforzamento delle politiche pubbliche.

Quanto argomentato dalla Provincia non consente di superare le perplessità già manifestate anche lo scorso anno.

Nel contraddittorio orale, la Provincia ha chiarito che l'accordo tra i soci pubblici del 2017, nel quale ci si prefiggeva l'obiettivo di ridurre la partecipazione in Mediocredito, non è stato mai disconosciuto dalle due province autonome e dalla regione Trentino-Alto Adige, poiché non è compito di un ente pubblico gestire banche e quindi, a maggior ragione, avere quote di partecipazione maggioritarie. Il progetto era chiaro e ben configurato ed era stata fatta anche una perizia di stima del valore delle azioni. Nel frattempo, il mercato si è evoluto e quello che in quel momento si immaginava potesse essere il socio di riferimento, Casse Rurali-Raiffeisen Finanziaria (CRR FIN), espressione delle Casse Rurali trentine e altoatesine che hanno in Mediocredito il 35%, è venuto meno perché la componente trentina del credito cooperativo di fatto è confluita in un gruppo nazionale, Cassa Centrale Banca. Questo processo di fuoriuscita dall'alveo territoriale nell'offerta di credito delle casse rurali sta determinando un ridotto interesse da parte della componente trentina di CRR FIN e quindi il venir meno di questo progetto, che gli enti pubblici avevano coordinato e favorito, di confluenza di Mediocredito nell'ambito del credito cooperativo trentino e altoatesino. Attualmente si sta dibattendo di chi potrebbe diventare il socio privato di riferimento che – come richiesto anche dalla Banca d'Italia – sia un azionista esperto nel settore bancario, in grado di poter determinare le sorti future di Mediocredito.

Si tratta di un progetto sospeso nel tempo, ma non rivisto nei suoi contenuti essenziali. L'obiettivo delle province è quello di ridurre la partecipazione.

Con riguardo ad **ITAS**, la Provincia ha confermato l'inesistenza di impegni, pagamenti relativamente alla operazione di acquisirne delle quote.

98. Nella nota integrativa al bilancio al 31.12.2020 della società Trentino Sviluppo s.p.a., a pag. 29, è riportata una tabella con i totali degli Stati patrimoniali del **Fondo provinciale** che la società gestisce in nome proprio, ma per conto della Provincia autonoma di Trento, disposto ai sensi delle leggi provinciali nn. 6/1999, 14/2005 e 15/2007, dal quale risultano oneri di gestione dell'esercizio 2020 per euro 45.022.964 e oneri di gestione degli esercizi precedenti per euro 406.808.974, che determinano un patrimonio netto complessivo di euro 667.723.944, in significativa riduzione rispetto al capitale sociale pari ad euro 1.119.555.884.

Al riguardo, la Provincia³³ ha riferito che “la finalità del Fondo non è il conseguimento di un utile bensì l’attuazione di azioni e interventi specifici volti al raggiungimento di più ampi obiettivi di politica industriale e di sviluppo economico/territoriale - sanciti nell’ambito della l.p. n. 6/99 e delle altre leggi di settore. La Provincia attribuisce al Fondo risorse specifiche per l’attuazione di detti interventi, la cui attuazione è affidata a Trentino Sviluppo Spa in virtù della convenzione regolante i rapporti con l’Amministrazione e in conformità alle linee di indirizzo e alle direttive specifiche impartite dalla Provincia.

L’onere di gestione dell’esercizio rappresenta la spesa sostenuta dal fondo nel 2020 per l’attuazione degli interventi previsti dai piani approvati dalla Provincia: alcune sezioni del Fondo sono assimilabili a fondi di spesa mentre, nel caso della sezione sistema, si tratta di *asset* che generano anche quote consistenti di ricavi.”.

99. Per quanto riguarda **Patrimonio del Trentino**, con riferimento al **rischio per contenziosi**, nella relazione sulla gestione, il consiglio di amministrazione riferisce che, analogamente a quanto accaduto nel 2018 e nel 2019 in relazione agli esercizi 2013 e 2014, la società, a dicembre 2020, ha ricevuto un ulteriore avviso di accertamento dalla Agenzia delle entrate, per una pretesa complessiva, nei confronti di Patrimonio del Trentino, tra componenti fiscali e sanzioni, di euro 1.092.497 (da sommare agli importi già notificati, di rispettivi 1,12 ml per il 2013 e 1,07 ml per il 2014). Come per i due accertamenti precedenti, la società, d’intesa con la direzione generale della PAT e con l’organo preposto al controllo analogo, ha presentato ricorso valutando il rischio di soccombenza come possibile e non probabile.

Al riguardo, “*ritenendo che sussistano tutti gli elementi affinché la vicenda possa chiudersi positivamente*”, sul fondo rischi ed oneri, sono stati accantonati, nel 2020, solo 170 mila euro per l’avviso relativo all’esercizio 2015, che si aggiungono ai 200 mila euro accantonati per il 2013 e ai 150 mila euro accantonati per il 2014 negli esercizi precedenti.

Sul punto, la Provincia ha rappresentato che, come specificato nella nota integrativa allegata al bilancio al 31.12.2020, gli amministratori hanno provveduto ad accantonare al fondo controversie legali, in via prudenziale, un importo pari ad euro 170.000, in relazione alle spese legali connesse all’avviso di accertamento dell’Agenzia delle Entrate per l’anno 2015 (negli esercizi precedenti 200 mila euro accantonati per il 2013 e 150 mila euro accantonati per il 2014).

La società ha deciso infatti di presentare ricorso, che è stato depositato il 20 gennaio 2021.

La Provincia ha, altresì, puntualizzato, di avere assunto le decisioni, a fronte delle relazioni tecniche (consulenza peritale del prof. Cesare Conti dell’Università Bocconi di Milano) e delle accurate analisi

³³ Nota prot. PAT n. 372373 del 31 maggio 2022, in risposta alla nota prot. Corte dei conti n. 789 del 24 maggio 2022 (quesito n. 4).

effettuate sul tema oggetto dell'Avviso, avvalendosi di esperti consulenti esterni, da cui è emerso un rischio di soccombenza di grado "possibile". Ciò, in applicazione dei principi contabili (OIC 39 - paragrafi 32 e 49, ove è previsto che sia stanziato un fondo, qualora il rischio sia giudicato "certo o probabile"; mentre se il rischio è "possibile", occorre che sia data adeguata informativa nella nota integrativa, senza accendere un fondo).

100. Con riferimento a Cassa del Trentino, si rileva che, a supporto della ripresa economica del Trentino finalizzata a fronteggiare gli effetti economici negativi derivanti dal Covid-19, alla società è stato richiesto dalla Provincia un forte sostegno al bilancio provinciale, sia attraverso lo slittamento di un anno delle rate dei contributi in annualità assegnati a Cassa del Trentino, in scadenza nel 2020 ed in parte nel 2021, sia tramite la richiesta della distribuzione al socio unico di riserve di utili degli esercizi precedenti per un ammontare complessivo di 23 ml.

101. Per quanto riguarda l'attività contrattuale, alle misure straordinarie attivate nel corso dell'anno 2020 (con riferimento, in particolare, agli artt. 2 e 3 della l.p. 23 marzo 2020, n. 2), dirette ad arginare gli effetti della pandemia sul sistema economico, si sono aggiunte, nel 2021, ulteriori iniziative, di rango legislativo e regolamentare, destinate ad incentivare gli investimenti pubblici e a sostenere gli operatori economici in difficoltà a causa della pandemia.

Inoltre, sono state adottate linee guida provinciali, finalizzate ad una più efficiente azione amministrativa.

Va, peraltro, evidenziato il parziale accoglimento dei ricorsi presentati, innanzi alla Corte costituzionale, dal Presidente del Consiglio dei Ministri, con la conseguente dichiarazione della illegittimità costituzionale di alcune delle predette norme.

Per fronteggiare l'eccezionale aumento dei prezzi di alcune materie prime, sono state previste le seguenti misure:

- applicazione, in via transitoria, anche sul territorio provinciale, delle disposizioni statali relative alla revisione dei prezzi dei materiali;
- copertura delle compensazioni derivanti dall'aumento dei prezzi, nei limiti stanziati annualmente in bilancio, con riferimento al quadro economico per imprevisti o somme a disposizione;
- utilizzo delle somme derivanti dai ribassi d'asta, nel caso non sia già prevista un'altra destinazione;
- stanziamento di un apposito fondo per le opere provinciali, da utilizzare qualora le risorse statali non siano sufficienti.

A fine esercizio, poi, il legislatore provinciale, con le ll.pp. nn. 21/2021 e 22/2021, ha avviato un percorso di semplificazione e sistematizzazione dell'ordinamento provinciale con riguardo al settore dei contratti pubblici, che dovrebbe trovare compimento nel corso del 2022.

In proposito, le disposizioni prevedono, tra l'altro, l'approvazione, con regolamento, di capitolati generali d'appalto contenenti le condizioni e le clausole previste per le diverse tipologie di contratto, che si sostituiscono di diritto a eventuali clausole di contratto o di capitolato speciale difformi, ove non diversamente disposto dalla legge o dal regolamento.

Lo scopo del progetto è quello di superare le difficoltà applicative e interpretative dell'assetto normativo, rappresentate dagli operatori di settore, dovute alla complessità, alla stratificazione e alla continua evoluzione della normativa.

Ancora, la l.p. n. 18/2021 ha disposto che la Provincia adegui la propria legislazione a quella statale, introdotta per semplificare e accelerare la realizzazione degli interventi necessari ad assicurare il raggiungimento degli obiettivi stabiliti dal PNRR, dal PNIEC e dal PNC.

Sempre con riferimento al PNRR-PNC, con deliberazione n. 2322 del 23 dicembre 2021, è stato affidato all'Agenzia provinciale per gli appalti e contratti (APAC) il compito di svolgere le funzioni di ufficio per le relative procedure di appalto.

Con riguardo, poi, alla promozione della tutela del lavoro, in attuazione dell'art. 33 della l.p. n. 2/2016 e ss.mm., è stato approvato il decreto del Presidente della Provincia del 28 gennaio 2021, n. 2-36/Leg., recante il "Regolamento per la verifica della correttezza delle retribuzioni nell'esecuzione di contratti pubblici", che ha introdotto un nuovo modello organizzativo per lo svolgimento dei controlli diretti a verificare la corretta corresponsione delle retribuzioni ai dipendenti delle imprese operanti nell'ambito dell'esecuzione di contratti pubblici.

102. La Provincia, *"al fine di favorire l'economicità e la razionalizzazione dei processi gestionali degli enti appartenenti al sistema pubblico provinciale e dei soggetti previsti dal comma 3"*, con l'art. 39-bis della l.p. 16 giugno 2006 n. 3, introdotto dall'art. 23 della l.p. 21 dicembre 2007, n. 23, ha istituito **l'Agenzia provinciale per gli appalti e contratti (APAC)**, che opera come centrale di committenza per l'espletamento di procedure concorrenziali per l'acquisizione di lavori pubblici, servizi e forniture; come centrale di acquisto per l'acquisizione di servizi e forniture, ai sensi dell'art. 1, c. 1, del d.l. 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, nella l. 7 agosto 2012, n. 135; come soggetto aggregatore per l'acquisizione di beni/servizi ad elevata standardizzabilità, secondo le direttive impartite dalla Giunta provinciale, sulla base dei fabbisogni manifestati dalle amministrazioni aggiudicatrici del territorio, a norma dell'art. 9 del d.l. 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, nella l. 23 giugno 2014, n. 89.

L'APAC organizza e gestisce anche gli strumenti elettronici di acquisto e il mercato elettronico, istituito ai sensi dell'art. 328 del d.p.r. 5 ottobre 2010, n. 207.

103. Con d.g.p. n. 94 del 30 gennaio 2020 è stato istituito il sistema provinciale di qualificazione delle amministrazioni aggiudicatrici, al fine di *“valorizzare l'autonomia delle amministrazioni aggiudicatrici affidando loro competenze oggi attribuite all'Agenzia Provinciale per gli Appalti e Contratti”*.

La qualificazione certifica la capacità delle amministrazioni aggiudicatrici di programmare, svolgere ed eseguire secondo criteri di qualità, efficienza, tempestività, correttezza e professionalità tutte le attività connesse al procedimento di affidamento di lavori, servizi e forniture e le autorizza a gestire in autonomia contratti di diversa natura e complessità, a seconda del grado di abilitazione ottenuto.

La predetta d.g.p. n. 34/2020 ha previsto un periodo transitorio di 24 mesi, a decorrere dal 30 marzo 2020, durante il quale le amministrazioni aggiudicatrici possono operare in deroga al sistema di competenze di cui all'art. 36-ter¹, svolgendo autonomamente le procedure per la realizzazione di contratti pubblici aventi ad oggetto servizi, forniture o lavori.

Al termine del periodo transitorio, le amministrazioni aggiudicatrici potranno chiedere alla Giunta provinciale la qualificazione, secondo le modalità previste.

Il periodo transitorio, che si doveva concludere nell'aprile 2022, è stato recentemente differito con d.p.g. n. 249 del 2 febbraio 2022, in attesa dei provvedimenti attuativi nazionali e della definizione delle linee guida da parte di ANAC, a cui la Provincia si allineerà, dovendo rispettare i principi stabiliti dalla normativa statale in materia di qualificazione.

La nuova apertura dei termini per la presentazione delle istanze di qualificazione alla Giunta provinciale è fissata al 1° settembre 2022.

104. Sono stati richiesti, alla Provincia, i dati relativi agli importi di aggiudicazione e al numero di contratti stipulati per lavori, servizi e forniture affidati, rispettivamente, mediante centrale di committenza, soggetto aggregatore, Me-pat, Mepa e Consip, interventi di somma urgenza e altro, relativamente al triennio 2019-2021.

Dall'analisi dei dati raccolti, risulta che, in termini di importi di aggiudicazione, per il 2021, meno di un quinto dei contratti sono stati affidati mediante APAC (17,74%) e una quota del tutto irrisoria (0,01%) mediante soggetto aggregatore.

I contratti stipulati mediante Mepat, Mepa e Consip (11,76%) sono raddoppiati rispetto all'anno precedente (quando avevano registrato il 5,47% del totale degli affidamenti).

Un incremento ancora più marcato si è verificato per gli interventi di somma urgenza (5,26% nel 2020 e 14,64% nel 2021), in particolare nel settore dei lavori pubblici (21,70%).

Molto alta è la quota dei contratti della voce “altro”, che passa dal 43% al 56% del totale.

Infine, si rappresenta che risulta diminuita (da oltre il 34% del valore totale nel 2020 al 20% nel 2021), la quota dei contratti per beni e servizi con affidamenti al di fuori delle procedure di gara gestite dalla centrale di committenza – APAC, del mercato elettronico della Provincia e delle convenzioni-quadro attivate da APAC, quale soggetto aggregatore rispetto al totale delle aggiudicazioni.

105. Allo scopo di verificare l’attendibilità e l’affidabilità dei dati contabili sono state individuate alcune unità di campionamento, avvalendosi del metodo statistico (Mus – *monetary unit sampling*) integrato da scelte professionali, in conformità alle modalità adottate dalle Sezioni riunite della Corte dei conti nella parificazione del rendiconto dello Stato e della Corte dei conti europea nel contesto della dichiarazione annuale di affidabilità dei conti e in aderenza agli indirizzi operativi pervenuti dalla Sezione delle Autonomie della Corte dei conti e dalle Sezioni Riunite in sede di controllo.

106. Occorre, peraltro, precisare che il livello di approfondimento degli accertamenti effettuati in sede di verifica di affidabilità delle scritture contabili e delle fasi di gestione delle entrate e delle spese è necessariamente condizionato dalla rigorosa e celere tempistica del giudizio di parifica del rendiconto della Provincia.

Pertanto, l’esito dell’esame di mandati e reversali, limitato alla documentazione acquisita in istruttoria e tendenzialmente incentrato su profili di regolarità formale dei procedimenti e dei provvedimenti oggetto di analisi, non può ritenersi esaustivo di tutti i profili di legittimità e regolarità degli stessi.

Inoltre, come già evidenziato nella Relazione sul rendiconto della Provincia autonoma di Trento per l’esercizio finanziario 2019, resta fermo che quanto accertato in questa sede, per i connotati propri del modulo di verifica adottato, non attiene alla regolarità dei comportamenti sottostanti agli atti sottoposti al controllo, che potranno essere valutati nelle competenti sedi.

107. Per l’anno 2020, sono stati esaminati n. 20 mandati di pagamento e n. 15 ordinativi di incasso.

Il controllo ha avuto ad oggetto i seguenti elementi: esistenza di un titolo giuridico e degli altri presupposti richiesti dalla normativa; corretta allocazione di bilancio; pertinente attribuzione dei codici di bilancio di classificazione economica; registrazioni delle riscossioni e dei pagamenti; corretta attribuzione dei codici SIOPE; completezza delle informazioni riportate sui titoli di pagamento; effettuazione, ove previsto, delle verifiche di regolarità contributiva (presenza nella documentazione del DURC in corso di validità) e di regolarità fiscale (art. 48-bis del d.P.R. n. 602/1972).

Le operazioni di verifica non hanno evidenziato gravi criticità, con riferimento ai profili di regolarità esaminati.

108. Tuttavia, come già rilevato lo scorso anno e nonostante quanto ribadito dalla Provincia in relazione alla circostanza che *“il comma 8 bis dell’articolo 31 del DL 69/2013 non ha natura dispositiva diretta, ma rinvia ad altre disposizioni l’individuazione delle fattispecie per le quali è richiesta l’acquisizione del DURC”*, desta perplessità la **mancata acquisizione, da parte della Provincia, nei procedimenti di erogazione di contributi agli investimenti alle imprese, del documento unico di regolarità contributiva (DURC)**, anche alla luce del riferimento, di cui all’art. 31, c. 8-bis, del d.l. n. 69/2013, alle *“erogazioni di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici di qualunque genere”*.

Al proposito, la Provincia ha ribadito *“quanto comunicato negli anni precedenti per la parifica del rendiconto 2019 e del rendiconto 2020, ovvero che in relazione alle erogazioni di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici di qualunque genere il comma 8 bis dell’articolo 31 del DL 69/2013 non ha natura dispositiva diretta, ma rinvia ad altre disposizioni l’individuazione delle fattispecie per le quali è richiesta l’acquisizione del DURC. Al riguardo si segnala l’art. 1, comma 553 della L. 266/2005 relativo alle sovvenzioni comunitarie per gli investimenti delle imprese.”*.

109. Con riguardo ai **mandati**, va evidenziato che, in un caso è stata rilevata l’errata quantificazione di un contributo (mandato n. 3866). Il caso è relativo ai contributi previsti dall’art. 7 della l.r. 14 febbraio 1964, n. 81 *“Provvedimenti a favore della cooperazione”* a finanziamento delle attività indicate dall’articolo 4 della medesima norma.

L’art. 5 dell’allegato alla deliberazione della Giunta provinciale n. 1661 del 1° agosto 2007, recante le *“Indicazioni e criteri generali per l’applicazione della legge regionale 14 febbraio 1964, n. 8 «Provvedimenti a favore della cooperazione» e della legge 18 luglio 1967, n. 587, relativamente all’assunzione da parte della Provincia autonoma di Trento delle spese sostenute dai commissari liquidatori di società cooperative e dei relativi compensi”*, dispone, tra l’altro, che i contributi possono essere concessi nella misura massima della spesa ammessa di ciascuna associazione riconosciuta *“compatibilmente alle risorse disponibili sul bilancio provinciale [...]”*.

Il contributo è concesso a sostegno del programma annuale di attività.

Pertanto, la liquidazione in acconto e a saldo del sostegno economico riguarda l’attività svolta nell’anno solare di riferimento.

L’acconto del 50% del contributo per l’anno 2020, oggetto del mandato campionato, è stato correttamente impegnato sui residui dell’esercizio di competenza 2020, mentre il saldo del contributo per l’anno 2020 è stato, invece, impegnato nell’esercizio di competenza 2021.

L'art. 10 della deliberazione n. 1661/2007 dispone che le somme stanziare nel bilancio di previsione, per gli interventi previsti dagli art. 3, 4 e 8 della legge regionale e dall'art. 1 della legge n. 587/1967, sono assegnate, per il 97,75% dello stanziamento di bilancio, al finanziamento della spesa ammessa delle associazioni riconosciute, ai sensi dell'art. 4 della legge regionale, e, per la restante percentuale dello stanziamento di bilancio, al finanziamento delle spese sostenute per le revisioni straordinarie delle cooperative e delle spese revisionali sostenute dalle società cooperative non aderenti ad alcuna associazione riconosciuta.

Inoltre, l'art. 7 della legge regionale n. 8/1964 consente di erogare il contributo "fino al 60 per cento della spesa riconosciuta ammissibile".

Ne deriva che l'entità del contributo alla Federazione deve essere parametrato alla reale disponibilità delle somme stanziare nel bilancio di previsione dell'esercizio cui si riferisce l'attività svolta.

La quantificazione del contributo annuale è, infatti, condizionata dallo stanziamento di bilancio e non dalla entità della spesa ammessa a finanziamento, per la quale è presentata la domanda di cui all'art. 3 della deliberazione citata.

In relazione a tali osservazioni, la Provincia ha sostenuto che l'impegno su annualità consecutive del medesimo contributo è conseguente all'applicazione, in coerenza con l'esigibilità della spesa, delle norme relative all'armonizzazione contabile, ribadendo che la quantificazione del contributo è disposta in osservanza della relativa normativa e delle risorse stanziare sul bilancio di previsione.

Questa Sezione ribadisce che l'osservanza dei criteri recati dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 1661/2007, comporta che la determinazione *ex ante* del contributo annuale debba essere effettuata con riguardo ai criteri stabiliti dalla normativa regionale sopra richiamata nei limiti delle reali disponibilità di bilancio e non con riguardo allo stanziamento iniziale se lo stesso risulta essere stato già parzialmente impegnato.

La Provincia con riferimento al mandato di pagamento n. 3866, sopra richiamato, ha comunicato quanto segue: "ad integrazione di quanto già precedentemente rappresentato, si rileva come la quantificazione del contributo da assegnare nel 2020 all'unico soggetto presente sul territorio della provincia di Trento che poteva beneficiare del contributo di cui alla legge regionale n. 8 del 1964, è intervenuta nei limiti del 97,75% delle risorse stanziare sul bilancio di previsione - tenuto conto di quanto disposto dall'articolo 10 della deliberazione della Giunta provinciale n. 1661 del 2007, e nel rispetto del limite del 60% della spesa ammissibile previsto dall'art. 7 della precitata legge regionale. L'impegno della spesa è invece intervenuto, compatibilmente con le risorse disponibili, nel rispetto delle regole afferenti all'armonizzazione dei sistemi contabili di cui al D.lgs. n. 118/2011. In merito, in considerazione del fatto che la spesa in oggetto è di natura corrente, il sussidio è stato impegnato su due esercizi finanziari differenti in coerenza con l'esigibilità della spesa. L'articolo 5 dei criteri di cui alla precitata

deliberazione n. 1661 del 2007 prevede infatti che il 50% del contributo venga erogata ad esecutività del provvedimento di concessione del contributo e il restante 50% a saldo a seguito della presentazione di apposita rendicontazione e quindi nell'esercizio successivo a quello di riferimento.”.

I chiarimenti forniti non si ritengono sufficienti a superare le osservazioni già formulate da questa Sezione, che invita al puntuale rispetto della deliberazione della Giunta provinciale n. 1661 del 2007.

110. Va, inoltre, evidenziato che, in un caso (mandato n. 49643) è stato rilevato che il codice SIOPE non sembra coerente con il tipo di spesa sostenuto (concessione di contributi a fondo perduto in favore di operatori economici che hanno subito danni a seguito della pandemia Covid-19) e la Provincia non ha dato alcun riscontro.

Relativamente al punto 110 – mandato n. 49643 – si riporta la spiegazione del codice Siope presente nella nota prot. n. 286149 del 27 aprile 2022: “il mandato in esame attiene alla misura straordinaria varata dalla Provincia a sostegno degli operatori economici nel 2021 a seguito degli effetti prodotti dal perdurare della pandemia. La misura straordinaria è stata finanziata con l’articolo 8 della L.P. n. 7 del 2021 sulla Missione 14 (Sviluppo economico e competitività,) programma 01 (industria, PMI e artigianato) e, specificatamente sul capitolo relativo alle assegnazioni all’Agenzia provinciale per l’incentivazione delle attività economiche, codificato con il codice SIOPE 1.04.01.04.001, come previsto dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 842 del 24 maggio 2021, che individua il Servizio Agricoltura quale struttura competente per l’istruttoria delle domande del settore agricolo.”.

111. Le determinazioni emesse nel corso del 2021 e trasmesse a corredo della documentazione giustificativa di mandati e reversali riportano una numerazione diversa rispetto a quella citata nei documenti di pagamento e di incasso.

L’Amministrazione, chiamata a motivare tale mancata corrispondenza, ha riferito che, a partire dalla metà del 2021, i Dirigenti della Provincia firmano le determinazioni adottate esclusivamente in modalità telematica, con firma digitale, secondo un nuovo modello organizzativo, che prevede la digitalizzazione del flusso documentale sfruttando le potenzialità del sistema Pitre, ove viene conservato l’originale del documento.

L’Amministrazione, inoltre, ha rappresentato che è in fase di implementazione la procedura informatica che consentirà di visualizzare sul singolo provvedimento il numero progressivo e la data di adozione dello stesso recuperandoli da Pitre, oltre al codice della struttura e al numero provvisorio attribuito da Sap, già visibili oggi.

112. Va, infine, rilevato il mancato rispetto del termine di 60 giorni per la contabilizzazione (punto 4/2 del d.lgs. n. 118 del 2011), peraltro già evidenziato in occasione della parifica del rendiconto 2020, in ordine al quale la Provincia ha affermato che: “Il Servizio Entrate, finanza e credito deve svolgere una molteplicità di attività, per la predisposizione dei documenti contabili della Provincia (bilancio di previsione, assestamento, altre variazioni di bilancio approvate con legge o con atto amministrativo, riaccertamento ordinario dei residui, rendiconto), per la promozione delle entrate (solleciti, iscrizioni a ruolo, ecc), per il controllo dei provvedimenti e degli atti di accertamento delle entrate, per il rimborso di somme indebitamente percepite, per l’attivazione della nuova modalità di pagamento PagoPa, che in base alla normativa vigente devono essere effettuate entro termini prestabiliti.

Nell’ambito di tali molteplici attività, tenuto conto delle risorse disponibili nell’organico del Servizio, è necessario attribuire priorità a tutte le attività che prevedono termini a pena di decadenza o prescrizione delle entrate, che riguardano rapporti con utenti esterni o che attengono ad attività istituzionali. Viene comunque garantita la contabilizzazione di tutti gli incassi entro il termine per l’approvazione del rendiconto.”.

In proposito, si ribadisce, ai fini della regolare e tempestiva contabilizzazione, la necessità che il termine in discussione, posto dal dettato normativo, sia comunque rispettato.

1 IL GIUDIZIO DI PARIFICAZIONE DEL RENDICONTO GENERALE DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME

La parificazione del rendiconto generale, funzione da sempre caratterizzante l'attività dell'Istituto, sin dalla sua istituzione, prima magistratura dello Stato unitario (istituita con la legge 14 agosto 1862 n. 800 "Legge per l'istituzione della Corte dei conti nel Regno d'Italia"), ha assunto rafforzata valenza e rilievo istituzionale nel rinnovato quadro ordinamentale e alla luce dell'evoluzione della giurisprudenza costituzionale.

Il giudizio di parificazione si colloca, quest'anno, in un contesto di particolare problematicità, per la situazione di fragilità economico-sociale, acuita dall'emergenza pandemica, a cui si è aggiunta la difficoltà di approvvigionamento di importanti materie prime, conseguente alla situazione internazionale.

È ineludibile la necessità di utilizzare presto e bene i finanziamenti del PNRR e fondi collegati. La strategia di rilancio dell'economia valorizza il ruolo del governo dei territori, rende centrale la leva del bilancio pubblico, esige di rafforzare la capacità di governare la complessa macchina amministrativa e impone una più intensa e tempestiva attività di controllo interno ed esterno.

La cultura della legalità e dei controlli non è formalistico rispetto delle regole, ma irrinunciabile strumento per garantire l'eguaglianza sostanziale nel godimento dei diritti civili e sociali.

Ogni euro sprecato significa meno servizi per chi ne ha diritto.

Il controllo ha, dunque, una valenza strategica.

È necessario interiorizzare la cultura del controllo.

Non è uno spettro da cui rifuggire ma un ausilio.

Con il giudizio di parificazione, la Corte dei conti si inserisce nel circuito democratico, in funzione ausiliaria delle Assemblee rappresentative, con le garanzie di autonomia e indipendenza assicurate dall'art. 100 della Costituzione.

Nel Trentino-Alto Adige, la storia della Corte dei conti si affianca a quella della sua "Autonomia".

Una delle prime norme di attuazione dello Statuto (approvato con legge costituzionale n. 5 del 26 febbraio 1948), emanate con il d.p.r. 30 giugno 1951, prevede l'istituzione di una Delegazione della Corte dei conti con sede in Trento, con un Ufficio distaccato in Bolzano.

È previsto il giudizio di parificazione del rendiconto generale di Regione e Province autonome, al quale provvedono, previa verifica della Delegazione locale, le Sezioni riunite della Corte secondo le norme previste per la parifica del rendiconto generale dello Stato dall'art. 40 del T.U. delle leggi sulla Corte medesima.

Nel 1988, con le nuove norme di attuazione riguardanti la Corte dei conti, approvate con il d.P.R. n. 305 del 15 luglio 1988, vengono istituite le Sezioni regionali di controllo di Trento e di Bolzano. Il giudizio di parificazione dei rendiconti generali di Regione e Province resta ancora intestato alle Sezioni riunite della Corte, previa verifica della Sezione regionale competente. Soltanto con il d.lgs. n. 116 del 2011 saranno istituite le Sezioni Riunite nella Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol (Sezioni di controllo di Trento e Bolzano) per il giudizio di parificazione dei rendiconti generali di Regione e Province autonome, con l'intervento delle relative Procure regionali.

Introdotta anche nelle altre regioni a statuto speciale, il giudizio di parificazione è stato successivamente esteso alle regioni ordinarie dall'art. 1, c. 5, del d.l. n. 174/2012, sempre con un rinvio alle disposizioni che disciplinano l'omologo giudizio sul rendiconto generale dello Stato (artt. 39-41 r.d. n. 1214/1934).

Va segnalata con soddisfazione la recente approvazione, nella riunione del Consiglio dei ministri n.80 del 26 maggio 2022, dopo un lungo e complesso procedimento, dello schema di decreto legislativo contenente norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige, modificative del DPR n. 305/1988. La modifica approvata provvede al necessario aggiornamento delle risalenti piante organiche degli Uffici della Corte dei conti di Trento e di Bolzano, per adeguarle alle più ampie e complesse funzioni attualmente intestate alla Corte.

Un ringraziamento va a tutti coloro che hanno reso possibile questo risultato: il Presidente della Corte dei conti, Guido Carlino, il presidente della Provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti, il Presidente della Provincia di Bolzano Arno Kompatscher, la Commissione dei Dodici, che ha lavorato con grande impegno e spirito collaborativo.

Il bilancio di previsione esprime la progettualità e gli obiettivi della politica; il rendiconto misura la capacità di amministrare, di governare la complessa macchina organizzativa e di tradurre progetti in realizzazioni, di trasformare l'indirizzo politico in fatti concreti.

Con la parificazione del rendiconto generale, la Corte dei conti, quale garante imparziale del corretto uso delle risorse pubbliche, verifica che l'attività di rendicontazione dell'esecutivo provinciale si sia svolta nel rispetto dei vincoli e delle autorizzazioni previste dalla legge di bilancio e in conformità ai principi e ai criteri di veridicità, attendibilità e di affidabilità.

Le Sezioni riunite in sede giurisdizionale della Corte dei conti hanno avuto modo di rilevare che “...la parifica del rendiconto regionale costituisce...la sede istituzionale per valutare lo stato di salute finanziaria del sistema regionale integrato di finanza pubblica quale rileva non solo dalle evidenze del rendiconto stesso, ma anche dall’insieme dei controlli esercitati nel corso dell’esercizio” (sentenza n. 38/2014).

Con la presente relazione, unita alla decisione sulla parificazione, la Corte dei conti, ai sensi della normativa sopra richiamata (art. 10 d.p.r. n. 305/1988), formula anche le sue “osservazioni intorno al modo con cui l’amministrazione interessata si è conformata alle leggi e suggerisce le variazioni o le riforme che ritenga opportune”.

Le valutazioni della Corte dei conti si basano sugli atti e sulle evidenze documentali fornite dall’Amministrazione.

Il contraddittorio orale con l’Amministrazione e con la Procura, in udienza camerale, nonché la fase decisoria del giudizio, in udienza pubblica, si sono svolti davanti al Collegio delle Sezioni riunite del Trentino – Alto Adige/Südtirol.

1.1 Il contraddittorio con l’Amministrazione

L’attività istruttoria propedeutica allo svolgimento del giudizio di parificazione è stata condotta dalla Sezione di controllo di Trento. I magistrati istruttori hanno inviato note alla Provincia autonoma di Trento ed al relativo Collegio dei revisori (d.lgs. n. 43/2016, l.p. n. 7/2016, deliberazione di Giunta provinciale n. 2431/2016).

Tutti gli atti, richieste di informazioni e documenti inviati e/o ricevuti dalla Provincia autonoma sono stati indirizzati anche alla Procura regionale.

Il 3 giugno 2022, sono stati inviati alla Provincia autonoma di Trento ed alla Procura regionale di Trento gli esiti istruttori elaborati dai Magistrati relatori, allo stato degli atti e nei ristretti tempi concessi dal procedimento di parifica.

In data 13 giugno 2022, la Provincia autonoma di Trento ha presentato controdeduzioni scritte.

I suddetti esiti dell’attività istruttoria, unitamente alle osservazioni dell’Amministrazione, sono stati approvati con deliberazione della Sezione di controllo di Trento n. 42/2022/FRG del 15 giugno 2022 e, successivamente, trasmessi alle Sezioni riunite per il Trentino-Alto Adige/Südtirol.

Il 17 giugno 2022, si è svolta, davanti alle Sezioni riunite per il Trentino-Alto Adige/Südtirol, l’udienza camerale finalizzata al contraddittorio orale con l’Amministrazione provinciale e la Procura contabile. L’Amministrazione provinciale ha partecipato all’udienza a mezzo del Direttore generale della Provincia, del Dirigente generale del Dipartimento Affari finanziari, del Dirigente generale del Dipartimento Organizzazione, personale e affari generali e del Dirigente generale del Dipartimento

Affari e Relazioni Istituzionali. Ha partecipato all'udienza anche il Collegio dei revisori dei conti della Provincia autonoma di Trento.

La fase decisoria del giudizio, in udienza pubblica, si è svolta davanti al Collegio delle Sezioni riunite del Trentino – Alto Adige/Südtirol il 27 giugno 2022.

La Procura regionale ha depositato la memoria conclusiva, nella stessa data.

1.2 Verifica del grado di adeguamento della Provincia alle osservazioni della Corte nei precedenti giudizi di parificazione

Nella decisione di parifica del rendiconto per l'esercizio 2020 (n. 3/PARI/2021 del 28 giugno 2021) e nella relazione allegata, le Sezioni riunite per la Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol della Corte dei conti hanno formulato rilievi ed osservazioni, in ordine alle quali, ai sensi dell'art. 3, c. 6, della l. 14 gennaio 1994, n. 20, si rende opportuna una puntuale attività di monitoraggio, al fine di verificare il livello di effettività dell'attività di controllo svolta dalla Corte con riferimento all'esercizio finanziario 2020. Le misure conseguenziali adottate dagli enti controllati, nella loro autonomia, assicurano trasparenza e completezza del sistema ai risultati dell'attività di controllo.

Di seguito, si riportano gli esiti delle azioni conformative³⁴ che la Provincia ha posto in essere, durante l'anno 2021, rispetto alle principali osservazioni formulate dalla Corte sulla gestione dell'anno 2020 (*follow up*) (cfr. Sezione delle Autonomie n. 14/SEZAUT/2014/INPR).

• Conto del tesoriere

In merito alla raccomandazione relativa alla necessità di presentare il conto del tesoriere, la Provincia ha allegato al rendiconto, per l'esercizio 2021, il conto del tesoriere, redatto secondo lo schema previsto dall'allegato 17 al d.lgs. n. 118/2011.

• Elenco delle delibere di prelievo dal fondo di riserva per spese impreviste

Relativamente all'elenco delle delibere di prelievo dal fondo di riserva per spese impreviste, di cui all'art. 48, c. 1, lett. b), del d.lgs. n. 118/2011, nella relazione allegata alla decisione di parifica è stata riscontrata la mancata indicazione dei “motivi per i quali si è proceduto al prelevamento”, come previsto dall'art. 63, c. 4, del d.lgs. n. 118/2011.

Al riguardo la Provincia ha dato seguito alla segnalazione, integrando l'elenco, nel rendiconto 2021.

³⁴ Nota prot. PAT n. 254590 dell'11 aprile 2022 in risposta al quesito n. 1.

- **Gruppo Amministrazione Pubblica (GAP)**

Con riferimento all'elenco del Gruppo Amministrazione Pubblica, come definito dal principio contabile applicato di cui all'allegato 4/4 del d.lgs. n.118/2011, è stata evidenziata dalle SSRR la necessità di inserire tra gli enti strumentali partecipati (non in posizione di controllo) anche la Fondazione Haydn di Bolzano e Trento (quota di partecipazione del 33%) e la Fondazione ai caduti dell'Adamello (quota di partecipazione del 7%). In relazione alle medesime fondazioni, è stata pure evidenziata l'opportunità, in ossequio ai principi contabili di universalità, pubblicità e trasparenza, che la Provincia dia evidenza delle proprie partecipazioni, valorizzandole nel proprio stato patrimoniale, conformandosi al principio contabile applicato 4/3.

Con deliberazione di Giunta n. 1912 del 12 dicembre 2021, è stato approvato l'elenco aggiornato degli enti strumentali partecipati della Provincia, compresi nel perimetro del GAP 2021, con l'inserimento delle due fondazioni. Le medesime fondazioni sono state, inoltre, valorizzate nello Stato patrimoniale 2021.

Al riguardo la Provincia³⁵ ha dato conferma dell'iscrizione tra le riserve indisponibili (incrementate da 20,4 a 35,5 ml) anche della riserva indisponibile derivante da partecipazioni senza valore di liquidazione che nell'esercizio è stata specificatamente incrementata dei valori di iscrizione delle partecipazioni Haydn e ai Caduti dell'Adamello, in applicazione del principio contabile di cui all'allegato 4/3 al d.lgs. n. 118/2011.

- **Partecipazione in Mediocredito Trentino-Alto Adige**

Con riferimento alle partecipazioni della Provincia autonoma di Trento, le SSRR³⁶, lo scorso anno, hanno espresso perplessità in ordine all'intervenuta variazione del programma provinciale, che originariamente prevedeva l'alienazione delle quote in Mediocredito Trentino - Alto Adige s.p.a., nel senso del mantenimento o della acquisizione di ulteriori quote di partecipazione del capitale sociale detenute da altre pubbliche amministrazioni, anche per raggiungerne il controllo.

Al riguardo le SSRR hanno richiamato la disciplina speciale dettata dall'art. 4, comma 9-ter del d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175 (TUSP), che consente di acquisire o mantenere partecipazioni, comunque non superiori all'1% del capitale sociale, esclusivamente nelle società bancarie di finanza etica e sostenibile, come definite dall'art. 111-bis del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385, senza ulteriori oneri finanziari rispetto a quelli derivanti dalla partecipazione medesima. Peraltro, i limiti introdotti dalla disciplina speciale di cui innanzi alla partecipazione delle

³⁵ Nota prot. PAT n. 372373 del 31 maggio 2022, in risposta alla nota prot. Corte dei conti n. 789 del 24 maggio 2022 (quesito n. 4).

³⁶ Cfr. la relazione allegata alla parifica del rendiconto 2020 (Tomo II, pag. 298 e segg.). Indicazioni analoghe erano state formulate anche nelle relazioni precedenti.

pubbliche amministrazioni in imprese bancarie non paiono derogabili dal precedente comma 9 del medesimo art. 4³⁷. L'esclusione totale o parziale, cui fa riferimento detta disposizione normativa, infatti, pare riferibile esclusivamente alle attività di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 4, trattandosi di un rinvio fisso e, quindi, riferibile all'art. 4, nel testo vigente. D'altro canto, per l'attività bancaria, lo stesso legislatore, proprio con l'introduzione del comma 9-ter, sembrerebbe avere effettuato una valutazione di non riconducibilità alle attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali, trattandosi di attività prettamente commerciale.

Peraltro, l'esclusione dell'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 4 va limitata, per espresso dettato normativo, all'ambito delle rispettive competenze. I suddetti vincoli di scopo e di attività, di cui all'art. 4 citato, attenendo a materia afferente alla concorrenza ed al mercato, rientrano nella competenza legislativa esclusiva statale e, pertanto, non possono ritenersi superati neppure dalla previsione di cui all'art. 24, c. 1, della l.p. 27 dicembre 2010, n. 27, secondo la quale "Se la partecipazione o la specifica attività da svolgere sono previste dalla normativa statale o regionale o provinciale, le condizioni dell'articolo 4, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 175 del 2016, si intendono rispettate.". È indispensabile, in ogni caso – hanno sottolineato sempre le SSRR – che l'operazione sia supportata da robuste, espresse motivazioni, con riguardo proprio alla necessità della partecipazione per il raggiungimento delle finalità istituzionali.

Peraltro, le osservazioni formulate dalle SSRR appaiono ora confermate e rafforzate dalla recente sentenza della Corte costituzionale n. 86/2022 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 34 della l.p. n. 7/2021 (rubricato «Partecipazione della Provincia ad una società di mutua assicurazione a responsabilità limitata»), sia con riferimento agli ambiti materiali a cui va ricondotta la materia, sia ai parametri interposti di cui agli artt. 3, comma 1, e 4, commi 1 e 2, TUSP, che individuano, rispettivamente, le forme societarie per le quali è ammessa la partecipazione pubblica e le finalità perseguibili mediante la loro acquisizione e gestione.

Al riguardo, la Provincia, in sede di contraddittorio, ha confermato la perdurante intenzione della Provincia di alienare le quote di partecipazione in Mediocredito. Sul punto, si fa rinvio al paragrafo dedicato 16.2.1. Commenti alla sentenza della Corte costituzionale n. 86/22 sono riportati al paragrafo 2.3.1.

³⁷ Art.4, c.9. "I Presidenti di Regione e delle province autonome di Trento e Bolzano, con provvedimento adottato ai sensi della legislazione regionale e nel rispetto dei principi di trasparenza e pubblicità, possono, nell'ambito delle rispettive competenze, deliberare l'esclusione totale o parziale dell'applicazione delle disposizioni del presente articolo a singole società a partecipazione della Regione o delle province autonome di Trento e Bolzano, motivata con riferimento alla misura e qualità della partecipazione pubblica, agli interessi pubblici a essa connessi e al tipo di attività svolta, riconducibile alle finalità di cui al comma 1. Il predetto provvedimento è trasmesso alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, alla struttura di cui all'articolo 15, comma 1, nonché alle Camere ai fini della comunicazione alle commissioni parlamentari competenti.".

- **Adozione della contabilità economico-patrimoniale per le istituzioni scolastiche e formative provinciali**

Le Sezioni riunite, nella relazione allegata alla decisione di parifica, hanno sollecitato la Provincia a riconsiderare la disciplina normativa introdotta con l'art. 16, c. 1., della l.p. 6 agosto 2020 n. 6, di modifica dell'art. 38, comma 3-bis, della l.p. 9 dicembre 2015, n. 18, in base alla quale le istituzioni scolastiche e formative provinciali venivano esonerate – *sine die* – dall'adozione della contabilità economico-patrimoniale, in evidente contrasto con i principi contabili dell'armonizzazione disciplinati dal d.lgs. n. 118/2011.

In accoglimento del summenzionato rilievo, il legislatore provinciale ha modificato nuovamente, con l'art. 5 della l.p. 27 dicembre 2021 n. 21, l'art. 38 della l.p. n. 18/2015, precisando che le istituzioni scolastiche e formative provinciali possono non tenere la contabilità economico patrimoniale prevista dal d.lgs. n. 118/2011, *“in attesa dell'introduzione della contabilità economico-patrimoniale per le istituzioni scolastiche nazionali”*.

- **Erogazione dei trattamenti economici connessi alle “clausole di salvaguardia”**

A seguito della mancata parifica, per l'esercizio 2018 e 2019, dei capitoli di spesa relativi all'erogazione dei trattamenti economici connessi alle c.d. “clausole di salvaguardia”³⁸, con deliberazione n. 1131 del 1° agosto 2019, la Giunta provinciale ha dato indicazione alle competenti strutture di sospendere le suddette erogazioni, incaricando l'Agenzia provinciale per la rappresentanza negoziale (APRaN) di avviare in tempi brevi la trattativa con le Organizzazioni sindacali rappresentative delle aree negoziali del personale dirigenziale e direttivo per la stipulazione di specifici accordi volti alla revisione della disciplina delle “c.d. clausole di salvaguardia”, al fine di superare le criticità evidenziate.

Al riguardo, l'Amministrazione, confermata la sospensione dei pagamenti anche per il 2021³⁹, ha rappresentato che, per quanto concerne il Comparto autonomie locali, a seguito delle direttive fornite dalla Giunta provinciale con deliberazione n. 71 del 29 gennaio 2021, in data 23 giugno 2021 l'APRaN e le Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del personale dell'area della dirigenza hanno siglato un'ipotesi di accordo integrativo.

³⁸ In particolare, le Sezioni riunite per la Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol della Corte dei conti, nella decisione di parifica del rendiconto per l'esercizio 2018 (n. 4/2019/PARI) non hanno parificato i capitoli di spesa 959510, 959501, 959502, per il Comparto autonomie locali, e 259600, 259602 e 259603, per il Comparto scuola, e nella decisione di parifica del rendiconto per l'esercizio 2019 (n. 3/2020/PARI) non hanno parificato i capitoli di spesa 959501, 959502, 959510, per il Comparto autonomie locali, e 259600-001, 259602 e 259603, per il Comparto scuola, per la parte relativa al riconoscimento ai dirigenti e ai direttori di corrispettivi a carattere di salvaguardia temporanea, nel caso di assegnazione ad altra struttura di livello non corrispondente a quello di provenienza. L'importo complessivo non parificato è stato pari a euro 139.178,02 per l'esercizio 2018 e ad euro 71.118,31 per l'esercizio 2019 (fino al 31 luglio 2019).

³⁹ Nota prot. PAT n. 254590 dell'11 aprile 2022 in risposta al quesito n. 67.

La Giunta provinciale, con la deliberazione n. 1180 del 16 luglio 2021, considerata la complessità e rilevanza della materia anche per i suoi riflessi sulla spesa del personale, ha richiesto un parere di legittimità alla Sezione di controllo della Corte dei conti di Trento, sospendendo il procedimento di autorizzazione alla sottoscrizione definitiva dell'accordo.

La Sezione di controllo ha formulato con deliberazione n. 123/2021/PAR il parere richiesto, rilevando la non conformità, alla disciplina contrattuale nazionale, dell'automatismo della misura del differenziale riconosciuto al dirigente dall'ipotesi di accordo di data 23 giugno 2021.

Conseguentemente la Giunta provinciale, con la deliberazione n. 1691 del 15 ottobre 2021, ha incaricato l'APRaN di operare una revisione delle disposizioni contrattuali in materia di "clausole di salvaguardia", contenute nell'ipotesi di accordo del 23 giugno 2021, al fine di un allineamento con le disposizioni previste dalla contrattazione nazionale ed ai principi affermati dalle Sezioni riunite in sede di controllo della Corte dei conti.

La nuova ipotesi di accordo integrativo del CCPL 2016/2018 è stata siglata in data 2 febbraio 2022.

In esecuzione del suddetto accordo, le OO.SS. e la Provincia hanno sottoscritto un accordo decentrato in data 16 marzo 2022.

Quest'ultimo prevede che la quota individuale di retribuzione di posizione, spettante ai dirigenti in caso di modifica dell'incarico dirigenziale ricoperto, venga determinata dalla Giunta provinciale, "in misura variabile tra:

- a) il 70% ed il 100% del differenziale tra il valore della retribuzione di posizione originaria e quello del nuovo incarico per le ipotesi di cui ai cc. 2 e 4 dell'art. 76;
- b) il 70% ed il 100% dell'importo costituito dalla differenza tra il 90% del valore della retribuzione di posizione originaria e quello del nuovo incarico per le ipotesi di cui al c. 3 dell'art. 76, [...] in considerazione sia della competenza ed esperienza maturate dal dirigente interessato che in relazione alla capienza del Fondo per la retribuzione di posizione con riferimento alle somme destinate a retribuzione di posizione resesi disponibili in conseguenza dei processi di riorganizzazione ed a quelle non utilizzate a fine anno.

3. Per il periodo pregresso a far data dal 1° gennaio 2019, la Giunta provinciale, ai fini dell'applicazione del c. 1, effettua con proprio provvedimento la ricognizione delle posizioni interessate e stabilisce le misure percentuali applicabili utilizzando i criteri individuati al c. 2 e dispone, per i riconoscimenti di salvaguarda già attribuiti, i relativi conguagli.

4. In caso di insufficienza delle risorse del Fondo per la retribuzione di posizione come determinate ai sensi del c. 2, le misure stabilite dalla Giunta provinciale ai sensi dei cc. 2 e 3 sono proporzionalmente ridotte anche se ciò può determinare l'applicazione di una percentuale inferiore al 70%".

Per quanto concerne l'area negoziale del personale con qualifica di Direttore del Comparto autonomie locali, la contrattazione risulta ancora in corso e non conclusa.

Con riferimento al Comparto scuola, l'Amministrazione ha riferito che non è stata ancora attivata la trattativa.

- **Personale con qualifica di ricercatore/tecnologo**

Le Sezioni riunite, nella relazione allegata alla decisione di parifica dello scorso anno, hanno confermato le perplessità già evidenziate nella relazione allegata alla decisione di parifica dell'esercizio 2019 (n. 3/PARI/2020) in ordine alla disciplina contrattuale relativa ai ricercatori/tecnologi, che consente la corresponsione di integrazioni del trattamento economico rapportato a posizioni giuridiche di direttori o dirigenti non rivestite.

Al riguardo la Provincia ha comunicato che, con un accordo stipulato recentemente tra APRaN e le OO.SS. rappresentative del Comparto ricerca (ipotesi di accordo del 22 marzo 2022), la preesistente disciplina in materia di affidamento di incarichi e trattamento economico correlato è stata modificata superando le criticità sollevate⁴⁰.

- **Restituzione del prestito obbligazionario di Trentino Sviluppo, scaduto il 31 agosto 2021**

Riguardo al prestito obbligazionario pari a 50 milioni, emesso da Tecnofin Trentina (incorporata in Trentino Sviluppo), scaduto in data 31 agosto 2021, oggetto di attenzione nel precedente giudizio di parifica data l'evidente insufficienza della riserva straordinaria accumulata dalla società per la restituzione del prestito (pari a fine esercizio 2020 a 22,87 ml), è stato chiesto alla Provincia di riferire in merito alle soluzioni individuate per il reperimento delle risorse finanziarie necessarie ad ottemperare alla restituzione del prestito obbligazionario alla scadenza indicata.

La Provincia ha reso noto⁴¹ che Trentino Sviluppo ha fatto fronte al rimborso utilizzando le disponibilità liquide accantonate a tale fine nel corso degli anni nonché le risorse incassate a valere sul credito vantato nei confronti del Fondo di cui all'art. 33 della l.p. n. 6/99 gestito in nome proprio, per conto della Provincia autonoma di Trento.

⁴⁰ Al riguardo, va ricordato che in occasione della precedente parifica la Provincia aveva rappresentato che il personale dipendente appartenente al Comparto pubblico provinciale relativo al personale ricercatore e tecnologo è da considerarsi ad esaurimento, in quanto la Provincia ha demandato l'attività di ricerca alle due fondazioni Bruno Kessler e Edmund Mach, enti strumentali provinciali, che adottano un contratto collettivo di lavoro di natura privatistica. Precisava altresì che al momento, vi erano 50 ricercatori/tecnologi dipendenti della Provincia, di cui 1 sola unità beneficiaria dell'integrazione economica in questione.

⁴¹ Nota prot. PAT n. 372373 del 31 maggio 2022, in risposta alla nota prot. Corte dei conti n. 789 del 24 maggio 2022 (quesito n. 2).

2 LA COPERTURA FINANZIARIA DELLE LEGGI PROVINCIALI DI SPESA APPROVATE NEL 2021 E TECNICHE DI QUANTIFICAZIONE DEGLI ONERI. IL CONTENZIOSO COSTITUZIONALE

Premessa

L'art. 1, c. 2, del d.l. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, nel testo modificato dall'art. 33, c. 2, del d.l. 24 giugno 2014 n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116 dispone che *“annualmente le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti trasmettono ai Consigli regionali una relazione sulla tipologia delle coperture finanziarie adottate nelle leggi regionali approvate nell'anno precedente e sulle tecniche di quantificazione degli oneri”*.

Il referto della Corte, in funzione di ausiliarietà con le Assemblee regionali/provinciali (art. 100, secondo comma, Cost.), concorre a dare effettività al principio della copertura finanziaria: mira ad arricchire il patrimonio conoscitivo dei Consigli regionali sul tema della copertura finanziaria e delle tecniche di quantificazione degli oneri previsti dalle leggi regionali, che si caratterizzano per elevato tasso di tecnicismo finanziario-contabile.

La verifica della sussistenza della copertura finanziaria delle leggi di spesa regionali/provinciali è operazione che richiede tre passaggi logici: la ricostruzione della morfologia/tipologia giuridica dell'onere finanziario (obbligatorio o flessibile; continuativo o occasionale); la sua quantificazione; l'individuazione delle risorse necessarie a dare copertura finanziaria⁴².

Per svolgere lo scrutinio in questione e verificare la corretta copertura delle leggi di spesa, è necessario disporre di tutti gli elementi informativi richiesti dalla legge e, a tal fine, è centrale la rilevanza della c.d. Relazione tecnica, che offre gli elementi informativi utili alla ricostruzione dei tre sopra distinti profili necessari ad acclarare il rispetto dell'obbligo di copertura.

Requisito indefettibile della “copertura finanziaria” è che essa deve essere sempre valutata *ex ante* e deve essere credibile e ragionevolmente argomentata, secondo le regole dell'esperienza e della pratica contabile (Corte cost., sent. n. 26 del 2013).

⁴² Ai fini dell'individuazione della morfologia giuridica degli oneri, l'art. 21, c. 5, della l. n. 196/2009 individua tre diverse tipologie: a. “oneri inderogabili” (in quanto spese vincolate a particolari meccanismi o parametri che ne regolano l'evoluzione, determinati da leggi e altri atti normativi), tra i quali rientrano le spese obbligatorie; b. “fattori legislativi” (spese autorizzate da espressa disposizione legislativa che ne determina l'importo, quale limite massimo di spesa, e il periodo di iscrizione in bilancio); c. “spese di adeguamento al fabbisogno” (spese diverse dalle precedenti, quantificate tenendo conto delle esigenze delle amministrazioni).

2.1 Il quadro normativo di riferimento

L'art. 81, terzo comma, della Costituzione, così come modificato dall'art. 1 della legge costituzionale n. 1/2012, prevede che *“ogni legge che importi nuovi o maggiori oneri provvede ai mezzi per farvi fronte”*.

Il principio di copertura sancito dalla Costituzione ha carattere immediatamente precettivo, anche con riferimento alla potestà legislativa delle Regioni, indipendentemente dalla presenza di norme intermedie, come confermato dalla consolidata giurisprudenza costituzionale (*ex multis*, Corte cost. sentenze n. 115/2012, n. 176/2012, n. 26/2013, n. 184/2016).

L'art. 19 della l. n. 196/2009 (Legge di contabilità e finanza pubblica), recante disposizioni esplicative dei principi di equilibrio di bilancio e di copertura delle leggi espressi dall'art. 81 della Costituzione, prevede, al c. 1, che *“Le leggi e i provvedimenti che comportano oneri, anche sotto forma di minori entrate, a carico dei bilanci delle amministrazioni pubbliche devono contenere la previsione dell'onere stesso e l'indicazione della copertura finanziaria riferita ai relativi bilanci, annuali e pluriennali”* e, al c. 2, come modificato dall'art. 3, c. 2, della l. n. 163/2016 che *“Ai sensi dell'articolo 81, terzo comma, della Costituzione, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono tenute a indicare la copertura finanziaria alle leggi che prevedano nuovi o maggiori oneri a carico della loro finanza e della finanza di altre amministrazioni pubbliche anche attraverso il conferimento di nuove funzioni o la disciplina delle funzioni ad esse attribuite. A tal fine utilizzano le metodologie di copertura previste dall'articolo 17”*.

La Corte costituzionale ha chiarito che le disposizioni sopra ricordate *“non comportano un'innovazione al principio della copertura, bensì una semplice puntualizzazione tecnica (come confermato, tra l'altro, dall'incipit dell'art. 17: “in attuazione dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione [...]”)* ispirata dalla crescente complessità della finanza pubblica”. (Corte cost., sent. n. 26 del 2013). Infatti, *“quanto al giudizio di idoneità delle modalità di copertura delle diverse tipologie di spesa [...] il principio [...] di cui all'art. 81, quarto comma, Cost., opera direttamente, a prescindere dall'esistenza di norme interposte.”*

Ne consegue l'estensione alle Regioni dell'intero apparato normativo in materia di copertura che si trova sistematicamente regolato nella l. n. 196/2009 (Corte cost., sentenze n. 26 del 2013; n. 176 del 2012; n. 115 del 2012).

Le Regioni/Province autonome sono tenute ad uniformare la propria legislazione di spesa non solo ai principi e alle regole tecniche previsti dall'ordinamento in vigore, ma anche ai principi di diritto che la giurisprudenza costituzionale ha enucleato in tema di copertura finanziaria, sancito dall'art. 81 Cost.. In tema di copertura finanziaria di nuovi o maggiori oneri, nell'anno 2021, è intervenuta, tra le altre, la sentenza n. 226/2021 con cui la Corte ha riaffermato che il canone costituzionale dell'art. 81, terzo comma, Cost. *«opera direttamente, a prescindere dall'esistenza di norme interposte»* (*ex plurimis*, sent. n. 26/2013), applicandosi immediatamente anche agli enti territoriali ad autonomia speciale.

La Corte ha pure evidenziato che tra le disposizioni direttamente attuative del precetto costituzionale è da annoverare, in primo luogo, l'art. 19 della l. 31 dicembre 2009, n. 196, in forza del quale si prescrive, anche nei confronti delle Regioni, la previa quantificazione della spesa quale presupposto della copertura finanziaria («per l'evidente motivo che non può essere assoggettata a copertura un'entità indefinita»: così la sentenza n. 147/2018), con rinvio, quanto alle modalità di copertura, all'art. 17 della medesima legge di contabilità; la Corte ha altresì, richiamato le disposizioni – ulteriormente specifiche dell'art. 81, terzo comma, Cost. – contenute nel d.lgs. n. 118 del 2011 e, in particolare, nell'art. 38, c. 1, a mente del quale «[l]e leggi regionali che prevedono spese a carattere continuativo quantificano l'onere annuale previsto per ciascuno degli esercizi compresi nel bilancio di previsione e indicano l'onere a regime [...]»; solamente nel caso in cui non si tratti di spese obbligatorie possono rinviare le quantificazioni dell'onere annuo alla legge di bilancio.

La Corte con la citata sentenza ha dichiarato non conforme all'art. 81, terzo comma, Cost., la legge della Regione Siciliana n. 16 del 2020 che ha demandato la definizione dell'adeguamento dell'indennità mensile pensionabile (in analogia a quanto riconosciuto ai corpi di polizia ad ordinamento civile) per il personale del Corpo forestale della Regione Siciliana alla contrattazione collettiva, senza individuare la relativa copertura finanziaria in violazione delle competenze statuarie.

Trattandosi di spese afferenti al trattamento economico del personale dipendente e quindi rientranti tra le spese obbligatorie aventi natura permanente, come espressamente previsto dall'art. 48, c. 1, lett. a), del medesimo d.lgs. n. 118 del 2011, la legge regionale impugnata avrebbe già dovuto quantificare essa stessa l'onere annuale e quello a regime e prevederne la copertura dovendo la contrattazione collettiva nel pubblico impiego svolgersi nell'ambito di una provvista finanziaria assegnata e preventivamente definita.

Vanno pure segnalate tre sentenze (n. 247, n. 235, n. 215 del 2021) con cui la Corte costituzionale ha confermato l'orientamento circa la legittimazione della Corte dei conti a sollevare questione di legittimità costituzionale, in sede di giudizio di parificazione del rendiconto regionale, avverso le disposizioni di legge che determinano, nell'articolazione e nella gestione del bilancio stesso, effetti non consentiti dai principi posti a tutela degli equilibri economico-finanziari e dagli altri precetti costituzionali, che custodiscono la sana gestione finanziaria. Tale legittimazione ricorre anche nei casi in cui la lesione dei precetti finanziari sia la conseguenza della violazione di parametri attinenti al riparto delle competenze, allorquando la suddetta invasione sia funzionalmente correlata alla violazione degli artt. 81 e 97, primo comma, Cost., per aver determinato un incremento delle poste passive del bilancio (nella specie, in riferimento al costo del personale).

Per effettuare lo scrutinio finanziario della legislazione di spesa regionale è necessario disporre di tutti gli elementi informativi richiesti dalla legge, primo fra tutti, la “Relazione tecnica” (cfr. Corte cost., sent. n. 25/2021).

L’art. 17, c. 3, della l. n. 196/2009 dispone, infatti, che *“i disegni di legge, gli schemi di decreto legislativo, gli emendamenti di iniziativa governativa che comportino conseguenze finanziarie devono essere corredati di una relazione tecnica, predisposta dalle amministrazioni competenti e verificata dal Ministero dell’economia e delle finanze, sulla quantificazione delle entrate e degli oneri recati da ciascuna disposizione, nonché delle relative coperture, con la specificazione, per la spesa corrente e per le minori entrate, degli oneri annuali fino alla completa attuazione delle norme e, per le spese in conto capitale, della modulazione relativa agli anni compresi nel bilancio pluriennale e dell’onere complessivo in relazione agli obiettivi fisici previsti.”*.

Al riguardo, la Corte dei conti - Sezione delle Autonomie, con deliberazione n.8/2021, richiamando la precedente delibera n. 10/2013/INPR, ha precisato che *“La relazione tecnica di accompagnamento all’iniziativa legislativa, pertanto, dovrà necessariamente contenere sia il prospetto riepilogativo degli effetti finanziari di ciascuna disposizione e la specifica indicazione dei metodi di quantificazione e compensazione, per la spesa corrente e le minori entrate, degli oneri annuali fino alla completa attuazione delle norme e, per le spese in conto capitale, della modulazione relativa agli anni compresi nel bilancio pluriennale e dell’onere complessivo in relazione agli obiettivi fisici previsti sia la illustrazione credibile, argomentata e verificabile dei dati e degli elementi idonei a suffragare l’ipotesi di invarianza degli effetti sui saldi di bilancio, anche attraverso l’indicazione dell’entità delle risorse già esistenti e delle somme stanziare in bilancio. Ciò in quanto la eventuale declaratoria di assenza di oneri non può valere, di per sé, a rendere dimostrato il rispetto dell’obbligo di copertura, da che, secondo gli insegnamenti della Consulta, non “si può assumere che mancando nella legge ogni indicazione della così detta “copertura”, cioè dei mezzi per far fronte alla nuova o maggiore spesa, si debba per questo solo fatto presumere che la legge non implichi nessun onere o nessun maggiore onere. La mancanza o l’esistenza di un onere si desume dall’oggetto della legge e dal contenuto di essa” (sentenza n. 83/1974 e n. 301/1959)”*. In definitiva, la relazione tecnica non può limitarsi ad indicare i risultati dell’attività di quantificazione, ma deve fornire anche i dati ed i metodi utilizzati per la quantificazione, le loro fonti e ogni altro elemento utile per consentire una verifica tecnica delle quantificazioni: ciò al fine di rendere possibile la ricostruzione esaustiva del procedimento di quantificazione e la sottoposizione ad un vaglio di coerenza e di attendibilità dei dati e delle ipotesi sulle quali si fonda.

Va pure richiamato il c. 6-bis dell’art. 17 il quale impone, per le disposizioni corredate di clausole di neutralità finanziaria, che la relazione tecnica di accompagnamento della proposta di legge riporti i dati e gli elementi idonei a suffragare l’ipotesi di invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica. Ciò attraverso l’indicazione dell’entità delle risorse già esistenti in bilancio e delle relative unità gestionali utilizzabili per le finalità indicate dalle disposizioni medesime, anche attraverso la loro

riprogrammazione. In ogni caso la clausola di neutralità finanziaria non può essere prevista nell'ipotesi di spese di natura obbligatoria.

In conclusione, la presenza di una clausola di invarianza o di neutralità finanziaria richiede anch'essa una puntuale verifica al fine di evitare la creazione di oneri occulti, con possibili effetti sull'equilibrio dei bilanci.

Per quanto concerne la normativa locale, i principi contenuti negli artt. 17-19 della legge di contabilità e finanza pubblica statale sono stati recepiti, seppur in maniera più sintetica, dall'art. 6-bis della l.p. n. 7/1979 (legge provinciale di contabilità), introdotto dall'art. 33, della l.p. 3 settembre 1993, n. 23.

Con riferimento all'obbligo di redigere una relazione tecnica giustificativa in relazione agli oneri sottesi all'iniziativa legislativa, la relativa disciplina è contenuta nell'art. 23 della l.p. n. 4/1996.

Anche il Regolamento interno del Consiglio provinciale (art. 92, c. 3, regolamento adottato con Deliberazione del Consiglio provinciale 6 febbraio 1991, n. 3) prevede che i disegni di legge di iniziativa della Giunta, sono accompagnati, tra l'altro, da una relazione tecnica sull'impatto finanziario, organizzativo e procedurale delle norme. Il citato Regolamento interno dispone altresì che il Presidente del Consiglio assegna i disegni di legge, di regola, alle Commissioni competenti per materia (art. 94) e, nell'ambito del procedimento in Commissione, l'istruttoria legislativa è diretta a raccogliere elementi di conoscenza, non solo sulla necessità dell'intervento legislativo e sulla conformità del disegno di legge ai principi costituzionali e statutari, ma anche sulla valutazione dell'impatto normativo, organizzativo e finanziario (art. 97 bis, c. 2).

Inoltre, sui disegni di legge di iniziativa consiliare e popolare, la Commissione può chiedere alla Giunta una relazione tecnica sull'impatto normativo, finanziario e organizzativo (art. 97 bis, c. 3).

Nella relazione dello scorso anno è stata data positiva evidenza alla deliberazione di Giunta n. 2125 del 22 dicembre 2020, con cui è stato approvato il documento contenente "Indirizzi per la programmazione normativa e per l'elaborazione delle proposte di intervento normativo", che trova applicazione agli schemi di atti normativi a decorrere dall'anno 2021.

La programmazione degli interventi normativi – premette il documento - "in coerenza con le indicazioni del Programma di legislatura e degli atti di programmazione generale della Provincia (Programma di sviluppo provinciale, Documento di economia e finanza provinciale e relativa nota di aggiornamento), costituisce lo strumento per l'esercizio dell'iniziativa legislativa di rilevanza strategica della Giunta provinciale ed è definita nel "Programma normativo annuale".

La Giunta provinciale approva annualmente - contestualmente all'approvazione della Nota di aggiornamento del DEFP - il Programma normativo annuale elaborato dal Dipartimento Affari e relazioni istituzionali, contenente gli interventi normativi di rilevanza strategica da approvare

nell'anno di riferimento. Le proposte normative inserite nel Programma normativo provinciale sono presentate dalle competenti strutture al Dipartimento Affari e relazioni istituzionali ed elaborate dal Servizio Legislativo che svolge l'analisi tecnico-normativa (ATN), secondo le modalità riportate nell'atto di indirizzo.

Vengono identificati puntualmente tutti gli elementi conoscitivi che devono accompagnare ciascuna proposta di intervento normativo. Tra questi un particolare focus è riservato opportunamente all'esigenza di semplificazione regolamentare e burocratica, per cui nella scheda vanno riportati: "i benefici attesi sui destinatari della norma e gli impatti previsti in termini economici, sociali, finanziari, organizzativi, di semplificazione dei processi e riduzione degli oneri (burocratici) amministrativi a carico di cittadini o imprese" e ancora "l'indicazione relativa alla riduzione degli oneri burocratici a carico di cittadini o imprese rispetto alla disciplina vigente, o la motivazione del mantenimento degli stessi". La scheda comprende evidentemente "l'analisi degli effetti finanziari e gli eventuali maggiori oneri finanziari gravanti sul bilancio provinciale e sul sistema pubblico provinciale, con l'evidenza delle modalità per farvi fronte". Con riferimento alla corretta previsione dell'impatto sulla spesa derivante dall'approvazione di una disciplina normativa, si richiamano altresì le indicazioni operative per la predisposizione delle relazioni tecnico-finanziarie dei disegni di legge contenute nella circolare di data 19 ottobre 2015, n. 529622, al fine di consentire la corretta redazione delle disposizioni finanziarie da parte del Dipartimento affari finanziari e gli aggiornamenti delle relazioni tecnico-finanziarie in relazione all'iter di approvazione del disegno di legge.

Con delibera di Giunta n. 491 del 26 marzo 2021 è stato approvato il Programma normativo annuale per l'anno 2021, che costituisce – ricorda la stessa delibera - lo strumento per l'esercizio dell'iniziativa legislativa di rilevanza strategica della Giunta provinciale. È pure precisato che il Programma normativo elaborato dal Dipartimento Affari e relazioni istituzionali è stato preceduto dall'invio a tutti i Dipartimenti di apposita "Scheda per la ricognizione delle esigenze di intervento normativo", per garantire e semplificare la raccolta omogenea di tutte le informazioni necessarie a valutare l'inserimento della proposta nel Programma.

Il Programma normativo approvato, in allegato alla delibera, riporta un mero elenco, con i dati identificativi essenziali (materia, oggetto, assessore e dipartimento competenti) di n. 7 interventi normativi, di cui uno di carattere regolamentare.

Sarebbe stato utile conoscere, ma non risultano trasfusi nel Programma o in una relazione accompagnatoria, pur se acquisiti, tutti quegli elementi conoscitivi che devono accompagnare ciascuna proposta di intervento normativo, secondo quanto previsto dalla citata delibera n. 2125/2020.

2.2 Le leggi provinciali approvate nel 2021

Nel corso dell'anno 2021, terzo anno della XVI legislatura, sono state approvate ventitré leggi provinciali, quattordici proposte dalla Giunta e nove di iniziativa consiliare. Le leggi sono accompagnate dalle prescritte relazioni tecnico-finanziarie, pubblicate sul sito istituzionale del Consiglio provinciale⁴³.

L'analisi sviluppata nel presente capitolo riguarda non solo le “leggi di spesa” propriamente dette, come tali intendendosi le leggi ordinarie recanti oneri e coperture, ma anche le leggi che compongono la manovra di bilancio provinciale (l.p. n. 17/2021 concernente l'approvazione del rendiconto generale della Provincia autonoma di Trento per l'esercizio finanziario 2020; l.p. n. 18/2021 concernente l'assestamento del bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2021 – 2023; l.p. n. 21/2021 recante la legge collegata alla manovra di bilancio provinciale 2022; l.p. n. 22/2021 di approvazione della legge di stabilità provinciale 2022; l.p. n. 23/2021 recante il bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2022-2024), per le quali si rinvia comunque anche a quanto più approfonditamente esposto nelle altre parti della presente Relazione.

Si esaminano di seguito le singole leggi approvate, con particolare riferimento alle disposizioni comportanti oneri finanziari, relativa quantificazione e modalità di copertura.

L.p. 19 gennaio 2021, n. 1 “Inserimento dell'articolo 13 bis nella legge provinciale sul commercio 2010 e modificazione della legge provinciale per il governo del territorio 2015”.

La legge di iniziativa consiliare (d.d.l. n. 44/XVI) consta di due articoli attinenti alle integrazioni e alle modifiche alle due leggi provinciali indicate nell'oggetto della legge.

La relazione tecnico finanziaria dichiara che la norma non genera impatto finanziario in relazione ad entrambi gli articoli di legge. In particolare, riguardo all'inserimento dell'art. 13 *bis* della legge provinciale sul commercio, la relazione specifica che *“Si tratta <...> di una nuova competenza di pianificazione urbanistica attribuita ai comuni”* e pertanto l'integrazione *“non genera alcun impatto finanziario sul bilancio provinciale in quanto rientra nella esclusiva competenza dei Comuni.”*

L.p. 19 gennaio 2021, n. 2 “Sostegno alle associazioni d'arma e combattentistiche e alle associazioni delle forze dell'ordine”.

La legge di iniziativa consiliare (d.d.l. n. 23/XVI) consta di sei articoli.

⁴³ Mancano le relazioni per la l.p. n. 13/2021, che comunque non comporta oneri (Modificazioni del testo unico provinciale sulla tutela dell'ambiente dagli inquinamenti 1987, in materia di rilascio di dispositivi aerostatici) e ovviamente per la l.p. n. 17/2021 (approvazione rendiconto 2020).

La relazione tecnico-finanziaria, indica per tutti gli articoli che le disposizioni non generano impatto finanziario, specificando che le iniziative previste sono effettuate *“nell’ambito delle leggi provinciali in materia di volontariato, cultura e scuola e nei limiti degli stanziamenti previsti dalle medesime leggi. Pertanto, non prevedendo l’attivazione di nuovi interventi, la norma non comporta maggiori spese a carico del bilancio provinciale”*.

Si riporta il testo dell’art. 6 della legge dedicato alle disposizioni finanziarie:

“Dall’applicazione di questa legge non derivano maggiori spese rispetto a quelle già autorizzate in bilancio nella missione 05 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali), programma 02 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale), titolo 1 (Spese correnti), nella missione 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia), programma 08 (Cooperazione e associazionismo), titolo 1 (Spese correnti) e nella missione 04 (Istruzione e diritto allo studio), programma 02 (Altri ordini di istruzione non universitaria), titolo 1 (Spese correnti).”

L.p. 9 febbraio 2021, n. 3 “Modificazioni della legge provinciale 9 marzo 2010, n. 6 (Interventi per la prevenzione della violenza di genere e per la tutela delle donne che ne sono vittime), in materia di assegno di autodeterminazione per le donne che hanno subito violenza”.

La legge di iniziativa consiliare (d.d.l. n. 48/XVI) consta di quattro articoli.

La relazione tecnico-finanziaria, indica impatto finanziario in relazione all’art. 3, precisando che *“la norma prevede la concessione di un assegno di autodeterminazione per le donne che hanno subito violenza. L’impatto finanziario è stato ipotizzato avendo a riferimento il numero medio di soggetti aventi diritto all’assegno (n.52) per un importo stimato a soggetto pari ad euro 400 mensile. Si è ipotizzato inoltre che il primo anno di applicazione, stante la necessità di adottare apposita delibera dei criteri entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l’impatto finanziario decorra da metà anno circa.*

Viene stimata pertanto una maggiore spesa di euro 150.000 per l’anno 2021 e di euro 250.000 per gli anni 2022 e 2023.

Si provvede a sostenere la spesa integrando lo stanziamento della missione 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia), programma 05 (Interventi per le famiglie), titolo 1 (Spese correnti), riducendo, per i medesimi importi e per i medesimi anni, gli accantonamenti sui fondi di riserva previsti dalla missione 20 (Fondi e accantonamenti), programma 03 (Altri fondi), titolo 1 (Spese correnti)”.

Nella seguente tabella sono stati riportati in sintesi gli importi di nuove spese indicati nella relazione tecnico-finanziaria e negli articoli di legge:

Tabella 1 – Nuove spese autorizzate l.p. n. 3/2021

ART. LEGGE	IMPORTO 2021	IMPORTO 2022	IMPORTO 2023
3	150.000	250.000	250.000
Totale nuove spese autorizzate	150.000	250.000	250.000

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati PAT – importi in euro.

Il c. 2 dell'art. 4 "Disposizioni finanziarie" riporta l'autorizzazione alle variazioni di bilancio.

Dal monitoraggio delle variazioni di bilancio è risultato che il prospetto L "storno di fondi tra capitoli/articoli per nuove leggi provinciali (ai sensi dell'art. 27 bis, c. 1 della l.p. n. 7/1979 e dell'art. 51, c. 1 del d.lgs. n. 118 del 2011)" della d.g.p. n. 238 del 19 febbraio 2021 contempla tali variazioni. In dettaglio gli importi in diminuzione nel capitolo 953500-001 "**** nuove leggi - interventi del programma di giunta (spese correnti) "in favore del nuovo capitolo 40260 "assegnazione di somme all'Agenzia provinciale per l'assistenza e la previdenza integrativa per la concessione dell'assegno di autodeterminazione a favore delle donne che hanno subito violenza".

L.p. 8 marzo 2021, n. 4 "Integrazioni della legge sul personale della Provincia 1997, in materia di servizio sostitutivo di mensa".

La legge di iniziativa giuntale (d.d.l. n. 82/XVI) consta di un articolo.

La relazione tecnico finanziaria dichiara che la norma non genera impatto finanziario.

La relazione tecnica allegata al disegno di legge precisa in merito all'impatto organizzativo che "La proposta normativa ha il fine di semplificare le procedure per l'adesione da parte di comuni e comunità al servizio predisposto dalla provincia attraverso la gestione "in house" di Trentino sviluppo s.p.a. infatti la partecipazione di detti enti attraverso la sola partecipazione del consorzio consente di semplificare radicalmente il processo amministrativo che ciascun ente avrebbe dovuto predisporre per l'adesione diretta.

Anche per la Provincia viene meno la necessità di predisporre un numero significativo di accordi con i singoli enti locali."

L.p. 30 marzo 2021, n. 5 "Misure urgenti di semplificazione in materia di edilizia, urbanistica ed enti locali: modificazioni della legge provinciale per il governo del territorio 2015 e dell'articolo 8 della legge provinciale 27 dicembre 2010, n. 27, in materia di personale degli enti locali".

La legge di iniziativa giuntale (d.d.l. n. 85/XVI) consta di dodici articoli.

La relazione tecnico-finanziaria precisa che “dall’applicazione della presente legge non derivano maggiori spese o minori entrate a carico del bilancio provinciale, trattandosi prevalentemente di misure volte alla semplificazione di procedure e procedimenti amministrativi o al recepimento di norme statali.”.

La relazione illustrativa che accompagna il disegno di legge indica che “Le modificazioni proposte con questo disegno di legge, che non incidono sugli obiettivi della legge provinciale per il governo del territorio 2015 che rimangono confermati, sono il frutto di attenta analisi e comparazione tra le norme provinciali vigenti e i principi dettati dal decreto statale e sono dirette, da un lato, a declinare alcune norme provinciali già vigenti adeguandole alle novità introdotte con il più volte decreto legge 16 luglio 2020, n. 76 e, dall’altro, ad introdurre istituti giuridici del tutto nuovi, quali, come detto, quelli in materia di legittimazione dei titoli edilizi e di tolleranze costruttive.

Il disegno di legge contiene inoltre delle norme di coordinamento necessarie e conseguenti al recepimento delle norme statali, nonché alcune norme correttive e di coordinamento di alcuni articoli della legge provinciale per il governo del territorio 2015, per mutate esigenze procedurali”.

L’art. 11 “*Disposizione finanziaria*” contiene la clausola di neutralità finanziaria.

L.p. 23 aprile 2021, n. 6 “Misure di semplificazione e razionalizzazione in materia di territorio, ambiente e contratti pubblici: modificazioni della legge provinciale sulla valutazione d’impatto ambientale 2013, del testo unico provinciale sulla tutela dell’ambiente dagli inquinamenti 1987, della legge provinciale sulle acque pubbliche 1976, della legge provinciale 6 marzo 1998, n. 4 (Disposizioni in materia di grandi derivazioni a scopo idroelettrico e altre disposizioni connesse), della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007, dell’articolo 40 (Catasto dei fabbricati e nuova anagrafe immobiliare integrata catasto - libro fondiario) della legge provinciale 27 dicembre 2010, n. 27, della legge provinciale 7 gennaio 1991, n. 1 (Eliminazione delle barriere architettoniche in provincia di Trento), nonché della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2, e della legge provinciale 23 marzo 2020, n. 2, in materia di contratti pubblici”.

La legge di iniziativa giuntale (d.d.l. n. 81/XVI) consta di diciannove articoli.

L’art. 19 “*Disposizione finanziaria*” contiene la clausola di invarianza finanziaria per il bilancio provinciale.

La relazione tecnico-finanziaria, confermata l’assenza di impatto finanziario per tutti gli articoli, riporta motivazioni per una parte delle disposizioni.

Osservazioni

Le motivazioni riportate dalla relazione tecnico-finanziaria circa l’assenza di impatto finanziario, laddove presenti, per i singoli articoli, non sono sempre significative e talvolta risultano apodittiche,

pur in presenza di disposizioni che avrebbero meritato un approfondimento, sotto il profilo dell'impatto finanziario. Così, in particolare, con riferimento a tutte le disposizioni riguardanti le concessioni di derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico⁴⁴.

Con riferimento all'art. 4, si afferma la compensazione di una verosimile perdita (sia pure definita modesta) di gettito dei canoni con un aumento derivante da “un previsto” riordino dei canoni stessi, che si colloca, dunque, in un tempo imprecisato.

L.p. 17 maggio 2021, n. 7 “Prime misure del 2021 connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e conseguente variazione al bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2021 - 2023”.

La legge di iniziativa giuntale (d.d.l. n. 96/XVI) consta di quaranta articoli.

Sotto il profilo dell'impatto finanziario, l'allegato A (art. 39, c. 1) “Nuove autorizzazioni e riduzioni di spesa” riporta, in particolare, l'importo di nuove autorizzazioni di spesa per un totale di euro 212.740.000 per l'anno 2021, di euro 0 per l'anno 2022 e di euro 106.160.100 per l'anno 2023. Il totale delle riduzioni di precedenti autorizzazioni è pari a euro 12.000.000 solo per l'anno 2021. L'allegato B (art. 39, c. 2) “Copertura degli oneri” oltre a riportare gli importi sopra indicati, indica per l'anno 2021 la quota rimanente di euro 200.740.000, risultante dalla differenza tra le nuove autorizzazioni di euro 212.740.000 e le riduzioni di spesa di euro 12.000.000 coperta con l'utilizzo di una quota dell'avanzo di amministrazione. L'allegato C (art. 39, c. 3) “Variazione al bilancio di previsione 2021-2023” riporta per l'anno 2021 una variazione in aumento di euro 218.017.992,52 e in particolare per le entrate un utilizzo dell'avanzo di amministrazione per euro 218.413.992,52 e vendite di beni e servizi e proventi derivanti

⁴⁴ Si riportano di seguito alcune motivazioni: art. 4: si afferma che l'effetto finanziario complessivo dell'introduzione del nuovo criterio per la revisione dei canoni per i diversi usi dell'acqua e dell'applicazione dei criteri già approvati con la citata deliberazione n. 2022/2019 sarà nullo; art. 6 viene previsto di introdurre l'ambito di applicazione e i principi in materia di riassegnazione delle concessioni di derivazione d'acqua a scopo idroelettrico con potenza nominale media annua inferiore o uguale al limite previsto per la definizione di grande derivazione d'acqua a scopo idroelettrico dalla normativa statale; art. 7 la norma introduce le procedure per la riassegnazione delle concessioni di medie derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico; art. 8 da tale norma non derivano spese a carico del bilancio provinciale ma eventualmente maggiori entrate per effetto del versamento alla PAT di maggiori canoni; art. 9 la norma introduce disposizioni transitorie per le concessioni di medie derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico per le quali il procedimento di rinnovo è in corso alla data di entrata in vigore della nuova disciplina; art. 10 introduce il controllo sull'attuazione del capo introdotto secondo le previsioni della l.p. n. 5/2013; art. 12 la disposizione prevede la moratoria del rilascio di nuove concessioni di acque pubbliche a scopo idroelettrico fino all'aggiornamento del Piano di tutela delle acque e che comunque per un periodo non superiore a un anno dalla data di entrata in vigore dell'articolo non possano essere presentate nuove domande di concessioni di derivazioni di potenza nominale media annua inferiore alle GDI; art. 13 la proposta normativa ha introdotto per lo più modifiche concordate con il Governo per limitare l'impugnativa della l.p. n. 9/2020; art. 16 attiene ad aspetti procedurali di allineamento delle banche dati catastali e tavolari riguardanti specifici identificativi (in specie, subalterno e porzione materiale); art. 17 in quanto attiene ad aspetti procedurali di allineamento degli interventi volti all'eliminazione e al superamento delle barriere architettoniche con le disposizioni, successive alla l.p. n. 1/1991, che disciplinano l'assetto istituzionale delle funzioni amministrative, con riferimento in particolare ad uno specifico procedimento (competenza dei comuni per l'adozione dei provvedimenti urbanistici). Si tratta pertanto di una declinazione nella l.p. n. 1/1991 delle funzioni amministrative come definite dalla l.p. n. 3/2006.

dalla gestione di beni per euro -396.000, mentre per l'anno 2023 un aumento di euro 100.000.000 per accensione di prestiti.

Nella tabella che segue sono riportate sinteticamente le disposizioni con impatto finanziario, come risultanti dalla relazione tecnico-finanziaria.

Tabella 2 – Nuove spese autorizzate l.p. n. 7/2021

ART. LEGGE	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	CAPITOLO	IMPORTO 2021	IMPORTO 2023	Descrizione
4	18	1	1	203004	9.200.000		Trasferimenti compensativi a favore dei Comuni per minor gettito IMIS
5	18	1	1	203004	200.000		Trasferimenti una tantum ai Comuni per mancato gettito per canone posteggio
7	14	1	1	612755	350.000		Copertura costi sostenuti dalle società di autotrasporto operanti in campo internazionale per obbligo test diagnostici Sars-Cov-2
8, commi 1-7	14	1	1	612755	118.510.000		Ristori per operatori economici che hanno subito gravi perdite causa Covid-19
8, comma 8	7	1	1	615547	200.000		Contributi ai gestori strutture ricettive a conduzione familiare per calo presenze turistiche stagione invernale 2020-2021 causa Covid-19.
9	15	3	1	408018	18.200.000		Indennità una tantum sostegno reddito a lavoratori stagionali per effetti negativi pandemia covid-19.
11	16	1	2	500557	3.000.000		contributi straordinari a operatori sistema vitivinicolo e enoturistico trentino per interventi strutturali e ampliamento, ammodernamento e riqualificazione.
14					396.000		Minor entrate per abrogazione spese sorveglianza impianti a fune econ riduzione stanziamento fondi di riserva.
17	12	5	1	402627	2.000.000		Nuovo intervento economico a sostegno famiglie per effetti pandemia Covid-19: chiusura attività didattiche e conciliazione didattica a distanza con attività lavorativa
18	14	1	1	612755	500.000		Contributo a operatori economici che erogano servizi per prima infanzia tramite buoni di servizio che hanno registrato riduzione ricavi nel 2020 oltre 30%.
19	12	5	1	402627	400.000		Sostentimento di famiglie beneficiarie di buoni di servizio per periodo 15 giugno-15 settembre 2021
20	12	4	1	401007	100.000		per soggetti gestori di servizi socio-assistenziali con incremento attività per far fronte a bisogni primari e per garantire servizi essenziali nel 2021
24	14	1	2	612860	500.000		finanziamento straordinario a Confidi Trentino per facilitare credito per creazione e sviluppo imprese femminili
25	7	1	2	615639	90.000		copertura spese per proprietari e gestori di rifugi alpini e escursionistici per acquisto defibrillatori
25	1	10	2	157510-002	10.000		spesa per corsi formazione TSM per uso defibrillatori nei rifugi
29	4	1	1	250550-007	1.230.000		nuove spese per apertura scuole infanzia nel mese di luglio per a.s. 2020-2021
34	1	3	3	615936	2.850.000		partecipazione della Provincia come socio sovventore a ITAS per supportare e sostenere territorio provinciale
37	10	5	2			100.000.000	Interventi nel settore della viabilità con ricorso all'indebitamento (investimenti rilevanti sul territorio provinciale): entrate titolo 6, tipologia 300
37	50	1	1			2.962.299	copertura quota interessi 2023 ricorso indebitamento
37	50	2	4			2.101.926	copertura quota capitale 2023 indebitamento
Totale nuove spese autorizzate					157.340.000	105.064.225	

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati PAT – importi in euro.

L'art. 37 della l.p. n. 7/2021 autorizza la spesa per interventi nel settore della viabilità per 100 ml per il 2023, prevedendo il ricorso all'indebitamento sempre nel 2023 per la medesima cifra, con ammortamento di quota capitale e interessi a un tasso massimo del 3% a partire dal 1° gennaio 2023. Sono stati richiesti chiarimenti in ordine all'importo stimato, alle motivazioni del ricorso all'indebitamento, nonché in relazione all'allegato D della norma che ha modificato il "Prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli dell'indebitamento delle regioni e province autonome".

L'Amministrazione ha precisato che l'autorizzazione al debito autorizzato e non contratto (DANC) è stata disposta al fine di consentire la realizzazione di investimenti infrastrutturali rilevanti per il territorio e conseguentemente sostenere lo sviluppo del sistema economico locale. Nel valutare la possibilità di ricorrere al debito si è tenuto conto della peculiarità della fattispecie DANC, ossia che il debito viene eventualmente contratto solo in presenza di effettive esigenze di cassa. Fintantoché non si verifica tale esigenza è consentito mantenere la copertura degli investimenti con il DANC. Conseguentemente la possibilità che per la Provincia il DANC si traduca in contrazione di debito

effettivo risulta del tutto remota se si considera che la stessa registra un saldo di cassa al 31 dicembre 2021 di oltre 3 miliardi. Nella quantificazione dei 100 milioni si è comunque tenuto conto che la Provincia nel triennio 2018-2020 ha registrato un risultato di amministrazione libero medio di oltre 170 milioni, nonché dei presumibili crono programmi degli investimenti finanziati con il DANC. Il risultato di amministrazione libero registrato nel 2021 si attesta in circa 350 milioni.

L'onere annuale relativo all'ammortamento del debito autorizzato con l'art. 37 della l.p. n. 7-2021, è stato stimato sulla base delle seguenti ipotesi: - valore nominale finanziamento: 100.000.000,00 euro; anno di emissione: 2023; durata: 30 anni; tasso di interesse: fisso al 3% annuo; rimborso: rate semestrali costanti con rimborso del capitale secondo un piano di ammortamento di tipo *amortizing*.

È stato modificato il "Prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli dell'indebitamento delle regioni e province autonome" per tener conto delle variazioni intervenute⁴⁵.

Osservazioni

Nella relazione tecnico-finanziaria manca l'indicazione dei criteri applicati per la determinazione dell'onere stimato, con riferimento alle seguenti disposizioni:

- all'art. 11, che ha inserito l'art. 13.1 nella l.p. n. 3/2020, prevedendo la concessione di contributi straordinari per il sostegno e il rilancio del settore vitivinicolo ed enoturistico trentino agli operatori che hanno risentito maggiormente degli effetti della pandemia da COVID-19 per interventi strutturali e per altri interventi di ampliamento, ammodernamento, riqualificazione e rilancio della loro attività. Il budget complessivo messo a disposizione per l'anno 2021 è pari a 3 ml;

- all'art. 24, che prevede l'integrazione dei fondi di garanzia a favore dell'imprenditoria femminile autorizzando la spesa di euro 500.000;

- all'art. 37, che autorizza la spesa per interventi nel settore della viabilità per 100 ml per il 2023, prevedendo il ricorso all'indebitamento.

La relazione tecnica non può limitarsi ad indicare i risultati dell'attività di quantificazione/stima, ma deve fornire anche i dati ed i metodi utilizzati, le loro fonti e ogni altro elemento utile per consentire una verifica tecnica delle quantificazioni: ciò al fine di rendere possibile la ricostruzione esaustiva del procedimento di quantificazione e la sottoposizione ad un vaglio di coerenza e di attendibilità dei dati e delle ipotesi sulle quali si fonda.

⁴⁵ Cfr. risposta punto 25 nota istruttoria integrativa (prot. 789 di data 24 maggio 2022) trasmessa in data 31 maggio 2022 (prot. Corte n. 831 di data 1° giugno 2022).

Giurisprudenza e ricorsi costituzionali

La sentenza della Corte costituzionale del 4 aprile 2022, n. 86 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 34⁴⁶⁴⁷. Al riguardo si fa rinvio al paragrafo 2.3.1.

Con il ricorso alla Corte costituzionale 25 febbraio 2022, n. 14 (g.u. 23 marzo 2022, I serie speciale, n. 12) il Presidente del Consiglio dei ministri ha sollevato questione di costituzionalità dell'art. 16 della l.p. 27 dicembre 2021, n. 22, che modifica il comma 1 dell'art. 31 della l.p. n. 7/2021⁴⁸. Sul punto si rinvia al paragrafo 2.3.2.

L.p. 18 maggio 2021, n. 8 “Misure straordinarie per l'organizzazione dei venticinquesimi giochi olimpici invernali e dei quattordicesimi giochi paralimpici invernali 2026 e modificazioni della legge provinciale 8 settembre 1997, n. 13, in materia di valutazione dell'impatto ambientale delle opere pubbliche”.

La legge di iniziativa giuntale (d.d.l. n. 90/XVI) consta di sette articoli.

L'art. 2 prevede l'istituzione del coordinamento provinciale per le olimpiadi invernali 2026.

La disposizione secondo la relazione genera impatto finanziario, in relazione alle stime dei rimborsi spese a favore dei componenti del coordinamento, ipotizzando una spesa di 45 mila euro, calcolata secondo criteri non precisati, coperta con l'utilizzo degli accantonamenti sui fondi speciali previsti dalla missione 20, programma 03 (Altri fondi), titolo 1 (Spesa corrente).

Nella seguente tabella sono riportati in sintesi gli importi di nuove spese indicati nella legge:

Tabella 3 – Nuove spese autorizzate l.p. n. 8/2021

ART. LEGGE	IMPORTO 2021	IMPORTO 2022	IMPORTO 2023	IMPORTO 2024	IMPORTO 2025	IMPORTO 2026
2	45.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
Totale nuove spese autorizzate	45.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati PAT – importi in euro.

La relazione tecnico-finanziaria indica l'assenza di impatto finanziario per l'art. 3 “Disposizione straordinaria per le risorse umane” motivando che, per l'organizzazione dell'evento olimpico,

⁴⁷ “Art. 34 Partecipazione della Provincia ad una società di mutua assicurazione a responsabilità limitata 1. Per concorrere allo sviluppo economico del Trentino e per sostenere, anche in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19, le iniziative di rafforzamento e a supporto del territorio provinciale, la Provincia è autorizzata a partecipare, direttamente o tramite Cassa del Trentino s.p.a., in qualità di socio sovventore, alla società di mutua assicurazione a responsabilità limitata "ITAS Istituto Trentino-Alto Adige per Assicurazioni società mutua di assicurazioni...”.

⁴⁸ Cfr quanto riportato nella l.p. n.22/2021.

l'amministrazione farà fronte alle esigenze, in via prioritaria, riorientando temporaneamente personale già presente nelle proprie strutture organizzative e che qualora fosse necessario procedere ad assunzioni di personale, il c. 2 dell'art. 3 stabilisce che tali assunzioni di personale devono essere effettuate con le modalità e nei limiti stabiliti dall'art. 63, cc. 1 e 1 *quater*, della l.p. 3 aprile 1997, n. 7 (legge sul personale della Provincia 1997), ossia nei limiti della spesa definita dalla legge di stabilità.

Si riporta il testo dell'art. 6 della legge dedicato alle disposizioni finanziarie:

“Alle maggiori spese derivanti dall'applicazione dell'articolo 2, comma 6, stimate nell'importo di 45.000 euro per l'anno 2021 e nell'importo di 90.000 euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026, si provvede integrando lo stanziamento per i medesimi anni della missione 01 (Servizi istituzionali, generali e di gestione), programma 11 (Altri servizi generali), titolo 1 (Spese correnti). Alla relativa copertura si provvede mediante riduzione, per i medesimi importi e per i medesimi anni, degli accantonamenti sui fondi speciali previsti dalla missione 20 (Fondi e accantonamenti), programma 03 (Altri fondi), titolo 1 (Spese correnti).2. Dall'applicazione dell'articolo 4 non derivano maggiori oneri rispetto a quelli già autorizzati in bilancio per la copertura della spesa relativa alla realizzazione delle opere autorizzata in bilancio nella missione 06 (Politiche giovanili, sport e tempo libero), programma 01 (Sport e tempo libero), titolo 2 (Spese in conto capitale), nella missione 10 (Trasporti e diritto alla mobilità), programma 02 (Trasporto pubblico locale), titolo 2 (Spese in conto capitale) e nella missione 10 (Trasporti e diritto alla mobilità), programma 05 (Viabilità e infrastrutture stradali), titolo 2 (Spese in conto capitale).

3. Dall'applicazione degli altri articoli di questa legge non derivano spese a carico del bilancio provinciale.”

Osservazioni

Con riferimento all'art. 4 “Realizzazione di lavori pubblici connessi alle olimpiadi invernali 2026” la relazione dichiara che non genera impatti finanziari aggiuntivi rispetto a quelli già autorizzati in bilancio per la copertura delle spese relative alla realizzazione delle opere previste nell'ambito delle rispettive missioni e programmi.

Quando la copertura finanziaria è su stanziamenti di bilancio in essere, la relazione dovrebbe dar conto sia pure sinteticamente dei motivi che fanno ritenere la sussistenza di margini disponibili per il sostentamento dei nuovi oneri.

L.p. 14 giugno 2021, n. 9 “Modificazione dell'articolo 6 della legge provinciale 24 maggio 1991, n. 9 (Norme in materia di diritto allo studio nell'ambito dell'istruzione superiore)”.

La legge di iniziativa consiliare (d.d.l. n. 32/XVI) consta di un articolo.

La relazione tecnico-finanziaria precisa che la norma non ha riflessi finanziari sul bilancio provinciale, trattandosi di una modifica alla procedura di nomina del Presidente dell'Opera Universitaria.

L.p. 14 giugno 2021, n. 10 “Modificazioni della legge provinciale sul Consiglio delle autonomie locali 2005”.

La legge di iniziativa consiliare (d.d.l. n. 79/XVI) consta di due articoli.

La relazione tecnico-finanziaria, in relazione all’art. 1, precisa che “La norma inserisce un nuovo componente nel Consiglio delle autonomie locali. Dal presente articolo non derivano maggiori oneri a carico del bilancio provinciale in quanto, alla spesa stimata in 6 mila euro annui, vi provvede direttamente il Consorzio dei comuni con il proprio bilancio, considerato che l’importo delle assegnazioni provinciali annue a favore del bilancio del medesimo consorzio ammonta ad oltre 1,9 ml, a fronte poi di spese rendicontate di importo inferiore (per il 2020, il contributo rendicontato è stato pari a 1,8 ml circa)”.

L.p. 14 giugno 2021, n. 11 “Inserimento dell’articolo 17 *bis* nella legge provinciale sullo sport 2016: pubblicità a favore di società sportive professionistiche o di società o associazioni sportive dilettantistiche”.

La legge di iniziativa consiliare (d.d.l. n. 67/XVI) consta di due articoli.

La relazione tecnico-finanziaria dichiara che l’art. 1 genera impatto finanziario: la maggiore spesa derivante dalla concessione dei contributi di cui all’art. 17 *bis* della legge provinciale 4 del 2016 è stata stimata ipotizzando un numero di 25 potenziali beneficiari, moltiplicato per un importo medio di contribuzione pari a 4 mila euro. Alla copertura del relativo onere, previsto quindi nell’importo di 200 mila euro per l’anno 2021 e 100 mila euro per gli anni 2022 e 2023 si provvede con l’utilizzo degli accantonamenti sui fondi speciali previsti dalla missione 20, programma 03 (Altri fondi), titolo 1 (Spesa corrente).

Nella seguente tabella sono riportati in sintesi gli importi di nuove spese indicati nella legge:

Tabella 4 – Nuove spese autorizzate l.p. n. 11/2021

ART. LEGGE	IMPORTO 2021	IMPORTO 2022	IMPORTO 2023
1	200.000	100.000	100.000
Totale nuove spese autorizzate	200.000	100.000	100.000

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati PAT – importi in euro.

Si riporta il testo dell'art. 2 della legge dedicato alle disposizioni finanziarie:

“Per i fini dell'articolo 1 è autorizzata la spesa di 100.000 euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 sulla missione 06 (Politiche giovanili, sport e tempo libero), programma 01 (Sport e tempo libero), titolo 1 (Spese correnti). Alla relativa copertura si provvede mediante riduzione, di pari importo e per i medesimi anni, degli stanziamenti sul fondo speciale destinato a far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso, previsto nella missione 20 (Fondi e accantonamenti), programma 03 (Altri fondi), titolo 1 (Spese correnti). Per gli anni successivi si provvede a quantificare il relativo onere nei rispettivi bilanci provinciali.

2. La Giunta provinciale è autorizzata ad apportare al bilancio le variazioni conseguenti a questa legge, ai sensi dell'articolo 27, comma 1, della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 (legge provinciale di contabilità 1979).”

L.p. 14 giugno 2021, n. 12 “Modificazione dell’articolo 9 bis della legge provinciale sul difensore civico 1982”.

La legge di iniziativa consiliare (d.d.l. n. 28/XVI) consta di due articoli.

La relazione tecnico-finanziaria precisa che la norma non comporta la necessità di integrare gli stanziamenti già autorizzati nel bilancio del Consiglio provinciale in quanto la modifica apportata dall'art. 1 riguarda le modalità di azione del garante dei diritti dei minori con riferimento al coinvolgimento dei soggetti interessati e alla possibilità di fornire informazioni sulle modalità di tutela e di esercizio dei diritti dei minori.

Si riporta il testo dell'art. 2 della legge dedicato alle disposizioni finanziarie:

“Alla copertura degli eventuali oneri conseguenti all'applicazione di questa legge provvede il Consiglio provinciale con il proprio bilancio, con gli stanziamenti della missione 01 (Servizi istituzionali e generali di gestione), programma 01 (Organi istituzionali).”

L.p. 14 giugno 2021, n. 13 “Modificazioni del testo unico provinciale sulla tutela dell’ambiente dagli inquinamenti 1987 in materia di rilascio di dispositivi aerostatici”.

La legge di iniziativa consiliare (d.d.l. n. 70/XVI) consta di un articolo.

La norma apporta modifiche al decreto del Presidente della Giunta provinciale 26 gennaio 1987, n. 1-41 (testo unico provinciale sulla tutela dell’ambiente dagli inquinamenti 1987), inserendo l’art. 90 bis che vieta il rilascio volontario di dispositivi aerostatici nell’intero territorio provinciale in occasione di eventi pubblici, feste, ricorrenze o manifestazioni, anche sportive, prevedendo la sanzione amministrativa da euro 50 a euro 150.

La relazione illustrativa che accompagna il disegno di legge precisa che “L’obiettivo del ddl proposto è quello di invitare la popolazione – sempre più sensibile ai temi ambientali – a rinunciare al lancio dei vecchi palloncini in materiale plastico e a scegliere delle alternative più sostenibili per festeggiare, cercando di inquinare il meno possibile e continuando la battaglia contro la dispersione nell’ambiente dei rifiuti plastici”. La relazione precisa, infine, che la sanzione amministrativa introdotta “*si ispira ai criteri di effettività, proporzionalità e capacità di dissuasione*”.

L.p. 14 giugno 2021, n. 14 “Modificazioni della legge provinciale sulla ricerca 2005 e della legge provinciale sul benessere familiare 2011”.

La legge di iniziativa giuntale (d.d.l. n. 97/XVI) consta di sei articoli.

Secondo la relazione tecnico-finanziaria, “la norma prevede la concessione di un contributo alle famiglie beneficiarie per il tramite delle scuole musicali, delle federazioni e di altri enti strumentali aderenti al progetto. L’impatto finanziario è stato stimato con riferimento al numero medio di soggetti aventi diritto negli ultimi tre anni, pari a circa n. 900 all’anno, per un importo medio di contributo pari a circa euro 133. Si è ipotizzato inoltre che l’intervento a carico dei fondi provinciali, considerato che per l’anno in corso si utilizzano i fondi regionali degli ex vitalizi, decorra dal 2022. Viene prevista, pertanto, una maggiore spesa di euro 120.000 per ciascuno degli anni 2022 e 2023, mentre per gli anni successivi si provvederà a quantificare il relativo onere nei rispettivi bilanci provinciali.

Per la relativa copertura la legge dispone l’integrazione dello stanziamento della missione 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia), programma 05 (Interventi per le famiglie), titolo 1 (Spese correnti), riducendo, per i medesimi importi e per i medesimi anni, gli accantonamenti sui fondi di riserva previsti dalla missione 20 (Fondi e accantonamenti), programma 03 (Altri fondi), titolo 1 (Spese correnti).”

Nella seguente tabella sono riportati in sintesi gli importi di nuove spese indicati nella legge:

Tabella 5 – Nuove spese autorizzate l.p. n. 14/2021

ART. LEGGE	IMPORTO 2022	IMPORTO 2023
4	120.000	120.000
Totale nuove spese autorizzate	120.000	120.000

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati PAT – importi in euro.

La relazione indica che la norma non ha riflessi finanziari sul bilancio provinciale per gli artt. 1, 2, 3 senza ulteriori specificazioni.

Si riporta il testo dell’art. 5 della legge dedicato alle disposizioni finanziarie:

- “1. Alla copertura degli eventuali oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 2 provvede la fondazione Hub innovazione Trentino (HIT) con il proprio bilancio.
2. Alle maggiori spese derivanti dall'applicazione dell'articolo 4, stimate nell'importo di 120.000 euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, si provvede integrando per i medesimi anni lo stanziamento della missione 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia), programma 05 (Interventi per le famiglie), titolo 1 (Spese correnti). Alla relativa copertura si provvede riducendo, per i medesimi importi e per i medesimi anni, gli accantonamenti sui fondi di riserva previsti dalla missione 20 (Fondi e accantonamenti), programma 03 (Altri fondi), titolo 1 (Spese correnti). Per gli anni successivi si provvede a quantificare il relativo onere nei rispettivi bilanci provinciali.
3. Dall'applicazione degli altri articoli di questa legge non derivano spese a carico del bilancio provinciale.
4. La Giunta provinciale è autorizzata ad apportare al bilancio le variazioni conseguenti a questa legge, ai sensi dell'articolo 27, comma 2, della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 (legge provinciale di contabilità 1979).”

Osservazioni

L'art. 5 della legge dedicato alle disposizioni finanziarie dichiara che alla copertura degli eventuali oneri derivanti dall'applicazione dell'art. 2 provvede la fondazione Hub innovazione Trentino (HIT) con il proprio bilancio.

Anche quando gli oneri finanziari non sono imputati direttamente a carico del bilancio della Provincia, ma sono posti a carico del bilancio di enti che comunque gravitano sulla sua sfera finanziaria, sussistono i medesimi oneri di quantificazione degli oneri, verifica e dimostrazione della sostenibilità della spesa.

L.p. 23 giugno 2021, n. 15 “Modificazioni dell'articolo 23 della legge provinciale 28 dicembre 2020, n. 15, relative al rinvio dell'applicabilità dell'articolo 86 della legge urbanistica provinciale 2008, e integrazione dell'articolo 86 bis della legge provinciale per il governo del territorio 2015”.

La legge di iniziativa giuntale (d.d.l. n. 102/XVI) consta di tre articoli.

La relazione tecnico-finanziaria precisa che le proposte di modifica non presentano alcun impatto finanziario sul bilancio provinciale, in quanto, l'art. 1 si limita a prorogare di sei mesi il termine di entrata in vigore dell'art. 86 della legge urbanistica provinciale 2008 e invece l'art. 2 attua il recepimento di una semplificazione procedurale introdotta nella disciplina statale.

L'art. 3 è dedicato all'entrata in vigore della norma.

L.p. 28 luglio 2021, n. 16 “Modificazioni della legge provinciale sull'agricoltura 2003, in materia di promozione dell'agricoltura biologica e di sostegno all'economia agricola”.

La legge di iniziativa giuntale (d.d.l. n. 94/XVI) consta di trentatré articoli.

Le disposizioni che generano impatto finanziario, secondo quanto riportato dalla relazione tecnico-finanziaria, sono tre, con stime di spesa determinate nei seguenti modi:

- per l'art. 4 si è ipotizzato un finanziamento di 2 interventi per un contributo medio di 50.000 euro, in quanto manca un precedente a cui raffrontarsi, considerando che l'attività è nuova e che anche a livello comunitario è di recente introduzione;
- per l'art. 5 la spesa per l'acquisto di mangimi biologici è stata stimata nell'importo di 5.000 euro per l'anno 2022, calcolando che il mangime biologico, rispetto a quello tradizionale, ha un costo superiore di circa euro 0,50 al chilogrammo e che gli allevamenti ittici in fase di conversione dal sistema tradizionale a quello biologico saranno 1-2 nel corso dell'anno 2022 per un fabbisogno di mangime di circa 6 mila kg per ciascun allevamento;
- per l'art. 7, il c. 2 introduce la possibilità di concedere un contributo limitato ad un periodo di 4 anni, e a scalare, per finanziare le spese sostenute per la costituzione e l'avviamento dei distretti biologici.

Nella seguente tabella sono riportati in sintesi gli importi di nuove spese indicati nella relazione tecnico-finanziaria e negli articoli di legge:

Tabella 6 – Nuove spese autorizzate l.p. n. 16/2021

ART. LEGGE	IMPORTO 2022	IMPORTO 2023	IMPORTO 2024	IMPORTO 2025
4	100.000			
5	5.000			
7	70.000	120.000	170.000	150.000
Totale nuove spese autorizzate	175.000	120.000	170.000	150.000

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati PAT – importi in euro.

Tali importi integrano le risorse stanziare nella missione 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca), programma 01 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare), titolo 2 (Spese in conto capitale) e sono coperti riducendo, per i medesimi importi e per i medesimi anni, gli accantonamenti sui fondi di riserva previsti dalla missione 20 (Fondi e accantonamenti), programma 03 (Altri fondi), titolo 2 (Spese in conto capitale).

Si riporta il testo dell'art. 32, contenente le disposizioni finanziarie, coerenti alla relazione tecnico-finanziaria:

- “1. Dall’applicazione degli articoli 3 e 6 non derivano maggiori spese rispetto a quelle già autorizzate in bilancio nella missione 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca), programma 01 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare), titolo 2 (Spese in conto capitale).
2. Alle maggiori spese derivanti dall’applicazione del comma 1 *sexies* dell’articolo 15 *ter* della legge provinciale sull’agricoltura 2003, come inserito dall’articolo 4, comma 2, della presente legge, stimate nell’importo di 100.000 euro per l’anno 2022, si provvede integrando per il medesimo anno lo stanziamento della missione 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca), programma 01 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare), titolo 2 (Spese in conto capitale). Alla relativa copertura si provvede riducendo, per il medesimo importo e per il medesimo anno, gli accantonamenti sui fondi di riserva previsti dalla missione 20 (Fondi e accantonamenti), programma 03 (Altri fondi), titolo 2 (Spese in conto capitale).
3. Alle maggiori spese derivanti dall’applicazione dell’articolo 5, stimate nell’importo di 5.000 euro per l’anno 2022, si provvede integrando per il medesimo anno lo stanziamento della missione 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca), programma 01 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare), titolo 2 (Spese in conto capitale). Alla relativa copertura si provvede riducendo, per il medesimo importo e per il medesimo anno, gli accantonamenti sui fondi di riserva previsti dalla missione 20 (Fondi e accantonamenti), programma 03 (Altri fondi), titolo 2 (Spese in conto capitale).
4. Alle maggiori spese derivanti dall’applicazione dell’articolo 7, comma 2, stimate nell’importo di 70.000 euro per l’anno 2022, 120.000 euro per l’anno 2023, 170.000 euro per l’anno 2024 e 150.000 per l’anno 2025, si provvede integrando per i medesimi anni lo stanziamento della missione 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca), programma 01 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare), titolo 2 (Spese in conto capitale). Alla relativa copertura si provvede riducendo, per i medesimi importi e per i medesimi anni, gli accantonamenti sui fondi di riserva previsti dalla missione 20 (Fondi e accantonamenti), programma 03 (Altri fondi), titolo 2 (Spese in conto capitale).
5. Dall’applicazione dell’articolo 8 non derivano maggiori spese rispetto a quelle già autorizzate in bilancio nella missione 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca), programma 01 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare), titolo 1 (Spese correnti).
6. Dall’applicazione dell’articolo 9 non derivano maggiori spese rispetto a quelle già autorizzate in bilancio nella missione 14 (Sviluppo economico e competitività), programma 03 (Ricerca e innovazione), titolo 2 (Spese in conto capitale).
7. Dall’applicazione degli articoli 15 e 16 non derivano maggiori spese rispetto a quelle già autorizzate in bilancio nella missione 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca), programma 01 (Sviluppo

del settore agricolo e del sistema agroalimentare), titolo 2 (Spese in conto capitale). Con riferimento alle eventuali spese discrezionali, esse devono essere assunte nei limiti delle autorizzazioni di spesa previste sull'apposito fondo - capitolo 905400 e relativi articoli - previsto in bilancio nella missione 01 (Servizi istituzionali, generali e di gestione), programma 11 (Altri servizi generali), titolo 1 (Spese correnti), e secondo le modalità stabilite dalle direttive emanate dalla Giunta provinciale ai sensi dell'articolo 4 (Disposizioni per il contenimento e la razionalizzazione delle spese della Provincia) della legge provinciale 27 dicembre 2010, n. 27.

8. Dall'applicazione degli altri articoli di questa legge non derivano spese a carico del bilancio provinciale.

9. La Giunta provinciale è autorizzata ad apportare al bilancio le variazioni conseguenti a questa legge, ai sensi dell'articolo 27, comma 2, della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 (legge provinciale di contabilità 1979).".

Osservazioni

La relazione tecnico-finanziaria dichiara l'assenza di impatto finanziario per 29 articoli. La motivazione che sostiene l'assenza di impatto finanziario, laddove presente⁴⁹, è talvolta estremamente sintetica, pur in presenza di ipotesi che avrebbero meritato qualche elemento informativo in più, per sgomberare ogni dubbio. Così, per l'art. 9, si afferma l'invarianza finanziaria *"in quanto con l'articolo viene unicamente introdotto uno strumento volto a organizzare gli interventi già previsti nell'ordinamento provinciale"*. Si tratta

⁴⁹ Si riportano le relative motivazioni: Art. 3 (Integrazioni dell'art. 4 della legge provinciale sull'agricoltura 2003) - l'articolo si limita a prevedere che nel caso di contributi concessi in applicazione della normativa *de minimis* non venga applicata la percentuale residuale del 50% stabilita dall'art. 4, fermo restando il limite massimo triennale stabilito dalla normativa europea. Pertanto non introducendo nessun ulteriore canale di finanziamento non comporta maggiori oneri rispetto a quanto già autorizzato in bilancio nella missione 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca), programma 01 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare), titolo 2 (Spese in conto capitale); art. 6 (Integrazione dell'art. 46 della legge provinciale sull'agricoltura 2003) - con l'articolo in esame non sono introdotti nuovi canali di finanziamento ma vengono ridefinite le tipologie di spesa ammissibili, fermo restando che tali aiuti saranno concessi nell'ambito del budget già autorizzato in bilancio nella missione 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca), programma 01 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare), titolo 2 (Spese in conto capitale); art. 7 (Integrazioni dell'art. 47 della legge provinciale sull'agricoltura 2003)- il comma 1 non comporta maggiori spese in quanto interviene su un articolo già esistente limitando il periodo di applicazione del sostegno alle spese sostenute per il controllo e per la certificazione del processo produttivo biologico ad un massimo di 5 anni. Ciò consente nel tempo un risparmio di spesa; art. 9 (Inserimento dell'art. 49 bis nella legge provinciale sull'agricoltura 2003)- dall'applicazione dell'art. 9 non derivano maggiori oneri rispetto a quelle già autorizzate in bilancio nella missione 14 (Sviluppo economico e competitività), programma 03 (Ricerca e innovazione), titolo 2 (Spese in conto capitale) in quanto con l'articolo viene unicamente introdotto uno strumento volto a organizzare gli interventi già previsti nell'ordinamento provinciale; art. 10 (Integrazione dell'art. 50 della legge provinciale sull'agricoltura 2003) - l'articolo non determina impatto finanziario in quanto gli eventuali adeguamenti del sistema informativo agricolo provinciale rientrano nelle normali attività programmate nell'ambito del SINET; art. 15 (Inserimento dell'art. 66 bis nella legge provinciale sull'agricoltura 2003) - dal punto di vista finanziario la promozione di tali attività e iniziative non comporta maggiori oneri a carico del bilancio provinciale, in quanto già ad oggi la Provincia sostiene le relative spese con i fondi autorizzati nella missione 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca), programma 01 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare), titolo 2 (Spese in conto capitale). Con riferimento alle eventuali spese discrezionali, esse devono essere assunte nei limiti delle autorizzazioni di spesa previste sull'apposito fondo - cap. 905400 e relativi articoli - previsto in bilancio nella missione 01 (Servizi istituzionali, generali e di gestione), programma 11 (Altri servizi generali), titolo 1 (Spese correnti), e secondo le modalità stabilite dalle direttive emanate dalla Giunta provinciale ai sensi dell'art. 4 (Disposizioni per il contenimento e la razionalizzazione delle spese della Provincia) della l.p. 27 dicembre 2010, n. 27.

di dare attuazione al c. 1 dell'art. 49 *bis* della l.p. n. 4/2003 che richiede, da parte della Provincia, come precisato dalla stessa relazione, “un impegno [organizzativo-procedurale] rilevante per promuovere l'organizzazione di AKIS [sistemi per la conoscenza e l'innovazione in agricoltura, *agricultural knowledge and innovation systems*] e per valorizzare i rapporti di collaborazione con enti e istituti di ricerca e con gli enti strumentali della PAT (tra cui, in particolare, della Fondazione Edmund Mach), utilizzando il personale a disposizione”. Per la realizzazione degli interventi, si fa affidamento, dunque, sulle risorse strumentali, finanziarie e umane già disponibili. Vista la complessità dell'azione, che richiede anche la collaborazione di altri enti e una componente tecnologica importante, sarebbe stato utile qualche elemento informativo in più.

L.p. 2 agosto 2021, n. 17 “Rendiconto generale della Provincia autonoma di Trento per l'esercizio finanziario 2020”.

La legge di iniziativa giuntale (d.d.l. n. 109/XVI) consta di tre articoli e ha ad oggetto l'approvazione delle risultanze del rendiconto generale della Provincia autonoma di Trento, per l'esercizio finanziario 2020.

L.p. 4 agosto 2021, n. 18 “Assestamento del bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2021 - 2023”.

La legge di iniziativa giuntale (d.d.l. n. 110/XVI) consta di cinquantasei articoli.

Da segnalare, sotto il profilo contenutistico la sezione I del capo I che detta disposizioni per l'attuazione del PNRR.

Sotto il profilo dell'impatto finanziario si evidenzia quanto segue.

La tabella A, cui fa riferimento l'art. 59, precisa le variazioni agli stanziamenti autorizzate, in relazione ai vari anni, per ciascuna missione e programma.

Le modalità per la copertura delle nuove o maggiori spese derivanti dall'applicazione della legge sono indicate nelle tabelle B e C.

La Tabella A “Nuove autorizzazioni e riduzioni di spesa inerenti all'assestamento del bilancio annuale 2021 e pluriennale 2021 - 2023 (art. 59)” riporta in particolare l'importo di nuove autorizzazioni di spesa per un totale di euro 192.742.520,87 per l'anno 2021, di euro 56.471.461,97 per l'anno 2022, di euro 38.308.038,48 per l'anno 2023 e di euro 37.185.027,55 per l'anno 2024. Il totale delle riduzioni di precedenti autorizzazioni è pari a euro 109.729.926,56 per l'anno 2021, a euro 14.361.000,00 per l'anno 2022, a euro 11.344.668,85 per l'anno 2023 e a euro 589.000,00 per l'anno 2024. La tabella C (art. 59) “Copertura degli oneri” riporta per la copertura, per ogni annualità, oltre alle riduzioni di spesa sopra riportate, anche la quota di maggiori entrate (2 migliaia di euro per l'anno 2021 e 42,115 ml per l'anno

2022, 26.968 migliaia di euro per l'anno 2023, 36.596 migliaia di euro per l'anno 2024), la quota di avanzo consuntivo (28,410 ml per l'anno 2021) e la quota di cessazione di spese autorizzate con bilancio (54,603 ml per l'anno 2021).

Sono di seguito riportate le dodici disposizioni che generano impatto finanziario, come precisato nella relazione tecnico-finanziaria.

- L'art. 8, che apporta modificazioni alla l.p. 15 novembre 1993, n. 36 (legge provinciale finanza locale 1993), genera impatto finanziario in riferimento al comma 1. La norma prevede che i Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti possano assumere ulteriore personale se continuano ad aderire volontariamente ad una gestione associata o se costituiscano una gestione associata. La modifica prevede un sostegno finanziario della Provincia qualora i Comuni non dispongano delle sufficienti risorse finanziarie per far fronte a tali spese. Pertanto, analogamente a quanto attualmente previsto dai criteri già formulati, si dovrà tenere conto, nella quantificazione del trasferimento, dell'entità media dell'equilibrio di parte corrente, assicurando il finanziamento solo qualora tale entità sia inferiore al costo dell'assunzione e, in tal caso, solo per la differenza. Alla luce delle predette considerazioni è stimato che il sostegno finanziario per le nuove assunzioni legate alle gestioni associate riguardi un numero di unità di personale pari a 10 unità. Pur ipotizzando che tali unità di personale siano tutte di categoria elevata (D), con un costo unitario di 40.000 euro annui circa, considerando che per il 2021 l'impatto sarà limitato a 4 mesi, il costo complessivo è ritenuto al massimo pari a 100.000 euro. Per gli anni successivi, in analogia ai criteri già formulati in attuazione del comma 3.2, si sono ipotizzati livelli di contribuzione decrescenti; di conseguenza, pur considerando la spesa su base annua, si ritiene che il costo complessivo sarà al massimo pari a 200.000 euro per il 2022 e 100.000 euro per il 2023. Tale spesa trova copertura con le risorse specificatamente autorizzate nell'ambito della Missione 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali), programma 01 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali), Titolo 1 (Spese correnti) Capitolo 203000 (Trasferimenti correnti ai comuni).

- L'art. 18 apporta modifiche all'art. 3 della l.r. 5 novembre 1968, n. 40 (Nuove norme per l'esecuzione di programmi annuali di opere pubbliche nella Regione) e interviene per estendere la possibilità di concedere finanziamenti nell'ambito della l.r. n. 40/1968 anche a interventi atti ad assicurare il rispetto di misure di sanità pubblica anche veterinaria. Per tale finalità viene messo a disposizione un budget di 100 mila euro per l'anno 2021 che, sulla base delle valutazioni tecniche effettuate dalle strutture competenti, dovrebbe consentire di fare fronte integralmente ai fabbisogni evidenziati dagli enti collettivi senza fine di lucro interessati. Tale spesa trova copertura con le risorse specificatamente autorizzate nell'ambito della Missione 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali), Programma 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale), Titolo 2 (Spese in conto capitale) Capitolo 908500 (Opere pubbliche Altri enti: contributi in c/capitale).

- L'art. 20 che inserisce l'art. 28 *bis* nella l.p. 3 ottobre 2007, n. 15 (legge provinciale sulle attività culturali 2007), prevede che la Giunta possa, attraverso la predisposizione di specifici bandi, assegnare, negli anni 2021 e 2022, contributi per particolari iniziative culturali nell'ambito del Cinquantenario del Secondo Statuto di Autonomia, finalizzate alla valorizzazione della comunità trentina, all'innovazione culturale e alla sostenibilità, nell'ottica di favorire la partecipazione ai bandi da parte delle giovani generazioni. A tale fine è stato messo a disposizione un budget di risorse determinato assumendo a riferimento la precedente occasione di festeggiamento dello Statuto di autonomia. Si è ipotizzato quindi la presentazione di circa 12/13 domande annue per un importo medio del finanziamento di euro 7.500 cadauna per una spesa complessiva di 100 mila euro per ciascun anno. Tale spesa trova copertura con le risorse specificatamente autorizzate nell'ambito della Missione 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali), Programma 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale), Titolo 1 (Spese correnti) Capitolo 351050 (Contributi per attività di interesse provinciale).

- L'art. 21 che apporta integrazioni all'art. 7 (Tariffe ingresso musei) della l.p. 25 febbraio 1985, n. 3, che comportano una minore entrata sul bilancio provinciale stimata in circa 5.000 euro annui a regime e in 2.000 euro nel primo anno di vigenza ipotizzando che l'esenzione dal pagamento della tariffa introdotta con la disposizione in esame interessi un migliaio di ingressi per una tariffa media di 5 euro. Alla copertura delle minori entrate derivanti da questo articolo si provvede con le modalità indicate nella tabella C allegata alla legge

- L'art. 22 inserisce il capo II *bis* e l'art. 6 *bis* nella l.p. 30 luglio 2008, n. 13 (Istituzione della giornata dell'autonomia e disciplina dei segni distintivi della Provincia autonoma di Trento).

Per la realizzazione di quanto previsto nel dispositivo in esame si prevede una spesa di 3 mila euro per il 2021 e di 5 mila euro per gli anni 2022 e 2023 per l'acquisto di oggettistica da consegnare ai premiati e di materiale stampato per la promozione dell'evento. Tale spesa trova copertura con le risorse specificatamente autorizzate nell'ambito della Missione 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione), Programma 11 (Altri servizi generali), Titolo 1 (Spese correnti) Capitolo 905400-005 (Comunicazioni).

- L'art. 24 apporta modifiche all'art. 9 (Limiti di spesa per il personale provinciale e abrogazione di disposizioni connesse) della l.p. 28 dicembre 2020, n. 16. La modifica del limite di spesa di personale del comparto scuola consegue all'integrazione, prevista con l'assestamento del bilancio di previsione 2021, degli stanziamenti relativi al trattamento economico del personale insegnante. La maggiore spesa, non preventivabile in sede di definizione del bilancio di previsione iniziale 2021, deriva dal maggior ricorso, nell'anno 2021, alle supplenze brevi per circa 310 insegnanti FTE (*full time equivalenti*) ulteriori rispetto a quelli già finanziati con gli stanziamenti iniziali 2021. Dette supplenze si sono rese necessarie per far fronte alle assenze del personale della scuola registratesi in relazione al proseguimento

dell'emergenza epidemiologica durante l'intero anno scolastico 2020-2021: insegnanti positivi al COVID19 ed insegnanti in isolamento fiduciario in quanto parenti stretti di persona contagiata.

Tenuto conto che il valore medio di un FTE è pari a circa 38 mila euro, la maggiore spesa complessiva è pari a circa 12 ml e trova copertura sui capitoli di spesa del personale provinciale del comparto scuola come integrati con la presente norma.

- L'art. 36 apporta integrazioni all'art. 5 della l.p. 13 febbraio 1992, n. 8 (legge provinciale sul volontariato 1992). La norma estende la possibilità di concedere i finanziamenti previsti dal c. 1 dell'art. 5 della l.p. n. 8/1992 anche alle associazioni di promozione sociale operanti da almeno sei mesi sul territorio. Poiché attualmente le associazioni di promozione sociale risultano beneficiare di forme di finanziamento per lo più ricorrenti da parte dello Stato (artt. 72, 73 del d.lgs. n. 117/2017), il numero dei possibili beneficiari risulta essere esiguo e pertanto la disposizione provinciale è destinata a trovare eventuale applicazione solo residuale. Per tale motivo si stima in circa 50.000 euro l'impatto finanziario per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 prodotto dalla proposta oggetto di esame, quale quota sufficiente a garantire eventuali interventi per far fronte a esigenze non coperte dagli attuali finanziamenti stimando in circa 5 possibili ulteriori interventi annui. La rilevanza della modifica è costituita dall'allineamento alla normativa del terzo settore a livello nazionale, fornendo al sistema trentino un ulteriore strumento amministrativo di sostegno alle realtà del terzo settore. Tale spesa trova copertura con le risorse specificatamente autorizzate nell'ambito della Missione 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia), Programma 8 (Cooperazione e associazionismo), Titolo 1 (Spese correnti) Capitolo 402150 (Volontariato sociale).

- L'art. 37 che apporta modifiche all'art. 27 (Proroga di affidamenti, convenzioni e contratti relativi a servizi sociali e all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate della l.p. 13 maggio 2020, n. 3, consente la proroga anche per il 2022 delle convenzioni o degli affidamenti in corso dei servizi socio-assistenziali, socio-sanitari, socio-educativi e per la prima infanzia alle medesime condizioni di quelle in essere, non comportando quindi oneri aggiuntivi a carico del bilancio provinciale rispetto a quanto autorizzato nel 2022 nella missione 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) Programma 01 (Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido) sui capitoli 401000-001 (Interventi socio-assistenziali per minori) e 401000-004 (Altri interventi socio-assistenziali). Nel merito si precisa che il costo complessivo sostenuto nel 2021 ammonta a 19,2 ml e che analogo importo risulta stanziato anche con riferimento all'anno 2022 sui precitati capitoli di spesa.

- L'art. 38 che apporta modifiche alla l.p. 27 luglio 2007, n. 13 (legge provinciale sulle politiche sociali 2007), intende promuovere un intervento *una tantum*, necessario a seguito della proroga del termine degli attuali affidamenti anche per l'anno 2022, al fine di accompagnare le organizzazioni che alla data odierna applicano contratti di lavoro diversi e meno vantaggiosi del contratto di riferimento (CCNL

cooperative sociali + Contratto integrativo provinciale) e che in sede di accreditamento definitivo dovranno dichiarare di essere in regola con i requisiti richiesti. In merito, il regolamento, approvato con decreto del Presidente del Provincia 9 aprile 2018, n. 3- 15 78/Leg, prevede quanto segue: “Applicazione ai dipendenti e/o ai soci lavoratori di condizioni economico-normative non inferiori a quelle del contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) di riferimento e relativo integrativo provinciale (CCPL) individuato con delibera della Giunta provinciale in quanto applicato in via prevalente nel settore a livello provinciale, ai sensi dell'art. 32, comma 1 della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2”. Le organizzazioni interessate da tale situazione operano prevalentemente nell’ambito della disabilità. Le persone interessate da tale variazione sono circa 200 per una spesa media pari a circa 2.200 euro. La spesa complessiva è stimabile quindi in circa 450.000,00 euro per l’anno 2022. Tale spesa trova copertura con le risorse specificatamente autorizzate per euro 30.000 nell’ambito della Missione 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia), Programma 4 (Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale), Titolo 1 (Spese correnti) Capitolo 401000-004 (Altri interventi socioassistenziali) e per euro 420.000 nell’ambito della stessa Missione e dello stesso Titolo ma nel Programma 2 (Interventi per la disabilità) Capitolo 402200 (Fondo a favore di persone in situazione di handicap).

- L’art. 41 apporta modificazioni alla l.p. 9 febbraio 2021, n. 3 (Modificazioni della legge provinciale 9 marzo 2010, n. 6 (Interventi per la prevenzione della violenza di genere e per la tutela delle donne che ne sono vittime), in materia di assegno di autodeterminazione per le donne che hanno subito violenza). Con la norma in esame si ridefinisce la competenza della consigliera di parità nel lavoro spostandola dalla Provincia al Consiglio provinciale che vi provvede con il proprio bilancio. La disposizione non genera quindi maggiori spese; la Provincia provvederà a trasferire al Consiglio le risorse già autorizzate per le finalità in argomento nella Missione 7 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) Programma 2 (Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali) Titolo 1 (Spesa corrente) Capitoli 904000-002 (Spese consigliera parità) e 904000-004 (Interventi pari opportunità – Servizi).

- L’art. 43 che inserisce l’art. 6 *bis* (Contributi straordinari per la patrimonializzazione delle imprese trentine) nella l.p. n. 3/2020, mette a disposizione un budget di 3,5 ml, per concedere contributi per la patrimonializzazione delle imprese trentine in difficoltà a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19; qualora si tratti di imprese in regime di contabilità ordinaria la Provincia può concedere anche un contributo *una tantum* per l’abbattimento degli interessi derivanti dalla rinegoziazione o dall’allungamento di operazioni di indebitamento. Il budget è stato definito avendo a riferimento la platea delle aziende che hanno un livello di patrimonializzazione (PN/tot passivo) inferiore al 30%, considerando quelle con un volume di attività inferiore ai 15 ml e considerando un meccanismo di incentivo dove, a fronte di un investimento pari a 100, i soci debbano mettere una liquidità propria pari a circa il 70% e la Provincia pari a circa il 30%.

La spesa in esame trova copertura con le risorse specificatamente autorizzate nell'ambito della Missione 14 (Sviluppo economico e competitività) Programma 1 (Industria, PMI e Artigianato) Titolo 2 (Spese in conto capitale) Capitolo 612860 (Assegnazione APIAE per Fondo Finanza Impresa).

- L'art. 46 inserisce l'art. 2 *bis* nella l.p. 7 dicembre 2016, n. 18 (Interventi di promozione dell'informazione locale). La norma mette a disposizione un budget di risorse per ciascuno degli anni 2022 e 2023 pari a 500 mila euro, tenuto conto della capacità produttiva richiesta per realizzare progetti comunicativi e culturali con le caratteristiche previste dalla norma in esame, che solamente gruppi editoriali strutturati possono mettere in campo e considerata l'esperienza maturata in questi anni con i contributi già previsti dalla legge sull'editoria. Per il 2021 il budget è stato ridotto a 200 mila euro in considerazione che la norma sarà attivata negli ultimi mesi dell'anno.

Tale spesa trova copertura con le risorse specificatamente stanziare nell'ambito della Missione 14 (Sviluppo economico e competitività) Programma 1 (Industria, PMI e Artigianato) Titolo 2 (Spese in conto capitale) Capitolo 612870 (compensazione fiscale).

L.p. 7 ottobre 2021, n. 19 “Integrazione dell'articolo 12 della legge provinciale 3 aprile 2007, n. 9 (Disposizioni in materia di bonifica e miglioramento fondiario, di ricomposizione fondiaria e conservazione dell'integrità dell'azienda agricola e modificazioni di leggi provinciali in materia di agricoltura) in materia di miglioramento fondiario”.

La legge di iniziativa giuntale (d.d.l. n. 115/XVI) consta di due articoli.

La relazione tecnico-finanziaria dichiara che la legge non genera impatto finanziario.

L'integrazione apportata dall'art. 1 si riferisce alla disciplina provinciale in materia di miglioramento fondiario. Nello specifico la relazione illustrativa al disegno di legge precisa che, fermo restando l'assolvimento dei propri compiti istituzionali, viene previsto che i consorzi di bonifica possano fornire prestazioni a terzi, su loro richiesta ed a titolo oneroso, anche al di fuori dell'ambito territoriale ricompreso nel perimetro consorziale di riferimento, per la fornitura di servizi o per l'esecuzione o la gestione di opere di miglioramento fondiario, per finalità di pubblico interesse volte alla bonifica integrale del territorio provinciale.

L'obiettivo dell'integrazione è quello di supportare i soggetti ed enti del territorio provinciale interessati dal miglioramento fondiario, consentendo ai consorzi di bonifica di apportare in loro favore il *know-how*, anche tecnico-amministrativo, e l'esperienza maturata nel settore, anche nell'esecuzione di opere, in una logica di collaborazione territoriale.

Ciò, con l'intento di consentire ai suddetti soggetti ed enti del territorio provinciale di intercettare in tempo utile importanti e possibili nuove risorse, quali quelle riferite al Piano nazionale di ripresa e

resilienza (PNRR), dedicate agli interventi irrigui, assicurando loro la possibilità di presentare domanda per la partecipazione ai relativi bandi.

L.p. 12 ottobre 2021, n. 20 “Disposizioni in materia di inserimento lavorativo delle persone con disturbi dello spettro autistico”.

La legge di iniziativa consiliare (d.d.l. n. 17/XVI) consta di dieci articoli.

La relazione tecnico-finanziaria indica che la norma, non prevedendo l’attivazione di nuovi interventi, non comporta maggiori spese a carico del bilancio provinciale, precisando che la disposizione *“riprende in maniera organica, riportandola in un’unica disposizione normativa, gli interventi già attuati dalla provincia, nell’ambito di diverse leggi di settore, a favore delle persone con disturbi dello spettro autistico”*. La relazione riporta anche nello specifico le disposizioni apportate negli articoli dal n. 4 al n. 8.

I primi tre articoli della norma sono dedicati all’oggetto della norma, alla modalità di presa in carico delle persone e ai programmi di intervento personalizzati. L’art. 9 è dedicato al monitoraggio e controllo sull’attuazione della legge, mentre l’art. 10 “Disposizione finanziaria” ribadisce quanto indicato nella relazione tecnico-finanziaria, in specifico che dall’applicazione della legge non derivano maggiori spese rispetto a quelle già autorizzate in bilancio per i fini delle leggi di settore di riferimento.

Osservazioni

Si tratta di interventi di grande valore sociale. L’affermazione di neutralità finanziaria è sostenuta soltanto dalla precisazione contenuta nella relazione tecnica che trattasi di sistemazione organica di interventi “già attuati”. Sarebbe stato utile un più chiaro riferimento agli interventi di cui trattasi.

L.p. 27 dicembre 2021, n. 21

La legge di iniziativa giuntale (d.d.l. n. 120/XVI) consta di quarantuno articoli ed è la legge collegata alla manovra di bilancio provinciale 2022.

La relazione tecnico-finanziaria indica l’assenza di impatto finanziario per tutti gli articoli. Non fornisce spiegazioni per ventisette articoli⁵⁰, mentre giustifica l’assenza di impatto finanziario per tredici articoli⁵¹.

⁵⁰ Artt. 1, 3, 4, 5, 7, 9, 11, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39.

⁵¹ Si riportano le relative motivazioni: art. 2, c. 2 in quanto non è previsto alcun compenso né rimborso spese per la partecipazione al tavolo permanente di confronto con le parti sociali e gli enti locali introdotta dalla norma; art. 6, c. 2, in quanto l’ampliamento previsto delle attività svolte dalla Trentino School of Management (TSM) rientra nell’ambito dei piani di attività definiti con la Provincia e nei limiti delle risorse a disposizione della società stessa; art. 8 in quanto la norma in esame, pur estendendo anche alle ASUC la possibilità di ottenere contributi provinciali, che vengono però concessi nell’ambito delle risorse annualmente autorizzate sulle specifiche leggi di settore, non amplia la platea dei possibili beneficiari; art. 10 in quanto modifica unicamente la durata dei consultori; art. 12 in quanto la Provincia si limita a svolgere le attività attribuite al Comitato di verifica nell’ambito dei normali compiti svolti dalle strutture provinciali eventualmente coinvolte per quanto attiene il riconoscimento e l’attribuzione dei relativi benefici economici e il cui onere rimane in capo allo Stato; art. 17 in quanto

Osservazioni

L'art. 19, c. 4, delega integralmente alla Giunta la definizione di direttive all'Agenzia provinciale per la rappresentanza negoziale per l'istituzione di una specifica indennità di natura accessoria da riconoscere in ragione dell'attività aggiuntiva svolta in ragione del prolungarsi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 dal personale sanitario e sociosanitario operante presso l'Azienda provinciale per i servizi sanitari impegnato direttamente nell'emergenza epidemiologica. Non sono identificati requisiti o parametri per la definizione dell'indennità.

Per altre disposizioni di seguito indicate si afferma che dalla norma non derivano oneri finanziari a carico del bilancio della Provincia, prevedendo che la spesa sia a carico del bilancio di altri soggetti, società, azienda sanitaria, omettendo di riportare elementi informativi in ordine alla quantificazione della spesa e ai criteri che l'hanno supportata, nonché alla relativa copertura: l'art. 6, c.2, l.p. n. 21/21, secondo il quale l'ampliamento delle attività svolte dalla Trentino School of Management (TSM) risulta nei limiti delle risorse a disposizione della Società stessa; così pure per l'art.19, c. 4, sopra richiamato, l'onere nel limite massimo di 15 ml, non specificato nei criteri di determinazione, è posto a carico dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari: la relazione tecnica dichiara con un'affermazione meramente assertiva che i fondi di riserva dell'Azienda risultano sufficientemente capienti.

Al riguardo, va confermato quanto già precisato nella scorsa relazione e cioè che anche quando gli oneri finanziari che discendono dalla nuova o maggiore spesa non sono imputati direttamente al bilancio della Provincia, ma sono posti a carico del bilancio di enti che comunque gravitano sulla sua sfera finanziaria, sussistono i medesimi oneri di verifica e dimostrazione della sostenibilità della spesa.

La Corte costituzionale ha affermato, infatti, che *“la forza espansiva dell'art. 81, terzo comma, Cost., presidio degli equilibri di finanza pubblica, si sostanzia in una vera e propria clausola generale in grado di colpire tutti gli*

la riduzione del numero massimo di bambini per classe, da 25 a 24, anche per gli anni scolastici 2022-2023 e 2023-2024, già applicata al corrente anno scolastico 2021-2022, non comporta maggiori oneri a carico del bilancio provinciale, poiché si stimano anche per la programmazione degli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024 contingenti pari a quello dell'anno scolastico 2021/2022: 13.200 bambini, 658 sezioni, 1324 posti di personale insegnante a tempo indeterminato, 659 posti di personale ausiliario a tempo indeterminato. Si stima inoltre parimenti invariato anche l'ammontare programmato degli altri costi di funzionamento; art. 19, c. 2 in quanto i professori universitari delle diverse specialità garantiranno anche l'assistenza sanitaria presso le Unità operative dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari e pertanto risultano già ricompresi nel contingente medico dell'Azienda stessa; art. 19, c. 4 in quanto al riconoscimento del trattamento economico temporaneo, il cui onere è fissato nel limite massimo di 15 ml, provvede l'Azienda provinciale per i servizi sanitari con le risorse disponibili sui fondi di riserva del proprio bilancio, che risultano sufficientemente capienti; art. 21, c. 2 in quanto l'attività di analisi prevista sarà svolta internamente alle strutture provinciali; art. 23, c. 1 lettera a), in quanto, le agevolazioni prorogate con al disposizione erano già previste dalla norma in essere, ma non si sono generate per problemi informatici. Ora tale possibilità è estesa al 2022 perché la piattaforma potrebbe non essere pronta per fine anno; art. 24, comma 1, in quanto mira unicamente a definire l'ammissibilità di specifiche tipologie di spese non introducendo alcun nuovo canale di finanziamento; art. 29 in quanto è volto unicamente a ridefinire la validità dell'accordo con il CONI finalizzato alla realizzazione degli interventi previsti dallo stesso ma non ancora conclusi. Gli interventi sono già finanziati; art. 32, comma 1, in quanto modifica unicamente la durata del Comitato scientifico; art. 32, c. 2, in quanto si tratta dell'introduzione di uno strumento volto a organizzare in modo sinergico gli interventi già contemplati dall'ordinamento provinciale; art. 40 in quanto attiene ai rapporti tra i Comuni e le Asuc o ai soggetti previsti dagli artt. 3 e 4 della l.p. n. 6/2005 attribuendo esclusivamente la facoltà per i Comuni di destinare quota dei canoni ai predetti enti.

enunciati normativi causa di effetti perturbanti la sana gestione finanziaria e contabile” (Corte cost., sent. n. 274 del 2017).

Con riferimento a profilo diverso dall’impatto finanziario, sono da segnalare perplessità circa l’inserimento all’art. 33 della l.p. n. 3/2006 del comma 2 *quater* e la successiva delibera attuativa della Giunta provinciale n. 401 del 18 marzo 2022. La questione è trattata nei capitoli successivi.

L.p. 27 dicembre 2021, n. 22 “Legge provinciale di stabilità 2022”.

La legge di iniziativa giuntale (d.d.l. n. 121/XVI) consta di quarantasei articoli. È la legge di stabilità provinciale 2022, con la quale vengono autorizzate le variazioni agli stanziamenti di bilancio concernenti il rifinanziamento di leggi provinciali nonché le nuove autorizzazioni e riduzioni di spesa. La tabella A “Nuove autorizzazioni e riduzioni di spesa inerenti il bilancio annuale 2022 e pluriennale 2022 - 2024 (art. 44)” riporta in particolare l’importo di nuove autorizzazioni di spesa per un totale di euro 410.139.552,50 per l’anno 2022, di euro 104.494.593,67 per l’anno 2023, di euro 2.885.852.270,12 per l’anno 2024 e di euro 178.848.128,17 per l’anno 2025. Il totale delle riduzioni di precedenti autorizzazioni è pari a euro 17.776.928,07 per l’anno 2022, a euro 87.635.754,30 per l’anno 2023, a euro 600.000 per l’anno 2024 e a euro 1.993.267,78 per l’anno 2025.

La tabella C (art. 44) “Copertura degli oneri” indica per l’anno 2022 gli importi in migliaia delle nuove spese per euro 410.140, delle minori entrate per euro 800, coperte dalle riduzioni di spesa per euro 17.777 e da maggiori entrate per euro 393.163, per l’anno 2023 gli importi in migliaia delle nuove spese per euro 104.495, delle minori entrate per euro 5.000, coperte dalle riduzioni di spesa per euro 87.736 e da maggiori entrate per euro 21.859, per l’anno 2024 gli importi in migliaia delle nuove spese per euro 2.885.852, delle minori entrate per zero, coperte dalle riduzioni di spesa per euro 600 e da maggiori entrate per euro 2.885.852.

Di seguito, sono riportate le disposizioni che generano impatto finanziario sulle entrate, secondo la relazione tecnico-finanziaria.

- L’art. 1, c. 4 comporta minor entrate per euro 800.000 sul bilancio 2022 da aliquota IRAP cooperative sociali sulla base di ipotetico calo di fatturato del 10% (percentuale di calo di fatturato subito nel 2019 del 38% delle cooperative sociali).
- L’art. 2, comporta minori entrate quantificate per 5 ml sul bilancio 2023 per Irpef, per effetto della compensazione della proroga delle deduzioni (-12 ml) e della proroga maggiorazione quota di reddito imponibile (+7 ml).

Generano, invece, impatto finanziario sulle spese le disposizioni di seguito riportate, con alcune precisazioni contenute nella relazione tecnico-finanziaria.

- L'art. 5, ai cc. 9 e 10, comporta maggiori trasferimenti compensativi ai comuni per agevolazioni IMIS per il 2022 e 2023 (oneri stimati per euro 90.000 da deduzione imponibile fabbricati rurali; per 13,50 ml da aliquote agevolate per alcune categorie catastali; per 9,6 ml da aliquote agevolate per altre categorie catastali; per euro 5.000 da esenzione per fabbricati concessi in comodato gratuito a soggetti iscritti all'albo organizzazione di volontariato o registro associazioni di promozione sociale).
- L'art. 5, al c. 11, comporta un maggior onere stimato in euro 50.000, dovuto a esenzione prevista a livello statale per l'IMU per alloggi interessati da sfratto esecutivo, sospeso da norma statale. Nella relazione si precisa che le predette previsioni sono state considerate nella definizione degli stanziamenti relativi ai trasferimenti di parte corrente ai comuni, concordati nel protocollo d'intesa, in materia di finanza locale, per l'anno 2022 (missione 18, programma 1, titolo 1, cap. 203000).
- L'art. 11 fissa il limite della spesa per il personale provinciale del comparto autonomie locali e comparto scuola (spesa autorizzata sulle competenti missioni/programmi del bilancio di previsione 2022, 2023 e 2024).
- L'art. 12, ai cc. 1 e 2, stanziava le risorse per il rinnovo del contratto 2019-2021 per il personale Provincia, scuole dell'infanzia equiparate e centri formazione professionale per un importo di 63,344 ml (2022, 2023 e 2024) con la precisazione che per il 2022 la quota di 29,236 ml è subordinata ad approvazione norma statale. Nella relazione si precisa che per il rinnovo contrattuale 2019-2021 la norma riconosce risorse a regime in misura coerente con l'analoga quantificazione nazionale con un onere complessivo del 4,1% costituito dallo 0,6% circa dell'indennità di vacanza contrattuale già concessa e finanziata e dal 3,5% circa della nuova autorizzazione di spesa. L'onere a regime afferente alla nuova autorizzazione di spesa (3,5%) calcolato su un costo del lavoro complessivo di circa 1,8 miliardi di euro. La spesa trova copertura con le risorse utilizzate nell'ambito della missione 20, programma 1, titolo 1, capitolo 953300.
- L'art. 12, c. 4, stanziava l'indennità di vacanza contrattuale per il periodo contrattuale 2022-2024, calcolando l'importo di 4,94 ml per l'anno 2022 e 7,222 ml per gli anni 2023 e 2024. L'indennità è stata calcolata applicando ai minimi tabellari l'indice IPCA dello 0,3% dal 1° aprile 2022 e dello 0,5% dal 1° luglio 2022. La copertura della spesa è garantita con le risorse autorizzate nella missione 20, programma 1, titolo 1, cap. 953310.
- L'art. 14 è dedicato alle assunzioni straordinarie per il reclutamento di personale per l'accesso ai finanziamenti previsti dal PNRR, PNC e PNIEC. È stimato un fabbisogno di 10/12 persone per una spesa di circa 500 mila euro, per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024 (copertura nella missione 1, programma 10, titolo 1, cap. 157542).
- L'art. 19 estende a regime la possibilità di aprire le scuole dell'infanzia anche nel mese di luglio, con un maggior onere di 1,4 ml per costo relativo al personale insegnante e ausiliario e di euro 200.000,

per spese di funzionamento. Per gli stanziamenti si è tenuto conto di maggiori entrate (euro 300.000), per compartecipazione al servizio di euro 50 da parte di 7.000 famiglie, e della maggiore spesa per la necessità di stipulare/prorogare contratti a tempo determinato per personale insegnante e ausiliario. La relazione indica per ognuna delle tipologie di personale il calcolo per ore, unità e costo medio per unità. Le spese di funzionamento invece si basano sui costi consolidati degli anni scolastici precedenti in proporzione al mese.

- L'art. 22 comporta una spesa di 20 mila euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, per effetto dei costi dell'affidamento del servizio di gestione informatica delle prove a soggetti esterni, per concorsi telematici. La relazione indica che i costi fanno riferimento ad una procedura per 1500/1800 candidati. La spesa è autorizzata per gli anni 2022, 2023 e 2024 sulla missione 4, programma 2, titolo 1, cap. 252025.

- L'art. 24, al c. 2, prevede un onere di 350 mila euro per gli anni 2022 e 2023 per servizi di supporto e consulenza psicologica promossi da istituti scolastici per studenti, docenti, genitori per effetti pandemia. La relazione specifica che ci si avvarrà di professionisti iscritti all'ordine degli psicologi clinici, con una formazione e una specializzazione nell'ambito dell'età evolutiva (tariffe 40 euro all'ora). Spesa coperta per gli anni 2022 e 2023 nella missione 4, programma 2, titolo 1, cap. 252702.

- All'art. 26, c. 3, è prevista la corresponsione di un'indennità per malattie infettive a personale autista Trentino emergenza APSS per gestione epidemia Covid-19. Importo stimato pari a euro 70.000 nel 2022, calcolato in riferimento a 200 autisti per euro 350. La spesa è coperta da risorse autorizzate su missione 13, programma 1, titolo 1, cap. 441000-001.

- All'art. 26, c. 4, è prevista la corresponsione di un'indennità per malattie infettive a operatori autisti per trasporto sanitario convenzioni con APSS per gestione epidemia Covid-19. Importo stimato pari a euro 70.000 nel 2022, calcolato in riferimento allo stesso numero degli autisti di Trentino emergenza. La spesa è coperta da risorse autorizzate su missione 13, programma 1, titolo 1, cap. 441000-001.

- L'art. 27 introduce una misura specifica per favorire un processo di indipendenza giovani che comporta una spesa di 200.000 per il 2022, 1 ml per il 2023 e 1,2 ml dal 2024 al 2027. L'importo è stato quantificato ipotizzando circa 60/70 casi per gli anni 2023 e successivi, mentre per il 2022 ipotizzando circa 10/15 casi tenendo conto del tempo per dare attuazione all'articolo di legge. La spesa è autorizzata sulla missione 12, programma 5, titolo 1, cap. 402030-008.

- All'art. 30 è prevista la corresponsione di un'indennità a favore delle persone residenti in immobili interessati alla realizzazione della circonvallazione ferroviaria di Trento. Spesa complessiva stimata in 250 mila euro per l'anno 2022, stimando 25 soggetti interessati nella misura di 10 mila ciascuno. La spesa è coperta dalle risorse autorizzate per l'anno 2022 nella missione 8, programma 2, titolo 1, cap. 651055.

- L'art. 31 prevede il compenso del nuovo componente del Coordinamento provinciale per una spesa annua di euro 20.000 comprensiva anche del rimborso spese di euro 1.550. È stato indicato nella relazione che la spesa trova copertura nelle risorse autorizzate nella missione 1, programma 11, titolo 1, cap. 905400-004.
- L'art. 32 prevede contributi a federazioni sportive per il trasporto in sicurezza degli atleti, con una spesa quantificata in un milione. La relazione specifica che la spesa stimata è stata calcolata ipotizzando circa sessantasei domande (quarantaquattro da Federazioni operanti a livello provinciale e venti da associazioni sportive affiliate alle federazioni maggiormente rappresentative sul territorio), con contributo medio di circa 15 mila euro. La spesa è coperta con risorse autorizzate nella missione 6, programma 1, titolo 2, cap. 358300.
- L'art. 33 prevede un sostegno, stimato in euro 240.000, agli impianti natatori che hanno subito perdita di fatturato, a seguito di chiusure connesse all'emergenza Covid-19. La relazione precisa che la spesa è stata calcolata ipotizzando l'interesse di sei impianti, per un limite massimo di euro 40.000. La spesa trova copertura nelle risorse autorizzate nella missione 6, programma 1, titolo 1, cap. 358200-005.
- L'art. 34 prevede l'estensione anche per il 2022 dell'esonero pagamento canone per i titolari di concessioni di posteggio. Ciò comporta maggiori trasferimenti da parte della Provincia ai comuni per coprire il mancato introito. La spesa stimata di euro 450.000 è stata calcolata ipotizzando su un numero di concessioni soggette al canone mercatale (7.500) per una spesa di euro 60. La spesa è coperta da risorse autorizzate sulla missione 18, programma 1, titolo 1, cap. 203004.
- L'art. 35 introduce la possibilità che la Giunta autorizzi il cofinanziamento di progetti e iniziative finanziate o cofinanziate dalla UE o dallo Stato oppure di accordi che coinvolgono oltre a Provincia e Stato anche enti della Provincia, altri enti pubblici, territoriali o soggetti beneficiari di finanziamento attraverso predisposizione di bandi. La spesa di euro 30/40 ml è stata ipotizzata su un budget di 2 ml e una compartecipazione tra il 5 e il 10%. La spesa è autorizzata nell'ambito della missione 16, programma 1, titolo 2, cap. 500555.
- L'art. 36 dispone un budget di 2 ml sul bilancio APIAE per proroga fino al 2022 dei contributi destinati alle aggregazioni aziendali e alla patrimonializzazione delle imprese. La spesa è stata stimata prevedendo la concessione di contributi per venti soggetti per un valore medio di euro 100.000.
- L'art. 38 prevede l'istituzione del comitato provinciale per la produttività e la competitività. Per tale istituzione è stata ipotizzata la spesa di euro 30.000, autorizzata per gli anni 2022, 2023 e 2024 nell'ambito della missione 1, programma 11, titolo 1, cap. 905400-004.
- L'art. 40 dispone l'assunzione degli oneri derivanti dall'uso da parte degli utenti del tratto autostradale tra i caselli di Rovereto nord e Trento sud in aggiunta a quelli già previsti per i caselli di Rovereto sud-Rovereto e Trento sud-Trento nord. Gli oneri sono pari a 1 ml, calcolando 200.000 veicoli

l'anno per una spesa di euro 1,30 per il nuovo tratto e la somma di euro 500.000, per le tratte già sperimentate. La spesa è autorizzata nella missione 10, programma 5, titolo 1, cap. 741010.

- L'art. 41 prevede l'aggiunta di un nuovo membro nel Comitato Tecnico scientifico a supporto dell'Osservatorio per lo sviluppo del corridoio del Brennero e delle connesse infrastrutture provinciali. La stima per l'eventuale rimborso spese è pari a euro 500 annui autorizzati nell'ambito della missione 1, programma 11, titolo 1, cap. 905400-004.

- Dall'art. 42, c. 3, viene introdotta, invece, la possibilità di rifinanziare il quadro economico delle opere qualora le risorse individuate nel c. 6 *bis* dell'art. 7 della l.p. n. 2/2020 siano insufficienti. Il budget messo a disposizione è pari a 5 ml, quantificato tenuto conto che mediamente i pagamenti per lavori pubblici ammontano a circa 100 ml/anno e ipotizzando un aumento anomalo dei prezzi dei materiali di circa il 5% del costo dei lavori. Le risorse sono stanziare nell'ambito della missione 20, programma 1, titolo 1, capitolo 953116. Infine, con il c. 4 viene introdotta la possibilità di finanziare, entro i limiti dello stanziamento del fondo appositamente costituito, la spesa relativa alle opere degli enti locali, prevedendo un budget di 5 ml, quantificato tenuto conto che i pagamenti per lavori pubblici degli enti locali ammontano ad oltre 200 ml/anno e che il maggior costo dei cantieri, dovuto all'andamento anomalo dei prezzi dei materiali, si attesti anche in questo caso in circa il 5% del costo contabilizzato. L'importo complessivo così determinato è stato ridotto di circa la metà al fine di considerare da un lato che la Provincia interviene solo qualora le risorse messe a disposizione dello Stato risultino insufficienti e dall'altro per tener conto della circostanza che solo una parte degli affidamenti degli enti locali, sulla base della tipologia e dell'importo, potranno rientrare nella fattispecie di contratti per i quali è previsto il riconoscimento del "caro materiale". Le risorse sono stanziare su un apposito fondo di pari importo del bilancio di previsione sulla missione 18, programma 1, titolo 2, cap. 205150-001.

Questioni di legittimità costituzionale

Con ricorso alla Corte costituzionale del 25 febbraio 2022, n. 14 (g.u. 23 marzo 2022, I serie speciale, n. 12), il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato per incostituzionalità gli artt. 16 e 17.

L'art.16 della legge in esame modifica l'art. 31 della l.p. n. 7/2021, recante disposizioni in materia di «Proroga di graduatorie del personale provinciale», che, pertanto, ora dispone: «1. I termini di validità delle graduatorie per le assunzioni di personale provinciale a tempo indeterminato relative al comparto autonomie locali in scadenza entro il 31 dicembre 2021 e nel corso dell'anno 2022 sono prorogati al 31 marzo 2023».

L'art. 17, invece, reca «Integrazioni dell'articolo 5-*bis* della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2" per effetto delle quali la norma, al c. 1, lett. a), prevede che la contrattazione collettiva provinciale possa

individuare altre funzioni nell'ambito dei contratti pubblici per il cui svolgimento sono riconosciute retribuzioni incentivanti oltre a quelle elencate dalla già vigente legge provinciale (n. 2/2016).

La tematica è svolta al paragrafo 2.3.2 a cui si fa rinvio.

L.p. 27 dicembre 2021, n. 23

La legge di iniziativa giuntale (d.d.l. n. 122/XVI) consta di cinque articoli e approva il bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2022-2024.

2.2.1 Conclusioni

L'esame complessivo delle disposizioni e relative relazioni tecniche, consente di affermare che vi è un graduale miglioramento medio della qualità ed accuratezza delle relazioni tecniche.

Si registrano, tuttavia, ancora relazioni che non sempre consentono una ricostruzione della quantificazione degli oneri riportati, oppure forniscono elementi insufficienti per una piena comprensione del percorso che ha portato alla quantificazione dell'onere stimato. Possibili sottostime degli oneri possono rappresentare le premesse per evoluzioni negative delle grandezze finanziarie di bilancio soprattutto in caso di poste di significativa rilevanza. Altrettanto deve affermarsi nel caso di scarsa esaustività delle relazioni finanziarie per le coperture finanziarie.

Vanno, pertanto, confermate talune indicazioni già formulate lo scorso anno, pur dando atto – come già detto - di una migliore qualità delle relazioni, nell'anno considerato, al fine di proseguire verso una sempre più puntuale definizione degli oneri sottesi alle disposizioni di spesa ed esaustività delle relazioni tecnico-finanziarie con riferimento alle modalità di copertura degli oneri.

a) Le esigenze economiche e socio-sanitarie provocate dalla pandemia, anche nel 2021, o comunque la volontà di sostenere alcuni settori economici hanno motivato diversi interventi di spesa (in particolare, approvati con le leggi n. 7 e n. 16), con l'utilizzo della tecnica del limite massimo di spesa (c.d. "tetto di spesa"), in relazione a individuate finalità, con copertura sul cap. 953500 - Fondo destinato a far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso - spese correnti; oppure a carico di altri fondi o capitoli di bilancio di settore.

Va dato atto che, per l'anno in esame, le relazioni tecniche, in diversi casi, danno conto dei dati e modalità con cui si è arrivati alla stima dell'onere. È necessario che ciò avvenga puntualmente e siano sempre forniti gli elementi informativi alla base della determinazione del tetto di spesa, che va opportunamente quantificato in relazione ad obiettivi misurati. Diversamente si introduce un elemento di incertezza circa gli effettivi contorni finanziari della decisione legislativa quando l'ammontare di risorse non risulti coerente con la dimensione dell'intervento e lo stesso limite di spesa può risultare

travolto dalla pressione degli elementi di base che determinano l'onere, in presenza non solo di diritti soggettivi, ma anche di situazioni più sfumate difficilmente comprimibili⁵².

b) Alcune disposizioni e relazioni tecniche di accompagnamento affermano che dalla norma non derivano oneri finanziari a carico del bilancio della Provincia; prevedono che la spesa sia a carico del bilancio di agenzie, enti strumentali, enti locali o altro, omettendo di riportare qualunque elemento informativo in ordine alla quantificazione della spesa e alla relativa copertura. A titolo esemplificativo, si segnalano: l'art. 5 l.p. n. 14/21, che dispone "Alla copertura di eventuali oneri derivanti dall'applicazione dell'art.2 provvede la Fondazione Hub innovazione Trentino (HIT), con il proprio bilancio", l'art. 6, c. 2, l.p. n. 21/21, secondo il quale l'ampliamento delle attività svolte dalla Trentino School of Management (TSM) sono posti a carico della Società stessa; l'art. 19, che introduce l'art. 44 *bis* alla legge provinciale sulla tutela della salute 2010; con riferimento al c. 4 dell'art. 44 *bis*, l'onere nel limite massimo di 15 ml è posto a carico dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari: la relazione tecnica dichiara con un'affermazione meramente assertiva che i fondi di riserva dell'Azienda risultano sufficientemente capienti.

Al riguardo, va confermato quanto già precisato nella scorsa relazione e cioè che anche quando gli oneri finanziari che discendono dalla nuova o maggiore spesa non sono imputati direttamente al bilancio della Provincia, ma sono posti a carico del bilancio di enti che comunque gravitano sulla sua sfera finanziaria, sussistono i medesimi oneri di verifica e dimostrazione della sostenibilità della spesa.

La Corte costituzionale ha affermato, infatti, che *"la forza espansiva dell'art. 81, terzo comma, Cost., presidio degli equilibri di finanza pubblica, si sostanzia in una vera e propria clausola generale in grado di colpire tutti gli enunciati normativi causa di effetti perturbanti la sana gestione finanziaria e contabile"* (Corte cost., sent. n. 274 del 2017).

Va pure ricordato che il medesimo Giudice delle leggi, nella sentenza n. 92 del 1981, riguardante disposizioni statali, ha riconosciuto fondata la questione di legittimità costituzionale sollevata con riferimento all'art. 81, c. 4, Cost., affermando, al punto di diritto n. 6, che *"Tale principio costituzionale, infatti, non può essere eluso dal legislatore, addossando ad enti, rientranti nella così detta finanza pubblica allargata, nuove e maggiori spese, senza indicare i mezzi con cui farvi fronte. Il collegamento finanziario tra simili enti e lo Stato è infatti tale da dar luogo ad un unico complesso, come lo stesso legislatore ha riconosciuto con l'art. 27 della legge n. 468 del 1978, secondo cui «le leggi che comportano oneri, anche sotto forma di minori entrate, a carico di bilanci degli enti di cui al precedente art. 25, devono contenere la previsione dell'onere stesso nonché l'indicazione della copertura finanziaria riferita ai relativi bilanci, annuali e pluriennali».* L'impugnato art. 6, invece, non si cura affatto di

⁵² In tal senso, più ampiamente v. "Relazione quadrimestrale sulla tipologia di coperture adottate e sulle tecniche di quantificazione degli oneri

prevedere come gli enti in parola possano far fronte ad una spesa che l'indagine istruttoria esperita dalla Corte ha accertato ingentissima, così violando il principio generale dell'obbligo di copertura, che la Corte ha sempre ritenuto estendersi oltre il bilancio dello Stato persona in senso stretto (sent. nn. 9/1958, 54/1958, 7/1959, 11/1959, 47/1959, 66/1959, 31/1961, 32/1961).".

In linea con tali esigenze è, peraltro, la segnalata deliberazione di Giunta n. 2125 del 22 dicembre 2020, la quale precisa che la scheda che accompagna le proposte riporta anche *"l'analisi degli effetti finanziari e gli eventuali maggiori oneri finanziari gravanti sul bilancio provinciale e sul sistema pubblico provinciale, con l'evidenza delle modalità per farvi fronte."*

c) La relazione tecnica non può limitarsi ad indicare i risultati dell'attività di quantificazione/stima, ma deve fornire anche i dati ed i metodi utilizzati, le loro fonti e ogni altro elemento utile per consentire una verifica tecnica delle quantificazioni: ciò al fine di rendere possibile la ricostruzione esaustiva del procedimento di quantificazione e la sottoposizione ad un vaglio di coerenza e di attendibilità dei dati e delle ipotesi sulle quali si fonda. A titolo esemplificativo, mancano del tutto i criteri applicati per la determinazione dell'onere stimato con riferimento agli seguenti artt. della l.p. n. 7/2021:

- all'art. 11 che ha inserito l'art. 13.1 nella l.p. n. 3/2020, prevedendo la concessione di contributi straordinari per il sostegno e il rilancio del settore vitivinicolo ed enoturistico trentino agli operatori che hanno risentito maggiormente degli effetti della pandemia da COVID-19 per interventi strutturali e per altri interventi di ampliamento, ammodernamento, riqualificazione e rilancio della loro attività. Il budget complessivo messo a disposizione per l'anno 2021 è pari a 3 ml;

- all'art. 24 che prevede l'integrazione dei fondi di garanzia a favore dell'imprenditoria femminile autorizzando la spesa di euro 500.000;

- all'art. 37 che autorizza la spesa per interventi nel settore della viabilità per 100 ml per il 2023, prevedendo il ricorso all'indebitamento

d) Le motivazioni circa l'assenza di impatto finanziario (clausola di invarianza), laddove presenti, per i singoli articoli sono talvolta apodittiche pur in presenza di disposizioni che avrebbero meritato un approfondimento, così per es. per la l.p. n. 6, in particolare, con riferimento a tutte le disposizioni riguardanti le concessioni di derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico.

Chiarimenti puntuali forniti dalla Provincia, in sede di contraddittorio⁵³, hanno consentito di superare alcune perplessità manifestate. Sono, invece, da confermare le indicazioni sopra riportate.

In particolare, con riferimento a quanto osservato in relazione alla necessità che, siano sempre forniti gli elementi informativi alla base della determinazione del tetto di spesa, la Provincia ha osservato che

⁵³ Nota del Presidente della Provincia autonoma di Trento prot. n. 416652 del 13 giugno 2022 (prot. Corte n. 869).

“Nel caso dell’utilizzo della tecnica del limite di spesa massimo, la disposizione di norma rinvia alla Giunta provinciale la definizione dei criteri attuativi. Ciò anche in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 6-bis della l.p. n. 7/79, che al comma 1-bis prevede che *“I provvedimenti di attuazione delle leggi provinciali che comportano nuove o maggiori spese o minori entrate devono prevedere criteri per la definizione delle priorità d’intervento, per la gradazione delle misure agevolative oppure per il dimensionamento delle iniziative, al fine di garantire nel tempo il rispetto delle dimensioni di spesa”*. Conseguentemente, fermo restando che la definizione del tetto di spesa è supportata da una analisi della politica che si intende attivare rispetto ai fabbisogni cui si intende dare risposta, l’indicazione di tali elementi nell’ambito della relazione tecnica verrebbe a rappresentare una anticipazione delle scelte decisionali attribuite in sede attuativa alla competenza della Giunta provinciale. Non è facile quindi trovare un compromesso e individuare gli elementi da riportare nell’ambito della relazione tecnica”.

Al riguardo, come già osservato nella relazione dello scorso anno, il Collegio rileva che il richiamato art. 6-bis della l.p. n. 7/79 riguarda la fase attuativa della legge e, dunque, un piano temporale diverso, e opportunamente prevede criteri che garantiscano, in fase di esecuzione, il non superamento delle autorizzazioni di spesa.

Diversamente opera la quantificazione dell’onere che deve accompagnare il disegno/proposta di legge, ossia il momento decisorio, al fine di valutare l’entità delle risorse necessarie a dare piena e completa attuazione alla disposizione e le modalità della relativa copertura. In assenza di una corretta quantificazione dell’onere associato alla previsione, potrebbe verificarsi che il completamento dell’intervento richieda risorse aggiuntive ed esondanti rispetto a quelle previste.

Potrebbe essere sufficiente esplicitare, nella relazione tecnica, l’analisi che viene condotta sui fabbisogni che si intendono soddisfare, con l’intervento approvato, per dare contezza dell’adeguatezza della copertura prevista.

2.3 Il contenzioso costituzionale

2.3.1 I giudizi di legittimità costituzionale definiti nel 2021 e 2022

Nel corso del 2021 e dei primi mesi del 2022, la Corte costituzionale ha definito otto giudizi di legittimità costituzionale promossi dal Presidente del Consiglio dei ministri avverso leggi della Regione Trentino - Alto Adige/leggi della Provincia autonoma di Trento; un giudizio promosso dalla Provincia autonoma di Trento (sentenza n. 70/2021); un giudizio promosso dal Tribunale ordinario di Trento (sentenza n. 136/2022).

Sono pure di seguito segnalate due sentenze riguardante leggi di altre Regioni, di particolare interesse, per la materia che ci occupa in questa sede, ed esattamente le sentenze n. 58/2021 (riguardante legge della Regione Val d'Aosta), n. 215/2021 (riguardante legge della Regione Abruzzo) e n. 70/2022 (riguardante legge della Regione Siciliana).

Si riportano alcuni tra i passaggi più salienti delle suddette sentenze dalla Corte costituzionale, seguendo l'ordine cronologico.

Sentenza n. 42 /2021, depositata il 19 marzo 2021 (pubblicata nella G.U. 24/03/2021)

È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 3, primo comma, Cost., l'art. 15, c. 1, della l.p. Trento n. 13 del 2019, nella parte in cui introduce nell'art. 2 della l.p. Trento n. 29 del 1993 il comma 4-*bis*, lett. b), secondo il quale la Provincia autonoma può promuovere, nell'ambito dell'intesa con l'Università di Trento, una riserva per l'accesso ai corsi universitari di un numero di posti non inferiore al 10% per candidati residenti in provincia, nell'ipotesi di parità di merito con candidati non residenti.

Afferma la Corte che la disposizione impugnata dal Governo incide oggettivamente sui termini di godimento del diritto allo studio universitario, per il fatto di prefigurare in astratto un criterio di preferenza, incentrato sul requisito della residenza nel territorio provinciale, che non solo non trova giustificazione nelle finalità che il diritto ad accedere ai corsi universitari persegue, ma contraddice anche la naturale vocazione dell'istituzione universitaria a favorire la mobilità, oltre che dei docenti, anche degli studenti, al fine di incentivare e valorizzare le attività sue proprie e la loro tendenziale universalità. Per costante giurisprudenza costituzionale, disposizioni legislative che individuino nella residenza più o meno prolungata in un determinato territorio la condizione o anche solo un elemento di favore per l'accesso a determinate prestazioni o per l'ammissione a procedure selettive superano il vaglio di legittimità soltanto se mostrano una idonea e ragionevole correlazione con la funzione e la finalità dei servizi o delle prestazioni il cui godimento è inciso dalle disposizioni oggetto di esame. (Precedenti citati: sentenze n. 9 del 2021, n. 281 del 2020, n. 151 del 2020, n. 44 del 2020 e n. 166 del 2018). Il diritto allo studio comporta non solo l'accesso gratuito di tutti alla istruzione inferiore, ma altresì - in un sistema in cui "la scuola è aperta a tutti" (art. 34, primo comma, Cost.) - il diritto di accedere, in base alle proprie capacità e ai propri meriti, ai "gradi più alti degli studi" (art. 34, terzo comma): espressione, quest'ultima, in cui deve ritenersi incluso ogni livello e ogni ambito di formazione previsti dall'ordinamento.

Precisa la Corte che "Al godimento del diritto allo studio si correla funzionalmente la stessa autonomia attribuita dall'art. 33, sesto comma, Cost., alle università, che infatti non assume rilievo unicamente per i profili organizzativi interni, ma anche per il rapporto di necessaria reciproca implicazione con i diritti

costituzionalmente garantiti di accesso all'istruzione universitaria" (precedenti citati: sentenze n. 42 del 2017, n. 219 del 2002 e n. 383 del 1998).

Sentenza n. 58/2021, depositata il 31 marzo 2021 (pubblicata nella G.U. 07/04/2021)

Atti decisi: ric. 25 e 36/2020 della Regione autonoma Val d'Aosta (conclusi con dichiarazione, in parte, di non fondatezza e, in parte, di cessazione della materia del contendere).

Il tema trattato riguarda l'estensione dell'ambito di applicazione della disciplina statale alle Regioni ad autonomia speciale e alle Province autonome di Trento e Bolzano.

Afferma la Corte che la disciplina delle procedure concorsuali pubblicistiche per l'accesso all'impiego regionale e la regolamentazione delle graduatorie, che rappresentano il provvedimento conclusivo delle procedure selettive, rientrano nella competenza legislativa residuale in materia di ordinamento e organizzazione amministrativa delle Regioni di cui all'art. 117, quarto comma, Cost.

In virtù della c.d. clausola di favore di cui all'art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001, la Regione autonoma Valle d'Aosta, per effetto dell'applicazione dell'art. 117, quarto comma, Cost., è titolare della competenza legislativa residuale nella materia «ordinamento e organizzazione amministrativa regionale», più ampia della competenza primaria statutaria nelle materie «ordinamento degli uffici e degli enti dipendenti dalla Regione e stato giuridico ed economico del personale» e «ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni», che incontra il limite delle «norme fondamentali di riforma economico-sociale». (Precedenti citati: sentenze n. 77 del 2020 e n. 241 del 2018).

Ribadisce la Corte che *"I principi di coordinamento della finanza pubblica non possono imporsi alle autonomie speciali ove non siano individuati nel rispetto del principio dell'accordo, inteso come vincolo di metodo (e non già di risultato) e declinato nella forma della leale collaborazione"*. (Precedenti citati: sentenze n. 273 del 2020, n. 103 del 2018, n. 88 del 2014, n. 193 del 2012 e n. 118 del 2012).

Sentenza n. 70/2021, depositata il 19 aprile 2021 (pubblicata nella G.U. 21/04/2021)

Definisce distinte questioni di legittimità costituzionale sollevate dalla Provincia autonoma di Trento, con riferimento a disposizioni della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale).

Per alcune questioni è stata dichiarata la cessazione della materia del contendere per intervenuta abrogazione delle disposizioni assunte come lesive (in tema di tributi erariali e rimborsi per incentivare l'utilizzo di strumenti di pagamento elettronici (*cashback*)).

Sono dichiarate, invece, manifestamente infondate, per erroneità del presupposto interpretativo, le questioni di legittimità costituzionale - promosse dalla Provincia autonoma di Trento - dell'art. 1, c. 602, in combinato disposto con il c. 590, primo periodo, della legge n. 160 del 2019, secondo cui la cessazione,

a decorrere dall'anno 2020, delle misure di contenimento e di riduzione della spesa non si applica agli enti autonomi territoriali.

Secondo la Corte, dal combinato disposto impugnato non si ricava un precetto lesivo per gli enti territoriali, poiché non vi è alcun motivo logico per ritenere, come temuto dalla Provincia ricorrente, che l'espressione “fatto salvo” con cui si apre il c. 602 impugnato possa essere interpretata, in collegamento con il primo periodo del c. 590, nel senso di determinare il “ripristino” di vincoli cessati in forza della previsione di cui all'art. 57, c. 2, del d.l. n. 124 del 2019, come convertito. La Corte condivide l'affermazione dell'Avvocatura generale secondo cui l'intervento del legislatore statale si presenta come un corpo normativo unitario e omogeneo diretto alle sole amministrazioni non territoriali. Il c. 602, infatti, prevede espressamente che “le disposizioni di cui ai commi da 590 a 600 non si applicano alle regioni, alle province autonome di Trento e di Bolzano, agli enti locali e ai loro organismi ed enti strumentali come definiti dall'articolo 1, comma 2, del d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118, nonché ai loro enti strumentali in forma societaria”.

Sentenza n. 95/2021, depositata l'11 maggio 2021 (pubblicata nella G.U. 12/5/2021)

È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3, 51, primo comma, e 97 Cost. nonché dell'art. 4 statuto reg. Trentino Alto-Adige, l'art. 3, comma 1, lett. g), della l.r. Trentino-Alto Adige n. 8 del 2019, nella parte in cui introduce l'art. 148-bis, cc. 1, 2, 3, 4 e 7, nella l.r. Trentino-Alto Adige n. 2 del 2018 (Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige), modificando il meccanismo di reclutamento e incidendo su alcuni profili essenziali dello status dei segretari comunali, solo per gli enti locali della Provincia autonoma di Trento⁵⁴.

La norma impugnata dal Governo prevede l'istituzione di un albo dei soggetti in possesso dei requisiti per lo svolgimento delle funzioni di segretario comunale, articolato in due sezioni, la prima per l'iscrizione, a richiesta, per una durata di cinque anni rinnovabile, dei laureati in possesso del certificato di abilitazione all'esercizio delle funzioni di segretario comunale rilasciato dai competenti organi statali o dalle Province di Trento e di Bolzano; e la seconda per l'iscrizione, di diritto, dei segretari degli enti locali della Provincia autonoma di Trento già in servizio a tempo indeterminato al momento dell'entrata in vigore della disposizione impugnata.

⁵⁴ Nella Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol, la disciplina dei segretari comunali presenta differenze rispetto a quella statale. Anzitutto essi sono dipendenti comunali, non già funzionari statali, e vengono nominati dai consigli comunali (art. 21 della legge 11 marzo 1972, n. 118. L'art. 4, primo comma, numero 3), dello statuto di autonomia attribuisce alla competenza legislativa esclusiva della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol l'«ordinamento degli enti locali», e quindi anche la disciplina del relativo personale. Il successivo art. 65 prevede, inoltre, che «[l']ordinamento del personale dei comuni» è regolato dai Comuni stessi, con l'osservanza dei principi generali dettati dalla legge regionale. L'art. 137 del codice regionale degli enti locali (che ne ha confermato lo status di dipendente comunale) indica dettagliatamente le funzioni del segretario comunale, qualificato come «funzionario più elevato in grado» del Comune.

Afferma la Corte che l'analisi complessiva della disciplina censurata restituisce una figura di segretario comunale (o di altro ente locale) che, per la sola Provincia autonoma di Trento, non si conforma ai principi contenuti nei parametri evocati, sin dal momento dell'instaurazione del rapporto di lavoro, perché consente l'accesso alle funzioni di segretario comunale senza alcuna forma di effettiva selezione concorsuale, aperta e di natura comparativa. Altresì irragionevole è la sottoposizione alla medesima disciplina di possessori di titoli abilitativi di valenza oggettivamente diversa, né l'eventuale temporaneità dell'equiparazione può restituire razionalità al meccanismo di reclutamento così congegnato. (Precedenti citati: sentenze n. 23 del 2019, n. 299 del 2011, n. 225 del 2010, n. 132 del 2006 e n. 52 del 1969).

Ribadisce altresì la Corte che *“Il requisito, ai fini dell'instaurazione del rapporto di lavoro pubblico, del previo superamento di una qualsiasi selezione, ancorché pubblica, è eccessivamente generico quando non garantisce che la scelta abbia natura concorsuale e sia riferita alla tipologia e al livello delle funzioni che si è chiamati a svolgere”*. (Precedenti citati: sentenze n. 277 del 2013, n. 127 del 2011 e n. 225 del 2010).

“Lo svolgimento di un corso-concorso, in assenza di una preliminare prova pubblica di selezione degli aspiranti, non è equiparabile ad un concorso pubblico”. (Precedente citato: sentenza n. 30 del 2012). Sono dichiarate illegittime, in via consequenziale, altre disposizioni, tra le quali i restanti cc. 5 e 6 dell'art. 148 *bis* e 163, c. 1, ultimo periodo, della l.r. Trentino-Alto Adige n. 2 del 2018.

Precisa ancora la Corte che la competenza legislativa che spetta alla Regione nella materia in esame non è in discussione, purché, come recita lo statuto speciale, in armonia con la Costituzione e nel rispetto dei limiti indicati dallo stesso statuto, sia che si vogliano disciplinare le modalità di instaurazione dei rapporti di lavoro sia che si intendano dettare norme in tema di status del personale dipendente. L'ordinamento regionale conserva la figura del segretario comunale secondo il modello contenuto nella vigente legislazione statale, caratterizzato dalle funzioni di controllo e garanzia, con l'obbligo di cui al limite statutario di rispettare i principi desumibili dall'art. 97 Cost., con particolare riferimento a quelli di buon andamento e imparzialità dell'amministrazione nonché dell'accesso mediante concorso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni.

Nel caso di specie, invece, rileva sempre la Corte, la legge regionale consente l'accesso alle funzioni di segretario comunale senza alcuna forma di effettiva selezione concorsuale, aperta e di natura comparativa (questi ultimi considerati elementi essenziali del concorso pubblico: sentenze n. 299 del 2011 e n. 225 del 2010). Abolito il sistema dei concorsi banditi su base locale, infatti, per essere nominati segretari comunali nella Provincia autonoma di Trento è ora sufficiente essere iscritti all'albo di nuova istituzione il cui accesso è subordinato al mero possesso di alcuni requisiti culturali e al semplice conseguimento del certificato di idoneità all'esercizio delle funzioni di segretario comunale rilasciato dalle Giunte provinciali di Trento e di Bolzano. Tale certificato si ottiene all'esito di un corso abilitante

al quale non si accede tramite concorso. La giurisprudenza costituzionale ha già affermato che lo svolgimento di un corso-concorso, in assenza di una preliminare prova pubblica di selezione degli aspiranti, non è equiparabile ad un concorso pubblico (sentenza n. 30 del 2012).

Sottolinea la Corte che “L’evidente intento perseguito dalle disposizioni impugnate è quello di trasformare profondamente la fisionomia del segretario comunale, attraverso l’innesto di elementi normativi che conducono a minare quell’indispensabile equilibrio tra le ragioni dell’autonomia degli enti locali, da una parte, e le esigenze di un controllo indipendente sulla loro attività, dall’altra (sentenza n. 23 del 2019); controllo che la figura del segretario comunale deve assicurare anche nell’ordinamento regionale speciale”.

Sentenza n. 107/2021, depositata il 27 maggio 2021 (pubblicata nella G.U. 3/6/2021)

È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell’art. 73, c. 1, dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, l’art. 39, commi 14- *quater*, *quinquies*, *sexies*, *septies* del d.l. n. 162 del 2019, conv., con modif., nella legge n. 8 del 2020, nella parte in cui si applicano alle Province autonome di Trento e di Bolzano, riservando all’erario per gli anni 2020-2022 il maggior gettito derivante dall’aumento della tassa automobilistica sul possesso di autoveicoli e attribuiscono con vincolo di destinazione per gli anni 2023-2033 alle Regioni e alle Province autonome l’intero gettito, prevedendo altresì l’estensione della medesima disciplina alla tassa sul possesso di motocicli.

Le norme impugnate - esclusa la loro riconducibilità alla competenza esclusiva statale in materia di tutela dell’ambiente - violano la competenza statutaria della Provincia autonoma in materia di tributi propri, poiché la tassa automobilistica si connota come tributo proprio⁵⁵ “in senso stretto”, con la conseguenza che lo Stato non ha competenza a dettare alcuna disposizione che lo disciplini, nemmeno in senso apparentemente favorevole alla Provincia, né può intervenire sul relativo gettito e sulla sua regolazione, né può apporre alcun vincolo di destinazione sul relativo gettito, essendo tale tassa riservata interamente alla competenza e alla disponibilità esclusiva della Provincia autonoma. I medesimi vizi affliggono la disciplina che riguarda la tassa automobilistica provinciale sul possesso di motocicli. (Precedenti citati: sentenze n. 198 del 2018, n. 118 del 2017, n. 169 del 2014, n. 137 del 2014, n. 39 del 2014 e n. 142 del 2012). Ciò sul presupposto che la clausola di salvaguardia (che riveste la funzione di limite per l’applicazione delle disposizioni della legge statale in cui ciascuna clausola è inserita e implica che le disposizioni della legge statale non siano applicabili nei confronti degli enti a

⁵⁵ Nelle Province autonome di Trento e di Bolzano, la tassa automobilistica si connota come tributo proprio “in senso stretto”, per effetto della modifica statutaria del 2009, modifica che «non troverebbe giustificazione logica se non si fosse voluto superare l’assetto, fino ad allora vigente, di partecipazione [...] al gettito di un tributo erariale e ricomprendere la tassa nella categoria dei tributi provinciali propri in senso stretto (ferma la necessaria armonia con i principi del sistema tributario dello Stato), negandone con ciò il carattere statale» (sentenza n. 118 del 2017).

statuto speciale, se in contrasto con gli statuti e le relative norme di attuazione), pur se presente non consente, di per sé, di ritenere non fondate le questioni proposte, ma impone di verificare se le specifiche disposizioni impugnate si rivolgano espressamente alle autonomie speciali, così da neutralizzarne la portata. (Precedente citato: sentenza n. 191 del 2017). Nel caso in questione, l'impugnato comma 14-*septies* espressamente menziona la ricorrente fra i suoi destinatari. La garanzia contenuta nelle generali clausole di salvaguardia risulta, quindi, contraddetta e vanificata dal dato testuale e da una lettura sistematica delle disposizioni impugnate.

Sentenza n. 215/2021, depositata il 15 gennaio 2021 (pubblicata nella G.U. n. 46 del 17/11/2021)

La Corte conferma, anzitutto, l'ormai risalente principio secondo cui "la Corte dei conti, in sede di giudizio di parificazione del bilancio, è legittimata a promuovere questione di legittimità costituzionale avverso le disposizioni di legge che determinano, nell'articolazione e nella gestione del bilancio stesso, effetti non consentiti dai principi posti a tutela degli equilibri economico-finanziari e dagli altri precetti costituzionali, che custodiscono la sana gestione finanziaria".

Nel caso in esame, la Corte dei conti ha sollevato questioni di legittimità costituzionale per violazione del limite di spesa per i contratti a tempo determinato del personale dei gruppi consiliari, sostenendo che tale violazione, benché circoscritta al capitolo relativo alle spese suddette, influisca anche sul complesso della spesa per il personale a tempo determinato, data la confluenza del rendiconto consiliare in quello consolidato della Regione. Tale violazione del limite di spesa determina la lesione dell'art. 117, terzo comma, Cost., ed è funzionalmente correlata alla violazione degli artt. 81 e 97, primo comma, Cost., in quanto destinata a riverberarsi anche sull'equilibrio di bilancio, generando un'evidente espansione della spesa.

Con riferimento alla rendicontazione delle spese dei gruppi consiliari, conferma la Corte che "il rendiconto delle spese dei gruppi consiliari costituisce parte necessaria del rendiconto regionale, nella misura in cui le somme da tali gruppi acquisite e quelle restituite devono essere conciliate con le risultanze del bilancio regionale" (sentenza n. 39 del 2014), "poiché anche esso costituisce un mero documento di sintesi *ex post* delle risultanze contabili della gestione finanziaria e patrimoniale dell'ente" (sentenza n. 235 del 2015). In altri termini, il rendiconto dei gruppi non ha una consistenza finanziario-contabile esterna al bilancio della Regione, ma ne rappresenta una parte integrante e necessariamente coordinata, sia in sede previsionale, sia in sede consuntiva (*ex multis*, sentenze n. 235 e n. 107 del 2015, nonché n. 130 e n. 39 del 2014).

In coerenza con quanto precede, la Corte ha ribadito che "assoggettare anche la spesa del personale della Giunta e del Consiglio regionale ai nuovi valori soglia [...] risulta conforme alla testuale applicazione del richiamato principio" (sentenza n. 171 del 2021) volto al contenimento della spesa per

il personale, la quale costituisce “*non già una minuta voce di dettaglio*” nei bilanci delle amministrazioni pubbliche, ma “*un importante aggregato della spesa di parte corrente*” (sentenza n. 146 del 2019).

Quanto ai riflessi della natura dei gruppi consiliari sulle spese da essi sostenute, viene confermata l'applicabilità dei principi di coordinamento della finanza pubblica poiché “la particolare rilevanza del carattere necessariamente fiduciario nella scelta del personale, a tempo determinato, degli uffici di diretta collaborazione, se può autorizzare deroghe al principio del pubblico concorso nella scelta dei collaboratori, non consente deroghe ai principi fondamentali dettati dal legislatore statale in materia di coordinamento della finanza pubblica [...]. Ed invero, [la] disposizione di legge statale, ben lungi dall'interferire con le determinazioni della Regione sulla scelta dei suoi collaboratori – che potrà avvenire nel pieno rispetto della sua autonomia organizzativa, ancorché all'interno dei limiti di spesa stabiliti – pone validamente un limite ad un particolare aggregato di spesa, qual è quello relativo al comparto per il personale, cui vanno soggette tutte le pubbliche amministrazioni” (sentenza n. 130 del 2013).

Afferma la Corte che il meccanismo concepito dal legislatore abruzzese con “l'esclusione delle spese sostenute per i gruppi consiliari dal limite di finanza pubblica stabilito dallo Stato, violando un parametro di competenza, incide sulla corretta copertura delle stesse, copertura che è assicurata dall'individuazione della ragione giuridica sottesa al loro impiego (da ultimo, sentenza n. 80 del 2021). In proposito, questa Corte ha ribadito che nei bilanci pubblici “*le espressioni numeriche devono essere corredate da una stima attendibile, assicurata dalla coerenza con i presupposti economici e giuridici della loro quantificazione*” (*ex multis*, sentenze n. 4 del 2020 e 227 del 2019), poiché, “*diversamente opinando, sarebbe sufficiente inserire qualsiasi numero [nel bilancio] per realizzare nuove e maggiori spese*” (sentenza n. 197 del 2019).

Conclude, dunque la Corte che la disposizione censurata, consentendo una spesa priva di corretta copertura, mette a repentaglio l'equilibrio di bilancio.

Sentenza n. 262/2021, depositata il 30 dicembre 2021 (pubblicata nella G.U. n.1 del 5/1/2022)

È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. s), Cost., l'art. 43, c. 1 - limitatamente al termine come riferito alle disposizioni dei cc. 6 e 9, della l.p. Trento n. 3 del 2020, che semplifica, per ragioni connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, i procedimenti per l'installazione di plateatici e di altre strutture leggere, esentando sino al 31 dicembre 2021 gli esercizi pubblici dalle autorizzazioni previste dagli artt. 21 e 106 del d.lgs. n. 42 del 2004 e sostituendo, con riferimento a talune tipologie di installazioni, il procedimento di autorizzazione con un procedimento di controllo successivo, effettuato a campione. La disposizione impugnata dal Governo viola il principio di grande riforma economico-sociale, enucleabile dall'art. 21, c. 4, cod. beni

culturali, secondo cui ogni intervento su beni culturali deve essere autorizzato, in quanto qualunque tipologia di manufatto è potenzialmente suscettibile di incidere sul significato e la portata culturale del bene interessato, eccedendo in tal modo il limite posto in materia di tutela e conservazione del patrimonio storico, artistico e popolare dall'art. 8, n. 3), dello statuto. Le norme impugnate prefigurano un meccanismo di semplificazione della gestione dei beni culturali, connesso all'emergenza epidemiologica da COVID-19, significativamente difforme, non solo sotto il profilo dell'estensione temporale delle deroghe, da quello statale.

La Corte ha, dunque, ribadito che a seguito della riforma del Titolo V della Parte seconda della Costituzione, il legislatore statale conserva “il potere di vincolare la potestà legislativa primaria della Regione a statuto speciale attraverso l’emanazione di leggi qualificabili come “riforme economico-sociali”: e ciò anche sulla base [...] del titolo di competenza legislativa nella materia “tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali”, di cui all’art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, comprensiva tanto della tutela del paesaggio quanto della tutela dei beni ambientali o culturali; con la conseguenza che le norme fondamentali contenute negli atti legislativi statali emanati in tale materia potranno continuare ad imporsi al necessario rispetto degli enti ad autonomia differenziata nell’esercizio delle proprie competenze” (sentenza n. 51 del 2006; nello stesso senso, sentenza n. 536 del 2002).

È stata invece ritenuta inammissibile, per genericità e difetto di motivazione, la questione riguardante l’art. 37 della l.p. Trento n. 3 del 2020, che modifica la l.p. Trento 3 aprile 1997, n. 7 (Revisione dell’ordinamento del personale della Provincia autonoma di Trento)⁵⁶.

Sentenza n. 9/2022, depositata il 20 gennaio 2022 (pubblicata nella G.U. 26/1/2022)

È dichiarata cessata la materia del contendere per *ius superveniens* abrogativo della norma impugnata, medio tempore non applicata, con riferimento alle questioni di legittimità costituzionale – promosse dal Governo in riferimento agli artt. 3, 97 e 117, terzo comma, Cost. – dell’art. 9, c. 1, lett. c), della l.p. Trento n. 6 del 2020 che, aggiungendo il c. 10 all’art. 12 della l.p. Trento n. 15 del 2018, ha incluso, in via transitoria fino al 31 dicembre 2022, il personale assunto con contratto di lavoro flessibile nella riserva di posti, pari al 50% di quelli banditi, riservati al personale assunto con contratto di lavoro a tempo determinato. Successivamente alla proposizione del ricorso è intervenuto l’art. 3, c. 3, della l.p. Trento n. 15 del 2020, che ha soppresso l’ultimo periodo del c. 10 dell’art. 12 della l.p. Trento n. 15 del 2018 e la

⁵⁶ Nel caso di specie – ha precisato la Corte – il ricorrente non ha chiarito le ragioni del contrasto tra la norma impugnata e la disciplina statale dettata dal d.lgs. n. 165 del 2001, che avrebbe implicato quanto meno l’individuazione degli elementi fondamentali del sistema statale di reclutamento dei dirigenti, limitandosi a dedurre, in modo sostanzialmente apodittico, la violazione del principio di uniformità dei procedimenti di accesso alle qualifiche dirigenziali di primo livello stabilito dall’art. 2, comma 1, lettera f), della legge n. 421 del 1992, come richiamato dall’art. 1, comma 3, del d.lgs. n. 165 del 2001.

Provincia autonoma ha attestato la mancata applicazione della norma impugnata. (Precedenti: S. 287/2019 - mass. 40968; S. 56/2019 - mass. 42336; S. 238/2018 - mass. 40583; S. 185/2018 - mass. 40287; S. 171/2018 - mass. 40145; S. 44/2018 - mass. 39910).

Sentenza n. 23/2022, depositata il 28 gennaio 2022 (pubblicata nella G.U. 2/2/2022)

Si tratta di sentenza molto articolata, di contenuto complesso, che ha deciso diversi ricorsi proposti in via principale (esattamente i ricorsi nn. 50, 54, 59, 92 del 2020 e n. 6 del 2021) con riguardo a disposizioni delle leggi della Provincia autonoma di Trento nn. 2, 3, 6 e 13/2020 e della legge della Provincia autonoma di Bozano n. 3/2020. I parametri costituzionali di cui è assunta la violazione sono l'art. 117, c.1 e 2, l'art. 3, nonché norme interposte tratte dal Codice dei contratti, approvato con il d.lgs. 18/04/2016 n. 50.

È di seguito riportato il dispositivo adottato dalla Corte.

- 1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, cc. 1, 4, 7, 8, della legge della Provincia autonoma di Trento 23 marzo 2020, n. 2 (Misure urgenti di sostegno per le famiglie, i lavoratori e i settori economici connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e altre disposizioni), nonché del c. 3 dello stesso articolo, nella parte in cui prevede che "l'offerta tecnica è valutata sulla base dei seguenti elementi da tradurre in criteri di natura quantitativa o tabellare [...]"; dell'art. 3, cc. 1, 2 e 4, della l.p. Trento n. 2 del 2020; dell'art. 4, c. 1 e 2, della l.p. Trento n. 2 del 2020; dell'art. 6, c. 2, della l.p. Trento n. 2 del 2020, nella parte in cui prevede che, "Ferma restando la possibilità per il responsabile del procedimento di derogarvi, ove lo ritenga necessario, costituiscono riferimento per la congruità del ribasso offerto le seguenti percentuali di ribasso o la loro media pesata se l'affidamento ha ad oggetto opere appartenenti a più di una tipologia di opera [...]"; dell'art. 6, c. 3, della l.p. Trento n. 2 del 2020, nella parte in cui prevede che "Gli incarichi sono aggiudicati con il criterio del prezzo più basso, oppure, solo se necessario in ragione della natura, oggetto o caratteristiche del contratto e in ogni caso, per la progettazione architettonica, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa. Quando l'amministrazione aggiudicatrice ricorre ad elementi di valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa esclusivamente di natura quantitativa o tabellare non nomina la commissione tecnica";
- 2) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 52, c. 2, 4, lettera c), e 8, della legge della Provincia autonoma di Trento n. 3 del 2020 (Ulteriori misure di sostegno per le famiglie, i lavoratori e i settori economici connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e conseguente variazione al bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2020 – 2022), che hanno rispettivamente modificato i c. 1, 3, lettera a) e 8 dell'art. 2 della l.p. Trento n. 2 del 2020;
- 3) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 52, c. 6, della l.p. Trento n. 3 del 2020, che ha inserito il c. 5-bis nell'art. 2 della l.p. Trento n. 2 del 2020, nella parte in cui prevede che "Fermo restando quanto

previsto dall'art. 16, comma 4, della legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016, per l'affidamento di servizi e forniture le amministrazioni aggiudicatrici possono utilizzare gli elementi di valutazione previsti dal comma 3, in ragione della natura, oggetto e caratteristiche del contratto", nonché dell'art. 52, c. 7, della l.p. Trento n. 3 del 2020, che ha inserito il c. 6-bis nell'art. 2 della l.p. Trento n. 2 del 2020;

4) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, c. 4, della legge della Provincia autonoma di Trento 30 novembre 2020, n. 13, recante "Modificazioni della legge provinciale 23 marzo 2020, n. 2, e della legge provinciale 13 maggio 2020, n. 3, in materia di contratti pubblici, e modificazioni della legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14, in materia di imposta immobiliare semplice (IMIS)", nella parte in cui prevede "Nei lavori l'offerta tecnica può essere valutata anche sulla base di uno o più dei seguenti elementi"; dell'art. 2, c. 3, della l.p. Trento n. 13 del 2020, nella parte in cui prevede che "se i lavori sono aggiudicati con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa l'offerta tecnica può essere valutata anche sulla base di uno o più dei criteri previsti dall'articolo 2, comma 3, di questa legge";

5) dichiara l'illegittimità costituzionale degli artt. 13, cc. 1, 14, 16, 17, 18, 19 e 22 della legge della Provincia autonoma di Bolzano 16 aprile 2020, n. 3 (Variazioni al bilancio di previsione della Provincia autonoma di Bolzano per gli esercizi 2020, 2021 e 2022 e altre disposizioni);

6) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 23 della l.p. Bolzano n. 3 del 2020, limitatamente alle parole "di cui agli articoli 13, 14" e "16, 17, 18, 19 e 22".

Nei punti da 7 a 10 la Corte dichiara inammissibili ulteriori questioni.

In questa sede, ci si limita a segnalare solo alcuni dei molti passaggi salienti della sentenza che ha dato luogo a più massime.

Massima n. 44497.

Tra l'altro, conferma che "L'art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001, in attesa di una revisione degli statuti speciali, ha perseguito l'obiettivo di evitare che il rafforzamento del sistema delle autonomie delle Regioni ordinarie, attuato dalla riforma del Titolo V, potesse determinare un divario rispetto a quelle Regioni che godono di forme e condizioni particolari di autonomia; conseguentemente, esso non è applicabile alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome se non per le parti in cui prevede forme di autonomia più ampie rispetto a quelle già attribuite, e questo sino all'adeguamento degli statuti speciali al nuovo art. 117 Cost. (Precedente: S. 370/2006 - mass.30760).

Massima n. 44498.

L'ammissibilità del ricorso in via principale non è preclusa dal carattere confermativo o riproduttivo di una disposizione rispetto ad altra norma non impugnata, in quanto ogni provvedimento legislativo esiste a sé e può formare oggetto di autonomo esame ai fini dell'accertamento della sua legittimità: l'istituto dell'acquiescenza non si applica ai giudizi in via principale, atteso che la norma impugnata ha

comunque l'effetto di reiterare la lesione da cui deriva l'interesse a ricorrere dello Stato. Di conseguenza, una disposizione ripetitiva di una precedente norma è comunque impugnabile e oggetto di censura anche rispetto al contenuto riproduttivo o di rinvio. (Precedenti: S. 25/2021 - mass. 43613; S. 237/2017 - mass. 41622; S. 98/2017 - mass. 41163; S. 60/2017 - mass. 39839; S. 39/2016 - mass. 38746; S. 215/2015 - mass. 38580; S. 124/2015 - mass. 38440).

Massima n. 44499.

Conferma la Corte che "Le disposizioni del codice dei contratti pubblici, che attengono alla disciplina della concorrenza e dell'ordinamento civile - materie di chiaro tenore trasversale - sono ascritte all'area delle norme fondamentali di riforma economico-sociale, che limitano anche la competenza primaria delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome" (Precedenti: S. 134/2021 - mass. 43998; S. 104/2021 - mass. 43903; S. 56/2020 - mass. 42162; S. 39/2020 - mass. 42292; S. 287/2016 - mass. 39383; S. 166/2019 - mass. 42440; S. 269/2014 - mass. 38190; S. 187/2013 - mass. 37218; S. 74/2012 - mass. 36191; S. 184/2011 - mass. 35685; S. 114/2011 - mass. 35543; S. 221/2010 - mass. 34757; S. 45/2010 - mass. 34421).

"Le disposizioni del codice dei contratti pubblici regolanti le procedure di gara sono riconducibili alla materia della tutela della concorrenza, e le Regioni, anche ad autonomia speciale, non possono dettare una disciplina da esse difforme". (Precedenti: S. 39/2020 - mass. 42292; S. 263/2016 - mass. 39291; S. 36/2013 - mass. 36955; S. 328/2011 - mass. 35992; S. 411/2008 - mass. 33018; S. 322/2008 - mass. 32799). Nell'indicare materie trasversali, che incarnano istanze di disciplina uniforme a livello nazionale, l'art. 117, secondo comma, lett. e) ed l), Cost. contribuisce a selezionare, nell'ambito del codice dei contratti pubblici, corpo normativo dal contenuto riformatore di un rilevante settore della vita economico-sociale, le norme fondamentali che si impongono quali limiti alla citata competenza legislativa primaria della Provincia autonoma. In altri termini, se il codice dei contratti pubblici presenta, nel suo complesso, i tratti di una riforma economico-sociale, attuativa anche di obblighi internazionali nascenti dalla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, la disciplina della concorrenza e quella dell'ordinamento civile segnalano, al suo interno, istanze fondamentali di uniformità che limitano la competenza primaria di Regioni a statuto speciale e di Province autonome. (Precedenti: S. 166/2019 - mass. 42440; S. 114/2011 - mass. 5543).

Le norme fondamentali di riforma economico-sociale nell'ambito del codice dei contratti pubblici sono quelle che attengono, da un lato, alla scelta del contraente (alle procedure di affidamento) e, dall'altro lato, al perfezionamento del vincolo negoziale e alla correlata sua esecuzione. (Precedenti: S. 36/2013 - mass. 36955; S. 328/2011 - mass. 35992; S. 221/2010 - mass. 34758).

Nella regolamentazione delle procedure di aggiudicazione non sussistono le condizioni che consentono a norme regionali o provinciali, riconducibili a competenze primarie, di produrre effetti pro-

concorrenziali. Le conseguenze di una diversificazione a livello territoriale, in questo ambito, sono tali da evidenziare un contrasto con gli obiettivi posti dalle norme statali che tutelano e promuovono la concorrenza. (Precedente: S. 45/2010 - mass. 34421).

“La concorrenza, che in generale rinviene nell’uniformità di disciplina un valore in sé perché differenti normative regionali sono suscettibili di creare dislivelli di regolazione, produttivi di barriere territoriali, a fortiori, non tollera regole differenziate a livello locale nelle procedure che danno accesso alla stipula dei contratti pubblici”. (Precedente: S. 283/2009 - mass. 34041).

Se è vero che la nozione di concorrenza di cui al secondo comma, lett. e), dell’art. 117 Cost. non può che riflettere quella operante in ambito comunitario, tuttavia tale coincidenza a livello concettuale non implica che le istanze di uniformità della disciplina, che si impongono anche alle autonomie speciali, debbano limitarsi al rispetto dei livelli minimi di regolazione richiesti dal diritto dell’Unione europea. Lo statuto reg. Trentino-Alto Adige nonché il d.lgs. n. 162 del 2017, attuativo del medesimo, evocano, infatti, non soltanto il rispetto degli obblighi imposti dall’Unione europea, ma anche l’osservanza delle norme di riforma economico-sociale, tra le quali devono ascriversi quelle dettate dal codice dei contratti pubblici per le procedure di aggiudicazione, comprese le disposizioni relative ai contratti sotto soglia, senza che rilevi che la procedura sia aperta o negoziata. (Precedenti: S. 98/2020 - mass. 42581; S. 39/2020 - mass. 42292; S. 160/2009 - mass. 33444; S. 401/ 2007 - mass. 31871)”.

La disciplina sulle procedure di affidamento è suscettibile di evocare istanze di disciplina uniforme della concorrenza che si impongono quali limiti alla legislazione degli enti autonomi, comprese le Regioni a statuto speciale e le Province autonome che vantino in materia una competenza legislativa primaria. (Precedenti: S. 186/2010 - mass. 34685; S. 322/2008 - mass. 32799).

Il riferimento, contenuto nel d.lgs. n. 162 del 2017, attuativo dello statuto reg. Trentino-Alto Adige, ai contratti pubblici, compresa la fase della loro esecuzione, relativi a lavori, servizi e forniture, va di necessità coordinato con l’esigenza, sottesa al principio costituzionale di eguaglianza, di garantire l’uniformità di trattamento, nell’intero territorio nazionale, della disciplina dei momenti di conclusione ed esecuzione dei contratti. Con riferimento a tali fasi, l’amministrazione si pone in una posizione di tendenziale parità con la controparte ed agisce non nell’esercizio di poteri amministrativi, bensì nell’esercizio della propria autonomia negoziale. (Precedente: S. 43/2011 - mass. 35340).

Le discipline regionali le quali dispongano proroghe o rinnovi automatici non possono essere adottate, neppure nell’esercizio di una competenza primaria, in quanto incidono nell’ambito dei contratti pubblici sulla materia, di competenza esclusiva statale, della tutela della concorrenza, ostacolando l’ingresso di altri potenziali operatori economici nel mercato di riferimento. (Precedente: S. 139/2021 - mass. 44010).

La crisi pandemica da COVID-19 non consente in alcun modo di ravvisare una sorta di generale giustificazione rispetto a possibili deroghe a norme di riforma economico-sociale adottate dallo Stato. Al contrario, l'esigenza di governare gli effetti economici della crisi e di operare delicatissimi bilanciamenti fra l'istanza di prevenire il rischio pandemico e la connessa necessità di operare semplificazioni delle procedure, da un lato, e le esigenze di garantire la concorrenza nonché la corretta conclusione ed esecuzione dei contratti, da un altro lato, potenziano le ragioni di uniformità della disciplina sottese alle norme di riforma economico-sociale, che in ogni caso solo lo Stato è legittimato a derogare. Non giova certo alle istanze di uniformità, di trasparenza e di certezza del diritto, necessarie in special modo a tutela della concorrenza e delle ragioni dell'eguaglianza sottese all'ordinamento civile, tanto più in un contesto precario quale quello della presente crisi, l'accavallarsi di deroghe, disegnate a livello provinciale, specie se difformi rispetto alle parallele deroghe disposte a livello statale.

Massima n. 44500.

Sono dichiarati costituzionalmente illegittimi, per violazione dei limiti statutari, in relazione alle norme di riforma economico-sociale, di cui complessivamente agli artt. 63, 95, c. 6, e 97, cc. 2, 2-bis, 2-ter e 3, cod. contratti pubblici, l'art. 2, cc. 1, 4, 7 e 8, della l.p. Trento n. 2 del 2020, che rispettivamente introducono misure di semplificazione nelle procedure di aggiudicazione degli appalti di valore superiore alla soglia europea, limitano l'utilizzo dei criteri di valutazione di natura discrezionale ai soli casi in cui sia "necessario", e non anche a quelli in cui sia semplicemente "pertinente", e consentono, mediante regolamento di attuazione, di stabilire criteri per la valutazione delle offerte anomale. Le disposizioni impugnate dal Governo, adottate per la durata dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, contrastano con la normativa statale interposta evocata, riconducibile all'ambito materiale delle procedure di aggiudicazione dei contratti pubblici, di sicura attinenza alla materia della tutela della concorrenza, in modo fortemente limitativo della concorrenza, senza che possa in alcun modo rilevare la peculiare contingenza della crisi economica determinata dal COVID-19. Quanto ai criteri per la valutazione delle offerte anomale, la formula matematica utilizzata viene specificata mediante un rinvio a una formula di tipo "non lineare" in modo che, all'aumentare del ribasso, il vantaggio nella valutazione dell'offerta cresce a un ritmo sempre più limitato, con una formula che impedisce alla stazione appaltante, che ritenga di dover dare maggior peso alla componente del prezzo, sia di poter scegliere una formula diversa (come quella di c.d. interpolazione lineare) che di ricorrere a formule "indipendenti", in base alle quali il punteggio attribuito al concorrente non sia condizionato da quello assegnato agli altri, che hanno il merito di consentire all'offerente di calcolare, ex , il proprio punteggio e di valutare meglio il punto di equilibrio che rende per l'impresa ante conveniente una determinata offerta. (Precedenti: S. 28/2013 - mass. 36938; S. 52/2012 - mass. 36137; S. 184/2011 – mass. 35685).

Massima n. 44503.

È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dei limiti statutari, in relazione alla norma di riforma economico-sociale, di cui all'art. 80 cod. contratti pubblici, l'art. 4, cc. 1 e 2, della l.p. Trento n. 2 del 2020, che posticipa, a un momento successivo all'aggiudicazione e antecedente alla stipula del contratto, la verifica in merito all'assenza dei motivi di esclusione e al possesso dei requisiti di selezione, che viene, dunque, effettuata solo in capo all'aggiudicatario e all'eventuale impresa ausiliaria. Le disposizioni impugnate dal Governo contrastano con il parametro interposto evocato, che richiede che siano dichiarate e talora documentate precise informazioni, che non è dato, dunque, desumere dal mero fatto della presentazione della domanda di partecipazione. Al contrario, la disposizione in esame introduce un'automatica inversione dell'esame delle offerte prima della verifica dell'idoneità degli offerenti.

Massima n. 44505.

È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dei limiti statutari, in relazione alla norma di riforma economico-sociale di cui all'art. 95 cod. contratti pubblici, l'art. 6, c. 2, della l.p. Trento n. 2 del 2020, nella parte in cui prevede che "Gli incarichi sono aggiudicati con il criterio del prezzo più basso, oppure, solo se necessario in ragione della natura, oggetto o caratteristiche del contratto e in ogni caso, per la progettazione architettonica, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa. Quando l'amministrazione aggiudicatrice ricorre ad elementi di valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa esclusivamente di natura quantitativa o tabellare non nomina la commissione tecnica». La disposizione impugnata dal Governo privilegia il criterio del prezzo più basso, che il parametro interposto evocato considera eccezionale e residuale".

Massima n.44509.

Sono dichiarati costituzionalmente illegittimi - per violazione dei limiti statutari, in relazione complessivamente alla normativa di riforma economico-sociale di cui agli artt. 32, cc. 7, 8 e 9, 35, c. 18, 36, c. 2, 93, 95, c. 6, 106 e 157, c. 2, cod. contratti pubblici, nonché per violazione della competenza statale esclusiva in materia di ordinamento civile - gli artt. 13, cc. 1, 14, 16, 17, 18, 19 e 22 della l.p. Bolzano n. 3 del 2020. Quanto alla prima delle disposizioni impugnate dal Governo (art. 13, c. 1), essa elenca dei criteri di aggiudicazione dell'offerta dal carattere discriminatorio, senza che possa giustificarsi neppure in un presunto bilanciamento di interessi fra tutela della concorrenza e difesa dell'ambiente.

Sentenza n. 70/2022, depositata il 15 marzo 2022 (pubblicata nella G.U. 16.3.2022 n.11)

Il *thema decidendum* è limitato dalla Corte al c. 1 dell'art. 9 della l.r. Sicilia n. 5 del 2021, ossia alla disposizione che ha sostituito l'art. 14 della legge della Regione Siciliana 26 agosto 1992, n. 7 e regola il

potere del Sindaco di conferire incarichi di collaborazione a soggetti estranei all'amministrazione in maniera parzialmente difforme da quanto prescritto dal legislatore statale.

La Corte evidenzia, anzitutto, che la disposizione impugnata sostituisce la precedente, ampliando il potere di conferimento dell'incarico di esperto, non solo consentendone espressamente il rinnovo, ma prevedendo, in particolare, che "[l]'oggetto e la finalità dell'incarico [...] possono anche riferirsi ad attività di supporto agli uffici in materie di particolare complessità, per le quali l'ente abbia documentabili carenze delle specifiche professionalità", in tal modo discostandosi dal modello configurato dalla disposizione originaria, che consentiva al Sindaco la nomina di esperti solo "per l'espletamento di attività connesse con le materie di sua competenza".

Ciò premesso, la Corte identifica l'ambito materiale a cui ricondurre la disposizione impugnata, considerata la priorità logica che, nei giudizi in via principale, riveste lo scrutinio di legittimità riferito al riparto competenziale (sentenza n. 195 del 2021).

Dal punto di vista contenutistico, la disposizione regola presupposti e modalità di conferimento degli incarichi e riguarda la fase anteriore all'instaurazione del rapporto.

Alla luce di tali considerazioni, evidenzia la Corte che la normativa in esame non va ricondotta alla materia dell'ordinamento civile bensì alla competenza esclusiva regionale, segnatamente a quella in materia di "regime degli enti locali" di cui all'art. 14, comma unico, lettera o), dello statuto. Soprattutto essa risulta coerente con quanto costantemente affermato da questa Corte, che "individua il confine fra ciò che è ascrivibile alla materia dell'ordinamento civile e ciò che, invece, è riferibile alla competenza legislativa [...] regionale, affermando che sono da ricondurre alla prima gli interventi legislativi che dettano misure relative a rapporti lavorativi già in essere, e rientrano nella seconda i profili pubblicistico-organizzativi" (sentenza n. 195 del 2021), quali quelli in considerazione. In particolare, si deve dare rilievo al fatto che la norma scrutinata è destinata a spiegare la propria efficacia in ordine alle modalità di accesso al rapporto, nella fase anteriore alla sua istaurazione, incidendo direttamente sul comportamento dell'amministrazione nell'organizzazione delle risorse umane (sentenze n. 194 del 2020, n. 241 del 2018 e n. 235 del 2010).

Non sussiste, pertanto, il dedotto *vulnus* all'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost., in quanto, alla stregua delle considerazioni che precedono la normativa impugnata deve ricondursi alla competenza esclusiva del legislatore regionale.

Occorre tuttavia rammentare – precisa la Corte – che, "per costante giurisprudenza costituzionale, le disposizioni qualificabili come norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica "in base all'art. 14 dello statuto speciale per la regione siciliana, costituiscono un limite anche all'esercizio delle competenze legislative di tipo esclusivo" (sentenza n. 153 del 1995; nello stesso senso sentenza n. 265 del 2013)" (sentenza n. 168 del 2018). Ciò in quanto, "[l]o stesso art. 14 dello statuto precisa che

l'Assemblea siciliana deve esercitare la potestà legislativa esclusiva “nei limiti delle leggi costituzionali dello Stato, senza pregiudizio delle riforme agrarie e industriali deliberate dalla Costituente del popolo italiano” e la formula è stata costantemente intesa da questa Corte come richiamo al rispetto dei “limiti derivanti [... tra l'altro] dalle norme fondamentali delle riforme economico-sociali della Repubblica [...]” (sentenza 265 del 2013; nello stesso senso anche le sentenze n. 263 del 2016, n. 11 del 2012, n. 189 del 2007, n. 314 del 2003, n. 4 del 2000, n. 153 del 1995)” (sentenza n. 229 del 2017)”.

Al riguardo, è stato in più occasioni riconosciuto che, come confermato nell'auto qualificazione di cui all'art. 1, c. 3, del d.lgs. n. 165 del 2001, “i principi desumibili dal t.u. pubblico impiego costituiscono norme fondamentali di riforma economico sociale della Repubblica” (*ex multis*, sentenza n. 16 del 2020) e tale connotato si rinviene anche nell'art. 7 t.u. pubblico impiego (sentenza n. 250 del 2020), evocato dal ricorrente quale disciplina nazionale di riferimento.

Alla luce di tali premesse, è possibile procedere allo scrutinio nel merito delle singole questioni proposte.

È, pertanto, fondata anzitutto la questione di legittimità costituzionale promossa dal ricorrente, nella parte in cui censura la rinnovabilità degli incarichi.

Tale possibilità è espressamente preclusa dall'art. 7, c. 6, lett. c), t.u. pubblico impiego, laddove esplicitamente prescrive l'inammissibilità del rinnovo.

Sul punto è pertanto evidente il contrasto della normativa regionale con quella statale. Tuttavia, aggiunge la Corte che la doverosa considerazione della peculiarità dell'incarico, in conseguenza del necessario rapporto fiduciario con l'organo politico consente di ammettere il rinnovo a opera del Sindaco nel corso del cui mandato l'incarico è stato originariamente conferito, per una durata che comunque non lo ecceda.

La norma va dunque dichiarata costituzionalmente illegittima, per violazione dei limiti statutari previsti dall'art. 14, limitatamente alla parte in cui consente il rinnovo dell'incarico oltre il periodo del mandato del Sindaco che l'ha originariamente conferito.

Passando ad altra questione, rileva la Corte che la prevista possibilità di conferimento dell'incarico di esperto del Sindaco, in virtù di un legame fiduciario con quest'ultimo, a supporto della (e, inevitabilmente, con influenza sulla) attività gestionale non rispetta il principio di separazione tra politica e amministrazione e non appare ragionevole con specifico riferimento al difetto di selezione comparativa nell'identificazione dell'incaricato.

Ne consegue – conclude la Corte – che “la scelta normativa regionale si colloca oltre la linea di demarcazione a salvaguardia del principio d'imparzialità, la quale, secondo i dettami della giurisprudenza di questa Corte, va dunque tracciata tra l'attività svolta dal Sindaco con il supporto degli esperti, da un lato, e quella esercitata dagli organi burocratici, cui spetta la funzione di

amministrazione attiva, dall'altro (analogamente a quanto ritenuto con riguardo al personale di diretta collaborazione del Ministro: sentenza n. 304 del 2010)".

Pertanto, l'art. 9, c. 1, della l.r. Sicilia n. 5 del 2021 è costituzionalmente illegittimo limitatamente alla locuzione secondo cui, con riferimento agli incarichi di "esperto del Sindaco", prevede che "possono anche riferirsi ad attività di supporto agli uffici in materie di particolare complessità, per le quali l'ente abbia documentabili carenze delle specifiche professionalità".

Il ricorrente lamenta altresì che la disposizione regionale impugnata consenta all'incarico di essere definito solo per oggetto e finalità e non anche per durata e compenso della collaborazione, così come stabilito dall'art. 7, c. 6, t.u. pubblico impiego.

La questione, nonostante l'evidenziata difformità, non conduce tuttavia a una declaratoria di illegittimità costituzionale della disciplina regionale in parte *qua*, ben potendosi interpretare il suo portato nell'implicito e doveroso rispetto della norma fondamentale dettata dal legislatore statale.

Il Presidente del Consiglio dei ministri impugna la disposizione regionale anche perché consentirebbe il conferimento dell'incarico a soggetto sprovvisto di laurea – mentre l'art. 7, c. 6, t.u. pubblico impiego ammetterebbe una deroga a tale requisito solo nei casi espressamente indicati.

Al riguardo, occorre rammentare che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, "le Regioni possono dettare, in deroga ai criteri di selezione dettati dall'art. 7, c. 6, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), dei propri, autonomi, criteri selettivi, che tengano conto della peculiarità dell'incarico in conseguenza del necessario rapporto fiduciario con l'organo politico" (sentenza n. 43 del 2019), a condizione che prevedano, in alternativa a quelli più rigorosi, di matrice statale, "altri criteri di valutazione, ugualmente idonei a garantire la competenza e la professionalità dei soggetti [...] e ad assicurare che la scelta dei collaboratori esterni avvenga secondo i canoni della buona amministrazione, onde evitare che sia consentito l'accesso a tali uffici di personale esterno del tutto privo di qualificazione" (sentenza n. 53 del 2012; analogamente, sentenza n. 7 del 2011), scongiurando "il pericolo di un uso strumentale e clientelare delle cosiddette esternalizzazioni" (sentenza n. 252 del 2009).

Tanto considerato, la disposizione impugnata è ritenuta dalla Corte rispondente ai citati principi,

Sentenza n. 86/2022, depositata il 4 aprile 2022 (pubblicata nella G.U. 6/4/2022 n.14)

Sentenza di grande interesse in tema di partecipazioni pubbliche, forme societarie per le quali sono ammesse e le finalità perseguibili mediante la loro acquisizione e gestione.

La legge 17 maggio 2021 n.7 della Provincia autonoma di Trento (Prime misure del 2021 connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e conseguente variazione al bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2021-2023) all'impugnato art. 34, c.1, (rubricato "Partecipazione della Provincia ad

una società di mutua assicurazione a responsabilità limitata”) dispone che, “[p]er concorrere allo sviluppo economico del Trentino e per sostenere anche in relazione all’emergenza epidemiologica da COVID-19, le iniziative di rafforzamento e a supporto del territorio provinciale, la Provincia è autorizzata a partecipare, direttamente o tramite Cassa del Trentino s.p.a., in qualità di socio sovventore, alla società di mutua assicurazione a responsabilità limitata “ITAS Istituto Trentino-Alto Adige per Assicurazioni Società mutua di assicurazioni”.”.

Il successivo c. 2 subordina la partecipazione statutaria “al fatto che sia riservato alla Provincia, anche indirettamente, il diritto di designare un proprio rappresentante nel consiglio di amministrazione” di ITAS.

Ai sensi del c.3, infine, è previsto che detta partecipazione comporta “la spesa di 2,85 milioni di euro per l’anno 2021 sulla missione 01 (Servizi istituzionali, generali e di gestione), programma 03 (Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato)”.

La Corte, al fine di esaminare il merito, come di consueto identifica a quali titoli di competenza afferiscono le norme in materia di società a partecipazione pubblica contenute nel d.lgs. n. 175 del 2016. La giurisprudenza della Corte ha ricondotto la suddetta disciplina a diversi e concorrenti ambiti materiali, quali l’«ordinamento civile», trattandosi di disposizioni “volte a definire il regime giuridico di soggetti diversi di diritto privato” (sentenza n. 227 del 2020); la «tutela della concorrenza», in considerazione dello scopo di talune disposizioni di “evitare che soggetti dotati di privilegi operino in mercati concorrenziali” (sentenza n. 251 del 2016); il «coordinamento della finanza pubblica», “trattandosi di norme che, in linea con le disposizioni in materia di riduzione del costo della pubblica amministrazione (cosiddetta *spending review*), pongono misure finalizzate alla previsione e al contenimento delle spese delle società a controllo pubblico per il loro funzionamento” (sentenza n. 194 del 2020).

Nel caso di specie, sono evocati come parametri interposti gli artt. 3, c. 1, e 4, cc. 1 e 2, TUSP, che individuano, rispettivamente, le forme societarie per le quali è ammessa la partecipazione pubblica e le finalità perseguibili mediante la loro acquisizione e gestione.

Precisa la Corte che la definizione da parte dello Stato delle forme sociali e delle finalità per le quali è consentita la partecipazione pubblica costituisce espressione della competenza esclusiva in materia di «ordinamento civile». Considerata, al contempo, la finalità complessiva di coordinamento della finanza pubblica del TUSP, gli invocati parametri interposti sono anche teleologicamente orientati alla razionalizzazione e riduzione delle partecipazioni pubbliche nelle società, e pertanto intersecano profili di coordinamento finanziario e tutela del buon andamento della pubblica amministrazione. È in relazione a questi parametri costituzionali congiuntamente considerati che devono, quindi, essere esaminate le questioni.

La Corte ritiene fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 34 della l.p. Trento n. 7 del 2021, promossa in riferimento agli artt. 97, secondo comma, 117, commi secondo, lettera l), e terzo, Cost., in relazione all'art. 4 TUSP.

Ai sensi del c. 1 del richiamato art. 4, “[l]e amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società”.

Il successivo c. 2 prevede che, nei limiti del comma precedente, “le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività sotto indicate: a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi; b) progettazione e realizzazione di un’opera pubblica ...; c) realizzazione e gestione di un’opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d’interesse generale attraverso un contratto di partenariato... d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all’ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee...; e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici ...”.

Le due disposizioni individuano, pertanto, i limiti che incontrano le partecipazioni societarie delle pubbliche amministrazioni, imponendo, quale limite generale, lo stretto nesso strumentale fra le attività esercitate dalla società e le finalità istituzionali del socio pubblico e, quali limiti specifici, le tipologie di attività individuate nel catalogo di cui al c. 2.

Afferma la Corte che, nel caso di specie, l’oggetto della partecipazione prevista dall’impugnato art. 34, c. 1 – l’erogazione di servizi assicurativi, a pagamento, in tutto il territorio nazionale – eccede il menzionato limite generale, non essendo configurabile un legame di stretta necessità fra le attività esercitate dalla società ITAS spa e i fini istituzionali della Provincia autonoma di Trento, restando influente che la società rappresenti una realtà storicamente radicata nel territorio provinciale e la Provincia autonoma, ai sensi degli artt. 8 e 9 dello statuto speciale, sia titolare di competenza legislativa primaria in alcune materie che riguardano anche l’economia del territorio.

Il TUSP è stato concepito in seno a un ampio progetto di riforma della pubblica amministrazione e riordina, innovando, un quadro legislativo piuttosto disorganico, frutto di ripetuti interventi del legislatore che avevano tentato di ridurre gli sprechi e di porre limiti al ricorso alle società a partecipazione pubblica. Il TUSP, infatti, punta a contrastare l’aumento ingiustificato del ricorso alle partecipazioni pubbliche, con inefficienze gestionali gravanti, in ultima analisi, sui bilanci degli enti partecipanti.

L'art. 4, c. 2, che disciplina l'oggetto e i fini societari, mira a circoscrivere l'impiego di risorse pubbliche per la partecipazione in società che non siano strettamente necessarie al perseguimento degli scopi tassativi ivi elencati.

La partecipazione della Provincia autonoma nella società di mutua assicurazione ITAS spa si inserisce in un settore che non può definirsi "strettamente necessario" al perseguimento dei suoi fini istituzionali o allo svolgimento delle sue funzioni, non rientrando l'attività assicurativa nemmeno fra i "beni o servizi strumentali all'ente" partecipante (art. 4, c. 2, lettera d, TUSP), con effetti potenzialmente lesivi della tutela della concorrenza, atteso che, come questa Corte ha già avuto modo di affermare, le norme che disciplinano restrittivamente le società pubbliche strumentali sono, tra l'altro, "dirette ad evitare che soggetti dotati di privilegi svolgano attività economica al di fuori dei casi nei quali ciò è imprescindibile per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali" (sentenza n. 229 del 2013).

La scelta della Provincia autonoma, pertanto, si pone in contrasto con una norma dettata nell'esercizio, al contempo, della competenza esclusiva statale in materia di ordinamento civile e di quella concorrente del coordinamento della finanza pubblica, oltre che per dare attuazione al principio del buon andamento della pubblica amministrazione.

Queste SSRR, in occasione delle precedenti relazioni allegate alle decisioni di parifica, si sono espresse in linea con i principi affermati dalla Corte costituzionale, richiamando l'attenzione della Provincia sul necessario nesso di strumentalità al perseguimento delle proprie finalità istituzionali ex art. 4 del d.lgs. n. 175/2016, quale parametro normativo da cui consegue la strategicità e legittimità della partecipazione da parte di una pubblica amministrazione. La questione è trattata specificamente al paragrafo 16.2.1 al quale si fa rinvio.

Sentenza n. 136/2022, depositata il 3 giugno 2022 (pubblicata nella G.U. 8/6/2022 n.23)

Oggetto della sentenza sono le riduzioni dei vitalizi regionali. Al netto delle questioni ritenute inammissibili, la Corte ha concluso per l'infondatezza delle censure mosse.

Il Tribunale ordinario di Trento ha sollevato⁵⁷ questioni di legittimità costituzionale degli artt. 2 e 3 della legge della Regione Trentino-Alto Adige 11 luglio 2014, n. 5, recante "Modifiche alla legge regionale 26 febbraio 1995, n. 2 (Interventi in materia di indennità e previdenza ai Consiglieri della Regione autonoma Trentino-Alto Adige), come modificata dalle leggi regionali 28 ottobre 2004, n. 4, 30 giugno 2008, n. 4, 16 novembre 2009, n. 8, 14 dicembre 2011, n. 8 e 21 settembre 2012, n. 6, nonché alla legge regionale 23 novembre 1979, n. 5 (Determinazione delle indennità spettanti ai membri della Giunta regionale), e successive modificazioni, volte al contenimento della spesa pubblica", in

⁵⁷ Con ordinanza iscritta al numero 123/2020.

riferimento agli artt. 2, 3, 10, 11, 42, 64, 66, 68, 69, 97 e 117 della Costituzione, quest'ultimo anche in relazione all'art. 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU).

Le ordinanze censurano, dunque, alcune disposizioni che hanno inciso negativamente sull'ammontare degli assegni vitalizi, diretti e di reversibilità, spettanti in ragione della carica di consigliere regionale precedentemente rivestita dal titolare, prevedendo, rispettivamente, la riduzione del 20 per cento del loro importo (art. 2 della legge reg. Trentino-Alto Adige n. 5 del 2014), un limite alla cumulabilità con altro trattamento vitalizio erogato dal Parlamento nazionale o europeo o da altra Regione (art. 3 della legge reg. Trentino-Alto Adige n. 5 del 2014) e un contributo di solidarietà, variamente modulato nel corso del tempo. Tutte le disposizioni censurate sono state abrogate a opera degli artt. 2, c. 2, e 3 della legge della Regione Trentino-Alto Adige 15 novembre 2019, n. 7 (Rideterminazione degli assegni vitalizi e di reversibilità secondo il metodo di calcolo contributivo).

La Corte riconduce anzitutto la disciplina del vitalizio regionale, a prescindere dal fatto che essa incida riduttivamente o meno sulla sua misura, alla potestà normativa della Regione – che dispone di competenza legislativa in materia di “ordinamento degli uffici regionali e del personale ad essi addetto” (art. 4, numero 1, dello statuto) e di ampia autonomia finanziaria (articoli da 69 a 86 dello statuto) – nonché, in correlazione all'organo interessato, alla potestà regolamentare spettante al Consiglio regionale (art. 31 dello statuto). Ne consegue la non fondatezza delle censure attinenti alla competenza.

Quanto alla violazione dell'art. 3 Cost., a cui ricondurre il principio di tutela del legittimo affidamento, “da considerarsi ricaduta e declinazione “soggettiva” dell'indispensabile carattere di coerenza di un ordinamento giuridico, quale manifestazione del valore della certezza del diritto” (sentenza n. 108 del 2019), ricorda la Corte che, “con riferimento ai rapporti di durata, e alle modificazioni peggiorative che su di essi incidono secondo il meccanismo della cosiddetta retroattività impropria, questa Corte ha più volte affermato che il legislatore dispone di ampia discrezionalità e può anche modificare in senso sfavorevole la disciplina di quei rapporti, ancorché l'oggetto sia costituito da diritti soggettivi perfetti; ciò a condizione che la retroattività trovi adeguata giustificazione sul piano della ragionevolezza e non trasmodi in un regolamento irrazionalmente lesivo del legittimo affidamento dei cittadini (*ex plurimis*, sentenze n. 241 del 2019, n. 16 del 2017, n. 203 del 2016 e n. 236 del 2009)” (sentenza n. 234 del 2020).

Al fine di valutare il requisito della “giustificazione sul piano della ragionevolezza” la Corte prende le mosse dalle ragioni che hanno condotto il legislatore regionale all'adozione delle disposizioni censurate, già identificate nel perseguimento di una duplice esigenza giustificativa: “quella di ricondurre a criteri di equità e ragionevolezza” e quella di provvedere al “contenimento della spesa pubblica.” (sentenza n. 108 del 2019). Sul piano della ragionevole giustificazione, la Corte rammenta

che, in generale, ha considerato idoneo sia l'intento del contenimento della spesa (sentenze n. 236 del 2017 e n. 203 del 2016), sia quello di sostenibilità di un regime, previdenziale (sentenza n. 263 del 2020) o meno (sentenza n. 16 del 2017). A queste considerazioni giustificative, si possono aggiungere le asserite "esigenze di sobrietà" da assecondare attraverso il ridimensionamento di trattamenti retti da un regime connotato da indici di particolare favore quanto: a età e contribuzione minima necessaria per maturare il diritto all'assegno; ad ammontare della contribuzione gravante sul consigliere in rapporto alla sua misura; alla possibilità di cumularlo con altro trattamento vitalizio (in tutto o in parte) e di quiescenza altrimenti maturato.

Riscontrata la ragionevole giustificazione degli interventi riduttivi posti in essere dal legislatore regionale, la Corte passa a valutare se essi si traducano in un regime lesivo del legittimo affidamento, tenendo presente che anch'esso "è soggetto al normale bilanciamento proprio di tutti i principi e diritti costituzionali" (sentenza n. 241 del 2019). Ebbene, al riguardo questa Corte ha chiarito che "[l]'esigenza di ripristinare criteri di equità e di ragionevolezza e di rimuovere le sperequazioni e le incongruenze, insite in un trattamento di favore, è da ritenersi preponderante rispetto alla tutela dell'affidamento" (sentenza n. 240 del 2019; nello stesso senso, sentenza n. 108 del 2019).

D'altra parte, rimarca la Corte, segnatamente nelle fattispecie dei giudizi *a quibus*, le misure di cui alla normativa censurata riguardano trattamenti di ammontare più elevato e la giurisprudenza della Corte ha escluso la lesione del legittimo affidamento in ragione dell'incisione su un trattamento di ammontare elevato (sentenza n. 263 del 2020). Le considerazioni svolte conducono, dunque, a concludere che le misure introdotte, oltre a trovare giustificazione sul piano della ragionevolezza, non trasmodano in un regolamento lesivo del legittimo affidamento.

La Corte, infine, ha escluso anche la fondatezza dell'asserito contrasto con gli artt. 64, 66, 68 e 69 Cost. Al riguardo ha ricordato che "[a]l Parlamento nazionale [...] deve essere riconosciuta una posizione costituzionale del tutto peculiare [...], in ragione della quale le norme che si riferiscono ad esso od ai suoi membri sono da qualificare come diritto singolare" (sentenza n. 24 del 1968; nello stesso senso, *ex aliis*, Corte di cassazione, sezioni unite, sentenza 13 marzo 2020, n. 7220). Da esso "vengono garantite forme di indipendenza e prerogative ben più ampie di quelle concesse ai Consigli regionali" (sentenza n. 66 del 1964), "negandosi in conseguenza la piena equiparazione delle assemblee legislative regionali alle assemblee parlamentari" (sentenza n. 6 del 1970; nello stesso senso, sentenze n. 110 del 1970, n. 143 del 1968 e n. 14 del 1965), considerato che, "diversamente dalle funzioni assegnate alle Camere, le attribuzioni dei Consigli si inquadrano [...] nell'esplicazione di autonomie costituzionalmente garantite, ma non si esprimono a livello di sovranità" (sentenza n. 301 del 2007)" (sentenza n. 279 del 2008).

2.3.2 I giudizi di legittimità costituzionale promossi e non ancora definiti

Ricorso n. 14/2022 (pubblicato sulla G.U. n. 12 del 23/3/2022)

Oggetto dell'impugnativa sono gli art. 16 e 17, c. 1, lett. a), della legge della Provincia di Trento n. 22 del 27 dicembre 2021 ("legge di stabilità provinciale 2022").

1) L'art.16 della legge in esame modifica l'art. 31 della l.p. n. 7/2021, recante disposizioni in materia di "Proroga di graduatorie del personale provinciale", che, pertanto, ora dispone: "1. I termini di validità delle graduatorie per le assunzioni di personale provinciale a tempo indeterminato relative al comparto autonomie locali in scadenza entro il 31 dicembre 2021 e nel corso dell'anno 2022 sono prorogati al 31 marzo 2023".

L'art. 16 è impugnato per violazione dei principi di uguaglianza, buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione di cui agli artt. 3 e 97 della Costituzione, e della competenza statale esclusiva in materia di ordinamento civile di cui all'art. 117, comma secondo, lett. l) nonché violazione dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige (artt. 4 e 8 del d.p.r. n. 670/1972), in relazione all'art. 35, c. 5-ter, d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, ante novella operata dall'art. 1, c. 149, legge 27 dicembre 2019, n. 160, all'art. 91 del TUEL (d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267).

Il ricorrente premette l'orientamento della giurisprudenza costituzionale, che riconduce la regolamentazione delle graduatorie, in quanto provvedimento conclusivo delle procedure concorsuali pubblicistiche per l'accesso all'impiego regionale, nell'ambito della competenza legislativa residuale in materia di ordinamento e organizzazione amministrativa delle Regioni di cui all'art. 117, quarto comma, Costituzione. In particolare, con riferimento specifico agli enti territoriali ad autonomia speciale, la Corte si è espressa da ultimo con la sentenza n. 58/2021, dalla Regione Valle d'Aosta avverso le disposizioni di cui all'art. 1, cc. 147 e 149, della l. n. 160/2019. La Corte ha ritenuto che le disposizioni statali impugnate non possano ritenersi applicabili nei confronti della Regione Valle d'Aosta in virtù della c.d. clausola di favore di cui all'art. 10 della legge Cost. n. 3/2001 che estende anche alle Autonomie la più ampia competenza legislativa residuale di cui all'art. 117, quarto comma, Costituzione in materia di «ordinamento e organizzazione amministrativa regionale». Sulla base di tali presupposti, ha concluso la Corte, "deve, pertanto, escludersi che le norme statali in esame, che dettano una disciplina puntuale del termine di validità delle graduatorie, riferendosi genericamente alle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, c. 2, del d.lgs. n. 165 del 2001, si applichino alla Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste. Ne consegue che non si è determinata alcuna violazione della competenza regionale residuale, né del principio di leale collaborazione, non essendo le norme denunciate destinate a spiegare alcuna efficacia nel territorio regionale neppure quali norme recanti principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica". La Corte ha altresì affermato che,

anche ove si volesse configurare la disciplina della validità delle graduatorie concorsuali come disciplina recante principi di coordinamento della finanza pubblica (“sebbene non più affiancata a misure di contenimento delle assunzioni”), essa non potrebbe imporsi se non nel rispetto del principio dell'accordo, inteso come vincolo di metodo (e non già di risultato) e declinato nella forma della leale collaborazione.

Ha sottolineato, infine, la Corte che la disciplina delle graduatorie dettata dal legislatore regionale, nell'esercizio della propria competenza residuale, deve comunque avvenire nel rispetto dei canoni costituzionali del buon andamento e dell'imparzialità dell'amministrazione (artt. 3 e 97 Cost.), a tal fine garantendo il reclutamento imparziale degli idonei, nonché verificando la perdurante attitudine professionale degli stessi.

Tanto premesso, rileva il ricorrente che la questione andrebbe considerata da una diversa prospettiva interpretativa. Una disciplina delle graduatorie non uniforme su tutto il territorio nazionale, poiché rimessa, sotto il profilo dei termini di durata e di validità, alla regolamentazione di ciascuna Regione, determina una frammentazione parimenti idonea a generare una disciplina differenziata in relazione a situazioni del tutto analoghe, senza fornire adeguata motivazione del diverso e più favorevole trattamento. Peraltro, il personale reclutato dalle regioni assume a tutti gli effetti la qualifica di dipendente pubblico, potendo di fatto transitare anche nei ruoli di amministrazioni centrali, per cui, anche sotto questo ulteriore profilo, non si comprende il motivo della disparità di trattamento che discenderebbe dal persistente orientamento che ammette criteri non uniformi sull'intero territorio nazionale. A ciò si aggiunga che le modifiche in materia di mobilità del personale, introdotte dall'art. 3 del d.l. n. 80 del 2021, convertito dalla l. n. 113 del 2021, hanno fatto venir meno l'obbligo del previo nulla osta dell'amministrazione di provenienza, rendendo omogenea la disciplina della mobilità per tutti i dipendenti pubblici, compresi i dipendenti regionali e degli enti locali. In tale contesto di riforma, le disposizioni statali sulla durata delle graduatorie concorsuali devono essere concepite e quindi applicate in termini uniformi sull'intero territorio nazionale, ponendosi nella prospettiva di una progressiva limitazione di operatività temporale delle graduatorie stesse. In caso contrario, l'ordinamento si troverebbe a fronteggiare il rischio che il personale di talune amministrazioni regionali possa essere surrettiziamente ammesso, per la peculiarità della disciplina ad esso applicabile, ai generali procedimenti, volontari o obbligatori, di mobilità verso le altre amministrazioni regionali o statali. Tanto premesso, si ritiene che la fattispecie delle graduatorie concorsuali afferisca alla competenza esclusiva dello Stato in materia di «ordinamento civile» (art. 117, secondo comma, lett. 1) della Costituzione, trattandosi di una fase prodromica e funzionale all'instaurazione del rapporto di lavoro, con tutto ciò che ne consegue in ordine alla lesione della predetta competenza legislativa statale esclusiva.

2) Il ricorrente assume poi l'illegittimità costituzionale dell'art. 17, c. 1, lett. a) della legge della Provincia autonoma di Trento n. 22/2021, per violazione della competenza statale esclusiva in materia di ordinamento civile di cui all'art. 117, comma secondo, lett. l), nonché violazione dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige (artt. 4 ed 8 del d.p.r. n. 670/1972) in relazione all'art. 113, cc. 2 e 3 del d.lgs. n. 50/2016 «Codice dei contratti pubblici». L'art. 17 della legge in esame reca "Integrazioni dell'articolo 5-bis della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2" per effetto delle quali la norma, al c. 1, lett. a), prevede che la contrattazione collettiva provinciale possa individuare altre funzioni nell'ambito dei contratti pubblici per il cui svolgimento sono riconosciute retribuzioni incentivanti oltre a quelle elencate dalla già vigente legge provinciale (n. 2/2016).

La disposizione contrasta con l'art. 113, c. 3, d.lgs. n. 50/2016 «Codice dei contratti pubblici» che assegna alla contrattazione collettiva la determinazione delle modalità e dei criteri di riparto delle risorse disponibili e non già l'individuazione di attività/funzioni tecniche che diano diritto alla corrispondente remunerazione per il personale pubblico come, invece, prevede la norma provinciale. Invero, solo la legge statale potrebbe intervenire in tal senso dato il carattere tassativo dell'elenco delle funzioni tecniche incentivabili di cui all'art. 113, c. 2 del d.lgs. n. 50/2016, ribadito dalla giurisprudenza contabile per il loro carattere derogatorio del principio di onnicomprensività del trattamento economico dei dipendenti pubblici ex art. 24, c. 3, d.lgs. n. 165/2001 e della perentoria struttura della retribuzione per gli stessi stabilita dai contratti collettivi, ex art. 45, c. 1, del medesimo d.lgs. n. 165/2001 (cfr. *ex multis* Corte Conti, sez. contr. Veneto, deliberazione n. 121/2020). Peraltro – aggiunge il ricorso – l'individuazione di ulteriori funzioni per il cui svolgimento sono riconosciute retribuzioni incentivanti in materia di contratti pubblici non è preclusa alla sola contrattazione collettiva ma alla stessa legge provinciale stante il carattere tassativo sopra illustrato, e va altresì rilevato che le disposizioni della normativa statale in materia di appalto si impongono anche alle Province autonome (art. 2, c. 3, d.lgs. n. 50/2016). Ciò costituisce violazione dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige (artt. 4 ed 8 del d.p.r. n. 670/1971) laddove si stabilisce che la legislazione regionale e delle Province autonome deve svolgersi in armonia con la Costituzione, con i principi dell'ordinamento giuridico e con le norme fondamentali delle riforme economico-sociali della Repubblica, di cui le norme richiamate costituiscono espressione.

Quanto da ultimo osservato in relazione alla contrattazione collettiva, è occasione per evidenziare la peculiarità ordinamentale della Regione Trentino -Alto Adige e delle Province autonome di Trento e di Bolzano riguardante la mancata certificazione di compatibilità finanziaria degli oneri derivanti dalle

ipotesi di accordo dei contratti collettivi di lavoro, da parte della Corte dei conti, come disposto dall'art. 47, c. 5, del d.lgs. n. 165/2001 per i contratti di lavoro negoziati dall'ARAN⁵⁸.

La questione è sviluppata nel paragrafo dedicato al quale si fa rinvio.

⁵⁸ A livello nazionale, l'art. 51, c. 2, del d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 e s.m., in attuazione della legge delega n.421/92, prevedeva il controllo della Corte dei conti sulla legittimità e sulla compatibilità economica dell'autorizzazione alla sottoscrizione dei contratti collettivi di lavoro.

Il d.lgs. 4 novembre 1997, n. 396, all'art. 4 (sostanzialmente confermato dall'art. 47, c. 4, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165) ha modificato il predetto art. 51, c. 2, eliminando ogni riferimento al previsto controllo di legittimità, stabilendo, invece, che la "quantificazione dei costi contrattuali" relativi all'ipotesi di accordo sia trasmessa alla Corte dei conti "ai fini della certificazione di compatibilità con gli strumenti di programmazione e di bilancio"; la Corte dei conti nei successivi quindici giorni «certifica l'attendibilità dei costi quantificati», anche previa acquisizione di elementi istruttori e valutativi.

3 LA PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA PROVINCIALE. IL BILANCIO DI PREVISIONE E L'ASSESTAMENTO 2021

3.1 L'ordinamento contabile provinciale

L'ordinamento contabile della Provincia autonoma è disciplinato dal d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118, dai principi contabili generali ed applicati in esso contenuti e nei relativi allegati, e dalla l.p. 14 settembre, 1979, n. 7 (legge provinciale di contabilità)⁵⁹ e s.m.i.

La Provincia adotta, a partire dall'esercizio 2016⁶⁰, gli schemi di bilancio armonizzati come disposto dal capo I della l.p. 9 dicembre 2015, n. 18, successivamente modificato⁶¹, che ha apportato le modifiche alla legge provinciale di contabilità (l.p. n. 7/1979) al fine di adeguare il sistema contabile alle disposizioni del d.lgs. n. 118/2011. Tale sistema, ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 118/2011, deve garantire la "rilevazione unitaria dei fatti gestionali sotto il profilo finanziario, economico e patrimoniale" adottando, oltre alla contabilità finanziaria di natura autorizzatoria e finalizzata alla rendicontazione finanziaria, la contabilità economico-patrimoniale "per la rilevazione, a fini conoscitivi, degli effetti economici e patrimoniali dei fatti gestionali" e finalizzata alla relativa rendicontazione⁶².

⁵⁹ In base all'art. 9, l.p. 12 settembre 2008, n. 16, la l.p. n. 9/1979 può essere citata usando solo il titolo breve "Legge provinciale di contabilità", individuato dall'allegato A della l.p. 19 giugno 2008, n. 16.

⁶⁰ Come noto, la Provincia autonoma di Trento ha applicato la nuova disciplina contabile dall'esercizio finanziario 2016, quindi con posticipo di un anno rispetto alla generalità delle regioni ordinarie (v. art. 80, d.lgs. n. 118/2011). Il differimento è stato disposto dall'art. 79, c. 4-*octies*, dello Statuto di autonomia del Trentino - Alto Adige e dall'art. 1 della l.p. 9 dicembre 2015 n. 18 (cfr. anche art. 79, d.lgs. n. 118/2011). Inoltre, l'art. 38, c. 5 della ridetta l.p. n. 18/2015 dispone che: "Ai sensi dell'articolo 3, comma 12, del decreto legislativo n. 118 del 2011, nonché dell'articolo 79 dello Statuto speciale, l'adozione dei principi applicati della contabilità economico-patrimoniale e il conseguente affiancamento della contabilità economico patrimoniale a quella finanziaria è posticipato all'esercizio finanziario 2017. Si applica conseguentemente l'articolo 11, comma 13, terzo periodo, del decreto legislativo n. 118 del 2011. – omissis -Ai sensi dell'articolo 11 bis, comma 4, del decreto legislativo n. 118 del 2011 e dell'articolo 79 dello Statuto speciale, l'adozione del bilancio consolidato è posticipata al 2017".

⁶¹ Si rammenta che la l. cost. 20 aprile 2012, n. 1, nel modificare l'art. 117 della Cost., lett. e), ha attratto la materia dell'armonizzazione dei bilanci pubblici alla competenza legislativa esclusiva dello Stato. La Corte costituzionale con la sentenza n. 80/2017 ha ribadito che l'armonizzazione dei bilanci pubblici è una competenza esclusiva dello Stato, che non può subire deroghe territoriali, neppure all'interno delle autonomie speciali costituzionalmente garantite, e che, prima ancora che una conseguenza giuridica della modifica dell'art. 117 della Costituzione per effetto della l. cost. n. 1/2012 (Introduzione del principio del pareggio di bilancio nella Carta costituzionale) l'indefettibilità del principio di armonizzazione dei bilanci pubblici è ontologicamente collegata alla necessità di leggere, secondo il medesimo linguaggio, le informazioni contenute nei bilanci pubblici.

⁶² La contabilità armonizzata prevede, inoltre, la rilevazione unitaria dei fatti gestionali sotto il profilo finanziario ed economico patrimoniale, garantita dall'adozione del piano dei conti integrato (art. 37, c. 2, d.lgs. n. 118/2011). Il piano dei conti, previsto dall'art. 4, d.lgs. n. 118/2011, consente il consolidamento e il monitoraggio dei conti pubblici, migliorando la "raccordabilità dei conti delle amministrazioni pubbliche con il Sistema europeo dei conti nazionali" (SEC). Ai fini del citato consolidamento le amministrazioni inviano alla banca dati unitaria delle pubbliche amministrazioni, prevista dall'art. 13, c. 3, l. 31 dicembre 2009, n. 196, le previsioni di competenza e di cassa aggregate e i risultati della gestione di competenza e di cassa aggregati secondo l'articolazione del piano dei conti integrato (art. 37, c. 4, d.lgs. n. 118/2011).

Il sistema di bilancio delle regioni è disciplinato dall'art. 39 del d.lgs. n. 118/2011. Tale disposizione prevede l'approvazione annuale, con legge del Consiglio regionale, del bilancio di previsione finanziario, a carattere autorizzatorio. La legge "rappresenta il quadro delle risorse che la regione prevede di acquisire e di impiegare, riferite ad un orizzonte temporale almeno triennale, esponendo separatamente l'andamento delle entrate e delle spese in base alla legislazione statale e regionale in vigore".

Gli schemi di bilancio⁶³ sono disciplinati dall'art. 11 del d.lgs. n. 118/2011 e contenuti nei suoi allegati. In particolare, nell'allegato 9 per il bilancio di previsione finanziario, nell'allegato 10 per il rendiconto della gestione. La funzione autorizzatoria di entrambi i documenti è ribadita dall'art. 38, c. 11, della l.p. n. 18/2015⁶⁴.

Inoltre, ai sensi del c. 8 del citato art. 11, la Provincia autonoma redige il rendiconto consolidato con i propri enti ed organismi strumentali, nonché i risultati della gestione del Consiglio provinciale, e predispone il bilancio consolidato secondo lo schema di cui all'allegato 11 previsto dall'art. 11, c. 1, lett. c), le disposizioni dell'art. 11-*bis*⁶⁵ e i criteri del principio contabile applicato (allegato 4/4, d.lgs. n. 118/2011), con i propri organismi ed enti strumentali, aziende e società controllate e partecipate e altri organismi controllati.

Con riferimento alla disciplina contabile applicata al settore sanitario provinciale, permane la criticità evidenziata in occasione delle parifiche precedenti, e ribadita da questa Sezione nella deliberazione n. 12/2022/PRSS del 18 febbraio 2022, relativa alla mancata applicazione del titolo II del d.lgs. n. 118/2011, da parte della Provincia autonoma. Infatti, ai sensi dell'art. 38, c. 6, l.p. n. 18/2015, "Il titolo II del d.lgs. n. 118 del 2011 non si applica al bilancio della Provincia; si applica, con decorrenza dal 2016, all'Azienda provinciale per i servizi sanitari, limitatamente alle disposizioni che ne disciplinano il bilancio e la contabilità, ferma restando la possibilità per la Giunta provinciale di specificare con propria deliberazione le modalità di applicazione della disciplina statale". La Provincia autonoma ritiene di fondare la non completa applicazione dell'armonizzazione contabile all'intero sistema sanitario provinciale sul fatto che il finanziamento integrale di tale sistema avviene con risorse provinciali (art. 34, c. 3, l. n. 724/1994), senza ricorso al riparto del fondo sanitario nazionale.

⁶³ L'art. 11, c. 3, lett. da a) ad h), d.lgs. n. 118/2011 elenca i prospetti e i documenti da allegare al bilancio di previsione, mentre il successivo c. 4, lett. da a) a p), elenca i prospetti e i documenti da allegare al rendiconto della gestione. Il c. 5 del citato art. 11 disciplina la nota integrativa allegata al bilancio di previsione; il successivo c. 6 disciplina la relazione sulla gestione quale "documento illustrativo della gestione dell'ente, nonché dei fatti di rilievo verificatisi dopo la chiusura dell'esercizio e di ogni eventuale informazione utile ad una migliore comprensione dei dati contabili".

⁶⁴ Il c. 11 citato così stabilisce: "dal 2016 la Provincia adotta in ogni caso gli schemi di bilancio previsti dal decreto legislativo n. 118 del 2011, che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria".

⁶⁵ L'art. 11 *bis*, c. 2, d.lgs. n. 118/2011 dispone che "Il bilancio consolidato è costituito dal conto economico consolidato, dallo stato patrimoniale consolidato e dai seguenti allegati: a) la relazione sulla gestione consolidata che comprende la nota integrativa; b) la relazione del collegio dei revisori dei conti".

Al riguardo, si ribadisce quanto affermato in occasione del precedente giudizio di parificazione (deliberazione SSRR Trentino-Alto Adige/ Südtirol n. 3/PARI/2021), posto che l'applicazione del titolo II del d.lgs. n. 118/2011 all'Azienda sanitaria provinciale consentirebbe di confrontare i suoi risultati economico-patrimoniali con quelli degli altri enti del sistema sanitario nazionale. Da qui la inderogabile esigenza che sia data contestuale evidenza, sia nel bilancio provinciale che in quello dell'APSS, delle risorse conferite al proprio servizio sanitario regionale, con le necessarie distinzioni in merito alla destinazione delle stesse⁶⁶.

Infine, si rammenta che l'art. 8, c. 1, l.p. 6 maggio 2016, n. 7, ha inserito nella legge di contabilità provinciale il capo VI *ter*, che reca la disciplina del Collegio dei revisori dei conti della Provincia, organo istituito con la novella recata dal d.lgs. 3 marzo 2016, n. 43 "Norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 305"⁶⁷ e al d.lgs. 18 luglio 2011, n. 142, in materia di controllo della Corte dei conti.

3.2 Gli strumenti della programmazione finanziaria provinciale

La contabilità armonizzata ha dato centralità all'attività di programmazione con la quale gli enti organizzano le risorse e la gestione orientandole alla "realizzazione dei fini sociali" e alla "promozione dello sviluppo economico e civile delle comunità di riferimento", tenendo presenti le priorità delle politiche e dei piani di governo del territorio. Il principio della programmazione per la finanza regionale, disciplinato dall'art. 36, c. 3, del d.lgs. n. 118/2011 e dall'allegato 4/1 al d.lgs. n. 118/2011, concernente il principio contabile applicato, presuppone un "processo di analisi e valutazione" e una "dimensione temporale predefinita".

Si tratta, peraltro, di un'attività attraverso la quale "le amministrazioni concorrono al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica definiti in ambito nazionale, in coerenza con i principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica emanati in attuazione degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione e ne condividono le conseguenti responsabilità"⁶⁸.

⁶⁶ L'argomento verrà trattato diffusamente nel capitolo dedicato alla sanità. Tuttavia, si anticipa in questa sede, che le distinzioni in merito alla destinazione delle risorse fanno riferimento alle somme corrisposte a titolo di finanziamento indistinto, vincolato, mobilità extra-provinciale e delle ulteriori risorse che la Provincia ha eventualmente inteso conferire al proprio servizio sanitario per finanziare i maggiori costi indotti dai LEA ovvero per finanziare anche prestazioni aggiuntive rispetto ai LEA.

⁶⁷ L'art. 1, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 43/2016 ha sostituito il c. 3 *bis* dell'art. 6, d.p.r. n. 305/1988 con il seguente: "La Regione e le Province istituiscono con proprie disposizioni normative, nel rispetto dei principi stabiliti dalla normativa statale in materia, un collegio dei revisori dei conti, quale organo di vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione dell'ente. Il collegio opera, nel quadro dell'ordinamento finanziario del titolo VI dello Statuto, in raccordo con le competenti sezioni di controllo della Corte dei conti aventi sede a Trento e a Bolzano".

⁶⁸ Si veda l'art. 36, c. 2, d.lgs. n. 118/2011 secondo il quale "La finanza regionale concorre con la finanza statale e locale al perseguimento degli obiettivi di convergenza e di stabilità derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea ed opera

La legislazione provinciale ha recepito le modifiche introdotte dall'armonizzazione contabile, prevedendo all'art. 5, c. 1, l.p. 8 luglio 1996, n. 4⁶⁹ i seguenti strumenti di programmazione:

- il programma di sviluppo provinciale, il documento di economia e finanza provinciale (DEFP) e la relativa nota di aggiornamento⁷⁰;
- il piano urbanistico provinciale;
- il piano provinciale per la salute, disciplinato dalla l.p. 27 luglio 2007, n. 13 (legge provinciale sulle politiche sociali 2007);
- il bilancio pluriennale e annuale della Provincia;
- i patti territoriali;
- i piani e i programmi previsti dalle leggi provinciali di settore nonché i programmi di gestione definiti ai sensi dell'art. 3 della l.p. 3 aprile 1997, n. 7 (Revisione dell'ordinamento del personale della Provincia autonoma di Trento) come modificato dall'art. 19 della l.p. 23 febbraio 1998, n. 3;
- i progetti.

Il medesimo art. 5, c. 2, della legge provinciale sopra richiamata elenca altresì gli strumenti della programmazione sub-provinciale⁷¹.

Il principio contabile della programmazione, di cui all'allegato 4/1⁷², prevede, oltre al documento di economia e finanza, presentato dalla Giunta provinciale entro il 30 giugno (DEFP per la Provincia) di

in coerenza con i vincoli che ne derivano in ambito nazionale". Il "Principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio prevede, altresì, che "Il processo di programmazione, si svolge nel rispetto delle compatibilità economico-finanziarie e tenendo conto della possibile evoluzione della gestione dell'ente, richiede il coinvolgimento dei portatori di interesse nelle forme e secondo le modalità definite da ogni ente, si conclude con la formalizzazione delle decisioni politiche e gestionali che danno contenuto a programmi e piani futuri riferibili alle missioni dell'ente". L'allegato n. 4/1, introdotto dal d.lgs. n. 126/2014 è stato successivamente modificato da vari decreti, da ultimo dal D.M. 1° agosto 2019.

⁶⁹La l.p. n. 4/1996 recante "Nuova disciplina della programmazione di sviluppo e adeguamento delle norme in materia di contabilità e di zone svantaggiate" è stata da ultimo modificata dall'art. 46 della l.p. 9 dicembre 2015, n. 18 (...) che, adeguando la normativa provinciale con le disposizioni in materia di programmazione recate dal d.lgs. n. 118/2011, ha introdotto nel comma 1 dell'art. 5 e nel comma 1 dell'art. 17, il "documento di economia e finanza provinciale (DEFP) e la relativa nota di aggiornamento", nonché ha sostituito il precedente art. 11 *bis* "Attuazione del programma di sviluppo", della legge in commento con il seguente "1. Per dare attuazione agli obiettivi e alle priorità individuate dal programma di sviluppo provinciale la Giunta provinciale individua ogni anno, nel DEFP e nella relativa nota di aggiornamento, gli interventi più rilevanti da realizzare, per le diverse aree strategiche, nel periodo di validità del bilancio di previsione."

⁷⁰ L'art. 11 *bis* "Attuazione del programma di sviluppo" della legge di programmazione provinciale (l.p. n. 4/1996), come sostituito dalla l.p. n. 18/2015, prevede al comma 1 che "Per dare attuazione agli obiettivi e alle priorità individuate dal programma di sviluppo provinciale la Giunta provinciale individua ogni anno, nel DEFP e nella relativa nota di aggiornamento, gli interventi più rilevanti da realizzare, per le diverse aree strategiche, nel periodo di validità del bilancio di previsione".

⁷¹ "Sono strumenti della programmazione sub-provinciale: a) gli strumenti di programmazione delle comunità montane; b) gli strumenti urbanistici dei comuni e delle comunità montane; c) i bilanci dei comuni e delle comunità montane; d) le relazioni previsionali-programmatiche dei comuni; d bis) i programmi generali delle opere pubbliche dei comuni."

⁷² Par. 4.1 dell'allegato 4/1 che disciplina i documenti della programmazione regionale.

ciascun anno⁷³, e alla nota di aggiornamento al documento di economia e finanza (NADEFP per la Provincia), da presentare al Consiglio provinciale entro 30 giorni decorrenti dalla nota di aggiornamento del documento di economia e finanza nazionale e, comunque, non oltre la data di presentazione del disegno di legge di bilancio⁷⁴, il disegno di legge di stabilità, da presentare al Consiglio provinciale entro il 31 ottobre di ogni anno e, comunque, non oltre 30 giorni dalla data di presentazione del disegno di legge di bilancio dello Stato.

Caratterizzano il ciclo di bilancio, inoltre, i seguenti documenti previsti dal citato principio contabile⁷⁵:

- il disegno di legge di bilancio, da presentare al Consiglio provinciale entro il 31 ottobre di ogni anno e, comunque, non oltre 30 giorni dall'approvazione del disegno di legge di stabilità dello Stato;
- il piano degli indicatori di bilancio, approvato dalla Giunta provinciale entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio di previsione e dall'approvazione del rendiconto e comunicato al Consiglio provinciale;
- il disegno di legge di assestamento del bilancio, presentato al Consiglio provinciale entro il 30 giugno di ogni anno;
- gli eventuali disegni di legge di variazione di bilancio;
- gli eventuali disegni di legge collegati alla manovra di bilancio, da presentare al Consiglio provinciale entro il mese di ottobre di ogni anno.

Il sistema di bilancio è concluso dal rendiconto della gestione, da approvarsi entro il 30 aprile dell'anno successivo all'esercizio di riferimento da parte della Giunta provinciale ed entro il 31 luglio da parte del Consiglio provinciale.

Il principio contabile dispone che l'insieme dei documenti sopra indicati deve soddisfare le finalità di conoscenza dei "portatori di interesse", in merito ai "risultati che l'ente si propone di conseguire" attraverso le missioni e programmi di bilancio, e di valutazione del "grado di effettivo conseguimento

⁷³ Al titolo III del d.lgs. n. 118/2011 che disciplina l'"Ordinamento finanziario e contabile regionale", l'art. 36, c. 3, disponendo l'obbligatorietà del documento di economia e finanza regionale, afferma che "3. Le regioni ispirano la propria gestione al principio della programmazione. A tal fine adottano ogni anno il bilancio di previsione finanziario, le cui previsioni, riferite ad un orizzonte temporale almeno triennale, sono elaborate sulla base delle linee strategiche e delle politiche contenute nel documento di economia e finanza regionale (DEFR), predisposto secondo le modalità previste dal principio contabile applicato della programmazione allegato al presente decreto. Il DEFR è approvato con una delibera del consiglio regionale. Con riferimento al periodo di programmazione decorrente dall'esercizio 2015, le regioni non sono tenute alla predisposizione del documento di economia e finanza regionale e adottano il documento di programmazione previsto dall'ordinamento contabile vigente nell'esercizio 2014. Il primo documento di economia e finanza regionale è adottato con riferimento agli esercizi 2016 e successivi. (...)".

⁷⁴ La nota di aggiornamento al documento di economia e finanza è prevista dall'allegato 4/1, par. 4.1, lett. b), e disciplinata dal par. 6, nel quale si stabilisce che la Giunta regionale presenti al Consiglio la nota di aggiornamento del DEFR annuale non oltre la data di presentazione del disegno di legge di bilancio.

⁷⁵ Il par. 4.1 citato elenca, inoltre, gli specifici strumenti di programmazione regionale formulati in attuazione di programmi statali, comunitari e regionali e definiti nelle specifiche normative regionali in materia di programmazione generale e settoriale.

dei risultati al momento della rendicontazione”, e precisa che “l’attendibilità, la congruità e la coerenza, interna ed esterna, dei documenti di programmazione è prova della affidabilità e credibilità dell’ente”⁷⁶.

Con particolare riguardo, poi, all’emergenza sanitaria da Covid-19, la programmazione finanziaria è stata oggetto di alcune disposizioni derogatorie della disciplina ordinaria, introdotte dall’art. 109 della l. n. 27/2020:

- 1) la possibilità di utilizzare la quota libera dell’avanzo di amministrazione, per le gestioni finanziarie 2020 e 2021, di cui all’art. 42, c. 6, del d.lgs. n. 118/2011, per il finanziamento di spese correnti connesse con l’emergenza in corso⁷⁷;
- 2) la possibilità di svincolare le risorse vincolate per interventi necessari ad attenuare la crisi del sistema economico derivante dagli effetti diretti e indiretti del virus Covid-19, riguardo alle gestioni finanziarie 2019, 2020 e 2021⁷⁸;
- 3) l’introduzione di una serie di semplificazioni procedurali in materia di variazioni di bilancio, per gli esercizi finanziari 2020 e 2021, in deroga all’art. 51, d.lgs. n. 118/2011⁷⁹.

Riguardo al primo punto, l’utilizzo della quota libera dell’avanzo di amministrazione dell’anno precedente, per gli anni 2020, 2021 e 2022, è consentito, in via anticipata, dopo l’approvazione da parte della Giunta provinciale del rendiconto della gestione 2019, 2020 e 2021, anche prima del giudizio di

⁷⁶ Allegato 4/1, paragrafo 1. Da ciò conseguono le caratteristiche tecniche dei documenti di programmazione i quali, “nel rispetto del principio di comprensibilità (...) esplicitano con chiarezza, il collegamento tra: il quadro complessivo dei contenuti della programmazione; i portatori di interesse di riferimento; le risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili; le correlate responsabilità di indirizzo, gestione e controllo”.

⁷⁷ Cfr. art. 109, c.1, del d.l. 17 marzo 2020, n. 18, convertito nella l. 24 aprile 2020, n. 27, come modificato dall’art. 30, c. 2-bis, lett. a), del d.l. 22 marzo 2021, n. 41, convertito nella l. 21 maggio 2021, n. 69, che cita: “In considerazione della situazione di emergenza epidemiologica da Covid-19, in deroga alle modalità di utilizzo della quota libera dell’avanzo di amministrazione di cui all’articolo 42, comma 6, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, ferme restando le priorità relative alla copertura dei debiti fuori bilancio e alla salvaguardia degli equilibri di bilancio, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, limitatamente agli esercizi finanziari 2020 e 2021, possono utilizzare la quota libera dell’avanzo di amministrazione per il finanziamento di spese correnti connesse con l’emergenza in corso.”.

⁷⁸ Cfr. art. 109, c. 1-ter. inserito dalla legge di conversione 24 aprile 2020, n. 27 e, successivamente, così modificato, dall’art. 1, c. 786, lett. a), l. 30 dicembre 2020, n. 178, a decorrere dal 1° gennaio 2021 e dall’art. 3, c. 5-sexies, d.l. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla l. 17 luglio 2020, n. 77, che cita: “In sede di approvazione del rendiconto 2019 da parte dell’organo esecutivo, gli enti di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, sono autorizzati allo svincolo delle quote di avanzo vincolato di amministrazione che ciascun ente individua, riferite ad interventi conclusi o già finanziati negli anni precedenti con risorse proprie, non gravate da obbligazioni sottostanti già contratte e con esclusione delle somme relative alle funzioni fondamentali e ai livelli essenziali delle prestazioni. Le risorse svincolate, previa comunicazione all’amministrazione statale o regionale che ha erogato le somme, sono utilizzate da ciascun ente per interventi necessari ad attenuare la crisi del sistema economico derivante dagli effetti diretti e indiretti del virus COVID-19. Le disposizioni di cui ai precedenti periodi si applicano anche all’esercizio 2021 e all’esercizio 2022, con riferimento rispettivamente al rendiconto 2020 e al rendiconto 2021.”.

⁷⁹ Cfr. art. 109, c. 2-bis aggiunto dalla legge di conversione 24 aprile 2020, n. 27, in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2021 “disposto che: a) le variazioni al bilancio di previsione possono essere adottate dall’organo esecutivo in via di urgenza opportunamente motivata, salva ratifica con legge, a pena di decadenza, da parte dell’organo consiliare entro i successivi novanta giorni e comunque entro il 31 dicembre dell’anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine; b) in caso di mancata o parziale ratifica del provvedimento di variazione adottato dall’organo esecutivo, l’organo consiliare è tenuto ad adottare con legge nei successivi trenta giorni, e comunque entro il 31 dicembre dell’esercizio in corso, i provvedimenti ritenuti necessari nei riguardi dei rapporti eventualmente sorti sulla base della deliberazione non ratificata.”.

parifica delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti e della successiva approvazione del rendiconto da parte del Consiglio provinciale⁸⁰.

La Provincia ha, quindi, approvato, il 17 maggio 2021, la l.p. n. 7, recante “Prime misure del 2021 connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19 e conseguente variazione al bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2021 – 2023”⁸¹, disciplinando l’utilizzo della quota libera dell’avanzo di amministrazione⁸² in conformità alle previsioni del c. 1 dell’art. 109 della l. n. 27/2020.

3.2.1 Il documento di economia e finanza DEFP 2020-2022 e la nota di aggiornamento NADEFP 2020-2020 della Provincia autonoma di Trento

Il documento di economia e finanza provinciale (DEFP) e la relativa nota di aggiornamento, ai sensi dell’art. 11 *bis*, l.p. n. 4/1996, dà conto ogni anno degli “interventi più rilevanti da realizzare, per le diverse aree strategiche, nel periodo di validità del bilancio di previsione” che la Giunta ha individuato per dare attuazione agli obiettivi e alle priorità individuate dal programma di sviluppo provinciale. Tale programma è disciplinato dall’art. 9, cc. 1 e 2, della medesima legge ed è formulato all’inizio e per tutta la durata di ogni legislatura, salvo eventuali aggiornamenti.

L’elaborazione del programma di sviluppo provinciale (così come i suoi eventuali aggiornamenti) prevede, ai sensi dell’art. 11, cc. 1 e 2, l.p. n. 4/1996, l’approvazione di linee guida elaborate da parte della Giunta attraverso “opportune forme di partecipazione” e previa acquisizione del parere del Consiglio provinciale e del Consiglio delle autonomie locali (art. 11, cc. 3 e 4).

⁸⁰ Cfr. art. 109, c. 1-*bis*, inserito dalla legge di conversione 24 aprile 2020, n. 27 e, successivamente, così modificato dall’art. 30, comma 2-*bis*, lett. b), d.l. 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla l. 21 maggio 2021, n. 69. “Al fine di anticipare la possibilità di utilizzo della quota libera dell’avanzo di amministrazione in relazione all’emergenza epidemiologica da Covid-19, le regioni e le Province autonome per gli anni 2020 e 2021 possono utilizzare la quota libera dell’avanzo di amministrazione dell’anno precedente dopo l’approvazione da parte della Giunta regionale o provinciale rispettivamente del rendiconto delle gestioni 2019 e 2020, anche prima del giudizio di parifica delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti e della successiva approvazione del rendiconto da parte del Consiglio regionale o provinciale.”. A norma dell’art. 3, c. 6-*quinques*, del d.l. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito nella l. 25 febbraio 2022, n. 15, l’utilizzo in via anticipata dell’avanzo di amministrazione dell’anno precedente è stato esteso all’anno 2022, con riferimento al rendiconto della gestione dell’esercizio finanziario 2021.

⁸¹ Pubblicata nel b.u. 17 maggio 2021, n. 19, *straord. n. 2*.

⁸² In particolare, l’art. 1 della l.p. n. 7/2021 dispone: “1. In relazione all’emergenza epidemiologica da Covid-19, per la copertura degli oneri derivanti da questa legge, la Provincia può utilizzare la quota libera dell’avanzo di amministrazione dell’anno 2020, come quantificata nel rendiconto generale dell’esercizio finanziario 2020 della Provincia autonoma di Trento approvato dalla Giunta provinciale secondo quanto previsto dall’articolo 109, comma 1 *bis*, del d.l. 17 marzo 2020, n. 18 (Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. 2. L’efficacia dell’autorizzazione e della copertura delle spese, di cui alle tabelle allegate a questa legge, finanziate con le modalità previste dal comma 1, è sospesa fino all’approvazione della norma statale che autorizza l’utilizzo anticipato dell’avanzo libero”..

Il DEFP, secondo quanto disposto dall'art. 25 *bis*, co. 1, della legge provinciale di contabilità (l.p. n. 7/1979)⁸³, è “elaborato ai sensi del decreto legislativo n. 118 del 2011” e individua “con riferimento al periodo di validità del bilancio di previsione - gli obiettivi programmatici necessari per il conseguimento delle linee strategiche definite nel programma di legislatura e nel programma di sviluppo provinciale, e fornisce un'indicazione di massima delle azioni attraverso le quali si prevede di raggiungere questi obiettivi”.

Il principio contabile concernente la programmazione⁸⁴ stabilisce che i contenuti della programmazione devono essere declinati in coerenza con “il programma di governo, che definisce le finalità e gli obiettivi di gestione perseguiti dall'ente anche attraverso il sistema di enti strumentali e società controllate e partecipate (il cd gruppo amministrazioni pubblica)” e con “gli indirizzi di finanza pubblica definiti in ambito comunitario e nazionale”⁸⁵.

Le linee programmatiche in esso tracciate orientano le successive deliberazioni della Giunta provinciale e dell'Assemblea legislativa e costituiscono il presupposto del controllo strategico. Per tale motivo, “le finalità e gli obiettivi di gestione devono essere misurabili e monitorabili in modo da potere verificare il loro grado di raggiungimento e gli eventuali scostamenti fra risultati attesi ed effettivi”⁸⁶.

La Giunta provinciale approva il DEFP entro il 30 giugno di ogni anno e ne cura la trasmissione al Consiglio provinciale, che lo esamina con le procedure previste dal proprio regolamento interno (art. 25 *bis*, c. 2, l.p. n. 7/1979⁸⁷).

Con deliberazione di Giunta n. 903 del 3 luglio 2020 è stato approvato il DEFP 2021-2023, sviluppato nella parte dedicata all'analisi del contesto economico e sociale e al quadro finanziario.

Il Documento ha rinviato ad un momento successivo la definizione del quadro programmatico e cioè alla ulteriore acquisizione dei dati relativi all'attuazione degli interventi di contrasto al Covid-19, quando la situazione congiunturale ha presentato un quadro informativo più chiaro per la definizione delle politiche da attuare nel periodo 2021-2023.

⁸³ Articolo aggiunto dall'art. 10, l.p. 9 dicembre 2015, n. 18 che, come già ricordato, ha recepito la disciplina dell'armonizzazione contabile modificando la legge provinciale di contabilità (l.p. n. 7/1979) e modificato dall'art. 5, l.p. 23 dicembre 2019, n. 12.

⁸⁴ Il documento di economia e finanza regionale (DEFR) è disciplinato in particolare dal par. 5 dell'allegato 4/1.

⁸⁵ Allegato 4/1, par. 2 “Contenuti della programmazione”.

⁸⁶ Nell'allegato 4/1, par. 2 “Contenuti della programmazione” del d.lgs. n. 118/2011, vengono distinti i risultati relativi alle *finalità* “rilevabili nel medio periodo” ed “espressi in termini di impatto atteso sui bisogni esterni quale effetto dell'attuazione di politiche, programmi ed eventuali progetti”; dai risultati relativi agli *obiettivi di gestione* “nei quali si declinano le politiche, i programmi e gli eventuali progetti dell'ente”, “rilevabili nel breve termine ed “espressi in termini di” efficacia ed efficienza.

⁸⁷ Disposizione conforme a quella contenuta nel par. 5 dell'allegato 4/1 al d.lgs. n. 118/2011 che stabilisce che il DEFR debba essere presentato dalla Giunta regionale all'Assemblea legislativa entro il 30 giugno di ogni anno.

L'art. 25-bis, c. 3, l.p. n. 7/1979⁸⁸ prevede che la nota di aggiornamento al DEFP (NADEFP) sia presentata dalla Giunta al Consiglio provinciale con il disegno di legge concernente il bilancio di previsione.

Con d.g.p. 9 novembre 2020, n. 1793 è stato presentato il disegno di legge concernente il “Bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2021-2023 e dei relativi documento tecnico di accompagnamento e bilancio finanziario gestionale, nonché la nota di aggiornamento del documento di economia e finanza provinciale (NADEFP) 2021- 2023”. Con la delibera citata, la Giunta ha stabilito che il NADEFP *“assolva anche le funzioni di relazione al disegno di legge concernente il bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2021-2023”*.

Come indicato nelle premesse della nota, il documento analizza il contesto economico e sociale internazionale, nazionale e provinciale con l'ausilio di un insieme di indicatori statistici e di un quadro di sintesi riferito al contesto trentino, aggiornato al 15 ottobre 2020 (prima parte), descrive il quadro della finanza provinciale con particolare riferimento alla dinamica delle entrate e agli aspetti rilevanti per la definizione del bilancio 2021-2023 (seconda parte) e precisa gli stanziamenti del disegno di legge del bilancio di previsione 2021-2023 in corrispondenza di ciascuno dei 29 obiettivi delle sette aree strategiche del PSP.

Ci si sofferma sul contesto provinciale.

In particolare, già dai titoli dei paragrafi si rileva che nel 2020 si è interrotta la crescita dell'economia provinciale e che lo scenario previsionale peggiorativo rinvia al 2022 la vera ripresa dell'economia trentina. Lo scenario previsto per il 2021 indica un recupero del PIL piuttosto sostenuto anche grazie agli effetti positivi derivanti dalle misure pubbliche di sostegno all'economia che si concentrano sugli investimenti, la principale leva moltiplicativa in grado di innescare la crescita dei livelli produttivi, dell'input di lavoro e degli investimenti privati. L'aumento stimato nel 2021 per il Trentino è intorno al 5,8%, un valore leggermente più cauto rispetto alle attese del Governo. Ciò in ragione di un possibile trascinamento degli effetti del Covid-19 sulla ripresa dei consumi, specie quelli turistici nei primi mesi dell'anno, che limerebbe in parte il rimbalzo positivo atteso.

Nel documento si prevede che le misure pubbliche previste a sostegno dell'economia e della società avranno un effetto espansivo prevedibilmente per tutto il triennio con riflessi positivi sulla competitività del sistema produttivo. Le previsioni di crescita del PIL trentino in volume sono stimate in un incremento del 3,5% nel 2022 e del 2,3% nel 2023.

⁸⁸ Disposizione conforme a quella contenuta nel par. 1 dell'allegato 4/1 al d.lgs. n. 118/2011 che prevede la presentazione al Consiglio della nota di aggiornamento al DEFR entro 30 giorni dalla presentazione della Nota di aggiornamento del DEF nazionale per le conseguenti deliberazioni e comunque non oltre la data di presentazione sul disegno di legge di bilancio.

3.2.2 La legge di stabilità provinciale 2021

Il Consiglio provinciale ha approvato, il 28 dicembre 2020, la legge di stabilità provinciale 2021 (l.p. n. 16/2020), propedeutica all'approvazione della corrispondente legge di bilancio di cui costituisce il quadro finanziario di riferimento, e la legge collegata alla manovra di bilancio provinciale 2021 (l.p. n. 17/2020)⁸⁹. La legge di stabilità è disciplinata dall'art. 36, c. 4, del d.lgs. n. 118/2011.

Come noto, con la legge di stabilità si provvede alla revoca o alla ridefinizione dei finanziamenti degli interventi previsti dalle rispettive leggi settoriali, si adatta la vigente legislazione agli obiettivi specifici dei programmi attuativi e si fissa il livello massimo del finanziamento per le tipologie di intervento, autorizzando le variazioni degli stanziamenti e fornendo copertura finanziaria alle allocazioni di spesa. Ai sensi dell'art. 26, l.p. n. 7/1979, la legge di stabilità provinciale *“oltre ai contenuti richiesti per l'applicazione del principio riguardante la programmazione previsto dal d.lgs. n. 118 del 2011”*, può contenere disposizioni inerenti alla finanza locale e provinciale; al personale provinciale e agli insegnanti della scuola in ordine alle spese e agli oneri per i rinnovi contrattuali⁹⁰; alle imposte, tasse tariffe, contributi e altre entrate⁹¹.

La legge di stabilità provinciale n. 16/2020 detta, in particolare, disposizioni in materia di tributi (capo I), di enti e società (capo II), di personale (capo III), di istruzione e cultura (capo IV), di salute e politiche sociali (capo V), di attività economiche e opere pubbliche (capo VI) e di contabilità (capo VII).

Con riferimento alle modifiche introdotte al quadro finanziario provinciale dalla legge di stabilità, già esaminata da queste Sezioni ai fini della verifica delle coperture di spesa ⁹², si richiama in particolare:

- maggiori entrate IRAP per 10 ml annui (art. 1);
- minori entrate da addizionale IRPEF per 4 ml gravanti sul 2022 (art. 2);
- trasferimenti ai comuni per copertura minori entrate IMIS per euro 90.000,00 (art. 3);

⁸⁹ La legge di stabilità, contenente il quadro di riferimento finanziario per il periodo compreso nel bilancio di previsione, è adottata dalle Regioni/Province autonome in conformità alle previsioni del par. 7 dell'allegato 4/1 del d.lgs. n. 118/2011. È stata altresì prevista la possibilità di introdurre negli ordinamenti contabili regionali la previsione di progetti di legge collegati con cui disporre “modifiche ed integrazioni a disposizioni legislative regionali aventi riflessi sul bilancio per attuare il DEFR”. I contenuti obbligati della legge di stabilità provinciale e della legge collegata sono indicati nell'art. 26 della legge provinciale di contabilità 14 settembre 1979, n. 7, nel testo risultante dalle modifiche apportate dalla l.p. 9 dicembre 2015, n. 18.

⁹⁰ Si veda, in proposito, gli artt. 14, c. 3 e 85, c. 2, l.p. 7 agosto 2006, n. 5 riguardante il sistema educativo di istruzione e formazione del Trentino.

⁹¹ Al riguardo si rammentano le disposizioni dell'art. 10-bis, l.p. 13 dicembre 1999, n. 6 in tema di agevolazioni Irap.

⁹² La legge di stabilità provinciale n. 16/2020 è stata oggetto di esame nella relazione al rendiconto della Provincia autonoma di Trento 2020, approvata da queste Sezioni riunite con la decisione n. 3/PARI/2021, al par. 2.2 cui si fa rinvio. Si fa presente che non risultano sollevate questioni di legittimità costituzionale.

- acquisizione nuove quote di partecipazioni del capitale sociale detenute da altre pubbliche amministrazioni in Mediocredito Trentino-Alto Adige s.p.a. che comporta un impatto finanziario di 22 ml (art. 7)⁹³;
- trasferimenti per euro 200.000,00 ai comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti, per concorrere agli oneri sostenuti, qualora non dispongano di sufficienti risorse, per le assunzioni di personale nell'ambito della dotazione standard (art. 12);
- contributi a favore degli operatori economici che assumono personale a tempo determinato nella stagione invernale 2020/2021, comportante un impatto finanziario di 7 ml (art. 29, c. 1);
- contributi a favore degli operatori economici a parziale ristoro dei costi sostenuti per l'innevamento programmato, comportante un impatto finanziario di 5 ml (art. 29, c. 5);
- ristori parziali per i minori ricavi delle aziende accreditate che operano nel settore termale trentino e che hanno registrato una riduzione di almeno il 35% del fatturato e dei corrispettivi, comportante un impatto finanziario di 1 ml (art. 31).

3.2.3 Il bilancio di previsione 2021-2023

Il disegno di legge concernente il bilancio di previsione per gli esercizi 2021-2023 è stato approvato dalla Giunta con deliberazione n. 1793 del 9 novembre 2020, insieme al documento tecnico di accompagnamento e alla nota di aggiornamento al DEFP (NADEFP) 2021-2023.

Il parere favorevole del Collegio dei revisori sul bilancio di previsione e i relativi allegati, ai sensi dell'art. 78-bis 5, c. 1, lett. a), della l.p. 14 settembre 1979 e sul disegno di legge di stabilità provinciale per il 2021, è stato espresso l'11 novembre 2020⁹⁴. In tale sede, il Collegio dei revisori ha formulato le seguenti osservazioni conclusive: *“a) nel contesto di incertezza dovuto alla non prevedibile evoluzione della pandemia in atto le previsioni di entrata del bilancio provinciale sono state effettuate, come sopra riportato, tenendo conto degli andamenti previsti dallo Stato nella Nade e degli accordi assunti in sede di Conferenza Stato-Regioni; b) il bilancio di previsione prevede un avanzo di parte corrente pari ad oltre 600 milioni di euro in ciascun anno finalizzato a spesa di investimento”*⁹⁵.

Il Collegio dei revisori ha, inoltre, ravvisato la opportunità *“...di monitorare costantemente la dinamica di realizzazione delle entrate e di sostenimento delle spese al fine di cogliere eventuali andamenti che potrebbero*

⁹³ La relazione tecnica sulla copertura finanziaria indica che “Si tratta in particolare della quota detenuta dalla Provincia autonoma di Bolzano diversa da quella acquisita a titolo gratuito dalla Regione Trentino - Alto Adige pari a n.19.669.500 azioni del valore di circa 22 milioni di euro, calcolato sulla base del valore mediano attribuito da Mazars s.p.a., società alla quale è stato affidato, con determinazione della Direzione generale della Provincia autonoma di Trento n. 3 di data 17 gennaio 2019, l'incarico di redazione di un report per la determinazione di un range di valutazione della partecipazione detenuta dai soci pubblici in Mediocredito Trentino-Alto Adige”.

⁹⁴ Il parere del Collegio dei revisori al disegno di legge concernente il bilancio di previsione 2021-2023 è allegato al verbale n. 11 del 11 novembre 2020 (prot. Corte n. 2697 di data 24 novembre 2020).

⁹⁵ Parere allegato al verbale 11 novembre 2020 n. 11, pagg. 16-17.

pregiudicare gli equilibri di bilancio e proporre conseguentemente l'adozione dei necessari provvedimenti, così come anche suggerito nelle linee di indirizzo per i controlli interni durante l'emergenza da COVID-19 deliberazione n. 18/SEZAUT/2020/INPR della Sezione delle Autonomie della Corte dei Conti.”.

Il disegno di legge, presentato al Consiglio provinciale il 10 novembre 2020, è stato approvato il 23 novembre 2020 dalla Commissione consiliare competente e il 18 dicembre 2020 dal Consiglio provinciale.

Successivamente, la Giunta provinciale ha approvato, con deliberazione n. 2293 del 30 dicembre 2020, una versione definitiva del documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione 2021-2023 e del bilancio finanziario gestionale per gli esercizi finanziari 2021-2023, al fine di adeguarli alle variazioni al bilancio 2019-2021 adottate con atti amministrativi⁹⁶, che hanno modificato gli stanziamenti sull'esercizio 2021 e successivi, e agli emendamenti apportati al disegno di legge concernente il bilancio 2021-2023⁹⁷.

La l.p. n. 17/2020, concernente il bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2021-2023, è stata, quindi, promulgata il 28 dicembre 2020.

La trasmissione nella banca dati BDAP è avvenuta con esito positivo l'8 gennaio 2021.

Il bilancio di previsione finanziario, secondo quanto disposto dall'art. 11, c. 1, lett. a), del d.lgs. n. 118/2011, è costituito dalle previsioni delle entrate e delle spese, di competenza e di cassa del primo esercizio, dalle previsioni delle entrate e delle spese di competenza degli esercizi successivi, dai relativi riepiloghi, e dai prospetti riguardanti il quadro generale riassuntivo e gli equilibri.

Risultano, inoltre, allegati i seguenti prospetti contabili prescritti dall'art. 11, c. 3, del d.lgs. n. 118/2011:

- 1) il prospetto esplicativo del risultato di amministrazione presunto;
- 2) il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;
- 3) il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento;
- 4) la nota integrativa redatta secondo le modalità previste dall'art. 11, c. 5, del d.lgs. n. 118/2011 citato.

Al riguardo, il Collegio dei revisori, nel proprio parere⁹⁸, ha dichiarato che la nota integrativa contiene, in sintesi, i criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare

⁹⁶ Si tratta in particolare di variazioni concernenti prelievi dai fondi di riserva, maggiori entrate anche riguardanti i fondi europei, storni compensativi, nonché con le variazioni al fondo pluriennale vincolato disposte in base all'art. 31, c. 4 del d.lgs. n. 118/2011 (riferite alle d.g.p. n. 1862 del 20/11/2020, n. 1988 del 04/12/2020 e n. 2043 del 11/12/2020) come specificato al punto 2 delle precisazioni informali pervenute in data 17 maggio 2022 (prot. Corte n. 751 del 17 maggio 2022).

⁹⁷ Il disegno di legge del bilancio 2021-2023, congiuntamente a quello concernente la legge di stabilità provinciale 2021, è stato approvato in data 23 novembre 2020 dalla Prima Commissione permanente e in data 18 dicembre 2020 dal Consiglio provinciale. In tali sedi sono stati approvati alcuni emendamenti di modifica al bilancio (deliberazione g.p. n. 2293 del 30 dicembre 2020).

⁹⁸ Parere allegato al verbale 11 novembre 2020 n. 11, pag. 8.

riferimento agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti per le spese potenziali e al fondo crediti di dubbia esigibilità; l'elenco delle entrate e delle spese distinte tra ricorrenti e non ricorrenti; l'elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili; l'elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti; l'elenco degli enti e degli organismi strumentali della Provincia, precisando che i relativi bilanci consuntivi sono consultabili nel proprio sito internet; l'elenco delle partecipazioni possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale; altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per l'interpretazione del bilancio.

Il Collegio dei revisori ha, inoltre, precisato che dal bilancio 2021, in base alla modifica del d.lgs. n. 118/2020, l'elenco analitico delle quote accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente è allegato al bilancio di previsione e non alla nota integrativa.

Il Collegio ha dichiarato, al contempo, che nella nota integrativa non è presente l'elenco analitico degli utilizzi delle quote accantonate del risultato di amministrazione presunto, perché non sono state applicate al bilancio quote del risultato di amministrazione, né la indicazione degli oneri e impegni finanziari, derivanti da contratti relativi a strumenti derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata, perché strumenti non attivati dalla Provincia⁹⁹.

Ai sensi dell'art. 1, l.p. n. 17/2020, lo stato di previsione dell'entrata e lo stato di previsione della spesa della Provincia autonoma di Trento sono approvati:

- a) per l'esercizio finanziario 2021 in 6.259.921.344,96 euro per la competenza¹⁰⁰ e in 6.152.352.000 per la cassa;
- b) per l'esercizio finanziario 2022 in 5.521.665.996,56 euro per la competenza;
- c) per l'esercizio finanziario 2023 in 5.379.585.730,22 euro per la competenza.

Nelle due tabelle seguenti si riporta il quadro generale riassuntivo, allegato al bilancio di previsione 2021-2023, relativo alle entrate e alle spese a pareggio, come approvato dal Consiglio provinciale con la l.p. n. 17/2020.

⁹⁹ Al riguardo si rammenta che detengono prodotti derivati, oggetto di esame di queste Sezioni nelle precedenti relazioni allegate alle parifiche, due società *in house* della Provincia, Cassa del Trentino s.p.a. e Patrimonio del Trentino s.p.a per le quali si rimanda al capitolo sull'indebitamento. Per una analisi più dettagliata si fa rinvio al [par. 9.4](#).

¹⁰⁰ Si segnala che nel disegno di legge approvato con la d.g.p. n. 1793/2020 l'importo per l'esercizio 2021 per la competenza indicato all'art. 1, risultava pari a euro 6.138.921.344,96 anziché di euro 6.259.344,96 come approvato in aula.

Tabella 7 – Quadro generale riassuntivo del bilancio di previsione 2021-2023 (entrate)

ENTRATE	CASSA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023
FONDO DI CASSA PRESUNTO ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	1.300.000.000			
UTILIZZO AVANZO PRESUNTO DI AMMINISTRAZIONE		0	0	0
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO		719.580.641	516.868.647	383.257.038
TITOLO 1 – Entrate correnti di natura tributaria contributiva e perequativa	4.058.470.000	4.150.710.000	3.945.410.000	4.033.510.000
TITOLO 2 – Trasferimenti correnti	114.810.000	135.802.468	102.281.333	97.518.889
TITOLO 3 – Entrate extratributarie	132.614.128	184.176.271	177.855.391	131.779.807
TITOLO 4 – Entrate in conto capitale	160.064.000	366.251.076	115.916.735	85.960.943
TITOLO 5 – Entrate da riduzione di attività finanziarie	55.195.890	348.400.890	308.333.890	292.559.054
Totale entrate finali	4.521.154.018	5.185.340.704	4.649.797.349	4.641.328.692
TITOLO 6 – Accensione prestiti	1.651.982	0	0	0
TITOLO 7 – Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0	0	0	0
TITOLO 9 – Entrate per conto terzi e partite di giro	329.546.000	355.000.000	355.000.000	355.000.000
Totale titoli	4.852.352.000	5.540.340.704	5.004.797.349	4.996.328.692
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	6.152.352.000	6.259.921.345	5.521.665.997	5.379.585.730
Fondo di cassa finale presunto	0			

Fonte: allegato al bilancio di previsione PAT 2021-2023; importi in euro.

Nella nota integrativa¹⁰¹ si precisa, inoltre, che le previsioni di entrata 2021, relative alle entrate derivanti da devoluzioni di tributi erariali e da tributi propri, sono state effettuate prendendo a riferimento la dinamica delle entrate tributarie prevista dallo Stato nella Nota di aggiornamento al Documento di economia finanziaria (Nadef). In particolare, per le devoluzioni di tributi erariali, le previsioni hanno tenuto conto dei congruagli delle spettanze relative agli esercizi precedenti e della messa a regime della riduzione del cuneo fiscale per i redditi fino a 40 mila euro, mentre per i tributi propri le previsioni sono influenzate dalle agevolazioni in favore delle imprese¹⁰² e dalle agevolazioni fiscali in favore delle famiglie¹⁰³ indicate nella manovra provinciale.

Non è presente alcun utilizzo del risultato di amministrazione, mentre il fondo di cassa presunto all'inizio dell'esercizio è pari a euro 1.300.000.000 e il fondo pluriennale vincolato (FPV) in entrata è pari a euro 719.580.640,58.

¹⁰¹ Nota integrativa al bilancio di previsione, l.p. n. 17/2020, pag. 137.

¹⁰² Revisione delle agevolazioni IRAP (in particolare eliminazione di deduzioni e di detrazioni, abrogazione dell'aliquota zero per le imprese che attivano attività sostitutive ed il passaggio da aliquota "0" all'1,5% per le imprese che incrementano l'occupazione di almeno il 5% e di almeno una unità).

¹⁰³ Conferma anche per il 2021, in merito all'addizionale regionale all'IRPEF, dell'esenzione a favore dei soggetti con reddito inferiore a 15 mila euro e l'incremento di 0,50 punti percentuali per i redditi superiori ai 55 mila euro.

Tabella 8 – Quadro generale riassuntivo del bilancio di previsione 2021-2023 (spese)

SPESE	CASSA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE		0	0	0
TITOLO 1 – Spese correnti	4.520.473.228	3.759.552.805	3.569.467.134	3.572.625.540
- di cui fondo pluriennale vincolato		56.181	0	0
TITOLO 2 – Spese in conto capitale	1.179.842.322	1.826.341.090	1.321.671.413	1.191.432.740
- di cui fondo pluriennale vincolato		516.812.466	383.257.038	266.584.572
TITOLO 3 – Spese per incremento attività finanziarie	70.500.000	310.500.000	267.000.000	252.000.000
- di cui fondo pluriennale vincolato		0	0	0
TOTALE SPESE FINALI	5.770.815.550	5.896.393.895	5.158.138.547	5.016.058.280
TITOLO 4 – Rimborso prestiti	8.527.450	8.527.450	8.527.450	8.527.450
- di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)				
TITOLO 5 – Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	0	0	0	0
TITOLO 7 – Uscite per conto terzi e partite di giro	373.009.000	355.000.000	355.000.000	355.000.000
Totale titoli	6.152.352.000	6.259.921.345	5.521.665.997	5.379.585.730
TOTALE COMPLESSIVO SPESE	6.152.352.000	6.259.921.345	5.521.665.997	5.379.585.730

Fonte: allegato al bilancio di previsione PAT 2021-2023; importi in euro.

La nota integrativa¹⁰⁴ sottolinea che sono stati previsti maggiori oneri connessi all'emergenza da Covid-19 in particolare nel settore della scuola, della sanità e dei trasporti, nonché oneri connessi all'ingente mole di competenze legislative e amministrative trasferite e delegate nel tempo alla Provincia autonoma di Trento¹⁰⁵, finanziamenti di investimenti e di altre attività strategiche per lo sviluppo del territorio, tenendo conto dell'implementazione di processi di efficientamento dell'intervento pubblico. Infine, è stato:

- garantito il finanziamento della programmazione comunitaria;
- autorizzato il proseguimento degli interventi di ripristino conseguenti ai danni causati dalla tempesta "Vaia" utilizzando i finanziamenti dello Stato.

Con il bilancio di previsione sono, inoltre, autorizzate le risorse destinate al concorso agli obiettivi di finanza pubblica nazionali come definiti dal Patto di garanzia, tenuto conto dell'accollo di una quota di accantonamenti da parte della Regione, ai sensi delle specifiche disposizioni previste dall'ordinamento finanziario statutario.

Per l'esercizio 2021, la previsione delle spese correnti ammonta ad euro 3.759.552.804,61, di cui euro 56.181 relativi al fondo pluriennale vincolato (FPV), mentre la previsione delle spese in conto capitale

¹⁰⁴ Nota integrativa al bilancio di previsione, l.p. n. 17/2020, pagg. 137-138.

¹⁰⁵ Spese necessarie a garantire la gestione dei servizi (sanità, istruzione, assistenza, trasporti ecc.), l'erogazione di contributi a imprese, famiglie, ecc. il finanziamento degli enti del settore pubblico provinciale.

ammonta ad euro 1.826.341.090,35 di cui 516.812.466,29 relativi al FPV. Le previsioni di cassa 2021, per il totale complessivo delle entrate, ammontano ad euro 6.152.352.00,00, cui corrispondono pari previsioni di cassa per il totale complessivo delle spese.

Nella nota integrativa al bilancio di previsione¹⁰⁶ si evidenzia che il fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE), articolato distintamente per natura dei crediti è stato quantificato in conformità ai criteri dettati dal d.lgs. n. 118/2011. Non sono stati oggetto di svalutazione:

- i crediti da altre amministrazioni pubbliche, dalle agenzie e dagli enti strumentali della Provincia di cui alla l.p. n. 3/2006;
- le entrate tributarie sulla base dei principi contabili di cui al paragrafo 3.7;
- le partite di giro¹⁰⁷;
- le entrate che trovano un corrispondente stanziamento in uscita destinato ad essere versato in entrata o ad essere ridotto, qualora non si verifichi l'entrata medesima.

L'accantonamento effettivo di bilancio al FCDE per l'esercizio finanziario 2021 è pari ad euro 5.418.000,00¹⁰⁸, di cui euro 4.166.000,00 di parte corrente ed euro 1.312.000,00 di parte capitale.

Con riferimento alle passività potenziali, sono stati previsti accantonamenti, con riferimento all'esercizio 2021, per spese correnti pari a euro 500.000,00 (euro 500.000,00 anche per entrambi gli esercizi 2022-2023), per gli oneri di cui all'art. 38, c. 10, l.p. n. 18/2015¹⁰⁹ e pari a euro 500.000,00 per il solo esercizio 2021 per il fondo rischi per contenziosi¹¹⁰.

Nella nota integrativa al bilancio di previsione¹¹¹ si evidenzia che a valere sul risultato di amministrazione presunto del 2020 è stata accantonata, sullo specifico Fondo, la quota di competenza

¹⁰⁶ Nota integrativa al bilancio di previsione, l.p. n. 17/2020, pag. 138.

¹⁰⁷ Si tratta di entrate di dubbia e difficile esazione riguardanti entrate riscosse da un ente per conto di un altro ente e destinate ad essere versate all'ente beneficiario finale.

¹⁰⁸ Questo importo, corrispondente al totale generale della colonna "c" del prospetto allegato al bilancio di previsione "Composizione dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità (pag. 91). Esercizio finanziario 2021", corrisponde alla somma degli stanziamenti del bilancio riguardanti il FCDE. Nel bilancio di previsione il FCDE è articolato in due distinti stanziamenti: il FCDE riguardante le entrate di dubbia esigibilità del titolo 4 delle entrate (stanziato nel titolo 2 delle spese) e il FCDE riguardante tutte le altre entrate (stanziato nel titolo 1 della spesa). Pertanto, il FCDE di parte corrente comprende anche l'accantonamento riguardante i crediti del titolo 5 ("entrate da riduzione di attività finanziarie"). Cfr. Bilancio gestionale (uscite), Missione 20 "Fondi e accantonamenti", capitoli 953200 e 954200, pagg. 504-505, con stanziamenti al 2020 pari a euro 3.981.000,00 di parte corrente ed euro 1.992.000,00 di parte capitale. Le previsioni per il 2022 sono pari a euro 3.751.000,00 (parte corrente) ed euro 716.000,00 (parte capitale); le previsioni per il 2023 sono pari ad euro 3.389.000,00 (parte corrente) ed euro 224.000,00 (parte capitale).

¹⁰⁹ Cfr. Bilancio gestionale (uscite), Missione 20 "Fondi e accantonamenti", capitolo 953140, pagg. 506-507, con stanziamenti al 2020 pari a euro 0,52. L'art. 38, co. 10, l.p. n. 18/2015 cita: "Sui fondi previsti dall'articolo 46, comma 3, del decreto legislativo n. 118 del 2011 è stanziato uno specifico accantonamento per far fronte ad eventuali ulteriori oneri relativi ai compensi per lo svolgimento degli incarichi previsti dall'articolo 39-quater, comma 4, della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 (legge sui contratti e sui beni provinciali 1990), già conferiti alla data del 31 dicembre 2015. L'impegno relativo a tali incarichi, assunti con le modalità vigenti all'atto del conferimento dell'incarico, è integrato prelevando le relative somme dal fondo di cui a questo comma, nell'anno in cui la spesa diventa esigibile".

¹¹⁰ Cfr. Bilancio gestionale (uscite), Missione 20 "Fondi e accantonamenti", capitolo 953145, pagg. 506-507, con stanziamenti al 2020 pari a euro 5.324.459,00.

¹¹¹ Nota integrativa al bilancio di previsione, l.p. n. 17/2020, pag. 139.

della Provincia delle perdite registrate da società partecipate non immediatamente ripianate pari a euro 35.750,60. L'importo accantonato al 31 dicembre 2021 coincide con quello accantonato al 1° gennaio 2021¹¹².

Il bilancio di previsione allega il prospetto dimostrativo degli equilibri finanziari per il triennio, redatto in conformità alle disposizioni di cui all'art. 40 del d.lgs. n. 118/2011, che evidenzia l'equilibrio finale dato dalla compensazione degli equilibri di parte corrente positivi con gli equilibri di parte capitale negativi.

Infine, al bilancio preventivo è stato allegato l'apposito prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento, prescritto dall'art. 62, c. 6, del d.lgs. n. 118/2011. Il livello massimo di spesa annuale per l'indebitamento nell'esercizio 2021, pari al 20% della previsione delle entrate tributarie al netto dei tributi destinati al finanziamento della sanità (pari a zero), pari ad euro 4.150.710.000,00, è calcolato in euro 830.142.000,00¹¹³.

3.2.4 Il Piano degli indicatori di bilancio

Il "Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio" è il documento, previsto dall'art. 41 del d.lgs. n. 118/2011 "al fine di consentire la comparazione dei bilanci", che deve essere presentato entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio di previsione e del rendiconto, secondo le modalità indicate dall'art. 18-bis del d.lgs. n. 118/2011, e cioè mediante *"un sistema di indicatori semplici (...) misurabili e riferibili ai programmi e agli altri aggregati di bilancio costruiti secondo criteri e metodologie comuni"* (c. 1). Il Piano è *"parte integrante dei documenti di programmazione e di bilancio di ciascuna amministrazione pubblica"*¹¹⁴ ed è oggetto di divulgazione *"anche attraverso la pubblicazione sul sito internet istituzionale dell'amministrazione stessa nella sezione «Trasparenza, valutazione e merito»"*, accessibile dalla pagina principale (*home page*) (c. 2, art. 1-bis citato)¹¹⁵.

Secondo le previsioni del c. 4 dell'art. 11-bis del d.lgs. n. 118/2011, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 9 dicembre 2015 sono stati approvati gli schemi del Piano da allegare ai bilanci di previsione e ai rendiconti di gestione delle Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano e dei loro organismi ed enti strumentali, ed è stata prevista la prima applicazione in sede di rendiconto 2016 e di bilancio di previsione 2017-2019.

¹¹² Cfr. il prospetto "Elenco analitico delle risorse accantonate nel risultato di amministrazione presunto" allegato al bilancio di previsione, l.p. n. 17/2020, pag. 65 (cap. 953148).

¹¹³ "Prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento delle Regioni e delle Province autonome" – dati da stanziamento bilancio 2021-2023, allegato al bilancio di previsione 2021-2023 (p. 87).

¹¹⁴ È previsto dal principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio di cui all'allegato 4/1, d.lgs. n. 118/2011, tra gli strumenti della programmazione regionale (lett. e) punto 4.1).

¹¹⁵ L'obbligo di pubblicazione è richiamato anche dal punto 4 del decreto del Ministero dell'economia e finanze del 9 dicembre 2015.

In particolare, tali indicatori sono distinti in:

- 1) indicatori sintetici;
- 2) indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate (incidenza sul totale entrate) e la capacità di riscossione;
- 3) indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi (incidenza sul totale missioni e incidenza FPV sul totale FPV);
- 4) indicatori concernenti la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento.

La d.g.p. 29 gennaio 2021, n. 78, ha approvato il Piano degli indici relativo al bilancio di previsione 2021-2023, mentre la d.g.p. 7 agosto 2021, n. 1300, ha approvato il Piano degli indici relativo al rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2020¹¹⁶.

Nel sistema BDAP (Banca Dati Amministrazioni Pubbliche) sono presenti attualmente i valori degli indicatori relativi ai bilanci di previsione fino al 2022-2024¹¹⁷.

La tabella seguente riporta i valori degli indicatori sintetici riferiti al totale delle missioni estratti dal sistema BDAP del preventivo 2021-2023, come risultanti dall'allegato 1A del Piano degli indicatori approvato con d.g.p. n. 78/2021. Si segnala che, eccetto che per la voce "investimenti", "debiti finanziari" e "fondo pluriennale vincolato", non sono presenti i dati relativi agli indicatori della sola missione 13 "Tutela della salute".

Si evidenzia di seguito l'andamento dei principali indicatori previsto nel triennio 2021-2023:

- rigidità strutturale del bilancio in tendenziale lieve aumento della da 17,57% a 18,04%;
- spesa di personale pro-capite, calcolata sulla popolazione residente, si riduce da circa 1.430 euro a 1.400 euro;
- investimenti diretti *pro capite* e contributi agli investimenti *pro capite*, calcolati sulla popolazione residente, in sensibile riduzione rispettivamente da 841,33 euro a 431,83 euro e da 1.568,31 euro a 1.271,25 euro;
- esternalizzazione dei servizi, calcolata come rapporto tra il totale degli stanziamenti di competenza¹¹⁸ per "contratti di pubblico servizio", "trasferimenti correnti a imprese controllate" e "trasferimenti correnti ad altre imprese partecipate", sul totale degli stanziamenti di competenza del titolo 1, sostanzialmente stabile con una incidenza pari al 3,5%.

¹¹⁶ Tali documenti sono pubblicati nel sito istituzionale della Provincia autonoma di Trento nella Sezione "Amministrazione trasparente – Bilanci", come precisato nelle medesime delibere di approvazione del piano ed ossequio a quanto previsto dalla normativa.

¹¹⁷ Gli indicatori relativi al bilancio di previsione 2020/2022 sono stati trasmessi in data 23 gennaio 2020, mentre quelli relativi al bilancio di previsione 2021/2023 sono stati trasmessi in data 2 febbraio 2021.

¹¹⁸ Tutti gli stanziamenti di competenza nel calcolo di questo indicatori sono considerati al netto del fondo pluriennale vincolato (FPV).

Tabella 9 – Indicatori sintetici preventivo 2021-2023 (Parte A)

TIPOLOGIA INDICATORE	TOTALE MISSIONI		
	2021	2022	2023
RIGIDITA' STRUTTURALE			
Incidenza spese rigide (ripiano disavanzo, personale e debito) su entrate correnti	17,57	18,20	18,04
ENTRATE CORRENTI			
Indicatore di realizzazione delle previsioni di competenza concernenti le entrate correnti	103,63	109,64	108,68
Indicatore di realizzazione delle previsioni di cassa corrente	113,01		
Indicatore di realizzazione delle previsioni di competenza concernenti le entrate proprie	98,93	104,66	103,75
Indicatore di realizzazione delle previsioni di cassa concernenti le entrate proprie	108,33		
SPESE DI PERSONALE			
Incidenza spesa personale sulla spesa corrente (Indicatore di equilibrio economico-finanziario)	20,69	21,32	21,30
Incidenza del salario accessorio ed incentivante rispetto al totale della spesa di personale	0,00	0,00	0,00
Incidenza della spesa di personale con forme di contratto flessibile	0,33	0,32	0,32
Spesa di personale procapite	1.431,82	1.400,86	1.400,86
ESTERNALIZZAZIONE DEI SERVIZI			
Indicatore di esternalizzazione dei servizi	3,43	3,58	3,49
INTERESSI PASSIVI			
Incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti (che ne costituiscono la fonte di copertura)	0,00	0,00	0,00
Incidenza degli interessi sulle anticipazioni sul totale degli interessi passivi	100,00	100,00	100,00
Incidenza degli interessi di mora sul totale degli interessi passivi	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTI			
Incidenza investimenti su spesa corrente e in conto capitale	25,80	20,79	20,55
Investimenti diretti procapite	841,33	419,94	431,83
Contributi agli investimenti procapite	1.568,31	1.307,04	1.271,25
Investimenti complessivi procapite	2.409,64	1.726,98	1.703,07
Quota investimenti complessivi finanziati dal risparmio corrente	38,54	49,04	57,24
Quota investimenti complessivi finanziati dal saldo positivo delle partite finanziarie	2,08	3,13	3,41
Quota investimenti complessivi finanziati da debito	0,00	0,00	0,00

Fonte: banca dati BDAP- indicatori sintetici.

Tabella 10 – Indicatori sintetici preventivo 2021-2023 (Parte B)

TIPOLOGIA INDICATORE	TOTALE MISSIONI		
	2021	2022	2023
DEBITI NON FINANZIARI			
Indicatore di smaltimento debiti commerciali	49,17		
Indicatore di smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche	71,29		
DEBITI FINANZIARI			
Incidenza estinzioni debiti finanziari	0,00	0	0
Sostenibilità debiti finanziari	0,19	0,20	0,20
Indebitamento procapite (in valore assoluto)	0		
COMPOSIZIONE DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE			
Incidenza quota libera di parte corrente nell'avanzo presunto	0		
Incidenza quota libera in c/capitale nell'avanzo presunto	0		
Incidenza quota accantonata nell'avanzo presunto	100		
Incidenza quota vincolata nell'avanzo presunto	0		
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE			
Quota disavanzo che si prevede di ripianare nell'esercizio	0,00	0	0
Sostenibilità patrimoniale del disavanzo presunto	0		
Sostenibilità disavanzo a carico dell'esercizio	0,00	0	0
Quota disavanzo presunto derivante da debito autorizzato e non contratto	0	0	0
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO			
Utilizzo del FPV	29,12	26,07	30,6
PARTITE DI GIRO E CONTO TERZI			
Incidenza partite di giro e conto terzi in entrata	7,94	8,4	8,33
Incidenza partite di giro e conto terzi in uscita	9,44	9,95	9,94

Fonte: banca dati BDAP- indicatori sintetici.

3.2.5 La legge di assestamento

L'assestamento di bilancio è disciplinato dall'art. 50 del d.lgs. n. 118/2011. Tale disposizione ne prevede l'approvazione con legge entro il 31 luglio e indica il collegamento necessario con il ciclo precedente del bilancio¹¹⁹, che, a sua volta, deve tenere conto anche *“della consistenza dei residui attivi e passivi, del fondo pluriennale vincolato e del fondo crediti di dubbia esigibilità, accertati in sede di rendiconto dall'esercizio scaduto il 31 dicembre precedente”*. Inoltre, con la legge di assestamento del bilancio, che deve dare atto del *“permanere degli equilibri generali di bilancio”*, trova destinazione il risultato economico dell'esercizio precedente oppure, in caso di disavanzo, si indicano i provvedimenti necessari al suo

¹¹⁹ Il comma 3 bis del citato art. 50, aggiunto dall'art. 1, c. 787, lett. a), l. 30 dicembre 2020, n. 178, a decorrere dal 1° gennaio 2021, prevede che: *“Nelle more della conclusione del giudizio di parificazione del rendiconto dell'esercizio precedente da parte della Corte dei conti, i consigli regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano approvano la legge di assestamento del bilancio anche sulla base delle risultanze del rendiconto approvato dalla giunta, fermo restando l'obbligo di apportare le eventuali variazioni di bilancio che si dovessero rendere necessarie a seguito dell'approvazione definitiva del rendiconto dopo la decisione di parificazione. In ogni caso, l'eventuale avanzo di amministrazione libero e quello destinato agli investimenti possono essere applicati al bilancio di previsione solo a seguito dell'approvazione con legge del rendiconto che ne certifica la sussistenza”*.

contenimento o assorbimento; viene destinata la quota libera del risultato di amministrazione; vengono indicate *“le modalità di copertura dell'eventuale disavanzo di amministrazione tenuto conto della struttura e della sostenibilità del ricorso all'indebitamento”*.

Il disegno di legge di assestamento del bilancio, approvato con delibera di Giunta provinciale 30 giugno 2021, n. 1100, è stato presentato al Consiglio il 2 luglio 2021¹²⁰.

Con l.p. 4 agosto 2021, n. 18, è stata approvata la manovra di assestamento del bilancio di previsione 2021-2023.

Il Collegio dei revisori ha espresso parere favorevole sulla proposta di assestamento al bilancio ai sensi dell'art. 78-bis 5, c. 1, lett. a), l.p. 14 settembre 1979, n. 7, ed ha precisato che *“il Rendiconto è stato parificato dalla Corte dei conti in data 28 giugno 2021, con decisione n. 3/2021/PARI”* e, prendendo atto *“di quanto disposto dall'art. 109, comma 1bis del decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020, ovvero che per gli anni 2020 e 2021 le Regioni e le Province autonome possono utilizzare la quota libera dell'avanzo di amministrazione dell'anno precedente dopo l'approvazione da parte della Giunta regionale o provinciale rispettivamente del rendiconto delle gestioni 2019 e 2020, anche prima del giudizio di parifica delle sezioni regionali di controllo della Corte dei Conti e della successiva approvazione del rendiconto da parte del Consiglio regionale o provinciale”*, che *“la legge provinciale 17 maggio 2021, n. 7 “Prime misure del 2021 connesse all'emergenza epidemiologica da COVID19 e conseguente variazione al bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2021-2023”, [...] ha utilizzato la quota libera dell'avanzo di amministrazione 2020”*¹²¹.

La legge di assestamento ha apportato le variazioni agli stanziamenti del bilancio di previsione 2021-2023.

Il parere dell'Organo di revisione sulla proposta di assestamento al bilancio di previsione 2021-2023 riporta quanto segue:

“...con l'assestamento sono state apportate al bilancio di previsione 2021-2023 le variazioni agli stanziamenti di competenza necessarie in particolare per:

- l'applicazione di una ulteriore parte dell'avanzo di amministrazione 2020, oltre a quella disposta con la l.p. n. 7/2021, per la parte vincolata e accantonata;
- l'adeguamento delle entrate tributarie 2021 tenuto conto degli effetti della seconda ondata della pandemia da COVID-19, tenendo peraltro conto dei ristori statali, ivi inclusi i maggiori ristori registrati nel 2020 - stimati nell'importo di 100 ml - che, in coerenza con quanto disposto dall'art. 1, c. 823 della l. n. 178 del 2020, sono stati specificatamente vincolati sul risultato di amministrazione del medesimo

¹²⁰ Il principio contabile della programmazione di bilancio, punto 4.1, lett. f), indica il termine del 30 giugno per la presentazione del disegno di legge di assestamento del bilancio di previsione.

¹²¹ Secondo quanto riportato alle pagg. 2 e 7 del Parere dell'Organo di revisione sulla proposta di assestamento al bilancio di previsione 2021 - 2023, allegato al verbale n. 9 di data 5 luglio 2021 (prot. Corte n. 2209 di data 6 luglio 2021).

esercizio, nonché della restituzione da parte dello Stato di una quota delle riserve all'erario trattenute nel periodo 2014-2018;

- l'adeguamento del concorso agli obiettivi di finanza pubblica nazionale in particolare a seguito di un maggior accollo dello stesso da parte della Regione;
- la copertura dei maggiori fabbisogni registrati su numerosi capitoli di bilancio rispetto agli stanziamenti autorizzati in sede di bilancio di previsione, in particolare nei settori della sanità e della scuola, nonché finalizzare le ulteriori risorse disponibili al rafforzamento della manovra approvata con la l.p. n. 7 del 2021, per il sostegno allo sviluppo del sistema economico locale, in particolare attraverso il finanziamento di investimenti pubblici e il sostegno di investimenti privati.”.

La Relazione sulla gestione, in relazione alle variazioni apportate dalla legge di assestamento, rileva, inoltre, che “Con tale manovra è stata applicata una ulteriore parte dell'avanzo di amministrazione del 2020 per 115,76 milioni di euro afferente quote accantonate e vincolate e sono state stanziare ulteriori entrate per trasferimenti ed entrate extra tributarie per 81,62 milioni di euro. Sono stati invece ridotti gli stanziamenti di entrate tributarie in considerazione del protrarsi degli effetti della pandemia, in parte compensati dalla restituzione di una parte delle riserve erariali trattenute negli anni 2014-2018, per un saldo complessivo di -105 milioni di euro, e gli stanziamenti delle entrate in conto capitale per circa 64 milioni di euro principalmente in relazione alla riprogrammazione dei tempi di realizzazione degli interventi cui erano finalizzate.”.

In sintesi, l'art. 55 della l.p. n. 18/2021 ha dettato le disposizioni per l'assestamento del bilancio di previsione 2021-2023 con le seguenti variazioni dello stato di previsione dell'entrata e della spesa¹²²:

- a) anno 2021: in termini di competenza +28.409.639,81 euro, in termini di cassa +1.292.652.034,48 euro;
- b) anno 2022: in termini di competenza +69.410.924,38 euro;
- c) anno 2023: in termini di competenza +39.225.411,07 euro.

In sede di Assestamento al bilancio di previsione 2021-2023 sono state applicate quote di risultato di amministrazione accantonate e vincolate come segue¹²³:

- euro 2.056.975,51 relativi all'applicazione delle quote accantonate;

¹²² Il c. 4 del medesimo art. 63 ha disposto inoltre che: “I dati presunti dei residui attivi e passivi riportati rispettivamente nello stato di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2020 sono rideterminati in conformità ai corrispondenti dati definitivi risultanti dal rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2019. Le differenze fra l'ammontare dei residui risultanti dal rendiconto 2019 e l'ammontare dei residui presunti indicati nel bilancio di previsione 2020 sono riportate nell'allegato concernente “Assestamento del bilancio di previsione 2020 - 2022”.

¹²³ Come riportato in allegato alla l.p. n. 18/2021 e alla risposta fornita al quesito 10 della nota istruttoria, prot. 9 marzo 2022, n. 409, dal Servizio entrate finanza e credito della Provincia (cfr. allegato alla nota del Direttore Generale e del Dirigente Generale del Dipartimento affari finanziari prot. 11 aprile 2022, n. 254590 (prot. Corte n. 609 di pari data).

- euro 113.703.570,90 relativi all'applicazione delle quote vincolate

I capitoli di spesa che sono stati finanziati dall'applicazione delle quote accantonate e vincolate sono riportati negli specifici allegati all'assestamento di bilancio 2021-2023, come riportati di seguito.

Tabella 11 - Elenco utilizzo risorse accantonate 2020

**ELENCO ANALITICO DELL'UTILIZZO NEL BILANCIO DI PREVISIONE 2021-2023
DELLE QUOTE ACCANTONATE DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2020
(art. 11, comma 5, lettera c) D. Lgs. n. 118/2011)**

Capitolo di spesa	Descrizione	Risorse accantonate nel risultato di amministrazione al 31/12/2020 (a)	Risorse accantonate applicate al bilancio dell'esercizio 2021 (b)	Risorse accantonate non applicate al bilancio dell'esercizio 2021 (c)=(a)-(b)
Fondo anticipazioni liquidità				
		0,00	0,00	0,00
Totale Fondo anticipazioni liquidità		0,00	0,00	0,00
Fondo perdite società partecipate				
953148	FONDO PERDITE SOCIETA' PARTECIPATE	212.441,28	0,00	212.441,28
Totale Fondo perdite società partecipate		212.441,28	0,00	212.441,28
Fondo contenzioso				
953145	FONDO RISCHI PER CONTENZIOSI	9.900.000,00	1.500.000,00	8.400.000,00
Totale Fondo contenzioso		9.900.000,00	1.500.000,00	8.400.000,00
Fondo crediti di dubbia esigibilità				
953200	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' - CORRENTI	52.263.050,77	0,00	52.263.050,77
954200	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' - C/CAPITALE	1.572.339,43	0,00	1.572.339,43
Totale Fondo crediti di dubbia esigibilità		53.835.390,20	0,00	53.835.390,20
Accantonamento residui perenti (solo per le regioni)				
907500	RESIDUI PERENTI C/CAPITALE	1.436.539,16	556.975,51	879.563,65
Totale Accantonamento residui perenti (solo per le regioni)		1.436.539,16	556.975,51	879.563,65
Altri accantonamenti				
		0,00	0,00	0,00
Totale Altri accantonamenti		0,00	0,00	0,00
TOTALE		65.384.370,64	2.056.975,51	63.327.395,13

Fonte: allegato alla l.p. n. 18/2021 e alla risposta q. 10 istruttoria - importi in euro.



Tabella 12 – Elenco utilizzo risorse vincolate 2020

ELENCO ANALITICO DELL'UTILIZZO NEL BILANCIO DI PREVISIONE 2021-2023 DELLE QUOTE VINCOLATE DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2020 (art. 11, comma 5, lettera c) D. Lgs. n. 118/2011)						
Cap. di entrata	Descrizione risorsa vincolata	Capitolo di spesa	Descrizione	Risorse vincolate nel risultato di amministrazione al 31/12/2020	Risorse vincolate applicate al bilancio dell'esercizio 2021	Risorse vincolate non applicate al bilancio dell'esercizio 2021
				(a)	(b)	(c) = (a)-(b)
Vincoli derivanti da legge (I/1):						
QUOTA AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2020	FONDO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DELLE REGIONI E DELL PROVINCE AUTONOME (art. 111 del D.L. 34/2020)			100.000.000,00		0,00
			Art. 111, comma 2-quater del decreto-legge 34/2020 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77/2020 e dall'art. 1, comma 823, della L. 178/2020		100.000.000,00	
QUOTA AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2020	QUOTE DIRITTI SEGRETERIA DI SPETTANZA DELLA PAT			70.318,26		0,00
		202000-002	FORMAZIONE SEGRETARI COMUN. E INDENNITA' RISARCIT.		70.318,26	
Totale vincoli derivanti da legge (I/1)				100.070.318,26	100.070.318,26	-
Vincoli derivanti da trasferimenti (I/2):						
QUOTA AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2020	TRASF. DA AA.PP. PER PROTEZIONE INTERNAZIONALE			370.002,95		370.002,95
					-	
QUOTA AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2020	CONTRIBUTI U.E. PER PARTNER			236.857,80		0,00
		908253	CONTRIBUTI DA VERSARE AI PARTNER		236.857,80	
QUOTA AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2020	ASS.STAT.ECOSISTEMI FORESTALI E MONTANI			57.806,83		0,00
		805520	LAVORI DIRETTI PER POTENZIAMENTO AREE BOSCHIVE		57.806,83	
QUOTA AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2020	ASS.STAT.INIZIATIVE A VANTAGGIO CONSUMATORI			89.792,19		0,00
		615425	TUTELA CONSUMATORI ED UTENTI		89.792,19	
QUOTA AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2020	PROGETTI DI RICERCA SANITARIA (Progetto CCM "Utilizzo consapevole per prevenire l'uso problematico di Internet")			994,99		994,99
					-	
QUOTA AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2020	ASS. STAT. PROG.RICERCA O SPERIM.SOCIALI (Bando 3^ settore volontariato annualità 2018 e RINIST. 2018-2019)			575.995,02		8.634,02
		959501-014	CONTRIBUTI SOCIALI PROGRAMMA 12.07		187.229,00	



Cap. di entrata	Descrizione risorsa vincolata	Capitolo di spesa	Descrizione	Risorse vincolate nel risultato di amministrazione al 31/12/2020	Risorse vincolate applicate al bilancio dell'esercizio 2021	Risorse vincolate non applicate al bilancio dell'esercizio 2021
		959502-014	PERSONALE PAT - IRAP PROGRAMMA 12.07		48.226,00	
		959510-014	RETRIBUZIONI RIFERITE AL PROGRAMMA 12.07		331.906,00	
QUOTA AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2020	ASS.STAT.NON ALTROVE RICOMPRESE ("Fondo per le mense scolastiche biologiche anno 2020" e "Trasferimento statale per la Biodiversità agricola")			27.127,77		0,00
		506160	INIZIATIVE BIODIVERSITA' AGRICOLA E ALIMENTARE		27.127,77	
QUOTA AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2020	F.A.M.I. - COF. STATO E U.E.			103.480,00		0,00
		617775	PROGRAMMI DI INTERESSE COMUNITARIO		103.480,00	
QUOTA AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2020	CONTRIB. INVESTIMENTI AMM.NI LOCALI - PROGETTI UE			1.093.927,33		0,00
		617625-002	INTERVENTI COLLEGATI A PROGETTI EUROPEI COFINANZ.		1.093.927,33	
QUOTA AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2020	TRASF. CORR. A.C. QUOTA PREMIALE C.P.T. 2014-2020			16.146,26		0,00
		154530	PROGETTO CONTI PUBBL. TERRIT. - QUOTA PREMIALE		16.146,26	
QUOTA AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2020	TRASF. CORR. PER LE AREE INTERNE			28.745,03		0,00
		402065	PROG. TRENINO SALUTE 4.0 - TESINO (AREE INTERNE)		28.745,03	
QUOTA AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2020	TRASF. CORR. DA AACC PER INIZIATIVE CASSA AMMENDI			140.000,00		0,00
		401000-005	PROGETTO CASSA DELLE AMMENDI		140.000,00	
QUOTA AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2020	TRASFERIMENTI DA AA.LL. NON ALTROVE RICOMPRESE (contributo Comune di Tenna x Bonus alimentare)			7.240,00		0,00
		903550-001	RIMBORSI SOMME RISCOSE		7.240,00	
QUOTA AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2020	TRASFERIM. DA AA.LL. PROGETTI SETTORE IMMIGRAZIONE			16.770,64		0,00
		402477	PROGETTI SETTORE IMMIGRAZIONE- COMUNI		16.770,64	
QUOTA AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2020	EMERGENZA CALAMITA' VAIA OTTOBRE '18			8.557.380,81		0,00
		808200-004	RIPRISTINO AMBIENTALE		1.291.970,00	
		808200-008	CONTRIBUTI COMUNI PREVENZ. EMERG.- CALAMITA' 2018		7.265.410,81	
QUOTA AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2020	CONTR.INVEST. AA.CC. MEZZI SOCCORSO CIVILE			58.870,25		0,00
		807920-001	SPESE PER MAGAZZINO		58.870,25	
QUOTA AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2020	CONTRIB. INVEST. AA.CC. PER CICLOVIA DEL GARDA			451.263,12		0,00
		408505	CICLOVIA DEL GARDA - INCARICHI		20.000,00	



Cap. di entrata	Descrizione risorsa vincolata	Capitolo di spesa	Descrizione	Risorse vincolate nel risultato di amministrazione al 31/12/2020	Risorse vincolate applicate al bilancio dell'esercizio 2021	Risorse vincolate non applicate al bilancio dell'esercizio 2021
		408506	CICLOVIA DEL GARDA - LAVORI		431.263,12	
QUOTA AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2020	CONTR.INVEST. AA.CC. PER LE AREE INTERNE			1.112.497,95		0,00
		408507	PISTE CICLABILI TESINO (AREE INTERNE)		1.012.000,00	
		408508	PISTE CICLABILI TESINO (AREE INTERNE) - INCARICHI		100.497,95	
Totale vincoli derivanti da trasferimenti (I/2)				12.944.898,94	12.565.266,98	379.631,96
Vincoli derivanti da finanziamenti (I/3):						
Totale Vincoli derivanti da finanziamenti (I/3)				-	-	0,00
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente (I/4):						
QUOTA AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2020	SOMME AGGIUNTIVE MIGLIORAMENTO AMBIENTALE			1.004.675,28		0,00
		619011	SAN FLORIANO - TRASFER. AI COMUNI		183.512,55	
		619013	SAN FLORIANO - SPESE DIRETTE		821.162,73	
Totale Vincoli formalmente attribuiti dall'ente (I/4)				1.004.675,28	1.004.675,28	0,00
Altri vincoli (I/5):						
QUOTA AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2020	INIZIATIVA "ADOTTA UN ALBERO"			63.310,38		0,00
		805590	ASSEGNAZIONI AGENZIA FORESTE DEMANIALI		63.310,38	
Totale altri vincoli (I/5)				63.310,38	63.310,38	0,00
Totale risorse vincolate (L/1+I/2+I/4+I/5)				114.083.202,86	113.703.570,90	379.631,96

Fonte: allegato alla l.p. n. 18/2021 e alla risposta al q. 10 istruttoria - importi in euro

Con deliberazione 30 luglio 2021, n. 1283, la Giunta provinciale ha approvato, nella versione definitiva¹²⁴, la “Variazione al documento tecnico di accompagnamento del bilancio di previsione 2021-2023 in corrispondenza dell’assestamento del bilancio 2021-2023”, e la “Variazione al bilancio finanziario gestionale per gli esercizi finanziari 2021-2023 in corrispondenza dell’assestamento del bilancio 2021-2023”.

3.2.6 Le variazioni del bilancio di previsione 2021-2023

Nel corso dell’esercizio il bilancio di previsione può essere oggetto di variazioni, ai sensi dell’art. 51 del d.lgs. n. 118/2011, autorizzate con legge (c. 1) o con provvedimenti amministrativi da parte della Giunta provinciale. Quest’ultima, delibera anche le variazioni al documento tecnico di accompagnamento (c. 2)¹²⁵ e al bilancio gestionale (c. 3)¹²⁶.

Nella relazione sulla gestione al “Rendiconto generale della Provincia autonoma di Trento per l’esercizio 2021” sono indicate le principali variazioni apportate al bilancio di previsione nel corso del 2021, che hanno portato gli stanziamenti finali a 7.469,84 ml. In particolare, sono state indicate le variazioni recate dalla legge di assestamento (l.p. n. 18/2021) pari a 28,41 ml (applicazione dell’avanzo di amministrazione per 115,76 ml, maggiori entrate per 81,62 ml, minori entrate per 105 ml - relativi a entrate tributarie influenzate dal protrarsi degli effetti della pandemia - e minori entrate per circa 64 ml, in relazione alla riprogrammazione dei tempi di realizzazione degli interventi in conto capitale, la variazione apportata con la d.g.p. 5 marzo 2021, n. 326, concernente il riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31 dicembre 2020, pari a 635,53 ml (di cui 559,68 ml riferiti al fondo pluriennale vincolato e 75,85 ml ad entrate riprogrammate), e le ulteriori variazioni apportate con d.g.p. provinciale pari a 327,96 ml¹²⁷.

Si segnala, infine, che, nel corso del 2021, il legislatore provinciale è intervenuto per fronteggiare la crisi innescata dalla pandemia con la l.p. 17 maggio 2021, n. 7, recante “Prime misure del 2021 connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19 e conseguente variazione al bilancio di previsione della

¹²⁴ Le variazioni apportate con la d.g.p. n. 1283/2021 sostituiscono quelle approvate con d.g.p. 30 giugno 2021 n. 1100.

¹²⁵ Il documento tecnico di accompagnamento è approvato, ai sensi dell’art. 39, c. 10, d.lgs. n.118/2011, contestualmente all’approvazione della delibera relativa al disegno di legge di bilancio dalla Giunta provinciale, e riapprovato, successivamente per adeguarlo alle modifiche apportate al disegno di legge, a seguito dell’approvazione della legge di bilancio da parte del Consiglio provinciale (art. 15, l.p. 14 settembre 1979, n. 7).

¹²⁶ In particolare, il c. 3 dispone che “L’ordinamento contabile regionale disciplina le modalità con cui la giunta regionale o il Segretario generale con provvedimento amministrativo, autorizza le variazioni del bilancio gestionale che non sono di competenza dei dirigenti e del responsabile finanziario.” Le variazioni al bilancio gestionale e al bilancio di previsione che possono essere apportate dai dirigenti sono disciplinate, “[s]alva differente previsione definita dalle Regioni nel proprio ordinamento contabile”, dal comma 4 dell’art. 51, d.lgs. n. 118/2011.

¹²⁷ Relazione sulla gestione al rendiconto 2021, pag. 5.

Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2021-2023”¹²⁸ trattata nel paragrafo specifico dedicato alle leggi provinciali approvate nel 2021.

Dalla relazione sulla copertura finanziaria si possono ricavare alcuni importi messi a disposizione sul bilancio provinciale in riferimento all’impatto finanziario. Per il 2021, le risorse messe a disposizione con riferimento agli articoli della legge, come desunte dalla relazione tecnica e riportate nella tabella seguente, sono pari ad euro 157.340.000,00, di cui euro 150.890.000,00 come spesa corrente (titolo 1 del bilancio) e euro 3.600.000,00 a disposizione come investimenti (titolo 2 del bilancio), mentre euro 2.850.000,00 come spese per incremento attività finanziarie (titolo 3 del bilancio).

In particolare, si rileva che l’importo maggiore, pari ad euro 118.510.000, è relativo a ristori per operatori economici che hanno subito gravi perdite a causa del Covid-19.

¹²⁸ Si rammenta che nel 2020 erano state adottate le seguenti leggi provinciali: l.p. 23 marzo 2020 n. 2 recante “Misure urgenti di sostegno per le famiglie, i lavoratori e i settori economici connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19 e altre disposizioni” e la l.p. 13 maggio 2020, n. 3 recante “Ulteriori misure di sostegno per le famiglie, i lavoratori e i settori economici connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19 e conseguente variazione al bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2020 – 2022”.

Tabella 13 – Impatto finanziario legge provinciale n. 7/2021

ARTICOLI DELLA LEGGE	TITOLO DI BILANCIO	CAPITOLO USCITA	DESCRIZIONE CAPITOLO	IMPORTO 2021
4	1	203004	Trasferimenti correnti ai comuni finalizzati al ristoro del minor gettito IMIS e di altre minori entrate conseguenti alle misure connesse all'emergenza Covid-19	9.200.000
5	1	203004	Trasferimenti correnti ai comuni finalizzati al ristoro del minor gettito IMIS e di altre minori entrate conseguenti alle misure connesse all'emergenza Covid-19	200.000
7	1	612755	Spesa per l'assegnazione di somme di parte corrente all'agenzia provinciale per l'incentivazione delle attività economiche (APIAE) per interventi a favore degli operatori economici colpiti dall'emergenza epidemiologica Covid-19	350.000
8, commi 1-7	1	612755	Spesa per l'assegnazione di somme di parte corrente all'agenzia provinciale per l'incentivazione delle attività economiche (APIAE) per interventi a favore degli operatori economici colpiti dall'emergenza epidemiologica Covid-19	118.510.000
8, comma 8	1	615547	Spese per la concessione di contributi ai gestori di bed and breakfast per i danni subiti in conseguenza dell'epidemia da Covid-19	200.000
9	1	408018	Spesa per l'assegnazione di somme all'Agenzia del lavoro per misure di sostegno al reddito per i lavoratori stagionali - emergenza Covid-19	18.200.000
11	2	500557	Spese per interventi a sostegno del settore agricolo per i danni subiti in conseguenza all'epidemia di Covid-19	3.000.000
17	1	402627	Assegno Unico a sostegno delle Famiglie in conseguenza all'epidemia da Covid-19	2.000.000
18	1	612755	Spesa per l'assegnazione di somme di parte corrente all'agenzia provinciale per l'incentivazione delle attività economiche (APIAE) per interventi a favore degli operatori economici colpiti dall'emergenza epidemiologica Covid-19	500.000
19	1	402627	Assegno Unico a sostegno delle Famiglie in conseguenza all'epidemia da Covid-19	400.000
20	1	401007	Spese per interventi a sostegno dei soggetti a rischio esclusione sociale relativi all'epidemia da Covid-19	100.000
24	2	612860	Spesa per l'assegnazione di somme all'Agenzia provinciale per l'incentivazione delle attività economiche (APIAE) per interventi relativi al fondo unico per la finanza d'impresa	500.000
25	2	615639	Spesa per la concessione di contributi ai rifugi alpini ed ai rifugi escursionistici per l'acquisto di defibrillatori	90.000
25	2	157510-002	Assegnazione TSM - altri interventi	10.000
29	1	250550-007	Interventi per la gestione delle scuole dell'infanzia - Covid-19	1.230.000
34	3	615936	Spesa per la partecipazione della Provincia a società che promuovono iniziative di sostegno al territorio	2.850.000
TOTALE IMPORTI				157.340.000
<i>di cui in conto capitale (titolo 1)</i>				<i>150.890.000</i>
<i>di cui correnti (titolo 2)</i>				<i>3.600.000</i>
<i>di cui spese per incremento attività finanziarie (titolo 3)</i>				<i>2.850.000</i>

Fonte: elab. Corte dei conti su importi indicati nella “Rel. sulla copertura fin.” della l.p. n. 7/2021; importi in euro.

Nelle tabelle seguenti, trasmesse in sede istruttoria dalla Provincia, sono evidenziate le variazioni di competenza e di cassa al bilancio di previsione 2021-2023, relative alla delibera di riaccertamento dei residui del 5 marzo 2021, n. 326, alla legge di assestamento (l.p. n. 18/2021), alla l.p. 17 maggio 2021 n. 7, concernente “Prime misure del 2021 connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e

conseguente variazione al bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2021-2023”¹²⁹, nonché agli altri provvedimenti di Giunta provinciale o dirigenziali.

Complessivamente, tali variazioni hanno comportato aumenti/riduzioni rispetto al bilancio di previsione 2021 di competenza per un totale di euro 1.209.918.095,00 (prime due tabelle) e di cassa per un totale di euro 1.292.652.034,00 (terza e quarta tabella).

Le variazioni al bilancio di previsione, le variazioni dei residui dopo il riaccertamento, le variazioni del fondo pluriennale vincolato effettuate nel corso dell’esercizio finanziario sono state trasmesse al tesoriere come previsto dal c. 9 del citato art. 51¹³⁰.

¹²⁹ La Giunta provinciale ha approvato la “Variazioni al documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione 2021-2023” e la “Variazione al bilancio finanziario gestionale per gli esercizi finanziari 2021-2023” determinati dalla legge menzionata con deliberazione 21 maggio 2021, n. 804.

¹³⁰ Al riguardo, la Provincia ha confermato che le variazioni di bilancio sono state comunicate al tesoriere (risposta al quesito n. 3 della nota istruttoria prot. 409 di data 9 marzo 2022, in allegato alla nota del Direttore generale e del Dirigente Generale del Dipartimento Affari finanziari di data 11 aprile 2022 prot. n. 254590 (prot. Corte n. 609 del 11 aprile 2022)).

Tabella 14 - Variazione previsione entrate di competenza esercizio 2021

	PREV. INIZIALI	VAR. DA DELIBERA DI RIACC.TO ORDINARIO RESIDUI		VAR. DA LEGGE PROVINCIALE N. 7/2021		VAR. LEGGE DI ASSESTAMENTO N. 18/2021		VAR. DA ALTRI PROVV.TI DI GIUNTA O DIRIGENZIALI		PREV. FINALI
		+	-	+	-			+	-	
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE				218.413.993		115.760.546				334.174.539
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DI PARTE CORRENTE	520.533	1.723.519						3.176.918		5.420.970
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DI PARTE CAPITALE	719.060.108	557.957.883						173.587.434		1.450.605.424
TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	4.150.710.000						105.000.000			4.045.710.000
TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	135.802.468	5.090.896				36.898.250		107.343.211		285.134.825
TITOLO 3 - Entrate extratributarie	184.176.271	3.404.749			396.000	37.117.715				224.302.735
TITOLO 4 - Entrate in conto capitale	366.251.076	65.698.415					63.972.743	17.524.331		385.501.079
TITOLO 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	348.400.890	0				7.605.872				356.006.761
TITOLO 6 - Accensione Prestiti	0	1.651.982								1.651.982
TITOLO 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0	0								0
TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	355.000.000	0						26.331.124		381.331.124
TOTALI	6.259.921.345	635.527.444	0	218.413.993	396.000	197.382.383	168.972.743	327.963.018	0	7.469.839.440
importo variazione netta		635.527.444		218.017.993		28.409.640		327.963.018		1.209.918.095

Fonte: elaborazione tabella fornita dalla PAT (quesito n. 4 istruttoria); importi in euro.



Tabella 15 - Variazione previsione spese di competenza esercizio 2021

	PREV. INIZIALI	VAR. DA DELIBERA DI RIACC.TO ORDINARIO RESIDUI		VAR. DA LEGGE PROVINCIALE N. 7/2021		VAR. LEGGE DI ASSESTAMENTO N. 18/2021		VAR. DA ALTRI PROVV.TI DI GIUNTA O DIRIGENZIALI		PREV. FINALI
		+	-	+	-	+	-	+	-	
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE										
TITOLO 1 - Spese correnti	3.759.552.805	30.532.212		174.167.993			47.283.722	38.180.879		3.955.150.166
TITOLO 2 - Spese in conto capitale	1.826.341.090	603.343.250		41.000.000		38.087.491		258.451.015		2.767.222.846
TITOLO 3- Spese per incremento attività finanziarie	310.500.000	1.651.982		2.850.000		37.605.872		5.000.000		357.607.854
TITOLO 4 - Rimborso Prestiti	8.527.450									8.527.450
TITOLO 5 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere										0
TITOLO 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro	355.000.000							26.331.124		381.331.124
TOTALI	6.259.921.345	635.527.444		218.017.993	0	75.693.362	47.283.722	327.963.018	0	7.469.839.440
importo variazione netta		635.527.444		218.017.993		28.409.640		327.963.018		1.209.918.095

Fonte: elaborazione tabella fornita dalla PAT (quesito n. 4 istruttoria); importi in euro.



Tabella 16 - Variazione previsione entrata di cassa esercizio 2021

	PREV. INIZIALI	VAR. DA DELIBERA DI RIACC.TO ORDINARIO RESIDUI		VAR. DA LEGGE PROVINCIALE N. 7/2021		VAR. LEGGE DI ASSESTAMENTO N. 18/2021		VAR. DA ALTRI PROVV.TI DI GIUNTA O DIRIGENZIALI		PREV. FINALI
		+	-	+	-			+	-	
FONDO CASSA	1.300.000.000					1.462.834.033				2.762.834.033
TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	4.058.470.000						169.962.732			3.888.507.268
TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	114.810.000									114.810.000
TITOLO 3 - Entrate extratributarie	132.614.128						219.267			132.394.861
TITOLO 4 - Entrate in conto capitale	160.064.000									160.064.000
TITOLO 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	55.195.890									55.195.890
TITOLO 6 - Accensione Prestiti	1.651.982									1.651.982
TITOLO 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0									0
TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	329.546.000									329.546.000
TOTALI	6.152.352.000	0	0	0	0	1.462.834.033	170.181.999	0	0	7.445.004.034
importo variazione netta		0		0		1.292.652.034		0		1.292.652.034

Fonte: elaborazione tabella fornita dalla PAT (quesito n. 4 istruttoria); importi in euro.

Tabella 17 - Variazione previsione spese di cassa esercizio 2021

	PREV. INIZIALI	VAR. DA DELIBERA DI RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI		VAR. DA LEGGE PROVINCIALE N. 7/2021		VAR. LEGGE DI ASSESTAMENTO N. 18/2021		VAR. DA ALTRI PROVVEDIMENTI DI GIUNTA O DIRIGENZIALI		PREV. FINALI
		+	-	+	-	+	-	+	-	
TITOLO 1 - Spese correnti	4.520.473.228	2.771.938	0	0	21.450.000	1.184.451.994	0	0	300.575.370	5.385.671.789
TITOLO 2 - Spese in conto capitale	1.179.842.322	0	2.555.400	18.600.000	0	70.594.169	0	285.870.961	0	1.552.352.051
TITOLO 3- Spese per incremento attività finanziarie	70.500.000	0	0	2.850.000	0	37.605.872	0	5.000.000	0	115.955.872
TITOLO 4 - Rimborso Prestiti	8.527.450	0	0	0	0	0	0	0	0	8.527.450
TITOLO 5 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TITOLO 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro	373.009.000	0	216.538	0	0	0	0	9.704.410	0	382.496.872
TOTALI	6.152.352.000	2.771.938	2.771.938	21.450.000	21.450.000	1.292.652.034	0	300.575.370	300.575.370	7.445.004.034
importo variazione netta		0		0		1.292.652.034	0	0		1.292.652.034

Fonte: elaborazione tabella fornita dalla PAT (quesito n. 4 istruttoria); importi in euro.

Le variazioni che, nel corso dell'esercizio la Giunta provinciale autorizza con provvedimento amministrativo, disciplinate, come si è detto, dal c. 2 dell'art. 51 del d.lgs. n. 118/2011, riguardano:

- a) l'istituzione di nuove tipologie di bilancio, per l'iscrizione di entrate derivanti da assegnazioni vincolate a scopi specifici nonché per l'iscrizione delle relative spese, quando queste siano tassativamente regolate dalla legislazione in vigore;
- b) variazioni compensative tra le dotazioni delle missioni e dei programmi riguardanti l'utilizzo di risorse comunitarie e vincolate, nel rispetto della finalità della spesa definita nel provvedimento di assegnazione delle risorse, o qualora le variazioni siano necessarie per l'attuazione di interventi previsti da intese istituzionali di programma o da altri strumenti di programmazione negoziata;
- c) variazioni compensative tra le dotazioni delle missioni e dei programmi limitatamente alle spese per il personale, conseguenti a provvedimenti di trasferimento del personale all'interno dell'amministrazione;
- d) variazioni compensative tra le dotazioni di cassa delle missioni e dei programmi di diverse missioni;
- e) variazioni riguardanti il fondo pluriennale di cui all'art. 3, c. 4;
- f) le variazioni riguardanti l'utilizzo del fondo di riserva per le spese impreviste di cui all'art. 48, lett. b);
- g) le variazioni necessarie per l'utilizzo della quota accantonata del risultato di amministrazione riguardante i residui perenti;
- g-bis) le variazioni che, al fine di ridurre il ricorso a nuovo debito, destinano alla copertura degli investimenti già stanziati in bilancio e finanziati da debito i maggiori accertamenti di entrate del titolo 1 e del titolo 3 rispetto agli stanziamenti di bilancio. Tali variazioni sono consentite solo alle regioni che nell'anno precedente hanno registrato un valore dell'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti, calcolato e pubblicato secondo le modalità stabilite dal d.p.c.m. 22 settembre 2014, pubblicato nella G.U. n. 265 del 14 novembre 2014, tenendo conto di quanto disposto dall'art. 41, c. 2, terzo periodo, del d.l. 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla l. 23 giugno 2014, n. 89, rispettoso dei termini di pagamento di cui all'art. 4 del d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231.

In fase istruttoria, la Provincia ha fornito l'elenco delle delibere di variazione del bilancio di previsione 2021-2023 e al documento tecnico gestionale 2021-2023, che si riporta di seguito¹³¹. La tipologia delle

¹³¹ Cfr. risposta al quesito n. 3 della nota istruttoria prot. 409 di data 9 marzo 2022, in allegato alla nota del Direttore generale e del Dirigente Generale del Dipartimento Affari finanziari di data 11 aprile 2022 prot. n. 254590 (prot. Corte n. 609 del 11 aprile 2022).

variazioni apportate è indicata in tabella con sigle, in particolare: per maggiori entrate (A); su partite di giro (B); inerente alle leggi provinciali (C); per utilizzo fondo U.E., regione (D); altre inerenti al bilancio finanziario gestionale (E); storni fra capitoli stesso macroaggregato¹³² (F); prelievo spese obbligatorie (FO); prelievo spese impreviste (FI); variazioni al fondo pluriennale vincolato (FPV); variazioni per reimputazione agli esercizi in cui sono esigibili delle obbligazioni riguardanti entrate-spese vincolate (R); variazione per legge (VL).

Tabella 18 – Elenco delle delibere di variazione al bilancio di previsione 2021-2023

Delibere di variazione						
al bilancio di previsione 2021-2023	al documento tecnico e al gestionale 2021-2023	data	Tipo di variazione	2021	2022	2023
	39	22/01/2021	Aggiornamento residui			
79	80	29/02/2021	B, FO, FI, E, F	8.980.000,00		
237	238	19/02/2021	FPV, B, FO, FI, E, F	4.715.446,98		
	326	05/03/2021	Riacc.to ordinario residui	75.846.042,21	1.599.854,71	2.400,00
332	333	05/03/2021	FPV, B, FI, E, F	395.681,98		
397	398	19/03/2021	FPV, A, FI, E, F	2.800.000,00		
551	552	09/04/2021	FI, E, F			
	574	13/04/2021	F			
660	661	03/05/2021	FPV, FO, FI, E, F			
	804	21/05/2021	VL	218.017.992,52		100.000.000,00
852	853	28/05/2021	A, B, C, FO, FI, E, F	12.097.061,09		
987	988	11/06/2021	FI			
1006	1007	18/06/2021	FPV, A, B, FO, FI, E, F	77.653.209,63		
1183	1184	16/07/2021	FPV, FO, FI, E, F			
			Variazioni Assestamento	28.409.639,81	69.410.924,38	39.225.411,07
1301	1302	07/08/2021	FPV, B, C, FI, E, F	6.847.124,77		
1410	1411	27/08/2021	FO, FI, E, F			
1451	1452	03/09/2021	A, E, F	6.678.908,71		
	1518	10/09/2021	F			
1531	1532	17/09/2021	A, FO, FI, E, F		1.080.000,00	1.400.000,00
1608	1609	01/10/2021	FPV, A, FO, FI, E, F		817.416,00	1.062.431,00
1698	1699	15/10/2021	FPV, A, FO, FI, E, F	6.000.000,00	287.479,42	
1766	1767	29/10/2021	FPV, A, FI, E, F	7.525.419,00	1.635.581,00	74.835,00
1958	1959	19/11/2021	FPV, A, FO, FI, E, F	88.124,82	88.124,82	88.124,82
2083	2084	03/12/2021	FPV, A, B, FO, FI, E, F	11.227.779,52		
2222	2223	16/12/2021	A	5.020.983,27		
	2393	30/12/2021	E			

Fonte: dati forniti dalla Provincia autonoma di Trento (quesito istruttorio n. 3)

¹³² Si rammenta che, ai sensi del c. 1 dell'art. 14, d.lgs. n. 118/2011, le spese sono ripartite in missioni (lett. a) e programmi, i quali, a loro volta, si articolano in titoli e, ai fini della gestione, sono ripartiti in macroaggregati, oltre che in capitoli ed eventualmente in articoli (lett. b).

Ai sensi dell'art. 51, c. 7, del d.lgs. n. 118/2011 i “provvedimenti amministrativi che dispongono le variazioni al bilancio di previsione e, nei casi previsti dal presente decreto, non possono disporre variazioni del documento tecnico di accompagnamento o del bilancio gestionale. In accoglimento delle osservazioni formulate da queste Sezioni riunite nel giudizio di parificazione del rendiconto 2018, la Provincia ha adottato distinti atti amministrativi di variazione al bilancio di previsione, al documento tecnico di accompagnamento e al bilancio gestionale, disgiunti da quelli che prevedono le variazioni al bilancio di previsione.

Si segnala che, come rilevato l'anno scorso, l'adeguamento del bilancio 2021-2023 alle variazioni adottate nell'ultimo trimestre 2020 è stato effettuato con la d.g.p. n. 2293 del 30 dicembre 2020. La delibera prevede, infatti, che “Con deliberazione n. 1793 di data 9 novembre 2020, la Giunta provinciale ha approvato, contestualmente al disegno di legge concernente “Bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2021-2023”, il documento tecnico di accompagnamento e il bilancio finanziario gestionale. A seguito dell'approvazione da parte della Giunta provinciale del medesimo disegno di legge, sono state apportate con atti amministrativi alcune variazioni al vigente bilancio 2020-2022 che, modificando gli stanziamenti sugli anni 2021 e successivi, richiedono il corrispondente aggiornamento del bilancio di previsione 2021-2023. Il disegno di legge del bilancio 2021-2023, congiuntamente a quello concernente la legge di stabilità provinciale 2021, è stato approvato in data 23 novembre 2020 dalla Prima Commissione permanente e in data 18 dicembre 2020 dal Consiglio provinciale. In tali sedi sono stati approvati alcuni emendamenti di modifica al bilancio. Le variazioni e gli emendamenti sopraindicati richiedono anche la riapprovazione del documento tecnico di accompagnamento e del bilancio finanziario gestionale 2021-2023”. I maggiori importi riportati nell'allegato n. 8/1 del d.lgs. n. 118/2011 sono pari per le entrate a +177.933.278,55 e per le uscite a +177.933.278,55 spese.”

La precisazione delle delibere adottate nel 2021 e la motivazione della variazione sono state comunicate per le vie brevi (e-mail del 13 maggio 2022) nei seguenti termini: “in merito alla risposta al quesito 3: con la deliberazione n. 2293 del 30 dicembre 2020 si è provveduto ad adeguare il bilancio 2021-2023 alle variazioni disposte con provvedimenti di variazione adottati nell'ultimo trimestre 2020, concernenti prelievi dai fondi di riserva, maggiori entrate anche riguardanti i fondi europei, storni compensativi, nonché con le variazione al fondo pluriennale vincolato disposte in base all'articolo 31, c. 4 del d.lgs.

118/2011 (si vedano le deliberazioni n. 1862 del 20/11/2020, n. 1988 del 04/12/2020 e n. 2043 del 11/12/2020).”¹³³.

Nella tabella che segue sono riportate le delibere esaminate relative a variazioni per maggiori entrate/spese ai sensi dell’art. 51, c. 2, lett. a), d.lgs. n. 118/2011, che ammontano a euro 123.698.615,29 per la competenza (non includendo le delibere adottate nel 2020).

Le delibere concernenti variazioni su partite di giro ai sensi dell’art. 51, c. 4, d.lgs. n. 118/2011 e dell’art. 27, c. 3, lett. a), l.p. n. 7/1979 sono esposte nella tabella successiva ed evidenziano un importo totale euro 26.331.124,48 per la competenza.

Le variazioni al bilancio sono soggette al termine del 30 novembre ai sensi dell’art. 51, c. 6, del d.lgs. n. 118/2011¹³⁴, fatte salve alcune tipologie, in particolare:

- a) l’istituzione di tipologie di entrata di cui al comma 2, lettera a);
- b) l’istituzione di tipologie di entrata, nei casi non previsti dalla lettera a) con stanziamento pari a zero, a seguito di accertamento e riscossione di entrate non previste in bilancio, secondo le modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria;
- c) le variazioni del fondo pluriennale vincolato;
- d) le variazioni necessarie per consentire la reimputazione di obbligazioni già assunte agli esercizi in cui sono esigibili;
- e) i prelievi dai fondi di riserva per le spese obbligatorie, per le spese impreviste, per l’utilizzo della quota accantonata del risultato di amministrazione riguardante i residui perenti e le spese potenziali;
- f) le variazioni necessarie alla reimputazione, agli esercizi in cui sono esigibili, di obbligazioni riguardanti entrate vincolate già assunte e, se necessario, delle spese correlate;
- g) le variazioni delle dotazioni di cassa di cui al c. 2, lett. d);
- h) le variazioni degli stanziamenti riguardanti i versamenti ai conti correnti di tesoreria statale intestati all’ente e i versamenti a depositi bancari intestati all’ente.

¹³³ Cfr. integrazione alla risposta q. 3 dell’istruttoria pervenuta in data 17 maggio 2022 (prot. Corte n. 751 del 17 maggio 2022). In merito, sono state consultate le delibere indicate, ricavando che: la d.g.p. n. 1862/2020 ha introdotto maggior entrate e spese per 1.089.101 e FPV parte capitale per euro 17.001.150; la d.g.p. n. 1988/2020 ha introdotto maggiori entrate per euro 79.826, FPV parte capitale per euro 1.732.200 e FPV parte corrente per euro 73.598,42.

¹³⁴ A mente del citato art. 51, c. 6 “Nessuna variazione al bilancio può essere approvata dopo il 30 novembre dell’anno a cui il bilancio stesso si riferisce”, fatte salve le tipologie sopra elencate.

Tabella 19 – Delibere di variazione per maggior entrate (E)/spese (U) (art. 51, co. 2, lett. a), d.lgs. n. 118/2011)

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE CAPITOLI	MOTIVAZIONE	IMPORTO competenza
398	19/03/2021	CAP. 342900 (E) ; CAP. 805521 (U) .	Trasferimenti statali per eventi meteorologici eccezionali sul territorio provinciale a partire dal 27 ottobre 2018. Ordinanza n. 558 dd. 15 novembre 2018 della Presidenza del Consiglio dei Ministri (art. 3), con delibere della P.C.M. di assegnazione risorse dell'08/11/2018 e del 21/02/2019 D.P.C.M. di data 27 febbraio 2019 D.P.C.M. di data 4 aprile 2019 FSUE calamità 2018	2.800.000
853	28/05/2021	CAP. 342900 (E) per euro 1.050.000,00, CAP. 316500 (E) per euro 1.050.000,00, CAP. 331600 (E) per euro 1.500.000,00; CAP. 805591 (U) per euro 850.000,00, CAP. 808200-004 (U) per euro 3.000.000,00, CAP. 804601 (U) (di nuova istituzione) per euro 1.000.000,00, CAP. 404204 (U) per euro 2.550.000,00	Trasferimenti statali per eventi meteorologici eccezionali sul territorio provinciale a partire dal 27 ottobre 2018. Ordinanza n. 558 dd. 15 novembre 2018 della Presidenza del Consiglio dei Ministri (art. 3), con delibere della P.C.M. di assegnazione risorse dell'08/11/2018 e del 21/02/2019 D.P.C.M. di data 27 febbraio 2019 D.P.C.M. di data 4 aprile 2019 FSUE calamità 2018 Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17/12/2013; Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17/12/2013 relativo al Fondo sociale europeo; PO FSE 2014-2020 della Provincia autonoma di Trento, approvato dalla C.E. con decisione del 17 /12/2014 C(2014) 9884 e approvato con deliberazione Giunta provinciale n. 2377 del 29/12/2014 e modificato con decisione della C.E. C(2018) 5292 del 03/08/2018 e con deliberazione Giunta provinciale n. 1544 del 24/08/2018; Deliberazione Giunta provinciale n. 597 del 16/04/2021 “Approvazione in via definitiva della modifica del Programma Operativo Fondo Sociale Europeo (FSE) 2014-2020 della Provincia autonoma di Trento in risposta agli impatti negativi dell'emergenza COVID-19 sul sistema sanitario e socioeconomico trentino, nonché ulteriore modifica delle “Linee strategiche del PO FSE 2014-2020” approvate con deliberazione n. 1157 del 14/07/2014 e ss.mm.”	7.400.000
1007	18/06/2021	CAP. 344200 (di nuova istituzione) (E); CAP. 805720-012 (di nuova istituzione) (U) per euro 900.000,00 e CAP. 808200-006 (di nuova istituzione) (U) per euro 1.750.000,00	Ordinanza n. 757 dd. 25 marzo 2021 della Presidenza del Consiglio dei Ministri (art. 9) D327 - Dipartimento Protezione Civile, foreste e fauna Codice Finanziario E. 4.02.01.01.000 Vincolo di destinazione ai cap. d'uscita 805720-012 e 808200-006 (entrambi di nuova istituzione)	2.650.000
1007	18/06/2021	CAP. 318200 (E); CAP. 745000-001 (U) per euro 1.697.803,61 e CAP. 745000-004 (U) per euro 1.749.344,02	Decreti Interministeriali n. 33 di data 27/01/2021 e n. 61 di data 04/02/2021. D.L. n. 34/2020 convertito con modificazioni in L. 77/2020 art. 200 c.1; D.L. n. 137/2020 convertito con modificazioni in L. 176/200; Legge n. 178/2020 art. 1 c. 816. Risorse per compensazione mancati ricavi aziende di trasporto pubblico e istituzione servizi aggiuntivi derivanti da emergenza sanitaria Covid'19	3.447.148
1007	18/06/2021	CAP. 318600 (di nuova istituzione) (E); CAP. 612758 (di nuova istituzione) (U).	D.L. 22/03/2021 n. 41 art. 2 e D.L. 25/05/2021 n. 73 art. 3 D323 - Dipartimento Sviluppo economico, ricerca e lavoro Codice Finanziario E.2.01.01.01.000 Vincolo di destinazione ai cap. d'uscita 612758 di nuova istituzione	71.500.000
1452	03/09/2021	CAP. 315400 (di nuova istituzione) (E); CAP. 615448-001 (U)	D.L. 22/03/2021 n. 41, art. 2, comma 2 S039 - Servizio Turismo e sport Codice Finanziario E. 2.01.01.01.000 Vincolo di destinazione al cap. d'uscita 615448-00	6.678.909
1699	15/10/2021	CAP. 344300 (E) ; CAP. 808200-007 (di nuova istituzione) (U).	Ordinanza del P.C.M. n. 758 del 25/03/2021 Vincolo di destinazione anche al cap. uscita 808200-007 (di nuova istituzione)	6.000.000
1767	29/10/2021	CAP. 317800 (E) ; CAP. 441155 (U) .	NOTE 2 101 2010101 317800 TRASFERIMENTI CORRENTI DA AA.CC. PER L'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 da aggiungere alle Leggi istitutive: L. 30/12/2020 n. 178, D.L. 22/03/2021 n. 41, D.L. 25/05/2021 n. 73, D.L. 28/10/2020 n. 137 +7.525.419,00 +1.635.581,00 +74.835,00 L. 178/2020 art.1, c.417, All.A; L. 178/2020 art.1, c.464, 467, All.C; L. 178/2020 art.1, c.468, 469, 470 All. E ed F; L. 178/2020 art.1, c.413 e Intesa Stato-Regioni n. 45 dd. 15/04/2021; D.L. 41/2021 art.21 convertito in L.69/2021; art. 20 del D.L. 41/2021 convertito in L.69/2021 e L.178/2020 art. 1, c. 463 bis e All. Bbis; D.L. 73/2021 art. 27 Tab. B convertito in L.106/2021; L. 178/2021 art. 1, c.471, D.L. 41/2021 art. 20 c.4,5,6 convertito in L.69/2021 e Intesa Stato-Regioni n. 135/CSR del 04/08/2021; D.L. 73/2021 art. 50 e relativa tabella, convertito in L. 106/2021; D.L. 137/2020 art. 19 novies, c.2 convertito in L. 176/2020 e Intesa Stato Regioni del 09/09/2021. Iscrizione di risorse statali per il settore sanitario a	7.525.419
1959	19/11/2021	CAP. 319300 (di nuova istituzione) (E) ; CAP. 441000-010 (di nuova istituzione) (U)	D.L. n. 80 del 09/06/2021; D.M. del 02/11/2021 S128 - Servizio politiche sanitarie e per la non autosufficienza Codice Finanziario E.2.01.01.01.000 Vincolo di destinazione al cap. uscita 441000-010 (di nuova istituzione)	88.125
2084	03/12/2021	CAP. 318200 (E) ; CAP. 745000-001 (U) per euro 1.605.083,65 e CAP. 745000-004 per euro 24.262,00.	D.L. 28/10/2020, n. 137 art. 22 ter; L. 178/2020 art. 1 c. 816; Decreto Interministeriale n. 335 del 17/08/2021 Tali risorse sono destinate alla compensazione istituzione di servizi aggiuntivi e mancati ricavi delle aziende di trasporto pubblico derivanti dall'emergenza sanitaria COVID'19.	1.629.346
2084	03/12/2021	CAP. 317800 (E); CAP. 441155 (U)	D.L. 34 del 19/05/2020 convertito nella Legge 77 del 17/07/2020 - artt. 1 e 2 - Allegati B e C - tabelle 2021: Tali risorse sono destinate alla prosecuzione nel corso del 2021 delle misure previste dai Piani di riordino della rete ospedaliera e della rete di assistenza territoriale a seguito dell'emergenza sanitaria CODIV'19 Legge n. 178 del 30/12/2020 art.1, c. 479 e decreto Ministero della salute del 18/05/2021: tali risorse alimentano un fondo destinato a test genomici ormonoresponsivo per carcinoma mammario in stadio precoce	8.823.456
2084	03/12/2021	CAP. 345000 (di nuova istituzione) (E); CAP. 252801 (U)	S167 - SERVIZIO ISTRUZIONE Cod. Finanziario E.4.02.01.01.000 Vincolo di destinazione al cap. uscita 252801 D.L. 73 del 25/05/2021 art. 58 c. 4-septis Tali risorse sono destinate all'acquisto di banchi monoposto e sedute standard per la scuola a seguito dell'emergenza sanitaria COVID'19	135.230
2223	16/12/2021	CAP. 318200 (E); CAP. 745000-001 (U) per euro 3.630.405,59 e CAP. 745000-004 (U) per euro 1.327.200,58	Tali risorse sono destinate alla compensazione mancati ricavi 2020 e anticipazione minori ricavi 2021 delle aziende di trasporto pubblico derivanti dall'emergenza sanitaria COVID'19	4.957.606
2223	16/12/2021	CAP. 319400 (di nuova istituzione) (E); CAP. 808908 (di nuova istituzione) (U)	D330 - Dipartimento Infrastrutture Codice Finanziario E.2.01.01.01.000 Vincolo di destinazione al cap. uscita 808908 (di nuova istituzione) Tali risorse sono destinate alla sorveglianza sistematica del SARS-CoV-2 delle sue varianti nelle acque reflue derivanti dall'emergenza sanitaria COVID'19.	63.377
TOTALE VARIAZIONI				123.698.615

Fonte: Elaborazione Corte dei conti su delibere di variazione PAT 2021 – importi in euro.



Tabella 20 – Delibere di variazione su partite di giro (art. 51, c. 4, d.lgs. n. 118/2011 e dell’art. 27, c. 3, lett. a), l.p. n. 7/1979)

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE CAPITOLI	MOTIVAZIONE	IMPORTO competenza
80	29/01/2021	CAP. 693565 (E); CAP. 993565 (U).	aumento degli stanziamenti sulle partite di giro con riferimento al Decreto del Ministero dell'Interno di data 11 novembre 2020.	8.980.000
238	19/02/2021	CAP. 693565 (E); CAP. 993565 (U).	Il decreto legge 30 aprile 2019, n. 34 (legge di conversione 28 giugno 2019, n. 58), recante: «Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi.», all’art. 30, comma 14 bis, prevede che a decorrere dall’anno 2021 siano assegnati ai comuni con popolazione inferiore ai 1.000 abitanti contributi di pari importo destinati ad investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l’abbattimento di barriere architettoniche, nonché per gli interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile. Con decreto del Ministero dell’Interno del 29/01/2021 è stato assegnato per l’anno 2021 un contributo dell’importo di 81.300,81 euro a favore di ciascun comune con popolazione inferiore ai 1.000 abitanti. Il medesimo decreto individua nell’Allegato A, Sezione 3, i comuni trentini beneficiari di tale contributo per la somma complessiva pari ad euro 4.715.446,98. L’articolo 3, comma 2 del decreto stabilisce che “Per i comuni delle regioni a statuto speciale Friuli Venezia Giulia e Valle d’Aosta e delle Province autonome di Trento e Bolzano i contributi sono erogati per il tramite delle Autonomie speciali”.	4.715.447
333	05/03/2021	CAP. 693565 (E); CAP. 993565 (U).	La legge 160/2019 all’art. 1, commi da 51 a 58 disciplina l’assegnazione di contributi agli enti locali per spesa di progettazione definitiva ed esecutiva, relativa ad interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, di messa in sicurezza ed efficientamento energetico delle scuole, degli edifici pubblici e del patrimonio degli enti locali, nonché per investimenti di messa in sicurezza di strade, destinando a tale finalità risorse finanziarie per gli anni dal 2020 al 2031. Il comma 51 bis, introdotto dal DL 104/2020, ha incrementato la disponibilità delle risorse disponibili per gli anni 2020 e 2021. Il Decreto del Ministero dell’Interno di data 7 dicembre 2020 individua nell’allegato A al medesimo decreto, gli enti locali beneficiari dell’ulteriore incremento di 300 milioni per ciascuno degli anni 2020 e 2021 disposto dal comma 51 bis, fra i quali sono compresi alcuni comuni trentini. Il decreto dirigenziale del 10 febbraio 2021 ha disposto il pagamento alla Provincia Autonoma di Trento dell’importo complessivo di euro 395.681,98 e con comunicazione di data 11 febbraio 2021 (prot. n. 101097 e n. 101024) il Ministero dell’interno ha comunicato l’elenco dei comuni trentini beneficiari del contributo. Tale importo è stato incassato con bolletta d’incasso n. 9673 del 12/02/2021. Le modalità di utilizzo, monitoraggio, liquidazione e rendicontazione dei contributi sono stabilite dalla disciplina nazionale.	395.682
853	28/05/2021	CAP. 693565 (E); CAP. 993565 (U).	Adeguamento degli stanziamenti in relazione alle richieste del Servizio Autonomie locali prot. n. 347717 e 347636.	4.697.061
1007	18/06/2021	CAP. 693565 (E); CAP. 993565 (U).	Adeguamento degli stanziamenti in relazione alla richiesta del Servizio Autonomie locali prot. 39154.	56.062
1302	07/08/2021	CAP. 693565(E); CAP. 993565 (U).	Adeguamento degli stanziamenti in relazione alle richieste del Servizio Autonomie locali prot. 563869 e 563935 dd. 05.08.2021.	6.847.125
2084	03/12/2021	CAP. 693565 (E); CAP. 993565 (U).	Adeguamento degli stanziamenti in relazione alle richieste del Servizio Autonomie locali prot. 857496 e 857661 dd. 26.11.2021.	639.748
TOTALE VARIAZIONI				26.331.124

Fonte: Elaborazione Corte dei conti su delibere di variazione PAT 2021 – importi in euro.

Dopo il citato termine del 30 novembre, sono state approvate dalla Giunta provinciale delibere di variazione, desumibili dall'elenco inviato dalla Provincia riportato sopra, rispettivamente il 3 dicembre 2021, il 6 dicembre 2021 e il 30 dicembre 2021¹³⁵.

Le variazioni al bilancio di previsione 2021-2023, hanno riguardato, con riferimento alla competenza:

- variazioni di stanziamento per maggiori entrate/maggiori spese (art. 51, c. 2, lett. a) d.lgs. n. 118/2011);
- variazioni riguardanti il fondo pluriennale vincolato (art. 51, c. 4, d.lgs. n. 118/2011 e art. 27, c. 3, lett. a, l.p. n. 7/1979);
- prelievo dal fondo di riserva per spese obbligatorie (art. 27, c. 2, lett. b), l.p. n. 7/1979 e dell'art. 48, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 118/2011);
- prelievo dal fondo di riserva per spese impreviste (art. 27, c. 2, lett. b), l.p. n. 7/1979 e dell'art. 48, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 118/2011);
- prelievo dal fondo passività potenziali (fondo rischi per spese legali) (art. 27, c. 2, lett. b), l.p. n. 7/1979 e dell'art. 46, c. 3, d.lgs. n. 118/2011);
- variazioni nelle partite di giro (art. 27, co. 3, lett. a), l.p. n. 7/1979 e dell'art. 51, c. 4, d.lgs. n. 118/2011).

Con riferimento alla cassa le variazioni hanno riguardato:

- prelievo dal fondo di riserva dal bilancio di cassa (art. 27, c. 3, lett. b), l.p. n. 7/1979 e dell'art. 48, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 118/2011);
- variazioni compensative tra le dotazioni di cassa delle missioni (art. 51, c. 2, lett. d), d.lgs. n. 118/2011).

Par quanto riguarda, in particolare, le variazioni in entrata e in uscita connesse all'emergenza Covid-19 si rimanda alle tabelle trasmesse dall'Amministrazione in sede istruttoria e riportate nei paragrafi dedicati alle entrate e alle uscite¹³⁶.

¹³⁵ Come si vede dall'elenco trasmesso dalla Provincia e riportato sopra nel testo, si tratta delle d.g.p. nn. 2083/2021, 2222/2021 (variazioni al bilancio di previsione) e nn. 2084/2021, 2223/2021, 2393/2021 (variazioni al documento tecnico di accompagnamento e al bilancio gestionale) adottate in conformità alle disposizioni recate dal c. 7 dell'art. 51, d.lgs. n. 118/2011. In queste ultime delibere, come per l'esercizio precedente, sono presenti variazioni per: storno di fondi tra capitoli/articoli appartenenti a diversi macro-aggregati del medesimo programma/missione e del medesimo titolo di spesa (art. 27, co. 2, lett. a), l. p. n. 7/1979 e art. 39, co. 10, d.lgs. n. 118 del 2011); storno di fondi tra capitoli/articoli del medesimo macro-aggregato nell'ambito dello stesso programma (art. 27, co. 3, lett. a), l.p. n. 7/1979 e art. 51, co. 4, d.lgs. n. 118/2011); variazione nei documenti di programmazione settoriali (come previsto dalla deliberazione 13 luglio 2018, n. 1197 avente come oggetto "Modifica della deliberazione n. 2282 del 16 dicembre 2016 concernente "Disciplina in materia di programmazione settoriale, in attuazione dell'articolo 17 della legge sulla programmazione provinciale").

¹³⁶ Cfr. risposta ai quesiti n. 3, n. 2 della nota istruttoria prot. 409 di data 9 marzo 2022, in allegato alla nota del Direttore generale e del Dirigente Generale del Dipartimento Affari finanziari di data 11 aprile 2022 prot. n. 254590 (prot. Corte n. 609 del 11 aprile 2022).

3.2.7 I prelievi dai fondi di riserva nell'esercizio 2021

L'art. 48, d.lgs. n. 118/2011 prevede che i prelievi dal fondo di riserva per spese obbligatorie e dal fondo di riserva per le autorizzazioni di cassa siano disposti con decreto dirigenziale e i prelievi dal fondo di riserva per spese impreviste vengano disposti con delibere della Giunta regionale. I commi 2 e 3 dell'articolo citato dispongono che le modalità e i limiti dei prelievi siano disciplinati dall'ordinamento contabile della Regione/Provincia autonoma.

Nel 2021 i prelievi sono stati disposti esclusivamente con delibera della Giunta provinciale, in base a quanto disposto dalla legge provinciale di contabilità (artt. 20 e 22, l.p. n. 7/1979).

Al riguardo, si evidenzia che, a seguito della raccomandazione formulata in sede di parifica del rendiconto 2020¹³⁷, l'elenco delle delibere di prelievo dal fondo di riserva per spese impreviste di cui all'art. 48, c. 1, lett. b), del d.lgs. n. 118/2011, allegato al rendiconto dell'esercizio 2021 della Provincia, contiene, come previsto dall'art. 63, c. 4, d.lgs. n. 118/2011, "l'indicazione dei motivi per i quali si è proceduto al prelevamento"¹³⁸.

Nel corso dell'esercizio 2021, la Giunta provinciale ha adottato provvedimenti per prelievi dal fondo di riserva per spese obbligatorie per 12,78 ml e dal fondo di riserva per spese impreviste per 78,03 milioni di euro.

Con riferimento al totale dei prelievi dal fondo di riserva per spese impreviste (euro 78.026.154,00), dalle motivazioni trasmesse dall'Amministrazione si ricava che il prelievo di importo di più elevato (euro 17.000.000,00), effettuato con la delibera della Giunta provinciale n. 1959/2021, è stato utilizzato per assegnare all'Agenzia provinciale incentivazione attività economiche (APIAE) le risorse necessarie al fine di garantire la copertura delle domande relative ai contributi per gli investimenti fissi (cap. 612800).

Per entità d'importo risultano a seguire n. 3 prelievi con importo pari a 5.000.000,00 ciascuno concernenti:

- prelievo necessario da assegnare ad APIAE per integrare la dotazione finanziaria dei seguenti bandi, a seguito dell'elevato numero di domande pervenute entro il termine del 31 marzo 2021: "Bando qualità in Trentino - Settore ricettivo" e "Bando qualità in Trentino - Settore commercio e servizi", in favore del cap. n. 612800 effettuato con d.g.p. n. 552/2021;

¹³⁷ Cfr. punto 30 delle sintesi presenti nell'allegata relazione alla Decisione n. 3/PARI/2021. La risposta al quesito n. 1 dell'istruttoria prot. 409 di data 9 marzo 2022 ha indicato che la Provincia ha recepito la segnalazione, integrando l'elenco come richiesto, a partire dal rendiconto 2021.

¹³⁸ Cfr. pagg. 391 e seguenti degli allegati alla d.g.p. n. 710 del 29 aprile 2022 "Approvazione del rendiconto generale dell'esercizio finanziario 2021 della Provincia Autonoma di Trento". La risposta al q. n. 5 dell'istruttoria prot. 409 di data 9 marzo 2022 riporta la tabella con motivazioni come richiesto.

- prelievo necessario al fine di poter sottoscrivere la quota parte di competenza della Provincia Autonoma di Trento dell'aumento di capitale della Aeroporto Valerio Catullo s.p.a., in favore del cap. n. 615930 effettuato con d.g.p. n. 853/2021¹³⁹;
- prelievo necessario per far fronte a spese inerenti alle permuta e gli acquisti relativi a Castel Valer, in favore del cap. n. 158650 effettuato con d.g.p. n. 2084/2021.

Nella tabella seguente verranno illustrati i movimenti registrati nei fondi di riserva per spese obbligatorie, per spese impreviste e per le autorizzazioni di cassa.

Tabella 21 – Variazioni e prelievi dai fondi di riserva

	FONDI DI RISERVA PER SPESE OBBLIGATORIE	FONDI DI RISERVA PER SPESE IMPREVISTE	FONDI DI RISERVA PER LE AUTORIZZAZIONI DI CASSA
	(art. 48, co. 1, lettera a, del d.lgs. N. 118/2011)	(art. 48, co. 1, lettera b, del d.lgs. N. 118/2011)	(art. 48, co. 1, lettera c, del d.lgs. N. 118/2011)
	CAP.953000	CAP.953100	CAP.956100
entità Fondo a preventivo	1.647.500	28.800.324	1.071.298.192
variazioni da assestamento	0	-1.975.272	1.239.011.000
variazione da legge o delibera	0	55.782.367	-137.980.000
storni in +	11.135.000	3.371.000	38.015.835
storni in -		-7.450.000	0
Prelievi	-12.780.061	-78.026.154	-661.654.513
entità Fondo al 31/12/2021	2.439	502.265	1.548.690.514

Fonte: tabella compilata dalla PAT (quesito n. 5 istruttoria); importi in euro.

Si riporta di seguito la tabella inviata dall'Amministrazione concernente le motivazioni con le quali si è proceduto ad effettuare i prelievi dal "Fondo di riserva per spese impreviste", di cui all'art. 48, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 118/2011. L'art. 63, c. 4 del d.lgs. n. 118/2011 prevede di allegare il prospetto al rendiconto.

¹³⁹ Per approfondimenti si fa rinvio al [par 16.2.1.](#)

Tabella 22 – Motivazioni dei prelievi dal fondo di riserva per spese impreviste 2021

DELIBERAZIONE NUMERO	CAPITOLO	OGGETTO DELLE PREVISIONI	IMPORTO PRELEVATO	MOTIVO VARIAZIONE
80	615425	interventi diretti alla tutela dei consumatori e degli utenti	+81.792,00	prelievo necessario per dare corso ai progetti per iniziative a favore dei consumatori.
80	808303 I 2021	contributi ai comuni per l'esecuzione di lavori di prevenzione urgente e ripristino a seguito della calamità di fine ottobre 2018 - tramite Cassa del Trentino - annui (10) limite d'impegno dal 2021	+500.000,00	prelievo necessario per la copertura dei contributi relativi all'esecuzione da parte dei comuni degli interventi di prevenzione e ripristino conseguenti all'evento calamitoso di fine ottobre 2018.
80	152000-004	- art. 004 - spesa per la manutenzione di immobili adibiti per emergenza sanitaria agenti virali Covid-19 e delle sedi di uffici provinciali in ottemperanza alle prescrizioni dell'Apss e del ministero della salute	+100.000,00	prelievo necessario per la copertura delle spese per gli interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili covid-19
80	808302 I 2021	spesa per la concessione di contributi annui ai comuni per l'esecuzione di lavori di somma urgenza tramite Cassa del Trentino - limite d'impegno dal 2021	+600.000,00	prelievo necessario per far fronte alle richieste di finanziamento degli interventi di somma urgenza necessari per fronteggiare gli eventi calamitosi che interessano il territorio provinciale sostanzialmente determinati da situazioni di dissesto idrogeologico.
80	808200-002	- art. 002 - contributi in conto capitale ai comuni per l'esecuzione dei lavori di somma urgenza a seguito della calamità di fine ottobre 2018	+50.000,00	prelievo per la copertura delle spese necessarie all'esecuzione da parte dei comuni degli interventi di somma urgenza conseguenti all'evento calamitoso di fine ottobre 2018.

DELIBERAZIONE NUMERO	CAPITOLO	OGGETTO DELLE PREVISIONI	IMPORTO PRELEVATO	MOTIVO VARIAZIONE
80	152101	spese per la pulizia di immobili adibiti per emergenza sanitaria agenti virali Covid-19 e delle sedi di uffici provinciali in ottemperanza alle prescrizioni dell'Apss e del ministero della salute	+200.000,00	Prelievo necessario per la copertura delle spese relative agli interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili Covid-19.
80	741050	spesa per la manutenzione ordinaria di strade provinciali e statali, ivi compresa la rifinitura ed il consolidamento con opere in verde, di opere pubbliche di interesse provinciale, dei macchinari per la viabilità, nonché per i canoni di disponibilità e di servizio	+2.000.000,00	Prelievo necessario per effettuare il servizio di sgombero neve e la fornitura di sale ad uso stradale.
80	741052	spesa per la manutenzione ordinaria di strade provinciali e statali, ivi compresa la rifinitura ed il consolidamento con opere in verde, di opere pubbliche di interesse provinciale, dei macchinari per la viabilità, nonché per i canoni di disponibilità e di servizio - beni	+500.000,00	Prelievo necessario per altre manutenzioni dirette a garantire la sicurezza della viabilità.
238	904080	fondo per le politiche giovanili	+130.000,00	Prelievo necessario per far fronte alle richieste di finanziamento dei piani giovani.
238	507000-006	- art. 006 - interventi per le strade del vino e le produzioni di qualità riconosciute a livello provinciale	+80.000,00	Prelievo necessario far fronte alle domande di contributo presentate nel 2021 dai soggetti gestori delle Strade.
238	402200	fondo provinciale per interventi a favore delle persone in situazione di handicap	+89.900,00	Prelievo necessario per poter realizzare un progetto a favore di persone sorde.
238	612807	spesa per la concessione di contributi, anche tramite l'Agenzia provinciale per l'incentivazione delle attività economiche (Apiae), a favore degli operatori economici per i danni subiti in conseguenza dell'epidemia da Covid-19	+2.000.000,00	Prelievo necessario per garantire ad Apiae l'assegnazione di risorse aggiuntive necessarie ad integrare la dotazione finanziaria della misura "Contributi a fondo perduto - grandi perdite" (art. 5 della L.P. 3/2020 - deliberazione 1974/2020 e s.m.i. e quindi a garantire la copertura delle domande pervenute.

DELIBERAZIONE NUMERO	CAPITOLO	OGGETTO DELLE PREVISIONI	IMPORTO PRELEVATO	MOTIVO VARIAZIONE
238	408021	spesa per indennità relative alla partecipazione di tirocini formativi a valere su progetti europei - a carico Pat	+11.500,00	Prelievo necessario per la copertura delle indennità di tirocinio ai neo-diplomati partecipanti ai progetti di mobilità europea in corso d'anno nell'ambito del progetto Plus-MuseSmart 2.
333	404203	spese per la concessione di buoni di servizio alle famiglie	+1.515.819,60	Prelievo necessario a ripristinare l'importo relativo alla determinazione del Servizio Europa n. 84 dd. 02/07/2019, mandato in economia nel riaccertamento ordinario 2020.
333	745000-005	- art. 005 - fondo trasporti extraurbani e scolastici - convenzioni e contratti vari	+105.000,00	Prelievo necessario al fine di far fronte agli oneri derivanti dall'istituzione del servizio straordinario con traghetto tra Riva e Malcesine causa interruzione strada per evento franoso.
333	358200-002	- art. 002 - promozione attività sportiva - contributi	+600.000,00	Prelievo finalizzato al sostegno dell'attività dilettantistica di cui all'art. 16 c. 2 della L.P. 4/2016, in particolare per il riconoscimento della quota prevista per ogni atleta tesserato.
333	805080-001	- art. 001 - spese per il corpo forestale provinciale	+20.000,00	Prelievo necessario per dare copertura alle spese per acquisti indispensabili all'ordinario funzionamento del Corpo forestale.
333	808200-004	- art. 004 - contributi per interventi di pubblica utilità relativi all'emergenza calamità di fine ottobre 2018	+1.000.000,00	Prelievo necessario per dare copertura ai contributi conseguenti all'evento calamitoso di fine ottobre 2018.
333	808225	fondo per il sostegno della ripresa delle attività economiche e delle normali condizioni di vita a seguito della calamità di ottobre 2018 - contributi a soggetti privati	+50.000,00	Prelievo necessario per dare copertura alle spese per la concessione dei contributi a favore dei soggetti privati relativamente ai danni subiti in conseguenza dell'evento calamitoso di fine ottobre 2018.
398	805521	lavori diretti per il potenziamento delle aree boscate a seguito della calamità di fine ottobre 2018	+300.000,00	Prelievo necessario per integrare le risorse destinate al recupero delle aree boscate in conseguenza della calamità di fine ottobre 2018.



DELIBERAZIONE NUMERO	CAPITOLO	OGGETTO DELLE PREVISIONI	IMPORTO PRELEVATO	MOTIVO VARIAZIONE
398	953500-001	***** nuove leggi - interventi del programma di giunta (spese correnti)	+1.245.000,00	Prelievo necessario per dare copertura a disegni di legge provinciali in corso di promulgazione.
552	506160	spese per iniziative per la biodiversità di interesse agricolo e alimentare	+38.000,00	Prelievo necessario per anticipare il finanziamento del progetto presentato dalla Provincia Autonoma di Trento - Servizio Politiche Sviluppo Rurale nell'ambito dell'avviso pubblicato dal MIPAAF inerente il Fondo per la tutela della biodiversità di interesse agricolo e alimentare - BIOAGRIMONT.
552	615425	interventi diretti alla tutela dei consumatori e degli utenti	+6.300,00	Prelievo necessario per l'integrazione delle risorse destinate al Centro di ricerca e tutela dei consumatori di Trento per la realizzazione del progetto "La tutela del consumatore arriva in paese" finanziato mediante fondi del Ministero per lo sviluppo economico.
552	808220	fondo per il sostegno della ripresa delle attività economiche e delle normali condizioni di vita a seguito di calamità - contributi ad imprese	+200.000,00	Prelievo necessario per la copertura delle spese connesse all'indennizzo dei danni derivanti dall'evento calamitoso del 2-4 ottobre 2020.
552	808302 L 2021	spesa per la concessione di contributi annui ai comuni per l'esecuzione di lavori di somma urgenza tramite Cassa del Trentino - limite d'impegno dal 2021	+600.000,00	Prelievo necessario per il finanziamento degli interventi di somma urgenza necessari per fronteggiare gli eventi calamitosi che interessano il territorio provinciale determinati da situazioni di dissesto idrogeologico (crolli rocciosi, frane, cedimenti, dilavamenti).



DELIBERAZIONE NUMERO	CAPITOLO	OGGETTO DELLE PREVISIONI	IMPORTO PRELEVATO	MOTIVO VARIAZIONE
552	612800	spesa per l'assegnazione di somme all'Agenzia provinciale per l'incentivazione delle attività economiche (Apiae) per interventi relativi al fondo unico per le agevolazioni in conto capitale a sostegno degli investimenti delle imprese	+5.000.000,00	Prelievo necessario per assegnare ad Apiae per integrare la dotazione finanziaria dei seguenti bandi a seguito dell'elevato numero di domande pervenute entro il termine del 31 marzo 2021: "Bando qualità in Trentino - Settore ricettivo" e "Bando qualità in Trentino - Settore commercio e servizi".
661	500550	spesa per la concessione di contributi in conto capitale alle aziende agricole previsti dalla legge di settore e da misure ricomprese nel PSR e nel FEAMP a carico provincia	+100.000,00	Prelievo necessario per dare copertura a tutte le 12 domande pervenute sul bando relative all'adeguamento o alla realizzazione delle concimaie (art.42 L.P. 4/2003).
661	500553	spesa per la concessione di contributi in conto capitale per progetti di agricoltura sostenibile	+250.000,00	Prelievo necessario per dare copertura a tutte le 26 domande presentate su bando dei rinnovi frutteti art. 4 c. 3 L.P. 4/2003. Tale processo di rinnovo si ritiene strategico anche in relazione alle fitopatologie che si stanno manifestando/rinnovando sul territorio provinciale.
661	151660	spese connesse alla fornitura di servizi da parte di enti bilaterali e altri soggetti	+65.451,20	Prelievo necessario per poter assegnare a Cooperfidi S.c. la commissione spettante per la gestione del fondo di rotazione immobiliare, come previsto dalla convenzione per la gestione del fondo stesso.



DELIBERAZIONE NUMERO	CAPITOLO	OGGETTO DELLE PREVISIONI	IMPORTO PRELEVATO	MOTIVO VARIAZIONE
661	157255	spesa per la formazione e l'aggiornamento del personale provinciale e di altro personale previsto da norme specifiche, anche tramite la trentino School of Management	+6.000,00	Prelievo necessario per attribuire a TSM le risorse per attività finanziate a valere sul progetto Conti pubblici territoriali.
661	154530	spese per il progetto conti pubblici territoriali - quota premiale PO CPT 2014-2020	+25.000,00	Prelievo necessario per attribuire all'ISPAT le risorse per attività finanziate a valere sul progetto Conti pubblici territoriali.
661	157550-004	- art. 004 - investimenti sugli edifici provinciali e per il risparmio energetico	+1.000.000,00	Prelievo necessario per l'adeguamento funzionale e normativo dell'immobile "Ex Casa Moggioli" in via Grazioli a Trento, per l'adeguamento funzionale e normativo degli spazi espositivi presso le gallerie di Piedicastello e per la demolizioni dell'edificio "Ex Macera" di Levico Terme.
661	155000-010	- art. 010 - armonizzazione (fase 5) ed evolutive sistemi contabili - quota premiale PO CPT 2014-2020	+56.394,26	Prelievo necessario per rendere disponibili le risorse finalizzate ad interventi di natura informatica sulla Base dati di finanza pubblica per i quali sono state attribuite alla Provincia risorse a valere sul progetto Conti pubblici territoriali.
661	205350-002	fondo per lo sviluppo locale - art. 002 - interventi a carico della finanza provinciale	+48.000,00	Prelievo necessario per poter provvedere alla concessione di un contributo sul Fondo sviluppo locale al Comune di Mezzolombardo, in parte finalizzato all'acquisto di attrezzatura con vita utile non superiore ai 10 anni.

DELIBERAZIONE NUMERO	CAPITOLO	OGGETTO DELLE PREVISIONI	IMPORTO PRELEVATO	MOTIVO VARIAZIONE
661	807920-009	spese per interventi di previsione, prevenzione, protezione e gestione delle emergenze - art. 009 - spese per emergenza sanitaria agenti virali covid-19	+700.000,00	Prelievo necessario per la copertura delle spese per la realizzazione di un nuovo Centro vaccinale con modalità drive through a Trento sud, nell'area San Vincenzo e degli ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili COVID-19.
853	803550-002	- art. 002 - fondo sviluppo sostenibile - contributi	+301.600,00	Prelievo necessario per la ristrutturazione della Malga Lagorai nell'ambito dell'Accordo di programma "Translagorai". Il Servizio ha rappresentato la disponibilità di risorse su capitoli non compensabili, è stato pertanto disposto un blocco fondi di pari importo su tali capitoli
853	908060	spese per contributi all'autorità per la vigilanza sui lavori pubblici dovuti dalla provincia	+50.000,00	Prelievo necessario per far fronte alle spese relative ai contributi all'ANAC di cui alla Legge 23/12/2005 n. 266 art. 1.
853	157310	spese per la corresponsione di assegni di studio a favore dei partecipanti a corsi-concorsi	+130.000,00	Prelievo necessario per la corresponsione dell'assegno di studio per il corso di formazione di 18 funzionari abilitati forestali e di 8 agenti forestali - anno 2021.
853	157060	spesa per la somministrazione di lavoro temporaneo	+250.000,00	Prelievo necessario per procedere all'assunzione, in somministrazione, del personale tecnico/amministrativo da mettere a disposizione dei Commissari straordinari, individuati dalla Giunta per seguire le opere strategiche.
853	615930	spesa per l'acquisizione di quote di partecipazioni non rilevanti ai fini del controllo di società già partecipate dalla provincia	+5.000.000,00	Prelievo necessario al fine di poter sottoscrivere la quota parte di competenza della Provincia Autonoma di Trento dell'aumento di capitale della Aeroporto Valerio Catullo s.p.a.



DELIBERAZIONE NUMERO	CAPITOLO	OGGETTO DELLE PREVISIONI	IMPORTO PRELEVATO	MOTIVO VARIAZIONE
853	151660	spese connesse alla fornitura di servizi da parte di enti bilaterali e altri soggetti	+14.399,26	Prelievo necessario per garantire l'impegno di spesa per la commissione relativa all'anno 2020, per la gestione del fondo di rotazione immobiliare spettante a Cooperfidi S.C. quale Ente gestore, come previsto dalla convenzione per la gestione del fondo.
853	904050	spese per convenzioni ed altre spese richieste dal consiglio per la pace, nonché altre iniziative per lo sviluppo della pace	+13.550,00	Prelievo necessario al fine di poter assegnare alla Fondazione Campana dei Caduti il finanziamento per le attività istituzionali e la realizzazione di specifici progetti per l'anno 2021 in conformità con l'Accordo di Programma per il biennio 2020-2021.
853	404204	spese per la concessione di buoni di servizio alle famiglie - cofinanziato Ue Fse 2014-2020	+450.000,00	Prelievo necessario per il finanziamento dei buoni di servizio.
853	808200-005	- art. 005 - contributi in conto capitale ai comuni per l'esecuzione dei lavori di somma urgenza	+300.000,00	Prelievo necessario per la copertura delle spese necessarie alla realizzazione degli interventi di adeguamento dello Stadio Briamasco di Trento.
988	741052	spesa per la manutenzione ordinaria di strade provinciali e statali, ivi compresa la rifinitura ed il consolidamento con opere in verde, di opere pubbliche di interesse provinciale, dei macchinari per la viabilità, nonché per i canoni di disponibilità e di servizio - beni	+500.000,00	Prelievo necessario per effettuare ulteriori forniture funzionali agli interventi di manutenzione ordinaria delle strade.
1007	617400	spese per la restituzione di fondi Fesr sulle programmazioni comunitarie	+1.610,79	Prelievo necessario per la restituzione delle quote spettanti alla Commissione europea ed allo Stato calcolate su alcune somme attualmente introitate al Bilancio della PAT a seguito di recuperi che erano in sospeso dalla pregressa programmazione FESR 2007-2013.

DELIBERAZIONE NUMERO	CAPITOLO	OGGETTO DELLE PREVISIONI	IMPORTO PRELEVATO	MOTIVO VARIAZIONE
1007	743050-001	- art. 001 - interventi relativi alle strade provinciali e statali	+2.500.000,00	Prelievo necessario per la bitumatura delle strade del territorio provinciale che risultano danneggiate a seguito degli avversi eventi meteorologici della stagione invernale 2020-2021.
1184	743050-001	- art. 001 - interventi relativi alle strade provinciali e statali	+1.500.000,00	Prelievo necessario per effettuare ulteriori interventi di manutenzione straordinaria delle strade.
1184	743350-001	- art. 001 - interventi previsti nel piano di competenza dell'agenzia provinciale per le opere pubbliche (interventi ex P306)	+30.746,48	Prelievo necessario per poter impegnare le somme per il pagamento degli oneri fiscali derivanti da atto di transazione nr. 46485 dd. 10/03/2021 per occupazioni temporanee e relativi danni nell'ambito dei lavori di realizzazione del nuovo svincolo a Sud della zona interportuale della città di Trento.
1184	615520-003	- art. 003 - contributi per la realizzazione di manifestazioni fieristiche	+57.600,00	Prelievo finalizzato alla concessione dei contributi per manifestazioni fieristiche a valere per tutte le domande pervenute.
1184	358212	spese per la partecipazione al comitato organizzatore dei giochi olimpici e paralimpici invernali Milano-Cortina 2026 (OCOG) e all'agenzia di progettazione olimpica, nonché spese di funzionamento degli stessi	+50.000,00	Prelievo necessario per la copertura della quota di partecipazione della PAT alla costituenda agenzia di progettazione olimpica.
1302	615447	spesa per la convenzione con le poste italiane s.p.a.	+294.772,64	Il prelievo si rende necessario per prorogare di un mese, nelle more dell'individuazione di forme alternative di consegna dei quotidiani in abbonamento, la convenzione con Poste Italiane SpA.

DELIBERAZIONE NUMERO	CAPITOLO	OGGETTO DELLE PREVISIONI	IMPORTO PRELEVATO	MOTIVO VARIAZIONE
1302	807920-009	spese per interventi di previsione, prevenzione, protezione e gestione delle emergenze - art. 009 - spese per emergenza sanitaria agenti virali Covid-19	+250.000,00	Prelievo necessario per la copertura delle spese per la gestione degli immobili adibiti al ricovero, cura, accoglienza o assistenza ove trasferire sia soggetti deboli (quali persone portatrici di disabilità, anziani, ecc.) che pazienti paucisintomatici, senza necessità di ricovero, appena positivizzati a tampone o dimessi dall'ospedale in condizioni stabili ma ancora positivi, pazienti in assenza di tampone nei quali è stata indicata la necessità di un periodo di quarantena, oltre ad altre spese connesse alla gestione dell'emergenza sanitaria Covid-19 ancora in corso.
1532	358300	spese per la concessione di contributi in conto capitale ai comuni, associazioni ed enti sportivi, per l'acquisizione, costruzione, ristrutturazione, ampliamento e miglioramento delle strutture sportive, nonché per l'apprestamento delle sedi	+693.000,00	Prelievo necessario per finanziare la graduatoria 2021 relativa agli impianti e strutture sportive di cui all'art. 33 della L.P. 4/2016.
1532	612809	spesa per la concessione di contributi a favore degli operatori dello spettacolo per i danni subiti in conseguenza dell'epidemia da covid-19	+50.000,00	Prelievo necessario per far fronte al bando per la presentazione delle domande di contributo sul Fondo straordinario a sostegno dell'ambito dello spettacolo, annualità 2021.
1532	404050-002	- art. 002 - arredi ed attrezzature socio-assistenziali - contributi	+54.500,00	Prelievo necessario per far fronte all'acquisto di attrezzature, arredi e apparecchiature per enti del settore attività socio-assistenziale.
1532	155000-002	- art. 002 - investimenti per il sistema informativo elettronico provinciale e per la connettività di rete	+2.000.000,00	Prelievo necessario per far fronte ad iniziative ICT urgenti in prossimo aggiornamento del piano SINET 2021.

DELIBERAZIONE NUMERO	CAPITOLO	OGGETTO DELLE PREVISIONI	IMPORTO PRELEVATO	MOTIVO VARIAZIONE
1532	157510-002	- art. 002 - assegnazione Tsm - altri interventi	+62.700,00	Prelievo necessario per lo sviluppo dell'iniziativa "Stati generali della Montagna - seconda edizione" e lo sviluppo organizzativo del "Gruppo Europeo di Cooperazione territoriale (GECT) Euregio Trentino - Tirolo - Alto Adige" nell'ambito del piano attuativo di TSM.
1532	157270	spesa per altri interventi di formazione del personale, anche tramite la trentino school of management	+30.000,00	
1699	615432	spese e sovvenzioni relative all'organizzazione dell'insegnamento della pratica dello sci e alla formazione degli addetti alla sicurezza e al soccorso sulle piste da sci	+70.192,00	Prelievo necessario per dare attuazione ai corsi di aggiornamento per maestri di sci non svolti nell'anno 2020, a causa della chiusura forzata degli impianti di sci in seguito alla pandemia.
1699	808200-007	- art. 007 - contributi in conto capitale ai comuni per l'esecuzione dei lavori di somma urgenza a seguito della calamità di dicembre 2020	+857.326,00	Prelievo necessario per la copertura parziale delle spese sostenute dai Comuni per l'evento meteorologico eccezionale verificatosi nei giorni 4, 5, 6, 27 e 28 dicembre 2020, sul territorio di alcuni Comuni della Provincia Autonoma di Trento.
1699	612935	spese per la concessione di contributi a titolo di riduzione del prezzo di mercato per l'acquisto dalla provincia di terreni in aree per impianti produttivi	+530.000,00	Prelievo necessario per garantire le risorse necessarie a concedere alle imprese, che non hanno rispettato i vincoli imposti in sede di acquisizione di aree della Pat, il contributo relativo alle sanzioni previste nell'ambito degli aiuti notificati a valere sul tempory framework.
1767	806050	spesa per l'indennizzo dei danni causati dall'orso bruno	+50.000,00	Prelievo necessario per l'attivazione di una procedura straordinaria per la concessione degli indennizzi.

DELIBERAZIONE NUMERO	CAPITOLO	OGGETTO DELLE PREVISIONI	IMPORTO PRELEVATO	MOTIVO VARIAZIONE
1959	747000-001	spese per la realizzazione, la ristrutturazione e la manutenzione delle infrastrutture, per il finanziamento delle apparecchiature necessarie all'estensione a tutto il territorio provinciale della ricezione del servizio pubblico televisivo e radiofonico, nonché relative a reti radio provinciali e della protezione civile - art. 001 - operazioni non rilevanti agli effetti i.v.a.	+420.000,00	Prelievo necessario per adottare il provvedimento di presa atto degli interventi eseguiti e autorizzazione al pagamento dell'attività di implementazione di stazioni radioelettriche, realizzazione tralicci ed estensione della copertura radio mobile.
1959	500551	spesa per la concessione di contributi per la riqualificazione degli agriturismo	+2.000.000,00	Prelievo necessario alla riqualificazione degli agriturismi di cui al bando approvato con deliberazione n. 780 del 14/05/2021, iniziative che rientrano tra quelle finanziabili secondo quanto stabilito dal "Regime Ombrello" (DL n. 34/2020 art. dal 54 al 61) che prevede "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19".
1959	317000-004	- art. 004 - assegnazione all'Agenzia provinciale per l'incentivazione delle attività economiche (Apiae) per la ricerca scientifica	+4.000.000,00	Prelievo necessario per assegnare ad APIAE le risorse necessarie al fine di garantire la copertura delle domande relative ai contributi per la ricerca.
1959	612800	spesa per l'assegnazione di somme all'Agenzia provinciale per l'incentivazione delle attività economiche (Apiae) per interventi relativi al fondo unico per le agevolazioni in conto capitale a sostegno degli investimenti delle imprese	+17.000.000,00	Prelievo necessario per assegnare ad APIAE le risorse necessarie al fine di garantire la copertura delle domande relative ai contributi per gli investimenti fissi.

DELIBERAZIONE NUMERO	CAPITOLO	OGGETTO DELLE PREVISIONI	IMPORTO PRELEVATO	MOTIVO VARIAZIONE
1959	612860	spesa per l'assegnazione di somme all'Agenzia provinciale per l'incentivazione delle attività economiche (Apiae) per interventi relativi al fondo unico per la finanza d'impresa	+3.000.000,00	Prelievo necessario per assegnare ad APIAE le risorse necessarie al fine di garantire la copertura delle domande relative ai contributi per la finanza d'impresa.
1959	808200-005	- art. 005 - contributi in conto capitale ai comuni per l'esecuzione dei lavori di somma urgenza, da erogare tramite Cassa del Trentino spa	+300.000,00	Prelievo necessario per finanziare ulteriori interventi di somma urgenza necessari per fronteggiare gli eventi calamitosi e determinati da situazioni di dissesto geologico quali crolli rocciosi, frane, cedimenti e dilavamenti.
2084	806050	spesa per l'indennizzo dei danni causati dall'orso bruno	+60.000,00	Prelievo necessario per far fronte alla procedura straordinaria per dare continuità alla concessione degli indennizzi per i danni causati dall'orso bruno.
2084	808200-005	- art. 005 - contributi in conto capitale ai comuni per l'esecuzione dei lavori di somma urgenza, da erogare tramite Cassa del Trentino spa	+1.550.000,00	Prelievo necessario al finanziamento degli interventi di somma urgenza necessari per fronteggiare gli eventi calamitosi che interessano il territorio provinciale sostanzialmente determinati da situazioni di dissesto idrogeologico (crolli rocciosi, frane, cedimenti, dilavamenti).
2084	158650	spesa per l'acquisto di beni immobili	+5.000.000,00	Prelievo necessario per far fronte a spese inerenti le permuta e gli acquisti relativi a Castel Valer.
2084	804600	spesa per l'assegnazione di somme all'Agenzia per la depurazione (Adep) per la costruzione e l'ampliamento di impianti di depurazione e relativi collettori principali, inclusi gli studi di impatto ambientale, progettazioni, direzioni lavori e collaudi - operazioni rilevanti agli effetti i.v.a.	+4.500.000,00	Prelievo necessario per far fronte a spese impreviste inerenti l'intervento Depuratore Trento 3.

DELIBERAZIONE NUMERO	CAPITOLO	OGGETTO DELLE PREVISIONI	IMPORTO PRELEVATO	MOTIVO VARIAZIONE
2084	806900	spesa per l'assegnazione di somme alla Cassa provinciale antincendi per spese in conto capitale per l'esercizio delle funzioni delegate dalla regione in materia di antincendio	+4.000.000,00	Prelievo necessario per far fronte al fabbisogno derivante dalla spesa in c/capitale della Cassa Antincendi.
2084	953145	fondo passività potenziali - fondo rischi per contenziosi	+830.000,00	Prelievo necessario per ulteriori eventuali contenziosi.

Fonte: tabella trasmessa dalla PAT (quesito n. 5 istruttoria) – importi in euro.



L'ammontare dei fondi di riserva al 31 dicembre 2021 per spese obbligatorie e impreviste nel rendiconto è indicato nelle previsioni definitive e nelle economie di competenza, mentre per le autorizzazioni di cassa è indicato nelle previsioni definitive di cassa.

Si rammenta che nella missione 20 "Fondi e accantonamenti", programma 1 "Fondi di riserva", nell'esercizio 2020 era stato istituito il cap. 953114 "Fondo per le risorse destinate all'emergenza sanitaria Covid 19" con una previsione iniziale di 217 ml e che per effetto di storni a favore del fondo spese obbligatorie e impreviste si era ridotto a 52 ml, confluiti nell'avanzo di amministrazione.

Al riguardo, la Provincia aveva dichiarato¹⁴⁰ che gli stanziamenti del fondo in oggetto "alimentato con le risorse attribuite dallo Stato a titolo di ristoro delle minori entrate con l'art. 111 del d.l. n. 34 del 2020 e ss.mm." sono stati destinati per "165 milioni fin dall'origine (...) al finanziamento di investimenti il cui riparto ha formato oggetto della Risoluzione del Consiglio provinciale n. 17 di data 8 ottobre 2020, mentre i rimanenti 52 milioni di euro sono stati finalizzati a confluire nell'avanzo di amministrazione".

Nel corso del 2021 l'Amministrazione ha precisato che il capitolo non ha avuto alcuna movimentazione e che lo stanziamento iniziale e finale è pari a zero¹⁴¹.

3.2.8 Gli equilibri di bilancio in sede di previsione e di assestamento

Il bilancio di previsione, per ciascuno degli esercizi in cui è articolato, è deliberato in pareggio finanziario di competenza, comprensivo dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione e del recupero del disavanzo di amministrazione, garantendo un fondo di cassa finale non negativo (art. 40, c. 1, d.lgs. n. 118/2011).

Oltre all'equilibrio complessivo sono richiesti anche l'equilibrio di parte corrente e l'equilibrio in conto capitale, come precisato nel principio contabile sulla programmazione (allegato 4/1 del d.lgs. n. 118/2011, punto 9.10) e previsto nel prospetto da allegare al bilancio di previsione. Nella prima tabella sono riportate le risultanze di previsione che garantiscono l'equilibrio.

I saldi di competenza di parte corrente risultano positivi in ciascuno degli esercizi considerati, mentre i saldi di parte capitale risultano negativi. Il finanziamento dei disavanzi di parte capitale è assicurato da corrispondenti saldi positivi della parte corrente del bilancio. Le variazioni delle attività finanziarie evidenziano saldi positivi in ciascuno degli esercizi considerati.

¹⁴⁰ Cfr. risposta al punto 29 presente nell'allegato alla nota del Presidente Prot. n. 0424735 di data 11 giugno 2021, relativa alle controdeduzioni (prot. Corte n. 2105 di data 11 giugno 2021).

¹⁴¹ Integrazione alla risposta al quesito n. 7 (istruttoria prot. 409 di data 9 marzo 2022) data per le vie brevi in data 13 maggio 2022 (prot. Corte n. 751 del 17 maggio 2022).

La seconda tabella riporta il dettaglio delle variazioni delle attività finanziarie contenute nel medesimo prospetto degli equilibri allegato al bilancio.

Tabella 23 – Equilibrio di parte corrente e capitale preventivo iniziale 2021

EQUILIBRI DI BILANCIO	ANNO 2021	ANNO 2022	ANNO 2023
Utilizzo risultato di amministrazione presunto per il finanziamento di spese correnti e al rimborso di prestiti	0	0	0
Ripiano disavanzo presunto di amministrazione esercizio precedente	0	0	0
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata	520.533	56.181	0
Entrate titoli 1-2-3	4.470.688.739	4.225.546.724	462.808.696
Entrate in conto capitale per Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	0	0	0
Entrate Titolo 4.03 - Altri trasferimenti in conto capitale	0	0	0
Entrate in c/capitale destinate all'estinzione anticipata di prestiti	0	0	0
Entrate per accensioni di prestiti destinate all'estinzione anticipata di prestiti	0	0	0
Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	0	0	0
Spese correnti	3.759.552.805	3.569.467.134	3.572.625.540
<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>56.181</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	0	0	0
Variazioni di attività finanziarie (se negativo)	0	0	0
Rimborso prestiti	8.527.450	8.527.450	8.527.450
<i>di cui Fondo anticipazioni di liquidità</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
A) Equilibrio di parte corrente	703.129.017	647.608.322	681.655.706
Utilizzo risultato presunto di amministrazione vincolato per il finanziamento di spese d'investimento	0	0	0
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata	719.060.108	516.812.466	383.257.038
Entrate in conto capitale (Titolo 4)	366.251.076	115.916.735	85.960.943
Entrate Titolo 5.01.01 : Alienazioni di partecipazioni	53.000.000	0	0
Entrate per accensioni di prestiti (Titolo 6)	0	0	0
Entrate in conto capitale per Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	0	0	0
Entrate in c/capitale destinate all'estinzione anticipata di prestiti	0	0	0
Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	0	0	0
Entrate per accensioni di prestiti destinate all'estinzione anticipata di prestiti	0	0	0
Entrate Titolo 4.03: Altri trasferimenti in conto capitale	0	0	0
Spese in conto capitale	1.826.341.090	1.321.671.413	1.191.432.740
<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>516.812.466</i>	<i>383.257.038</i>	<i>266.584.572</i>
Spese Titolo 2.04 : Altri trasferimenti in conto capitale	0	0	0
Spese Titolo 3.01.01: Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale	45.500.000	10.000.000	10.000.000
Ripiano disavanzo pregresso derivante da debito autorizzato e non contratto (presunto)	0	0	0
Variazioni di attività finanziarie (se positivo)	30.400.890	51.333.890	50.559.054
B) Equilibrio di parte capitale	-703.129.017	-647.608.322	-681.655.706

Fonte: estratto da prospetto allegato alla legge di approvazione del bilancio PAT 2021 – importi in euro.

Tabella 24 – Dettaglio variazioni attività finanziaria preventivo iniziale 2021

VARIAZIONI ATTIVITA' FINANZIARIA	ANNO 2021	ANNO 2022	ANNO 2023
Utilizzo risultato presunto di amministrazione al finanziamento di attività finanziarie	0		
Fondo pluriennale vincolato per incremento di attività finanziarie iscritto in entrata	0		
Entrate Titolo 5.00: Riduzioni attività finanziarie	348.400.890	308.333.890	292.559.054
Spese Titolo 3.00 : Incremento attività finanziarie	310.500.000	267.000.000	252.000.000
- di cui fondo pluriennale vincolato per attività finanziarie	0	0	0
Entrate Titolo 5.01.01 : Alienazioni di partecipazioni	53.000.000	0	0
Spese Titolo 3.01.01: Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale	45.500.000	10.000.000	10.000.000
C) Variazioni attività finanziaria	30.400.890	51.333.890	50.559.054

Fonte: estratto da prospetto allegato alla legge di approvazione del bilancio PAT 2021 – importi in euro.

Le successive due tabelle dimostrano il mantenimento degli equilibri di bilancio¹⁴² a seguito delle variazioni apportate con l'assestamento¹⁴³.

Tabella 25 – Equilibrio di parte corrente e capitale ad assestamento 2021

EQUILIBRI DI BILANCIO	ANNO 2021	ANNO 2022	ANNO 2023
Utilizzo risultato di amministrazione presunto per il finanziamento di spese correnti e al rimborso di prestiti	278.153.286	0	0
Ripiano disavanzo presunto di amministrazione esercizio precedente	0	0	0
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata	5.420.970	56.181	0
Entrate titoli 1-2-3	4.525.381.322	4.233.794.122	4.263.547.696
Entrate in conto capitale per Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	0	0	0
Entrate Titolo 4.03 - Altri trasferimenti in conto capitale	0	0	0
Entrate in c/capitale destinate all'estinzione anticipata di prestiti	0	0	0
Entrate per accensioni di prestiti destinate all'estinzione anticipata di prestiti	0	0	0
Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	0	0	0
Spese correnti	3.973.534.574	3.599.767.918	3.569.018.207
di cui fondo pluriennale vincolato	56.181	0	0
Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	0	0	0
Variazioni di attività finanziarie (se negativo)	0	0	0
Rimborso prestiti	8.527.450	8.527.450	10.629.376
di cui Fondo anticipazioni di liquidità	0	0	0
di cui per estinzione anticipata di prestiti	0	0	0
A) Equilibrio di parte corrente	826.893.555	625.554.935	683.900.113
Utilizzo risultato presunto di amministrazione vincolato per il finanziamento di spese d'investimento	53.171.253	0	0

¹⁴² Si rammenta che l'art. 1, c. 785, l. 29 dicembre 2017, n. 205, ha modificato l'art. 1, c. 468, l. 11 dicembre 2016 n. 232, determinando l'eliminazione, a partire dal 2018, dell'obbligo di allegare alle variazioni di bilancio il prospetto dimostrativo del rispetto degli equilibri di finanza pubblica.

¹⁴³ Si rammenta che il prospetto degli equilibri di bilancio modificato dal d.m. 1° agosto 2019 è applicabile dal rendiconto 2019 ai sensi dell'art. 7, c. 2, del d.m. citato.

Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata	1.450.605.424	686.856.697	462.995.265
Entrate in conto capitale (Titolo 4)	379.365.849	139.179.894	117.449.754
Entrate Titolo 5.01.01 : Alienazioni di partecipazioni	27.605.872	0	0
Entrate per accensioni di prestiti (Titolo 6)	1.651.982	0	100.000.000
Entrate in conto capitale per Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	0	0	0
Entrate in c/capitale destinate all'estinzione anticipata di prestiti	0	0	0
Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	0	0	0
Entrate per accensioni di prestiti destinate all'estinzione anticipata di prestiti	0	0	0
Entrate Titolo 4.03: Altri trasferimenti in conto capitale	0	0	0
Spese in conto capitale	2.712.936.970	1.523.432.313	1.404.904.186
<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>686.856.697</i>	<i>462.995.265</i>	<i>327.656.625</i>
Spese Titolo 2.04 : Altri trasferimenti in conto capitale	0	0	0
Spese Titolo 3.01.01: Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale	57.955.872	10.000.000	10.000.000
Disavanzo pregresso derivante da debito autorizzato e non contratto (presunto)	0	0	0
Variazioni di attività finanziarie (se positivo)	31.598.907	81.840.787	50.559.054
B) Equilibrio di parte capitale	-826.893.555	-625.554.935	-683.900.113

Fonte: estratto da prospetto allegato alla legge di approvazione del bilancio PAT 2021 – importi in euro.

Tabella 26 – Dettaglio variazioni attività finanziaria ad assestamento

VARIAZIONI ATTIVITA' FINANZIARIA	ANNO 2021	ANNO 2022	ANNO 2023
Utilizzo risultato presunto di amministrazione al finanziamento di attività finanziarie	2.850.000	0	0
Fondo pluriennale vincolato per incremento di attività finanziarie iscritto in entrata	0	0	0
Entrate Titolo 5.00: Riduzioni attività finanziarie	356.006.761	347.840.787	299.559.054
Spese Titolo 3.00 : Incremento attività finanziarie	357.607.854	276.000.000	259.000.000
- di cui fondo pluriennale vincolato per attività finanziarie	0	0	0
Entrate Titolo 5.01.01 : Alienazioni di partecipazioni	27.605.872	0	0
Spese Titolo 3.01.01: Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale	57.955.872	10.000.000	10.000.000
C) Variazioni attività finanziaria	31.598.907	81.840.787	50.559.054

Fonte: estratto da prospetto allegato alla legge di assestamento del bilancio PAT 2021 – importi in euro.

Riguardo agli equilibri di cassa, l'art. 40, del d.lgs. n. 118/2011 prevede che, per ciascuno degli esercizi in cui è articolato, il bilancio di previsione deve garantire un fondo di cassa finale non negativo.

Le risultanze indicate nella colonna riferita alle previsioni iniziali delle tabelle del paragrafo dedicato al bilancio di previsione 2021-2023 (par. 3.2.3) dimostrano tale equilibrio, in quanto il totale dei pagamenti iniziali autorizzati (euro 6.152.352.000,00) non supera il totale delle entrate di cui si prevede la riscossione (euro 4.852.352.000,00) sommati alla presunta giacenza iniziale di cassa (euro 1.130.000.000,00) (i due totali corrispondono).

4 IL RENDICONTO GENERALE DELL'ESERCIZIO 2021

4.1 Il progetto di legge

La Giunta provinciale ha approvato il rendiconto generale 2021 della Provincia autonoma di Trento con deliberazione 29 aprile 2022, n. 710; pertanto, entro il termine ordinario del 30 aprile dell'anno successivo, come previsto dall'art. 18, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 118/2011. Successivamente, sempre ai sensi del citato art. 18, il rendiconto è definitivamente approvato con legge provinciale entro il termine del 31 luglio.

Il rendiconto generale per l'esercizio 2021 della Provincia autonoma di Trento, unitamente agli allegati, è stato presentato alla Sezione di controllo di Trento il 5 maggio 2022¹⁴⁴, ai fini del procedimento di parificazione previsto dall'art. 10, d.p.r. 15 luglio 1988, n. 305.

Il Collegio dei revisori dei conti della Provincia¹⁴⁵, ai sensi dell'art. 78-bis 5, lett. b), della legge provinciale di contabilità, *“esprime il parere obbligatorio sulla proposta di legge di approvazione del rendiconto generale, attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, verifica l'esistenza delle attività e delle passività, la correttezza dei risultati finanziari, economici e patrimoniali della gestione, formula rilievi, considerazioni e proposte tendenti a conseguire efficienza ed economicità della gestione.”*.

L'organo di revisione ha reso il proprio parere il 10 maggio 2022, trasmesso alla Sezione di controllo di Trento il 12 maggio 2022, e ha attestato la corrispondenza del rendiconto 2021 della Provincia alle risultanze della gestione e formulando le seguenti osservazioni:

“Il Collegio dei revisori, terminata l'analisi dei documenti richiamati nella presente relazione e sulla base delle verifiche di regolarità contabile ed amministrativa effettuate nel corso dell'esercizio, riporta qui di seguito considerazioni e proposte tendenti a conseguire efficienza ed economicità della gestione, tenuto conto anche del protrarsi degli effetti della pandemia da Covid-19 e dei nuovi eventi sulla scena internazionale. Il Collegio rileva la presenza di debiti fuori bilancio, invitando l'amministrazione a porre in essere tutte le azioni possibili per contenere gli stessi.

*Raccomanda altresì di valutare costantemente l'adeguatezza delle scelte organizzative per l'utilizzo e il controllo delle risorse del PNRR e del PNC, tenuto conto dei ristretti vincoli temporali imposti, pena la perdita delle risorse.”*¹⁴⁶.

¹⁴⁴ Con nota prot. n. 305803 di data 5 maggio 2022 del Presidente della Provincia autonoma di Trento.

¹⁴⁵ Organo istituito con d.lgs. n. 43/2016 (norma di attuazione dello Statuto di autonomia). La disciplina del Collegio dei revisori è contenuta nel capo VI *ter* della legge provinciale di contabilità n. 9/1979 introdotto dall'art. 8, c. 1, l.p. 6 maggio 2016, n. 7. Per il triennio 2020-2022 è stata confermata la composizione del Collegio dei revisori dei conti del triennio 2017-2019 (d.g.p. n. 899 del 3 luglio 2020).

¹⁴⁶ Secondo quanto riportato a pag. 35 della relazione allegata al verbale n. 7 del Collegio dei revisori dei conti del 10 maggio 2022 (prot. Corte n. 718 di data 12 maggio 2022).

Il Collegio ha dichiarato che la Provincia ha adempiuto all'obbligo di trasmettere il rendiconto 2021 alla BDAP, completo degli allegati previsti dal d.lgs. n. 118/2011¹⁴⁷.

Inoltre, il Collegio dei revisori, il 2 marzo 2022, ha reso parere favorevole, previa verifica a campione, sul riaccertamento ordinario dei residui, ai sensi dell'art. 3, c. 4, del d.lgs. n. 118/2011, e relativo allegato 4/2, punto 9.1, nonché sulle conseguenti variazioni di bilancio¹⁴⁸.

Come attestato anche dal Collegio, il rendiconto relativo all'esercizio 2021 è stato adottato secondo lo schema previsto dall'art. 11 del d.lgs. n. 118/2011, come indicato anche dall'art. 38, c. 11, della l.p. n. 18/2015 in forza del quale *“Dal 2016 la Provincia adotta in ogni caso gli schemi di bilancio previsti dal decreto legislativo n. 118 del 2011, che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria”*.

Il Collegio non ha rilevato, in sede di verifica del rendiconto, irregolarità contabili che possano incidere sugli equilibri del bilancio 2021¹⁴⁹.

Pertanto, il rendiconto si compone:

- 1) degli allegati citati dall'art. 11, c. 1, lett. b), del d.lgs. n. 118/2011 (conto del bilancio, relativi riepiloghi, quadro generale riassuntivo, verifica degli equilibri) includendo anche lo stato patrimoniale ed il conto economico¹⁵⁰;
- 2) degli allegati elencati dall'art. 11, c. 4, del d.lgs. n. 118/2011, con l'esclusione del prospetto previsto dalla lettera l)¹⁵¹.

Con riferimento a quest'ultimo allegato, l'Amministrazione ha precisato, negli esercizi precedenti in sede istruttoria, che esso non è presente *“in quanto i programmi “politica regionale unitaria” non risultano valorizzati”*¹⁵².

¹⁴⁷ Cfr. quesito 1 domande preliminari della bozza di questionario del rendiconto trasmesso dal Collegio dei revisori in allegato al verbale n. 8/2022 di data 6 giugno 2022 (prot. Corte n. 850 del 7 giugno 2022). Il questionario delle linee guida è stato approvato dalla Sezione delle autonomie con deliberazione n. 7/INPR/2022 nell'adunanza del 25 maggio 2022 e quindi sono state inviate per la compilazione solo alcune parti della bozza di questionario in data 16 maggio 2022 (prot. Corte n. 747).

¹⁴⁸ Parere del Collegio dei revisori dei conti di data 2 marzo 2022 (verbale n. 3 pervenuto alla Sezione di controllo in data 2 marzo 2022).

¹⁴⁹ Cfr. quesito 4 domande preliminari della bozza di questionario del rendiconto trasmesso dal Collegio dei revisori in allegato al verbale n. 8/2022 di data 6 giugno 2022 (prot. Corte n. 850 del 7 giugno 2022). Il questionario delle linee guida è stato approvato dalla Sezione delle autonomie con deliberazione n. 7/INPR/2022 nell'adunanza del 25 maggio 2022 e quindi sono state inviate per la compilazione solo alcune parti della bozza di questionario in data 16 maggio 2022 (prot. Corte n. 747).

¹⁵⁰ Si rammentano le previsioni dell'art. 38, c. 5, l.p. n. 18/2015 che dispongono che: *“Ai sensi dell'articolo 3, comma 12, del decreto legislativo n. 118 del 2011, nonché dell'articolo 79 dello Statuto speciale, l'adozione dei principi applicati della contabilità economico-patrimoniale e il conseguente affiancamento della contabilità economico-patrimoniale a quella finanziaria è posticipato all'esercizio finanziario 2017...”*. L'art. 11, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 118/2011 rimanda all'allegato n. 10 per lo schema di rendiconto. Alcuni prospetti dello schema del rendiconto contenuto nel medesimo allegato n. 10 del d.lgs. n. 118/2011 sono stati modificati/sostituiti ai sensi dell'art. 7 del d.m. del 1° agosto 2019.

¹⁵¹ L'allegato di cui alla lett. p) concernente la relazione del Collegio dei revisori, come detto, è pervenuto alla Sezione di controllo in data 12 maggio 2022 (prot. Corte n. 718 di data 12 maggio 2022). La relazione viene successivamente allegata al disegno di legge del rendiconto generale per l'approvazione da parte del Consiglio provinciale.

¹⁵² Come indicato da ultimo per l'esercizio 2020 nel punto 4 della nota prot. 384250, trasmessa dal Direttore Generale e dal Dipartimento affari finanziari in data 26 -maggio 2021 (prot. Corte n. 2038 di data 27 maggio 2021).

Il disegno di legge per l'approvazione del rendiconto 2021 sarà presentato dalla Giunta provinciale al Consiglio provinciale terminato il giudizio di parifica di questa Corte.

4.2 Il fondo pluriennale vincolato

Il fondo pluriennale vincolato (FPV), istituito dall'art. 3, c. 5, del d.lgs. n. 118/2011, è il “fondo per la copertura degli impegni pluriennali derivanti da obbligazioni sorte negli esercizi precedenti”. Nella previsione della norma, è finalizzato a dare attuazione al principio cardine dell'armonizzazione, rappresentato dalla competenza finanziaria potenziata che, come noto, valorizza la programmazione con l'obiettivo di avvicinare il momento della competenza a quello della cassa al fine di ridurre la formazione dei residui.

La Corte costituzionale ha precisato che, dall'applicazione del principio della competenza finanziaria potenziata, deriva la necessità di istituire il fondo pluriennale vincolato, il quale serve a garantire gli equilibri del bilancio nei periodi intercorrenti tra l'acquisizione delle risorse ed il loro impiego (sentenza n. 6/2017). Detto fondo è costituito da risorse accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'ente già impegnate ed esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l'entrata.

In linea generale, quindi, il fondo pluriennale vincolato può considerarsi come un saldo finanziario, costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l'entrata (punto 5.4. del principio contabile allegato n. 4/2 al d.lgs. n. 118/2001). Il medesimo principio contabile specifica altresì che il fondo pluriennale vincolato riguarda prevalentemente le spese in conto capitale, ma può essere destinato a garantire la copertura di spese correnti, ad esempio quelle impegnate a fronte di entrate derivanti da trasferimenti correnti vincolati, esigibili in esercizi precedenti a quelli in cui è esigibile la corrispondente spesa.

La contabilizzazione del fondo pluriennale vincolato avviene in modo differente a seconda che venga imputato nella parte entrata oppure nella parte spesa del bilancio.

L'art. 3, c. 5, del d.lgs. n. 118/2011 disciplina la contabilizzazione del FPV nelle entrate e nelle spese del bilancio. In particolare, in entrata, il fondo è distinto in parte corrente e in conto capitale, per un importo corrispondente alla sommatoria degli impegni assunti negli esercizi precedenti ed imputati sia all'esercizio considerato sia agli esercizi successivi, finanziati da risorse accertate negli esercizi precedenti. L'importo è determinato secondo le modalità indicate nel principio applicato della programmazione, di cui all'allegato 4/1¹⁵³.

¹⁵³ L'ammontare complessivo del fondo iscritto in entrata, distinto in parte corrente e in c/capitale, è pari alla sommatoria degli accantonamenti riguardanti il fondo stanziati nella spesa del bilancio dell'esercizio precedente, nell'ambito dei programmi di bilancio cui si riferiscono le spese dell'esercizio precedente.

Nella spesa, il “fondo pluriennale vincolato” è disaggregato per ciascuna unità di voto riguardante spese a carattere pluriennale e distintamente per ciascun titolo di spesa. Il fondo è determinato per un importo pari alle spese che si prevede di impegnare nel corso del primo anno considerato nel bilancio, con imputazione agli esercizi successivi e alle spese già impegnate negli esercizi precedenti con imputazione agli esercizi successivi a quello considerato. La copertura della quota del fondo pluriennale vincolato riguardante le spese impegnate negli esercizi precedenti è costituita dal fondo pluriennale iscritto in entrata, mentre la copertura della quota del fondo pluriennale vincolato riguardante le spese che si prevede di impegnare nell’esercizio di riferimento con imputazione agli esercizi successivi, è costituita dalle entrate che si prevede di accertare nel corso dell’esercizio di riferimento.

Nel corso dell’esercizio, sulla base dei risultati del rendiconto, è determinato l’importo definitivo degli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato e degli impegni assunti negli esercizi precedenti di cui il fondo pluriennale vincolato costituisce la copertura.

Sugli stanziamenti di spesa intestati ai singoli fondi pluriennali vincolati non è possibile assumere impegni ed effettuare pagamenti.

Il fondo pluriennale risulta immediatamente utilizzabile a seguito dell’accertamento delle entrate che lo finanziano ed è possibile procedere all’impegno delle spese esigibili nell’esercizio in corso (la cui copertura è costituita dalle entrate accertate nel medesimo esercizio finanziario) e all’impegno delle spese esigibili negli esercizi successivi (la cui copertura è effettuata dal fondo).

Per tali ragioni è fondamentale considerare nel risultato della gestione di ciascun esercizio anche l’evoluzione del fondo pluriennale vincolato in quanto, se da un lato quello iscritto in entrata, che non potrà mai differire da quello iscritto in uscita nell’esercizio precedente, serve a garantire parte della copertura finanziaria degli impegni assunti nella competenza dell’esercizio stesso, quello iscritto in uscita non solo considera gli impegni già assunti negli esercizi successivi e finanziati nell’esercizio precedente, ma anche gli impegni assunti negli esercizi successivi e finanziati nell’esercizio in corso.

Il prospetto b) allegato al rendiconto 2021 della Provincia autonoma di Trento (previsto nell’allegato n. 11, c. 4, lett. b, del d.lgs. n. 118/2011), evidenzia l’evoluzione avuta nel 2021 del fondo pluriennale vincolato iscritto nelle uscite. L’evoluzione viene esposta per singole missioni e programmi.

Nella tabella seguente è esposta tale evoluzione con riferimento agli esercizi 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021, desunta dai relativi prospetti allegati ai rendiconti, con la suddivisione del FPV in parte corrente, parte capitale, per attività finanziarie e per rimborso prestiti al 31 dicembre di ogni anno, ricavata dal riepilogo generale delle spese.

Come si evince dalla tabella, il FPV totale passa da euro 1.456.026.394,10 al 31 dicembre 2020 a euro 1.589.632.496,34 al 31 dicembre 2021, in particolare, il FPV di parte capitale nel corso dell’esercizio 2021

passa da euro 1.450.605.424,41 ad euro 1.576.064.835,71 a fine 2021, mentre il FPV di parte corrente passa da euro 5.420.969,69 al 31 dicembre 2020 ad euro 13.567.660,63 a fine 2021.

Il notevole aumento del FPV, pari a 133,60 ml, è rilevabile in particolare nella missione 18 “Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali” (+ 99,24 ml), passando da 313,32 ml a 412,46 ml.

Dal raffronto delle risultanze per capitoli del rendiconto 2020 e del rendiconto 2021 relativi alla missione 18 si rileva in particolare che il cap. 205365-000 “Spese per l’assegnazione agli enti locali o alle loro forme associative dei proventi dai canoni aggiuntivi e dalle entrate derivanti dalle concessioni in materia di grandi derivazioni di acqua a scopo idroelettrico”, è passato dall’importo per FPV pari a zero a 41,90 ml, nonché il cap. 205150 “Fondo per gli investimenti programmati dei comuni - finanziamenti in conto capitale” riguardo all’art. 1 “Finanziamenti tramite Cassa del Trentino s.p.a.”, è passato da 20,76 ml a 58,26 ml e riguardo all’art. 2 “Altri finanziamenti” è passato da 127,19 ml a 138,27 ml. Tutti i capitoli citati si riferiscono alla parte capitale del FPV.

Le altre missioni in cui si rilevano, per ammontare, i maggiori incrementi del FPV, sono la missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità” (+ 35,20 ml), passata da 410,73 ml a 445,93 ml, e la missione 08 “Assetto del territorio ed edilizia abitativa” (+30,03 ml), passata da 81,25 ml a 11,25 ml.

In particolare, in merito al FPV per spese correnti nella missione 10 troviamo nel programma “Trasporto pubblico locale” l’importo passato da zero a 3,69 ml in riferimento al cap. 745000-001 “Fondo trasporti extraurbani e scolastici – contributi – operazioni non rilevanti agli effetti iva” e nella missione 8, programma “Urbanistica e assetto del territorio” l’importo passato da zero a 1 ml in riferimento ai capitoli 959501-009 (contributi sociali a carico della Provincia riferiti al programma 8.01), 959510-009 (retribuzioni riferite al programma 8.01) e 959502-009 (spesa per il personale IRAP riferita al programma 8.01). Nella missione 1, “programma risorse umane”, l’importo FPV parte corrente passa da 3,04 ml a 6,79 ml riferita al cap. 959510-005 (retribuzioni riferite al programma 1.10), passato da 2,15 ml a 5,15 ml.

Si registra quindi, come avvenuto nel 2020, un aumento dei due fondi rispetto all’anno precedente.

Il fondo pluriennale vincolato per attività finanziarie e il fondo pluriennale vincolato per rimborso prestiti sono pari a zero.

Tabella 27 - Evoluzione nel quadriennio 2017-2021 del fondo pluriennale vincolato iscritto nelle uscite

	FPV AL 31 DICEMBRE ANNO PREC.	SPESE IMPEGNATE NEGLI ES. PREC. E IMPUTATE ALL'ES. E COPERTE DAL FPV	RIACC.TO DEGLI IMPEGNI DI CUI ALLA LETTERA B) (CD. ECONOMIE DI IMPEGNO)		QUOTA DEL FPV AL 31 DICEMBRE ANNO PREC. RINVIATA AGLI ESERCIZI SUCCESSIVI	SPESE IMPEGNATE NELL'ESERCIZIO CON IMPUTAZIONE			FPV AL 31 DICEMBRE
			EFFETTUATA NEL CORSO DELL'ES.	SU IMPEGNI PLUR.LI FIN.TI DAL FPV E IMPUTATI AGLI ES.ZI SUCC.		ALL'ES. SUCCESSIVO E COPERTE DAL FPV	AL SECONDO ES. SUCC. E COPERTE DAL FPV	A ES. SUCC. A QUELLI CONSIDERATI NEL BIL. PLUR.E COPERTE DAL FPV	
	(A)	(B)	(X)	(Y)	(C= A-B-X-Y)	(D)	(E)	(F)	(G=C+D+E+F)
TOTALE DA REND. 2017	1.511.870.663	350.742.756	16.021.796	3.248.571	1.141.857.539	220.475.539	19.291.730	130.205.914	1.511.830.722
di cui FPV di parte corrente	49.982.884								17.294.784
di cui FPV in c/capitale	1.454.310.631								1.486.341.198
di cui FPV per attività fin.rie	4.047.718								8.194.740
di cui FPV per rimb. prestiti	3.529.430								0
TOTALE DA REND. 2018	1.511.830.722	376.464.956	8.918.993	5.928.769	1.120.518.004	120.443.539	6.524.369	88.518.247	1.336.004.159
di cui FPV di parte corrente	17.294.784								2.880.266
di cui FPV in c/capitale	1.486.341.198								1.332.773.893
di cui FPV per attività fin.rie	8.194.740								350.000
di cui FPV per rimb. prestiti	0								0
TOTALE DA REND. 2019	1.336.004.159	356.791.336	13.198.624	827.926	965.186.673	251.963.133	30.462.450	147.175.825	1.394.787.681
di cui FPV di parte corrente	2.880.266								4.076.762
di cui FPV in c/capitale	1.332.773.893								1.390.710.919
di cui FPV per attività fin.rie	350.000								0
di cui FPV per rimb. prestiti	0								0
TOTALE DA REND. 2020	1.394.787.681	387.361.555	9.947.723	127.644	997.350.760	354.478.921	34.298.643	69.898.070	1.456.026.394
di cui FPV di parte corrente	4.076.762								5.420.970
di cui FPV in c/capitale	1.390.710.919								1.450.605.424
di cui FPV per attività fin.rie	0								0
di cui FPV per rimb. prestiti	0								0
TOTALE DA REND. 2021	1.456.026.394	253.796.828	15.051.242	2.421.398	1.184.756.925	242.695.854	55.629.329	106.550.388	1.589.632.496
di cui FPV di parte corrente	5.420.970								13.567.661
di cui FPV in c/capitale	1.450.605.424								1.576.064.836
di cui FPV per attività fin.rie	0								0
di cui FPV per rimb. prestiti	0								0

Fonte: rielaborazione della Corte sui dati allegati al rendiconto 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021- importi in euro.



4.3 I risultati della gestione di competenza e gli equilibri di bilancio

Per effetto della nuova definizione di competenza finanziaria potenziata, introdotta dall'armonizzazione contabile (allegato 4/2 al d.lgs. n. 118/2011), la determinazione del risultato della gestione di competenza non può essere più data dalla differenza tra impegni di competenza e accertamenti di competenza. Nella competenza di ogni esercizio occorre considerare anche i valori dei fondi pluriennali vincolati di entrata e di spesa, in quanto, gli impegni di competenza possono essere finanziati anche da entrate accertate in esercizi precedenti e le entrate di competenza possono finanziare anche impegni relativi alla competenza dei futuri esercizi, ma già assunti nello stesso esercizio.

Il quadro generale riassuntivo, allegato al rendiconto 2021 della Provincia autonoma di Trento (previsto nell'allegato n. 10 del d.lgs. n. 118/2011, modificato dal d.m. 1° agosto 2019), evidenzia un saldo di competenza di euro 526.660.296,16. Nel prospetto relativo agli esercizi precedenti, l'importo era pari a euro 110.769.044,42 nel 2016, ad euro 165.076.978,43 nel 2017, a euro 205.354.119,92 nel 2018, a euro 223.953.473,06 nel 2019 e a euro 339.621.893,15 nel 2020.

Si riporta, di seguito, la parte del quadro generale riassuntivo 2021 relativa alla competenza (le parti inerenti agli incassi ed ai pagamenti sono omesse e saranno esaminate nel paragrafo dedicato alla gestione di cassa).

L'avanzo di competenza evidenziato nel prospetto è dato dalla differenza tra il totale complessivo delle entrate pari ad euro 7.209.642.296,00 e il totale complessivo delle spese pari ad euro 6.682.981.999,84.

Il totale complessivo delle entrate, secondo quanto indicato nel prospetto, è composto:

- dall'utilizzo dell'avanzo di amministrazione pari ad euro 334.174.538,93;
- dal fondo pluriennale vincolato di parte corrente iscritto in entrata del conto del bilancio per euro 5.420.969,69;
- dal fondo pluriennale vincolato in c/capitale iscritto in entrata del conto del bilancio per euro 1.450.605.424,41;
- dal totale dei titoli delle entrate accertate pari a euro 5.419.441.362,97.

Il totale complessivo delle spese è composto:

- dal fondo pluriennale vincolato risultante nella spesa corrente pari ad euro 13.567.660,63;
- dal fondo pluriennale vincolato risultante nella spesa in c/capitale pari ad euro 1.576.064.835,71;
- dal totale dei titoli delle spese impegnate pari ad euro 5.093.349.503,50¹⁵⁴ ;

¹⁵⁴ Nel prospetto vengono indicati gli impegni per singolo titolo di spesa. La somma degli impegni dei titoli è indicata nel quadro "conto del bilancio - riepilogo generale delle spese" (pag. 42 rendiconto).

Tabella 28 – Prospetto “Quadro generale riassuntivo” – competenza

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO			
ENTRATE	ACCERTAMENTI	SPESE	IMPEGNI
Utilizzo avanzo di amministrazione (1)	334.174.539	Disavanzo di amministrazione (3)	0
- di cui utilizzo fondo anticipazioni di liquidità	0		
Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (2)	5.420.970	Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto ripianato con accensione di prestiti (4)	0
Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (2)	1.450.605.424		
- di cui fondo pluriennale in c/capitale finanziato da debito	0		
Fondo pluriennale vincolato per incremento attività finanziarie (2)	0		
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	4.368.976.667	Titolo 1 - Spese correnti	3.815.107.196
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	262.378.725	Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (5)	13.567.661
Titolo 3 - Entrate extratributarie	257.542.993		
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	164.422.577	Titolo 2 - Spese in conto capitale	930.106.557
		Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (5)	1.576.064.836
		-di cui Fondo pluriennale vincolato in c/capitale finanziato da debito	0
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	65.368.605	Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	38.994.598
		Fondo pluriennale vincolato per attività finanziarie (5)	0
Totale entrate finali	5.118.689.568	Totale spese finali	6.373.840.847
Titolo 6 - Accensione di prestiti	0	Titolo 4 - Rimborso di prestiti	8.389.357
		Fondo anticipazioni di liquidità (6)	0
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	300.751.795	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	300.751.795
Totale entrate dell'esercizio	5.419.441.363	Totale spese dell'esercizio	6.682.982.000
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	7.209.642.296	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	6.682.982.000
DISAVANZO DELL'ESERCIZIO	0	AVANZO DI COMPETENZA	526.660.296
-di cui disavanzo da debito autorizzato e non contratto formatosi nell'esercizio (7)	0		
TOTALE A PAREGGIO	7.209.642.296	TOTALE A PAREGGIO	7.209.642.296

(1) Per "Utilizzo avanzo" si intende l'avanzo applicato al bilancio: indicare l'importo dello stanziamento definitivo di bilancio.

(2) Indicare l'importo iscritto in entrata del conto del bilancio alla corrispondente voce riguardante il fondo pluriennale vincolato.

(3) Corrisponde alla prima voce del conto del bilancio spese. Non comprende il disavanzo da debito non contratto delle Regioni e delle Province autonome.

(4) Inserire solo l'importo del disavanzo da debito autorizzato e non contratto ripianato nel corso dell'esercizio attraverso l'accensione dei prestiti.

(5) Indicare la somma degli stanziamenti riguardanti il corrispondente fondo pluriennale vincolato di spesa iscritti nel conto del bilancio (FPV corrente, FPV c/capitale o FPV per partite finanziarie).

(6) Indicare l'importo dello stanziamento definitivo di bilancio

(7) Solo per le regioni. Il disavanzo da debito autorizzato e non contratto formatosi nell'esercizio non può avere un importo superiore a quello del disavanzo dell'esercizio e non rileva ai fini dell'equilibrio di bilancio di cui all'articolo 1, comma 821 della legge n. 145 del 2018.

Fonte: prospetto allegato al rendiconto PAT 2021- importi in euro.

I prospetti seguenti¹⁵⁵ espongono l'equilibrio di bilancio e l'equilibrio complessivo.

GESTIONE DEL BILANCIO	
a) Avanzo di competenza (+) / Disavanzo di competenza (-)	526.660.296
b) Risorse accantonate stanziare nel bilancio dell'esercizio 2021(+) (8)	8.805.555
c) Risorse vincolate nel bilancio (+) (9)	51.239.149
d) Equilibrio di bilancio (d=a-b-c)	466.615.593

GESTIONE DEGLI ACCANTONAMENTI IN SEDE DI RENDICONTO	
d) Equilibrio di bilancio (+)/(-)	466.615.593
e) Variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto (+)/(-) (10)	149.639.346
f) Equilibrio complessivo (f=d-e)	316.976.247

(8) Inserire il totale della colonna c) dell'allegato a/1 "Elenco analitico delle risorse accantonate nel risultato di amministrazione" al netto dell'accantonamento al Fondo anticipazioni di liquidità, già considerato ai fini della determinazione dell'avanzo/disavanzo di competenza.

(9) Inserire l'importo della prima colonna della riga n) dell'allegato a/2 "Elenco analitico delle risorse vincolate nel risultato di amministrazione".

(10) Inserire il totale della colonna d) dell'allegato a/1 "Elenco analitico delle risorse accantonate nel risultato di amministrazione" al netto dell'accantonamento al Fondo anticipazioni di liquidità, già considerato ai fini della determinazione dell'avanzo/disavanzo di competenza

Nel seguente prospetto è riportato il risultato della gestione di competenza (riferito al triennio 2019-2021) calcolato tenendo conto esclusivamente dei seguenti parametri:

- nel totale delle entrate accertate di competenza, le riscossioni e i residui in conto competenza;
- nel totale delle uscite impegnate di competenza, i pagamenti e i residui in conto competenza;
- il FPV iscritto in entrata;
- il FPV iscritti in uscita.

Tabella 29 – Risultato gestione competenza potenziata

	DESCRIZIONE VOCI	RENDICONTO 2019	RENDICONTO 2020	RENDICONTO 2021
(1)	Entrate riscosse in conto competenza	4.955.038.867	4.793.279.316	5.139.194.930
(2)	Residui attivi di competenza	285.499.275	271.989.930	280.246.433
(3=1+2)	Entrate accertate di competenza	5.240.538.142	5.065.269.246	5.419.441.363
(4)	Uscite pagate in conto competenza	4.417.223.753	4.094.063.234	4.115.022.592
(5)	Residui passivi di competenza	651.951.726	803.771.583	978.326.912
(6=4+5)	Uscite impegnate di competenza	5.069.175.478	4.897.834.817	5.093.349.504
(7=3-6)	Risultato della gestione di competenza "puro"	171.362.664	167.434.429	326.091.859
(8)	FPV nell'esercizio di parte entrata	1.335.654.159	1.394.787.681	1.456.026.394
(9)	FPV nell'esercizio di parte uscita	-1.394.787.681	-1.456.026.394	-1.589.632.496
(10=7+8-9)	Risultato della gestione di competenza armonizzato	112.229.142	106.195.716	192.485.757

Fonte: Elaborazione Corte dei conti su risultanza rendiconti PAT 2019-2021 – importi in euro.

¹⁵⁵ Con il d.m. 1° agosto 2019, in attuazione della l. n. 145/2018, sono stati modificati i prospetti degli equilibri di bilancio, con finalità conoscitive per il rendiconto 2019 e pienamente efficaci dal rendiconto 2020. I prospetti modificati sono, per il bilancio di previsione l'allegato 9 al d.lgs. n. 118/2011 e per il rendiconto l'allegato 10 al d.lgs. n. 118/2011.

In questa tabella non è stata conteggiata la quota di utilizzo dell'avanzo di amministrazione negli esercizi 2019 (111 ml), 2020 (euro 233 ml) e 2021 (334 ml) non costituendo tale posta, a rigore, accertamento d'entrata e impegno di spesa. Pertanto, il risultato di competenza 2021 (circa 192,49 ml) non coincide con quello indicato nel quadro generale riassuntivo sopra riportato (circa 526,66 ml). Secondo tale calcolo il risultato della gestione di competenza armonizzato 2021 è migliorato rispetto al 2020.

Si riporta di seguito il prospetto degli equilibri di bilancio, allegato al rendiconto in base a quanto previsto dagli schemi di cui all'allegato 10 del d.lgs. n. 118/2011, come da ultimo modificati dal d.m. 7 settembre 2020¹⁵⁶, suddiviso in 5 tabelle per maggiore comprensione: equilibrio di parte corrente; equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali; equilibrio in c/capitale; variazioni attività finanziaria; equilibrio complessivo.

¹⁵⁶ Il d.m. 7 settembre 2020 in particolare ha aggiornato i prospetti dell'allegato n. 10 al d.lgs. n. 118/2011 riguardanti la verifica degli equilibri delle regioni inserendo le note n. 14, 15, 16 e inserendo "saldo di competenza e C/1" nella parte del prospetto relativa all'equilibrio di parte corrente e in c/capitale la seguente descrizione: "Variazioni di attività finanziarie (se negativo)".

Tabella 30 – Equilibrio di parte corrente

EQUILIBRI DI BILANCIO		COMPETENZA (ACCERTAMENTI E IMPEGNI IMPUTATI ALL'ESERCIZIO)
Utilizzo risultato di amministrazione destinata al finanziamento delle spese correnti e al rimborso di prestiti	(+)	278.153.286
Ripiano disavanzo di amministrazione esercizio precedente (1)	(-)	0
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata	(+)	5.420.970
Entrate titoli 1-2-3	(+)	4.888.898.385
Entrate in conto capitale per Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche (2)	(+)	0
Entrate Titolo 4.03 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)	0
Entrate in c/capitale destinate all'estinzione anticipata di prestiti (3)	(+)	0
Entrate per accensioni di prestiti destinate all'estinzione anticipata di prestiti	(+)	0
Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	0
Spese correnti	(-)	3.815.107.196
- di cui per estinzione anticipata di prestiti		0
Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (di spesa) (4)	(-)	13.567.661
Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	0
Fondo pluriennale vincolato di spesa - titolo 2.04 Altri trasferimenti in conto capitale (4)	(-)	0
Variazioni di attività finanziarie - saldo di competenza (se negativo) C/1 (5)	(-)	0
Rimborso prestiti	(-)	8.389.357
- di cui per estinzione anticipata di prestiti		0
Fondo anticipazioni di liquidità	(-)	0
A/1) Risultato di competenza di parte corrente		1.335.408.427
- Risorse accantonate di parte corrente stanziare nel bilancio dell'esercizio 2021 (14)	(-)	7.044.782
- Risorse vincolate di parte corrente nel bilancio (15)	(-)	12.742.733
A/2) Equilibrio di bilancio di parte corrente		1.315.620.912
- Variazione accantonamenti di parte corrente effettuata in sede di rendiconto (+)/(-) (16)	(-)	150.296.616
A/3) Equilibrio complessivo di parte corrente		1.165.324.296
(1) Corrisponde alla prima voce del conto del bilancio spese. Escluso il disavanzo derivante dal debito autorizzato e non contratto. (2) Corrispondono alle entrate in conto capitale relative ai soli contributi agli investimenti destinati al rimborso prestiti corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.4.02.06.00.000. (3) Il corrispettivo della cessione di beni immobili può essere destinato all'estinzione anticipata di prestiti - principio applicato della contabilità finanziaria 3.13. (4) Indicare l'importo dello stanziamento definitivo. (5) Indicare l'importo della lettera C/1). (14) Le quote accantonate in bilancio riguardanti le partite finanziarie devono essere aggiunte nell'equilibrio di parte corrente se il saldo delle partite finanziarie è negativo, altrimenti sono aggiunte nelle corrispondenti voci dell'equilibrio in conto capitale. (15) Le quote vincolate riguardanti le partite finanziarie devono essere aggiunte nell'equilibrio di parte corrente se il saldo delle partite finanziarie è negativo, altrimenti sono inserite nell'equilibrio in conto capitale (16) Le quote accantonate in sede di rendiconto riguardanti le partite finanziarie devono essere aggiunte nell'equilibrio di parte corrente se il saldo delle partite finanziarie è negativo, altrimenti sono inserite nell'equilibrio in conto capitale.		

Fonte: prospetto parziale pagg. 45-46 rendiconto PAT 2021- importi in euro.

Come emerge dal prospetto sopra riportato la parte corrente del bilancio presenta un risultato positivo di competenza (A/1) di euro 1.335.408.427,35. Il prospetto riporta altri due equilibri¹⁵⁷: il primo

¹⁵⁷ Secondo le variazioni apportate dal d.m. 1° agosto 2019.

equilibrio, indicato alla voce A/2, tiene conto anche delle risorse accantonate (euro 7.044.782,00) e delle risorse vincolate (euro 12.742.733,35), mentre il secondo, indicato alla voce A/3, tiene conto anche della variazione positiva degli accantonamenti (euro 150.296.615,60).

Tabella 31 – Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali

EQUILIBRI DI BILANCIO		COMPETENZA (ACCERTAMENTI E IMPEGNI IMPUTATI ALL'ESERCIZIO)
Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali delle Autonomie speciali		
A1) Risultato di competenza di parte corrente		1.335.408.427
Utilizzo risultato di amministrazione destinato al finanziamento di spese correnti e al rimborso di prestiti	(-)	278.153.286
Entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni	(-)	0
- Risorse accantonate di parte corrente stanziare nel bilancio dell'esercizio 2021 (11)	(-)	7.044.782
- Variazione accantonamenti di parte corrente effettuata in sede di rendiconto (+)/(-) (12)	(-)	150.296.616
- Risorse vincolate di parte corrente nel bilancio (13)	(-)	12.742.733
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali.		887.171.010
(11) Inserire la quota corrente del totale della colonna c) dell'allegato a/1 "Elenco analitico delle risorse accantonate nel risultato di amministrazione". Le regioni a statuto ordinario considerano solo le entrate non sanitarie.		
(12) Inserire la quota corrente del totale della colonna d) dell'allegato a/1 "Elenco analitico delle risorse accantonate nel risultato di amministrazione" al netto dell'accantonamento al Fondo anticipazioni di liquidità, già considerato ai fini della determinazione. Le regioni a statuto ordinario considerano solo le entrate non sanitarie dell'avanzo/disavanzo di competenza.		
(13) Inserire l'importo della quota corrente della prima colonna della riga m) dell'allegato a/2 "Elenco analitico delle risorse vincolate nel risultato di amministrazione". Le regioni a statuto ordinario considerano solo le entrate non sanitarie.		

Fonte: prospetto parziale pagg. 45-46 rendiconto PAT 2021- importi in euro.

Ai fini della copertura degli investimenti pluriennali, vi è equilibrio di parte corrente ¹⁵⁸.

¹⁵⁸ Il d.m. 7 settembre 2020 ha inserito le parole "al netto del fondo anticipazione di liquidità" alla descrizione precedente "Utilizzo risultato di amministrazione destinato al finanziamento di spese correnti e al rimborso di prestiti".

Tabella 32 – Equilibrio in c/capitale

EQUILIBRI DI BILANCIO		COMPETENZA (ACCERTAMENTI E IMPEGNI IMPUTATI ALL'ESERCIZIO)
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese d'investimento	(+)	53.171.253
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata	(+)	1.450.605.424
Entrate in conto capitale (titolo 4)	(+)	164.422.577
Entrate Titolo 5.01.01 - Alienazioni di partecipazioni	(+)	4.605.872
Entrate per accensione prestiti (titolo 6)	(+)	0
Entrate in conto capitale per Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da amministrazioni pubbliche (2)	(-)	0
Entrate in c/capitale destinate all'estinzione anticipata di prestiti (3)	(-)	0
Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	0
Entrate per accensioni di prestiti destinate all'estinzione anticipata di prestiti	(-)	0
Entrate Titolo 4.03 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	0
Spese in conto capitale	(-)	930.106.557
Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (di spesa) (4)	(-)	1.576.064.836
Spese Titolo 3.01.01 - Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale	(-)	9.735.668
Fondo pluriennale vincolato per Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale (di spesa) (4)	(-)	0
Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)	0
Fondo pluriennale vincolato di spesa - titolo 2.04 Altri trasferimenti in conto capitale (4)	(+)	0
Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto ripianato con accensione di prestiti (9)	(-)	0
Variazioni di attività finanziarie - equilibrio complessivo (se positivo) C/1 (5)	(+)	34.353.803
B/1) Risultato di competenza in c/capitale		-808.748.131
- Risorse accantonate in c/capitale stanziato nel bilancio dell'esercizio 2021 (14)	(-)	1.760.773
- Risorse vincolate in conto capitale nel bilancio (15)	(-)	38.496.415
B/2) Equilibrio di bilancio in c/capitale		-849.005.319
- Variazione accantonamenti in c/capitale effettuata in sede di rendiconto (+)/(-) (16)	(-)	-657.270
B/3) Equilibrio complessivo in c/capitale		-848.348.049
di cui Disavanzo da debito autorizzato e non contratto formatosi nell'esercizio		0
(2) Corrispondono alle entrate in conto capitale relative ai soli contributi agli investimenti destinati al rimborso prestiti corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.4.02.06.00.000. (3) Il corrispettivo della cessione di beni immobili può essere destinato all'estinzione anticipata di prestiti - principio applicato della contabilità finanziaria 3.13. (4) Indicare l'importo dello stanziamento definitivo. (5) Indicare l'importo della lettera C/3). (9) Corrisponde alla seconda voce del quadro generale riassuntivo. (14) Le quote accantonate in bilancio riguardanti le partite finanziarie devono essere aggiunte nell'equilibrio di parte corrente se il saldo delle partite finanziarie è negativo, altrimenti sono aggiunte nelle corrispondenti voci dell'equilibrio in conto capitale. (15) Le quote vincolate riguardanti le partite finanziarie devono essere aggiunte nell'equilibrio di parte corrente se il saldo delle partite finanziarie è negativo, altrimenti sono inserite nell'equilibrio in conto capitale (16) Le quote accantonate in sede di rendiconto riguardanti le partite finanziarie devono essere aggiunte nell'equilibrio di parte corrente se il saldo delle partite finanziarie è negativo, altrimenti sono inserite nell'equilibrio in conto capitale.		

Fonte: prospetto parziale pag. 45-46 rendiconto PAT 2021- importi in euro.

La parte in conto capitale del bilancio presenta un saldo di competenza negativo (B/1) di euro 808.748.131,19. Anche per la parte in conto capitale sono presenti altri due equilibri¹⁵⁹: il primo equilibrio indicato alla voce B/2, tiene conto anche delle risorse accantonate (euro 1.760.772,90) e delle risorse vincolate (euro 38.496.415,18), mentre il secondo indicato alla voce B/3, tiene conto anche della variazione negativa degli accantonamenti (euro -657.269,82).

Anche le attività finanziarie (euro 34.353.803,20) sono in equilibrio.

Tabella 33 – Variazioni attività finanziarie

EQUILIBRI DI BILANCIO		COMPETENZA (ACCERTAMENTI E IMPEGNI IMPUTATI ALL'ESERCIZIO)
Utilizzo risultato di amministrazione per l'incremento di attività finanziarie (6)	(+)	2.850.000
Fondo pluriennale vincolato per incremento di attività finanziarie iscritto in entrata	(+)	0
Entrate titolo 5.00 - Riduzioni di attività finanziarie	(+)	65.368.605
Spese titolo 3.00 - Incremento attività finanziarie	(-)	38.994.598
Fondo pluriennale vincolato per incremento di attività finanziarie (di spesa) (4)	(-)	0
Entrate Titolo 5.01.01 - Alienazioni di partecipazioni	(-)	4.605.872
Spese Titolo 3.01.01 - Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale	(+)	9.735.668
Fondo pluriennale vincolato per Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale (di spesa) (4)	(+)	0
C1) Variazioni attività finanziaria - saldo di competenza		34.353.803
- Risorse accantonate in c/capitale stanziare nel bilancio dell'esercizio 2021	(-)	0
- Risorse vincolate in conto capitale nel bilancio	(-)	0
C2) Variazioni attività finanziaria - equilibrio di bilancio		34.353.803
- Variazione accantonamenti in c/capitale effettuata in sede di rendiconto (+)/(-)	(-)	0
C3) Variazioni attività finanziaria - equilibrio complessivo		34.353.803
(4) Indicare l'importo dello stanziamento definitivo.		
(6) Nel rispetto delle priorità previste dall'ordinamento.		

Fonte: prospetto parziale pag. 45-46 rendiconto PAT 2021- importi in euro.

Nella tabella seguente sono evidenziati i tre saldi costituiti dal risultato di competenza, dall'equilibrio di bilancio e dall'equilibrio complessivo. In particolare, il risultato di competenza (D/1) è pari a euro 526.660.296,16, e corrisponde alla somma delle voci A1) risultato di competenza di parte corrente per euro 1.335.408.427,35, e delle voci B1) risultato di competenza in c/capitale per euro -808.748.131,19. L'importo corrisponde all'"avanzo di competenza" indicato nel prospetto "quadro generale riassuntivo". Sono poi presenti nel prospetto altri due equilibri¹⁶⁰: il primo equilibrio, indicato alla voce D/2, tiene conto anche delle risorse accantonate di parte corrente e in c/capitale e delle risorse vincolate di parte corrente e in c/capitale, mentre il secondo, indicato alla voce D/3, tiene conto anche della variazione positiva degli accantonamenti.

¹⁵⁹ Secondo le variazioni apportate dal d.m. 1° agosto 2019.

¹⁶⁰ Secondo le variazioni apportate dal d.m. 1° agosto 2019.

Tabella 34 – Equilibrio complessivo

EQUILIBRI DI BILANCIO	COMPETENZA (ACCERTAMENTI E IMPEGNI IMPUTATI ALL'ESERCIZIO)
D1) RISULTATO DI COMPETENZA (D/1= A/1 + B/1)	526.660.296
D2) EQUILIBRIO DI BILANCIO (D/2 = A/2 + B/2)	466.615.593
D2) EQUILIBRIO COMPLESSIVO (D/3= A/3 + B/3)	316.976.247
di cui Disavanzo da debito autorizzato e non contratto formatosi nell'esercizio (10)	0
(10) Valorizzare solo se D) è negativo. Il disavanzo da debito autorizzato e non contratto non rileva ai fini dell'equilibrio di bilancio di cui all'articolo 1, comma 821 della legge n. 145/2018.	

Fonte: prospetto parziale pag. 45-46 rendiconto PAT 2021- importi in euro.

Si riscontra che le partite di giro (euro 300.751.795,36), come indicato nel quadro generale riassuntivo, sono in pareggio in entrata ed in uscita.

Le entrate e le spese di carattere eccezionale e non ripetitivo che hanno contribuito al risultato di gestione 2021, come evidenziate negli allegati d) ed e) ¹⁶¹ del rendiconto, hanno inciso sul totale delle entrate accertate nella misura del 5,38% e sul totale delle spese impegnate per il 24,95%.

In valore assoluto, le entrate di carattere straordinario o non ricorrente ammontano ad euro 291.755.498,90, su un totale delle entrate accertate pari ad euro 5.419.441.362,97, mentre le spese non ricorrenti corrispondono ad euro 1.270.536.847,36, sul totale delle spese impegnate pari ad euro 5.093.349.503,50.

4.4 I risultati della gestione di cassa

Il quadro generale riassuntivo allegato al rendiconto 2021 della Provincia autonoma di Trento (previsto nell'allegato n. 10 del d.lgs. n. 118/2011) riporta anche il risultato del fondo cassa:

- all'inizio dell'esercizio pari ad euro 2.762.834.033,33;
- alla fine dell'esercizio pari ad euro 3.215.293.018,10.

Si riporta il quadro generale riassuntivo allegato nel rendiconto 2021 riferito unicamente alla cassa (le parti relative alla competenza sono già state esaminate nel paragrafo precedente).

¹⁶¹ Prospetto "Riepilogo spese per titoli e macroaggregati -impegni 2021".

Tabella 35 – Prospetto “Quadro generale riassuntivo” - cassa

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO			
ENTRATE	INCASSI	SPESE	PAGAMENTI
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	2.762.834.033		
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	4.414.816.207	Titolo 1 - Spese correnti	3.583.336.978
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	269.358.915		
Titolo 3 - Entrate extratributarie	259.729.980	Titolo 2 - Spese in conto capitale	1.067.631.069
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	147.942.466		
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	65.402.478	Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	38.994.598
Totale entrate finali	5.157.250.045	Totale spese finali	4.689.962.645
Titolo 6 - Accensione di prestiti	0	Titolo 4 - Rimborso di prestiti	8.389.357
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	280.849.720	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	287.288.778
Totale entrate dell'esercizio	5.438.099.765	Totale spese dell'esercizio	4.985.640.780
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	8.200.933.798	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	4.985.640.780
DISAVANZO DELL'ESERCIZIO		FONDO DI CASSA	3.215.293.018
TOTALE A PAREGGIO	8.200.933.798	TOTALE A PAREGGIO	8.200.933.798

Fonte: prospetto allegato al rendiconto PAT 2021– importi in euro.

I dati relativi alla gestione dei pagamenti e delle riscossioni effettuati nell'esercizio 2021 sono riassunti nella seguente tabella:

Tabella 36 – Gestione di cassa

GESTIONE DI CASSA - ESERCIZIO 2021	
FONDO DI CASSA INIZIALE	2.762.834.033
Riscossioni	5.438.099.765
Totale entrate	8.200.933.798
Pagamenti	4.985.640.780
Totale uscite	4.985.640.780
SALDO	3.215.293.018

Fonte: dati rendiconto PAT 2021– importi in euro.

Le riscossioni superano i pagamenti per un importo di euro 452.458.984,77. Tale importo, sommato al saldo positivo di cassa iniziale, incrementa notevolmente la cassa finale, portandola al valore di euro 3.215.293.018,10.

4.5 I risultati della gestione dei residui

Le risultanze del riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31 dicembre 2021 sono state approvate con d.g.p. 4 marzo 2022, n. 287, ai sensi dell'art. 3, c. 4, del d.lgs. n. 118/2011. Come previsto dal principio contabile 9.1, allegato 4/2 del d.lgs. n. 118/2011, tale provvedimento ed i relativi allegati sono stati trasmessi al Tesoriere¹⁶².

L'organo di revisione ha effettuato la verifica di propria competenza esaminando un campione di residui ai fini dell'espressione del parere prescritto dall'art. 3, c. 4, del d.lgs. n. 118/2011 e dal relativo allegato 4/2, punto 9.1. Il Collegio dei revisori nel rispettivo verbale ha dichiarato che *"Sia per quanto riguarda i residui attivi che i residui passivi il Collegio ha verificato che, ai fini del riaccertamento, sono stati correttamente applicati i criteri previsti dal d.lgs. n. 118/2011."*¹⁶³. Al riguardo si segnala che nella relazione del Collegio non sono presenti elementi informativi sulle cause di cancellazione dei residui.

Si rileva che i residui attivi a fine esercizio 2021 ammontano ad euro 1.061.678.683,75, di cui euro 280.246.432,53, pari al 26,40% dell'importo complessivo, formati nell'esercizio di competenza, mentre euro 781.432.251,22, pari al 73,60% del totale, provenienti dagli esercizi 2020 e precedenti.

L'ammontare complessivo dei residui passivi a fine esercizio 2021, a seguito delle operazioni di riaccertamento, risulta pari ad euro 2.086.526.338,13, di cui euro 978.326.911,53, pari al 46,89% dell'importo complessivo, formati nell'esercizio di competenza, mentre euro 1.108.199.426,60, pari al 53,11% del totale, provenienti dagli esercizi 2020 e precedenti.

La gestione dei residui si chiude al 31 dicembre 2021 con un saldo negativo di euro 1.024.847.654,38.

La tabella seguente riassume le risultanze.

Tabella 37 – Saldo gestione residui

GESTIONE RESIDUI - ESERCIZIO 2021		
	RESIDUI ATTIVI	RESIDUI PASSIVI
ORIGINATI DALLA COMPETENZA	280.246.433	978.326.912
ORIGINATI DA ESERCIZI PRECEDENTI	781.432.251	1.108.199.427
TOTALE AL 31.12.2021	1.061.678.684	2.086.526.338
SALDO	-1.024.847.654,38	

Fonte: dati rendiconto PAT 2021 – importi in euro.

¹⁶² Al riguardo in risposta al quesito n. 7 (istruttoria prot. 409 di data 9 marzo 2022) data in allegato alla nota del Direttore Generale e del Dirigente Generale del Dipartimento affari finanziari prot. 11 aprile 2022, n. 254590 (prot. Corte n. 609 di pari data), è stato specificato che la delibera della Giunta *"è stata trasmessa al Tesoriere tramite procedura informatica che ha rilasciato le ricevute di data 9 e 10 marzo 2022"*.

¹⁶³ Verbale n. 3 di data 2 marzo 2022 (prot. Corte n. 371 del 2 marzo 2022).

4.6 Il risultato di amministrazione

Il risultato di amministrazione è distinto in fondi liberi, fondi accantonati, fondi destinati agli investimenti e fondi vincolati come previsto dall'art. 42, c. 1, del d.lgs. n. 118/2011¹⁶⁴.

Si evidenzia che il d.m. 7 settembre 2020 ha apportato modifiche al paragrafo 9.2, concernente il risultato di amministrazione¹⁶⁵, dell'allegato 4/2 al d.lgs. n. 118/2011.

Il par. 9.2.1 dispone che “Il risultato di amministrazione è accertato e verificato a seguito dell'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente, ed è pari all'importo della lettera A) dell'allegato riguardante il risultato di amministrazione”.

Inoltre, il decreto citato ha aggiornato i prospetti dell'allegato n. 10 al d.lgs. n. 118/2011 riguardanti gli elenchi analitici delle risorse accantonate, vincolate e destinate agli investimenti nel risultato di amministrazione a/1, a/2 e a/3, per rispondere alle esigenze del monitoraggio e del consolidamento dei conti pubblici.

Il risultato di amministrazione, come disciplinato dal punto 9.2.8 dell'allegato 4/2 al d.lgs. n. 118/2011, è distinto in fondi liberi, vincolati, accantonati e destinati agli investimenti.

In particolare, “Costituiscono quota vincolata del risultato di amministrazione le entrate accertate e le corrispondenti economie di bilancio:

- a) nei casi in cui la legge o i principi contabili generali e applicati della contabilità finanziaria individuano un vincolo di specifica destinazione dell'entrata alla spesa. Per gli enti locali i vincoli derivanti dalla legge sono previsti sia dalle leggi statali che dalle leggi regionali. Per le regioni i vincoli sono previsti solo dalla legge statale. Nei casi in cui la legge dispone un vincolo di destinazione su propri trasferimenti di risorse a favore dell'ente, si è in presenza di vincoli derivanti da trasferimenti e non da legge;
- b) derivanti da mutui e finanziamenti contratti per il finanziamento di investimenti determinati;
- c) derivanti da trasferimenti erogati a favore dell'ente per una specifica destinazione. La natura vincolata dei trasferimenti UE si estende alle risorse destinate al cofinanziamento nazionale. Pertanto, tali risorse devono essere considerate come “vincolate da trasferimenti” ancorché derivanti da entrate proprie dell'ente. Per gli enti locali, la natura vincolata di tali risorse non rileva ai fini della disciplina dei vincoli cassa;

¹⁶⁴Art. 42, c. 1, d.lgs. n. 118/2011: “Il risultato di amministrazione, distinto in fondi liberi, fondi accantonati, fondi destinati agli investimenti e fondi vincolati, è accertato con l'approvazione del rendiconto della gestione dell'ultimo esercizio chiuso, ed è pari al fondo di cassa aumentato dei residui attivi e diminuito dei residui passivi. Tale risultato non comprende le risorse accertate che hanno finanziato spese impegnate con imputazione agli esercizi successivi, rappresentate dal fondo pluriennale vincolato determinato in spesa del conto del bilancio. Nel caso in cui il risultato di amministrazione non presenti un importo sufficiente a comprendere le quote vincolate, destinate ed accantonate, la differenza è iscritta nel primo esercizio considerato nel bilancio di previsione, prima di tutte le spese, come disavanzo da recuperare, secondo le modalità previste al comma 12.

¹⁶⁵ In particolare, con la modifica sono stati inseriti i par. da 9.2.1 a 9.2.30.

- d) derivanti da entrate straordinarie, non aventi natura ricorrente, accertate e riscosse cui l'amministrazione ha formalmente attribuito una specifica destinazione. È possibile attribuire un vincolo di destinazione alle entrate straordinarie non aventi natura ricorrente solo se l'ente non ha rinviato la copertura del disavanzo di amministrazione negli esercizi successivi, ha provveduto nel corso dell'esercizio alla copertura di tutti gli eventuali debiti fuori bilancio (per gli enti locali compresi i debiti fuori bilancio ai sensi dell'art. 193 del TUEL, nel caso in cui sia stata accertata, nell'anno in corso e nei due anni precedenti l'assenza dell'equilibrio generale di bilancio). Le regioni possono attribuire il vincolo di destinazione in caso di disavanzo da indebitamento autorizzato con legge non ancora accertato. I vincoli attribuiti dalla regione, con propria legge regionale, sono considerati "vincoli formalmente attribuiti dalla regione e non «vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili»".

La quota accantonata del risultato di amministrazione, come definita dal paragrafo 9.2.10 dell'allegato 4/2 al d.lgs. n. 118/2011, è costituita da:

1. l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità (par. 3.3);
2. gli accantonamenti a fronte dei residui passivi perenti (solo per le Regioni, fino al loro smaltimento);
3. gli accantonamenti per le passività potenziali (fondi spese e rischi).

Il risultato di amministrazione dell'esercizio 2021, senza considerare la parte accantonata e vincolata (c.d. parte A), è pari a euro 600.812.867,38. Anche nei due esercizi precedenti risultava positivo, rispettivamente per 397,9 milioni nel 2020, per 287,5 milioni nel 2019 e per 172 milioni nel 2018¹⁶⁶.

Considerando anche gli accantonamenti ed i vincoli, l'avanzo di amministrazione (c.d. parte E) alla chiusura dell'esercizio 2021, si riduce ad euro 349.633.812,73 (risultava pari ad euro 218.413.992,52 nel 2020, ad euro 198.153.029,88 nel 2019 e ad euro 106.380.131,31 nel 2018¹⁶⁷), mentre la determinazione del risultato di amministrazione è stata effettuata in base a quanto disposto dall'art. 42, c. 1, del d.lgs. n. 118/2011, partendo, quindi, dal fondo di cassa finale, aumentato dei residui attivi e diminuito, oltre che dei residui passivi, anche delle risorse che costituiscono il "fondo pluriennale vincolato determinato in spesa del conto del bilancio"¹⁶⁸.

Si riporta di seguito il prospetto "allegato a) – risultato di amministrazione" del rendiconto 2021.

¹⁶⁶ Il risultato di amministrazione parte A era negativo per oltre 70 ml nel 2017 e per circa 174,5 ml nel 2016 (primo anno in armonizzazione).

¹⁶⁷ Il risultato di amministrazione parte E era negativo per circa 119,1 ml nell'esercizio 2017 e per euro 292,2 ml nel 2016 (primo anno in armonizzazione).

¹⁶⁸ Il punto 9.2 dell'allegato 4/2 del d.lgs. n. 118/2011 definisce le singole tipologie sopra citate.

Tabella 38 – Risultato di amministrazione

		GESTIONE		
		RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
FONDO CASSA AL 1° GENNAIO				2.762.834.033
RISCOSSIONI	(+)	298.904.834	5.139.194.930	5.438.099.765
PAGAMENTI	(-)	870.618.188	4.115.022.592	4.985.640.780
SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			3.215.293.018
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre	(-)			0
FONDO CASSA AL 31 DICEMBRE				3.215.293.018
RESIDUI ATTIVI	(+)	781.432.251	280.246.433	1.061.678.684
di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del dipartimento delle finanze				0
RESIDUI PASSIVI	(-)	1.108.199.427	978.326.912	2.086.526.338
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI (1)	(-)			13.567.661
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE (1)	(-)			1.576.064.836
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2021 (A) (2)	(=)			600.812.867
Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2021:				
Parte accantonata (3)				
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2021 (4)				53.538.410
Accantonamento residui perenti al 31/12/2021 (solo per le regioni) (5)				779.269
Fondo anticipazioni liquidità				0
Fondo perdite società partecipate				4.104.617
Fondo contezioso				8.350.000
Altri accantonamenti				155.000.000
Totale parte accantonata (B)				221.772.296
Parte vincolata				
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili				20.416
Vincoli derivanti da trasferimenti				28.437.089
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui				
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente				889.959
Altri vincoli				59.295
Totale parte vincolata (C)				29.406.759
Parte destinata agli investimenti				
Totale parte destinata agli investimenti (D)				0
Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)				349.633.813
F) di cui Disavanzo da debito autorizzato e non contratto (6)				0
Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare (6)				
(1) Indicare l'importo del fondo pluriennale vincolato risultante dal conto del bilancio (in spesa).				
(2) Se negativo, le regioni indicano in nota la quota del disavanzo corrispondente al debito autorizzato e non contratto, distintamente da quella derivante dalla gestione ordinaria.				
(3) Non comprende il fondo pluriennale vincolato.				
(4) Indicare l'importo del Fondo crediti di dubbia esigibilità risultante dall'allegato 8 c).				
(5) Solo per le regioni Indicare l'importo dell'accantonamento per residui perenti al 31 dicembre 2021.				
(6) Solo per le Regioni e le Province autonome. In caso di risultato negativo, le regioni indicano nel passivo del bilancio il disavanzo di amministrazione da ripianare (lettera E al netto della lettera F) e il disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto (lettera F).				

Fonte: allegato rendiconto PAT 2021- importi in euro.

Si riporta di seguito un prospetto che evidenzia l'evoluzione dei risultati di amministrazione negli ultimi cinque esercizi (nell'esercizio 2016 la Provincia ha applicato per la prima volta le regole dell'armonizzazione contabile di cui al d.lgs. n. 118/2011).

Tabella 39 – Risultato di amministrazione 2017-2021

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE NELL'ULTIMO QUINQUENNIO		
ANNO	RISULTATO	VARIAZIONE RISPETTO ALL' ANNO PRECEDENTE
2017	-119.060.972	-59,25%
2018	106.380.131	189,35%
2019	198.153.030	86,27%
2020	218.413.993	10,22%
2021	349.633.813	60,08%

Fonte: risultanze da rendiconti PAT 2017-2021– importi in euro.

4.6.1 I fondi accantonati

I fondi accantonati del risultato di amministrazione, come visto, sono indicati all'art. 42, c. 3, del d.lgs. n. 118/2011 e definiti dal principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, allegato 4/2, punto 9.2. 10¹⁶⁹. Essi sono:

- fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE);
- accantonamento per i residui perenti;
- accantonamento per passività potenziali.

Con riferimento alla terza tipologia di accantonamento è stato costituito il fondo perdite società partecipate e il fondo contenzioso.

Complessivamente, le quote accantonate del risultato di amministrazione dell'esercizio 2021 ammontano ad euro 221.772.295,81 (nel 2020 le quote accantonate risultavano pari a euro 65.384.370,64 e nel 2019 le quote accantonate risultavano pari a euro 58.313.389,18). Da rilevare l'incremento di euro 156.387.925,17 delle quote accantonate nel 2021 rispetto a quelle del 2020, giustificato principalmente dall'accantonamento della stima delle risorse ricevute in eccesso dallo Stato nel 2020 e nel 2021 per il ristoro della perdita di gettito connessa all'emergenza epidemiologica da Covid-19, ai sensi dell'art. 1,

¹⁶⁹ Il d.m. 4 agosto 2016 ha previsto la modifica del prospetto l'allegato a) al rendiconto della gestione concernente il risultato di amministrazione prevedendo l'indicazione del fondo anticipazioni liquidità d.l. n. 35/2013, del fondo perdite società partecipate e del fondo contenzioso, oltre agli altri accantonamenti e agli altri vincoli nella composizione del risultato di amministrazione.

c. 823 della l. n. 178/2020¹⁷⁰. Tali quote sono indicate nella voce “altri accantonamenti”. Si rimanda a quanto esposto nel sottoparagrafo dedicato¹⁷¹.

4.6.2 Il fondo crediti di dubbia esigibilità

La disciplina del fondo crediti di dubbia esigibilità è descritta all’art. 46 del d.lgs. n. 118/2011 e nel principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria allegato 4/2, al punto 3.3 e all’esempio n. 5.

Il fondo è inserito in bilancio nella Missione “Fondi e accantonamenti”.

L’ammontare del fondo, secondo il principio contabile applicato di cui al punto 3.3, è determinato in considerazione della dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che si prevede si formeranno nell’esercizio, della loro natura e dell’andamento del fenomeno negli ultimi cinque esercizi precedenti¹⁷². L’accantonamento non è oggetto di impegno, ma genera un’economia di bilancio che confluisce nel risultato di amministrazione come quota accantonata.

La congruità del fondo complessivamente accantonato viene effettuata, in sede di assestamento, mediante la variazione dello stanziamento e, in sede di rendiconto, procedendo a vincolare o svincolare le necessarie quote dell’avanzo di amministrazione. Non sono oggetto di svalutazione i crediti da altre amministrazioni pubbliche, i crediti assistiti da fideiussione e le entrate tributarie accertate per cassa.

Al 1° gennaio 2021, risultavano accantonate al fondo euro 52.263.050,77 per la parte corrente ed euro 1.572.339,43 per la parte in conto capitale¹⁷³.

In sede di bilancio di previsione, è stato calcolato l’accantonamento al fondo per l’esercizio 2021 per euro 4.106.000,00 per la parte corrente e per euro 1.312.000,00 per la parte in conto capitale¹⁷⁴.

In sede di assestamento, l’accantonamento al fondo per l’esercizio 2021 ha subito variazioni rispetto a quelle di preventivo 2021 per euro 9.000,00 solo per la parte corrente¹⁷⁵.

La tabella seguente illustra l’andamento del FCDE durante il 2021 sulla base del prospetto, inserito nel rendiconto 2021, contenente l’elenco analitico delle risorse accantonate rappresentate nel risultato di

¹⁷⁰ Par. 4.6.6.

¹⁷¹ Il d.m. 4 agosto 2016 ha previsto la modifica del prospetto l’allegato a) al rendiconto della gestione concernente il risultato di amministrazione prevedendo l’indicazione del fondo anticipazioni liquidità d.l. n. 35/13, del fondo perdite società partecipate e del fondo contenzioso, oltre agli altri accantonamenti e agli altri vincoli nella composizione del risultato di amministrazione.

¹⁷² Il principio contabile applicato 3.3 prevede, a partire dal terzo esercizio di applicazione del principio (pertanto dal 2018), di accantonare al fondo in sede di bilancio preventivo, l’intero importo dell’accantonamento calcolato sull’importo dei crediti di dubbia e difficile esazione.

¹⁷³ V. allegato a/1 “Elenco analitico delle risorse accantonate nel risultato di amministrazione” al rendiconto 2021, pag. 55.

¹⁷⁴ V. allegato al bilancio di previsione “Composizione dell’accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità - esercizio finanziario 2021”.

¹⁷⁵ V. allegato all’assestamento “Composizione dell’accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità - esercizio finanziario 2021”, pagg. 42-44.

amministrazione. Il dettaglio degli accantonamenti al fondo crediti di dubbia esigibilità per tipologia è riportato all'allegato C) al rendiconto¹⁷⁶.

Con il rendiconto 2021, la quota del risultato di amministrazione da accantonare al fondo crediti di dubbia esigibilità è risultata pari ad euro 50.762.272,98 per la parte corrente e ad euro 2.776.136,82 per la parte in conto capitale per un totale pari ad euro 53.538.409,80. In particolare, la parte corrente comprende euro 1.907.120,22 relativi all'accantonamento, nella misura del 93,38%, del credito accertato al bilancio provinciale nei confronti del Consorzio Trento Rise, ammontante al 31 dicembre 2021 ad euro 2.042.364,40¹⁷⁷.

Gli accantonamenti per l'esercizio 2021 risultano variati in sede di rendiconto, rilevando una diminuzione nell'accantonamento per la parte corrente pari a euro 1.500.777,79. Non risultano risorse accantonate applicate al bilancio dell'esercizio 2021.

Nella relazione sulla gestione 2021 è stato precisato che: "Le percentuali di accantonamento sono state determinate per categoria di entrata e sono state calcolate con il metodo della media semplice, ad eccezione delle entrate del Titolo III iscritte a ruolo ante 2017 che sono state accantonate al 100% per accogliere le osservazioni formulate dalle Sezioni Riunite della Corte dei conti nella decisione n. 3/2020/PARI del 25 giugno 2020"¹⁷⁸.

Infine, si rileva che non è stata applicata la facoltà prevista dall'art. 107-bis, del d.l. n. 18/2020¹⁷⁹.

Il Collegio dei revisori ha attestato, nella relazione al rendiconto, la corretta determinazione del FCDE in base ai principi stabiliti dal d.lgs. n. 118/2011 e la sua congruità¹⁸⁰.

¹⁷⁶ Allegato c) "Elenco analitico delle risorse accantonate nel risultato di amministrazione "al rendiconto 2021, pagg. 68-70.

¹⁷⁷ Importo presente sui capitoli di entrata n. 132360-019 "Restituzione somme, revoche di contributo, assegnazioni e finanziamenti provinciali predisposte dal servizio formazione professionale, formazione terziaria e funzioni di sistema" e n. 132360-003 "Restituzione di somme, revoche di contributo, assegnazioni e finanziamenti provinciali servizio industria, ricerca e minerario" – categoria 3050200 "Rimborsi in entrata". V. risposta data al quesito n. 48 (seconda parte) della nota prot. Corte n. 409 del 9 marzo 2022 (risposta trasmessa in allegato alla nota del Direttore Generale e del Dirigente Generale del Dipartimento Affari finanziari prot. n. 254590 (prot. Corte n. 609 di data 11 aprile 2022)).

¹⁷⁸ Confermato anche nelle controdeduzioni al punto 19, pervenute il 13 giugno 2022 in allegato alla nota del Presidente della Provincia, prot. n. 416652 (prot. Corte n. 869 di pari data).

¹⁷⁹ Pag. 14 della relazione sulla gestione al rendiconto generale della provincia autonoma di Trento per l'esercizio finanziario 2021. Si riporta il testo dell'art. 107-bis del decreto-legge n. 18/2020 "A decorrere dal rendiconto 2020 e dal bilancio di previsione 2021 gli enti di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, possono calcolare il fondo crediti di dubbia esigibilità delle entrate dei titoli 1 e 3 accantonato nel risultato di amministrazione o stanziato nel bilancio di previsione calcolando la percentuale di riscossione del quinquennio precedente con i dati del 2019 in luogo di quelli del 2020."

¹⁸⁰ Cfr. pag. 15 della relazione allegata al verbale n. 7 del Collegio dei revisori dei conti di data 10 maggio 2022 (prot. Corte n. 718 di data 12 maggio 2022).

Tabella 40 – Fondo crediti di dubbia esigibilità

CAPITOL O SPESA	DESCRIZIONE	RISORSE ACCANTONAT E AL 1 GENNAIO 2021 (a)	UTILIZZO ACCANTONA MENTI NELL'ESERCIZI O 2021 (b)	ACCANTONAM ENTI STANZIATI NELL'ESERCIZI O 2021 (c)	VARIAZIONE ACCANTONA MENTI IN SEDE DI RENDICONTO (e)	RISORSE ACCANTONAT E AL 31 DICEMBRE 2021 (d)= (a)+(b)+(c)+(e)
U953200	Fondo crediti di dubbia esigibilità SPESE CORRENTI	52.263.051		0	-1.500.778	50.762.273
U954200	Fondo crediti di dubbia esigibilità SPESE IN CONTO CAPITALE	1.572.339		1.203.797	0	2.776.137
TOTALE		53.835.390		1.203.797	-1.500.778	53.538.410

Fonte: relazione sulla gestione al rendiconto PAT 2021 (pag. 28) – importi in euro.

4.6.3 Il fondo residui perenti

La cancellazione dei residui passivi dalle scritture contabili per perenzione, ai sensi del d.lgs. n. 118/2011 non è più consentita¹⁸¹. Per garantire la copertura della reiscrizione dei residui perenti, l'art. 60, c. 3, del d.lgs. n. 118/2011 prevede che venga accantonata una quota del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2015 (31 dicembre 2016 per la Provincia autonoma di Trento) fino al 70% dell'ammontare dei residui perenti per un importo almeno pari all'incidenza delle richieste di reiscrizione dei residui perenti degli ultimi tre esercizi rispetto all'ammontare dei residui perenti.

Il fondo accantonato dalla Provincia nel risultato di amministrazione al 31 dicembre 2021 è pari ad euro 779.269,34 e garantisce la copertura del 100% dei residui perenti al 31 dicembre 2021 (come da prospetto allegato alla relazione sulla gestione).

4.6.4 Il fondo rischi per contenzioso

Tra le quote accantonate del risultato di amministrazione dell'esercizio 2021 risulta anche il fondo contenzioso, pari ad euro 8.350.000,00.

Nella relazione al rendiconto la Provincia ha precisato che la quantificazione del fondo è stata determinata dall'Avvocatura secondo un criterio prudenziale, in ordine al rischio di esposizione debitoria derivante dal contenzioso pendente. Sono stati applicati criteri omogenei a quelli applicati nell'esercizio precedente.

¹⁸¹ Si rammenta che per la Provincia autonoma di Trento l'istituto della perenzione era già stato abrogato con la l.p. 23 novembre 2004, n. 9.

Rispetto all'esercizio 2019, tale fondo è stato diminuito di euro 1.550.000,00¹⁸².

L'Organo di revisione, sulla base di un dettagliato prospetto dell'Avvocatura, ha attestato la congruità del Fondo contenzioso¹⁸³.

4.6.5 Il fondo perdite società partecipate

L'art. 1, c. 550 e ss., della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014), come modificato dal d.lgs. n. 175/2016¹⁸⁴, disciplina l'accantonamento al fondo perdite societarie¹⁸⁵.

Al c. 551, l'art. 1, della l. n. 147/2013 prevede che, nel caso in cui le aziende speciali e le istituzioni "presentino un risultato di esercizio o saldo finanziario negativo, le pubbliche amministrazioni locali partecipanti accantonano nell'anno successivo in apposito fondo vincolato un importo pari al risultato negativo non immediatamente ripianato, in misura proporzionale alla quota di partecipazione (...). L'importo accantonato è reso disponibile in misura proporzionale alla quota di partecipazione nel caso in cui l'ente partecipante ripiani la perdita di esercizio o dismetta la partecipazione o il soggetto partecipato sia posto in liquidazione. Nel caso in cui i soggetti partecipati ripianino in tutto o in parte le perdite conseguite negli esercizi precedenti l'importo accantonato viene reso disponibile agli enti partecipanti in misura corrispondente e proporzionale alla quota di partecipazione"¹⁸⁶.

Per le società partecipate, la disciplina dell'accantonamento al fondo perdite società partecipate è contenuta nell'art. 21, del d.lgs. n. 175/2016 che ha, in sostanza, riprodotto quanto già prescritto dalla l. n. 147/2013¹⁸⁷. Si evidenzia che, a decorrere dal 27 giugno 2017, le pubbliche amministrazioni locali partecipanti possono procedere al ripiano delle perdite subite dalla società partecipata con le somme accantonate ai sensi del comma 1 dell'articolo citato, nei limiti della loro quota di partecipazione e nel rispetto dei principi e della legislazione dell'Unione europea in tema di aiuti di Stato¹⁸⁸.

Al 1° gennaio 2021 risultavano accantonate al fondo euro 212.441,28.

¹⁸² Nel rendiconto 2020 tale accantonamento ammontava ad euro 9.900.000.

¹⁸³ Secondo quanto riportato a pag. 15 della relazione allegata al verbale n. 7 del Collegio dei revisori dei conti di data 10 maggio 2022 (prot. Corte n. 718 di data 12 maggio 2022).

¹⁸⁴ La modifica intervenuta all'art. 1, c. 550, eliminando dal testo originario il riferimento alle società partecipate, limita l'applicazione dei successivi cc. 551 e 552 solo alle aziende ed alle istituzioni partecipate da pubbliche amministrazioni locali. Il c. 550 vigente dispone: *"Le disposizioni del presente comma e dei commi da 551 a 562 si applicano alle aziende speciali e alle istituzioni partecipate dalle pubbliche amministrazioni locali indicate nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Sono esclusi gli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nonché le società emittenti strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati e le loro controllate"*.

¹⁸⁵ Sull'interpretazione dell'art. 1, c. 550 e ss., della legge di stabilità 2014 si veda quanto statuito dalla Sezione delle Autonomie nella deliberazione n. 4/2015/INPR.

¹⁸⁶ Comma così modificato dall'art. 27, c. 2, lett. a), d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175.

¹⁸⁷ Dispone l'art. 21 citato: *"Nel caso in cui società partecipate dalle pubbliche amministrazioni locali comprese nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, presentino un risultato di esercizio negativo, le pubbliche amministrazioni locali partecipanti, che adottano la contabilità finanziaria, accantonano nell'anno successivo in apposito fondo vincolato un importo pari al risultato negativo non immediatamente ripianato, in misura proporzionale alla quota di partecipazione"*.

¹⁸⁸ C. 3-bis aggiunto all'art. 21 del d.lgs. n. 175/2016 dall'art. 14, c. 1, del d.lgs. 16 giugno 2017, n. 100.

Con il rendiconto 2021 la quota del risultato di amministrazione accantonata è pari ad euro 4.104.616,67. Gli accantonamenti per l'esercizio 2021 risultano variati in sede di rendiconto, rilevando un incremento pari a euro 3.892.175,39.

L'Amministrazione in istruttoria ha confermato l'importo accantonato, rilevando che *“Lo stesso inerisce alle perdite d'esercizio, ivi incluse quelle pregresse, registrate dalle società Pensplan Centrum s.p.a., Euregio Plus SGR s.p.a. e Aeroporto Catullo s.p.a., come risultanti dai bilanci di esercizio, che non sono state ripianate (rispettivamente euro 15.466.977, euro 1.482.955 ed euro 27.337.423,00), rapportate alle quote di partecipazione della Provincia (rispettivamente 0,99%, 4% e 14,24%)”*¹⁸⁹.

Si rileva che nel 2021 è stato aggiunto solo l'importo relativo alle perdite d'esercizio della società Aeroporto Catullo s.p.a.¹⁹⁰.

4.6.6 Altri accantonamenti

Nella parte accantonata del rendiconto 2021 è stato valorizzata anche la parte relativa ad altri accantonamenti. L'importo, tra l'altro di notevole entità, risulta pari a euro 155.000.000 e si riferisce alla stima delle risorse ricevute in eccesso dallo Stato nel 2020 e nel 2021 per il ristoro della perdita di gettito connessa all'emergenza epidemiologica da Covid-19, ai sensi dell'art. 1, c. 823 della l. n. 178/2020. La relazione sulla gestione precisa che la quantificazione puntuale delle risorse ricevute in eccesso in relazione al 2020 verrà effettuata nel 2022, mentre quella relativa al 2021 verrà effettuata nel 2023¹⁹¹.

Al riguardo, con il punto 6 delle sintesi esiti istruttori trasmesse in fase di contraddittorio¹⁹², sono state chieste delucidazioni in correlazione all'importo di 100 milioni vincolato nel rendiconto 2020 per il medesimo motivo¹⁹³.

L'Amministrazione ha specificato¹⁹⁴ che: *“Riguardo al punto 6, si rileva che i 100 milioni vincolati sul risultato di amministrazione del 2020, risultanti da una prima stima del maggior ristoro statale rispetto alla perdita di gettito del medesimo esercizio, sono stati destinati al ristoro delle minori entrate tributarie del 2021. In particolare nel 2021, in sede di assestamento di bilancio, tale quota vincolata del risultato di amministrazione è stata applicata al bilancio a fronte di una riduzione degli stanziamenti delle devoluzioni dei tributi erariali e dei tributi propri resa necessaria al fine di adeguare le previsioni*

¹⁸⁹ Risposta al quesito n. 9 della nota prot. 409 di data 9 marzo 2022, pervenuta in allegato alla nota del Direttore Generale e del Dirigente Generale del Dipartimento affari finanziari prot. 11 aprile 2022, n. 254590 (prot. Corte n. 609 di pari data).

¹⁹⁰ Si rinvia a quanto riportato nella relazione allegata alla Decisione n. 3/PARI/2021 del 28 giugno 2021 (pag. 302-303).

¹⁹¹ Cfr. pag. 13 della relazione sulla gestione al rendiconto generale della provincia autonoma di Trento per l'esercizio finanziario 2021.

¹⁹² Cfr. nota di trasmissione esiti attività di controllo (prot. Corte n. 841 del 3 giugno 2022).

¹⁹³ Come rammentato al punto 7 delle medesime sintesi trasmesse e al successivo paragrafo della relazione dedicato ai fondi vincolati (par. 4.6.7).

¹⁹⁴ Cfr. controdeduzioni al punto 6, pervenute il 13 giugno 2022 in allegato alla nota del Presidente della Provincia, prot. n. 416652 (prot. Corte n. 869 di pari data).

iniziali delle entrate tributarie che non tenevano conto della seconda fase della crisi da COVID 19 che aveva inciso in misura rilevante sull'economia del territorio in particolare nel settore del turismo invernale.

I 155 milioni accantonati sul risultato di amministrazione del 2021 attengono invece: alla stima dell'ulteriore quota di maggiori ristori 2020, pari a circa 13 milioni di euro; alla stima dei maggiori ristori 2021, corrispondente all'intero importo dei ristori afferenti il medesimo esercizio – 142 milioni di euro – importo che include i 100 milioni di avanzo 2020 e i 42 milioni di ristori aggiuntivi riconosciuti per il 2021.”.

4.6.7 I fondi vincolati

La parte vincolata del risultato di amministrazione dell'esercizio 2021 è pari complessivamente ad euro 29.406.758,84, di cui, in particolare, euro 28.437.088,57 sono classificati come “vincoli derivanti da trasferimenti”. Secondo quanto riportato nell'allegato C) della relazione sulla gestione 2021, l'importo maggiore, pari a euro 9.953.884,16, è riferito al vincolo sul contributo agli investimenti da amministrazioni centrali per fondo complementare al P.N.R.R. - programma di riqualificazione alloggi di edilizia residenziale pubblica (cap. entrata n. 344900)¹⁹⁵. Segue per ammontare il vincolo di euro 6.690.263,39 per trasferimenti correnti da amministrazioni centrali per fondo montagna (Covid-19) riferito al capitolo entrata n. 318600 e uscita n. 612758.

Sono inoltre presenti vincoli classificati come “formalmente attribuiti dall'Ente”, per euro 889.959,31, relativi al capitolo entrata n. 122020-002 “Somme aggiuntive miglioramento ambientale” e capitolo uscita n. 619013 “San Floriano – spese dirette”.

Nell'esercizio in esame sono classificati come “altri fondi vincolati” euro 59.294,60 per l'iniziativa “adotta un albero”. Durante il 2021, l'importo di euro 63.310,38, vincolato per la stessa iniziativa nell'esercizio 2020, è stato utilizzato interamente.

Infine, sono classificati come “vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili” euro 20.416,36. Da notare che le risorse vincolate nel risultato di amministrazione 2020 per tale classificazione erano pari a euro 100.070.318,26, relativi al fondo per l'esercizio delle funzioni delle regioni e delle province autonome (art. 111 del d.l. n. 34/2020) per euro 100.000.000 e dalle quote diritti segreteria di spettanza della Provincia per euro 70.318,26. Secondo quanto riportato nell'allegato C) della relazione sulla gestione 2021, entrambi gli importi sono stati applicati al bilancio 2021 e, in dettaglio, i 100 ml sono stati

¹⁹⁵ Nella descrizione presente nell'allegato C) è citato il Dpcm del 20 febbraio 2019, mentre la legge istitutiva del capitolo n. 344900, indicata nel rendiconto 2021, è il d.l. 6 maggio 2021, n. 59 – art. 1.

impegnati nel 2021, mentre euro 70.318,26 sono transitati nel FPV in aggiunta a ulteriori 74 mila accertati nel 2021.

Nella relazione sulla gestione 2020 era stato precisato che *“100 milioni attengono alla stima delle risorse ricevute in eccesso dallo Stato nel 2020 per il ristoro della perdita di gettito connessa all'emergenza epidemiologica da COVID – 19 che verranno quantificate puntualmente nel 2022, come disposto dal comma 2-quater dell'articolo 111 del d.l. n. 34 del 2020. Il vincolo è stato posto ai sensi del comma 823 dell'articolo 1 della legge n. 178 del 2020”*¹⁹⁶. Tale precisazione nella relazione sulla gestione 2021 è riportata riguardo agli altri accantonamenti del risultato di amministrazione come indicato nel paragrafo relativo¹⁹⁷.

Non sono presenti vincoli derivanti dalla contrazione di mutui.

4.7 Gli indicatori di rendiconto degli esercizi precedenti (2018, 2019 e 2020)

Il “Piano degli indicatori di bilancio e dei risultati attesi in bilancio”, misurabili e riferiti ai programmi e agli altri aggregati del bilancio, costruiti secondo criteri e metodologie comuni¹⁹⁸, è disciplinato dall'art. 18 *bis* del d.lgs. n. 118/2011¹⁹⁹.

Il Piano, redatto dalle regioni e dai loro enti e organismi strumentali entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio di previsione o del budget di esercizio e del bilancio consuntivo o del bilancio di esercizio, è parte integrante dei documenti di programmazione e di bilancio di ciascuna amministrazione pubblica.

La finalità del Piano, che deve essere divulgato anche attraverso la pubblicazione sul sito internet istituzionale dell'amministrazione stessa nella sezione «Trasparenza, valutazione e merito», è di consentire la comparazione dei bilanci. L'adozione del Piano è obbligatoria²⁰⁰.

¹⁹⁶ Pag. 14 della relazione sulla gestione al rendiconto generale della provincia autonoma di Trento per l'esercizio finanziario 2020. Si riporta il testo del c. 823 citato “Le risorse del fondo di cui al comma 822 del presente articolo e del fondo per l'esercizio delle funzioni delle regioni e delle province autonome di cui all'articolo 111, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono vincolate alla finalità di ristorare, nel biennio 2020-2021, la perdita di gettito connessa all'emergenza epidemiologica da Covid-19. Le risorse non utilizzate alla fine di ciascun esercizio confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione e non possono essere svincolate ai sensi dell'articolo 109, comma 1-ter, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e non sono soggette ai limiti previsti dall' articolo 1, commi 897 e 898, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Le eventuali risorse ricevute in eccesso sono versate all'entrata del bilancio dello Stato”.

¹⁹⁷ Cfr. paragrafo 4.6.6 di questo capitolo “Altri accantonamenti”.

¹⁹⁸ Il sistema comune di indicatori di risultato delle Regioni e dei loro enti ed organismi strumentali è definito con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze su proposta della Commissione sull'armonizzazione contabile degli enti territoriali (art. 1, c. 4, primo periodo, d.lgs. n. 118/2011).

¹⁹⁹ Articolo inserito dall' art. 1, c. 1, lett. u), d.lgs. 10 agosto 2014, n. 126.

²⁰⁰ L'adozione del Piano di cui al c. 1 è obbligatoria a decorrere dall'esercizio successivo all'emanazione dei rispettivi decreti (art. 1, c. 4, ultimo periodo, d.lgs. n. 118/2011). In attuazione di quanto disposto dal presente comma è stato emanato il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 9 dicembre 2015 contenenti i piani per le Regioni e le Province autonome (allegati

Con delibera di Giunta provinciale, è stato approvato il piano degli indicatori relativo ai rendiconti generali per gli esercizi finanziari 2017, 2018, 2019 e 2020²⁰¹.

Nel sistema BDAP (Banca Dati Amministrazioni Pubbliche) sono presenti i valori degli indicatori relativi al rendiconto 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020 (non sono ancora disponibili gli indicatori relativi al rendiconto 2021).

La tabella seguente riporta i valori degli indicatori sintetici estrapolati dal sistema BDAP del rendiconto.

1 e 2) e per i loro organismi ed enti strumentali in contabilità finanziaria (allegati 3 e 4). L'adozione del Piano è quindi obbligatoria dal 2016 con riferimento al rendiconto della gestione 2016 e del bilancio di previsione 2017-2019. Il sistema degli indicatori per le Regioni e i loro organismi strumentali è definito con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze su proposta della Commissione sull'armonizzazione contabile degli enti territoriali.

²⁰¹ La d.g.p. 7 agosto 2021, n. 1300 ha approvato il piano degli indicatori relativo al rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2020, la d.g.p. 7 agosto 2020, n. 1136 ha approvato il piano degli indicatori relativo al rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2019, la d.g.p. 12 agosto 2019, n. 1193 ha approvato il piano degli indici relativo al rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2018, la d.g.p. 10 agosto 2018, n. 1422 ha approvato il piano degli indici relativo al rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2017.

Tabella 41 – Indicatori sintetici dei rendiconti precedenti 2018, 2019, 2020 (parte A)

TIPOLOGIA INDICATORE RENDICONTO	TOTALE MISSIONI		
	RENDICONTO 2018	RENDICONTO 2019	RENDICONTO 2020
RIGIDITA' STRUTTURALE			
Incidenza spese rigide (ripiano disavanzo, personale e debito) su entrate correnti	16,85	16,57	16,31
ENTRATE CORRENTI			
Incidenza degli accertamenti di parte corrente sulle previsioni iniziali di parte corrente	105,22	101,89	102,08
Incidenza degli accertamenti di parte corrente sulle previsioni definitive di parte corrente	101,38	100,92	97,33
Incidenza degli accertamenti delle entrate proprie sulle previsioni iniziali di parte corrente	101,96	98,75	94,61
Incidenza degli accertamenti delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente	98,24	97,81	90,21
Incidenza degli incassi correnti sulle previsioni iniziali di parte corrente	101,79	117,22	106,15
Incidenza degli incassi correnti sulle previsioni definitive di parte corrente	101,98	117,87	110,48
Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni iniziali di parte corrente	99,12	113,74	98,61
Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente	99,31	114,37	102,64
ANTICIPAZIONI DELL'ISTITUTO TESORIERE			
Utilizzo medio Anticipazioni di tesoreria	0,00	0,00	0,00
Anticipazioni chiuse solo contabilmente	0,00	0,00	0,00
SPESE DI PERSONALE			
Incidenza della spesa di personale sulla spesa corrente	21,63	22,01	22,31
Incidenza del salario accessorio ed incentivante rispetto al totale della spesa di personale. Indica il peso delle componenti afferenti la contrattazione decentrata dell'ente rispetto al totale dei redditi da lavoro	2,79	3,37	3,58
Incidenza spesa personale flessibile rispetto al totale della spesa di personale. Indica come gli enti soddisfano le proprie esigenze di risorse umane, mixando le varie alternative contrattuali più rigide (personale dipendente) o meno rigide (forme di lavoro flessibile)	0,36	0,29	0,21
Spesa di personale procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	1.387,60	1.397,94	1.359,27
ESTERNALIZZAZIONE DEI SERVIZI			
Indicatore di esternalizzazione dei servizi	3,44	3,56	3,84
INTERESSI PASSIVI			
Incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti	0,00	0,00	0,00
Incidenza degli interessi passivi sulle anticipazioni sul totale della spesa per interessi passivi	0,00	0,00	0,00
Incidenza interessi di mora sul totale della spesa per interessi passivi	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTI			
Incidenza investimenti sul totale della spesa corrente e in conto capitale	25,86	25,71	26,08
Investimenti diretti procapite (in valore assoluto)	381,98	383,49	367,75
Contributi agli investimenti procapite (in valore assoluto)	1.898,09	1.855,17	1.827,07
Investimenti complessivi procapite (in valore assoluto)	2.280,07	2.238,65	2.194,83
Quota investimenti complessivi finanziati dal risparmio corrente	89,79	90,75	90,78
Quota investimenti complessivi finanziati dal saldo positivo delle partite finanziarie	0,66	1,24	3,04
Quota investimenti complessivi finanziati da debito	0,13	0,80	0,43

Fonte: banca dati BDAP- indicatori sintetici.

Tabella 42 – Indicatori sintetici rendiconti precedenti 2018, 2019, 2020 (parte B)

TIPOLOGIA INDICATORE RENDICONTO	TOTALE MISSIONI		
	RENDICONTO 2018	RENDICONTO 2019	RENDICONTO 2020
ANALISI DEI RESIDUI			
Incidenza nuovi residui passivi di parte corrente su stock residui passivi correnti	88,86	86,46	87,31
Incidenza nuovi residui passivi in c/capitale su stock residui passivi in conto capitale al 31 dicembre	26,87	22,62	26,76
Incidenza nuovi residui passivi per incremento attività finanziarie su stock residui passivi per incremento attività finanziarie al 31 dicembre	0,00	100,00	0,00
Incidenza nuovi residui attivi di parte corrente su stock residui attivi di parte corrente	21,24	39,33	36,68
Incidenza nuovi residui attivi in c/capitale su stock residui attivi in c/capitale	4,64	3,23	3,59
Incidenza nuovi residui attivi per riduzione di attività finanziarie su stock residui attivi per riduzione di attività finanziarie	24,65	75,58	95,23
SMALTIMENTO DEBITI NON FINANZIARI			
Smaltimento debiti commerciali nati nell'esercizio	82,23	82,22	78,93
Smaltimento debiti commerciali nati negli esercizi precedenti	60,80	56,77	50,82
Smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche nati nell'esercizio	84,31	88,08	82,76
Smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche nati negli esercizi precedenti	30,94	27,13	33,85
Indicatore annuale di tempestività dei pagamenti (di cui al Comma 1, dell'articolo 9, DPCM del 22 settembre 2014)	-726	-747	-1310
DEBITI FINANZIARI			
Incidenza estinzioni anticipate debiti finanziari	0	0	0
Incidenza estinzioni ordinarie debiti finanziari	6,24	6,68	8,33
Sostenibilità debiti finanziari	0,15	0,15	0,18
Indebitamento procapite (in valore assoluto)	221,06	205,66	187,84
COMPOSIZIONE DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE			
Incidenza quota libera di parte corrente nell'avanzo	61,76	68,92	54,89
Incidenza quota libera in c/capitale nell'avanzo	0,00	0,00	0,00
Incidenza quota accantonata nell'avanzo	37,4	20,28	16,43
Incidenza quota vincolata nell'avanzo	0,84	10,80	28,67
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE			
Quota disavanzo ripianato nell'esercizio			
Incremento del disavanzo rispetto all'esercizio precedente			
Sostenibilità patrimoniale del disavanzo			
Sostenibilità disavanzo effettivamente a carico dell'esercizio	0,58	0,00	
Quota disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto (solo per le Regioni)	0	0	
DEBITI FUORI BILANCIO			
Debiti riconosciuti e finanziati	0,04	0,04	0,04
Debiti in corso di riconoscimento	0	0	0
Debiti riconosciuti e in corso di finanziamento	0	0	0
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO			
Utilizzo del FPV	25,88	27,76	28,49
PARTITE DI GIRO E CONTO TERZI			
Incidenza partite di giro e conto terzi in entrata	5,72	6,15	6,08
Incidenza partite di giro e conto terzi in uscita	7,55	8,11	8,26

Fonte: banca dati BDAP- indicatori sintetici.

5 LA GESTIONE DELLE ENTRATE

5.1 La gestione delle entrate provinciali e il passaggio al nuovo sistema di contabilità

L'art. 44 del d.lgs. n. 118/2011 prescrive che, nel bilancio delle regioni e delle province autonome, le entrate sono ripartite secondo le modalità indicate all'art. 15 del medesimo decreto e, pertanto, sono suddivise in: a) titoli, definiti secondo la fonte di provenienza delle entrate; b) tipologie, definite in base alla natura delle entrate, nell'ambito di ciascuna fonte di provenienza, ai fini dell'approvazione in termini di unità di voto.

A fini gestionali, le tipologie sono poi ripartite in categorie, in capitoli ed eventualmente in articoli. Le categorie di entrata delle regioni e delle province autonome sono individuate dall'elenco di cui all'allegato n. 13 al d.lgs. n. 118/2011. Nell'ambito delle categorie è data separata evidenza delle eventuali quote di entrata non ricorrente.

Per le entrate in conto capitale e derivanti da debito, la novellata normativa ribadisce che sono destinate esclusivamente al finanziamento di spese di investimento e non possono essere impiegate per la spesa corrente (c.d. "regola aurea", art. 119 Costituzione e art. 74 Statuto di autonomia).

5.2 Le entrate accertate e riscosse nell'esercizio 2021

Il totale delle entrate di competenza ha fatto registrare previsioni per euro 5.679.638.506,76 (al netto del FPV, pari ad euro 1.456.026.394,10) e accertamenti per euro 5.419.441.362,97. Le riscossioni finali di competenza sono state invece pari ad euro 5.139.194.930,44. Rimangono da riscuotere a fine esercizio euro 280.246.432,53.

La tabella seguente riporta le risultanze della gestione delle entrate di competenza dell'esercizio 2021 in riferimento agli accertamenti. Gli importi vengono confrontati con le previsioni definitive.

Tabella 43 – Suddivisione per titoli previsioni finali e accertamenti di competenza 2021

TITOLI	PREV. FINALI 2021	ACCERTAMENTI 2021	COMPOSIZ. % ACCERTAMENTI	% ACCERTAMENTI/ PREV.FINALI
TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	4.045.710.000	4.368.976.667	80,62%	107,99%
TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	285.134.825	262.378.725	4,84%	92,02%
TITOLO 3 - Entrate extratributarie	224.302.735	257.542.993	4,75%	114,82%
TITOLO 4 - Entrate in conto capitale	385.501.079	164.422.577	3,03%	42,65%
TITOLO 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	356.006.761	65.368.605	1,21%	18,36%
<i>di cui fidejussioni</i>	252.000.000			
TITOLO 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie (al netto fidejussioni)	104.006.761			62,85%
TITOLO 6 - Accensione Prestiti	1.651.982	0	0,00%	0,00%
TITOLO 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0	0	0,00%	-
TOALE TITOLI AL NETTO PARTITE DI GIRO	5.298.307.382	5.118.689.568	94,45%	96,61%
TOTALE TITOLI AL NETTO PARTITE DI GIRO e fidejussioni	5.046.307.382			101,43%
TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	381.331.124	300.751.795	5,55%	78,87%
TOTALI TITOLI	5.679.638.507	5.419.441.363	100,00%	95,42%
TOTALE TITOLI AL NETTO fidejussioni	5.427.638.507			99,85%

Fonte: elaborazione Corte dei conti su risultanze da rendiconto PAT 2021; importi in euro.

Dalle risultanze della gestione delle entrate di competenza dell'esercizio 2021, emerge che le entrate accertate corrispondono al 95,42% delle previsioni definitive (escluso il Fondo pluriennale vincolato).

Nel 2021, si sono registrati minor accertamenti per 260,20 ml. Rispetto a quanto rilevato per l'esercizio 2020 (643,73 ml), la situazione è migliorata influenzando anche positivamente la capacità di accertamento.

La minore capacità di accertamento risulta quella relativa al titolo 5 "Entrate da riduzione di attività finanziarie", pari al 18,36%.

La capacità di accertamento relativa al titolo 2 è migliorata rispetto a quanto rilevato nel 2020, perché passa dal 52,71% al 92,02%. Come già rilevato per l'esercizio 2020²⁰², anche nel 2021 gli importi previsti

²⁰² Cfr. quanto indicato a pag. 311 della relazione allegata alla decisione n. 3/PARI/2021, che qui si riporta: Da rilevare la bassa capacità di accertamento relativa al titolo 2 "Trasferimenti correnti", pari al 52,71% (nel 2019 era pari al 102,73%), motivato nella relazione sulla gestione al rendiconto 2020 in relazione ai minori accertamenti registrati rispetto alle previsioni finali. Nella relazione si specifica che "[...] minor accertamenti [...] derivanti [...] in parte dalla mancata contabilizzazione dei trasferimenti dallo Stato per le minori entrate connesse all'emergenza sanitaria Covid-19 assegnati a titolo di cancellazione del concorso agli obiettivi di finanza pubblica (300,63 milioni di euro)." (pag. 8 della relazione sulla gestione allegata al rendiconto 2020). In particolare, l'art. 111, c. 2 bis, d.l. 19 maggio 2020, n. 34 dispone per la Provincia autonoma di Trento un ristoro perdita

al capitolo 318400 non sono stati accertati. L'importo (euro 42.370.762,00) risulta inferiore a quello previsto nel 2020 (euro 300.634.762,00) e, quindi, non influisce sulla percentuale di capacità di accertamento, per effetto dei maggiori accertamenti registrati nel 2021 nei capitoli del medesimo titolo 2.

Per quanto riguarda invece l'incidenza percentuale di ciascuna componente di entrata sul totale degli accertamenti, il valore maggiore si registra al titolo 1, pari al 80,62%.

La tabella seguente riporta le risultanze della gestione delle entrate di competenza in riferimento alle riscossioni e ai residui derivanti dalla competenza. Gli importi vengono confrontati con gli accertamenti.

Tabella 44 – Suddivisione per titoli accertamenti, riscossioni, residui di competenza 2021

TITOLI	ACCERTAMENTI 2021	RISCOSSIONI 2021	% RISC/ ACC.TI	RESIDUI ATTIVI 2021 DA RIPORTARE	% RESIDUI/ ACC.TI
TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	4.368.976.667	4.182.154.848	95,72%	186.821.819	4,28%
TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	262.378.725	245.547.450	93,59%	16.831.275	6,41%
TITOLO 3 - Entrate extratributarie	257.542.993	236.051.323	91,66%	21.491.670	8,34%
TITOLO 4 - Entrate in conto capitale	164.422.577	134.696.448	81,92%	29.726.129	18,08%
TITOLO 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	65.368.605	65.368.605	100,00%	0	0,00%
TITOLO 6 - Accensione Prestiti	0	0	-	0	-
TITOLO 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0	0	-	0	-
TOTALE TITOLI AL NETTO PARTITE DI GIRO	5.118.689.568	4.863.818.674	95,02%	254.870.894	4,98%
TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	300.751.795	275.376.256	91,56%	25.375.539	8,44%
TOTALI TITOLI	5.419.441.363	5.139.194.930	94,83%	280.246.433	5,17%

Fonte: elaborazione Corte dei conti risultanze da rendiconto PAT 2021; importi in euro.

Le riscossioni in conto competenza rappresentano il 94,83% degli accertamenti, pressoché invariate rispetto al 2020 (94,23%). Come rilevato nel 2020, è peggiorata la capacità di riscossione del titolo 4 “Entrate in conto capitale”: era pari al 94,70% nel 2019, scesa al 88,39% nel 2020, mentre nel 2021 risulta

di gettito 2020 quantificato in euro 355.000.000 con conseguente riduzione concorso alla finanza pubblica per euro 300.634.762. [omissis]... nella tabella “Trasferimenti a favore della provincia a copertura delle minori entrate” in riferimento al cap. 318400 delle entrate in relazione alla riduzione concorso agli obiettivi di finanza pubblica nazionale una previsione per euro 300.634.762,00 alla quale non corrisponde alcun accertamento. (tab. paragrafo 3.2.7 della relazione allegata alla decisione n. 3/PARI/2021).

pari al 81,92%. Continua ad aumentare invece la capacità di riscossione del titolo 2 “Trasferimenti correnti”, passando dal 84,85% del 2019, al 91,59% del 2020 e al 93,59% del 2021.

Le somme non ancora riscosse, che pertanto costituiscono residui attivi formati nell'esercizio 2021, sono pari al 5,17% delle entrate accertate. Le percentuali maggiori di mancate riscossioni si hanno nel titolo 4 “Entrate in conto capitale” (pari al 18,08%), nel titolo 9 “Entrate per conto terzi e partite di giro” (pari al 8,44%) e nel titolo 3 “Entrate extratributarie” (pari al 8,34%).

Nella tabella successiva vengono raffrontate le risultanze totali registrate nell'ultimo triennio nelle previsioni finali, negli accertamenti, nelle riscossioni e nei residui di competenza.

**Tabella 45 - Stanziamenti finali, accertamenti, riscossioni e residui di competenza
Variazioni rispetto all'esercizio precedente. Triennio 2019 - 2021**

TOTALE ENTRATE	2019	2020	2021	Variazioni anno precedente	
				2020/2019	2021/2020
Stanziamenti finali	5.658.564.575	5.709.006.771	5.679.638.507	0,89%	-0,51%
Stanziamenti finali al netto fidejussioni	5.423.564.575	5.472.006.771	5.427.638.507	0,89%	-0,81%
Accertamenti	5.240.538.142	5.065.269.246	5.419.441.363	-3,34%	6,99%
Riscossioni	4.955.038.867	4.793.279.316	5.139.194.930	-3,26%	7,22%
Residui di competenza	285.499.275	271.989.930	280.246.433	-4,73%	3,04%

Fonte: elaborazione Corte dei conti su risultanze da rendiconti PAT 2019, 2020, 2021; importi in euro.

Nel 2021 si evidenzia, rispetto all'esercizio precedente, un aumento degli accertamenti (pari al 6,99%), delle riscossioni (pari al 7,22%) e dei residui di competenza (pari al 3,04%), mentre nel biennio 2019-2020 entrambe le voci contabili erano diminuite (percentuale di diminuzione rispettivamente pari al -3,34%, al -3,26% e al -4,73%). Diminuiscono invece gli stanziamenti di quasi un punto percentuale.

5.2.1 Focus trasferimenti statali per Covid-19

In sede istruttoria è stato chiesto all'Amministrazione di indicare le variazioni, collegate a previsioni di riduzione delle entrate da mancato gettito e a incrementi delle spese, connesse all'emergenza sanitaria 2021²⁰³ e di relazionare in merito alle misure connesse all'emergenza da Covid-19 sulle entrate e spese del bilancio provinciale nell'anno 2021 e sul previsionale 2022-2024, distintamente per titolo e per tipologia²⁰⁴. In riscontro dei due quesiti, l'Amministrazione ha trasmesso una breve relazione e quattro tabelle riferite alle variazioni a valere sui trasferimenti statali per Covid-19²⁰⁵.

²⁰³ Quesito n. 3 dell'istruttoria prot. 409 di data 9 marzo 2022.

²⁰⁴ Quesito n. 2 dell'istruttoria prot. 409 di data 9 marzo 2022.

²⁰⁵ Tabelle allegate alla risposta a quesito n. 2 (istruttoria prot. 409 di data 9 marzo 2022), trasmessa con nota del Direttore generale e del Dirigente Generale del Dipartimento Affari finanziari di data 11 aprile 2022 prot. n. 254590 (prot. Corte n. 609 del 11 aprile 2022).

Il totale complessivo delle entrate stanziato per l'emergenza da Covid-19 nel 2021 risulta pari a euro 181.998.670,66, di cui euro 154.343.086,26 riferiti a trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche, euro 19.535.230,21 di contributi agli investimenti ed euro 8.120.354,19 di entrate per conto terzi.

Il totale complessivo accertato risulta pari a euro 157.271.002,48, di cui euro 126.734.354,85 riferiti a trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche, euro 21.035.005,49 di contributi agli investimenti ed euro 9.501.642,14 di entrate per conto terzi.

Il dettaglio per titolo e tipologia è indicato nella tabella trasmessa²⁰⁶ che si riporta qui di seguito:

Tabella 46 – Stanziamenti definitivi e accertamenti entrate per Covid-19

TITOLO/TIPOLOGIA	DESCRIZIONE	STANZIAMENTI DEFINITIVI 2021	ACCERTAMENTI 2021
TITOLO 2:	TRASFERIMENTI CORRENTI		
Tipologia 101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	154.343.086	126.734.355
totale tit. 2		154.343.086	126.734.355
TITOLO 4:	ENTRATE IN CONTO CAPITALE		
Tipologia 200	Contributi agli investimenti	19.535.230	21.035.005
totale tit. 4		19.535.230	21.035.005
TITOLO 9:	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO		
Tipologia 200	Entrate per conto terzi	8.120.354	9.501.642
totale tit. 9		8.120.354	9.501.642
Totale complessivo		181.998.671	157.271.002

Fonte: tabella fornita dalla PAT (quesito n. 2 istruttoria); importi in euro.

Le successive tabelle di dettaglio, trasmesse dall'Amministrazione in riferimento alle entrate, indicano i capitoli di entrata, l'oggetto delle previsioni, l'importo dello stanziamento, l'importo dell'accertamento, l'eventuale capitolo di uscita di destinazione delle risorse e le delibere di Giunta provinciale o le leggi provinciali che hanno operato la variazione. Le tabelle, secondo quanto indicato dall'Amministrazione, si riferiscono:

1. ai trasferimenti a favore della Provincia a copertura delle minori entrate;
2. ai trasferimenti a favore degli enti locali a copertura minori entrate o maggiori spese Covid-19;
3. ai trasferimenti statali 2020 per emergenza Covid-19;
4. ai trasferimenti per enti locali rilevati in partite di giro.

²⁰⁶ Tabella allegata alla risposta a quesito n. 2 (istruttoria prot. 409 di data 9 marzo 2022), trasmessa con nota del Direttore generale e del Dirigente Generale del Dipartimento Affari finanziari di data 11 aprile 2022 prot. n. 254590 (prot. Corte n. 609 del 11 aprile 2022).

In riferimento ai trasferimenti a favore della Provincia a copertura delle minori entrate, nella risposta istruttoria, l'Amministrazione ha precisato che *“con riferimento al calo delle entrate tributarie lo Stato ha disposto misure compensative per 42,4 milioni di euro a cui si sono aggiunti 100 milioni di euro di maggiori ristori stimati nel 2020 che, in base all'art. 1, comma 823 della legge di bilancio dello Stato, sono stati appositamente vincolati sul risultato di amministrazione 2020 a ristoro delle minori entrate del 2021.”*²⁰⁷

La prima tabella, infatti, riporta uno stanziamento pari ad euro 42.370.000,00 e un accertamento pari ad euro zero. In particolare, risulta il mancato accertamento nel 2021 dell'importo relativo alla riduzione del concorso agli obiettivi di finanza pubblica nazionale (cap. 318400 delle entrate). Lo stanziamento è stato previsto in sede di bilancio di previsione e in assestamento (l.p. n. 18/2021).

In riferimento ai trasferimenti a favore degli enti locali a copertura di minori entrate o maggiori spese Covid-19, nella risposta istruttoria, l'Amministrazione ha precisato che *“in relazione al calo delle entrate e alle maggiori spese degli enti locali connesse all'emergenza COVID lo Stato ha trasferito alla Provincia 6,8 milioni di euro a cui si aggiungono trasferimenti vincolati per circa 9,5 milioni di euro”*²⁰⁸.

La seconda tabella riporta, infatti, uno stanziamento pari ad euro 2.548.626,00 e un accertamento pari ad euro 6.777.436,73. Lo stanziamento è stato previsto in sede di bilancio preventivo e in sede di assestamento (l.p. n. 18/2021) e riguarda il capitolo 31800 delle entrate e il capitolo 203001 delle uscite. Dalla tabella trasmessa si rileva che la differenza in più accertata (euro 4.228.810,73) trova copertura negli stanziamenti di bilancio già disposti dalla Provincia²⁰⁹.

In riferimento ai trasferimenti statali 2020 per emergenza Covid-19, nella risposta istruttoria l'Amministrazione ha precisato che *“lo Stato ha altresì trasferito alla Provincia risorse vincolate a specifiche spese per un importo pari a circa 141 milioni di euro, destinate in particolare al ristoro dei soggetti della filiera turistica; alla sanità, al trasporto pubblico locale”*²¹⁰

La terza tabella riporta uno stanziamento pari a euro 128.959.690,47 e un accertamento pari a euro 140.991.923,61.

²⁰⁷ Cfr. parte della risposta a quesito n. 2 (istruttoria prot. 409 di data 9 marzo 2022), trasmessa con nota del Direttore generale e del Dirigente Generale del Dipartimento Affari finanziari di data 11 aprile 2022 prot. n. 254590 (prot. Corte n. 609 del 11 aprile 2022).

²⁰⁸ Cfr. parte della risposta a quesito n. 2 (istruttoria prot. 409 di data 9 marzo 2022), trasmessa con nota del Direttore generale e del Dirigente Generale del Dipartimento Affari finanziari di data 11 aprile 2022 prot. n. 254590 (prot. Corte n. 609 del 11 aprile 2022).

²⁰⁹ L'Amministrazione ha specificato che *“la Provincia aveva già stanziato sul proprio bilancio le risorse necessarie per sostenere le spese”*. Cfr. integrazione alla risposta al quesito n. 2 (istruttoria prot. 409 di data 9 marzo 2022) data per le vie brevi in data 13 maggio 2022 (prot. Corte n. 751 del 17 maggio 2022).

²¹⁰ Cfr. parte della risposta a quesito n. 2 (istruttoria prot. 409 di data 9 marzo 2022), trasmessa con nota del Direttore generale e del Dirigente Generale del Dipartimento Affari finanziari di data 11 aprile 2022 prot. n. 254590 (prot. Corte n. 609 del 11 aprile 2022).

Dalla tabella trasmessa si rileva che è stato accertato in più un importo pari a euro 12.592.468,37 riferito:

- per euro 2.959.518,86²¹¹ a stanziamenti di bilancio già disposti dalla Provincia²¹².
- per euro 9.632.949,51²¹³ a transito in avanzo vincolato²¹⁴.

La quarta tabella riporta uno stanziamento pari ad euro 8.120.354,19 e un accertamento pari ad euro 9.501.642,14. Dalla tabella trasmessa si rileva che la differenza in più accertata (euro 1.381.287,95) si riferisce a maggiore entrata²¹⁵.

Si riportano di seguito le tabelle trasmesse dall'Amministrazione riferite alle variazioni a valere sui trasferimenti statali per Covid-19 sopra commentate.

²¹¹ Importo dato dalla somma di euro 1.337.452,31+ 9.204,87+ 9.204,87+ 102.934,53+1.255,23+560.872,37+938.594,68.

²¹² L'Amministrazione ha specificato che "la Provincia aveva già stanziato sul proprio bilancio le risorse necessarie per sostenere le spese". Cfr. integrazione alla risposta al quesito n. 2 (istruttoria prot. 409 di data 9 marzo 2022) data per le vie brevi in data 13 maggio 2022 (prot. Corte n. 751 del 17 maggio 2022).

²¹³ Importo dato dalla somma di euro 116.711,00+ 2.834.789,51 +6.681.449,00.

²¹⁴ L'Amministrazione ha specificato che "sono risorse che sono state erogate dallo Stato a fine anno e quindi accertate ed incassate nel 2021 ma non impegnate nel medesimo esercizio confluendo conseguentemente nel risultato di amministrazione 2021 quale quota vincolata a specifica spesa". Cfr. integrazione alla risposta al quesito n. 2 (istruttoria prot. 409 di data 9 marzo 2022) data per le vie brevi in data 13 maggio 2022 (prot. Corte n. 751 del 17 maggio 2022).

²¹⁵ L'Amministrazione ha specificato che "la dicitura "maggiore entrata" riferita alle partite di giro significa che sono stati adottati provvedimenti di variazione degli stanziamenti di bilancio ma sono stati predisposti direttamente gli atti di accertamento e di impegno generando conseguentemente maggiori entrate rispetto allo stanziamento". Cfr. integrazione alla risposta al quesito n. 2 (istruttoria prot. 409 di data 9 marzo 2022) data per le vie brevi in data 13 maggio 2022 (prot. Corte n. 751 del 17 maggio 2022).

Tabella 47 - Trasferimenti 2021 a favore della Provincia a copertura delle minori entrate

CAPITOLO ENTRATA	OGGETTO DELLE PREVISIONI	STANZIAMENTO	ACCERTAMENTO	CAPITOLO USCITA DI DESTINAZIONE RISORSE	DELIBERAZIONE DI GIUNTA N./DD. LEGGE PROVINCIALE
318400	TRASF. CORR. DA AA.CC. PER RISTORO MINORE GETTITO PER EMERGENZA COVID-19 <i>L. 178/2020 ART. 1 CO. 805 DL. 73/2021 ART. 57</i>	42.370.000	0		Bilancio di previsione e L.P. n. 18 dd. 04.08.2021 (Assestamento al bilancio 2021-2023)
	TOTALE	42.370.000	0		

Fonte: tabella fornita dalla PAT (quesito n. 2 istruttoria); importi in euro.

Tabella 48 - Trasferimenti 2021 a favore degli enti locali a copertura minori entrate o maggiori spese Covid-19

CAPITOLO ENTRATA	OGGETTO DELLE PREVISIONI	STANZIAMENTO	ACCERTAMENTO	CAPITOLO USCITA DI DESTINAZIONE RISORSE	DELIBERAZIONE DI GIUNTA N./DD. LEGGE PROVINCIALE
318000	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AA.CC. AI COMUNI PER ESERCIZIO FUNZIONI FONDAMENTALI - EMERGENZA COVID'19 - <i>ART. 106 DL. 34/2020 E ART. 1 CO. 822 L. 178/2020</i>	2.548.626	6.777.437	203001	L.P. n. 18 dd. 04.08.2021 (Assestamento al bilancio 2021-2023) per euro 2.548.626,00 e per la differenza trovato copertura negli stanziamenti di bilancio già disposti dalla PAT
	TOTALE	2.548.626	6.777.437		

Fonte: tabella fornita dalla PAT (quesito n. 2 istruttoria); importi in euro.

Tabella 49 – Trasferimenti statali 2021 per emergenza Covid-19

CAPITOLO ENTRATA	OGGETTO DELLE PREVISIONI	STANZIAMENTO	ACCERTAMENTO 2021	CAPITOLO USCITA	DELIBERAZIONE DI GIUNTA N./DD LEGGE PROVINCIALE N./DD
313160	TRASF.CORR. DA AA.CC. PER IL RECUPERO DELLE COMPETENZE E DELLA SOCIALITA' DEGLI STUDENTI - ART. 31 CO. 6 DL 41/2021	0	1.337.452	252100-001 e 252100-005	Trovato copertura negli stanziamenti di bilancio già disposti dalla PAT
315200-004	FONDO EMERGENZE IMPRESE ED ISTITUZIONI CULTURALI - SOSTEGNO EDITORIA LIBRARIA ART. 183, C.2, DL. 34 dd. 19 maggio 2020 DM n. 191 del 24 maggio 2021	0	9.205	352000-002	Trovato copertura negli stanziamenti di bilancio già disposti dalla PAT
315200-004	FONDO EMERGENZE IMPRESE ED ISTITUZIONI CULTURALI - SOSTEGNO EDITORIA LIBRARIA ART. 183, C.2, DL. 34 dd. 19 maggio 2020 DM n. 191 del 24 maggio 2021	0	9.205	355002	Trovato copertura negli stanziamenti di bilancio già disposti dalla PAT
315400	TRASF.CORR.DA AACC CONTRIBUTI MAESTRI SCI COVID-19 ART. 2 DL. 41/2021 LETT. B)	6.678.909	6.678.909	615448-001	GP N. 1452 del 03/09/2021
317800	TRASF. CORR. DA AA.CC. EMERGENZA COVID-19 PREZZO CALMIERATO DEI TEST ANTIGENICI RAPIDI D.L. 23/07/2021 n. 105 art. 5	0	116.711	-	Transitato in Avanzo vincolato

CAPITOLO ENTRATA	OGGETTO DELLE PREVISIONI	STANZIAMENTO	ACCERTAMENTO 2021	CAPITOLO USCITA	DELIBERAZIONE DI GIUNTA N./DD LEGGE PROVINCIALE N./DD
317800	TRASF.CORR. DA AA.CC. PER EMERGENZA COVID 19: MISURE SANITARIE DIVERSE	16.348.875	16.348.875	441155	GP N. 1767 del 29/10/2021 e GP N. 2084 DD. 03/12/2021
	<i>di cui:</i>				
"	RECLUTAMENTO PSICOLOGI NEUROPSICHIATRIA INFANTILE - ART. 33 CO. 1 E 2 DL. 73/2021 - TABELLA C	71.219			
"	RECLUTAMENTO STRAORDINARIO PSICOLOGI - ART. 33 CO. 3 E 5 DL. 73/2021 TABELLA D	177.441			
"	VIGILANZA E SICUREZZA SUL LAVORO: RECLUTAMENTO PERSONALE - ART. 50 DL. 73/2021 - TABELLA E	30.268			
"	MONITORAGGIO PAZIENTI COVID - ART. 27 D.L. 73/2021 - TABELLA B	471.448			
"	INCENTIVI PERSONALE DIPENDENTE S.S.N. - ART. 1 D.L. 18/2020 E L. 178/2020 CO. 413	354.449			
"	SOMMINISTRAZIONE VACCINI COVID 19: COINVOLGIMENTO MEDICI DI BASE E ALTRI - ART. 1 CO. 463 BIS L. 178/2020	3.071.300			
"	ALBERGHI SANITARI - ART. 21 DL. 41/2021 - TABELLA A	459.360			
"	REMUNERAZIONE AGGIUNTIVA FARMACIE S.S.N. - ART. 20 CO. 4 DL. 41/2021	408.507			
"	PRESTAZIONI AGGIUNTIVE PER PERSONALE MEDICO - ART. 1 CO. 464 E 467 L. 178/2020 - ALLEGATO C	890.232			
"	ESECUZIONE TAMPONI ANTIGENICI DA PARTE DEI MEDICI DI BASE E PEDIATRI - ART. 1 CO. 417 L. 178/2020 - ALLEGATO A (+ INCREMENTI: COMMI 468 E 470 L. 178/2020)	935.415			
"	ACQUISTO D.P.I. NELLE RSA E NELLE STRUTTURE RESIDENZIALI - ART. 19 NOVIES CO.2 D.L. 137/2020	655.780			
"	ASSISTENZA TERRITORIALE, DOMICILIARE O INTEGRATA (ART. 1 CO. 4,5,8 DL. 34/2020 - ALLEGATO B) +AUMENTO PERSONALE MEDICO PER TRASFERIMENTI PAZIENTI COVID (ART. 2 CO 7 E 10 DL34/2020 - ALLEGATO C)	8.599.283			
"	FONDO TEST GENOMICI CARCINOMA MAMMARIO - ART. 1 CO. 479 L. 178/2020	224.173			

CAPITOLO ENTRATA	OGGETTO DELLE PREVISIONI	STANZIAMENTO	ACCERTAMENTO 2021	CAPITOLO USCITA	DELIBERAZIONE DI GIUNTA N./DD LEGGE PROVINCIALE N./DD
318100	TRASF. CORR. DA AA.CC. PER L'EMERG. COVID-19 PROTEZIONE CIVILE - SPESE PROTEZIONE CIVILE <i>OCDPC n. 630 dd. 03/02/2020</i>	0	102.935	152000-004	Trovato copertura negli stanziamenti di bilancio già disposti dalla PAT
318200	TRASF.CORR. DA AA.CC. CONTR. AZIENDE TPL PER COVID-19 - CONTRIB. AZIENDE T.P.L. (<i>SERVIZI AGGIUNTIVI + MANCATI RICAVI</i>) - <i>ART. 200 DL. 34/2020 E ART. 51 DL. 73/2021</i>	10.034.099	12.868.889	745000-001 e 745000-004	GP N. 1007 DD. 18/06/2021 + GP N. 2084 DD. 03/12/2021 + GP N. 2223 DD. 16/12/2021 Per euro 2.834.789,51 transitato in Avanzo vincolato
318600	TRASF.COR.DA AACC PER FONDO MONTAGNA (COVID-19) - SOSTEGNO AI SOGGETTI OPERANTI NEI COMUNI UBICATI IN COMPENSORI SCIISTICI - <i>ART. 2 DL. 41/2021</i>	71.500.000	71.500.000	612758	GP N. 1007 DD. 18/06/2021
	<i>di cui:</i>				
"	<i>LETT. A) - IMPIANTI DI RISALITA</i>	50.600.000			
"	<i>LETT. C) - IMPRESE TURISTICHE</i>	20.900.000			
318600	TRASF.COR.DA AACC PER FONDO MONTAGNA (COVID-19) - INTERVENTI DI INNOVAZIONE TECNICOLOGICA, AMMODERNAMENTO DEGLI IMPIANTI DI RISALITA - <i>ART. 2 DL. 41/2021</i>	0	6.681.449	-	Transitato in Avanzo vincolato
318700	TRASF. CORR. DA AA.CC. - FONDO PER LE ATTIVITA' ECONOMICHE COLPITE DALL'EMERG. COVID-19 - <i>ART. 26 DL. 41/2021 E ART. 8 CO. 2 DL. 73/2021</i>	4.063.000	4.063.000	612755	L.P. n. 18 dd. 04.08.2021 (Assestamento al bilancio 2021-2023)

CAPITOLO ENTRATA	OGGETTO DELLE PREVISIONI	STANZIAMENTO	ACCERTAMENTO 2021	CAPITOLO USCITA	DELIBERAZIONE DI GIUNTA N./DD LEGGE PROVINCIALE N./DD
318800	TRASF. CORR. DA AA.CC. PER L'EMERG. COVID-19 - FONDO INNOVAZIONE E DIGITALIZZAZIONE - <i>ART. 239 DL. 34/2020</i>	736.200	176.912	155000-002	L.P. n. 18 dd. 04.08.2021 (Assestamento al bilancio 2021-2023)
319400	TRASF.CORR. DA AA.CC. ANALISI ACQUE REFLUE SARS-COVID - <i>ART 34 CO. 4 DL. 73/2021</i>	63.377	63.377	808908	GP N. 2223 DD. 16/12/2021
342400	CONTRIB.INVESTIMENTI PER FONDO FILIERE AGRICOLE, PESCA E ACQUACOLTURA - <i>ART. 1 CO. 128 L. 178/2020</i>	0	1.255	500557	Trovato copertura negli stanziamenti di bilancio già disposti dalla PAT
343600	CONTRIB.INVESTIMENTI DA AA.CC. PER L'EMERG. COVID-19 - RIMBORSO SPESE SANITARIE PER ACQUISTO D.P.I. - <i>ART. 24 D.L. 41/2021</i>	19.400.000	19.399.053	441000-001	Trovato copertura negli stanziamenti di bilancio già disposti dalla PAT
343600	CONTRIB.INVESTIMENTI DA AA.CC. PER L'EMERG. COVID-19 - SPESE PROTEZIONE CIVILE <i>OCDPC n. 630 dd. 03/02/2020</i>	0	560.872	806900, 807920-001, 807920-002, 807920-009	Trovato copertura negli stanziamenti di bilancio già disposti dalla PAT
345000	CONTRIB.INVESTIMENTI DA AA.CC. PER ACQUISTO BANCHI MONOPOSTO - <i>ART. 58 CO.4 SEPTIES DL. 73/2021</i>	135.230	135.230	252801	GP N. 2084 DD. 03/12/2021
345000	CONTRIB.INVESTIMENTI DA AA.CC. FONDO PER L'INNOVAZIONE DIGITALE E LA DIDATTICA LABORATORIALE - <i>ART. 21 CO.7 BIS DL. 137/2020</i>	0	938.595	252801	Trovato copertura negli stanziamenti di bilancio già disposti dalla PAT
TOTALE		128.959.690	140.991.924		

Fonte: tabella fornita dalla PAT (quesito n. 2 istruttoria); importi in euro.

Tabella 50 – Trasferimenti 2021 per enti locali rilevati in partite di giro

CAPITOLO ENTRATA	OGGETTO DELLE PREVISIONI	STANZIAMENTO	ACCERTAMENTO	CAPITOLO USCITA DI DESTINAZIONE RISORSE	DELIBERAZIONE DI GIUNTA N./DD. LEGGE PROVINCIALE
693565	ENTRATE DERIVANTI DAI VERSAMENTI DELLO STATO DI COMPETENZA DEI COMUNI PER LE FINALITA' INDICATE DALLA NORMATIVA NAZIONALE DI RIFERIMENTO	8.120.354	9.501.642	993565	
	di cui:				
	TRASFERIMENTO COMPENSATIVO TOSAP ATTIVITA' TURISTICHE (1^ QUOTA) - ART. 9 TER DL 137/2020	633.482	633.482		GP n. 853 dd. 28/05/2021
	TRASFERIMENTO COMPENSATIVO TOSAP ATTIVITA' TURISTICHE (2^ QUOTA)- ART. 9 TER DL 137/2020	633.482	633.482		GP n. 2084 del 03/12/2021
	TRASFERIMENTO COMPENSATIVO TOSAP ATTIVITA' TURISTICHE (3^ QUOTA)- ART. 9 TER DL 137/2020	0	633.481		maggiore entrata
	TRASFERIMENTO COMPENSATIVO TOSAP ATTIVITA' TURISTICHE (4^ QUOTA)- ART. 9 TER DL 137/2020	0	629.372		maggiore entrata
	SANIFICAZIONE SEGGI ELETTORALI - ART. 4 DL 117/2021	6.266	6.266		GP n. 2084 del 03/12/2021
	FONDO PER LA SOLIDARIETA' ALIMENTARE - ART. 53 DL 73/2021	2.337.358	2.337.358		GP N. 1302 dd. 07/08/2021
	AGEVOLAZIONI TARI (2021) - ART. 6 DL. 73/2021	4.509.767	4.509.767		GP N. 1302 dd. 07/08/2021
	BONUS TAXI COMUNE DI TRENTO - ART. 200-BIS, CO.1 DL 34/2020	0	118.435		maggiore entrata
	TOTALE	8.120.354	9.501.642		

Fonte: tabella fornita dalla PAT (quesito n. 2 istruttoria); importi in euro.

5.3 Le entrate tributarie

Come rilevato nel paragrafo precedente, l'incidenza percentuale degli accertamenti relativi al titolo 1 *“Entrate da tributi propri della Pat, dalla compartecipazione e dalla devoluzione di tributi erariali”* è pari al 80,62% del totale degli accertamenti (minore rispetto a quella rilevata nel 2019, pari al 95,35%, ma in lieve ripresa rispetto alla percentuale del 80,01% rilevata nel 2020). Le entrate della Provincia sono pertanto determinate prevalentemente da entrate derivanti dalle devoluzioni di tributi erariali. Nello Statuto di autonomia e nelle norme di attuazione sono stabilite le quote di spettanza della Provincia. Si riporta di seguito il confronto nel triennio 2019-2021.

Tabella 51 – Accertamenti e riscossioni di competenza titolo 1 – variazioni % triennio 2019-2021

TITOLO 1	2019	2020	2021	Variazioni anno precedente	
				2020/2019	2021/2020
Accertamenti finali di competenza	4.300.716.461	4.052.904.795	4.368.976.667	-5,76%	7,80%
Riscossioni finali di competenza	4.100.545.755	3.862.099.084	4.182.154.848	-5,81%	8,29%

Fonte: elaborazione Corte dei conti su risultanze da rendiconti PAT 2019, 2020, 2021; importi in euro.

Nel 2021 si evidenzia, rispetto all'esercizio precedente, un aumento sia degli accertamenti (pari al 7,80%) che delle riscossioni (pari al 8,29%), mentre nel biennio 2019-2020 entrambe le voci contabili erano diminuite (percentuale di diminuzione rispettivamente pari al -5,76% e pari al -5,81%).

Si riportano nel prospetto seguente le risultanze dei principali capitoli riferiti alla tipologia 101 del titolo 1 delle entrate. Si rileva che l'entità delle imposte, tasse e proventi assimilati (tipologia 101 del titolo 1) della Provincia, accertata per 427,76 ml, garantisce il 7,89% del totale delle entrate accertate nel 2021 che, come visto in precedenza, ammontano a 5.419,44 ml.

Tabella 52 – Entrate 2021 titolo 1 – tipologia 101 – Imposte, tasse e proventi assimilati

BREVE DESCRIZIONE CAPITOLE		Previsioni finali di competenza	Accertamenti	Variazioni Previsioni definitive di competenza/ Accertamenti	Riscossioni in conto competenza	Residui di competenza
	IRAP	170.550.000	199.953.366	-29.403.366	156.298.717	43.654.649
di cui						
111050 - 001	IRAP DOVUTA DALLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	117.000.000	116.716.511	283.489	109.904.875	6.811.635
111050 - 002	IRAP DOVUTA DALLE IMPRESE, DAI PROFESSIONISTI E DAGLI ENTI DEL SETTORE PRIVATO	53.550.000	83.236.855	-29.686.855	46.393.842	36.843.013
112000	ADDIZIONALE IRPEF	78.300.000	92.304.011	-14.004.011	84.899.386	7.404.625
114000	TASSA AUTOMOBILISTICA	70.000.000	76.711.561	-6.711.561	76.691.276	20.285
113000	TRIBUTO SPECIALE PER IL DEPOSITO IN DISCARICA DEI RIFIUTI SOLIDI	510.000	863.872	-353.872	863.872	0
114050	IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE	21.030.000	25.948.261	-4.918.261	25.944.586	3.675
115000	IMPOSTA PROVINCIALE DI SOGGIORNO	7.000.000	10.368.725	-3.368.725	10.368.725	0
215200	IMPOSTA SULLE ASSICURAZIONI RC CIRCOLAZIONE VEICOLI A MOTORE	20.340.000	21.565.466	-1.225.466	21.565.466	0
ALTRI TRIBUTI RESIDUALI 101		0	46.420	-46.420	46.420	0
TOTALE TIPOLOGIA 101		367.730.000	427.761.681	-60.031.681	376.678.448	51.083.233

Fonte: elaborazione Corte dei conti su risultanze da rendiconto PAT 2021; importi in euro.

Le entrate per tributi devoluti e per tributi regolati alle autonomie speciali (tipologia 103), accertate per euro 3.941,21 ml, corrispondono al 72,72% del totale delle entrate accertate nel 2021 (5.419,44 ml)^{216 217}.

²¹⁶ Al riguardo, si rammenta quanto affermato dal Collegio dei revisori nella relazione sullo schema di rendiconto 2019, con riferimento alle devoluzioni erariali sulle quali, dal 2019 “non vengono più applicate le riserve all’Erario (si veda pag. 18 della relazione allegata al verbale del Collegio dei revisori n. 6/2020).

²¹⁷ Con riferimento alle entrate da tributi, si segnala la sentenza 27 maggio 2021 n. 107 con la quale la Corte costituzionale ha accolto il ricorso presentato dalla Provincia autonoma di Trento dichiarando l’illegittimità costituzionale dell’art. 39, cc. 14-quater, 14-quinquies, 14-sexies e 14-septies, d.l. 30 dicembre 2019, n. 162 (Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica), convertito, con modificazioni, nella l. 28 febbraio 2020, n. 8. La Consulta ha dichiarato l’illegittimità costituzionale delle disposizioni impugnate richiamando l’evoluzione statutaria e giurisprudenziale, e confermando che “la tassa automobilistica provinciale è un tributo proprio “in senso stretto” della Provincia autonoma, e di conseguenza lo Stato non può intervenire sul relativo gettito e sulla sua regolazione senza violare l’art. 73, comma 1, dello statuto”. Per le stesse ragioni, “lo Stato non può apporre alcun vincolo di destinazione sul gettito della tassa automobilistica provinciale, essendo essa riservata interamente alla competenza e alla disponibilità esclusiva della Provincia autonoma”. In applicazione dell’istituto dell’illegittimità conseguenziale gli effetti della pronuncia sono estesi alla Provincia Autonoma di Bolzano.

Si riportano nel prospetto seguente le risultanze dei principali capitoli riferiti alla tipologia 103 del titolo 1 delle entrate.

Tabella 53 – Entrate 2021 titolo 1 – tipologia 103 – Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali

BREVE DESCRIZIONE CAPITOLO		Previsioni finali di competenza	Accertamenti	Variazioni Previsioni definitive di competenza/ Accertamenti	Riscossioni in conto competenza	Residui di competenza
211100	EX IRPEF	1.510.650.000	1.526.847.150	-16.197.150	1.506.847.150	20.000.000
211200	EX IRPEG	250.550.000	304.800.931	-54.250.931	282.349.931	22.451.000
215120	IMPOSTA SOSTITUTIVA IRPEF E IMPOSTA REGISTRO E BOLLO SULLE LOCAZIONI IMMOBILI	32.440.000	33.295.078	-855.078	33.295.078	0
211300	RITENUTE SUGLI INTERESSI E ALTRI REDDITI DI CAPITALE	63.090.000	83.111.658	-20.021.658	83.111.658	0
212050	IVA INTERNA	784.580.000	830.530.602	-45.950.602	825.530.602	5.000.000
212100	IVA all'IMPORTAZIONE	124.710.000	124.540.000	170.000	60.000.000	64.540.000
214050	accisa sulla benzina, sugli olii da gas, sui gas petroliferi liquefatti e sul gas naturale per autotrazione, incluse le compartecipazioni	200.780.000	215.887.726	-15.107.726	215.887.726	0
217050	DEVOLUZIONE GETTITO TRIBUTI ERARIALI SPETTANTI ALLA PAT IN QUOTA FISSA O VARIABILE ESERCIZI PREGRESSI	230.000.000	290.456.366	-60.456.366	290.456.366	0
ALTRI TRIBUTI RESIDUALI 103		481.180.000	3.600.787.260	-248.297.260	3.529.588.674	71.198.586
TOTALE TIPOLOGIA 103		3.677.980.000	3.941.214.986	-263.234.986	3.805.476.400	135.738.586

Fonte: elaborazione Corte dei conti su risultanze da rendiconto PAT 2021; importi in euro.

Nella relazione sullo schema di rendiconto 2021, i revisori della Provincia hanno descritto gli scostamenti degli accertamenti 2021 delle entrate tributarie distinti nelle due diverse tipologie sopra esaminate (Tipologia 103 - indicata in tabella “devoluzioni di tributi erariali” e tipologia 101 - denominata in tabella “Tributi propri”) rispetto a quelle accertate nel 2020, come riportato nella tabella seguente.

Tabella 54 – Entrate tributarie 2021 – accertamenti. Variazioni rispetto all'esercizio precedente. 2021-2020

	Accertamenti 2020	Accertamenti 2021	Variazione assoluta	Variazione %
Devoluzioni di tributi erariali	3.675,81	3.941,21	265,40	7,2%
- di cui Gettiti arretrati	237,91	290,46	52,55	22,1%
- di cui restituzione riserve all'erario	0,00	60,00	60,00	-
Tributi propri	377,09	427,76	50,67	13,4%
Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	4.052,90	4.368,97	316,07	7,8%

Fonte: Relazione del Collegio dei revisori sullo schema di rendiconto PAT 2021 (pag. 17); importi in milioni di euro.

In merito agli scostamenti emersi rispetto all'esercizio precedente, il Collegio dei revisori ha osservato che:²¹⁸ *“L'andamento delle entrate di natura tributaria nel 2021 ha registrato un miglioramento, rispetto al dato rilevato nell'anno precedente, con una variazione del 7,8% sia con riferimento alla componente ordinaria, che evidenzia una ripresa dopo la contrazione riconducibile alla pandemia da Covid-19 registrata nel 2020²¹⁹, sia con riferimento ad alcune poste arretrate. Tra i gettiti arretrati definiti nel 2021, sono state rimborsate una parte delle riserve erariali trattenute nel periodo 2014-2018 e una parte delle entrate derivanti da giochi, specificati dal comma 6 dell'articolo 16 del d.l. n. 146/2021.”*²²⁰.

5.4 Le entrate dei titoli 2 e 3

Si riporta di seguito il confronto nel triennio 2019-2021 degli accertamenti e delle riscossioni di competenza dei titoli 2 (trasferimenti correnti) (ex titolo II contributi e trasferimenti di parte corrente dell'Unione europea, dello Stato e di altri soggetti) e 3 (entrate extra tributarie).

²¹⁸ Si veda pag. 18 della relazione allegata al verbale del Collegio dei revisori n. 7/2022.

²¹⁹ Si veda pag. 18 della relazione allegata al verbale del Collegio dei revisori n. 6/2022, che, anche in merito agli scostamenti emersi nel 2020 rispetto al 2019, ha messo in evidenza gli effetti dell'emergenza sanitaria da Covid-19, osservando che: *“L'andamento delle entrate di natura tributaria nel 2020 è stato influenzato dagli effetti della pandemia da Covid-19, facendo registrare un peggioramento rispetto al dato rilevato nel 2019 (-5,8%). La contrazione è da ricondursi in misura preponderante all'adozione delle misure di contenimento del virus Covid-19, che ha influito sui livelli di attività degli operatori economici e in parte alle disposizioni di cancellazione/ sospensione dei versamenti di alcune tipologie di imposta. Tali riduzioni sono state in parte attenuate da un incremento di gettito delle imposte sostitutive sui redditi da capitale e sulle plusvalenze e sul valore dell'attivo dei fondi pensione.”*

²²⁰ Si tratta in realtà del c. 7, anziché del c. 6, art. 16 del d.l. n. 146/2021, che cita *“7. In attuazione dell'accordo tra il Ministro dell'economia e delle finanze, la regione Trentino-Alto Adige e le province autonome di Trento e di Bolzano in materia di finanza pubblica per gli anni 2022 e successivi, la somma spettante, a titolo definitivo, alle province autonome di Trento e di Bolzano con riferimento alle entrate erariali derivanti dalla raccolta dei giochi con vincita in denaro di natura non tributaria per gli anni antecedenti all'anno 2022 è pari a 90 milioni di euro per la provincia autonoma di Trento e a 100 milioni di euro per la provincia autonoma di Bolzano da attribuire nell'anno 2021”*.

Tabella 55 – Titolo 2 “trasferimenti correnti” – variazioni triennio 2019-2021

TITOLO 2	2019	2020	2021	Variazioni anno precedente	
				2020/2019	2021/2020
Accertamenti finali di competenza	142.817.357	336.203.065	262.378.725	135,41%	-21,96%
<i>Variazioni in valore assoluto</i>				193.385.707	-73.824.339
Riscossioni finali di competenza	121.178.308	307.913.518	236.051.323	154,10%	-23,34%
<i>Variazioni in valore assoluto</i>				186.735.210	-71.862.195

Fonte: elaborazione Corte dei conti su risultanze da rendiconti PAT 2019, 2020, 2021; importi in euro.

Relativamente al titolo 2 (trasferimenti correnti) (ex titolo II contributi e trasferimenti di parte corrente dell’Unione europea, dello Stato e di altri soggetti), nel 2021 si evidenzia, rispetto all’esercizio precedente, una diminuzione degli accertamenti (-73,82 ml, pari a 21,96%) e delle riscossioni (-71,86 ml, pari a 23,34%). Nel 2020, rispetto al 2019, al contrario, si era registrato un notevole incremento (rispettivamente per gli accertamenti +193 ml, pari a 135,41% e per le riscossioni +187 ml, pari a 154,10%).

L’entità dei trasferimenti correnti da Amministrazioni centrali (categoria 01, tipologia 101 del titolo 2 della Provincia) che nel 2020 aveva subito il maggior incremento sia per gli accertamenti (da 72 ml del 2019 a 246 ml nel 2020), che per le riscossioni (da 58 ml del 2019 ai 232 ml del 2020), nel 2021 ha subito, al contrario, la maggiore contrazione, sia per gli accertamenti (da 246 ml del 2020 a 173 ml nel 2021), che per le riscossioni (da 232 ml del 2020 ai 166 milioni di euro del 2021).

Il totale complessivo delle entrate stanziato per l’emergenza da Covid-19 nel 2021 risulta pari a circa 182 ml, di cui circa 154,34 ml riferiti proprio ai trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche²²¹. Il totale complessivo accertato, invece, risulta pari a circa 157,27 ml, di cui circa 126,73 ml riferiti a trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche.

In particolare, nel 2021 sono stati stanziati trasferimenti correnti a favore della Provincia a copertura delle minori entrate per 42,37 ml, completamente non accertati e trasferimenti a favore degli enti locali a copertura minori entrate o maggiori spese Covid-19 per 2,55 ml, accertati per 6,78 ml e altri trasferimenti generici stanziati per 109,42 ml, accertati per 119,96 (solo tipologia 101)²²².

In particolare, a seguito dell’emergenza Covid-19 sono stati istituiti nel 2021 i seguenti capitoli:

- 318600 “Trasferimenti correnti da amministrazioni centrali per fondo montagna (Covid-19) (leggi istitutive: d.l. 22 marzo 2021, n. 41, art.2; d.l. 25 maggio 2021 n. 73, art.3)”;
- 318700 “Trasferimenti correnti da amministrazioni centrali per fondo attività economiche a seguito Covid’19 (leggi istitutive: d.l. 22 marzo 2021 n. 41, art.26)”;

²²¹ Cfr. quanto indicato nel paragrafo 5.2.1 “Focus trasferimenti statali per Covid-19” di questo capitolo.

²²² Cfr. quanto indicato nel paragrafo 5.2.1 “Focus trasferimenti statali per Covid-19” di questo capitolo.

- 318800 “Trasferimenti correnti da amministrazioni centrali per fondo innovazione e digitalizzazione (Covid-19) (leggi istitutive: d.l. 19 maggio 2020 n. 34, art.239)”;
- 319400 “Trasferimenti correnti da amministrazioni centrali per contributi alle aziende trasporto pubblico locale per emergenza Covid-19 (leggi istitutive: d.l. 25 maggio 2021 n. 73 art. 34, c.4)”.

Nel 2020, a seguito dell'emergenza Covid-19 erano stati istituiti i seguenti capitoli:

- 317800 “Trasferimenti correnti da AA.CC. per l'emergenza epidemiologica da Covid-19 (leggi istitutive: d.l. 9 marzo 20, n.14; decreto 10 marzo 2020 n. 999; d.l. 17 marzo 2020, n. 18; d.l. 19 maggio 2020 artt. 1 e 2)”;
- 317900 “Trasferimenti correnti da AA.CC. per solidarietà alimentare (Covid-19) (leggi/provvedimenti istitutivi: odpc 29 marzo 2020 n. 658)”;
- 318000 “Trasferimenti correnti da AA.CC. ai comuni per esercizio funzioni fondamentali - emergenza Covid-19 (leggi/provvedimenti istitutivi: odpc 3 febbraio 2020 n. 630; dl 19 maggio 2020 n. 34, art. 106)”;
- 318100 “Trasferimenti correnti da Amministrazioni centrali per spese protezione civile a seguito emergenza Covid-19 (leggi/provvedimenti istitutivi: odpc 3 febbraio 2020 n. 630)”;
- 318200 “Trasferimenti correnti da amministrazioni centrali per contributi alle aziende trasporto pubblico locale per emergenza Covid-19 (leggi istitutive: d.l. 19 maggio 2020 n. 34, art. 200)”;
- 318300 “Trasferimenti correnti da Amministrazioni centrali per fondo ristoro minori entrate da mancato gettito IRAP per Covid-19 (leggi istitutive: d.l. 19 maggio 2020 n. 34, art. 24)”;
- 318400 “Trasferimenti correnti da Amministrazioni centrali per fondo compensazione minori entrate per funzioni regioni a seguito emergenza Covid-19 (leggi istitutive: d.l. 19 maggio 2020 n. 34, art. 111)”.

Si riportano nel prospetto seguente le risultanze dei capitoli connessi all'emergenza Covid-19, riferiti ai trasferimenti correnti da Amministrazioni centrali, categoria 01, tipologia 101 del titolo 2 delle entrate.

Tabella 56 – Entrate 2021 per trasferimenti correnti da Amm. centrali con focus su capitoli per emergenza Covid-19

BREVE DESCRIZIONE CAPITOLI TRASFERIMENTI CORRENTI EMERGENZA COVID-19		Previsioni finali di competenza	Accertamenti	Variazioni Previsioni definitive di competenza/ Accertamenti	Riscossioni in conto competenza	Residui di competenza	Capitoli uscita di destinazione risorse
313160	DESTINATI ALL'ISTRUZIONE - COVID-19 (recupero delle competenze e della socialità degli studenti)	0	1.337.452	1.337.452	1.337.452	0	cap. 252100- 001 e 252100- 005
315200- 004	F.DO EMERGENZE IMPRESE ED ISTITUZIONI CULTURALI - sostegno editoria libreria	0	9.205	9.205	9.205	0	cap. 352000- 002
315200- 004	F.DO EMERGENZE IMPRESE ED ISTITUZIONI CULTURALI - sostegno editoria libreria	0	9.205	9.205	9.205	0	cap. 355002
315400	PER CONTRIBUTI MAESTRI DI SCI	6.678.909	6.678.909	0	6.678.909	0	cap. 615448- 001
317800	PER EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA	16.348.875	16.465.586	116.711	15.944.992	520.595	cap. 44115
317900	PER SOLIDARIETA' ALIMENTARE	0	0	0	0	0	cap. 402604
318000	TRASFERIMENTI AI COMUNI PER ESERCIZIO FUNZIONI FONDAMENTALI	2.548.626	6.777.437	4.228.811	6.562.036	215.400	cap. 203001
318100	PER SPESE PROTEZIONE CIVILE	0	102.935	102.935	102.935	0	capitoli n. 152101; 151550-009; 152000-002; 152000-004; 441151
318200	PER CONTRIBUTI ALLE AZIENDE T.P.L.	10.034.099	12.868.889	2.834.790	12.868.889	0	capitoli n. 745000-001; 745000-004
318300	PER FONDO RISTORO MINORI ENTRATE DA MANCATO GETTITO IRAP	0	0	0	0	0	
318400	PER FONDO COMPENSAZIONE MINORI ENTRATE PER FUNZIONI REGIONI	42.370.000	0	-42.370.000	0	0	
318600	PER FONDO MONTAGNA	71.500.000	78.181.449	6.681.449	78.181.449	0	cap. 612758

BREVE DESCRIZIONE CAPITOLI TRASFERIMENTI CORRENTI EMERGENZA COVID-19		Previsioni finali di competenza	Accertamenti	Variazioni Previsioni definitive di competenza/ Accertamenti	Riscossioni in conto competenza	Residui di competenza	Capitoli uscita di destinazione risorse
318700	PER FONDO ATTIVITA' ECONOMICHE	4.063.000	4.063.000	0	4.063.000	0	cap. 612755
318800	PER FONDO INNOVAZIONE E DIGITALIZZAZIONE	736.200	176.912	-559.288	147.240	29.672	cap. 155000-002
319400	PER CONTRIBUTI ALLE AZIENDE T.P.L.	63.377	63.377	0	63.377	0	cap. 808908
TOTALE TRASFERIMENTI PER COVID		154.343.086	126.734.355	-27.608.731	125.968.688	765.667	
ALTRI TRIBUTI RESIDUALI CATEGORIA 01		172.527.015	128.970.224	-43.556.791	122.781.917	6.188.307	
TOTALE CATEGORIA 01		208.200.901	173.274.013	-34.926.888	166.349.712	6.924.302	
ALTRE CATEGORIE RESIDUALI TIPOLOGIA 101		63.466.296	62.255.719	-1.210.577	61.586.299	669.420	
TOTALE TIPOLOGIA 101		271.667.197	235.529.732	-36.137.465	227.936.011	7.593.721	

Fonte: elaborazione Corte dei conti su risultanze da rendiconto PAT 2021 integrati da tabella risposta q.2; importi in euro.

Le entrate extra tributarie del titolo 3 aumentano nel 2021, rispetto al 2020, sia per gli accertamenti (+49,69 ml, pari a 23,91%) che per le riscossioni (+67,05 ml, pari a 37,56%). Da considerare che anche nel 2020 gli accertamenti e le riscossioni erano incrementate rispetto al 2019, seppur in misura minore (rispettivamente del 12,77% e del 12,76%).

Tabella 57 – Titolo 3 – variazioni triennio 2019-2021

TITOLO 3	2019	2020	2021	Variazioni anno precedente	
				2020/2019	2021/2020
Accertamenti finali di competenza	184.307.914	207.851.927	257.542.993	12,77%	23,91%
Variazioni in valore assoluto				23.544.013	49.691.066
Riscossioni finali di competenza	158.304.401	178.499.001	245.547.450	12,76%	37,56%
Variazioni in valore assoluto				20.194.600	67.048.449

Fonte: elaborazione Corte dei conti su risultanze da rendiconti PAT 2019, 2020, 2021; importi in euro.

Come rilevato nel 2020, l'entità dei rimborsi in entrata (categoria 3050200 del titolo 3 della Provincia) ha subito il maggior incremento sia per gli accertamenti, passati da 75 ml del 2020 a 113 ml del 2021, che per le riscossioni, passate da 51 ml del 2020 a 95 ml nel 2021.

In particolare, il capitolo 132986 "Rimborso da agenzie provinciali" passa dai 16 ml del 2020 ai 48 ml del 2021 sia per gli accertamenti che per le riscossioni e il capitolo 133001 "Rimborso dell'indennità premio di fine servizio comunque denominate di competenza dell'INPDAP passa da 15 ml del 2020 ai

18 ml del 2021 per gli accertamenti, mentre il capitolo 132985 “Rimborso da Amministrazioni locali ad enti strumentali l.p. 9/4/73 n. 13” passa da 4 ml del 2020 ai 2,6 ml nel 2021 sia per gli accertamenti che per le riscossioni.

5.5 Gli indicatori finanziari delle entrate

Nella tabella successiva vengono raffrontate le risultanze totali registrate nell’ultimo triennio, utilizzate come base per il calcolo degli indici.

Tabella 58 – Base calcolo indici entrate e variazioni importi. Triennio 2019 - 2021

TOTALE ENTRATE	2019	2020	2021	VARIAZIONI ANNO PRECEDENTE	
				2020/2019	2021/2020
Stanziamenti iniziali					
escluso titolo 9 e fideiussioni	4.758.248.220	4.814.998.024	4.945.340.704	1,19%	2,71%
Totale	5.340.298.220	5.389.998.024	5.540.340.704	0,93%	2,79%
Stanziamenti finali					
escluso titolo 9 e fideiussioni	5.056.677.575	5.110.663.643	5.046.307.382	1,07%	-1,26%
Totale	5.658.564.575	5.709.006.771	5.679.638.507	0,89%	-0,51%
Accertamenti					
escluso titolo 9	4.955.712.643	4.785.551.620	5.118.689.568	-3,43%	6,96%
Totale	5.240.538.142	5.065.269.246	5.419.441.363	-3,34%	6,99%
Riscossioni di competenza					
escluso titolo 9	4.684.763.328	4.522.857.900	4.863.818.674	-3,46%	7,54%
Totale	4.955.038.867	4.793.279.316	5.139.194.930	-3,26%	7,22%
Residui di competenza					
escluso titolo 9	270.949.315	262.693.719	254.870.894	-3,05%	-2,98%
Totale	285.499.275	271.989.930	280.246.433	-4,73%	3,04%
Riscossioni Complessive					
escluso titolo 9	5.570.216.948	4.755.800.038	5.157.250.045	-14,62%	8,44%
Totale	5.840.492.486	5.033.693.267	5.438.099.765	-13,81%	8,03%
Residui definitivi iniziali					
escluso titolo 9	1.641.314.858	1.054.417.925	1.073.381.310	-35,76%	1,80%
Totale	1.678.306.470	1.070.400.251	1.091.137.079	-36,22%	1,94%

Fonte: elaborazione Corte dei conti su risultanze da rendiconti PAT 2019, 2020, 2021; importi in euro.

Di seguito si evidenziano i principali indicatori della gestione di competenza per il triennio 2019-2021:

Tabella 59 – Indici della gestione delle entrate

INDICATORI	CALCOLI SUL TOTALE TITOLI			CALCOLI AL NETTO DI PARTITE DI GIRO E FIDEIUSSIONI		
	2019	2020	2021	2019	2020	2021
CAPACITA' DI ACCERTAMENTO (accertamenti in conto competenza/previsioni finali di competenza)	92,61%	88,72%	95,42%	98,00%	93,64%	101,43%
CAPACITA' DI RISCOSSIONE (riscossioni di competenza /previsioni finali di competenza)	87,57%	83,96%	90,48%	94,53%	94,51%	95,02%
VELOCITA' DI RISCOSSIONE (riscossioni di competenza/accertamenti di competenza)	94,55%	94,63%	94,83%	94,53%	94,51%	95,02%
VELOCITA' DI RISCOSSIONE COMPLESSIVA (riscossioni complessive/accertamenti+residui definitivi iniziali)	84,41%	82,04%	83,53%	84,44%	81,44%	83,29%
INDICE DI VARIAZIONE (previsioni finali di competenza - previsioni iniziali)/previsioni iniziali	5,96%	5,92%	2,51%	6,27%	6,14%	2,04%

Fonte: elaborazione Corte dei conti su risultanze da rendiconti PAT 2019, 2020, 2021.

La capacità di accertamento è data dal rapporto tra accertamenti di competenza e previsioni definitive. L'indicatore nel 2021 evidenzia un miglioramento rispetto all'anno precedente. Il valore a livello complessivo passa dal 93,64% del 2020 al 101,43% del 2021, senza considerare le partite di giro e le fideiussioni, mentre passa dal 88,72% del 2020 al 95,42% del 2021 in riferimento al totale dei titoli.

Capacità e velocità di riscossione, consentono, inoltre, di analizzare la dinamica delle riscossioni di competenza. In particolare, la capacità di riscossione mette in relazione le riscossioni di competenza con la massa acquisibile finale, mentre la velocità di riscossione evidenzia il rapporto tra riscossioni ed accertamenti di competenza, individuando così la capacità dell'ente di riscuotere prontamente (entro l'esercizio di riferimento) le entrate accertate. Senza considerare le partite di giro e le fideiussioni, la capacità di riscossione presenta nel 2021 valori in leggero miglioramento rispetto all'esercizio precedente, assestandosi sul 95%. In riferimento invece al totale dei titoli l'indicatore nel 2021 aumenta rispetto all'anno precedente, passando dal 83,96% del 2020 al 90,48% del 2021. La velocità di riscossione invece rimane invariata, assestandosi sul 94-95%, considerando o meno le partite di giro.

L'indice di variazione delle previsioni finali sulle previsioni iniziali rileva uno scostamento del 2,51% (era del 5,92% nel 2020) se si considera il totale dei titoli.

6 LA GESTIONE DELLE SPESE

6.1 La gestione della spesa provinciale nel bilancio armonizzato

In ottemperanza al principio della competenza finanziaria potenziata, la registrazione degli impegni nelle scritture contabili segue le disposizioni dell'art. 56, d.lgs. n. 118/2011 e del punto 5 del principio contabile applicato di cui all'allegato 4/2 al medesimo decreto.

In particolare, il c. 1 dell'articolo citato prevede che "Tutte le obbligazioni giuridicamente perfezionate passive, da cui derivano spese per la regione, devono essere registrate nelle scritture contabili quando l'obbligazione è perfezionata, con imputazione all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza, secondo le modalità previste, dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2. Le spese sono registrate nelle scritture contabili anche se non determinano movimenti di cassa effettivi", mentre il c. 2 definisce l'impegno come "la fase della spesa con la quale viene riconosciuto il perfezionamento di un'obbligazione giuridica passiva, ed è determinata la ragione del debito, la somma da pagare, il soggetto creditore, la specificazione del vincolo costituito sullo stanziamento di bilancio e la data di scadenza".

La funzione centrale, nel nuovo sistema contabile, del fondo pluriennale vincolato è ribadita dalla previsione del c. 3 del medesimo articolo secondo il quale "Gli impegni di spesa sono assunti nei limiti dei rispettivi stanziamenti di competenza del bilancio di previsione, con imputazione agli esercizi in cui le obbligazioni sono esigibili" mentre "[g]li impegni riguardanti le partite di giro e i rimborsi delle anticipazioni di tesoreria sono assunti in relazione alle esigenze della gestione".

Anche le successive fasi della spesa hanno dovuto adeguarsi alle nuove regole dell'armonizzazione contabile. In particolare, la liquidazione, l'ordinazione e il pagamento delle spese è ora disciplinato dagli artt. 57 e 58 del d.lgs. n. 118/2011, nonché dal punto 6 dell'allegato 4/2 al medesimo decreto legislativo.

La gestione armonizzata dei bilanci ha previsto, inoltre, l'introduzione del piano dei conti integrato, strumento prescritto dall'art. 4, c. 1, d.lgs. n. 118/2011, a mente del quale "Al fine di consentire il consolidamento ed il monitoraggio dei conti pubblici, nonché il miglioramento della raccordabilità dei conti delle amministrazioni pubbliche con il Sistema europeo dei conti nazionali nell'ambito delle rappresentazioni contabili, le amministrazioni di cui all'art. 2, adottano il piano dei conti integrato di cui all'allegato 6, raccordato al piano dei conti di cui all'articolo 4, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91".

Il piano integrato dei conti è costituito dall'elenco delle articolazioni delle unità elementari di bilancio. Il livello del piano dei conti integrato comune rappresenta la struttura di riferimento per la predisposizione dei documenti contabili e di finanza pubblica delle amministrazioni pubbliche. Ai fini del raccordo con i capitoli e gli articoli, ove previsti, il livello minimo di articolazione del piano dei conti è costituito almeno dal quarto livello. Ai fini della gestione, il livello minimo di articolazione del piano dei conti è costituito dal quinto livello (art. 4, c. 5, d.lgs. n. 118/2011).

Pertanto, nella registrazione degli impegni contabili si è resa necessaria l'indicazione dei dati relativi alla transazione elementare fino al quinto livello del Piano dei conti integrato.

6.2 Le spese impegnate e pagate nell'esercizio 2021

Il totale delle spese di competenza ha fatto registrare previsioni finali dell'esercizio 2021 pari ad euro 7.469.839.439,79, dei quali euro 381.331.124,48 corrispondono alle uscite per conto terzi e partite di giro (titolo 7) ed euro 252.000.000,00 a fidejussioni contabilizzate nel titolo 3. Il totale degli impegni è pari a euro 5.093.349.503,50, dei quali euro 300.751.795,36 relative al titolo 7 "uscite per partite di giro".

L'ammontare del fondo pluriennale vincolato (FPV) iscritto nelle spese²²³ per il 2021 è pari a euro 1.589.632.496,34 (era pari a euro 1.456.026.394,10 nel 2020 e a euro 1.394.787.680,96 nel 2019). Il FPV relativo alle spese correnti ammonta a euro 13.567.660,63 (0,85%) mentre il FPV relativo alle spese in conto capitale è pari a euro 1.576.064.835,71 (99,15%). Sommando pertanto il fondo pluriennale vincolato agli impegni, si ottiene per l'esercizio 2021 un importo pari ad euro 6.682.981.999,84 (era pari ad euro 6.353.861.210,90 nel 2020 e ad euro 6.463.963.159,28 nel 2019).

La composizione per titoli degli impegni e dell'entità del FPV è rappresentata nel prospetto seguente.

²²³ Si rammenta che dal 2016 è stato attivato, secondo i principi della contabilità finanziaria "potenziata", il fondo pluriennale vincolato (FPV) a copertura di spese imputate ad esercizi successivi a quello in corso. Il fondo è costituito da risorse accertate e destinate al finanziamento di obbligazioni passive già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è stata accertata l'entrata.

Tabella 60 – Previsioni finali e impegni di competenza 2021 suddivisi per titoli

TITOLI	PREV. FINALI	IMPEGNI	COMPOSIZ. % IMPEGNI SUL TOTALE	% IMPEGNI/ PREV.FIN
TITOLO 1 - Spese correnti	3.955.150.166	3.815.107.196	74,90%	96,46%
- di cui concorso agli obiettivi di fin. pubb. naz. compresa quota sulla finanza locale	292.873.947	250.140.175		85,41%
TITOLO 1- al netto del concorso	3.662.276.218	3.564.967.021		97,34%
		Fondo pluriennale vincolato (0,85% del totale FPV)		
		13.567.661		
TITOLO 2 - Spese in conto capitale	2.767.222.846	930.106.557	18,26%	33,61%
		Fondo pluriennale vincolato (99,15% del totale FPV)		
		1.576.064.836		
TITOLO 3- Spese per incremento attività finanziarie	357.607.854	38.994.598	0,77%	10,90%
- di cui fideiussioni	252.000.000			
TITOLO 3- al netto fideiussioni	105.607.854			0,00%
		Fondo pluriennale vincolato		
		0		
TITOLO 4 - Rimborso Prestiti	8.527.450	8.389.357	0,16%	98,38%
		Fondo pluriennale vincolato		
		0		
TITOLO 5 - Chiusura anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	0	0	-	-
TOTALE TITOLI AL NETTO del concorso agli obiettivi di finanza pubblica, delle fideiussioni e delle partite di giro	6.543.634.368	4.542.457.533	89,18%	69,42%
		Totale FPV		
		1.589.632.496		
TITOLO 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro	381.331.124	300.751.795	5,90%	78,87%
TOTALE TITOLI	7.469.839.440	5.093.349.504	100,00%	68,19%

Fonte: elaborazione Corte dei conti sui dati della relazione sulla gestione e del rendiconto della Provincia; importi in euro.

L'incidenza maggiore degli impegni sul totale si registra nel titolo 1 (74,90%), per il quale si ha anche una capacità d'impegno, data dall'incidenza degli impegni sulle previsioni finali, pari a 96,46% in aumento rispetto al 2020 (87,97%) principalmente dovuta al mancato impegno nel 2020 del concorso agli obiettivi di finanza pubblica. Al netto di tale posta il grado di realizzo nel 2020 risultava pari al 95,42%.

La capacità di impegno risulta in lieve diminuzione, al contrario, nelle spese in conto capitale (dal 42,61% del 2020 al 33,61% del 2021).

La seguente tabella mostra la ripartizione delle spese impegnate per missione, evidenziandone la composizione percentuale degli impegni sul totale, nonché la capacità di impegno data dal rapporto tra impegni e previsioni finali. Da rilevare nel 2021 l’inserimento della nuova missione 50 “Debito pubblico”.

Tabella 61 – Impegni e previsioni finali di competenza 2021 suddivisi per missione

MISSIONE		PREV. FINALI	IMPEGNI		COMPOSIZ. % IMPEGNI SUL TOTALE	% IMPEGNI/ PREV.FINALI
N.	Descrizione					
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	500.302.462		266.077.954	5,22%	53,18%
			Fondo pluriennale vincolato	41.991.715		
4	Istruzione e diritto allo studio	1.013.108.100		903.982.553	17,75%	89,23%
			Fondo pluriennale vincolato	92.806.517		
5	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	108.512.187		78.712.656	1,55%	72,54%
			Fondo pluriennale vincolato	26.041.730		
6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	25.622.390		14.012.034	0,28%	54,69%
			Fondo pluriennale vincolato	9.812.608		
7	Turismo	116.748.168		70.702.517	1,39%	60,56%
			Fondo pluriennale vincolato	43.546.722		
8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	169.972.571		47.101.781	0,92%	27,71%
			Fondo pluriennale vincolato	111.280.325		
9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	213.485.930		115.007.614	2,26%	53,87%
			Fondo pluriennale vincolato	85.080.292		
10	Trasporti e diritto alla mobilità	763.129.669		246.144.290	4,83%	32,25%
			Fondo pluriennale vincolato	445.931.645		
11	Soccorso civile	167.218.754		73.506.280	1,44%	43,96%
			Fondo pluriennale vincolato	77.791.417		
12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	298.367.925		281.662.949	5,53%	94,40%
			Fondo pluriennale vincolato	3.836.654		
13	Tutela della salute	1.351.958.310		1.320.186.326	25,92%	97,65%
			Fondo pluriennale vincolato	31.660.883		
14	Sviluppo economico e competitività	674.872.432		493.545.241	9,69%	73,13%
			Fondo pluriennale vincolato	157.427.839		
15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	138.874.659		122.680.984	2,41%	88,34%
			Fondo pluriennale vincolato	11.330.931		
16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	101.467.066		61.232.745	1,20%	60,35%
			Fondo pluriennale vincolato	35.716.877		
18	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	1.152.541.906		690.984.274	13,57%	59,95%
	- di cui concorso agli obietti. di finanza pubbl. nazionale.	292.873.947		250.140.175		
18	Relazioni con le altre aut. territ. e loc. al netto	859.667.959		440.844.099		51,28%
			Fondo pluriennale vincolato	412.456.220		
19	Relazioni internazionali	12.639.635		7.057.511	0,14%	55,84%
			Fondo pluriennale vincolato	2.920.122		
20	Fondi e accantonamenti	279.636.149		0	-	0,00%
	di cui anticipo per fideiuss.	252.000.000				
50	Debito pubblico	0		0	-	0,00%
60	Anticipazioni finanziarie	50.000		0	-	0,00%
TOTALE AL NETTO MISSIONE 99		7.088.508.315		4.792.597.708	94,10%	67,61%
TOTALE AL NETTO MISSIONE 99, fideiuss. e c. fin.		6.543.634.368		4.542.457.533		69,42%
99	Servizi per conto terzi	381.331.124		300.751.795	5,90%	78,87%
TOTALE MISSIONI		7.469.839.440		5.093.349.504	100,00%	68,19%
			Totale FPV	1.589.632.496		

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati rendiconto Provincia; importi in euro.

Le missioni che incidono maggiormente in termini di impegni sul totale sono rappresentate dalla “Tutela della salute” (25,92%) con impegni per euro 1.320.186.326,00, “Istruzione e diritto allo studio” (17,75%) con impegni per euro 903.982.553,00, “Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali” (13,57%) con impegni per euro 690.984.274,00.

La capacità d’impegno varia dalla percentuale minima del 27,71% riferita alla Missione “Assetto del territorio ed edilizia abitativa”, alla percentuale massima del 97,65% riferita alla Missione “Tutela della salute”.

I pagamenti finali di competenza sono stati invece pari ad euro 4.115.022.591,97 dei quali euro 239.297.832,90 corrispondono alle uscite per partite di giro (titolo 7).

La composizione per titoli dei pagamenti e dei residui è rappresentata nel prospetto seguente, evidenziando le rispettive percentuali sugli impegni (al netto del fondo pluriennale vincolato).

Tabella 62 – Impegni, pagamenti e residui finali di competenza 2021 suddivisi per titoli

TITOLI	IMPEGNI	PAGAMENTI	% PAGAMENTI/ IMPEGNI	RESIDUI	% RESIDUI/ IMPEGNI
TITOLO 1 - Spese correnti	3.815.107.196	3.274.480.171	85,83%	540.627.025	14,17%
TITOLO 2 - Spese in conto capitale	930.106.557	553.860.633	59,55%	376.245.924	40,45%
TITOLO 3- Spese per incremento attività finanziarie	38.994.598	38.994.598	100,00%	0	0,00%
TITOLO 4 - Rimborso Prestiti	8.389.357	8.389.357	100,00%	0	0,00%
TITOLO 5 - Chiusura anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	0	0	-	0	-
TOTALE TITOLI AL NETTO PARTITE DI GIRO	4.792.597.708	3.875.724.759	80,87%	916.872.949	19,13%
TITOLO 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro	300.751.795	239.297.833	79,57%	61.453.962	20,43%
TOTALE TITOLI	5.093.349.504	4.115.022.592	80,79%	978.326.912	19,21%

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati rendiconto Provincia; importi in euro.

Le spese in conto capitale (titolo 2) registrano la capacità di pagamento più bassa (59,55%) rispetto a quanto impegnato, pertanto, anche l’entità dei residui deriva proprio, soprattutto, da tale titolo, per il quale la percentuale dei residui sugli impegni è pari a 40,45%.

La seguente tabella mostra la ripartizione delle spese pagate per missione, evidenziando le rispettive percentuali sugli impegni.

Tabella 63 – Impegni, pagamenti e residui finali di competenza 2021 suddivisi per missione

MISSIONE		IMPEGNI	PAGAMENTI	% PAGAMENTI/ IMPEGNI	RESIDUI	% RESIDUI/ IMPEGNI
N.	Descrizione					
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	266.077.954	245.485.351	92,26%	20.592.602	7,74%
4	Istruzione e diritto allo studio	903.982.553	847.835.368	93,79%	56.147.184	6,21%
5	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	78.712.656	63.136.977	80,21%	15.575.679	19,79%
6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	14.012.034	9.550.051	68,16%	4.461.983	31,84%
7	Turismo	70.702.517	67.977.863	96,15%	2.724.655	3,85%
8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	47.101.781	37.879.873	80,42%	9.221.908	19,58%
9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	115.007.614	91.303.602	79,39%	23.704.012	20,61%
10	Trasporti e diritto alla mobilità	246.144.290	166.057.790	67,46%	80.086.501	32,54%
11	Soccorso civile	73.506.280	33.099.269	45,03%	40.407.010	54,97%
12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	281.662.949	232.011.670	82,37%	49.651.279	17,63%
13	Tutela della salute	1.320.186.326	1.155.369.550	87,52%	164.816.776	12,48%
14	Sviluppo economico e competitività	493.545.241	188.265.582	38,15%	305.279.659	61,85%
15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	122.680.984	70.589.770	57,54%	52.091.214	42,46%
16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	61.232.745	42.769.816	69,85%	18.462.929	30,15%
18	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	690.984.274	618.161.613	89,46%	72.822.661	10,54%
19	Relazioni internazionali	7.057.511	6.230.614	88,28%	826.897	11,72%
20	Fondi e accantonamenti	0	0	-	0	-
50	Debito pubblico	0	0	-	0	-
60	Anticipazioni finanziarie	0	0	-	0	-
99	Servizi per conto terzi	300.751.795	239.297.833	79,57%	61.453.962	20,43%
TOTALE MISSIONI al netto del FPV		5.093.349.504	4.115.022.592	80,79%	978.326.912	19,21%

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati rendiconto Provincia; importi in euro.

La minore capacità di pagamento rispetto a quanto impegnato si registra nelle seguenti missioni: “Sviluppo economico e competitività” (38,15%); “Soccorso civile” (45,03%); “Politiche del lavoro e la formazione professionale” (57,54%); “Trasporti e diritto alla mobilità” (67,46%).

Specularmente le stesse missioni registrano una percentuale più alta di residui sulle spese impegnate. Nella tabella successiva vengono raffrontate le risultanze totali registrate nell’ultimo triennio nelle previsioni finali, negli impegni, nei pagamenti e nei residui di competenza.

Tabella 64 – Scostamenti tra le risultanze finali di competenza 2019, 2020 e 2021

TOTALE SPESE	2019	2020	2021	VARIAZIONI ANNO PRECEDENTE	
				2020/2019	2021/2020
Stanziamenti finali	7.105.943.065	7.337.220.629	7.469.839.440	3,25%	1,81%
impegni al netto FPV	5.069.175.478	4.897.834.817	5.093.349.504	-3,38%	3,99%
entità FPV*	1.394.787.681	1.456.026.394	1.589.632.496	4,39%	9,18%
Pagamenti	4.417.223.753	4.094.063.234	4.115.022.592	-7,32%	0,51%
Residui di competenza	651.951.726	803.771.583	978.326.912	23,29%	21,72%

** per gli anni 2019 e 2021 gli impegni, i pagamenti e i residui di competenza comprendono gli importi per il concorso di finanza pubblica. Nel 2020 l'importo previsto per il concorso obiettivi di finanza pubblica di euro 300,63 milioni non è stato impegnato.*

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati rendiconto Provincia; importi in euro.

Dalla tabella si rileva, in particolare, il progressivo aumento dell'entità del fondo pluriennale vincolato e dei residui di competenza. Il fondo pluriennale vincolato registra un incremento rispetto all'anno precedente maggiore nel 2021 (+9,18%) rispetto a quello rilevato nel 2020 (+4,39%). I residui di competenza rilevano un notevole aumento nel 2021 rispetto a quelli formati nel 2020 (+21,72%), come registrato nel 2020 rispetto al 2019 (+23,29%). Anche gli stanziamenti finali aumentano nel 2020 rispetto al 2019 (+3,25%) e nel 2021 rispetto al 2020 (+1,81%). Invece in relazione agli impegni si registra nel 2020 una diminuzione (-3,38%) e, al contrario, nel 2021 si rileva un aumento di eguale entità percentuale (+3,99%), giustificabile dal mancato impegno nel 2020 degli importi per il concorso di finanza pubblica. Anche i pagamenti registrano una diminuzione nel 2020 (-7,32%), mentre nel 2021 si rileva un lieve incremento (+0,51%).

In particolare, l'entità degli impegni delle spese correnti (titolo I) ha subito un notevole incremento nel 2021, come traspare dalla seguente tabella.

Tabella 65 – Scostamenti tra le risultanze del titolo 1 negli anni 2019, 2020, 2021

TITOLO I	2019	2020	2021	VARIAZIONI ANNO PRECEDENTE	
				2020/2019	2021/2020
Impegni di competenza	3.510.080.342	3.387.875.794	3.815.107.196	-3,48%	12,61%
Pagamenti di competenza	3.277.889.861	3.049.817.868	3.274.480.171	-6,96%	7,37%

** per gli anni 2019 e 2021 gli impegni, i pagamenti e i residui di competenza comprendono gli importi per il concorso di finanza pubblica. Nel 2020 l'importo previsto per il concorso obiettivi di finanza pubblica di euro 300,63 milioni non è stato impegnato.*

Fonte: elab. Corte dei conti sui dati della relazione del Collegio dei revisori e del rendiconto della Provincia; importi in euro.

Nella tabella successiva vengono raffrontate le risultanze del titolo 1, distinte in macroaggregati, registrate nell'ultimo triennio negli impegni di competenza, in analogia con quanto esaminato dal

Collegio dei revisori nella relazione al rendiconto 2021 con l'indicazione del concorso degli obiettivi di finanza pubblica²²⁴.

Tabella 66 – Scostamenti tra i macroaggregati del titolo I impegni 2019, 2020, 2021

MACROAGGREGATI DI SPESA TITOLO 1		IMPEGNI			VARIAZIONI ANNO PRECEDENTE	
N.	Descrizione	2019	2020	2021	2020/2019	2021/2020
101	Redditi da lavoro dipendente	732.429.908	712.784.698	731.219.901	-3%	3%
102	Imposte e tasse a carico dell'ente	44.725.303	45.113.896	46.509.976	1%	3%
103	Acquisto di beni e servizi	173.015.313	168.600.555	178.616.648	-3%	6%
104	Trasferimenti correnti	2.238.729.606	2.200.740.470	2.528.213.316	-2%	15%
	<i>di cui oneri derivanti da concorso agli obiettivi di finanza nazionale (capitolo 953110)</i>	202.469.719	0	124.073.175	(-100%)	(+100%)
104	Trasferimenti correnti al netto capitolo 953110	2.036.259.887	2.200.740.470	2.404.140.141	8%	9%
106	Fondi perequativi	307.739.894	249.472.517	321.225.309	-19%	29%
	<i>di cui concorso ob. fin. naz. quota enti locali</i>	126.000.000		126.067.000		
106	Fondi perequativi al netto concorso quota enti locali	181.739.894	249.472.517	195.158.309	37%	-22%
107	Interessi passivi	53.258	23.191	0	-56%	-100%
108	Altre spese per redditi di capitale	0	0	0	-	0%
109	Rimborsi e poste correttive delle entrate	9.465.653	4.443.265	3.069.691	-53%	-31%
110	Altre spese correnti	3.921.407	6.697.202	6.252.354	71%	-7%
100	TOTALE TITOLO 1	3.510.080.342	3.387.875.794	3.815.107.196	-3%	13%
	TOTALE TITOLO 1 al netto degli oneri derivanti dal concorso agli obiettivi di finanza pubblica nazionale (quota Provincia e quota enti locali)	3.181.610.623	3.387.875.794	3.564.967.021	6%	5%

Fonte: elaborazione Corte dei conti sui dati della relazione del Collegio dei revisori e del rendiconto della Provincia; importi in euro.

Nella relazione sullo schema di rendiconto 2021, i revisori della Provincia hanno osservato che: *“L'incremento della spesa corrente sul 2021 rispetto al 2020 risente ancora di interventi una tantum conseguenti agli effetti della pandemia da Covid 19, in parte finanziati da specifici trasferimenti statali.”.*

Le variazioni percentuali più rilevanti tra gli esercizi 2020-2021 riguardano i “Rimborsi e poste correttive delle entrate” passate da 4,43 ml a 3,07 ml (-31%), i “Fondi perequativi” passati da 249,47 ml a 321,22 ml (+29%) e a 195,47 ml (-22%) al netto degli oneri derivanti dal concorso agli obiettivi di finanza pubblica e infine i “Trasferimenti correnti” che si attestano su 2.528,21 ml nel 2021 (+15%) e su

²²⁴ Allegato al verbale n. 7/2022, cfr. pagg. 20-21 della relazione. La tabella presente nella relazione infatti riporta come precisazione: *“Per motivi di omogeneità e confrontabilità gli impegni 2021 sono stati indicati al netto degli oneri derivanti dal concorso agli obiettivi di finanza pubblica nazionale per un importo pari a 124,1 milioni di euro sul macroaggregato 104 (quota Provincia) e pari a 126,1 milioni di euro sul macroaggregato 106 (quota enti locali)”.* Come rilevato nella relazione allegata alla Decisione n. 3/PARI/2021 del 28 giugno 2021 (nota a pag. 327), il primo importo equivale allo stanziamento al capitolo n. 953110, mentre la quota enti locali è compresa nello stanziamento al capitolo 203000.

2.404,14 ml (+9%) (al netto oneri derivanti da concorso agli obiettivi di finanza nazionale (capitolo 953110), a fronte dei 2.200,74 ml del 2020. Si rammenta che nel 2020 non si è registrato l'impegno per gli oneri derivanti dal concorso agli obiettivi di finanza pubblica.

La spesa corrente è comunque aumentata tra il 2020 e il 2021 del 13%, diversamente da quanto registrato tra il 2019 e il 2020 (-3% inclusi gli oneri derivanti dal concorso agli obiettivi di finanza nazionale). Al netto degli oneri derivanti dal concorso agli obiettivi di finanza nazionale si registra in entrambi i bienni un incremento di entità percentuale simile (+5% tra il 2020 e il 2021 e +6% tra il 2019 e il 2020).

6.2.1 Focus sulle spese connesse all'emergenza Covid

In sede istruttoria²²⁵, è stato chiesto alla Provincia di relazionare in merito all'impatto delle misure connesse all'emergenza da Covid-19 sulle spese del bilancio provinciale nell'anno 2021.

In riscontro l'Amministrazione ha trasmesso²²⁶ tabelle con importi disaggregati per missione, in termini di spese stanziare, utilizzi in conto competenza e pagamenti, distinguendo separatamente quelle finanziate con risorse provinciali da quelle finanziate con risorse statali.

In termini di utilizzi, con riferimento alle risorse provinciali, risultano complessivi 189,39 ml, di cui per "servizi istituzionali, generali e di gestione" 0,4 ml, per "istruzione e diritto allo studio" 34,20 ml, per "turismo" 1,89 ml, per "soccorso civile" 1,73 ml, per "diritti sociali, politiche sociali e famiglia" 2,25 ml, per "sviluppo economico e competitività" 120 ml, per "politiche per il lavoro e la formazione" 24,2 ml, per "agricoltura, politiche agroalimentari e pesca" circa 3 ml e per "relazioni con le altre autonomie territoriali e locali" 2 ml.

Con riferimento alle risorse statali, risultano utilizzi complessivi per 104,55 ml, di cui nei "servizi istituzionali, generali e di gestione" per circa 0,18 ml, nell'"istruzione e diritto allo studio" per 2,41 ml, nella "tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali" per euro 18.409,74, nel "turismo" per 6,68 ml, nello "sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente" per euro 63.377,10, nei "trasporti e diritto alla mobilità" per 12,87 ml, nello "sviluppo economico e competitività" per 75,56 ml, nell'"agricoltura, politiche agroalimentari e pesca" per euro 1.255,23 e nelle "relazioni con le altre autonomie territoriali e locali" per 6,78 ml.

Si riportano di seguito le tabelle trasmesse.

²²⁵ Quesito n. 2 dell'istruttoria prot. 409 di data 9 marzo 2022.

²²⁶ Tabelle allegate alla risposta a quesito n. 2 (istruttoria prot. 409 di data 9 marzo 2022) trasmessa con nota del Direttore Generale e del Dirigente Generale del Dipartimento affari finanziari prot. 11 aprile 2022, n. 254590 (prot. Corte n. 609 di pari data).

**Tabella 67 – Spese connesse all'emergenza "Covid-19" diverse da quelle afferenti la Sanità.
Finanziate con risorse statali. Importi 2021.**

MISSIONE	ANNO 2021		
	STANZ NO FPV	UTILIZZI C/COMP	PAGAMENTI
01. Servizi istituzionali, generali e di gestione	176.912	176.912	176.912
04. Istruzione e diritto allo studio	2.411.277	2.411.277	2.336.433
05. Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	18.410	18.410	18.410
07. Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	6.678.909	6.678.909	6.678.909
09. Turismo	63.377	63.377	0
10. Trasporti e diritto alla mobilità	12.868.889	12.868.889	12.868.889
11. Soccorso civile	75.563.000	75.554.186	42.773.741
12. Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1.255	1.255	1.255
18. Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	6.777.500	6.777.437	6.777.437
Totale complessivo	104.559.529	104.550.651	71.631.985

Note: Spese stanziare e Utilizzi c/comp (considerati impegni c/comp + prenotazioni LLPP + accantonamenti comp. FPV)

Fonte: elaborazione tabelle allegate alla risposta quesito n. 2; importi in euro.

**Tabella 68 – Spese connesse all'emergenza "Covid-19" diverse da quelle afferenti la Sanità.
Finanziate con risorse provinciali. Importi 2021.**

MISSIONE	ANNO 2021		
	STANZ NO FPV	UTILIZZI C/COMP	PAGAMENTI
01. Servizi istituzionali, generali e di gestione Totale	460.000	401.866	377.036
04. Istruzione e diritto allo studio	36.823.501	34.201.014	31.482.609
07. Turismo	2.322.000	1.891.050	1.875.899
11. Soccorso civile	1.950.000	1.726.362	1.686.608
12. Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	2.250.000	2.250.000	0
14. Sviluppo economico e competitività (1)	120.465.000	119.996.033	40.895.875
15. Politiche per il lavoro e la formazione professionale	24.200.000	24.200.000	9.000.000
16. Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca (3)	3.031.293	2.719.206	2.216.798
18. Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	2.622.500	2.000.566	2.000.566
Totale complessivo	194.124.295	189.386.098	89.535.391

Note:

Spese stanziare e Utilizzi c/comp (considerati impegni c/comp + prenotazioni LLPP + accantonamenti comp. FPV)

(1) = si tratta prevalentemente di stanziamenti attivati attraverso APIAE

Fonte: elaborazione tabelle allegate alla risposta quesito n. 2; importi in euro.

Dall'analisi della descrizione dei capitoli presenti nel rendiconto 2021 sono stati estrapolati i capitoli che riportano il termine "Covid". Sono risultati n. 47 capitoli riferiti a n. 12 Missioni. Il totale delle previsioni definitive è pari a euro 229.095.546,42 e il totale degli impegni è pari a euro 215.989.449,89, di cui, in ordine di entità, euro 123.169.033,02 alla missione "Sviluppo economico e competitività", euro

35.799.327,41 alla missione “Istruzione e diritto allo studio”, euro 24.200.000,00 alla missione “Politiche per il lavoro e la formazione professionale”, euro 16.348.875,00 alla missione “Tutela della salute”, euro 8.778.003,11 alla missione “Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali”, euro 2.473.899,86 alla missione “Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca”, euro 2.250.000,00 alla missione “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia”, euro 1.911.068,18 alla missione “Soccorso civile”, euro 594.000,00 alla missione “Turismo”, euro 401.866,21 alla missione “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, euro 63.377,10 alla missione “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente” e euro 0 alla missione “Fondi e accantonamenti” (5 ml di previsioni). L’impegno maggiore si è registrato nel cap. 612755-000 “Spesa per l’assegnazione di somme di parte corrente all’Agenzia provinciale per l’incentivazione delle attività economiche (APIAE) per interventi a favore degli operatori economici colpiti dall'emergenza epidemiologica Covid-19” pari a 116,79 ml, seguito dal cap. 408018 - 000 “Spesa per l’assegnazione di somme all’Agenzia del lavoro per misure di sostegno al reddito per i lavoratori stagionali e sospesi - emergenza Covid-19” pari a 24,20 ml. La tabella seguente riporta il totale dei capitoli Covid per missione, seguita dalle tabelle dei capitoli estratti dal rendiconto 2021 per ogni missione.

Tabella 69 –Totale spese Covid per missione. Importi 2021.

MISSIONE	PREVISIONI DEFINITIVE	IMPEGNI COMPETENZA
Totale Missione 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	460.000	401.866
Totale Missione 04 - Istruzione e diritto allo studio	38.421.815	35.799.327
Totale Missione 07 - Turismo	1.000.000	594.000
Totale Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	63.377	63.377
Totale Missione 11: Soccorso civile	2.334.995	1.911.068
Totale Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	2.250.000	2.250.000
Totale Missione 13: Tutela della salute	16.348.875	16.348.875
Totale Missione 14: Sviluppo economico e competitività	123.638.000	123.169.033
Totale Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale	24.200.000	24.200.000
Totale Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	5.978.484	2.473.900
Totale Missione 18: Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	9.400.000	8.778.003
Totale Missione 20: Fondi e accantonamenti	5.000.000	0
TOTALE CAPITOLI COVID	229.095.546	215.989.450

Fonte: estrazione da rendiconto 2021; importi in euro.

Tabella 70 – Capitoli spese Covid Missione “Servizi istituz., generali e di gestione”. Importi 2021.

TITOLO	CAP	DESCRIZIONE CAPITOLO	PREVISIONI DEFINITIVE	IMPEGNI COMPETENZA
1	152000-004	art. 004 - Spesa per la manutenzione di immobili adibiti per emergenza sanitaria agenti virali Covid-19 e delle sedi di uffici provinciali in ottemperanza alle prescrizioni dell'APSS e del Ministero della salute	100.000	86.479
1	152101 - 000	Spese per la pulizia di immobili adibiti per emergenza sanitaria agenti virali Covid-19 e delle sedi di uffici provinciali in ottemperanza alle prescrizioni dell'APSS e del Ministero della salute	360.000	315.387
Totale Missione 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione			460.000	401.866

Fonte: estrazione capitoli Covid da rendiconto 2021; importi in euro.

Tabella 71 – Capitoli spese Covid Missione “Istruzione e diritto allo studio”. Importi 2021.

TITOLO	CAP	DESCRIZIONE CAPITOLO	PREVISIONI DEFINITIVE	IMPEGNI COMPETENZA
1	259514 - 000	Spesa per il personale insegnante della scuola per l'infanzia e della formazione professionale, assistente educatore-retribuzioni - Covid-19	948.079	948.079
1	259516 - 000	Spesa per il personale insegnante della scuola per l'infanzia e della formazione professionale, assistente educatore - contributi sociali - Covid-19	332.017	332.017
1	259517 - 000	Spese per il personale insegnante della scuola per l'infanzia - IRAP - Covid-19	65.000	65.000
1	250550 - 007	- art. 007 - interventi per la gestione delle scuole dell'infanzia - Covid-19	6.600.000	4.505.454
1	259510 - 000	spesa per il personale non insegnante della scuola, della formazione professionale e assistente educatore - Covid-19	2.212.564	2.212.564
1	259512 - 000	spesa per il personale non insegnante della scuola- contributi sociali - Covid-19	774.840	774.840
1	259518 - 000	spese per il personale insegnante della scuola - contributi - Covid-19	6.161.600	6.161.600
1	259600 - 004	- art. 001 - spese per il personale insegnante - Covid-19	15.860.995	15.860.995
1	259513 - 000	spese per il personale non insegnante - irap - Covid-19	110.000	110.000
1	259613 - 000	spese per il personale insegnante - irap - Covid-19	1.097.000	1.097.000
1	252100 - 004	- art. 004 - assegnazione fondi alle istituzioni scolastiche per spese di funzionamento - Covid-19	0	0
1	252100 - 005	- art. 005 - assegnazione fondi per l'assistenza all'handicap - Covid-19	524.489	524.489
1	252151 - 000	spese per la concessione di assegni di studio e di contributi in conto gestione a favore di scuole parificate, pareggiate o legalmente riconosciute - Covid-19	1.000.000	908.329
1	256000 - 003	- art.003 - altri interventi di formazione professionale - Covid-19	1.500.000	1.070.652
2	252771 - 00	assegnazione di finanziamenti per arredi e attrezzature didattiche alle scuole paritarie - Covid-19	100.000	93.078
2	252801 - 000	assegnazione di finanziamenti per spese di investimento delle scuole a carattere statale - Covid-19	1.135.230	1.135.230
1	255207 - 000	spesa per contributi agli enti gestori finalizzati al riconoscimento delle spese di convitto e alloggio degli studenti in conseguenza dell'epidemia da Covid-19	0	0
Totale Missione 04 - Istruzione e diritto allo studio			38.421.815	35.799.327

Fonte: estrazione capitoli Covid da rendiconto 2021; importi in euro.

Tabella 72 – Capitoli spese Covid Missione “Turismo”. Importi 2021.

TITOLO	CAP	DESCRIZIONE CAPITOLO	PREVISIONI DEFINITIVE	IMPEGNI COMPETENZA
1	615446 - 000	Spese per la concessione di contributi ai gestori delle strutture ricettive a conduzione familiare per i danni subiti in conseguenza dell'epidemia da Covid-19	1.000.000	594.000
2	615547 - 000	Spese per la concessione di contributi ai gestori di bed and breakfast per i danni subiti in conseguenza dell'epidemia da covid-19	0	0
Totale Missione 07 - Turismo			1.000.000	594.000

Fonte: estrazione capitoli Covid da rendiconto 2021; importi in euro.

Tabella 73 – Capitoli spese Covid Missione “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente”. Importi 2021.

TITOLO	CAP	DESCRIZIONE CAPITOLO	PREVISIONI DEFINITIVE	IMPEGNI COMPETENZA
1	808908 - 000	Spesa per l'assegnazione di somme all'agenzia per la depurazione (ADEP) per l'analisi dei reflui - Covid-19	63.377	63.377
Totale Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente			63.377	63.377

Fonte: estrazione capitoli Covid da rendiconto 2021; importi in euro.

Tabella 74 – Capitoli spese Covid Missione “Soccorso civile”. Importi 2021.

TITOLO	CAP	DESCRIZIONE CAPITOLO	PREVISIONI DEFINITIVE	IMPEGNI COMPETENZA
2	807920 - 009	- art. 009 - spese per emergenza sanitaria agenti virali covid-19	2.334.995	1.911.068
Totale Missione 11: Soccorso civile			2.334.995	1.911.068

Fonte: estrazione capitoli Covid da rendiconto 2021; importi in euro.

Tabella 75 – Capitoli spese Covid Missione “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia”. Importi 2021.

TITOLO	CAP	DESCRIZIONE CAPITOLO	PREVISIONI DEFINITIVE	IMPEGNI COMPETENZA
1	401007 - 000	Spesa per interventi a sostegno dei soggetti a rischio di esclusione sociale relativi all'epidemia da Covid-19	250.000	250.000
1	402604 - 000	Assegnazione di somme all'agenzia provinciale per l'assistenza e la previdenza integrativa per interventi di solidarietà alimentare - finanziata dallo stato (Covid-19)	0	0
1	402607 - 000	Assegnazione di somme all'agenzia provinciale per l'assistenza e la previdenza integrativa per interventi di solidarietà alimentare in conseguenza dell'epidemia da Covid-19	0	0
1	402627 - 000	Spesa per la concessione dell'assegno unico alle famiglie in conseguenza dell'epidemia da Covid-19	2.000.000	2.000.000
Totale Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			2.250.000	2.250.000

Fonte: estrazione capitoli Covid da rendiconto 2021; importi in euro.

Tabella 76 – Capitoli spese Covid Missione “Tutela della salute”. Importi 2021.

TITOLO	CAP	DESCRIZIONE CAPITOLATO	PREVISIONI DEFINITIVE	IMPEGNI COMPETENZA
1	441151 - 000	Spese per l'assegnazione all'azienda provinciale per i servizi sanitari per emergenza sanitaria agenti virali Covid-19	0	0
1	441155 - 000	Assegnazione all'azienda sanitaria per spese correnti per l'emergenza epidemiologica da Covid-19 - finanziate dallo Stato	16.348.875	16.348.875
2	444000 - 008	- art. 008 - spese per gli investimenti per l'assegnazione all'azienda provinciale per i servizi sanitari per emergenza sanitaria agenti virali Covid-19	0	0
2	444005 - 000	Assegnazione all'azienda sanitaria per spese di edilizia sanitaria per l'emergenza epidemiologica da Covid-19 - finanziate dallo Stato	0	0
Totale Missione 13: Tutela della salute			16.348.875	16.348.875

Fonte: estrazione capitoli Covid da rendiconto 2021; importi in euro.

Tabella 77 – Capitoli spese Covid Missione “Sviluppo economico e competitività”. Importi 2021.

TITOLO	CAP	DESCRIZIONE CAPITOLATO	PREVISIONI DEFINITIVE	IMPEGNI COMPETENZA
1	612755 - 000	Spesa per l'assegnazione di somme di parte corrente all'Agenzia provinciale per l'incentivazione delle attività economiche (APIAE) per interventi a favore degli operatori economici colpiti dall'emergenza epidemiologica Covid-19	117.238.000	116.785.433
2	612807 - 000	Spesa per la concessione di contributi, anche tramite l'Agenzia provinciale per l'incentivazione delle attività economiche (APIAE), a favore degli operatori economici per i danni subiti in conseguenza dell'epidemia da Covid-19	3.800.000	3.800.000
2	612808 - 000	Spesa per l'assegnazione di somme all'Agenzia provinciale per l'incentivazione delle attività economiche (APIAE) per interventi a favore degli autotrasportatori per i danni subiti in conseguenza dell'epidemia da Covid-19	0	0
2	612809 - 000	Contributi a favore degli operatori dello spettacolo per i danni subiti in conseguenza dell'epidemia da Covid-19	600.000	583.600
2	612865 - 000	Spesa per gli interventi urgenti a sostegno degli operatori economici connessi all'emergenza epidemiologica da Covid-19	2.000.000	2.000.000
2	615607 - 000	Spesa per l'assegnazione di somme in conto capitale a Trentino sviluppo s.p.a. per interventi a favore del tessuto economico per i danni subiti in conseguenza dell'epidemia da Covid-19	0	0

TITOLO	CAP	DESCRIZIONE CAPITOLO	PREVISIONI DEFINITIVE	IMPEGNI COMPETENZA
2	615609 - 000	Spesa per l'assegnazione di somme in conto capitale a Trentino sviluppo s.p.a. per interventi a favore del tessuto economico per i danni subiti in conseguenza dell'epidemia da Covid-19 - cofinanziato UE FESR 2014-2020	0	0
2	317707 - 00	Spesa per l'assegnazione di somme in annualità all'Agenzia provinciale per l'incentivazione delle attività economiche (APIAE) a favore della ricerca scientifica delle imprese in relazione all'epidemia da Covid-19	0	0
Totale Missione 14: Sviluppo economico e competitività			123.638.000	123.169.033,02

Fonte: estrazione capitoli Covid da rendiconto 2021; importi in euro.

**Tabella 78 – Capitoli spese Covid Missione “Politiche per il lavoro e la formazione professionale”.
Importi 2021.**

TITOLO	CAP	DESCRIZIONE CAPITOLO	PREVISIONI DEFINITIVE	IMPEGNI COMPETENZA
1	408017 - 000	Spesa per l'assegnazione di somme all'Agenzia del lavoro - spese correnti - per attività conseguenti all'epidemia da Covid-19 - interventi del Fondo sociale europeo 2014-2020	0	0
1	408018 - 000	Spesa per l'assegnazione di somme all'Agenzia del lavoro per misure di sostegno al reddito per i lavoratori stagionali e sospesi - emergenza Covid-19	24.200.000	24.200.000
Totale Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale			24.200.000	24.200.000

Fonte: estrazione capitoli Covid da rendiconto 2021; importi in euro.

**Tabella 79 – Capitoli spese Covid Missione “Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca”.
Importi 2021.**

TITOLO	CAP	DESCRIZIONE CAPITOLO	PREVISIONI DEFINITIVE	IMPEGNI COMPETENZA
2	500557 - 000	Spesa per interventi a sostegno del settore agricolo per i danni subiti in conseguenza dell'epidemia da Covid-19	5.978.484	2.473.900
Totale Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca			5.978.484	2.473.900

Fonte: estrazione capitoli Covid da rendiconto 2021; importi in euro.

**Tabella 80 – Capitoli spese Covid Missione “Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali”.
Importi 2021.**

TITOLO	CAP	DESCRIZIONE CAPITOLO	PREVISIONI DEFINITIVE	IMPEGNI COMPETENZA
1	203001 - 000	Trasferimenti correnti agli enti locali per funzioni fondamentali - emergenza Covid-19	6.777.500	6.777.437
1	203004 - 000	Trasferimenti correnti agli enti locali per funzioni fondamentali - emergenza Covid-19	2.622.500	2.000.566
Totale Missione 18: Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali			9.400.000	8.778.003

Fonte: estrazione capitoli Covid da rendiconto 2021; importi in euro.

Tabella 81 – Capitoli spese Covid Missione “Fondi e accantonamenti”. Importi 2021.

TITOLO	CAP	DESCRIZIONE CAPITOLO	PREVISIONI DEFINITIVE	COMPETENZA
1	953114 - 000	Fondo per le risorse destinate all'emergenza sanitaria Covid-19	0	0
1	953117 - 000	Fondo di riserva per gli interventi destinati all'emergenza sanitaria Covid-19	5.000.000	0
1	953118 - 000	Fondo di riserva per la copertura degli oneri di sicurezza Covid-19 sui contratti di fornitura servizi e lavori pubblici	0	0
Totale Missione 20: Fondi e accantonamenti			5.000.000	0

Fonte: estrazione capitoli Covid da rendiconto 2021; importi in euro.

6.3 Gli indicatori finanziari per l'analisi della spesa

Di seguito si presentano i principali indicatori della gestione di competenza 2021. Si precisa che le previsioni iniziali e finali 2021 contabilizzano fidejussioni pari rispettivamente a euro 240.000.000 e a euro 252.000.000 nel titolo 3 “Spese per incremento attività finanziarie”.

Tabella 82 – Indici della gestione delle spese anno 2021

INDICATORI	SPESA TOTALE		SPESA CORRENTE	SPESA IN CONTO CAPITALE	SPESA PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE
	TOTALE TITOLI	AL NETTO PARTITE DI GIRO E FIDEIUSSIONI			
Indice di variazione (previsioni finali di competenza – previsioni iniziali)/previsioni iniziali	19,33%	27,35%	5,20%	51,52%	15,17%
Capacità di impegno (impegni di competenza /previsioni definitive di competenza)	68,19%	66,43%	96,46%	33,61%	10,90%
Capacità di pagamento (pagamenti in conto competenza/previsioni finali di competenza)	55,09%	53,72%	82,79%	20,02%	10,90%
Velocità di pagamento (pagamenti di competenza/impegni di competenza)	80,79%	80,87%	85,83%	59,55%	100,00%
Capacità di spesa totale (pagamenti totali/residui al 1° gennaio + previsioni definitive di competenza)	52,65%	51,36%	82,52%	24,75%	10,89%
Capacità di pagamenti a consuntivo (velocità di cassa) (pagamenti totali/impegni di competenza+residui definitivi iniziali)	70,29%	69,84%	85,27%	43,10%	99,11%

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati PAT.

Il primo indicatore considerato è l'indice di variazione che segnala uno scostamento positivo del 19,33% tra previsioni iniziali e finali. La maggiore percentuale di variazione si registra nella spesa in conto capitale (51,52%).

Il secondo indicatore considerato è la capacità di impegno, calcolata come rapporto tra gli impegni di competenza e gli stanziamenti finali di competenza. Esso consente di verificare la capacità dell'Ente di tradurre le previsioni di bilancio in azioni concrete. A livello di spese complessive tale indicatore presenta un valore pari al 68,19%, in lieve aumento rispetto al valore registrato nel 2020 (66,75%).

Si rileva ancora che per le spese correnti l'indicatore è al 96,46%, in aumento rispetto a quello rilevato nel 2020, pari al 87,97%. L'aumento nel 2021 è da rilevarsi principalmente dal mancato impegno nel 2020 del concorso agli obiettivi di finanza pubblica. Al netto di tale posta il grado di realizzo si assesta nel 2020 al 95%. Con riferimento alle spese in conto capitale l'indicatore 2021 è pari al 33,61%.

Gli indicatori che mettono in luce la dinamica dei pagamenti di competenza, ovvero capacità e velocità di pagamento, mostrano un differente andamento rispetto agli anni precedenti. La capacità di pagamento, pari a 55,09%, rileva un peggioramento rispetto al valore registrato nel 2020 (55,80%), già rilevato nel 2020 rispetto al 2019. Anche la velocità di pagamento, pari a 80,79%, rileva un peggioramento, maggiore in punti percentuali, rispetto al valore registrato nel 2020 (83,59%). L'andamento è imputabile in particolare alla spesa in conto capitale: la capacità di pagamento, già bassa, passa dal 27,86% del 2020 al 20,02% del 2021, mentre la velocità di pagamento passa dal 65,38% del 2020 al 59,55%. La dinamica dei pagamenti relativi alla spesa corrente risulta in aumento di alcuni punti percentuali per la capacità di pagamento (da 79,19% a 82,79%), mentre risulta in diminuzione riguardo la velocità di pagamento (da 90,02% a 85,83%).

In relazione alle singole missioni, si rileva una notevole variabilità degli indici, ascrivibile prevalentemente alla diversa disciplina dei procedimenti di spesa e di pagamento previsti dalle normative settoriali²²⁷. In particolare, denotano un elevato valore degli indicatori le missioni "Istruzione e diritto allo studio" (la capacità di pagamento è pari al 83,69% mentre la velocità di pagamento è pari al 93,79%), "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia" (la capacità di pagamento è pari al 77,76% mentre la velocità di pagamento è pari al 82,37%), "Tutela della salute" (la capacità di pagamento è pari al 85,46% mentre la velocità di pagamento è pari al 87,52%). Si noti che la missione "Relazioni internazionali" ha una capacità di pagamento pari al 49,29% mentre la velocità di

²²⁷ Confrontare per l'indicatore di velocità di pagamento (pagamenti di competenza/impegni di competenza) la tabella "impegni, pagamenti e residui di competenza suddivisi per missione" del paragrafo "Le spese impegnate e pagate nell'esercizio 2021". Mentre l'indicatore di capacità di pagamento (pagamenti in conto competenza/ previsioni finali di competenza) è stato calcolato tenendo presente gli importi delle previsioni della tabella "Impegni e previsioni finali di competenza suddivisi per missione" e dei pagamenti della tabella "impegni, pagamenti e residui di competenza suddivisi per missione" presenti nel medesimo paragrafo.

pagamento è pari al 88,28% e la missione “Servizi istituzionali, generali e di gestione” ha una capacità di pagamento pari al 49,07% mentre la velocità di pagamento è pari al 92,26%.

Al contrario, mostra una bassa capacità di tradurre stanziamenti ed impegni in pagamenti effettivi, in particolare la missione “Sviluppo Economico e competitività” (la capacità di pagamento è pari al 27,90% mentre la velocità di pagamento è pari al 38,15%) e la missione “Soccorso civile” (la capacità di pagamento è pari al 19,79% mentre la velocità di pagamento è pari al 45,03%).

La capacità di spesa complessiva (70,29%), data dal rapporto tra pagamenti complessivi e massa spendibile, risulta pressoché invariata rispetto al precedente esercizio (70,59%).

Per completare l’analisi per indici, si riportano di seguito degli indicatori che mettono in relazione la gestione delle entrate di competenza con la gestione delle spese, analizzandone l’evoluzione nell’ultimo triennio:

Tabella 83 – Indici di relazione tra entrate e spese nel triennio 2019, 2020, 2021

INDICATORI	2019	2020	2021
Impegni (totale titoli)/ Accertamenti	96,73%	96,69%	93,98%
Pagamenti/Riscossioni	89,15%	85,41%	80,07%

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati PAT; importi in euro.

Nel corso dell’anno 2021 sia le entrate di competenza accertate che le spese di competenza impegnate hanno registrato un aumento rispetto al precedente esercizio. L’aumento delle entrate accertate è pari al 6,99%, mentre l’aumento delle spese impegnate è pari al 3,99%. La differenza di tre punti percentuali tra i due aumenti ha determinato una diminuzione del rapporto tra impegni ed accertamenti, che è passato dal 96,69% al 93,98%.

Anche la gestione di cassa mostra, in analogia della gestione di competenza, una diminuzione nel rapporto tra pagamenti e riscossioni, seppur più marcata. Le riscossioni sono infatti aumentate (7,22%, pari in valore assoluto a 345,92 ml) in misura superiore rispetto all’aumento dei pagamenti (0,51%, pari in valore assoluto a 20,96 ml).

Il livello complessivo delle risorse di competenza affluite nell’esercizio (5.139 ml) è superiore rispetto al corrispondente livello dei pagamenti (4.115 ml): il relativo indicatore presenta, infatti, un valore inferiore al 100% (80,07%).

6.4 Le misure di contenimento della spesa

La Provincia si è dotata di un apparato normativo volto al contenimento ed alla razionalizzazione della spesa già a partire dall'Accordo di Milano del 2009 (recepito con la l. n. 191/2009)²²⁸.

L'Amministrazione ha trasmesso, già in sede delle parifiche precedenti, un elenco consolidato delle misure di razionalizzazione e riduzione della spesa della Provincia e degli enti ed organismi indicati nell'art. 79 dello Statuto²²⁹.

In istruttoria²³⁰, con riferimento alla razionalizzazione delle spese provinciali, è stato chiesto di comunicare se nel 2021 siano stati adottati ulteriori interventi normativi in materia di contenimento delle spese rispetto a quelli da ultimo emanati nel 2019 e di rettificare/aggiornare le principali misure consolidate, definite prima del 2021 e applicate in ambito provinciale ai fini del contenimento e razionalizzazione della spesa²³¹.

L'Amministrazione ha risposto²³², segnalando che, nel corso dell'esercizio 2021, non sono stati adottati ulteriori interventi normativi in materia di contenimento delle spese rispetto alle misure consolidate. Nella risposta pervenuta è stato riportato, però, una sintetica ricognizione degli interventi normativi adottati o comunque riferibili anche all'esercizio 2021. Si riporta sotto quanto elencato dall'Amministrazione, sintetizzandolo in una tabella, con la separazione del contenuto della misura di contenimento dalla norma citata nella risposta.

Tabella 84 – Ricognizione sintetica interventi contenimento spese

TEMATICA	DEFINIZIONE NORMA
individuazione delle disposizioni in materia di assunzione del personale provinciale e dei relativi limiti di spesa a decorrere dall'anno 2021	art. 7 della l.p. 6 agosto 2020, n. 6, da ultimo modificato dall'art. 13 della l.p. 27 dicembre 2021, n. 22
limiti di assunzione di personale provinciale del comparto autonomie locali: i limiti alle assunzioni da parte dei comuni e dei loro enti e organismi strumentali	art. 8, l.p. 27 dicembre 2010, n. 7, come da ultimo modificato dall'art. 10 della l.p. 30 marzo 2021, n. 5, dall'art. 9 della l.p. 4 agosto 2021, n. 18 e dall'art. 9 della l.p. 27 dicembre 2021, n. 22.
proroga delle misure di contenimento dei costi relativi all'acquisto di beni immobili, di arredi e di autovetture nonché delle locazioni passive, previste dall'articolo 4 bis della legge provinciale n. 27 del 2010	art. 11 della l.p. n. 15/2018 che ha esteso tali misure all'anno 2019, la successiva l.p. n. 13/2019 con l'art. 4 le ha ulteriormente estese fino all'anno 2022

²²⁸ In particolare la Provincia è intervenuta con la l.p. n. 27/2010, successivamente rafforzata con le leggi finanziarie per il 2012 (l.p. n. 18/2011) e per il 2013 (l.p. n. 25/2012) e, in particolare, con l'art. 3 della l.p. 31 maggio 2012, n. 10 (Interventi urgenti per favorire la crescita e la competitività del Trentino), con la legge provinciale di assestamento del bilancio per il 2014 (l.p. n. 1/2014) e la l.p. 30 dicembre 2014, n. 14 (legge finanziaria 2015) fino ad arrivare alle leggi provinciali collegate e di stabilità degli anni successivi.

²²⁹ Cfr. tabb. 85 e 87 alle pagg. 341 e 343 della relazione allegata alla Decisione n. 3/PARI/2021 del 28 giugno 2021.

²³⁰ Cfr. punto 6 nota istruttoria integrativa prot. 789 del 24 maggio 2022.

²³¹ In aggiornamento alla risposta istruttoria pervenuta nel 2021 (punto 6 prot. Pat n. 384250 di data 26 maggio 2021 e tabelle n. 85 e n. 87 presenti nella relazione allegata decisione n. 3/PARI/2021 del 28 giugno 2021).

²³² Cfr. nota prot. n. 372973 31 maggio 2022 (prot. Corte n. 831 di data 1 giugno 2022).

TEMATICA	DEFINIZIONE NORMA
individuazione, per gli anni dal 2018 al 2022, dell'importo massimo delle risorse a disposizione per il riconoscimento dei miglioramenti economici previsti per il personale in regime di convenzione con il servizio sanitario provinciale e per la conclusione degli accordi integrativi provinciali, anche al fine di introdurre forme di flessibilizzazione delle prestazioni dei medici di medicina generale idonee a garantire un migliore servizio verso l'utenza	art. 12 c. 2 della l.p. n. 18 /2017. A seguito dello sblocco, dall'anno 2016, della contrattazione integrativa del personale convenzionato con il Servizio sanitario provinciale (art. 24 c. 2 della l.p. n. 25/ 2012).
istituto delle ferie solidali. In attuazione di tale norma nel 2019 nel contratto collettivo del comparto autonomie locali area non dirigenziale è stata introdotta una disposizione che prevede la possibilità per i lavoratori a tempo indeterminato di cedere a titolo gratuito, a determinate condizioni, le ferie da loro maturate e non fruite, eccedenti il periodo minimo di 4 settimane l'anno. La regolamentazione di tale istituto è stata demandata alla contrattazione decentrata per la Provincia e i suoi enti strumentali e agli accordi di settore per gli altri enti;	art. 48 della l.p.. n. 7/ 1997, modificato dall'art. 1 della l.p. n. 7/ 2018,
con riferimento all'Ufficio stampa, è stato previsto che, nel rispetto dei principi fondamentali contenuti nella l. n. 150 /2000, la contrattazione collettiva sul trattamento giuridico ed economico dei giornalisti operanti presso la Provincia e i suoi enti strumentali si svolge secondo la specifica disciplina del comparto delle autonomie locali e nell'ambito delle direttive impartite dalla Giunta provinciale all'APRAN. Per perseguire la razionalizzazione della spesa e la semplificazione organizzativa l'art. 38 della l.p. n. 6/ 1990, come introdotto dall'art. 10 della l.p. n. 5/2019 prevede la gestione unitaria e coordinata delle attività di informazione e stampa svolte dagli enti strumentali.	art. 11 della l.p. 6 agosto 2019, n. 5 e l'art. 14 della l.p. 23 dicembre 2019, n. 13, che hanno modificato l'art. 77 della l.p. n. 12/ 1983
attività dell'Avvocatura della Provincia svolte a titolo gratuito anche a favore degli enti strumentali della Provincia previa stipula di apposita convenzione	art. 12 ter della legge sul personale della Provincia (l.p. n. 7 /1997), come modificato dall'art. 7 della l.p. 6 agosto 2019, n. 5
le nuove assunzioni tramite procedure di mobilità volontaria o concorsuali sono subordinate alla verificata impossibilità di ricollocare il personale in situazioni di eccedenza e in disponibilità iscritto nell'apposito elenco presso l'Agenzia del lavoro	art. 8 della l.p. sul personale della Provincia modificato dall'art. 7 della l.p. n. 5/2019
applicazione anche ai titolari di lavoro autonomo della disciplina relativa al divieto di conferire incarichi di consulenza, collaborazione, studio a lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza e di conferire agli stessi incarichi dirigenziali o direttivi e cariche in organi di governo degli enti strumentali, nonché nomine in commissioni, consigli, comitati e organi collegiali comunque denominati	art. 53 bis della legge sul personale della provincia, da ultimo modificata dall'art. 7 della l.p. n. 5/ 2019
direttive annuali alle agenzie e agli enti strumentali (enti pubblici, fondazioni, società) recanti la disciplina del concorso dei medesimi enti agli obiettivi di finanza pubblica (articolo 2 della L.p. 27 del 2010) previsti in capo alla Provincia ai sensi dell'articolo 79 dello Statuto. In particolare le direttive contemplano misure volte: al contenimento della spesa di personale, accompagnate da puntuali limiti alle spese per collaborazioni, per missioni, per lavoro straordinario; al contenimento delle spese di funzionamento, rafforzate da specifiche misure di riduzione delle spese per incarichi di studio, ricerca e consulenza e delle spese di natura discrezionale, di limitazione dei compensi agli organi di amministrazione e di controllo, di razionalizzazione delle spese per l'acquisto e la locazione di immobili, delle spese per acquisto di arredi ed autovetture. È inoltre previsto l'utilizzo degli strumenti posti in essere dalla Provincia a supporto di tutti gli enti del sistema pubblico provinciale: vale a dire, in particolare, APAC, quale centrale unica di committenza, Trentino Riscossioni s.p.a., Informatica Trentina s.p.a., Patrimonio del Trentino s.p.a., Cassa del Trentino s.p.a. e Agenzia per le opere pubbliche. Direttive specifiche attengono i limiti per le assunzioni di personale;	
definizione annuale, rispettivamente d'intesa con il Consiglio delle Autonomie locali, la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trento e le aziende pubbliche di servizi alla persona della Provincia di Trento e infine con l'Università degli Studi di Trento delle misure di contenimento e razionalizzazione della spesa per il concorso di tali enti agli obiettivi di finanza pubblica;	art. 2 della l.p. n. 27 /2010 e art. 9 della l.p. n. 27/2010 per Università degli studi di Trento
definizione dei limiti massimi per la retribuzione dei dirigenti delle fondazioni e delle società controllate	art. 3, c. 1, lett. d), della l.p. n. 27 /2010

TEMATICA	DEFINIZIONE NORMA
individuazione di un tetto di spesa annuale per i contratti di lavoro a tempo determinato, per il lavoro straordinario e i viaggi di missione del personale provinciale, anche ai fini del rispetto del livello di spesa per il personale	art. 3, c. 1, lett. e) della l.p. n. 27 /2010
riduzione delle spese di natura discrezionale in misura percentuale rispetto al valore medio degli esercizi 2008, 2009 e 2010 () e riduzione della spesa per incarichi di studio, ricerca e consulenza in misura percentuale rispetto al valore medio degli esercizi 2008 e 2009 (;	art. 4 c. 1 della l.p. n. 27/2010 e art. 2 della l.p. n. 19/2009 come da ultimo modificato con l'articolo 2 della L.P. n. 18 del 2011 che riguarda anche gli enti strumentali)
contenimento delle spese di locazione e di gestione degli immobili mediante l'adozione di un progetto di razionalizzazione degli spazi occupati dalle strutture provinciali	art. 4, c. 4 della l.p. n. 27/2010
riduzione dei compensi per comitati e commissioni e razionalizzazione degli organi collegiali provinciali di amministrazione attiva, consultiva e di controllo (	art. 4, c. 4 <i>bis</i> della l.p. n. 27 / 2010 e D.P.P. 9 agosto 2011, n. 12-70/Leg., il D.P.P. 28 marzo 2014, n. 4-6/Leg. e il D.P.P. 20 febbraio 2019, n. 3-4/Leg. attuativi dell'art. 38 della l.p. n. 3 / 2006
individuazione dell'obbligo per il personale, anche dirigenziale, della Provincia e dei suoi enti pubblici strumentali, alla fruizione di ferie, riposi e permessi, con l'impossibilità di dar luogo a corresponsione di trattamenti economici sostitutivi dei medesimi istituti	art. 28 della l.p. n. 25/ 2012 che modifica l'art. 48 della legge provinciale sul personale
contratti collettivi tipo di primo livello per il contenimento della spesa pubblica e di omogeneizzazione del trattamento economico del personale dipendente degli enti strumentali privati provinciali; definizione di criteri e modalità per il contenimento degli oneri contrattuali, da recepirsi in sede di contrattazione di secondo livello	art. 58 della legge provinciale sul personale come modificata dall'art. 31 della l.p. n. 14/2014
definizione di limiti all'applicazione di disposizioni contrattuali in materia di retribuzioni incentivanti connesse allo svolgimento di attività di progettazione o di altre attività tecniche, erogate ai dirigenti e ai singoli dipendenti	art. 41 della l.p. n. 14/2014
individuazione dei limiti agli importi dei gettoni di presenza, indennità, rimborsi spese e compensi degli organi della Camera di Commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trento	art. 79 c. 4 dello Statuto e art. 4 <i>ter</i> della l.p. n. 27 /2010 aggiunto dall'art. 3, c. 1 della l.p. 2 agosto 2017, n. 9
conformazione della normativa provinciale al decreto correttivo statale in materia di società a partecipazione pubblica	art. 24 della l.p. n. 27 /2010 modificato dall'art. 7 della l.p. n. 19/2016 e dall'art. 7 della l.p. 27 dicembre 2021, n. 21
nuova modalità di gestione diretta del servizio sostitutivo di mensa per il personale del sistema pubblico provinciale alternativa all'appalto che, per il perseguimento degli obiettivi di contenimento e razionalizzazione della spesa pubblica, costituisce strumento tecnico-esecutivo di sistema per il quale è prevista l'adesione obbligatoria anche degli enti strumentali e del Consiglio provinciale ai sensi dell'articolo 79 dello Statuto	art. 75 <i>quinqies</i> della l.p. n. 7/1997, introdotto con l'art. 19 della l.p. 23 marzo 2020, n. 2 e s.m.

Fonte: elaborazione Corte dei conti risposta integrativa Pat.

Inoltre, nella stessa risposta, l'Amministrazione ha elencato, a titolo ricognitivo, le seguenti misure applicate in ambito provinciale negli anni precedenti (e non più oggetto di applicazione), che hanno riguardato il blocco dei rinnovi contrattuali degli enti del sistema pubblico provinciale e dai quali derivano risparmi di spesa:

- blocco fino a tutto il 2015 dei rinnovi dei contratti collettivi provinciali di lavoro per il personale della Provincia e degli enti strumentali pubblici di ogni comparto e area (art. 24, c.1, della l.p. n. 25/2012) e definizione del limite massimo di spesa per il rinnovo dei contratti per il periodo 2016-2018 (art. 6 della l.p. n. 21/2015);
- blocco fino a tutto il 2015 della contrattazione integrativa del personale convenzionato con il Servizio sanitario provinciale (art. 24 c. 2 della l.p. n. 25/2012);

- direttive alle fondazioni e alle società strumentali controllate finalizzate a escludere rinnovi dei contratti collettivi e degli accordi aziendali fino a tutto il 2015 (art. 3, c. 1, lett. b) della l.p. n. 27/2010). La Provincia, come indicato nella precedente tabella, impartisce indirizzi agli enti del sistema territoriale provinciale (alle proprie Agenzie e ai propri enti strumentali, nonché all'Azienda sanitaria). Gli estremi degli atti contenenti gli ultimi indirizzi impartiti (per il 2019, 2020 e 2021) sono sintetizzati nella tabella seguente:

Tabella 85 – Indirizzi impartiti agli enti del sistema territoriale provinciale per gli anni 2019, 2020, 2021

SOGGETTO	2019	2020	2021
AGENZIE E ENTI STRUMENTALI DELLA PROVINCIA (ENTI PUBBLICI, FONDAZIONI E SOCIETA' CONTROLLATE)	Direttive provvisorie per l'impostazione dei bilanci 2019: deliberazione della Giunta provinciale n. 1806 di data 5 ottobre 2018 Direttive confermate con deliberazione della Giunta provinciale n. 1255 di data 30 agosto 2019	Direttive per l'impostazione dei bilanci 2020: deliberazione della Giunta provinciale n. 1831 di data 22 novembre 2019	Direttive per l'impostazione dei bilanci 2021: [come 2020]
PERSONALE ENTI STRUMENTALI	La deliberazione della Giunta provinciale n. 747/2019, n. 1000/2019, n. 1061/2019, n. 1318/2019, n. 1636/2019.	La deliberazione della Giunta provinciale n. 1935 di data 4 dicembre 2019 e n. 978 di data 17 luglio 2020.	La deliberazione della Giunta provinciale n. 2122 di data 22 dicembre 2020.
AZIENDA PROVINCIALE PER I SERVIZI SANITARI	Direttive per l'esercizio 2019: deliberazione della Giunta provinciale n. 2423 di data 21 dicembre 2018 e n. 1969 di data 6 dicembre 2019	Direttive per l'esercizio 2020: deliberazione della Giunta provinciale n. 2170 di data 20 dicembre 2019	Direttive per l'esercizio 2021: deliberazione della Giunta provinciale n. 2110 di data 14 dicembre 2020
CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI TRENTO	Direttive provvisorie per l'impostazione del preventivo economico riferito all'esercizio 2019: deliberazione della Giunta provinciale n. 1806 di data 5 ottobre 2018 (conferma deliberazione n. 2264 di data 28 dicembre 2017). Direttive confermate con deliberazione della Giunta provinciale n. 1255 di data 30 agosto 2019	Direttive per il concorso agli obiettivi di finanza pubblica e per l'impostazione del preventivo economico per l'esercizio 2020 deliberazione della Giunta provinciale n. 2089 di data 20 dicembre 2019	Direttive per il concorso agli obiettivi di finanza pubblica e per l'impostazione del preventivo economico per l'esercizio 2021 deliberazione della Giunta provinciale n. 1864 di data 20 novembre 2020
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TRENTO	Obblighi e i vincoli al fine di assicurare il concorso al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica per l'esercizio 2019 deliberazione della Giunta provinciale n. 739 di data 24 maggio 2019	Obblighi e i vincoli al fine di assicurare il concorso al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica per l'esercizio 2020 deliberazione della Giunta provinciale n. 730 di data 29 maggio 2020	Obblighi e i vincoli al fine di assicurare il concorso al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica per l'esercizio 2021 deliberazione della Giunta provinciale n. 865 di data 28 maggio 2021

Fonte: elaborazione Corte dei conti risposta al quesito n. 30 (2021) e n. 27 (2020).

Con l'art. 3 della l.p. 31 maggio 2012, n. 10 (Interventi urgenti per favorire la crescita e la competitività del Trentino) è stata prevista l'adozione di un piano organico per la "modernizzazione del settore pubblico provinciale e per la revisione della spesa pubblica". Tale piano rappresenta lo strumento strategico attraverso il quale la Provincia intende accrescere i livelli di produttività del sistema pubblico provinciale, oltre che contenere e razionalizzare l'utilizzo delle risorse pubbliche. Al riguardo

l'Amministrazione, in relazione alle parifiche degli esercizi precedenti, ha comunicato che: *“Nello specifico i risparmi derivanti dall'attuazione degli interventi e delle azioni previste dal Piano di miglioramento concorrono ad assicurare il rispetto delle dinamiche di spesa del sistema provinciale territoriale integrato previste dal precitato articolo 79 dello Statuto. Tale Piano, aggiornato annualmente in coerenza con gli obiettivi programmatici indicati nel Documento di economia e finanza provinciale e nella relativa Nota di aggiornamento, dal 2016 costituisce specifico allegato al Programma di gestione.”*²³³.

Per completezza si rammenta che il piano di miglioramento è stato adottato con delibera di Giunta n. 696 di data 8 agosto 2012 successivamente aggiornato nel 2013 con delibera n. 637 del 12 aprile 2013, nel 2015 con delibera n. 1337 di data 10 agosto 2015. Successivamente è stato inserito come allegato alla delibera di approvazione del Programma di gestione (per il 2016 in allegato 2 della delibera n. 360/2016 e successivamente modificato da allegato della delibera n. 2136/2016, per il 2017 in allegato alla delibera n. 451/2017 e successivamente modificato con delibera n. 1582/2017, per il 2018 in allegato alla delibera n. 368/2018 e successivamente modificato con delibera n. 1811/2018).

Tuttavia, nel presente procedimento istruttorio l'Amministrazione ha rilevato quanto segue: *“a decorrere dall'anno 2019 e fino alla riforma della disciplina della programmazione provinciale, in luogo dell'adozione da parte della Giunta provinciale del piano di miglioramento, le finalità previste dall'articolo 3 della L.p. 10/2012 sono perseguite nell'ambito degli strumenti di programmazione economico-finanziaria previsti dal d.lgs. 118/2011 e nel Programma di gestione.”*²³⁴.

Si evidenzia che il c. 5-bis del predetto art. 3, introdotto dall'art. 9 della l.p. n. 17/2012 e successivamente modificato dall'art. 3 della l.p. n. 25/2012 e dall'art. 3 della l.p. n. 20/2015, disponeva che le misure individuate dal piano dovessero garantire a regime (a decorrere dal 2017, secondo la risposta fornita dall'Amministrazione nel 2016) un risparmio complessivo di almeno 120 milioni di euro annui per la Provincia e per gli enti ed organismi di cui all'art. 79 dello Statuto destinatari delle misure del Piano. Fino all'anno 2016 l'Amministrazione ha altresì comunicato la misura del contenimento del volume della spesa²³⁵. In particolare, per il 2016 è stato comunicato un risparmio pari a 100 milioni di euro, nel 2015 pari a oltre 17 milioni di euro e nel 2014 pari a 40 milioni di euro.

²³³ Testo tratto dalla risposta ai quesiti 31, 32 e 33 data con nota del Direttore Generale prot. n. 41855 di data 3 aprile 2019 e ripreso nella risposta al quesito 29 data con nota del Direttore Generale prot. n. 195697 di data 3 aprile 2020.

²³⁴ Testo tratto dalla risposta al quesito 29 data con nota del Direttore Generale prot. n. 195697 di data 3 aprile 2020 e ribadito nella risposta al quesito n. 28 data con nota del Direttore Generale prot. n. 244572 di data 9 aprile 2021 e nella risposta al quesito n. 31 data con nota del Dirigente Generale del Dipartimento affari finanziari prot. n. 254590 di data 11 aprile 2022.

²³⁵ Alla fine del 2016 l'attuazione del Piano aveva consentito un contenimento degli stanziamenti sul bilancio della Provincia finalizzati al funzionamento degli enti del sistema provinciale integrato e alla gestione dei servizi e delle attività nei settori interessati da azioni definite nel Piano pari a circa 100 milioni di euro (Si veda quanto comunicato in risposta ai quesiti 29, 30 e 31 con nota del Direttore Generale prot. n. 185797 di data 31 marzo 2017). Nel rendiconto 2015 il contenimento della spesa corrente era stato di oltre 17 milioni rispetto a quella del 2014 in ordine agli impegni. Per il rendiconto 2014, l'Amministrazione provinciale aveva comunicato che l'insieme delle misure di contenimento della spesa adottate negli ultimi anni aveva consentito di contenere il volume della spesa corrente del 2014 di 40 milioni di euro rispetto a quella del 2013 (pag. 2 della

L'art. 2 della l.p. n. 9/2017 ha abrogato il c. 5-bis dell'art. 3 della l.p. n. 10/2012, è quindi venuta meno la quantificazione del risparmio complessivo atteso.

Per l'anno 2017 l'Amministrazione non ha comunicato la misura del contenimento del volume della spesa in tali termini, ma ha indicato in relazione al piano di miglioramento che: "L'attuazione delle misure previste dal Piano ha concorso al rispetto a fine 2017 delle dinamiche di spesa del sistema provinciale territoriale integrato previste dal precitato articolo 79 dello Statuto. Le stime condotte sulla base della metodologia di calcolo della spesa aggregata, già trasmessa nel 2017, e sulla base dei dati di preconsuntivo disponibili per gli enti del sistema provinciale territoriale integrato oltre che per le amministrazioni centrali e per gli enti di previdenza, evidenzia una riduzione dell'aggregato con riferimento all'esercizio 2017 rispetto all'esercizio 2016 stimata nel 2,2% a fronte di un benchmark nazionale indicato nel DEF pari al 0,5%"²³⁶.

In riferimento all'anno 2018 la Provincia ha riferito che: "Con riferimento agli effetti delle misure previste dal Piano si rileva che la stima della spesa aggregata effettuata sulla base della metodologia di calcolo già trasmessa tenendo conto dei dati di preconsuntivo 2018 disponibili per gli enti del sistema provinciale territoriale integrato oltre che per le amministrazioni centrali e per gli enti di previdenza, evidenzia una dinamica in termini reali dello 0,09% rispetto al 2017. A differenza degli anni precedenti, nei documenti di economia e finanza nazionali non è stata riportato per l'anno 2018 il benchmark di riferimento in termini reali; lo stesso è presente solo per gli anni fino al 2017. La dinamica della spesa in termini nominali risulta pari all'1,4% in linea con quella prevista nella Nota di aggiornamento di economia e finanza nazionale per il complesso delle amministrazioni pubbliche"²³⁷.

In riferimento all'anno 2019 è stato dedotto quanto segue: "Con riferimento agli effetti delle misure previste dal Piano si rileva che la stima della spesa aggregata effettuata sulla base della metodologia di calcolo già trasmessa tenendo conto dei dati di preconsuntivo 2019 disponibili per gli enti del sistema provinciale territoriale integrato oltre che per le amministrazioni centrali e per gli enti di previdenza, evidenzia una dinamica in termini reali del 1,2% rispetto al 2018. Come lo scorso anno, nei documenti di economia e finanza nazionali non è stata riportato per l'anno 2019 il benchmark di riferimento in termini reali; lo stesso è presente solo per gli anni fino al 2017. La dinamica della spesa provinciale in termini nominali media per il biennio 2018-2019 risulta pari al 1,7% in linea con quella prevista nella Nota di aggiornamento di economia e finanza nazionale, per il complesso delle amministrazioni pubbliche (1,67%)"²³⁸.

nota del Dipartimento Affari finanziari prot. n. 259864 di data 15 maggio 2015 in risposta alla nota della Corte n. 252 di data 25 marzo 2015 in merito all'adeguamento di norme statali).

²³⁶ Testo tratto dalla risposta ai quesiti 33, 34 e 35 data con nota del Direttore Generale prot. n. 232944 di data 19 aprile 2018.

²³⁷ Testo tratto dalla risposta ai quesiti 31, 32 e 33 data con nota del Direttore Generale prot. n. 41855 di data 3 aprile 2019.

²³⁸ Testo tratto dalla risposta al quesito 29 data con nota del Direttore Generale prot. n. 195697 di data 3 aprile 2020.

In riferimento all'anno 2020, è stato comunicato che: “Al riguardo si rileva che la stima della spesa aggregata comprensiva di quella delle amministrazioni centrali, effettuata sulla base della metodologia di calcolo già trasmessa, evidenzia una dinamica in termini reali dello 0,73% rispetto al 2019. Come lo scorso anno, nei documenti di economia e finanza nazionali non è stato riportato per l'anno 2019 il benchmark di riferimento in termini reali; lo stesso è presente solo per gli anni fino al 2017. La dinamica della spesa provinciale per l'anno 2020 in termini nominali risulta pari al 1,79% ampiamente inferiore rispetto a quella prevista nella Nota di aggiornamento di economia e finanza nazionale, per il complesso delle amministrazioni pubbliche (11,2%) ed in linea con il *benchmark* nazionale di riferimento pari a 1,7%.”²³⁹.

Infine, in ordine all'esercizio in esame (2021) è stato comunicato che: “Al riguardo si rileva che la stima della spesa aggregata comprensiva di quella delle amministrazioni centrali, effettuata sulla base della metodologia di calcolo già trasmessa, evidenzia una dinamica in termini reali dello 0,58% rispetto al 2020. Come lo scorso anno, nei documenti di economia e finanza nazionali non è stato riportato per l'anno 2021 il *benchmark* di riferimento in termini reali; lo stesso è presente solo per gli anni fino al 2017. La dinamica della spesa provinciale per l'anno 2021 in termini nominali risulta pari al 1,64% ampiamente inferiore rispetto a quella prevista nelle bozze del Documento di economia e finanza 2022, per il complesso delle amministrazioni pubbliche (5,1%), rispetto ad un benchmark pari allo 0,4%. Sull'andamento dell'aggregato sia a livello nazionale che locale hanno inciso le spese connesse all'emergenza Covid 19. In merito si evidenzia come, proprio in relazione alla crisi pandemica, per il 2020 e 2021 opera la clausola di salvaguardia inerente alla sospensione della valutazione circa la conformità della programmazione di bilancio dei paesi europei ai criteri del Patto di stabilità e crescita.”²⁴⁰.

Inoltre, l'Amministrazione ha comunicato, in analogia agli esercizi precedenti, l'entità del contenimento delle spese disposte dall'art. 4 della l.p. n. 27/2010²⁴¹ per le seguenti tipologie di spese:

- spese discrezionali (c. 1);
- spese per organi collegiali (c. 4-bis);
- spese di locazione degli immobili provinciali (c. 4).

Nella tabella seguente sono state riassunte le risultanze comunicate per gli esercizi dal 2015 al 2021, al fine di mettere a raffronto il contenimento²⁴².

²³⁹ Testo tratto dalla risposta al quesito 28 data con nota del Direttore Generale prot. n. 244572 di data 9 aprile 2021.

²⁴⁰ Testo tratto dalla risposta al quesito 31 data con nota del Dirigente Generale del Dipartimento affari finanziari prot. 11 aprile 2022, n. 254590.

²⁴¹ Articolo da ultimo modificato dall'art. 5 della l.p. 4 agosto 2021, n. 18.

²⁴² Per l'anno 2021 si veda quanto comunicato in risposta al quesito 32 (istruttoria prot. 409 di data 9 marzo 2022) trasmessa con nota del Direttore Generale e del Dirigente Generale del Dipartimento affari finanziari prot. 11 aprile 2022, n. 254590 (prot.

Tabella 86 – Raffronto contenimento spese dal 2015 al 2021

Anno autoriz. spesa	SPESE DISCREZIONALI			SPESE ORGANI COLLEGIALI			SPESE LOCAZIONE IMMOBILI		
	Spesa autorizzata	% su valore medio spesa 2008-2010	misura di conten.to prevista	Spesa autorizzata	% su valore medio spesa 2008-2010	misura di conten.to prevista	Spesa autorizzata	% riduzione su valore spesa 2012	misura di conten.to prevista
2015	3.963.400	78,40%	70%	1.106.000	41,80%	25%	7.780.000	19,00%	15%
2016	3.587.000	80,40%	70%	920.000	51,60%	25%	7.595.000	21,00%	15%
2017	3.395.450	81,50%	70%	851.000	55,20%	25%	7.462.333	22,30%	15%
2018	3.345.000	81,80%	70%	903.000	52,50%	25%	7.876.000	18,00%	15%
2019	3.358.315	81,70%	70%	991.823	47,80%	25%	7.771.500	19,00%	15%
2020	2.407.046	86,90%	70%	897.646	52,80%	25%	7.971.000	17,00%	15%
2021	2.397.000	86,90%	70%	902.000	52,50%	25%	6.857.322	23,90%	15%

* in merito alle spese di locazione di immobili a decorrere dall'anno 2021 è prevista l'esclusione di quelli interessati da operazioni di valorizzazione del patrimonio pubblico attuale per il tramite della società prevista dall'art. 14 l.p. n. 1/2015.

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati PAT; importi in euro.

6.5 Le spese per il funzionamento degli organi istituzionali

Le spese per il funzionamento del Consiglio provinciale²⁴³ e della Giunta provinciale²⁴⁴ sono evidenziate dalle seguenti tabelle.

Tabella 87 – Spese per funzionamento del Consiglio provinciale dal 2012 al 2021

Esercizio	Spese correnti per l'organizzazione e il funzionamento del consiglio provinciale		Incidenza sulle spese correnti di competenza (Titolo I)
	Impegni	Pagamenti	Impegni in %
2012	10.768.000	9.268.000	0,38%
2013	9.290.893	8.074.000	0,32%
2014	9.480.000	8.000.000	0,33%
2015	7.080.000	6.000.000	0,25%
2016	9.885.000	9.000.000	0,33%
2017	10.489.000	8.500.000	0,31%
2018	9.381.365	8.300.000	0,27%
2019	8.142.465	6.500.000	0,23%
2020	8.190.000	7.000.000	0,24%
2021	8.890.000	8.000.000	0,23%

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati PAT; importi in euro.

Corte n. 609 di pari data). Per l'anno 2020 si veda quanto comunicato in risposta al quesito 29 data con nota del Direttore Generale prot. n. 244572 di data 9 aprile 2021. Per l'anno 2019 si veda quanto comunicato in risposta al quesito 30 data con nota del Direttore Generale prot. n. 195697 di data 3 aprile 2020. Per l'anno 2018, si veda quanto comunicato in risposta ai quesiti 31, 32 e 33 con nota del Direttore Generale prot. n. 41855 di data 3 aprile 2019, per l'anno 2017, si veda quanto comunicato in risposta ai quesiti 33, 34 e 35 con nota del Direttore Generale prot. n. 232944 di data 19 aprile 2018. Per l'anno 2016, si veda quanto comunicato in risposta ai quesiti 29, 30 e 31 con nota del Direttore Generale prot. n. 185797 di data 31 marzo 2017. Per l'anno 2015, si veda quanto comunicato in risposta ai quesiti 33, 34 e 35 con nota del Direttore Generale prot. n. 186868 di data 12 aprile 2016.

²⁴³ Capitolo 122000 "Spese per il Consiglio provinciale".

²⁴⁴ Capitolo 125500 "Indennità di carica al Presidente ed agli assessori effettivi e supplenti della Giunta provinciale", capitolo 125501 "Indennità di carica al Presidente ed agli assessori effettivi e supplenti della Giunta provinciale – IRAP", capitolo 125550 "Spese inerenti le funzioni di componente della Giunta provinciale" e capitolo 125650 "Fondo a disposizione del Presidente della Provincia e degli Assessori provinciali per spese di rappresentanza".

L'art. 38 della l.p. n. 7/1979, come modificato dall'art. 20 della l.p. 9 dicembre 2015, n. 18, prevede che *“Le somme stanziare nel bilancio provinciale per l'organizzazione ed il funzionamento del Consiglio sono messe a disposizione del Consiglio medesimo, in una o più soluzioni, a richiesta del suo Presidente.”*

Gli importi presenti nella precedente tabella coincidono con gli accertamenti e le riscossioni di competenza, riportate nei rendiconti del Consiglio provinciale, consultabile nel sito del Consiglio provinciale, sezione amministrazione trasparente. Gli importi portati a residuo sono pagati dalla Provincia entro l'anno successivo di riferimento²⁴⁵.

Tabella 88 – Spese per il funzionamento della Giunta provinciale dal 2012 al 2021

Esercizio	Spese correnti riferite alla Giunta provinciale		Incidenza sulle spese correnti di competenza (Titolo I)
	Impegni	Pagamenti	Impegni in %
2012	2.200.960	1.952.360	0,08%
2013	2.279.000	2.147.813	0,08%
2014	777.400	535.114	0,03%
2015	1.090.000	858.818	0,04%
2016	546.425	540.808	0,02%
2017	548.883	547.387	0,02%
2018	479.951	479.951	0,01%
2019	450.173	448.011	0,01%
2020	460.896	460.896	0,01%
2021	447.869	447.869	0,01%

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati PAT; importi in euro.

L'incidenza della spesa sostenuta dal Consiglio provinciale e dalla Giunta provinciale rispetto agli impegni complessivi di competenza del Titolo I, rimane costante nel 2021 rispetto al 2020.

In valore assoluto, le spese impegnate per il funzionamento del Consiglio provinciale hanno subito un incremento rispetto alla gestione 2020 (euro +700.000,00), mentre quelle per il funzionamento della Giunta sono diminuite (euro -13.026,69).

In dettaglio, nel triennio 2019-2021, le spese per “Indennità di carica al Presidente ed agli Assessori effettivi e supplenti della Giunta provinciale”, sono passate da euro 377.170,48 nel 2019 a euro 383.983,00 nel 2020 e a euro 383.983,20 nel 2021 e di conseguenza le somme riferite al capitolo 125501 “Indennità di carica al Presidente ed agli Assessori effettivi e supplenti della Giunta provinciale – IRAP”, sono passate da euro 31.037,96 nel 2019 a euro 31.882,19 nel 2020 e ad euro 31.872,96 nel 2021.

Le somme impegnate con riferimento al capitolo 125650 “Fondo a disposizione del Presidente della Provincia e degli Assessori provinciali per spese di rappresentanza” hanno registrato un progressivo

²⁴⁵ Capitolo 10100 “Trasferimenti dal bilancio provinciale per le spese di funzionamento del Consiglio”. Per l'esercizio 2021 è stato consultato lo schema di rendiconto 2021 approvato con delibera dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio provinciale n. 21 del 22 aprile 2022 scaricata da sito istituzionale.

decremento, passando da euro 20.788,36 nel 2019, ad euro 13.148,64 nel 2020 e ad euro 12.372,31 nel 2021.

Si rileva un decremento anche nelle somme impegnate nel 2021 rispetto all'importo impegnato nel 2020 con riferimento al capitolo 125550 "Spese inerenti le funzioni di componente della Giunta provinciale", passate da euro 24.541,16 nel 2020 a euro 19.640,84 nel 2021 (erano pari a euro 21.176,68 nel 2019).

Per quanto riguarda le spese per il Consiglio provinciale, l'art. 12 del Regolamento sul trattamento economico dei Consiglieri e sugli interventi a favore dei gruppi consiliari dispone che il Consiglio provinciale eroga ai gruppi consiliari un contributo annuale finalizzato al sostegno della loro attività istituzionale²⁴⁶.

Come previsto dall'art. 14 del Regolamento, i rendiconti dei gruppi consiliari inerenti al terzo periodo della XVI Legislatura, anno 2021, sono stati sottoposti al controllo della Corte dei conti.

Gli esiti conclusivi del controllo sono esposti nelle deliberazioni della Sezione di controllo di Trento adottate per ogni gruppo consiliare (n. 11/2022, n. 14/2022, n. 15/2022, n. 16/2022, n. 17/2022, n. 18/2022, n. 19/2022, n. 25/2022, n. 26/2022, n. 27/2022, n. 28/2022).

²⁴⁶ Regolamento approvato con deliberazione consiliare n. 6 di data 11 aprile 2013.

7 LA GESTIONE DEI RESIDUI

7.1 L'attività di riaccertamento

Con delibera di Giunta provinciale n. 287 del 4 marzo 2022 è stato approvato il riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31 dicembre 2021²⁴⁷ e le conseguenti variazioni di bilancio.

Come prescritto dal principio contabile 9.1, allegato 4/2 del d.lgs. n. 118/2011, la Provincia ha acquisito il parere dell'Organo di revisione²⁴⁸ e ha trasmesso il provvedimento ed i relativi allegati al Tesoriere²⁴⁹.

I risultati del riaccertamento ordinario sono riportati nei seguenti allegati alla citata deliberazione:

- Allegato A1 e A5 indicazione analitica dei residui attivi²⁵⁰;
- Allegato A2 e A6 indicazione analitica dei residui passivi²⁵¹;
- Allegato A3 ammontare delle prenotazioni fondi per lavori pubblici eliminati in economia (euro 1.148.261,03) e di quelle reimputate agli esercizi successivi (euro 235.670.517,37)²⁵²;
- Allegato A4 ammontare delle prenotazioni fondi da eliminare per lavori pubblici reimputati ad esercizi successivi al 2021 (euro 17.428,70)²⁵³.

Con la medesima deliberazione (Allegato B) sono state inoltre approvate le variazioni degli stanziamenti del bilancio di previsione per gli esercizi finanziari interessati da reimputazioni di entrate e di spese e al fine di consentire:

- a) l'adeguamento del Fondo pluriennale vincolato in entrata dell'esercizio 2022 e degli esercizi successivi;

²⁴⁷ Il procedimento per la ricognizione ordinaria dei residui attivi e passivi ha inizio con la richiesta di verifica promossa dal Dirigente generale del Dipartimento affari finanziari ed indirizzata ai Dirigenti generali ed ai responsabili delle varie strutture della Provincia autonoma di Trento.

²⁴⁸ Il parere, citato nella delibera, è stato approvato dall'Organo di revisione nel verbale n. 3 del 2 marzo 2022 ed è pervenuto alla Sezione di controllo in data 2 marzo 2022.

²⁴⁹ La trasmissione al Tesoriere non è indicata in delibera. Al riguardo in risposta al quesito n. 7 (istruttoria prot. n. 409 di data 9 marzo 2022) data in allegato alla nota del Direttore generale e del Dipartimento Affari finanziari di data 11 aprile 2022 prot. n. 254590 (prot. Corte n. 609 del 11 aprile 2022) è stato specificato che la delibera della Giunta "è stata trasmessa al Tesoriere tramite procedura informatizzata che ha rilasciato le ricevute di data 9 e 10 marzo 2022".

²⁵⁰ Nella delibera si dà atto che "non risultano crediti riconosciuti assolutamente inesigibili; per quanto riguarda i crediti di dubbia e difficile esazione sono riportati nei capitoli di entrata già individuati con bilancio di previsione e successive modifiche". In particolare, l'allegato 5 riporta il dettaglio dei residui attivi per ciascun anno di provenienza (compreso quello della gestione di competenza) inserito in accoglimento alle osservazioni formulate nel giudizio di parifica Sezioni Riunite della Corte dei conti decisione n. 4/PARI/2019 del 28 giugno 2019 e precedenti.

²⁵¹ In particolare, l'allegato 6 riporta il dettaglio dei residui passivi per ciascun anno di provenienza (compreso quello della gestione di competenza) inserito in accoglimento alle osservazioni formulate nel giudizio di parifica Sezioni Riunite della Corte dei conti decisione n. 4/PARI/2019 del 28 giugno 2019 e precedenti.

²⁵² Cfr. pag. progressiva 1674.

²⁵³ Cfr. pag. progressiva 1675.

- b) l'adeguamento degli stanziamenti riguardanti il Fondo pluriennale vincolato iscritto nella spesa dell'esercizio 2022 e degli esercizi successivi;
- c) l'adeguamento degli stanziamenti di entrata e di spesa agli importi da reimputare in relazione all'esigibilità;
- d) la reimputazione delle entrate e delle spese a ciascuno degli esercizi in cui le obbligazioni sono esigibili.

Infine, vengono approvate le variazioni del bilancio di previsione contenute nell'Allegato C al fine di allineare le somme reimputate con il Fondo Pluriennale Vincolato sugli anni successivi al 2021 alle somme effettivamente impegnate e il prospetto di adeguamento dei residui presunti del bilancio 2022-2024 contenute nell'Allegato D.

7.2 I residui attivi

I residui attivi al 1° gennaio 2021 ammontano ad euro 1.091.137.079,36²⁵⁴.

Le riscossioni avvenute nel 2021 in conto residui sono pari a euro 298.904.834,20.

L'indice di smaltimento dei residui attivi, per effetto delle riscossioni, calcolato sui residui risultanti a fine 2020, corrisponde al 27,39%.

I residui attivi al 31 dicembre 2021 oggetto di riaccertamento ordinario ammontano ad euro 1.259.431.576,86, di cui euro 475.428.008,06 derivanti dalla competenza 2021²⁵⁵.

A seguito del riaccertamento ordinario 2021 sono stati riconosciuti inesigibili al 31 dicembre 2021, e quindi da reimputare agli esercizi in cui risultano esigibili, crediti per euro 118.786.398,13 (riferiti totalmente alla competenza 2021)²⁵⁶.

Sono stati, inoltre, riconosciuti assolutamente inesigibili o insussistenti, quindi da eliminare dalle scritture contabili, crediti per euro 78.966.494,98 (di cui euro 76.395.177,40 provenienti dalla competenza 2021), mentre dopo il riaccertamento ordinario dei residui dell'esercizio precedente i residui attivi eliminati erano euro 37.677.884,45.

Si rileva il raddoppio da un esercizio all'altro (37,68 milioni nell'esercizio 2020 e 18,46 milioni nell'esercizio 2019) dei residui eliminati.

²⁵⁴ L'importo totale è indicato anche nella relazione al rendiconto 2020 del Collegio dei revisori (pag. 13).

²⁵⁵ Importo indicato nell'allegato A5 alla delibera n. 287/2022 (pag. progressiva n. 2039).

²⁵⁶ Importo indicato nell'allegato A5 alla delibera n. 287/2022 (pag. progressiva n. 2039).

Al riguardo, l'Amministrazione ha indicato le motivazioni che hanno determinato la cancellazione dalle scritture contabili di tali crediti²⁵⁷. In prevalenza, come si vede nella tabella seguente, si tratta, per euro 52.056.916,14, di minori entrate conseguenti ad importi già incassati in esercizi precedenti e/o imputati a capitoli differenti per carenze informative sui titoli concernenti il credito o non imputati correttamente a bilancio. Si rileva un aumento di euro 52.053.158,06 rispetto ai residui cancellati per il medesimo motivo in sede di riaccertamento ordinario 2020 (euro 3.758,08).

L'Amministrazione a seguito di apposita integrazione istruttoria, ha precisato che *“Le minori entrate in esame sono principalmente riconducibili alla cancellazione di entrate erroneamente imputate sull'esercizio 2021. Le principali voci riguardano l'accertamento di canoni di utilizzazione acque pubbliche per Euro 43 milioni di Euro imputato all'esercizio 2021 anziché all'esercizio 2022 e l'accertamento nel 2021 di trasferimenti statali per la calamità Vaia 2018 per Euro 8,2 milioni relativo a somme già imputate al 2021 con il riaccertamento dei residui del 2020.”*²⁵⁸.

Al di là dei chiarimenti forniti dall'Amministrazione, mette conto evidenziare, comunque, che la crescita esponenziale tra un esercizio e l'altro dei residui eliminati segnala l'esigenza di una maggiore attenzione nell'accertamento e nella riscossione dei crediti, in stretta aderenza al principio della competenza finanziaria potenziata.

Le altre cancellazioni di rilievo hanno riguardato, per euro 16.741.069,85 minori entrate corrispondente ad economia di spesa (ex punto 3.12, all. 4/2 d.lgs. n. 118/2011) connesse alla contabilizzazione dei fondi comunitari e altre economie di spese sui relativi capitoli delle uscite e per euro 8.744.298,43 di minor entrate corrispondenti ad economie di spese sui relativi capitoli delle uscite (risorse UE, partite di giro, altre entrate).

Si riporta la tabella trasmessa in istruttoria dalla Provincia.

²⁵⁷ Integrazione alla risposta al quesito n. 7 (istruttoria prot. 409 di data 9 marzo 2022) data per le vie brevi in data 13 maggio 2022 (prot. Corte n. 751 del 17 maggio 2022).

²⁵⁸ Cfr. Risposta punto 9 nota istruttoria integrativa (prot. 789 di data 24 maggio 2022) trasmessa in data 31 maggio 2022 (prot. Corte n. 831 di data 1° giugno 2022).

Tabella 89 – Residui attivi eliminati in sede di riaccertamento ordinario: motivazioni

RESIDUI ELIMINATI	IMPORTO
Minore entrata per corrispondente economia di spesa ai sensi del d.lgs. 23.06.2011 n. 118, punto 3.12 dell'allegato 4/2 (contabilizzazione delle risorse UE depositate sui conti di tesoreria centrale dello stato)	16.741.069,85
Minori entrate corrispondenti ad economie di spese sui relativi capitoli delle uscite (risorse UE, partite di giro, altre entrate)	8.744.298,43
Minori entrate derivanti dalla modifica o revoca dell'atto di accertamento	36.500,54
Minori entrate conseguenti alla definizione di procedure concorsuali e annullamento carichi ai sensi dell'art. 4 del d. l. n. 41 del 2021	1.387.507,09
Minori entrate conseguenti ad importi già incassati in esercizi precedenti e/o imputati a capitoli differenti per carenze informative sui titoli concernenti il credito o non imputati correttamente a bilancio	52.056.916,14
Minori entrate per rinuncia alla riscossione ai sensi art. 52 c. 1 Lp 7/79	8,77
Totale complessivo	78.966.300,82

Fonte: dati comunicati dalla PAT ad integrazione quesito istruttorio n. 7– importi in euro.

I residui attivi definitivi sono pari a euro 1.061.678.683,75, di cui euro 280.246.432,53 provenienti dall'esercizio 2021 e euro 781.432.251,22 provenienti dall'esercizio 2020 e precedenti. Sia per i residui formati nell'esercizio di competenza che per quelli provenienti dagli esercizi precedenti gli importi più consistenti sono iscritti nel Titolo I delle Entrate. Per quanto riguarda i residui attivi provenienti dall'esercizio 2021, la relazione sulla gestione specifica che: "I residui attivi formati nell'esercizio di competenza ammontano invece a 280,25 ml, di cui 135,74 ml riferiti alle entrate da devoluzioni di tributi erariali che vengono erogate direttamente dai capitoli del bilancio dello Stato e che quindi non sono incassati con la modalità dei "versamenti diretti", e 51,08 ml da tributi propri devoluti che vengono incassati nei primi giorni del mese di gennaio."²⁵⁹.

Nella tabella seguente sono rappresentate le risultanze riportate nella relazione al rendiconto 2021 e nella relazione dei revisori (i valori sono ricavabili anche dall'allegato A2 della delibera n. 287/2022 di riaccertamento ordinario residui, nonché dal verbale n. 3/2022 del Collegio dei revisori recante il parere sul riaccertamento ordinario dei residui).

²⁵⁹ Testo riportato a pag. 9 della relazione sulla gestione 2021.

Tabella 90 – Gestione residui attivi al 31 dicembre 2021

DESCRIZIONE	2021
RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2021 OGGETTO DI RIACCERTAMENTO	1.259.431.577
RESIDUI ATTIVI ELIMINATI	78.966.495
RESIDUI REIMPUTATI AL 2022 E OLTRE	118.786.398
RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2021 DA MANTENERE A BILANCIO	1.061.678.684

Fonte: relazioni al rendiconto PAT 2021 (Collegio revisori e Giunta provinciale); importi in euro.

L'entità dei residui attivi riaccertati al 31 dicembre 2021, pari a euro 1.061.678.683,75, risulta diminuita rispetto all'entità dei residui attivi presenti al 1° gennaio 2021 (euro 1.091 ml) del 2,70%.

Nella tabella seguente sono rappresentate le risultanze dei residui attivi per anno di provenienza.

Tabella 91 – Residui attivi al 31 dicembre 2021: andamento per anno di provenienza

TITOLO	ESERCIZI PREC.	2017	2018	2019	2020	2021	TOTALE
I	140.077.231	40.000.000	40.000.000	40.000.000	48.144.353	186.821.819	495.043.403
II	896.272	605.302	3.329.173	5.526.183	9.666.364	16.831.275	36.854.567
III	33.073.647	6.739.937	6.964.889	6.295.245	6.061.468	21.491.670	80.626.856
IV	316.111.379	53.382.320	2.198.215	3.100.050	7.056.156	29.726.129	411.574.250
V	0					0	0
VI	17.269					0	17.269
VII	0	0	0	0	0	0	0
Totale (al netto tit. IX)	490.175.798	100.727.558	52.492.276	54.921.478	70.928.341	254.870.894	1.024.116.345
IX	1.333.342	636	2.210	5.055.310	5.795.303	25.375.539	37.562.339
TOTALE	491.509.140	100.728.194	52.494.486	59.976.788	76.723.644	280.246.433	1.061.678.684

Fonte: dati comunicati dalla PAT; importi in euro.

Il 46,30% dei residui attivi evidenzia un alto grado di vetustà riferendosi ad esercizi anteriori al 2017 (491,51 ml). In particolare, risultano residui attivi del titolo 1 per devoluzioni di tributi erariali riferiti all'anno 2016 per 40 ml, all'anno 2015 per 40 ml, all'anno 2014 per 40 ml, all'anno 2013 per 20 ml²⁶⁰.

L'Amministrazione, nella relazione sulla gestione allegata al rendiconto 2021, ha precisato che "Per quanto riguarda le entrate derivanti dalla devoluzione di tributi erariali i predetti residui ammontano a 140,08 milioni di euro, quasi totalmente afferenti il concorso al conseguimento degli obiettivi di perequazione e di solidarietà stabiliti dall'art. 79, c. 1, lett. c) dello Statuto di autonomia, che prevede il finanziamento di investimenti dei comuni confinanti; tali somme saranno versate dallo Stato non

²⁶⁰ Importi ricavato dall'allegato A3 della delib. n. 287/2022 (cap. 212100).

appena la Provincia erogherà la corrispondente somma già impegnata sul pertinente capitolo di spesa a seguito di specifica richiesta del “Fondo comuni confinanti.”²⁶¹.

In ordine ai residui relativi alle entrate di natura extratributaria, con anzianità superiore a 5 anni, ammontanti a 33,07 ml, l’Amministrazione ha specificato, nella medesima relazione, che trattasi di somme riconducibili principalmente a rimborsi di entrata (22,29 ml) e a sanzioni emesse su attività di controllo nei confronti di imprese (circa 8,96 ml) mantenuti a residuo ai sensi dei principi contabili del d.lgs. n. 118/2011.

Nell’istruttoria relativa alla parifica del rendiconto 2019 è stato richiesto alla Provincia di precisare le ragioni giuridiche che hanno consentito il mantenimento tra i residui attivi vetusti del titolo 3 anche di quelli risalenti agli anni ‘80, ‘90 e 2000. L’Amministrazione ha riferito che *“i titoli giuridici che ne consentono il mantenimento in bilancio derivano prevalentemente da documenti fiscali relativi a prestazioni effettuate, atti di revoca di contributi, provvedimenti di concessioni che prevedono il pagamento di canoni, richieste di rimborso spese ad altre amministrazioni, atti di ingiunzioni. Per la maggior parte di tali crediti è tuttora in corso la riscossione coattiva presso l’Agenzia delle Entrate – Riscossioni o Trentino Riscossioni s.p.a.”*²⁶².

Al riguardo, si rileva che nell’esercizio 2021 le riscossioni dei residui vetusti del titolo 3 sono state pari a euro 1.674.290,34 (4,68% dei residui vetusti del titolo 3) pari a euro 35.801.912,37, mentre sono stati stralciati o cancellati per euro 1.053.974,68²⁶³.

Per quanto riguarda le somme iscritte a ruolo al 1° gennaio 2021 per residui antecedenti all’esercizio 2017 (circa 20,91 ml), sono stati effettivamente riscossi solo 108.787,91 euro, corrispondenti ad appena lo 0,52%²⁶⁴.

Ne deriva la dubbia esigibilità di tali somme ancorché iscritte a ruolo.

Si rammenta che al punto 17 delle sintesi della relazione allegata alla decisione n. 3/PARI/2021 del 28 giugno 2021 si dava atto che la Provincia “ha deciso di accantonare nel rendiconto 2020 il 100% dei

²⁶¹ Testo riportato a pag. 9-10 della relazione sulla gestione 2021. Si rammenta che nota PAT prot. D317/2021 del 23 giugno 2021, prot. Corte dei conti n. 2163 di medesima (nota di risposta alla memoria del Viceprocuratore generale sul rendiconto 2020 trasmessa alla Provincia con nota prot. n. 2231 del 21 giugno 2021), l’Amministrazione aveva, al riguardo, riferito che “nel 2021 il Mef ha erogato 40 milioni di residui attivi 2012 [...] afferenti appunto i comuni confinanti a seguito della rendicontazione relativa alle somme erogate a favore dei medesimi comuni”. (cfr. pag. 363 della relazione allegata alla decisione n. 3/2020/PARI)

²⁶² Risposta al quesito n. 4 (istruttoria prot. 958 di data 13 maggio 2020) data in allegato alla nota del Dipartimento Affari finanziari di data 3 giugno 2020 prot. n. 299519 (prot. Corte n. 1060 del 4 giugno 2020).

²⁶³ Cfr. Risposta punto 7 nota istruttoria integrativa (prot. 789 di data 24 maggio 2022) trasmessa in data 31 maggio 2022 (prot. Corte n. 831 di data 1° giugno 2022) (ex tabella 8.7.1 del Questionario sul rendiconto 2020).

²⁶⁴ Cfr. Risposta punto 8 nota istruttoria integrativa (prot. 789 di data 24 maggio 2022) trasmessa in data 31 maggio 2022 (prot. Corte n. 831 di data 1° giugno 2022) (ex tabella 8.7.2 del Questionario sul rendiconto 2020).

residui attivi al 31/12/2020 del titolo 3, iscritti a ruolo ed accertati antecedentemente il 31.12.2016”, a riscontro delle misure adottate con riferimento all’opportunità di un accantonamento prudenziale al FCDE.

L’Amministrazione ha confermato che anche nel 2021 è stato accantonato il 100% dei residui attivi al 31 dicembre 2021 del titolo 3 iscritti a ruolo ante 2017²⁶⁵.

In merito ai residui di parte capitale (316,11 ml), che rappresentano l’importo maggiore dei residui attivi vetusti, nella relazione sulla gestione è stato rappresentato che la quota prevalente riguarda i trasferimenti dallo Stato.

Di tali trasferimenti, 300 ml si riferiscono al rimborso forfettario delle funzioni delegate, quantificato in 50 ml annui dall’art. 2, c. 112, della l. n. 191/2009. Tali residui sono stati mantenuti a bilancio ai sensi del c. 9 dell’art. 38 della l.p. 9 dicembre 2015, n. 18.

Per la parte rimanente, nella relazione sulla gestione allegata al rendiconto 2021, in analogia all’anno scorso, non è stato specificato nulla²⁶⁶. Nella relazione sulla gestione allegata al rendiconto 2019, in riferimento alla parte rimanente (circa 12,15 ml nel 2019), l’Amministrazione aveva rilevato che nel 2015 il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha attivato un tavolo di lavoro con le Regioni ordinarie e le Autonomie Speciali per la circolarizzazione dei residui attivi. Tale tavolo non ha ancora concluso la verifica e quindi l’Amministrazione ha mantenuto i residui attivi in questione²⁶⁷.

7.3 I crediti per devoluzione di tributi erariali

Come di consueto, è stata svolta la verifica in ordine all’allineamento tra i residui attivi del rendiconto provinciale e i corrispondenti residui passivi del bilancio dello Stato²⁶⁸.

Con particolare riguardo ai crediti per devoluzione di tributi erariali la Provincia iscrive tra i residui attivi (titolo 1, tipologia 103) l’importo di 135,7 ml per residui dell’esercizio e di 308,2 ml per residui attivi degli esercizi precedenti, per un totale complessivo di 443,9 ml²⁶⁹.

²⁶⁵ Cfr. controdeduzioni al punto 19, pervenute il 13 giugno 2022 in allegato alla nota del Presidente della Provincia, prot. n. 416652 (prot. Corte n. 869 di pari data). Si rimanda al paragrafo dedicato ai fondi accantonati per crediti di dubbia esigibilità (par. 4.6.2)

²⁶⁶ Cfr. pag. 10 della Relazione sulla gestione allegata allo schema di rendiconto 2021 approvato in Giunta.

²⁶⁷ Come riportato a pag. 188 (a fine paragrafo 7.2) della Relazione allegata alla decisione n. 3/2020/PARI. Cfr. pag. 12 della Relazione sulla gestione allegata allo schema di rendiconto 2019 approvato in Giunta.

²⁶⁸ Cfr. anche con risultanze comunicate per le vie brevi dal Coordinatore Struttura di supporto delle Sezioni Riunite in sede di controllo (prot. 853 del 7 giugno 2022).

²⁶⁹ Si rammenta che nota PAT prot. D317/2021 del 23 giugno 2021, prot. Corte dei conti n. 2163 di medesima (nota di risposta alla memoria del Viceprocuratore generale sul rendiconto 2020 trasmessa alla Provincia con nota prot. n. 2231 del 21 giugno 2021), l’Amministrazione aveva, al riguardo, riferito che “nel 2021 il Mef ha erogato 40 milioni di residui attivi 2012 [...] afferenti appunto i comuni confinanti a seguito della rendicontazione relativa alle somme erogate a favore dei medesimi comuni”. (cfr. pag. 364-365 della relazione allegata alla decisione n. 3/2020/PARI).

Considerando anche gli importi relativi ai trasferimenti dallo Stato in conto capitale, iscritti nel rendiconto 2021 della Provincia al titolo 2, tipologia 101, pari a 19,8 ml, il totale dei crediti della Provincia nei confronti dello Stato, al 31 dicembre 2021, ammonta a 463,7 ml.

In sede istruttoria, l'Amministrazione ha trasmesso la nota della Ragioneria generale dello Stato (RGS) con nota del 2 maggio 2022²⁷⁰ di riscontro alla richiesta di informazioni su voci passive nel bilancio dello Stato di pertinenza della Provincia autonoma di Trento.

Dai dati forniti dalla RGS, al 31 dicembre 2021, risultano “impegni assunti e non ancora estinti” pari a 120 ml (capitolo 2790, piano di gestione 4 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze).

Per quel che riguarda le somme in perenzione, confluite nel conto del patrimonio sempre alla data del 31 dicembre 2021, la RGS riferisce 392,96 ml relativi ad impegni di spesa a valere sul capitolo 2790, piano di gestione 4, precisando che tale somma non contempla 153 ml, quali somme perenti di provenienza 2010, riferite alle economie effettuate nell'esercizio finanziario 2021 (in fase di consuntivazione da parte della RGS), in quanto, riferite a spettanze che saranno attribuite nell'anno 2022.

Sempre la RGS informa che i 40 ml (anno di provenienza 2012) relativi a impegni a valere sul capitolo 2790, piano di gestione 6, presenti nel patrimonio al 31 dicembre 2020, sono stati erogati nel 2021.

Il totale dei residui nel bilancio e nello stato patrimoniale dello Stato al 31 dicembre 2021 è quindi pari a 665,96 ml.

Nella nota la RGS rammenta che la reiscrizione nel bilancio dello Stato delle somme andate in perenzione e iscritte nel conto del patrimonio è subordinata alla disponibilità dei fondi di riserva per la riassegnazione dei residui perenti, nonché al mantenimento dell'equilibrio dei saldi di finanza pubblica, come costantemente ripetuto dalla Ragioneria generale dello Stato.

Infine, per quanto riguarda i menzionati trasferimenti dallo Stato (iscritti nel rendiconto della Provincia al titolo 2, tipologia 101, circa 19,8 ml) non si è ancora concluso il confronto, in corso ormai da anni, con il MEF finalizzato alla conciliazione dei residui. L'Amministrazione ha infatti ribadito quanto riferito, l'anno scorso in istruttoria, e cioè: *“nel corso del 2019 la Provincia ha aggiornato i dati con gli incassi*

²⁷⁰ Nota MEF-RGS prot. 854535 del 2 maggio 2022 indirizzata alla Provincia autonoma di Trento-Servizio Entrate, Finanze e Credito, trasmessa a questa Corte dalla Provincia in risposta al quesito n. 6 della nota prot. 409 del 9 marzo 2022 (allegato risposta Pat prot. n. 032381 (prot. Corte n. 721 del 12 maggio 2022)).

intervenuti nel corso del medesimo anno ed ha inviato l'aggiornamento all'I.Ge.P.A.. Ad oggi si è ancora in attesa di riscontro ai dati inviati.”²⁷¹.

In conclusione, si evidenzia come nel rendiconto 2021 risulti ancora rilevante l'importo totale dei residui attivi (titolo 1 e titolo 2), e in particolare dei residui attivi degli esercizi precedenti (308,2 ml) e come ciò richieda la costante verifica dell'allineamento dei crediti esposti nei confronti dello Stato, tenuto altresì conto che nella contabilità dello Stato i residui passivi, decorsi tre esercizi finanziari, sono iscritti, per legge, nel conto del patrimonio fra i residui perenti e possono quindi essere assegnati, come ricordato dalla RGS, solo in caso di capienza del relativo fondo di riserva e nel rispetto dei saldi di finanza pubblica.

7.4 I residui passivi

I residui passivi al 1° gennaio 2021 ammontano a euro 2.000.063.152,57²⁷².

I pagamenti avvenuti nel 2021 in conto residui sono pari a euro 870.618.187,90.

L'indice di smaltimento dei residui passivi, per effetto dei pagamenti, calcolato sui residui risultanti a fine 2020, corrisponde al 43,53%.

I residui passivi al 31 dicembre 2021 oggetto di riaccertamento ordinario corrispondono a euro 2.785.893.500,26, di cui euro 1.668.732.772,27 derivanti dalla competenza 2021²⁷³.

A seguito del riaccertamento ordinario sono stati riconosciuti assolutamente inesigibili o insussistenti, quindi da eliminare dalle scritture contabili, debiti per euro 33.684.605,70 (di cui euro 24.723.304,31 provenienti dalla competenza 2021) e sono stati riconosciuti inesigibili al 31 dicembre 2021, e, quindi, da reimputare agli esercizi in cui risultano esigibili, debiti per euro 665.682.556,43 (riferiti totalmente alla competenza 2021).

In relazione alle cause di cancellazione per inesigibilità o insussistenza dei residui passivi, l'Amministrazione ha specificato che *“...la cancellazione ha riguardato impegni non sorretti da obbligazioni giuridiche perfezionate, totali o parziali, a seguito della mancata realizzazione della prestazione ovvero della parziale realizzazione delle stessa.”²⁷⁴.*

²⁷¹ Risposta al quesito n. 6 del Servizio entrate, finanza e credito della Pat allegata alla nota del Direttore Generale e del Dirigente Generale del Dipartimento affari finanziari prot. 11 aprile 2022, n. 254590 (prot. Corte n. 609 di pari data), che coincide con la risposta al quesito n. 5 del Servizio entrate, finanza e credito della Pat allegata alla nota del direttore Generale e del dipartimento Affari Finanziari prot. n. 244572 del 9 aprile 2021 e con quanto riportato nella risposta al quesito n. 5 del Servizio entrate della Pat allegata alla nota del direttore Generale prot. n. 195697 del 3 aprile 2020.

²⁷² L'importo totale è indicato anche nella relazione al rendiconto 2020 del Collegio dei revisori (pag. 13).

²⁷³ Importo indicato nell'allegato A6 alla delibera n. 287/2022 (pag. progressiva n. 2708).

²⁷⁴ Integrazione alla risposta al quesito n. 7 (istruttoria prot. 409 di data 9 marzo 2022) data per le vie brevi in data 13 maggio 2022 (prot. Corte n. 751 del 17 maggio 2022).

I residui passivi definitivi sono pari a euro 2.086.526.338,13, di cui euro 978.326.911,53 provenienti dall'esercizio 2021 ed euro 1.108.199.426,60 provenienti dall'esercizio 2020 e precedenti.

Per i residui formati nell'esercizio di competenza, a differenza di quanto rilevato nell'anno scorso, gli importi più consistenti sono iscritti nel Titolo 1 delle Spese, mentre per quelli provenienti dagli esercizi precedenti rimangono quelli iscritti nel Titolo 2 delle Spese.

Nella tabella seguente sono rappresentate le risultanze riportate nella relazione al rendiconto 2021 e nella relazione dei revisori²⁷⁵.

Tabella 92 – Gestione residui passivi al 31 dicembre 2021

DESCRIZIONE	2021
RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2021 OGGETTO DI RIACCERTAMENTO	2.785.893.500
RESIDUI PASSIVI ELIMINATI	33.684.606
RESIDUI PASSIVI AL 2022 E OLTRE	665.682.556
RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2021 DA MANTENERE A BILANCIO	2.086.526.338

Fonte: relazioni al rendiconto PAT 2021 (Collegio revisori e Giunta provinciale); importi in euro

L'entità dei residui passivi riaccertati al 31 dicembre 2021, pari a euro 2.086.526.338,13, risulta aumentato del 4,32% rispetto all'entità dei residui passivi presenti al 1° gennaio 2021 (2.000 ml).

Nella tabella seguente sono rappresentate le risultanze nell'ultimo quinquennio dei residui passivi.

Tabella 93 – Residui passivi al 31 dicembre 2021: andamento per anno di provenienza

TITOLO	ESERCIZI PREC.	2017	2018	2019	2020	2021	TOTALE
I	9.011.045	2.375.841	10.920.549	9.941.065	34.601.892	540.627.025	607.477.417
II	320.234.577	107.756.480	203.850.053	158.992.889	232.919.366	376.245.924	1.399.999.290
III	0			350.000	0	0	350.000
IV	0				0	0	0
V	0					0	0
Totale (al netto tit. VII)	329.245.623	110.134.338	214.770.602	169.283.954	267.521.258	916.872.949	2.007.826.707
VII	5.061.860	123.320	226.716	5.596.127	6.237.646	61.453.962	78.699.631
TOTALE	334.307.483	110.257.658	214.997.318	174.880.081	273.758.904	978.326.912	2.086.526.338

Fonte: dati comunicati dalla PAT – importi in euro.

Circa il 16,02% dei residui passivi provengono dagli esercizi antecedenti il 2017, mentre il 46,89% proviene dall'esercizio 2021²⁷⁶.

²⁷⁵ I valori sono ricavabili anche dall'allegato A5 della delibera n. 287/2022 di riaccertamento ordinario residui nonché dal verbale n. 3 del Collegio dei revisori recante il parere sul riaccertamento ordinario dei residui.

²⁷⁶ A pag. 11 della "Relazione sulla gestione", allegata al rendiconto 2021, è stato specificato che "Il totale dei residui passivi con anzianità superiore ai 5 anni alla fine dell'esercizio 2021 ammonta a 334,31 milioni di euro. Tali residui si riferiscono principalmente a trasferimenti verso enti del sistema territoriale integrato nonché a finanziamenti di progetti per la

Il 67,10% dei residui passivi totali si riferisce a spese in conto capitale e, in gran parte, sono relativi agli ultimi tre esercizi. La movimentazione dei residui passivi in conto capitale, nel 2021, evidenzia pagamenti per circa 513,77 ml, a fronte di residui iniziali da pagare pari a circa 1.547,11 ml (pagamenti su residui iniziali corrispondenti a circa il 33,20%, in aumento rispetto all'esercizio 2020), con un totale finale da pagare di circa 1.023,75 ml.

7.5 I residui passivi perenti: consistenza e grado di copertura

L'istituto della perenzione amministrativa è stato abrogato, per la Provincia autonoma di Trento, sin dalla entrata in vigore della l.p. n. 9 del 23 novembre 2004, a decorrere dall'esercizio 2004. Analogamente, l'art. 60 del d.lgs. n. 118/2011 dispone che a decorrere dall'entrata in vigore del medesimo decreto, non è consentita la cancellazione dei residui passivi dalle scritture contabili per perenzione, con applicazione dell'istituto solo fino all'ultimo rendiconto non armonizzato (2014 nell'ordinamento nazionale).

La consistenza totale dei residui passivi perenti all'inizio dell'esercizio 2021 ammontava ad euro 1.436.539,16 (tutti relativi a spese in conto capitale). Alla fine del 2021 la consistenza totale, pari a euro 779.269,34, è diminuita per effetto della riassegnazione in bilancio con utilizzo della quota accantonata sul risultato di amministrazione per residui perenti per euro 556.975,51 e delle insussistenze di debiti già inclusi tra i residui perenti per euro 110.294,31²⁷⁷.

Non sono stati invece disposti pagamenti diretti sui capitoli attuali, utilizzo appositi fondi.

Si riporta, di seguito, l'evoluzione dei residui perenti nel triennio 2019-2021:

Tabella 94 – Residui perenti 2019, 2018, 2021

TIPOLOGIA	RESIDUI FINALI PERENTI			VARIAZIONE ANNO PRECEDENTE	
	2019	2020	2021	2020/2019	2021/2020
CORRENTI	0	0	0	0,00%	0,00%
CONTO CAPITALE	1.936.528	1.436.539	779.269	-25,82%	-45,75%
TOTALI	1.936.528	1.436.539	779.269	-25,82%	-45,75%

Fonte: dati rendiconto PAT 2019, 2020, 2021; importi in euro.

Come è noto il fenomeno della perenzione non incide in alcun modo sulla sottostante obbligazione giuridica che resta pertanto valida ed efficace sino all'eventuale compimento della prescrizione

valorizzazione e per lo sviluppo economico-sociale dei territori confinanti disposti ai sensi dell'art. 79, comma 1, lettera c) dello Statuto e alla realizzazione di interventi previsti da intese istituzionali con lo Stato o con altri enti pubblici mantenuti a residuo ai sensi dell'art. 55, comma 4 della legge provinciale 7/1979".

²⁷⁷ Importi ricavati dal prospetto "Residui passivi perenti" allegato alla delibera n. 710/2022. (pag. progressiva n. 1024).

civilistica (artt. 2934 e ss. c.c.) o di qualsiasi altra causa di estinzione. In tal senso, si deve ritenere che i residui passivi perenti debbano essere rifinanziati al fine di garantire la disponibilità delle risorse necessarie per onorare le obbligazioni che nel corso del tempo verranno a scadenza.

L'ente ha provveduto ad accantonare nel risultato di amministrazione 2021 l'intero importo dei residui perenti.

8 LA GESTIONE DI CASSA

8.1 La gestione di cassa e l'anticipazione di tesoreria

Dai dati forniti dalla Provincia, desumibili dal verbale della verifica di cassa sottoscritto dal tesoriere sotto riportato²⁷⁸, la gestione di cassa (comprensiva delle contabilità speciali), alla fine dell'esercizio 2021, chiude con un avanzo pari ad euro 3.215.293.018,10. Le riscossioni totali sono pari ad euro 5.438.099.764,64, mentre i pagamenti complessivi ammontano ad euro 4.985.640.779,87.

Tabella 95 – Verbale di verifica di cassa

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO VERBALE DI VERIFICA DI CASSA ANNO 2021			
Proceduto in data 16/02/2022 all'esame dei registri e dei documenti contabili, si accerta quanto segue:			
I. - ENTRATE			
Fondo di cassa alla chiusura dell'esercizio 2020		Euro	2.762.834.033,33
Reversali trasmesse dall'Ente:	Euro	5.438.099.764,64	
Reversali registrate dal Tesoriere (dalla n. 1 alla n. 7000035)	Euro	5.438.099.764,64	
Reversali incassate:	Euro	5.438.099.764,64	
Reversali da incassare/regularizzare:	Euro	0,00	
Entrate da regularizzare:	Euro	0,00	
TOTALE ENTRATE		Euro	8.200.933.797,97
Differenza tra reversali trasmesse e reversali registrate		Euro	0,00
II. - USCITA			
Deficienza di cassa alla chiusura dell'esercizio 2020		Euro	0,00
Mandati trasmessi dall'Ente:	Euro	4.985.640.779,87	
Mandati registrati dal Tesoriere (dal n. 1 al n. 4000006)	Euro	4.985.640.779,87	
Mandati pagati:	Euro	4.985.640.779,87	
Mandati da pagare/regularizzare:	Euro	0,00	
Uscite da regularizzare:	Euro	0,00	
TOTALE USCITE		Euro	4.985.640.779,87
Differenza tra mandati trasmessi e mandati registrati		Euro	0,00
Fondi a disposizione dell'Ente per la gestione del bilancio		Euro	3.215.293.018,10
La presente verifica è comprensiva degli allegati:			
1. Quadro di raccordo con la tesoreria provinciale			
Il presente verbale è redatto in tre (3) originali, uno per l'Ente <u>a due per il tesoriere</u> .			
(Timbro e firma dell'Ente)		IL TESORIERE UniCredit S.p.A.  Angelo De Bastiani 28.02.2022 12:36:47 GMT+01:00	

Fonte: prospetto trasmesso in risposta al quesito 8 nota istruttoria.

Il Tesoriere ha comunicato gli importi di propria competenza riferiti alla giacenza di cassa al 1° gennaio 2021, alle riscossioni e ai pagamenti della gestione 2021 precisando altresì che *“il conto giudiziale 2021 è stato trasmesso al Servizio provinciale competente in data 24.02.2022”*.

Rispetto al fondo cassa iniziale alla chiusura dell'esercizio 2020, pari ad euro 2.762.834.033,33, il fondo cassa finale evidenzia nel corso del 2021 un incremento del 16%, pari ad euro 452.458.984,77. La

²⁷⁸ Trasmesso in risposta al quesito n. 8 della nota istruttoria n. 409 del 9 marzo 2022 (prospetto allegato alla nota del Direttore Generale e del Dirigente Generale del Dipartimento affari finanziari prot. 11 aprile 2022, n. 254590 (prot. Corte n. 609 di pari data). Il prospetto è allegato anche al rendiconto 2021 (pag. 351) con indicazione della firma digitale Ente in data 10 marzo 2022.

dinamica di crescita della cassa risulta in aumento rispetto all'esercizio 2020, che aveva evidenziato un incremento rispetto al 2019 pari all'8% (circa 197,68 ml); complessivamente nel triennio considerato, il fondo cassa aumenta di circa 650,14 ml.

Tabella 96 – Fondo cassa 2019, 2020, 2021

ANNO	FONDO CASSA	differenza rispetto all'esercizio precedente	
		v.a.	%
2019	2.565.157.167	197.676.867	8%
2020	2.762.834.033		
2021	3.215.293.018	452.458.985	16%
Differenza nel triennio	650.135.851		

Fonte: Elaborazione Corte dei conti su dati rendiconto PAT 2019, 2020, 2021; importi in euro.

La Provincia in sede istruttoria ha comunicato di non aver previsto né utilizzato anticipazioni di tesoreria nell'esercizio 2021²⁷⁹.

Il Collegio dei revisori, nella relazione allegata al rendiconto 2021, ha attestato che *“i pagamenti e le riscossioni, sia in conto competenza che in conto residui, coincidono con i dati riportati nel conto giudiziale del tesoriere dell'ente, UniCredit s.p.a. in qualità di capofila, ricevuto dalla Provincia il 24 febbraio 2022”*²⁸⁰.

Si evidenzia che è stato allegato al rendiconto 2021, a seguito della raccomandazione formulata in sede di parifica del rendiconto 2020²⁸¹, il conto del tesoriere, redatto secondo lo schema previsto dall'allegato 17 al d.lgs. n. 118/2011, oggetto di recenti modifiche apportate dal d.m. 7 settembre 2020²⁸².

²⁷⁹ Informazione del Servizio entrate, finanza e credito comunicata in risposta al quesito n. 11 in allegato alla nota di data 11 aprile 2022 del Direttore Generale e del Dirigente Generale del Dipartimento affari finanziari prot. n. 254590. In base ai dati di rendiconto nel 2021 (cap. 694700 delle entrate e cap. 994700 delle uscite) la Provincia non ha previsto alcun importo.

²⁸⁰ Cfr. pag. 7 della Relazione dei revisori allegata al verbale n. 7 del Collegio dei revisori (prot. Corte n. 718 di data 12 maggio 2022).

²⁸¹ Con riferimento agli adempimenti del tesoriere quale agente contabile, la Provincia nell'istruttoria relativa al rendiconto 2020 (risposta al punto 22 delle controdeduzioni -prot. Corte n. 2105 di data 11 giugno 2021 -) aveva affermato di non allegare al rendiconto il conto del tesoriere, in quanto non è previsto dall'articolo 11, c. 4, d.lgs. n. 118 del 2011. Nelle sintesi presenti nell'allegata relazione alla Decisione n. 3/PARI/2021, al punto 22, veniva indicata la raccomandazione di allegare il conto del tesoriere. La risposta al quesito n. 1 dell'istruttoria prot. 409 di data 9 marzo 2022 ha indicato che la Provincia inserirà nel proprio rendiconto per l'esercizio 2021, il conto del tesoriere, redatto secondo lo schema previsto dall'allegato 17 al d.lgs. n. 118/2011.

²⁸² Cfr. pagg. 352 e seguenti degli allegati alla delibera n. 710 del 29 aprile 2022 “Approvazione del rendiconto generale dell'esercizio finanziario 2021 della Provincia Autonoma di Trento”.

8.2 L'allineamento della cassa con i dati SIOPE

Per quanto riguarda la situazione di cassa del 2021, l'Amministrazione in sede istruttoria ha fornito i dati relativi alla corrispondenza delle risultanze del rendiconto con quelle del tesoriere e Siope²⁸³. Il tesoriere, a seguito di istruttoria, ha inviato la relativa corrispondenza²⁸⁴. La tabella evidenzia l'allineamento dei dati comunicati alla Corte con i dati presenti nel Siope²⁸⁵. Sia gli importi relativi alle riscossioni totali pari a euro 5.438.099.764,64, di cui euro 5.139.194.930,44 da competenza ed euro 298.904.834,20 da residui, sia gli importi relativi ai pagamenti totali, pari a euro 4.985.640.779,87, di cui euro 4.115.022.591,97 da competenza ed euro 870.618.187,90 da residui, corrispondono con il totale complessivo entrate e il totale complessivo spese risultante da Siope.

L'Amministrazione ha risposto anche alla richiesta istruttoria relativa alle movimentazioni mensili registrate nella cassa 2021. Nella tabella si propone un confronto tra l'andamento mensile 2021 e 2020, fornito in occasione della precedente relazione di parifica, nel quale è possibile osservare le differenze in valore assoluto (euro) tra le riscossioni e i pagamenti del biennio. Al riguardo si segnala nel mese di luglio 2021 una diminuzione sia delle riscossioni (-138.870.781,00) che dei pagamenti (-144.192.006,00) rispetto al mese di luglio 2020, mentre nel mese di dicembre 2021 il raffronto evidenzia un aumento sia delle riscossioni (+343.814.409,00) che dei pagamenti (+185.493.598,00). Complessivamente il totale delle riscossioni passa da euro 5.033.693.267,00 nell'esercizio 2020 ad euro 5.438.099.765,00 euro nell'esercizio 2021, con un incremento di oltre 404 ml, mentre i pagamenti totali ammontano ad euro 4.985.640.780,00 nel 2021 rispetto ad euro 4.836.016.401,00 del 2020, con un aumento pari a 149,62 ml.

²⁸³ Tabella trasmessa in risposta al quesito n. 8 della nota istruttoria prot. n. 409 di data 9 marzo 2022, pervenuta in allegato alla nota del Direttore Generale e del Dirigente Generale del Dipartimento affari finanziari prot. n. 254590 di data 11 aprile 2022 (prot. Corte n. 609 di pari data).

²⁸⁴ Tabella trasmessa in risposta alla nota prot. 359 di data 1 marzo 2022, pervenuta in allegato alla nota del Tesoriere di data 11 marzo 2022 (prot. Corte n. 426 di data 14 marzo 2022).

²⁸⁵ Importi comunicati dal Dipartimento Affari finanziari tramite il Servizio Entrate e credito in data 11 aprile 2022 in risposta al quesito n. 8 della nota prot. Corte n. 409 di data 9 marzo 2022.

Tabella 97 - Corrispondenza gestione cassa 2021

	DA RENDICONTO			DA TESORIERE			
GIACENZA DI CASSA AL 1.01.2021	2.762.834.033			2.762.834.033			
ENTRATE - Riscossioni	DA COMPETENZA	DA RESIDUI	TOTALI	DA COMPETENZA	DA RESIDUI	TOTALI	TOTALI DA SIOPE
TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	4.182.154.848	232.661.358	4.414.816.207	4.182.154.848	232.661.358	4.414.816.207	4.414.816.207
TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	245.547.450	23.811.465	269.358.915	245.547.450	23.811.465	269.358.915	269.358.915
TITOLO 3 - Entrate extratributarie	236.051.323	23.678.657	259.729.980	236.051.323	23.678.657	259.729.980	259.729.980
TITOLO 4 - Entrate in conto capitale	134.696.448	13.246.018	147.942.466	134.696.448	13.246.018	147.942.466	147.942.466
TITOLO 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	65.368.605	33.873	65.402.478	65.368.605	33.873	65.402.478	65.402.478
TITOLO 6 - Accensione Prestiti	0	0	0	0	0	0	0
TITOLO 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0	0	0	0	0	0	0
TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	275.376.256	5.473.463	280.849.720	275.376.256	5.473.463	280.849.720	280.849.720
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	5.139.194.930	298.904.834	5.438.099.765	5.139.194.930	298.904.834	5.438.099.765	5.438.099.765
SPESE - Pagamenti	DA COMPETENZA	DA RESIDUI	TOTALI	DA COMPETENZA	DA RESIDUI	TOTALI	TOTALI DA SIOPE
TITOLO 1 - Spese correnti	3.274.480.171	308.856.807	3.583.336.978	3.274.480.171	308.856.807	3.583.336.978	3.583.336.978
TITOLO 2 - Spese in conto capitale	553.860.633	513.770.437	1.067.631.069	553.860.633	513.770.437	1.067.631.069	1.067.631.069
TITOLO 3- Spese per incremento attività finanziarie	38.994.598	0	38.994.598	38.994.598	0	38.994.598	38.994.598
TITOLO 4 - Rimborso Prestiti	8.389.357	0	8.389.357	8.389.357	0	8.389.357	8.389.357
TITOLO 5 - Chiusura anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	0	0	0	0	0	0	0
TITOLO 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro	239.297.833	47.990.945	287.288.778	239.297.833	47.990.945	287.288.778	287.288.778
TOTALE COMPLESSIVO SPESE	4.115.022.592	870.618.188	4.985.640.780	4.115.022.592	870.618.188	4.985.640.780	4.985.640.780
GIACENZA DI CASSA AL 31.12.2021	3.215.293.018			3.215.293.018			

Fonte: Elaborazione Corte dei conti dati rendiconto PAT 2021, SIOPE e risposta istruttoria del Tesoriere della PAT; importi in euro.



Tabella 98 - Movimentazione mensili di cassa - Confronto 2021 - 2020

MESE DI	RISCOSSIONI 2021	RISCOSSIONI 2020	RISCOSSIONI Diff. 2021-2020	PAGAMENTI 2021	PAGAMENTI 2020	PAGAMENTI Diff. 2021-2020	SALDO a fine mese 2021	SALDO a fine mese 2020
SALDO INIZIALE AL 1/1	2.762.834.033	2.565.157.167	197.676.867					
gennaio	448.848.928	482.628.870	-33.779.942	301.373.450	294.862.533	6.510.917	2.910.309.511	2.752.923.504
febbraio	332.515.511	338.089.401	-5.573.889	400.738.758	348.193.083	52.545.675	2.842.086.265	2.742.819.822
marzo	379.643.585	310.721.442	68.922.143	364.836.733	370.827.206	-5.990.473	2.856.893.116	2.682.714.058
aprile	577.191.440	411.261.519	165.929.921	303.403.423	302.149.908	1.253.515	3.130.681.134	2.791.825.668
maggio	349.811.582	417.306.683	-67.495.101	307.641.501	341.593.489	-33.951.988	3.172.851.215	2.867.538.862
giugno	374.190.435	270.332.026	103.858.409	389.755.351	405.501.256	-15.745.906	3.157.286.298	2.732.369.632
luglio	553.467.227	692.338.008	-138.870.781	345.316.758	489.508.765	-144.192.006	3.365.436.767	2.935.198.875
agosto	468.794.882	371.636.409	97.158.473	395.490.083	318.537.423	76.952.660	3.438.741.566	2.988.297.861
settembre	314.262.094	319.735.956	-5.473.862	390.189.581	315.289.498	74.900.083	3.362.814.079	2.992.744.319
ottobre	339.378.868	399.198.243	-59.819.375	443.812.378	426.619.051	17.193.326	3.258.380.570	2.965.323.511
novembre	510.293.459	574.557.366	-64.263.907	484.430.956	549.775.978	-65.345.022	3.284.243.073	2.990.104.899
dicembre	789.701.754	445.887.345	343.814.409	858.651.808	673.158.211	185.493.598	3.215.293.018	2.762.834.033
TOTALI AL 31/12	5.438.099.765	5.033.693.267	404.406.497	4.985.640.780	4.836.016.401	149.624.379	3.215.293.018	2.762.834.033

Fonte: Elaborazione Corte dei conti su dati forniti dalla Provincia (quesito 7 esercizio 2020 e quesito 8 esercizio 2021); importi in euro.

8.3 L'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti

Secondo quanto trasmesso dall'Amministrazione, l'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti (d.c.p.m. 22 settembre 2014) corrisponde a -11,33 giorni (-13,10 giorni nell'esercizio precedente e -7,47 nel 2019), mentre l'importo dei pagamenti effettuati dopo la scadenza corrisponde a circa 77,20 ml (55,50 ml nell'esercizio precedente e 79,12 ml nel 2019)²⁸⁶. Ciò significa che la Provincia paga in media i propri fornitori con undici giorni di anticipo rispetto al termine standard imposto dalla normativa vigente (30 gg.), pur permanendo una somma significativa di pagamenti tardivi.

L'organo di revisione ha attestato che le misure adottate per garantire la tempestività dei pagamenti sono congrue e che vengono rilevati senza ritardi sulla piattaforma PCC i dati relativi alle fatture scadute, precisando altresì che tale rilevazione rispetta quanto richiesto dall'art. 7-bis, c. 4, del d.l. n. 35/2013 e s.m.i..

L'ammontare dei debiti commerciali scaduti al 31 dicembre 2021 (circa 5,2 ml)²⁸⁷ è stato quantificato ai sensi dell'art. 1, c. 859, della l. n. 145/2018, nonché pubblicato ai sensi dell'art. 33 del d.lgs. n. 33/2013²⁸⁸. Si riporta il prospetto trasmesso dall'Amministrazione dal quale sono state ricavate le informazioni sopra esposte:

²⁸⁶ Pag. 8 della relazione del Collegio dei revisori. I dati relativi all'esercizio 2020 sono rinvenibili nella relazione allegata alla decisione di parifica delle Sezioni riunite per la Regione Trentino- Alto Adige/Südtirol del 28 giugno 2021, n. 3/PARI/2021, p. 370. I dati relativi all'esercizio 2019 sono rinvenibili nella relazione allegata alla decisione di parifica delle Sezioni riunite per la Regione Trentino- Alto Adige/Südtirol del 25 giugno 2020, n. 3/PARI/2020, p. 196.

²⁸⁷ L'ammontare dei debiti commerciali scaduti era di 5,2 milioni di euro anche nell'esercizio precedente (si veda relazione allegata alla decisione n. 3/PARI/2021, pag. 370. In nota alla tabella relativa al 2021 è stato indicato che *"dall'anno 2021 le fatture sospese per contenzioso, contestazione e adempimenti normativi non sono considerate nell'ammontare dei debiti"*. In realtà la stessa nota è presente anche in riferimento alle tabelle degli anni precedenti, quindi non è solo dall'anno 2021.

²⁸⁸ Dato estrapolato anche dalla tabella allegata dal Servizio Bilancio e ragioneria e trasmessa in risposta al quesito n. 14 in allegato alla nota del Direttore Generale e del Dirigente Generale del Dipartimento affari finanziari prot. n. 254590 di data 11 aprile 2022 (prot. Corte n. 609 di pari data). Si veda anche pag. 8 della relazione del Collegio dei revisori.

Tabella 99 – Prospetto “Riepilogo trimestrale ITP 2021-Indice di tempestività dei pagamenti - DPCM 22 settembre 2014”

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO E SUE AGENZIE		
Valori in euro al	importo totale documenti	I.T.P.
I° trimestre 2021	€ 78.496.281,46	-10,85
II° trimestre 2021	€ 95.820.801,12	-12,38
III° trimestre 2021	€ 103.587.992,95	-9,65
IV° trimestre 2021	€ 124.060.206,92	-12,23
Annuale (al 31-12-2021)	€ 401.965.282,45	-11,33

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO E SUE AGENZIE		
valori in euro al	ammontare dei debiti (*)	numero creditori
I° trimestre 2021	€ 11.175.742,61	511
II° trimestre 2021	€ 7.935.591,58	437
III° trimestre 2021	€ 7.458.498,44	359
IV° trimestre 2021	€ 5.227.059,78	400

(*) dall'anno 2021 le fatture sospese per contenzioso, contestazione e adempimenti normativi non sono considerate nell'ammontare dei debiti.

Fonte: prospetto trasmesso dalla Provincia in risposta al q. 14; importi in euro.

8.4 Il deposito dei conti giudiziali

In ordine al deposito dei conti giudiziali la Provincia ha adeguato la propria normativa (art. 47 della legge di contabilità provinciale) e il relativo regolamento di contabilità (artt. dal 25 al 25 *quater*) alle nuove disposizioni attinenti ai conti giudiziali riportate nel codice di giustizia contabile (d.lgs. n. 174/2016). Le modifiche riguardano principalmente l'individuazione del responsabile del procedimento di deposito del conto giudiziale e i termini del procedimento medesimo, con la introduzione della nuova fase relativa alla predisposizione della relazione dell'organo di controllo interno individuato dall'art. 47 della l.p. n. 7/1979. In attuazione della normativa citata, i responsabili di procedimento dovranno inviare i conti giudiziali all'organo di controllo interno ai fini della predisposizione della relazione prescritta dalla normativa vigente, propedeutica al deposito del conto giudiziale presso la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti che, in base alla nuova disciplina, per i conti diversi da quelli della riscossione, deve intervenire entro il 30 giugno di ciascun anno, previa approvazione che va effettuata entro il 30 maggio. Il responsabile del procedimento dovrà pertanto effettuare il deposito entro tale data. L'Amministrazione ha precisato di aver depositato il conto giudiziale del Tesoriere per l'anno 2021 in data 23 maggio 2022 mediante la piattaforma SIRECO²⁸⁹.

²⁸⁹ Indicato nelle controdeduzioni al punto 24, pervenute il 13 giugno 2022 in allegato alla nota del Presidente della Provincia, prot. n. 416652 (prot. Corte n. 869 di pari data).

9 L'INDEBITAMENTO PROVINCIALE

9.1 Le verifiche sull'indebitamento: vincoli costituzionali, statutari e di legge provinciale, sostenibilità e condizioni per il ricorso all'indebitamento

Il ricorso all'indebitamento, come stabilito dall'art. 119 della Costituzione a seguito della riforma costituzionale che ha introdotto il principio del pareggio di bilancio (l. cost. 20 aprile 2021), è subordinato al rispetto degli equilibri di bilancio e alla sola finalità ammessa di finanziare spese di investimento, cosiddetta “regola aurea”, prescritta anche dall'art. 74 dello Statuto di autonomia, secondo cui *“La regione e le province possono ricorrere all'indebitamento solo per il finanziamento di spese di investimento, per una cifra non superiore alle entrate correnti”*.

Tali principi si conformano ai valori dell'ordinamento eurounitario e impongono alle pubbliche amministrazioni di assicurare *“in coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea (...) l'equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico”* (art. 97, primo comma, della Costituzione, novellato dall'art. 2 della l. cost. n. 1/2012).

La sostenibilità dell'indebitamento deve essere assicurata dalla “contestuale definizione di piani di ammortamento e a condizione che per il complesso degli enti di ciascuna Regione sia rispettato l'equilibrio di bilancio”.

La regola aurea e le condizioni per la sostenibilità dell'indebitamento sono ribadite dall'art. 10²⁹⁰, legge 24 dicembre 2012, n. 243 (“Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'articolo 81, sesto comma, della Costituzione”), cc. 1 e 2, laddove prescrive che *“è consentito esclusivamente per finanziare spese di investimento con le modalità e nei limiti previsti dal presente articolo e dalla legge dello Stato”* e che *“le operazioni di indebitamento sono effettuate solo contestualmente all'adozione di piani di ammortamento di durata non superiore alla vita utile dell'investimento, nei quali sono evidenziate l'incidenza delle obbligazioni assunte sui singoli esercizi finanziari futuri nonché le modalità di copertura degli oneri corrispondenti”*.

Lo stesso art. 10²⁹¹, al c. 3, definisce l'equilibrio di bilancio del comparto territoriale come condizione indefettibile per il ricorso all'indebitamento da parte delle regioni e degli enti locali; inoltre, dispone che le operazioni di indebitamento e le operazioni di investimento realizzate attraverso l'utilizzo dei

²⁹⁰ I criteri e le modalità di attuazione tecnica dell'art. 10, ai sensi del c. 5, come sostituito dall'art. 2, c. 1, lett. c), l. 12 agosto 2016, n. 164 ed emendato dalla sentenza della Corte costituzionale n. 252/2017 sono stati stabiliti con D.P.C.M. n. 21 di data 21 febbraio 2017, successivamente modificato con D.P.C.M. n. 67 del 23 aprile 2018.

²⁹¹ Rubricato “Ricorso all'indebitamento da parte delle regioni e degli enti locali”.

risultati di amministrazione degli esercizi precedenti sono effettuate sulla base di apposite intese concluse in ambito regionale “che garantiscano, per l’anno di riferimento, il rispetto del saldo di cui all’articolo 9, comma 1, del complesso degli enti territoriali della regione interessata, compresa la medesima regione”²⁹².

L’art. 9, c. 1, della l. n. 243/2012, nella versione attualmente vigente, come modificata dalla l. n. 164/2016, prescrive quanto segue: “I bilanci delle regioni, dei comuni, delle province, delle città metropolitane e delle province autonome di Trento e di Bolzano si considerano in equilibrio quando, sia nella fase di previsione che di rendiconto, conseguono un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali, come eventualmente modificato ai sensi dell’articolo 10”.

Al riguardo, la Ragioneria generale dello Stato, con le circolari n. 5 del 9 marzo 2020 e n. 8 del 15 marzo 2021, ha fornito chiarimenti in merito all’applicazione degli art. 9 e 10 della l. n. 243/2012, alla luce delle sentenze della Corte costituzionale nn. 247/2017, 252/2017 e 101/2018 e della delibera delle Sezioni riunite in sede di controllo della Corte dei conti 17 dicembre 2019, n. 20/SSRRCO/QMIG.

In particolare, con riferimento alle condizioni per il ricorso all’indebitamento, la Ragioneria generale ha specificato che il saldo non negativo previsto dal citato art. 9, quale presupposto legittimo alla contrazione del debito, è dato dal saldo tra il complesso delle entrate e delle spese finali (senza utilizzo di avanzi, senza fondo pluriennale vincolato e senza debito) ed è verificato *ex ante*, a livello di comparto, dalla Ragioneria stessa, per ogni esercizio di riferimento e per tutto il triennio, sulla base delle informazioni dei bilanci di previsione, trasmesse dagli enti territoriali alla banca dati unitaria della amministrazioni pubbliche (BDAP)²⁹³. Nel caso di mancato rispetto *ex post*, a livello di comparto, dell’art. 9, c. 1-bis della l. n. 243/2012 del saldo come sopra definito, gli enti territoriali della regione interessata, compresa la regione medesima, devono adottare misure atte a consentirne il rientro nel triennio successivo²⁹⁴.

Il collegamento funzionale tra indebitamento e investimento si riflette in numerose disposizioni contabili recate dalla disciplina dell’armonizzazione dei sistemi contabili e dei bilanci, dettate dal d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118, delle quali si menzionano quelle relativa al rispetto della regola aurea (art. 62,

²⁹² Il successivo comma 4 del citato articolo dispone che “Le operazioni di indebitamento di cui al comma 2 e le operazioni di investimento realizzate attraverso l’utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti, non soddisfatte dalle intese di cui al comma 3, sono effettuate sulla base dei patti di solidarietà nazionali. Resta fermo il rispetto del saldo di cui all’articolo 9, comma 1, del complesso degli enti territoriali”.

²⁹³ Da ultimo, circ. RGS n. 8 del 15 marzo 2021 (pag. 3): “nel caso di mancato rispetto, *ex ante*, a livello di comparto, dell’art. 9, comma 1-bis, L. n. 243 del 2012 (saldo tra il complesso delle entrate e delle spese finali, senza utilizzo avanzi, senza Fondo pluriennale vincolato e senza debito), gli enti appartenenti ai singoli territori responsabili del mancato rispetto sono tenuti, previa comunicazione della Ragioneria generale dello Stato alla Regione interessata, a rivedere le previsioni di bilancio degli enti “del territorio” al fine di assicurarne il rispetto”.

²⁹⁴ *Ibidem*, pag. 3.

co. 1²⁹⁵), alle procedure e alle condizioni per l'autorizzazione delle operazioni di indebitamento (art. 62, cc. 2, 3, 6 e 8²⁹⁶) alla destinazione (art. 44, c. 3²⁹⁷) e alla contabilizzazione (art. 62, co. 4²⁹⁸) delle entrate derivanti da tali operazioni.

Le attività di controllo sull'indebitamento trovano fondamento, come noto, anche nel d.l. n. 174/2012, nella parte in cui è stato stabilito (art. 1, c. 3) che le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, nell'ambito dello specifico esame dei rendiconti delle regioni, verificano, tra l'altro, l'osservanza del vincolo (*rectius*: vincoli) in materia di indebitamento (art. 119, c. 6, Costituzione), nonché la sostenibilità dell'indebitamento stesso (art. 97 Costituzione).

Ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica, l'art. 8, l. n. 183/2011, come successivamente modificato dall'art. 27, c. 2, del d.l. n. 216/2011, contiene alcune disposizioni finalizzate al contenimento del debito degli enti territoriali, tra le quali la prescrizione dell'obbligo di riduzione dell'entità del debito pubblico a decorrere dall'anno 2013.

Con riferimento a detta norma, la Corte costituzionale con la sentenza n. 175/2014 ha statuito che questa disposizione reca un principio di coordinamento della finanza pubblica che, in quanto tale, è vincolante anche per le regioni ad autonomia speciale²⁹⁹.

²⁹⁵ Art. 62, c. 1: "Il ricorso al debito da parte delle regioni, fatto salvo quanto previsto dall'art. 40, comma 2, è ammesso esclusivamente nel rispetto di quanto previsto dalle leggi vigenti in materia, con particolare riferimento agli articoli 81 e 119 della Costituzione, all'art. 3, comma 16, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e, a decorrere dal 1° gennaio 2016, dagli articoli 9 e 10 della legge 24 dicembre 2012, n. 243".

²⁹⁶ Art. 62, c. 2: "Non può essere autorizzata la contrazione di nuovo indebitamento, se non è stato approvato dal consiglio regionale il rendiconto dell'esercizio di due anni precedenti a quello al cui bilancio il nuovo indebitamento si riferisce"; c. 3: "L'autorizzazione all'indebitamento, concessa con la legge di approvazione del bilancio o con leggi di variazione del medesimo, decade al termine dell'esercizio cui il bilancio si riferisce"; c. 6: "6. Le regioni possono autorizzare nuovo debito solo se l'importo complessivo delle annualità di ammortamento per capitale e interesse dei mutui e delle altre forme di debito in estinzione nell'esercizio considerato, al netto dei contributi erariali sulle rate di ammortamento dei mutui in essere al momento della sottoscrizione del finanziamento e delle rate riguardanti debiti espressamente esclusi dalla legge, non supera il 20 per cento dell'ammontare complessivo delle entrate del titolo "Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa" al netto di quelle della tipologia "Tributi destinati al finanziamento della sanità" ed a condizione che gli oneri futuri di ammortamento trovino copertura nell'ambito del bilancio di revisione della regione stessa, fatto salvo quanto previsto dall'art. 8, comma 2-bis, della legge n. 183 del 2011 (...)" ; c. 8: "La legge regionale che autorizza il ricorso al debito deve specificare l'incidenza dell'operazione sui singoli esercizi finanziari futuri, nonché i mezzi necessari per la copertura degli oneri, e deve, altresì, disporre, per i prestiti obbligazionari, che l'effettuazione dell'operazione sia deliberata dalla giunta regionale, che ne determina le condizioni e le modalità". Al riguardo, si richiama il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, punto 3.17, che pone l'attenzione sulla necessità di una preventiva valutazione sui riflessi che le scelte di indebitamento provocano nella gestione in corso e in quelle future sul mantenimento degli equilibri economici e finanziari.

²⁹⁷ Art. 44, c. 3: "Le entrate in conto capitale e derivanti da debito sono destinate esclusivamente al finanziamento di spese di investimento e non possono essere impiegate per spese correnti".

²⁹⁸ Art. 62, c. 4: "Le entrate derivanti da operazioni di debito sono immediatamente accertate a seguito del perfezionamento delle relative obbligazioni, anche se non sono rimosse, e sono imputate agli esercizi in cui è prevista l'effettiva erogazione del finanziamento. Contestualmente è impegnata la spesa complessiva riguardante il rimborso dei prestiti, con imputazione agli esercizi secondo il piano di ammortamento, distintamente per la quota interessi e la quota capitale".

²⁹⁹ Il ricorso in Corte costituzionale era stato promosso dalla Regione Valle d'Aosta.

9.2 La nozione di indebitamento e di spesa di investimento

La disciplina delle nozioni di “indebitamento” e di “investimento”, come ribadito da consolidata giurisprudenza costituzionale (cfr. sentenze n. 425/2004 e n. 188/2014) è riservata al legislatore statale, che è intervenuto con l’art. 3, cc. 17 e 18, della l. n. 350/2003³⁰⁰. Costituiscono indebitamento agli effetti dell’art. 119, sesto comma, della Costituzione “l’assunzione di mutui, l’emissione di prestiti obbligazionari, le cartolarizzazioni relative a flussi futuri di entrata, a crediti e a attività finanziarie e non finanziarie, l’eventuale somma incassata al momento del perfezionamento delle operazioni derivate di *swap* (cosiddetto *upfront*), le operazioni di leasing finanziario stipulate dal 1° gennaio 2015, il residuo debito garantito dall’ente a seguito della definitiva escussione della garanzia. Inoltre, costituisce indebitamento il residuo debito garantito a seguito dell’escussione della garanzia per tre annualità consecutive, fermo restando il diritto di rivalsa nei confronti del debitore originario” (comma 17).

Non costituiscono indebitamento “le operazioni che non comportano risorse aggiuntive, ma consentono di superare, entro il limite massimo stabilito dalla normativa statale vigente, una momentanea carenza di liquidità e di effettuare spese per le quali è già prevista idonea copertura di bilancio”³⁰¹.

La nozione di spesa di investimento è invece chiarita dall’art. 3, c. 18, della l. n. 350/2003, che elenca espressamente le seguenti tipologie:

- a) l’acquisto, la costruzione, la ristrutturazione e la manutenzione straordinaria di beni immobili, costituiti da fabbricati sia residenziali che non residenziali;
- b) la costruzione, la demolizione, la ristrutturazione, il recupero e la manutenzione straordinaria di opere e impianti;
- c) l’acquisto di impianti, macchinari, attrezzature tecnico-scientifiche, mezzi di trasporto e altri beni mobili ad utilizzo pluriennale;
- d) gli oneri per beni immateriali ad utilizzo pluriennale;
- e) l’acquisizione di aree, espropri e servitù onerose;
- f) le partecipazioni azionarie e i conferimenti di capitale, nei limiti della facoltà di partecipazione concessa ai singoli enti mutuatari dai rispettivi ordinamenti;

³⁰⁰ Art. 3 modificato dall’art. 75, d.lgs. n. 118/2011, a sua volta aggiunto dall’art. 1, c. 1, lett. aa), d.lgs. n. 126/2014.

³⁰¹ Cfr. Corte cost. sentenza n. 188/2014 in base alla quale la causa di finanziamento dell’anticipazione è compatibile con il divieto di cui all’art. 119, c. 6 della Costituzione, nei casi in cui l’anticipazione sia di breve durata, sia rapportata a limiti ben precisi e non costituisca surrettiziamente un mezzo di copertura alternativo della spesa.

- g) i contributi agli investimenti e i trasferimenti in conto capitale a seguito di escussione delle garanzie destinati specificamente alla realizzazione degli investimenti a cura di un altro ente od organismo appartenente al settore delle pubbliche amministrazioni;
- h) i contributi agli investimenti e i trasferimenti in conto capitale a seguito di escussione delle garanzie in favore di soggetti concessionari di lavori pubblici o di proprietari o gestori di impianti, di reti o di dotazioni funzionali all'erogazione di servizi pubblici o di soggetti che erogano servizi pubblici, le cui concessioni o contratti di servizio prevedono la retrocessione degli investimenti agli enti committenti alla loro scadenza, anche anticipata. In tale fattispecie rientra l'intervento finanziario a favore del concessionario di cui al c. 2 dell'art. 19 della l. 11 febbraio 1994, n. 109;
- i) gli interventi contenuti in programmi generali relativi a piani urbanistici attuativi, esecutivi, dichiarati di preminente interesse regionale aventi finalità pubblica volti al recupero e alla valorizzazione del territorio.

9.3 La consistenza e la composizione dell'esposizione debitoria e i relativi oneri finanziari

Nella relazione al rendiconto 2021 approvato dalla Giunta, il Collegio dei revisori ha attestato che l'importo dei debiti da finanziamento della Provincia al 31 dicembre 2021 è pari ad euro 92.282.611,35 e per essi *"è stata verificata la corrispondenza tra saldo patrimoniale al 31/12/2021 e il debito residuo della concessione di credito della Regione"*³⁰².

L'evoluzione del debito da finanziamento nel triennio 2019-2021 è indicata nella tabella seguente:

**Tabella 100 - Evoluzione dei debiti da finanziamento della Provincia
anni 2019-2021**

ANNO	2019	2020	2021
Residuo debito (+)	119.614.625	111.619.701	102.323.951
Nuovi prestiti (+)	-	-	-
Prestiti rimborsati (-)	7.994.924	9.295.750	8.389.357
Estinzioni anticipate (-)	-	-	-
Altre variazioni (+/-)	-	-	- 1.651.982
Totale fine anno	111.619.701	102.323.951	92.282.612

Fonte: relazione del Collegio revisori sul rendiconto PAT 2021 – importi in euro.

³⁰² "Relazione del Collegio dei revisori sullo schema di rendiconto generale della Provincia autonoma di Trento come approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 710 del 29 aprile 2022" (verbale n. 7/2022), pag. 34.

Il debito riportato in tabella è comprensivo, fino all'esercizio 2020, anche di alcuni mutui e prestiti con oneri finanziari e quote capitale totalmente a carico dello Stato, le cui corrispondenti uscite erano sostenute dalla Provincia a fronte dei rimborsi in entrata assegnati dallo Stato. Dal 31 dicembre 2020 non risulta più alcun importo relativo a mutui e prestiti a carico dello Stato³⁰³.

Al netto dei suddetti mutui e prestiti, l'indebitamento diretto della Provincia al 31 dicembre 2021 risulta, dunque, essere pari a 92,28 milioni ed è costituito interamente dal debito residuo che la Provincia ha nei confronti della Regione autonoma Trentino-Alto Adige per le concessioni di crediti di cui l'Ente ha beneficiato³⁰⁴ nell'ambito del progetto "Sviluppo del territorio" che sarà analizzato nel paragrafo ad esso appositamente dedicato. La tabella seguente ne mostra l'evoluzione nel triennio 2019-2021.

**Tabella 101 - Debito diretto della Provincia verso la Regione Trentino - Alto Adige/Südtirol
anni 2019-2021**

ANNO	2019	2020	2021
Residuo debito (+)	117.831.909	110.713.308	102.323.951
Nuovi prestiti (+)	-	-	-
Prestiti rimborsati (-)	7.118.601	8.389.357	8.389.357
Estinzioni anticipate (-)	-	-	-
Altre variazioni (+/-)	-	-	- 1.651.982
Totale fine anno	110.713.308	102.323.951	92.282.612

Fonte: Corte dei conti su dati PAT e questionario Collegio revisori – importi in euro

Infine, in base a quanto prescritto dall'art. 62, c. 6, del d.lgs. n. 118/2011, le rate sulle garanzie prestate dalla Provincia a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti concorrono alla determinazione del limite di indebitamento, salvo quelle per le quali la Provincia abbia accantonato l'intero importo del debito garantito³⁰⁵.

³⁰³ Nel dettaglio, nel bilancio provinciale risultava nell'esercizio 2019 una spesa per oneri finanziari per euro 53.258,05 e quota capitale per euro 876.322,8 nell'esercizio 2020 una spesa per oneri finanziari per euro 23.191 e quota capitale per euro 906.393.

³⁰⁴ La Provincia ha beneficiato di concessioni di crediti da parte della Regione autonoma Trentino - Alto Adige/Südtirol per un importo complessivo pari ad euro 135.147.000.

³⁰⁵ Cfr. Sezione delle Autonomie deliberazione n. 30/2015/QMIG in base alla quale: "L'esclusione dal calcolo dei limiti di indebitamento delle rate sulle garanzie prestate dagli enti territoriali è consentita, nel rispetto della normativa prevista dall'art. 62, comma 6, del d.lgs. n. 118/2011, soltanto nelle ipotesi di accantonamento dell'intero importo del debito garantito affinché, nel rispetto del principio della prudenza, sia realizzata un'adeguata copertura degli oneri conseguenti all'eventuale escussione del debito per il quale è concessa la garanzia".

Sommando al debito diretto l'importo delle garanzie³⁰⁶, il debito complessivo della Provincia al 31 dicembre 2021, risulta essere pari a 1.450.315.365 euro. Tale consistenza debitoria non considera il debito detenuto dagli enti del sistema territoriale provinciale integrato.

Di seguito la tabella relativa al triennio 2019-2021.

**Tabella 102 – Debito diretto della Provincia comprese le garanzie
anni 2019-2021**

ANNO	DEBITO	GARANZIE	TOTALE
2019	110.713.308	1.323.779.152	1.434.492.460
2020	102.323.951	1.353.436.685	1.455.760.636
2021	92.282.612	1.358.032.753	1.450.315.365

Fonte: Corte dei conti su dati PAT e questionario Collegio revisori (tabella 8.10).

9.3.1 Il limite alla capacità di indebitamento

Con l'introduzione del sistema dell'armonizzazione contabile, l'art. 62, c. 6, del d.lgs. n. 118/2011 prescrive che le regioni e le province autonome "possono autorizzare nuovo debito solo se l'importo complessivo delle annualità di ammortamento per capitale e interesse dei mutui e delle altre forme di debito in estinzione nell'esercizio considerato, al netto dei contributi erariali sulle rate di ammortamento dei mutui in essere al momento della sottoscrizione del finanziamento e delle rate riguardanti debiti espressamente esclusi dalla legge, non supera il 20 per cento dell'ammontare complessivo delle entrate del titolo "Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa" al netto di quelle della tipologia "Tributi destinati al finanziamento della sanità" ed a condizione che gli oneri futuri di ammortamento trovino copertura nell'ambito del bilancio di previsione della regione stessa [...]. Concorrono al limite di indebitamento le rate sulle garanzie prestate dalla regione a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti, salvo quelle per le quali la regione ha accantonato l'intero importo del debito garantito".

Tutte le amministrazioni pubbliche sono, inoltre, tenute ad allegare ai bilanci preventivi un prospetto dimostrativo dei vincoli di indebitamento ai sensi dell'art. 11, c. 3, lett. d), del d.lgs. n. 118/2011.

³⁰⁶ Per i dati relativi alle singole garanzie si rimanda al paragrafo ad esse appositamente dedicato.

Per la Provincia autonoma di Trento il Collegio dei revisori ha attestato³⁰⁷ l'ampio rispetto del limite stabilito dalla norma, sulla base dei dati riepilogati dalla seguente tabella.

Tabella 103 - Vincolo di indebitamento (art. 62, c. 6, d.lgs. n. 118/2011)

DESCRIZIONE	IMPORTO
Entrate titolo I	4.368.976.667
Tributi destinati al finanziamento della sanità	0
Ammontare del titolo I su cui calcolare l'indebitamento	4.368.976.667
Rata massima destinabile ad ammortamento (20%)	873.795.333
Totale rate per debito in ammortamento (comprese garanzie)	303.053.615

Fonte: dati estratti da relazione Collegio dei revisori. – importi in euro

Ora, come già evidenziato nelle precedenti relazioni di parifica³⁰⁸, si rileva che la *ratio* della disposizione di cui al citato art. 62, nel prevedere lo scorporo dalle entrate correnti dei tributi destinati al finanziamento della sanità, è quella di considerare unicamente la quota di entrate correnti effettivamente destinabili al pagamento delle rate di ammortamento del debito, al netto della parte già assorbita dalla sanità. In tal senso, la determinazione del limite del 20% effettuata dalla Provincia sull'ammontare complessivo delle entrate correnti, ivi incluse quelle necessariamente finalizzate alla sanità (circa 1,3 miliardi), appare poco significativa rispetto alla logica della norma dell'armonizzazione. Va tuttavia dato atto che anche con l'esclusione delle entrate destinate alla sanità il limite di indebitamento sarebbe comunque rispettato³⁰⁹. Nell'esercizio 2021 la Provincia non ha contratto nuovi debiti e non ha effettuato operazioni di rinegoziazione di mutui.

9.3.2 L'indebitamento del sistema provinciale territoriale integrato

L'attività di monitoraggio e coordinamento dell'indebitamento del sistema territoriale provinciale integrato è stata affidata dalla Provincia alla sua controllata Cassa del Trentino, ai sensi dell'art. 9 della Convenzione sottoscritta tra le parti (approvata con d.g.p. n. 707 del 5 maggio 2016, integrata con successive deliberazioni n. 554/2018 e n. 586/2021), al fine di verificare con cadenza semestrale il livello di indebitamento anche in rapporto al PIL provinciale e stimare i volumi di nuovo indebitamento. Nei

³⁰⁷ Verbale n. 7/2022 "Relazione del Collegio dei revisori sullo schema di rendiconto generale della Provincia autonoma di Trento come approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 710 del 29 aprile 2022".

³⁰⁸ Vedi relazione allegata alla decisione SS.RR.TAA. n. 3/PARI/2021, n. 3/PARI/2020, n. 4/2019/PARI e n. 3/2018/PARI.

³⁰⁹ La Provincia ha riferito che non vengono scorporate dalle entrate del titolo I le risorse destinate alla sanità poiché essa "finanzia tutte le spese del proprio bilancio, ivi incluse quelle afferenti il settore sanitario, con l'insieme delle risorse che alimentano la finanza provinciale, senza vincoli di destinazione di specifiche entrate tributarie", e che comunque il limite di indebitamento sarebbe stato rispettato anche con lo scorporo delle entrate destinate alla sanità (nota prot. 446652 del 13 giugno 2021).

report semestrali vengono riportati gli esiti del monitoraggio di *“tutte le operazioni d’indebitamento (mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito, etc.), ivi incluse le concessioni di credito che costituiscono debito diretto per ciascun ente/soggetto (debito contratto direttamente o per il quale il soggetto provvede al rimborso delle rate al soggetto finanziatore) o debito potenziale in quanto debito garantito dall’ente/soggetto stesso”*³¹⁰.

Dal report aggiornato al 31 dicembre 2021³¹¹ si rileva che il valore del debito complessivo, al netto delle operazioni infragruppo³¹², è pari a 1.559,70 milioni, in leggera flessione (-2,34%) rispetto al 2020.

La tabella che segue mostra i dati disaggregati, comprensivi dei rapporti finanziari con la Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol, che non possono essere considerati “operazioni infragruppo” non facendo parte la Regione del sistema provinciale territoriale integrato.

Si precisa che non sono presenti in tabella le istituzioni scolastiche e formative provinciali, in quanto l’art. 13 del d.p.g.p. 12 ottobre 2009, n. 20-22/Leg³¹³ sancisce il divieto di indebitamento per tali enti.

Dalla tabella si rileva che la quota maggiore di debito è allocata in capo alle società Cassa del Trentino (62,26% del totale, in aumento rispetto al 2020) e Patrimonio del Trentino (11,22% del totale). Rispetto all’esercizio precedente si rileva, inoltre, un aumento significativo in termini percentuali del debito di Comuni e comunità di valle (+80,95%)³¹⁴ ed una forte contrazione del debito di Trentino Sviluppo (-30,19%) a seguito della scadenza di un prestito obbligazionario di 50 milioni emesso dalla ex società Tecnofin Trentina (incorporata in Trentino Sviluppo)³¹⁵.

³¹⁰ Nei report si precisa che *“Ai sensi dell’art. 3, comma 17, della legge n. 350/2003, non costituiscono debito le anticipazioni di cassa finalizzate a fronteggiare temporanee esigenze di liquidità e destinate ad essere chiuse entro l’esercizio: pertanto, queste ultime non sono state incluse nel presente report”*.

³¹¹ Il report è stato inviato da Cassa del Trentino alla Provincia in data 23 marzo 2022 (nota prot. PAT n. 2544590 dell’11 aprile 2022, in risposta al quesito n. 25).

³¹² Debiti al 31 dicembre 2021 con la Provincia (per un totale di 259,54 milioni) e con altri enti o società del sistema provinciale (per 13,16 milioni).

³¹³ “Regolamento sulle modalità di esercizio dell’autonomia finanziaria delle istituzioni scolastiche e formative provinciali” (art. 126 della l.p. n. 5/2006).

³¹⁴ Oltre ai 17,48 milioni di debito di Comuni e comunità di valle, vi sono anche 12,3 milioni di debiti che tali enti hanno nei confronti di Cassa del Trentino e circa 155 milioni di debito residuo nei confronti della Provincia a seguito dell’operazione di estinzione anticipata del 2015, considerate operazioni infragruppo.

³¹⁵ Per i dettagli dell’operazione si rinvia al capitolo degli organismi partecipati.

Tabella 104 - Debito complessivo del sistema provinciale territoriale integrato

DEBITO AL NETTO DELLE OPERAZIONI INFRAGRUPPO	AL 31/12/2020		AL 31/12/2021		Var. % 2021/2020
	valore ass.	% sul tot.	valore ass.	% sul tot.	
Provincia	102,32	6,41%	92,28	5,92%	-9,81%
Cassa del Trentino s.p.a.	949,50	59,45%	971,09	62,26%	2,27%
Patrimonio del Trentino s.p.a.	191,00	11,96%	175,00	11,22%	-8,38%
ITEA s.p.a.	11,90	0,75%	10,83	0,69%	-8,99%
Trentino Trasporti s.p.a.	110,17	6,90%	103,85	6,66%	-5,74%
Trentino Sviluppo s.p.a.	97,89	6,13%	68,34	4,38%	-30,19%
Comuni e comunità di valle	9,66	0,60%	17,48	1,12%	80,95%
Università degli studi di Trento	10,27	0,64%	7,73	0,50%	-24,73%
Set distribuzione s.p.a.	110,00	6,89%	110,00	7,05%	0,00%
APSP	4,40	0,28%	3,10	0,20%	-29,55%
TOTALE	1.597,11	100,00%	1.559,70	100,00%	-2,34%

Fonte: Corte dei conti su dati PAT e Cassa del Trentino – importi in milioni/euro

L'indebitamento complessivo del sistema provinciale territoriale integrato incide sulle entrate proprie (titoli 1 e 3) nella misura del 33,71% (nel 2020 era il 37,48%), sulle entrate correnti (titoli 1-2-3) nella misura del 31,90% (nel 2020 era il 34,74%) e corrisponde ad un debito pro-capite pari ad euro 2.863,17³¹⁶ (nel 2020 era pari ad euro 2.942,69)³¹⁷. Esso è pari, inoltre, all'8,04% del PIL provinciale stimato dall'ISPAT³¹⁸ in 21.033,53 milioni³¹⁹.

Si rileva, altresì, il rispetto da parte della Provincia di quanto disposto dall'art. 10, c. 3, l. n. 243/2012³²⁰ evidenziando che, in relazione a quanto stabilito dall'art. 1, c. 821, l. n. 145/2018³²¹, dal prospetto della

³¹⁶ Calcolato sulla popolazione residente al 1/1/2021 pari a 544.745 abitanti (dati ISTAT).

³¹⁷ Viene confermato, peraltro, dal rapporto elaborato nel mese di ottobre 2021 dalla agenzia di rating Moody's Investor Service, il livello "Baa1" del rating della Provincia. Tale giudizio positivo è motivato dalle solide e stabili *performance* di bilancio sostenute da un'autonomia statutaria di lungo corso che ha fornito un elevato grado di autonomia finanziaria e legislativa e una base economica ricca e diversificata. Inoltre, nel rapporto del mese di dicembre 2021, l'agenzia FitchRatings ha alzato il rating di lungo periodo assegnato alla Provincia da "BBB+" a "A-", con *outlook* stabile. (Nota prot. PAT n. 2544590 dell'11 aprile 2022, in risposta al quesito n. 15).

³¹⁸ Istituto di Statistica della Provincia di Trento.

³¹⁹ Dato estratto dal report semestrale di Cassa del Trentino di data 23 marzo 2022 che espone la situazione debitoria al 31 dicembre 2021 (trasmesso con nota prot. PAT n. 2544590 dell'11 aprile 2022, in risposta al quesito n. 25). È la stima a prezzi correnti (più prudenziale) effettuata dall'ISPAT.

³²⁰ Art. 10, c. 3, l. 243/2012: "Le operazioni di indebitamento di cui al comma 2 e le operazioni di investimento realizzate attraverso l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti sono effettuate sulla base di apposite intese concluse in ambito regionale che garantiscano, per l'anno di riferimento, il rispetto del saldo di cui all'articolo 9, comma 1, del complesso degli enti territoriali della regione interessata, compresa la medesima regione".

³²¹ In base al quale gli enti territoriali si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza non negativo e che tale informazione è desunta dal citato prospetto all'allegato al d.lgs. n. 118/2011.

verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione previsto dall'allegato 10 del d.lgs. n. 118/2011, risulta che la Provincia ha un avanzo di competenza di euro 526.660.296,16.

Per quanto riguarda, invece, il rispetto della norma da parte dei comuni trentini, la Provincia ha rappresentato³²² che dall'esame dei prospetti degli equilibri allegati al rendiconto della gestione 2020 risulta che tutti i comuni trentini presentano un risultato di competenza (W1) positivo (fonte dati BDAP), mentre *“con riferimento all'esercizio 2021 non sono ancora disponibili i dati complessivi dei rendiconti di gestione 2021, stante il termine di approvazione dei medesimi al 30/04/2022”*.

Per quanto attiene il ricorso all'indebitamento da parte dei comuni, i Protocolli d'intesa in materia di finanza locale per il 2020 e quello per il 2021 hanno previsto la sospensione delle operazioni di indebitamento per i rispettivi esercizi finanziari.

Oltre a quanto sopra rilevato appare opportuno evidenziare, come esposto nella tabella seguente, che la Provincia ha accumulato una significativa massa di residui passivi nei confronti di soggetti facenti parte del sistema territoriale integrato per un importo complessivo pari ad euro 1.446.093.778 (+2,52% rispetto al 2020), a fronte di residui attivi pari ad euro 13.566.637 (-17,87% rispetto al 2020).

Per quanto concerne i residui passivi, la Provincia ha comunicato già nel corso dell'istruttoria inerente alla parifica del rendiconto dell'esercizio 2016 che tali somme sono state mantenute a residuo passivo in quanto certe ed esigibili, giacché il titolo giuridico è rappresentato dal provvedimento di assegnazione da parte della Provincia e le somme sono liquidabili di norma su presentazione del fabbisogno³²³.

Di seguito viene presentata la situazione complessiva di debito/credito (rispettivamente residui attivi e passivi) della Provincia nei confronti dei soggetti facenti parte del sistema territoriale integrato, con il dettaglio relativo a singoli enti o in forma aggregata per tipologia (agenzie, comuni, comunità e istituti scolastici e formativi)³²⁴.

³²² Nota prot. PAT n. 2544590 dell'11 aprile 2022, in risposta al quesito n. 19.

³²³ In ordine alle modalità concordate con i soggetti creditori per il pagamento di quanto dovuto, la Provincia ha fornito il seguente chiarimento: *“Le somme assegnate ai soggetti facenti parte del sistema territoriale provinciale integrato, vengono di norma liquidate su presentazione di periodici fabbisogni di cassa. Tenuto conto che tali soggetti fanno parte del sistema territoriale provinciale integrato sono state definite modalità di gestione dei pagamenti che consentano una gestione coordinata della liquidità limitando la formazione di giacenze presso gli enti medesimi. La presenza di residui è quindi legata al fatto che gli enti utilizzano prioritariamente le giacenze derivanti dalle entrate proprie e successivamente le risorse provenienti dai trasferimenti provinciali”* (Nota prot. PAT n. 299519 del 3 giugno 2020).

³²⁴ Nota prot. PAT n. 323811 del 12 maggio 2022, in risposta al quesito n. 26.

Tabella 105 – Residui attivi e passivi della Provincia al 31/12/2021 verso soggetti del sistema territoriale integrato

ENTE	RESIDUI ATTIVI	RESIDUI PASSIVI
Consiglio provinciale	-	890.000
Comuni	1.931.756	53.772.968
Comunità	988.580	482.372
Agenzie	18.503	575.051.177
APSS	97.254	336.602.744
APSP	-	2.376.272
Centro Servizi Culturali S. Chiara	-	3.514.230
IPRASE	-	855.742
Istituz. scolastiche e formative provinciali	13.570	2.441.355
Istituto culturale Cimbri	5.257	114.814
Istituto culturale Ladino	-	255.626
Istituto culturale Mocheno	181	702.843
Museo Castello del Buonconsiglio	252.714	753.805
Museo delle scienze (MUSE)	-	1.861.970
Museo d'arte moderna e contemporanea (MART)	-	1.581.229
Opera universitaria	-	22.365.691
Parco Adamello - Brenta	-	2.371.387
Parco Paneveggio - Pale San Martino	-	518.183
Fondazione Bruno Kessler	469.068	28.629.541
Fondazione Edmund Mach	818.021	11.824.885
Fondazione Franco Demarchi	-	966.871
Fondazione trentina Alcide De Gasperi	-	89.000
Fondazione Museo storico del Trentino	192.648	3.724.816
Cassa del Trentino	218.982	250.100
ITEA	5.670.031	48.332.098
Patrimonio del Trentino	-	723.229
Trentino Digitale	509	6.501.708
Trentino Riscossioni	372.127	1.375.874
Trentino School of Management	256.536	1.055.529
Trentino Sviluppo	1.915.182	100.314.926
Trentino Trasporti	102	68.784.437
Università degli studi di Trento	345.615	156.008.690
CCIAA di Trento	-	10.999.667
TOTALE	13.566.637	1.446.093.778

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati PAT – importi in euro.

Dai dati esposti in tabella emerge con evidenza il valore molto significativo assunto dai residui passivi connessi soprattutto – come già rilevato dalla Corte nei precedenti giudizi di parifica – ai crediti vantati dalle Agenzie (575,05 milioni, di cui 364,47 milioni verso l’Agenzia provinciale per l’incentivazione delle attività economiche (APIAE)), dall’Azienda provinciale per i servizi sanitari (336,60 milioni) e dall’Università degli studi di Trento (156 milioni).

Come è già stato rilevato, tali somme costituiscono un debito di cassa al quale la Provincia dovrà far fronte entro termini certi, determinando altrimenti possibili criticità nei bilanci dei soggetti creditori. Ciò impone un’attenta gestione dei flussi di cassa e delle modalità di erogazione dei trasferimenti ai soggetti a “finanza provinciale derivata”, programmando idonee modalità per il progressivo abbattimento della complessiva esposizione debitoria.

In sede istruttoria, infine, la Provincia ha dichiarato³²⁵ di non aver attivato anche per l’esercizio 2021 le anticipazioni di pagamenti previste dall’art. 19, l.p. n. 2/2009³²⁶ come già per gli esercizi 2017-2020³²⁷.

9.3.3 Le garanzie rilasciate dalla Provincia

Le garanzie rilasciate dalla Provincia sono numerose, alcune delle quali “coperte” da contributi in conto annualità assegnati dalla Provincia stessa. Dal riscontro istruttorio³²⁸, si rileva, altresì, che nel 2021 non sono presenti fidejussioni assistite da delegazione di pagamento o cessione del credito.

Viene, inoltre, precisato che a fronte delle garanzie previste per l’esercizio 2021 la Provincia non ha provveduto a disporre accantonamenti al “Fondo di riserva ed altri accantonamenti” in quanto si tratta di garanzie rilasciate prevalentemente su operazioni di indebitamento coperte da limiti di impegno autorizzati sul bilancio provinciale.

Nelle tabelle seguenti si riporta l’elenco fornito dalla Provincia³²⁹ delle garanzie “coperte e non coperte” da contributi in conto annualità. Per ciascuna di esse sono indicati il destinatario, l’importo iniziale e garantito al 31 dicembre 2021, la scadenza e il numero e la data della deliberazione con cui è stata sottoscritta la garanzia. Le righe evidenziate in celeste corrispondono alle nuove garanzie rilasciate nel corso del 2021, per operazioni di finanziamento poste in essere da Cassa del Trentino e da Trentino Trasporti.

³²⁵ Nota prot. PAT n. 323811 del 12 maggio 2022, in risposta al quesito n. 12.

³²⁶ Art. 19: “In casi di particolare necessità la Giunta provinciale può autorizzare le agenzie e le società controllate dalla Provincia ad anticipare, per conto della Provincia, spese previste in strumenti di programmazione, entro i limiti e secondo le modalità stabilite nella deliberazione di autorizzazione, che definisce anche le modalità del successivo rimborso”.

³²⁷ Le criticità inerenti a tale strumento di anticipazione di pagamenti sono già state ampiamente illustrate nella relazione allegata alla decisione delle SS.RR.TAA. n. 3/PARI/2016 del 27 giugno 2016.

³²⁸ Nota prot. PAT n. 323811 del 12 maggio 2022, in risposta al quesito n. 27.

³²⁹ Nota prot. n. PAT/RFP001-09/04/2021-0244572 del 9 aprile 2020, risposta al quesito n. 24.

Tabella 106 - Garanzie rilasciate dalla PAT “coperte” da contributi in conto annualità

OPERAZIONI COPERTE DA LIMITI DI IMPEGNO				
DESTINATARIO GARANZIA	TOTALE INIZIALE GARANTITO	TOTALE GARANTITO AL 31/12/2021	SCADENZA OPERAZIONE GARANTITA	NUMERO E DATA DELIBERAZIONE
Cassa del Trentino s.p.a.	134.750.000	9.602.983	2022	n. 1249 del 20.06.2013
Cassa del Trentino s.p.a.	165.000.000	52.464.427	2024	n. 1656 del 29.09.2014
Cassa del Trentino s.p.a.	22.000.000	15.718.275	2034	n. 1656 del 29.09.2014
Cassa del Trentino s.p.a.	165.000.000	68.972.320	2025	n. 1656 del 29.09.2014
Cassa del Trentino s.p.a.	57.500.000	6.267.382	2022	n. 2439 del 16.11.2012
Cassa del Trentino s.p.a.	40.250.000	19.235.023	2028	n. 2439 del 16.11.2012
Cassa del Trentino s.p.a.	50.500.000	25.040.343	2027	n. 2352 del 31.10.2013
Cassa del Trentino s.p.a.	40.000.000	27.019.393	2032	n. 2352 del 31.10.2013
Cassa del Trentino s.p.a.	143.750.000	45.234.370	2024	n. 620 del 28.04.2014
Cassa del Trentino s.p.a.	28.750.000	8.833.873	2024	n. 1850 del 03.11.2014
Cassa del Trentino s.p.a.	27.600.000	11.271.952	2025	n. 1850 del 03.11.2014
Cassa del Trentino s.p.a.	61.600.000	25.712.664	2025	n. 2115 del 27.11.2015
Cassa del Trentino s.p.a.	23.000.000	18.876.918	2041	n. 2439 del 16.11.2012
Cassa del Trentino s.p.a.	28.750.000	25.927.134	2043	n. 2439 del 16.11.2012
Cassa del Trentino s.p.a.	165.000.000	76.615.625	2026	n. 2115 del 27.11.2015
Cassa del Trentino s.p.a.	66.000.000	34.273.186	2026	n. 2115 del 27.11.2015
Cassa del Trentino s.p.a.	146.000.000	109.977.656	2029	n. 1264 del 30.08.2019
Cassa del Trentino s.p.a.	184.000.000	165.642.194	2030	n. 989 del 17.07.2020
Cassa del Trentino s.p.a.	38.080.000	37.043.100	2041	n. 1771 del 29.10.2021
Cassa del Trentino s.p.a.	146.710.288	146.710.288	2031	n. 1041 del 18.06.2021
Patrimonio del Trentino s.p.a.	34.500.000	22.258.303	2033	n. 960 del 24.05.2013
Patrimonio del Trentino s.p.a.	39.100.000	26.285.336	2033	n. 618 del 28.04.2014
Patrimonio del Trentino s.p.a.	36.300.000	27.093.139	2035	n. 1064 del 22.06.2015
Patrimonio del Trentino s.p.a.	40.260.000	29.911.430	2035	n. 2023 del 18.11.2016
Patrimonio del Trentino s.p.a.	39.050.000	24.795.096	2029	n. 278 del 23.02.2017
Patrimonio del Trentino s.p.a.	27.390.000	16.643.222	2027	n. 1900 del 16.11.2017
Patrimonio del Trentino s.p.a.	33.925.000	27.140.000	2029	n. 2002 del 13.12.2019
Patrimonio del Trentino s.p.a.	13.640.000	11.243.375	2029	n. 293 del 09.03.2020
Trentino Trasporti s.p.a.	28.750.000	16.003.917	2029	n. 2252 del 24.10.2013
Trentino Trasporti s.p.a.	34.500.000	17.879.834	2028	n. 2252 del 24.10.2013
Trentino Trasporti s.p.a.	16.100.000	9.925.826	2030	n. 2070 del 20.11.2015
Trentino Trasporti s.p.a.	11.500.000	7.775.229	2031	n. 2070 del 20.11.2015
Trentino Trasporti s.p.a.	23.000.000	16.472.767	2032	n. 2070 del 20.11.2015
Trentino Trasporti s.p.a.	11.500.000	9.802.999	2032	n. 2070 del 20.11.2015
Trentino Trasporti s.p.a.	5.175.000	4.920.197	2031	n. 2070 del 20.11.2015
Trentino Trasporti s.p.a.	19.415.000	14.614.531	2030	n. 1901 del 16.11.2017
Trentino Trasporti s.p.a.	22.660.000	20.435.536	2030	n. 1765 del 06.11.2020
Università degli studi di Trento	28.750.000	8.892.910	2024	n. 619 del 28.04.2014
TOTALE	2.199.755.288	1.242.532.753		

Fonte: dati comunicati dalla PAT – importi in euro.

Tabella 107 - Garanzie rilasciate dalla PAT non “coperte” da contributi in conto annualità

OPERAZIONI NON COPERTE DA LIMITI DI IMPEGNO				
DESTINATARIO GARANZIA	TOTALE INIZIALE GARANTITO	TOTALE GARANTITO AL 31/12/2021	SCADENZA OPERAZIONE GARANTITA	NUMERO E DATA DELIBERAZIONE
SET Distribuzione s.p.a.	115.500.000	115.500.000	2029	n. 1495 del 21.07.2006
TOTALE	115.500.000	115.500.000		

Fonte: dati comunicati dalla PAT – importi in euro.

Come si rileva dalla tabella seguente, nel complesso l'importo totale del debito garantito al 31 dicembre 2021 è pari ad euro 1.358.032.753, a fronte di un totale iniziale garantito pari ad euro 2.315.255.288.

Tabella 108 - Totale garanzie rilasciate dalla Provincia

TIPOLOGIA GARANZIA	TOTALE INIZIALE GARANTITO	TOTALE GARANTITO AL 31/12/2021
Cessioni del credito e delegazioni di pagamento	-	-
Operazioni coperte da limiti di impegno	2.199.755.288	1.242.532.753
Operazioni non coperte da limiti di impegno	115.500.000	115.500.000
TOTALE	2.315.255.288	1.358.032.753

Fonte: dati comunicati dalla PAT – importi in euro.

Con riferimento alle garanzie “coperte” da contributi in conto annualità (euro 1.242.532.753 al 31 dicembre 2021) può ritenersi che, in realtà, il debito garantito gravi direttamente sul bilancio provinciale, proprio in ragione del limite di impegno destinato alla copertura della posizione debitoria³³⁰. Devono, invece, ritenersi debito potenziale le residue garanzie rilasciate dalla Provincia, pari ad euro 115.500.000 al 31 dicembre 2021.

Definito l'ammontare complessivo delle garanzie, è stato inoltre richiesto di specificare per ciascuna di esse le finalità dell'investimento garantito e l'utilità derivante per l'ente garante da tale investimento³³¹. Relativamente alle operazioni di finanziamento ancora in essere, la Provincia ha trasmesso i dati riepilogativi a dimostrazione della finalizzazione di esse ad investimenti. In particolare:

³³⁰ Cfr. deliberazione della Sezione di controllo di Trento n. 16/2015/QMIG.

³³¹ In proposito si rammenta che la Sezione delle Autonomie nella citata deliberazione n. 30/2015/QMIG, ha stabilito che “La concessione di garanzie da parte degli enti territoriali incide sulla capacità di indebitamento degli stessi enti e soggiace ai limiti imposti dall'art. 119, comma 6, Cost., secondo cui il ricorso all'indebitamento si giustifica esclusivamente per il finanziamento di spese di investimento. [...] I soggetti destinatari del rilascio di garanzie devono essere individuati con riguardo alla finalità degli investimenti finanziati, che devono rientrare necessariamente fra le tipologie di cui all'art. 3, comma 18, l. n. 350/2003, secondo la nozione di investimento per l'ente territoriale che fornisce la garanzia, indipendentemente dal possesso, da parte degli organismi a partecipazione pubblica, dei requisiti dell'*in-house providing* oppure dalla loro inclusione nell'elenco ISTAT. Posto che le garanzie prestate concorrono al limite di indebitamento di cui all'art. 62, comma 6, d.lgs. n. 118/2011, la proficuità deve considerarsi caratteristica essenziale dell'investimento, per cui il rilascio di garanzie può essere effettuato in presenza di determinate condizioni, essenzialmente riconducibili all'acquisizione di un nuovo corrispondente valore al patrimonio dell'ente che lo effettua”.

- con riferimento all'operazione di finanziamento a quindici anni posta in essere da Trentino Trasporti nel 2017 per 17,65 milioni in linea capitale (importo garantito complessivo pari a 19,415 milioni), è stata trasmessa una tabella con l'evidenza degli impieghi effettuati nel corso del 2021 per investimenti con vita utile superiore a quindici anni che risultano essere pari a 0,2 milioni. Aggiungendo le somme impiegate negli anni 2017-2020, pari a 1 milioni nel 2017, a 14 milioni nel 2018, a 1,4 milioni nel 2019 e a 0,25 milioni nel 2020, complessivamente sono stati rendicontati 16,85 milioni;
- con riferimento all'operazione di finanziamento a dieci anni posta in essere da Trentino Trasporti nel 2020 per 20,6 milioni in linea capitale (importo garantito complessivo pari a 22,66 milioni), è stata trasmessa una tabella con l'evidenza degli impieghi effettuati nel corso del 2021 per investimenti con vita utile superiore a dieci anni che risultano essere pari a 7,85 milioni di euro. Aggiungendo le somme impiegate nel 2020, pari a 5,23 milioni, complessivamente sono stati rendicontati 13,08 milioni;
- con riferimento all'operazione di finanziamento a 10 anni posta in essere da Patrimonio del Trentino nel 2019 per 29,5 milioni in linea capitale (importo garantito complessivo pari a 22,925 milioni), è stata trasmessa una tabella con l'evidenza degli impieghi effettuati nel corso del 2021 per investimenti con vita utile superiore a dieci anni che risultano essere pari a 8,56 milioni. Sommando gli importi impiegati nel 2019 e nel 2020, pari rispettivamente a 12,53 milioni e a 5,43 milioni, complessivamente sono stati rendicontati 26,52 milioni;
- con riferimento all'operazione di finanziamento a dieci anni posta in essere da Cassa del Trentino nel 2020 per 160 milioni in linea capitale (importo garantito complessivo pari a 184 milioni), sono state trasmesse tre tabelle (una aggregata e due di dettaglio per singolo ente beneficiario) con l'evidenza degli impieghi effettuati nel corso del 2021 per investimenti con vita utile superiore a dieci anni che risultano essere pari a 46,25 milioni. Aggiungendo le somme impiegate nel 2020, pari a 116,71 milioni, complessivamente sono stati rendicontati 162,97 milioni.

Per quanto riguarda, invece, le garanzie rilasciate dalla Provincia nel corso del 2021, le stesse si riferiscono a:

- un'operazione di finanziamento a vent'anni, per euro 34 milioni in linea capitale (importo garantito complessivo pari a 38,08 milioni), emessa da Cassa del Trentino. La società nel corso del 2021 non ha effettuato pagamenti;
- un'operazione di finanziamento a dieci anni, per euro 127,57 milioni in linea capitale (importo garantito complessivo pari a 146,71 milioni), emessa da Cassa del Trentino, per la quale sono state trasmesse due tabelle (una aggregata e una di dettaglio per singolo ente beneficiario) con l'evidenza

dei pagamenti effettuati nel corso del 2021 per investimenti con vita utile superiore a dieci anni che risultano essere pari a 64,72 milioni;

- un'operazione di finanziamento a dieci anni, per 4,5 milioni in linea capitale (importo garantito complessivo pari a 5,175 milioni), emessa da Trentino Trasporti, per la quale la Provincia ha rilasciato garanzia nel 2015 con delibera G.P. n. 2070/2015. Per tale operazione è stata inviata una tabella con l'evidenza dei pagamenti effettuati nel corso del 2021 per investimenti con vita utile superiore a dieci anni che risultano essere pari a 2,99 milioni.

Si rinvia alle precedenti relazioni di Parifica per le garanzie per le quali era stata già specificata la finalità dell'investimento garantito dall'Amministrazione provinciale e si ribadisce, anche in questa sede, l'esigenza della finalizzazione ad investimenti delle garanzie rilasciate dalla Provincia.

9.3.4 Il progetto di “sviluppo del territorio” (l.r. n. 8/2012)

Con l'art. 1 della legge regionale 13 dicembre 2012, n. 8, la Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol ha approvato le basi normative per dare avvio ad un insieme di interventi per lo sviluppo del territorio³³².

La citata l. r. n. 8/2012 ha previsto a tale scopo un primo stanziamento di 500 milioni, dei quali 250 milioni destinati alla Provincia autonoma di Trento e 250 milioni destinati alla Provincia autonoma di Bolzano.

Con la legge regionale 24 luglio 2014, n. 6, la Regione, oltre ad aver prorogato a 20 anni il termine per la restituzione del credito (originariamente previsto in 15 anni), ha autorizzato un ulteriore stanziamento pari a 200 milioni, ripartito in parti uguali tra le due Province autonome, per interventi di sviluppo del territorio realizzati attraverso fondi di rotazione, nonché per i fini di cui all'art. 1, c. 4, della l.r. n. 8/2012.

Con l'art. 3 della legge regionale 3 agosto 2015, n. 22, è stato disposto un ulteriore finanziamento del progetto di “Sviluppo del territorio”, con lo stanziamento di 110 milioni, dei quali 25 milioni a favore della Provincia autonoma di Trento e 85 milioni a favore della Provincia autonoma di Bolzano.

³³² I commi 3 e 4 della norma considerata prevedono, in particolare, che tale finalità possa essere perseguita:

- attraverso interventi rivolti ad organismi di investimento collettivo del risparmio non speculativi, la cui politica di investimento sia rivolta a progetti di crescita, rafforzamento patrimoniale, innovazione ed internazionalizzazione delle imprese operanti sul territorio della Regione, nonché a progetti di sviluppo dei medesimi territori;
- attraverso concessioni di credito anche infruttifere in favore delle Province autonome di Trento e di Bolzano o di società controllate dalle Province medesime, della durata massima di 20 anni.

Tali concessioni di credito disposte dalla Regione in favore della Provincia con l.r. n. 8/2012 hanno formato oggetto di disciplina provinciale con l'art. 34-ter¹ della l.p. n. 6/1999³³³ e con l'art. 3 della l.p. n. 9/2013³³⁴.

Si precisa che, a seguito della mancata parificazione, con decisione n. 4/PARI/2019 del 28 giugno 2019, del capitolo di spesa 652045 "Fondo per la promozione del risparmio casa, leggi istitutive: l.p. 15/05/2013 n. 9, art. 3", l'Ente ha modificato il c. 2 del citato art. 3 della l.p. n. 9/2013, con la legge di assestamento del bilancio di previsione 2019-2021 (art. 5, c. 2, della l.p. n. 5/2019), disponendo che il fondo sia alimentato con le risorse proprie del bilancio provinciale³³⁵.

Il nuovo programma di utilizzo delle risorse per la Provincia autonoma di Trento è stato definito con deliberazione di giunta provinciale n. 1844/2015 ed approvato con deliberazione di giunta regionale n. 203/2015.

Successivamente, con le deliberazioni g.p. n. 207 del 26 febbraio 2016³³⁶ e n. 240 del 17 febbraio 2017³³⁷, è stato modificato il programma di utilizzo delle risorse regionali assegnate alla Provincia per lo sviluppo del territorio negli esercizi 2013-2015.

Con successiva nota del 28 febbraio 2017 la Provincia ha comunicato alla Regione la propria volontà di rinunciare all'erogazione dell'intera somma di 25 milioni previsti ai sensi della l.r. n. 22/2015, come risulta anche dall'esame della deliberazione n. 27 di presa d'atto adottata dalla Giunta regionale in data 1° marzo 2017, che ha annullato le proprie deliberazioni n. 203/2015 e n. 142/2016, con le quali era stata approvata tale ulteriore assegnazione.

Per i dettagli in merito alle disposizioni attuative di tali normative ed ai programmi di utilizzo delle risorse relativi agli esercizi dal 2013 al 2020, si rinvia alle relazioni allegate ai giudizi di parifica dei rendiconti dal 2014 al 2020, mentre di seguito si esamineranno unicamente le novità intervenute nell'esercizio 2021.

La Regione, tra il 2013 ed il 2015, ha stanziato nel complesso a favore della Provincia di Trento somme pari a 375 milioni (ridotte a 350 milioni a seguito della rinuncia a 25 milioni di cui si è già detto), delle quali euro 140.147.000 (ridotte a 135.147.000 a seguito della rinuncia a 5 milioni) sono affluite o sono

³³³ "Disposizioni per l'utilizzo di fondi regionali per la costituzione di fondi di rotazione ad alimentazione mista per favorire l'accesso al credito da parte delle imprese".

³³⁴ "Disposizioni per l'utilizzo di fondi previsti dall'articolo 1 della legge regionale 13 dicembre 2012, n. 8, per la promozione del risparmio casa di soggetti aderenti ai fondi pensione".

³³⁵ Il testo previgente dell'art. 3 c. 2 della l.p. n. 9/2013 era il seguente: "Il fondo è alimentato utilizzando una quota delle risorse assegnate dalla Regione a valere sul fondo individuato dall'articolo 1 della legge regionale n. 8 del 2012 e, previa espressa autorizzazione con legge provinciale, con ulteriori eventuali risorse della Provincia, reperite anche ricorrendo a strumenti finanziari emessi da Cassa del Trentino s.p.a."

³³⁶ Deliberazione recepita dalla Giunta regionale con la deliberazione n. 33 del 16 marzo 2016.

³³⁷ Deliberazione recepita dalla Giunta regionale con la deliberazione n. 22 del 1° marzo 2017.

destinate ad affluire direttamente al bilancio provinciale, mentre i restanti euro 234.853.000 (ridotti a 214.853.000 per la rinuncia a 20 milioni) sono stati assegnati direttamente alle società partecipate (nel dettaglio euro 122.571.000 a Cassa del Trentino e euro 112.282.000, ridotti a euro 92.282.000 per rinuncia a 20 milioni, a Trentino Sviluppo). Dal 2016, secondo quanto comunicato dalla Provincia³³⁸, non sono stati effettuati ulteriori stanziamenti regionali.

Nella tabella seguente si riporta il dettaglio degli stanziamenti regionali e delle effettive erogazioni effettuate negli anni 2013-2021.

Tabella 109 - Destinazione fondi sviluppo territorio – situazione complessiva anni 2013-2021

	PAT		CASSA DEL TRENTINO		TRENTINO SVILUPPO		TOTALE	
	Stanziamenti	Erogazioni	Stanziamenti	Erogazioni	Stanziamenti	Erogazioni	Stanziamenti	Erogazioni
L.R. 8/2012	135.147.000	133.495.018	62.571.000	62.571.000	52.282.000	52.282.000	250.000.000	248.348.018
L.R. 6/2014	0	0	60.000.000	60.000.000	40.000.000	40.000.000	100.000.000	100.000.000
TOTALE	135.147.000	133.495.018	122.571.000	122.571.000	92.282.000	92.282.000	350.000.000	348.348.018

Fonte: atti e documenti provinciali – importi in euro.

Nel corso del 2021 la Provincia non ha incassato ulteriori quote relative all'assegnazione della Regione effettuata nel 2013 con l.r. n. 8/2012.

Nel dettaglio, lo stanziamento effettuato con l.r. n. 8/2012, pari ad euro 135.147.000 comprendeva:

- 60,147 milioni destinati dall'art. 34-ter¹ della l.p. n. 6/1999, introdotto dall'art. 6 della l.p. n. 9/2013, alla realizzazione di progetti finalizzati al sostegno di investimenti strategici per il territorio. Di tale importo, 60 milioni sono stati erogati già nel corso del 2013, mentre i restanti 147 mila euro sono stati erogati nel 2017;
- 75 milioni destinati al Fondo Strategico del Trentino-Alto Adige, in relazione ai quali sono stati incassati complessivamente euro 73.348.017,61 (di cui euro 50.055.066,09 nel 2017, euro 6.773.127,75 nel 2018 ed euro 16.519.823,77 nel 2020), corrispondenti alle somme pagate dalla Provincia alla Finanziaria Internazionale Investments SGR s.p.a. negli anni 2015-2020. Nel 2021 la Provincia non ha pagato ulteriori quote a favore del Fondo.

Per quanto concerne le somme assegnate direttamente alle società controllate della Provincia l'importo è stato interamente erogato.

³³⁸ Note prot. PAT n. 35592 del 27 aprile 2017, risposta al quesito n. 15; prot. PAT 232944 del 19 aprile 2018, risposta al quesito n. 17; prot. PAT n. 41855/0000013 del 3 aprile 2019, risposta al quesito n. 16; prot. PAT n. 195697 del 3 aprile 2020, risposta al quesito n. 17; nota prot. PAT n. 244572 del 9 aprile 2021, risposta al quesito n. 20; nota prot. PAT n. 2544590 dell'11 aprile 2022, in risposta al quesito n. 22.

Con riguardo al rimborso del prestito, la Provincia risulta essersi adeguata alle prescrizioni dell'art. 62, c. 4, d.lgs. n. 118/2011, impegnando la spesa complessiva e imputandola agli esercizi in cui è prevista la restituzione. Nel dettaglio, si riepiloga quanto segue:

- con l.p. 5 agosto 2016 n. 14 (assestamento 2016) la Provincia ha stanziato euro 3.529.430,00 sul capitolo 908095 dal 2016 al 2032³³⁹;
- con d.g.p. n. 2285 del 16 dicembre 2016, con riguardo ai 60 milioni erogati nel corso del 2013, è stata impegnata la somma di euro 3.529.430,00 dal 2016 al 2031 e la somma di euro 3.529.120,00 nel 2032³⁴⁰.

Tuttavia, in sede di riaccertamento dei residui passivi, la quota relativa all'esercizio 2016 è stata reimputata al 2017;

- con l'assestamento al bilancio 2017-2019, inoltre, la Provincia, con riguardo alla rimanente somma di 75,147 milioni, ha stanziato sul capitolo 908095 l'importo di euro 4.697.000 dal 2017 al 2032³⁴¹. Con successiva deliberazione n. 2024 del 1° dicembre 2017, dopo aver preso atto che il versamento dalla Regione alla Provincia è stato pari solamente ad euro 50.202.066,09, la Giunta provinciale ha approvato il piano di rimborso relativo alle somme effettivamente incassate, il quale prevede n. 16 rate dal 2017 al 2032, per un importo di euro 3.137.629,50 dal 2017 al 2031, e di euro 3.137.623,59 per il 2032³⁴².

Nella d.g.p. n. 2024/2017 si specifica, inoltre, che con l'annualità 2017 è stato rimborsato l'intero importo di euro 147.000 relativo alla concessione di credito assegnata dalla Regione con deliberazioni n. 77/2013, n. 115/2013 e n. 199/2013, destinata al finanziamento di progetti di sviluppo delle imprese del territorio, ed incassata nel medesimo esercizio 2017.

- con d.g.p. n. 1814 del 5 ottobre 2018, con riguardo ai 6.773.127,75 euro erogati nel 2018, è stata impegnata la somma di euro 451.541,85 sul capitolo 908095 dal 2018 al 2032³⁴³.
- con d.g.p. n. 1582 del 16 ottobre 2020, con riguardo ai 16.519.823,77 euro erogati nel 2020, è stato approvato il piano di rimborso, il quale prevede n. 13 rate dal 2020 al 2032, per un importo impegnato sul capitolo 908095 di euro 1.270.755,68 dal 2020 al 2027, di euro 1.384.646,19 dal 2028 al 2029 e di euro 1.194.828,65 dal 2030 al 2032³⁴⁴.

³³⁹ Dati comunicati con nota prot. n. PAT/D317/2017/236240.

³⁴⁰ Dati comunicati con nota prot. n. PAT/D317/2017/236240.

³⁴¹ Dati comunicati con nota prot. n. PAT/D317/2017/236240.

³⁴² Con la deliberazione della Giunta regionale n. 291 del 5 dicembre 2017 è stato approvato il piano di rientro delle risorse assegnate alla Provincia di Trento e alle proprie società controllate ed accertate le relative entrate per l'anno 2017 per complessivi euro 10.196.489,5, pari alla quota non ancora versata per il 2016 e alle quote riferite al 2017.

³⁴³ Conseguentemente, con deliberazione n. 184 del 19 ottobre 2018 la Giunta regionale ha integrato il piano di rientro approvato con deliberazione n. 291/2017.

³⁴⁴ Conseguentemente, con deliberazione n. 185 del 27 novembre 2020 la Giunta regionale ha integrato il piano di rientro approvato con deliberazioni G.R. n. 291/2017 e n. 184/2018.

Nel rendiconto 2021 risultano effettivamente impegnate e pagate sul capitolo 908095 tutte e quattro le quote (euro 3.529.430,00, euro 3.137.629,50, euro 451.541,85, euro 1.270.755,68) per complessivi euro 8.389.357,03.

Per quanto concerne le società, con la medesima deliberazione n. 2024/2017 la Provincia ha inoltre preso atto del piano di rientro dal debito deliberato dai consigli di amministrazione delle stesse.

Nel dettaglio, Trentino Sviluppo, che ha un debito nei confronti della Regione pari ad euro 92.282.000, ne ha stabilito il rimborso con le seguenti modalità:

- euro 52.282.000 assegnati nel 2013 con n. 15 rate da euro 3.485.466,67 dall'anno 2018 all'anno 2032;
- euro 40.000.000 assegnati nel 2014 con n. 16 rate da euro 2.500.000 dall'anno 2018 all'anno 2033.

Diversamente, Cassa del Trentino, che ha un debito nei confronti della Regione pari ad euro 122.571.000, ha stabilito i seguenti piani di rientro:

- euro 50.571.000 erogati dalla Regione nel giugno 2013 verranno rimborsati in un'unica soluzione nel giugno 2028;
- euro 12.000.000 erogati dalla Regione nell'ottobre 2014 verranno rimborsati in un'unica soluzione nell'ottobre 2029;
- euro 60.000.000 erogati dalla Regione nell'aprile 2015 verranno rimborsati in un'unica soluzione nell'aprile 2035.

Come già rilevato, tuttavia, dall'iscrizione in bilancio di *“correlati contributi”* in conto annualità da parte della Provincia si deduce che gli oneri relativi alla restituzione di tali somme sono posti, in definitiva, a carico dell'Ente pubblico socio.

In particolare, per il 2021 sul capitolo 615806 *“Spesa per l'assegnazione di contributi annui a Trentino Sviluppo s.p.a. per investimenti con risorse regionali”* all'art. 615806-L15 sono stati impegnati euro 5.228.200,00 e all'art. 615806-L18 sono stati impegnati euro 4.000.000,00.

Per quanto concerne l'impiego delle somme affluite dalla Regione, la destinazione delle stesse è stata inizialmente stabilita dai programmi approvati con le deliberazioni di Giunta provinciale n. 781/2013 (come modificata con deliberazione n. 2064/2013), n. 1619/2014 e n. 1844/2015.

Successivamente alla non parifica disposta dalle Sezioni riunite del Trentino - Alto Adige/Südtirol del capitolo di spesa 612880 con riguardo all'esercizio 2015, nella parte in cui sono utilizzate risorse provenienti dalle concessioni di credito erogate dalla Regione (decisione n. 3/2016/PARI; cfr. anche

deliberazione n. 25/2015 Sezione controllo Trento), la Giunta provinciale, con deliberazione n. 207 del 26 febbraio 2016³⁴⁵ ha modificato i programmi di utilizzo delle risorse regionali, destinando le somme concesse a credito alla Provincia, non ancora spese, per finanziare investimenti diretti dell'Ente (piste ciclabili, depuratori, sanità, scuola, edifici provinciali), ad eccezione delle somme già impegnate sui precedenti esercizi.

La modifica nella destinazione ha dunque riguardato la somma pari a 20 milioni non ancora impegnata sul bilancio provinciale, la quale è stata stanziata per metà sul 2016 e per metà sul 2017.

Con d.g.p. n. 240/2017, infine, sono stati confermati i programmi di utilizzo delle risorse regionali assegnate alla Provincia autonoma di Trento nel 2013 e nel 2014 ma non quello del 2015. Con successiva nota del 28 febbraio 2017, infatti, la Provincia ha comunicato alla Regione la propria volontà di rinunciare all'erogazione dell'intera somma di 25 milioni previsti ai sensi della l.r. n. 22/2015.

In esecuzione di tali deliberazioni, la Provincia, nel corso del periodo 2013-2021 ha:

- impegnato e pagato euro 40.147.000 sul capitolo 612880 "Fondo di rotazione per l'accesso al credito da parte delle imprese" (l.p. n. 6/1999, art. 34-ter¹, introdotto dall'art. 6 della l.p. n. 9/2013);
- impegnato 75 milioni, dei quali pagati euro 73.348.017,61, sul capitolo 612885 "Fondo strategico del Trentino-Alto Adige" (l.r. n. 8/2012, art. 1, l.p. n. 25/2012, art. 15).

Con riguardo ai 40,147 milioni impegnati nel 2013 (dei quali 147 mila euro incassati nel 2017) ed assegnati ad APIAE per alimentare il Fondo di rotazione ad alimentazione mista per favorire l'accesso al credito da parte delle imprese, la medesima APIAE ha erogato 14,77 milioni e ha restituito alla Provincia 25,38 milioni (di cui 16,74 milioni nel 2016, 0,34 milioni nel 2017, 0,147 milioni nel 2018 e 8,15 milioni nel 2020).

La finalizzazione a spese di investimento delle somme restituite da APIAE alla Provincia fino al 2018, oltre ai 20 milioni stanziati sul bilancio provinciale per spese di investimento (10 milioni nel 2016 e 10 milioni nel 2017), è stata già dimostrata nell'istruttoria inerente alla parifica dei rendiconti 2016, 2017 e 2018 e al 31 dicembre 2019 risultano anche interamente pagati.

Relativamente alle somme restituite alla Provincia da APIAE nel 2020 (8,15 milioni) l'Amministrazione ha comunicato³⁴⁶ che sono state interamente finalizzate a spese di investimento e al 31 dicembre 2021 risultano pagate per 5,63 milioni, come dettagliato nella tabella seguente.

³⁴⁵ Successivamente approvata dalla Giunta regionale con deliberazione n. 33 del 16 marzo 2016.

³⁴⁶ Nota prot. PAT n. 323811 del 12 maggio 2022, in risposta al quesito n. 22.

Tabella 110 - Finalizzazione somme stanziare sul bilancio 2020 – pagamenti 2020-2021

CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	IMPEGNI 2020 ^(*)	PAGAMENTI 2020	PAGAMENTI 2021
252960	Piano straordinario ed. scolastica	2.141.121	1.242.443	898.678
408500	Piste ciclabili	1.607.057	588.771	18.285
743150	Viabilità	13.410.882	299.175	2.581.908
TOTALE		17.159.059	2.130.389	3.498.870

^(*) La voce "impegnato" comprende le somme impegnate nell'esercizio e su anni successivi con fondo pluriennale vincolato generato nel medesimo esercizio

Fonte: dati PAT – importi in euro.

Con riferimento agli ulteriori 75 milioni, come già detto, la Provincia ha incassato l'importo di euro 73.348.017,61 corrispondente alle somme pagate dalla Provincia alla Finanziaria Internazionale Investiments SGR s.p.a. (FININT SGR) negli anni 2015-2020³⁴⁷.

Con riferimento alla situazione relativa alle concessioni di credito per gli strumenti finanziari, la Regione richiede alle due province autonome una relazione sull'andamento dei fondi investiti al fine di monitorare l'utilizzo delle risorse conferite per effettuare interventi di sviluppo del territorio. Da quanto comunicato dalla Regione, nel corso dell'istruttoria per la parifica del rendiconto 2021³⁴⁸, e dalla relazione inviata dalla Provincia di Trento, rispetto al valore dei fondi gestiti da FININT SGR in strumenti finanziari, risulta che:

- il valore unitario della quota di classe "B" di appartenenza della PAT è pari a euro 76.010,791;
- il numero delle quote "B" in circolazione è pari a euro 717,140 (66,11%);
- il valore complessivo netto del fondo ammonta ad euro 54.510.378,76;
- nel corso del 2021 sono stati distribuiti proventi lordi per euro 1.620.098,15³⁴⁹ e rimborsi parziali per euro 908.766,03³⁵⁰.

Dall'analisi dei dati sopra esposti, pertanto, risulterebbe che, al 31 dicembre 2021, i 73,35 milioni investiti avevano un valore complessivo netto pari ad euro 54.510.378,76, con una perdita potenziale di quasi 19 milioni.

Inoltre, in relazione ai rimborsi parziali ottenuti, non è chiaro se le quote di classe "B" abbiano subito un disavanzo per garantire il rimborso del valore di sottoscrizione delle quote di classe "A".

³⁴⁷ Nello specifico, l'importo incassato nel 2020, pari a 16.519.823,77 euro, si riferisce a quanto la Provincia ha versato alla SGR dal 2018 al 2020 (capitolo 612885), ovvero euro 1.651.982,38 nel 2018 (a valere sui residui 2014 reimputati sull'esercizio finanziario 2018), euro 9.779.735,68 nel 2019 (a valere sui residui 2014 reimputati sull'esercizio finanziario 2019) ed euro 5.088.105,71 nel 2020 (a valere sui residui 2014 reimputati sull'esercizio finanziario 2020) (Nota prot. PAT n. 244572 del 9 aprile 2021, risposta al quesito n. 20).

³⁴⁸ Con nota prot. RTAA n. 8241 del 31 marzo 2022 (prot. Corte dei conti n. 561 di pari data).

³⁴⁹ Sul capitolo di entrata 121310 "Proventi derivanti dal Fondo strategico del Trentino Alto Adige" sono stati accertati e riscossi proventi netti per euro 1.198.872,63.

³⁵⁰ Tali rimborsi sono stati accertati e riscossi sul capitolo di entrata 141900 "Rimborsi del Fondo strategico del Trentino Alto Adige".

Sullo specifico punto, la Provincia ha fornito i seguenti chiarimenti³⁵¹: *“Nel 2021 il Consiglio di Amministrazione di Finanziaria Internazionale Investments SGR s.p.a. ha deliberato la distribuzione ai sottoscrittori del fondo Strategico Trentino-Alto Adige – comparto di Trento, di rimborsi parziali di quote, in base alla percentuale di quote sottoscritte da ciascun partecipante. La quota di competenza della Provincia autonoma di Trento, pari complessivamente a 21.806.167,40 è stata rimborsata direttamente alla medesima per euro 908.766,03 e per euro 20.897.401,37 è stata depositata in un apposito conto aperto dalla SGR a nome del Fondo (l’Escrow Account); la stessa verrà restituita dal Fondo alla Provincia nel corso della durata dello stesso via via che il Fondo provvederà a rimborsare i quotisti A, in relazione a quanto disposto dal Regolamento del Fondo. Tenuto conto delle somme accantonate sull’Escrow Account (euro 20.897.401) il fondo non registra alcuna perdita potenziale ($54.510.378 + 20.897.401 = 75.407.779$).”*.

Con l’invio delle controdeduzioni la Provincia ha fornito i seguenti ulteriori chiarimenti³⁵²: *“In base a quanto disposto dal Regolamento del Fondo strategico, i rimborsi delle quote avvengono proporzionalmente alle tre categorie di quotisti A, B e C.*

Peraltro, i rimborsi spettanti ai quotisti di classe B possono intervenire solo quando sono state interamente rimborsate le quote ai quotisti di classe A sia con la distribuzione di proventi che con il rimborso di quote. La quota corrispondente ai quotisti di classe B non liquidata agli stessi viene depositata su un apposito conto (Escrow account). Nel 2021 è stato disposto un primo rimborso delle quote per un importo complessivo di 33 milioni di euro. Di tale importo la quota spettante ai quotisti di classe A è risultata pari a 9,7 milioni di euro, quella spettante ai quotisti di classe B è risultata pari a 21,8 milioni e quella spettante ai quotisti di classe C è risultata pari a 1,5 milioni.

Tenuto conto anche dei proventi già distribuiti, a fine 2021 i quotisti di classe A vantano quote non rimborsate per 20,9 milioni di euro.

Conseguentemente ai quotisti di classe B sono stati liquidati 0,9 milioni di euro e sono stati depositati sull’apposito conto 20,9 milioni di euro. Gli stessi verranno liquidati ai quotisti di classe B via via che il fondo distribuirà proventi o rimborsi di quote ai quotisti di classe A.

Da quanto sopra risulta che il valore delle quote di classe B non ha subito alcuna perdita, in quanto ai 54,5 milioni di euro corrispondente al “valore complessivo netto del fondo” delle quote di classe B deve essere aggiunto l’importo di 20,9 milioni accantonato sull’apposito fondo per un totale 75,4 milioni.”.

Nel contraddittorio orale, la Provincia ha aggiunto che i quotisti di classe B hanno versato al fondo 73,3 milioni e hanno incassato, in base alla situazione al 31 dicembre, proventi per 4,5 milioni, con un rimborso effettivo di 0,9 milioni. Quindi le quote non ancora restituite sono circa 68 milioni. La somma

³⁵¹ Nota prot. PAT n. 372373 del 31 maggio 2022, in risposta alla nota prot. Corte dei conti n. 789 del 24 maggio 2022 (quesito n. 10).

³⁵² Nota prot. PAT n. 416652 del 13 giugno 2022, in risposta alla nota prot. Corte dei conti n. 841 del 1° giugno 2022 (punto n. 32).

tra il valore delle quote del fondo (54,51 milioni) più la quota depositata sull' escrow account (20,9 milioni), risulta pari a 75,4 milioni, in quanto nel valore delle quote ci sono anche i proventi non ancora distribuiti. Quindi ci sono circa 7 milioni e mezzo di differenza tra quanto è previsto all'interno del fondo come valore delle quote e come escrow account, che corrispondono alle quote capitali non ancora rimborsate a favore della Provincia.

La Provincia, pertanto, ha affermato che è certa di poter recuperare tutta la somma investita e che in futuro l'importo accantonato potrà anche aumentare.

Gli ulteriori chiarimenti forniti dall'Amministrazione non consentono, tuttavia, di ritenere superate le perplessità già manifestate.

Infatti, tale tipologia di investimento, seppur prevista dalla l.r. n. 8/2012 e s.m., sembrerebbe presentare significativi margini di rischio, che richiedono un continuo monitoraggio del valore delle quote, tenuto conto delle risorse pubbliche investite, e la conseguente necessità che le stesse siano puntualmente salvaguardate.

Trattandosi, inoltre, di strumenti per il sostegno delle imprese del territorio, va assicurato il rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato (artt. 107 e 108 TFUE e Regolamenti attuativi).

Passando ad analizzare le somme incassate dalle società, si evidenzia che nel triennio 2013-2015 la Regione ha stanziato complessivamente a favore di Cassa del Trentino euro 122.571.000, dei quali 62.571.000 incassati dalla società nel 2013 ed euro 60.000.000 incassati nel 2015. Dal 2016 in poi non risultano assegnate ulteriori somme.

La destinazione di tali risorse, come stabilita dai programmi approvati dalla Provincia, risulta essere stata la seguente:

- per un importo di 12 milioni per il finanziamento di contributi ad interventi in favore di soggetti privati (edilizia abitativa). Al riguardo la Provincia ha segnalato che tali somme devono mantenere la medesima destinazione e che ad oggi 12 milioni risultano interamente erogati³⁵³;
- per un importo di 110,6 milioni per finanziamenti a valere sul Fondo Investimenti ex art. 11 l.p. n. 36/1993 e ss.mm. a favore dei Comuni trentini per investimenti in opere pubbliche quali acquedotti, fognature, scuole, riqualificazione centri storici, ecc.. Il volume di risorse effettivamente erogate al 31 dicembre 2021, come emerge da apposita tabella riepilogativa trasmessa³⁵⁴, è pari a 109,47 milioni.

³⁵³ Nota prot. PAT n. 323811 del 12 maggio 2022, in risposta al quesito n. 22.

³⁵⁴ Nota prot. PAT n. 323811 del 12 maggio 2022, in risposta al quesito n. 22.

A favore di Trentino Sviluppo la Regione risulta, invece, aver stanziato complessivamente euro 92.282.000, dei quali euro 52.282.000 sono stati erogati nel 2013, euro 30.000.000 nel 2014 ed euro 10.000.000 nel 2015.

Tali risorse sono state integralmente rendicontate in occasione dell'istruttoria sul rendiconto 2018³⁵⁵, al quale si rinvia, e destinate ad interventi diretti della società in favore del sistema economico locale, come previsto dai programmi approvati dalla Provincia. La spesa complessivamente sostenuta è stata pari a 92,65 milioni.

Con riferimento alle concessioni di credito in esame, questa Sezione si richiama, comunque, integralmente alle considerazioni svolte nelle precedenti decisioni di parifica.

9.4 Il ricorso a strumenti finanziari derivati

L'art. 62 c. 8 del d.l. n. 112/2008 dispone che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano allegghino al bilancio di previsione e al conto consuntivo una nota informativa che evidenzii gli oneri e gli impegni finanziari, rispettivamente stimati e sostenuti, connessi a contratti relativi a strumenti finanziari derivati o a contratti di finanziamento che includono una componente derivata.³⁵⁶

La Provincia autonoma di Trento non ha, in atto, "direttamente" rapporti contrattuali aventi ad oggetti strumenti finanziari derivati³⁵⁷, a differenza delle sue partecipate *in house* Cassa del Trentino s.p.a. e Patrimonio del Trentino s.p.a..

³⁵⁵ Nota prot. PAT n. 323811 del 12 maggio 2022, in risposta al quesito n. 22.

³⁵⁶ In attuazione di quanto disposto dalla citata norma nazionale, l'art. 31, c. 7-bis, del d.p.p. 29 settembre 2005, n. 18-48 Leg. (come modificato dal d.p.p. 28 ottobre 2009, n. 25-27/Leg.), disponeva quanto segue:

"La Provincia allega al bilancio di previsione e al rendiconto generale una nota informativa che evidenzia, secondo le modalità stabilite dalla Giunta provinciale, gli oneri e gli impegni finanziari, rispettivamente stimati e sostenuti, derivanti da contratti, dalla stessa conclusi, relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata". Inoltre, con deliberazione della Giunta Provinciale n. 969 del 30 aprile 2010 sono stati definiti i contenuti delle note da allegare al bilancio di previsione e al rendiconto. Tuttavia, il citato d.p.p. è stato abrogato dall'art. 23 del d.p.p. 29 dicembre 2016, n. 19-53/Leg.

Sul contenuto essenziale della nota informativa si veda Corte costituzionale, sentenza n. 70/2012, in base alla quale "...la redazione della nota informativa in termini sintetici ed incompleti e la mancata indicazione analitica delle unità previsionali di base e dei capitoli, sui quali ricade materialmente la gestione dei contratti, appaiono pregiudizievoli degli equilibri dell'esercizio in corso e di quelli futuri, nella misura in cui non determinano le modalità di copertura degli oneri nascenti dallo sviluppo attuativo dei contratti derivati stipulati e non forniscono appropriate informazioni per adottare coerenti opzioni contrattuali ed efficaci procedure di verifica".

³⁵⁷ Invero, i derivati sottoscritti dalla Provincia autonoma di Trento con le Banche "Intesa" e "Natixis", rispettivamente in data 17/05/2006 e il 28/07/2006 sono scaduti rispettivamente il 23/12/2015 ed il 31/05/2016 (operazione finanziaria a copertura del prestito obbligazionario emesso da Itèa s.p.a.-Trentino trasporti s.p.a.-Università degli studi di Trento e operazione finanziaria conclusa da Garda Trentino Fiere s.p.a.). Per un esame di tali operazioni, ormai concluse, in strumenti derivati si richiama quanto già osservato nelle precedenti relazioni di parifica del 2015 e del 2016 e nella deliberazione n. 25/2015 della Sezione di controllo di Trento.

Queste ultime, come è noto, hanno concluso negli anni passati alcuni contratti relativi a strumenti finanziari derivati, oggetto di approfondito esame nelle relazioni allegate alle decisioni di parifica dei rendiconti dal 2015 ad oggi.³⁵⁸

Di seguito si riportano i dati del monitoraggio relativo alla situazione finanziaria registrata dai singoli derivati al 31 dicembre 2021.

Cassa del Trentino s.p.a. ha sottoscritto tre contratti, della tipologia “*Interest rate swap*”, rispettivamente il 24 settembre 2009 con Natixis (scaduto il 19 dicembre 2016), per un capitale nozionale di euro 5.094.500, il 1° marzo 2010 con Royal Bank of Scotland (nozionale di euro 24.687.538,74) e con Barclays Capital (nozionale di euro 24.687.538,74), entrambi con scadenza 31 dicembre 2029.³⁵⁹

Patrimonio del Trentino s.p.a. ha concluso il 18 febbraio 2011 due contratti di “*Interest rate swap*” con Dexia Crediop e MPS Capital Service (entrambi con nozionale di euro 31.737.966,30), con scadenza il 31 dicembre 2029.

Gli importi nozionali complessivi ammontano, per i contratti ancora in essere, ad un totale di euro 112.851.010,08³⁶⁰.

Le operazioni finanziarie sottostanti ai derivati sono già state dettagliatamente descritte nella relazione allegata alla decisione di parifica del rendiconto 2015 (cfr. SS.RR.TAA. decisione n. 3/2016/PARI) alla quale si fa espresso richiamo.

Per quanto riguarda il *mark to market* (ipotetico valore di realizzo) calcolato al 31 dicembre 2021, sulla base della curva *Euribor/lrs flat*, così come comunicato dalle società per il tramite della Provincia, emerge un valore negativo di euro -5.184.867 per i contratti di Patrimonio del Trentino s.p.a.³⁶¹ e euro -1.638.254 per i contratti di Cassa del Trentino s.p.a.³⁶²

La somma dei due valori sopra evidenziati, che rappresenta il *mark to market* complessivo (che costituisce solo un valore ipotetico calcolato a fine 2021) evidenzia un totale negativo pari a euro -6.823.121³⁶³, pur segnando un miglioramento di euro 2.995.650 rispetto allo scorso anno.

In particolare, il *mark to market* dei derivati di Cassa del Trentino s.p.a. è migliorato di euro 780.483,00 mentre quello di Patrimonio del Trentino s.p.a. di euro 2.215.167.

³⁵⁸ V. relazioni allegate alle decisioni di parifica n. 3/2016/PARI, n. 3/2017/PARI, n. 3/2018/PARI, n. 4/2019/PARI, n. 3/2020/PARI e n. 3/2021/PARI, delle Sezioni Riunite per la regione Trentino-Alto Adige/Südtirol.

³⁵⁹ Il contratto stipulato con Natixis è venuto a scadenza il 19/12/2016 concludendosi con un differenziale positivo tra flussi in entrata e flussi in uscita di 582.023,55 euro, a favore di Cassa del Trentino.

³⁶⁰ Tali importi nozionali complessivi sono da intendersi importi “iniziali”, essendo gli swap di tipo amortizing, quindi, con un importo nozionale decrescente nel tempo.

³⁶¹ Per i contratti di Patrimonio del Trentino, il *mark to market* era pari a euro -7.400.034,27 nel 2020, euro -8.067.236,68 nel 2019, euro -8.022.183,90 nel 2018, euro -8.921.047,76 nel 2017, euro -11.117.888,44 nel 2016.

³⁶² Per i contratti di Cassa del Trentino, il *mark to market* era pari a euro -2.418.737,00 nel 2020, -2.696.008,00 nel 2019, euro -2.813.366,16 nel 2018, euro -3.351.349,06 nel 2017, euro -4.262.725,51 nel 2016.

³⁶³ Il valore complessivo dei differenziali dei contratti sottoscritti dalle due società era pari ad euro -9.818.771,27 nel 2020 -10.763.244,68 nel 2019, euro -10.835.550,06 nel 2018, euro -12.272.396,82 nel 2017, euro -15.380.613,95 nel 2016),

Quanto al differenziale tra flussi in entrata ed in uscita realizzati al 31 dicembre 2021, esso evidenzia risultati negativi sia per i contratti di Patrimonio del Trentino s.p.a., pari a euro -19.796.023³⁶⁴, che per i contratti di Cassa del Trentino s.p.a., pari a euro -10.269.099³⁶⁵.

La somma dei due differenziali sopra evidenziati raggiunge il valore complessivo di euro -30.065.122³⁶⁶, in netto peggioramento di euro -2.062.044,95 euro rispetto al corrispondente dato al 31 dicembre 2020 (euro -28.003.076). Tale dato è da ritenersi certo e non “virtuale” essendo relativo alla somma algebrica tra importi pagati dalle società provinciali e riscossi dalle controparti swap.

Tali conclusioni emergono dall’esame delle seguenti tabelle trasmesse in sede istruttoria dalla Provincia.³⁶⁷

³⁶⁴ Per i contratti di Patrimonio del Trentino, il differenziale si è attestato ad euro -18.295.033,34 nel 2020, -16.705.171,06 nel 2019, euro -15.023.023,90 nel 2018, euro -13.233.040,70 nel 2017, euro -11.332.149,42 nel 2016.

³⁶⁵ Per i contratti di Cassa del Trentino, il differenziale si è attestato ad euro -9.708.043,00 nel 2020, -9.110.323,46 nel 2019, euro -8.450.394,46 nel 2018, euro -7.676.287,08 nel 2017, euro -6.203.052,63 nel 2016).

³⁶⁶ Il valore complessivo dei differenziali dei contratti sottoscritti dalle due società era pari ad -28.003.076,34 nel 2020, -25.815.494,52 euro nel 2019, -23.473.418,36 nel 2018, euro -20.909.327,78 nel 2017, euro -17.535.202,05 nel 2016.

³⁶⁷ Risposta allegata alla nota del Direttore generale e del Dirigente generale del Dipartimento affari finanziari prot. PAT n. 254590 dell’11 aprile 2022 (prot. Corte n. 609 di data 11 aprile 2022), in risposta alla nota istruttoria prot. Corte n. 409 del 9 marzo 2022, quesito n. 28.

Tabella 111 - Derivati sottoscritti da Patrimonio del Trentino – situazione al 31/12/2021**OPERAZIONI IN STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI SOTTOSCRITTE DA PATRIMONIO DEL TRENTINO S.P.A.**

Operazione finanziaria: INTEREST RATE SWAP

Istituto intermediario: Mps Capital Services Banca per le Imprese s.p.a.

Ref. contratto: TRADE DATE 18/2/2011

Valore nozionale dello strumento finanziario al momento della stipulazione: € 31.737.966,30 AMORTIZING

ANNO	valore mark to market	PROVENTI (FLUSSI IN ENTRATA)	ONERI (FLUSSI IN USCITA)	DIFFERENZIALE
2011	-3.110.381	1.141.540	2.129.493	-987.954
2012	-5.174.312	1.120.078	1.964.683	-844.606
2013	-3.337.992	911.303	1.891.915	-980.612
2014	-6.340.489	880.961	1.820.185	-939.224
2015	-5.402.125	783.834	1.744.030	-960.196
2016	-5.559.317	681.873	1.667.870	-985.997
2017	-4.473.410	622.574	1.577.626	-955.052
2018	-4.022.448	587.176	1.486.508	-899.332
2019	-4.028.180	544.552	1.389.768	-845.216
2020	-3.713.119	491.993	1.290.692	-798.700
2021	-2.599.363	424.306	1.178.241	-753.936
...	-	-	-	-
2029	-	-	-	-
Totale	-	8.190.188	18.141.013	-9.950.824

Istituto intermediario: Dexia Crediop s.p.a.

Ref. contratto: TRADE DATE 18/2/2011

Valore nozionale dello strumento finanziario al momento della stipulazione: € 31.737.966,30 AMORTIZING

ANNO	valore mark to market	PROVENTI (FLUSSI IN ENTRATA)	ONERI (FLUSSI IN USCITA)	DIFFERENZIALE
2011	-3.005.152	1.145.666	2.123.717	-978.051
2012	-5.073.321	1.126.601	1.957.991	-831.390
2013	-3.249.003	916.215	1.885.470	-969.255
2014	-6.255.622	885.390	1.813.984	-928.595
2015	-5.327.011	788.077	1.738.089	-950.012
2016	-5.558.571	685.931	1.662.189	-976.258
2017	-4.447.638	626.413	1.572.252	-945.839
2018	-3.999.736	590.793	1.481.444	-890.651
2019	-4.039.057	548.103	1.385.034	-836.931
2020	-3.686.915	495.133	1.286.296	-791.163
2021	-2.585.504	427.173	1.174.227	-747.054
...	-	-	-	-
2029	-	-	-	-
Totale	-	8.235.495	18.080.694	-9.845.199
TOTALE COMPLESSIVO (dell'anno di riferimento)	-5.184.867	16.425.683	36.221.707	-19.796.023

Fonte: dati PAT (valori arrotondati all'euro).

Tabella 112 - Derivati sottoscritti da Cassa del Trentino – situazione al 31/12/2021

OPERAZIONI IN STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI SOTTOSCRITTE DA CASSA DEL TRENTINO S.P.A.				
Operazione finanziaria: INTEREST RATE SWAP				
Istituto intermediario: The Royal Bank of Scotland ora Nat West Markets - Ref. contratto: D202959562				
Valore nozionale dello strumento finanziario al momento della stipulazione: 24.687.538,74 amortizing				
ANNO	valore mark to market	PROVENTI (FLUSSI IN ENTRATA)	ONERI (FLUSSI IN USCITA)	DIFFERENZIALE
2009	-	-	-	-
2010	-105.822	622.741	1.145.494	-522.753
2011	-1.422.281	699.168	1.082.122	-382.954
2012	-2.442.339	611.080	1.011.722	-400.642
2013	-1.536.564	369.727	938.024	-568.297
2014	-2.648.323	342.032	860.875	-518.843
2015	-2.193.220	269.567	780.112	-510.545
2016	-2.131.363	207.059	695.564	-488.505
2017	-1.675.675	161.785	607.390	-445.605
2018	-1.479.150	137.314	524.368	-387.054
2019	-1.413.385	121.158	467.178	-346.020
2020	-1.267.916	106.504	420.065	-313.561
2021	-858.334	77.191	371.719	-294.529
...	-	-	-	-
2029	-	-	-	-
Totale	-	3.725.326	8.904.633	-5.179.307

Istituto intermediario: Barclays Capital - Ref. contratto: ldn0162cd03/3753372B/215070				
Valore nozionale dello strumento finanziario al momento della stipulazione: 24.687.538,74 amortizing				
ANNO	valore mark to market	PROVENTI (FLUSSI IN ENTRATA)	ONERI (FLUSSI IN USCITA)	DIFFERENZIALE
2009	-	-	-	-
2010	-105.822	622.741	1.145.494	-522.753
2011	-1.422.281	699.168	1.082.122	-382.954
2012	-2.442.339	611.080	1.011.722	-400.642
2013	-1.536.564	369.727	938.024	-568.297
2014	-2.648.323	342.032	860.875	-518.843
2015	-2.193.220	269.567	780.112	-510.545
2016	-2.131.363	207.059	695.564	-488.505
2017	-1.675.675	161.785	607.390	-445.605
2018	-1.334.216	137.314	524.368	-387.054
2019	-1.282.623	109.256	423.165	-313.909
2020	-1.150.821	95.934	380.093	-284.158
2021	-779.920	69.449	335.976	-266.526
...	-	-	-	-
2029	-	-	-	-
Totale	-	3.695.113	8.784.904	-5.089.792
TOTALE COMPLESSIVO (dell'anno di riferimento)	-1.638.254	7.420.439	17.689.538	-10.269.099

Fonte: dati PAT (valori arrotondati all'euro).

La Provincia autonoma non ha trasmesso l'aggiornamento dei dati relativi alle proiezioni dei flussi di entrata e di uscita fino alla scadenza dei derivati (anno 2029) e, pertanto, per un esame di tali previsioni, si rimanda alle tabelle riportate nella relazione di parifica del rendiconto 2015.³⁶⁸

Si rileva, inoltre, che, come di consueto, l'Amministrazione provinciale ha prodotto ulteriori tabelle riportanti anche i flussi delle "operazioni coperte", e cioè quelle relative alle operazioni che rappresentano le ragioni sottostanti alla conclusione degli swap stessi³⁶⁹.

L'analisi della Corte si è, tuttavia, incentrata, come nei precedenti approfondimenti, solo sui differenziali emergenti dagli strumenti derivati, che rappresentano l'unico reale andamento degli swap.

È noto che gli strumenti finanziari derivati sono regolati da rapporti contrattuali autonomi, distinti dai sottostanti contratti di finanziamento.

Infatti, in base ai principi contabili (cfr. principio contabile alleg. 4/2 del d.lgs. n. 118/2011, punto 3.23), i flussi finanziari generati dal debito originario devono trovare separata contabilizzazione rispetto a quelli derivanti dallo strumento finanziario "a copertura".

È, peraltro, noto che sussiste in capo all'intermediario finanziario l'obbligo ineludibile di informare la controparte sul *mark to market* (il valore di mercato del derivato), sui costi impliciti che i derivati incorporano e, soprattutto, sugli scenari probabilistici; a pena della nullità dei contratti, per carenza di un elemento essenziale, ancorché sottoscritti prima del 2008 (data dell'entrata in vigore della legge sul divieto di stipulazione per gli enti locali dei derivati), con tutte le relative conseguenze civilistiche (cfr. in termini, Cassazione, SS.UU., n. 8770/2020).

Con riguardo a tale profilo, si rinvia alla precedente decisione di parifica del rendiconto 2019.

Con riferimento al contenzioso di natura tributaria in corso con l'Agenzia delle entrate, per i contratti relativi a strumenti finanziari derivati stipulati da Patrimonio del Trentino s.p.a., rispetto ai quali è stata contestata la natura speculativa dello strumento finanziario, non si rilevano modifiche rispetto allo scorso anno.

La Provincia autonoma ha, infatti, comunicato che *"la situazione attuale è la seguente:*

- *avviso di accertamento esercizio 2013: la Società ha presentato ricorso ed è in attesa della convocazione della Commissione tributaria di 1° grado;*
- *avviso di accertamento esercizio 2014: la Società ha presentato ricorso ed è in attesa della convocazione della Commissione tributaria di 1° grado;*

³⁶⁸ Le proiezioni, effettuate nel 2015, alla scadenza dei derivati (2029) evidenziavano una perdita attesa di circa 30 milioni di euro (differenziale negativo tra flussi in entrata ed in uscita), v. relazione allegata alla decisione di parifica n. 3/2016/PARI.

³⁶⁹ Cfr. relazione allegata alla decisione di parifica n. 3/2016/PARI ove sono state descritte le operazioni che hanno determinato la sottoscrizione degli swap.

- *avviso di accertamento esercizio 2015: la Società ha presentato ricorso ed è in attesa della convocazione della Commissione tributaria di 1° grado*.³⁷⁰

Con nota prot. 789 del 23 maggio 2022 è stato chiesto un supplemento istruttorio in relazione alle operazioni finanziarie sottostanti ai derivati sottoscritti da Cassa del Trentino. Nello specifico è stato chiesto di comunicare l'elenco completo degli enti pubblici trentini cui sono stati concessi i mutui a fronte dei quali Cassa del Trentino ha sottoscritto i due contratti derivati, con l'indicazione degli importi dei mutui concessi, distinti in quota capitale e quota interessi, del tasso di interesse applicato, della scadenza, del residuo debito al 31 dicembre 2021, e le eventuali condizioni contrattuali con particolare riferimento alla loro negoziabilità (tassi, estinzione anticipata, rimborso parziale, penali, ecc.).

La Provincia ha risposto inviando i dati richiesti, forniti da Cassa del Trentino, la quale ha evidenziato che un mutuo è stato estinto prima della sottoscrizione dei contratti derivati, mentre due mutui sono stati concessi a tasso variabile (non presenti nell'elenco), di conseguenza questi tre mutui non sono stati oggetto di copertura con i derivati. Sono, inoltre, state comunicate le clausole per l'estinzione anticipata valide per tutti i mutui. L'elenco evidenzia 125 mutui concessi tra il 2007 e il 2010, con durata di 10, 15 e 20 anni e scadenza tra il 2016 e il 2029, quasi tutti a favore di comuni trentini (122 mutui), 2 mutui sono stati concessi ad un'unione di comuni (ora unico comune) e un mutuo ad un'azienda pubblica di servizi alla persona. I tassi applicati variano da un minimo di 3,299%, per i primi mutui concessi, ad un massimo di 5,279% per i mutui più recenti (2010). Dalla documentazione inviata, si evince che un mutuo è stato estinto prima della sottoscrizione dei derivati, mentre altri 8 mutui sono stati estinti anticipatamente, di cui due il 31/12/2013, uno il 31/12/2016, tre il 31/12/2018, due nel 2021, rispettivamente il 30/06/2021 e il 31/12/2021. La quota capitale complessivamente concessa ammonta a 53.593.186,02 euro (escludendo il mutuo estinto prima della sottoscrizione dei derivati), mentre la quota capitale residua al 31/12/2021 ammonta a 12.962.634,62 euro, la quota interessi residua al 31/12/2021, invece, ammonta a 2.338.732,36 euro.

L'esame dei dati relativi all'andamento degli strumenti finanziari derivati e agli interessi a carico degli enti locali, che hanno stipulato mutui con Cassa del Trentino coperti da tali strumenti finanziari, evidenzia come, nella realtà, il risultato negativo del differenziale tra i flussi di entrata ed uscita, legato alla esecuzione dei contratti derivati, sia scaricato integralmente sui mutuatari, i quali sono tenuti a corrispondere un tasso di interesse eccessivamente elevato.

³⁷⁰ Risposta allegata alla nota del Direttore generale e del Dirigente generale del Dipartimento affari finanziari prot. PaT n. 254590 dell'11 aprile 2022 (prot. Corte n. 609 di data 11 aprile 2022), in risposta alla nota istruttoria prot. Corte n. 409 del 9 marzo 2022, quesito n. 28.

La Provincia, rinviando in generale alle controdeduzioni offerte in occasione dei precedenti giudizi di parifica, con riferimento particolare alle osservazioni riguardanti i mutui concessi agli enti pubblici trentini, ha osservato che *“le condizioni applicate da Cassa del Trentino in sede di concessione dei mutui erano sostanzialmente analoghe, se non migliorative, rispetto a quelle applicate - per mutui a tasso fisso di durata equivalente - da Cassa Depositi e Prestiti nello stesso periodo preso ad esame. I mutui sono stati concessi da Cassa del Trentino nel biennio 2007-2008. La data riportata nella colonna “dal” della tabella già inviata a codesta spettabile Corte dei Conti indica l'inizio di ammortamento del mutuo e non l'anno di concessione del mutuo.*

I contratti derivati stipulati da Cassa del Trentino prevedono lo scambio di interessi a tasso fisso (pagati da Cassa del Trentino alle controparti swap) contro interessi a tasso variabile (interessi pagati a Cassa del Trentino dalle controparti swap). Nessun onere viene fatto gravare sui soggetti beneficiari dei mutui erogati da Cassa del Trentino che sono tenuti a corrispondere a Cassa del Trentino esclusivamente gli interessi contrattualmente dovuti sui mutui, al pari di qualsiasi operazione di mutuo sottoscritta con Cassa Depositi e Prestiti, a prescindere pertanto dal fatto che Cassa del Trentino abbia stipulato i sopra citati contratti derivati.”³⁷¹.

Tuttavia, non si ritengono superate le criticità, sottolineate in tutti i giudizi di parifica, che scaturiscono dall'evidente andamento negativo dei flussi dei differenziali generati dagli *swap*.

A ciò si aggiunga che, in realtà, il risultato negativo del differenziale tra i flussi di entrata ed uscita, legato alla esecuzione dei contratti derivati, risulta di fatto “coperto” dagli oneri a carico dei mutuatari, i quali sono tenuti a corrispondere un tasso di interesse eccessivamente elevato, a prescindere dalla liceità delle condizioni contrattuali imposte all'epoca della stipula dei contratti.

Sussiste, pertanto, il rischio che, alla scadenza dei contratti derivati, la perdita potenziale registrata si trasformi in perdita reale, con le inevitabili conseguenze negative anche sulla finanza del sistema territoriale integrato.

Infine, come affermato nei precedenti giudizi di parifica, si ritiene tutt'altro che pacifica la natura di copertura dei derivati stipulati, rispetto ai quali, peraltro, con riferimento agli strumenti detenuti da Patrimonio del Trentino s.p.a., risulta ancora pendente un contenzioso di natura tributaria tra quest'ultima e l'Agenzia delle Entrate, avente ad oggetto la natura speculativa dello strumento finanziario utilizzato.

³⁷¹ Nota di riscontro prot. PAT 416652 del 13 giugno 2022, prot. Cdc 869 pari data, alle Sintesi dei dati contabili essenziali ed esiti istruttori, inviati con nota prot. Cdc n. 841 del 3 giugno 2022.

9.5 Il riconoscimento di debiti fuori bilancio

La Provincia autonoma di Trento non disponeva di una puntuale disciplina delle procedure di riconoscimento dei debiti fuori bilancio. Questa Corte ha più volte rilevato, nelle precedenti relazioni di parifica, che tale lacuna appariva difficilmente comprensibile e che tali posizioni debitorie non potevano non realizzarsi anche per la Provincia (si pensi alla tipica fattispecie della sentenza di condanna).

Solo dall'esercizio 2016 tale criticità è stata superata a seguito dell'applicazione diretta delle disposizioni del d.lgs. n. 118/2011, tra le quali l'art. 73 rubricato "Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio delle Regioni".

La citata disposizione, al primo comma, elenca le tipologie di debiti fuori bilancio riconoscibili, individuandole nelle seguenti:

- a) sentenze esecutive;
- b) copertura dei disavanzi di enti, società ed organismi controllati, o, comunque, dipendenti dalla Regione, purché il disavanzo derivi da fatti di gestione;
- c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, delle società di cui alla lettera b);
- d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;
- e) acquisizione di beni e servizi in assenza del preventivo impegno di spesa.

In merito al procedimento di riconoscimento, la norma prevede che lo stesso avvenga con legge e che il Consiglio provinciale sia tenuto a pronunciarsi entro il termine di 60 giorni dalla ricezione della relativa proposta, decorso inutilmente il quale la legittimità si intende riconosciuta.

Nel corso del 2021 la Provincia ha provveduto al riconoscimento, ai sensi dell'art. 73 del d.lgs. n. 118/2011, di n. 13 debiti fuori bilancio con l'art. 54 della l.p. n. 18/2021 e n. 9 debiti fuori bilancio con l'art. 45 della l.p. n. 22/2021. Tali leggi sono state trasmesse alla Procura regionale della Corte dei conti (ai sensi dell'art. 23, co. 5, l. n. 289/2002) e al Collegio dei revisori dei conti della Provincia rispettivamente in data 19 agosto 2021 (con nota prot. n. 60210) e in data 4 gennaio 2022 (con nota prot. n. 5063)³⁷².

Sono stati riconosciuti, inoltre, con deliberazioni della Giunta provinciale, 44 debiti afferenti sentenze esecutive, ai sensi del c. 4 dell'art. 73 del d.lgs. n. 118/2011. Tali atti sono stati trasmessi alla Procura

³⁷² Nota prot. PAT n. 323811 del 12 maggio 2022, in risposta al quesito n. 29 e verbale n. 7/2022 "Relazione del Collegio dei revisori sullo schema di rendiconto generale della Provincia autonoma di Trento come approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 710 del 29 aprile 2022" (pag. 6).

regionale della Corte dei conti (ai sensi dell'art. 23, c. 5, della l. n. 289/2002) e al Collegio dei revisori dei conti della Provincia in data 9 aprile 2021 (con nota prot. n. 244715), in data 7 luglio 2021 (con nota prot. n. 489670), in data 5 ottobre 2021 (con nota prot. n. 722797) e in data 2 febbraio 2022 (con nota prot. n. 82720); con successive Pec di data 3 e 7 febbraio 2022, 2 e 22 marzo 2022 si è provveduto ad inoltrare, su richiesta della Procura della Corte dei Conti, ulteriore documentazione integrativa³⁷³.

Come emerge dalla tabella seguente, il Consiglio provinciale nel 2021 ha riconosciuto complessivamente debiti fuori bilancio per un importo pari ad euro 2.038.984,01, dei quali euro 1.776.354,54 (87,1% del totale) ascrivibili alla tipologia di cui alla lettera e), ovvero acquisti di beni e servizi in assenza del preventivo impegno di spesa, come confermato anche dal Collegio dei revisori³⁷⁴. Si rileva un incremento rispetto al 2020 del 17,4% dell'importo dei debiti fuori bilancio, con particolare riferimento ai debiti fuori bilancio da sentenze esecutive.

Tabella 113 - Debiti fuori bilancio per tipologia - triennio 2019-2021

TIPOLOGIA	2019	2020	2021
a) sentenze esecutive	7.314	38.598	262.629
b) copertura disavanzi	-	-	-
c) ricapitalizzazioni	-	-	-
d) procedure espropriative	6.406	7.192	-
e) acquisizione di beni e servizi senza preventivo impegno di spesa	1.973.477	1.691.033	1.776.355
TOTALE	1.987.197	1.736.823	2.038.984

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati PAT – importi in euro.

Dopo la chiusura dell'esercizio ed entro la data di formazione dello schema di rendiconto sono stati riconosciuti debiti fuori bilancio per sentenze esecutive con deliberazioni della Giunta provinciale per complessivi 229.496,23 euro.

Nella successiva tabella sono elencati nel dettaglio i debiti fuori bilancio riconosciuti dalla Provincia nel corso del 2021, con indicazione della tipologia di riferimento (lett. a – e dell'art. 73) e della missione.

³⁷³ Nota prot. PAT n. 323811 del 12 maggio 2022, in risposta al quesito n. 29 e verbale n. 7/2022 (pag. 6).

³⁷⁴ Nel già citato Verbale n. 7/2022.

Tabella 114 - Debiti fuori bilancio 2021 riconosciuti dal Consiglio provinciale

N.	ESTREMI ATTO	SINTESI OGGETTO	TIPOLOGIA	IMPORTO	MISSIONE
1	Determinazione del dirigente del Servizio geologico n. 51 di data 10 novembre 2020	Riparazione strumentazione tecnica	Acquisto beni e servizi	1.481	8. Assetto del territorio ed edilizia abitativa
2	Determinazione del dirigente dell'Agenzia provinciale opere pubbliche n.17 di data 12 marzo 2021	Lavori pista ciclopeditone	Acquisto beni e servizi	12.694	10. Trasporti e diritto alla mobilità
3	Determinazione del dirigente dell'UMST mobilità n. 49 di data 12 marzo 2021	Convenzione per trasporto straordinario causa calamità	Acquisto beni e servizi	104.719	10. Trasporti e diritto alla mobilità
4	Determinazione del dirigente del Servizio prevenzione rischi e CUE n.126 di data 16 marzo 2021	Spesa per carburante e pedaggi autostradali	Acquisto beni e servizi	3.858	11. Soccorso civile
5	Determinazione del dirigente dell'UMST semplificazione e digitalizzazione n.5 di data 27 aprile 2021	Servizio front office	Acquisto beni e servizi	109.059	1. Servizi istituzionali, generali e di gestione
6	Determinazione del dirigente dell'Agenzia provinciale opere pubbliche n.28 di data 27 aprile 2021	Lavori per rotatoria	Acquisto beni e servizi	50.551	10. Trasporti e diritto alla mobilità
7	Determinazione del dirigente dell'Agenzia provinciale opere pubbliche n.32 di data 10 maggio 2021	Incarico per il coordinamento sicurezza in fase di esecuzione	Acquisto beni e servizi	234.505	4. Istruzione e diritto allo studio
8	Determinazione del dirigente dell'Agenzia provinciale opere pubbliche n.38 di data 31 maggio 2021	Spesa per barriere paramassi	Acquisto beni e servizi	399.224	10. Trasporti e diritto alla mobilità
9	Determinazione del dirigente dell'Agenzia provinciale opere pubbliche n.39 di data 31 maggio 2021	Spesa per barriere paramassi	Acquisto beni e servizi	390.271	10. Trasporti e diritto alla mobilità
10	Determinazione del dirigente del Servizio gestione strade n. 111 di data 10 giugno 2021	Manutenzione ordinaria strade	Acquisto beni e servizi	363	10. Trasporti e diritto alla mobilità
11	Determinazione del dirigente del Servizio gestione strade n. 621 di data 18 giugno 2021	Manutenzione straordinaria strade	Acquisto beni e servizi	94.656	10. Trasporti e diritto alla mobilità
12	Determinazione del dirigente del Servizio attività e produzione culturale n. 759 del 22 giugno 2021	Trasmissioni e documentari sull'arte trentina	Acquisto beni e servizi	18.300	5. Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali
13	Determinazione del dirigente del Servizio gestione strade n. 895 di data 25 giugno 2021	Spesa per conferimento rifiuti	Acquisto beni e servizi	29.873	10. Trasporti e diritto alla mobilità
14	Determinazione del dirigente del Servizio Elettore, anticorruzione e controlli n. 1706 del 19 luglio 2021	Materiale per referendum	Acquisto beni e servizi	71.126	1. Servizi istituzionali, generali e di gestione
15	Determinazione del dirigente del Servizio attività e produzione culturale n. 2304 di data 4 agosto 2021	Spesa per acquisto DVD	Acquisto beni e servizi	3.410	5. Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali
16	Determinazione del dirigente del Servizio gestioni patrimoniali e logistica n. 3157 di data 26 agosto 2021	Spesa per acquisto licenze software	Acquisto beni e servizi	1.074	1. Servizi istituzionali, generali e di gestione

N.	ESTREMI ATTO	SINTESI OGGETTO	TIPOLOGIA	IMPORTO	MISSIONE
17	Determinazione del dirigente dell'Agenzia provinciale opere pubbliche n. 3177 di data 26 agosto 2021	Spesa per fornitura aggregato vetroso borosilicato	Acquisto beni e servizi	5.490	10. Trasporti e diritto alla mobilità
18	Determinazione del dirigente dell'Agenzia provinciale opere pubbliche n. 3357 di data 1° settembre 2021	Spesa per fornitura serigrafie	Acquisto beni e servizi	1.080	10. Trasporti e diritto alla mobilità
19	Determinazione del dirigente dell'UMST coordinamento enti locali politiche territoriali e della montagna n. 3356 di data 1° settembre 2021	Spesa per acquisto biglietti aerei	Acquisto beni e servizi	543	14. Sviluppo economico e competitività
20	Determinazione del dirigente del Servizio gestione strade n. 4841 di data 13 ottobre 2021	Spesa per smaltimento rifiuti	Acquisto beni e servizi	409	10. Trasporti e diritto alla mobilità
21	Determinazione del dirigente del Servizio gestione strade n. 4842 di data 13 ottobre 2021	Spesa per servizio rilevamento situazioni critiche del traffico stradale	Acquisto beni e servizi	241.499	10. Trasporti e diritto alla mobilità
22	Determinazione del dirigente del Servizio gestione strade n. 5087 di data 20 ottobre 2021	Spesa per smaltimento rifiuti	Acquisto beni e servizi	2.171	10. Trasporti e diritto alla mobilità
23	Deliberazione della Giunta provinciale n. 322/2021	Spese di giudizio	Sentenza esecutiva	5.218	1. Servizi istituzionali, generali e di gestione
24	Deliberazione della Giunta provinciale n. 323/2021	Spese di giudizio	Sentenza esecutiva	1.459	1. Servizi istituzionali, generali e di gestione
25	Deliberazione della Giunta provinciale n. 324/2021	Spese di giudizio	Sentenza esecutiva	2.006	1. Servizi istituzionali, generali e di gestione
26	Deliberazione della Giunta provinciale n. 386/2021	Spese di giudizio	Sentenza esecutiva	2.918	1. Servizi istituzionali, generali e di gestione
27	Deliberazione della Giunta provinciale n. 445/2021	Spese di giudizio	Sentenza esecutiva	3.648	1. Servizi istituzionali, generali e di gestione
28	Deliberazione della Giunta provinciale n. 504/2021	Spese di giudizio	Sentenza esecutiva	2.517	1. Servizi istituzionali, generali e di gestione
29	Deliberazione della Giunta provinciale n. 505/2021	Spese di giudizio	Sentenza esecutiva	2.664	1. Servizi istituzionali, generali e di gestione
30	Deliberazione della Giunta provinciale n. 506/2021	Spese di giudizio	Sentenza esecutiva	2.168	1. Servizi istituzionali, generali e di gestione

N.	ESTREMI ATTO	SINTESI OGGETTO	TIPOLOGIA	IMPORTO	MISSIONE
31	Deliberazione della Giunta provinciale n. 541/2021	Spese di giudizio	Sentenza esecutiva	1.459	1. Servizi istituzionali, generali e di gestione
32	Deliberazione della Giunta provinciale n. 542/2021	Spese di giudizio	Sentenza esecutiva	1.787	1. Servizi istituzionali, generali e di gestione
33	Deliberazione della Giunta provinciale n. 579/2021	Spese di giudizio	Sentenza esecutiva	9.036	1. Servizi istituzionali, generali e di gestione
34	Deliberazione della Giunta provinciale n. 654/2021	Spese di giudizio	Sentenza esecutiva	6.948	1. Servizi istituzionali, generali e di gestione
35	Deliberazione della Giunta provinciale n. 702/2021	Spese di giudizio	Sentenza esecutiva	481	1. Servizi istituzionali, generali e di gestione
36	Deliberazione della Giunta provinciale n. 994/2021	Spese di giudizio	Sentenza esecutiva	2.361	1. Servizi istituzionali, generali e di gestione
37	Deliberazione della Giunta provinciale n. 1050/2021	Spese di giudizio	Sentenza esecutiva	47.021	1. Servizi istituzionali, generali e di gestione
38	Deliberazione della Giunta provinciale n. 1148/2021	Spese di giudizio	Sentenza esecutiva	344	1. Servizi istituzionali, generali e di gestione
39	Deliberazione della Giunta provinciale n. 1224/2021	Spese di giudizio	Sentenza esecutiva	52.397	1. Servizi istituzionali, generali e di gestione
40	Deliberazione della Giunta provinciale n. 1291/2021	Spese di giudizio	Sentenza esecutiva	5.189	1. Servizi istituzionali, generali e di gestione
41	Deliberazione della Giunta provinciale n. 1303/2021	Spese di giudizio	Sentenza esecutiva	6.750	1. Servizi istituzionali, generali e di gestione
42	Deliberazione della Giunta provinciale n. 1438/2021	Spese di giudizio	Sentenza esecutiva	2.189	1. Servizi istituzionali, generali e di gestione
43	Deliberazione della Giunta provinciale n. 1483/2021	Spese di giudizio	Sentenza esecutiva	3.682	1. Servizi istituzionali, generali e di gestione
44	Deliberazione della Giunta provinciale n. 1627/2021	Spese di giudizio	Sentenza esecutiva	584	1. Servizi istituzionali, generali e di gestione

N.	ESTREMI ATTO	SINTESI OGGETTO	TIPOLOGIA	IMPORTO	MISSIONE
45	Deliberazione della Giunta provinciale n. 1836/2021	Spese di giudizio	Sentenza esecutiva	2.918	1. Servizi istituzionali, generali e di gestione
46	Deliberazione della Giunta provinciale n. 1835/2021	Spese di giudizio	Sentenza esecutiva	4.426	1. Servizi istituzionali, generali e di gestione
47	Deliberazione della Giunta provinciale n. 1890/2021	Spese di giudizio	Sentenza esecutiva	3.592	1. Servizi istituzionali, generali e di gestione
48	Deliberazione della Giunta provinciale n. 1898/2021	Spese di giudizio	Sentenza esecutiva	10.507	1. Servizi istituzionali, generali e di gestione
49	Deliberazione della Giunta provinciale n. 1944/2021	Spese di giudizio	Sentenza esecutiva	2.950	1. Servizi istituzionali, generali e di gestione
50	Deliberazione della Giunta provinciale n. 1945/2021	Spese di giudizio	Sentenza esecutiva	4.244	1. Servizi istituzionali, generali e di gestione
51	Deliberazione della Giunta provinciale n. 1948/2021	Spese di giudizio	Sentenza esecutiva	3.907	1. Servizi istituzionali, generali e di gestione
52	Deliberazione della Giunta provinciale n. 1950/2021	Spese di giudizio	Sentenza esecutiva	4.224	1. Servizi istituzionali, generali e di gestione
53	Deliberazione della Giunta provinciale n. 1951/2021	Spese di giudizio	Sentenza esecutiva	4.224	1. Servizi istituzionali, generali e di gestione
54	Deliberazione della Giunta provinciale n. 2063/2021	Spese di giudizio	Sentenza esecutiva	709	1. Servizi istituzionali, generali e di gestione
55	Deliberazione della Giunta provinciale n. 2371/2021	Spese di giudizio	Sentenza esecutiva	10.528	1. Servizi istituzionali, generali e di gestione
56	Deliberazione della Giunta provinciale n. 2372/2021	Spese di giudizio	Sentenza esecutiva	2.270	1. Servizi istituzionali, generali e di gestione
57	Deliberazione della Giunta provinciale n. 2373/2021	Spese di giudizio	Sentenza esecutiva	4.224	1. Servizi istituzionali, generali e di gestione
58	Deliberazione della Giunta provinciale n. 2374/2021	Spese di giudizio	Sentenza esecutiva	4.224	1. Servizi istituzionali, generali e di gestione

N.	ESTREMI ATTO	SINTESI OGGETTO	TIPOLOGIA	IMPORTO	MISSIONE
59	Deliberazione della Giunta provinciale n. 2376/2021	Spese di giudizio	Sentenza esecutiva	259	1. Servizi istituzionali, generali e di gestione
60	Deliberazione della Giunta provinciale n. 2377/2021	Spese di giudizio	Sentenza esecutiva	3.588	1. Servizi istituzionali, generali e di gestione
61	Deliberazione della Giunta provinciale n. 2378/2021	Spese di giudizio	Sentenza esecutiva	8.755	1. Servizi istituzionali, generali e di gestione
62	Deliberazione della Giunta provinciale n. 2380/2021	Spese di giudizio	Sentenza esecutiva	4.013	1. Servizi istituzionali, generali e di gestione
63	Deliberazione della Giunta provinciale n. 2385/2021	Spese di giudizio	Sentenza esecutiva	4.587	1. Servizi istituzionali, generali e di gestione
64	Deliberazione della Giunta provinciale n. 2383/2021	Spese di giudizio	Sentenza esecutiva	7.383	1. Servizi istituzionali, generali e di gestione
65	Deliberazione della Giunta provinciale n. 2384/2021	Spese di giudizio	Sentenza esecutiva	3.164	1. Servizi istituzionali, generali e di gestione
66	Deliberazione della Giunta provinciale n. 2379/2021	Spese di giudizio	Sentenza esecutiva	5.107	1. Servizi istituzionali, generali e di gestione
TOTALE				2.038.984	

Fonte: dati comunicati dalla PAT – importi in euro.

Rispetto all'esercizio precedente si rileva un notevole aumento sia del numero dei provvedimenti (n. 66 provvedimenti nel 2021 a fronte di n. 33 provvedimenti nel 2020) che dell'importo dei debiti fuori bilancio. Dall'analisi dei provvedimenti e delle relazioni istruttorie redatte dai dirigenti responsabili - come già rilevato nei precedenti giudizi di parifica - è emerso ancora che l'acquisizione di beni e servizi in assenza del preventivo impegno di spesa è riconducibile sostanzialmente a due tipologie di cause:

- ritardi nell'assunzione del procedimento di impegno nei termini previsti dal regolamento di contabilità provinciale;
- “errori materiali o disguidi organizzativi” nell'iter procedurale che hanno determinato la mancata rilevazione dell'impegno.

Rari sono i casi di reali situazioni di urgenza motivata, ovvero di circostanze eccezionali ed imprevedibili che abbiano reso necessaria l'assunzione della spesa in violazione delle norme giuscontabili.

Si osserva che un'adeguata programmazione ed una maggiore attenzione nelle procedure organizzative avrebbero consentito di assumere le spese secondo le ordinarie procedure contabili. In particolare, si riscontra una scarsa attenzione al rispetto dei termini procedurali del programma "Viabilità e infrastrutture stradali" della Missione 10 "Trasporti e diritto alla mobilità".

Con riferimento ai debiti fuori bilancio – dovuti, in alcuni casi, a spese che non si ritiene rivestano il carattere dell'urgenza (intervento formativo, servizio stampa e documentazione, fornitura di espositori per la documentazione) – si ribadisce che essi costituiscono una grave irregolarità contabile, che si concretizza nell'assunzione di un'obbligazione pecuniaria in violazione delle norme di contabilità pubblica che riguardano le fasi della spesa e, in particolare, l'impegno della spesa.

Dovrebbe, quindi, trattarsi di fattispecie a carattere eccezionale e residuale.

Inoltre, tale carattere eccezionale implica che il procedimento non possa essere utilizzato per pagamenti ordinari relativi a servizi e forniture, che ben potevano essere considerati in sede di programmazione dell'Ente.

Si raccomanda, pertanto, nuovamente, un'oculata programmazione delle spese prevedibili, al fine di ricondurre il rimedio al proprio intrinseco carattere di eccezionalità e per prevenire eventuali maggiori oneri economici a carico dell'Amministrazione.

Al riguardo si evidenzia che anche il Collegio dei revisori dei conti, nella relazione sullo schema del rendiconto 2021, invita l'Ente nelle considerazioni finali a porre in essere tutte le azioni possibili per contenere i debiti fuori bilancio.

10 IL CONCORSO ALLA FINANZA PUBBLICA

10.1 Il concorso della Provincia autonoma di Trento agli obiettivi della finanza pubblica

Il concorso della Provincia agli obiettivi di finanza pubblica è disciplinato dall'art 79, d.p.r. 31 agosto 1972, n. 670 – “Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige” (Statuto di autonomia), come da ultimo modificato dall'art. 1, c. 407, lett. e) della l. n. 190/2014 (legge di stabilità per il 2015).

In particolare, il c. 407, lett. e), n. 3) e n. 4), l. n. 190/2014 ha aggiunto all'art. 79 dello Statuto il comma 4-bis³⁷⁵, che specifica il contributo della Regione e delle Province autonome alla finanza pubblica in termini di saldo netto da finanziare, riferito al sistema territoriale regionale integrato, per gli anni dal 2018 al 2022, e il comma 4-ter³⁷⁶, che definisce la disciplina a decorrere dall'anno 2023. Per ciascuno degli anni dal 2018 al 2022 il contributo alla finanza pubblica in termini di saldo netto da finanziare, riferito al sistema territoriale regionale integrato³⁷⁷, è pari a 905,315 ml complessivi, dei quali 15,091 ml sono posti in capo alla Regione³⁷⁸. Tale contributo è ripartito tra le Province stesse sulla base dell'incidenza del prodotto interno lordo del territorio di ciascuna provincia sul prodotto interno lordo regionale (ferma restando l'imputazione a ciascuna di esse del maggior gettito IMU).

Ai sensi del comma 4-septies, il contributo stabilito a decorrere dal 2018 può essere incrementato dallo Stato, nella misura massima del 10%, per un periodo di tempo definito, per far fronte ad eventuali

³⁷⁵ D.p.r. n. 670/1972, art. 79, c. 4-bis: “Per ciascuno degli anni dal 2018 al 2022, il contributo della regione e delle province alla finanza pubblica in termini di saldo netto da finanziare, riferito al sistema territoriale regionale integrato, è pari a 905,315 milioni di euro complessivi, dei quali 15,091 milioni di euro sono posti in capo alla regione. Il contributo delle province, ferma restando l'imputazione a ciascuna di esse del maggior gettito derivante dall'attuazione dell'articolo 13, comma 17, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2001, n. 214, e dell'articolo 1, commi 521 e 712, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è ripartito tra le province stesse sulla base dell'incidenza del prodotto interno lordo del territorio di ciascuna provincia sul prodotto interno lordo regionale; le province e la regione possono concordare l'attribuzione alla regione di una quota del contributo”.

³⁷⁶ D.p.r. n. 670/1972, art. 79, c. 4-ter: “A decorrere dall'anno 2023 il contributo complessivo di 905 milioni di euro, ferma restando la ripartizione dello stesso tra la regione Trentino-Alto Adige e le province autonome di Trento e di Bolzano, è rideterminato annualmente applicando al predetto importo la variazione percentuale degli oneri del debito delle pubbliche amministrazioni rilevata nell'ultimo anno disponibile rispetto all'anno precedente. La differenza rispetto al contributo di 905,315 milioni di euro è ripartita tra le province sulla base dell'incidenza del prodotto interno lordo del territorio di ciascuna provincia sul prodotto interno lordo regionale. Ai fini del periodo precedente è considerato il prodotto interno lordo indicato dall'ISTAT nell'ultima rilevazione disponibile”.

³⁷⁷ Il sistema territoriale regionale integrato è costituito dalla regione, dalle province (art. 79, c.1 dello Statuto speciale), dagli enti locali, dagli enti strumentali pubblici e privati delle province e di quelli degli enti locali, dalle aziende sanitarie, dalle università, incluse quelle non statali di cui all'art. 17, c. 120, della l. n. 127/1997, dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e dagli altri enti od organismi a ordinamento regionale o provinciale finanziati dalle stesse in via ordinaria (art. 79, c. 3, dello Statuto speciale).

³⁷⁸ Le Province e la Regione possono, comunque, concordare l'attribuzione all'Ente regionale di una quota del contributo posta a loro carico.

eccezionali esigenze di finanza pubblica. Ulteriori contributi da parte della Regione e delle Province autonome devono invece essere oggetto di specifico accordo.

Con d.g.p. n. 1564 del 24 settembre 2021 è stato approvato lo schema di accordo per la definizione del contributo alla finanza pubblica in termini di saldo netto da finanziare di spettanza di ciascuna Provincia e l'attribuzione alla Regione di una quota del medesimo per l'anno 2021. In particolare, nella delibera citata si quantifica il contributo in argomento per il 2021, da ripartire fra le Province in base all'incidenza del PIL, in complessivi euro 662.536.453,70, con attribuzione alla Provincia autonoma di Trento di un importo di euro 299.068.263,92 e alla Provincia autonoma di Bolzano di un importo di euro 363.468.189,78.

In relazione al ristoro della perdita di gettito delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano, connesso agli effetti negativi derivanti dall'emergenza Covid-19, sono state approvate due norme che hanno influito sull'importo della compartecipazione. In particolare:

- a) l'art. 1, c. 805, della l. n. 178 del 30 dicembre 2020, che ha ridotto di 13,7 milioni il contributo spettante alla Provincia autonoma di Trento;
- b) l'art. 73, del d.l. n. 73 del 25 maggio 2021, che ha ridotto di ulteriori 28,67 milioni la contribuzione della Provincia autonoma di Trento.

Nella delibera n. 1564/2021 sono riportate, inoltre, le quote dei contributi provinciali di cui la Regione ha ritenuto di farsi carico nel 2021, pari ad euro 132.532.272,84, riferiti al concorso della Provincia autonoma di Trento, e ad euro 151.759.209,58, riferiti al concorso della Provincia autonoma di Bolzano.³⁷⁹

Secondo quanto riferito dall'Amministrazione, la quota rimasta a carico della Provincia autonoma di Trento, al netto della riduzione del concorso per ristoro delle minori entrate derivanti dall'emergenza Covid-19, è pari a 250.140.174,68³⁸⁰.

Al riguardo, in fase di contraddittorio³⁸¹, è stato chiesto all'Amministrazione la dimostrazione del calcolo per addivenire a tale quota, con l'indicazione delle rispettive norme o atti di riferimento riportanti gli importi per il conteggio.

³⁷⁹ In analogia, anche la Giunta regionale, con deliberazione n. 179 del 22 settembre 2021 "Accordo per la definizione del contributo alla finanza pubblica in termini di saldo netto da finanziare di spettanza di ciascuna Provincia e per l'attribuzione alla Regione di una quota del medesimo per l'anno 2021", riporta le disposizioni sopra citate, con cui ha approvato lo schema di accordo sopra citato, che stabilisce l'attribuzione alla Regione di una quota del contributo in termini di saldo netto da finanziare per il 2021 di competenza delle Province autonome di Trento e di Bolzano, rispettivamente in 132.532.272,84 euro per la Provincia autonoma di Trento e 151.759.209,58 euro per la Provincia autonoma di Bolzano.

Come specificato dalla Provincia in istruttoria (nota prot. Provincia n. 254590 del 11 aprile 2022, risposta al quesito n. 21) tale accordo è stato sottoscritto tra le parti in data 5 ottobre 2021.

³⁸⁰ Cfr. nota prot. Provincia n. 254590 del 11 aprile 2022, allegata risposta al quesito n. 21.

³⁸¹ Cfr. nota di trasmissione esiti attività di controllo (prot. Corte n. 841 del 3 giugno 2022). E in particolare il punto 35.

L'Amministrazione ha trasmesso quanto richiesto riportando il calcolo in tre tabelle³⁸².

Nella prima tabella, l'Amministrazione ha indicato il calcolo che ha determinato la quota da ripartire tra le due province autonome, partendo dall'importo di euro 905.315.000, indicato all'art. 79, c.4-bis del d.p.r. n. 670/1972, e decurtando la quota a carico della Regione (euro 15.091.000), le quote a carico delle due province autonome per maggior gettito derivante dall'IMU dei comuni e gli oneri di gestione del Parco Nazionale dello Stelvio ai sensi dell'art. 1, c. 7 del d.lgs. n. 14/2016.

Tabella 115 – Dimostrazione calcolo quota da ripartire tra le province autonome di Trento e Bolzano

VOCI	IMPORTO ANNO 2021	NORMATIVA
Contributo complessivo a carico della Regione Trentino Alto-Adige, della Provincia autonoma di Trento e di Bolzano	905.315.000,00	art. 79, c. 4-bis del d.p.r. n. 670/1972
di cui quota a carico della Regione Trentino Alto-Adige	-15.091.000,00	art. 79, c. 4-bis del d.p.r. n.670/1972
di cui quota a carico della Provincia autonoma di Trento derivante dall'attuazione dell'art. 13, comma 17, del DPR 201-2011 (maggior gettito derivante dall'IMU comuni ricadenti nel territorio per l'anno 2021)	-73.292.400,67	art. 79, c. 4-bis del d.p.r. n. 670/1972
di cui oneri di gestione del Parco Nazionale dello Stelvio a carico della Provincia autonoma di Trento	-2.746.000,00	art. 1, c. 7, del d.lgs. n. 14/2016
di cui quota a carico della Provincia autonoma di Bolzano derivante dall'attuazione dell'art. 13, comma 17, del DPR 201-2011 (maggior gettito derivante dall'IMU comuni ricadenti nel territorio per l'anno 2021)	-148.903.145,63	art. 79, c. 4-bis del d.p.r. n. 670/1972
di cui oneri di gestione del Parco Nazionale dello Stelvio a carico della Provincia autonoma di Bolzano	-2.746.000,00	art. 1, c. 7, del d.lgs. 14/2016
Quota da ripartire tra le province sulla base del PIL provinciale	662.536.453,70	

Fonte: prima tabella trasmessa dalla Pat.

Nella seconda tabella è stato indicato l'ammontare del PIL 2019 ISTAT a prezzi correnti, pari a euro 21.017,00 per la Provincia autonoma di Trento e pari a euro 25.542,70 per la Provincia di Bolzano, per un totale di euro 46.559,70, in base al quale è stata determinata la percentuale a carico della Provincia autonoma di Trento (45,14%) e quella a carico della Provincia autonoma di Bolzano (54,86%).

Quindi, la seconda tabella ha indicato il riparto dei 662,53 ml in base al PIL, come risultante dall'accordo tra la Regione TAA, Provincia di Trento e Provincia di Bolzano del 5 ottobre 2021.

³⁸² Cfr. controdeduzioni al punto 35, pervenute il 13 giugno 2022 in allegato alla nota del Presidente della Provincia, prot. n. 416652 (prot. Corte n. 869 di pari data).

Tabella 116 –Riparto contributo 2021 tra le province autonome di Trento e Bolzano

VOCI	IMPORTO ANNO 2021	PIL 2019 ISTAT a prezzi correnti
Quota a carico della Provincia autonoma di Trento (45,14%)	299.068.263,92	21.017,00
Quota a carico della Provincia autonoma di Bolzano (54,86%)	363.468.189,78	25.542,70
Quota da ripartire tra le province sulla base del PIL provinciale	662.536.453,70	46.559,70

Fonte: parte seconda tabella trasmessa dalla Pat.

Infine, la terza tabella indica l'importo finale del concorso a carico della Provincia autonoma di Trento (250,14 ml), calcolato sommando la quota concorso a carico della Provincia autonoma di Trento (299,068 ml), il maggior gettito derivante dall'IMU dei comuni ricadenti nel territorio della Provincia autonoma di Trento (73,3 ml), il minor gettito IMU per lo Stato (52,5 ml) e sottraendo il conguaglio anno 2020 degli oneri di gestione del Parco dello Stelvio (-9.164,17 euro), l'accollo della quota Pat da parte della Regione, secondo l'accordo del 5 ottobre 2021 (-132,53 ml), e la riduzione del concorso per ristoro delle minori entrate derivanti dall'emergenza Covid-19, ai sensi dell'art. 1, c. 805 della l. n. 178/2020 (-13,7 ml) e dell'art. 57 del d.l. n. 73/2021 (-28,67 ml).

Tabella 117 – Dimostrazione quota concorso contributo a carico della Provincia di Trento

VOCI	IMPORTO ANNO 2021	NORMATIVA
Maggior gettito derivante dall'imposta municipale propria dei comuni ricadenti nel territorio della Provincia autonoma di Trento (73,3 milioni) e minor gettito IMU per lo Stato conseguente all'istituzione dell'IMIS con L.P. n. 14-2014 sugli immobili di categoria D (52,5 milioni)	125.983.347,77	art. 13, c. 17, del d.p.r. n. 201/2011; art. 1 l.p. n. 14/2014
Quota concorso ripartita in base al PIL	299.068.263,92	art. 79, c. 4-bis del d.p.r. n. 670-1972
Conguaglio per l'anno 2020 oneri di gestione Parco dello Stelvio	-9.164,17	art. 1, c. 7, del d.lgs. n. 14/2016 e nota D.R.G.S. 13 dicembre 2021
Accollo quota concorso PAT da parte della Regione Trentino Alto Adige	-132.532.272,84	accordo tra Regione TAA, Provincia di Trento e Provincia di Bolzano del 5 ottobre 2021
Ristoro riconosciuto dallo Stato per l'anno 2021 correlato alla perdita di gettito connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19, mediante riduzione del contributo	-13.700.000,00	art. 1, c. 805 della l. n. 178/2020
Ristoro riconosciuto dallo Stato per l'anno 2021 correlato alla perdita di gettito connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19, mediante riduzione del contributo	-28.670.000,00	art. 57 d. l. n. 73/2021
Totale	250.140.174,68	

Fonte: terza tabella trasmessa dalla Pat.

L'articolo 79, c. 1 lett. c), dello Statuto di autonomia prevede un concorso ulteriore al riequilibrio della finanza pubblica mediante l'assunzione di oneri relativi all'esercizio di funzioni statali, anche delegate,

e il finanziamento di iniziative e progetti relativi anche ai territori confinanti nell'importo complessivo di 100 milioni annui. Il concorso è garantito annualmente mediante l'accollo di oneri per la funzione delegata dell'Università degli studi di Trento, per l'importo di 60 milioni e di oneri per le iniziative dei territori confinanti per 40 milioni. Lo Stato ogni anno trattiene devoluzioni di tributi erariali per un importo di 100 milioni e provvede alla relativa erogazione solo quando la Provincia dà dimostrazione di aver erogato 60 milioni per l'Università e 40 milioni per i territori confinanti. A tale fine, la Provincia autonoma comunica ogni anno alla Ragioneria generale dello Stato l'ammontare complessivo dei versamenti in favore dell'Università degli studi di Trento, che supera sempre i 60 milioni. A fronte di tale nota, la Ragioneria generale dello Stato provvede regolarmente ad erogare i 60 milioni di devoluzioni.³⁸³

Per quel riguarda l'esercizio 2021, l'Amministrazione ha reso disponibile la nota inviata dal Servizio Entrate Finanza e Credito della Provincia al Ministero dell'economia e delle finanze (nota prot. n. 777733 del 27 ottobre 2021) con la quale ha comunicato che *“nel 2021 sono stati impegnati e non erogati i 40 milioni di euro per gli interventi nei territori confinanti. Per quanto attiene invece all'Università degli Studi di Trento si precisa che alla data odierna risultano erogati nel corso del 2021, a favore dell'Università degli Studi di Trento, Euro 84.658.240,50.=, conseguentemente si ritiene che non debba essere trattenuto l'importo di Euro 60 milioni dalle somme che verranno erogate a titolo di devoluzione dei tributi erariali.”*³⁸⁴.

10.2 Il coordinamento della finanza pubblica provinciale nell'ambito del sistema territoriale integrato

L'art. 79, commi 3³⁸⁵ e 4³⁸⁶, dello Statuto di autonomia, così come sostituito da ultimo dall'art. 1, c. 407, lett. e), n. 2) e n. 3), della l. n. 190/2014, a decorrere dal 1° gennaio 2015, ha reso la Provincia autonoma

³⁸³ Si veda al riguardo nota della Provincia prot. n. D317/2020/316876 del 12 giugno 2020 con riferimento al rendiconto 2019.

³⁸⁴ Nota prot. PAT n. 254590 del 11 aprile 2022, risposta al quesito n. 18.

³⁸⁵ D.p.r. n. 670/1972, art. 79, c. 3: “Fermo restando il coordinamento della finanza pubblica da parte dello Stato ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, le province provvedono al coordinamento della finanza pubblica provinciale, nei confronti degli enti locali, dei propri enti e organismi strumentali pubblici e privati e di quelli degli enti locali, delle aziende sanitarie, delle università, incluse quelle non statali di cui all'articolo 17, comma 120, della legge 15 maggio 1997, n. 127, delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e degli altri enti od organismi a ordinamento regionale o provinciale finanziati dalle stesse in via ordinaria. Al fine di conseguire gli obiettivi in termini di saldo netto da finanziare previsti in capo alla regione e alle province ai sensi del presente articolo, spetta alle province definire i concorsi e gli obblighi nei confronti degli enti del sistema territoriale integrato di rispettiva competenza. Le province vigilano sul raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica da parte degli enti di cui al presente comma e, ai fini del monitoraggio dei saldi di finanza pubblica, comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze gli obiettivi fissati e i risultati conseguiti”.

³⁸⁶ D.p.r. n. 670/1972, art. 79, c. 4: “Nei confronti della regione e delle province e degli enti appartenenti al sistema territoriale regionale integrato non sono applicabili disposizioni statali che prevedono obblighi, oneri, accantonamenti, riserve all'erario o concorsi comunque denominati, ivi inclusi quelli afferenti il patto di stabilità interno, diversi da quelli previsti dal presente titolo. La regione e le province provvedono, per sé e per gli enti del sistema territoriale regionale integrato di rispettiva competenza, alle finalità di coordinamento della finanza pubblica contenute in specifiche disposizioni legislative dello Stato,

di Trento pienamente responsabile del concorso degli enti e soggetti del settore pubblico provinciale (enti locali, enti e organismi strumentali, Azienda sanitaria, Università degli studi di Trento, Camera di Commercio di Trento, ecc.) al raggiungimento degli obiettivi complessivi di finanza pubblica.

Spetta quindi alla Provincia stabilire i vincoli da rispettare da parte degli enti e dei soggetti facenti parte del sistema territoriale integrato, ivi inclusa la definizione delle modalità di monitoraggio degli adempimenti relativi al rispetto dei medesimi obblighi.

In attuazione dell'art. 79 dello Statuto speciale, con la l.p. 27 dicembre 2010, n. 27, la Provincia ha stabilito gli strumenti per assicurare il concorso agli obiettivi di finanza pubblica da parte degli enti locali, degli altri enti e organismi indicati nel citato art. 79, compresa l'Università degli studi di Trento, nonché della medesima Provincia.

Per quanto concerne gli enti locali, le disposizioni per la partecipazione dei comuni e dei loro enti e organismi strumentali al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica sono disciplinate dall'art. 8 della citata l.p. n. 27/2010, da ultimo modificato dall'art. 9 della l.p. 27 dicembre 2021, n. 22³⁸⁷, il quale stabilisce, al c. 1, che “A decorrere dall'esercizio finanziario 2016 cessano di applicarsi le disposizioni provinciali che disciplinano gli obblighi relativi al patto di stabilità interno con riferimento agli enti locali e ai loro enti e organismi strumentali. Gli enti locali assicurano il pareggio di bilancio secondo quanto previsto dalla normativa statale e provinciale in materia di equilibrio dei bilanci. Con successivo provvedimento, adottato d'intesa tra la Giunta provinciale e il Consiglio delle autonomie locali, sono definite le modalità di monitoraggio e certificazione delle sue risultanze, nel rispetto degli obiettivi fissati per il sistema territoriale provinciale integrato. Con riferimento alle sanzioni previste per gli amministratori e per gli enti locali si applica quanto disposto dalla disciplina statale per le medesime fattispecie.”

Il c. 1-*bis*, come sostituito dall'art. 4, c. 2, della l.p. 23 dicembre 2019, n. 13, specifica, inoltre, che “La Giunta provinciale, con deliberazione assunta d'intesa con il Consiglio delle autonomie locali, individua gli obiettivi di finanza pubblica assicurati dagli enti locali secondo i principi definiti dal protocollo d'intesa in materia di finanza locale. La deliberazione determina anche le modalità e i termini del concorso degli enti locali a questi obiettivi”.

adeguando, ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266, la propria legislazione ai principi costituenti limiti ai sensi degli articoli 4 o 5, nelle materie individuate dallo Statuto, adottando, conseguentemente, autonome misure di razionalizzazione e contenimento della spesa, anche orientate alla riduzione del debito pubblico, idonee ad assicurare il rispetto delle dinamiche della spesa aggregata delle amministrazioni pubbliche del territorio nazionale, in coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea”.

³⁸⁷ L'art. 9 della l.p. n. 22/2021 ha introdotto il c. 3.6 al fine di autorizzare i Comuni, per gli anni 2021 e 2022, ad assumere personale a tempo determinato, in deroga ai limiti di spesa stabiliti dalla normativa vigente, per potenziare gli uffici preposti ai procedimenti connessi all'erogazione del beneficio di cui all'art. 119 del d.l. 19 maggio 2020, n. 34 (Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19) convertito, con modificazioni, dalla l. 17 luglio 2020, n. 77.

Il testo vigente prima della data di entrata in vigore della l.p. n. 13/2019 stabiliva, invece, al c. 1-*bis*³⁸⁸ che i comuni adottassero un piano di miglioramento finalizzato alla riduzione delle spese correnti.

In merito al rispetto da parte dei Comuni dei saldi di finanza pubblica, la l. n. 145/2018, all'art. 1, c. 823, ha previsto la cessazione degli obblighi di monitoraggio e di certificazione del pareggio di bilancio, di cui ai commi 469 e seguenti dell'art. 1 della l. n. 232/2016, ed ha stabilito, al c. 821, che gli enti territoriali si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza non negativo e che tale informazione è desunta dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione previsto dall'allegato 10 al d.lgs. n. 118/2011.

Con riferimento agli esiti delle verifiche effettuate al riguardo dalla Provincia per l'esercizio 2020, l'Amministrazione ha riferito³⁸⁹ che dall'esame dei prospetti degli equilibri di cui all'allegato 10 al d.lgs. n. 118/2011 risulta che tutti i comuni presentano un risultato di competenza (W1) 2020 positivo.

Con riferimento all'esercizio 2021, *“non sono ancora disponibili i dati complessivi dei rendiconti di gestione 2021, stante il termine di approvazione dei medesimo al 30/04/2022”*³⁹⁰.

In relazione, invece, al rispetto del pareggio di bilancio di cui all'art. 9, c. 1 e 1-*bis* della l. n. 243/2012, anche quale presupposto per la legittima contrazione di indebitamento (art. 10, c. 3, l. n. 243/2012), viene evidenziato che, con l'integrazione al Protocollo d'Intesa in materia di finanza locale per il 2020 del 5 maggio 2020, è stata conclusa l'intesa provinciale relativa alle operazioni di indebitamento, con la quale le parti hanno concordato l'assegnazione da parte dei Comuni alla Provincia degli spazi finanziari relativi alle spese per “rimborso prestiti” previste nell'esercizio finanziario 2020 del bilancio di previsione dei comuni trentini. Tali spazi finanziari sono stati quantificati in euro 17.629.187,88 con delibera della Giunta provinciale n. 1051 del 24 luglio 2020.

Infine, con un'ulteriore integrazione al Protocollo d'Intesa per il 2020 del 13 luglio 2020, l'intesa provinciale in materia di indebitamento è stata estesa anche agli anni dal 2021 al 2023, con conseguente assegnazione alla Provincia degli spazi finanziari corrispondenti alla somma delle spese per “rimborso prestiti” previste negli esercizi finanziari 2021 e 2022 del bilancio di previsione 2020-2022 dei comuni

³⁸⁸ L.p. n. 27/2010, art. 8, c. 1 *bis*: “Il protocollo d'intesa in materia di finanza locale individua la riduzione delle spese di funzionamento, anche a carattere discrezionale, che è complessivamente assicurata dall'insieme dei comuni e unioni di comuni. Con intesa tra la Giunta provinciale e il Consiglio delle autonomie locali è determinata la ripartizione di quest'obiettivo per ciascun ente interessato. Gli enti locali, i comuni e le comunità adottano un piano di miglioramento per l'individuazione delle misure finalizzate a razionalizzare e a ridurre le spese correnti, nei termini e con le modalità previste dal protocollo d'intesa in materia di finanza locale. Per i comuni sottoposti all'obbligo di gestione associata obbligatoria ai sensi dell'articolo 9 bis della legge provinciale n. 3 del 2006, e per i comuni che hanno superato positivamente il referendum per la fusione, il piano di miglioramento è sostituito da un progetto di riorganizzazione dei servizi relativo alla gestione associata e alla fusione, dal quale risulti il percorso di riduzione della spesa corrente finalizzato al conseguimento dell'obiettivo imposto alla scadenza del 31 luglio 2019.”.

³⁸⁹ Nota prot. PAT n. 2544590 dell'11 aprile 2022, in risposta al quesito n. 19.

³⁹⁰ Nota prot. PAT n. 2544590 dell'11 aprile 2022, in risposta al quesito n. 19.

trentini e degli spazi finanziari corrispondenti alla somma delle quote annuali di recupero dell'operazione di estinzione anticipata dei mutui definita dalla delibera della Giunta provinciale n. 1035/2016 per l'esercizio 2023. Gli spazi finanziari relativi agli esercizi 2021-2023 sono stati quantificati, con delibera della Giunta provinciale n. 2079 del 14 dicembre 2020, rispettivamente in euro 17.231.792,43, per il 2021, euro 17.306.453,33, per il 2022, ed euro 13.865.258,69, per il 2023.

Per quanto attiene al ricorso all'indebitamento da parte dei comuni, il Protocollo d'intesa in materia di finanza locale per il 2020 e quello per il 2021 hanno previsto la sospensione delle operazioni di indebitamento per i rispettivi esercizi finanziari.

In relazione al contenimento della spesa corrente, previsto dall'art. 8, c. 1-*bis* della l.p. n. 27/2010, con riferimento all'esercizio 2020, il Protocollo d'intesa in materia di finanza locale per il 2020, sottoscritto l'8 novembre 2019, prevede di proseguire l'azione di razionalizzazione della spesa intrapresa nel quinquennio precedente, stabilendone i principi generali da declinare, in relazione alle modalità e ai termini, con successiva deliberazione della Giunta provinciale da assumere d'intesa con il Consiglio delle autonomie locali. L'emergenza sanitaria connessa all'epidemia da Covid-19 e l'incertezza dei riflessi di tale emergenza sui bilanci comunali, in termini di minori entrate e maggiori spese, ha reso opportuno e necessario sospendere per l'esercizio 2020 la definizione degli obiettivi di qualificazione della spesa dei comuni (Integrazione al Protocollo d'intesa in materia di finanza locale per il 2020, sottoscritta il 13 luglio 2020).

A seguito del perdurare della situazione di emergenza sanitaria, il Protocollo d'intesa in materia di finanza locale per il 2021, sottoscritto il 16 novembre 2020, ha stabilito la sospensione dell'obiettivo di qualificazione della spesa anche per il 2021, non ponendo, nello specifico, un limite al contenimento della spesa contabilizzata nella Missione 1, come indicato nel Protocollo d'intesa per la finanza locale per il 2020 per il periodo 2020-2024³⁹¹.

Per quanto concerne gli altri enti appartenenti al sistema territoriale provinciale integrato, la Provincia autonoma di Trento ha recepito l'osservazione formulata nella decisione di parifica n. 4/PARI/2019, approvando la d.g.p. n. 2088 del 20 dicembre 2019 di individuazione degli enti e degli organismi strumentali, pubblici e privati, nonché degli enti e organismi ad ordinamento provinciale finanziati in via ordinaria, che nel loro insieme costituiscono il "sistema territoriale provinciale integrato", elencati nella tabella seguente.

³⁹¹ Nota prot. PAT n. 2544590 dell'11 aprile 2022, in risposta al quesito n. 19.

Nel corso del 2021, tale elenco non ha subito variazioni rispetto alla d.g.p. n. 2088/2019³⁹², ma è stato aggiornato nel 2022, con d.g.p. n. 623 del 14 aprile 2022, a seguito della qualificazione come ente strumentale della fondazione Hub Innovazione Trentino (HIT), con l.p. n. 11/2020, e la formalizzazione della partecipazione della Provincia nella predetta fondazione con delibera della Giunta provinciale n. 159 dell'11 febbraio 2022.

Tabella 118 – Enti e soggetti del sistema territoriale provinciale integrato (44) – anno 2021

AGENZIE	ENTI PUBBLICI		ENTI LOCALI	FONDAZIONI	SOCIETÀ STRUMENTALI
Agenzia per la depurazione	Consiglio provinciale	Museo degli usi e costumi della gente trentina	Comuni	Fondazione Trentina Alcide De Gasperi	Cassa del Trentino S.p.A.
Agenzia provinciale per l'incentivazione delle attività economiche	Azienda provinciale per i servizi sanitari	Museo delle scienze	Comunità di valle	Fondazione Franco Demarchi	ITEA S.p.A.
Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente	Istituto culturale cimbri	Ente Parco Adamello - Brenta	Unioni di comuni	Fondazione Bruno Kessler	Patrimonio del Trentino S.p.A.
Agenzia del lavoro	Istituto culturale mocheno	Ente Parco Paneveggio - Pale di San Martino	Enti e organismi strumentali dei comuni	Fondazione Edmund Mach	Trentino Riscossioni S.p.A.
Agenzia provinciale per i pagamenti	Istituto culturale ladino	Opera universitaria		Fondazione Museo storico del Trentino	Trentino School of Management S.c.a r.l.
Agenzia provinciale delle foreste demaniali	Istituto provinciale di ricerca, aggiornamento, sperimentazione educativi (IPRASE)	Centro servizi culturali S. Chiara			Trentino Sviluppo S.p.A.
Agenzia provinciale per l'assistenza e la previdenza integrativa	Istituzioni scolastiche formative (n. 74)	Università degli studi di Trento			Trentino Trasporti S.p.A.
Istituto di statistica della provincia di Trento	Museo "Castello del Buonconsiglio - monumenti e collezioni provinciali"	Aziende pubbliche di servizi alla persona			Trentino Digitale S.p.A.
Cassa provinciale antincendi	Museo d'arte moderna e contemporanea	Camera di commercio di Trento			

Fonte: deliberazione G.P. n. 2088/2019.

Ciò posto, in attuazione dell'art. 79, c. 4 dello Statuto di autonomia, la Provincia autonoma ha emanato nei confronti di agenzie, enti strumentali, Azienda sanitaria, Camera di commercio e Università, specifiche direttive per l'esercizio 2020 recanti misure di razionalizzazione e contenimento della spesa (ex art. 2 della l.p. n. 27/2010).

³⁹² Nota prot. PAT n. 2544590 dell'11 aprile 2022, in risposta al quesito n. 42.

Gli indirizzi per il 2021³⁹³ alle agenzie e agli enti strumentali (enti pubblici, fondazioni e società controllate) sono stati impartiti con d.g.p. n. 1831 del 22 novembre 2019, che ha definito direttive per l'impostazione dei bilanci di previsione e dei budget, applicabili a decorrere dall'esercizio 2020. Con riferimento alla spesa di personale è stata, altresì, adottata la deliberazione n. 2122 del 22 dicembre 2020.

Quanto all'Azienda provinciale per i servizi sanitari (APSS), gli indirizzi sono stati impartiti con d.g.p. n. 2110 del 14 dicembre 2020.

Con riferimento alle direttive per il concorso agli obiettivi di finanza pubblica impartite per l'esercizio 2021 alla Camera di Commercio di Trento (CCIAA di Trento) e all'Università degli studi di Trento (UniTN), esse sono state definite rispettivamente con d.g.p. n. 1864 del 20 novembre 2020 e n. 865 del 28 maggio 2021.

L'Amministrazione ha, inoltre, dato riscontro dell'attività di controllo svolta con riferimento al rispetto delle misure dettate per la gestione 2020³⁹⁴, non essendo ancora disponibili gli esiti delle verifiche e del monitoraggio effettuati sulla gestione 2021. Tali esiti vengono dettagliatamente presentati per l'Azienda sanitaria e per le agenzie e gli enti strumentali (enti pubblici, fondazioni e società controllate) nei rispettivi capitoli.

Si evidenzia, altresì, che per tali enti, con l'art. 6 della l.p. 27 dicembre 2021 n. 21 è stato introdotto all'art. 33 della l.p. n. 16 giugno 2006, n. 3³⁹⁵, il comma 2-*quater*³⁹⁶, in forza del quale, a livello di sistema pubblico provinciale, è stato affermato il principio dell'obbligo di utilizzo reciproco dei servizi offerti da ciascun ente strumentale, al fine di meglio controllare, razionalizzare e contenere la spesa degli enti strumentali della Provincia, valorizzando le sinergie tra i medesimi.

In attuazione della norma in oggetto, la Giunta provinciale ha adottato le direttive previste con la deliberazione n. 401 del 18 marzo 2022, modificativa in parte della sopra citata deliberazione n. 1831/2019.

Sulle perplessità sollevate in merito alla suddetta delibera si rinvia al paragrafo sul quadro normativo degli organismi partecipati.

³⁹³ Nota prot. PAT n. 2544590 dell'11 aprile 2022, in risposta al quesito n. 30.

³⁹⁴ Nota prot. PAT n. 2544590 dell'11 aprile 2022, in risposta al quesito n. 46.

³⁹⁵ La l.p. n. 3/2006, recante "Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino", prevede che, per l'organizzazione e la gestione dei servizi pubblici o delle attività, anche a carattere tecnico, strumentali ai propri fini istituzionali, la Provincia possa avvalersi di agenzie e di enti strumentali.

³⁹⁶ Art. 33, c. 2-*quater*, l.p. 3/2006: "Ai sensi dell'articolo 79 dello Statuto speciale, per il perseguimento degli obiettivi di contenimento e razionalizzazione della spesa pubblica, gli enti strumentali indicati nel comma 1 sono strumenti tecnico-esecutivi di sistema della Provincia, messi a disposizione degli altri enti strumentali, che sono tenuti ad avvalersene ai sensi del medesimo articolo 79 secondo quanto previsto con deliberazione della Giunta provinciale che impartisce ai predetti soggetti le direttive per l'attuazione di questo comma, nei casi ed entro i limiti da indicare per tenere conto delle peculiarità dei bisogni e della missione degli enti. I soggetti sono tenuti a fornire il servizio e le attività sulla base degli stessi criteri, regole e condizioni che la deliberazione della Giunta provinciale fissa nell'atto di affidamento valido per la Provincia. Questo comma è applicabile anche al Consiglio provinciale, secondo le modalità stabilite con specifica intesa tra quest'ultimo e la Provincia".

Per quanto concerne le somme impegnate sul bilancio provinciale, per trasferimenti a qualsiasi titolo agli enti o organismi finanziati in via ordinaria dalla Provincia, in base a quanto comunicato dall'amministrazione provinciale³⁹⁷, esse sono pari nel 2021 a 2,5 miliardi, in prevalenza trasferite a favore dell'Azienda sanitaria (il 51,87%) e delle agenzie (il 24,19%).

Rispetto al 2020, si rileva un aumento complessivo del 5,37%, pari a 127 milioni in più, dei quali 86,4 milioni per le Agenzie, 16,2 milioni per le società partecipate, 11,6 milioni per le fondazioni, 10,8 milioni per l'APSS e 4,4 milioni per l'Università di Trento. Sono stati ridotti, invece, i trasferimenti nei confronti delle aziende pubbliche di servizi alla persona (APSP) per 3,3 milioni e degli istituti scolastici e formativi per 1,7 milioni.

Tali somme non comprendono i trasferimenti a favore degli enti locali.

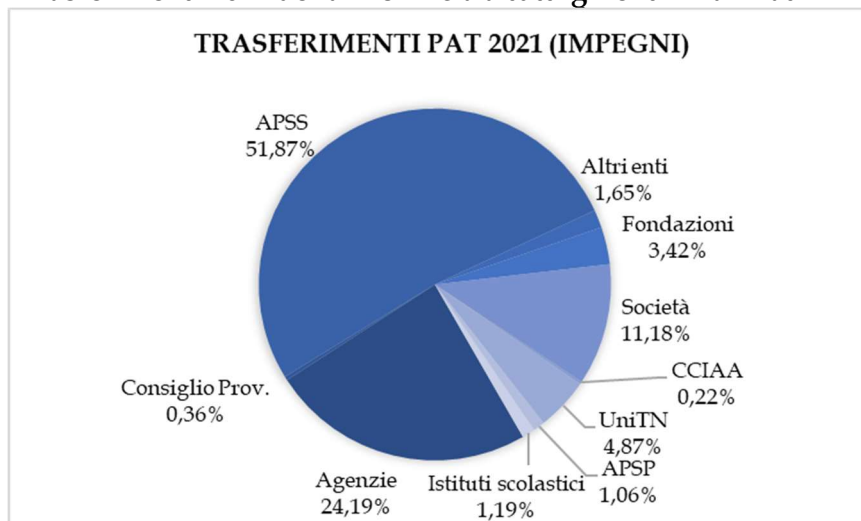
Tabella 119 – Trasferimenti della Provincia a tutti gli enti finanziati in via ordinaria (impegni e pagamenti 2020-2021)

	IMPEGNI PAT 2020	IMPEGNI PAT 2021	Var %	PAGAMENTI PAT 2020	PAGAMENTI PAT 2021	Var %
Agenzie	517.557.167	603.926.612	16,69%	475.168.742	520.985.795	9,64%
Consiglio Prov.	8.190.000	8.890.000	8,55%	8.651.816	9.190.000	6,22%
APSS	1.284.099.717	1.294.938.880	0,84%	1.316.487.306	1.284.696.216	-2,41%
Altri enti (senza APSS e Consiglio Prov.)	39.004.642	41.157.790	5,52%	36.036.441	38.390.368	6,53%
Fondazioni	73.819.958	85.421.442	15,72%	73.496.693	79.167.576	7,72%
Società	263.003.809	279.201.745	6,16%	270.412.484	306.810.020	13,46%
CCIAA di Trento	5.428.818	5.429.730	0,02%	15.504.641	2.673.730	-82,76%
UniTN	117.102.112	121.481.245	3,74%	133.277.370	143.372.373	7,57%
APSP	29.713.099	26.389.431	-11,19%	14.339.106	42.284.773	194,89%
Istituti scolastici	31.358.851	29.689.168	-5,32%	30.297.928	29.896.375	-1,33%
TOTALE	2.369.278.173	2.496.526.043	5,37%	2.373.672.527	2.457.467.226	3,53%

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati PAT, – importi in euro.

³⁹⁷ Nota prot. PAT n. 2544590 dell'11 aprile 2022, in risposta al quesito n. 44.

Grafico 1 – Trasferimenti 2021 della Provincia a tutti gli enti finanziati in via ordinaria



Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati PAT.

10.3 Gli esiti delle certificazioni relative alla perdita di gettito connessa all'emergenza epidemiologica da Covid-19

L'art 106 del d.l. 19 maggio 2020 n. 34, convertito con modificazioni nella l. 17 luglio 2020, n. 77, ha stanziato un fondo finalizzato a garantire agli enti locali l'espletamento delle funzioni fondamentali, per l'anno 2020, anche in relazione alla possibile perdita di entrate connessa all'emergenza epidemiologica da Covid-19. Il fondo per ristorare la perdita di gettito (perdita di gettito da considerare al netto delle minori spese e delle risorse già assegnate dallo Stato a compensazione delle minori entrate e delle maggiori spese) è stato successivamente incrementato dall'art 39 del d.l. 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni nella l. 13 ottobre 2020, n. 126.

Il medesimo art. 39, c.2, del d.l. n. 104/2020 ha previsto che gli enti beneficiari di tali risorse inviino, entro il termine perentorio del 31 maggio 2021, una certificazione che attesti la perdita di gettito connessa all'emergenza epidemiologica da Covid-19, al netto delle minori spese e delle risorse assegnate a vario titolo dallo Stato a ristoro delle minori entrate e delle maggiori spese connesse alla predetta emergenza, firmata digitalmente dal rappresentante legale, dal responsabile del servizio finanziario e dall'organo di revisione economico-finanziaria, secondo le modalità indicate dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, n. 59033 del 1° aprile 2021.

Il ritardato invio delle certificazioni comporta delle sanzioni in capo agli enti locali inadempienti (riduzione del fondo).

Gli obblighi di certificazione di cui al presente comma, per gli enti locali delle regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e di Bolzano che esercitano funzioni in materia di finanza locale in via esclusiva, sono assolti per il tramite delle medesime regioni e province autonome. In base all'Accordo tra il Ministero dell'Economia e delle Finanze e le Regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta e le Province Autonome di Trento e Bolzano, sottoscritto il 18 febbraio 2021 (d.g.p. n. 143 del 5 febbraio 2021), gli enti locali delle citate autonomie speciali hanno trasmesso le certificazioni relative all'anno 2020, accedendo direttamente all'applicativo web <http://pareggiobilancio.mef.gov.it>, e le autonomie speciali sono state abilitate al portale, al fine di visualizzare e monitorare l'avvenuta compilazione da parte dei propri enti locali.

La provincia autonoma di Trento, come le altre autonomie speciali, è chiamata a vigilare sul rispetto dei termini e ad applicare le eventuali sanzioni previste in caso di mancata o ritardata compilazione della certificazione.

Si precisa che, ai sensi di legge, la predetta certificazione non include le riduzioni di gettito derivanti da interventi autonomamente assunti dalla regione o provincia autonoma per gli enti locali del proprio territorio.

In merito al monitoraggio operato dalla Provincia di Trento sulla compilazione della certificazione relative all'anno 2020, l'Unità di missione strategia (UMST) Coordinamento enti locali, politiche territoriali e della montagna, con nota prot. PAT n. 186986 del 16 marzo 2022, ha riferito che:

- le risorse del Fondo funzioni fondamentali assegnate ai comuni della provincia di Trento, con le deliberazioni della Giunta provinciale n. 779 del 5 giugno 2020, n. 1825 del 13 novembre 2020, n. 2084 del 14 dicembre 2020, n. 2108 del 14 dicembre 2020 e n. 2262 del 22 dicembre 2020, ammontano a complessivi euro 61.886.034,31;
- tutti gli enti locali della Provincia autonoma di Trento hanno trasmesso la certificazione sulla perdita di gettito per emergenza da Covid-19 entro il termine perentorio del 31 maggio 2021;
- oltre tale termine alcuni comuni hanno modificato i dati trasmessi ed inviato una nuova certificazione sulla base di quanto previsto dal decreto ministeriale n. 59033 del 1° aprile 2021;
- i comuni di Bondone, Cavedago, Drena, Dro e Storo hanno modificato la propria certificazione, a febbraio 2022, a seguito di alcune incoerenze riscontrate dalla Ragioneria generale dello Stato tra i modelli presentati.

In ordine alla corretta contabilizzazione delle somme ricevute, le risorse del Fondo funzioni fondamentali, di cui all'art. 106 del d.l. n. 34/2020 e s.m., non utilizzate nel 2020, in eccesso rispetto alle esigenze, costituiscono una quota vincolata del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2020 e potranno essere utilizzate per ristorare le perdite di gettito connesse all'emergenza da Covid-19 nel 2021.

Per quanto riguarda la certificazione relativa all'anno 2021, la legge 30 dicembre 2022, n. 178 prevede all'art. 1, comma 827, che gli enti locali sono tenuti ad inviarla entro il 31 maggio 2022. Conseguentemente la Provincia ha dato riscontro che per ora i dati non risultano ancora disponibili³⁹⁸.

³⁹⁸ Nota prot. PAT n. 2544590 dell'11 aprile 2022, in risposta al quesito n. 20.

11 RENDICONTAZIONE ECONOMICO-PATRIMONIALE E LA GESTIONE DEL PATRIMONIO

11.1 Il quadro normativo di riferimento

L'armonizzazione dei sistemi contabili, disciplinata dal d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118, ha inteso, tra l'altro, garantire la "rilevazione unitaria dei fatti gestionali sia sotto il profilo finanziario che sotto il profilo economico-patrimoniale" (art. 2, c. 1), attraverso l'adozione della contabilità finanziaria (art. 37, c. 1, lett. a) e della contabilità economico patrimoniale, per la rilevazione "degli effetti economici e patrimoniali" (art. 37, c. 1, lett. b).

La contabilità finanziaria è caratterizzata dalla natura autorizzatoria, mentre alla contabilità economico patrimoniale sono assegnate, dalla norma (art. 37, c. 1, lett. b), finalità conoscitive.

Ciò che distingue le due contabilità, inoltre, è la tipologia di documenti contabili cui danno esito: l'una di rendicontazione della gestione finanziaria; l'altra di rendicontazione economico-patrimoniale³⁹⁹.

Entrambe le contabilità, a prescindere dai documenti contabili che consentono di produrre, hanno lo scopo di restituire la gestione nel suo complesso, attraverso l'adozione di un piano dei conti integrato, finalizzato a "consentire il consolidamento ed il monitoraggio dei conti pubblici, nonché il miglioramento della raccordabilità dei conti delle amministrazioni pubbliche con il Sistema europeo dei conti nazionali nell'ambito delle rappresentazioni contabili" (d.lgs. n. 118/2011, art. 4)⁴⁰⁰.

Il consolidamento dei conti pubblici richiede l'adozione, quindi, di "sistemi contabili omogenei", prevista dall'art. 2 del d.lgs. n. 118/2011, tra le Regioni e gli enti locali (c. 1), i loro enti strumentali (c. 2), e le loro istituzioni ed organismi strumentali, che, pertanto, "adottano il medesimo sistema contabile dell'amministrazione di cui fanno parte" (c. 3).

Il "sistema di bilancio delle amministrazioni pubbliche" sopra indicate "costituisce lo strumento essenziale per il processo di programmazione, previsione, gestione e rendicontazione. Le sue finalità sono quelle di fornire informazioni in merito ai programmi futuri, a quelli in corso di realizzazione e all'andamento dell'ente, a favore dei soggetti interessati ai processi di decisione politica, sociale ed economico-finanziaria" (d.lgs. n. 118/2011, art. 9).

³⁹⁹ La contabilità economico patrimoniale consente la rilevazione di costi/oneri e ricavi/proventi derivanti delle transazioni poste in essere dall'amministrazione e di determinare le variazioni che la gestione ha determinato sull'assetto patrimoniale dell'ente.

⁴⁰⁰ L'adozione del piano dei conti integrato, di cui all'art. 4 del d.lgs. n. 118/2011, costituito dall'elenco delle articolazioni delle unità elementari del bilancio finanziario gestionale e dei conti economico-patrimoniali, consente di realizzare l'integrazione tra la contabilità finanziaria ed economica.

Tutti gli schemi di bilancio adottati dalle amministrazioni, ai sensi dell'art. 11 del d.lgs. n. 118/2011⁴⁰¹, si inquadrano in questo sistema⁴⁰² e sono idonei a soddisfarne complessivamente le finalità. Sinteticamente: il bilancio di previsione (c. 1, lett. a) e allegato 9); il rendiconto della gestione (c. 1, lett. b) e allegato 10) che contiene, tra gli altri, lo stato patrimoniale e il conto economico⁴⁰³; il bilancio consolidato (c. 1, lett. c) e allegato 11), la cui disciplina è dettata dagli articoli da 11-*bis* a 11-*quinquies* del d.lgs. n. 118/2011.

Gli schemi di bilancio sono integrati dal rendiconto consolidato (art. 11, c. 8) delle amministrazioni con i loro organismi strumentali, adottato contestualmente al rendiconto della gestione, che comprende, per le regioni, anche i risultati della gestione del consiglio regionale ed è predisposto secondo lo schema previsto dall'allegato 10⁴⁰⁴.

L'amministrazione, ai sensi dell'art. 3, c. 1, del d.lgs. n. 118/2011 e degli allegati al decreto, deve, quindi, conformare la gestione ai principi contabili generali⁴⁰⁵ e ai principi contabili applicati della programmazione (lett. a) e allegato 4/1); della contabilità finanziaria (lett. b) e allegato 4/2); della contabilità economico-patrimoniale (lett. c) e allegato 4/3); del bilancio consolidato (lett. d) e allegato 4/4).

Tali principi "garantiscono il consolidamento e la trasparenza dei conti pubblici secondo le direttive dell'Unione europea e l'adozione di sistemi informativi omogenei ed interoperabili" (d.lgs. n. 118/2011, art. 3, c. 2).

La rilevazione unitaria - e, quindi, completa - degli aspetti gestionali e l'omogeneità dei sistemi contabili adottati dalle amministrazioni e dai soggetti facenti parte della loro architettura organizzativa sono presupposti necessari per costruire il sistema di bilancio, costituito dai documenti contabili che accompagnano tutto il ciclo amministrativo, dalla programmazione alla gestione e, infine, alla rendicontazione.

Gli schemi contabili, nel loro insieme, sia con finalità autorizzatorie che conoscitive, costituiscono gli strumenti per il controllo, la valutazione e il monitoraggio della legittimità, regolarità, economicità e adeguatezza dell'azione amministrativa, contribuendo a ricostruire la dimensione economica e

⁴⁰¹ L'art. 11, d.lgs. n. 118/2011 disciplina dettagliatamente, al c. 3 e al c. 4, rispettivamente, i numerosi allegati del bilancio di previsione e del rendiconto di gestione; al c. 5, la nota integrativa al bilancio di previsione; al c. 6, la relazione sulla gestione allegata al rendiconto; al c. 7, gli allegati al documento tecnico di accompagnamento previsto per le regioni dall'art. 39, c. 10, d.lgs. n. 118/2011.

⁴⁰² Gli schemi di bilancio previsti dall'art. 9 del d.lgs. n. 118/2011 si completano con la previsione del c. 2 dell'art. 11, relativa al "rendiconto semplificato per il cittadino, che l'amministrazione divulga attraverso il proprio sito *internet*; documento che espone sinteticamente i dati di bilancio "con l'evidenziazione delle risorse finanziarie umane e strumentali utilizzate dall'ente nel perseguimento delle diverse finalità istituzionali, dei risultati conseguiti con riferimento al livello di copertura ed alla qualità dei servizi pubblici forniti ai cittadini".

⁴⁰³ L'allegato n. 10, concernente lo schema del rendiconto della gestione, comprende il conto del bilancio, i relativi riepiloghi, i prospetti riguardanti il quadro generale riassuntivo e la verifica degli equilibri, lo stato patrimoniale e il conto economico.

⁴⁰⁴ Si veda nota precedente.

⁴⁰⁵ Si veda art. 3, c. 1, d.lgs. n. 118/2011, che rinvia, per i principi generali, all'allegato 1 al decreto.

finanziaria delle amministrazioni pubbliche, in termini di utilizzo responsabile delle risorse pubbliche, di fabbisogni finanziari complessivi e di sostenibilità del debito pubblico.

L'art. 79 del d.lgs. n. 118/2011, rubricato "Disposizioni concernenti le Regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano", rinviava, in ordine alla decorrenza e alle modalità di applicazione delle disposizioni in esso dettate alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano, alle speciali procedure previste dall'art. 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42.

La Provincia autonoma di Trento ha applicato la nuova disciplina contabile armonizzata a partire dall'esercizio finanziario 2016⁴⁰⁶.

A decorrere dall'esercizio finanziario 2017⁴⁰⁷, quindi, la Provincia adotta il principio applicato della contabilità economico-patrimoniale ed affianca alla contabilità finanziaria, quella economico patrimoniale.

L'ordinamento contabile della Provincia è, pertanto, disciplinato, ora, dal d.lgs. n. 118/2011, dai principi contabili generali ed applicati ivi contenuti e dalla l.p. n. 7/1979 e s.m.i.⁴⁰⁸

11.2 Le risultanze dello stato patrimoniale e del conto economico

Il principio contabile applicato concernente la contabilità economico-patrimoniale degli enti in contabilità finanziaria, come visto sopra, è contenuto nell'allegato 4/3 al d.lgs. n. 118/2011. Tale principio stabilisce che la contabilità economico-patrimoniale è lo strumento atto a "rilevare i costi/oneri e i ricavi/proventi derivanti dalle transazioni poste in essere da una amministrazione pubblica"⁴⁰⁹ al fine di:

⁴⁰⁶ Il differimento di un anno nell'introduzione della contabilità armonizzata rispetto alle regioni a statuto ordinario, che l'hanno adottata a decorrere dall'esercizio finanziario 2015 (cfr. art. 80, d.lgs. n. 118/2011), è stato disposto dall'art. 79, c. 4-*octies* dello Statuto di autonomia del Trentino - Alto-Adige/Südtirol e dall'art. 1, l.p. 9 dicembre 2015 n. 18 (cfr. anche art. 79 del d.lgs. n. 118/2011). La legge costituzionale n. 1 del 2012, nel modificare l'art. 117 della Costituzione, lett. e), ha attratto la materia dell'armonizzazione dei bilanci pubblici alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.

⁴⁰⁷ L'art. 38, c. 5, della l.p. 9 dicembre 2015 n. 18 così dispone: "Ai sensi dell'articolo 3, comma 12, del decreto legislativo n. 118 del 2011, nonché dell'articolo 79 dello Statuto speciale, l'adozione dei principi applicati della contabilità economico-patrimoniale e il conseguente affiancamento della contabilità economico patrimoniale a quella finanziaria è posticipato all'esercizio finanziario 2017".

⁴⁰⁸ La legge di contabilità provinciale (l.p. n. 7/1979) è stata sostanzialmente riscritta, ai sensi del capo I della l.p. 9 dicembre 2015, n. 18 e, successivamente, della l.p. 6 maggio 2016, n. 7, al fine di adeguare il sistema contabile e gli schemi di bilancio provinciali al d.lgs. n. 118/2011.

⁴⁰⁹ La contabilità economico patrimoniale adotta il principio della competenza economica della contabilità per imputare i costi e i ricavi all'esercizio in cui l'utilità economica è acquisita o ceduta, indipendentemente dal momento in cui si manifesta il movimento finanziario. I proventi correlati all'attività istituzionale sono imputati all'esercizio nel quale si verificano le seguenti due condizioni: a) è stato completato il processo attraverso il quale sono stati prodotti i beni o i servizi erogati dall'amministrazione pubblica; b) l'erogazione è già avvenuta, si è cioè verificato il passaggio sostanziale e non formale del titolo di proprietà o i servizi sono stati resi. Gli oneri derivanti dall'attività istituzionale sono correlati con i proventi e i ricavi dell'esercizio o con le altre risorse rese disponibili per il regolare svolgimento delle attività istituzionali.

- predisporre il conto economico per rappresentare le “utilità economiche” acquisite ed impiegate nel corso dell’esercizio, anche se non direttamente misurate dai relativi movimenti finanziari⁴¹⁰, e per alimentare il processo di programmazione;
- consentire la predisposizione dello Stato Patrimoniale (e rilevare, in particolare, le variazioni del patrimonio dell’ente che costituiscono un indicatore dei risultati della gestione);
- permettere l’elaborazione del bilancio consolidato di ciascuna amministrazione pubblica con i propri enti e organismi strumentali, aziende e società;
- predisporre la base informativa necessaria per la determinazione analitica dei costi;
- consentire la verifica nel corso dell’esercizio della situazione patrimoniale ed economica dell’ente e del processo di provvista e di impiego delle risorse.

Lo stato patrimoniale, il conto economico e la nota integrativa (che passa brevemente in rassegna le poste attive e passive del conto economico e dello stato patrimoniale), sono stati approvati dalla Giunta provinciale, ai sensi dell’art. 18 del d.lgs. n. 118/2011⁴¹¹, insieme al rendiconto generale dell’esercizio 2020⁴¹², con deliberazione n. 710 del 29 aprile 2022.

Di seguito si riportano le tabelle che espongono i dati dello stato patrimoniale e del conto economico – esercizio 2021, redatte dalla Provincia autonoma conformemente alle previsioni dell’art. 63, c. 2, del d.lgs. n. 118/2011⁴¹³, con evidenziate le differenze rispetto ai valori del bilancio dell’esercizio precedente, e si procede ad una loro breve analisi.

⁴¹⁰ Le “utilità economiche” sono, ad esempio, ammortamenti, rimanenze di magazzino, ratei e risconti, ecc.

⁴¹¹ Art. 18 Termini di approvazione dei bilanci (in vigore dal 21 agosto 2016).

“1. Le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 1, approvano: a) (...); b) il rendiconto o il bilancio di esercizio entro il 30 aprile dell’anno successivo. Le regioni approvano il rendiconto entro il 31 luglio dell’anno successivo, con preventiva approvazione da parte della giunta entro il 30 aprile, per consentire la parifica delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti; c) il bilancio consolidato entro il 30 settembre dell’anno successivo.

2. Le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1 trasmettono i loro bilanci preventivi ed i bilanci consuntivi alla Banca dati unitaria delle amministrazioni pubbliche, secondo gli schemi e le modalità previste dall’articolo 13, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Gli schemi, standardizzati ed omogenei, assicurano l’effettiva comparabilità delle informazioni tra i diversi enti territoriali.”

⁴¹² Si rammenta che con il rendiconto generale si approva il conto del bilancio redatto in termini finanziari e la relazione sulla gestione al rendiconto.

⁴¹³ Stato patrimoniale e conto economico sono redatti secondo lo schema di cui all’allegato 10 previsto dall’art. 11 c. 1 lett. b) d.lgs. 118/2011, che contiene due colonne di raccordo con i modelli di cui agli artt. 2424 e 2425 del codice civile e con gli schemi del DM 26 aprile 1995 concernente “Determinazione dello schema tipo di bilancio di esercizio delle aziende di servizi dipendenti dagli enti territoriali”.

Tabella 120 – Stato patrimoniale della Provincia di Trento - esercizio 2021

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)				2021	2020	differenze 2021/2020
			A) CREDITI vs. LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE	0,00	0,00	0,00
			TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)	0,00	0,00	0,00
I			B) IMMOBILIZZAZIONI			
			<i>Immobilizzazioni immateriali</i>			
	1		Costi di impianto e di ampliamento	0,00	0,00	0,00
	2		Costi di ricerca sviluppo e pubblicità	0,00	0,00	0,00
	3		Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	23.561.464,21	26.185.510,79	-2.624.046,58
	4		Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	0,00	0,00	0,00
	5		Avviamento	0,00	0,00	0,00
	6		Immobilizzazioni in corso ed acconti	30.150.465,92	27.995.805,08	2.154.660,84
	9		Altre		0,00	0,00
			Totale immobilizzazioni immateriali	53.711.930,13	54.181.315,87	-469.385,74
II			<i>Immobilizzazioni materiali (3)</i>			
	1		Beni demaniali	262.363.222,82	222.635.535,04	39.727.687,78
	1.1		Terreni	44.534.464,82	44.508.971,62	25.493,20
	1.2		Fabbricati	210.463.087,94	170.680.897,58	39.782.190,36
	1.3		Infrastrutture	4.376.494,09	4.468.489,87	-91.995,78
	1.9		Altri beni demaniali	2.989.175,97	2.977.175,97	12.000,00
III	2		Altre immobilizzazioni materiali (3)	1.883.827.550,61	1.874.512.223,32	9.315.327,29
	2.1		Terreni	754.398.025,79	752.057.979,58	2.340.046,21
	a		di cui in leasing finanziario	0,00	0,00	0,00
	2.2		Fabbricati	880.379.295,11	874.867.313,81	5.511.981,30
	a		di cui in leasing finanziario	0,00	0,00	0,00
	2.3		Impianti e macchinari	1.782.837,53	1.945.502,08	-162.664,55
	a		di cui in leasing finanziario	0,00	0,00	0,00
	2.4		Attrezzature industriali e commerciali	9.687.685,79	11.844.539,47	-2.156.853,68
	2.5		Mezzi di trasporto	22.692.272,76	23.432.248,17	-739.975,41
	2.6		Macchine per ufficio e hardware	1.141.243,84	1.009.426,74	131.817,10
	2.7		Mobili e arredi	1.443.760,36	2.004.870,03	-561.109,67
	2.8		Infrastrutture	193.090.007,04	188.865.186,22	4.224.820,82
	2.99		Altri beni materiali	19.212.422,39	18.485.157,22	727.265,17
	3		Immobilizzazioni in corso ed acconti	677.598.959,72	612.861.785,04	64.737.174,68
			Totale immobilizzazioni materiali	2.823.789.733,15	2.710.009.543,40	113.780.189,75
IV			<i>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</i>			
	1		Partecipazioni in	2.122.917.566,94	2.105.096.587,18	17.820.979,76
	a		imprese controllate	1.777.885.764,06	1.774.709.725,45	3.176.038,61
	b		imprese partecipate	191.441.986,98	179.482.134,93	11.959.852,05
	c		altri soggetti	153.589.815,90	150.904.726,80	2.685.089,10
	2		Crediti verso	1.032.114.423,12	1.076.659.313,31	-44.544.890,19
	a		altre amministrazioni pubbliche	163.286.774,01	177.792.727,12	-14.505.953,11
	b		imprese controllate	826.646.398,04	853.472.711,20	-26.826.313,16
	c		imprese partecipate	1.663.896,29	2.397.253,18	-733.356,89
	d		altri soggetti	40.517.354,78	42.996.621,81	-2.479.267,03
	3		Altri titoli	72.439.251,58	73.348.017,61	-908.766,03
			Totale immobilizzazioni finanziarie	3.227.471.241,64	3.255.103.918,10	-27.632.676,46
			TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	6.104.972.904,92	6.019.294.777,37	85.678.127,55
I			C) ATTIVO CIRCOLANTE			
			Rimanenze	2.212.678,36	2.218.535,29	-5.856,93
			Totale Rimanenze	2.212.678,36	2.218.535,29	-5.856,93
II			<i>Crediti (2)</i>			
	1		Crediti di natura tributaria	494.966.070,07	540.961.379,28	-45.995.309,21
	a		Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	0,00	0,00	0,00
	b		Altri crediti da tributi	494.966.070,07	540.961.379,28	-45.995.309,21
	c		Crediti da Fondi perequativi	0,00	0,00	0,00
	2		Crediti per trasferimenti e contributi	478.654.007,17	467.975.942,33	10.678.064,84
	a		verso amministrazioni pubbliche	457.357.342,93	433.646.992,78	23.710.350,15
	b		imprese controllate	2.005,33	1.306,45	698,88
	c		imprese partecipate	1.572.803,11	412.903,75	1.159.899,36
	d		verso altri soggetti	19.721.855,80	33.914.739,35	-14.192.883,55
	3		Verso clienti ed utenti	836.001,56	1.200.425,37	-364.423,81
	4		Altri Crediti	231.596.866,45	214.994.156,82	16.602.709,63
	a		verso l'erario	0,00	0,00	0,00
	b		per attività svolta per c/terzi	34.805.211,96	14.869.293,91	19.935.918,05
	c		altri	196.791.654,49	200.124.862,91	-3.333.208,42

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)				2021	2020	differenze 2021/2020
Totale crediti				1.206.052.945,25	1.225.131.903,80	-19.078.958,55
III			<i>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</i>			
	1		Partecipazioni	0,00	0,00	0,00
	2		Altri titoli	0,00	0,00	0,00
Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi				0,00	0,00	0,00
IV			<i>Disponibilità liquide</i>			
	1		Conto di tesoreria	3.215.293.018,10	2.762.834.033,33	452.458.984,77
		a	Istituto tesoriere	3.215.293.018,10	503.617,29	3.214.789.400,81
		b	presso Banca d'Italia	0,00	2.762.330.416,04	-2.762.330.416,04
	2		Altri depositi bancari e postali	1.030.896,47	1.074.481,79	-43.585,32
	3		Denaro e valori in cassa	3.888,30	4.475,48	-587,18
	4		Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	0,00	0,00	0,00
Totale disponibilità liquide				3.216.327.802,87	2.763.912.990,60	452.414.812,27
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)				4.424.593.426,48	3.991.263.429,69	433.329.996,79
D) RATEI E RISCONTI						
	1		Ratei attivi	1.159,49	1.570,13	-410,64
	2		Risconti attivi	3.811.848,49	3.140.125,60	671.722,89
TOTALE RATEI E RISCONTI (D)				3.813.007,98	3.141.695,73	671.312,25
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)				10.533.379.339,38	10.013.699.902,79	519.679.436,59

(1) Con separata indicazione degli importi esigibili entro l'esercizio successivo.

(2) Con separata indicazione degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo.

(3) Con separata indicazione degli importi relativi a beni indisponibili.

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)				2021	2020	differenze 2021/2020
I			A) PATRIMONIO NETTO *			
			Fondo di dotazione	721.460.210,36	721.460.210,36	0,00
II			Riserve	3.137.610.744,05	3.070.200.350,67	67.410.393,38
	b		da capitale	1.199.440.072,85	1.199.440.072,85	0,00
	c		da permessi di costruire	0,00	0,00	0,00
	d		riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali	1.902.671.907,16	1.850.332.398,20	52.339.508,96
			indisponibili e per i beni culturali			
	e		altre riserve indisponibili	35.498.764,04	20.427.879,62	15.070.884,42
	f		altre riserve disponibili	0,00	0,00	0,00
III			Risultato economico dell'esercizio	428.572.900,44	273.900.556,53	154.672.343,91
IV			Risultati economici di esercizi precedenti	3.805.116.024,91	3.586.422.929,60	218.693.095,31
V			Riserve negative per beni indisponibili	0,00	0,00	0,00
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)				8.092.759.879,76	7.651.984.047,16	440.775.832,60
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI						
	1		Per trattamento di quiescenza	0,00	0,00	0,00
	2		Per imposte	0,00	0,00	0,00
	3		Altri	9.129.269,34	11.336.539,16	-2.207.269,82
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)				9.129.269,34	11.336.539,16	-2.207.269,82
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO				243.968.220,22	242.397.154,84	1.571.065,38
TOTALE T.F.R. (C)				243.968.220,22	242.397.154,84	1.571.065,38
D) DEBITI (1)						
	1		Debiti da finanziamento	92.282.611,35	102.323.950,77	-10.041.339,42
		a	prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00
		b	v/ altre amministrazioni pubbliche	92.282.611,35	102.323.950,77	-10.041.339,42
		c	verso banche e tesoriere	0,00	0,00	0,00
		d	verso altri finanziatori	0,00	0,00	0,00
	2		Debiti verso fornitori	181.115.193,30	198.188.060,12	-17.072.866,82
	3		Acconti	0,00	0,00	0,00
	4		Debiti per trasferimenti e contributi	1.862.691.141,28	1.757.285.750,02	105.405.391,26
		a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	0,00	0,00	0,00
		b	altre amministrazioni pubbliche	1.547.386.041,09	1.399.606.547,85	147.779.493,24
		c	imprese controllate	197.988.818,40	224.168.674,54	-26.179.856,14
		d	imprese partecipate	0,00	0,00	0,00
		e	altri soggetti	117.316.281,79	133.510.527,63	-16.194.245,84
	5		Altri debiti	47.325.875,05	46.241.324,82	1.084.550,23
		a	tributari	19.463.590,53	20.520.081,35	-1.056.490,82
		b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	8.426.910,60	8.573.327,76	-146.417,16
		c	per attività svolta per c/terzi (2)	211.849,90	0,00	211.849,90
		d	altri	19.223.524,02	17.147.915,71	2.075.608,31

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)				2021	2020	differenze 2021/2020
			TOTALE DEBITI (D)	2.183.414.820,98	2.104.039.085,73	79.375.735,25
I II	1	a b	E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI			
			Ratei passivi	2.168,21	1.929,71	238,50
			Risconti passivi	4.104.980,87	3.941.146,19	163.834,68
			Contributi agli investimenti	0,00	0,00	0,00
			da altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00	0,00
			da altri soggetti	0,00	0,00	0,00
			Concessioni pluriennali	4.104.978,79	3.940.772,79	164.206,00
			Altri risconti passivi	2,08	373,40	-373,40
						TOTALE RATEI E RISCONTI (E)
			TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)	10.533.379.339,38	10.013.699.902,79	519.679.436,59
			CONTI D'ORDINE			
			1) Impegni su esercizi futuri	1.299.296.617,02	1.176.936.628,42	122.359.988,60
			2) Beni di terzi in uso	262.952.077,44	294.475.383,52	-31.523.306,08
			3) Beni dati in uso a terzi	0,00	0,00	0,00
			4) Garanzie prestate a amministrazioni pubbliche	8.892.910,00	11.805.254,00	-2.912.344,00
			5) Garanzie prestate a imprese controllate	1.233.639.843,00	1.226.131.431,00	7.508.412,00
			6) Garanzie prestate a imprese partecipate	115.500.000,00	115.500.000,00	0,00
			7) Garanzie prestate a altre imprese	0,00	0,00	0,00
						TOTALE CONTI D'ORDINE

(1) Con separata indicazione degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo.

(2) Non comprende i debiti derivanti dall'attività di sostituto di imposta. I debiti derivanti da tale attività sono considerati nelle voci 5 a) e b).

* Il DM 1 settembre 2021 prevede che, nello stato patrimoniale 2021 aggiornato al nuovo schema ai fini del rendiconto 2021, vada attribuito il valore "0" a tutte le voci del patrimonio netto della colonna relativa all'esercizio 2020, salvo la voce "Totale Patrimonio netto (A)" a cui è imposto l'importo dello stato patrimoniale 2020.

Tuttavia, per un più agevole confronto con i dati del 2021, sono stati riportati nel prospetto sopra rappresentato anche i valori di dettaglio registrati nell'esercizio 2020, che, peraltro, l'amministrazione ha riprodotto in una apposita tabella nella nota integrativa (colonna "2020 Rendiconto riclassificato").

Fonte: rendiconto 2021 PAT e elaborazione dati Corte dei conti – importi in euro

L'attivo e il passivo dello stato patrimoniale pareggiano a 10.533,38 ml, contro 10.013,70 ml registrati a fine 2020.

Le immobilizzazioni totali passano da 6.019,29 ml a 6.104,97 ml, registrando un incremento pari a 85,68 ml.

Nel dettaglio, il valore delle immobilizzazioni immateriali al 31 dicembre 2021 risulta pari a 53,71 ml, rimanendo sostanzialmente invariato (-0,87%) rispetto al 31 dicembre 2020.

Per quanto riguarda invece le immobilizzazioni materiali, i beni immobili si attestano complessivamente a 2.146,19 ml (beni demaniali per 262,36 milioni ed altre immobilizzazioni per 1.883,83 milioni) con un incremento, rispetto al 31 dicembre 2020, di 49,04 ml. Aumentano, in particolare, i beni demaniali (+17,84%), grazie a opere di manutenzione straordinaria sul demanio idrico e stradale, secondo quanto indicato nella nota integrativa. Ad esse si aggiungono le immobilizzazioni in corso e acconti che passano da 612,86 a 677,60 ml (+10,56% rispetto al 2020).

In merito alle immobilizzazioni finanziarie, alla fine dell'esercizio 2021, il valore complessivo delle partecipazioni, valutate in base al metodo del patrimonio netto, ammonta a 2.122,92 ml, restando pressoché stabile rispetto all'anno precedente (+0,85%); la voce "Crediti", pari a 1.032,11 ml registra una flessione (-4,14%), così come la voce "Altri titoli", pari a 72,44 ml (-1,24%).

Relativamente all'attivo circolante, per i crediti a breve (1.206,05 ml) si registra una riduzione di 19,08 ml rispetto al 31 dicembre 2020 (-1,56%), dovuto principalmente ai minori crediti di natura tributaria, come illustrato nella nota integrativa.

La voce complessiva delle disponibilità liquide al 31 dicembre 2021 risulta pari a 3.216,33 ml, con un incremento pari a 452,41 ml dovuto, sulla base di quanto indicato nella nota integrativa, ad *“un aumento del saldo al 31 dicembre 2021 del conto di Tesoreria Unica”*.

Per quanto riguarda invece le voci del passivo, con particolare riferimento alla voce *“Fondi rischi ed oneri”*, quest'ultima a fine 2021 ammonta complessivamente a 9,13 ml, segnando una riduzione di quasi il 20% rispetto all'anno precedente e comprende *“il fondo contenzioso per 8,35 milioni di euro, così come quantificato dall'Avvocatura in ordine al rischio di esposizione debitoria derivante dal contenzioso pendente, e il fondo residui perenti per circa 0,78 milioni di euro che rappresenta l'intero ammontare dei perenti”*⁴¹⁴.

Il fondo trattamento fine rapporto ammonta a 243,97 ml (+0,65% rispetto all'esercizio precedente).

Alla chiusura dell'esercizio 2021, la voce *“Debiti da finanziamento”* risulta pari a 92,28 ml, con una riduzione del 9,81% rispetto al 31 dicembre 2020, dovuta, sulla base di quanto indicato nella nota integrativa, *“al pagamento delle quote di rimborso delle concessioni di credito della Regione.”*

Le altre voci di debito (che comprendono debiti verso fornitori, debiti per trasferimenti e contributi e altri debiti) ammontano complessivamente a 2.091,13 ml, con un aumento, rispetto a fine esercizio 2020, del 4,47%.

Il patrimonio netto ⁴¹⁵ alla chiusura dell'esercizio 2021 è pari a 8.092,76 ml, con un aumento di 440,78 ml rispetto alla fine dell'esercizio precedente (+5,76%), determinato principalmente, come riferito nella nota integrativa, dal risultato d'esercizio, di 428,57 ml.

I conti d'ordine si attestano ad un valore di 2.920,28 ml, in aumento di 95,43 ml rispetto al valore dell'inizio dell'esercizio (+3,38%), e, secondo quanto riportato in nota integrativa, *“includono:*

- *gli impegni su esercizi futuri finanziati con il fondo pluriennale vincolato per un importo di 1.299,30 milioni di euro;*
- *il valore dei beni di terzi in uso di importo pari a 262,95 milioni di euro che si riferisce:*
 - *per 235,70 milioni di euro a depositi cauzionali prestati da terzi a favore della Provincia, depositati presso il Tesoriere;*
 - *per 27,25 milioni di euro a depositi cauzionali digitali prestati da terzi a favore della Provincia;*

⁴¹⁴ Cfr. nota integrativa.

⁴¹⁵ Il patrimonio netto, per effetto dell'aggiornamento del principio della contabilità economico patrimoniale di cui al DM 1° settembre 2021, ha subito una nuova classificazione. In particolare, la voce *“riserve da risultato economico di esercizi precedenti”* è stata sostituita dalla voce *“risultati economici di esercizi precedenti”*.

- per 0,003 milioni di euro al saldo dei sottoconti di tesoreria di cui all'articolo 9bis della legge di contabilità (l.p. n. 7 del 1979);
- le garanzie prestate dall'ente per un importo di 1.358,03 milioni di euro elencate nell'allegato G) alla presente relazione".

Tabella 121 - Conto economico della Provincia di Trento – esercizio 2021

CONTO ECONOMICO		2021	2020	differenze 2021/2010
A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE				
1	Proventi da tributi	4.368.976.667,06	4.052.904.794,76	316.071.872,30
2	Proventi da fondi perequativi	0,00	0,00	0,00
3	Proventi da trasferimenti e contributi	425.248.669,32	445.757.672,04	-20.509.002,72
a	<i>Proventi da trasferimenti correnti</i>	262.378.725,16	336.203.064,55	-73.824.339,39
b	<i>Quota annuale di contributi agli investimenti</i>	0,00	0,00	0,00
c	<i>Contributi agli investimenti</i>	162.869.944,16	109.554.607,49	53.315.336,67
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	73.692.525,26	65.693.344,85	7.999.180,41
a	<i>Proventi derivanti dalla gestione dei beni</i>	60.082.941,46	53.045.272,59	7.037.668,87
b	<i>Ricavi della vendita di beni</i>	2.777.714,87	2.663.254,30	114.460,57
c	<i>Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi</i>	10.831.868,93	9.984.817,96	847.050,97
5	Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)	0,00	55.828,29	-55.828,29
6	Variazione dei lavori in corso su ordinazione	0,00	0,00	0,00
7	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	0,00	0,00	0,00
8	Altri ricavi e proventi diversi	154.758.418,26	120.492.589,31	34.265.828,95
TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)		5.022.676.279,90	4.684.904.229,25	337.772.050,65
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE				
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	18.143.831,84	17.562.134,81	581.697,03
10	Prestazioni di servizi	217.924.385,85	204.714.824,38	13.209.561,47
11	Utilizzo beni di terzi	12.211.084,34	12.230.993,33	-19.908,99
12	Trasferimenti e contributi	3.509.053.874,47	3.398.284.763,26	110.769.111,21
a	<i>Trasferimenti correnti</i>	2.823.119.650,80	2.425.358.649,36	397.761.001,44
b	<i>Contributi agli investimenti ad Amministrazioni pubb.</i>	405.101.215,69	657.494.830,16	-252.393.614,47
c	<i>Contributi agli investimenti ad altri soggetti</i>	280.833.007,98	315.431.283,74	-34.598.275,76
13	Personale	748.668.143,74	734.331.237,46	14.336.906,28
14	Ammortamenti e svalutazioni	50.404.186,26	50.243.296,13	160.890,13
a	<i>Ammortamenti di immobilizzazioni immateriali</i>	9.954.952,57	8.814.789,45	1.140.163,12
b	<i>Ammortamenti di immobilizzazioni materiali</i>	34.941.109,76	34.085.541,98	855.567,78
c	<i>Altre svalutazioni delle immobilizzazioni</i>	0,00	0,00	0,00
d	<i>Svalutazione dei crediti</i>	5.508.123,93	7.342.964,70	-1.834.840,77
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	5.856,93	0,00	5.856,93
16	Accantonamenti per rischi	0,00	4.519.741,00	-4.519.741,00
17	Altri accantonamenti	0,00	0,00	0,00
18	Oneri diversi di gestione	7.552.973,22	11.502.796,88	-3.949.823,66
TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)		4.563.964.336,65	4.433.389.787,25	130.574.549,40
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)		458.711.943,25	251.514.442,00	207.197.501,25
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI				
<i>Proventi finanziari</i>				
19	Proventi da partecipazioni	30.073.994,11	24.473.782,10	5.600.212,01
a	<i>da società controllate</i>	27.455.408,21	15.312.138,51	12.143.269,70
b	<i>da società partecipate</i>	2.592.586,23	9.141.464,45	-6.548.878,22
c	<i>da altri soggetti</i>	25.999,67	20.179,14	5.820,53
20	Altri proventi finanziari	1.514.466,32	1.139.998,63	374.467,69
Totale proventi finanziari		31.588.460,43	25.613.780,73	5.974.679,70
<i>Oneri finanziari</i>				
21	Interessi ed altri oneri finanziari	0,00	23.190,79	-23.190,79
a	<i>Interessi passivi</i>	0,00	23.190,79	-23.190,79
b	<i>Altri oneri finanziari</i>	0,00	0,00	0,00
Totale oneri finanziari		0,00	23.190,79	-23.190,79
TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)		31.588.460,43	25.590.589,94	5.997.870,49
D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE				
22	Rivalutazioni	0,00	58.993.408,16	-58.993.408,16
23	Svalutazioni	16.415.491,13	12.010.612,60	4.404.878,53

CONTO ECONOMICO		2021	2020	differenze 2021/2020
	TOTALE RETTIFICHE (D)	-16.415.491,13	46.982.795,56	-63.398.286,69
	E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI			
24	Proventi straordinari	37.581.075,75	17.817.539,64	19.763.536,11
a	Proventi da permessi di costruire	0,00	0,00	0,00
b	Proventi da trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00
c	Sopraavvenienze attive e insussistenze del passivo	37.259.095,79	17.300.096,64	19.958.999,15
d	Plusvalenze patrimoniali	321.979,96	517.443,00	-195.463,04
e	Altri proventi straordinari	0,00	0,00	0,00
	Totale proventi straordinari	37.581.075,75	17.817.539,64	19.763.536,11
25	Oneri straordinari	37.731.797,10	23.907.060,04	13.824.737,06
a	Trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00
b	Sopraavvenienze passive e insussistenze dell'attivo	36.898.297,34	22.107.469,20	14.790.828,14
c	Minusvalenze patrimoniali	236.492,10	1.280.217,37	-1.043.725,27
d	Altri oneri straordinari	597.007,66	519.373,47	77.634,19
	Totale oneri straordinari	37.731.797,10	23.907.060,04	13.824.737,06
	TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)	-150.721,35	-6.089.520,40	5.938.799,05
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	473.734.191,20	317.998.307,10	155.735.884,10
26	Imposte	45.161.290,76	44.097.750,57	1.063.540,19
	RISULTATO DELL'ESERCIZIO	428.572.900,44	273.900.556,53	154.672.343,91

Fonte: rendiconto 2021 PAT e elaborazione dati Corte dei conti – importi in euro

Il risultato dell'esercizio 2021 registra un avanzo di 428,57 ml, in aumento rispetto all'esercizio precedente di 154,67 ml (+56,47%). Esso è generato dal saldo positivo della gestione caratteristica di 458,71 ml, da quello della gestione finanziaria di 31,59 ml, dai risultati negativi delle rettifiche di valore delle attività finanziarie per -16,42 ml e delle partite straordinarie pari a -0,15 ml e dall'onere delle imposte, pari a 45,16 ml.

Il totale dei componenti positivi della gestione è pari ad 5.022,68 ml. Il suo incremento di 337,77 ml rispetto all'anno precedente (+7,21%), è dovuto principalmente, secondo quanto indicato in nota integrativa, all'aumento dei tributi erariali e di quelli propri provinciali, derivante dal miglioramento dell'andamento dell'economia del territorio rispetto al 2020 ed al fatto che lo Stato ha riconosciuto poste arretrate relative ai tributi sui giochi, oltre alla restituzione di quote di riserve all'erario degli anni scorsi. Sono aumentati pure i contributi agli investimenti per ristori di spese sostenute per far fronte all'epidemia e per trasferimenti per le calamità del 2018 e del 2020, mentre, per contro, i proventi da trasferimenti correnti sono diminuiti (-73,82 ml) a causa dei minori trasferimenti da parte dei Ministeri.

Il totale dei componenti negativi della gestione ammonta a 4.563,96 ml, in lieve aumento (+2,95%) rispetto all'anno precedente, e risulta caratterizzato da un forte incremento, pari a 397,76 ml, dei trasferimenti correnti (+16,40%), di cui 250,14 ml si riferiscono al concorso al riequilibrio finanza pubblica nazionale; questo, nel 2020, era stato azzerato dai ristori garantiti dallo Stato, mentre nel 2021 è stato ridotto di 42,37 ml, come indicato nella nota integrativa. Ad essi si aggiungono 147 ml per altri trasferimenti correnti destinati principalmente alla concessione di contributi a favore dei soggetti colpiti

dalla pandemia, mentre i contributi agli investimenti si sono ridotti di 286 ml a seguito della rimodulazione degli stessi in base alla loro esigibilità, come spiegato nella nota integrativa.

Il risultato della gestione caratteristica segna, dunque, un aumento dell'82,38% rispetto all'anno precedente, passando da 251,51 a 458,71 ml.

Con riferimento alla gestione finanziaria, il saldo, positivo per 31,59 ml, è determinato prevalentemente dagli utili, pari a 30,05 ml, distribuiti dalle società controllate e partecipate, come meglio dettagliato nella relazione del Collegio dei revisori⁴¹⁶.

Per quanto attiene le rettifiche di valore delle attività finanziarie, il saldo negativo di 16,42 ml è dovuto, secondo quanto indicato nella nota integrativa, al fatto che nel 2021 non è stata registrata alcuna rivalutazione di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni, e ai nuovi criteri di cui al DM 1° settembre 2021.

Riguardo alla gestione straordinaria, che segna un disavanzo di 0,15 ml, in netto miglioramento rispetto al 2020 (quando il saldo era di -6,09 ml), la relazione del Collegio dei revisori sullo schema di rendiconto fornisce dettagli in merito – fra l'altro – alle seguenti voci:

- la voce *“Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo”*, pari a euro 37.259.095,79, è *“coincidente per euro 18.944.644,62 alle insussistenze del passivo riferite ai minori residui passivi del titolo I e II al netto di quelli relativi a poste patrimoniali e della riduzione del fondo contenzioso e fondo perenti, e per euro 18.314.451,17 come “Altre sopravvenienze attive” corrispondenti ai maggiori residui attivi iscritti come crediti nel conto del patrimonio dell'anno precedente per 17.536.012,53 e a un software in corso di realizzazione da parte dell'Agenzia per i pagamenti (Appag) per 778.438,64”*;
- la voce *“Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo”*, pari a euro 36.898.297,34, corrisponde *“agli arretrati per anni precedenti corrisposti al personale (euro 11.688.150,35), ai rimborsi di imposte e tasse correnti (euro 444.633,88) ai minori residui attivi iscritti come crediti nel conto del patrimonio dell'anno precedente al netto dell'utilizzo del relativo fondo svalutazione crediti (euro 22.530.902,14), nonché rettifiche di valore di mobili (2.234.610,97)”*.

⁴¹⁶ Cfr. pag. 27 della Relazione sullo schema di rendiconto generale 2021 della Provincia, allegato al verbale n. 7 del 10 maggio 2022 del Collegio dei revisori (trasMESSO in data 12 maggio 2022 e acquisita al prot. Corte n. 718 di pari data), che riporta, per ciascuna società controllata e partecipata, gli utili percepiti nel 2021.

11.3 Il patrimonio della Provincia

In occasione della parifica del rendiconto della Provincia 2019, a seguito di specifica richiesta istruttoria, la Provincia aveva comunicato⁴¹⁷ che, ai sensi degli artt. 12 e 13 del D.P.P. 1-15/Leg del 5 febbraio 2015, l'inventario dei beni immobili dell'Ente viene aggiornato ogni dieci anni e che l'ultimo aggiornamento risale al 2014, secondo i principi previsti dal sistema europeo dei conti nazionali e regionali (SEC 2010). La Provincia ha successivamente provveduto alla rivalutazione del valore dei beni immobili secondo i principi contabili contenuti nel d.lgs. n. 118/2011, a seguito dei rilievi mossi dalla Sezione in sede di parifica del rendiconto 2017.

In materia di trasferimento della proprietà di beni immobili, con d.g.p. n. 1811 del 14 ottobre 2016 la Provincia ha individuato gli immobili di proprietà che non assolvono più a funzioni di interesse pubblico e che pertanto possono essere ceduti, a titolo di corrispettivo, in sostituzione del pagamento in denaro alle imprese aggiudicatrici, ai sensi dell'art. 30.1 della l.p. 10 settembre 1993, n. 26, aggiunto con l'art. 17 della l.p. 3 agosto 2012, n. 18.

L'elenco è stato recentemente aggiornato con delibera n. 260 del 19 febbraio 2021.

Inoltre, l'art. 34 della l.p. 19 luglio 1990, n. 23 consente alla Provincia di disporre la permuta, a trattativa privata, di propri beni immobili con altri beni immobili, previa perizia di stima, salvo eventuale conguaglio in denaro. La permuta è ammessa nei casi indicati dall'art. 4 *bis*⁴¹⁸, co. 3, lett. d) della l.p. 27 dicembre 2010, n. 27, così introdotto dall'art. 7 della legge di stabilità provinciale 2018 (l.p. n. 18 del 2017): *“permuta a parità di prezzo o che comportino conguagli a favore dell'amministrazione”*.

Nel corso del 2021, la Giunta provinciale, con deliberazione n. 1943 del 16 novembre 2021, ha autorizzato la permuta del compendio immobiliare di “Castel Valer”, comprensivo dei corpi di servizio, dei terreni pertinenziali e non pertinenziali e dei beni mobili, di valore stimato in circa 15,6

⁴¹⁷ Nota del Dipartimento Infrastrutture e trasporti allegata alla nota del Direttore generale prot. n. PAT/RFP001-3/40/2020-0195697 (prot. Corte n. 787 di data 3 aprile 2020) in risposta al quesito n. 81.

⁴¹⁸ L'art. 4 *bis* l.p. n. 27/2010 prevede che: “Per gli anni 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022 la Provincia può procedere all'acquisto a titolo oneroso di immobili solo se l'acquisto rientra in una delle seguenti fattispecie: a) acquisti di beni funzionali allo svolgimento di pubblici servizi o funzionali alla realizzazione di opere pubbliche previste dai vigenti strumenti di programmazione, anche al fine di agevolarne la realizzazione dal punto di vista temporale o economico; b) acquisti di beni che garantiscano, con riguardo all'attività da svolgere nel singolo bene, una riduzione a regime di almeno il 15 per cento della spesa corrente precedentemente sostenuta; c) acquisizioni di beni ai sensi della legge provinciale 19 febbraio 1993, n. 6 (legge provinciale sugli espropri); d) permuta a parità di prezzo o che comportino conguagli a favore dell'amministrazione; e) acquisti connessi a perequazioni, compensazioni o convenzioni urbanistiche ai sensi della normativa provinciale; f) acquisti di beni, comprese le permuta, tra gli enti indicati nell'articolo 79 dello Statuto speciale, compresa l'Università; g) operazioni immobiliari previste da accordi stipulati con lo Stato; h) regolarizzazione di situazioni giuridiche connesse alla titolarità dei beni comprese le acquisizioni che si configurano come regolarizzazioni catastali e tavolari che adeguano la situazione di diritto alla situazione di fatto; i) omissis j) acquisti per i quali sono sorte obbligazioni alla data di entrata in vigore della legge finanziaria provinciale 2014; k) acquisti programmati con atti amministrativi assunti entro il 31 dicembre 2012, se i compendi immobiliari sono individuati con esattezza; l) acquisti effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2014 aventi carattere indispensabile e indilazionabile, comprovato documentalmente; l *bis*) acquisti destinati alla riqualificazione ambientale delle sponde dei corpi idrici lacustri secondo le indicazioni dell'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente a comprova delle esigenze di qualità degli ambienti lacustri.”

ml, a fronte di alcuni immobili provinciali, dichiarati non più utili ai fini istituzionali e valutati circa 10 ml, anche con conseguente conguaglio a carico della Provincia (circa 5 ml).

Nel provvedimento sopra indicato, l'Esecutivo, richiamando l'art. 4-bis, c. 3 lett. l) della l.p. n. 27 del 2010, che autorizza acquisti *“aventi carattere indispensabile e indilazionabile, comprovato documentalmente”*, ritiene che *“La mancata acquisizione o l'eventualità dell'acquisizione del compendio da parte di acquirenti privati comporterebbe pertanto, alla luce di quanto appena descritto, un'evidente perdita per il patrimonio provinciale”*.

La Provincia, a tale proposito, ha rappresentato quanto segue: *“la deliberazione della Giunta provinciale n. 1943 dd. 16 novembre 2021 demanda alle strutture provinciali competenti l'effettuazione di proposta irrevocabile di permuta ai proprietari del compendio immobiliare di Castel Valer, a fronte di alcuni immobili provinciali ivi puntualmente individuati.*

La disposizione di cui all'art. 4 bis, co. 3 lett. l) funge da presupposto giuridico del provvedimento giuntale citato. Tale norma dispone infatti che “Per gli anni 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022 la Provincia può procedere all'acquisto a titolo oneroso di immobili solo se l'acquisto rientra in una delle seguenti fattispecie:

l) acquisti effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2014 aventi carattere indispensabile e indilazionabile, comprovato documentalmente”.

La norma di cui all'art. 4 bis, co. 3 lett. l) risulta pertanto astrattamente applicabile anche alla fattispecie del provvedimento citato (nella quale si prospetta una permuta, anche con conguaglio a sfavore della Provincia), in presenza dei requisiti dell'indispensabilità e della indilazionabilità. Tale disposizione, pertanto, si pone come fattispecie più generale di quella di cui alla lettera d) del medesimo articolo, che permette invece permuta a parità di prezzo o che comportino conguagli a favore dell'amministrazione. In merito all'applicabilità della normativa di cui alla lett. l) del citato articolo alla fattispecie di cui al provvedimento giuntale, le strutture competenti hanno assunto parere del Servizio legislativo (prot. 810929 dd. 10/11/2021) che evidenzia come l'art. 4 bis, co. 3 della l.p. 27/2010 costituisca limite all'esercizio della discrezionalità dell'amministrazione provinciale nel procedere ad acquisti di beni immobili, al fine del contenimento e della razionalizzazione della spesa del sistema pubblico provinciale. Viene evidenziato che la norma di cui alla lett. l) dell'art. 4 bis, co. 3 della l.p. 27/2010 risulta astrattamente applicabile anche alla fattispecie in esame, in presenza di idoneo e congruo assolvimento dell'onere motivazionale circa i requisiti di indilazionabilità e indispensabilità, sulla base di adeguata documentazione.

Nel senso appena descritto, le strutture competenti in materia di acquisizioni immobiliari hanno acquisito la relazione della Soprintendenza dei beni culturali (prot. 788616 dd. 02/11/2021) che dà compiutamente conto dell'indispensabilità dell'acquisto del compendio immobiliare di Castel Valer per l'infungibilità dell'immobile, considerata l'eccezionale importanza del maniero dal punto di vista

architettonico, storico e artistico, in una dimensione internazionale. La mancata operazione immobiliare comporterebbe per l'amministrazione la perdita di un'occasione unica di acquisizione al patrimonio immobiliare di un bene di enorme rilevanza, in grado di generare anche forte attrattività turistica, con positive ricadute sull'economia.

L'operazione di acquisizione da parte provinciale assume pertanto carattere indispensabile per la tutela e la valorizzazione del patrimonio storico-artistico pubblico, tenuto conto anche dell'unicità del compendio, dal punto di vista del pregio artistico e dell'importanza storica e culturale.

In merito, infine, al carattere dell'indilazionabilità dell'acquisto, si evidenzia che gli attuali proprietari del compendio immobiliare hanno già ricevuto numerose proposte da parte di soggetti privati concretamente interessati all'acquisto del maniero. Si ritiene pertanto che non vi saranno verosimilmente ulteriori possibilità per l'amministrazione provinciale di acquisire in futuro Castel Valer. Si comunica infine che la Provincia, con la permuta in esame, procederebbe alla cessione di alcuni beni immobili già identificati come non più utili a fini istituzionali (vedasi deliberazione giuntale n. 260 dd. 19/02/2021), ottenendo pertanto un ulteriore vantaggio in un'ottica di razionalizzazione e efficientamento delle risorse nella gestione del proprio patrimonio immobiliare.”.

11.4 Le locazioni attive e passive

Per quanto riguarda le locazioni attive e passive di beni immobili, è stato chiesto alla Provincia in istruttoria di fornire i dati degli introiti e della spesa dell'esercizio 2021, con particolare riguardo alla tipologia di utilizzo degli immobili⁴¹⁹. L'Ente ha trasmesso i dati richiesti, specificando che *“gli importi per la locazione passiva afferiscono al codice SIOPE 1.03.02.07.001 - locazione di beni immobili. Si precisa altresì che l'importo inserito nella voce “pagato” comprende sia i pagamenti in conto competenza che i pagamenti in conto residui e che l'importo inserito nella voce “impegnato” comprende gli impegni di competenza”*⁴²⁰.

Di seguito si riportano i dati 2021 e si confrontano con quelli dei due esercizi precedenti, già trasmessi in occasione delle istruttorie sui rendiconti 2019 e 2020⁴²¹:

Tabella 122 - Introiti per locazioni attive – triennio 2019-2021

2019		2020		2021	
Importo accertato	Importo riscosso	Importo accertato	Importo riscosso	Importo accertato	Importo riscosso
493.817	566.595	258.241	244.681	353.525	235.328

Fonte: dati comunicati dalla PAT – importi in euro

⁴¹⁹ Quesiti n. 35 e 36 della nota istruttoria prot. 409 di data 9 marzo 2022.

⁴²⁰ Vedi prospetto allegato alla nota del Dirigente generale della Provincia prot. 254590 dell'11 aprile 2022 (acquisita al prot. della Corte dei conti n. 609 di pari data).

⁴²¹ Vedi prospetti allegati alle note della Provincia prot. n. 195697 del 3 aprile 2020 (acquisita al prot. Corte n. 787 di pari data) e rispettivamente prot. n.244572 del 9 aprile 2021 (prot. Corte n. 1827 di pari data).

Tabella 123 - Spesa per contratti di locazione passiva – triennio 2019-2021

2019		2020		2021	
Importo impegnato	Importo pagato	Importo impegnato	Importo pagato	Importo impegnato	Importo pagato
10.927.168	11.319.156	10.958.022	10.908.574	10.867.618	10.864.010

Fonte: dati comunicati dalla PAT – importi in euro

Analizzando la tabella relativa agli importi accertati e riscossi per locazioni attive, dopo la forte contrazione (-47,71% e rispettivamente -56,82%) che ha segnato il 2020 rispetto all'anno precedente, si registra una ulteriore riduzione dell'importo dei fitti attivi nel 2021 rispetto al 2020 per l'importo riscosso (da 244.681 a 235.328 euro), con un calo del -3,82%; l'andamento dell'importo accertato, invece, risulta in controtendenza, essendo questo aumentato del 36,90%.

In base all'analisi della tabella relativa ai contratti di locazione passiva, il totale impegnato e pagato nell'esercizio 2021 è pari a quasi 11 ml, dato sostanzialmente invariato rispetto all'esercizio 2020 (la riduzione rilevata è inferiore all'uno per cento).⁴²²

In risposta alla richiesta istruttoria di fornire informazioni in merito alla tipologia di utilizzo degli immobili locati e ricevuti in affitto, la Provincia ha riferito, senza fornire ulteriori specificazioni, che la destinazione d'uso dei primi è di tipo *“agricolo, produttivo, parcheggio, commerciale”*, mentre i secondi sono destinati ad uso *“scolastico, uffici, magazzini, garage e archivi PAT, sociale, culturale, stazioni meteo”*.

A proposito delle locazioni passive, nell'ambito delle notizie richieste in sede istruttoria circa il raggiungimento degli obiettivi di riduzione dei costi della pubblica amministrazione, la Provincia ha tenuto a precisare⁴²³, tra l'altro, che, fra le misure di contenimento delle spese di locazione e di gestione degli immobili previste all'art. 4 della l.p. n. 27/2010 (che rinvia ai risparmi indicati dall'art. 3 c. 4, del d.l. n. 95/2012, pari al 15%) nel 2021 sono state autorizzate risorse per la locazione degli immobili

⁴²² Si rammenta che, in occasione della parifica del rendiconto della Provincia 2018, era stato chiesto all'Amministrazione di illustrare le ragioni del significativo divario fra fitti attivi e passivi. Essa aveva rappresentato che “i contratti di locazione passiva sono attivati per avere la disponibilità di immobili a prevalente uso ufficio/magazzino/archivio. Il numero di tali contratti è strettamente connesso alle competenze in capo alla Provincia, che comportano nel tempo anche nuovi assetti organizzativi, con conseguente spostamento di personale/mezzi; proprio a seguito della riorganizzazione e all'accorpamento di talune funzioni/uffici periferici si rende necessario disdettare contratti di locazione in alcune località site sul territorio provinciale ed acquisirne di altri in altre località.

Nel caso dei contratti di locazione attiva della Provincia, questi sono prevalentemente di carattere agrario. Le locazioni attive aventi ad oggetto edifici sono residuali in quanto l'Amministrazione ha la necessità di sfruttare per scopi istituzionali gli immobili a disposizione”. Vedi punto 2 della nota della Provincia prot. n. 327972 del 22 maggio 2019 (prot. Corte 1514 del 23 maggio 2019).

⁴²³ Vedi nota della Provincia prot. n. 254590 dell'11 aprile 2022 (acquisita al prot. Corte n. 609 di pari data) in risposta al quesito n. 32 della nota istruttoria prot. n. 409 del 9 marzo 2022.

provinciali⁴²⁴ per euro 6.857.322,22 “con una riduzione di circa il 23,9% rispetto al corrispondente valore autorizzato sul bilancio”.

Come riferito anche dalla Provincia, a decorrere dal 2021, nella definizione dei risparmi assicurati attraverso il ricorso alla riduzione dei canoni di locazione passiva, aventi ad oggetto immobili a uso istituzionale, sono esclusi i canoni di locazione passiva di immobili interessati da operazioni di valorizzazione del patrimonio pubblico attuate per il tramite della società partecipata Patrimonio del Trentino s.p.a.⁴²⁵.

11.5 I beni gestiti dalla Società Patrimonio del Trentino

Patrimonio del Trentino s.p.a. è una società per azioni unipersonale istituita nel 2005 ai sensi dell’art. 14 della l.p. 10 febbraio 2005, n. 1, a totale partecipazione della Provincia autonoma di Trento.

Il suo scopo istituzionale è quello di acquisire, riqualificare, valorizzare, conservare, gestire, mantenere, alienare e sviluppare il patrimonio della Provincia, dei suoi enti funzionali, degli enti locali, degli altri enti pubblici operanti nel territorio della Provincia autonoma di Trento, nonché delle società a partecipazione pubblica, nel rispetto dei requisiti e delle finalità proprie dei beni pubblici oltre che delle direttive e degli indirizzi strategici stabiliti dalla Provincia.⁴²⁶

Come per gli esercizi passati, anche quest’anno, è stato chiesto alla Provincia, in istruttoria, di fornire un quadro riepilogativo dei beni gestiti dalla società, per l’anno 2021.

L’Amministrazione ha inviato il seguente prospetto, predisposto da Patrimonio del Trentino⁴²⁷, nel quale terreni e fabbricati sono valorizzati al costo storico, cioè al lordo degli ammortamenti, comprendendo anche gli aumenti di valore per nuovi lavori e le variazioni conseguenti a eventuali riclassificazioni:

⁴²⁴ La norma citata (art. 4 c. 4, della l.p. n. 27/2010) fa riferimento ai “canoni di locazione passiva aventi ad oggetto immobili a uso istituzionale”.

⁴²⁵ Cfr. l.p. n. 27/2010, art. 4, c. 4, ultimo periodo, come modificato dall’art. 5 della l.p. 4 agosto 2021, n. 18.

⁴²⁶ Cfr. art. 3 dello Statuto di Patrimonio del Trentino s.p.a..

⁴²⁷ Risposta di Patrimonio del Trentino s.p.a., allegata alla nota del direttore generale della Provincia prot. n. 254590 di data 11 aprile 2022 (prot. Corte n. 609 di pari data), al quesito 37 della nota istruttoria prot. n. 409 del 9 marzo 2022.

Tabella 124 - Beni gestiti dalla società Patrimonio del Trentino s.p.a. – anno 2021

Voce patrimoniale	Consistenza al 01/01/2021	Variazioni dell'anno 2021		Consistenza al 31/12/2021	reddito prodotto
		in aumento	in diminuzione		
FABBRICATI	415.924.739	7.290.695	6.680.631	416.534.803	151.141
TERRENI	176.438.727	113.513	3.394.124	173.158.116	144.103
TOTALE beni immobili	592.363.466	7.404.208	10.074.755	589.692.919	
BENI MOBILI proprietà Provincia	589.497	806,86	5.025	585.279	0
BENI MOBILI proprietà Patrimonio del Trentino	5.621.333	25.045	0	5.646.378	0
TOTALE beni mobili	6.210.830	25.852	5.025	6.231.657	
TOTALE COMPLESSIVO	598.574.296	7.430.060	10.079.779	595.924.576	295.243

Fonte: dati trasmessi da Patrimonio del Trentino s.p.a. – importi in euro

Al prospetto sopra riportato, sono allegati due elenchi contenenti l'inventario dei beni immobili disponibili (rispettivamente fabbricati e terreni)⁴²⁸, oltre a quello dei beni mobili.

Dall'analisi dei dati indicati nella tabella, al 31 dicembre 2021, la consistenza complessiva del patrimonio gestito dalla Patrimonio Trentino s.p.a. risulta pari ad euro 595.924.576,00.

Si rileva, quindi, una leggera riduzione netta del totale, nel corso del 2021, pari ad euro 2.649.720 (-0,44%).

I beni immobili, iscritti al costo storico al lordo degli ammortamenti, registrano un valore, al 31 dicembre 2021, pari ad euro 589.692.919,00, con un calo rispetto a inizio anno di euro 2.670.547,00.

Più nel dettaglio, il valore dei terreni, al 31 dicembre 2021, è pari ad euro 173.158.116,00, registrando una riduzione dell'1,86% rispetto all'anno precedente; mentre il valore dei fabbricati al 31 dicembre 2021, pari ad euro 416.534.803, rimane sostanzialmente invariato (+0,15%).

Per quanto riguarda il reddito prodotto (euro 295.243), Patrimonio del Trentino s.p.a. ha rappresentato che esso *“è stato determinato, in analogia agli anni precedenti, come somma algebrica delle plusvalenze e minusvalenze registrate in sede di cessione degli immobili calcolate come differenza fra valore netto contabile e valore di cessione.”*

I beni mobili, al 31 dicembre 2021, hanno un valore pari ad euro 6.231.657 (di cui euro 585.279 di proprietà della Provincia ed euro 5.646.378 di proprietà della società), con un incremento netto complessivo, rispetto a inizio anno, di poco più di ventimila euro.

⁴²⁸ Nei prospetti, distinti per terreni e fabbricati, essi sono elencati specificandone la località e i dati catastali, l'anno di acquisizione, il valore a inizio e fine anno con le eventuali variazioni, in aumento o in diminuzione, intervenute nell'esercizio e, infine, il reddito prodotto.

Relativamente all'attività di locazione immobiliare, che rappresenta il *core business* dell'azienda, Patrimonio del Trentino s.p.a., invitata a fornire l'ammontare dei fitti attivi incassati dalla società negli esercizi 2019-2021, ha trasmesso i dati richiesti, precisando che *“l'ammontare dei fitti attivi incassati dalla società afferisce agli incassi avvenuti in ciascun esercizio dal 1° gennaio al 31 dicembre di ciascun anno”*.

Nel prospetto che segue sono quindi riportati gli importi dei fitti incassati comunicati dalla Provincia⁴²⁹ e i ricavi per locazioni risultanti dai bilanci di Patrimonio del Trentino s.p.a. nel triennio 2019-2021:

Tabella 125 – Fitti attivi incassati dalla società Patrimonio del Trentino s.p.a. – 2019-2021

FITTI ATTIVI	2019	2020	2021
INCASSATI	8.088.476	6.998.698	7.857.947
RICAVI PER LOCAZIONI DA CONTO ECONOMICO	8.602.361	9.025.136	9.629.962

Fonte: bilanci Patrimonio del Trentino e dati trasmessi dalla società – importi in euro

11.6 Le gestioni fuori bilancio

Come per gli anni scorsi⁴³⁰, la Provincia, in istruttoria, ha comunicato che *“al 31 dicembre 2021, non aveva in essere alcuna gestione fuori bilancio”*⁴³¹.

⁴²⁹ Risposta a quesito 37 della nota istruttoria.

⁴³⁰ La Provincia ha comunicato di non avere in essere alcuna gestione fuori bilancio in sede di parifica, sia del rendiconto 2018 (nota prot. n. PAT/P001/2019-rde/pr41855/0000013 - prot. Corte n. 1199 del 3 aprile 2019), che del rendiconto 2019 (nota prot. n. PAT/RFP001/3/04/2020_0195697, acquisita al prot. Corte n. 878 del 3 aprile 2020), così come del rendiconto 2020 (nota prot. n. PAT/RFP001-9/04/2021_0244572 acquisita al prot. Corte n. 1827 del 9 aprile 2021).

⁴³¹ Risposta allegata alla nota della Provincia prot. n. 254590 (prot. Corte n. 609 di data 11 aprile 2022) al quesito n. 13 della nota istruttoria prot. n. 409 del 9 marzo 2022.

12 LA GESTIONE DEI FONDI COMUNITARI

La tematica dei fondi europei, da sempre di grande importanza, ha assunto oggi un rilievo senza precedenti per le proporzioni e l'impatto che il Next Generation EU (NGEU) avrà sull'economia e sui saldi di finanza pubblica, rivestendo un ruolo centrale per la ripartenza e la crescita del Paese.

Vale la pena ricordare le parole del Presidente del Consiglio, in occasione della prima Relazione al Parlamento sullo stato di attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, riguardante obiettivi e traguardi previsti per la fine dell'esercizio 2021: *“L'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza è una sfida decisiva per il Paese, da cui dipende la nostra credibilità nei confronti dei cittadini e dei nostri partner. Mi auguro che tutti i soggetti coinvolti possano contribuire alla sua realizzazione con rapidità, efficienza, onestà”*.

Da qui la necessità di superare le tradizionali difficoltà riscontrate, sia pure con intensità diverse sul territorio nazionale, nel buon utilizzo dei fondi europei. La necessità di raggiungere obiettivi e traguardi in tempi certi impone di mettere al centro la cultura della programmazione e del controllo, partendo da un corretto inquadramento del regime giuridico che caratterizza i fondi del NGEU ed il loro orientamento al risultato⁴³².

Gli enti territoriali ricoprono un ruolo centrale per il successo del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza in qualità di soggetti attuatori di gran parte dei progetti. Altre volte le amministrazioni locali partecipano in qualità di destinatari finali alla realizzazione di progetti attivati a livello nazionale, così in materia di digitalizzazione della pubblica amministrazione. Secondo le stime del Ministero dell'economia e delle finanze circa il 36 per cento delle risorse del PNRR saranno affidate a Regioni, Province, Comuni, Città metropolitane o altre amministrazioni locali (66 miliardi di euro del PNRR, che diventano 80 miliardi di euro se si considera anche il Piano nazionale per gli investimenti complementari).

Per le Sezioni del controllo della Corte dei conti e, dunque, anche per le Sezioni regionali/provinciali, il monitoraggio ed il controllo sulla realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (di seguito, PNRR) diventa, pertanto, elemento qualificante e imprescindibile della programmazione 2022⁴³³, con modalità che – specifica il programma della Sezione di controllo di Trento (deliberazione n.

⁴³² L'erogazione delle rate del PNRR, cioè dei contributi a fondo perduto e dei prestiti, è subordinata al conseguimento delle *milestone e dei target* relativi alle varie misure. Si tratta di indicatori che misurano le fasi essenziali dell'attuazione fisica e procedurale (*le milestone*) e gli obiettivi, in termini di risultato misurabile dell'intervento (*i target*).

⁴³³ Per il controllo, sono impegnate, a livello centrale, anzitutto, le SSRR in sede di controllo, la Sezione di controllo per gli affari comunitari ed internazionali, la Sezione centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato e il Collegio per il controllo concomitante; per l'ambito territoriale regionale e delle Province autonome, la Sezione delle Autonomie e le Sezioni regionali di controllo, ciascuno per la parte di propria competenza, in un'ottica di cooperazione e sinergia che è riflesso e applicazione concreta del carattere di unitarietà della Corte.

I riferimenti normativi sono l'art. 287 del Trattato di funzionamento dell'UE, che sancisce la cooperazione delle Istituzioni nazionali di controllo con la Corte dei conti europea nell'esecuzione dei controlli sui fondi gestiti o raccolti sul territorio nazionale e l'art. 3 della l. n. 20/1994, con un'azione che si iscrive in un'ottica ausiliaria e di controllo sulla gestione.

1/2022/INPR)- valorizzeranno la consueta sinergia con le Sezioni Riunite e le Sezioni centrali, riservando specifici focus a valutazioni in tema di tempestività delle realizzazioni e qualità dei risultati. Ai fini dell'attivazione del prescritto controllo concomitante⁴³⁴ e sulla gestione, calibrati sulle specificità territoriali, il programma della Sezione del controllo di Trento prevede che, dopo una compiuta ricognizione dei progetti a valenza locale finanziati dal PNRR e della tempistica programmata, l'Ufficio procederà al monitoraggio dell'andamento dei piani, programmi e progetti, con il costante confronto e raccordo con le competenti strutture della Provincia autonoma di Trento, per il più efficace ed efficiente svolgimento delle funzioni intestate alla Corte anche attraverso la possibilità di utilizzare le banche dati di monitoraggio implementate dalla PAT, ai sensi dell'art. 30, c. 3, della l. n. 161/2014⁴³⁵.

La realizzazione di tale attività è, infatti, evidentemente condizionata dalla disponibilità di adeguate basi informative che saranno rese disponibili sia in sede centrale che territoriale.

La necessità di monitorare l'attuazione del PNRR pone in particolare rilievo anche l'attività del Collegio dei revisori, ne amplia l'ambito delle verifiche oltre i consueti campi di indagine e richiede rafforzate sinergie con la Corte dei conti, sinergie che da sempre contraddistinguono i rapporti tra controlli interni e controllo esterno.

Nelle Linee guida per la relazione del Collegio dei revisori dei conti sui bilanci di previsione per gli esercizi 2022-2024 (deliberazione n. 3/SEZAUT/2022/INPR), ampio spazio è riservato all'impatto del PNRR sui bilanci e sulla gestione degli enti territoriali, con riferimento all'analisi dell'adeguatezza della struttura di governance delle Regioni e delle Province autonome, nonché con richiesta di valutazione da parte del Collegio dei revisori in ordine alla presenza di un idoneo sistema di contabilità direzionale in grado di supportare i vertici regionali nella verifica "*in corso d'opera*" dello stato di attuazione dei programmi finanziati con risorse del PNRR.

Il Collegio dei revisori della Provincia autonoma di Trento, in risposta al suddetto questionario ha fornito gli elementi informativi di cui si dirà in prosieguo.

È evidente che per garantire la piena ed efficace attuazione del PNRR deve essere potenziata la capacità operativa degli enti.

Il d.p.c.m. 12 novembre 2021, attuativo del d.l. n. 80/2021, nel ripartire le risorse finanziarie europee, ha, allo stesso tempo, previsto (art. 4) l'adozione entro il 31 dicembre 2021, da parte delle Regioni, di

⁴³⁴ Il controllo concomitante ha ad oggetto una gestione *in fieri* ed è diretto ad identificare in tempo reale o, comunque, nel più breve tempo consentito, possibili rallentamenti e/o ostacoli operativi, in modo che l'amministrazione titolare dell'intervento e/o il soggetto attuatore possano tempestivamente adottare i rimedi necessari, per ridurre eventuali ritardi. Peraltro, anche il controllo sulla gestione, per essere efficace, deve intervenire il più possibile in modo ravvicinato alla gestione cui si riferisce. In realtà, alla luce di tali considerazioni, le differenze tra le due tipologie di controllo sfumano, resta un carattere più marcatamente concomitante del primo rispetto al secondo.

⁴³⁵ Al riguardo, un primo incontro con la dirigenza della Provincia e con il Collegio dei revisori è intervenuto nel mese di febbraio, a seguito del quale è stato trasmesso alla Corte l'elenco degli interventi sul territorio finanziati dal PNRR ed è stato indicato il referente della Provincia per la materia in questione.

Piani Territoriali (secondo lo schema allegato D) dedicati alla ricognizione dei fabbisogni di specifiche professionalità e all'individuazione delle principali criticità organizzativo-procedurali da semplificare per conseguire efficacemente gli obiettivi nei tempi programmati.

Le Sezioni riunite della Corte dei conti hanno analizzato il complessivo stato di attuazione del PNRR nella prima relazione semestrale (deliberazione n. 4/SSRRCO/REF/2022), con prevalente riguardo, sul piano operativo, al versante delle Amministrazioni centrali⁴³⁶.

In questa sede, si procede ad una prima ricognizione degli interventi finanziati dal PNRR, React EU e dal Fondo complementare per il territorio e della relativa governance come disegnata dalla Provincia autonoma di Trento. Segue la consueta analisi sulla gestione dei programmi (FSE, FESR e PSR), con l'esposizione degli accordi di riprogrammazione dei fondi strutturali per fronteggiare l'emergenza epidemiologica e contrastare gli effetti economici e sociali della pandemia.

Con riferimento alla programmazione in corso 2014-2020, si procede all'analisi dell'andamento dei flussi finanziari e della gestione dei programmi, con l'applicazione dei tradizionali indicatori ed evidenza delle problematiche emerse.

Ampio spazio è riservato poi alla ricognizione dei controlli effettuati dai diversi soggetti intestatari di tale azione: in ambito nazionale, Autorità di gestione (AdG) ovvero Organismo intermedio di gestione per il Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca (FEAMP), Autorità di audit, Organismo pagatore per il Programma di Sviluppo Rurale (PSR); sul versante comunitario, controlli della Commissione e della Corte dei conti europea. Si riferisce in ordine alle modalità (procedurali, documentali, verifiche in loco) e all'esito delle diverse attività di controllo.

Un focus è riservato alle misure di aiuto attivate o prorogate nel 2021, notificate alla Commissione ai sensi dell'art. 108 del TFUE.

Si riferisce anche sulle segnalazioni di irregolarità/frodi intervenute nel 2021 e sulle misure consequenziali adottate, con un aggiornamento per le comunicazioni pregresse.

Oggetto di attenzione è, infine, l'azione di recupero che deve essere assicurata dalle autorità di gestione, per evitare conseguenze sul bilancio nazionale, con un aggiornamento sui recuperi pendenti con riferimento alla programmazione PO FESR 2007-2013.

⁴³⁶ La relazione dedica anche uno specifico focus ai Piani territoriali.

12.1 I fondi PNRR

Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) delinea un articolato pacchetto di riforme e investimenti al fine di accedere alle risorse finanziarie messe a disposizione dall'Unione europea con il dispositivo per la ripresa e la resilienza (*Recovery and Resilience Facility* - RRF), perno della strategia di ripresa post-pandemica finanziata tramite il programma *Next Generation EU* (NGEU)⁴³⁷.

In istruttoria, è stato chiesto alla Provincia di fornire aggiornamenti sugli interventi finanziati dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), dal React EU e dal Fondo complementare per la Provincia Autonoma di Trento, con specificazione del cronoprogramma e dei relativi soggetti attuatori⁴³⁸. Con nota PAT prot. n. 254590 dell'11 aprile, è stato confermato quanto già comunicato (il 2 febbraio 2022), con l'invio di una tabella riportante i dati aggiornati al 28 gennaio 2022⁴³⁹.

In sede di ulteriore contraddittorio⁴⁴⁰, l'Amministrazione ha fornito un ultimo aggiornamento, alla data del 9 giugno 2022: risorse PNNR per 1.267.584.864,04 euro, fondi React EU per 500.000,00 euro e Fondo complementare per euro 38.570.589,13 euro, per un totale di 1.306.655.453,17 euro. Di questi fondi, 151.196.680,54 euro riguardano interventi PAT, 193.405.355,40 euro interventi dei comuni trentini e 962.053.417,23 euro fanno capo ad altri soggetti. Di questi ultimi, 930 ml circa riguardano la circonvallazione ferroviaria di Trento⁴⁴¹.

La ripartizione tra le diverse missioni risulta la seguente: Missione 1 - Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo, 34.509.361,08 euro; Missione 2 - Rivoluzione verde e transizione ecologica, 153.278.412,63 euro; Missione 3 - Infrastrutture per una mobilità sostenibile, 930.000.000,00 euro; Missione 4 - Istruzione e ricerca, 68.553.797,54 euro; Missione 5 - Inclusione e coesione, 55.393.684,26 euro; Missione 6 - Salute, 64.920.197,66 euro.

⁴³⁷ Il programma *Next Generation EU* (NGEU), istituito dal regolamento (UE) 2020/2094, rappresenta lo strumento dell'Unione europea per la ripresa post pandemia Covid-19. Il 13 luglio 2021 il Consiglio dell'Unione europea ha approvato la valutazione del PNRR italiano, sulla base della proposta della Commissione, mediante l'adozione della Decisione di esecuzione (doc. 10160/21) di cui all'art. 20 del regolamento (UE) 2021/241.

⁴³⁸ Quesito n. 71 della nota istruttoria prot. Corte n. 409 del 9 marzo 2022.

⁴³⁹ La tabella inviata esprimeva i seguenti dati al 28 gennaio 2022, in una sintesi senza il dettaglio riferito ai singoli interventi: risorse PNNR per euro 1.226.848.380,45, fondi React EU per euro 500.000,00 e Fondo complementare per euro 38.570.589,13 euro, per un totale di 1.265.918.969,58 euro. Di questi fondi, 162.009.381,21 euro riguardano interventi PAT, 146.146.171,14 euro interventi dei comuni trentini e 957.763.417,23 euro fanno capo ad altri soggetti. La ripartizione tra le diverse missioni risultava la seguente: Missione 1 - Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo, 29.725.446,92 euro; Missione 2 - Rivoluzione verde e transizione ecologica, euro 148.875.027,46; Missione 3 - Infrastrutture per una mobilità sostenibile, euro 930.000.000,00; Missione 4 - Istruzione e ricerca, euro 64.263.797,54; Missione 5 - Inclusione e coesione, euro 28.134.500,00; Missione 6 - Salute, euro 64.920.197,66.

⁴⁴⁰ Risposta PAT con nota prot. 416652 del 13 giugno 2021, prot. Cdc n. 869 pari data.

⁴⁴¹ Con determinazione n. 6667 del 24 giugno 2022, adottata dall'Agenzia Provinciale per le Opere Pubbliche (APOP), sono stati fissati nuovi termini per il completamento e la rendicontazione da parte di RFI spa dei lavori di realizzazione dell'intervento previsto in stazione a Trento direzione sud, per la mitigazione dell'inquinamento acustico lungo la linea ferroviaria Verona Brennero.

La tabella seguente esemplifica quanto sopra riportato in merito alla provenienza delle risorse e alla suddivisione dei finanziamenti tra i diversi soggetti.

Tabella 126 – Risorse PNRR, React EU E Fondo complementare al 09/06/2022

dati aggiornati al 09/06/2022	Risorse da PNRR, React EU e Fondo complementare			Totali per Missione	Soggetti		
	PNRR	React Eu	Fondo Complementare		PAT	Comuni	Altri Soggetti
Missione 1: Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura	34.509.361	0	0	34.509.361	11.078.914	23.430.447	0
Missione 2: Rivoluzione verde e transizione ecologica	129.468.798	0	23.809.614	153.278.413	52.063.069	73.451.927	27.763.417
Missione 3: Infrastrutture per una mobilità sostenibile	930.000.000	0	0	930.000.000	0	0	930.000.000
Missione 4: Istruzione e ricerca	68.553.798	0	0	68.553.798	0	64.263.798	4.290.000
Missione 5: Inclusione e coesione	51.993.684	500.000	2.900.000	55.393.684	23.134.500	32.259.184	0
Missione 6: Salute	53.059.223	0	11.860.975	64.920.198	64.920.198	0	0
TOTALI	1.267.584.864	500.000	38.570.589	1.306.655.453	151.196.681	193.405.355	962.053.417

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati PAT (importi arrotondati all'euro).

Per quanto riguarda la suddivisione tra le missioni, la Missione 3 – Infrastrutture per una mobilità sostenibile, assorbe la maggior quota di risorse con 930.000.000,00 euro, per gli interventi sulla tratta ferroviaria Verona – Brennero, connessi alla realizzazione della tangenziale ferroviaria di Trento, interamente finanziati dal PNRR.

La Missione 2 - Rivoluzione verde e transizione ecologica ammonta a 153.278.412,63 euro, finanziati dal PNRR per 129.468.798,26 euro e dal Fondo complementare per React EU per 23.809.614,37 euro, con interventi suddivisi tra Provincia per 52.063.068,72 euro, i comuni trentini per 73.451.926,68 euro ed altri soggetti per 27.763.417,23 euro.

Gli interventi relativi alla Missione 4 - Istruzione e ricerca, sommano a 68.553.797,54 euro, tutti fondi PNRR, di cui 64.263.797,54 euro di competenza dei comuni trentini e 4.290.000,00 euro di altri soggetti. La Missione 6 – Salute presenta interventi per 64.920.197,66 euro, 53.059.222,90 euro dal PNRR e 11.860.974,76 euro dal Fondo complementare, tutti finanziati alla Provincia.

La Missione 5 - Inclusione e coesione prevede interventi per 55.393.684,26 euro, di cui 51.993.684,26 euro del PNRR, 500.000,00 euro del React EU e 2.900.000,00 euro del Fondo complementare, per interventi a carico della PAT per 23.134.500,00 euro e dei comuni trentini per 32.259.184,26 euro.

Infine, la Missione 1 - Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura, presenta interventi per 34.509.361,08 euro, tutti finanziati dal PNRR, di cui 11.078.914,16 euro a favore della Provincia e 23.430.446,92 euro a favore dei comuni trentini.

Al momento non sono ancora partiti gli investimenti, non vi sono ancora cantieri aperti.

Sono tuttora in via di emanazione numerosi bandi ai quali la Provincia è fortemente interessata.

Con la l.p. n. 18/2021 (legge di assestamento del bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2021 – 2023), il legislatore provinciale ha introdotto *“Disposizioni per l'attuazione del piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”*.

L'art. 1, c. 1, dispone che la Provincia autonoma di Trento adegua la propria legislazione alla legislazione statale introdotta per semplificare e agevolare la realizzazione degli obiettivi stabiliti dal PNRR. Il comma 2, prevede che, fermo restando l'obbligo di adeguamento (secondo i principi dettati dal d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266) della legislazione provinciale alla legislazione statale introdotta per semplificare e agevolare la realizzazione degli obiettivi stabiliti da PNRR, PNC e PNIEC, per ragioni di urgenza, con uno o più regolamenti la Provincia può individuare le disposizioni della legislazione statale che trovano immediata applicazione nel territorio provinciale e può dettare disposizioni di coordinamento, anche di carattere transitorio, tra la legislazione statale e provinciale, anche in deroga alla legislazione provinciale vigente in via ordinaria per l'ambito normativo di riferimento (cc. 1 e 2)⁴⁴².

⁴⁴² “1. La Provincia autonoma di Trento adegua la propria legislazione alla legislazione statale introdotta per semplificare e agevolare la realizzazione degli obiettivi stabiliti dal PNRR ..., dal PNC..., nonché dal piano nazionale integrato per l'energia e il clima 2030 (PNIEC)..., ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino - Alto Adige concernenti il rapporto tra atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali, nonché la potestà statale di indirizzo e coordinamento).

2. Per ragioni di urgenza, fermo restando l'obbligo di adeguamento ai sensi del decreto legislativo n. 266 del 1992, con uno o più regolamenti la Provincia può individuare le disposizioni della legislazione statale che trovano immediata applicazione nel territorio provinciale. I regolamenti possono dettare disposizioni di coordinamento, anche di carattere transitorio, tra la legislazione statale e provinciale, anche in deroga alla legislazione provinciale vigente in via ordinaria per l'ambito normativo di riferimento, entrano in vigore il giorno successivo alla pubblicazione e cessano di avere efficacia a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge provinciale di adeguamento. I regolamenti sono approvati previo parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale, che si esprime anche in relazione all'urgenza dell'intervento normativo; i regolamenti possono essere approvati previo adeguamento alle osservazioni espresse dalla commissione.

3. Con riferimento agli interventi legati ai piani previsti dal comma 1, di competenza della Provincia, dei comuni della provincia e dei relativi enti strumentali, si applica la disciplina provinciale relativa ai controlli e alla rendicontazione.

4. La Provincia esercita il potere sostitutivo previsto dalla legislazione statale nel caso della mancata adozione di atti e provvedimenti necessari all'avvio dei progetti del PNRR e del PNC, nel caso di ritardo, inerzia o difformità nell'esecuzione dei progetti, quando il soggetto attuatore è un comune della provincia. La nomina dell'ente, organo, ufficio o commissario ad acta cui spetta in via sostitutiva il potere di adottare gli atti o provvedimenti necessari o di provvedere all'esecuzione dei progetti spetta al Presidente della Provincia, sentito il comune. Per quanto non previsto da questo comma si applica l'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 (Governance del piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure), convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, fermo restando quanto previsto dall'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 1987, n. 526 (Estensione alla Regione Trentino - Alto Adige ed alle province autonome di Trento e Bolzano delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616), per il caso di accertata inattività degli organi provinciali che comporti un inadempimento agli obblighi comunitari.

4 bis. In relazione agli interventi previsti nel PNRR e nel PNC è istituito un tavolo permanente di confronto con le parti sociali e gli enti locali, con funzioni consultive, di verifica dello stato di attuazione dei progetti realizzati nel territorio provinciale e

Lo stesso art. 1, ai cc. 3 e 4 definisce il ruolo della Provincia rispetto ai comuni ed enti strumentali del territorio, in materia di interventi legati ai suddetti fondi, prevedendo, tra l'altro, l'intestazione alla Provincia del potere sostitutivo previsto dalla legislazione statale, nel caso di ritardo, inerzia o difformità nell'esecuzione dei progetti, quando il soggetto attuatore è un comune della provincia.

Sempre con riferimento ai rapporti con i comuni, la Provincia ha precisato⁴⁴³ che sin da subito si è adottata una modalità di cooperazione e coordinamento con i comuni, per cui ogni volta che un comune presenta un progetto deve ricevere una sorta di “bollino” da parte della Provincia che attesti sostanzialmente la coerenza del progetto con la pianificazione provinciale. Sono stati anche rappresentati casi esemplificativi che rendono evidente l'esigenza che si è intesa soddisfare.

Così per es. per gli asili nido ci sono i bacini infracomunali, sarebbe sbagliato se comuni contigui presentassero progetti in contrasto con quella pianificazione, con ricaduta sulla spesa corrente, sostenuta con i trasferimenti della Provincia.

Altro esempio è quello del “Progetto borghi”. È stato selezionato un progetto per ciascuna Regione/Provincia autonoma. Sono previsti 20 ml diretti a riqualificare il borgo. Il Comune di Palù del Fersina, che è stato scelto per il Trentino, senza il supporto ed il coordinamento della Provincia non sarebbe stato in grado, con la propria ridottissima struttura amministrativa e tecnica, di certo non avrebbe potuto presentare 35 progetti, per 20 ml.

È oggetto di interlocuzione con il Governo una proposta normativa nazionale che preveda, laddove ci siano riparti di Fondi a favore dei Comuni, vengano assegnati alla Provincia che li trasferirà ai comuni secondo le logiche statutarie della finanza locale, oltre alla necessaria verifica preventiva dei progetti di cui si è già detto (il c.d. “bollino”).

Sotto il profilo strettamente organizzativo, la Provincia autonoma di Trento, ai fini dell'implementazione del PNRR, con deliberazione n. 1825 del 29 ottobre 2021, ha disegnato “un assetto organizzativo rafforzato”, al fine di gestire in modo coordinato e sistematico le attività connesse

di valutazione delle relative ricadute. Con deliberazione della Giunta provinciale sono individuati i soggetti che compongono il tavolo e sono definite le regole per il suo funzionamento. Per la partecipazione al tavolo non spettano compensi né rimborsi spese.

4ter. I comuni applicano la procedura prevista dal capo I (Procedura di approvazione di progetti di opere e lavori pubblici di competenza della Provincia) della legge provinciale 8 settembre 1997, n. 13, ad eccezione dell'articolo 5, per l'approvazione di progetti di opere finanziate, in tutto o in parte, con risorse del PNRR e del PNC, intendendosi sostituiti agli organi e alle strutture provinciali gli organi competenti secondo i rispettivi ordinamenti. L'approvazione del progetto da parte del consiglio comunale ha efficacia di variante automatica del piano regolatore generale (PRG).

4quater. Per l'approvazione di progetti di opere finanziate, in tutto o in parte, con risorse del PNRR e del PNC, di competenza della Provincia o di altre amministrazioni aggiudicatrici diverse dai comuni, o ad esse delegati, si applica il capo I della legge provinciale n. 13 del 1997, compreso l'articolo 5 ai fini dell'approvazione con efficacia di variante; all'indizione e al coordinamento della conferenza di servizi per l'approvazione del relativo progetto provvede il dipartimento provinciale competente in materia di infrastrutture”.

⁴⁴³ In sede di contraddittorio orale, tenutosi a Bolzano il 17 giugno u.s.

all'attuazione degli interventi previsti dal PNRR affidati alla Provincia (ovvero ad altri attori del sistema territoriale), prevedendo:

- a) una funzione di coordinamento nell'ambito delle attività collegiali della Giunta provinciale in capo all'Assessore allo sviluppo economico, ricerca e lavoro;
- b) un presidio complessivo per l'attuazione del PNRR a livello provinciale “*cabina di regia*”, affidata alla dirigenza generale della Provincia, sotto il coordinamento del Direttore generale, costituita da tutti i responsabili dei Dipartimenti e delle UMST provinciali in funzione delle materie di competenza;
- c) un'unità di coordinamento per il PNRR più ristretta che possa fare da interfaccia tra la Direzione generale, le strutture provinciali, le autonomie locali, gli attori e stakeholder del territorio, con funzioni di coordinamento anche operativo, monitoraggio delle azioni e reportistica⁴⁴⁴.

Secondo la sopracitata delibera n. 1825/2021, all'unità di coordinamento farà diretto riferimento anche la *task force* di professionisti ed esperti per l'assistenza tecnica agli enti territoriali finalizzata al supporto alla gestione delle procedure complesse nel territorio, in funzione dell'implementazione delle attività di semplificazione previste dal PNRR (Investimento 2.2 “*Task force digitalizzazione, monitoraggio e performance*”), di cui all'art. 9, c. 1 del d.l. 9 giugno 2021, n. 80 convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2021, n. 113. Tale intervento mira a semplificare e velocizzare le procedure amministrative propedeutiche all'implementazione dei progetti previsti dal PNRR.

Con deliberazione n. 2322 del 23 dicembre 2021, è affidato all'Agenzia provinciale per gli appalti e contratti (APAC) il compito di svolgere le funzioni di ufficio per le relative procedure di appalto.

Merita di essere segnalato anche quanto riferito dalla Provincia in ordine all'attivazione di un interessante modello di analisi e di verifica delle ricadute macroeconomiche degli investimenti del PNRR nella Provincia di Trento, con tre linee di azione: esame degli effetti diretti, indiretti, indotti degli interventi, al netto di *spillover* esterni; analisi di impatto, per gli interventi che hanno la finalità di attivare effetti addizionali, al fine di capire se l'intervento è appropriato allo scopo; infine, valutazione d'impatto degli interventi sulla spesa corrente, per la necessaria analisi dei maggiori oneri conseguenti alla nuova organizzazione dei servizi o alla gestione delle nuove strutture realizzate con le risorse in questione.

Con riguardo al conferimento di incarichi professionali per la realizzazione degli interventi del PNRR (d.l. n. 80/2021 e d.p.c.m. 12 novembre 2021), la cosiddetta *task force* sopracitata, il Collegio dei revisori della PAT ha riferito che “il d.p.c.m. 12/11/21 prevede il conferimento di incarichi di collaborazione a professionisti ed esperti per il supporto ai procedimenti amministrativi connessi all'attuazione del PNRR. Per la

⁴⁴⁴ Così anche il Collegio dei revisori dei conti dalla PAT in risposta al quesito 8.1 del questionario “Linee guida per la relazione del collegio dei revisori dei conti sul bilancio di previsione delle regioni e delle province autonome per gli esercizi 2022-2024 (art. 1, commi 166 e seguenti, legge 23 dicembre 2005, n. 266, richiamato dall'art. 1, c. 3, del d.l. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213)”, (prot. Cdc 626 del 15 aprile 2022).

PAT è stato previsto un contributo pari ad euro 6.295.000, ripartiti sul triennio 2022-24 ed erogati dal Dipartimento della funzione pubblica della presidenza del Consiglio dei ministri, in qualità di amministrazione titolare dell'Investimento «2.2: Task force digitalizzazione, monitoraggio e performance». Sono state previste n. 19 figure (n. 4 esperti giuridici, n. 5 esperti tecnici ed ambiente, n. 3 esperti in campo energetico, n. 2 esperti in tecnologie digitali, n. 2 esperti in analisi dei processi, n. 3 esperti in monitoraggio e controllo) che, a seguito della selezione effettuata secondo le modalità indicate nel DM 14 ottobre 2021, ha portato al conferimento degli incarichi a decorrere dal gennaio 2022.”⁴⁴⁵. In proposito il Collegio dei revisori dei conti della PAT, in risposta al questionario sul rendiconto 2021, ha confermato che al fine di accedere alle risorse assegnate con il d.p.c.m. 12 novembre 2021 finalizzate al raggiungimento dell'obiettivo del PNRR relativo alla missione 1 (componente C1, intervento 2.2, da conseguire entro il 31 dicembre 2021), la Provincia autonoma ha redatto, entro il 5 novembre 2021, lo schema di Piano Territoriale⁴⁴⁶. Con deliberazione n. 2370 del 30 dicembre 2021, infatti, la Giunta provinciale ha approvato l'atto d'obbligo connesso all'accettazione del finanziamento concesso dal Dipartimento della funzione pubblica per il progetto “assistenza tecnica a livello centrale e locale”, alla deliberazione è stato allegato, inoltre, il Piano territoriale, demandando al dipartimento provinciale competenze di provvedere alle eventuali modifiche da concordare con il Dipartimento della funzione pubblica. Inoltre, con deliberazione n. 2369 del 30 dicembre 2021, recante “Investimento 2.2 del PNRR ai fini dell'assunzione di collaboratrici e collaboratori professionali esperti da impegnare a supporto della Amministrazioni. Approvazione Format di incarico professionale di collaborazione e della tabella relativa ai professionisti cui conferire l'incarico. CUP 4B2100768006”, oltre all'approvazione del format di incarico professionale di collaborazione e della tabella relativa ai professionisti cui conferire l'incarico, sono state impegnate le risorse, pari a 6.295.000,00 euro, su appositi capitoli del bilancio provinciale per gli anni 2022, 2023 e 2024, nonché accertate sui medesimi anni le entrate relative ai finanziamenti del Dipartimento funzione pubblica (2.098.000,00 euro per ogni annualità impegnata/accertata).

Sempre nel questionario sopracitato è stato confermato che nell'ambito del Piano territoriale la Provincia autonoma ha effettuato una puntuale ricognizione delle maggiori criticità relative alle proprie procedure amministrative, al fine di gestire più efficientemente i processi decisionali collegati all'attuazione dei programmi del PNRR (art. 4, d.p.c.m. 12 novembre 2021), specificando che “nel piano inviato in novembre sono state inserite in prima battuta alcune criticità che, a seguito del concreto avvio del lavoro degli esperti e di numerose interlocuzioni con il Dipartimento Funzione pubblica, sono state oggetto nel corso del 2022 di una estesa revisione che ha portato alla conferma di alcune, alla modifica di altre e addirittura alla

⁴⁴⁵ Risposta al quesito 8.4 del questionario relativo al bilancio di previsione 2022-2024, citato alla nota precedente (prot. Cdc 626 del 15 aprile 2022).

⁴⁴⁶ Risposta al quesito n. 6 del questionario sul rendiconto 2021, inviato il 6 giugno 2022 dal presidente del collegio dei revisori PAT, prot. Cdc n. 850 del 7 giugno 2022.

cancellazione di un paio di proposte in quanto non del tutto coerente con l'obiettivo della norma. L'ultima proposta di Piano territoriale è stata inviata al Dipartimento Funzione pubblica in data 16/05/2022 prot. n.0333188 e si è in attesa della formale approvazione in sede governativa."

Nel bilancio di previsione 2022-2024, al fine di garantire l'individuazione delle risorse trasferite da PNRR e da PNC, sono previsti appositi capitoli di entrata e di uscita, accesi per i diversi interventi, ai sensi dell'art. 3, punto 3 d.m. MEF 11 ottobre 2021⁴⁴⁷.

Nella seguente tabella sono evidenziati i capitoli di entrata e di spesa accesi, nel bilancio di previsione 2022-2024, ai sensi del sopra citato art. 3, punto 3 d.m. MEF 11 ottobre 2021.

Tabella 127 – Capitolo di entrata/spesa accesi ai sensi dell'art. 3, punto 3, d.m. MEF 11 ottobre 2021 – bilancio previsionale 2022-2024

MISSIONE PNRR	Capitolo di entrata	Descrizione capitolo di entrata	Capitolo di uscita	Descrizione capitolo di uscita	Previsione		
					2022	2023	2024
Missione 5: Inclusione e coesione	319100	Trasferimenti correnti da amministrazioni centrali per interventi programma G.O.L. del P.N.R.R.	408002	Spesa per l'assegnazione di somme all'Agenzia del lavoro - spese correnti - interventi finanziati nell'ambito del programma garanzia occupabilità dei lavoratori (GOL) - PNRR	8.624.000	0	0
Missione 6: Salute	319300	Trasferimenti correnti da amministrazioni centrali per borse di studio corso medicina generale finanziate con risorse del P.N.R.R.	441000-010	Spese per le funzioni del Servizio Sanitario Provinciale - Art. 010 - Spese per borse di studio corso di medicina generale finanziate con risorse del PNRR	88.125	88.125	0
Missione 1: Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura	319200	319200 Trasferimenti correnti da amministrazioni centrali per interventi P.N.R.R. relative a collaborazioni con esperti per il supporto alla gestione delle procedure complesse	905410	Spese per collaborazioni con esperti per il supporto alla gestione delle procedure complesse - PNRR	2.098.000	2.098.000	2.098.000
Missione 2: Rivoluzione verde e transizione ecologica	344500	Contributo agli investimenti da Amministrazioni centrali per il finanziamento degli interventi relativi al fondo complementare P.N.R.R. - materiale rotabile gomma	746000-009	Spese per investimenti nel settore dei trasporti pubblici - Art. 009 - Contributo per il finanziamento di interventi relativi al fondo complementare P.N.R.R. - Materiale rotabile gomma	817.416	1.062.431	2.092.360
Missione 2: Rivoluzione verde e transizione ecologica	344800	Contributo agli investimenti da Amministrazioni centrali per il finanziamento degli interventi relativi al P.N.R.R. - materiale rotabile ferro	746000-010	Spese per investimenti nel settore dei trasporti pubblici - Art. 010 - Contributo per il finanziamento di interventi relativi al fondo complementare P.N.R.R. - Materiale rotabile ferro	1.106.732	1.190.381	1.190.381

⁴⁴⁷ Risposta al quesito n. 8.7 del relativo al bilancio di previsione 2022-2024, citato alla nota precedente (prot. Cdc 626 del 15 aprile 2022). La Tabella è allegata al punto 8.20 in relazione al quesito 8.7 del questionario del Collegio dei revisori al bilancio di previsione 2022-2024.

MISSIONE PNRR	Capitolo di entrata	Descrizione capitolo di entrata	Capitolo di uscita	Descrizione capitolo di uscita	Previsione		
					2022	2023	2024
Missione 2: Rivoluzione verde e transizione ecologica	344900	Contributo agli investimenti da amministrazioni centrali per fondo complementare al P.N.R.R. - programma di riqualificazione alloggi di edilizia residenziale pubblica	652013	Contributi agli investimenti - fondo complementare al PNRR - programma di riqualificazione di edilizia residenziale pubblica	4.774.324	2.785.023	2.785.023
totali					17.510.619	7.225.982	8.167.787

Fonte: elaborazione Corte dei conti – questionario collegio revisori bilancio preventivo 2022-2024 (importi arrotondati all'euro).

Con riferimento al reclutamento di personale specificatamente destinato alla realizzazione degli interventi del PNRR (d.l. n. 80/2021 sopracitato), l'art. 14 della l.p. 27 dicembre 2021, n. 22 (l.p. di stabilità 2022) prevede che *“per favorire lo svolgimento delle attività necessarie all'accesso ai finanziamenti relativi al PNRR, al PNC e al PNIEC, la Provincia può disporre assunzioni a tempo determinato in deroga al limite percentuale previsto dall'articolo 63, comma 1 quater, della legge sul personale della Provincia 1997 (...)”*. È stato, infatti, riferito che *“si prevede allo stato attuale, di assumere n. 10 unità tra Funzionari – cat. D (Amministrativi, contabili, esperti in rendicontazione di progetti europei, ingegneri e informatici) e Assistenti – cat. C. (amministrativo/contabili). Le assunzioni saranno a tempo determinato. Il comma 3 del medesimo articolo dispone che: “Per i fini di quest'articolo è autorizzata in bilancio la spesa di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2022, 2023, 2024”*.”⁴⁴⁸.

Resta da chiarire se e con quali modalità, la Provincia, ai sensi dell'art. 9, c. 4, d.l. n. 77/2021, si sia dotata di sistemi informativi in grado di assicurare la completa tracciabilità delle operazioni concernenti l'utilizzo delle risorse del PNRR e la tenuta di una apposita codificazione contabile dei flussi informativi collegati all'utilizzo delle relative risorse, secondo le indicazioni fornite dal Ministero dell'economia e delle finanze.

In proposito il Collegio dei revisori ha riferito che ai fini del monitoraggio *“il sistema gestionale provinciale (SAP) garantisce il monitoraggio dei flussi finanziari afferenti la gestione dei singoli interventi. Si è in attesa di disporre del sistema informativo ReGiS per conoscere in che misura lo stesso consenta di ottemperare a quanto richiesto dal presente quesito. È comunque in fase di definizione un sistema informativo interno che, qualora necessario, potrà essere implementato anche ai fini del monitoraggio degli interventi PNRR in capo alle strutture PAT, rispetto al quale si verificherà l'interoperabilità con i predetti sistemi (SAP e ReGiS)”*.^{449 450}.

⁴⁴⁸ Risposta al quesito 8.3 del questionario relativo al bilancio di previsione 2022-2024, citato alla nota precedente (prot. Cdc 626 del 15 aprile 2022).

⁴⁴⁹ Il Sistema Informativo “ReGiS” è stato previsto dall'art. 1, c. 1043, l. n. 178/2020 ed è finalizzato a rispondere a quanto stabilito dall'art. 29 Reg. UE n. 2021/241, con riferimento alla raccolta efficiente, efficace e tempestiva dei dati per il monitoraggio dell'attuazione delle attività e dei risultati.

⁴⁵⁰ Riferito al quesito 8.1 del questionario relativo al bilancio di previsione 2022-2024, citato alla nota precedente (prot. Cdc 626 del 15 aprile 2022).

In sede di contraddittorio sono stati chiesti aggiornamenti al riguardo⁴⁵¹.

L'Amministrazione ha comunicato, quindi, di aver trasmesso l'elenco dei soggetti della Provincia autonoma di Trento che richiedono l'accesso al sistema ReGiS.

Sulla base dei dati e delle funzionalità che fornirà il predetto sistema verrà valutato se sarà necessario implementare anche il sistema informativo interno ai fini del monitoraggio degli interventi⁴⁵².

Per l'avvio dei progetti di propria competenza la Provincia non è ricorsa ad anticipazioni di risorse secondo quanto previsto dall'art. 9 c. 6 del d.l. n. 152/2021⁴⁵³.

La Provincia ha previsto di avvalersi del supporto tecnico-operativo di società controllate ed esattamente: per la digitalizzazione dei processi la Provincia ha coinvolto la società controllata Trentino Digitale e per la formazione dei propri operatori la Provincia ha coinvolto la società controllata Trentino School of Management.

Peraltro – ha riferito sempre il Collegio dei revisori *“il Mef sta disponendo un finanziamento, a valere su risorse statali, a favore degli enti attuatori di interventi del PNRR volto a favorire l'attivazione dell'assistenza tecnica delle società in house partecipate dalle Regioni e dalle province autonome. Vista la complessità e la numerosità dei progetti da gestire, è intenzione della Provincia attingere a tali risorse e quindi ricorrere in modo più esteso al supporto delle società in house. Al riguardo, sulla base della nota trasmessa dalla Conferenza delle Regioni e delle province autonome in data 12 aprile 2022 ai referenti per il PNRR, si valuteranno le possibilità a favore della Provincia autonoma di Trento.”*⁴⁵⁴.

La Provincia ha attivato anche un sito web dedicato che anche attraverso link di collegamento a siti specifici, in particolare al portale *“Italia domani”* permette ai cittadini e alle imprese di avere informazioni sui bandi e, in generale, sugli interventi.

⁴⁵¹ Nota prot. Cdc 841 del 3 giugno 2021.

⁴⁵² Risposta PAT con nota prot. 416652 del 13 giugno 2021, prot. Cdc n. 869 pari data.

⁴⁵³ Quesito n. 8.12 questionario citato.

⁴⁵⁴ Quesito n. 8.14 questionario citato.

12.2 I programmi comunitari

12.2.1 Accordi di riprogrammazione dei fondi strutturali per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19

In sede istruttoria, è stato chiesto alla Provincia di fornire aggiornamenti in ordine alle azioni conseguenti alla riprogrammazione dei Fondi Comunitari, per contrastare l'emergenza conseguente alla pandemia da Covid-19, precisando anche lo stato di avanzamento della relativa procedura^{455 456}.

L'Amministrazione ha sinteticamente ricostruito le modifiche intervenute, nel corso del 2020, a seguito della riprogrammazione dei Programmi Operativi FSE e FESR 2014 – 2020, allo scopo di indirizzarli a sostegno delle iniziative volte a fronteggiare l'emergenza epidemiologica Covid-19. Tale riprogrammazione, prevista sulla base sia della modificazione dei Regolamenti europei in materia di fondi strutturali, sia sull'Accordo sottoscritto in data 2 luglio 2020 tra la Provincia autonoma di Trento e il Ministro per il Sud e la Coesione Territoriale - ai sensi del d.l. n. 34/2020, ha previsto l'attivazione di una serie di interventi, volti a ridurre gli effetti negativi della pandemia Covid-19 sul sistema sanitario e sul sistema socio-economico trentino, per un valore complessivo di 51 ml, di cui 26,5 ml per il Programma Operativo FESR e 24,5 ml per il Programma Operativo FSE, programmazione 2014 – 2020.

A seguito del sopracitato Accordo la riprogrammazione ha previsto il trasferimento di risorse dal Programma Operativo FESR 2014-2020 al Programma Operativo FSE 2014-2020 per un importo complessivo di 16.457.370,00 euro, con una rideterminazione della dotazione finanziaria complessiva del PO FESR 2014-2020 in 92.210.724,00 euro e di quella del PO FSE 2014 – 2020 in 126.437.354,00 euro. Sono, inoltre, state rimodulate le dotazioni finanziarie tra i diversi Assi dei due Programmi Operativi

⁴⁵⁵ Quesito n. 75 della nota istruttoria prot. Corte n. 409 del 9 marzo 2022.

⁴⁵⁶ Riprogrammazione dei fondi comunitari, messa in atto al fine di contrastare l'emergenza conseguente alla pandemia da Covid-19, nel corso del 2021, resa possibile con l'introduzione di modifiche alla disciplina applicabile ai fondi strutturali ed in particolare al Regolamento (UE) n. 1303/2013, con il Regolamento (UE) 2020/460 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 marzo 2020 e con il Regolamento (UE) 2020/558 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 aprile 2020.

Regolamento (UE) 2020/460 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 marzo 2020 che modifica i regolamenti (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013 e (UE) n. 508/2014 per quanto riguarda misure specifiche volte a mobilitare gli investimenti nei sistemi sanitari degli Stati membri e in altri settori delle loro economie in risposta all'epidemia di Covid-19 (Iniziativa di investimento in risposta al coronavirus).

(Link: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32020R0460&from=IT>)

Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio.

e riprogrammati gli interventi, originariamente previsti sui due programmi operativi e non più finanziabili, su risorse nazionali⁴⁵⁷.

Programma Operativo Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) 2014-2020 – riprogrammazione 2021.

Per quanto riguarda gli aggiornamenti, all'esercizio 2021, la Provincia, dopo aver ricordato che nel corso del 2020 a seguito della riprogrammazione delle risorse del PO FESR 2014-2020, la dotazione finanziaria è stata rideterminata in 92.210.721,00 euro e che di queste risorse *“13,5 milioni di euro erano stati allocati su una nuova azione a supporto di interventi a contrasto dell'emergenza da parte del sistema sanitario provinciale e della Protezione civile nazionale, mentre altri 13 milioni di euro erano stati destinati ad una ulteriore nuova azione volta al finanziamento di interventi a favore di PMI trentine da parte del Fondo Centrale di Garanzia.”*, ha comunicato che, nel 2021, *“è intervenuta un'ulteriore riprogrammazione finanziaria del Programma Operativo FESR 2014-2020 che ha visto il trasferimento di risorse dalla dotazione dagli Assi 1, 3, 5 e 6 a favore dell'Asse 2. Più in particolare con la sopra citata riprogrammazione sono state ridotte per 4.500.000 euro le spese sanitarie in funzione anti-Covid anticipate dallo Stato (Protezione civile nazionale); il trasferimento complessivo delle risorse dagli Assi 1, 3, 5 e 6 è andato a beneficio, tramite specifici accordi con il Ministero dello Sviluppo Economico che gestisce operativamente gli interventi a valere sul Fondo Centrale di Garanzia, delle spese generate su tale Fondo per il contrasto dell'emergenza economica generata dal COVID-19. Con Decisione C(2021) 4807 final del 24.06.2021 la Commissione europea ha approvato la nuova riprogrammazione del Programma Operativo FESR 2014-2020 della Provincia autonoma di Trento. Complessivamente, quindi, le risorse programmate per interventi anti crisi COVID-19 risultano pari a 26,5 milioni di euro (...).”*

Sono, inoltre, forniti sintetici dettagli in ordine alle misure finanziate da tali risorse:

- *“azioni a supporto degli interventi a contrasto dell'emergenza da parte del sistema sanitario provinciale (potenziamento di infrastrutture immateriali, materiali e digitali, di servizi, attrezzature, materiale e medicinali per trattare la malattia, sistemi per testare la positività al virus, acquisto di dispositivi di protezione);*
- *azione volta al finanziamento di interventi a favore di PMI trentine da parte del Fondo Centrale di Garanzia (per sostenere l'accesso al credito e al finanziamento delle imprese chiamate a far fronte alle esigenze immediate di liquidità).”*

⁴⁵⁷ Per un maggior dettaglio della riprogrammazione operata nel corso del 2020 si rimanda al paragrafo “12.2.1 Accordi di riprogrammazione dei fondi strutturali per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19” della Relazione sul Rendiconto della Provincia autonoma di Trento per l'esercizio finanziario 2020” approvata con decisione n. 3/PARI/2021 della Sezione riunite per la Regione Trentino-Alto Adige.

Come per la riprogrammazione operata nel 2020, anche per il 2021 è specificato che sono stati riprogrammati su risorse nazionali del Fondo di Sviluppo e Coesione e su risorse provinciali alcuni specifici interventi originariamente previsti sugli Assi del Programma Operativo FESR 2014 – 2020 e non più finanziabili tramite tali risorse. In particolare, viene specificato, che nell’ambito della riprogrammazione, è stata cancellata, a causa dell’allungamento dei tempi di realizzazione, l’azione 5.2.1 - Interventi di micro-zonazione e di messa in sicurezza sismica degli edifici strategici e rilevanti pubblici ubicati nelle aree maggiormente a rischio - dell’Asse 5 del Programma Operativo FESR 2014 – 2020, che è stata riprogrammata su risorse nazionali del Fondo di Sviluppo e Coesione.

Si rileva che i trasferimenti complessivi di risorse dalla dotazione di tutti gli Assi (1, 3, 4, 5 e 6) a favore dell’Asse 2, secondo i dati comunicati nelle tabelle relative alle dotazioni finanziarie del PO, risultano di 23.555.880,00 euro.

Programma Operativo Fondo Sociale Europeo (FSE) 2014-2020 - riprogrammazione 2021.

Per quanto riguarda il Programma Operativo FSE 2014-2020, la Provincia ha ricordato che, nel 2020, la riprogrammazione delle risorse, finalizzate al contrasto dell’emergenza sanitaria, ha comportato l’aumento della dotazione finanziaria da 109.979.984,00 euro a 126.437.354,00 euro, la riprogrammazione delle operazioni in funzione anti-Covid per un valore complessivo di 24,5 ml e la rimodulazione finanziaria delle risorse assegnate ai diversi assi⁴⁵⁸.

Per quanto riguarda gli aggiornamenti all’esercizio 2021 la Provincia ha comunicato che *“grazie alla flessibilità introdotta con le modifiche al Regolamento (UE) n. 1303/2013, una parte delle risorse del P.O. FSE è stata utilizzata fin dalla primavera 2020 per l’attivazione di una serie di misure a contrasto dell’emergenza sanitaria e socio-economica. Nel corso del 2021 è proseguita l’attuazione delle misure emergenziali sopra descritte che si riepilogano di seguito (...)”*. Sono state, quindi, descritte sinteticamente, richiamando gli estremi dei provvedimenti attuativi, le misure iniziate nel 2020 e quelle partite nel 2021:

- d.g.p. n. 462 del 9 aprile 2020. Riguardante le risorse destinate alle istituzioni del secondo ciclo di istruzione e formazione per l’acquisto di dispositivi digitali per il potenziamento della didattica a distanza;
- d.g.p. n. 575 del 6 maggio 2020, n. 742 del 3 giugno 2020, n. 1260 del 21 agosto 2020, n. 1772 del 6 novembre 2020 e n. 1280 del 30 luglio 2021. Che riguardano le modifiche ai criteri di utilizzo dei buoni di servizio per promuovere interventi di conciliazione famiglia/lavoro al fine di affrontare con maggiore efficacia l'emergenza epidemiologica Covid-19;

⁴⁵⁸ Come per il PO FESR 2014-2020 anche per il PO FSE 2014-2020 per un maggior dettaglio della riprogrammazione operata nel corso del 2020 si rimanda al paragrafo “12.2.1 Accordi di riprogrammazione dei fondi strutturali per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19” citato nella nota precedente.

- d.g.p. n. 884 del 25 giugno 2020 e s.m.; riferita alle misure di sostegno al reddito a favore di soggetti disoccupati che in precedenza svolgevano la propria attività lavorativa in qualità di imprenditori o liberi professionisti e che hanno cessato la propria attività a seguito dell'emergenza Covid-19;
- d.g.p. n. 1095 del 3 agosto 2020 e s.m.; per le misure di integrazione al reddito dei lavoratori sospesi dal lavoro a seguito del blocco delle attività produttive conseguente all'emergenza Covid-19;
- d.g.p. n. 1033 del 18 giugno 2021; per la copertura delle spese connesse agli interventi relativi all'attivazione della Cassa integrazione in deroga per l'emergenza Covid -19, prevista dall'art. 22 c. 1 del d.l. 17 marzo 2020, n. 18 (c.d. Decreto Cura Italia) convertito, con modificazioni, dalla l. 24 aprile 2020, n. 27 e s.m.;
- d.g.p. n. 1082 del 25 giugno 2021; per le spese a supporto al personale sanitario operante presso l'Azienda provinciale per i servizi sanitari a contrasto dell'emergenza Covid -19.

12.2.2 Programmazione 2014-2020

Nell'esercizio 2021, è proseguita la gestione del periodo di programmazione 2014-2020, sulla quale ha avuto notevoli impatti, come visto sopra, l'emergenza sanitaria conseguente alla pandemia da Covid-19. L'andamento finanziario dei vari interventi è riportato in forma estremamente sintetica nella seguente tabella.

Tabella 128 – Attuazione dei programmi comunitari al 31.12.2021 – Periodo di programmazione 2014-2020

Intervento	Spesa pubblica programma (A)	Quota Provincia	Quota Stato	Quota UE	Quota impegni pubblici (B)	Quota pagamenti pubblici (C)	% avanzamento pagamenti (C/A)	% avanzamento impegni (B/A)
Programma Operativo FESR 2014 – 2020	92.210.724	13.831.609	32.273.753	46.105.362	72.156.223	70.822.114	76,80	78,25
Programma Operativo FSE 2014 – 2020 *	126.437.354	18.965.603	44.253.074	63.218.677	121.099.977	100.214.757	79,26	95,78
Programmazione Iniziativa Occupazionale Giovani IOG (o Garanzia Giovani)**	10.752.431	-	2.523.072	8.229.359	6.445.770	5.812.013	54,05	59,95
Progetti di cooperazione territoriale (FESR)*** a)	1.432.093	-	209.819	1.222.274	426.390	853.723	59,61	29,77
Progetti europei sui Programmi settoriali*** a)	11.945.630	1.656.182	129.350	10.160.098	4.438.799	2.207.357	18,48	37,16
Programma “Fondo Europeo per gli affari marittimi e la pesca” (FEAMP)	2.483.945	370.899	865.431	1.247.615	2.483.945	2.221.809	89,45	100,00
Programma “Programma di sviluppo rurale” (PSR) 2014-2022	400.164.684	66.169.486	154.395.467	179.599.731	289.912.445	221.573.855	55,37	72,45
Totale	645.426.861	100.993.778	232.126.895	309.783.116	496.963.548	403.705.629	62,55	77,00

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati PAT – importi in euro.

Note:

*La quota pagamenti pubblici è da intendersi “Quota pagamenti beneficiario” con riferimento ai pagamenti certificabili. Per FSE: gli importi “Quota impegni pubblici e Quota pagamenti beneficiario” tengono conto anche dei progetti che saranno riprogrammati sul PSC

**Per Garanzia Giovani la quota UE è da intendersi sia per la fase I sia per la fase II del progetto. Suddivisa in parte uguali tra fondi YEI (*Youth Employment Initiative*) e parte fondi FSE ((4.114.679euro di cui 2.683.828 fase I e 1.430.852 fase II).

***Per un’indicazione più efficace del tasso di realizzazione la colonna “Quota pagamenti pubblici” è da intendersi “Quota rendicontata”, che comprende anche la spesa di personale interno finanziato

a) Il tasso di realizzazione per questo gruppo di progetti non è significativo in assoluto in quanto gli importi si riferiscono solamente alle quote “gestite” dalle strutture provinciali e non anche a quelli degli altri soggetti partner dei progetti.

Programma Operativo FESR 2014 – 2020 suddiviso in:

- Asse 1 - Rafforzare la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l’innovazione
- Asse 2 - Promuovere la competitività delle piccole e medie imprese
- Asse 3 - Sostenere la transizione verso un’economia a basse emissioni di carbonio in tutti i settori
- Asse 4 - Assistenza tecnica
- Asse 5 - Promuovere l’adattamento al cambiamento climatico, la prevenzione e la gestione dei rischi

- Asse 6-Migliorare l'accesso alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, nonché l'impiego e la qualità delle medesime.

Programma Operativo FSE 2014 – 2020 suddiviso in:

- Asse 1 – Occupazione;
- Asse 2 - Inclusione sociale e lotta alla povertà;
- Asse 3 - Istruzione e Formazione;
- Asse 4 - Capacità istituzionale;
- Asse 5 - Assistenza Tecnica.

I progetti di cooperazione territoriale sono:

- Progetto AlpGov2 (Spazio Alpino)
- Progetto ASTAHG (Spazio Alpino)
- Progetto DIALOG (Interreg Europe)
- Progetto DUALPLUS (Spazio Alpino)
- Progetto ECOVINEGOALS (Adriano)
- Progetto Euregio Family Pass (It-Austria)
- Progetto OSIRIS 2 (Interreg Europe)
- Progetto TINIA (Interreg It-Austria)

I progetti europei su Programmi settoriali sono:

- Progetto BUILDERS (Horizon)
- Progetto C.O.P.E. (EaSI)
- Progetto EduRegio (Erasmus +)
- Progetto EeMMiP (Horizon)
- Progetto FARM (FAMI)
- Progetto KID-ACTIONS (R.E.C.)
- Progetto LIFE BRENNER-LEC (Life)
- Progetto MASP (EaSI)
- Progetto MUDAR (Devco)
- Progetto Plus Muse& Smart Specialist 3 (Erasmus+)
- Progetto PLUS MUSE&SMART 2 (Erasmus+)
- Progetto PREPAIR (Life)
- Progetto Rebuild (Devco)
- Progetto REDERA (Erasmus+)
- Progetto SMART SMES (Fondi ARPAF II)
- Progetto TASC (Erasmus+)
- Progetto TBDTHC (Erasmus+)
- Progetto To Switch (Erasmus+)
- Progetto ValueChain (EaSI)
- Progetto VIGOUR (Salute)
- Progetto Virtrain (Erasmus+)
- Progetto YESpecialists (Erasmus+).

La spesa pubblica programmata complessiva, compresi i programmi a gestione diretta, cui la Provincia partecipa in qualità di beneficiario dei finanziamenti europei, ammonta a 645.426.861,21 euro, in aumento di circa 106,8 ml rispetto ai 538.607.599,46 euro del 2020⁴⁵⁹. L'aumento è ascrivibile essenzialmente ad aumenti della somma complessiva relativa alla spesa pubblica programmata per il PSR Programma di Sviluppo Rurale, la cui durata, come si vedrà nel paragrafo relativo, è stata prorogata al 2022 con un incremento di risorse di circa 102,6 ml, ad un aumento di circa 5 ml nei progetti

⁴⁵⁹ L'art. 17 della l.p. 16 febbraio 2015, n. 2, al c. 1, stabilisce: "La Provincia partecipa alle iniziative finanziate dall'Unione europea, e in particolare accede ai fondi strutturali costituiti dal Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e dal Fondo sociale europeo (FSE) nell'ambito della politica di coesione per gli anni 2014-2020, e partecipa a programmi e progetti promossi dall'Unione europea, secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni europee e statali in materia nonché da quest'articolo". L.p. 16 febbraio 2015, n. 2, rubricata "Legge provinciale sull'Europa 2015".

europei su programmi settoriale e a una diminuzione di circa 0,8 ml nei progetti di cooperazione territoriale⁴⁶⁰.

Il tasso complessivo di realizzazione dei pagamenti è del 62,55 (63,14% nel 2020, 49,44% nel 2019, 32,88% nel 2018, 18,42% nel 2017).

Di seguito in ordine decrescente le performance dei vari programmi in termini di tasso di realizzazione dei pagamenti per il 2021:

- il Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca ha una percentuale realizzazione dei pagamenti dei pagamenti dell'89,45% (80,07% nel 2020, 59,72% nel 2019, 43,84% nel 2018, 0,0% nel 2017);
- il Programma Operativo FSE 2014 – 2020 una percentuale del 79,26% (59,16% nel 202, 52,78% nel 2019, 37,43% nel 2018, 23,21% nel 2017);
- il Programma operativo FESR rileva una percentuale di realizzazione dei pagamenti del 76,80% (70,51% nel 2020, 39,08% nel 2019, 17,80% nel 2018, 3,97% nel 2017);
- i Progetti di cooperazione territoriale finanziati FESR, presentano complessivamente una percentuale del 59,61% (57,04% nel 202, 64,05% nel 2019, 49,08% nel 2018, 23,40% nel 2017);
- il Programma di sviluppo rurale (PSR) 2014-2020 una percentuale del 55,37% (63,84% nel 2020, 51,67% nel 2019, 36,23% nel 2018, 21,40% nel 2017);
- il Programma Iniziativa occupazionale giovani IOG (o Garanzia Giovani) ha una percentuale di realizzazione dei pagamenti del 54,05% (50,90% nel 2020, 68,83% nel 2019, 59,59% nel 2018, 54,53% nel 2017);
- infine, i progetti europei sui Programmi settoriali, presentano complessivamente una percentuale del 18,48% (22,02% nel 2020, 32,01% nel 2019, 12,07% nel 2018, 0,70% nel 2017).

Si rileva che tutti i programmi hanno avuto incrementi nelle percentuali di pagamento rispetto allo scorso esercizio e tutti hanno un tasso di realizzazione dei pagamenti che supera il 50%, ad eccezione della somma progetti europei su programmi settoriali. Inoltre, la *performance* del PSR è influenzata dalle modifiche sostanziali nell'importo della spesa pubblica, la cui programmazione è stata estesa al 2022,

⁴⁶⁰ Il regolamento (UE) 2020/2220 del Parlamento europeo e del Consiglio, all'art. 1, ha prorogato la durata del periodo di programmazione 2014-2020, del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), fino al 31 dicembre 2022 e ha dato agli Stati membri la possibilità di finanziare i programmi di sviluppo rurale attingendo alla corrispondente dotazione di bilancio per gli anni 2021 e 2022. Reg. (CE) 23/12/2020, n. 2020/2220/UE. Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce alcune disposizioni transitorie relative al sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) negli anni 2021 e 2022 e che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1307/2013 per quanto riguarda le risorse e l'applicazione negli anni 2021 e 2022 e il regolamento (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda le risorse e la distribuzione di tale sostegno in relazione agli anni 2021 e 2022. Pubblicato nella G.U.U.E. 28 dicembre 2020, n. L 437.

come visto dal regolamento (UE) 2020/2220 del Parlamento europeo e del Consiglio, con un incremento importante di risorse.

Si illustra di seguito l'andamento in relazione ai dati del Rendiconto PAT e alla gestione 2021 dei principali fondi a gestione concorrente: il Fondo Sociale Europeo (FSE), il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR), Fondo Europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP) e i fondi relativi al Programma di sviluppo Rurale (PSR).

Programma Operativo Fondo Sociale Europeo (FSE) 2014-2020

Il Programma Operativo del FSE, approvato dalla Commissione europea con Decisione C (2014) n. 9884 del 17 dicembre 2014 e con d.g.p. 29 dicembre 2014, n. 2377, è stato modificato nella composizione della spesa programmata tra gli assi con Decisione della Commissione europea C(2018) 5292 del 3 agosto 2018 e con d.g.p. 24 agosto 2018, n. 1544. Infine, è stato modificato con Decisione C(2021) 184 dell'11 gennaio 2021, approvata con d.g.p. 16 aprile 2021, n. 597.

Nel 2020, come visto, nella prospettiva di affrontare gli impatti negativi conseguenti all'emergenza epidemiologica da Covid-19, è stato avviato l'iter di riprogrammazione del Programma Operativo, con il trasferimento dell'importo di 16.457.370,00 euro dal Programma Operativo FESR 2014 - 2020 a favore del Programma Operativo FSE. La dotazione del piano finanziario del Programma Operativo FSE 2014 - 2020 è stata rideterminata da 109.979.984,00 euro ad 126.437.354,00 euro.

Il Programma Operativo FSE 2014 - 2020 è suddiviso nei seguenti assi: Asse 1 - Occupazione; Asse 2 - Inclusione sociale e lotta alla povertà; Asse 3 - Istruzione e Formazione; Asse 4 - Capacità istituzionale; Asse 5 - Assistenza Tecnica.

Le variazioni apportate, nel corso del 2020, con la proposta di modifica approvata dalla Giunta provinciale con d.g.p. 22 dicembre 2020, n. 2197, hanno riguardato la spesa programmata di tutti gli assi. In particolare, l'Asse 1 - Occupazione è passato da 39.613.154 euro a 40.343.154 euro (aumento di 730.000 euro), l'Asse 2 - Inclusione sociale e lotta alla povertà da 21.995.996 euro a 41.831.706 euro (aumento di 19.835.710 euro), l'Asse 3 - Istruzione e Formazione è passato da 41.882.014 euro a 38.555.000 euro (diminuzione di - 3.327.014 euro) e infine, l'Asse 5 - Assistenza Tecnica è passato da 4.399.200 euro a 5.057.494 euro (aumento di 658.294 euro)⁴⁶¹. La sommatoria delle variazioni rispetto a

⁴⁶¹ Importi approvati con deliberazione della Giunta provinciale n. 2197 del 22 dicembre 2020 "Approvazione della proposta di modifica del Programma Operativo Fondo Sociale Europeo (FSE) 2014-2020 della Provincia autonoma di Trento in risposta agli impatti negativi dell'emergenza Covid-19 sul sistema sanitario e socioeconomico trentino, nonché ulteriore modifica delle Linee strategiche del PO FSE 2014-2020 approvate con deliberazione della Giunta provinciale 14 luglio 2014, n. 1157 e s.m.". L'approvazione definitiva è avvenuta con la deliberazione n. 597 del 16 aprile 2021 "Approvazione in via definitiva della modifica del Programma Operativo Fondo Sociale Europeo (FSE) 2014-2020 della Provincia autonoma di Trento in risposta agli impatti negativi dell'emergenza Covid-19 sul sistema sanitario e socioeconomico trentino, nonché ulteriore modifica delle "Linee strategiche del PO FSE 2014-2020" approvate con deliberazione n. 1157 del 14 luglio 2014 e ss.mm".

quanto programmato nel 2019 corrisponde ai 16.457.370 euro di finanziamenti provenienti dal Programma Operativo FESR 2014-2020. Nel corso del 2021 non ci sono state riprogrammazioni delle risorse tra gli assi del programma operativo.

Il Programma ha, quindi, una dotazione finanziaria complessiva di 126.437.354 euro, pagamenti al 31 dicembre 2021, come visto con una percentuale del 79,26% (59,16 % nel 2020) per 100.214.757 euro (74.794.166 euro nel 2020, 58.044.522,00 euro nel 2019, 41.164.923,90 euro nel 2018), e impegni al 95,78% (80,45% nel 2020 per 101.712.960 euro nel 2020, 80,21% per 88.219.350,00 euro nel 2019).

Tabella 129 – Situazione al 31/12/2021 -FSE Programmazione 2014-2020

Programma	Finanziamento Totale (a)	Impegni pubblici (b) euro	Pagamenti beneficiario (c) euro	Impegni (b/a)%	Pagamenti (c/a)%
POR FSE Provincia di Trento	126.437.354	121.099.977	100.214.757	95,78	79,26

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati PAT – importi in euro.

Note: gli importi "Quota impegni pubblici e Quota pagamenti beneficiario" tengono conto anche dei progetti che saranno riprogrammati sul PSC

La Provincia ha comunicato che *“nel corso del 2021 l’Autorità di Gestione ha svolto le consuete attività di programmazione, gestione, accompagnamento tecnico e controllo degli interventi a valere sui Programmi Operativi FESR e FSE 2014 – 2020; entrambi i Programmi Operativi, nel rispetto dei Regolamenti europei applicabili, esplicano infatti le loro attività fino al 2023 e pertanto sono ad oggi ancora operativi”,* precisando che *“anche nel 2021 per entrambi i Programmi Operativi sono stati raggiunti e superati gli obiettivi di spesa assegnati con scadenza al 31 dicembre 2021 (target n+3) ed è stato quindi evitato il disimpegno automatico dei fondi; in particolare al 31 dicembre 2021 risultano certificate spese per il FSE pari ad euro 69.862.731,59 e per il FESR pari ad euro 58.191.139,68.”*⁴⁶². La spesa certificata FSE ammonta, quindi, al 55,25% della dotazione del programma (40,74 % nel 2020, 32,59% nel 2019, 20,86% nel 2018).

La situazione dei capitoli di spesa, relativi ai fondi FSE comprensivi della gestione dei fondi Garanzia Giovani non inclusi nel PO FSE, del bilancio provinciale nel Rendiconto 2021 è illustrata, in termini di impegni e pagamenti, residui iniziali e finali, reimputazioni ad anni successivi, nella tabella che segue⁴⁶³.

⁴⁶² Reg. UE n. 1303/2013 art. 136 Disimpegno “1. La Commissione procede al disimpegno della parte dell’importo in un programma operativo che non sia stata utilizzata per il pagamento del prefinanziamento iniziale e annuale e per i pagamenti intermedi entro il 31 dicembre del terzo esercizio finanziario successivo a quello dell’impegno di bilancio nell’ambito del programma operativo, o per la quale non sia stata presentata, a norma dell’articolo 131, una domanda di pagamento redatta a norma dell’articolo 135. 2. La parte di impegni ancora aperti al 31 dicembre 2023 è disimpegnata qualora la Commissione non abbia ricevuto i documenti prescritti ai sensi dell’articolo 141, paragrafo 1, entro il termine stabilito all’articolo 141, paragrafo 1”.

⁴⁶³ L’elenco dei capitoli comunicati dalla Provincia include i fondi FSE relativi al progetto Garanzia Giovani non incluso nel PO FSE.

Tabella 130 – Capitoli uscita FSE, Rendiconto 2021

Cap.	descrizione cap	Residui al 01/01	Previsioni definitive competenza	Impegno Competenza	Pagamenti Competenza	Pagamenti Residui	Pagamenti Totali	Residui al 31/12	Residui Reimputati
252700-4	Piano lingUE – cofinanziato UE FSE-FSC 2014-2020	1.579.332	3.228.746	1.902.066	1.837.209	1.116.919	2.954.128	483.001	1.015.118
256810-0	Certificaz. competenze- FSE 2014-2020 - famiglie	0	0	0	0	0	0	0	
256812-0	Certificaz. competenze- FSE 2014-2020 - imprese	0	17.931	0	0	0	0	0	
256820-0	Piano garanzia giovani – Formazione - FSE 2014-2020	0	0	0	0	0	0	0	
256822-0	Giovani - formazione- FSE 2014-2020	3.552	0	0	0	0	0	3.552	
256824-0	Assegn. AdL – garanzia giovani FSE-FSC 2014-2020	2.147.048	1.819.859	1.819.859	0	0	0	3.966.907	0
256860-0	Certificazione competenze - FSE 2014-2020	0	0	0	0	0	0	0	
256862-0	Certificazione competenze - FSE-FSC 2014-2020	46.791	67.070	47.069	18.269	46.791	65.060	28.800	20.000
256870-0	Bes inclusione sociale - FSE 2014-2020	0	0	0	0	0	0	0	
256872-0	Bes inclusione sociale – FSE-FSC 2014-2020	433.847	2.690.263	1.270.759	687.631	428.668	1.116.300	583.128	1.308.911
402020-0	Politiche famiglia - FSE 2014-2020 - altri servizi	87.942	251.666	251.261	251.261	87.942	339.203	0	0
402214-0	Attività form.disabili – FSE-FSC 2014-2020 – servizi	25.525	0	0	0	0	0	25.525	
404202-0	Politiche famiglia - FSE 2014-2020	416.189	1.864.991	14.167	677	168.417	169.094	256.556	1.846.250
404204-0	Buoni di servizio famiglie – FSE-FSC 2014-2020	736.434	6.822.172	4.364.911	1.708.891	736.434	2.445.325	2.656.020	2.457.262
404212-0	Attività formative disabili - FSE 2014-2020	34.940	132.661	94.414	94.414	34.940	129.354	0	
404214-0	Attività form.disabili – FSE-FSC 2014-2020 – AdL	3.300.000	2.195.461	2.195.345	0	0	0	5.495.345	0
408006-0	Interventi politica del lavoro - FSE 2014-2020	2.500.000	1.500.000	1.500.000	0	0	0	4.000.000	0
408007-0	Piano garanzia giovani - lavoro - FSE 2014-2020	0	0	0	0	0	0	0	
408017-0	Assegn. AdL - interv. covid-19 - FSE 2014-2020	4.800.000	0	0	0	3.000.000	3.000.000	1.800.000	
617475-0	Assistenza tecnica FSE 2014-2020	165.178	330.517	283.162	283.162	165.178	448.340	0	
617477-0	Assistenza tecnica FSE 2014-2020 - locazioni	0	0	0	0	0	0	0	
617482-0	Assistenza tecnica FSE 2014-2020 - altri servizi	69.984	179.293	179.272	102.902	69.636	172.538	76.717	0
617484-0	Assistenza tecnica FSE 2014-2020 – eventi	1.464	0	0	0	1.464	1.464	0	
617568-0	Formaz. operatori f.di UE FSE 2014-2020	0	0	0	0	0	0	0	

Cap.	descrizione cap	Residui al 01/01	Previsioni definitive competenza	Impegno Competenza	Pagamenti Competenza	Pagamenti Residui	Pagamenti Totali	Residui al 31/12	Residui Reimputati
617570-0	Formaz. operatori f.di UE FSE 2014-2020-incarichi	0	0	0	0	0	0	0	
617571-0	Formaz. operat. f.di UE FSE-FSC 2014-2020- servizi	137.409	1.050.000	394.996	393.396	137.409	530.805	1.600	0
617572-0	Formaz. operatori f.di UE FSE 2014-2020-trasferte	0	0	0	0	0	0	0	
617573-0	Formaz. operatori f.di UE FSE 2014-2020-manutenz.	5.011	30.000	26.619	20.507	4.458	24.965	6.665	0
617574-0	Formaz. operat. f.di UE FSE 2014-2020- beni cons.	7.447	20.000	14.609	2.727	7.365	10.092	11.882	0
617575-1	Assistenza tecnica FSE 2014-2020	0	0	0	0	0	0	0	
617580-1	Imprenditoria giovanile - FSE 2014-2020	1.566	296	0	0	0	0	1.566	
617580-2	Imprese sociali FSE-FSC 2014-2020	212.626	1.975.000	601.417	525.105	167.404	692.509	76.313	265.304
617580-4	Assegnaz.AdL - imprend.giovan. - FSE-FSC 2014-2020	1.936.975	203.704	203.704	0	0	0	2.140.678	0
	Totali	18.649.259	24.379.628	15.163.631	5.926.153	6.173.024	12.099.176	21.614.255	6.912.845

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati PAT – importi in euro.

*La colonna Impegno competenza include anche gli impegni relativi a spese imputate tramite il Fondo pluriennale vincolato

**La colonna Residui reimputati riporta i residui reimputati nel 2021 e negli anni successivi

Gli impegni ammontano a 15.163.630,62 euro (29.170.680,41 euro nel 2020, 17.727.554,30 euro nel 2019, 18.198.203,53 euro nel 2018), mentre le previsioni di competenza sono state di 24.379.627,93 euro (43.148.288,17 euro nel 2020, 30.110.915,53 euro nel 2019, 31.486.499,90 euro nel 2018), determinando una capacità di impegno del 62,20% (67,6% nel 2020, 58,87% nel 2019, 57,80% nel 2018). I pagamenti totali ammontano a 12.099.176,44 euro (16.104.643,03 euro nel 2020, 15.073.867,61 euro nel 2019, 17.959.606,18 euro nel 2018), di cui 6.173.023,91 euro in conto residui (2.351.818,63 euro nel 2020, 2.362.816,45 euro nel 2019, 2.770.010,29 euro nel 2018) e 5.926.152,53 euro in conto competenza (13.752.824,40 euro nel 2020, 12.711.051,16 euro nel 2019, 15.189.595,89 euro nel 2018).

L'Ente nel corso dell'istruttoria, come si evince dalla tabella sopra, ha comunicato l'importo dei residui passivi che sono stati reimputati agli anni successivi a quelli considerati nel rendiconto, che ammontano a 6.912.844,56 euro⁴⁶⁴. La reimputazione di residui passivi determina la formazione del fondo pluriennale vincolato nel caso in cui non siano reimputati residui attivi per importi corrispondenti.

La capacità di pagamento (pagamenti in conto competenza rapportati alle previsioni finali di competenza) è, quindi, del 24,31% (31,87% nel 2020, 42,21% nel 2019, 48,24% nel 2018) e la velocità di

⁴⁶⁴ Allegato alla nota del Direttore generale e del Dirigente generale del Dipartimento affari finanziari prot. PAT n. 254590 dell'11 aprile 2022 (prot. Corte n. 609 di data 11 aprile 2022), in risposta alla nota istruttoria prot. Corte n. 409 del 9 marzo 2022.

pagamento (pagamenti di competenza/impegni di competenza) del 39,08% (47,15% nel 2020, 71,70% nel 2019, 83,47% nel 2018). La capacità di spesa totale (pagamenti totali/residui al 1° gennaio sommati alle previsioni definitive di competenza) è del 28,12% (33,03% nel 2020, 45,50% nel 2019, 52,14% nel 2018), quella a consuntivo o velocità di cassa (pagamenti totali/impegni di competenza sommati ai residui iniziali) è del 35,78% (46,30% nel 2020, 72,65% nel 2019, 84,89% nel 2018). L'indice di smaltimento dei residui (residui passivi pagati nell'anno/residui passivi accertati inizio anno) si attesta al 33,10% (41,91% nel 2020, 78,19% nel 2019, 93,64% nel 2018).

Tabella 131 - Indicatori impegni, pagamenti, residui - FSE - Rendiconto 2018-2021

Indicatore	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
capacità impegno: impegni competenza/ previsione competenza	57,80	58,87	67,61%	62,20%
capacità di pagamento: pagamenti in c. competenza/previsioni finali competenza	48,24	42,21	31,87%	24,31%
velocità di pagamento: pagamenti in c. competenza/impegni di competenza	83,47	71,70	47,15%	39,08%
capacità di spesa totale: pagamenti totali/(residui al 1 gennaio + previsioni definitive di competenza)	52,14	45,50	33,03%	28,12%
capacità di spesa a consuntivo o velocità di cassa: pagamenti totali/(residui al 1 gennaio + impegni di competenza)	84,89	72,65	46,30%	35,78%
indice di smaltimento residui: residui passivi pagati/residui passivi iniziali	93,64	78,19	41,91%	33,10%

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati PAT – dati percentuali.

Per quanto riguarda le entrate del bilancio provinciale relativi ai fondi FSE, la seguente tabella illustra i risultati del rendiconto provinciale, con l'aggiunta del dato relativo ai residui reimputati comunicati dall'Ente.

Tabella 132 – Capitoli entrata FSE, Rendiconto 2021

Cap.	Descrizione capitolo	Residui iniziali	Prev. Def.ve comp.za	Accertato Comp.za	Incassato o Comp.za	Incassato Residui	Incassato Totale	Residui finali	Residui Reimp.ti *	Prov.za
316400-001	Cof. Statale Comp. Fondi Fse (prog. 2014-2020) Capitale	1.637.936	1.892.711	2.163.995	0	81.978	81.978	4.696.566	544.731	Stato
331500-001	Cont. Ue Comp. Fondi Fse (prog. 2014-2020) Capitale	2.339.904	2.703.873	136.085	0	1.235.015	1.235.015	138.044	507.559	Ue
316500	Cof. Stat. Fse Prog. 2014-2020 – Corrente	13.001.357	6.640.090	856.355	0	104.661	104.661	7.963.441	1.981.279	Stato
331600	Contr. Ue Fse 2014-2020 Corrente	18.572.572	9.486.685	7.747.868	377.940	17.072.572	17.450.512	12.101.067	2.806.955	Ue
Totali		35.551.770	20.723.359	10.904.304	377.940	18.494.226	18.872.166	24.899.118	5.840.524	

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati PAT – importi in euro.

*La colonna Residui reimputati riporta i residui reimputati nel 2021 e negli anni successivi

Le previsioni di competenza ammontano a 20.723.358,93 euro (36.676.044,70 euro nel 2020, 25.558.605,58 euro nel 2019, 26.931.704,53 euro nel 2018), mentre gli accertamenti a 10.904.303,65 euro (24.793.519,99 euro nel 2020, 15.065.165,60 euro nel 2019, 15.470.542,33 euro nel 2018), determinando una capacità di accertamento (o incidenza degli accertamenti sulle previsioni definitive) del 52,62% (67,60% nel 2020, 58,94% nel 2019, 57,44% nel 2018).

Nel corso del 2021 ci sono state riscossioni in competenza per 377.940,27 euro e i residui di nuova formazione corrispondono, quindi, quasi interamente alle somme accertate.

Le riscossioni sui residui sono state complessivamente di 18.494.225,65 euro (11.129.549,87 euro nel 2020, 18.362.657,70 euro nel 2019, 5.864.422,74 euro nel 2018) e comportano un tasso di smaltimento residui (capacità di riscossione dei residui attivi) del 52,02% (50,62% nel 2020, 72,49% nel 2019, 36,92% nel 2018).

La capacità di riscossione complessiva si attesta, quindi, al 40,62% (23,79% nel 2020, 45,45% nel 2019, 18,70% nel 2018), mentre la capacità di entrata complessiva (incassi totali rapportati ai residui iniziali e alle previsioni) è del 33,54% (18,97% nel 2020, 36,08% nel 2019, 13,7% nel 2018). Infine, i residui al 31 dicembre ammontano a 24.899.117,69 euro (35.551.769,73 euro nel 2020, 21.987.720,02 euro nel 2019, 25.332.502,39 euro nel 2018), mentre i residui reimputati ad anni successivi a quello del rendiconto sono pari a 5.840.524,34 euro (6.069.470,72 euro nel 2020, 6.732.530,01 euro nel 2019, 6.248.160,28 euro nel 2018).

La differenza tra gli importi dei residui passivi (6.912.844,56 euro) e attivi (5.840.524,34 euro) reimputati ad anni successivi determina la formazione del fondo pluriennale vincolato che ammonta a 1.072.320,22 euro (1.070.288,72 euro nel 2020, 1.187.298,43 euro nel 2019, 1.108.754,31 euro nel 2018).

Tabella 133 – Indicatori accertamenti, incassi, residui - FSE – Rendiconti 2018-2021

Indicatore	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
Capacità di accertamento Incidenza accertamenti parte corrente su previsioni definitive	57,44%	58,94%	67,60%	52,62%
Capacità di riscossione competenza	0,00%	0,00%	0,00%	1,82%
Capacità di riscossione dei residui attivi o Tasso smaltimento residui	36,92%	72,49%	50,62%	52,02%
Capacità di riscossione complessiva	18,70%	45,45%	23,79%	40,62%
Capacità di entrata complessiva	13,7%	36,08%	18,97%	33,54%

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati rendiconti PAT.

L'Autorità di certificazione⁴⁶⁵ ha dichiarato di aver, all'inizio del 2021, "programmato il calendario per la presentazione delle domande di pagamento, coordinandosi con l'Autorità di gestione dei fondi Fse e Fesr e con l'Organismo intermedio dell'Autorità di gestione del Feamp"⁴⁶⁶, specificando che "nel corso della stessa annualità per il Programma operativo Fse sono state presentate alla Commissione europea n. 2 domande di pagamento per oltre 18 milioni di euro (...). L'Autorità di certificazione ha provveduto ad inviare le domande di pagamento intermedie finali Fse, Fesr e Feamp entro il 31 luglio 2021, rispettando la scadenza stabilita dall'articolo 135 del Regolamento (Ue) n. 1303/2013."⁴⁶⁷

L'Autorità ha, anche, comunicato di essersi avvalsa della possibilità di richiedere alla Commissione europea l'applicazione del tasso di cofinanziamento del 100% (anziché del 50%) alle spese dichiarate nelle domande di pagamento nel periodo contabile 2020-2021, ai sensi dell'art. 25bis del Regolamento (Ue) n. 1303/2013⁴⁶⁸, e che di conseguenza la Commissione europea ha provveduto a versare la relativa quota stabilita dall'art. 130 del Regolamento (Ue) n. 1303/2013, pari al 90% della domanda di pagamento.

⁴⁶⁵ Il Servizio Bilancio e ragioneria è l'Autorità di certificazione dei fondi europei Fse (Fondo sociale europeo) e Fesr (Fondo europeo di sviluppo regionale) e l'Organismo intermedio dell'Autorità di certificazione del Feamp (Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca) per la Provincia autonoma di Trento per la programmazione 2014-2020.

⁴⁶⁶ Ai sensi dell'art. 126 del Regolamento (Ue) n. 1303/2013, l'Autorità di certificazione è tenuta a elaborare e trasmettere alla Commissione europea le domande di pagamento e i bilanci (denominati conti).

⁴⁶⁷ Risposta al quesito n. 78 alla nota istruttoria prot. Corte n. 409 del 9 marzo 2022, risposta allegata alla nota del Direttore generale e del Dirigente generale del Dipartimento affari finanziari prot. PAT n. 254590 dell'11 aprile 2022 (prot. Corte n. 609 di data 11 aprile 2022).

⁴⁶⁸ Art. 25bis del Regolamento (UE) n. 1303/2013, rubricato "Misure eccezionali per l'impiego dei fondi SIE in risposta all'epidemia di COVID-19".

L'Autorità ha, quindi, proseguito dichiarando di aver provveduto, entro il 15 febbraio 2021, ad elaborare e firmare i conti relativi al periodo contabile 2019-2020, rispettando la scadenza stabilita dall'art. 63, paragrafo 5, del Regolamento (Ue, Euratom) 2018/1046⁴⁶⁹. A seguito dell'invio dei conti Fse, la Commissione europea e il Ministero dell'economia e delle finanze hanno proceduto a versare il relativo saldo stabilito dall'art. 139 del Regolamento (Ue) n. 1303/2013.

Ed infine, è stato specificato che *“al 31 dicembre 2021 il Servizio Bilancio e ragioneria, in qualità di Autorità di Certificazione Fse e Fesr, ha conseguito i target stabiliti dall'articolo 136 del Regolamento (Ue) n. 1303/2013, evitando la perdita di risorse comunitarie e statali.”*⁴⁷⁰.

Programma Operativo Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) 2014-2020.

Il Programma Operativo del FESR, approvato con decisione di esecuzione della Commissione europea C(2015) n. 905 di data 12 febbraio 2015 e, successivamente, con d.g.p. 2 marzo 2015, n. 294, è stato modificato nel 2018 con Decisione C(2018)829 di data 12 febbraio 2018 della Commissione europea, che ha approvato la revisione del programma operativo FESR 2014-20. Sono stati introdotti due nuovi assi: Asse 5 - Promuovere l'adattamento al cambiamento climatico, la prevenzione e la gestione dei rischi e Asse 6 - Migliorare l'accesso alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, nonché l'impiego e la qualità delle medesime. Tale modifica, approvata con d.g.p. 29 marzo 2019, n. 513 ha riguardato l'allocazione delle risorse tra gli assi ma non la dotazione complessiva del programma. Nello scorso esercizio 2020, come visto, nella prospettiva di affrontare gli impatti negativi conseguenti all'emergenza epidemiologica da Covid-19, è stato avviato l'iter di riprogrammazione del Programma Operativo, con il trasferimento dell'importo di 16.457.370,00 euro dal Programma Operativo FESR 2014 – 2020 a favore del Programma Operativo FSE.

In conseguenza della riprogrammazione la dotazione del piano finanziario del Programma Operativo FESR 2014- 2020 è stata rideterminata da 108.668.094,00 euro a 92.210.724,00 euro.

Il valore della spesa pubblica programmata è stato, quindi, aggiornato sulla base del nuovo piano finanziario del P.O. FESR approvato formalmente con Decisione C (2020)8323 di data 20 novembre 2020, rettificata con Decisione C(2020)9567 di data 21 dicembre 2020 della Commissione europea, che, come visto nel paragrafo precedente, ha approvato la modifica del Programma Operativo FESR 2014-

⁴⁶⁹ Ai sensi dell'art. 135 del Regolamento (Ue) n. 1303/2013 l'Autorità di certificazione è tenuta a presentare alla Commissione europea le domande di pagamento e ai sensi dell'art. 63 del Regolamento (Ue, Euratom) n. 2018/1046 un documento di chiusura annuale denominato *“Conti”*

⁴⁷⁰ L'art. 136 del Regolamento (UE) 1303/2013, rubricato *“Disimpegno”*, dispone *“1. La Commissione procede al disimpegno della parte dell'importo in un programma operativo che non sia stata utilizzata per il pagamento del prefinanziamento iniziale e annuale e per i pagamenti intermedi entro il 31 dicembre del terzo esercizio finanziario successivo a quello dell'impegno di bilancio nell'ambito del programma operativo, o per la quale non sia stata presentata, a norma dell'art. 131, una domanda di pagamento redatta a norma dell'art. 135.*

2. La parte di impegni ancora aperti al 31 dicembre 2023 è disimpegnata qualora la Commissione non abbia ricevuto i documenti prescritti ai sensi dell'art. 141, paragrafo 1, entro il termine stabilito all'art. 141, paragrafo 1.”

2020 della Provincia autonoma di Trento in risposta agli impatti negativi dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 sul sistema sanitario e, più in generale, socioeconomico trentino.

Come visto nel corso del 2021 il valore della spesa pubblica programmata è stato aggiornato sulla base del nuovo piano finanziario del P.O. FESR approvato formalmente con Decisione C(2021) 4807 final del 24 giugno 2021.

Il programma, quindi, ha una dotazione finanziaria complessiva di 92.210.724,00 euro, pagamenti al 31 dicembre 2021 per 70.822.114,42 euro, con una percentuale del 76,80%, e impegni al 78,25% delle risorse per 72.156.222,68 euro.

Tabella 134 – Situazione al 31/12/2021 -FESR Programmazione 2014-2020

Programma	Finanziamento Totale (a)	Impegni (b) euro	Pagamenti (c) euro	Impegni (b/a)%	Pagamenti (c/a)%
POR FESR Provincia di Trento	92.210.724	72.156.223	70.822.114	78,25%	76,80%

Fonte: dati PAT- importi in euro.

Note: il valore della spesa pubblica programmata è stato aggiornato sulla base del nuovo piano finanziario del P.O. FESR approvato formalmente con Decisione C(2021) 4807 final dd. 24.06.2021

A seguito della riprogrammazione finanziaria del Programma Operativo FESR 2014–2020 le risorse del piano finanziario del Programma Operativo FESR 2014–2020 ammontano sempre a complessivi 92.210.724,00 euro. L'Autorità di gestione ha comunicato che la Commissione europea ha approvato la modifica del programma operativo *“in adeguamento alle dinamiche di avanzamento finanziario degli assi prioritari, al fine di adeguare le risorse allocate sugli Assi prioritari in ragione del volume delle rendicontazioni, nonché di massimizzare la rendicontazione sul Programma Operativo delle spese sostenute per l'emergenza Covid-19, utilizzando per l'anno contabile 2020/2021 il tasso di cofinanziamento al 100% a carico dell'Unione europea”*. L'Autorità ha comunicato che è stato approvato il trasferimento di risorse dalla dotazione dagli Assi 1, 3, 5 e 6 a favore dell'Asse 2, riducendo le spese sanitarie in funzione anti Covid-19 della Protezione civile nazionale, e incrementando le spese generate sul Fondo Centrale di Garanzia sempre a contrasto dell'emergenza Covid-19 come segue:

- *“circa 9 milioni di euro di risorse FESR sono quindi state allocate sull'azione a supporto di interventi a contrasto dell'emergenza sanitaria;*
- *17,5 milioni di euro di risorse FESR sono state allocate sull'azione per il finanziamento di interventi a favore di PMI trentine da parte del Fondo Centrale di Garanzia.”*.

L'Autorità ha, quindi, specificato che *“la sopra descritta rimodulazione del piano finanziario del Programma Operativo FESR 2014 – 2020 non ha inciso sugli interventi previsti e programmati nell'ambito dello stesso in quanto essi verranno realizzati accedendo a risorse nazionali”*, concludendo precisando che in conseguenza

della riprogrammazione dei fondi FESR e FSE in funzione anti – emergenziale per la pandemia da Covid-19 e della sottoscrizione di specifico Accordo tra la Provincia autonoma di Trento ed il Ministro per il Sud e la Coesione Territoriale ai sensi del d.l. n. 34/2020, sono riprogrammati sul Piano Sviluppo e Coesione della Provincia autonoma di Trento, che utilizza esclusivamente risorse nazionali del Fondo Sviluppo e Coesione (FSC), interventi originari del Programma Operativo FESR 2014 – 2020 per un valore complessivo di circa 29 ml. Si rileva, quindi, un incremento nella riprogrammazione di interventi sul Piano Sviluppo e Coesione della Provincia autonoma di Trento rispetto allo scorso esercizio di circa 2,5 ml⁴⁷¹.

La tabella che segue permette un confronto dell’allocazione delle risorse tra gli assi del programma rispetto a quella antecedente la riprogrammazione.

Tabella 135 – FESR Programmazione 2014-2020 – confronto 2021-2020

Programma Operativo Fesr 2014 - 2020	Spesa pubblica programmata 2021	Spesa pubblica programmata 2020	differenza 2020-2021
Asse 1 - Rafforzare la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l'innovazione	32.719.114	48.576.046	-15.856.932
Asse 2 - Promuovere la competitività delle piccole e medie imprese	42.855.880	19.300.000	23.555.880
Asse 3 - Sostenere la transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio in tutti i settori	8.576.756	9.200.000	-623.244
Asse 4 - Assistenza tecnica	3.317.448	3.688.428	-370.980
Asse 5 - Promuovere l'adattamento al cambiamento climatico, la prevenzione e la gestione dei rischi	3.909.892	5.000.000	-1.090.108
Asse 6 - Migliorare l'accesso alle Tic, nonché l'impiego e la qualità delle medesime	831.634	6.446.250	-5.614.616
Totale	92.210.724	92.210.724	0

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati PAT – importo in euro.

Come per il programma FSE, l’Amministrazione ha precisato “*nel corso del 2021 l’Autorità di Gestione ha svolto le consuete attività di programmazione, gestione, accompagnamento tecnico e controllo degli interventi a valere sui Programmi Operativi FESR e FSE 2014 – 2020; entrambi i Programmi Operativi, nel rispetto dei Regolamenti europei applicabili, esplicano infatti le loro attività fino al 2023 e pertanto sono ad oggi ancora operativi*”, precisando che “*anche nel 2021 per entrambi i Programmi Operativi sono stati raggiunti e superati gli obiettivi di spesa assegnati con scadenza al 31 dicembre 2021 (target n+3) ed è stato quindi evitato il*

⁴⁷¹ Nel corso dell’istruttoria relativa al rendiconto 2020, la Provincia aveva comunicato, infatti, un importo di riprogrammazione di circa 26,5 milioni di euro (risposta al quesito n. 73 della nota prot. Corte 1495 dd 8 marzo 2021, allegata alla nota del Direttore Generale prot. n. PAT/RFP001-09/04/2021-0244572 (prot. Corte n. 1827 di data 9 aprile 2021).

disimpegno automatico dei fondi; in particolare al 31 dicembre 2021 risultano certificate spese per il FSE pari ad euro 69.862.731,59 e per il FESR pari ad euro 58.191.139,68.”⁴⁷².

La spesa certificata FESR, pertanto, è pari al 63,11% della dotazione del programma (41,00% nel 2020, 26,64% nel 2019, 16,13% nel 2018).

La situazione dei capitoli di spesa, relativi ai fondi FESR, del bilancio provinciale nel Rendiconto 2021 è illustrata, in termini di impegni e pagamenti, residui iniziali e finali, reimputazioni ad anni successivi, nella tabella che segue.

Tabella 136 – Capitoli uscita FESR 2014-2020, Rendiconto 2021

Cap.	Descrizione capitolo	Residui al 01/01	Prev. Def. Comp.za	Impegno Comp.za*	Pag.ti Comp.za	Paga.ti Residui	Pag.ti Totali	Residui al 31/12	Residui Reimp.ti**
157550-9	Risparmio Energ. Edif. Pubblici - Fesr 2014-2020	0	89.796	67.029	20.694	0	20.694	46.336	0
252756-0	Banda Larga Scuole - Fesr 2014-2020	650.628	3.777.939	1.031.990	1.015.506	650.628	1.666.134	16.484	2.630.508
252757-0	Banda Larga Scuole - Incarichi - Fesr 2014-2020	0	0	0	0	0	0	0	
252961-0	Piano Str. Edil. Scol. Risp. Energ.-Fesr 2014-2020	77.532	446.143	0	0	77.532	77.532	0	446.143
252965-0	Meccatronica - Fesr 2014-2020	1.800.000	13.899.016	125.165	125.165	0	125.165	1.800.000	13.773.851
252967-0	Incarichi Meccatronica - Fesr 2014-2020	0	364.321	0	0	0	0	0	241.705
317000-11	Ricerca - Assegn. Apiae - Cofin. Ue Fesr 2014-2020	6.400.000	0	0	0	2.560.000	2.560.000	3.840.000	0
317000-13	Infrastruttura Ricerca - Fesr 2014-2020	0	7.300.000	7.295.609	0	0	0	7.295.609	0
612921-0	Assegnazioni Apiae Interv. Energia Fesr 2014-2020	4.849.200	0	0	0	4.849.200	4.849.200	0	
615609-0	Assegn. Trentino Sviluppo per Covid-19 - FESR 14-20	0	0	0	0	0	0	0	
617520-0	Fondo Interventi Finanziati U.E. Fesr 2014-2020	0	0	0	0	0	0	0	
617575-2	Assistenza Tecnica Fesr 2014-2020	114.232	719.946	420.088	206.379	112.658	319.037	215.284	7.759

⁴⁷² Reg. UE n. 1303/2013 art. 136 Disimpegno “1. La Commissione procede al disimpegno della parte dell’importo in un programma operativo che non sia stata utilizzata per il pagamento del prefinanziamento iniziale e annuale e per i pagamenti intermedi entro il 31 dicembre del terzo esercizio finanziario successivo a quello dell’impegno di bilancio nell’ambito del programma operativo, o per la quale non sia stata presentata, a norma dell’articolo 131, una domanda di pagamento redatta a norma dell’articolo 135. 2. La parte di impegni ancora aperti al 31 dicembre 2023 è disimpegnata qualora la Commissione non abbia ricevuto i documenti prescritti ai sensi dell’articolo 141, paragrafo 1, entro il termine stabilito all’articolo 141, paragrafo 1”.

Cap.	Descrizione capitolo	Residui al 01/01	Prev. Def. Comp.za	Impegno Comp.za*	Pag.ti Comp.za	Paga.ti Residui	Pag.ti Totali	Residui al 31/12	Residui Reimp.ti**
617580-3	Nuova Imprenditorialità - Fesr 2014-2020	14.462.099	0	0	0	6.604.877	6.604.877	7.857.222	
743153-0	Messa In Sicurezza Ponti Viabilità 2014-2020	0	3.917.164	1.578.950	1.063.054	0	1.063.054	515.897	2.086.644
743155-0	Messa In Sicurezza Ponti Incarichi -Fesr 2014-2020	0	0	0	0	0	0	0	
805720-9	Interventi Sul Territorio - Fesr 2014-2020	0	2.649.996	1.682.164	1.273.484	0	1.273.484	408.680	907.832
	Totali	28.353.690	33.164.322	12.200.995	3.704.281	14.854.894	18.559.175	21.995.511	20.094.442

Fonte elaborazione Corte dei conti su dati PAT – importi in euro.

*La colonna Impegno competenza include anche gli impegni relativi a spese imputate tramite il Fondo pluriennale vincolato

**La colonna Residui reimputati riporta i residui reimputati nel 2021 e negli anni successivi

Gli impegni ammontano a 12.200.995,24 euro (4.822.383,66 euro nel 2020, 1.150.261,46 euro nel 2019, 13.416.369,60 euro nel 2018), le previsioni di competenza sono state di 33.164.321,59 euro (23.144.953,76 euro nel 2020, 30.844.193,05 euro nel 2019, 38.800.673,82 euro nel 2018), determinando una capacità di impegno del 36,79% (20,84% nel 2020, 3,73% nel 2018, 34,58% nel 2018). I pagamenti totali sono 18.559.175,07 euro (7.690.789,99 euro nel 2020, 4.986.919,76 euro nel 2019, 1.441.964,34 euro nel 2018), di cui 14.854.893,96 euro in conto residui (5.510.002,75 euro nel 2020, 4.281.424,65 euro nel 2019, 227.019,40 euro nel 2018) e 3.704.281,11 euro di competenza (2.180.787,24 euro nel 2020, 705.495,11 euro nel 2019, 1.214.944,94 euro nel 2018).

La capacità di pagamento (pagamenti in conto competenza rapportati alle previsioni finali di competenza) è, quindi, del 11,17% (9,42 % nel 2020, 2,29% nel 2019, 3,13% nel 2018) e la velocità di pagamento (pagamenti di competenza/impegni di competenza) del 30,36% (45,22% nel 2020, 61,33% nel 2019, 9,06% nel 2018), diminuita in relazione all'aumento nell'importo degli impegni di competenza. La capacità di spesa totale (pagamenti totali/residui al 1° gennaio sommati alle previsioni definitive di competenza) è del 30,17% (14,14% nel 2020, 7,56% nel 2019, 2,33% nel 2018), quella a consuntivo o velocità di cassa (pagamenti totali/impegni di competenza sommati ai residui iniziali) è del 45,76% (21,32% nel 2020, 13,76% nel 2019, 3,95% nel 2018).

L'indice di smaltimento dei residui (residui passivi pagati nell'anno/residui passivi accertati inizio anno) si attesta al 52,39% (17,63% nel 2020, 12,20% nel 2019, 0,98% nel 2018).

L'importo dei residui passivi che sono stati reimputati agli anni successivi a quelli considerati nel rendiconto ammonta a 20.094.442,23 euro (13.426.036,70 euro nel 2020, 20.486.897,89 euro nel 2019,

23.879.205,00 euro nel 2018). Come visto, la reimputazione di residui passivi determina la formazione del fondo pluriennale vincolato nel caso in cui non siano reimputati corrispondenti importi di residui attivi.

Tabella 137 – Indicatori impegni - pagamenti FESR - Rendiconto 2018 - 2021

Indicatore	2018	2019	2020	2021
capacità impegno= impegni competenza/ previsione competenza	34,58%	3,73%	20,84%	36,79%
capacità di pagamento=pagamenti in c. competenza/previsioni finali competenza	3,13%	2,29%	9,42%	11,17%
velocità di pagamento=pagamenti in c. competenza/impegni di competenza	9,06%	61,33%	45,22%	30,36%
capacità di spesa totale=pagamenti totali/(residui al 1 gennaio + previsioni definitive di competenza)	2,33%	7,56%	14,14%	30,17%
capacità di spesa a consuntivo (velocità di cassa)=pagamenti totali/(residui al 1 gennaio + impegni di competenza)	3,95%	13,76%	21,32%	45,76%
indice di smaltimento residui=residui passivi pagati/residui passivi iniziali)	0,98%	12,20%	17,63%	52,39%

Fonte elaborazione Corte dei conti su dati PAT.

La seguente tabella illustra i risultati del rendiconto provinciale per quanto riguarda i capitoli di entrata, con l'aggiunta del dato relativo ai residui reimputati comunicati dall'Ente.

Tabella 138 – Capitoli entrata FESR 2014-2020, Rendiconto 2021

Cap.	Descr. cap.	Residui al 01/01	Prev.ni def.ve comp.za	Accertato Comp.za	Incassato Comp.za	Incassato Residui	Incassato Totale	Residui al 31/12	Residui Reimp.ti*	Prov.za
31640 0-002	Cof. Stat. Comp. Fondi Fesr (Pr.2014-2020) Capitale	5.650.327	10.201.890	7.873.799	0	0	0	13.018.089	16.280.575	Stato
33150 0-002	Cont. Ue Comp. Fondi Fesr (Prog.2014-2020) Capitale	8.071.896	14.574.129	2.865.811	2.061.925	8.071.896	10.133.821	803.887	3.879	Europa
Totali		13.722.223	24.776.019	10.739.610	2.061.924	8.071.896	10.133.821	13.821.975	16.284.454	

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati PAT – importi in euro.

La colonna Residui reimputati riporta i residui reimputati nel 2021 e negli anni successivi

Le previsioni di competenza ammontano a 24.776.018,61 euro (20.310.735,90 euro nel 2020, 30.669.483,24 euro nel 2019 32.247.720,25 euro nel 2018), mentre gli accertamenti a 10.739.610,19 euro

(6.999.002,71 euro nel 2020, 10.611.757,16 euro nel 2019, 11.335.371,72 euro nel 2018); la capacità di accertamento (o incidenza degli accertamenti sulle previsioni definitive) è pertanto del 43,35% (34,46% nel 2020, 34,60% nel 2019, 35,15% nel 2018). Nel corso del 2021 le riscossioni in competenza sono state di 2.061.924,50 euro (0,00 euro nel 2020, 9.634.034,96 euro nel 2019), con una capacità di riscossione in conto competenza dell'8,32% (0,00% nel 2020, 90,79% nel 2019, 0,00% nel 2018). Gli incassi dei residui sono stati di 8.071.896,17 euro (7.123.468,91 euro nel 2020, 6.240.823,94 euro nel 2019, 2.102.671,48 euro nel 2018), determinando un tasso di smaltimento dei residui del 58,82% (32,85% nel 2020, 23,16% nel 2019, 11,87% nel 2018). La capacità di riscossione complessiva è del 41,43% (24,83% nel 2020, 42,27% nel 2019, 7,24% nel 2018) e la capacità di entrata complessiva è del 26,32% (16,96% nel 2020, 27,55% nel 2019, 4,21% nel 2018) (incassi totali rapportati ai residui iniziali e alle previsioni).

I residui finali sommano a 13.821.975,25 euro (13.722.223,43 euro nel 2020, 21.684.551,05 euro nel 2019, 26.947.652,80 euro nel 2018), i residui reimputati ad anni successivi sono in totale 16.284.454,32 euro (10.907.571,38 euro nel 2020, 16.879.494,22 euro nel 2019, 19.168.914,20 euro nel 2018). La differenza tra gli importi dei residui passivi (20.094.442,23 euro) e attivi (16.284.454,32 euro) reimputati ad anni successivi determina la formazione del fondo pluriennale vincolato che ammonta a 3.809.987,91 euro (2.518.465,32 euro nel 2020, 3.607.403,67 euro nel 2019, 4.710.290,80 euro nel 2018).

Tabella 139 – Indicatori accertamenti, incassi, residui - FESR - Rendiconto 2018-2021

Indicatore	2018	2019	2020	2021
Capacità di accertamento - Incidenza accertamenti parte corrente su previsioni definitive	35,15%	34,60%	34,46%	43,35%
Capacità di riscossione competenza	0,00%	90,79%	0,00%	8,32%
Capacità di riscossione dei residui attivi o Tasso smaltimento residui	11,87%	23,16%	32,85%	58,82%
Capacità di riscossione complessiva	7,24%	42,27%	24,83%	41,43%
Capacità di entrata complessiva	4,21%	27,55%	16,96%	26,32%

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati PAT.

Infine, l'Autorità di certificazione, come già visto per i fondi FSE, ha dichiarato che per l'anno 2021 "[...] per il Programma operativo Fesr sono state inviate n. 5 domande di pagamento per oltre 20 milioni di euro. (...) L'Autorità di certificazione ha provveduto ad inviare le domande di pagamento intermedie finali Fse, Fesr e Feamp entro il 31 luglio 2021, rispettando la scadenza stabilita dall'articolo 135 del Regolamento (Ue) n. 1303/2013."⁴⁷³.

⁴⁷³ Risposta al quesito n. 78 alla nota istruttoria prot. Corte n. 409 del 9 marzo 2022, risposta allegata alla nota del Direttore generale e del Dirigente generale del Dipartimento affari finanziari prot. PaT n. 254590 dell'11 aprile 2022 (prot. Corte n. 609 di data 11 aprile 2022).

L'Autorità ha, come già visto, comunicato anche di essersi avvalsa della possibilità di richiedere alla Commissione europea l'applicazione del tasso di cofinanziamento del 100% (anziché del 50%) alle spese dichiarate nelle domande di pagamento nel periodo contabile 2020-2021, ai sensi dell'art. 25^{bis} del Regolamento (Ue) n. 1303/2013⁴⁷⁴, e che di conseguenza la Commissione europea ha provveduto a versare la relativa quota stabilita dall'art. 130 del Regolamento (Ue) n. 1303/2013, pari al 90% della domanda di pagamento.

FEAMP - Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca.

Il PO del FEAMP è stato approvato dalla Commissione europea con decisione n. C(2015) 8452 del 25 novembre 2015. Per la Provincia autonoma di Trento, ha una dotazione finanziaria complessiva di 2.483.945,00 euro, pagamenti al 31 dicembre 2021 per 2.221.809,00 euro (1.989.009,00 euro nel 2020, 1.483.359,89 euro nel 2019, 1.088.908,78 euro nel 2018), con una percentuale dell'89,45% (80,07% nel 2020, 59,72% nel 2019, 43,84% nel 2018), e impegni al 100,00% (95,41% nel 2020, 93,23% nel 2019, 65,44% nel 2018) della dotazione finanziaria, come detto pari a 2.483.945,00 euro (2.369.897,00 euro nel 2020, 2.315.674,00 euro nel 2019, 1.625.565,48 euro nel 2018).

Tabella 140 – Situazione al 31/12/2021 - FEAMP Programmazione 2014-2020

Programma	Finanziamento Totale (a)	Impegni (b) euro	Pagamenti (c) euro	Impegni (b/a)%	Pagamenti (c/a)%
PO FEAMP Provincia di Trento	2.483.945	2.483.945	2.221.809	100,00	89,45

Fonte: dati trasmessi dalla PAT- importi in euro.

L'Autorità di gestione è stata individuata, dal d.m. del Mipaaf n. 1622 del 13 febbraio 2014, nel Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca – Direzione Generale della pesca marittima e dell'acquacoltura. L'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA), che è Organismo pagatore nazionale e Organismo di Coordinamento, è stata individuata quale Autorità di certificazione e Autorità di audit. Il Programma operativo identifica gli Organismi Intermedi (O.I.) dell'Autorità di Gestione nelle Regioni e nella Provincia Autonoma di Trento. La Giunta provinciale, con propria deliberazione n. 2045 del 18 novembre 2016, ha individuato nel Dirigente del Servizio agricoltura il referente provinciale dell'Autorità di gestione FEAMP (Organismo intermedio di gestione) e nel Dirigente del Servizio Bilancio e ragioneria il referente provinciale dell'Autorità di certificazione FEAMP (Organismo intermedio di certificazione).

⁴⁷⁴ Art. 25^{bis} del Regolamento (UE) n. 1303/2013, rubricato "Misure eccezionali per l'impiego dei fondi SIE in risposta all'epidemia di COVID-19".

La situazione dei capitoli di spesa, relativi ai fondi FEAMP, del bilancio provinciale nel Rendiconto 2021 è illustrata, in termini di impegni e pagamenti, residui iniziali e finali, reimputazioni ad anni successivi, nella tabella che segue.

Tabella 141 – Capitoli uscita FEAMP 2014-2020, Rendiconto 2021

Cap.	Descrizione capitolo	Residui al 01/01	Prev.ni definitive comp.za	Impegno Comp.za	Pag.ti Comp.za	Pag.ti Residui	Pag.ti Totali	Residui al 31/12	Residui Reimp.ti
500910	Spese per la realizzazione di interventi per il settore della pesca - programmazione europea Feamp 2014-2020	0	429.750	36.906	36.906	0	36.906	0	256.894
	Totali	0	429.750	36.906	36.906	0	36.906	0	256.894

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati PAT – importi in euro.

La colonna Impegno competenza include anche gli impegni relativi a spese imputate tramite il Fondo pluriennale vincolato
La colonna Residui reimputati riporta i residui reimputati nel 2021 e negli anni successivi

A fronte di previsioni di competenza per 429.750,20 euro (338.154 euro nel 2020, 1.263.492,76 euro nel 2019, 1.644.565,47 euro nel 2018) gli impegni sono stati 36.905,50 euro (36.849,83 euro nel 2020, 805.049,70 euro nel 2019, 1.090.721,71 euro nel 2018), con una capacità di impegno dell'8,59% (10,90% nel 2020, 63,72% nel 2018, 66,32% nel 2018).

I pagamenti di competenza ammontano a 36.905,50 euro (36.849,88 euro nel 2020, 392.701,11 euro nel 2019, 1.088.908,78 euro nel 2018), determinando una capacità di pagamento (pagamenti in conto competenza rapportati alle previsioni finali di competenza) dell'8,59% (10,90% nel 2020, 31,08% nel 2019, 66,21% nel 2018) e una velocità di pagamento (pagamenti di competenza/impegni di competenza) del 100,00% (100,00% nel 2020, 48,78% nel 2019, 99,83% nel 2018). I pagamenti in conto residui ammontano a 0,00 euro (375.097,03 euro nel 2020, 1.750,00 euro nel 2019, nessun residuo da pagare nel 2018), con un indice di smaltimento dei residui passivi dello 0,00% (nessun residuo da smaltire, 90,97% nel 2020, 96,53% nel 2019).

La capacità di spesa totale (pagamenti totali/residui al 1° gennaio sommati alle previsioni definitive di competenza) è dell'8,59% (54,89% nel 2020, 31,17% nel 2019), quella a consuntivo o velocità di cassa (pagamenti totali/impegni di competenza sommati ai residui iniziali) del 100,00% (91,71% nel 2020, 48,89% nel 2019).

L'importo dei residui passivi che sono stati reimputati agli anni successivi a quelli considerati nel rendiconto ammonta a 256.893,56 euro (255.016,75 euro nel 2020, 338.154,04 euro nel 2019, 534.843,76 euro nel 2018).

Tabella 142 – Indicatori impegni - pagamenti FEAMP - Rendiconto 2018-2021

Indicatore	2018	2019	2020	2021
Capacità di impegno (impegni di competenza / previsioni definitive di competenza)	66,32	63,72	10,90	8,59
Capacità di pagamento (pagamenti in conto competenza/previsioni finali di competenza)	66,21	31,08	10,90	8,59
Velocità di pagamento (pagamenti di competenza/impegni di competenza)	99,83	48,78	100,00	100,00
Capacità di spesa totale (pagamenti totali/residui al 1° gennaio + previsioni definitive di competenza)	66,21	31,17	54,89	8,59
Capacità di pagamento a consuntivo (velocità di cassa) (pagamenti totali/impegni di competenza + residui definitivi iniziali)	99,83	48,89	91,71	100,00
Smaltimento dei residui passivi (Residui passivi pagati nell'anno/ Residui passivi accertati inizio anno)	-	96,53	90,97	0,00

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati PAT – dati percentuali.

La tabella seguente illustra i risultati del rendiconto provinciale per le entrate relative ai fondi FEAMP, con l'aggiunta del dato relativo ai residui reimputati comunicati dall'Ente.

Tabella 143 – Capitoli entrata FEAMP 2014-2020, anno 2021

Cap.	Descrizione capitolo	Residui al 01/01	Prev.ni def.ve comp.za	Accertato Comp.za	Incassato Comp.za	Incassato Residui	Incassato Totale	Residui al 31/12	Residui Reimp.ti*	Prov.za
31640 0 - 004	Cof. Statale Fondi Feamp (Pr.2014-2020)	72.152	150.413	12.917	0	53.471	53.471	31.597	89.913	Stato
33150 0 - 004	Cont. Ue Fondi Feamp (Prog.2014-2020)	111.990	214.875	18.453	0	76.957	76.957	53.486	128.447	Ue
Totali		184.142	365.288	31.370	0,00	130.428	130.428	85.083	218.360	

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati PAT – importi in euro.

La colonna Residui reimputati riporta i residui reimputati nel 2021 e negli anni successivi

Le previsioni di competenza ammontano a 365.287,71 euro (287.430,98 nel 2020, 977.015,67 euro nel 2019, 1.311.188,32 euro nel 2018), gli accertamenti sono 31.369,68 euro (31.322,45 euro nel 2020, 625.337,43 euro nel 2019, 915.525,90 euro nel 2018) con una capacità di accertamento dell'8,59% (10,9% nel 2020, 64,00% nel 2019, 69,62% nel 2018). Come per lo scorso esercizio non sono stati rilevati incassi in conto competenza, mentre gli incassi in conto residui ammontano a 130.427,93 euro (0,00 euro nel 2020), determinando una capacità di riscossione in conto residui del 70,83%, una capacità di riscossione complessiva del 60,52% e una capacità di entrata complessiva del 23,74%.

Tabella 144 – Indicatori accertamenti, incassi, residui - FEAMP - Rendiconto 2018-2021

Indicatore	2018	2019	2020	2021
Capacità di accertamento - Incidenza accertamenti parte corrente su previsioni definitive	69,82%	64,00%	10,90%	8,59%
Capacità di riscossione competenza	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Capacità di riscossione dei residui attivi o Tasso smaltimento residui	0,00%	0,00%	90,05%	70,83%
Capacità di riscossione complessiva	0,00%	0,00%	88,26%	60,52%
Capacità di entrata complessiva	0,00%	0,00%	75,90%	23,74%

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati PAT.

I residui reimputati ad anni successivi sono in totale 218.359,55 euro (255.016,75 euro nel 2020, (287.430,98 euro nel 2019, 395.662,42 euro nel 2018). La differenza tra gli importi dei residui passivi (256.893,56 euro) e attivi (218.359,55 euro) reimputati ad anni successivi determina la formazione del fondo pluriennale vincolato che ammonta a 38.534,01 euro (45.002,92 euro nel 2020).

La Provincia ha comunicato che *“relativamente al Programma operativo Feamp sono state presentate n. 5 proposte di certificazione per oltre 200 mila euro all’Autorità di certificazione nazionale, la quale ha provveduto a inserirle nelle relative domande di pagamento e a inviarle alla Commissione europea. L’Autorità di certificazione ha provveduto ad inviare le domande di pagamento intermedie finali Fse, Fesr e Feamp entro il 31 luglio 2021, rispettando la scadenza stabilita dall’articolo 135 del Regolamento (Ue) n. 1303/2013.”*.

PSR - Programma di sviluppo Rurale 2014-2020.

Il Programma di Sviluppo Rurale (PSR) della Provincia autonoma di Trento, ai fini della concessione di un sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) per il periodo di programmazione 2014-2020, è stato approvato, nella prima versione, con la decisione di esecuzione C(2015)5377 della Commissione europea del 3 agosto 2015 nella versione definitiva 1.3 e successivamente dalla Giunta provinciale con deliberazione n. 1487 del 31 agosto 2015⁴⁷⁵.

⁴⁷⁵ La prima approvazione delle Versione 1.3 del PSR è avvenuta con la Decisione della Commissione europea C(2015) 5377 di data 3 agosto 2015 e con la deliberazione della Giunta provinciale n. 1487 del 31 agosto 2015. Altre versioni che hanno modificato la prima approvazione: PSR Versione 2.1 approvato con Decisione della Commissione europea C(2017)777 del 6 febbraio 2017 e con la deliberazione della Giunta Provinciale n.382 del 13 marzo 2017; PSR Versione 3.3 approvato con Decisione della Commissione europea con Decisione della Commissione europea C(2017)8252 del 30 novembre 2017 e con Deliberazione della Giunta provinciale n.76 del 26 gennaio 2018; PSR 2014-2020; Versione 4.1 . approvata con Decisione della Commissione europea C(2018)1368 final del 27 febbraio 2018 e con Deliberazione della Giunta Provinciale n. 524 del 29 marzo 2018; Versione 5.1 approvato con Decisione della Commissione europea C(2018) 6389 del 27 settembre 2018 e con deliberazione della Giunta provinciale n. 2054 del 19 ottobre 2018; Versione 6.1 approvato con Decisione della Commissione europea C(2020) 446 final del 23 gennaio 2020 e con delibera n. 208 del 14 febbraio 2020 della Giunta provinciale; Versione 7.0 approvato con Decisione di esecuzione del 3 febbraio 2021 C(2021) 803 e con deliberazione n. 262 del 19 febbraio 2021; Versione 8.1 approvato con Decisione di esecuzione del 25 ottobre 2021 C(2021)7811 final e con delibera n. 1884 del 5 novembre 2021; Versione 9.0 approvato con Decisione di esecuzione del 13 gennaio 2022 C(2022) 306 final e con delibera n. 85 del 28 gennaio 2022.

Il regolamento (UE) 2020/2220 del Parlamento europeo e del Consiglio, all'art. 1, ha prorogato la durata del periodo di programmazione 2014-2020 fino al 31 dicembre 2022 e ha dato agli Stati membri la possibilità di finanziare i programmi di sviluppo rurale attingendo alla corrispondente dotazione di bilancio per gli anni 2021 e 2022⁴⁷⁶.

Il PSR 2014-2020 nella sua ultima versione 8.1, relativa all'esercizio 2021⁴⁷⁷, è stato approvato dalla Commissione europea con Decisione di esecuzione del 25 ottobre 2021C(2021)7811 final e con delibera n. 1884 del 5 novembre 2021⁴⁷⁸, ha una dotazione finanziaria complessiva di 400.164.684,28 euro (297.575.616,57 euro nel 2020), pagamenti al 31 dicembre 2021 per 221.573.855 euro (189.973.782,06 euro nel 2020, 153.758.627,25 euro nel 2019, 107.819.366,32 euro nel 2018), con una percentuale del 55,37% (63,84% nel 2020, 51,67% nel 2019, 36,23% nel 2018), e impegni al 72,45% (88,46% nel 2020, 82,70% nel 2019, 57,19% nel 2018) delle risorse per 289.912.445,39 euro (263.231.580,70 euro nel 2020, 246.094.279,68 euro nel 2019, 170.183.784,24 euro nel 2018)⁴⁷⁹.

L'incremento nella dotazione finanziaria complessiva del PSR della Provincia autonoma di Trento rispetto al 2021 ammonta complessivamente a 102.589.067,30 euro, di cui 89.244.715,15 euro relativi a risorse ordinarie e 13.344.352,16 euro relativi a risorse straordinarie del *Next Generation EU* o *Recovery Fund* (EURI: *European Recovery Instrument*)⁴⁸⁰.

Il regolamento (UE) 2020/2220 del Parlamento europeo e del Consiglio, all'art. 1, ha, infatti, prorogato la durata del periodo di programmazione 2014-2020, del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale

⁴⁷⁶ Reg. (CE) 23/12/2020, n. 2020/2220/UE. Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce alcune disposizioni transitorie relative al sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) negli anni 2021 e 2022 e che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1307/2013 per quanto riguarda le risorse e l'applicazione negli anni 2021 e 2022 e il regolamento (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda le risorse e la distribuzione di tale sostegno in relazione agli anni 2021 e 2022. Pubblicato nella G.U.U.E. 28 dicembre 2020, n. L 437.

⁴⁷⁷ Con deliberazione della Giunta provinciale n. 85 di data 28 gennaio 2022 è stata approvata la versione 9.0 del PSR della Provincia Autonoma di Trento 2014-2022.

⁴⁷⁸ Deliberazione Gp n. 1884 del 5 novembre 2021 recante "Approvazione del Programma di Sviluppo Rurale della Provincia Autonoma di Trento 2014-2022 versione 8.1 ai sensi del Regolamento (UE) n.1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR).ICC: 2014IT06RDRP011".

⁴⁷⁹ In particolare, la dotazione complessiva del PSR è passata da 301.470.451,37 euro, comunicata dall'Ente nel corso dell'istruttoria per la parifica del rendiconto 2017, a 297.575.616,57 euro al 31 dicembre 2018. La diminuzione nella dotazione complessiva è stata dovuta, come rilevato dalla Sezione, ad un contributo di solidarietà, richiesto a tutti i programmi regionali, per incrementare la dotazione dei fondi delle regioni italiane colpite dal terremoto nel 2016 (si veda paragrafo 13.1.2 Programmazione 2014-2020 della Relazione al rendiconto generale della Provincia autonoma di Trento -esercizio 2018, allegata alla Decisione n. 4/PARI/2019 delle Sezioni riunite per la Regione Trentino-Alto Adige/Sudtirolo. Nel

⁴⁸⁰ Art. 58bis "Risorse per la ripresa del settore agricolo e delle zone rurali dell'Unione" del regolamento (UE) n. 1305/2013 in attuazione dell'art. 1, paragrafo 2, lettera g), del regolamento 2020/2094 del Consiglio del 14 dicembre 2020 che istituisce uno strumento dell'Unione europea per la ripresa, a sostegno alla ripresa dell'economia dopo la crisi COVID-19 (Next Generation EU o Recovery Fund o EURI).

(FEASR), fino al 31 dicembre 2022 e ha dato agli Stati membri la possibilità di finanziare i programmi di sviluppo rurale attingendo alla corrispondente dotazione di bilancio per gli anni 2021 e 2022⁴⁸¹.

Secondo quanto riportato nella versione 8.1 del PSR della Provincia autonoma di Trento, *“i programmi di sviluppo rurale vengono prorogati di due anni con la corrispondente dotazione di bilancio per gli anni 2021 e 2022 prevista per il FEASR dal Quadro finanziario pluriennale del periodo 2021-2022 (“risorse ordinarie QFP”). Inoltre, il Reg.(UE) 2020/2094 istituisce uno strumento dell’Unione europea per la ripresa (di seguito “EURI”)⁴⁸², a sostegno del rilancio dopo la crisi COVID-19, prevedendo risorse aggiuntive a disposizione dei programmi di sviluppo rurale per gli anni 2021 e 2022 al fine di superare l’impatto della crisi COVID-19 e le conseguenze per il settore agricolo e le zone rurali dell’UE. Le “risorse EURI” dovrebbero essere utilizzate per finanziare misure a norma del regolamento (UE) n.1305/2013 che aprono la strada ad una ripresa economica resiliente, sostenibile e digitale, in linea con gli obiettivi degli impegni ambientali e climatici dell’Unione e con le nuove ambizioni stabilite nel Green Deal europeo.”^{483 484}.*

La tabella che segue illustra quanto detto sopra in riferimento ai finanziamenti aggiuntivi per il periodo transitorio di programmazione previsto dalle normative comunitarie.

**Tabella 145 –PSR Programmazione 2014-2022 –
finanziamenti aggiuntivi periodo transitorio 2021-2022**

PSR Provincia autonoma di Trento 2014-2022	Periodo 2014-2020	Periodo 2021-2022	Periodo 2014-2022	Incremento %
Risorse ordinarie	297.575.616,94	89.244.715,15	386.820.332,09	30%
Risorse EURI		13.344.352,16	13.344.352,16	
Risorse ordinarie + EURI	297.575.616,94	102.589.067,30	400.164.683,87	34%

Fonte: <http://www.psr.provincia.tn.it/Sviluppo-Rurale-2014-2020/Misure-e-Piano-Finanziario> - importi in euro.

⁴⁸¹ Reg. (CE) 23/12/2020, n. 2020/2220/UE. Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce alcune disposizioni transitorie relative al sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) negli anni 2021 e 2022 e che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1307/2013 per quanto riguarda le risorse e l'applicazione negli anni 2021 e 2022 e il regolamento (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda le risorse e la distribuzione di tale sostegno in relazione agli anni 2021 e 2022. Pubblicato nella G.U.U.E. 28 dicembre 2020, n. L 437.

⁴⁸² EURI: *European Recovery Instrument* o anche *Next Generation EU* o *Recovery Fund*.

⁴⁸³ Deliberazione Gp n. 1884 del 5 novembre 2021 recante “Approvazione del Programma di Sviluppo Rurale della Provincia Autonoma di Trento 2014-2022 versione 8.1 ai sensi del Regolamento (UE) n.1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR).ICC: 2014IT06RDRP011”.

⁴⁸⁴ Regolamento (UE) 2020/2094 del Consiglio del 14 dicembre 2020 che istituisce uno strumento dell’Unione europea per la ripresa, a sostegno alla ripresa dell’economia dopo la crisi COVID-19.

Come visto in precedenza, invece, la situazione per quanto riguarda impegni e pagamenti è esemplificata nella seguente tabella.

Tabella 146 – Situazione al 31/12/2021 – PSR Programmazione 2014-2022

Programma	Finanziamento Totale (a)	Impegni (b) euro	Pagamenti (c) euro	Impegni (b/a)%	Pagamenti (c/a)%
PSR Provincia autonoma di Trento 2014-2022	400.164.684,28	289.912.445,39	221.573.855,24	55,37	72,45 %

Fonte: dati trasmessi dalla PAT - importi in euro.

Per quel che riguarda il riflesso del programma PSR nei capitoli del rendiconto provinciale la situazione è illustrata nella tabella seguente, che riporta però solamente le spese a carico (finanziate) della Provincia e non anche la parte finanziata dalla Ue e dallo Stato. L'Ente ha, infatti, precisato, in calce alla tabella con cui ha comunicato i propri capitoli di pertinenza del PSR, che *"I capitoli di spesa si riferiscono alla parte a carico della Provincia, mentre la parte a carico di UE si trova sul bilancio di Appag"*. L'Agenzia Provinciale per i Pagamenti (APPAG) svolge, infatti, le funzioni di organismo pagatore per quanto riguarda gli aiuti comunitari in agricoltura (Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale - FEASR - e Fondo Europeo Agricolo di Garanzia - FEAGA), in Provincia di Trento.

Tabella 147 – Capitoli uscita PSR, Rendiconto 2021

Cap.	Descrizione capitolo	Residui al 01/01	Prev. Def.ve comp.za	Impegno Comp.za*	Pag.ti Comp.za	Pagamenti i Residui	Pag.ti Totali	Residui al 31/12	Residui Reimp.ti **
500500-000	Contributi Aziende Agricole-Psr 2014-2020 Cofin.	8.803.442	0	0	0	539.000	539.000	8.264.442	0
500501-0	Contributi aziende agricole-Psr 2021-2027 Cofin.	0	8.129.342	8.129.342	1.061.000	0	1.061.000	7.068.342	
507000-003	Interventi Agricoltura Psr 2014-2020-Cofinanziato	2.466.535	162.065	162.065	0	1.479.596	1.479.596	1.149.004	0
507000-7	Interventi agricoltura Psr 2021-2027-cofinanziato	0	743.957	743.957	0	0	0	743.957	
805560-004	Lavori Boschivi Psr - Cofinanziato	3.435.053	0	0	0	536.000	536.000	2.899.053	0
806400-004	Investimenti Aree Protette - Cofinanziato Psr	227.892	165.000	163.115	0	193.000	193.000	198.007	0
	Totali	14.932.921	9.200.365	9.198.480	1.061.000	2.747.596	3.808.596	20.322.805	0,00

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati PAT - importi in euro.

I capitoli di spesa si riferiscono alla parte a carico della Provincia, mentre la parte a carico di Ue e Stato si trova sul bilancio di Appag

*La colonna Impegno competenza include anche gli impegni relativi a spese imputate tramite il Fondo pluriennale vincolato

**La colonna Residui reimputati riporta i residui reimputati nel 2021 e negli anni successivi

Le previsioni di competenza di 9.200.364,59 euro (5.244.386,59 euro nel 2020, 8.377.284,37 euro nel 2019, 9.677.211,55 euro nel 2018) sono state impegnate quasi totalmente per un importo di 9.198.479,79 euro (5.243.769,89 euro nel 2020, 8.248.229,89 euro nel 2019, 9.677.039,79 euro nel 2018), con una capacità di impegno quasi del 99,98% (99,99% nel 2020, 98,46% nel 2019, 99,99% nel 2018).

I pagamenti sono stati 3.808.595,91 euro (8.535.776,10 euro nel 2020, 2.857.703,26 euro nel 2019, 6.846.599,52 euro nel 2018), di cui 2.747.595,91 euro in conto residui (6.913.326,50 euro nel 2020, 1.622.420,00 euro nel 2019, 2.604.078,75 euro nel 2018) e 1.061.000,00 euro in conto competenza (1.622.449,60 euro nel 2020, 1.235.283,26 euro nel 2019, 4.242.520,77 euro nel 2018).

La capacità di pagamento (pagamenti in conto competenza rapportati alle previsioni finali di competenza) e la velocità di pagamento (pagamenti di competenza/impegni di competenza) coincidono al 30,94% (14,75% nel 2019, 43,84% nel 2018).

La capacità di spesa totale (pagamenti totali/residui al 1° gennaio sommati alle previsioni definitive di competenza) è del 15,78% (36,37% nel 2020, 13,47% nel 2019, 34,37% nel 2018), quella a consuntivo o velocità di cassa (pagamenti totali/impegni di competenza sommati ai residui iniziali) è la medesima 15,78% (36,37% nel 2020, 13,55% nel 2019, 34,37% nel 2018).

L'indice di smaltimento dei residui (residui passivi pagati nell'anno/residui passivi accertati inizio anno) si attesta al 18,40% (37,93% nel 2020, 12,64% nel 2019, 25,42% nel 2018), con un importo finale dei residui che ammonta a 20.322.804,96 euro.

Tabella 148 – Indicatori impegni - pagamenti PSR - Rendiconto 2018–2021

calcoli indici PSR	2018	2019	2020	2021
Capacità di impegno (impegni di competenza / previsioni definitive di competenza)	99,998%	98,46	99,99	99,98%
Capacità di pagamento (pagamenti in conto competenza/previsioni finali di competenza)	43,84%	14,75	30,94	11,53%
Velocità di pagamento (pagamenti di competenza/impegni di competenza)	43,84%	14,98	30,94	11,53%
Capacità di spesa totale (pagamenti totali/residui al 1° gennaio + previsioni definitive di competenza)	34,37%	13,47	36,37	15,78%
Capacità di pagamento a consuntivo (velocità di cassa) (pagamenti totali/impegni di competenza+residui definitivi iniziali)	34,37%	13,55	36,37	15,78%
Smaltimento dei residui passivi (Residui passivi pagati nell'anno/ Residui passivi accertati inizio anno)	25,42%	12,64	37,93	18,40%

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati PAT (valori in percentuale).

Infine, per quanto riguarda i capitoli di entrata del bilancio provinciale relativi al PSR, come già riferito, l'Ente ha comunicato che *“non vi sono capitoli di entrata sul bilancio provinciale, poiché le entrate provenienti da Ue e Stato si trovano sul bilancio di Appag”*.

A questo proposito, si rileva che il paragrafo *“Gestione dei fondi comunitari FEAGA – FEASR anno 2021”* della relazione sulla gestione 2021 del rendiconto di APPAG, riporta: *“In base all'articolo 8 del Regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 l'organismo pagatore deve tenere una contabilità riservata esclusivamente all'imputazione delle spese e delle entrate connesse alla gestione dei fondi comunitari FEAGA e FEASR. Lo stesso articolo precisa, inoltre, che detta contabilità deve permettere di distinguere e fornire separatamente i dati finanziari del FEAGA e del FEASR. L'organismo pagatore, ai sensi del D.lgs. n. 165 del 27 maggio 1999, è inserito nella tabella A, allegata alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, istitutiva del sistema di tesoreria unica. Alla luce della normativa sopra citata APPAG si è dotata di un sistema contabile dedicato esclusivamente alla gestione dei fondi comunitari ed ha aperto un conto in Banca d'Italia sul quale far confluire esclusivamente gli incassi e i pagamenti relativi agli aiuti cofinanziati.”*⁴⁸⁵.

Il bilancio di APPAG, difatti, non riporta nessun capitolo di entrata o di uscita dedicato alla gestione dei fondi relativi al PSR, ma unicamente delle tabelle di sintesi del risultato della gestione dei fondi FEAGA e FEASR per l'esercizio finanziario 2021 (16 ottobre 2020 – 15 ottobre 2021).

Nel medesimo paragrafo, si dà conto che *“Considerando gli incassi e i pagamenti per l'esercizio finanziario 2021 (Allegato 4) si rileva che sono state incassate risorse per euro 56.814.739,52 e sono stati effettuati pagamenti per euro 59.797.251,21; in particolare sono stati erogati aiuti relativi alle misure del PSR per un importo di euro 38.444.614,38 (inclusi Aiuti aggiuntivi, inerenti la misura 13 per un importo di euro 8.564.315,93 e la misura 11 per euro 2.782.217,06), nonché aiuti afferenti Pagamenti diretti (I° pilastro PAC) per euro 21.088.908,76, recuperi per conto terzi e restituzioni per euro 262.620,33”, mentre con riferimento all'anno civile 2021 “risultano effettuati pagamenti per euro 58.114.080,62. Sono stati erogati aiuti relativi alle misure del PSR (programmazione 2014-2020) per un importo di euro 28.886.136,62 oltre ad aiuti aggiuntivi per euro 4.605.379,10, principalmente in relazione alla misura 13 del PSR. Sono stati inoltre eseguiti pagamenti con Fondi Euri per un importo pari ad euro 3.379.161,49. Con riferimento ai Pagamenti diretti nel corso dell'anno civile 2021 sono stati erogati aiuti per euro 21.094.784,24. I recuperi per conto terzi ammontano ad euro 148.619,17.”*⁴⁸⁶.

⁴⁸⁵ Rendiconto approvato con determinazione del dirigente n. 16 del 28 aprile 2022.

⁴⁸⁶ Si veda il paragrafo *“Gestione dei fondi comunitari FEAGA – FEASR anno 2020”* dell'Allegato B alla determinazione del dirigente APPAG n. 15 del 28 aprile 2021 relativa all'approvazione del Rendiconto APPAG 2020.

FSC – Fondo di sviluppo e coesione⁴⁸⁷.

La Provincia, come visto in precedenza, ha comunicato che in conseguenza della riprogrammazione dei fondi FESR e FSE in funzione anti – emergenziale per la pandemia da Covid-19 e della sottoscrizione di specifico Accordo tra la Provincia autonoma di Trento ed il Ministro per il Sud e la Coesione Territoriale ai sensi del d.l. n. 34/2020, gli interventi, originariamente previsti sui due programmi operativi e non più finanziabili, sono stati riprogrammati sul Piano Sviluppo e Coesione della Provincia autonoma di Trento, finanziato da risorse nazionali del Fondo Sviluppo e Coesione.

La Provincia ha, quindi, descritto sinteticamente la riorganizzazione del Fondo Sviluppo e Coesione, operata al fine di dare organicità, nell’ambito del medesimo strumento di programmazione, ai diversi interventi finanziati attraverso tale fonte finanziaria nazionale nei cicli di programmazione 2000-2006, 2007-2013 e 2014-2020, in seguito ad un iter normativo nazionale e in particolare in base all’art. 44 del d.l. 30 aprile 2019, n. 34⁴⁸⁸.

Sulla base del sopracitato art. 44 del d.l. 34/2019, per ciascuna Amministrazione centrale, Regione/Provincia autonoma o città metropolitana titolare di risorse FSC, in sostituzione della pluralità dei precedenti documenti programmatori (in genere Accordi di Programma Quadro o Intese di Programma) dei cicli di programmazione 2000-2006, 2007-2013 e 2014-2020, si è proceduto ad una riclassificazione volta a migliorare il coordinamento unitario degli investimenti finanziati con le risorse FSC ed all’approvazione, con singole deliberazioni del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica e lo Sviluppo Sostenibile (CIPESS), di un unico Piano per ogni Amministrazione, denominato “Piano Sviluppo e Coesione”, con modalità unitarie di governance, sorveglianza, gestione e monitoraggio.

La Provincia ha specificato che con deliberazione CIPESS n. 2/2021 del 29 aprile 2021 è stato disciplinato il quadro regolamentare unitario per la definizione, la governance, la sorveglianza, la gestione, il controllo ed il monitoraggio degli interventi, finanziati con risorse FSC delle programmazioni 2000-2006, 2007-2013 e 2014-2020, che sono confluiti nei Piani Sviluppo e Coesione delle Amministrazioni nazionali, regionali e provinciali. Contestualmente con deliberazione del CIPESS n. 13/2021 del 29 aprile 2021 è stato approvato il Piano Sviluppo e Coesione della Provincia autonoma di Trento, a valere su risorse FSC per un totale di 120,82 ml.

⁴⁸⁷ Fondo Sviluppo e Coesione istituito a norma dell’art. 4 “Fondo per lo sviluppo e la coesione” del d.lgs. 31 maggio 2011, n. 88 “Disposizioni in materia di risorse aggiuntive ed interventi speciali per la rimozione di squilibri economici e sociali, a norma dell’art. 16 della legge 5 maggio 2009, n. 42”, che al comma 1 reca: “1. Il Fondo per le aree sottoutilizzate, di cui all’art. 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, assume la denominazione di Fondo per lo sviluppo e la coesione, di seguito denominato: “Fondo”. Il Fondo è finalizzato a dare unità programmatica e finanziaria all’insieme degli interventi aggiuntivi a finanziamento nazionale, che sono rivolti al riequilibrio economico e sociale tra le diverse aree del Paese.”

⁴⁸⁸ D.l. 30/04/2019, n. 34 “Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi”, art. 44. “Semplificazione ed efficientamento dei processi di programmazione, vigilanza ed attuazione degli interventi finanziati dal Fondo per lo sviluppo e la coesione”.

La Provincia ha, quindi, istituito l’Autorità Responsabile del Piano Sviluppo e Coesione della Provincia autonoma di Trento, con deliberazione n. 1279 del 30 luglio 2021,⁴⁸⁹ e il Comitato di Sorveglianza del Piano Sviluppo e Coesione della Provincia autonoma di Trento, con deliberazione n. 1817 del 29 ottobre 2021⁴⁹⁰.

È stato, inoltre, specificato che in sede di insediamento del suddetto Comitato di Sorveglianza, in data 17 dicembre 2021, il Piano Sviluppo e Coesione (PSC) è stato integrato e approvato ai sensi dell’art. 1 della deliberazione CIPESS di data 29 aprile 2021 n. 2/2021, con: settori d’intervento per area tematica e corrispondenti importi finanziari; obiettivi perseguiti con indicazione dei principali indicatori di realizzazione e di risultato; piano finanziario complessivo con esplicitazione della previsione di spesa per ciascuna annualità del primo triennio.

Infine, è stato sinteticamente descritta la struttura del Piano Sviluppo e Coesione della Provincia autonoma di Trento, che risulta così composto:

- *“una sezione ordinaria, ove sono state allocate, rispettivamente, le risorse FSC relative al ciclo di programmazione 2000-2006 e al ciclo di programmazione 2007-2013, per un totale di 69,82 milioni di euro di risorse FSC (21,30 milioni di euro del ciclo 2000-2006 e 48,52 milioni di euro del ciclo 2007-2013);*
- *una sezione speciale con una dotazione di 51 milioni di euro di nuove risorse FSC del ciclo 2014 – 2020, a copertura di interventi, originariamente previsti a valere su risorse dei Fondi FESR e FSE 2014-2020 della Provincia autonoma di Trento che, a seguito della riprogrammazione dei predetti Fondi FESR e FSE in funzione anti – emergenziale per la pandemia da Covid-19 e tramite lo specifico Accordo sottoscritto in data 2 luglio 2020 tra la Provincia autonoma di Trento ed il Ministro per il Sud e la Coesione Territoriale ai sensi del decreto legge n. 34/2020, sono stati temporaneamente riprogrammati a valere su risorse FSC.”*⁴⁹¹.

Il Sistema Nazionale di Monitoraggio (SNM)

Il Sistema Nazionale di Monitoraggio (SNM)⁴⁹², come previsto nell’Accordo di Partenariato 2014-2020, rappresenta a livello nazionale la fonte dati di riferimento per le elaborazioni richieste nei diversi

⁴⁸⁹ Deliberazione Gp n. 1279/2021 ad oggetto “Istituzione e compiti dell’Autorità Responsabile del Piano Sviluppo e Coesione della Provincia autonoma di Trento, ai sensi delle Deliberazioni del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica e lo Sviluppo Sostenibile n. 2/2021 e n. 13/2021 del 29 aprile 2021”.

⁴⁹⁰ Deliberazione Gp 1817/2021 che reca “Istituzione e compiti del Comitato di Sorveglianza del Piano Sviluppo e Coesione della Provincia Autonoma di Trento, ai sensi delle deliberazioni del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica e lo Sviluppo Sostenibile n. 2/2021 e n. 13/2021 del 29 aprile 2021”.

⁴⁹¹ Risposta al quesito n. 77 della nota istruttoria prot. Corte n. 409 del 9 marzo 2022, allegata alla nota del Direttore generale e del Dirigente generale del Dipartimento affari finanziari prot. PaT n. 254590 dell’11 aprile 2022 (prot. Corte n. 609 di data 11 aprile 2022).

⁴⁹² Il sistema è gestito dall’Ispettorato Generale per i Rapporti finanziari con l’Unione Europea (IGRUE) nell’ambito del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - Ministero dell’Economia e delle Finanze, assicura il monitoraggio dello stato di attuazione degli interventi cofinanziati dai Fondi Strutturali e d’investimento Europei (SIE), dal Fondo Sviluppo e Coesione (FSC) nonché degli interventi complementari previsti nell’ambito dell’Accordo di Partenariato Italia 2014-2020 finanziati dal Fondo di rotazione.

rapporti e documenti ufficiali sullo stato di avanzamento dei Programmi operativi nei confronti della Commissione europea.

Nell'ultimo bollettino pubblicato, riportante gli esiti del monitoraggio effettuato sull'attuazione dei Fondi SIE (FESR, FSE, FEASR e FEAMP) 2014-2020, alla data del 31 dicembre 2021, i dati sono riportati talvolta complessivamente per categorie di regioni, altre volte, il dato aggregato è pure declinato per Amministrazioni titolari degli interventi. In questo secondo caso, dunque, la performance singola può leggersi alla luce dei risultati della categoria di riferimento, assumendo così un significato più pregnante.

È utile segnalare che, a livello nazionale, lo stato di attuazione delle risorse programmate di Fondi SIE, pari a complessivi 91.684,03 ml (di cui il contributo UE è di 68.548,40 ml) registra, alla data considerata del 31.12.2021, una percentuale di impegni del 68,73 %, mentre i pagamenti si attestano al 51,21 %.

Per la Provincia autonoma di Trento, in particolare, lo stato di attuazione POR (FESR e FSE)- categoria delle regioni più sviluppate- registra, a fronte di risorse programmate per 218,65 ml (di cui 92,21 per FESR e 126,44 per FSE), uno stato di avanzamento degli impegni pari a 85,42%, al di sotto della media della categoria (pari a 96,78 %); il rapporto tra pagamenti e programmato si attesta invece al 76,34%, che si colloca sopra la media di categoria (pari a 70,41%).

La disaggregazione dei dati per la Provincia mostra un risultato migliore per FSE rispetto a FESR, per livello di impegni (90,64% rispetto a 78,25%); sostanzialmente allineati, invece, i livelli dei pagamenti (76,80% FESR e 76,01 FSE).

Con riferimento allo stato di attuazione dei Programmi FEASR, Trento partecipa con risorse programmate per euro 400,16 ml e registra una percentuale di impegni e pagamenti nella stessa percentuale, pari a 56,49%, sostanzialmente in linea, sia per impegni che per pagamenti, con la media del 55,59% della categoria di riferimento (sempre “Regioni più sviluppate”).

Riguardo, invece, al Piano stralcio Fondo progettazione dissesto idrogeologico, risultano per la Provincia di Trento, risorse programmate per 0,59 ml, ma non risultano pagamenti né impegni al 31.12.2021.

Il quadro di riferimento per l'efficacia dell'attuazione, cd. *Performance Framework* (disciplinato nel Regolamento generale UE 1303/2013 agli artt. 20-22) comprende un set di indicatori fisici e finanziari per ogni Programma Operativo. Gli indicatori sono declinati in valori intermedi (*milestone*) ed in target finali da raggiungere, rispettivamente, entro il 2018 e il 2023. Il conseguimento del target intermedio (2018) è condizione per l'assegnazione della riserva di efficacia dell'attuazione, pari al 6% delle risorse del programma. In fase di chiusura il mancato raggiungimento a, determinate condizioni, può comportare anche l'applicazione da parte della Commissione europea di rettifiche finanziarie sul Programma.

È necessario, dunque, produrre il massimo sforzo, nel tempo che residua, per raggiungere il miglior risultato possibile nell'utilizzo delle risorse disponibili.

Si è rilevato qualche scostamento tra i dati forniti dalla Provincia e quelli del bollettino ufficiale.

Al riguardo, la Provincia ha fornito chiarimenti⁴⁹³.

Per i dati FSE, lo scostamento dipende dalla circostanza che i dati trasmessi alla Corte dei conti *“tengono conto anche dei progetti da riprogrammare sul PSC - sezione speciale, a seguito dell'accordo Provenzano (come indicato nella nota alla tabella stessa). Si fa presente che alcuni di questi progetti erano già stati sospesi dalla trasmissione al sistema Nazionale di monitoraggio dei dati FSE al 31/12/2021, in attesa di ricevere puntuali indicazioni per la loro trasmissione come progetti collegati alla sezione speciale del PSC di provenienza dal FSE e nella successiva rilevazione si è proceduto di conseguenza”*.

Con riferimento al FEASR, la Provincia ha precisato di aver inviato i dati relativi all'avanzamento dei pagamenti al 31 dicembre 2021 presentati alla Commissione europea in occasione dell'incontro annuale che si è tenuto il 23 marzo 2022, tenendo conto della versione 8.1 del PSR, approvata con Decisione C(2021)7811 di data 25 ottobre 2021, che prevede una dotazione finanziaria complessiva pari a 400,16 ml, comprensiva di fondi EURI.

12.2.3 Capitoli fondi Ue nel bilancio provinciale – sintesi

La situazione complessiva, nel rendiconto provinciale 2021, per quanto riguarda i capitoli di uscita relativi ai fondi europei, è illustrata nelle tabelle che seguono.

Tabella 149 – Totali capitoli uscita FSE – FESR – FEAMP- PSR rendiconto 2021

Fondi	Residui al 01/01	Previsioni definitive comp.za	Impegno Comp.za	Pagamenti Comp.za	Pagamenti Residui	Pagamenti Totali	Residui al 31/12	Residui Reimp.ti
Capitoli FSE*, **	18.649.259	24.379.628	15.163.631	5.926.153	6.173.024	12.099.176	21.614.255	6.912.845
Capitoli FESR*, **	28.353.690	33.164.322	12.200.995	3.704.281	14.854.894	18.559.175	21.995.511	20.094.442
Capitoli FEAMP	0	429.750	36.906	36.906	0	36.906	0	256.894
Capitoli PSR***	14.932.921	9.200.365	9.198.480	1.061.000	2.747.596	3.808.596	20.322.805	0,00
Totali	61.935.870	67.174.065	36.600.012	10.728.340	23.775.514	34.503.853	63.932.571	27.264.181

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati PAT - importi in euro.

* La colonna Impegno competenza include anche gli impegni relativi a spese imputate tramite il Fondo pluriennale vincolato
 ** La colonna Residui reimputati riporta i residui reimputati nel 2020 e negli anni successivi
 *** I capitoli di spesa si riferiscono alla parte a carico della Provincia, mentre la parte a carico di Ue e Stato si trova sul bilancio di Appag

⁴⁹³ Prot. PAT n. 416652 del 13 giugno 2022, prot. Cdc 869 pari data, in risposta agli esiti istruttori inviati con nota Cdc prot. n. 841 del 3 giugno 2022.

In complesso, sono stati impegnati 36.600.012,00 euro (39.273.683,89 euro nel 2020, 27.931.095,35 euro nel 2019, 42.382.334,63 euro nel 2018) rispetto a previsioni definitive per 67.174.065,00 euro (71.875.782,56 euro nel 2020, 70.595.885,71 euro nel 2019, 81.608.950,74 euro nel 2018), per una capacità di impegno complessiva del 54,49% (54,64% nel 2020, 39,56% nel 2019 e 51,93% nel 2018), 99,98% per i fondi PSR, 62,20% per i fondi FSE, 36,79 per i FESR, e infine, 8,59% per FEAMP (99,99% per i fondi PSR, 10,90% per FEAMP, 67,61% per i fondi FSE e, infine 20,84% per i FESR nel 2020).

I pagamenti in conto competenza sono 10.728.340,00 euro (17.592.911,12 euro nel 2020, 15.044.530,64 euro nel 2019, 21.735.970,38 euro nel 2018), determinando una capacità di pagamento del 15,97% (24,48% euro nel 2020, 21,31% nel 2019, 26,63% nel 2018), 24,31% per il FSE, 11,53% per il PSR, 11,17% per il FESR, e infine, 8,59% per il FEAMP, (31,87% per il FSE, 10,90% per il FEAMP, 30,94% per il PSR e infine, 9,42% per il FESR nel 2020), e una velocità di pagamento del 29,31% (44,80% nel 2020, 53,86% nel 2019, 51,29% nel 2018), 100,00% per il FEAMP, 39,08% per il FSE, 30,36% per il FESR, e infine, 11,53% per il PSR (100,00% per FEAMP, 47,15% per FSE, 45,22% FESR, 30,94% PSR nel 2020).

La capacità di spesa totale, con pagamenti per 34.503.853,00 euro (32.743.156,03 euro nel 2020, 23.312.941,74 euro nel 2019, 27.337.078,82 euro nel 2018), si attesta al 26,72% (25,71% nel 2020, 19,18% nel 2019, 23,18% nel 2018), 45,76% per il FESR, 35,78% per il FSE, 15,78% per il PSR e infine, 100,00% per il FEAMP (54,89% per FEAMP, 33,03% per FSE, 13,47% per PSR e 14,14% per FESR nel 2020). La velocità di cassa è del 35,02% (34,55% nel 2020, 29,55% nel 2019) 100,00% per il FEAMP, 45,76% per il FESR, 35,78% per il FSE, e 15,78% per il PSR (46,30% per il FSE, 91,71% per il FEAMP, 21,32% per il FESR e 36,37% per il PSR nel 2020).

L'indice di smaltimento dei residui passivi, con pagamenti in conto residui per 23.775.514,00 euro (15.150.244,91 euro nel 2020, 8.268.411,10 euro nel 2019, 5.601.108,44 euro nel 2018) e residui iniziali a 61.935.870,00 euro (55.503.359,13 euro nel 2020, 50.949.445,34 euro nel 2019, 36.320.033,74 euro nel 2018) è del 38,39% (27,30% nel 2020, 16,23% nel 2019, 15,42% nel 2018), 52,39% per il FESR, 33,10% per il FSE e 18,40% per il PSR, mentre non ci sono residui iniziali per il FEAMP (90,97% per il FEAMP, 41,91% per il FSE, 37,93% per il PSR e 17,63% per il FESR nel 2020).

I residui finali ammontano a 63.932.571,00 euro (61.935.870,70 euro nel 2020, 55.503.359,13 euro nel 2019, 50.949.445,35 euro nel 2018), mentre le reimputazioni ad esercizi successivi corrispondono a 27.264.181,00 euro (20.865.815,81 euro nel 2020, 28.744.880,37 euro nel 2019, 31.770.963,35 euro nel 2018). Per i capitoli relativi al FEAMP, si nota, come si evince dalla tabella sotto riportata, una ridotta capacità di impegno e di pagamento, entrambi del 8,59%, in leggero peggioramento rispetto ai valori del 2020 (entrambi del 10,90%), così come una limitata capacità di spesa totale 8,59% (14,14% nel 2020), mentre il tasso di smaltimento dei residui passivi è del 100% (90,97% nel 2020). Medesima considerazione per i fondi FESR, di importo complessivo enormemente maggiore rispetto al FEAMP, e, quindi, di maggior

impatto finanziario. Per i capitoli relativi al FESR si nota una ridotta capacità di impegno e di pagamento, rispettivamente al 36,79% e all'11,17%, sebbene in miglioramento rispetto agli esercizi precedenti (20,87% e 9,42 % rispettivamente nel 2020), la capacità di spesa totale al 30,17% è migliorata rispetto al 14,14% del 2020, così come la capacità di smaltimento dei residui passivi passata dal 17,63% del 2020 al 53,39 del 2021, sempre consistente la somma dei residui FESER reimputati ad anni successivi di 20.094.442 euro, che rappresentano il 73,70% di tutti i residui reimputati nel 2021 (la percentuale era del 64,34% nel 2020).

Tabella 150 – Indici capitoli uscita fondi FSE - FESR - FEAMP e PSR -2021

Indici	FSE	FESR	FEAMP	PSR	Totali
Capacità di impegno	62,20%	36,79%	8,59%	99,98%	54,49%
Capacità di pagamento	24,31%	11,17%	8,59%	11,53%	15,97%
Velocità di pagamento	39,08%	30,36%	100,00%	11,53%	29,31%
Capacità di spesa totale	28,12%	30,17%	8,59%	15,78%	26,72%
Capacità di pagamento a consuntivo	35,78%	45,76%	100,00%	15,78%	35,02%
Smaltimento dei residui passivi	33,10%	52,39%	-	18,40%	38,39%

Fonte: elaborazione da dati Rendiconto 2021.

Capacità di impegno: impegni di competenza /previsioni definitive di competenza
Capacità di pagamento: pagamenti in conto competenza/previsioni finali di competenza
Velocità di pagamento: pagamenti di competenza/impegni di competenza
Capacità di spesa totale: pagamenti totali/residui al 1° gennaio + previsioni definitive di competenza
Capacità di pagamento a consuntivo o Velocità di cassa: pagamenti totali/impegni di competenza + residui definitivi iniziali
Smaltimento dei residui passivi: residui passivi pagati nell'anno/ residui passivi accertati inizio anno

Per quanto riguarda i capitoli di entrata relativi ai fondi europei, le tabelle che seguono ne illustrano lo stato complessivo, tenendo conto che le entrate relative ai fondi del PSR sono gestite dall'Agenzia provinciale per i pagamenti tramite una contabilità separata.

Tabella 151 – Capitoli entrata FSE – FESR – FEAMP -2021

Entrate	Residui al 01/01	Previsioni definitive competenza	Accertato Competenza	Incassato Competenza	Incassato Residui	Incassato Totale	Residui al 31/12	Residui Reimputati
Totale capitoli FSE	35.551.770	20.723.359	10.904.304	377.940	18.494.226	18.872.166	24.899.118	5.840.524
Totale capitoli FESR	13.722.223	24.776.019	10.739.610	2.061.925	8.071.896	10.133.821	13.821.975	16.284.454
Totale capitoli FEAMP	184.142	365.288	31.370	0	130.428	130.428	85.083	218.360
Totale generale	49.458.135	45.864.665	21.675.284	2.439.865	26.696.550	29.136.415	38.806.176	22.343.338

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati PAT - Rendiconto 2021 - importi in euro.

La colonna Residui reimputati riporta i residui reimputati nel 2020 e negli anni successivi

Tabella 152 – Indici capitoli entrata FSE – FESR – FEAMP - 2021

Indici	FSE	FESR	FEAMP	Totali
Capacità di accertamento	52,62%	43,35%	8,59%	47,26%
Capacità di riscossione competenza	1,82%	8,32%	0,00%	5,32%
Capacità di riscossione dei residui attivi	52,02%	58,82%	70,83%	53,98%
Capacità di riscossione complessiva	40,62%	41,43%	60,52%	40,96%
Capacità di entrata complessiva	33,54%	26,32%	23,74%	30,57%

Fonte: elaborazione da dati Rendiconto 2020.

Capacità di accertamento: Accertato Competenza/Previsioni definitive competenza

Capacità di riscossione competenza: Riscossioni Competenza/ Accertato Competenza

Capacità di riscossione dei residui attivi: Riscossioni a residui/Residui iniziali

Capacità di riscossione complessiva: Riscossioni totali/Residui iniziali + Accertato Competenza

Capacità di entrata complessiva: Riscossioni totali/Residui iniziali + Previsioni definitive competenza

Le previsioni di competenza sommano a 45.864.665,25 euro (57.274.211,58 euro nel 2020, 57.205.104,49 euro nel 2019, 60.490.613,10 euro nel 2018), gli accertamenti a 21.675.283,52 euro (31.823.845 euro nel 2020, 26.302.260,19 euro nel 2019 e 27.721.439,95 euro nel 2018), pertanto la capacità di accertamento è del 47,26% (52,62% per FSE, 43,35% per FESR e 8,59% per il FEAMP) (nel 2020 55,56%, 10,90% per FEAMP, 67,60% per FSE e 34,46% per FESR).

Gli incassi (riscossioni) in competenza ammontano a 2.439.864,77 euro (0,00 euro nel 2020). Le somme incassate a residuo ammontano a 26.696.549,75 euro (19.640.562,26 euro nel 2020, 24.603.481,64 euro nel 2019, 7.967.094,22 euro nel 2018), il tasso di smaltimento dei residui risulta del 53,98% (70,83% per il

FEAMP, 58,82% per il FESR e 52,02% per il FSE) (43,44% nel 2020, 50,62% per il FSE e 32,85% per il FESR, 90,05% per il FEAMP).

La capacità di riscossione complessiva è del 40,96%, 60,52% per il FEAMP, 41,43% per FESR e 40,62% per FSE (25,49% nel 2020, 88,26% per il FEAMP, 23,79% % per FSE e 24,83% per FESR), mentre la capacità di entrata complessiva è del 30,57% (33,54% per FSE, 26,32% per FESR e 23,74% per il FEMP) (19,16% nel 2020, 18,97% per FSE, 16,96% per FESR e 75,90% per il FEMP).

I residui finali sommano a 38.806.176,32 euro (49.458.134,84 euro nel 2020, 45.213.080,91 euro nel 2019, 53.195.681,09 euro nel 2018), i residui reimputati ad anni successivi sono in totale 22.343.338,21 euro (17.232.058,85 euro nel 2020, 23.899.455,21 euro nel 2019).

La differenza tra gli importi dei residui passivi (27.264.181,00 euro) e attivi (22.343.338,21 euro) reimputati ad anni successivi determina la formazione di un fondo pluriennale vincolato che complessivamente ammonta a 4.920.842,79 euro (3.633.756,96 euro nel 2020, 4.845.425,16 euro nel 2019, 5.958.226,45 euro nel 2018).

12.2.4 Programmazione 2007-2013

La programmazione 2007-2013 si è conclusa il 31 marzo 2017, data di chiusura stabilita dall'art. 89, paragrafo 1, del Regolamento (CE) n. 1083/2006.⁴⁹⁴

La Provincia in relazione allo stato della programmazione 2007-2013 del Fondo Sociale Europeo (FSE) aveva comunicato, durante l'istruttoria relativa al giudizio di parificazione del rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2018, la chiusura di suddetta programmazione⁴⁹⁵, mentre per la programmazione 2007-2013 del Fondo Europeo di Sviluppo Rurale (FESR) era stato specificato che non era oggetto di chiusura da parte della Commissione europea, che infatti con nota Ares (2018) 340606 del 19 gennaio 2018 aveva inviato la proposta di pre-chiusura a seguito di questioni in sospeso relative a recuperi a fronte di irregolarità rilevate⁴⁹⁶.

Nel corso dell'istruttoria relativa al giudizio di parificazione del rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2019, la Provincia ha comunicato che, in seguito delle procedure di recupero in corso nell'esercizio, la programmazione FESR 2007-2013 non risultava ancora oggetto di una comunicazione di chiusura da parte dell'autorità europea, la quale con nota Ares (2019)7613321 dell'11 dicembre 2019, aveva formulato un'ulteriore proposta di pre-chiusura con la richiesta di essere tempestivamente

⁴⁹⁴ Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio dell'11 luglio 2006 recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999.

⁴⁹⁵ La nota del direttore generale prot. PAT/P001/2019-rde/pr41855/000013 del 3 aprile 2019 in risposta alla nota istruttoria protocollo Corte dei conti n. 295 del 20 febbraio 2019, ha comunicato la chiusura della programmazione 2007-2013 da parte della Commissione europea con nota Ares (2018) 5486371.

⁴⁹⁶ Si rimanda al proposito al paragrafo 13.1.1 Programmazione 2007-2013 della Relazione sul rendiconto generale della Provincia autonoma di Trento – esercizio 2018, allegata alla Decisione n. 4/PARI/2019.

informata riguardo l'esito dei procedimenti giudiziari relativi ai recuperi in sospeso. Nella medesima nota di pre-chiusura, è stato specificato che *“le autorità Italiane hanno confermato ai servizi della Commissione gli importi sopraelencati e il recupero di quota comunitaria per 1.329.476,98 euro [Ares(2019)6422855 del 17/10/2019]. La Commissione avvierà una procedura di recupero per 1.329.476,98 euro.”*⁴⁹⁷.

Con specifico riferimento alla documentazione attestante l'avvenuta approvazione della rendicontazione 2007-2013 da parte della Commissione europea, la Provincia ha trasmesso in allegato, la nota del Ministero dell'Economia e Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato prot. n. 74809 del 27 maggio 2020 avente ad oggetto *“Chiusura del P.O.R. Trento FESR per il periodo 2007-2013 (2007IT162PO010)”*⁴⁹⁸.

In detta nota, l'IGRUE (Ispettorato generale per i rapporti finanziari con l'Unione europea) ha comunicato all'Autorità di gestione provinciale che:

“Con nota ARES n. (2019) 7613321 dell'11 marzo 2019, la Commissione europea ha predisposto la chiusura del programma in oggetto, relativamente alla quota FESR, ed ha riconosciuto il contributo complessivo di euro 16.476.953,47, emettendo, in data 13 febbraio 2020, la Nota di Addebito n 3242001947 per l'importo di euro 1.329.476,98, saldata alla medesima Commissione in data 22 aprile 2020.

Sulla base dei dati di chiusura della Commissione UE, questa Amministrazione ha definito la corrispondente quota di cofinanziamento nazionale a carico del Fondo di rotazione della legge n. 183/87, nei termini seguenti:

- Stanziamento complessivo euro 24.447.739,00;
- Contributo riconosciuto euro 21.479.202,91;
- Erogazioni effettuate dall'IGRUE euro 23.225.352,05;
- Restituzioni effettuate dalla P.A. di Trento euro 1.746.149,14;
- Saldo euro ===== (zero)

Alla luce di quanto sopra esposto, il P.O.R. TRENTO FESR rientrando nel periodo di programmazione 2007/2013 può considerarsi chiuso”.

In sede istruttoria per l'esercizio 2021, è stato chiesto l'aggiornamento sullo stato delle procedure di recupero concluse o ancora pendenti riferite alla programmazione 2007-2013 del Fondo Europeo di Sviluppo Rurale⁴⁹⁹.

⁴⁹⁷ Risposta allegata alla nota del direttore generale prot. n. PAT/RFP001-3/04/2020_0195697 (prot. Corte n. 787 del 3 aprile 2020).

⁴⁹⁸ Allegata alla nota del direttore generale prot. n. PAT/RFP001-09/04/2021-0244572 (prot. Corte n. 1827 del 9 aprile 2021) - risposte quesiti nota prot. Corte n. 1495 dell'8 marzo 2021).

⁴⁹⁹ Quesito n. 72 nota istruttoria prot. Corte n. 409 del 9 marzo 2022. Risposta allegata alla nota del Direttore generale e del Dirigente generale del Dipartimento affari finanziari prot. PaT n. 254590 dell'11 aprile 2022 (prot. Corte n. 609 di data 11 aprile 2022).

La Provincia ha riferito sullo stato di attuazione dei recuperi pendenti, riguardanti alcuni beneficiari di contributi collegati al Programma Operativo FESR 2007-2013, sintetizzato qui di seguito:

- L'infisso s.r.l. (società oggetto di procedura concorsuale di fallimento, poi denominata Il Listone s.r.l.): riversati al bilancio provinciale 13.722,31 euro già nel corso del 2019, recuperati da parte dell'Agenzia Provinciale per l'Incentivazione delle Attività Economiche (APIAE) a fronte di una irregolarità certificata di 14.850,00 euro. La restante quota residua di 1.981,46 euro è stata recuperata da APIAE nel corso del 2020 (di cui 1.873,73 euro di quota capitale e 107,73 euro di interessi). Con determinazione del Dirigente del Servizio Europa n. 15 di data 10 marzo 2020 sono state attivate le procedure di restituzione della relativa quota di spettanza UE del 30,00044432% (4.116,75 euro che va ad aggiungersi ad 1,85 euro già versati) e di spettanza statale del 39,13% (5.369,54 euro). Con determinazione n. 4128 del 23 settembre 2021 si è provveduto alla restituzione delle quote spettanti alla UE del 30,00044432% (675,80 euro) e di spettanza statale del 39,13% (881,46 euro). La procedura di recupero è pertanto conclusa. Infine, è stato comunicato che essendo l'irregolarità inferiore alla soglia di euro 20.000 (il contributo a carico della UE è inferiore a 10.000,00 euro) non è stata effettuata la scheda OLAF;
- Eurofer s.n.c.: è stato impugnato, con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, il provvedimento del dirigente dell'Agenzia provinciale per l'incentivazione delle attività economiche (APIAE) n. 363 del 15 giugno 2016 - avente ad oggetto la revoca del contributo per un importo irregolare pari a 101.818,96 euro (quota capitale, corrispondente al contributo concesso e liquidato) ed 5.544,11 euro (quale quota interessi) per un totale di 107.363,07 euro. Con riferimento al ricorso la Provincia ha comunicato che *“ad oggi il ricorso è ancora pendente; si è in attesa della decisione del Capo di Stato e del parere del Consiglio di Stato non è stata concessa”*, è stato, infine, precisato che *“l'irregolarità di Eurofer s.n.c. è stata oggetto di scheda OLAF, aggiornata da ultimo nell'ottobre 2019”*;
- Mobirev s.r.l.: il provvedimento di revoca del contributo (determinazione del Dirigente del Servizio Europa n. 104 di data 9 luglio 2015) è stato adottato per un importo pari a 121.019,07 euro, maggiorato degli interessi legali pari a 2.242,98 euro. La titolare della società in proprio e in qualità di legale rappresentante aveva presentato ricorso avverso il provvedimento di revoca. Il Tribunale di Trento con sentenza n. 1094/2017 e successivamente la Corte d'Appello con sentenza n. 78/2019 hanno confermato il contenuto del provvedimento per il quale pende tuttora ricorso presso la Corte di Cassazione. Anche contro l'ingiunzione fiscale relativa alla riscossione coattiva emessa in assenza di restituzione del contributo è stato presentato ricorso in opposizione. Con ordinanza di data 13 gennaio 2021 il Tribunale ordinario di Trento - Sezione civile, chiamato ad esprimersi sulla causa unificata di opposizione alle due ingiunzioni di pagamento intentata dalle parti, ne ha disposto la sospensione fino alla definizione del giudizio pendente innanzi alla Corte di Cassazione,

precludendo così la tutela patrimoniale della Provincia autonoma di Trento vittoriosa nei due gradi del giudizio di merito. La Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per il Trentino-Alto Adige - sede di Trento aveva emesso sentenza di condanna (n. 60/2019) a carico del legale rappresentante e della società stessa ma, a seguito di tale sentenza il Servizio Entrate ha comunicato che ad oggi l'Amministrazione provinciale non ha riscontrato alcun pagamento, tenuto conto che l'esecutività della sentenza risulta essere sospesa a seguito del ricorso presso la sede giurisdizionale centrale. La Corte dei conti, Sezione Prima Giurisdizionale Centrale d'Appello, con sentenza n. 76 del 2021 depositata in segreteria in data 15 marzo 2021, ha rigettato l'appello proposto dalle parti, confermando di fatto quanto disposto dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale per il Trentino Alto Adige/ Südtirol - sede di Trento in I grado con sentenza n. 60/2019, che aveva condannato la titolare della società, in solido con la società medesima, al pagamento della somma di euro 121.019,07 (oltre alla rivalutazione monetaria ed interessi legali) in favore della Provincia autonoma di Trento. L'Amministrazione Provinciale ha quindi provveduto ad attivare il recupero delle somme oggetto di condanna mediante procedura di riscossione coattiva affidata alla società Trentino Riscossioni s.p.a.. A fronte delle sentenze di condanna emesse dalla Corte d'Appello di Trento, n. 78/2019 (seppur impugnata di fronte alla Cassazione), e dalla Corte dei conti, n. 76/2021, nel corso del 2021, il difensore del legale rappresentante della società, ha avanzato all'Amministrazione provinciale una proposta di rateazione, che prevede il pagamento di un acconto pari a 50.000,00 euro in un'unica soluzione e il pagamento della parte residua del debito tramite rateazione (72 rate). La somma di acconto pari a 50.000,00 euro è stata pagata dal legale rappresentante della società in data 16 dicembre 2021, come risulta da quietanza di ragioneria n. 73245 di data 16 dicembre 2021 e, a seguito del succitato versamento, il debito residuo sarà restituito in 72 rate di importo costante sulla base di idoneo piano di rateazione predisposto dal competente Servizio Entrate, Finanza e Credito della Provincia autonoma di Trento sulla base dei criteri di cui alla d.g.p. del 19 ottobre 2012, n. 2218 e ss. mm. e ii. Il pagamento delle spese di giustizia pari ad 617,33 euro riferibili alla sentenza di primo grado della Corte dei conti n. 60/2019 e a 160,00 euro riferibili alla sentenza di appello della Corte dei conti n. 76/2021 è anch'esso intervenuto in data 16 dicembre 2021. Ai sensi dell'art. 215, c. 5 del d.lgs. n. 174/2016, la restituzione rateale di crediti derivanti da sentenze del Giudice contabile possono essere accordate solo previo parere della competente P.M. territorialmente competente, che si è espresso favorevolmente con propria nota prot. 3417/2021 del 8 novembre 2021. Allo stato attuale è in via di definizione l'iter amministrativo per formalizzare l'accordo transattivo sopra citato e procedere al pagamento del debito residuo con rateazione. Infine, è stato precisato che *“l'irregolarità è stata oggetto di scheda OLAF, aggiornata nel tempo”*;

- K'it s.r.l.: ad un primo provvedimento di revoca parziale,⁵⁰⁰ disposto sulla base di accertamenti dell'Autorità di gestione, è succeduto un provvedimento di revoca totale per l'importo di 105.928,60 euro (103.374,66 euro di quota capitale - differenza tra l'ammontare liquidato pari a 105.763,98 euro e 2.389,32 euro oggetto della revoca parziale – più interessi legali pari a 2.553,94 euro),⁵⁰¹ disposto a seguito del riscontro di condotte illecite da parte del legale rappresentante della società e di comunicazione di notizia di reato nei confronti dell'amministratore di fatto della stessa, da parte del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria Trento della Guardia di Finanza⁵⁰². Non essendo pervenuto all'Autorità di Gestione il pagamento di quanto richiesto con il provvedimento di revoca, nel corso del 2019 è stato avviato il procedimento di riscossione coattiva. L'Amministrazione ha, quindi, concluso riferendo che *“con nota prot. n. 806118 di data 15 dicembre 2020 l'Avvocatura della Provincia ha comunicato che la Corte dei conti, con sentenza n. 70/2020, ha condannato [omissis] a risarcire la somma complessiva di euro 105.763,98, corrispondente al contributo indebitamente percepito dalla società, proporzionalmente alle quote di compartecipazione: euro 31.729,19 in favore della UE; euro 41.385,45 in favore dello Stato italiano; euro 32.649,34 in favore della Provincia autonoma di Trento. Con nota prot. n. 22137 di data 14 gennaio 2021 il Servizio Entrate ha intimato ad [omissis] il risarcimento del danno erariale liquidato in favore della Provincia Autonoma di Trento; con successiva nota prot. n. 295166 del 30 aprile 2021 il medesimo Servizio ha intimato anche il risarcimento del danno erariale liquidato in favore dell'Unione europea. Trentino Riscossioni s.p.a.. è stata incaricata di provvedere all'emissione dell'ingiunzione fiscale di pagamento per entrambe le quote. Al momento non è stato effettuato alcun rimborso da parte del legale rappresentante della società K'IT. L'Avvocatura della Provincia con propria nota prot. n. 0743119 del 13 ottobre 2021 ha comunicato che il legale rappresentante della società K'IT in data 04 ottobre 2021 ha proposto ricorso in appello avverso la sentenza della Corte dei conti n. 70/2020.”* L'irregolarità è stata oggetto di scheda OLAF, aggiornata nel corso del 2020;
- Amico Bimbo s.r.l.: un provvedimento di revoca totale, per l'importo complessivo di 93.113,42 euro (di cui 90.500 euro di quota capitale e 2.613,42 euro di quota interessi), è stato determinato a seguito

⁵⁰⁰ Determinazione n. 207 di data 5 dicembre 2018 del Dirigente del Servizio Europa “L.p. 6/1999 e s.m., art. 24bis; Bando FESR n. 1/2011 Sostegno alla creazione di iniziative imprenditoriali mediante *seed money*, approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 2480 di data 25 novembre 2011. Revoca parziale del contributo concesso alla società K'IT s.r.l., ora in liquidazione, con sede in Trento”. Questo provvedimento ha determinato una revoca parziale per un'irregolarità dell'importo di 2.419,22 euro.

⁵⁰¹ Determinazione del Dirigente del Servizio Europa n. 128 di data 29 ottobre 2019 “L.p. 6/1999 e s.m., art. 24 bis; Bando FESR n. 1/2011 Sostegno alla creazione di iniziative imprenditoriali mediante *seed money*, approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 2480 di data 25 novembre 2011. Revoca totale del contributo concesso alla società K'IT s.r.l., ora in liquidazione, con sede in Trento”.

⁵⁰² Le condotte illecite e la notizia di reato sono in relazione all'attestazione fittizia della presenza dell'attività oggetto di contributo sul territorio provinciale (nota prot. n. 78565 di data 30.07.2019 e nota prot. n. 92945 di data 12.09.2019 del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza, come comunicato dalla Provincia nella nota di risposta allegata alla nota del Direttore Generale prot. n. PAT/RFP001-09/04/2021-0244572 (prot. Corte n. 1827 di data 9 aprile 2021) - risposte quesiti nota prot. Corte 1495 dd 8 marzo 2021).

di approfondimenti dell’Autorità di gestione sulla base di accertamenti condotti dalla Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria Trento della Guardia di Finanza⁵⁰³. È stata, quindi, disposta la riscossione coattiva delle somme richieste. Il 31 gennaio 2020 è stato notificato alla Provincia l’atto di citazione in opposizione all’ingiunzione fiscale di pagamento, con contestuale istanza di sospensione dell’efficacia esecutiva del titolo, al fine di ottenere la dichiarazione di nullità dell’ingiunzione fiscale di pagamento emessa da Trentino Riscossioni.⁵⁰⁴ Per quanto riguarda gli ulteriori sviluppi, è stato riferito che *“con ordinanza del 12.04.2021, il giudice ha rigettato l’istanza di sospensione dell’efficacia esecutiva dell’ingiunzione opposta. Sotto il profilo penale, nell’ottobre 2020 il Tribunale di Perugia ha comunicato alla Provincia autonoma di Trento il rinvio a giudizio per [omissis] per il reato di cui all’art. 640bis c.p., ad oggi in fase dibattimentale. Sotto il profilo del giudizio contabile, la Corte dei conti, Trentino Alto Adige/Südtirol - sede di Trento, con sentenza n. 57/2021 resa in data 17 febbraio 2021 e pubblicata mediante deposito in segreteria in data 29 marzo 2021, ha condannato il convenuto Francesco Micci al pagamento della somma di euro 27.150,00 in favore dell’Unione europea, di euro 35.412,65 in favore dello Stato Italiano per il tramite del Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF), e di euro 27.937,35 in favore della Provincia Autonoma di Trento, per un totale quindi di euro 90.500,00 oltre alla rivalutazione monetaria fino al deposito della sentenza ed interessi legali da detta data fino al saldo. Accertato che non è stato riscontrato alcun pagamento in forma spontanea, il Servizio Entrate, Finanza e Credito della Provincia autonoma di Trento ha provveduto, con nota prot. n. 295005 del 30 aprile 2021, a richiedere la restituzione delle quote liquidate, con la predetta sentenza n. 57/2021, in favore della UE e dell’Amministrazione provinciale; di seguito è stata attivata la procedura di recupero coattivo delle somme mediante Trentino Riscossioni s.p.a.. L’Avvocatura provinciale con propria nota prot. n. 452703 del 23 giugno 2021 ha comunicato la proposizione dell’appello, da parte del sig. [omissis], avverso la predetta sentenza n. 57/2021 della Corte dei conti. Il difensore dell’amministratore unico della società ha formulato proposta di rateazione, ma essendo stato presentato appello avverso la sentenza di I grado della Corte dei conti n. 57/2021, l’eventuale rateazione potrà essere concessa sulla base del titolo esecutivo rappresentato*

⁵⁰³ Determinazione del Dirigente del Servizio Europa 218 di data 19 dicembre 2018 “L.p. 6/1999 e s.m., art. 24 bis; Bando FESR n. 1/2011 Sostegno alla creazione di iniziative imprenditoriali mediante *seed money*, approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 2480 di data 25 novembre 2011. Revoca totale del contributo concesso alla società Amico Bimbo s.r.l., con sede legale in Rovereto (TN) via delle Scuole 24 - CAP 38068, cancellata dal 25.01.2017.”

Determinazione del Dirigente del Servizio Europa n. 2 del 15 gennaio 2019 “Modifica della propria determinazione n. 218 di data 19 dicembre 2018, avente ad oggetto: L.p. 6/1999 e s.m., art. 24 bis; Bando FESR n. 1/2011 Sostegno alla creazione di iniziative imprenditoriali mediante *seed money*, approvato con d.g.p. di data 25 novembre 2011, n. 2480. Revoca totale del contributo concesso alla società Amico Bimbo s.r.l., con sede legale in Rovereto (TN) via delle Scuole 24 - CAP 38068, cancellata dal 25 gennaio 2017.”

⁵⁰⁴ Da rilevare che, come riportato nella determinazione del Dirigente del Servizio Europa n. 218 di data 19 dicembre 2018 anche in questo caso il Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria Trento della Guardia di Finanza ha individuato condotte illecite da parte del legale rappresentante della società in ordine all’ubicazione dell’attività oggetto di contributo sul territorio provinciale.

dall'ingiunzione fiscale di pagamento emessa da Trentino Riscossioni.”. L’irregolarità è stata oggetto di scheda OLAF, aggiornata nel corso del 2021;

- Green Tren Design Factory s.r.l.: Trentino Sviluppo s.p.a. (Organismo intermedio) ha comunicato al beneficiario l’obbligo di restituzione della somma pari a 77,44 euro, in seguito alla revoca parziale del contributo già erogato⁵⁰⁵. La società ha provveduto alla restituzione della sopra citata somma dovuta, versata a Trentino Sviluppo s.p.a. in data 4 marzo 2019, quest’ultima ha comunicato, con prot. n. 375475, di data 1° luglio 2020, di aver versato al bilancio provinciale della somma di 77,44 euro, la relativa entrata è stata accertata con determinazione del Dirigente del Servizio Europa n. 53 di data 17 luglio 2020. Con determinazione n. 4128 del 23 settembre 2021 l’Amministrazione ha provveduto alla restituzione delle quote spettanti alla UE del 30,00044432% (23,23 euro) e di spettanza statale del 39,13% (30,30 euro). La procedura di recupero è pertanto conclusa. È stato precisato che *“trattandosi di rideterminazione di un contributo per una cifra inferiore ad euro 20.000 (essendo il contributo a carico della UE inferiore ad euro 10.000,00), non è stato necessario compilare la scheda OLAF”*;
- Bio Tools s.r.l. La Provincia ha comunicato che *“la procedura di recupero relativa è conclusa.”*. Per quanto riguarda la non conformità del contributo erogato a tale beneficiario, l’Amministrazione ha riferito che *“per il dettaglio delle vicende circa la trattazione dell’importo indebitamente erogato da Trentino Sviluppo alla società Bio Tools, pari ad euro 19.843,57, si rinvia alle precedenti relazioni”*. Si riporta di seguito la sintesi di quanto comunicato nel corso del 2020:

L’Autorità di *Audit* ha comunicato che in seguito a controlli effettuati risultava la non conformità del contributo erogato da Trentino Sviluppo s.p.a. (Organismo intermedio) per l’importo di 19.843,5 euro. Al contraddittorio avviato la società Bio Tools riscontrava, comunicando di non voler accogliere la richiesta di restituzione della somma di 19.843,57 euro e ritenendo di non avere responsabilità nell’errore di attribuzione dei fondi FESR, per aver agito in buona fede. Trentino Sviluppo comunicava all’Autorità di Gestione l’erronea erogazione alla società Bio Tools della somma pari a 19.843,57 euro e chiedeva chiarimenti sul soggetto tenuto al recupero delle somme presso la società. Con d.g.p. di data 28 aprile 2017, n. 648, veniva modificata la deliberazione n. 1217 del 28 maggio 2010 limitatamente ai suoi effetti nei confronti della società Bio Tools⁵⁰⁶. Tale

⁵⁰⁵ La somma revocata si riferisce al valore attuale di beni e attrezzature acquistati a seguito della messa in liquidazione della società, come esito negativo del progetto d’impresa.

⁵⁰⁶ Deliberazione della Giunta provinciale n. 648 del 27 aprile 2017 “P.O. FESR 2007/2013, Provincia Autonoma di Trento - procedimento di modifica della concessione del contributo erogato alla società Bio Tools s.r.l.- bando 3/2009 *seed money*”. Deliberazione della Giunta provinciale n. 1217 del 28 maggio 2010 “Programma Operativo del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) 2007-2013, Obiettivo 2 -Competitività Regionale e Occupazione della Provincia autonoma di Trento. Presa d’atto degli esiti dell’istruttoria in merito alle richieste di finanziamento sul bando n. 3/2009 avente ad oggetto “Sostegno alla creazione di iniziative imprenditoriali mediante *seed money*”.”.

provvedimento stabiliva la riduzione di 19.843,57 euro del contributo concesso e ne chiedeva la restituzione alla società, e precisava che *“qualora la società Bio Tools non avesse restituito la somma sopra citata, si sarebbe provveduto a chiedere la restituzione delle medesime a Trentino Sviluppo”*. La società ricorreva, anche a seguito di solleciti e avvisi di avvio di procedure di recupero coattivo da parte dell’Autorità di Gestione, impugnando il provvedimento per il suo annullamento. Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento con sentenza di data 25 gennaio 2018 (n. 30/2018), pubblicata in data 8 febbraio 2018, ha annullato la deliberazione n. 648 di data 28 aprile 2017. La società provinciale Trentino Sviluppo s.p.a., in seguito agli approfondimenti dell’Autorità di gestione presso l’Avvocatura e la Direzione generale della Provincia, che hanno stabilito *“la non sussistenza delle condizioni per non dover insistere a richiedere la restituzione delle somme indebitamente erogate [...] a fronte di un errore istruttorio”*, ha provveduto a restituire alla Provincia la somma indebitamente erogata⁵⁰⁷.

La Provincia ha, quindi, concluso specificando che *“trattandosi di rideterminazione di un contributo per una cifra inferiore ad euro 20.000 (essendo il contributo a carico della UE inferiore ad euro 10.000,00), non è stato necessario compilare la scheda OLAF”*.

12.2.5 Programmazione 2021-2027

In istruttoria è stato chiesto di fornire notizie in merito all’avvio della programmazione per il periodo 2021-2027⁵⁰⁸.

FESR e FSE

In risposta a detta richiesta per quanto riguarda i programmi relativi al FESR e al FSE, è stato precisato che *“il 2021 ha rappresentato l’anno di avvio formale del nuovo ciclo di programmazione europea 2021–2027; a causa della pandemia i lavori preparatori della nuova programmazione hanno scontato un certo ritardo e solo a giugno 2021 le istituzioni europee e gli Stati membri hanno completato la definizione del quadro regolamentare di riferimento per l’attuazione della politica di coesione sostenuta dai fondi strutturali FESR e FSE+. In parallelo, è proseguita a livello italiano la definizione dell’Accordo di Partenariato, il documento di programmazione nazionale della politica di coesione nel quadro del quale si devono inserire i Programmi regionali e delle Province autonome: il testo è stato oggetto di intesa nell’ambito della conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le*

⁵⁰⁷ Si veda, al proposito, il paragrafo 13.1.1. Programmazione 2007–2013 della Relazione sul rendiconto della Provincia autonoma di Trento per l’esercizio finanziario 2019 allegato alla Decisione n. 3/PARI/2020 della Sezione riunite per la Regione Trentino-Alto Adige/Suedtirolo.

⁵⁰⁸ Quesito n. 76 della nota istruttoria prot. Corte n. 409 del 9 marzo 2022.

Regioni e le Province autonome lo scorso 16 dicembre, è stato formalmente inviato dallo Stato alla Commissione europea in data 17 gennaio 2022 e dovrà essere oggetto di approvazione da parte della Commissione europea.”⁵⁰⁹.

La Provincia ha, quindi, specificato che, in seguito all’avvio di un percorso di definizione dei futuri Programmi provinciali 2021-2027, con un’analisi del contesto di riferimento e dei potenziali obiettivi di programmazione, con l’elaborazione di possibili proposte e l’avvio di un confronto partenariale con i principali soggetti del territorio, è stata approvata la d.g.p. del 12 novembre 2021, n. 1932, di definizione delle linee strategiche della futura programmazione FESR e FSE+ 2021-2027⁵¹⁰.

In sede di contraddittorio, la Provincia ha comunicato, altresì, di aver definito, nei primi mesi dell’anno, i due Programmi FESR ed FSE+ 2021-2027, anche sulla base di stretti confronti informali, sia con la Commissione europea che con gli Organismi statali⁵¹¹.

Successivamente, la Provincia, nei limiti temporali previsti dall’art. 21, c. 2, del Regolamento (UE) 1060 del 24 giugno 2011, ha presentato alla Commissione europea i due programmi FESR ed FSE+ l’11 aprile 2022.

Il suddetto articolo regolamentare prevede, infatti, che i Programmi siano presentati entro 3 mesi dalla presentazione dell’Accordo di partenariato, che è stato a sua volta inviato il 17 gennaio 2022.

I programmi sono stati preventivamente approvati dalla Giunta provinciale con deliberazione n. 602 dell’8 aprile 2022, avente ad oggetto *“Approvazione delle proposte dei Programmi del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e del Fondo Sociale Europeo Plus (FSE+) della Provincia autonoma di Trento per il periodo 2021-2027”*.

La Provincia ha, quindi, concluso che *“allo stato attuale, non sono arrivate osservazioni da parte della Commissione europea e si prevede che l’approvazione per i due testi possa avvenire entro il settembre 2022.”⁵¹².*

PSR - FEASR

Per quanto riguarda la Politica agricola Comune 2023-2027, attuata attraverso i fondi FEASR e il PSR (Piano di Sviluppo Rurale), la Provincia ha comunicato sinteticamente l’iter in corso presso le istituzioni europee e nazionali per l’avvio della nuova programmazione, concludendo che *“allo stato attuale, in attesa di ricevere le osservazioni da parte della Commissione europea entro il 31 marzo 2022, il MIPAAF sta coordinando i lavori per la messa a punto di alcuni elementi di dettaglio del Piano. In particolare, dovranno essere perfezionati gli interventi inseriti nel PSP ricomprendendo le peculiarità di ogni Regione/Provincia Autonoma, dovrà essere inoltre definita e formalizzata la governance del PSP e le regole di gestione e dovranno essere ripartite*

⁵⁰⁹ Risposta allegata alla nota del Direttore generale e del Dirigente generale del Dipartimento affari finanziari prot. PaT n. 254590 dell’11 aprile 2022 (prot. Corte n. 609 di data 11 aprile 2022).

⁵¹⁰ Deliberazione Gp n. 1932 del 12/11/2021 *“Approvazione delle “Linee strategiche per i Programmi del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e del Fondo Sociale Europeo Plus (FSE+) della Provincia autonoma di Trento per il periodo 2021-2027”*.

⁵¹¹ Protocollo PAT n. 416652 del 13 giugno 2021, prot. Cdc 869 del 13.06.2021.

⁵¹² Protocollo PAT n. 416652 del 13 giugno 2021, prot. Cdc 869 del 13.06.2021.

*le risorse finanziarie tra le diverse Regioni/Province autonome. Il PSP, salvo eventuali proroghe dell'attuale programmazione, entrerà in vigore il 1/1/2023.”*⁵¹³.

Sempre in sede di contraddittorio sono stati forniti aggiornamenti sullo stato di avvio della nuova programmazione relativa ai fondi FEASR e al PSR⁵¹⁴.

La Provincia, quindi, con riguardo al PSR, ha comunicato che la Commissione europea ha fatto pervenire all'Italia le osservazioni in merito alla prima versione del PSR (Piano di Sviluppo Rurale), in data 30 marzo 2022 e, successivamente, il 20 maggio 2022 e l'8 giugno 2022.

Il Mipaaf, nell'arco degli ultimi mesi, sta coordinando gli incontri e i lavori, in collaborazione con le Regioni e le Province autonome, per la messa a punto degli elementi di dettaglio del Piano.

Inoltre, è stato predisposto un cronoprogramma per un confronto puntuale sulle osservazioni, condiviso con le amministrazioni e con la Commissione europea.

Le Regioni e le Province autonome attualmente stanno elaborando le specificità regionali/provinciali degli interventi che si intendono attivare, mediante un apposito format predisposto dal Ministero.

Non si è ancora concluso l'iter di assegnazione delle risorse finanziarie attribuite all'Italia sul PSR da ripartire tra le Regioni e le Province autonome. Attualmente il Mipaaf ha inviato una proposta di riparto che dovrà essere approvata dalla Conferenza Stato-Regioni.

FEAMP

Anche con riferimento al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura (FEAMPA) 2021-2027, la Provincia ha fornito aggiornamenti.

A fine maggio, il Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali ha inviato alle regioni una versione del Programma Operativo Nazionale, attualmente all'esame della Commissione europea.

12.3 I provvedimenti legislativi e amministrativi ai sensi dell'art. 40, c. 2, della l. n. 234/2012

L'art. 40, c. 2, della l. 24 dicembre 2012, n. 234 prevede che le regioni e le province autonome comunichino alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche europee i provvedimenti adottati per recepire le direttive europee nelle materie di loro competenza legislativa⁵¹⁵.

⁵¹³ Risposta allegata alla nota del Direttore generale e del Dirigente generale del Dipartimento affari finanziari prot. PaT n. 254590 dell'11 aprile 2022 (prot. Corte n. 609 di data 11 aprile 2022).

⁵¹⁴ Protocollo PAT n. 416652 del 13 giugno 2021, prot. Cdc 869 del 13.06.2021.

⁵¹⁵ L. n. 234 del 24 dicembre 2012 “Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea”, art. 40.c.2: “I provvedimenti adottati dalle regioni e dalle province autonome per recepire le direttive europee nelle materie di loro competenza legislativa recano nel titolo il numero identificativo della direttiva recepita e sono immediatamente trasmessi per posta certificata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche europee, fermo restando quanto previsto all'articolo 29, comma 7, lettera f)”.

La medesima normativa all'art. 29, c. 7, prevede che il disegno di legge di delegazione europea sia corredato di una relazione illustrativa, aggiornata al 31 dicembre dell'anno precedente, in cui il Governo *“fornisce l'elenco dei provvedimenti con i quali nelle singole regioni e province autonome si è provveduto a recepire le direttive dell'Unione europea nelle materie di loro competenza, anche con riferimento a leggi annuali di recepimento eventualmente approvate dalle regioni e dalle province autonome. L'elenco è predisposto dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome e trasmesso alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche europee in tempo utile e, comunque, non oltre il 15 gennaio di ogni anno [...]”*.

La Provincia, con riferimento agli adempimenti previsti dall'art. 29, c. 7, lett. f) della citata l. n. 234/2012, in relazione alla verifica dello stato di conformità dell'ordinamento provinciale rispetto alle leggi provinciali di recepimento di direttive dell'Unione europea, ha comunicato che *“per gli adempimenti previsti dall'art. 40, comma 2 della predetta legge n. 234 del 2012 (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea), con particolare riferimento alle leggi provinciali di recepimento di direttive dell'Unione europea non si ravvisano “recepimenti” nel corso dell'anno 2021.”*⁵¹⁶.

L'Amministrazione ha quindi proseguito, precisando che *“per quanto riguarda invece i provvedimenti provinciali di attuazione o di esecuzione di regolamenti UE e di decisioni, nonché altri provvedimenti provinciali che contengono riferimenti generici a direttive, regolamenti, comunicazioni o altri atti dell'UE, si indicano i seguenti elementi informativi. Nell'ordinamento provinciale risultano approvati nel corso del 2021, i seguenti provvedimenti, anche di carattere normativo, che contengono riferimenti ad atti dell'Unione europea ed in particolare:*

- a) l.p. 23 aprile 2021, n. 6, modificata dall'art. 31 della l.p. 4 agosto 2021, n. 18, che ha introdotto nella legge provinciale sulle acque pubbliche del 1976 la disciplina per la riassegnazione delle concessioni di derivazione d'acqua a scopo idroelettrico con potenza nominale media annua inferiore o uguale al limite previsto per la definizione di grande derivazione d'acqua a scopo idroelettrico dalla normativa statale, nel rispetto dei principi dell'art. 12 della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno;
- b) modifica dell'art. 8 della l.p. 12 dicembre 1978, n. 60 in relazione al recepimento e all'attuazione della direttiva 21 maggio 1992, n. 92/43/CEE (Direttiva Habitat) per quanto riguarda l'immissione di specie aliene alloctone (modifica intervenuta con l'art. 30 della l.p. 4 agosto 2021, n. 18);

⁵¹⁶ Risposta allegata alla nota del Direttore generale e del Dirigente generale del Dipartimento affari finanziari prot. PaT n. 254590 dell'11 aprile 2022 (prot. Corte n. 609 di data 11 aprile 2022), in risposta al quesito 82 della nota istruttoria prot. Corte n. 409 del 9 marzo 2022.

c) decreto del Presidente della Provincia 3 settembre 2021, n. 17-51/Leg, recante: “Regolamento sulla valutazione ambientale strategica (VAS) di piani e programmi della Provincia, di recepimento e attuazione della direttiva 2001/42/CE, e modificazioni di disposizioni connesse”;

d) deliberazioni della Giunta provinciale attuative in materia ambientale, tra le quali:

- d.g.p. 3 dicembre 2021, n. 2089, recante: “Misure per la riduzione delle plastiche e dei prodotti monouso negli acquisti pubblici, nella ristorazione e negli eventi”, in riferimento alla Direttiva (UE) 2019/904 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019, sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente (cosiddetta “Direttiva SUP” - Single Use Plastics);
- d.g.p. 29 ottobre 2021, n. 1776, recante: “Aggiornamento quinquennale della classificazione delle zone ai fini della valutazione della qualità dell'aria ambiente, ai sensi degli articoli 4 e 5 del d.lgs. 13 agosto 2010, n. 155”, in riferimento alla Direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 maggio 2008, relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa;
- d.g.p. 18 giugno 2021, n. 1015, recante: “Designazione di zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola, per la provincia di Trento, ai sensi della revisione prevista dal Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 e s.m.” - in riferimento alla Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque e della Direttiva 91/676/CEE del Consiglio del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dell'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole;
- d.g.p. 23 aprile 2021, n. 633, recante: “Approvazione del secondo accordo di programma per l'attuazione delle misure per il miglioramento dello stato qualitativo dei corpi idrici con impatti da fitofarmaci utilizzati in agricoltura. Art. 8 delle Norme di attuazione del Piano di tutela delle acque”, in riferimento in riferimento alla Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque.”.

12.4 I controlli⁵¹⁷

12.4.1 Controlli delle Autorità di gestione

Controlli dell'AdG sul Fondo Sociale Europeo (FSE).

La Provincia ha comunicato che, per quanto riguarda l'Autorità di gestione del FSE programmazione 2014-2020, nel corso del 2021 *“sono proseguite, (...), le attività relative alle verifiche previste dai Sistemi di*

⁵¹⁷ I dati, le dichiarazioni, le comunicazioni e le note, anche riferite agli allegati, in questo paragrafo riguardano gli allegati alla nota alla nota del Direttore generale e del Dirigente generale del Dipartimento affari finanziari prot. PAT n. 254590 dell'11 aprile 2022 (prot. Corte n. 609 di data 11 aprile 2022), in risposta al quesito n. 80 della nota istruttoria prot. Corte n. 409 del 9 marzo 2022.

Gestione e controllo dell'Autorità di Gestione, in particolare sono stati svolti i seguenti controlli sulle attività ordinarie:

- *controlli di tipo amministrativo sul 100% delle dichiarazioni di spesa/attività presentate dagli enti attuatori: n. 308 dichiarazioni controllate (le dichiarazioni qualora presentate hanno periodicità trimestrale);*
- *controlli sulla rendicontazione finale del progetto: n. 435 rendiconti controllati;*
- *controlli a campione sul posto di tipo amministrativo/contabile: n. 11 dichiarazioni controllate;*
- *controlli a campione sul posto di tipo ispettivo: n. 10 controlli ispettivi;*
- *controlli effettuati sull'Autorità di Gestione in quanto beneficiaria dell'operazione: n. 12 progetti controllati relativi alla gestione dei buoni di servizio, di cui uno relativo all'erogazione di buoni destinati ai Servizi domiciliari babysitting, servizi estivi e altri servizi conciliativi per emergenza COVID-19."*

Ha precisato, quindi, che *"conteggiando ogni singolo progetto, a prescindere dal numero e tipologia di controlli a cui è stato assoggettato, nel corso del 2021 sono stati verificati 558 progetti"*, puntualizzando che un progetto può anche essere sottoposto a più forme di controllo (lo stesso progetto sottoposto a controllo amministrativo trimestrale, può essere controllato sul posto a campione e, dopo la conclusione del progetto, essere verificato a rendiconto).

L'Amministrazione ha proseguito, precisando che *"nel 2021 è stato inoltre dato corso ai controlli di 5 operazioni attivate dalla Provincia autonoma di Trento per contrastare l'emergenza Covid-19. Esse hanno riguardato interventi introdotti, a seguito della riprogrammazione del Programma Operativo FSE approvata con decisione della Commissione europea C(2021) 184 dell'11 gennaio 2021 e con deliberazione della Giunta provinciale n. 597 del 16 aprile 2021, nell'Asse 2 – Inclusione sociale e lotta alla povertà – Priorità di investimento 9iv e nell'Asse 3 – Istruzione e formazione – Priorità di investimento 10i, di seguito riportati:*

- *l'erogazione di Buoni di servizio - Servizi domiciliari babysitting, servizi estivi e altri servizi conciliativi per emergenza COVID-19;*
- *la concessione di misure di integrazione al reddito dei lavoratori sospesi dal lavoro a seguito del blocco delle attività produttive conseguente all'emergenza COVID-19;*
- *il supporto al personale sanitario per il trattamento dei pazienti con COVID-19;*
- *la copertura delle spese connesse agli interventi relativi all'attivazione della Cassa integrazione in deroga, prevista dall'art. 22 comma 1 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 (c.d. Decreto Cura Italia) convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 aprile 2020 n. 27 e modificato dal Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. Decreto Rilancio), convertito dalla legge 17 luglio 2020 n. 77 e s.m.i. per l'emergenza COVID-19;*
- *il sostegno all'acquisto da parte delle istituzioni scolastiche e formative del secondo ciclo di dotazioni digitali da mettere a disposizione degli studenti per il potenziamento della didattica a distanza."*⁵¹⁸.

⁵¹⁸ È stato, inoltre, precisato che *"con riferimento a tali operazioni, le verifiche di gestione di cui all'art. 125, comma 5, lettera a) del Regolamento (UE) n. 1303/2013 sono state effettuate in conformità alle procedure descritte nell'ambito del Sistema di Gestione e Controllo*

È stato, inoltre, precisato che per talune delle operazioni soprarichiamate (Covid-19) le verifiche sul posto sono state terminate prima di procedere alla certificazione finale intermedia dell'anno contabile 1 luglio 2020 - 30 giugno 2021, per altre (sono citate la "CIG in deroga" e l'operazione "Supporto al personale sanitario operante presso l'Azienda provinciale per i servizi sanitari a contrasto dell'emergenza Covid-19"), le verifiche si sono concluse in tempo utile per la presentazione del pacchetto conti.

Per quanto riguarda gli esiti e le principali problematiche emerse dai controlli è stato specificato che *"sono state rilevate irregolarità quantitativamente limitate. La tipologia di irregolarità si ritiene non possa dare evidenza di specifiche carenze nel sistema di gestione e controllo adottato dall'Autorità di Gestione, tali da comportare modifiche nelle procedure di controllo dovute ad errori sistemici. Gli errori emersi, ponderando sia la numerosità delle rettifiche che gli importi non ammessi, sono da riferirsi principalmente alla non ammissibilità delle spese dovuta alla mancata indicazione di parte degli elementi essenziali richiesti dalla normativa sui documenti di spesa e/o relativi pagamenti (es. dettaglio ore, costi unitari, codice corso, CUP etc.), a ritardi in alcune comunicazioni previste dai criteri, alla compilazione dei registri in difformità ai criteri oppure alla mancata corrispondenza tra registro, calendario del corso e documenti di spesa. La numerosità di tali irregolarità è comunque modesta e gli importi piuttosto contenuti, tanto che in tutti questi casi si procede normalmente con una riduzione dello stato di avanzamento o comunque con il recupero a saldo".* L'Autorità ha, quindi, segnalato che *"a seguito del controllo effettuato presso l'azienda sanitaria, dopo la certificazione della spesa, vi è stata la necessità di rettificare un importo pari ad euro 23,28 (su un importo totale controllato pari ad euro 3.310.436,72) per un mero errore relativo al conteggio delle ore, al fine del pagamento del bonus spettante ai collaboratori, senza arrotondare le stesse, come invece fatto per tutto il personale dipendente e come previsto dalla deliberazione della Giunta Provinciale n. 693 di data 26 maggio 2020 che disciplina la modalità di erogazione. Con riferimento alle verifiche effettuate sulla rendicontazione presentata da tre soggetti attuatori/beneficiari, al termine dell'operazione al fine di ottenere il saldo, è emersa inoltre la necessità di provvedere a decertificare dai conti un importo complessivo pari ad euro 213.00".*

L'Autorità ha, inoltre, comunicato che, con riferimento ai controlli propedeutici all'effettuazione dei pagamenti a favore dei beneficiari sono stati controllati 542 progetti.

Con riferimento alle decertificazioni effettuate a seguito dei controlli l'Amministrazione ha evidenziato che *"i controlli di primo livello eseguiti nel 2021 sono stati, nella maggioranza dei casi, effettuati prima della certificazione della relativa spesa e pertanto non hanno determinato decertificazioni".* Relativamente alla

del Programma Operativo FSE approvato con deliberazione della Giunta provinciale 2475 del 29 dicembre 2016 e s.m., del Manuale delle procedure dell'Autorità di Gestione del Programma Operativo FSE approvato con Determinazione del Dirigente del già Servizio Europa n. 79 del 23 maggio 2018 e s.m. e del "Quadro di riferimento per gli interventi FSE da attuare in risposta al COVID-19" predisposto dall'ANPAL, autorità capofila FSE, di cui alla circolare ANPAL 31 agosto 2020, prot. n. 8013 e trasmesso nella sua versione definitiva con nota ANPAL prot. n. 4364 del 19 febbraio 2021." Nota: ANPAL - Agenzia Nazionale Politiche Attive del Lavoro.

chiusura dei conti effettuata il 15 febbraio 2022⁵¹⁹, è stato, quindi, precisato che *“con la presentazione dei conti, ai sensi dell’art. 137 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 e dell’art. 59 lettera a) del Regolamento finanziario, avvenuta il 15 febbraio 2022, sono state apportate le seguenti rettifiche finanziarie:*

- *euro 113,00 a seguito delle verifiche effettuate sulla documentazione presentata da tre soggetti attuatori/beneficiari al termine dell’operazione al fine di ottenere il saldo;*
- *euro 23,28 a seguito delle verifiche sul posto effettuate sull’operazione “Supporto al personale sanitario...” attuata per combattere l’emergenza Covid-19, rendicontata sull’Asse 2, per un errato arrotondamento degli importi decimali erogati;*
- *euro 308,29 a seguito delle irregolarità rilevate dall’Autorità di Audit (controlli di secondo livello).”*⁵²⁰.

Altri progetti controllati riguardano il Piano provinciale Occupazione Giovanile (o Garanzia Giovani), di cui la Provincia è Organismo Intermedio dell’Autorità di Gestione (attualmente l’Agenzia Nazionale Politiche Attive del Lavoro – ANPAL, in precedenza il Ministero del lavoro e delle politiche sociali). In questo ambito, l’Autorità ha comunicato che *“nel corso del 2021 si sono ultimati i controlli dei progetti da rendicontare sulla prima fase, ed in particolare:*

- *controlli effettuati sulle attività di presa in carico/profilazione effettuate dai Centri per l’impiego dell’Agenzia del Lavoro (n. 15 rendiconti verificati);*
- *controlli effettuati sul pagamento delle indennità di tirocinio erogate dall’Agenzia del Lavoro ai frequentanti il percorso A (n. 1 rendiconto verificato);*
- *controlli relativi al percorso D (servizio civile) gestito dall’Agenzia della Famiglia (n. 2 progetti verificati).*

Per quanto riguarda la seconda fase, sono stati sottoposti a controllo ispettivo n. 10 progetti relativi al percorso D “Servizio civile.”.

⁵¹⁹ Ai sensi dell’art. 126 del Regolamento (Ue) n. 1303/2013, l’Autorità di certificazione è tenuta a elaborare e trasmettere alla Commissione europea le domande di pagamento e i bilanci (denominati conti).

⁵²⁰ Con riferimento alle irregolarità rilevate dall’Autorità di Audit l’Amministrazione ha specificato che *“l’importo complessivo irregolare rilevato dall’Ada sui progetti controllati ammonta a euro 314,40, ma in conformità alle linee guida della Commissione europea per gli Stati membri sugli importi ritirati, sugli importi recuperati o da recuperare e sugli importi irrecuperabili (EGESIF_15_0017-04 3.12.2018), sono stati rettificati nei conti euro 308,29” e, inoltre, “Gli importi irregolari di modesta entità rilevati dall’Autorità di Audit su due progetti, per un importo complessivo pari a 6,11 euro, non sono stati detratti dai conti in quanto sono stati adottati dal dirigente generale dell’Agenzia del lavoro i provvedimenti n. 928 di data 4 Novembre 2021 e n. 1109 di data 10 Dicembre 2021, di rinuncia alla riscossione del credito vantato a seguito dell’irregolarità rilevata. L’adozione di tali provvedimenti, risultano essere conformi e nei limiti previsti dall’art. 52, comma 1, della legge provinciale n. 7/1979 e delle linee guida sopra richiamate.”. L’art. 52 c. 1 della l.p. 7/1979 rubricato “Rinuncia alla riscossione delle entrate di modesta entità”, stabilisce, infatti, che “La Provincia, fatte salve le eventuali limitazioni stabilite dalla legge di bilancio, può disporre la rinuncia alla riscossione di entrate di natura non tributaria d’importo non superiore a 15 euro”.*

Controlli dell'AdG sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR).

Per quanto riguarda il FESR, l'Autorità ha comunicato che *“l'attività di controllo effettuata nel corso del 2021 si è concentrata in particolar modo sulle due operazioni attuate dalla Provincia autonoma di Trento per contrastare l'emergenza sanitaria:*

- *azione a supporto degli interventi a contrasto dell'emergenza da parte del sistema sanitario provinciale (potenziamento di infrastrutture immateriali, materiali e digitali, di servizi, attrezzature, materiale e medicinali per trattare la malattia, sistemi per testare la positività al virus, acquisto di dispositivi di protezione);*
- *azione volta al finanziamento di interventi a favore di PMI trentine da parte del Fondo Centrale di Garanzia – Sezione Speciale della Provincia autonoma di Trento - sottosezione per l'emergenza Covid-19 a valere su risorse FESR (per sostenere l'accesso al credito e al finanziamento delle imprese chiamate a far fronte alle esigenze immediate di liquidità).”*

L'Amministrazione ha proseguito, specificando che *“con riferimento alla prima operazione sono stati effettuati n. 8 controlli di tipo procedurale, volti ad accertare la coerenza e la correttezza dell'iter procedurale – amministrativo e normativo, in relazione alla tipologia di operazione attuata, nel rispetto della normativa europea, nazionale e provinciale sugli appalti pubblici da parte del beneficiario (Pubblica Amministrazione).”*.

Mentre con riferimento alla seconda operazione, relativa al Fondo Centrale di Garanzia ed alle relative spese dichiarate nell'anno contabile 2020-2021, è chiarito che *“le verifiche di gestione sono state delegate al Ministero dello Sviluppo Economico (MISE) in qualità di Organismo Intermedio, in conformità a quanto previsto dal Sistema di Gestione e Controllo e dalla pista di controllo dello strumento finanziario del Fondo sopra citato.”*⁵²¹.

L'Autorità ha, inoltre, comunicato che nel corso del 2021 sono stati portati a termine 10 controlli in loco, relativamente all'attività ordinaria (non operazioni Covid-19), al fine di verificare: *“l'effettiva presenza ed operatività del beneficiario; la presenza della documentazione di spesa e di pagamento, relativa al progetto*

⁵²¹ Con riferimento a tali verifiche è stato specificato che *“L'ufficio competente per le verifiche amministrative (UO Controlli della Divisione VI del MISE) ha provveduto alla compilazione della check-list amministrativa di I livello per tutte le tranche di certificazione (sono state eseguite 4 tranche di certificazione) dei contributi del Programma Operativo FESR 2014-2020 dichiarate all'Autorità di Gestione, al fine di accertare il raggiungimento delle soglie previste dall'art. 41 del Regolamento (UE) n. 1303/2013. Sono inoltre stati eseguiti i controlli su un campione di 33 destinatari finali ammessi alla Sezione (cd. controlli periodici). Nell'ambito di tali controlli sui destinatari finali (cd. controlli periodici) è stato verificato il rispetto di quanto previsto dal d.l. Liquidità e dalla Disposizioni operative che regolamentano le modalità di accesso e il funzionamento del Fondo di Garanzia, nonché l'osservanza della normativa comunitaria in materia di aiuti di stato, con particolare riferimento alle disposizioni emergenziali connesse alla crisi di sanità pubblica che definiscono il “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19”. Degli esiti di tali verifiche si è tenuto conto al fine di garantire il rispetto delle soglie previste dall'art. 41 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 per la presentazione delle domande di pagamento intermedio.*

La numerosità campionaria è stata definita in linea con il documento “Manuale delle procedure di audit 2014-2020” predisposto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF) IGRUE, che prevede l'estrazione di un numero minimo di unità in relazione alla numerosità della popolazione di riferimento, il campione è stato selezionato sulla base di una specifica analisi dei rischi. I controlli sulle posizioni campionate sono stati conclusi nel mese di ottobre 2021.

La Divisione III del MISE, in qualità di Ufficio competente per lo svolgimento delle verifiche in loco, ha inoltre effettuato successivamente alla presentazione delle dichiarazioni di spesa, due controlli presso la sede di un soggetto gestore. Le verifiche in loco sono state svolte con esito positivo.”

cofinanziato; la tenuta della contabilità separata in relazione ai beni oggetto di agevolazione; che i beni cofinanziati non siano distorti dalla propria destinazione; l'avvenuta pubblicizzazione del cofinanziamento del FESR 2014 – 2020.”

In relazione agli esiti l'Autorità ha segnalato *“non vi sono da segnalare particolari criticità riscontrate.”*.

Controlli sui fondi FEAMP e sui fondi relativi al PSR

FEAMP

Il Dipartimento agricoltura, per quanto riguarda lo stato dei controlli di I livello dei programmi di propria competenza, fondi FEAMP, ha comunicato che *“nel 2021 sono stati effettuati dall'Organismo intermedio dell'autorità di gestione FEAMP (Servizio Agricoltura) 4 controlli di I livello prima del pagamento di acconti o saldi. Di questi un progetto è stato controllato dall'Organismo intermedio dell'autorità di certificazione FEAMP (Servizio Bilancio e ragioneria) prima dell'invio delle domande di pagamento senza riscontrare difformità.”*.

PSR - FEASR

Con riferimento ai fondi relativi al PSR, l'Amministrazione ha riferito che *“relativamente ai controlli di I livello l'Organismo pagatore e gli Organismi delegati hanno sottoposto a controllo n. 4.975 domande”, dando conto delle maggiori criticità, “per quanto riguarda l'esito dei controlli svolti nel corso del 2021 da APPAG”, di seguito sintetizzate:*

- *“gestione talvolta non conforme alla disciplina vigente in materia di varianti ai progetti nell'ambito delle domande di contributo per il settore degli investimenti nel PSR. In particolare, si sono riscontrati alcuni casi nei quali le varianti non sono state richieste in via preventiva dalle aziende interessate;*
- *in riferimento al confronto fra i preventivi di spesa, sempre nell'ambito degli investimenti, si è rilevato che in taluni casi la spesa ammessa non era riconducibile al preventivo economicamente più vantaggioso;*
- *qualche criticità è emersa in ordine alla gestione delle procedure di appalto pubblico, specialmente per via della complessità della normativa in materia, che riguardano comunque un numero limitato di casi. Inoltre, sono state adottate check list semplificate al fine di rendere più snelli i controlli, garantendo comunque la verifica degli aspetti rilevanti come richiesta dalla normativa vigente. Si segnala la costituzione di un nucleo specializzato in materia di appalti, che sarà formato da personale con idonea professionalità, e che permetterà di gestire le pratiche più complesse in modo adeguato sollevando da questo onere gli Uffici attualmente preposti a ciò;*
- *con riferimento alle misure a superficie risulta particolarmente importante, viste le caratteristiche del territorio trentino, porre attenzione ad una corretta gestione delle malghe e dei pascoli di alpeggio.”*

Per quanto riguarda i controlli dell'Autorità di gestione sui fondi PSR la Provincia ha comunicato che *“le domande di aiuto controllate da parte dell'Autorità di gestione e dai Servizi responsabili delle varie*

Misure/Operazioni del PSR 2014-2022 nel corso dell'anno solare 2021 sono state n.4.494. In questo universo, sono state considerate sia le domande di aiuto ad investimento, che le domande di aiuto/pagamento delle misure a superficie e a capo animale sottoposte a controllo amministrativo". Ha, quindi, precisato che "domande ad investimento, pari a 305, n. 25 sono state ritenute domande non ammissibili, a seguito dei controlli amministrativi", specificando gli aspetti prevalenti delle principali problematiche emerse a seguito di tale tipologia di controllo: "mancanza dei requisiti di ammissibilità previsti dai bandi/criteri attuativi delle Operazioni e presentazione, da parte del beneficiario, di documentazione non completa relativamente ai preventivi di spesa, che non sempre hanno permesso di valutare la congruità e la ragionevolezza del costo."

L'Amministrazione ha riferito anche che il numero delle domande di pagamento controllate da parte dall'Organismo pagatore e dai Servizi delegati dall'Organismo pagatore stesso nel corso dell'anno solare 2021 sono state 4.6708, specificando che *"in questo universo, sono state considerate sia le domande di pagamento ad investimento, che le domande di aiuto/pagamento delle misure a superficie e a capo animale sottoposte a controllo amministrativo"*.

È stato specificato che il numero dei controlli in loco del medesimo Organismo pagatore, compresi quelli ancora in corso, ammonta a 348 e che in seguito a tale verifica *"n. 13 domande ad investimento e n. 86 domande a superficie e a capo animale"* hanno subito una riduzione a seguito dell'attività dei controlli prima del pagamento, precisando, infine, le principali problematiche rilevate: *"mancanza dei requisiti di ammissibilità per le domande di pagamento previsti dai bandi/criteri attuativi delle Operazioni; mancanza dei requisiti minimi relativi all'uso dei prodotti fitosanitari che si applicano solo alle aziende che aderiscono alle misure a superficie e a capo animale; non corretta e tempestiva registrazione nella Banca dati nazionale dei Bovini (BDN) dei capi allevati/alpeggiati dalle aziende richiedenti."*

12.4.2 Controlli delle Autorità di audit

Controlli dell'Autorità di audit FSE e FESR

L'Autorità di audit ha riferito quanto segue *"in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 127 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 l'Autorità di Audit (AdA) ha svolto, nel corso del 2021, le funzioni di audit finalizzate a fornire garanzie alla Commissione europea sul corretto funzionamento del sistema di gestione e controllo dei Programmi operativi 2014/2020 cofinanziati da FSE e FESR. Sono stati effettuati i prescritti controlli sulle operazioni del FSE e del FESR su un adeguato campione. Il campione è stato selezionato con metodo statistico casuale nel caso del FSE, mentre nel caso del FESR ha coperto interamente tutta la spesa certificata di un'unica operazione"*. L'Autorità ha specificato che le attività non sono state delegate ad altro organismo diverso dall'Autorità stessa. Sono state, quindi, sintetizzate le seguenti attività di audit, svolte sul FSE e sul FESR:

- “1. analisi preliminare dell’organizzazione delle funzioni e delle procedure dell’Autorità di gestione e dell’Autorità di certificazione (documentate nei SiGeCo);*
- 2. esecuzione degli audit di sistema;*
- 3. estrazione di un campione statistico casuale per le verifiche sulle operazioni;*
- 4. esecuzione dei controlli sulle operazioni campionate;*
- 5. attivazione delle procedure per la preparazione, esame ed accettazione dei conti finali secondo l’iter procedurale previsto nella strategia di audit e nel manuale dell’Autorità di audit.”.*

Controlli di secondo livello dell’Autorità di audit - fondi FSE e FESR.

FSE

Per quanto riguarda i controlli di secondo livello, relativi ai fondi FSE, l’Autorità ha comunicato quanto segue: *“il campione dei controlli relativi al FSE di competenza dell’AdA è stato selezionato dalla popolazione di riferimento con tre estrazioni di tipo casuale semplice secondo le modalità indicate dalla strategia di audit al punto 3.3 e secondo quanto previsto dall’Allegato 1 del manuale dell’AdA recante "Procedura di campionamento delle operazioni". L’unità di campionamento è in linea con quanto indicato all’articolo 28, paragrafo 6, del Regolamento Delegato UE n. 480/2014. Il campione estratto è risultato composto da 30 richieste di pagamento estratte casualmente. Oltre a queste, sono state selezionate le 2 richieste di pagamento di importo più elevato (operazioni high value), che l’Autorità di audit ha individuato fissando una soglia di cut-off che è stata posta all’11% del totale della spesa certificata. Gli audit delle operazioni hanno individuato irregolarità in 4 operazioni per un importo totale di euro 314,40. La tipologia di errori rilevati è stata la seguente: 1. errata imputazione ore lezione; 2. buono pasto non riconosciuto; 3. errata imputazione ore allievo; 4. registro attività utilizzato in anticipo.*

Per quanto riguarda le rettifiche finanziarie operate dall’Autorità di certificazione derivanti dai risultati degli audit sulle operazioni, l’AdA ha verificato che corrispondono alle irregolarità emerse dagli audit delle operazioni svolti sul campione. L’AdA ha inoltre verificato che tutte le irregolarità accertate nel corso degli audit delle operazioni sono state oggetto di rettifica nei conti presentati il 15 febbraio 2022 o nelle domande di certificazione antecedenti alla presentazione dei conti (importi negativi).”.

FESR

Per quanto riguarda i controlli di secondo livello, relativi ai fondi FESR, l’Autorità ha comunicato che: *“il campione dei controlli FESR di competenza dell’AdA è stato selezionato dalla popolazione di riferimento con 2 estrazioni di tipo casuale semplice non statistico secondo le modalità indicate dalla strategia di audit al punto 3.3 e secondo quanto previsto dall’Allegato 1 del manuale dell’AdA recante "Procedura di campionamento delle operazioni". L’unità di campionamento è in linea con quanto indicato all’articolo 28, paragrafo 6, del Regolamento Delegato UE n. 480/2014. Il campione estratto è risultato composto da 8 richieste di pagamento estratte casualmente. Oltre a queste, sono state selezionate le 2 richieste di pagamento di importo più elevato (operazioni*

high value). Per quanto riguarda il FESR la spesa sottoposta ad audit è stata pari ad euro 9.042.736,45 ed era relativa a 10 operazioni. Non sono stati riscontrati errori.”.

Controlli dell’Autorità di audit per il FEAMP.

Per i fondi FEAMP, l’Amministrazione ha riferito che “il 26 gennaio 2022 AGEA Coordinamento ha inviato il rapporto finale audit di sistema – periodo contabile 01.07.2020 – 30.06.2021. L’audit, condotto in modalità desk (da remoto) in seguito alle disposizioni COVID-19 ha interessato tre progetti per cinque operazioni; in sintesi il sistema della Provincia autonoma di Trento ha ottenuto una valutazione in categoria 2 (su una scala max 1 – min 5): “funziona, ma sono necessari dei miglioramenti. Sono state riscontrate delle carenze. Tali carenze hanno un impatto moderato sul funzionamento dei requisiti principali delle autorità e del sistema. Sono state formulate raccomandazioni che l’organismo sottoposto a audit dovrà attuare”. La valutazione non impatta sul piano finanziario, in seguito ai controlli di cui sopra non ci sono state decertificazioni.”.

Controlli dell’Autorità di audit per i fondi relativi al PSR.

L’Amministrazione, in ordine ai controlli di II livello sui fondi PSR, ha riferito che “relativamente ai controlli di II livello a cui sono stati sottoposti gli organismi delegati hanno riguardato n. 80 domande di aiuto/pagamento. Le problematiche rilevate in fase di controllo di secondo livello sono essenzialmente riconducibili alle fattispecie già indicate per i controlli di primo livello”.

L’Amministrazione ha anche comunicato che “nel corso del 2021, l’Unità di controllo interno dell’Agenzia per i pagamenti ha effettuato, come previsto dal Piano di Audit quinquennale (che identifica gli interventi da attuare nel periodo considerato sulla base delle criticità emerse nel corso dell’operatività dell’Organismo Pagatore) n. 24 controlli. Questi controlli hanno riguardato anche l’attività di follow-up realizzata al fine di monitorare lo stato di avanzamento dei piani di miglioramento (o piani di azione correttiva) concordati con i soggetti auditati, a seguito degli interventi di audit programmato. Detta attività è realizzata nei tempi e con le modalità che di volta in volta sono concordate in occasione della valutazione ed approvazione dei piani di miglioramento (o piani di azione correttiva). La tavola di follow-up ed i verbali di follow-up sono gli strumenti utilizzati al fine di fornire evidenza dello stato di implementazione delle azioni correttive.

Sono stati eseguiti anche degli audit straordinari, al di fuori degli audit programmati, su argomenti particolari per i quali il Responsabile dell’Ufficio Controllo Interno ha ritenuto opportuno effettuare degli approfondimenti, ovvero su argomenti segnalati dalla Direzione di APPAG”.

12.4.3 Controlli della Commissione e della Corte dei conti europea

L’Autorità di audit ha comunicato che, nel corso del 2021 “la Commissione europea e la Corte dei conti europea non hanno effettuato audit.

Nello stesso periodo l'Autorità di audit ha proceduto a dare seguito alle raccomandazioni sull'audit effettuato dalla Commissione europea nel periodo luglio-settembre 2020. Con nota del 26 novembre 2021 l'AdA ha inviato alla Commissione europea il riepilogo del follow up alla relazione finale dell'audit n. EMPG214IT0734 del 2020; nel riepilogo sono stati inclusi gli elementi necessari a chiudere le raccomandazioni incluse nella relazione finale della Commissione.”.

Per quanto riguarda i fondi del PSR (FEAGA e FESR), si rinvia ai dati riportati nella sottostante tabella con riferimento a indagini e controlli condotti dalla Commissione europea nell'esercizio 2021.

Tabella 153 – Controlli disposti da Commissione europea/Corte dei conti europea esercizio 2021

Indagine	Riferimento audit	Oggetto	Esiti
Commissione europea	ITR_2021-004-I dd. 04.10.2021- 08.10.2021	L'audit si è svolto dal 4 al 8 ottobre 2021, in modalità videoconferenza. La nota Ares(2021)7601822 del 09.12.2021, di chiusura dell'Audit, contiene due raccomandazioni: 1) in riferimento ai dispositivi informatici di archiviazione esterna, sebbene esistano delle comunicazioni sulla gestione di questi beni, non è stata approvata una politica di gestione di questi strumenti. Pertanto, si raccomanda all'O.P. APPAG di sviluppare ed approvare formalmente una politica di gestione dei dispositivi di archiviazione esterni, e che la stessa sia portata a conoscenza di tutti i dipendenti; 2) è stato, inoltre, rilevato che l'O.P., pur avendo linee guida sulla gestione delle utenze e delle password, non ha una propria politica di gestione sui controlli crittografici. L'assenza di tale politica comporta la difficoltà nella gestione dei problemi relativi ai controlli crittografici, con il rischio che i dipendenti non sappiano come operare in modo conforme alle decisioni prese dall'O.P.	1) APPAG ha provveduto ad adottare una propria politica di gestione dei dispositivi di archiviazione esterni. 2) La Società Trentino Digitale s.p.a. - fornitore di APPAG per l'hardware e per i sistemi informativi in uso - ha predisposto il documento relativo alla politica di gestione dei controlli crittografici.
Corte dei conti europea	Nulla da segnalare	/	/

Fonte: Tabella inviata da dati PAT.

Infine, per FEAMP, è stato comunicato che “non ci sono stati ulteriori controlli disposti dalla Commissione europea e/o dalla Corte dei conti europea”.

12.4.4 Parere motivato ex art. 258 TFUE

L'art. 258 del TFUE prevede che la Commissione europea, quando ritenga che uno Stato membro non abbia ottemperato a uno degli obblighi previsti dai trattati, emetta un parere motivato, dopo aver posto lo Stato in condizioni di presentare le sue osservazioni.

La Provincia, a tal riguardo, ha rappresentato che, con riferimento a “con riferimento alle procedure di infrazione aperte anche nei confronti di questa Provincia, oltre che a livello nazionale, si rappresenta che la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Sottosegretario di Stato per le Politiche e gli affari europei - Struttura di Missione per le Procedure di Infrazione, con nota protocollo SM_INFRAZIONI-0001352-P-28/09/2021 ha comunicato che la Commissione europea, nella sessione di decisioni del 23 settembre u.s., ha archiviato la procedura di infrazione n. 2011/2026 “Concessioni di grandi derivazioni a scopo idroelettrico”.⁵²².”

12.4.5 Aiuti di Stato

L’art. 108, c. 1, del Trattato prevede che la Commissione proceda ad un esame permanente dei regimi di aiuti di stato esistenti negli stati membri e proponga “le opportune misure richieste dal graduale sviluppo o dal funzionamento del mercato interno”. Il c. 2 riguarda le decisioni della Commissione di soppressione o modificazione dei regimi di aiuto intinate agli stati membri. Il c. 3 richiede che siano comunicati alla Commissione i progetti diretti a istituire o modificare aiuti.

Al riguardo, la Provincia ha affermato che “nel corso del 2021 non sono state proposte dalla Commissione misure ai sensi dell’articolo 108 c. 1 del TFUE riferite alla Provincia autonoma di Trento.”. Medesima risposta in riferimento all’articolo 108 c. 2, “nel corso del 2021 non sono state adottate (ai sensi dell’art. 108, c. 2, del TFUE) decisioni CE di soppressione o modificazione di regimi di aiuto esistenti di competenza della Provincia autonoma di Trento.”⁵²³.

Per quanto riguarda le comunicazioni alla Commissione dei progetti diretti a istituire o modificare aiuti (art. 108, c. 3, TFUE), la Provincia ha comunicato il seguente provvedimento notificato nel corso del 2021, evidenziando lo stato della relativa procedura, come riportato nella seguente tabella⁵²⁴.

⁵²² Si riporta di seguito quanto comunicato lo scorso anno: “per completezza di informazione relativamente alla fase precontenziosa (articolo 258 TFUE), con riferimento alla procedura di infrazione n. 2011/2026 (Concessioni idroelettriche), non vi sono informazioni ulteriori per il 2020, rispetto a quelle comunicate relativamente al 2019 con riferimento alla interlocuzione dello Stato italiano con la Commissione europea”. Di seguito, quanto comunicato dalla Provincia nel 2020 “con riferimento alla procedura di infrazione n. 2011/2026 (Concessioni idroelettriche), in data 7 marzo 2019 la Commissione europea ha deciso di inviare lettere di costituzione in mora a sette Stati membri (Austria, Francia, Germania, Polonia, Portogallo, Regno Unito e Svezia) per garantire che gli appalti pubblici nel settore dell’energia idroelettrica siano aggiudicati e rinnovati in conformità al diritto dell’Unione europea; con la stessa decisione è stata altresì inviata alla Repubblica italiana una lettera di costituzione in mora complementare (di data 7.3.2019, comunicata con nota 8.3.2019, prot. 3867). Alla predetta costituzione in mora complementare ha dato riscontro la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Struttura di missione per le procedure di Infrazione con nota di data 9.5.2019, assumendo anche il contributo fornito in sede tecnica anche da questa Provincia autonoma, per quanto riguarda le specificità dell’ordinamento provinciale (in particolare articolo 13 dello Statuto speciale, modificato ai sensi dell’articolo 104 dello Statuto speciale dalla legge 27 dicembre 2017, n. 205)”. Rif. Prot. PAT/RFP001-3/04/2020_01956967, protocollo Corte n. 787 del 3 aprile 2020.

⁵²³ Risposta allegata alla nota del Direttore generale e del Dirigente generale del Dipartimento affari finanziari prot. PaT n. 254590 dell’11 aprile 2022 (prot. Corte n. 609 di data 11 aprile 2022), in risposta ai quesiti n. 84, 85 e 86 della nota istruttoria prot. Corte n. 409 del 9 marzo 2022.

⁵²⁴ Link al sito della Commissione europea relativo ai casi di aiuto di stato:
https://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm?clear=1&policy_area_id=3

Tabella 154 – Comunicazioni ai sensi art. 108 c. 3 TFUE

Provvedimento	Nr	Settore	Stato procedura
Deliberazione G.P. n. 2300 di data 23 dicembre 2021 - L.p. n. 16/1993, art. 16bis, c.2. Disposizioni per favorire il trasporto integrato. Proroga del regime di aiuti sino a tutto il 2024 con conseguente modifica dell'allegato relativo ai criteri per la concessione di aiuti a sostegno del trasporto integrato ferro gomma di cui alla deliberazione n. 925/2016 e ss. mm.	SA.100236	Trasporti	In attesa della decisione CE

Fonte: dati trasmessi dalla PAT.

L'Amministrazione ha segnalato, inoltre, che la notificazione, attivata nel 2020, relativa all'aiuto di Stato SA.58174 (Modificazioni della legge provinciale sulla ricerca 2005) si è conclusa a seguito del ritiro della notifica da parte della Provincia⁵²⁵.

Il Regolamento UE n. 651/2014 del 17 giugno 2014 contempla alcune categorie di aiuti dichiarati compatibili con il mercato interno in applicazione degli artt. 107 e 108 del TFUE e prevede, in particolare, all'art. 11, l'obbligo di invio di informazione alla Commissione entro 20 giorni lavorativi dalla entrata in vigore di ciascuna misura di aiuto esentata a norma del medesimo regolamento. Simile previsione è recata dal Regolamento UE n. 702/2014 del 25 giugno 2014 per alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali⁵²⁶.

Per quanto riguarda le informazioni sintetiche relative ai regimi di esenzione, la Provincia ha comunicato quanto riportato nella seguente tabella.

⁵²⁵ Disegno di legge approvato nel 2020 con deliberazione n. 416 del 27 marzo 2020 "Approvazione del disegno di legge concernente Modifica della legge provinciale 2 agosto 2005, n. 14 "Riordino del sistema provinciale della ricerca e dell'innovazione. Modificazioni delle leggi provinciali 13 dicembre 1999, n. 6, in materia di sostegno dell'economia, 5 novembre 1990, n. 28, sull'Istituto agrario di San Michele all'Adige, e di altre disposizioni connesse".

⁵²⁶ L'art. 11 del Regolamento n. 651/2014 prevede: "Relazioni. Gli Stati membri o, nel caso degli aiuti concessi a progetti di cooperazione territoriale europea, lo Stato membro in cui ha sede l'autorità di gestione, definita all'articolo 21 del regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, trasmettono alla Commissione:

a) attraverso il sistema di notifica elettronica della Commissione, le informazioni sintetiche su ciascuna misura di aiuto esentata a norma del presente regolamento nel formato standardizzato di cui all'allegato II, insieme a un link che dia accesso al testo integrale della misura di aiuto, comprese le sue modifiche, entro venti giorni lavorativi dalla sua entrata in vigore;
b) una relazione annuale, di cui al regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004, recante disposizioni di esecuzione del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio del 22 marzo 1999 recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE modificato, in formato elettronico, sull'applicazione del presente regolamento, contenente le informazioni indicate nel regolamento di esecuzione, relativamente all'intero anno o alla porzione di anno in cui il presente regolamento si applica."

Simile previsione riporta l'art. 9 del Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006 (Gazzetta ufficiale dell'Unione europea n. L 193 del 1.7.2014).

Mentre per il settore della pesca il riferimento è al Regolamento (UE) n. 1388/2014 della Commissione del 16 dicembre 2014 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti a favore delle imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura.

Tabella 155 – Informazioni sintetiche regimi di aiuto applicati in base ad un regolamento di esenzione

Provvedimento	Nr	Settore	Normativa
Delibera G.P. n. 602 del 16 aprile 2021 Approvazione dei criteri e delle modalità attuative per la concessione dei contributi e indennizzi a favore delle imprese agricole attive nell’acquacoltura e nella pesca, danneggiate a seguito dell’evento calamitoso del 2-4 ottobre che ha colpito i comuni situati nel bacino del torrente Noce e del fiume Sarca. Articoli 72 e 74 della legge provinciale 11 luglio 2011 n. 9	SA.63105	Pesca / Acquacoltura	Regolamento (UE) n. 1388/2014
Delibera G.P. n. 1084 del 25 giugno 2021. Approvazione dei criteri generali e delle modalità per la concessione degli aiuti agli investimenti destinati a preservare il patrimonio culturale delle aziende agricole – art. 25 “Alpicoltura” della legge provinciale 28 marzo 2003 n. 4	SA.64154	Agricoltura	Regolamento (UE) n. 702/2014
Deliberazione n. 1673 del 23/10/2020. Attuazione della delibera n. 1561/2020 approvazione dei criteri e modalità di concessione dei contributi e indennizzi previsti dagli articoli 72 e 74 della l.p. n. 9 del 2011, a favore dei soggetti privati danneggiati dall’evento calamitoso del 2-4 ottobre 2020 che ha colpito i Comuni situati nel bacino del Torrente Noce e del fiume Sarca Articoli 72 e 74 della legge provinciale 11 luglio 2011 n. 9. Proroga regime SA 59478	SA.64703	Agricoltura	Regolamento (UE) n. 702/2014
Delibera G.P. n. 1472 del 3 settembre 2021. Promozione di iniziative a carattere dimostrativo e di indirizzo volte realizzare programmi di miglioramento ambientale del territorio. Legge provinciale 28 marzo 2002 n. 4 art. 49 comma 1 lett. d)	SA.64744	Agricoltura	Regolamento (UE) n. 702/2014
Delibera G.P. n. 1685 del 8 ottobre 2021. Criteri e modalità attuative per la concessione dei contributi previsti dall’art. 46, comma 1 “Agevolazioni per le produzioni vegetali” della legge provinciale 28 marzo 2003, n. 4, relativamente all’acquisto di barriques per le imprese vitivinicole	SA.100502	Agricoltura	Regolamento (UE) n. 702/2014
Delibera G.P. n. 2277 del 22/12/2020: proroga regimi provinciali degli aiuti di Stato SA.45136. Misure di aiuto a sostegno degli interventi formativi volti alla promozione e allo sviluppo della cooperazione, educazione e spirito cooperativi	SA.61516	Cooperazione Formazione	Regolamento (UE) n. 651/2014
Delibera G.P. n. 2277 del 22 dicembre 2020: proroga del regime di aiuto SA.40795 avente ad oggetto: aiuti alle imprese LP 6/99	SA.61548	Tutti i settori economici ammissibili a ricevere aiuti	Regolamento (UE) n. 651/2014
Delibera G.P. n. 2277 del 22 dicembre 2020: Proroga del regime di aiuto SA.40796 avente ad oggetto: aiuti per impianti a fune e piste da sci LP 35/88	SA.61550	Tutti i settori economici ammissibili a ricevere aiuti	Regolamento (UE) n. 651/2014
Delibera G.P. n. 2277 del 22 dicembre 2020: Proroga del regime di aiuto SA.40817 avente ad oggetto: contributi alle imprese per investimenti nel settore dell’energia	SA.61549	Tutti i settori economici ammissibili a ricevere aiuti	Regolamento (UE) n. 651/2014
Delibera G.P. n. 2277 del 22 dicembre 2020: proroga del regime di aiuto SA.50887 avente ad oggetto: aiuti per bacini idrici multifunzionali a supporto degli impianti a fune e piste da sci	SA.61551	Attività di supporto ai trasporti	Regolamento (UE) n. 651/2014

Provvedimento	Nr	Settore	Normativa
Delibera G.P. n. 2277 del 22 dicembre 2020: Proroga del regime di aiuto SA.55683 avente ad oggetto: aiuti per infrastrutture di interesse locale (linee funiviarie di dimensione limitate)	SA.61552	Attività di supporto ai trasporti	Regolamento (UE) n. 651/2014
Delibera della Giunta provinciale n. 2277 del 22 dicembre 2020: produzioni cinematografiche in Trentino 2016-2020, LP.15/2007. Proroga SA.46916	SA.62012	Tutti i settori economici ammissibili a ricevere aiuti	Regolamento (UE) n. 651/2014
Delibera G.P. n. 1487/2018: approvazione di uno schema di Accordo di programma tra la Provincia autonoma di Trento, la Magnifica Comunità di Fiemme, il Comune di Scurelle, il Comune di Canal San Bovo, il Comune di Ziano di Fiemme, il Comune di Telve e il Parco Naturale Paneveggio-Pale di San Martino per la realizzazione del progetto di valorizzazione del percorso denominato "Translagorai". Proroga SA 51936	SA.59890	Tutti i settori economici ammissibili a ricevere aiuti	Regolamento (UE) n. 651/2014
Deliberazione G.P. n. 2038 del 4 dicembre 2020 - Criteri e modalità per la concessione di contributi per il rimborso dei costi sostenuti in relazione agli interventi di rimozione e recupero di alberi o tronchi caduti o abbattuti con riferimento all'emergenza riguardante l'intero territorio provinciale dichiarata con decreto del Presidente della Provincia 30 ottobre 2018 n. 73.	SA.61016 modificato da SA.64575	Tutti i settori economici ammissibili a ricevere aiuti	Regolamento (UE) n. 651/2014
Deliberazione G.P. n. 257 del 19 febbraio 2021 - Misure sostegno di eventi ed iniziative di qualificazione e valorizzazione dei luoghi storici del commercio (BANDO 2021)	SA.62583	Cultura	Regolamento (UE) n. 651/2014
Deliberazione G.P. n. 2406 del 30 dicembre 2021 - Ulteriori modifiche ai "Criteri e modalità per l'applicazione della legge - Aiuti per la promozione della ricerca e sviluppo" approvati con d.g.p. n. 916/2021 e s.m. ("Criteri ricerca e sviluppo") e modifiche ai "Criteri e modalità per l'applicazione della legge - norme di carattere generale" della legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6 approvati con d.g.p. n. 2804/2005 e s.m.i. ("Criteri generali")	SA.101674	Tutti i settori economici ammissibili a ricevere aiuti	Regolamento (UE) n. 651/2014

Fonte: dati trasmessi dalla PAT.

Regime quadro nazionale - Covid-19 (art. 54 e ss. d.l. 19 maggio 2020, n. 34)-

Tale regime è stato istituito dagli artt. 54 e seguenti del d.l. 19 maggio 2020, n. 34, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, c. 1, l. 17 luglio 2020, n. 77, in applicazione della Comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final - "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19", e notificato alla Commissione europea dal Dipartimento politiche europee presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri (aiuto di Stato SA. 57021 – SA. 58547 – SA. 59655).

La Commissione europea ha riconosciuto la compatibilità del Regime Quadro della disciplina degli aiuti di Stato con la decisione State Aid SA.57021 del 21 maggio 2020.^{527 528}

L'Amministrazione ha fornito aggiornamenti riguardo le misure adottate relative al regime quadro nazionale Covid-19 sopra sinteticamente richiamato, inviando un elenco dei provvedimenti approvati in attuazione degli art. 54 e seguenti del d.l. 34/2020, riportati nella seguente tabella.

Tabella 156 – Regimi di aiuti applicati in base al regime quadro nazionale Covid-19

Misura attuativa	Fonte normativa	Provvedimento amministrativo	Settore
Contributi a sostegno degli operatori economici del settore termale che hanno registrato un significativo calo del fatturato dovuto al perdurare del Covid-19	L.P. 13 maggio 2020, n. 3 - art. 12bis	Deliberazione G.P. n. 292 del 26/02/2021	Turismo
Attuazione dell'articolo 8 <i>ter</i> della legge provinciale 13 maggio 2020, n. 3, "Misure di sostegno per i maestri di sci e le imprese turistiche dei comprensori turistici" come inserito dall'articolo 10 comma 1 della legge provinciale 17 maggio 2021, n. 7 recante "Prime misure del 2021 connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e conseguente variazione al bilancio di previsione della Provincia Autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2021-2023". Approvazione dei criteri e delle modalità di presentazione della domanda e per la concessione del contributo maestri di sci (ristori ai maestri di sci)	L.P. 13 maggio 2020, n. 3 - art. 8 <i>ter</i>	Deliberazione G.P. n. 1478 del 03/09/2021	Turismo
Approvazione dei criteri e modalità per la concessione di contributi di cui all'articolo 13bis, commi 1 e 3, della legge provinciale 13 maggio 2020, n. 3 a favore degli operatori economici dei settori legati al turismo che salvaguardano le assunzioni nella stagione invernale 2020/2021	L.p. 13 maggio 2020, n. 3 - art. 13bis	Deliberazione G.P. n. 161 del 10/02/2021 (revocata con deliberazione n. 700 del 03/05/2021)	Turismo
Contributi a favore di operatori economici che impegnano fino a nove addetti e che hanno subito gravi danni in conseguenza della pandemia Covid-19	L.p. 13 maggio 2020, n. 3 - art. 5	Deliberazione G.P. n. 657 del 19/05/2020 e s.m.	Agricoltura
Contributi a favore degli operatori economici che hanno subito gravi danni in conseguenza della pandemia COVID-19 periodo invernale	L.p. 13 maggio 2020, n. 3 - art. 5	Deliberazione G.P. n. 842 del 24/05/2021	Agricoltura

⁵²⁷ "Il Regime Quadro consente a Regioni, Province autonome, enti territoriali e Camere di Commercio l'adozione di misure di aiuto in conformità alla Comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19", volta a garantire che le imprese dispongano di liquidità sufficiente e di preservare la continuità dell'attività economica durante e dopo l'epidemia.

Il Decreto Rilancio prevede la possibilità di concedere aiuti sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali, garanzie sui prestiti alle imprese, tassi d'interesse agevolati per i prestiti alle imprese; aiuti per gli investimenti per le infrastrutture di prova e *upscaling* e per la produzione di prodotti connessi al Covid-19, sovvenzioni per il pagamento dei salari dei dipendenti per evitare i licenziamenti durante l'emergenza epidemiologica da Covid-19.

L'ammontare complessivo del Regime Quadro è stimato in circa nove miliardi di euro dei quali sei relativi ad aiuti sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali." (Dipartimento per le Politiche Europee: www.politicheeuropee.gov.it/it/comunicazione/notizie/aiuti-stato-commissione-ue-riconosce-regime-quadro/).

⁵²⁸ Si veda al proposito: https://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_57021.

Misura attuativa	Fonte normativa	Provvedimento amministrativo	Settore
Contributi a favore degli operatori economici che hanno subito gravi danni in conseguenza della pandemia COVID-19 periodo invernale. Fondo montagna e saldo Fondo Montagna	L.p. 13 maggio 2020, n. 3 - art. 5 e 8 <i>ter</i>	Deliberazione G.P. n. 842 del 24/05/2021 e deliberazione G.P. n. 1743 del 25/10/2021	Agricoltura
Approvazione dei criteri e delle modalità per la concessione di contributi a favore degli operatori economici che hanno subito gravi danni in conseguenza della pandemia COVID-19 ("Criteri Fondo perduto 2021") ai sensi dell'articolo 5 della legge provinciale 13 maggio 2020, n. 3, così come modificato dalla legge provinciale 17 maggio 2021, n. 07 nonché misure per l'attuazione dell'articolo 8 <i>ter</i> della legge provinciale 13 maggio 2020, n. 3, così come introdotto dalla legge provinciale 17 maggio 2021, n. 07	L.p. 13 maggio 2020, n. 3 - art. 5	Deliberazione G.P. n. 842 del 24/05/2021 s.m.	Altri settori economici
Contributi a favore degli operatori economici che hanno subito gravi danni in conseguenza della pandemia COVID-19 periodo invernale Fondo montagna e saldo Fondo Montagna	L.p. 13 maggio 2020, n. 3 - art. 8 <i>ter</i>	Deliberazione G.P. n. 1743 del 25/10/2021	Altri settori economici
Contributi straordinari per il rilancio del settore vitivinicolo ed enoturistico trentino	L.p. 13 maggio 2020, n. 3 - art. 13.1	Deliberazione G.P. n. 1561 del 17/09/2021	Agricoltura
Contributi per iniziative di agriturismo, pescaturismo e ittiturismo	L.p. 28 marzo 2003 n. 4 - art. 27	Deliberazione G.P. n. 780 del 14/5/2021 e s.m.	Agricoltura
Contributi per il rilancio del settore lattiero caseario	L.p. 28 marzo 2003 n. 4 - art. 43 comma 2 <i>bis</i>	Deliberazione G.P. n. 408 del 16/3/2015 e n. 333 del 4/3/2022	Agricoltura
Concessione di contributi straordinari per il settore dell'agricoltura per il contrasto della diffusione del Covid-19 e per la promozione della competitività del sistema trentino	L.p. 13 maggio 2020, n. 3 - art. 4	Deliberazione G.P. n. 738 del 29/05/2020 e s.m.	Agricoltura
Incentivi per la produzione dei prodotti agroalimentari e per la ripresa del settore per l'anno 2020	L.p. 13 dicembre 1999, n. 6 - art. 23, comma 2	Deliberazione G.P. n. 2039 del 4/12/2020	Agricoltura
Incentivi per la produzione dei prodotti agroalimentari e per la ripresa del settore per l'anno 2021	L.p. 13 dicembre 1999, n. 6 - art. 23, comma 2	Deliberazione G.P. n. 2128 del 3/12/2021	Agricoltura
Fondo pesca e acquacoltura per l'emergenza COVID-19 nelle acque interne	D.M. 17/07/2020	Deliberazione G.P. n. 1906 del 20/11/2020	Agricoltura
Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura nelle acque interne	D.M. 11/08/2021	Deliberazione G.P. n. 2168 del 10/12/2021	Agricoltura
Misure a sostegno degli operatori economici che hanno subito danni particolarmente ingenti in conseguenza al perdurare dell'emergenza COVID-19	L.p. 13 maggio 2020, n. 3 - art. 5	Deliberazione G.P. n. 225 del 12/02/2021	Altri settori economici

Misura attuativa	Fonte normativa	Provvedimento amministrativo	Settore
di cui alla D.G.P. n. 1974/2020 e s.m.i.: ridefinizione budget			
Modifiche ai criteri per la concessione di contributi di cui all'articolo 7 della l.p. 3/2020 approvati con d.g.p. n. 2117/2020	L.p. 13 maggio 2020, n. 3 - art. 7	Deliberazione G.P. n. 298 del 26/02/2021	Altri settori economici
Modifiche ai criteri per la concessione di contributi a favore delle cooperative sociali di tipo B di cui all'art. 12 <i>ter</i> della l.p. n. 3/2020 approvati con d.g.p. n. 316/2021 e chiarimenti per l'applicazione dei criteri per la concessione di contributi da utilizzare in compensazione fiscale di cui all'art. 17 della l.p. n. 14/2014 approvati con d.g.p. n. 804/2020 e ss.mm.ii.	L.p. 13 maggio 2020, n. 3 - art. 12 <i>ter</i>	Deliberazione G.P. n. 499 del 26/03/2021	Cooperazione
Assegnazione risorse ad APIAE ad incremento dei budget relativi ai Bandi Qualità in Trentino - settore ricettivo e settore commercio e servizi, di cui alla d.g.p. n. 1621/2020 s.m.i. e alla d.g.p. n. 1622/2020 s.m.i.	L.p. 13 maggio 2020, n. 3	Deliberazione G.P. n. 609 del 06/04/2021	Altri settori economici
Approvazione dell'asestamento del bilancio 2021-2023 dell'Agenzia provinciale per l'incentivazione delle attività economiche (APIAE), ai sensi dell'atto organizzativo approvato con deliberazione G.P. n. 1510 del 18 giugno 2009 e s.m. e incremento del budget "Bando Qualità in Trentino - Settore Commercio e servizi", di cui alla deliberazione G.P. n. 1622 di data 16 ottobre 2020 e ss.mm.ii	L.p. 13 maggio 2020, n. 3	Deliberazione G.P. n. 789 del 14/05/2021	Altri settori economici
Ulteriori modifiche ai "criteri e modalità per l'applicazione delle norme per tipologie di contributi da utilizzare in compensazione fiscale - legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14" approvati con deliberazione G.P. 11 giugno 2020 n. 804 e ss.mm.ii. nonché modifiche ai criteri per gli aiuti agli investimenti fissi di cui all'allegato d) (settore turismo) della deliberazione G.P. n. 2804 di data 22 dicembre 2005 e s.m.	L.p. 13 dicembre 1999, n. 6 L.p. 13 maggio 2020, n. 3	Deliberazione G.P. n. 915 del 28/05/2021	Altri settori economici
Assegnazione risorse ad APIAE ad incremento dei budget relativi ai Bandi Qualità in Trentino - settore ricettivo e settore commercio e servizi, di cui alla d.g.p. n. 1621/2020 ss.mm.ii. e alla d.g.p. n. 1622/2020 ss.mm.ii. e proroga dei relativi termini finali nonché proroga dei termini di presentazione domande della misura di contributo per le aggregazioni aziendali, di cui alla d.g.p. n. 1684/2020 s.m.i.	L.p. 13 maggio 2020, n. 3	Deliberazione G.P. n. 918 del 28/05/2021	Altri settori economici
Assegnazione all'Agenzia provinciale per l'incentivazione delle attività economiche (APIAE) delle risorse necessarie all'esercizio delle competenze ai sensi della legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6	L.p. 13 maggio 2020, n. 3 - art. 6 s.m.	Deliberazione G.P. n. 1097 del 25/06/2021	Altri settori economici

Misura attuativa	Fonte normativa	Provvedimento amministrativo	Settore
e ss.mm.ii e della legge provinciale 13 maggio 2020, n. 3 e ss.mm.ii. e integrazione della proroga dei termini per le aggregazioni aziendali, di cui alla deliberazione G.P. n. 1684 del 23 ottobre 2020 ss.mm.ii. e deliberazione G.P. n. 918 del 28 maggio 2021			
Proroga del termine di presentazione delle domande dei contributi straordinari per la patrimonializzazione delle imprese trentine, di cui alla deliberazione G.P. n. 1622 di data 5 ottobre 2021, e modalità applicativa per la determinazione dell'impatto negativo subito	L.p. 13 maggio 2020, n. 3 – art. 6bis	Deliberazione G.P. n. 1831 del 29/10/2021	Altri settori economici
Modifica, per errore materiale, della deliberazione G.P. di data 25 ottobre 2021, n. 1743 avente oggetto: "Approvazione delle disposizioni e delle condizioni per il riparto delle risorse disponibili da destinarsi, ai sensi del comma 2 dell'articolo 8 ter della legge provinciale 13 maggio 2020, n. 3 e s.m.i., alle imprese turistiche che concorrono alla formazione dell'offerta turistica e che sono ubicate nei comprensori sciistici, ai fini del riconoscimento del contributo saldo Fondo Montagna 2021 e modifica ai Criteri Fondo perduto 2021 approvati con d.g.p. n. 842/2021 e s.m.	L.p. 13 maggio 2020, n. 3 – art. 8 ter	Deliberazione G.P. n. 1882 del 05/11/2021	Altri settori economici
Ulteriori modifiche ai "criteri e modalità per l'applicazione delle norme per tipologie di contributi da utilizzare in compensazione fiscale - legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14" approvati con deliberazione G.P. 11 giugno 2020 n. 804 e ss.mm.ii.	L.p. 13 maggio 2020, n. 3- art. 4	Deliberazione G.P. n. 2049 del 26/11/2021	Altri settori economici
Concessione di contributi a favore delle aggregazioni aziendali, ai sensi dell'articolo 6 della legge provinciale 13 maggio 2020, n. 3	L.p. 13 maggio 2020, n. 3 - art. 6 s.m.	Deliberazione G.P. n. 1684 del 23/10/2020 s.m.	Altri settori economici
Approvazione dei "criteri e modalità per l'applicazione delle norme per tipologie di contributi da utilizzare in compensazione fiscale", a favore delle imprese operanti sul territorio provinciale e affidamento dell'attività istruttoria agli enti di garanzia confidi, Cooperativa provinciale garanzia fidi Società Cooperativa in sigla Cooperfidi S.C. e Confidi Trentino Imprese - Società cooperativa - Confidi, ai sensi dell'art. 15, comma 1, lettera a) della legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6	L.p. 13 maggio 2020, n. 3 - art. 4	Deliberazione G.P. n. 804 dell'11 giugno 2020 s.m.	Altri settori economici
Interventi a sostegno dell'assunzione di manager aziendali specializzati in ambito innovazione, digitalizzazione e promozione della competitività mediante l'internazionalizzazione per il contenimento dell'emergenza sanitaria COVID-19 e per rilanciare il sistema economico Trentino	L.p. 13 maggio 2020, n. 3 - artt. 3 - 4	Deliberazione G.P. n. 1685 del 23 ottobre 2020 s.m.	Altri settori economici

Misura attuativa	Fonte normativa	Provvedimento amministrativo	Settore
Approvazione dei criteri, condizioni e modalità per la concessione di contributi di cui all'articolo 12 <i>ter</i> della legge provinciale 13 maggio 2020, n. 3 per la concessione di contributi a favore delle cooperative sociali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991, n. 381 (Disciplina delle cooperative sociali) che hanno subito una riduzione del fatturato in conseguenza del COVID-19	L.p. 13 maggio 2020, n. 3 – art. 12 <i>ter</i>	Deliberazione G.P. n. 316 del 26/02/2021 s.m.	Cooperazione
Approvazione dei criteri, condizioni e modalità per la concessione di contributi di cui all'articolo 4 comma 1 <i>bis</i> della legge provinciale 13 maggio 2020, n. 3 per la concessione di contributi a favore delle imprese del settore dell'autotrasporto internazionale per l'effettuazione di test diagnostici di verifica della presenza del virus SARS-COV-2	L.p. 13 maggio 2020, n. 3 – art. 4 c.1 <i>bis</i>	Deliberazione G.P. n. 1096 del 25/06/2021	Trasporto
Approvazione dei criteri, condizioni e modalità per la concessione di contributi di cui all'articolo 25 <i>bis</i> della legge provinciale 13 maggio 2020, n. 3, a favore degli operatori economici accreditati per l'erogazione di servizi per la prima infanzia	L.p. 13 maggio 2020, n. 3 – art. 25 <i>bis</i>	Deliberazione G.P. n. 1130 del 02/07/2021	Servizi
Concessione dei contributi in conto interessi di cui all'art. 11 della legge provinciale 23 marzo 2020, n. 2 a favore di operatori economici che abbiano subito un impatto negativo a seguito dell'emergenza epidemiologica legata al COVID-19 (Protocollo <i>ter</i>)	L.p. 23 marzo 2020, n. 2 – art. 11	Deliberazione G.P. n. 1560 del 17/09/2021	Altri settori economici
Concessione di contributi per il rafforzamento della struttura patrimoniale delle imprese e per l'abbattimento di interessi dovuti per la rinegoziazione con allungamento o l'allungamento di operazioni di indebitamento, ai sensi dell'articolo 6 <i>bis</i> della legge provinciale 13 maggio 2020, n. 3	L.p. 13 maggio 2020, n. 3 – art. 6 <i>bis</i>	Deliberazione G.P. n. 1622 del 05/10/2021	Altri settori economici
Approvazione dell'Avviso n. 1/2021 "Incentivi all'occupazione" (incentivi straordinari per assunzione a tempo indeterminato)	L.p. 23 marzo 2020, n. 2 e del 13 maggio 2020, n. 3	Determinazione Agenzia del lavoro n. 35 del 18 febbraio 2021	Altri settori economici

Fonte: dati trasmessi dalla PAT.

12.4.6 Segnalazione frodi⁵²⁹

Le normative europee prevedono che gli Stati membri comunichino, entro due mesi dalla fine di ogni trimestre, le irregolarità che sono state oggetto di un primo verbale amministrativo o giudiziario. Gli

⁵²⁹ Risposta allegata alla nota del Direttore generale e del Dirigente generale del Dipartimento affari finanziari prot. PaT n. 254590 dell'11 aprile 2022 (prot. Corte n. 609 di data 11 aprile 2022), in risposta al quesito nl. 88 della nota istruttoria prot. Corte n. 409 del 9 marzo 2022.

Stati membri presentano, quindi, rapporti all'OLAF (Ufficio europeo per la lotta antifrode) per i periodi di riferimento delle irregolarità, su base trimestrale⁵³⁰.

La Provincia ha comunicato che, nel corso del 2021, per quanto riguarda i fondi relativi al Programma Operativo FESR, periodi di programmazione 2014-2020, *“l'Autorità di Audit nel Rapporto finale di audit 2020 (nota prot. n. 104671 del 12 febbraio 2021) ha rilevato, con riferimento al contributo concesso alla società Ricicla Trentino 2 s.r.l. a valere sull'avviso n. 2/2017 “Sostegno agli investimenti in macchinari, impianti e beni intangibili” del Programma Operativo FESR 2014 – 2020, una irregolarità per un importo complessivo pari ad euro 51.500. L'importo dell'irregolarità è stato ritirato in sede di presentazione dei conti alla Commissione europea in data 15 febbraio 2021. Tale irregolarità è stata segnalata nel sistema I.M.S. OLAF, dopo la sua rilevazione, nel corso del 2021. La struttura provinciale competente per l'avviso n. 2/2017 è l'Agenzia Provinciale per l'Incentivazione Economiche (APIAE) che, con provvedimento del dirigente n. 87 del 12 agosto 2021, ha disposto la revoca parziale del contributo concesso alla società, chiedendo la restituzione dell'importo di euro 51.500,00, pari al contributo revocato.”*⁵³¹.

Per quanto riguarda i programmi FEAGA e FEASR (relativi al PSR), periodo di programmazione 2014-2020, la Provincia ha comunicato che *“le informazioni relative alle frodi e alle irregolarità, oggetto di un primo verbale amministrativo-giudiziario sono contenute, come previsto dal Regolamento (UE) n. 908/2014, nell'Allegato II del medesimo regolamento, che fa parte dei documenti da fornire ai Servizi della Commissione europea in sede di chiusura dei conti di ciascun esercizio finanziario, da parte di ogni Organismo Pagatore dei fondi FEAGA e FEASR. Il periodo di riferimento è, in questo caso, l'esercizio finanziario che decorre dal 16 ottobre del 2020 al 15 ottobre del 2021 (esercizio finanziario 2021), anziché l'anno civile 2021. In merito alle “eventuali misure consequenziali adottate”, si precisa che per ciascun caso di irregolarità è stato avviato un procedimento amministrativo di recupero delle somme indebitamente percepite.*

Per quanto riguarda il FEASR, l'unico dei due fondi che è co-finanziato dalla PAT, gli importi delle irregolarità complessivamente rilevate nel periodo predetto, limitatamente alla quota di competenza provinciale, ammontano ad euro 28.148,54, di cui euro 17.035,96 sono già stati recuperati, mentre sono in corso di recupero euro

⁵³⁰ In particolare, il riferimento è all'art. 28 del Regolamento (CE) 8 dicembre 2006 n. 1828 e all'art. 3 del Regolamento (CE) 14 dicembre 2006 n. 1848, rispettivamente per quanto riguarda i fondi strutturali e la politica agricola comune in relazione al periodo di programmazione 2007-2013.

Per quanto riguarda il periodo di programmazione 2014-2020, il riferimento è all'art. 3 del regolamento delegato (UE) 2015/1971, all'art. 2 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1975 in relazione ai fondi afferenti al PAC, all'art. 3 regolamento delegato (UE) 2015/1970 e all'art. 2 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1974.

Si veda anche:

https://ec.europa.eu/anti-fraud/about-us/legal-framework_it

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm?clear=1&policy_area_id=3.

⁵³¹ Determinazione del dirigente dell'APIAE n. 87 del 12 agosto 2021 “Avviso n. 2/2017 del Programma Operativo 2014-2020 del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - Obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" - Asse 2 "Accrescere la competitività della PMI" - Azione 2.2.1 Aiuti per investimenti in macchinari, impianti e beni intangibili e accompagnamento dei processi di riorganizzazione e ristrutturazione aziendale - Sostegno agli investimenti in macchinari, impianti e beni intangibili. - Revoca parziale del contributo concesso con determinazione del Dirigente di APIAE n. 250 di data 14 giugno 2018 all'impresa RICICLA TRENTINO 2 SRL, con sede in Lavis (TN)”.

11.112,58. Le irregolarità rilevate nell'esercizio finanziario 2021 hanno riguardato complessivamente 193 aziende.

Per quanto concerne, invece, specificamente, le frodi, nel 2021 non sono state effettuate segnalazioni in merito. Il caso indicato nella comunicazione dello scorso anno (tentativo di frode rilevato nell'anno 2020) è tuttora oggetto di un processo penale presso il Tribunale di Trento.”⁵³².

⁵³² Di seguito si riporta quanto comunicato lo scorso anno in relazione al tentativo di frode citato nella risposta “la Provincia ha comunicato che “per quanto concerne specificamente i “tentativi di frodi”, nel corso del 2020 è stato segnalato all’OLAF, ai sensi del Regolamento (UE) 2015/1971, un solo caso inerente una domanda di contributo a valere sul FEAGA (Domanda Unica di pagamento, Regime di Pagamento di Base e Greening) per la quale, a seguito di un controllo svolto dal Corpo Forestale Provinciale, è stato avviato un procedimento penale ai sensi degli articoli 56 e 640bis del codice penale, nonché ex-art. 5, c. 1, lett. a) e 24, del d.lgs. n. 231/2001, presso la Procura della Repubblica di Trento, a carico dell’Azienda agricola “La Rinascita” società semplice agricola (c. fisc. 00386500227) di [omissis] e [omissis], nonché nei confronti dei soci [omissis]. L’importo, contestato come tentativo di indebita percezione, è pari ad euro 42.970,74. A tutt’oggi non è noto, a questo Dipartimento, l’esito del giudizio di primo grado.”.”

13 LA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE

13.1 L'organizzazione

Il sistema organizzativo provinciale e il rapporto di lavoro del personale della Provincia autonoma di Trento e dei suoi enti funzionali sono disciplinati dalla l.p. 3 aprile 1997, n. 7⁵³³, che definisce l'articolazione organizzativa stabilendo le tipologie, le caratteristiche e il numero massimo delle strutture organizzative e delle unità di missione; la norma suddetta affida, inoltre, alla Giunta provinciale il compito di approvare l'atto organizzativo che individua, nel rispetto dei limiti massimi stabiliti dalla legge, le strutture organizzative e le unità di missione, ne definisce la denominazione e le attribuzioni e *“rappresenta in modo unitario”*⁵³⁴ l'intera organizzazione in cui è articolata l'amministrazione provinciale.

L'atto organizzativo è costantemente aggiornato, previo parere della competente Commissione permanente del Consiglio provinciale, alla quale sono sottoposte le modifiche che riguardano le competenze delle strutture complesse⁵³⁵.

L'atto organizzativo vigente è stato approvato con d.g.p. n. 257 del 21 febbraio 2020 ed è stato più volte modificato, nel corso degli anni 2020 e 2021⁵³⁶, per adattarlo alle sopravvenute esigenze organizzative della Provincia, in relazione alle nuove o modificate competenze assegnate alle varie strutture.

Le strutture organizzative dirigenziali della Provincia si distinguono in strutture complesse e strutture semplici⁵³⁷.

⁵³³ Si vedano, in particolare, le disposizioni del Titolo II, Capo I, artt. 12, 12-bis, 12-ter, 12-quater e 12-quinqües.

⁵³⁴ Art. 12-bis, c. 7, l.p. n. 7/1997.

⁵³⁵ Art. 12-bis, c. 7, l.p. n. 7/1997.

⁵³⁶ Nel corso dell'anno 2020, alla d.g.p. n. 257 sono seguiti i seguenti provvedimenti di modifica dell'assetto organizzativo dell'amministrazione provinciale: d.g.p. n. 274 del 27 febbraio 2020, n. 449 del 9 aprile 2020, n. 565 del 30 aprile 2020, n. 647 del 15 maggio 2020, n. 690 del 22 maggio 2020, n. 801 del 11 giugno 2020, n. 839 del 19 giugno 2020, n. 1020 del 17 luglio 2020, n. 1108 del 4 agosto 2020, n. 1182 del 7 agosto 2020, n. 1295 del 28 agosto 2020, n. 1334 del 4 settembre 2020, n. 1374 del 11 settembre 2020, n. 1420 del 18 settembre 2020, n. 1528 del 9 ottobre 2020, n. 1678 del 23 ottobre 2020, n. 1928 del 27 novembre 2020, n. 2029 del 4 dicembre 2020, n. 2101 del 14 dicembre 2020.

Le modifiche intervenute nell'anno 2021, invece, sono state approvate con d.g.p. n. 175 del 12 febbraio 2021, n. 233 del 19 febbraio 2021, n. 278 del 26 febbraio 2021, n. 493 del 26 marzo 2021, n. 620 del 23 aprile 2021, n. 698 del 3 maggio 2021, n. 841 del 24 maggio 2021, n. 902 del 28 maggio 2021, n. 1090 del 25 giugno 2021, n. 1142 e 1143 del 9 luglio 2021, n. 1364 del 23 agosto 2021, n. 1604 del 1° ottobre 2021, n. 1834 del 2 novembre 2021, n. 2077 del 3 dicembre 2021, n. 2319 e 2322 del 23 dicembre 2021. Cfr. nota PAT prot. n. 254590 dell'11 aprile 2022 (prot. Corte n. 609 di pari data) in risposta al quesito n. 54 della nota istruttoria prot. 409 del 9 marzo 2022.

⁵³⁷ Nota PAT prot. n. 254590 dell'11 aprile 2022 (prot. Corte n. 609 di pari data) in risposta al quesito n. 54 della nota istruttoria prot. 409 del 9 marzo 2022.

Le strutture complesse⁵³⁸ sono organizzate per macro-aree e svolgono compiti di programmazione delle risorse, di indirizzo, di coordinamento e di controllo, rispetto alle strutture organizzative semplici in cui si articolano e sono le seguenti:

- la direzione generale, alla quale è preposto il direttore generale, che opera direttamente alle dipendenze del presidente della Provincia; essa è sovraordinata alle strutture provinciali e svolge compiti di coordinamento nei confronti delle strutture complesse;
- undici dipartimenti, ai quali è attribuita la generalità delle competenze provinciali;
- l'avvocatura della Provincia, che cura l'assistenza legale delle strutture provinciali e degli enti pubblici strumentali, su specifica autorizzazione della Giunta provinciale;
- le agenzie provinciali, istituite ai sensi dell'art. 32 della l.p. n. 3/2006, alle quali è preposto un dirigente con incarico di dirigente generale, o quelle articolate in almeno una struttura dirigenziale.

Le strutture semplici, ai sensi dell'art. 12-bis, c. 4, della l.p. n. 7/97, come modificato dall'art. 5, c. 1, della l.p. n. 7/2015, sono definite quali "strutture dirigenziali che svolgono funzioni amministrative omogenee di carattere continuativo o attività volte al raggiungimento di specifici obiettivi nell'ambito delle funzioni attribuite alle strutture complesse".

Delle strutture semplici, nel numero massimo di cinquantasei⁵³⁹, fanno parte i servizi provinciali e le strutture dirigenziali delle agenzie provinciali complesse.

Per lo svolgimento di attività o di compiti progettuali anche di carattere strategico, l'atto organizzativo individua le unità di missione⁵⁴⁰, nel numero massimo di ventitré, che si distinguono in strategiche e semplici, definendone gli specifici compiti e obiettivi.

⁵³⁸ Ai sensi dell'art. 12-bis, commi 2 e 3, della l.p. n. 7/97, come modificata dall'art. 5, l.p. 3 aprile 2015, n. 7, le strutture complesse sono "le strutture dirigenziali che svolgono l'insieme delle funzioni amministrative della Provincia, organizzate per macro-aree individuate secondo criteri di omogeneità di prodotti e servizi o in relazione a funzioni di supporto trasversale all'azione amministrativa, e che si articolano in una o più strutture dirigenziali semplici. Le strutture complesse svolgono compiti di programmazione delle risorse finanziarie, organizzative e strumentali nonché d'indirizzo, di coordinamento e di controllo delle strutture organizzative in cui si articolano. Le strutture complesse provvedono direttamente alla gestione delle risorse finanziarie, organizzative e strumentali loro assegnate dalla Giunta provinciale, per quanto non rientra nelle competenze delle strutture organizzative dirigenziali in cui si articolano."

⁵³⁹ Il numero massimo di cinquantasei servizi è derogato dall'art. 9, c. 3, della l.p. 11 settembre 1995, n. 11, come sostituito dall'art. 21, della l.p. 23 marzo 2020, n. 2 per i settori ivi previsti (nel numero massimo di sei), nell'ambito dell'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente (per i tre settori di cui parlava il testo previgente, invece, non era prevista alcuna deroga). Peraltro, il c. 4 dell'art. 9, della l.p. n. 11/1995 dispone che "ai fini dell'applicazione dell'ordinamento del personale della Provincia, i settori sono equiparati alle strutture organizzative semplici e le unità organizzative agli uffici ai sensi della legge sul personale della Provincia 1997".

⁵⁴⁰ Ai sensi dell'art. 12-quinquies, commi 2 e 3, della l.p. n. 7/97, come modificata dall'art. 5, c. 1, della l.p. 3 aprile 2015, n. 7 dall'art. 6, c. 2, lett. a), della l.p. 29 dicembre 2017, n. 17 e, da ultimo, dall'art. 32 della l.p. 17 maggio 2021, n. 7, "2. Le unità di missione strategiche, nel numero massimo di sei, sono rappresentate nell'atto organizzativo, che ne definisce gli specifici compiti anche trasversali, quali articolazioni della direzione generale o dei dipartimenti in ragione delle competenze attribuite. 3. Le unità di missione semplici sono disciplinate nell'atto organizzativo, che ne definisce gli specifici compiti e obiettivi e indica la struttura dirigenziale di cui sono articolazione. In caso di mancato raggiungimento del numero massimo di unità di

Le unità di missione strategica, nel numero massimo di sei⁵⁴¹, rappresentano articolazioni della direzione generale o dei dipartimenti, in ragione delle competenze attribuite; mentre, per quelle semplici, l'atto organizzativo definisce la struttura dirigenziale di cui sono articolazione.

In caso di mancato raggiungimento del numero massimo di unità di missione strategica, possono essere istituite, fino alla concorrenza di questo numero, unità di missione semplice.

L'atto organizzativo prevede anche l'istituzione di uffici e incarichi speciali, che sono strutture organizzative non dirigenziali, alle quali è preposto un direttore.

La l.p. n. 7/1997 non prevede un numero massimo di uffici e incarichi speciali, ma fissa in 278⁵⁴² il numero massimo complessivo di dipendenti, cui è attribuibile la qualifica di direttore⁵⁴³; numero comprensivo degli incarichi da assegnare, secondo quanto previsto dalle leggi provinciali istitutive di agenzie della Provincia, e dei direttori messi a disposizione degli enti strumentali o di altri soggetti che svolgono funzioni pubbliche in convenzione con la Provincia.

Tabella 157 - Assetto organizzativo relativo all'esercizio 2021

SITUAZIONE AL 01/01/2021

STRUTTURA	NR. SERVIZI	NR. UMST	NR. UMSE	NR. AGENZIE	NR. UFFICI	NR. IS DIRETTORI
Direzione generale della Provincia	6	4	5 ⁽¹⁾	2	32	3
Avvocatura della Provincia					3	2
Dipartimento Affari finanziari	3				7	
Dipartimento Affari e relazioni istituzionali	4		1		4	1
Dipartimento Agricoltura	2		1	1	18	
Dipartimento Artigianato, commercio, promozione, sport e turismo	4				7	2
Dipartimento Infrastrutture e trasporti	7	1	2	2	21	3
Dipartimento Istruzione e cultura	6		1		22	1
Dipartimento Organizzazione, personale e affari generali	4		1	1	13	1
Dipartimento Protezione civile, foreste e fauna	6 ⁽²⁾		1	1	33	3
Dipartimento Salute e politiche sociali	3		1	1	18	
Dipartimento Sviluppo economico, ricerca e lavoro	5			2	21	2
Dipartimento Territorio, ambiente, energia e cooperazione	10 ⁽³⁾		2	2	38	2
TOTALE	60	5	15	12	237	20

Rispetto alla situazione 31/12/2020 si segnala:

- (1) una Unità di missione semplice in più (UMSE per la supervisione degli investimenti provinciali, d.g.p. n. 2100/2020);
- (2) un Servizio in più (Servizio faunistico, d.g.p. n. 2029/2020);
- (3) come per la situazione al 31/12/2020, di cui 5 settori ai sensi della l.p. 11 settembre 1995, n. 11.

missione strategica possono essere istituite, fino alla concorrenza di questo numero, unità di missione semplici. La copertura di queste unità di missione semplici è riservata al personale con qualifica di direttore, con le modalità previste dall'articolo 28. Gli incarichi dirigenziali a tal fine conferiti non sono conteggiati tra quelli previsti dal comma 7 dell'articolo 21."

⁵⁴¹ Con l'art. 32, l.p. 17 maggio 2021, n. 7, il numero massimo delle unità di missione strategica è passato da cinque a sei.

⁵⁴² Con l'art. 32, l.p. 17 maggio 2021, n. 7, il numero massimo di uffici e incarichi speciali è passato da 263 a 278.

⁵⁴³ Cfr. art. 29, c. 4-bis, della l.p. n. 7/97, che prevede, inoltre, che "Il personale con incarichi esterni alla Provincia che rientri, determinando un superamento dei posti disponibili, è posto in soprannumero, salvo successivo progressivo riassorbimento."

SITUAZIONE AL 31/12/2021

STRUTTURA	NR. SERVIZI	NR. UMST	NR. UMSE	NR. AGENZIE	NR. UFFICI	NR. IS DIRETTORI
Direzione generale della Provincia	8	5	4	2	34	4
Avvocatura della Provincia					5	
Dipartimento Affari finanziari	3				7	
Dipartimento Affari e relazioni istituzionali	4		1		4	2
Dipartimento Agricoltura	2			1	18	
Dipartimento Artigianato, commercio, promozione, sport e turismo	4				7	2
Dipartimento Infrastrutture	5		3	2	15	2
Dipartimento Istruzione e cultura	6	1	2		24	2
Dipartimento Organizzazione personale e affari generali	4		1	1	13	1
Dipartimento Protezione civile, foreste e fauna	6		1	1	33	3
Dipartimento Salute e politiche sociali	3		2	1	16	
Dipartimento Sviluppo economico, ricerca e lavoro	5			2	24	
Dipartimento Territorio e trasporti, ambiente energia e cooperazione	9 (*)		1	2	42	2
TOTALE	59	6	15	12	242	18

(*) di cui 4 settori ai sensi della l.p. 11 settembre 1995, n. 11

Fonte: dati PAT⁵⁴⁴.

13.2 L'organico

La l.p. n. 7/1997, all'art. 63, c. 1-*bis*, come modificato dall'art. 6 della l.p. n. 17/2017 (legge collegata alla manovra di bilancio provinciale 2018), prevede che "In relazione ai fabbisogni prioritari ed emergenti di nuove figure e competenze professionali, allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, la Giunta provinciale adotta annualmente, entro il mese di dicembre, un piano triennale dei fabbisogni di personale cui si applicano i contratti delle autonomie locali, articolato in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e nei limiti stabiliti dalla normativa provinciale in materia. Il piano indica la consistenza della dotazione complessiva al momento della sua approvazione e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati, fermo restando che la copertura del fabbisogno di personale avviene nel rispetto dei limiti di spesa indicati ai sensi del comma 1 e dei limiti alle assunzioni previsti dalla normativa provinciale vigente."

Il successivo c. 1-*ter* dispone che "La Giunta provinciale, con il piano triennale dei fabbisogni di personale, autorizza la copertura dei fabbisogni di personale rilevati, mediante il reclutamento di nuovo personale, la mobilità, lo sviluppo professionale - anche attraverso processi di stabilizzazione di

⁵⁴⁴ Cfr. prospetti trasmessi con nota PAT prot. n. 254590 di data 11 aprile 2022 (prot. Corte n. 690 di pari data).

personale a tempo determinato -, e l'inquadramento di personale del comparto scuola in utilizzo nell'ambito delle autonomie locali, a esclusione del personale docente della scuola a carattere statale.".

La succitata l.p. n. 7/1997 (art. 21, c. 1) prevede anche l'approvazione periodica, con cadenza non superiore a tre anni, di un "atto di programmazione del fabbisogno di dirigenti, per programmare il reclutamento dei dirigenti e il conferimento degli incarichi di direzione delle strutture organizzative e delle unità di missione. Le modalità di calcolo del fabbisogno sono definite con d.g.p., tenuto conto delle previsioni sulla cessazione dal servizio dei dirigenti iscritti all'albo, del rapporto tra numero di dipendenti e dirigenti e delle eventuali modificazioni delle strutture organizzative individuate nell'atto organizzativo, nel rispetto del contingente massimo dei dirigenti."⁵⁴⁵.

L'atto di programmazione deve comprendere, inoltre, il fabbisogno di dirigenti degli enti pubblici strumentali della Provincia e i casi in cui detti enti, se previsto dai rispettivi ordinamenti, sono autorizzati a reclutare dirigenti a tempo determinato, per il conferimento degli incarichi dirigenziali a copertura dei posti vacanti⁵⁴⁶.

In conformità alle disposizioni innanzi richiamate, la Giunta provinciale, una volta definito l'assetto organizzativo provinciale, adottato con la già citata deliberazione n. 257/2020, ha approvato, con d.g.p. n. 2134 del 22 dicembre 2020, il Piano dei fabbisogni di personale, cui si applicano i contratti delle autonomie locali, e dei dirigenti, per il triennio 2021-2023.

Il Piano rende conto della dotazione organica effettiva al 1° gennaio 2020 e di quella prevista al 31 dicembre 2020 (in totale n. 4.607 e, rispettivamente, n. 4.588 unità fisiche) per ciascuna qualifica/profilo/figura professionale, con la ulteriore specificazione dei dipendenti messi a disposizione di altri enti pubblici e privati.

Esso, inoltre, prevede la rimodulazione della dotazione complessiva per ogni anno del triennio⁵⁴⁷, sulla base delle esigenze delle diverse strutture provinciali, correlate in particolare alla necessità di sostituire il personale cessato; inoltre, è diretto a garantire il rispetto dei contingenti minimi delle tipologie di

⁵⁴⁵ L'art. 21, c. 1, come modificato dall'art. 7 della l.p. n. 5/2019, prosegue definendo il numero massimo dei dirigenti: "non superiore al 2,4 per cento del numero complessivo del personale in servizio al 31 dicembre 2014, comprensivo dei dirigenti messi a disposizione degli enti strumentali previsti dall'art. 33 della l.p. n. 3 del 2006 e a esclusione dei dirigenti dei musei della Provincia, previsti dall'art. 24 della l.p. 3 ottobre 2007, n. 15 (legge provinciale sulle attività culturali 2007), e delle istituzioni formative provinciali. L'atto di programmazione del fabbisogno di dirigenti è costantemente monitorato e aggiornato anche nel suo periodo di riferimento.".

⁵⁴⁶ L.p. n. 7/1997, art. 23, c. 2.

⁵⁴⁷ Il Piano dei fabbisogni di personale precedente, adottato con d.g.p. n. 978 del 15 giugno 2018, era stato confermato dal nuovo Esecutivo, insediatosi nel novembre 2018, con la d.g.p. n. 2464 del 21 dicembre 2018, per l'anno 2019, e, con la d.g.p. n. 2207 del 20 dicembre 2019, per l'anno 2020. Con quest'ultimo provvedimento, erano fatte salve le ulteriori assunzioni che si fossero rese necessarie per garantire il rispetto dei contingenti minimi di personale specificatamente individuati con deliberazione e per quanto stabilito dal c. 5 dell'art. 24 della l.p. n. 25/2012. Inoltre, la Giunta rinviava qualsiasi decisione relativamente all'atto di programmazione del fabbisogno dei dirigenti della Provincia.

personale individuate con provvedimenti della Giunta provinciale (personale cantoniere addetto alla manutenzione stradale, forestali, vigili del fuoco ed altri), o richieste dalla norma⁵⁴⁸.

Il Piano include anche il fabbisogno di personale per il triennio 2021-2023 dei musei provinciali (Mart, Muse, Museo Castello del Buonconsiglio e collezioni provinciali, Museo degli usi e costumi della gente trentina) che, a partire dal 2019, operano soltanto con personale provinciale messo a disposizione e il cui costo è a carico della Provincia.

Infine, il provvedimento contiene indicazioni operative riguardo ai maggiori istituti che interessano, a vario titolo, il personale del comparto autonomie locali (assunzioni a tempo determinato, comando e messa a disposizione di personale provinciale a favore di società, fondazioni ed associazioni della Provincia).

Con successiva deliberazione n. 1496 del 10 settembre 2021, la Giunta provinciale, avvalendosi della disposizione di cui all'ultimo periodo del c. 1 dell'art. 7 della l.p. n. 6/2020⁵⁴⁹, ha ritenuto necessario integrare il fabbisogno del personale per l'anno 2021 già approvato, incrementando il numero di unità previste (da 64 a 148) del ruolo di funzionario, per sostituire personale cessato e, soprattutto, per rafforzare le strutture che si occupano di lavori pubblici.

Successivamente, con deliberazione n. 2247 di data 23 dicembre 2021, la Giunta ha approvato il Piano dei fabbisogni per il triennio 2022-2024, che rende conto della dotazione complessiva del personale al 1° gennaio 2021 e di quella presunta al 31 dicembre 2021, pari, rispettivamente, a 4.639 e 4.634 unità fisiche.

Di seguito, sono riportati i dati trasmessi dalla Provincia⁵⁵⁰, relativi alla consistenza definita in *full time equivalent* (FTE) del personale a tempo indeterminato e determinato, al 31 dicembre del triennio 2019-2021, distinto per qualifica e per comparto (Provincia e Scuola).

⁵⁴⁸ Il riferimento è, ad esempio, alla l. n. 68/1999 e alla l.p. n. 7/1997 art. 8 e art. 37bis, richiamate nella delibera.

⁵⁴⁹ L'art. 7 della l.p. n. 6/2020 dispone che: "A decorrere dall'anno 2021 è autorizzata l'assunzione di personale della Provincia e degli enti strumentali pubblici con contratto di lavoro a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente a una spesa pari a quella relativa al personale a tempo indeterminato cessato nell'anno precedente, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e dei limiti di spesa per il personale. Eventuali quote di spesa non utilizzate in un anno si sommano a quelle dell'anno di riferimento. Alle assunzioni si procede imputando la relativa spesa in proporzione alle mensilità retributive ricadenti nell'anno di riferimento. L'eventuale eccedenza di spesa a regime, che non può essere superiore al 20 per cento del limite di spesa, è compensata a carico delle facoltà di assunzione nell'anno immediatamente successivo."

⁵⁵⁰ Cfr. prospetto allegato alla nota della Provincia prot. n. PAT n. 254590 dell'11 aprile 2022 (prot. Corte n. 609 di pari data), in risposta al quesito n. 58 dell'istruttoria della Corte (prot. n. 409 del 9 marzo 2022).

Tabella 158 – FTE personale comparto Provincia – triennio 2019-2021

PERSONALE COMPARTO PROVINCIA	FTE al 31 dicembre					
	personale a tempo indeterminato			personale a tempo determinato		
	2019	2020	2021	2019	2020	2021
Dirigenti	96,00	92,00	85,00	12,00	15,00	20,00
Ricercatori/tecnologi 3^ fascia		-				
Ricercatori/tecnologi 2^ fascia	25,00	23,00	22,00			
Ricercatori/tecnologi 1^ fascia	27,50	26,50	22,50			
Direttori	218,28	205,78	204,83			
Categoria D	1.092,14	1.097,75	1.199,11	120,33	109,34	60,39
Categoria C	1.305,89	1.277,44	1.239,23	131,61	120,83	67,83
Categoria B	1.171,55	1.167,38	1.171,90	27,00	11,00	18,00
Categoria A	105,75	96,31	92,86	4,67	4,67	2,00
Forestali	169,00	199,00	195,00			
Vigili del fuoco	178,00	174,00	167,00			
Personale contrattista (giornalisti)				8,00	3,00	1,00
Totale	4.389,11	4.359,16	4.399,43	303,61	263,84	169,22

Fonte: dati PAT

Tabella 159 – FTE personale comparto Scuola – triennio 2019-2021

PERSONALE COMPARTO SCUOLA	FTE al 31 dicembre					
	personale a tempo indeterminato			personale a tempo determinato		
	2019	2020	2021	2019	2020	2021
Dirigenti scolastici	74,50	77,74	79,00			
Docenti	5.583,70	5.463,79	5.340,39			
Personale ATA	2.245,69	2.106,36	2.144,32	879,99	1.268,58	1.170,16
Insegnanti a tempo determinato con contratto annuale				250,32	301,23	375,78
Insegnanti a tempo determinato con contratto non annuale				1.985,85	1.726,21	1.427,16
Totale	7.903,89	7.647,89	7.563,71	3.116,16	3.296,02	2.973,10

Fonte: dati PAT

Per completezza di informazione, si riportano, di seguito, i prospetti che evidenziano il numero dei dipendenti con contratto a tempo indeterminato e determinato, al 31 dicembre del triennio 2019-2021, distinti per comparto (Provincia e Scuola) e per qualifica⁵⁵¹.

⁵⁵¹ Prospetti trasmessi con nota prot. n. 254590 dell'11 aprile 2022 (prot. Corte n. 609 di pari data), in risposta al quesito n. 57 della nota istruttoria prot. n. 409 del 9 marzo 2022, con il quale sono stati chiesti i dati coerenti con le informazioni inviate su SICO – Sistema conoscitivo del personale dipendente delle amministrazioni pubbliche.

I dati ivi contenuti sono coerenti con le informazioni inviate su SICO (Sistema conoscitivo del personale dipendente dalle amministrazioni pubbliche)⁵⁵².

Tabella 160 – Dipendenti comparto Provincia - triennio 2019-2021

PERSONALE COMPARTO PROVINCIA	Personale a tempo indeterminato al 31/12			Personale a tempo determinato al 31/12		
	2019	2020	2021	2019	2020	2021
Dirigenti	96	92	85	12	15	20
Ricercatori/tecnologi 3^ fascia	-	-	-			
Ricercatori/tecnologi 2^ fascia	25	23	22			
Ricercatori/tecnologi 1^ fascia	28	27	23			
Direttori	219	206	205			
Categoria D	1.156	1.159	1.259	123	111	61
Categoria C *	1.426	1.394	1.348	132	121	68
Categoria B	1.267	1.255	1.253	27	11	18
Categoria A	113	104	100	5	5	2
Forestali	169	199	195			
Vigili del fuoco	178	174	167			
Personale contrattista (giornalisti)				8	3	1
Totale	4.677	4.633	4.657	307	266	170

* nella categoria livello C del personale a tempo determinato sono stati inclusi anche i contratti di formazione lavoro (rispettivamente 68 nel 2019, 54 nel 2020 e 14 nel 2021).

Fonte: dati PAT

Tabella 161 – Dipendenti comparto Scuola - triennio 2019-2021

PERSONALE COMPARTO SCUOLA	Personale a tempo indeterminato al 31/12			Personale a tempo determinato al 31/12		
	2019	2020	2021	2019	2020	2021
Dirigenti scolastici	78	78	79			
Docenti a tempo indeterminato	6.315	6.307	6.279			
Personale ATA a tempo indeterminato	2.421	2.267	2.299	1.084	1.548	1.463
Insegnanti a tempo determinato con contratto annuale	281	336	427			
Insegnanti a tempo determinato con contratto non annuale	1.759	2.218	1.920	461	484	597
Totale	10.854	11.206	11.004	1.545	2.032	2.060

Fonte: dati PAT

In relazione alla dotazione organica effettiva di personale a tempo indeterminato del comparto Provincia al 31 dicembre 2020, pari a 4.637 unità fisiche, come risultante dalla d.g.p. n. 2247 del 23 dicembre 2021, e il differente dato indicato nel prospetto che riepiloga le informazioni inviate su SICO

⁵⁵² Il sistema informativo SICO, gestito dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, è dedicato all'acquisizione dei flussi informativi previsti dal Titolo V del d.lgs. n. 165/2001, riguardanti il personale dipendente dalle amministrazioni pubbliche.

(4.633 unità fisiche, comprendenti 50 unità di personale ricercatore), la Provincia ha riferito⁵⁵³ che il dato di cui alla d.g.p. n. 2247 del 2021 include, a differenza di quello riportato nel prospetto inviato a SICO, n. 56 unità di personale, di cui 54 assunte con contratto di formazione lavoro, per il quale è previsto, una volta completato il biennio di formazione, l'inquadramento in ruolo nella categoria D, oltre a due cessazioni con conservazione del posto.

La Provincia ha, inoltre, rappresentato che si è ritenuto opportuno equiparare tale personale a quello assunto in ruolo a tempo indeterminato, tenuto conto che la finalità della deliberazione è quella di individuare e approvare il fabbisogno di personale.

13.3 Le misure di razionalizzazione della spesa del personale e i limiti all'assunzione del personale provinciale del comparto autonomie locali

Sulla base delle informazioni trasmesse dalla Provincia a seguito di specifica richiesta istruttoria⁵⁵⁴, in merito alle misure di contenimento della spesa per il personale adottate nel 2021, l'Ente ha rappresentato che la disciplina in vigore fino al 2020 è stata abrogata e sostituita con nuove disposizioni in materia di assunzioni, da parte della Provincia e dei suoi enti strumentali pubblici.

In particolare, l'art. 24 della l.p. n. 25 del 2012, come modificato dall'art. 13 della l.p. 23 dicembre 2019, n. 13, ancora per il 2020, disponeva: "Per ciascuno degli anni 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022 la Provincia può procedere ad assunzioni di personale provinciale a tempo indeterminato del comparto delle autonomie locali per la copertura di posti resisi liberi a seguito di cessazioni dal servizio; la spesa annua per queste assunzioni non può essere maggiore di un quinto del costo complessivo del personale cessato nel medesimo anno, comprensivo dei risparmi non utilizzati derivanti da cessazioni dal servizio a decorrere dall'anno 2014; non è computata in questo limite la spesa derivante da novazioni del rapporto di lavoro dei soggetti già dipendenti e dalle assunzioni effettuate per la copertura degli incarichi di strutture dirigenziali, uffici o incarichi speciali rappresentati nell'atto organizzativo. ".

Negli esercizi passati, a partire dal 2018 e fino al 2020, dunque, l'assunzione di personale provinciale a tempo indeterminato del comparto autonomie locali era consentita per la copertura dei posti resisi disponibili a seguito di cessazione dal servizio, fino ad un tetto di spesa pari ad un quinto del costo

⁵⁵³ Cfr. nota prot. Pat n. 372373 del 31 maggio 2022 (prot. Corte n. 831 di data 1° giugno 2022), in risposta al quesito n. 18 del supplemento istruttorio prot. n. 789 del 24 maggio 2022.

⁵⁵⁴ Nota della Provincia prot. n. PAT254590 dell'11 aprile 2022 (prot. Corte n. 609 di pari data), in risposta al quesito n. 62 dell'istruttoria della Corte (prot. n. 409 del 9 marzo 2022).

complessivo del personale cessato nel medesimo anno⁵⁵⁵, con le esclusioni espressamente elencate nella norma⁵⁵⁶.

L'art. 7 della l.p. 29 dicembre 2016, n. 20 (legge di stabilità per il 2017)⁵⁵⁷, poi, autorizzava la Provincia a procedere ad assunzioni aggiuntive, rispetto a quelle già consentite, entro un tetto massimo di spesa pari al 3% del limite di spesa, definito ai sensi dell'art. 63 della l.p. n. 7/1997, per gli anni 2019, 2020 e 2021 (per gli anni 2017 e 2018, il limite era dapprima fissato al 1,7%, *ex art.* 15 della l.p. n. 18/2017, e, successivamente, al 2,2%, *ex art.* 14 della l.p. n. 15/2018).

L'art. 7, c. 2, della l.p. 6 agosto 2020, n. 6 ha abrogato, a decorrere dal 1° gennaio 2021, le disposizioni di cui all'art. 24, c. 4 (primo periodo), 5 e 5-bis della l.p. n. 25/2012 e all'art. 7, c. 1 della l.p. n. 20/2016, ed ha ridefinito i limiti di spesa annuale per le assunzioni: “A decorrere dall'anno 2021 è autorizzata l'assunzione di personale della Provincia e degli enti strumentali pubblici con contratto di lavoro a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente a una spesa pari a quella relativa al personale a tempo indeterminato cessato nell'anno precedente, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e dei limiti di spesa per il personale. Eventuali quote di spesa non utilizzate in un anno si sommano a quelle dell'anno di riferimento. Alle assunzioni si procede imputando la relativa spesa in proporzione alle mensilità retributive ricadenti nell'anno di riferimento. L'eventuale eccedenza di spesa a regime, che non può essere superiore al 20 per cento del limite di spesa, è compensata a carico delle facoltà di assunzione nell'anno immediatamente successivo.”.

La possibilità della Provincia di assumere nuovo personale, dunque, è in funzione [del risparmio] della spesa di personale a tempo indeterminato cessato l'anno precedente, nel limite della spesa di personale iscritta a bilancio.

⁵⁵⁵ Per gli anni 2016 e 2017, era disposta analoga limitazione del *turn over*, nel limite di un decimo del costo complessivo del personale cessato nel medesimo anno (*cf.* art. 24, c. 4, della l.p. n. 25/2012 (legge finanziaria provinciale 2013), come modificato dall'art. 27, c. 5, lettere a) e b), della l.p. 22 aprile 2014, n. 1; dall'art. 30, c. 1, lettere d) e), della l.p. 30 dicembre 2014, n. 14; dall'art. 7, c. 3, lett. a), b) e c), della l.p. 30 dicembre 2015, n. 21 e dall'art. 9 della l.p. 5 agosto 2016, n. 14).

⁵⁵⁶ Lo stesso art. 24 della l.p. n. 25/2012, al c. 5, indicava le eccezioni a tali vincoli: “La limitazione stabilita dal comma 4 non si applica per le assunzioni necessarie per il funzionamento della centrale unica di emergenza prevista dall'articolo 23 della l.p. 1° luglio 2011, n. 9 (Disciplina delle attività di protezione civile in provincia di Trento), in relazione all'attivazione del numero unico di emergenza, del centro per l'infanzia, per le assunzioni previste dalla legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili), dall'articolo 37 bis della l.p. 3 aprile 1997, n. 7 (legge sul personale della Provincia), per le assunzioni conseguenti all'inquadramento del personale già in servizio ai sensi dell'articolo 8 della legge sul personale della Provincia, per le assunzioni di personale delle qualifiche forestali del corpo forestale provinciale necessarie a garantire i livelli minimi di efficienza delle articolazioni periferiche forestali definiti dalla Giunta provinciale, per l'assunzione, nel rispetto dei contingenti previsti dalla normativa vigente, di un massimo di due responsabili d'ufficio, nonché per le assunzioni di personale con contratto ai sensi degli articoli 43 e 43 bis della legge sul personale della Provincia 1997, per l'equivalente di spesa pari a 1.500.000 euro per l'anno 2017. La limitazione stabilita dal comma 4 non si applica, inoltre, per l'inquadramento di personale con mobilità in ingresso o con assunzione dalle graduatorie vigenti per compensare una mobilità in uscita, e per le assunzioni conseguenti alle economie di spesa derivanti dall'applicazione delle disposizioni in materia di ricambio generazionale. Resta comunque fermo il rispetto degli obblighi relativi al patto di stabilità interno.”. Il successivo c. 5-bis disponeva che: “Il comma 5 continua ad applicarsi nel testo vigente prima della data di entrata in vigore di questo comma fino alla conclusione delle procedure per le assunzioni di personale a tempo indeterminato attivate prima della medesima data.”.

⁵⁵⁷ Tale norma è stata abrogata con la l.p. 6 agosto 2020, n. 6, art. 7, c. 2, lett. d), a decorrere dal 1° gennaio 2021.

Come gli esercizi precedenti, anche per l'anno 2021, è stato quindi chiesto, in istruttoria, di indicare gli oneri finanziari derivanti da nuove assunzioni ed i risparmi di spesa derivati dalle cessazioni verificatesi nel 2020, nonché di documentare nel dettaglio il rispetto dei limiti alle assunzioni.

La Provincia, richiamato quanto appena esposto in relazione alle modifiche intervenute con la l.p. n. 6/2020 in materia, ha rappresentato⁵⁵⁸ che, con l'approvazione del Piano triennale dei fabbisogni di personale di cui alla d.g.p. n. 2134 del 22 dicembre 2020, la Giunta provinciale ha disposto – fra l'altro – che il fabbisogno di personale degli anni 2019 e 2020 non ancora soddisfatto e pari a 93 unità complessive, venga trasportato agli anni successivi.

Ad esso, si aggiungono altre 328 unità⁵⁵⁹ a copertura del fabbisogno 2021, come disposto con successiva d.g.p. n. 1496/2021.

Con quest'ultimo provvedimento, l'Esecutivo si è avvalso della facoltà prevista dall'ultimo periodo del c. 1 dell'art. 7 della l.p. n. 6/2020, che consente per l'appunto di eccedere la spesa a regime di non oltre il venti per cento del limite di spesa, con compensazione a carico delle facoltà assunzionali dell'anno immediatamente successivo.

L'Ente, dunque, ha riferito che:

- “- i risparmi di spesa conseguenti alle cessazioni intervenute nel corso del 2020 sono pari a un risparmio teorico a regime, tenuto conto del rapporto di lavoro a tempo pieno per dodici mensilità, di euro 6.361.505,00;*
- le nuove assunzioni di personale a tempo indeterminato effettuate a vario titolo nel corso dell'anno 2021, escluse quelle a carico del fabbisogno di personale relativo agli anni 2019 e 2020 non soddisfatto, sono state pari a 276 unità, per una spesa, calcolata come indicato nell'articolo 7 della l.p. n. 6/2020 pari a euro 2.602.305,00, corrispondente ad una spesa teorica massima a regime, tenuto conto del rapporto di lavoro a tempo pieno per dodici mensilità, di euro 7.169.705,00.”.*

Inoltre, a ulteriore specificazione, la Provincia⁵⁶⁰ ha aggiunto che *“la somma di euro 2.602.305,00 è la spesa effettivamente sostenuta nell'anno 2021, per le assunzioni effettuate con costo a carico del budget per il soddisfacimento del fabbisogno 2021 (276 unità) tenuto conto delle mensilità retributive erogate nello stesso anno 2021. Detta spesa effettiva, a regime, ossia considerando il costo totale per l'intero anno solare, corrisponde a una somma teorica di euro 7.169.705,00.*

Le ulteriori assunzioni effettuate nell'anno 2021, che portano alla differenza rilevata rispetto al prospetto delle assunzioni (SICO), sono state effettuate a parziale soddisfacimento del fabbisogno 2019/2020 rappresentato

⁵⁵⁸ Nota della Provincia prot. n. 254590 di data 11 aprile 2022 (prot. Corte n. 609 di pari data), in risposta al quesito 63 della nota prot. n. 409 del 9 marzo 2022.

⁵⁵⁹ Di esse, 244 unità risultanti dalla d.g.p. n. 2134/2020 e 84 dalla d.g.p. integrativa n. 1496/2021.

⁵⁶⁰ Cfr. nota prot. Pat n. 372373 del 31 maggio 2022 (prot. Corte n. 831 di data 1° giugno 2022), in risposta al quesito n. 19 del supplemento istruttorio prot. n. 789 del 24 maggio 2022

nell'Allegato alla deliberazione n. 2134 del 22 dicembre 2021 e il cui costo era stato già considerato nei predetti anni."

Risulta rispettato il limite di spesa per le assunzioni del personale del comparto autonomie locali e del comparto scuola.

Come negli anni scorsi, la Giunta provinciale, con la delibera n. 2122 del 22 dicembre 2020, ha impartito anche agli organismi partecipati direttive in materia di personale e di contratti di collaborazione, a valere per l'anno 2021⁵⁶¹, volte al contenimento della spesa⁵⁶².

Tali direttive, distinte per enti pubblici strumentali e agenzie, enti strumentali a carattere privatistico e fondazioni di ricerca, riguardano le assunzioni di personale a tempo determinato e indeterminato, il personale dirigenziale e quadro, il trattamento economico, le collaborazioni *ex art. 39-duedecies* della l.p. n. 23/1990, i limiti sulla spesa di personale e per collaborazioni.

Le assunzioni e le cessazioni nel comparto Provincia e nel comparto Scuola, avvenute nel corso del 2021, distinte per qualifica, sono riepilogate nei seguenti prospetti contenenti le informazioni inviate su SICO⁵⁶³:

Tabella 162 – Assunzioni e cessazioni dal servizio – anno 2021

COMPARTO PROVINCIA	ASSUNZIONI			CESSAZIONI				
	nomina da concorso	assunzioni <i>ex</i> 1. 68/1999 (cat. protette)	altre cause	collocamento a riposo per limiti di età	dimissioni (con diritto alla pensione)	risoluzione rapporto di lavoro	licenziamenti	altre cause
Dirigenti	3				5	3		2
Ricercatori/tecnologi 1^, 2^ e 3^ fascia					2	1		2
Direttori	13			1	6	3		4
Categoria D	119		55	4	21	16	1	32
Categoria C	29		42	5	36	40		36
Categoria B	68	5	9	1	45	22		16
Categoria A			3	2	3	1		1
Forestali					1			3
Vigili del fuoco	4			1	7			3
TOTALI	236	5	109	14	126	86	1	99
TOTALE COMPLESSIVO			350					326

⁵⁶¹ Per il 2022, le direttive sul contenimento delle spese per il personale sono state approvate con d.g.p.n. 239 del 25 febbraio 2022.

⁵⁶² Nota della Provincia prot. n. 254590 di data 11 aprile 2022 (prot. Corte n. 609 di pari data), in risposta al quesito 30 della nota prot. n. 409 del 9 marzo 2022.

⁵⁶³ Prospetto di cui alla nota PAT prot. n. 254590 di data 11 aprile 2022 (prot. Corte n. 690 di pari data).

COMPARTO SCUOLA	ASSUNZIONI			CESSAZIONI				
	nomina da concorso	assunzioni ex l. 68/1999 (cat. protette)	altre cause	collocamento a riposo per limiti di età	dimissioni (con diritto alla pensione)	risoluzione rapporto di lavoro	licenziamenti	altre cause
Dirigenti scolastici	6			4	1			
Docenti a tempo indeterminato	300		56	53	1	259	13	58
Personale A.T.A. a tempo indeterminato	216			20	134	7	1	22
Insegnanti a tempo determinato con contratto annuale			427					427
Insegnanti a tempo determinato con contratto non annuale			1.920					1.920
TOTALI	522	0	2.403	77	136	266	14	2.427
TOTALE COMPLESSIVO	2.925			2.920				

Fonte: dati PAT

Stando al prospetto sulle assunzioni e cessazioni nel comparto Provincia, nel 2021 risulterebbero non 276 assunzioni (come si ricaverebbe dalla risposta al quesito 63 della nota istruttoria), ma 350, di cui 236 (per concorso) + 5 (l. 68/99) + 109 (altre cause, ove dovrebbero rientrare i passaggi da altre amministrazioni, assunzioni con procedure art. 35, c. 3-bis, d.lgs. n. 165/01; art. 4, c. 6, l. n. 125/13 e art. 20 d.lgs. n. 75/2017).

La Provincia, in proposito, ha confermato⁵⁶⁴ che le assunzioni sono pari a n. 350 e corrispondono a quelle risultanti dal conto annuale 2021 (tabelle SICO).

Di esse, 276 unità coprono il fabbisogno 2021, mentre le ulteriori assunzioni effettuate nell'anno 2021, pari a 74 unità, sono state effettuate a parziale soddisfacimento del fabbisogno 2019/2020 ancora da soddisfare, indicato nell'Allegato 2 alla deliberazione n. 2134 del 22 dicembre 2021 (93 unità).

13.4 La spesa per il personale: analisi storica e incidenza sulla spesa corrente

L'art. 63, c. 1, della l.p. 3 aprile 1997, n. 7 dispone che "La spesa da prevedere in bilancio per tutto il personale provinciale, compreso quello assunto a tempo determinato, in comando o messo a disposizione, è definita dalla legge provinciale di stabilità. Eventuali integrazioni alla predetta spesa mediante prelievi dal fondo di riserva di cui all'articolo 20 della l.p. 14 settembre 1979, n. 7 (Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Provincia autonoma di Trento), come da ultimo modificato dagli articoli 2 e 7 della l.p. 23 febbraio 1998, n. 3, possono essere effettuati in misura non superiore al 2 per cento."

⁵⁶⁴ Risposta PAT prot. n. 416652 del 13 giugno 2022 (prot. Corte n. 869 di pari data) al punto 57 delle Sintesi (trasmesse con nota prot. Corte n. 841 del 3 giugno 2022).

Ai sensi dell'art. 6 della l.p. 7 agosto 2019, n. 5, come modificato dall'art. 10 della l.p. 23 dicembre 2019, n. 13, il limite massimo di spesa fissato nella legge finanziaria provinciale⁵⁶⁵, per l'anno 2021, per tutto il personale appartenente al comparto autonomie locali, era fissato in euro 234.587.145 ed includeva la quota del fondo per la valorizzazione delle professionalità del personale destinata alle progressioni economiche e di carriera, comunque denominate, oltre a quella relativa agli oneri sostenuti dalla Provincia per il personale già dipendente dei musei e assunto con procedura concorsuale, trasferito alla Provincia, ai sensi dell'art. 25-*bis* della legge 3 ottobre 2007, n. 15 (legge provinciale sulle attività culturali 2007).

Per il comparto scuola, il limite era pari a euro 506.751.350 e per l'integrazione della spesa, restava fermo quanto previsto dall'art. 63, c. 1, della l.p. n. 7/1997⁵⁶⁶.

Secondo quanto riferito dalla Provincia⁵⁶⁷, in base al principio della successione delle leggi nel tempo, l'art. 6 della l.p. n. 5/2019 è stato implicitamente abrogato dall'art. 9, c. 2, lett. a), della l.p. n. 16/2020, come modificato dall'art. 24 della l.p. n. 18 del 2021, che ha dettato disposizioni sui "limiti di spesa per il personale provinciale e abrogazione di disposizioni connesse".

Sicché, per l'anno 2021, la norma di riferimento sarebbe proprio quest'ultima, che ha fissato il limite di spesa di euro 233.855.000, per il comparto autonomie locali, e di euro 537.160.000, per il comparto scuola.

L'art. 9 della l.p. n. 16/2020 è stato poi abrogato con la l.p. n. 22/2021.

In effetti, a norma dell'art. 6, cc. 1, lett. b), e 2, lett. b), della l.p. n. 5 del 2019, sul bilancio di esercizio del 2021, era autorizzata la spesa di euro 234.587.145 per tutto il personale appartenente al comparto autonomie locali e al comparto ricerca e di euro 506.751.350 per tutto il personale del comparto scuola. L'art. 9, rispettivamente al c. 1, lett. b), e al c. 2, lett. b), della l.p. n. 16 del 28 dicembre 2020, come modificato dall'art. 24, c. 1, della l.p. n. 18 del 4 agosto 2021, entrata in vigore il 5 agosto 2021, poi, ha autorizzato, sul bilancio di esercizio del 2021, solo la minore spesa di euro 233.885.000 per tutto il personale appartenente al comparto autonomie locali e al comparto ricerca e la maggiore spesa di euro 537.160.000 per tutto il personale del comparto scuola.

L'art. 9, peraltro, è stato abrogato espressamente, a decorrere dal 1° gennaio 2022, dall'art. 11, c. 9, della l.p. n. 22 del 27 dicembre 2021, entrata in vigore il giorno successivo e, d'altro canto, detta abrogazione nulla rileva ai fini della individuazione del limite di spesa per il 2021, operando solo a decorrere dal 2022.

⁵⁶⁵ Si veda l'art. 6 della l.p. 7 agosto 2019, n. 5, come modificato dall'art. 10 della l.p. 23 dicembre 2019, n. 13.

⁵⁶⁶ L.p. 7 agosto 2006, n. 5, art. 85, c. 2, lett. b).

⁵⁶⁷ Cfr. nota prot. Pat n. 372373 del 31 maggio 2022 (prot. Corte n. 831 di data 1° giugno 2022), in risposta al quesito n. 20 del supplemento istruttorio prot. n. 789 del 24 maggio 2022.

Ciò considerato, quindi, deve ritenersi che, a norma dell'art. 9 della l.p. n. 16 del 28 dicembre 2020, come modificato dall'art. 24, c. 1, della l.p. n. 18 del 4 agosto 2021, sul bilancio di esercizio del 2021, risulta autorizzata la spesa di euro 233.885.000 per tutto il personale appartenente al comparto autonomie locali e al comparto ricerca e la spesa di euro 537.160.000 per tutto il personale del comparto scuola.

Con riguardo alla spesa per il personale del comparto scuola, necessaria per la ripresa delle attività didattiche nel rispetto delle misure di contenimento del Covid-19, per quanto rappresentato dalla Provincia⁵⁶⁸, l'art. 8 della l.p. n. 6/2020 prevedeva che "Per garantire la ripresa delle attività didattiche dell'anno scolastico 2020-2021 nel rispetto delle misure di sicurezza idonee ad assicurare il contenimento della diffusione del Covid-19, è autorizzata una spesa sul bilancio degli esercizi finanziari 2020 e 2021 per il personale appartenente al comparto scuola rispettivamente di 8.848.000 e di 18.752.000 euro, nell'ambito delle unità di voto 04.01 (Istruzione e diritto allo studio - Istruzione prescolastica) e 04.02 (Istruzione e diritto allo studio - Altri ordini di istruzione non universitaria), titolo 1 (Spese correnti).".

La norma in discussione è stata superata dall'art. 9 della l.p. n. 16/2020 che, al c. 2, nel definire il limite di spesa per il personale appartenente al comparto scuola, ha previsto che "2. Ai sensi dell'articolo 85 della l.p. 7 agosto 2006, n. 5 (legge provinciale sulla scuola 2006), la spesa sui bilanci degli esercizi finanziari 2021, (...) per tutto il personale provinciale appartenente al comparto scuola, compreso quello per garantire le attività didattiche nel rispetto delle misure di sicurezza idonee ad assicurare il contenimento della diffusione del COVID-19 per l'anno 2021, è autorizzata: a) per l'anno 2021 in 525.260.000 euro (...).".

Il limite è stato successivamente innalzato a euro 537.160.000, in base all'art. 24 della l.p. n. 18/2021 (legge di assestamento 2021), sempre in relazione alle spese connesse all'emergenza epidemiologica, che ha reso necessario un maggior ricorso alle supplenze brevi, per far fronte alle assenze di personale (variazione ai capitoli 259518, 259600-004, 259613).

Come richiesto in istruttoria, al fine di illustrare la dinamica della spesa del personale, l'Amministrazione ha trasmesso⁵⁶⁹ i dati della spesa (impegni) relativa all'anno 2021, riguardante gli impegni⁵⁷⁰ dei capitoli di spesa rientranti nei limiti della legge di stabilità provinciale, precisando che,

⁵⁶⁸ Cfr. nota prot. Pat n. 372373 del 31 maggio 2022 (prot. Corte n. 831 di data 1° giugno 2022), in risposta al quesito n. 21 del supplemento istruttorio prot. n. 789 del 24 maggio 2022.

⁵⁶⁹ Si veda prospetto allegato alla nota prot. PAT n. 254590 dell'11 aprile 2022 (prot. Corte n. 609 di pari data), in risposta al quesito n. 55 della nota prot. n. 409 del 9 marzo 2022.

⁵⁷⁰ Capitolo 155500: "Spese e rimborso allo Stato e ad altri enti pubblici degli oneri relativi al personale comandato a prestare servizi presso la Provincia o messo a disposizione della stessa"; capitolo 155600: "Spesa per la concessione al personale dell'anticipazione del trattamento di fine rapporto"; capitolo 959500: "Spese per il personale - retribuzioni"; capitolo 959510 da 2018 "Personale Pat - retribuzioni"; capitolo 959501 da 2018: "Spese per il personale - contributi sociali a carico Provincia";

per tale annualità, le somme esposte sono al lordo delle risorse afferenti all'indennità di vacanza contrattuale e ai gradoni del personale docente.

Di seguito, si riportano i dati forniti, integrati, per motivi di omogeneità e confrontabilità, con quelli relativi alla spesa impegnata per gli anni 2019 e 2020, comunicati dalla Provincia in occasione delle istruttorie per le parifiche dei rendiconti 2019 e 2020⁵⁷¹.

Tabella 163 - Spese per il personale – impegni triennio 2019-2021

COMPARTO	IMPEGNI				INCIDENZA 2021
	2019	2020	2021	Media triennio 2011-2013	SU VALORE MEDIO
Provincia	230.424.848	222.543.019	220.164.466	218.137.673	0,93%
Scuola	509.365.691	507.702.583	536.124.411	484.715.478	10,61%
Spesa complessiva	739.790.538	730.245.601	756.288.876	702.853.151	7,60%

Fonte: dati PAT – importi in euro

Dall'esame dei dati comunicati dalla Provincia, risulta che, rispetto alla media del triennio 2011-2013 corrispondente ad impegni per 702.853.151 euro, la spesa del personale, nel 2021, ha registrato un incremento medio nei due comparti del 7,60%.

Dal rendiconto 2021, il totale degli impegni attinenti alle spese per il personale, al netto di quelle per il comparto scuola, suddiviso per macro-aggregati, risulta come segue:

capitolo 959502: "Spese per il personale - Irap"; capitolo 959503: "Spese per il personale - missioni"; capitolo 959504: "Spese per il personale - assegni familiari"; capitolo 959507 da 2018: "Spese per il personale - Inail"; capitolo 157060 "Spesa per la somministrazione di lavoro temporaneo"; capitolo 259500: "Spesa per il personale non insegnante della scuola, della formazione professionale e assistente educatore"; capitolo 259502: "Spesa per il personale non insegnante della scuola - contributi sociali"; capitolo 259503 "Spese per il personale non insegnante - Irap"; capitolo 259504: "Spesa per il personale insegnante della scuola per l'infanzia e della formazione professionale, assistente educatore - retribuzioni"; capitolo 259506: "Spesa per il personale insegnante della scuola per l'infanzia e della formazione professionale, assistente educatore - contributi sociali"; capitolo 259507: "Spese per il personale insegnante della scuola per l'infanzia - Irap"; capitolo 259600-001: "Spese per il personale insegnante"; capitolo 259602: "Spese per il personale insegnante della scuola - contributi"; capitolo 259603: "Spese per il personale insegnante - Irap"; capitolo 259604: "Spese per il personale della scuola - missioni"; 259605: "Spese per il personale della scuola - assegni familiari"; capitolo 259630: "Spesa per la concessione al personale della scuola dell'anticipazione del trattamento di fine rapporto - altre scuole (esclusa scuola dell'infanzia)"; capitolo 259510: "Spesa per il personale non insegnante della scuola, della formazione professionale e assistente educatore retribuzione - Covid-19"; capitolo 259512: "Spesa per il personale non insegnante della scuola, contributi sociali - Covid-19"; capitolo 259513: "Spesa per il personale non insegnante della scuola, Irap - Covid-19"; capitolo 259514: "Spesa per il personale insegnante della scuola per l'infanzia e della formazione professionale retribuzioni - Covid-19"; capitolo 259516: "Spesa per il personale insegnante della scuola per l'infanzia e della formazione professionale contributi sociali - Covid-19"; cap. 259517: Spesa per il personale insegnante della scuola per l'infanzia Irap - Covid-19; capitolo 259518 "Spesa per il personale insegnante della scuola per l'infanzia e della formazione professionale contributi - Covid-19"; capitolo 259600-004 Spesa per il personale insegnante della scuola retribuzioni - Covid-19 e capitolo 259613 "Spese per il personale insegnante Irap - Covid-19".

⁵⁷¹ Per l'esercizio 2019, i dati sono stati rilevati dalla risposta della Provincia al quesito n. 49 (nota PAT prot. n. 244796 del 4 maggio 2020, acquisita al prot. Corte n. 908 del 5 maggio 2020); per l'esercizio 2020, i dati sono stati rilevati dalla risposta della Provincia al quesito 53 della nota istruttoria prot. 1495 dell'8 marzo 2021 (nota PAT prot. n. 310803 del 5 maggio 2021 (prot. Corte n. 1966 del 6 maggio 2021).

Tabella 164 - Impegni spese di personale del comparto autonomie per macroaggregati

	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	TRASFERIMENTI CORRENTI	RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE	TOTALE
Macroaggregati	101	102	103	104	109	100
Impegni	213.869.241	13.795.855	5.088.214	28.219.620	2.300.000	263.272.929

Fonte: dati tratti da allegato e) al rendiconto PAT 2021 – spese per macroaggregati (pag. 76 e segg.) – importi in euro

Dall'analisi dei dati sopra esposti, risulta una spesa di circa 263,27 ml, di cui: 213,87 ml, relativi a redditi da lavoro dipendente; 13,80 ml, per imposte e tasse a carico dell'ente; 5,09 ml, relativi ad acquisto di beni e servizi; 28,22 ml, per trasferimenti correnti e 2,3 ml, per rimborsi e poste correttive delle entrate (227,67 ml, esclusi acquisto di beni e servizi, trasferimenti correnti e rimborsi e poste correttive delle entrate).

Per quanto riguarda il comparto scuola, nella missione 4 "Istruzione e diritto allo studio", programmi 1 "Istruzione prescolastica" e 2 "Altri ordini di istruzione non universitaria", risulta una spesa complessiva, per redditi da lavoro dipendente, di 517,35 ml; per imposte e tasse, di 32,71 ml; per acquisto di beni e servizi, di 5,07 ml e, per trasferimenti correnti, di 207,33 ml; per un totale di 762,47 ml.

Tabella 165 - Impegni Missione 4 (Istruz. e diritto allo studio) Programmi 1 e 2 per macroaggregati

Programma	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	TRASFERIMENTI CORRENTI	TOTALE
Macroaggregati	101	102	103	104	100
01 Istruzione prescolastica	29.857.052	1.969.596	1.239.919	95.329.203	128.395.770
02 Altri ordini di istruzione non universitaria	487.493.608	30.744.526	3.832.476	112.005.479	634.076.088
Totale programmi 1 e 2	517.350.660	32.714.122	5.072.395	207.334.682	762.471.859

Fonte: dati tratti da allegato e) al rendiconto PAT 2021 – spese per macroaggregati (pag. 76) – importi in euro

Con riferimento alla spesa storica, relativa al triennio 2019-2021, del personale a tempo indeterminato, è stato chiesto all'Amministrazione di fornire i dati coerenti con le informazioni inviate su SICO – Sistema conoscitivo del personale dipendente delle amministrazioni pubbliche, che prevedono l'indicazione della spesa secondo il criterio di cassa.

La Provincia ha provveduto a trasmettere i seguenti prospetti:⁵⁷²

⁵⁷² Si vedano le tabelle del Servizio per il personale - Dipartimento organizzazione, personale e affari generali allegate alla nota prot. n. 310803 del 5 maggio 2021 (acquisita al prot. Corte n. 1966 del 6 maggio 2021), in risposta al quesito n. 55 dell'istruttoria prot. n. 1495 dell'8 marzo 2021.

Tabella 166 – Spese per retribuzioni personale a tempo indeterminato comparto Provincia

	Spese per retribuzioni lorde			di cui arretrati anni precedenti		
	2019	2020	2021	2019	2020	2021
Dirigenti	10.520.303	10.107.552	9.507.616	13.782	5.350	2.741
Ricercatori/tecnologi (1^, 2^ e 3^ fascia)	3.393.306	3.039.538	3.036.662	6.352	1.394	160.862
Direttori	12.963.156	12.361.899	11.761.981	58.470	3.522	4.621
Restante personale	136.156.059	136.367.574	135.327.127	815.149	587.549	690.279
Totale	163.032.824	161.876.563	159.633.386	893.753	597.815	858.503
Altri oneri che concorrono a formare il costo del lavoro	38.204.531	62.184.285	57.851.326	*		
Totale costo annuo del lavoro	201.237.355	224.060.849	217.484.712			

* Negli altri oneri che concorrono a formare il costo del lavoro, sono incluse le seguenti voci: “assegno per nucleo familiare”, “erogazione buoni pasto”, “contratti di collaborazione coordinata e continuativa”, “retribuzioni personale a tempo determinato (ad esclusione dei contratti formazione lavoro)”, “contributi a carico dell’Amministrazione per fondi prev. complementare”, “contributi a carico dell’Amministrazione sulle comp. fisse ed accessorie (compreso Sanifonds)”, “Irap”, “somme rimborsate per personale comandato”. Sono sottratti i “rimborsi ricevuti dalle amministrazioni”.

Fonte: dati PAT – importi in euro

Tabella 167 – Spese per retribuzioni personale a tempo indeterminato comparto Scuola

	Spese per retribuzioni lorde			di cui arretrati anni precedenti		
	2019	2020	2021	2019	2020	2021
Dirigenti scolastici	6.661.481	7.191.271	7.747.297	2.363		
Docenti a tempo indeterminato	211.699.619	211.171.712	213.589.723	1.888.013	1.812.597	3.572.665
Personale ATA a tempo indeterminato	63.374.325	60.948.338	57.349.102		32.200	-
Insegnanti a tempo determinato con contratto annuale e non annuale	46.687.431	52.532.273	59.882.559	3.916.352	1.212.626	148.233
Totale	328.422.856	331.843.594	338.568.681	5.806.728	3.057.423	3.720.898
Altri oneri che concorrono a formare il costo del lavoro	182.038.271	183.684.091	202.290.617			
Totale costo annuo del lavoro	510.461.127	515.527.685	540.859.298			

Fonte: dati PAT – importi in euro

Un ulteriore profilo, oggetto di analisi in materia di spesa del personale, riguarda l’incidenza della stessa sulla spesa corrente, al netto della spesa sanitaria⁵⁷³.

L’amministrazione ha comunicato i dati della spesa per il 2021⁵⁷⁴, precisando che la spesa corrente “risulta al netto del concorso agli obiettivi di finanza pubblica posto in capo alla Provincia”.

I dati sono riportati nel prospetto che segue e posti a confronto con quelli degli esercizi 2019 e 2020, già forniti in occasione delle istruttorie per la parifica dei rendiconti 2019 e 2020:

⁵⁷³ Al riguardo, va rilevato che la spesa sanitaria in Trentino è sostenuta interamente dalla Provincia, senza ricorso al fondo sanitario nazionale.

⁵⁷⁴ Nota prot. n. 490 del 9 marzo 2022, quesito n. 56; risposta della Provincia prot. n. 254590 dell’11 aprile 2022, acquisita al prot. della Corte n. 609 di pari data.

Tabella 168 - Incidenza della spesa del personale sulla spesa corrente netta – anno 2021

	2019	2020	2021
spesa corrente al netto sanità	2.111.959.745	2.091.890.349	2.395.427.061
<i>spesa corrente totale</i>	<i>3.510.080.342</i>	<i>3.387.875.794</i>	<i>3.691.034.021</i>
<i>spesa sanità</i>	<i>1.195.650.878</i>	<i>1.295.985.445</i>	<i>1.295.606.960</i>
spesa personale	739.790.538	730.245.601	756.288.876
<i>di cui Pat</i>	<i>230.424.848</i>	<i>222.543.019</i>	<i>220.164.466</i>
<i>di cui Scuola</i>	<i>509.365.691</i>	<i>507.702.583</i>	<i>536.124.411</i>
incidenza	35,03%	34,91%	31,57%

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati PAT – importi in euro

Sulla base dei dati sopra evidenziati, emerge che, anche per quest'anno, la spesa del personale, pur attestandosi in diminuzione rispetto ai dati registrati negli anni 2020 e 2021, incide significativamente sulla spesa corrente (31,57%).

Nonostante la rilevata diminuzione, quindi, è ancora ravvisabile una certa rigidità del bilancio provinciale, che presenta una spesa corrente significativamente incisa dalla spesa del personale.

Pertanto, la Corte sollecita l'Amministrazione ad un continuo ed attento monitoraggio della spesa del personale, nonché all'implementazione delle politiche di razionalizzazione e di *spending review*.

13.5 Il limite di spesa annuale per lavoro straordinario e i viaggi di missione

L'art. 3, c. 1, lett. e), della l.p. del 27 dicembre 2010, n. 27 dispone che, ai fini del contenimento della spesa, la Giunta provinciale stabilisce annualmente il limite massimo di spesa per i contratti di lavoro a tempo determinato, per il lavoro straordinario e per i viaggi di missione.

La vigente disciplina normativa, inoltre, prevede l'attribuzione di singoli *budget* a ciascun responsabile di struttura provinciale.

Per il 2021, la Giunta provinciale, con deliberazione n. 1039 del 18 giugno 2021, ha fissato "*in euro 4.200.000,00 il limite massimo di spesa per lavoro straordinario e viaggi di missione per l'anno 2021*", confermando la soglia stabilita, per il 2019 e il 2020, per le strutture della Provincia e per il personale messo a disposizione presso gli enti strumentali⁵⁷⁵ e specificando che tale limite ha a riferimento la

⁵⁷⁵ La citata delibera stabilisce che le assegnazioni dei *budget* di spesa per lavoro straordinario e per viaggi di missione sono da considerarsi definitive, fatto salvo eventuali motivate esigenze debitamente documentate. La delibera prevede, inoltre, che saranno comunque riconosciuti, per il Servizio antincendi e protezione civile, lo straordinario e il rimborso delle spese di missione dovuti all'attività di formazione obbligatoria resa durante turni di riposo o in salto turno, che andranno di volta in volta certificati dal dirigente di servizio. Ulteriore deroga ai *budget* assegnati è prevista per le esigenze connesse ad attività istituzionali degli uffici di gabinetto del Presidente della Provincia e degli assessori e per gli eventi meteorologici straordinari connessi all'attività invernale, del personale cantoniere del Servizio gestione strade.

spesa relativa alle voci di straordinario e missione pianificabili; non sono, quindi, considerate le spese legate al lavoro straordinario prestato per fronteggiare eventi straordinari non prevedibili, quali quelli per calamità naturali, per interventi di solidarietà nazionali ed internazionali, per consultazioni elettorali, referendarie, per censimento.

Come richiesto in istruttoria, l'Amministrazione ha comunicato l'andamento della spesa per lavoro straordinario e viaggi di missione, nell'ultimo triennio⁵⁷⁶.

Si riportano, di seguito, le tabelle trasmesse dalla Provincia, distinte per tipologia di personale (personale provinciale e personale scuola) e per destinazione (straordinari e viaggi di missioni).

In assenza di specificazioni in senso contrario da parte della Provincia, si deve ritenere che, come per l'esercizio 2019⁵⁷⁷, il *budget* di spesa, disposto con la d.g.p. n. 1039/2021, non riguardi le spese di missione del personale docente della scuola, per le quali vengono utilizzate le risorse a disposizione delle singole Istituzioni scolastiche.

Tabella 169 – Compensi per lavoro straordinario e missioni (pagamenti) – triennio 2019-2021

STRAORDINARI			
	2019	2020	2021
Provincia	2.115.385	1.920.290	2.287.604
Scuola	313.396	300.300	303.855
TOTALE	2.428.781	2.220.590	2.591.458
MISSIONI			
	2019	2020	2021
Provincia	1.351.513	856.523	755.471
Scuola	835.899	245.063	69.368
TOTALE	2.187.412	1.101.586	824.839

Fonte: dati PAT – importi in euro

La tabella evidenzia un aumento della spesa sostenuta nel 2021 per straordinari, non solo con riferimento al 2020 (+16,70), caratterizzato dalla pandemia, ma anche rispetto al 2019 (+6,70%); per le

⁵⁷⁶ Nota prot. n. PAT 254590 dell'11 aprile 2022 (prot. Corte n. 609 di pari data), in risposta al quesito n. 64 della nota istruttoria prot. n. 409 del 9 marzo 2022.

⁵⁷⁷ Nota della Provincia prot. n. 316876 del 12 giugno 2020 (prot. Corte n. 1108 di pari data), nella quale si precisa che: "la deliberazione della Giunta provinciale n. 1074 del 19 luglio 2019, individua il limite massimo di spesa per lavoro straordinario e viaggi di missione dell'anno 2019 in 4,2 milioni di euro. Detto limite ha a riferimento il budget complessivo e i singoli budget attribuiti alle varie strutture provinciali e ad alcuni enti presso i quali operano dipendenti provinciali, per la copertura delle spese di straordinario e missione pianificabili. Il budget, come si può evincere dalla delibera 1074/2019 riferita, come già evidenziato, al personale delle strutture amministrative provinciali e, unicamente per la parte lavoro straordinario, al personale non docente della scuola, non contempla le risorse destinate alle spese di missione del personale docente della scuola. Alla spesa per missioni di detto personale, infatti, si fa fronte con risorse a disposizione delle singole Istituzioni scolastiche. Per la verifica del rispetto del budget previsto dalla deliberazione n. 1074/2019 è quindi necessario escludere dalla somma degli importi riportati nella tabella di cui al quesito 58 dell'istruttoria la voce Missioni - scuola. La somma degli importi erogati a titolo di compensi per lavoro straordinario e viaggi di missione disciplinati dalla delibera in parola ammonta quindi per l'anno 2019 a complessivi euro 3.780.294,00 e rientra pienamente nel budget ivi previsto."

missioni, quasi dimezzate nel 2020 rispetto al 2019, si registra, invece, nel 2021, un'ulteriore riduzione (-25,12%), in aggiunta a quella rilevata nel 2020 rispetto all'anno precedente (-49,64%).

La spesa complessiva, aumentata, seppure di poco, rispetto al 2020 (+2,83%), risulta pari a 3.416.298 euro: è stato, quindi, rispettato il limite di spesa di euro 4.200.000, stabilito con la citata d.g.p. n. 1039 del 18 giugno 2021.

13.6 La spesa per attività di formazione del personale

In istruttoria, è stato chiesto alla Provincia di comunicare la spesa per l'attività di formazione, di preparazione e di aggiornamento del personale nell'ultimo triennio, distinta tra quella sostenuta direttamente e per tramite di Trentino School of Management, che si occupa, in particolare, di attività di formazione rivolta al personale della Provincia e delle società/consorzi controllati, e di altri organismi.

L'Amministrazione ha trasmesso il seguente prospetto riepilogativo⁵⁷⁸, dal quale si evince, come gli anni precedenti, da un lato, la netta prevalenza della spesa nei confronti di Trentino School of Management (nel 2021, ha rappresentato più dell'80% del totale degli impegni e dei pagamenti), rispetto ad altri soggetti organizzatori dei corsi di formazione e, dall'altro, un cospicuo incremento dei pagamenti dell'esercizio 2021, rispetto all'anno precedente (+34,48%), mentre gli impegni sono leggermente diminuiti (-2%):

Tabella 170 – Spesa per attività di formazione – triennio 2019-2021

SOGGETTO ORGANIZZATORE	2019		2020		2021	
	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
TSM	713.588	355.653	677.126	240.918	597.170	304.020
ALTRI SOGGETTI	117.350	107.988	73.437	39.573	138.329	73.197
TOTALE	830.938	463.641	750.563	280.491	735.499	377.217

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati PAT – importi in euro

13.7 Le misure straordinarie per il potenziamento dell'organico

L'art. 36 del d.lgs. n. 165/2001, come modificato dall'art. 9 del d.lgs. n. 75/2017, dispone che “le amministrazioni pubbliche possono stipulare contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, contratti di formazione e lavoro e contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato, nonché avvalersi delle forme contrattuali flessibili previste dal codice civile e dalle altre leggi sui rapporti di lavoro nell'impresa, esclusivamente nei limiti e con le modalità in cui se ne preveda l'applicazione nelle

⁵⁷⁸ Cfr. tabella prot. PAT n. 254590 dell'11 aprile 2022 (prot. Corte n. 609 di pari data), in risposta al quesito istruttorio n. 65 (prot. Corte n. 409 del 9 marzo 2022).

amministrazioni pubbliche. Le amministrazioni pubbliche possono stipulare i contratti di cui al primo periodo del presente comma soltanto per comprovate esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale e nel rispetto delle condizioni e modalità di reclutamento stabilite dall'articolo 35.”.

Inoltre, i contratti di lavoro a termine possono avere una durata massima di 36 mesi e non possono essere convertiti in contratti di lavoro a tempo indeterminato. In tal caso, mentre il lavoratore ha diritto al risarcimento del danno derivante dalla prestazione di lavoro in violazione di disposizioni imperative, il dirigente incorre in responsabilità dirigenziale.

Le suddette limitazioni al ricorso ai contratti a tempo determinato non si applicano al reclutamento del personale docente, educativo e amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) presso le istituzioni scolastiche ed educative statali e degli enti locali, fermo, comunque, il divieto di conversione a tempo indeterminato (art. 36, c. 5^{bis}, d.lgs. 165/2001).

In ambito provinciale, l'art. 63, c. 1-*quater*, della l.p. n. 7/1997, dispone che, per il periodo di vigenza del piano triennale dei fabbisogni, la Giunta provinciale, per fare fronte a esigenze di carattere temporaneo ed eccezionale, definisce anche il numero del personale da assumere con contratto a tempo determinato.

La norma stabilisce, inoltre, che tale numero non può comunque superare il tre per cento della dotazione complessiva di personale risultante al 1° gennaio di ogni anno e il numero massimo di personale in comando, fermo restando il rispetto dei limiti di spesa indicati ai sensi del comma 1.

Una prima deroga al predetto limite è stata stabilita dallo stesso c. 1-*quater* dell'art. 63, come modificato dall'art. 12 della l.p. 23 dicembre 2019, n. 13, per le assunzioni di personale funzionali all'efficiente svolgimento delle attività amministrative connesse all'organizzazione e alla realizzazione delle Olimpiadi invernali Milano - Cortina 2026, fermo restando il rispetto dei limiti di spesa di cui al c. 1.

Proprio in vista delle Olimpiadi invernali 2026, la l.p. 18 maggio 2021, n. 8, all'art. 3, ha disposto che la Giunta provinciale approvi un piano delle risorse umane necessarie per la loro organizzazione, da aggiornare annualmente, provvedendo alle eventuali assunzioni di personale, in conformità a quanto disposto dall'art. 63, cc. 1 e 1-*quater*, della l.p. n. 7/1997.

A tale proposito, la Provincia ha riferito⁵⁷⁹ che il piano non è ancora stato adottato dalla Giunta provinciale, ma è tuttora in fase di elaborazione da parte del Dipartimento competente in materia.

Nel corso del 2021, inoltre, a livello nazionale, sono state adottate numerose misure straordinarie per permettere l'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

⁵⁷⁹ Cfr. nota prot. Pat n. 372373 del 31 maggio 2022 (prot. Corte n. 831 di data 1° giugno 2022), in risposta al quesito n. 17 del supplemento istruttorio prot. n. 789 del 24 maggio 2022.

In particolare, il d.l. 9 giugno 2021, n. 80, convertito nella legge 6 agosto 2021, n. 113, consente, attraverso un piano straordinario di assunzioni a tempo determinato, il potenziamento della capacità amministrativa di tutte le amministrazioni pubbliche coinvolte nell'attuazione dei progetti derivanti dal PNRR.

Il provvedimento, infatti, prevede, tra l'altro, la possibilità, per le pubbliche amministrazioni, di effettuare assunzioni straordinarie a tempo determinato e di conferire incarichi di collaborazione specificatamente destinati a realizzare il progetto di cui hanno la diretta titolarità di attuazione, attingendo dalle risorse del PNRR e imputando tali costi al relativo quadro economico.

Inoltre, la norma individua modalità speciali per accelerare le procedure di selezione di detto personale e prevede che i contratti di lavoro a tempo determinato e i contratti di collaborazione disciplinati dalla stessa possano avere una durata complessiva anche superiore a trentasei mesi, ma non eccedente la durata di attuazione dei progetti di competenza delle singole amministrazioni e, comunque, non eccedente il 31 dicembre 2026.

A livello provinciale, l'art. 14 della l.p. 27 dicembre 2021, n. 22, ha previsto che: "1. Per favorire lo svolgimento delle attività necessarie all'accesso ai finanziamenti relativi al PNRR, al PNC [Piano nazionale per gli investimenti complementari] e al PNIEC [Piano nazionale integrato per l'energia e il clima 2030], la Provincia può disporre assunzioni a tempo determinato in deroga al limite percentuale previsto dall'articolo 63, comma 1-*quater*, della legge sul personale della Provincia 1997. Al personale assunto ai sensi di questo comma, qualora successivamente impiegato per l'attuazione del PNRR, si applica la disciplina di deroga alla durata massima dei contratti di lavoro a tempo determinato presso le pubbliche amministrazioni stabilita dall'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 9 giugno 2021, n. 80 (Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia), e dalle ulteriori discipline statali in materia. Per le assunzioni previste da questo comma, la Provincia costituisce un apposito fondo dell'importo di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024. 2. I soggetti assunti ai sensi del comma 1 possono essere impiegati dalla Provincia anche a supporto degli enti previsti dall'articolo 79 dello Statuto, per le attività che la Provincia realizza in base a delega dei medesimi enti. 3. Per i fini di quest'articolo è autorizzata in bilancio la spesa di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2022, 2023, 2024 nell'ambito della missione 01 (Servizi istituzionali, generali e di gestione), programma 10 (Risorse umane).".

La Provincia ha confermato⁵⁸⁰, per il 2021, l'assenza di pubblicazione di bandi/avvisi di selezione pubblica per assunzioni destinate ad attività connesse al PNRR 2021

Tali disposizioni in materia di assunzioni a tempo determinato, dunque, trovano esecuzione a partire dal 2022.

Secondo quanto attestato dal Collegio dei revisori, al punto 8.3 del questionario sul bilancio preventivo 2022-2024, è prevista l'assunzione a tempo determinato di n. 10 unità tra funzionari - categoria D (amministrativi, contabili, esperti in rendicontazione di progetti europei, ingegneri e informatici) e Assistenti - categoria C (amministrativo/contabili).

Sul sito della Provincia, nell'area "concorsi", risultano pubblicati, a partire dal mese di marzo scorso, tre avvisi di selezione pubblica, per esami, per assunzioni con contratto a tempo determinato, da destinare prioritariamente alle attività legate al PNRR, di personale nella figura professionale di: funzionario abilitato ingegnere, di funzionario abilitato architetto/urbanista e di funzionario informatico/statistico.

La Provincia ha evidenziato che dette selezioni sono in corso di svolgimento⁵⁸¹.

La Sezione provvederà a monitorare l'evoluzione delle assunzioni destinate ai progetti PNRR.

13.8 Le integrazioni del trattamento economico dei ricercatori/tecnologi

A seguito delle perplessità manifestate dalle Sezioni riunite, nelle relazioni allegate alle decisioni di parifica dei rendiconti 2019 e 2020 (decisioni n. 3/2020/PARI e n. 3/2021/PARI), in ordine alla legittimità della previsione che consentiva la corresponsione, ai ricercatori/tecnologi, di integrazioni del trattamento economico rapportato a posizioni giuridiche di direttori o dirigenti non effettivamente rivestite, la Provincia ha rappresentato che la disciplina è stata modificata recentemente con un accordo tra APRaN e organizzazioni sindacali rappresentative del comparto ricerca.

L'accordo, sottoscritto il 28 aprile 2022, sostituisce l'art. 15, del CCPL del 23 settembre 2008 e dispone che *"Al personale di cui all'art. 1 in servizio presso strutture amministrative della Provincia autonoma di Trento possono essere attribuite integrazioni retributive temporanee entro i limiti massimi previsti dal CCPL e relativo Accordo di settore nel tempo vigenti relativo al personale dell'area non dirigenziale del Comparto Autonomie locali, nelle misure stabilite dalla Giunta provinciale, tenuto conto degli specifici compiti ed incarichi attribuiti,*

⁵⁸⁰ Risposta PAT prot. n. 416652 del 13 giugno 2022 (prot. Corte n. 869 di pari data) al punto 56 delle Sintesi (trasmesse con nota prot. Corte n. 841 del 3 giugno 2022).

⁵⁸¹ Risposta PAT prot. n. 416652 del 13 giugno 2022 (prot. Corte n. 869 di pari data) al punto 56 delle Sintesi (trasmesse con nota prot. Corte n. 841 del 3 giugno 2022).

cui si aggiunge una indennità corrisposta annualmente correlata agli obiettivi assegnati e ai connessi risultati conseguiti, nel limite di euro 8.000,00 annui stabilita dalla Giunta medesima.”.

Si prende favorevolmente atto della modifica delle modalità di quantificazione ed attribuzione di integrazioni retributive al personale ricercatore in servizio presso strutture amministrative della Provincia, non rapportate più ai trattamenti economici riconosciuti al personale con la qualifica di direttore o dirigente, ma alle voci retributive variabili previste dalla contrattazione per il personale dell’area non dirigenziale del comparto AA.LL., tenuto conto degli specifici compiti ed incarichi attribuiti, nonché degli obiettivi assegnati e dei connessi risultati conseguiti.

13.9 Le c.d. clausole di salvaguardia nella contrattazione collettiva provinciale

A seguito della mancata parifica, per l’esercizio 2018 e 2019, dei capitoli di spesa relativi all’erogazione dei trattamenti economici connessi alle c.d. “clausole di salvaguardia”⁵⁸², con deliberazione n. 1131 del 1° agosto 2019, la Giunta provinciale ha dato indicazione alle competenti strutture di sospendere le suddette erogazioni, incaricando l’Agenzia provinciale per la rappresentanza negoziale (APRaN) di avviare in tempi brevi la trattativa con le Organizzazioni sindacali rappresentative delle aree negoziali del personale dirigenziale e direttivo per la stipulazione di specifici accordi volti alla revisione della disciplina delle “c.d. clausole di salvaguardia”, al fine di superare le criticità.

Al riguardo, l’Amministrazione, confermata la sospensione dei pagamenti anche per il 2021, ha rappresentato che, per quanto concerne il Comparto autonomie locali, a seguito delle direttive fornite dalla Giunta provinciale con deliberazione n. 71 del 29 gennaio 2021, l’APRaN e le Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del personale dell’area della dirigenza, in data 23 giugno 2021, hanno siglato un’ipotesi di accordo integrativo.

La Giunta provinciale, con la deliberazione n. 1180 del 16 luglio 2021, considerata la complessità e rilevanza della materia anche per i suoi riflessi sulla spesa del personale, ha richiesto un parere alla Sezione di controllo della Corte dei conti di Trento, sospendendo il procedimento di autorizzazione alla sottoscrizione definitiva dell’accordo.

⁵⁸² In particolare, le Sezioni riunite per la Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol della Corte dei conti, nella decisione di parifica del rendiconto per l’esercizio 2018 (n. 4/2019/PARI) non hanno parificato i capitoli di spesa 959510, 959501, 959502, per il Comparto autonomie locali, e 259600, 259602 e 259603, per il Comparto scuola, e, nella decisione di parifica del rendiconto per l’esercizio 2019 (n. 3/2020/PARI), non hanno parificato i capitoli di spesa 959501, 959502, 959510, per il Comparto autonomie locali, e 259600-001, 259602 e 259603, per il Comparto scuola, per la parte relativa al riconoscimento ai dirigenti e ai direttori di corrispettivi a carattere di salvaguardia temporanea, nel caso di assegnazione ad altra struttura di livello non corrispondente a quello di provenienza. L’importo complessivo non parificato è stato pari a euro 139.178,02 per l’esercizio 2018 e ad euro 71.118,31 per l’esercizio 2019 (fino al 31 luglio 2019).

La Sezione di controllo, con deliberazione n. 123/2021/PAR, ha reso il parere richiesto, rilevando la non conformità, alla disciplina contrattuale nazionale, dell'automatismo della misura del differenziale riconosciuto al dirigente dall'ipotesi di accordo di data 23 giugno 2021.

Conseguentemente, la Giunta provinciale, con la deliberazione n. 1691 del 15 ottobre 2021, ha incaricato l'APRaN di operare una revisione delle disposizioni contrattuali in materia di "clausole di salvaguardia", contenute nell'ipotesi di accordo del 23 giugno 2021, al fine di allinearle con le disposizioni previste nella contrattazione nazionale ed ai principi affermati dalle Sezioni riunite in sede di controllo della Corte dei conti.

La nuova ipotesi di accordo integrativo del CCPL 2016/2018 è stata siglata in data 2 febbraio 2022.

In esecuzione del suddetto accordo, le OO.SS. e la Provincia hanno sottoscritto un accordo decentrato in data 16 marzo 2022, secondo cui la quota individuale di retribuzione di posizione, spettante ai dirigenti in caso di modifica dell'incarico dirigenziale ricoperto, venga determinata dalla Giunta provinciale, *"in misura variabile tra:*

- a) *il 70% ed il 100% del differenziale tra il valore della retribuzione di posizione originaria e quello del nuovo incarico per le ipotesi di cui ai cc. 2 e 4 dell'art. 76;*
- b) *il 70% ed il 100% dell'importo costituito dalla differenza tra il 90% del valore della retribuzione di posizione originaria e quello del nuovo incarico per le ipotesi di cui al c. 3 dell'art. 76,*

[...] in considerazione sia della competenza ed esperienza maturate dal dirigente interessato che in relazione alla capienza del Fondo per la retribuzione di posizione con riferimento alle somme destinate a retribuzione di posizione resesi disponibili in conseguenza dei processi di riorganizzazione ed a quelle non utilizzate a fine anno.

3. *Per il periodo pregresso a far data dal 1° gennaio 2019, la Giunta provinciale, ai fini dell'applicazione del c. 1, effettua con proprio provvedimento la ricognizione delle posizioni interessate e stabilisce le misure percentuali applicabili utilizzando i criteri individuati al c. 2 e dispone, per i riconoscimenti di salvaguardia già attribuiti, i relativi congruagli.*

4. *In caso di insufficienza delle risorse del Fondo per la retribuzione di posizione come determinate ai sensi del c. 2, le misure stabilite dalla Giunta provinciale ai sensi dei cc. 2 e 3 sono proporzionalmente ridotte anche se ciò può determinare l'applicazione di una percentuale inferiore al 70%."*

Con specifico riguardo all'area negoziale del personale con qualifica di direttore del comparto autonomie locali, la Provincia ha riferito che è tuttora in corso la contrattazione in merito alle clausole di salvaguardia; mentre, per il comparto scuola, non è stata ancora attivata alcuna trattativa.

13.10 La certificazione di compatibilità economico – finanziaria dei contratti collettivi del personale dipendente della Provincia

La disciplina nazionale prevede, attualmente, che l'ARAN (Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni) trasmetta la quantificazione dei costi contrattuali alla Corte dei conti, ai fini della certificazione di compatibilità con gli strumenti di programmazione e di bilancio.

In caso di certificazione positiva, il presidente dell'ARAN sottoscrive definitivamente il contratto collettivo; mentre, in caso contrario, le parti contraenti non possono procedere alla sottoscrizione e il presidente dell'ARAN, d'intesa con il competente comitato di settore, provvede alla riapertura delle trattative ed alla sottoscrizione di una nuova ipotesi di accordo, adeguando i costi contrattuali ai fini delle certificazioni (*cfr.* art. 47, cc. 5, 6 e 7 del d.lgs. n. 165/2001).

In merito al controllo della Corte dei conti sull'autorizzazione governativa alla sottoscrizione dei contratti collettivi di lavoro, va riassunta l'evoluzione normativa intervenuta al riguardo.

A livello nazionale, l'art. 2, c. 1, lett. b), della legge 23 ottobre 1992 n. 421, ha delegato il Governo a disciplinare la verifica della "legittimità e compatibilità economica dell'autorizzazione governativa" alla sottoscrizione dei contratti collettivi di lavoro, mediante preventivo controllo della Corte dei conti. In attuazione della legge delega, l'art. 51, c. 2, del d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, così come sostituito dall'art. 18 del d.lgs. 18 novembre 1993, n. 470, ha previsto il controllo del Giudice contabile sulla legittimità e sulla compatibilità economica dell'autorizzazione alla sottoscrizione dei contratti collettivi di lavoro.

A seguito della legge 15 marzo 1997, n. 59, l'art. 4 del d.lgs. 4 novembre 1997 n. 396 ha modificato il predetto art. 51, c. 2, con l'eliminazione di ogni riferimento al previsto controllo di legittimità, stabilendo, invece, che la «quantificazione dei costi contrattuali» relativi all'ipotesi di accordo sia trasmessa alla Corte dei conti «ai fini della certificazione di compatibilità con gli strumenti di programmazione e di bilancio»; la Corte dei conti, nei successivi quindici giorni, «certifica l'attendibilità dei costi quantificati», anche previa acquisizione di elementi istruttori e valutativi.

L'art. 9 dello stesso decreto, inoltre, ha eliminato dall'elenco degli atti sottoposti a controllo preventivo di legittimità proprio le autorizzazioni alla sottoscrizione dei contratti collettivi.

Con riguardo all'ordinamento locale, la Provincia di Trento è titolare della competenza normativa primaria in materia di ordinamento degli uffici regionali e del personale ad essi addetti, dalla quale discende l'esclusiva attribuzione a disciplinare lo stato giuridico ed economico del relativo personale, da esercitare nel rispetto della Costituzione e dei principi dell'ordinamento giuridico e in conformità agli obblighi internazionali e alle norme fondamentali delle riforme economico-sociali della Repubblica.

Analoga competenza esclusiva è attribuita anche alla Regione e alla Provincia autonoma di Bolzano. In coerenza con la disciplina inizialmente prevista dalla normativa nazionale sulla contrattualizzazione del rapporto di pubblico impiego, l'art. 60, c. 3, della l.p. 3 aprile 1997 n. 7, sottoponeva l'autorizzazione giuntale per la sottoscrizione dei contratti collettivi al controllo preventivo della Corte dei conti, mediante, però, un rinvio all'art. 51, c. 2, del d.lgs. n. 29 del 1993, così come sostituito dall'art. 18 del d.lgs. n. 470 del 1993.

Con la l.p. 19 febbraio 2002, n. 1, il c. 3 dell'art. 60, che rinviava all'art. 51, c. 2 del d.lgs. n. 29 del 1993, è stato abrogato, prevedendo una tipologia di controllo -quello di legittimità- non più prevista dalla legislazione nazionale.

Anche a livello regionale, l'art. 4 della l. reg. 21 luglio 2000, n. 3 disponeva, al c. 5, che "La Giunta regionale, verificata la conformità del contratto proposto alle direttive impartite e il rispetto del limite della spesa, ne autorizza con propria deliberazione la sottoscrizione. L'autorizzazione è sottoposta al controllo della Corte dei conti."

Successivamente, il secondo periodo del citato c. 5 della l.r. n. 3 del 2000 è stato abrogato dall'art. 7, c. 3, della l.r. 5 dicembre 2006, n. 3.

A seguito di ricorso per il conflitto di attribuzione, proposto dalla Provincia autonoma di Trento con riferimento alla nota della Corte dei conti, Sezione di controllo di Trento del 28 maggio 2001 (prot. n. 548) e alla delibera della Corte dei conti - Sezioni riunite in sede di controllo del 24 luglio 2001 (n. 42/CONTR/CL/01) - provvedimenti con i quali veniva affermata la competenza della Magistratura contabile a certificare la compatibilità finanziaria ed economica delle ipotesi di accordo dei contratti collettivi di lavoro dei dipendenti provinciali, pur essendo venuto meno il controllo di legittimità - la Corte costituzionale, con la sentenza n. 171 del 2005, ha dichiarato la lesione dell'autonomia statutaria della Provincia non spettando allo Stato - e, per esso, alla Corte dei conti - la potestà oggetto di contestazione, con conseguente annullamento degli atti impugnati.

Nella citata sentenza, la Corte ha chiarito che *"Ai fini dell'estensione alla Provincia di Trento del controllo previsto per i contratti collettivi nazionali dall'art. 51, comma 4, del d.lgs. n. 29 del 1993 e successive modifiche, occorre ribadire -come ammettono le stesse sezioni riunite della Corte dei conti- che non rientra nella competenza legislativa provinciale disciplinare le funzioni di controllo della Corte dei conti, anche se la loro eventuale incidenza su materie di competenza esclusiva provinciale deve essere regolata alla stregua della rispettiva normativa di carattere statutario (cfr. sentenza n. 182 del 1997). I procedimenti di controllo contabile si debbono quindi svolgere secondo la disciplina statale, ma in modo tale che il necessario adeguamento legislativo provinciale li renda compatibili con l'ordinamento di appartenenza, senza che in proposito possano essere invocati eventuali vincoli derivanti da norme fondamentali di riforma economico-sociale, tanto più con riferimento alla Provincia di Trento, alla luce di quanto disposto dall'art. 2 del d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266 (Norme di attuazione dello statuto*

speciale per il Trentino-Alto Adige concernenti il rapporto tra atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali, nonché la potestà statale di indirizzo e coordinamento).”.

Su tale presupposto, la Consulta ha dichiarato *“l’illegittimità degli atti impugnati [...] così arrecando, sotto questo profilo, una menomazione alle attribuzioni costituzionali in materia della Provincia di Trento”*.

In proposito, è, tuttavia, successivamente, intervenuta una significativa evoluzione normativa e giurisprudenziale, che ha profondamente innovato il quadro di riferimento generale relativo ai rapporti Stato-Regione nel governo della finanza pubblica.

Innanzitutto, di rilievo è la riforma introdotta dalla l. cost. n. 1/2012, che ha disposto l’obbligo dell’equilibrio di bilancio e della sostenibilità dell’indebitamento per tutte le pubbliche amministrazioni, nonché la disciplina di armonizzazione dei bilanci pubblici.

La legge costituzionale citata ha, altresì, confermato la necessità del coordinamento della finanza pubblica, i cui principi fondamentali, contenuti nella legislazione statale, vincolano anche le autonomie speciali, in ragione degli impegni assunti dall’Italia con l’Unione europea per il contenimento dei disavanzi pubblici eccessivi.

La disciplina normativa statale che ha fatto seguito alla riforma costituzionale e, in particolare, le norme che hanno previsto il rafforzamento dei controlli intestati alla Corte dei conti, al fine di salvaguardare la sana gestione finanziaria di tutte le amministrazioni pubbliche, hanno superato il vaglio di costituzionalità.

In proposito, la Consulta ha, infatti, chiarito, in più circostanze, che i controlli disciplinati dagli Statuti speciali e dalle norme di attuazione non esauriscono le forme di controllo della Corte dei conti.

In particolare, lo Stato, per tutelare interessi costituzionalmente protetti, può prevedere, nelle materie del coordinamento della finanza pubblica, forme di controllo del Giudice contabile ulteriori rispetto a quelle disciplinate dagli Statuti speciali e dalle norme di attuazione, purché non contrastino espressamente con detti Statuti (*ex multis* Corte cost. n. 39 del 2014).

Quindi, premesso che la materia dei controlli intestati alla Corte dei conti attiene alla competenza normativa esclusiva dello Stato, va anche rilevato che la certificazione della Corte dei conti sulla compatibilità economico-finanziaria della contrattazione collettiva del personale pubblico, quale normativa di principio in materia di “coordinamento della finanza pubblica”, esige un unitario e generalizzato monitoraggio, finalizzato alla tenuta degli equilibri dei bilanci pubblici, considerata la rilevanza dei costi del personale degli enti territoriali rispetto al totale della spesa pubblica.

Tale controllo, inteso ad assicurare, in ragione della tutela dell’unità economica della Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica, la sana gestione finanziaria e degli obiettivi di governo concordati in sede europea, è affidato alla Corte dei conti, quale organo terzo ed imparziale di garanzia

dell'equilibrio economico-finanziario, in quanto al servizio dello Stato-ordinamento (Corte cost. n. 60 del 2013).

Peraltro, la Corte costituzionale ha anche affermato che la norma di attuazione statutaria (d.lgs. n. 266/1992) non determina effetti preclusivi rispetto all'esercizio della funzione di controllo sulla gestione economico finanziaria, con riferimento ai parametri costituzionali di cui agli artt. 81, 119 e 120 Cost., trattandosi di controlli esterni, da tenere distinti da quelli interni, nonché dai poteri di vigilanza svolti dalla Regioni/Province autonome, in quanto gli stessi si pongono su piani diversi e, come tali, non incompatibili (Corte cost. n. 60 del 2013).

Conclusivamente, va, anzitutto, affermata la competenza della Corte dei conti a certificare la compatibilità economico-finanziaria dei contratti collettivi di lavoro regionali/provinciali, poiché riconducibile alla tutela dei medesimi interessi costituzionalmente tutelati rispetto a quelli oggetto delle pronunce testé citate.

Appare, poi, indubbio che il potere di adeguamento, intestato alla Provincia, della disciplina prevista dall'art. 47, c. 5, del d.lgs. 165/2001, vada ricondotto nell'ambito della normativa di dettaglio e, quindi, debba intendersi riferito alle modalità procedurali, finalizzate ad assicurare un percorso strutturato tra Provincia e Corte dei conti, idoneo ad attenuare la rigidità del modello principio-dettaglio, individuato dalla giurisprudenza costituzionale, in base al quale si configura la cedevolezza di eventuali disposizioni statali di dettaglio, rispetto a successivi interventi del legislatore provinciale.

L'adeguamento, secondo le procedure previste dal d.lgs. n. 266/1992, può, pertanto, riguardare tali contenuti, essendo precluso al legislatore provinciale disciplinare i poteri di controllo della Corte dei conti, come detto riservati alla competenza esclusiva dello Stato.

Ne consegue che, nel caso in cui la Provincia non ritenga di adottare una diversa disciplina di dettaglio, troverà integrale applicazione la normativa statale, anche per gli aspetti procedurali.

Va, inoltre, rilevato che, coerentemente con la circostanza che l'abrogazione della norma che prevedeva l'obbligo di certificazione è avvenuta con semplice legge provinciale, non pare necessaria, per la introduzione della disciplina di dettaglio, la modifica delle norme di attuazione.

Il mancato pronunciamento della Corte dei conti sulla compatibilità dei costi derivanti dalle ipotesi di accordo di contratto collettivo, rispetto alle risorse disponibili, rappresenterebbe, infatti, un *vulnus* sul controllo della spesa pubblica, considerata anche l'incidenza del costo del personale sui bilanci degli enti del sistema territoriale integrato.

In proposito, la Provincia ha rappresentato⁵⁸³ che la certificazione della compatibilità economico finanziaria dei contratti collettivi del personale non era stata finora richiesta alle Province autonome ed

⁵⁸³ Risposta PAT prot. n. 416652 del 13 giugno 2022 (prot. Corte n. 869 di pari data) al punto 65 delle Sintesi (trasmesse con nota prot. Corte n. 841 del 3 giugno 2022).

ha, altresì, sostenuto che, stante il quadro normativo vigente, non sarebbe possibile affermare la sussistenza di un obbligo, per la Provincia, di sottoporre i contratti collettivi del personale dipendente al controllo della Corte dei conti, ai fini della pertinente certificazione di compatibilità economico-finanziaria, non essendo direttamente applicabile il d.lgs. n. 165 del 2001 e non essendo, detto obbligo, previsto dalla l.p. n. 7 del 1997, che disciplina la contrattazione collettiva della Provincia autonoma di Trento.

Ha evidenziato, infine, la Provincia che i costi contrattuali sono stati negli anni rigorosamente contenuti negli stanziamenti previsti dalle leggi finanziarie provinciali che li prevedono in una quantificazione conforme ai meccanismi previsti dagli accordi sul costo del lavoro stipulati a livello statale.

Nel corso del contraddittorio orale, tenutosi in data 17 giugno 2022, l'Amministrazione ha ribadito la posizione già espressa.

Anche a voler seguire la prospettazione della Provincia, secondo cui la normativa statale che prevede la certificazione della Corte dei conti riguardo alla compatibilità economico-finanziaria dei contratti collettivi di lavoro provinciali, per poter trovare applicazione, necessita di recepimento ad opera della normativa provinciale, va rilevato che, trattandosi di normativa di principio in materia di “coordinamento della finanza pubblica” e, comunque, di norme fondamentali di riforma economico sociale, la Provincia è tenuta a darvi tempestiva attuazione, non potendo, l'omessa emanazione della normativa provinciale di recepimento, tradursi nella elusione dell'obbligatorio controllo - sub specie di certificazione - della Corte.

Nel caso, quindi, la Provincia non provveda, ove pure il Governo non si sia attivato in via diretta, nei tempi stabiliti, per far valere l'illegittimità costituzionale dell'assetto determinato dal mancato recepimento del complesso normativo recante l'obbligo di certificazione dei contratti collettivi innanzi detti da parte della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 2 del d.lgs. n. 266 del 1992, ben potrà procedere, anche successivamente, il giudice contabile, sia mediante l'attivazione di un giudizio innanzi alla Consulta per far valere il conflitto di attribuzione, sia mediante la proposizione della questione di legittimità costituzionale delle norme che regolano il procedimento di approvazione dei contratti collettivi per i dipendenti provinciali, precludendo alla Corte dei conti di procedere all'obbligatoria certificazione della compatibilità economico-finanziaria della spesa.

In proposito, si è già espressa la Corte costituzionale, con la sentenza n. 93 del 24 aprile 2019, statuendo che: *“Le disposizioni regionali o provinciali non adeguate possono essere impugnate dal Governo dinanzi a questa Corte, nei novanta giorni successivi alla decorrenza del termine. La loro mancata impugnazione, peraltro, non impedisce la proponibilità di questioni di legittimità costituzionale in via incidentale, poiché, per quanto la norma di attuazione statutaria intenda ulteriormente valorizzare l'autonomia speciale della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol e delle Province autonome, essa non attribuisce alcuna forza peculiare alla legge regionale o*

provinciale non impugnata in via principale (sentenze n. 147 del 1999 e n. 80 del 1996; in senso analogo, sentenza n. 380 del 1997)."

13.11 Il ricorso a collaboratori esterni. Trasparenza in materia di incarichi e spesa

Di seguito, si analizzeranno le collaborazioni e consulenze esterne affidate dalla Provincia e dai suoi organismi, enti e società controllate, con particolare riferimento al profilo attinente al rispetto della disciplina sulla trasparenza e pubblicità degli incarichi e all'ammontare complessivo della pertinente voce di spesa per il 2021, anche con riguardo all'evoluzione storica di tale aggregato.

Trasparenza in materia di incarichi

A livello nazionale, il d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, recante il *"Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"*⁵⁸⁴, prescrive, in capo alle pubbliche amministrazioni, l'obbligo di pubblicare sui propri siti istituzionali i dati relativi agli incarichi di collaborazione e di consulenza affidati a soggetti esterni a qualsiasi titolo e di mantenere aggiornati gli elenchi, con l'indicazione dell'oggetto, della durata e del compenso.

La pubblicazione degli estremi degli atti di conferimento degli incarichi per i quali è previsto un compenso, da effettuarsi entro tre mesi dal conferimento dell'incarico e per i tre anni successivi alla sua cessazione, è condizione necessaria per l'acquisizione dell'efficacia dell'atto e per la liquidazione dei relativi compensi⁵⁸⁵.

Il mancato adempimento degli obblighi di pubblicazione determina la responsabilità disciplinare del dirigente che ha disposto il pagamento della prestazione, nonché l'irrogazione, nei suoi confronti, di

⁵⁸⁴ Art. 15, c. 1, (Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi di collaborazione o consulenza) del d.lgs. n. 33/2013, come modificato dall'art. 14, c. 1, del d.lgs. n. 97/2016: "Fermo restando quanto previsto dall'art. 9 bis e fermi restando gli obblighi di comunicazione di cui all'art. 17, comma 22 della legge 15 maggio 1997, n. 127, le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano le seguenti informazioni relative ai titolari di incarichi di collaborazione o consulenza: a) gli estremi dell'atto di conferimento dell'incarico; b) il curriculum vitae; c) i dati relativi allo svolgimento di incarichi o la titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o lo svolgimento di attività professionali; d) i compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di consulenza o di collaborazione, con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato."

⁵⁸⁵ Art. 15, c. 2, del d.lgs. n. 33/2013, secondo cui "La pubblicazione degli estremi degli atti di conferimento di incarichi dirigenziali di collaborazione o di consulenza a soggetti esterni a qualsiasi titolo per i quali è previsto un compenso, completi di indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato, nonché la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica dei relativi dati ai sensi dell'articolo 53, comma 14, secondo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, sono condizioni per l'acquisizione dell'efficacia dell'atto e per la liquidazione dei relativi compensi. Le amministrazioni pubblicano e mantengono aggiornati sui rispettivi siti istituzionali gli elenchi dei propri consulenti indicando l'oggetto, la durata e il compenso dell'incarico. Il Dipartimento della funzione pubblica consente la consultazione, anche per nominativo, dei dati di cui al presente comma."

una sanzione pari alla somma corrisposta, fatto salvo il risarcimento del danno ove ricorrano le condizioni previste dalla norma⁵⁸⁶.

Puntuali obblighi di pubblicazione, assistiti sempre da un rigoroso apparato sanzionatorio, sono previsti, altresì, dal d.lgs. n. 33/2013, con riguardo al conferimento di incarichi di collaborazione, di consulenza o di incarichi professionali, inclusi quelli arbitrali, da parte delle società controllate⁵⁸⁷.

A livello provinciale, la normativa statale è stata recepita con la l.p. 30 maggio 2014, n. 4⁵⁸⁸, che disciplina, come affermato nel c. 1 dell'art. 1, "gli obblighi di trasparenza concernenti l'organizzazione e l'attività della Provincia, delle sue agenzie e dei suoi enti strumentali pubblici e privati previsti dall'art. 33 della l.p. 3 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino), che rientrano nell'ambito soggettivo di applicazione dell'art. 2 bis del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni) e le modalità per la loro realizzazione, nel rispetto delle attribuzioni derivanti dallo Statuto speciale e in armonia con i principi stabiliti dalla legge 6 novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione)."⁵⁸⁹.

⁵⁸⁶ Art.15, c. 3, del d.lgs. n. 33/2013: "In caso di omessa pubblicazione di quanto previsto al comma 2, il pagamento del corrispettivo determina la responsabilità del dirigente che l'ha disposto, accertata all'esito del procedimento disciplinare, e comporta il pagamento di una sanzione pari alla somma corrisposta, fatto salvo il risarcimento del danno del destinatario ove ricorrano le condizioni di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104."

⁵⁸⁷ Art. 15-bis del d.lgs. n. 33/2013, secondo cui "1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis, le società a controllo pubblico, nonché le società in regime di amministrazione straordinaria, ad esclusione delle società emittenti strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati e loro controllate, pubblicano, entro trenta giorni dal conferimento di incarichi di collaborazione, di consulenza o di incarichi professionali, inclusi quelli arbitrali, e per i due anni successivi alla loro cessazione, le seguenti informazioni: a) gli estremi dell'atto di conferimento dell'incarico, l'oggetto della prestazione, la ragione dell'incarico e la durata; b) il curriculum vitae; c) i compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di consulenza o di collaborazione, nonché agli incarichi professionali, inclusi quelli arbitrali; d) il tipo di procedura seguita per la selezione del contraente e il numero di partecipanti alla procedura. 2. La pubblicazione delle informazioni di cui al comma 1, relativamente ad incarichi per i quali è previsto un compenso, è condizione di efficacia per il pagamento stesso. In caso di omessa o parziale pubblicazione, il soggetto responsabile della pubblicazione ed il soggetto che ha effettuato il pagamento sono soggetti ad una sanzione pari alla somma corrisposta."

⁵⁸⁸ La l.p. n. 4/2014 è stata modificata con l.p. 29 dicembre 2016, n. 19, l.p. 2 agosto 2017, n. 9, l.p. 6 agosto 2019, n. 5 e l.p. 4 agosto 2021, n. 18.

⁵⁸⁹ In particolare, l'art. 2, commi 3, 4 e 5, della l.p. n. 4/2014 dispone che: "3. Gli incarichi retribuiti di studio, di ricerca, di consulenza e di collaborazione conferiti a soggetti esterni sono resi pubblici tramite gli elenchi previsti dall'articolo 39-undecies della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 (legge sui contratti e sui beni provinciali 1990). Sono resi pubblici anche gli incarichi per la rappresentanza in giudizio, per il patrocinio dell'amministrazione, le nomine di consulenti tecnici di parte e gli incarichi per il ricorso alle funzioni notarili; in particolare sono pubblicati gli estremi dell'atto di conferimento dell'incarico, la descrizione dettagliata dell'oggetto dell'incarico, la durata, il soggetto percettore, la ragione dell'incarico e l'ammontare erogato nonché l'ammontare di eventuali rimborsi a qualsiasi titolo percepiti. 4. Gli incarichi per l'esecuzione di lavori pubblici sono resi pubblici ai sensi dell'articolo 10 della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 (legge provinciale sui lavori pubblici 1993). Per gli incarichi sono indicati l'oggetto e la durata dell'incarico, il soggetto incaricato e il suo curriculum vitae, i dati relativi allo svolgimento di incarichi, la titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione, lo svolgimento di attività professionali, gli estremi del provvedimento di affidamento, i corrispettivi previsti ed erogati. 5. La trasparenza degli incarichi del personale della Provincia è assicurata tramite la pubblicazione sul sito istituzionale degli incarichi autorizzati o conferiti ai sensi degli articoli 47 e 47 bis della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 (legge sul personale della Provincia 1997)."

La suddetta norma provinciale si affianca e, talvolta, si sostituisce alle disposizioni di cui al d.lgs. n. 33/2013, prevedendo l'applicabilità di quest'ultimo nei casi non specificatamente disciplinati dalla l.p. n. 4/2014⁵⁹⁰.

Inoltre, in accordo con il quadro normativo nazionale, la norma provinciale, all'art. 11, c. 1, come modificato dall'art. 3 della l.p. 29 dicembre 2016, n. 19, stabilisce che la Giunta provinciale, all'interno del Piano triennale di prevenzione della corruzione, adotti un'apposita sezione, che definisce i tempi e le modalità necessari per assicurare l'attuazione degli obblighi in materia di trasparenza e la relativa decorrenza⁵⁹¹.

Il Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza 2021-2023 è stato adottato con d.g.p. n. 492 del 26 marzo 2021.

Per quanto concerne i compensi previsti ed erogati nel 2021, ai sensi dell'art. 39-*undecies* della l.p. n. 23/1990⁵⁹², la Provincia ha pubblicato sul sito istituzionale l'elenco degli incarichi di studio, di consulenza e di collaborazione, i cui dati sono stati raccolti e riepilogati nel seguente prospetto ⁵⁹³:

⁵⁹⁰ Art. 3, c. 1, della l.p. n. 4/2014, che dispone: "Fermo restando quanto disposto dall'articolo 2, la Provincia, comprese le sue agenzie e i suoi enti strumentali pubblici e privati, con riferimento agli ambiti di materia non specificatamente disciplinati da questa legge e dalle altre leggi provinciali, adempiono agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione dei dati, dei documenti e delle informazioni individuati dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni), compatibilmente con quanto previsto dall'ordinamento provinciale."

⁵⁹¹ In analogia con quanto disposto dall'art. 10 del d.lgs. n. 33/2013.

⁵⁹² L'art. 39-*undecies*, c. 1, della l.p. n. 23/1990, aggiunto dall'art. 9 della l.p. 24 ottobre 2006, n. 9, come modificato dall'art. 15, c. 3, l.p. 12 settembre 2008, n. 16, dall'art. 6, c. 1 e 2, della l.p. 30 maggio 2014, n. 4, dall'art. 3, c. 7, della l.p. 29 dicembre 2016, n. 19, dall'art. 9, c. 3, della l.p. 2 agosto 2017, n. 9, e infine dall'art. 8, c. 2, della l.p. 6 agosto 2019, n. 5, dispone che: "È istituito l'elenco degli incarichi previsti da questo capo. Nell'elenco sono indicati l'oggetto e la durata dell'incarico, il soggetto incaricato e il suo curriculum vitae, i dati relativi allo svolgimento di incarichi o la titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o lo svolgimento di attività professionali, gli estremi del provvedimento di affidamento, i corrispettivi previsti ed erogati. L'elenco è pubblico ed è costantemente aggiornato. Per gli incarichi affidati dagli enti strumentali pubblici e privati della Provincia, gli stessi provvedono direttamente alla tenuta dell'elenco. L'elenco tenuto dai soggetti previsti dall'articolo 33, comma 1, lettera c), della l.p. n. 3 del 2006 che rientrano nell'ambito soggettivo di applicazione dell'articolo 15-*bis* del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni), indica quanto previsto dallo stesso articolo 15-*bis*. Per le finalità del comma 18 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e del comma 127 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, relativi alla pubblicità dei contratti e degli incarichi di consulenza, si provvede secondo quanto previsto da questo articolo."

⁵⁹³ Dati scaricati dal sito della Provincia: https://trasparenza.provincia.tn.it/pagina61_titolari-di-incarichi-di-collaborazione-o-consulenza.html

Tabella 171 – Incarichi di consulenza, collaborazione e di studio e ricerca pubblicati sul sito istituzionale della Provincia – anni 2020-2021

Tipo incarico	2020			2021			variazioni 2021/2020
	Corrispettivi	Rimborsi spese	Totale	Corrispettivi	Rimborsi spese	Totale	
Collaborazione	156.474	1.000	157.474	109.182	23.400	132.582	-15,81%
Consulenza	358.720	8.930	367.650	372.015	16.646	388.661	5,71%
Commissioni per concorso /selezione personale	98.534	-	98.534	147.003	4.183	151.186	53,44%
Studio e ricerca	56.282	-	56.282	74.222	-	74.222	31,87%
Totale	670.010	9.930	679.940	702.422	44.229	746.651	9,81 %

Fonte: elaborazione dati pubblicati sul sito della PAT alla data del 10 maggio 2022

Dall'analisi di tale documento, risulta che, nel corso del 2021, la Provincia ha stipulato n. 56 contratti di collaborazione.

Dei n. 56 contratti estrapolati dal *database* del sito della Provincia, n. 15 riguardano affidamenti, per i quali viene specificato che *“non si tratta di consulenza, ma di rappresentanza in giudizio”*; per n. 4 contratti, non è quantificato il corrispettivo (per due di essi, è scritto che si tratta di incarico a titolo gratuito); n. 35 hanno ad oggetto *“Indagine ISTAT – aspetti della vita quotidiana 2021”* e *“Rilevazione sulla consistenza e la dislocazione territoriale degli appartenenti alle popolazioni di lingua ladina, mòchena e cimbra”*.

I due contratti rimanenti riguardano un *“incarico di project manager [e suo rinnovo] del progetto co-finanziato da AICS Rafforzamento registrazione nascite allo stato civile e lotta al fenomeno dei bambini invisibili in Burkina Faso AID 011372”*.

Nel corso della parifica dei rendiconti 2019 e 2020, a seguito del rilievo di questa Corte sulla avvenuta stipula, durante i due suddetti esercizi, di contratti di collaborazione in data successiva al 1° luglio 2019, la Provincia aveva ribadito la legittimità del proprio operato, riferendo, inoltre, che la d.g.p. n. 2263/2016, richiamando esplicitamente il divieto di cui all'art. 2, c. 4, del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81, approvava le disposizioni transitorie, poi diramate a tutte le strutture provinciali con circolare prot. 710767 del 27 dicembre 2016.

Detta circolare, come rappresentato dall'amministrazione⁵⁹⁴, è stata recentemente aggiornata con il nuovo *“Testo coordinato delle disposizioni attuative del Capo I-bis della l.p. 19 luglio 1990, n. 23”* in materia di *«Incarichi di consulenza, studio e ricerca, collaborazione»* del 7 settembre 2021, di cui la Provincia ha trasmesso copia.

⁵⁹⁴ Nota della Provincia prot. PAT n. 254590 dell'11 aprile 2022 (prot. Corte n. 609 di pari data), in risposta al quesito n. 59 dell'istruttoria della Corte (prot. n. 409 del 9 marzo 2022), ove si afferma che il nuovo testo è sostitutivo di quello precedente, allegato alla circolare n. 141240/2016.

La nuova circolare, destinata anche alle agenzie ed agli enti strumentali provinciali, definisce l'ambito di applicazione, le procedure di affidamento e le caratteristiche degli incarichi, le clausole contrattuali e gli adempimenti richiesti dalla norma, ribadendo il *“divieto alle amministrazioni pubbliche di stipulare contratti di collaborazione che si concretizzino in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro.”*⁵⁹⁵.

In proposito, si osserva che, con la sentenza n. 70 del 2022, sia pure con riferimento ad un diverso contesto normativo, la Corte costituzionale, in materia di incarichi, ha affermato il generale principio, che ha certamente valenza anche con riguardo alla materia di incarichi e consulenze affidati sulla base della normativa provinciale, secondo cui le disposizioni qualificabili come norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica costituiscono un limite alla normativa provinciale.

Ha affermato la Consulta che, in più occasioni, è stato riconosciuto che, *“come anche confermato nell'autoqualificazione di cui all'art. 1, comma 3, del d.lgs. n. 165 del 2001, «i principi desumibili dal t.u. pubblico impiego costituiscono norme fondamentali della riforma economico-sociale della Repubblica» (ex multis, sentenza n. 16 del 2020) e tale connotato si rinviene anche nell'art. 7 t.u. pubblico impiego (sentenza n. 250 del 2020) (...)”* (Corte cost., sent. n. 70/2022).

Sicché, la normativa provinciale sarà legittima nella misura in cui possa essere - e sia effettivamente - interpretata in maniera assolutamente coerente con i principi affermati dalle disposizioni vigenti in ambito nazionale in materia di incarichi e consulenze, che si configurano quale normativa interposta rispetto al parametro costituzionale recato dall'art. 97 Cost., di cui costituiscono espressione.

Tra i dati pubblicati sul sito dalla Provincia e sinteticamente riassunti nella tabella di cui sopra, sono presenti anche gli incarichi affidati dalle agenzie dotate di autonomia contabile e gli incarichi per attività defensionale.

In merito agli incarichi per la rappresentanza in giudizio, la l.p. n. 23/1990, al c. 4 dell'art. 39-*quater*, dispone che *“Per l'affidamento di incarichi per la rappresentanza in giudizio, il patrocinio dell'amministrazione, le nomine di consulenti tecnici di parte e per il ricorso alle funzioni notarili si applica la presente legge - nella sola parte compatibile con la legge 31 dicembre 2012 n. 247 (Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense), e con l'ordinamento civile -, escluso questo capo.”*.

Sono esclusi dall'applicazione delle disposizioni del Capo I-*bis* della l.p. n. 23/1990 i contratti di cui al Capo I (in materia di acquisto di beni e di fornitura di servizi) della stessa l.p. n. 23/1990 e gli incarichi

⁵⁹⁵ “Testo coordinato delle disposizioni attuative del Capo I-*bis* della l.p. 19 luglio 1990, n. 23”, lett. E, par. 2.

professionali finalizzati ai lavori pubblici, affidati ai sensi della l.p. 10 settembre 1993, n. 26, recante “Norme in materia di lavori pubblici di interesse provinciale e per la trasparenza negli appalti” (incarichi in materia di sicurezza, di progettazione e di direzione lavori, collaudi, perizie geologiche, per la redazione di studi e ricerche, valutazioni tecniche ecc.).

Con riguardo ai dati relativi agli incarichi affidati per lavori pubblici, è possibile scaricare da internet un prospetto che, però, per un verso, non pare completo e, per altro verso, pare comprendere anche altre tipologie di incarico/forniture/servizi.

Da rilevare è, infine, che l’art. 36 della l.p. n. 6/2020 ha introdotto l’art. 4-*bis* della l.p. n. 2/2016, che, ai cc. 2 e 3, prevede che: “2. A decorrere dal 1° gennaio 2021 le amministrazioni aggiudicatrici e gli altri soggetti tenuti all’applicazione dell’ordinamento provinciale in materia di contratti pubblici, inseriscono sul sistema informatico dell’osservatorio provinciale dei contratti pubblici i dati, i documenti e le informazioni concernenti i contratti pubblici, rilevanti ai fini dell’adempimento degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione ai sensi della normativa di settore. 3. Ai fini del rispetto delle disposizioni in materia di pubblicità e trasparenza nell’ambito dei contratti pubblici, le pubblicazioni sul sito istituzionale dell’amministrazione aggiudicatrice possono essere assolve con la pubblicazione del collegamento ipertestuale all’osservatorio provinciale dei contratti pubblici.”.

13.12 La spesa complessiva per consulenze e collaborazioni

Con riferimento alle collaborazioni esterne e agli incarichi di consulenza, studio e ricerca, è stato richiesto all’Amministrazione di comunicare la spesa complessiva, in termini di impegni e pagamenti (al lordo degli oneri previdenziali, contributivi e fiscali), sostenuta dalla Provincia, dalle agenzie e dagli enti strumentali; nonché la spesa complessiva di competenza dell’esercizio (al lordo degli oneri previdenziali, contributivi e fiscali), sostenuta dalle società controllate e dagli altri organismi partecipati, anche in via indiretta, dalla Provincia, per qualsivoglia tipologia di collaborazione esterna.⁵⁹⁶

Nella seguente tabella, è, quindi, esposto l’importo complessivamente impegnato dalla Provincia, escluse le agenzie con proprio bilancio, comprensivo anche di rimborsi spese e al lordo degli oneri previdenziali, contributivi e fiscali.

⁵⁹⁶ Nota della Provincia prot. n. 323811 del 12 maggio 2022 (prot. Corte n. 721 di pari data), in risposta al quesito n. 70 dell’istruttoria della Corte (prot. n. 409 del 9 marzo 2022).

**Tabella 172 - Spesa complessiva impegnata e pagata
per incarichi da parte della Provincia – anni 2020-2021**

TIPO INCARICO	IMPEGNI 2020	PAGAMENTI 2020	IMPEGNI 2021	PAGAMENTI 2021	IMPEGNI 2021/2020	PAGAMENTI 2021/2020
Incarichi capo I bis l.p. n. 23/1990 *	423.380	567.446	623.479	450.480	47,26%	-20,61%
Incarichi art. 20 l.p. n. 26/1993	3.709.873	990.110	5.513.389	814.646	48,61%	-17,72%
Incarichi affidati mediante confronto concorrenziale (capo I l.p. n. 23/1990) *	518	6.637	44.654	2.100	8520,46%	-68,36%
Incarichi attività defensionale	163.377	13.188	61.055	25.131	-62,63%	90,57%
Altri incarichi (specificare normativa di riferimento)	-	-	-	-	-	-
TOTALE	4.297.148	1.577.380	6.242.577	1.292.357	45,27%	-18,07%
Costo incarichi a carico della Provincia (oneri previdenziali (2/3) quota del capitolo 903000-001)	35.642	35.642	33.104	33.104	-7,12%	-7,12%
TOTALE COMPLESSIVO A CARICO DELLA PROVINCIA	4.332.790	1.613.022	6.275.681	1.325.461	44,84%	-17,83%

* vedi nota a piè di pagina.

Fonte: dati PAT⁵⁹⁷ – importi in euro

Si evidenzia, per il 2021, rispetto al 2020, un aumento significativo (+44,84%) della spesa impegnata che fa seguito a quello (+17,22%) registrato nel 2020; per contro, i pagamenti della spesa effettuata per incarichi esterni affidati dalla Provincia subiscono una nuova flessione (-17,83%), dopo quella (-10,99%) dell'anno precedente.

In valori assoluti, spiccano l'incremento degli impegni per incarichi *ex art. 20* della l.p. n. 26/1993 (+ 1.803.516 euro) e quello per incarichi di cui al capo I-bis della l.p. n. 23/1990 (+ 200.099 euro).

Per gli incarichi di attività defensionale, invece, gli impegni sono diminuiti di oltre centomila euro; mentre, all'opposto, i pagamenti sono quasi raddoppiati.

In sede istruttoria, è stato chiesto alla Provincia di fornire informazioni circa l'aumento, rispetto all'anno precedente, dell'importo impegnato, nel 2021, a titolo di "incarichi art. 20 l.p. n. 26/1993" (da 3,71 a 5,51 ml), dopo quello registrato nel 2020 rispetto al 2019 (da 2,93 a 3,71 ml).

L'Amministrazione⁵⁹⁸ ha riferito che l'incremento "è principalmente da ricondurre agli incarichi relativi alla fase di progettazione e alla fase esecutiva di lavori. Ciò anche con riferimento all'obiettivo della provincia di sostenere i lavori pubblici, sia per garantire al territorio una adeguata dotazione di infrastrutture fondamentali

⁵⁹⁷ Nel prospetto trasmesso a seguito di istruttoria, la Provincia, con riferimento agli incarichi di cui al capo I bis della l.p. n. 23/1003 e agli incarichi affidati mediante confronto concorrenziale (capo I della l.p. n. 23/1990), segnala che "per come è strutturato il nuovo database, sono considerati tutti i pagamenti effettuati nel corso dell'anno, anche se si riferiscono ad impegni assunti negli anni precedenti" (vedi tabelle allegate alla nota prot. n. 323811 del Dipartimento affari finanziari del 12 maggio 2022 acquisita al prot. Corte n. 721 di pari data).

⁵⁹⁸ Cfr. nota prot. Pat n. 372373 del 31 maggio 2022 (prot. Corte n. 831 di data 1° giugno 2022), in risposta al quesito n. 16 del supplemento istruttorio prot. n. 789 del 24 maggio 2022.

per la competitività del territorio, sia per l'impatto diretto che l'attivazione degli stessi produce sul sistema economico locale."

La tabella che segue evidenzia gli importi complessivamente impegnati e pagati, negli anni 2020 e 2021, da Provincia, agenzie ed enti strumentali in contabilità finanziaria.

**Tabella 173 - Spesa complessiva per incarichi della Provincia,
delle Agenzie e degli enti pubblici strumentali – anni 2020-2021**

ENTE COMMITTENTE	IMPEGNI 2020	PAGAMENTI 2020	IMPEGNI 2021	PAGAMENTI 2021	IMPEGNI 2021/2020	PAGAMENTI 2021/2020
PROVINCIA	4.332.790	1.613.022	6.275.681	1.325.461	44,84%	-17,83%
AGENZIE	465.414	396.365	684.328	458.937	47,04%	15,79%
ENTI PUBBLICI STRUMENTALI in contabilità finanziaria	1.817.258	921.251	1.872.634	1.427.741	3,05%	54,98%
TOTALE	6.615.462	2.930.638	8.832.643	3.212.139	33,52%	9,61%

Fonte: dati PAT – importi in euro

Dall'analisi dei dati ivi indicati, si rileva che la spesa complessiva sostenuta dalla Provincia, dalle agenzie e dagli enti pubblici strumentali aumenta considerevolmente in termini di impegni (+33,52%); più ridotto è l'incremento dei pagamenti (+9,61%).

In particolare, la spesa per incarichi sostenuta dalle agenzie, che segna un aumento sia in termini di pagamenti (+15,79%), sia soprattutto in termini di impegni (+47,04%), riguarda soprattutto gli "incarichi art. 20 l.p. n. 26/1993" ed è da attribuire essenzialmente agli incarichi attinenti alla realizzazione del depuratore di Trento 3 in capo all'Agenzia provinciale per la depurazione⁵⁹⁹.

Segno positivo registrano anche i dati degli enti pubblici strumentali in contabilità finanziaria, rispetto all'esercizio 2020 (rispettivamente, +3,05%, per gli impegni, ma soprattutto + 54,98%, per i pagamenti).

Ad ulteriore completamento dell'indagine, si riportano di seguito le spese per incarichi esterni sostenute dal "gruppo Provincia" in contabilità economica, ossia l'Azienda provinciale per i servizi sanitari (APSS), il Centro Servizi Culturali Santa Chiara, l'Opera universitaria di Trento, le società controllate e gli altri organismi partecipati.

⁵⁹⁹ Cfr. nota prot. Pat n. 372373 del 31 maggio 2022 (prot. Corte n. 831 di data 1° giugno 2022), in risposta al quesito n. 16 del supplemento istruttorio prot. n. 789 del 24 maggio 2022.

Tabella 174 - Costo totale di competenza per collaborazioni esterne degli enti in contabilità economica – anni 2020-2021

ENTE	DENOMINAZIONE ENTE	COSTO TOTALE DI COMPETENZA		
		2020	2021	2021/2020
A.P.S.S.	A.P.S.S.	4.835.275	6.146.908	27,13 %
Centro Santa Chiara	Centro Servizi Culturali Santa Chiara	102.835	113.432	10,30 %
Opera Universitaria di Trento	Opera Universitaria di Trento	96.560	90.884	-5,88 %
SOCIETA' CONTROLLATE	Cassa del Trentino s.p.a.	90.858	58.754	-35,33 %
	Trentino Digitale s.p.a.	263.586	292.297	10,89 %
	Interbrennero s.p.a.	134.126	75.233	-43,91 %
	I.T.E.A. s.p.a.	172.818	150.309	-13,02 %
	Patrimonio del Trentino s.p.a.	514.966	873.529	69,63 %
	Trentino School of Management soc. cons. a r.l.	1.491.501	1.884.112	26,32 %
	Trentino Riscossioni a.p.a.	100.629	50.178	-50,14 %
	Trentino Sviluppo s.p.a. *	1.566.840	1.495.424	-4,56 %
	Trentino Trasporti s.p.a.	328.224	546.874	66,62 %
	TOTALE SOCIETA'	4.663.548	5.426.710	16,36 %
FONDAZIONI	Fondazione Bruno Kessler	1.088.750	1.020.691	-6,25 %
	Fondazione Edmund Mach	362.841	476.350	31,28 %
	Fondazione Franco Demarchi	835.840	698.812	-16,39 %
	Fondazione Museo storico del Trentino	338.053	338.686	0,19 %
	Fondazione Trentina Alcide De Gasperi	175.231	138.332	-21,06 %
	TOTALE FONDAZIONI	2.800.715	2.672.871	-4,56 %
TOTALE COMPLESSIVO		12.498.932	14.450.805	15,62 %

* Dati esposti al netto degli anticipi di imposte addebitate negli atti notarili.

Fonte: dati PAT – importi in euro

Nel complesso, il dato riferito al “gruppo Provincia” registra un aumento di spesa del 15,62%, rispetto al 2020, derivante in gran parte dall’Azienda provinciale per i servizi sanitari, ma anche dal comparto “società”, mentre sono diminuiti i costi delle fondazioni (-4,56%).

Infatti, l’Azienda provinciale per i servizi sanitari, mentre nell’esercizio precedente aveva quasi dimezzato la spesa per consulenze/incarichi esterni (-45,39%), nel 2021, ha segnato un aumento consistente (+27,13%), pari a 1,31 ml.

Nell’ambito del comparto “società” (+16,36%), vanno, peraltro, evidenziati gli aumenti di spesa per collaborazioni esterne, relativi a Patrimonio del Trentino (+69,63%), Trentino Trasporti (+66,62%), Trentino School of Management (+26,32%); mentre si riduce la spesa per Trentino Riscossioni (dato dimezzato), Interbrennero (-43,91%) e Cassa del Trentino (-35,33%).

Con riguardo alle Fondazioni, sono diminuite le spese per la Fondazione Alcide De Gasperi (-21,06%), per la Fondazione Franco Demarchi (-16,39%) e, in modo meno significativo, per la Fondazione Bruno

Kessler (-6,25%); un forte incremento è stato, invece, registrato per la Fondazione Edmund Mach (+31,28%).

A questo proposito, in sede istruttoria, l'Amministrazione ha rappresentato⁶⁰⁰ quanto segue:

“Con riferimento alle spese registrate nel 2021 rispetto al 2020 per gli enti in esame va precisato che l'anno 2020 è stato fortemente condizionato nello svolgimento di attività a seguito delle conseguenze create dalla pandemia da Covid19, attività che sono, in parte, riprese e rinviate nel corso del 2021. Infatti, le spese registrate nel 2021 risultano in linea, se non addirittura inferiori rispetto agli anni 2017, 2018 e 2019, anni da tenere a riferimento in quanto anni “di normale” attività pre-pandemia. Si riportano i dati afferenti gli enti più rilevanti: Apss a fronte di pagamenti del 2021 pari a 6,1 ml, il valore medio 2017-2019 risulta pari a 7,1 ml; per Patrimonio del Trentino a fronte di costi totali del 2021 pari a 0,8 ml, il valore medio 2017-2019 risulta pari a 1,4 ml, Trentino School of Management a fronte di costi totali del 2021 pari a 1,8 ml, il valore medio 2017-2019 risulta pari a 1,9 ml”.

La spesa per incarichi esterni complessivamente sostenuta dall'intero “comparto Provincia”, tenuto conto che il dato sconta la disomogeneità degli importi considerati, in parte derivanti dagli impegni (per gli enti in contabilità finanziaria) e in parte derivanti dai costi di competenza (per gli enti in contabilità economica), risulta pari a 23,28 ml.

Confrontando tale importo con il corrispondente dato omogeneo riferito al 2020 (pari a 19,11 ml), si registra un aumento complessivo del 21,81%.

Infine, la Provincia ha comunicato i seguenti dati, per incarichi affidati da organismi partecipati in via indiretta:

Tabella 175 - Costo totale di competenza 2020 e 2021 per collaborazioni esterne degli organismi partecipati anche in via indiretta

ENTE	COSTO TOTALE DI COMPETENZA		
	2020	2021	2021/2020
ASSOCIAZIONE TRENTO RISE in liquidazione	79.053	35.309	-55,34%
FONDAZIONE GRAPHITECH in liquidazione	15.329	7.965	-48,04%
FONDAZIONE HUB INNOVAZIONE TRENTINO (HIT)	13.741	27.015	96,60%
TOTALE	108.123	70.289	-34,99%

Fonte: dati PAT – importi in euro

⁶⁰⁰ Cfr. nota prot. Pat n. 372373 del 31 maggio 2022 (prot. Corte n. 831 di data 1° giugno 2022), in risposta al quesito n. 16 del supplemento istruttoria prot. n. 789 del 24 maggio 2022.

Gli scostamenti rilevati, rispetto all'esercizio 2020, per la spesa sostenuta dagli organismi partecipati anche in via indiretta sono di segno positivo soltanto per la Fondazione Hub Innovazione Trentino, che raddoppia la spesa; in termini assoluti, detto incremento è pari a poco più di tredicimila euro.

Per gli altri due organismi partecipati, entrambi in liquidazione, i costi si sono più o meno dimezzati.

In generale, la riduzione della spesa, per questa categoria di enti, è del 35%.

14 LA SANITÀ PROVINCIALE⁶⁰¹

La Provincia autonoma di Trento, nell'esercizio delle competenze ad essa attribuite dallo Statuto di autonomia, garantisce la tutela e la promozione della salute⁶⁰², assicurando, mediante il servizio sanitario provinciale, i livelli essenziali di assistenza e quelli aggiuntivi definiti in ambito provinciale. La materia è disciplinata dalla l.p. 23 luglio 2010, n. 16 ("Legge provinciale sulla tutela della salute"), che ha abrogato e sostituito la preesistente "Legge sul servizio sanitario provinciale" del 1° aprile 1993, n. 10.

Il finanziamento della spesa sanitaria provinciale⁶⁰³ avviene attraverso il fondo sanitario provinciale (FSP)⁶⁰⁴, il fondo per l'assistenza integrata (FAI)⁶⁰⁵, la compartecipazione diretta dei cittadini⁶⁰⁶, i fondi integrativi del servizio sanitario nazionale⁶⁰⁷ e le tariffe.

In particolare, con il FSP si provvede al finanziamento delle prestazioni relative ai livelli essenziali di assistenza (LEA), che devono essere assicurati a tutti i cittadini come livelli minimi; mentre, con il FAI, oltre ad essere finanziate le prestazioni relative all'area dell'integrazione sociosanitaria, si sovvenzionano le prestazioni relative ai livelli aggiuntivi di assistenza sanitaria, fissati dalla Provincia (le risorse aggiuntive sia a titolo di copertura LEA, sia *extra* LEA).

⁶⁰¹ Ove non diversamente indicato quanto riportato in questo capitolo è riferito alla nota del Direttore generale e del Dirigente generale del Dipartimento affari finanziari prot. PaT n. 254590 dell'11 aprile 2022 (prot. Corte n. 609 di data 11 aprile 2022), in risposta alla nota istruttoria prot. Corte n. 409 del 9 marzo 2022, quesiti da 92 a 103.

⁶⁰² L'art. 9 dello Statuto speciale di autonomia attribuisce alla Provincia autonoma di Trento potestà legislativa "in materia di igiene e sanità, ivi compresa l'assistenza sanitaria e ospedaliera".

⁶⁰³ L.p. n. 16/2010, art. 16, c. 2: "Il finanziamento della spesa sanitaria provinciale avviene attraverso: a) i trasferimenti all'Azienda provinciale per i servizi sanitari destinati a garantire i livelli essenziali di assistenza di cui all'articolo 17 e le prestazioni aggiuntive previste dal comma 5; b) il fondo per l'assistenza integrata previsto dall'articolo 18; c) la compartecipazione diretta dei cittadini; d) i fondi integrativi del servizio sanitario nazionale, anche a carattere territoriale, previsti dall'articolo 9 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421); e) le tariffe."

⁶⁰⁴ L.p. n. 16/2010, art. 17 "Finanziamento a garanzia dei livelli essenziali di assistenza", c. 1: "Al finanziamento delle prestazioni relative ai livelli essenziali di assistenza sanitaria si provvede mediante il fondo sanitario provinciale. Il fondo è iscritto in apposite unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio della Provincia, nella misura necessaria per assicurare i livelli essenziali di assistenza, distintamente per la parte corrente e per la parte in conto capitale."

⁶⁰⁵ L.p. n. 16/2010, art. 18 "Fondo per l'assistenza integrata", c. 1: "Le prestazioni relative ai livelli aggiuntivi di assistenza sanitaria e quelle relative all'area dell'integrazione socio-sanitaria disciplinata dall'articolo 21 sono finanziate dal fondo provinciale per l'assistenza integrata, appositamente istituito nella sezione corrente del bilancio della Provincia, dalle compartecipazioni dei cittadini e dai fondi integrativi del servizio sanitario nazionale, anche a carattere territoriale."

⁶⁰⁶ L.p. n. 16/2010, art. 16, c. 3-bis, che, in merito alla compartecipazione diretta dei cittadini, dispone: "Tra gli elementi che concorrono a definire la compartecipazione al costo delle prestazioni a carattere residenziale che rientrano nell'area dell'integrazione socio-sanitaria ai sensi dell'articolo 21 è inclusa la valutazione della condizione economico-patrimoniale del nucleo familiare del beneficiario, secondo quanto previsto dall'articolo 6 (Norme per la valutazione della condizione economica dei soggetti richiedenti interventi agevolativi) della legge provinciale 1° febbraio 1993, n. 3. La Giunta provinciale può tener conto della valutazione anche negli altri casi in cui è prevista la compartecipazione al costo delle prestazioni. Sono fatte salve le prestazioni che costituiscono livelli essenziali ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione."

⁶⁰⁷ D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 ("Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421"), art. 9.

In definitiva, quindi, il FSP e il FAI misurano le risorse di parte corrente, che la Provincia trasferisce all'Azienda provinciale per i servizi sanitari (d'ora innanzi APSS) per il finanziamento del Servizio Sanitario Provinciale (SSP).

L'APSS, ente strumentale della Provincia, dotato di autonomia imprenditoriale e di personalità giuridica di diritto pubblico, è l'ente preposto alla gestione coordinata delle attività sanitarie e sociosanitarie su tutto il territorio provinciale⁶⁰⁸.

L'APSS, nella sua attività gestoria, è tenuta ad applicare quanto disposto dal piano provinciale per la salute⁶⁰⁹, dal programma sanitario e sociosanitario provinciale⁶¹⁰, nonché dagli indirizzi e dalle disposizioni della Giunta provinciale.

Con delibera n. 2389 del 18 dicembre 2015, la Giunta provinciale ha approvato il piano provinciale per la salute 2015-2025, che rappresenta lo strumento di pianificazione strategica delle politiche sociali e delle politiche sanitarie provinciali e, come precisato dalla stessa delibera di approvazione, *“costituisce il comune e principale quadro di riferimento per lo sviluppo della programmazione sociale, disciplinata dalla legge provinciale n. 13 del 2007, e della programmazione sanitaria e socio-sanitaria, disciplinata dalla legge provinciale n. 16 del 2010, Tutela della salute in provincia di Trento.”*.

In istruttoria è stato chiesto di fornire aggiornamenti in merito all'approvazione del Programma sanitario e socio-sanitario provinciale (art. 13, c. 1, della l.p. n. 16/2010) e ad eventuali specifici programmi omogenei (art. 13, c. 6, della l.p. n. 16/2010), nonché allo stato di attuazione del piano provinciale per la salute 2015-2025, approvato con la d.g.p. del 18 dicembre 2015, n. 2389, evidenziando eventuali modifiche programmatiche dovute all'emergenza sanitaria Covid-19 in corso.

La Provincia, in proposito, ha comunicato che *“nel corso del 2021 sono stati adottati i seguenti provvedimenti che costituiscono programma stralcio ai sensi dell'art. 13, comma 6 l.p. 16/2010:*

- dGP 383 dd 28.5.2021: legge provinciale 12 dicembre 2007, n. 22, recante *"Disciplina dell'assistenza odontoiatrica in provincia di Trento"*: aggiornamento delle direttive per l'attuazione; avvio di un sistema indicatori, criteri e procedure per favorire la sicurezza, la qualità e l'appropriatezza dell'assistenza odontoiatrica;
- dGP 878 dd 28.5.2021: *"Potenziamento della rete provinciale delle cure intermedie. Istituzione a regime di un nucleo di cure intermedie presso l'Ospedale classificato San Camillo di Trento"*;
- dGP 1042 dd 18.6.2021: *"Potenziamento della rete assistenziale territoriale. Avvio di una progettualità sperimentale presso la struttura ospedaliera di Tione e temporaneo ripristino della funzione RSAO"*;
- dGP 1507 dd 10 settembre 2021, recante *"Interventi a tutela della gravidanza e della maternità responsabile nell'ambito del percorso nascita territoriale"*;

⁶⁰⁸ Art. 27 della l.p. n. 16/2010.

⁶⁰⁹ Art. 8-bis della l.p. n. 13/2007.

⁶¹⁰ Art. 13 della l.p. n. 16/2010.

- dGP 2160 dd 10.12.2021: "Approvazione del Piano Provinciale della Prevenzione 2021-2025 in attuazione del Piano Nazionale della Prevenzione 2020 - 2025";

- dGP 2288 dd 23.12.2021: "Atto ricognitivo e di riordino della disciplina del soccorso e del trasporto sanitario in provincia di Trento: livelli essenziali e aggiuntivi di assistenza".⁶¹¹.

È stato, anche affermato che, nel corso del 2021, è stata effettuata una riorganizzazione degli enti sanitari regionali, e precisato che "con dGP n. 1432 del 27.8.2021 sono state definite le direttive in ordine all'organizzazione e alla gestione dell'APSS ai sensi dell'art. 7, comma 1 lettera c) della l.p. 16/2010 a superamento del modello organizzativo sperimentale introdotto nella precedente legislatura (dGP 2539/2016 e dGP 1183/2017) che aveva soppresso i distretti sanitari sostituendoli con il Servizio territoriale. Si è inteso così tracciare una linea di discontinuità rispetto alla vision e al modello di sviluppo della sanità trentina dei precedenti governi provinciali, valorizzando, anche alla luce delle criticità emerse nel corso della pandemia e in continuità con i contenuti del piano operativo provinciale per l'emergenza covid, la prevenzione e la prossimità al cittadino dei servizi territoriali e ospedalieri, ciò anche attraverso il ripristino dei distretti sanitari e l'istituzione dei dipartimenti (distrettuali, ospedalieri, transmurati). Con successiva dGP 1432 (la delibera è la n. 2405 n.d.r.) del 30.12.2021 sono stati individuati, ai sensi dell'art. 33, comma 2 della l.p. 16/2010, tre distretti sanitari."⁶¹²

⁶¹³.

Infine, con la d.g.p. del 14 dicembre 2020, n. 2110, modificata dalla deliberazione n. 2231 del 16 dicembre 2021, sono state impartite le direttive all'Azienda Provinciale per i servizi sanitari, per l'esercizio 2021 e determinato il fabbisogno complessivo del SSP per il 2021 ammontante a 1.300.579.617,08 euro, di cui 15.230.347,66 euro relativi a finanziamenti statali Covid-19 ex d.l. n. 18/2020, n. 34/2020 e n. 104/2020, accantonanti nel bilancio 2020 dell'Azienda perché non utilizzati nel corso del 2002⁶¹⁴.

Sul bilancio provinciale 2021-2023, come si vedrà nel dettaglio più avanti, gli stanziamenti trasferiti all'APSS per gli interventi a favore del Servizio Sanitario Provinciale risultano appostati nella Missione 13 "Tutela della salute".

⁶¹¹ L'art. 13 comma 6 della l.p. 16/2010 prevede che il Programma sanitario e socio-sanitario provinciale possa essere approvato unitariamente oppure per stralci su specifici programmi omogenei.

⁶¹² Risposta al quesito n. 25 del questionario "Linee guida per le relazioni del collegio dei revisori dei conti sui rendiconti delle regioni per l'anno 2021, secondo le procedure di cui all'art. 1, commi 166 e seguenti, l. 23 dicembre 2005, n. 266, richiamato dall'art. 1, comma 3, d.l. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla l. 7 dicembre 2012, n. 213", inviato, il 6 giugno 2022, dal presidente del Collegio dei revisori della Provincia autonoma di Trento, prot. Corte n. 850 del 7 giugno 2022.

⁶¹³ Deliberazione della Giunta provinciale n. 1432 del 27 agosto 2021, recante "Direttive in ordine all'organizzazione e alla gestione dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari ai sensi dell'art. 7, comma 1 lettera c) della legge provinciale 23 luglio 2010, n. 16" e deliberazione della Giunta provinciale n. 2405 del 30 dicembre 2021 "Individuazione dei distretti sanitari ai sensi dell'art. 33, comma 2 della legge provinciale n. 16 del 2010 "Tutela della salute in provincia di Trento".

⁶¹⁴ Deliberazione della Giunta provinciale n. 2210/2020 "Prime disposizioni e direttive per il finanziamento delle funzioni ed attività del Servizio Sanitario Provinciale per il triennio 2021-2023 e assegnazione in acconto all'Azienda provinciale per i servizi sanitari di una quota del fabbisogno corrente 2021" e deliberazione n. 2231/2021 "Integrazione al finanziamento del Servizio Sanitario Provinciale per l'anno 2021, ricognizione finanziamenti statali Covid anno 2021 e altre disposizioni".

Il bilancio d'esercizio 2020 dell'APSS è stato adottato dal Consiglio di direzione dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari con deliberazione n. 1/2021 di data 27 maggio 2021, e successivamente approvato dalla Giunta provinciale il 24 settembre 2021 con deliberazione n. 1602.

Il bilancio di previsione dell'APSS, per l'esercizio 2021, è stato adottato, dal Consiglio di direzione della medesima, con la deliberazione n. 3/2020 del 30 dicembre 2020 ed è stato, successivamente, approvato dalla Provincia, con la d.g.p. n. 363 del 5 marzo 2021.

Il bilancio d'esercizio 2021 dell'APSS non risulta ancora adottato dal Consiglio di direzione.

14.1 Il monitoraggio della spesa sanitaria e applicazione dell'armonizzazione contabile

Secondo l'art. 117 della Costituzione la funzione sanitaria pubblica è esercitata da due livelli di governo:

- lo Stato, che definisce i livelli essenziali di assistenza (LEA) e l'ammontare complessivo delle risorse finanziarie necessarie al loro finanziamento;
- le regioni, che hanno il compito di organizzare i rispettivi servizi sanitari regionali (SSR) e garantire l'erogazione delle relative prestazioni nel rispetto dei LEA.

La presenza di due livelli di governo rende necessaria la definizione di un sistema di regole che ne disciplini i rapporti di collaborazione nel rispetto delle specifiche competenze.

Gli interventi più significativi del processo di riforma hanno riguardato:

- la sottoscrizione di specifiche intese tra Stato e regioni, con finalità programmatiche e di coordinamento dei rispettivi ambiti di competenza;
- l'introduzione ed il potenziamento di un sistema di rilevazione contabile economico-patrimoniale;
- l'attivazione di specifici tavoli di monitoraggio della spesa;
- la verifica degli equilibri finanziari del settore sanitario e della qualità delle prestazioni erogate⁶¹⁵.

Il monitoraggio dei conti costituisce la base per la verifica del rispetto della garanzia dell'equilibrio annuale di bilancio da parte delle regioni, al fine di assicurare il rispetto degli obblighi sottoscritti in sede europea.⁶¹⁶

In tale contesto un ruolo centrale è svolto dal Tavolo tecnico di verifica degli adempimenti regionali⁶¹⁷.

⁶¹⁵ Vedi il Rapporto n. 6 sul monitoraggio della spesa sanitaria esercizio 2019 della Ragioneria Generale dello Stato e il Rapporto n. 7 sul monitoraggio della spesa sanitaria esercizio 2020 della Ragioneria Generale dello Stato e n. 8 per l'esercizio 2021

⁶¹⁶ L'attività di monitoraggio dei conti della sanità ha ricevuto notevole impulso a partire dall'anno 2001 con l'Accordo dell'8 agosto 2001 a seguito dei nuovi assetti istituzionali delineati in tale anno dalla riforma del Titolo V della Costituzione.

⁶¹⁷ Oggetto specifico delle riunioni è l'esame del conto consuntivo, dello stato patrimoniale e l'andamento del I trimestre dell'esercizio in corso di gestione, nonché la verifica degli adempimenti regionali, il trasferimento delle risorse al Servizio sanitario regionale, i tempi di pagamento e la fatturazione elettronica. Con riguardo al conto consuntivo, l'analisi viene effettuata valutando la corretta contabilizzazione delle voci riportate nel modello CE Riepilogativo regionale '999'.

Poiché la Provincia di Trento provvede al finanziamento dell'assistenza sanitaria direttamente, senza alcun onere a carico del bilancio dello Stato⁶¹⁸, non era prevista, fino all'esercizio 2015, alcuna forma di monitoraggio, ma solo la rilevazione dei dati sul Nuovo Sistema Informativo Sanitario (NSIS). Successivamente, in seguito all'entrata in vigore del titolo II del d.lgs. n. 118/2011, nel corso del 2017 si sono tenuti i primi incontri di monitoraggio tra il Tavolo tecnico e la Provincia.

Gli esiti delle riunioni svoltesi per il monitoraggio della spesa sanitaria sono citate nei rapporti annuali pubblicati sul sito del Ministero dell'Economia e delle finanze, nonché nel referto al Parlamento sulla gestione finanziaria dei servizi sanitari regionali, predisposto dalla Sezione delle autonomie della Corte dei conti.

L'ultimo rapporto disponibile del MEF, datato settembre 2021, con riguardo alla Provincia autonoma di Trento, riferisce che *“in considerazione dell'emergenza Covid e della necessità della puntuale registrazione delle specifiche contabilizzazioni afferenti a tale emergenza, le Autonomie speciali saranno monitorate sui dati di consuntivo 2020”*⁶¹⁹.

Si evidenzia che, con riferimento alle Autonomie speciali, *“l'armonizzazione contabile è materia di competenza esclusiva statale, che non può subire deroghe territoriali, neppure all'interno delle autonomie speciali costituzionalmente garantite, in quanto strumentale a garantire che lo Stato stesso, attraverso informazioni rese in maniera uniforme possa garantire il coordinamento della finanza pubblica e gli equilibri del bilancio (sentenza Corte costituzionale n. 80/2017)”* ed inoltre che *“l'applicazione del Titolo II del decreto legislativo n. 118/2011 richiede che sia data separata evidenza nel bilancio regionale dell'anno delle risorse conferite al proprio Servizio sanitario provinciale a titolo di finanziamento indistinto, vincolato, mobilità extraregionale e delle ulteriori risorse che la Regione ha eventualmente inteso conferire al proprio Servizio sanitario per finanziare i maggiori costi indotti dai LEA ovvero per finanziare anche prestazioni aggiuntive rispetto ai LEA”*⁶²⁰.

⁶¹⁸ Ai sensi del c. 3, secondo capoverso, dell'art. 34 della l. 23 dicembre 1994, n. 724 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica “La regione Valle d'Aosta e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono al finanziamento del Servizio sanitario nazionale nei rispettivi territori, senza alcun apporto a carico del bilancio dello Stato, utilizzando prioritariamente le entrate derivanti dai contributi sanitari ad esse attribuiti dall'articolo 11, comma 9, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni, e, ad integrazione, le risorse dei propri bilanci; per i predetti enti cessa l'applicazione dell'articolo 12, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e non si provvede alle compensazioni di cui all'articolo 11, comma 15, del predetto decreto legislativo n. 502 del 1992, e successive modificazioni e integrazioni, anche con riferimento agli esercizi precedenti. Di conseguenza non si applicano, alla regione Valle d'Aosta e alle province autonome di Trento e di Bolzano, gli articoli 3, 4 e 6 della presente legge.”

⁶¹⁹ Pag. 98 nel “Box 2.1 - Monitoraggio della spesa sanitaria delle autonomie speciali” del rapporto n. 8 “Il monitoraggio della spesa sanitaria 2021”.

⁶²⁰ Sezione delle Autonomie della Corte dei conti, deliberazione 28 maggio 2019 n. 13/SEZAUT/2019/FRG “Referto al Parlamento sulla gestione finanziaria dei servizi sanitari regionali - esercizio 2017”, pag. 88. Inoltre, “la richiesta di individuare le diverse fonti di finanziamento del servizio sanitario regionale/provinciale (finanziamento obbligatorio LEA; finanziamento aggiuntivo LEA e finanziamento per extra LEA) è, invece, ancora disattesa dalle Autonomie”. V. anche nota 115 a pag. 88 deliberazione n. 13/SEZAUT/2019/FRG: “Il Tavolo ha chiesto alle Autonomie speciali informazioni in ordine alle regole con cui ha proceduto alle contabilizzazioni degli ulteriori ricavi e dei costi di competenza, alle valutazioni in ordine ai rischi e alla necessità di iscrivere accantonamenti, alle regole concernenti la valorizzazione degli investimenti mediante quote di ammortamento e alle regole seguite per l'iscrizione di poste straordinarie”.

Nelle precedenti relazioni di parifica e nella relazione concernente la gestione finanziaria dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari della Provincia relativa agli esercizi 2018 e 2019 è già stato diffusamente trattato l'argomento relativo alle criticità, sollevate dal Tavolo tecnico, in merito all'applicazione del titolo II del d.lgs. n. 118/2011 sia da parte della Provincia che dell'APSS⁶²¹. Si richiamano di seguito i principali punti sollevati in relazione ai bilanci PAT e APSS per il 2016, 2017 e 2018.

Il citato Tavolo tecnico nella riunione del 28 luglio 2017 ha evidenziato che la Provincia è tenuta ad applicare il titolo II del d.lgs. n. 118/2011 in quanto questo costituisce *“principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'art. 117, c. 3, Cost., finalizzato alla tutela dell'unità economica della Repubblica italiana ex art. 120, c. 2, Cost., e diretto altresì a garantire che gli enti coinvolti nella gestione della spesa sanitaria concorrano al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica sulla base di principi di armonizzazione dei sistemi contabili e dei bilanci”*, e inoltre che *“le entrate iscritte nelle apposite voci di Conto economico 2016 non permettono la divisione degli importi riferiti al finanziamento che la Regione/Provincia deve assicurare per l'erogazione dei LEA da Riparto 2016 e non permettono altresì di distinguere i finanziamenti aggiuntivi riconosciuti in corso d'anno per l'erogazione dei LEA e per gli Extra Lea”*⁶²².

Nella successiva riunione del 19 settembre 2018, il Tavolo, dopo aver rilevato che il teorico finanziamento indistinto del Riparto del finanziamento del SSN per l'anno 2017 (approvato con Intesa Stato-Regioni, rep. atti. n. 184/CRS e 183/CSR del 26 ottobre 2017) assegnato alla Provincia autonoma di Trento, non trova corrispondenza nel conto AA0030 *“Contributi da regione per quota Fondo sanitario regionale indistinto”*, trasmesso al NSIS da parte dell'APSS, ha ricordato che in tale conto deve trovare collocazione il valore indicato dall'Intesa. Ha, inoltre precisato che le ulteriori risorse assegnate dalla Provincia all'APSS, a copertura dei maggiori costi per l'erogazione dei LEA, dovrebbero trovare evidenza nella voce AA0080 *“Contributi da regione (extra Fondo) – risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA”*, infine, nella voce AA0090 dovrebbero trovare collocazione i finanziamenti ulteriori per l'erogazione di prestazioni aggiuntive rispetto ai LEA (i cosiddetti Extra-LEA).

⁶²¹ Relazioni allegate alle decisioni n. 3/PARI/2018 per il rendiconto 2017, n. 4/PARI/2019 per il rendiconto 2018, 3/PARI/2020 per il rendiconto 2019, della Sezione riunita per la regione Trentino-Alto Adige/Südtirol, e relazione concernente la *“Gestione finanziaria dell'Azienda Provinciale per i servizi sanitari della Provincia autonoma di Trento. Esercizi 2018 - 2019”*, approvata con deliberazione n. 265/2020/PRSS, della Sezione di Controllo per il Trentino-Alto Adige/Südtirol - sede di Trento.

⁶²² Si veda Riunione del tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti regionali - Provincia autonoma di Trento - Riunione del 28 luglio 2017 avente ad oggetto: *“Monitoraggio della spesa sanitaria e applicazione del Titolo II del decreto legislativo n. 118/2011 nell'ambito del coordinamento della finanza pubblica”*, citato a pag. 34 della Deliberazione n. 3/SEZAUT/2018/FRG della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti *“Referto al Parlamento sulla gestione finanziaria dei servizi sanitari regionali - Esercizio 2016”*. Nella medesima riunione il tavolo ha anche specificato che *“In generale, l'applicazione del Titolo II del decreto legislativo n. 118/2011 richiede che sia data evidenza nel bilancio regionale/provinciale dell'anno delle risorse conferite al proprio Servizio sanitario regionale a titolo di finanziamento indistinto, vincolato, mobilità extraregionale e delle ulteriori risorse che la regione/pa ha eventualmente inteso conferire al proprio SSR per finanziare i maggiori costi indotti dai LEA ovvero per finanziare anche prestazioni aggiuntive rispetto ai LEA”*.

Nella riunione dell'1 agosto 2019 risulta posta nuovamente la questione dell'applicazione del titolo II al bilancio provinciale laddove il Tavolo ha sottolineato, tra l'altro, che l'armonizzazione *“non può prescindere dalla uniforme rappresentazione contabile degli accadimenti della gestione in ciascun servizio sanitario regionale, ai fini peraltro di un corretto monitoraggio dei livelli di assistenza”*, ricordando che *“il Titolo II del decreto legislativo n. 118/2011 costituisce principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'articolo 117, comma 3, della Costituzione ed è finalizzato alla tutela dell'unità economica della Repubblica italiana, ai sensi dell'articolo 120, secondo comma, della Costituzione, al fine di garantire che gli enti coinvolti nella gestione delle risorse destinate al Servizio sanitario nazionale concorrano al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica sulla base di principi di armonizzazione dei sistemi contabili”*. Il Tavolo inoltre, pur rilevando che la Provincia autonoma di Trento ha cominciato a superare le criticità rilevate nella riunione del 28 luglio 2017 e nella successiva riunione del 19 settembre 2018, ha evidenziato che *“le entrate iscritte nelle apposite voci di Conto economico 2018 non permettono la divisione degli importi riferiti al finanziamento che la Regione deve assicurare per l'erogazione dei LEA da Riparto e non permettono altresì di distinguere i finanziamenti aggiuntivi riconosciuti in corso d'anno per l'erogazione dei LEA e per gli extra-LEA”*^{623 624}. Il Tavolo ha, quindi, ribadito che, in futuro, le ulteriori risorse aggiuntive, rispetto alle somme di riparto del FSN, erogate dalla Provincia a titolo di copertura dei LEA siano iscritte nella voce AA0080 contributi da regione (extra Fondo) – risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA e non nella voce AA0030.

Con riferimento a quanto sopra sintetizzato in relazione alle osservazioni del Tavolo tecnico, nella relazione sulla gestione finanziaria dell'APSS – esercizi 2018 e 2019, è stato chiesto alla Provincia di illustrare le misure intraprese per superare le soprarichiamate criticità. In risposta l'Amministrazione ha riferito che le osservazioni del Tavolo non sono da considerarsi criticità, in quanto il titolo II del d.lgs. n. 118/2011 non si applica al bilancio provinciale ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 38, c. 6 della l.p. n. 18/2015 e di cui all'art. 1, c. 5 del citato decreto, evidenziando, infine, che la Provincia provvede ad approvare un proprio riparto per le spese di funzionamento del servizio sanitario,

⁶²³ La Provincia ha cominciato a superare le criticità rilevate dal Tavolo tecnico del 28 luglio 2017 disponendo nel bilancio dell'esercizio 2017 della APSS l'allocatione nella voce C.E. AA0080 della quota del Fondo provinciale per l'assistenza integrata (FAI) e nella voce AA0090 della quota di contributi destinati a finanziare prestazioni aggiuntive a titolo di copertura extra LEA. Correlativamente, nel bilancio provinciale, nella Missione 13 “Tutela della salute”, le risorse allocate nel conto economico dell'A.P.S.S. nella voce AA0080 sono state appostate nel Programma 01 “Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA”, cap. 442000 - 000 “Fondo per l'assistenza integrata (spese correnti)”, mentre le risorse allocate nella voce AA0090 sono state appostate nella Missione 13 “Tutela della salute”, Programma 02 “Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA”, Capitolo 441040 - 000 “Spese per le funzioni del servizio sanitario provinciale - trasferimenti all'azienda provinciale per i servizi sanitari (servizi superiori ai LEA)”.

⁶²⁴ Le criticità rilevate nella riunione del 19 settembre 2018 e non risolte sono le seguenti: il finanziamento indistinto e vincolato (Voce C.E. AA0030 dell'A.P.S.S. e cap. 441000-001 del rendiconto provinciale) risulta superiore al finanziamento teorico di cui all'Intesa Stato-Regioni e nelle risorse aggiuntive (Voce C.E. AA0080 dell'A.P.S.S. e cap. 442000-000 del rendiconto provinciale) la quota del FAI contiene principalmente i finanziamenti relativi alle RSA, senza distinzione tra la quota erogata alle RSA a titolo di copertura dei LEA ed extra LEA.

utilizzando risorse provenienti esclusivamente dal bilancio provinciale e che destina, autonomamente, le risorse al Servizio sanitario provinciale per l'erogazione dei LEA e dei livelli aggiuntivi⁶²⁵.

Al riguardo, nella sopracitata relazione, la Sezione ha osservato che “la chiara indicazione della ripartizione delle risorse destinate al finanziamento del sistema sanitario provinciale, che renda evidente gli importi destinati alla copertura dei LEA, anche aggiuntivi, alla copertura degli extra LEA, svolge una importante funzione di controllo sulla spesa sanitaria e sulle sue dinamiche di crescita ai fini dell'equilibrio tendenziale del sistema stesso”⁶²⁶.

Nel corso del contraddittorio, sempre in riferimento all'applicazione del Titolo II del d.lgs. n. 118 del 2011, la Provincia ha ribadito quanto già evidenziato nelle istruttorie relative alle precedenti parifiche, ossia che *“le disposizioni provinciali (art. 38, comma 6 della l.p. n. 18/2015) risultano pienamente in linea con quanto previsto dall'art. 1, comma 5 del medesimo d.lgs. (per gli enti coinvolti nella gestione della spesa sanitaria finanziata con le risorse destinate al Servizio sanitario nazionale, come individuati all'art. 19, si applicano le disposizioni recate dal Titolo II) in quanto la Provincia finanzia integralmente con risorse a carico della finanza provinciale la spesa sanitaria ai sensi dell'articolo 34, comma 3, della legge n. 724/1994 e pertanto non accede al riparto delle risorse destinate al finanziamento del Servizio Sanitario Nazionale.”*⁶²⁷. Nella medesima sede la Provincia ha, altresì, evidenziato come le spese per i trasferimenti afferenti al fondo sanitario provinciale siano integralmente contenute nella missione 13 del bilancio della Provincia, distinguendole tra spesa sanitaria corrente per livelli essenziali, spesa sanitaria corrente per livelli

⁶²⁵ Nel corso dell'istruttoria della medesima relazione, in risposta alla richiamata attenzione da parte della Sezione sulla necessità di dare completa evidenza della composizione dei finanziamenti provinciali aggiuntivi rispetto al riparto teorico nazionale, indicando precisamente le quote riferibili ai LEA ed extra LEA, la Provincia riferiva che *“la composizione dei contributi provinciali destinati al finanziamento corrente del servizio sanitario provinciale è definita secondo quanto previsto dalla l.p. 16/2010 [...] e che il finanziamento del fabbisogno di spesa sanitaria e socio-sanitaria in Provincia di Trento è determinato tenendo conto dei livelli essenziali e aggiuntivi delle prestazioni e dei costi necessari per produrli in condizioni di efficienza, nonché secondo quanto definito dalla programmazione provinciale. Posto quindi che i parametri e gli standard di finanziamento risultano difforni, non risulta possibile isolare e quindi dare evidenza della composizione dei finanziamenti aggiuntivi rispetto al riparto teorico nazionale”*. Al riguardo la Sezione precisava che il Tavolo tecnico di Monitoraggio sul bilancio 2018, come si evince dal verbale della riunione tenutasi il 1° agosto 2019, ha ribadito che *“l'articolo 20 del medesimo decreto legislativo n. 118/2011 prevede che il bilancio regionale (provinciale in questo caso) garantisca un'esatta perimetrazione delle entrate e delle uscite relative al finanziamento del proprio servizio sanitario, al fine di consentire la confrontabilità immediata fra le entrate e le spese sanitarie iscritte nel bilancio e le risorse indicate negli atti di determinazione del fabbisogno sanitario standard e di individuazione delle correlate fonti di finanziamento, nonché un'agevole verifica delle ulteriori risorse rese disponibili dalle regioni/PA per il finanziamento del medesimo servizio sanitario”*, precisando che *“nel bilancio di esercizio 2019, l'APSS ha fornito separata indicazione, per i contributi in conto esercizio, della quota del fondo sanitario regionale indistinto e di quello vincolato, distinzione che non era stata fornita nel 2018. Permangono, tuttavia, le criticità relative alla mancata evidenza della corrispondenza delle somme presenti nel bilancio dell'Azienda con le somme stanziare nei capitoli del bilancio provinciale come desunte dalle delibere di finanziamento; non è altresì possibile rinvenire in entrambi i documenti contabili sopra menzionati l'importo correlativo al riparto teorico per la Provincia autonoma di Trento del fondo sanitario 2019. Al riguardo, con memoria integrativa, la Provincia ha richiamato quanto sopra già esposto (punto 5 a pag. 229 della relazione “Gestione finanziaria dell'Azienda Provinciale per i servizi sanitari della Provincia autonoma di Trento. Esercizi 2018 - 2019”)*.

⁶²⁶ Pagine 22 e 23 della relazione *“Gestione finanziaria dell'Azienda Provinciale per i servizi sanitari della Provincia autonoma di Trento. Esercizi 2018 - 2019”*, approvata con deliberazione n. 265/2020/PRSS, della Sezione di Controllo per il Trentino-Alto Adige/Südtirol - sede di Trento.

⁶²⁷ Con nota prot. PAT n. 424735 dell'11 giugno 2021, prot. Cdc n. 2105 del 11 giugno 2021 per il rendiconto 2020, anche con nota prot. D317/2019-380409/29-2019-20 del 13 giugno 2019 per il rendiconto 2018.

aggiuntivi e spesa per investimenti e, pertanto, risulterebbe già evidenziata la destinazione delle risorse nel bilancio provinciale.

Al riguardo, si ribadisce quanto affermato in occasione del precedente giudizio di parificazione, relativo all'esercizio 2019 (deliberazione SSRR Trentino-Alto Adige/Südtirol n. 3/PARI/2020) e cioè che l'applicazione del titolo II all'Azienda sanitaria provinciale consente di confrontare i suoi risultati economico-patrimoniali con quelli degli altri enti del sistema sanitario nazionale e che, pertanto, l'applicazione puntuale del titolo II del d.lgs. n. 118/2011 richiede che sia data contestuale evidenza, sia nel bilancio provinciale che in quello dell'APSS, delle risorse conferite al proprio servizio sanitario regionale, con le necessarie distinzioni in merito alla destinazione delle risorse stesse.

In proposito, si richiama, nel senso innanzi auspicato, quanto già espresso anche dal Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti regionali con la Provincia autonoma di Trento, che, nella riunione tenutasi il 1° agosto 2019, con oggetto "Monitoraggio della spesa sanitaria nell'ambito dell'armonizzazione contabile e applicazione del Titolo II del decreto legislativo n. 118/2011", ha sottolineato, tra l'altro, che l'armonizzazione *"non può prescindere dalla uniforme rappresentazione contabile degli accadimenti della gestione in ciascun servizio sanitario regionale, ai fini peraltro di un corretto monitoraggio dei livelli di assistenza"* ricordando che *"il Titolo II del decreto legislativo n. 118/2011 costituisce principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'articolo 117, comma 3, della Costituzione ed è finalizzato alla tutela dell'unità economica della Repubblica italiana, ai sensi dell'articolo 120, secondo comma, della Costituzione, al fine di garantire che gli enti coinvolti nella gestione delle risorse destinate al Servizio sanitario nazionale concorrano al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica sulla base di principi di armonizzazione dei sistemi contabili."*

Ne deriva che l'interpretazione costituzionalmente orientata degli artt. 1, c.5, 19 e ss. del d.lgs. n. 118/2011 non consente al legislatore provinciale di derogare all'applicazione di principi fondamentali in materia di coordinamento della finanza pubblica.

Infatti, la gestione della spesa sanitaria deve essere organizzata secondo i fondamentali principi contabili dell'ordinamento indipendentemente dal soggetto pubblico che dispone delle risorse per finanziarla.

È, infatti, la natura del servizio che impone la sua contabilizzazione secondo le regole armonizzate, poste a particolare presidio della leggibilità delle scelte del decisore pubblico, anche con riguardo alla verifica della loro rispondenza alla disciplina che tutela il fondamentale diritto costituzionale alla salute oltre che alla verifica della loro rispondenza al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica.

Né risulta comprensibile la ragione in forza della quale la Provincia autonoma intenda continuare a sottrarsi alla applicazione dei principi contabili di cui al titolo II del d.lgs. n. 118/2011, ove si consideri, peraltro, che l'autonomia costituzionalmente garantita al legislatore provinciale non si estende al punto

da considerare il servizio sanitario provinciale un “corpo estraneo” al servizio sanitario nazionale, totalmente avulso dal contesto costituzionale e ordinamentale posto a tutela di diritti fondamentali della persona.

In altri termini, quando si stanziavano e si spendono risorse pubbliche destinate a garantire lo svolgimento del servizio sanitario nazionale non è possibile, senza violare l’art. 117, c. 3, della Costituzione, legittimare l’applicazione di regole contabili “locali”, opache e in evidente contrasto con principi fondamentali dell’ordinamento costituzionale, eccependo la motivazione formale che a finanziare integralmente la spesa sanitaria sia un ente diverso dallo Stato.

La Provincia, in sede di contraddittorio, ha rappresentato quanto segue: “L’osservazione riprende alcune considerazioni effettuate nel 2019 dal Tavolo Tecnico per la verifica degli adempimenti regionali in merito al monitoraggio della spesa sanitaria nell’ambito dell’armonizzazione contabile e applicazione del Titolo II del decreto legislativo n. 118 del 2011, che ripercorrono quasi testualmente l’incipit del primo comma dell’articolo 19 del predetto Titolo II (Principi contabili generali e applicati per il settore sanitario), ed evidenzia come “l’interpretazione costituzionalmente orientata degli artt. 1, c. 5, 19 e ss. del d.lgs. n. 118/2011 non consente al legislatore provinciale di derogare all’applicazione dei principi fondamentali in materia di coordinamento della finanza pubblica”.

La citazione normativa non tiene in alcun conto tuttavia che già nel 2012, ad ordinamento allora vigente, la Corte costituzionale – riferendosi alla applicabilità delle disposizioni del d.lgs. n. 118 del 2011 nei confronti di questa Provincia autonoma (sentenza n. 178 del 2012) ha concluso che in base all’art. 27 della l. n. 42/2009 “tutte le disposizioni attuative della legge di delegazione (ivi comprese quelle dell’art. 2, che il d.lgs. n. 118 del 2011 dichiara espressamente di attuare) si applicano agli enti ad autonomia differenziata non in via diretta, ma solo se recepite tramite le speciali procedure previste per le norme di attuazione statutaria”. In materia di armonizzazione dei bilanci, l’unica fonte di rilievo costituzionale vincolante per le Province autonome è dunque da ricercare oggi all’interno del loro ordinamento e quindi nella disposizione, concordata in via negoziale con lo Stato, contenuta nell’art. 79, c. 4-*octies* dello Statuto speciale (comma aggiunto dall’art. 1, c. 407, lett. e), n. 4), l. 23 dicembre 2014, n. 190, a decorrere dal 1° gennaio 2015).

Al predetto parametro di rilievo costituzionale risponde in termini di legittimità la legislazione provinciale che lo attua, ed in particolare quindi la l.p. dicembre 2015, n. 18 (Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell’ordinamento provinciale e degli enti locali al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).

In questo contesto si evidenzia che il c. 6 dell'art. 38 della l.p. n. 18/2015 dispone testualmente che “Il titolo II del decreto legislativo n. 118 del 2011 non si applica al bilancio della Provincia; si applica, con decorrenza dal 2016, all'Azienda provinciale per i servizi sanitari, limitatamente alle disposizioni che ne disciplinano il bilancio e la contabilità, ferma restando la possibilità per la Giunta provinciale di specificare con propria deliberazione le modalità di applicazione della disciplina statale.”

La ratio della disposizione legislativa provinciale trova fondamento nelle peculiarità che caratterizzano l'ordinamento finanziario della Provincia e, in particolare, nell'art. 34, c. 3, della l. 23 dicembre 1994, n. 724, che esclude la Provincia dal riparto del Fondo sanitario nazionale e prevede che la stessa provveda autonomamente al finanziamento del Servizio Sanitario Provinciale senza alcun onere a carico del bilancio dello Stato (fatta eccezione per i trasferimenti statali finalizzati all'attuazione delle misure emergenziali per fronteggiare la pandemia da Covid-19, tenuto conto della straordinarietà dell'evento avente carattere sovranazionale), mentre il titolo secondo del d.lgs. n. 118/2011 è rivolto agli “gli enti coinvolti nella gestione della spesa finanziata con le risorse destinate al Servizio sanitario nazionale”.

Ciò premesso, tenuto conto che il principio di unità del bilancio correlato all'impianto strutturale dell'ordinamento finanziario provinciale caratterizzato da una pressoché completa autonomia finanziaria della Provincia legata ai gettiti tributari del territorio provinciale diviene inapplicabile la previsione del d.lgs. n. 118/2011 in materia di perimetrazione delle entrate destinate al finanziamento del servizio sanitario.

Peraltro, si conferma che a livello provinciale non sono adottate “regole contabili locali” poiché, consapevoli della portata giuridica e degli obiettivi delle disposizioni in materia di armonizzazione dei bilanci sono adottati gli schemi di bilancio e applicati i principi e i criteri di valutazione previsti dal d.lgs. n. 118/2011.

In particolare si evidenzia come i bilanci dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari sono predisposti “sulla base delle disposizioni del d. lgs. n. 118/2011, facendo riferimento al Codice Civile e ai principi Contabili Nazionali (OIC), fatto salvo quanto difformemente previsto dallo stesso d.lgs. n. 118/2011 e ss. mm., come recato dai documenti contabili stessi dell'Azienda. Per quanto riguarda la Provincia, la stessa l.p. n. 16/2010 (artt.16, 17, 18, 19) prevede che il finanziamento della spesa sanitaria e socio-sanitaria avvenga mediante gli stanziamenti iscritti nel bilancio provinciale distintamente per i livelli essenziali di assistenza (corrente e capitale), per i livelli aggiuntivi di assistenza, e per le prestazioni dell'area dell'integrazione socio-sanitaria (corrente e capitale). Inoltre con riferimento ai trasferimenti statali finalizzati alle misure emergenziali del Covid-19 si segnala che gli stessi sono stati autorizzati su specifici capitoli di entrata e di spesa, al fine di garantirne la corretta perimetrazione.

Le peculiarità dell'ordinamento statutario della Provincia, sono state anche di recente avallate dal Consiglio di Stato, nell'esame del decreto del Ministero della salute di concerto con il Ministero

dell'Economia e delle finanze concernente il regolamento recante “Modelli e standard per lo sviluppo dell'assistenza territoriale nel servizio sanitario nazionale” in attuazione delle misure del PNRR del settore sanitario, laddove non ha formulato osservazioni alla previsione di cui all'art. 3 del decreto medesimo. Nello specifico l'art. 3 dispone l'applicazione del decreto nelle autonomie speciali “compatibilmente con i loro statuti e con le relative norme di attuazione” e per quelle che provvedono al finanziamento del servizio sanitario esclusivamente con fondi del proprio bilancio “compatibilmente con le peculiarità demografiche e territoriali di riferimento nell'ambito della loro autonomia”⁶²⁸.

Nonostante i chiarimenti forniti, questa Sezione non ritiene superate le osservazioni fin qui formulate al riguardo.

Infatti, la Sentenza della Corte Costituzionale n. 80 del 13 aprile 2017 afferma, tra l'altro, che *“l'armonizzazione dei bilanci pubblici è una competenza esclusiva dello Stato, che non può subire deroghe territoriali, neppure all'interno delle autonomie speciali costituzionalmente garantite.”*.

Restano, pertanto, ferme le osservazioni già sviluppate sul punto da questa Sezione, ove si consideri che *“l'indefettibilità del principio di armonizzazione dei bilanci pubblici è ontologicamente collegata alla necessità di leggere, secondo il medesimo linguaggio, le informazioni contenute nei bilanci pubblici. Ciò per una serie di inderogabili ragioni, tra le quali, è bene ricordare, la stretta relazione funzionale tra “armonizzazione dei bilanci pubblici”, “coordinamento della finanza pubblica”, “unità economica della Repubblica”, osservanza degli obblighi economici e finanziari imposti dalle istituzioni europee”* (cfr. Corte Costituzionale, sentenza n. 80/2017 cit.).

A ciò si aggiunga, infine, che, sempre secondo la sentenza della Corte Costituzionale sopra richiamata, *“non rileva in tale contesto l'esistenza di una potestà provinciale – riconosciuta anche in sede di accordi ai sensi dell'art. 27 della legge n. 47 del 2009 – nella determinazione delle procedure di programmazione e contabili degli enti locali insistenti sul proprio territorio, poiché la potestà di esprimere nella contabilità di tali enti locali le peculiarità connesse e conseguenti all'autonomia costituzionalmente garantita alla Provincia autonoma trova il suo limite esterno nella legislazione statale ed europea in materia di vincoli finanziari (in tal senso, la sentenza n. 6 del 2017, riferita alla Regione autonoma Sardegna).”*.

14.2 La tutela della salute

La missione 13 “Tutela della salute” è la più rilevante, in termini di spesa, del rendiconto della Provincia, con impegni complessivi, nel 2021, per 1.320.186.325,83 euro (1.312.609.595,36 euro nel 2020, 1.264.636.488,36 euro, nel 2019; 1.266.234.965,70 euro, nel 2018) e il fondo pluriennale vincolato,

⁶²⁸ Nota di riscontro prot. PAT 416652 del 13 giugno 2022, prot. Cdc 869 pari data, alle Sintesi dei dati contabili essenziali ed esiti istruttori, inviati con nota prot. Cdc n. 841 del 3 giugno 2022.

ammontante a 31.660.883,43 euro (28.773.459,09 euro nel 2020, 31.128.218,29 euro nel 2019; 46.093.421,20 euro nel 2018).

I residui finali ammontano a 335.969.893,56 euro (340.093.484,40 euro nel 2020, 359.613.517,35 euro nel 2019; 337.934.606,80 euro nel 2018).

Il bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2021-2023, approvato con l.p. 28 dicembre 2020, n. 17, riporta, per la missione 13 “Tutela della salute”, una previsione iniziale, per l’esercizio finanziario 2021, in termini di competenza, di 1.288.441.618,44 euro (1.298.299.961,20 euro, per 2022; 1.304.292.074,41 euro, per il 2023).

La spesa sanitaria riportata nel rendiconto generale della Provincia autonoma di Trento del 2021 ammonta a 1.351.958.310,08 euro, in termini di previsioni definitive di competenza⁶²⁹; con un aumento, rispetto alle previsioni iniziali, di 63.516.691,64 euro (84.703.772,94 euro nel 2020, 29.848.156,29 euro, nel 2019; 43.519.141,02 euro nel 2018), di cui 16.348.875,00 per finanziamenti statali specifici per affrontare l’emergenza da Covid-19 e 47.167.816,64 euro per altre variazioni non strettamente connesse all’emergenza sanitaria da Covid-19⁶³⁰.

L’aumento nelle previsioni definitive ammonta a circa il 4,9% della previsione iniziale, di cui il 1,3% per finanziamenti statali specifici per l’emergenza Covid-19, e 3,7% per altre variazioni non strettamente connesse all’emergenza sanitaria (6,7% l’aumento complessivo delle previsioni, nel 2020, 2,4%, nel 2019; 3,4% nel 2018).

Tabella 176 – Percentuali variazioni nelle previsioni definitive di competenza – 2021

Descrizione	Importo	Variazione % su stanziamento iniziale
% variazione Covid Stato	16.348.875,00	1,3%
% variazione Covid PAT	0,00	0,0%
% variazione totale Covid	16.348.875,00	1,3%
% variazione non covid	47.167.816,64	3,7%
Totale variazioni	63.516.691,64	4,9%

Fonte: rielaborazione Corte dei conti su dati PAT – importi in euro.

⁶²⁹ Le previsioni definitive di competenza, nell’esercizio 2020 ammontavano a 1.341.433.157,64 euro, nell’esercizio 2019 a 1.296.735.405,39 euro.

⁶³⁰ Dati forniti nella risposta allegata alla nota del Direttore generale e del Dirigente generale del Dipartimento affari finanziari prot. PAT n. 254590 dell’11 aprile 2022 (prot. Corte n. 609 di data 11 aprile 2022), in risposta alla nota istruttoria prot. Corte n. 409 del 9 marzo 2022, quesito n. 92.

Tabella 177 – Previsioni iniziali e previsioni definitive di competenza – 2021

Descrizione	Importi	Di cui specifici per Covid -19 - Stato	Di cui specifici per Covid -19 PAT
Previsione iniziale 2021 (l.p. 28/12/2020, n. 17)	1.288.441.618,44	-	27.447.405,00
Variazioni da riaccertamento e per legge:	/	/	/
Riaccertamento ordinario (deliberazione n.326 del 5/3/2021)	12.153.439,23	-	-
Assestamento del bilancio (l.p. 4/8/2021, n. 18)	35.014.377,41	-	-
Subtotale variazioni da riaccertamento e per leggi	47.167.816,64	0,00	0,00
Variazioni entrate/uscite ai sensi art. 51, comma 2, lettera a) del d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118:	/	/	/
Variazione in entrata/uscita (deliberazione n. 1766 dd 29/10/2021)	7.525.419,00	7.525.419,00	-
Variazione in entrata/uscita (deliberazione n. 2083 dd 3/12/2021)	8.823.456,00	8.823.456,00	-
Subtotale variazioni entrate/uscite	16.348.875,00	16.348.875,00	0,00
Prelievi fondo riserva per spese obbligatorie:	/	/	/
-	-	-	-
Subtotale variazioni da prelievi fondo riserva	-	-	-
Totale aumenti nelle previsioni definitive di competenza	63.516.691,64	16.348.875,00	0,00
Previsioni definitive di competenza Rendiconto generale PAT	1.351.958.310,08	16.348.875,00	0,00

Fonte: rielaborazione Corte dei conti su dati PAT – importi in euro.

L'assestamento di bilancio, approvato con la l.p. 4 agosto 2021 n. 18, ha incrementato le previsioni di competenza relative ai trasferimenti correnti del Programma 01 - Servizio Sanitario Regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA di 33.500.000,00 euro (spesa classificata di natura ricorrente) e del programma 05 - Servizio Sanitario Regionale - investimenti sanitari di 1.514.377,41 euro (di natura non ricorrente).

La variazione complessiva della missione "Tutela della salute", con l'assestamento di bilancio, ammontata, quindi, a 35.014.377,41 euro⁶³¹.

Il riaccertamento ordinario, approvato con delibera n. 326 del 5 marzo 2021, ha determinato una variazione in aumento di 12.153.439,23 euro, relativa al Programma 5 Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari.

Le variazioni alle previsioni iniziali, apportate con provvedimenti della Giunta provinciale, ammontano complessivamente a 16.348.875,00 euro, e derivano da maggiori entrate e maggiori spese

⁶³¹ Si veda, in proposito, l'allegato "Variazione al documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione 2020-2022 in corrispondenza dell'assestamento del bilancio 2021-2023" alla 14 agosto 2021 n. 18. (Link: https://trasparenza.provincia.tn.it/moduli/downloadFile.php?file=oggetto_allegati/2121616175900_OVariazione+documento+tecnico+-+Assestamento+2021-2023+%28num%29.pdf).

deliberate dalla Giunta provinciale in ottemperanza a provvedimenti del Governo in conseguenza di finanziamenti specifici volti ad affrontare la situazione emergenziale per la pandemia da Covid-19.

Variazioni specifiche per l'emergenza Covid-19

Per quanto riguarda i provvedimenti di variazione, adottati per prevedere a bilancio finanziamenti specifici statali, destinati ad affrontare l'emergenza pandemica da Covid-19:

- la d.g.p. n. 1767 del 29 ottobre 2021, avente ad oggetto “Variazioni al documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2021-2023 ed al bilancio finanziario gestionale per gli esercizi finanziari 2021-2023, ai sensi della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 e del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118”⁶³², ha previsto una variazione di stanziamento per maggiori entrate e contestuali maggiori spese (ai sensi dell'art. 51, c. 2, lett. a), del d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118) dell'importo complessivo di 7.525.419,00 euro.

In particolare, sono stati previsti, in entrata, 7.525.419,00 euro, sul capitolo, con vincolo di destinazione al capitolo di uscita n. 441155, n. 317800 “Trasferimenti correnti da aa.cc. per l'emergenza epidemiologica da Covid-19”, titolo 2 entrate correnti – categoria Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali (leggi istitutive: d.l. 9 marzo 2020 n. 14, decreto Ragioneria gen. Stato 10 marzo 2020 e d.l. 17 marzo 2020, n. 18 – Tabella A, d.l. 19 maggio 2020, n. 34 art. 1 e 2; d.l. 28 ottobre 2020, n. 137; l. 30 dicembre 2020, n. 178; d.l. 22 marzo 2021, n. 41; d.l. 25 maggio 2021, n. 73)⁶³³.

Contestualmente, il medesimo provvedimento ha previsto pari stanziamento nel capitolo di uscita vincolato a tale entrata e, nello specifico, al capitolo 441155 “Assegnazione all'Azienda sanitaria per

⁶³² Deliberazione contestualmente all'adozione della deliberazione n. 1766 del 29 ottobre 2021 “Variazioni al bilancio di previsione 2021-2023, ai sensi della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 e del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118”, adottata per variazioni di stanziamento per maggiori entrate/maggiori spese ai sensi art. 51, comma 2, lettera a) del d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118 nonché dell'art. 27 della l.p. 14 settembre 1979 n.7.

⁶³³ D.l. 9 marzo 2020, n. 14, recante “Disposizioni urgenti per il potenziamento del Servizio sanitario nazionale in relazione all'emergenza Covid-19”, abrogato, a decorrere dal 30 aprile 2020, dall'art. 1, c. 2, della l. 24 aprile 2020, n. 27, a norma del quale “restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del presente provvedimento.”; decreto 10 marzo 2020 del Ministero dell'economia e delle finanze, recante “Ripartizione fra le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, della quota del finanziamento sanitario corrente dell'anno 2020, destinato agli interventi urgenti per il potenziamento del Servizio sanitario nazionale”; d.l. 17 marzo 2020, n. 18, recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19”, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, c. 1, l. 24 aprile 2020, n. 27; d.l. 19 maggio 2020, n. 34, recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, l. 17 luglio 2020, n. 77; d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, recante “Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 18 dicembre 2020, n. 176; l. 30 dicembre 2020, n. 178, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023”; d.l. 22 marzo 2021, n. 41, recante “Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19”, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 21 maggio 2021, n. 69; d.l. 25 maggio, n. 73, recante “Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali”, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 23 luglio 2021, n. 106.

spese correnti per l'emergenza epidemiologica da Covid-19 – finanziate dallo Stato" (leggi istitutive: d.l. 9 marzo 2020, n. 14; decreto 10 marzo 2020; d.l. 17 marzo 2020, n. 18; d.l. 19 maggio 2020, n. 34 art. 1 e 2; d.l. 28 ottobre 2020, n. 137; l. 30 dicembre 2020, n. 178; d.l. 22 marzo 2021, n. 41; d.l. 25 maggio 2021, n. 73), titolo 1 spese correnti - programma 01 Servizio Sanitario Regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA;

- la d.g.p. 3 dicembre 2021, n. 2084, avente ad oggetto "Variazioni al documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2021-2023 ed al bilancio finanziario gestionale per gli esercizi finanziari 2021-2023, ai sensi della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 e del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118"⁶³⁴, ha previsto una variazione di stanziamento per maggiori entrate e contestuali maggiori spese (ai sensi dell'art. 51, c. 2, lett. a), del d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118) dell'importo complessivo di 8.823.456,00 euro.

In particolare, è stata prevista, in entrata, la somma di 8.823.456,00 euro, sul capitolo già citato (con vincolo di destinazione al capitolo di uscita n. 441155), n. 317800 "Trasferimenti correnti da aa.cc. per l'emergenza epidemiologica da Covid-19", con il motivo citato nelle note delle tabelle allegate alla delibera: "d.l. 34 del 19/05/2020 convertito nella legge 77 del 17/07/2020 - artt. 1 e 2 - Allegati B e C - tabelle 2021: tali risorse sono destinate alla prosecuzione nel corso del 2021 delle misure previste dai Piani di riordino della rete ospedaliera e della rete di assistenza territoriale a seguito dell'emergenza sanitaria CODIV'19. Legge n. 178 del 30/12/2020 art.1, c. 479 e decreto Ministero della salute del 18/05/2021: tali risorse alimentano un fondo destinato a test genomici ormonoresponsivo per carcinoma mammario in stadio precoce"⁶³⁵.

Contestualmente, il provvedimento ha previsto pari stanziamento nel capitolo di uscita vincolato a tali entrate, vale a dire il capitolo n. 441155 "Assegnazione all'Azienda sanitaria per spese correnti per l'emergenza epidemiologica da Covid-19 – finanziate dallo Stato".

⁶³⁴ Deliberazione contestualmente all'adozione della deliberazione n. 2083 del 3 dicembre 2021 "Variazioni al bilancio di previsione 2021-2023, ai sensi della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 e del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118", adottata per variazioni di stanziamento per maggiori entrate/maggiori spese ai sensi art. 51, comma 2, lettera a) del d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118 nonché dell'art. 27 della l.p. 14 settembre 1979 n.7.

⁶³⁵ D.l. 19/05/2020, n. 34, recante "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19", convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, c. 1, l. 17 luglio 2020, n. 77.

Impegni – Missione 13 “Tutela della salute”

Per quanto riguarda gli impegni di competenza della missione 13 “Tutela della salute”, la tabella seguente riporta la distinzione tra impegni per spese correnti e per spese in conto capitale, con evidenziato il dettaglio relativo agli impegni destinati all’emergenza sanitaria da Covid-19.

Tabella 178 - Previsioni definitive e impegni di competenza – 2021 – dettaglio Covid-19

Missione	Previsioni definitive di competenza (Stanzamento finale)	Impegni	Grado di utilizzo risorse (capacità di impegno)
Tutela della salute - spese correnti di cui:	1.295.610.269	1.295.606.960	99,99%
- finanziamenti statali Covid-19	16.348.875	16.348.875	100,00%
- finanziamenti provinciali Covid-19	27.447.405	27.447.405	100,00%
Subtotale per Covid-19 – spese correnti	43.796.280	43.796.280	100,00%
Tutela della salute - spese in c/capitale di cui:	56.348.041	24.579.366	43,62%
- finanziamenti statali Covid-19	0	0	-
- finanziamenti provinciali Covid-19	0	0	-
Subtotale per Covid-19 – spese c/capitale	0	0	-
13. Tutela della salute	1.351.958.310	1.320.186.326	97,65%

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati comunicati da PAT – importi in euro.

Gli impegni di competenza, nel 2021, ammontano a 1.320.186.325,83 euro, con un grado di utilizzo delle risorse del 97,65% (97,85% nel 2020, 97%, nel 2019).

Gli impegni per le spese correnti ammontano a 1.295.610.269,42 euro, con un grado di utilizzo praticamente del 100%, e gli impegni per le spese in conto capitale ammontano a 24.579.365,58 euro, con un grado di utilizzo complessivo del 43,62% (36,72% nel 2020, 68,25%, nel 2019)⁶³⁶.

Con specifico riferimento ai finanziamenti relativi all’emergenza da Covid-19, gli impegni per spese correnti risultano di 16.348.875,00 euro per le risorse statali e 27.447.405,00 euro per le risorse provinciali, con un grado di utilizzo delle somme previste, ammontanti complessivamente a 43.796.280,00 euro, del 100%.

Per quanto riguarda gli impegni relativi a risorse in conto capitale destinate ad emergenza Covid-19, non risultano né impegni né previsioni di competenza per il 2021.

⁶³⁶ Si vedano, in proposito, le pagine 24, 25 e 26 della “Relazione sulla gestione al “Rendiconto generale della Provincia autonoma di Trento per l’esercizio finanziario 2021””.

La spesa sanitaria complessiva, nel 2021, è aumentata di 7.576.730,47 euro e, quindi, dello 0,58% rispetto all'esercizio precedente (nel 2020 l'aumento era stato di 47.973.107,00 euro e, in percentuale del 3,79%, rispetto al 2019).

L'incremento è ascrivibile, in termini assoluti, alla diminuzione della spesa corrente, per 288.484,75 euro e al contestuale aumento di 7.865.215,22 euro negli impegni relativi alla parte in conto capitale.

In termini relativi, la diminuzione della spesa corrente, rispetto alla medesima dell'esercizio precedente, è stata dello 0,02%; mentre gli impegni per la spesa in conto capitale sono aumentati del 47,06%.

Da rilevare, infine, un aumento del 3,78% della spesa complessiva PAT, nel 2021, in confronto al 2020 (nel 2020 la spesa complessiva era, invece, diminuita del 3,47% in confronto al 2019).

L'andamento degli impegni di competenza relativi alla spesa sanitaria e i rapporti con la spesa complessiva provinciale sopradescritti sono illustrati nella seguente tabella.

Tabella 179 – Andamento impegni di competenza spesa sanitaria 2018-2021

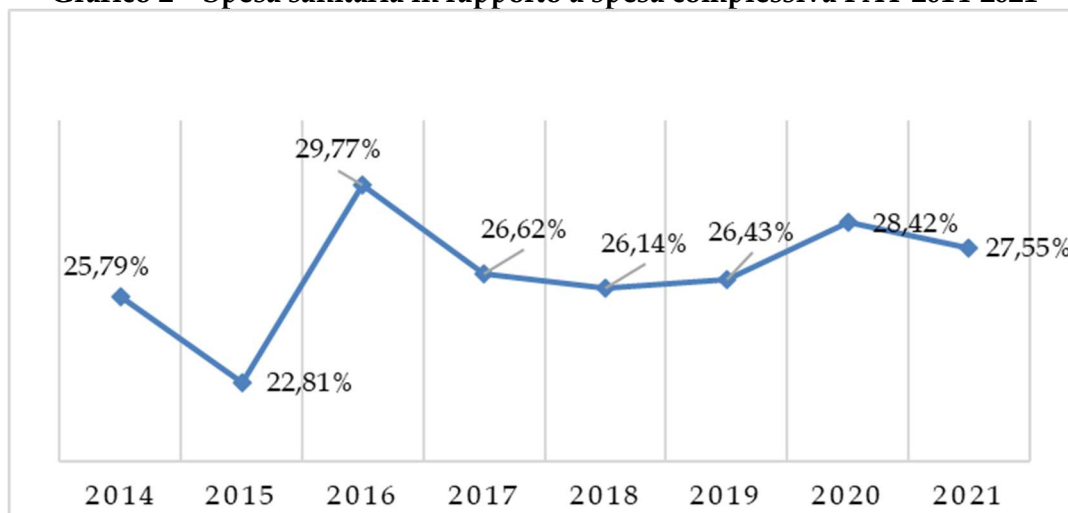
Impegni di competenza dell'anno	2018	2019	Var. 2019/2018	2020	Var. 2020/2019	2021	Var. % 2021/2020	Var. assoluta 2021-2020
Spese correnti	1.182.508.325	1.195.650.878	1,11%	1.295.895.445	8,38%	1.295.606.960	-0,02%	-288.485
Spese in conto capitale	83.726.641	68.985.611	-17,61%	16.714.150	-75,77%	24.579.366	47,06%	7.865.215
Totale sanità	1.266.234.966	1.264.636.488	-0,13%	1.312.609.595	3,79%	1.320.186.326	0,58%	7.576.730
Totale generale spese*	4.844.957.550	4.784.349.980	-1,25%	4.618.117.191	-3,47%	4.792.597.708	3,78%	174.480.518
Percentuale su totale generale spese*	26,14%	26,43%		28,42%		27,55%		

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati Rendiconti PAT vari anni – importi in euro.

*Il totale generale spesa PAT è al netto delle partite di giro.

Il seguente grafico illustra, in particolare, l'andamento percentuale della spesa sanitaria, in rapporto alla spesa complessiva del bilancio provinciale (impegni al netto delle partite di giro).

Grafico 2 – Spesa sanitaria in rapporto a spesa complessiva PAT 2014-2021



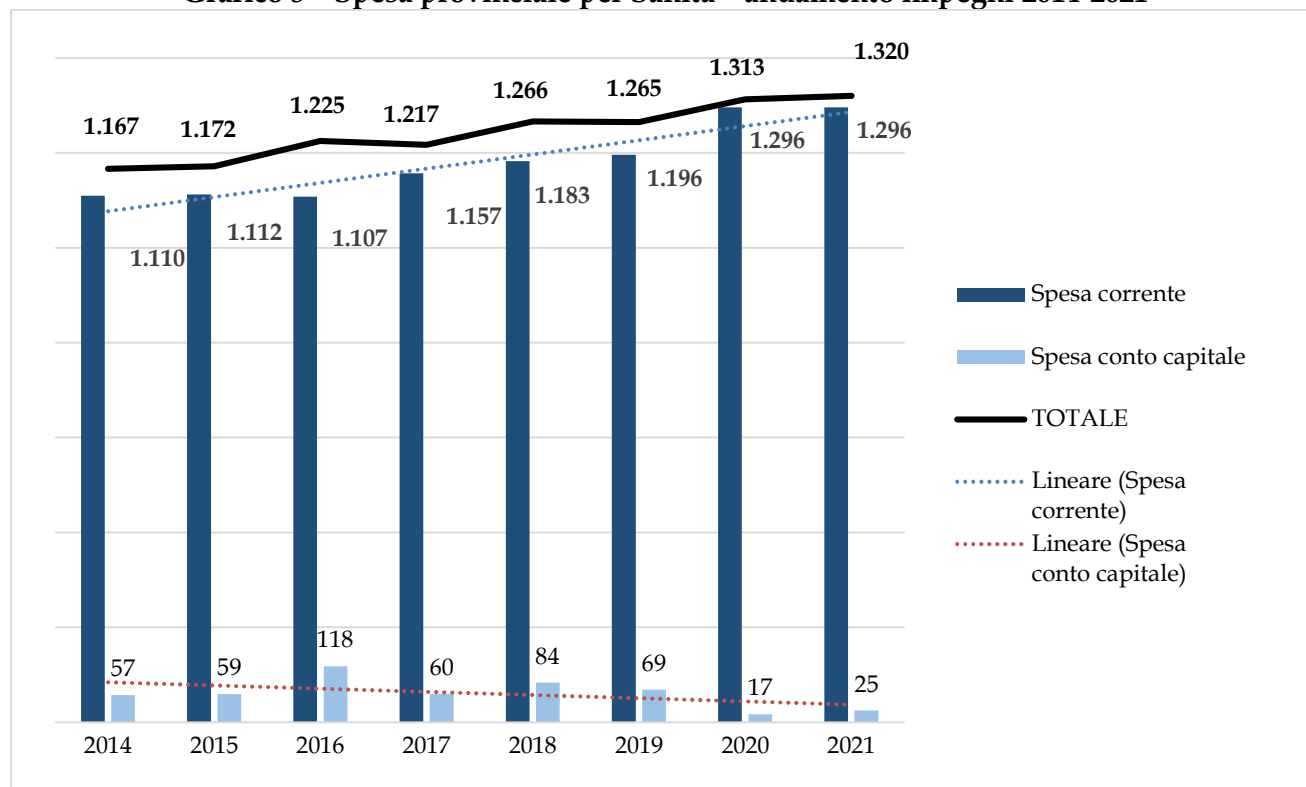
Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati Rendiconti PAT vari anni.

Gli impegni di competenza incidono per il 27,55% sulla spesa complessiva del bilancio provinciale 2021. Lo scorso esercizio, tale percentuale era del 28,48%, 26,43% nel 2019; del 26,14%, nel 2018; del 26,62%, nel 2017; del 29,77% nel 2016; del 22,81%, nel 2015; del 25,79%, nel 2014⁶³⁷ ⁶³⁸.

L'andamento tendenziale della spesa sanitaria complessiva risulta in aumento, con una propensione all'aumento della spesa corrente leggermente più marcata di quella in conto capitale, che, anzi, nei tre esercizi precedenti il 2021 presenta una continua diminuzione, come illustrato dal grafico seguente.

⁶³⁷ Le percentuali, per gli anni precedenti al 2016, sono calcolate comprendendo, tra gli impegni, la spesa per il personale ricompreso nella funzione obiettivo "Sanità" (corrispondente alla missione 13 dell'attuale rendiconto); mentre, nel rendiconto armonizzato, il personale non è più compreso tra i costi della missione 13, ma è tutto imputato alla missione 01 "Servizi istituzionali, generali e di gestione". Le medesime percentuali, calcolate al netto del personale ricompreso nella funzione obiettivo "Sanità", differiscono leggermente e sono le seguenti: del 26,52%, nel 2013; del 25,75%, nel 2014; del 22,78%, nel 2015. Da rilevare, inoltre, che la composizione della spesa sanitaria è leggermente cambiata in seguito all'applicazione dell'armonizzazione contabile, includendo alcuni capitoli che in precedenza non erano classificati tra la spesa sanitaria.

⁶³⁸ L'andamento altalenante dell'incidenza della spesa sanitaria sul totale delle spese, che si osserva tra il 2015 e il 2017, è imputabile, per lo più, al deciso incremento della spesa complessiva provinciale del 2015 (+13,54%, +0,42% spesa sanitaria), seguito dalla sua contrazione nel 2016 (-19,87%, +4,58% spesa sanitaria) e dal nuovo incremento nel 2017 (+11,08%, -0,68% spesa sanitaria), piuttosto che agli aumenti o dalle diminuzioni nella spesa sanitaria nel medesimo periodo.

Grafico 3 – Spesa provinciale per Sanità – andamento impegni 2014-2021

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati Rendiconti PAT - importi in milioni di euro.

La suddivisione della spesa sanitaria, in termini di impegni 2021, nei programmi previsti dagli schemi di bilancio, è illustrata nella seguente tabella, con evidenza anche degli impegni specifici per Covid-19, come comunicato dalla Provincia nelle risposte ai quesiti istruttori⁶³⁹.

⁶³⁹ Risposta allegata alla nota del Direttore generale e del Dirigente generale del Dipartimento affari finanziari prot. PaT n. 254590 dell'11 aprile 2022 (prot. Corte n. 609 di data 11 aprile 2022), in risposta alla nota istruttoria prot. Corte n. 409 del 9 marzo 2022.

Tabella 180 - Impegni da rendiconto PAT 2021 – Programmi della missione 13 Tutela della Salute

Programma	Descrizione	Uscite impegnate di competenza	
		Parte corrente	Parte capitale
1301	Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	1.275.896.960,25	-
	di cui:		
	- finanziamenti statali Covid-19	16.348.875,00	-
	- finanziamenti provinciali Covid-19	27.447.405,00	-
1302	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA	19.710.000,00	-
	di cui:		
	- finanziamenti statali Covid-19	-	-
	- finanziamenti provinciali Covid-19	-	-
1305	Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	-	24.579.365,58
	- finanziamenti statali Covid-19	-	0,00
	- finanziamenti provinciali Covid-19	-	0,00
1307	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,00	0,00
	- finanziamenti statali Covid-19	0,00	0,00
	- finanziamenti provinciali Covid-19	0,00	0,00
	Totali	1.295.606.960,25	24.579.365,58
Totale parte corrente e parte capitale		1.320.186.325,83	

Fonte: Rendiconto 2021 dati comunicati da PAT – importi in euro.

Il totale della spesa sanitaria, in termini di impegni di competenza, come già detto, si attesta a 1.320.186.325,83 euro.

Il fondo pluriennale vincolato ammonta a 31.660.883,43 euro (28.773.459,09 euro nel 2020, 31.128.218,29 euro nel 2019; 46.093.421,20 euro nel 2018; 57.661.185,67 euro nel 2017; 80.000.333,13 euro nel 2016).

La differenza tra le previsioni definitive (1.351.958.310,08 euro), gli impegni di competenza (1.320.186.325,83 euro) e il fondo pluriennale vincolato (31.660.883,43 euro) comporta economie di competenza per 111.100,82 euro (50.103,19 euro nel 2020).

Sul programma 01 Servizio Sanitario Regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA, risultano impegnati 1.275.896.960,25 euro, di cui 16.348.875,00 euro riguardano finanziamenti dello Stato e 27.447.405,00 euro riguardano finanziamenti provinciali destinati a fronteggiare l'emergenza sanitaria da Covid-19.

Sul programma 05 Servizio Sanitario Regionale - investimenti sanitari, risultano impegnati 24.579.365,58 euro, e non sono stati comunicati impegni conseguenti a finanziamenti statali e/o provinciali destinati a fronteggiare l'emergenza sanitaria da Covid-19.

In sede di proposta di riparto delle disponibilità finanziarie per il Servizio Sanitario Nazionale 2021 (nell'ambito della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, rep. atti n. 152/CSR del 4 agosto 2021⁶⁴⁰, il fabbisogno finanziario teorico, derivante dall'applicazione del costo standard sui tre macro livelli di assistenza (prevenzione, assistenza distrettuale ed assistenza ospedaliera), è stato stimato, per la Provincia autonoma di Trento, in 1.060.119.590,75 euro, evidenziando, perciò, un cospicuo scostamento dalla spesa effettiva, indicata in 1.275.896.960,25 euro (previsioni definitive di competenza 2020 del Programma 01 Servizio Sanitario Regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA).

La Provincia autonoma di Trento, però, come già osservato, comprende nel finanziamento ordinario per la garanzia dei LEA anche il fondo per l'assistenza integrata, il quale finanzia, secondo quanto previsto dalla normativa provinciale⁶⁴¹, sia prestazioni relative ai livelli aggiuntivi di assistenza sanitaria, sia quelle relative all'area dell'integrazione socio-sanitaria.

Così, nell'ambito del Programma 01 Servizio Sanitario Regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA, è possibile individuare, nel capitolo 441000-001 "Spese per le funzioni del Servizio sanitario provinciale – Art. 001 Spese per assegnazioni all'Azienda sanitaria provinciale per prestazioni sanitarie ordinarie", con impegni per 1.063.844.474,43 euro (1.034.473.763,51 euro nel 2020; 982.875.198,47 euro nel 2019; 978.489.370,00 euro nel 2018), la quota di finanziamento, che dovrebbe trovare corrispondenza con la quota teorica fissata nelle sopra citata intesa Stato – Regioni (1.003.578.750,00 euro nel 2020; 984.299.741,00 euro nel 2019) e, nel capitolo 442000 - 000 "Fondo per l'assistenza integrata (spese correnti)", con impegni per 195.703.610,82 euro (207.431.142,49 euro nel 2020; 192.215.679,09 euro nel 2019; 183.658.954,69 euro nel 2018), la quota aggiuntiva rispetto a quella minima fissata dall'intesa.

Tale quota, come già rilevato gli scorsi anni, non distingue, però, tra finanziamento aggiuntivo per maggiori costi indotti dai LEA ed *extra*-LEA.

Nei paragrafi seguenti, si riporta una sintetica analisi della spesa corrente e di quella in conto capitale così come esposta nel rendiconto generale.

⁶⁴⁰ L'importo indicato corrisponde al valore assunto della colonna "Totale indistinto ante mobilità" della tabella B "Finanziamento indistinto ante mobilità" dell'intesa rep. atti n. 152/CSR del 4 agosto 2021. Si confronti anche la tabella A, allegata alla delibera del CIPE n. 70/2021 del 3 novembre 2021, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale del 31 gennaio 2022.

⁶⁴¹ Art. 18, c. 1, della l.p. n. 16/2010: "Le prestazioni relative ai livelli aggiuntivi di assistenza sanitaria e quelle relative all'area dell'integrazione socio-sanitaria disciplinata dall'articolo 21 sono finanziate dal fondo provinciale per l'assistenza integrata, appositamente istituito nella sezione corrente del bilancio della Provincia, dalle compartecipazioni dei cittadini e dai fondi integrativi del servizio sanitario nazionale, anche a carattere territoriale."

14.3 La spesa sanitaria corrente

Nel 2021, la spesa sanitaria corrente, in termini di impegni di competenza, si attesta a 1.295.606.960,25 euro, senza la formazione di fondo pluriennale vincolato di parte corrente.

Tale spesa incide per il 33,96% (38,25% nel 2020, 34,06% nel 2019; 33,44% nel 2018; 33,78% nel 2017) sul totale delle spese correnti provinciali, che ammontano a 3.815.107.196,17 euro (3.387.875.793,74 euro nel 2020; 3.510.080.341,88 euro nel 2019; 3.536.690.468,49 euro nel 2018; 3.424.303.213,63 euro nel 2017) e per il 98,14% (98,73% nel 2020, 94,5% nel 2019; 93,39% nel 2018; 95,1% nel 2017) sul totale della spesa sanitaria, che ammonta a 1.320.186.325,83 euro (1.312.609.595,36 euro nel 2020; 1.264.636.488,36 euro nel 2019).

La capacità di impegno è praticamente del 100% (99,99%); mentre la capacità di pagamento degli impegni si attesta all'87,94% (92,65% nel 2020, 93,98% nel 2019; 93,8% nel 2018; 98,02% nel 2017)⁶⁴².

I residui passivi iniziali ammontano a 100.528.835,44 euro (74.217.904,73 euro nel 2020; 75.242.970,29 euro nel 2019; 30.734.645,60 euro nel 2018; 43.403.400,03 euro nel 2017).

I pagamenti in conto residui sono stati, in totale, 87.400.385,74 euro (68.962.284,15 euro nel 2020; 73.057.743,00 euro nel 2019; 22.123.317,95 euro nel 2018; 35.543.186,75 euro nel 2017), determinando un tasso di smaltimento dei residui dell'86,94% (92,92%, nel 2020; 97,10%, nel 2019; 72,00%, nel 2018; 81,9%, nel 2017) e un indice di capacità di pagamento sulla massa spendibile dell'87,86% (92,66% nel 2020; 94,16% nel 2019; 93,8% nel 2018; 97,4% nel 2017).

I pagamenti totali ammontano a 1.226.711.080,23 euro (1.269.584.514,29 euro nel 2020).

I residui di competenza sono determinati in 156.296.265,76 euro (95.273.214,86 euro nel 2020; 72.032.677,44 euro nel 2019; 66.631.642,64 euro nel 2018; 22.938.117,95 euro nel 2017); mentre, i residui totali sommano a 169.370.493,35 euro (100.528.835,44 euro nel 2020; 74.217.904,73 euro nel 2019; 75.242.970,29 euro nel 2018; 30.734.645,60 euro nel 2017).

L'aumento dei residui passivi correnti, rispetto allo scorso anno, è del 68,48% (nel 2020 si era registrato un aumento del 35,45%; nel 2019 si era registrata una diminuzione di 1,36%; mentre, nel 2018, si era registrato un aumento dei residui passivi correnti del 144,8%).

⁶⁴² L'art. 20, c. 2, del d.lgs. n. 118/2011 prevede che le regioni accertino ed impegnino, nel corso dell'esercizio, l'intero importo corrispondente al finanziamento sanitario corrente.

Tabella 181 - Spesa sanitaria corrente - impegni - pagamenti - 2021

Programma	Descrizione	Previsioni definitive di competenza	Impegni	Pagamenti in conto competenza	Grado di utilizzo risorse (capacità di impegno)	Capacità di pagamento
1301	Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA di cui:	1.275.900.269	1.275.896.960	1.119.600.694	100,0%	87,75%
	- finanziamenti statali Covid-19	16.348.875	16.348.875	-	100,00%	0,00%
	- finanziamenti provinciali Covid-19	27.447.405	27.447.405	27.447.405	100,00%	100,00%
1302	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA di cui:	19.710.000	19.710.000	19.710.000	100,00%	100,00%
	- finanziamenti statali Covid-19	-	-	-	-	-
	- finanziamenti provinciali Covid-19	-	-	-	-	-
1307	Ulteriori spese in materia sanitaria di cui:	-	-	-	-	-
	- finanziamenti statali Covid-19	-	-	-	-	-
	- finanziamenti provinciali Covid-19	-	-	-	-	-
Totale finanziamenti statali Covid-19		16.348.875	16.348.875	-	100,00%	0,00%
Totale finanziamenti provinciali Covid-19		27.447.405	27.447.405	27.447.405	100,00%	100,00%
Totale parte corrente		1.295.610.269	1.295.606.960	1.139.310.694	100,00%	87,94%

Fonte: elaborazione su dati comunicati da PAT – Rendiconto 2021 – importi in euro.

La spesa corrente totale, in termini di impegni, di 1.295.606.960,25 euro (1.295.895.445,00 euro nel 2020; 1.195.650.878,56 euro nel 2019; 1.182.508.324,69 euro nel 2018; 1.156.709.740,00 euro nel 2017) è stata destinata alle sue componenti di “Servizio Sanitario Regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA”, per 1.275.896.960,25 euro (1.276.185.445,00 euro nel 2020; 1.175.740.877,56 euro nel 2019; 1.162.798.324,69 euro nel 2018; 1.136.916.740,00 euro nel 2017), con pagamenti in conto competenza per 1.119.600.694,49 euro (1.180.912.230,14 euro nel 2020; 1.103.708.200,12 euro nel 2019; 1.099.366.447,52 euro nel 2018; 1.115.468.387,52 euro nel 2017), e “Servizio Sanitario Regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA”, per 19.710.000,00 euro (medesimo importo per gli anni precedenti, 19.710.000,00 euro nel 2020; 19.710.000,00 euro nel 2019; 19.710.000,00 euro nel 2018, 19.793.000,00 euro nel 2017), con pagamenti in competenza per il medesimo importo (19.710.000,00 euro nel 2020; 19.710.000,00 euro nel 2019; 16.510.234,53 euro nel 2018; 18.303.234,53 euro nel 2017).

Si evidenzia un continuo, leggero peggioramento nella capacità di pagamento, che passa dal 98,02% del 2017, al 94,37% del 2018, al 93,98% del 2019, al 92,65% del 2020, fino all'87,94% del 2021, con conseguente aumento dei residui passivi di competenza e totali.

Tra i capitoli dedicati al finanziamento ordinario corrente, il capitolo “441020 - 000 Spese per l’assegnazione all’Azienda provinciale per i servizi sanitari per la mobilità sanitaria pregressa” non riporta nessun impegno per il 2021 (nessun impegno nemmeno nello scorso esercizio per il 2020, 650.000,00 euro nel 2019; 650.000,00 euro nel 2018; 500.000,00 euro nel 2017).

Nel corso dell’anno, per questo capitolo, ci sono stati pagamenti in conto residui per l’intero ammontare dei residui iniziali (1.800.000,00 euro).

Nel questionario relativo alla linee guida per la relazione del collegio dei revisori dei conti sul bilancio di previsione per gli esercizi 2022-2024, è stato riferito che il disavanzo sanitario pregresso, compreso quello stimato per il 2021, non è stato riportato nella “Spesa sanitaria per il finanziamento di disavanzo sanitario pregresso”, con la precisazione che *“il disavanzo sanitario pregresso è riferibile in PAT esclusivamente al debito pregresso di mobilità sanitaria interregionale nei confronti dello Stato che alla data odierna, tenuto conto dei pagamenti già effettuati nel 2017, 2018 e 2020 per totali 72 milioni di euro nonché dei conguagli operati dall’Igespes nel 2021 sui saldi positivi di mobilità interregionale e internazionale da Riparto SSN 2021, nonché tenuto conto della performance da chiusura degli accordi bilaterali del periodo 2004-2010 per totali 5,6 m.ni di euro, ammonta a totali 18,2 milioni di euro.”*⁶⁴³.

Nel successivo quesito del medesimo questionario (bilancio di previsione per gli esercizi 2022-2024), sono indicati in una tabella: l’importo complessivo del disavanzo sanitario pregresso, come visto riferito interamente alla mobilità sanitaria pregressa, ammontante a euro 18.170.279,00 euro; gli esercizi di riferimento nel bilancio di previsione in cui tale disavanzo è ripianato, indicati nel 2024, 2025 e 2026; nonché il dettaglio delle coperture iscritte negli esercizi citati e il capitolo di imputazione, indicato nel sopracitato capitolo “441020 - 000 Spese per l’assegnazione all’Azienda provinciale per i servizi sanitari per la mobilità sanitaria pregressa”, con l’importo di 100.000,00 euro per l’esercizio 2024, 13.050.000,00 euro per il 2025 e 5.700.000,00 euro per l’esercizio 2026. In riferimento a tali importi è, inoltre, specificato che *“le risorse complessivamente stanziare sul Bilancio PAT (annualità 2024-2026) per totali 18.875.000,00 garantiscono l’integrale copertura del predetto saldo negativo di mobilità.”*⁶⁴⁴.

Sempre con riferimento al bilancio di previsione 2022-2024 l’Amministrazione ha affermato di aver tenuto conto degli eventuali riflessi, positivi o negativi, del mutamento dei flussi della mobilità sanitaria interregionale ai fini dell’equilibrio economico del servizio sanitario regionale (provinciale), specificando che *“la Provincia autonoma di Trento in sede di Riparto iniziale per il funzionamento del SSP*

⁶⁴³ Risposta al quesito n. 7.8 del questionario “Linee guida per la relazione del collegio dei revisori dei conti sul bilancio di previsione delle regioni e delle province autonome per gli esercizi 2022-2024 (art. 1, commi 166 e seguenti, legge 23 dicembre 2005, n. 266, richiamato dall’art. 1, co. 3, del d.l. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213)”, (prot. Cdc 626 del 15 aprile 2022)”.

⁶⁴⁴ Risposta al quesito n. 7.9 del questionario “Linee guida per la relazione del collegio dei revisori dei conti sul bilancio di previsione delle regioni e delle province autonome per gli esercizi 2022-2024 (art. 1, commi 166 e seguenti, legge 23 dicembre 2005, n. 266, richiamato dall’art. 1, co. 3, del d.l. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213)”, (prot. Cdc 626 del 15 aprile 2022)”.

2022 ha valorizzato la mobilità secondo gli ultimi dati disponibili, cioè quelli dell'anno 2020 come peraltro confermato dall'art. 1 comma 491bis della L. 178/2020. Di eventuali aggiornamenti previsti dalla tabella C allegata all'Intesa Stato-Regioni concernente il riparto delle disponibilità finanziarie per il Servizio sanitario nazionale per l'anno 2022 (oggi in corso di definizione a livello nazionale), se ne terrà conto in sede di modifica del Riparto SSP 2022 entro la fine del corrente esercizio.”⁶⁴⁵.

14.3.1 La spesa sanitaria corrente - interventi Covid-19

In istruttoria, è stato chiesto alla Provincia di relazionare in merito interventi operati dalla Provincia a valere sulla spesa corrente, finanziata da risorse statali e da risorse provinciali, per fronteggiare l'emergenza Covid-19⁶⁴⁶.

La Provincia ha dato conto, sinteticamente, degli interventi messi in atto, con i finanziamenti provinciali e con quelli statali⁶⁴⁷.

Interventi finanziati da risorse provinciali e statali correnti per l'emergenza Covid-19

La Provincia ha dato conto, sinteticamente degli interventi messi in atto, indicando gli importi dei finanziamenti provinciali e di quelli statali.

In particolare, la Provincia ha specificato che “nel corso del 2021, come riportato nel provvedimento di finanziamento del servizio sanitario provinciale (tabella A) deliberazione n. 2231 di data 16 dicembre 2021, sono stati stimati oneri correnti Covid per complessivi 43,8 milioni di euro, in particolare sulle seguenti macrovoci (...)”.

Le macro-voci indicate nella risposta sono riprese dalla tabella A) della deliberazione 2231 di data 16 dicembre 2021. Questo provvedimento della Giunta provinciale, ad oggetto “Integrazione al finanziamento del Servizio Sanitario Provinciale per l'anno 2021, ricognizione finanziamenti statali Covid anno 2021 e altre disposizioni”, come chiarito dall'oggetto dello stesso, definisce l'integrazione del finanziamento al Servizio Sanitario Provinciale all'unica azienda provinciale, l'APSS, sulla base, tra l'altro, del bilancio preconsuntivo dell'Azienda stessa al 30 settembre 2021 e dei provvedimenti statali

⁶⁴⁵ Risposta al quesito n. 7.15 del questionario/linee guida del collegio dei revisori dei conti sul bilancio di previsione 2022-2024 (prot. Cdc 626 del 15 aprile 2022)”.
⁶⁴⁶ Quesito n. 95 della nota istruttoria prot. Corte n. 409 del 9 marzo 2022. Risposta allegata alla nota del Direttore generale e del Dirigente generale del Dipartimento affari finanziari prot. PaT n. 254590 dell'11 aprile 2022 (prot. Corte n. 609 di data 11 aprile 2022).

⁶⁴⁷ Il Collegio dei revisori della Provincia [Risposta al quesito n. 33 del questionario “Linee guida per le relazioni del collegio dei revisori dei conti sui rendiconti delle regioni per l'anno 2021, secondo le procedure di cui all'art. 1, commi 166 e seguenti, l. 23 dicembre 2005, n. 266, richiamato dall'art. 1, comma 3, d.l. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla l. 7 dicembre 2012, n. 213”, inviato in data 6 giugno 2022 dal Presidente del Collegio dei revisori della Provincia autonoma di Trento, prot. Corte n. 850 del 7 giugno 2022], in relazione all'esito delle verifiche effettuate sulla conformità degli atti di spesa provinciali, relativi all'acquisto di beni e servizi per emergenza Covid-19 in deroga alle ordinarie procedure amministrativo-contabili previste dalla legislazione emergenziale, di cui al d.l. n. 18/2020, d.l. n. 34/2020 e d.l. n. 104/2020, ha riferito che “gli acquisti sono stati effettuati principalmente dall'Azienda provinciale per i servizi sanitari. Per quanto riguarda gli acquisti della Provincia il Collegio non ha provveduto ad effettuare controlli a campione.”.

di finanziamento di specifici interventi Covid-19. Le macro-voci, e la suddivisione tra finanziamenti statali e finanziamenti provinciali, sono illustrate nella seguente tabella.

Tabella 182 - Spesa sanitaria corrente – proiezione oneri Covid previsti - 2021

Descrizione costi di esercizio APSS	proiezione spesa da impatto COVID
Beni sanitari (comprensivi di forniture per RSA)	5.887.000,00
Beni non sanitari	88.000,00
Medicina convenzionata	2.160.000,00
Acquisto prest. Assist. Specialistica da privato	1.500.000,00
Acquisto prest. ricovero da privato	4.000.000,00
RSA Covid e strutture territoriali supporto	6.700.000,00
Incarichi/consul (incar. Libero prof., POA, co.co.co, sommin.)	6.480.232,00
Accordo farmacie per somministrazione tamponi antigenici	1.350.000,00
Acquisto servizi non sanitari	5.003.018,00
Assunzioni	9.162.000,00
Accantonamenti e oneri straordinari	1.466.030,00
Totale oneri previsti di cui:	43.796.280,00
- finanziati da risorse statali	16.348.875,00
- finanziati da risorse provinciali	27.447.405,00

Fonte: elaborazione su dati comunicati da PAT – importi in euro.

La Provincia, quindi, ha precisato che degli oneri Covid previsti, ammontanti a 43.796.280,00 euro, 16.348.875,00 di euro risultano coperti da finanziamenti statali regolati dai decreti emergenziali. Ha, quindi, specificato nella tabella che segue i singoli provvedimenti statali e i relativi finanziamenti.

Tabella 183 - Spesa sanitaria corrente – Oneri Covid finanziati da risorse statali - 2021

LEGGE/DECRETO	IMPORTO	PROVVEDIMENTO ATTUATIVO e/o FINALITA'
L. n. 178/2020 - art. 1 c. 417 all. A)	623.834,00	Accordo esecuzione tamponi MMG – dGP 1915/2020
L. n. 178/2020 art. 1 c. 467 all. C)	890.232,00	POA personale APSS per somministrazione vaccini – dGP 444/2021
L. n. 178/2020 art. 1 c. 470 all. E)	222.558,00	Indennità personale infermieristico MMG (medici di medicina generale) – Accordo prov.le dGP 1994/2021
L. n. 178/2020 art. 1 c. 470 all. F)	89.023,00	Indennità personale infermieristico PLS (pediatri di libera scelta) – Accordo prov.le dGP 1926/2021
L. n. 178/2020 art.1 c. 413	354.449,00	Integrazione risorse 2020 per straordinari e quote incentivanti personale sanitario aziendale

LEGGE/DECRETO	IMPORTO	PROVVEDIMENTO ATTUATIVO e/o FINALITA'
L. 69/2021 - ex DL 41/2021 art. 21	459.360,00	Alberghi sanitari per emergenza Covid-19 - Covid Hotel
L. 178/2020 (modif. da L. 69/21 - ex D.L. 41/21) art. 1 c. 463bis - all. B-bis	3.071.300,00	Coinvolgimento MMG e PLS (Accordo MMG dGP 384/2021 e Accordo PLS dGP 1105/2021) e altri professionisti nella campagna vaccinale (vari protocolli operativi)
D.l. n. 73/2021 art. 27 c.3 tab B	471.448,00	Esenzioni prestazioni monitoraggio pazienti ex Covid - dGP 1095/2021
D.l. n. 73/2021 art. 33 c.1 e 2 - tab C	71.219,00	Assunz. Lav. Autonomo e COCOCO assist. Sociali e prof. sanit. per serv. territoriali neuropsichiatria infantile e adolescenza
D.l. n. 73/2021 art. 33 c.3-5 - tab D	177.441,00	Assunz. Lav. Autonomo e COCOCO psicologi per disagio infantile e adolescenti
L. 178/2020 (modif. da L. 69/21) art. 1 c. 471 - Intesa SR 135/CSR del 4 agosto 2021	408.507,00	Remunerazione quota aggiuntiva farmacie - DM 11 agosto 2021
D.l. n. 73/2021 art.50	30.268,00	Assunzione personale per sicurezza sui luoghi lavoro
D.l. 137/2020 - Intesa SR n.167 dd 09.09.2021	655.780,00	Rimborsi costi DPI forniti a strutture residenziali socio-sanitarie
D.l. 34/2020 art. 1 - all. B	5.509.644,00	Spese personale 2021 piano territoriale dGP 1422/2020
D.l. 34/2020 art. 2 - all. C 2021	3.089.639,00	Spese personale 2021 piano ospedaliero dGP 808/2020
L. 178/2020 - art. 1 c. 479 - DM 18.05.2021	224.173,00	Deliberazione n. 1469 - 30 settembre 2021 -test genomici donne con carcinoma mammario per riduz. rischio contagio Covid
TOTALE	16.348.875,00	

Fonte: dati comunicati da PAT – importi in euro.

Dalla tabella sopra esposta, si descrivono, in estrema sintesi gli interventi finanziati da risorse statali:

- 623.834,00 euro finanziano, sulla base delle previsioni dell'art. 1 c. 417 allegato a) della l. n. 178/2020, l'esecuzione di tamponi antigenici rapidi da parte dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta, attività previste dall'art. 18 del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 "Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", le modalità relative sono state definite dalla Provincia con la deliberazione n. 1915 del 20 novembre 2020 "Approvazione dell'Accordo provinciale dei medici di medicina generale del 10 novembre 2020 e dell'Accordo provinciale dei medici pediatri di libera scelta del 18 novembre 2020, attuativi dei rispettivi Accordi collettivi nazionali del 30 ottobre 2020"⁶⁴⁸;
- 890.232,00 euro finanziano le prestazioni orarie aggiuntive (POA) del personale dell'APSS impegnato nella somministrazione dei vaccini, come previsto dall'art. 1, c. 467, allegato C) della

⁶⁴⁸ L. 30 dicembre 2020, n. 178 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023".

citata l. n. 178/2020⁶⁴⁹. La Provincia ha dato attuazione alle previsioni della normativa nazionale con la deliberazione n. 444 del 24 marzo 2021 “Attuazione Piano strategico nazionale per la vaccinazione anti-SARS- CoV-2/COVID-19”;

- 222.558,00 euro finanziano l’incremento del fondo per la retribuzione dell’indennità di personale infermieristico, presso i medici di medicina di medicina generale (MMG), previsto al fine di aumentare la collaborazione infermieristica con la medicina generale, anche per assicurare una migliore presa in carico dei pazienti affetti da Covid-19 e dei pazienti fragili⁶⁵⁰. L’incremento del fondo è stato previsto dall’art. 1, c. 470, allegato E) della citata l. n. 178/2020. La Provincia con la deliberazione n. 1994 del 19 novembre 2021 “Approvazione degli Accordi provinciali dei medici di medicina generale del 5 ottobre 2021 e del 9 novembre 2021”, ha disposto in ordine al relativo finanziamento;
- 89.023,00 euro riguardano, specularmente, al finanziamento del punto precedente, l’incremento del fondo per la retribuzione dell’indennità di personale infermieristico, presso i pediatri di libera scelta (PLS). Con deliberazione n. 1926 del 12 novembre 2021 “Approvazione dell’Accordo provinciale transitorio per i medici pediatri di libera scelta del 13 ottobre 2021”, la Provincia ha disposto in ordine al relativo finanziamento;
- 354.449,00 euro sono relativi al finanziamento, come disposto dall’art. 1, c. 414, della l. n. 178/2020 che prevede l’incremento delle “risorse destinate alla remunerazione delle prestazioni correlate alle particolari condizioni di lavoro del personale dipendente delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale direttamente impiegato nelle attività di contrasto alla emergenza epidemiologica determinata dal diffondersi del COVID-19”⁶⁵¹; risorse destinate, come descritto nella tabella sopra riportata, agli straordinari e alle quote incentivanti del personale sanitario dell’APSS;
- 459.360,00 euro finanziano i cosiddetti Covid-hotel, come previsto dall’art. 21 “Alberghi sanitari per l'emergenza da COVID-19” del d.l. 22 marzo 2021, n. 41 “Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19”, convertito dalla l. n. 69/2021, che ha prorogato quanto previsto dall’art. 1, cc. 2 e 3, del d.l. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni, dalla l. 17 luglio 2020, n. 77, al fine di rafforzare l'offerta sanitaria e sociosanitaria territoriale in contrasto all'emergenza da Covid-19;

⁶⁴⁹ Il comma citato prevede i finanziamenti per l’attuazione del piano vaccini disposto dal c. 457 del medesimo articolo.

⁶⁵⁰ Finalità previste dall’art. 1, c. 9, del d.l. 19 maggio 2020, n. 34, richiamato dal c. 468, art. 1, l. n. 178/2020.

⁶⁵¹ L’art. 1, c. 414 della l. n. 178/2020, richiama l’art. 1 “Finanziamento aggiuntivo per incentivi in favore del personale dipendente del Servizio sanitario nazionale” c. 1 del d.l. 17/03/2020, n. 18 “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”.

- 3.071.300,00 euro sono relativi al finanziamento del “coinvolgimento dei medici di medicina generale, nonché dei medici specialisti ambulatoriali convenzionati interni, dei pediatri di libera scelta, degli odontoiatri, nonché dei medici di continuità assistenziale, dell'emergenza sanitaria territoriale e della medicina dei servizi”, come previsto dall’art. 1, c. 463^{bis}, della l. n. 178/2020, nell’attuazione del piano strategico nazionale (provinciale) dei vaccini per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2. La Provincia ha dato seguito alla normativa nazionale con agli accordi approvati con deliberazioni n. 384 del 15 marzo 2021 “Approvazione dell'Accordo provinciale dei medici di medicina generale del 9 marzo 2021 per l'effettuazione delle vaccinazioni contro il Covid-19, modificativo dell'Accordo provinciale del 12 gennaio 2021” e n. 1005 del 30 giugno 2021 “Approvazione dell'Accordo provinciale dei medici pediatri di libera scelta del 17 giugno 2021, integrativo dell'Accordo provinciale del 16 luglio 2007”, per rispettivamente i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta, nonché con vari protocolli operativi con altri professionisti coinvolti nel piano vaccinale;
- 471.448,00 euro, finanziano le esenzioni delle prestazioni di monitoraggio a favore di pazienti che hanno avuto un quadro clinico Covid-19 correlato, come previsto dall’art. 27 del d.l. 25 maggio 2021, n. 73, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, c. 1, della l. 23 luglio 2021, n. 106. La deliberazione n. 1095 del 25 giugno 2021 “Esenzione dalla compartecipazione alla spesa sanitaria (ticket) per i cittadini iscritti al Servizio sanitario provinciale contagiati da Covid-19 - modifica deliberazione della Giunta Provinciale n. 389 del 20 marzo 2020 e attivazione del programma di monitoraggio a sensi art. 27 del d.l. 25 maggio 2021, n. 73”, ha dato attuazione alle previste esenzioni;
- 71.219,00 euro finanziano l’assunzione di lavoratori autonomi, anche nella forma della collaborazione coordinata e continuativa, per potenziare i servizi territoriali e ospedalieri di neuropsichiatria infantile e dell'adolescenza e per il reclutamento straordinario di psicologi, come previsto dall’art. 33, cc. 1 e 2, del d.l. n. 73/2021;
- 177.441,00 euro sono relativi al conferimento di incarichi di lavoro autonomo o di collaborazione coordinata e continuativa, a psicologi, regolarmente iscritti al relativo albo professionale, allo scopo di assicurare le prestazioni psicologiche, anche domiciliari, a cittadini, minori ed operatori sanitari (art. 33 cc. 3 e 5, d.l. n. 73/2021);
- 408.507,00 euro, finanziano la remunerazione aggiuntiva alle farmacie per il rimborso dei farmaci erogati in regime di Servizio sanitario nazionale (d.m. 11 agosto 2021 “Riconoscimento della remunerazione aggiuntiva alle farmacie per il rimborso dei farmaci erogati in regime di Servizio sanitario nazionale”, secondo quanto riportato in questo decreto le risorse non utilizzate restano a disposizione delle regioni e province autonome per le finalità di cui all'art. 1, c. 471 della l. 30

- dicembre 2020, n. 178 (la somministrazione in via sperimentale di vaccini contro il SARS-CoV-2 nelle farmacie aperte al pubblico da parte dei farmacisti);
- 30.268,00 euro, sono previsti dall'art. 50 del d.l. n. 73/2021 per il reclutamento straordinario di dirigenti medici, tecnici della prevenzione negli ambienti e nei luoghi di lavoro e assistenti sanitari al fine di potenziare le attività di prevenzione e di rafforzare i servizi di prevenzione per la sicurezza negli ambienti e nei luoghi di lavoro;
 - 655.780,00 euro finanziano i rimborsi relativi ai costi per dispositivi di protezione individuale (DPI) forniti a strutture residenziali socio-sanitarie (d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 "Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", d.m. 29 settembre 2021 "Riparto alle regioni e Province autonome di Trento e Bolzano del fondo istituito per l'acquisizione di DPI e medicali nelle RSA e nelle altre strutture residenziali";
 - 5.509.644,00 euro sono relativi al finanziamento per l'anno 2021, previsto dall'art. 1, allegato B) del d.l. n. 34/2020, in relazione all'incremento delle spese di personale previsto al fine di rafforzare l'offerta sanitaria e sociosanitaria territoriale. Con d.g.p. 18 settembre 2020, n. 1422, è stato approvato il "Piano di potenziamento e riorganizzazione della rete assistenziale territoriale della Provincia autonoma di Trento ai sensi dell'art. 1 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77" che contiene le misure previste dal d.l. n. 34/2020;⁶⁵²
 - 3.089.639,00 euro, finanziano per l'anno 2021 l'incremento delle spese di personale in relazione all'attuazione del piano di riorganizzazione della rete ospedaliera, previsto dall'art. 2, (allegato C)), del d.l. n. 34/2020. Con d.g.p. 16 giugno 2020, n. 808, è stato approvato il "Piano di riorganizzazione della rete ospedaliera della Provincia di Trento ai sensi dell'art. 2 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34", contenente le misure previste e finanziate dalla normativa sopracitata;
 - 224.173,00 euro finanziano l'acquisto di test genomici per il carcinoma mammario ormonoresponsivo in stadio precoce al fine della riduzione del rischio di contagio da Covid-19 (art. 1, c. 479, l. n. 178/2020). La Provincia con la deliberazione n. 1469 del 30 settembre 2021 "Direttive all'Azienda provinciale per i servizi sanitari per l'introduzione di test genomici per il carcinoma ormonoresponsivo in stadio precoce e del Panel test genetico esteso. Attivazione della sorveglianza attiva a beneficio dei soggetti con mutazione patogenetica dei geni oncosoppressori BRCA 1 e 2 o di altri geni associati a sindromi tumorali ereditarie ad alta e media penetranza (ad alto rischio

⁶⁵² Per una sintesi dei contenuti del piano approvato con deliberazione n. 1422/2020 si rimanda al paragrafo "14.3.1 La spesa sanitaria corrente - interventi Covid-19" della relazione allegata alla Decisione n. 3/PARI/2021.

genetico di sviluppare neoplasia alla mammella e all'ovaio)”, ha dato attuazione a quanto previsto dalla normativa sopracitata.

Piano provinciale liste di attesa (spesa corrente)

La Giunta provinciale ha approvato la deliberazione n. 1918 del 25 novembre 2020, recante il “Piano Operativo Provinciale per il recupero delle liste di attesa della Provincia autonoma di Trento ai sensi dell’art. 29 del decreto legge 104 del 14 agosto 2020, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126”, in conformità di quanto previsto dall’art. 29 del d.l. n. 104/2020, secondo cui, al fine di corrispondere tempestivamente alle richieste di prestazioni ambulatoriali, di screening e di ricovero ospedaliero, non erogate nel periodo dell’emergenza epidemiologica conseguente alla diffusione del virus SARS-Cov-2, e, contestualmente, allo scopo di ridurre le liste di attesa, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano e gli enti del Servizio Sanitario Nazionale possono avvalersi degli strumenti straordinari previsti dal medesimo articolo, l’accesso ai quali è subordinato alla presentazione di un Piano Operativo Regionale per il recupero delle liste di attesa⁶⁵³.

In istruttoria è stato chiesto di fornire aggiornamenti in ordine alla attuazione del suddetto Piano Operativo Provinciale per il recupero delle liste di attesa⁶⁵⁴.

In proposito la Provincia ha riferito che *“purtroppo, la recrudescenza dell’epidemia a partire da metà ottobre 2020 ha fortemente condizionato nel corso del 2021 le azioni adottate per il recupero delle liste di attesa”*.

Per quanto riguarda i ricoveri, la Provincia, ha specificato che *“l’incremento esponenziale dei posti letto occupati per pazienti affetti da Covid-19 durante la seconda ondata pandemica ha reso necessario ridurre le attività chirurgiche programmate per dedicare spazi e risorse fino a maggio/giugno 2021 alla cura e assistenza dei pazienti affetti da Covid-19 nei reparti medici e nelle terapie intensive e non ha permesso di mettere in campo ulteriori energie per il recupero dei ricoveri ordinari non erogati”*. È stato, quindi, precisato che nel 2021, come nell’esercizio precedente, vi è stata una riduzione dei ricoveri per il trattamento di altre patologie, sia in ambito medico, per la minore disponibilità di posti letto, sia in ambito chirurgico, per la ridotta disponibilità di sale operatorie, dei posti letto di rianimazione, del personale di anestesia, oltre che per la più complessa gestione dei pazienti chirurgici Covid positivi.

È stata, quindi, allegata la seguente tabella in cui, viene precisato, *“trova evidenza l’attività non erogata nel corso del 2020 che si somma alla ulteriore quota di attività non erogata nel primo semestre 2021”*⁶⁵⁵.

⁶⁵³ Per un approfondimento sui contenuti del Piano operativo provinciale per il recupero delle liste di attesa, si rimanda al paragrafo 14.3.1 La spesa sanitaria corrente - interventi Covid-19” della relazione allegata alla Decisione n. 3/PARI/2021 Sezioni riunite per il Trentino-Alto Adige.

⁶⁵⁴ Quesito n. 99 nota istruttoria prot. Corte n. 409 del 9 marzo 2022.

⁶⁵⁵ Tabella pervenuta con nota PAT prot. 372373 del 31 maggio 2022 (prot. Cdc n. 831 del 1 giugno 2022), in risposta alla nota istruttoria integrativa prot. Cdc 789 del 23 maggio 2022.

Tabella 184 – Stima ricoveri/ accessi ricovero diurno non erogati 2020-2021

STIMA DEL NUMERO DI RICOVERI / ACCESSI DI RICOVERO DIURNO NON EROGATI				
Tipologia di ricovero	MARZO - GIUGNO 2020*	LUGLIO - SETTEMBRE 2020*	OTTOBRE - DICEMBRE 2020*	GENNAIO - GIUGNO 2021*
Regime Ordinario - Medico	-2.355	-811	-1.172	-1.276
Regime Ordinario - Chirurgico	-1.898	0	-927	-1.669
Regime Diurno - Medico	-523	-144	-508	-618
Regime Diurno - Chirurgico	-2.291	0	-1.033	-1.212
* differenza rispetto allo stesso periodo del 2019 (no MDC 04, 14, 15, 18, 22, 24, 25), al netto dei ricoveri riassorbiti				

Fonte: dati comunicati da PAT

A partire da fine giugno 2021 le attività chirurgiche sono state ripristinate a livelli di poco inferiori al periodo pre-Covid, senza tuttavia recuperare, nel corso dell'anno i ricoveri non effettuati.

Per quanto riguarda le prestazioni di assistenza specialistica, è stato riferito che *“nel periodo gennaio-marzo 2021 l'attività di recupero è proseguita: a seguito della presa in carico da parte dell'Azienda sanitaria delle richieste presenti a fine dicembre 2020, si è passati da 2.144 a 1.195 visite senza appuntamento (con il recupero di 949 visite senza appuntamento) e da 1.315 a 682 prestazioni strumentali senza appuntamento (con il recupero di 633 prestazioni)”*. La Provincia ha, quindi, specificato che dal mese di aprile in poi, in seguito ad un progressivo incremento della domanda *“nelle strutture a gestione diretta, è stato confermato l'impegno all'attivazione di sedute ambulatoriali aggiuntive mediante l'utilizzo di POA (prestazioni orarie aggiuntive n.d.r.), suddiviso nelle seguenti tre macro categorie di prestazioni: diagnostica per immagini (820 prestazioni stimate); visite e altre prestazioni (3.900 prestazioni stimate); laboratorio (1.300 prestazioni stimate)”*⁶⁵⁶.

L'Amministrazione provinciale ha, inoltre, precisato di aver rimodulato il piano per le liste di attesa adottato ai sensi dell'art. 29, d.l. n. 104/2020 (art. 26, c. 2, d.l. n. 73/2021)⁶⁵⁷.

Infine, è stato comunicato che *“come previsto dall'art. 26 del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73 si è fatto ricorso al coinvolgimento delle strutture private accreditate per il recupero delle visite specialistiche nelle branche di cardiologia, oculistica, dermatologia, otorinolaringoiatria, pneumologie e neurologia (espressamente richiamate negli accordi negoziali del 2021), nonché delle prestazioni di diagnostica per immagini, con particolare riferimento a RM, TAC ed ecografie, come di seguito riportato:*

Macro categorie	Nr. stimato prestazioni
Diagnostica per immagini	15.000
visite e altre prestazioni	15.000

⁶⁵⁶ La Provincia ha, inoltre, precisato che *“Le specialità più critiche in termini di volumi di utenti in lista di attesa sono diagnostica per immagini, dermatologia, cardiologia, otorinolaringoiatria, oculistica, pneumologia, neurologia, gastroenterologia e endoscopia digestiva”*.

⁶⁵⁷ Riferimento quesito n. 38 del questionario/linee guida per il 2021 del collegio dei revisori (prot. Cdc n. 850 del 07 giugno 2022).

Il Collegio dei revisori ha ulteriormente confermato quanto sopra e precisato che ai sensi dell'art. 26, c. 1, d.l. n. 73/2021, la Provincia autonoma ha verificato che le maggiorazioni tariffarie sono state applicate solo alle prestazioni sanitarie aggiuntive di cui all'art. 29, d.l. n. 104/2020⁶⁵⁸.

Con riferimento all'utilizzo delle risorse non impiegate nell'anno 2020, di cui all'art. 29, c. 8, d.l. n. 104/2020, nonché quota parte delle economie, di cui all'art. 1, c. 427, l. n. 178/2020, secondo le modalità indicate nei rispettivi Piani per il recupero delle liste d'attesa opportunamente aggiornati (art. 26, c. 3, d.l. n. 73/2021), l'Amministrazione ha precisato che *“dei finanziamenti Covid 2020 assegnati alla PAT con i vari decreti emergenziali nel 2020, sono stati accantonati euro 15.230.347,66. Di questi, poco più di 3 milioni, sono stati utilizzati nel 2021 per il recupero delle liste di attesa.”*⁶⁵⁹.

È stato, inoltre, confermato che la Provincia autonoma ha dato priorità agli utilizzi secondo le modalità organizzative di cui all'art. 26, c. 1, d.l. n. 73/2021 e solo in via residuale alle modalità individuate ai sensi del c. 2 della medesima disposizione (art. 26, c. 3, d.l. n. 73/2021)^{660 661}.

Infine, è stato affermato che la Provincia autonoma ha inviato al Ministero della Salute, entro il 15 luglio 2021, una relazione dettagliata, attestante le prestazioni assistenziali destinate a fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19 erogate nell'anno 2020, ai sensi dei d.l. nn. 18/2020, 34/2020 e 104/2020 (art. 26, c. 4, d.l. n. 73/2021), con la precisazione che *“la relazione è stata trasmessa a Ministero della Salute il 30 luglio 2021 con nota prot. n. 551187 stante la proroga della scadenza fissata per il 31 luglio 2021 con nota del medesimo Ministero prot. n. 14909 del 27 luglio 2021 con la quale è stato diramato anche lo schema di relazione da utilizzare da parte delle Regioni e PP.AA. Si allega la relazione”*, confermando che l'esito del monitoraggio condotto dal Ministero della Salute è stato positivo *“il verbale del 5 agosto 2021*

⁶⁵⁸ Risposta positiva ai quesiti n. 39 e n. 40 del questionario/linee guida per il 2021 del collegio dei revisori (prot. Cdc n. 850 del 07 giugno 2022).

⁶⁵⁹ Quesito n. 41 e n. 41.1 del questionario/linee guida per il 2021 del collegio dei revisori (prot. Cdc n. 850 del 07 giugno 2022).

⁶⁶⁰ Quesito n. 41.3 del questionario/linee guida per il 2021 del collegio dei revisori (prot. Cdc n. 850 del 07 giugno 2022).

⁶⁶¹ D.l. 25/05/2021, n. 73 “Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali”, art. 26. “Disposizioni in materia di liste di attesa e utilizzo flessibile delle risorse”: “1. Per le finalità del Piano di cui all'articolo 29 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, al fine di consentire un maggior recupero delle prestazioni di ricovero ospedaliero per acuti in regime di elezione e delle prestazioni di specialistica ambulatoriali non erogate dalle strutture pubbliche e private accreditate nel 2020, a causa dell'intervenuta emergenza epidemiologica conseguente alla diffusione del virus SARS-Cov-2 le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano possono ricorrere, dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2021:

a) per il recupero delle prestazioni di ricovero ospedaliero per acuti in regime di elezione, agli istituti già previsti dall'articolo 29, comma 2, lettere a), b) e c), del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126;

b) per il recupero delle prestazioni di specialistica ambulatoriale, agli istituti già previsti dall'articolo 29, comma 3, lettere a), b) e c), del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.

Conseguentemente, la deroga al regime tariffario delle prestazioni aggiuntive prevista dall'articolo 29 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, opera soltanto con riferimento alle prestazioni aggiuntive svolte in applicazione del predetto articolo 29 e della presente disposizione e non oltre il 31 dicembre 2021.”

della Direzione generale della programmazione sanitaria del Ministero della Salute attesta che le informazioni contenute nella relazione della PAT risultano complete.”.

La relazione allegata, attestante le prestazioni assistenziali destinate a fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19 erogate nell'anno 2020, rende conto, in un'articolata tabella esplicativa, delle risorse assegnate dai decreti emergenziali alla Provincia per un totale di 33.910.539,00 euro, e da questa assegnati interamente all'Azienda provinciale per i servizi sanitari (APSS), delle risorse utilizzate nel 2020, rilevate centro di costo dedicato con codice univoco COV20 attivato dall'APSS e del totale delle risorse non utilizzate e accantonate per l'esercizio 2021. Dei 18 tipi di intervento descritti nella tabella risulta che: 7 sono finanziati dal d.l. n. 18/2020 per 12.494.322,00 euro, e attuati dalla Provincia, tramite l'APSS, in esecuzione del Programma Operativo Covid-19 approvato con delibera n. 489/2020, per un utilizzo di risorse nel 2020 per 10.814.747,11 euro; 9 sono finanziati dal d.l. n. 34/2020 per 17.158.961,00 euro, relativi al Piano riorganizzazione rete ospedaliera – d.g.p. n. 808/2020 e al Piano potenziamento rete territoriale – d.g.p. n. 1422/2020, per un utilizzo nel 2020 di 7.369.660,41 euro e 2 risultano finanziati dal d.l. n. 1041/2020 con 4.257.256,00 euro, relativi al Piano recupero liste attesa – d.g.p. n. 1918/2020, con un utilizzo nel 2020 di 495.783,82 euro⁶⁶².

La suddetta relazione evidenzia, dunque, che nel 2020 sono state utilizzate risorse per 18.680.191,34 euro, mentre 15.230.347,66 euro sono risorse residue non utilizzate e accantonate al 31 dicembre 2020 per essere utilizzate nel 2021.

Piano riorganizzazione rete ospedaliera e piano potenziamento e riorganizzazione della rete assistenziale territoriale (spesa corrente)

In istruttoria è stato chiesto alla Provincia di fornire informazioni in merito alla prosecuzione, nel 2021, degli interventi previsti dal Piano di riorganizzazione della rete ospedaliera e dal Piano di potenziamento e riorganizzazione della rete assistenziale territoriale, approvati, rispettivamente, con d.g.p. del 16 giugno 2020, n. 808 e d.g.p. 18 settembre 2020, n. 1422, in ultima recepiti con d.g.p. 4 dicembre 2020, n. 2012, nel Programma Operativo Covid-19.

In merito la Provincia ha informato, con riferimento alla parte organizzativa del piano di riorganizzazione rete ospedaliera, che *“nel corso del 2021 sono state completate le assunzioni di tutti gli operatori previsti per i reparti di terapia intensiva - 7 medici, 30 infermieri, 6 OSS (operatori socio-sanitari n.d.r.) – e in riferimento all'assetto di Trentino Emergenza 118 nel corso del 2021 sono state completate le assunzioni di tutti gli operatori previsti - 6 infermieri, 12 autisti ambulanza e 3 operatori addetti ai trasporti*

⁶⁶² Per una sintesi del contenuto dei suddetti piano si rimanda ai paragrafi “14.3.1 La spesa sanitaria corrente - interventi Covid-19” e “14.4.2 Gli investimenti in ambito sanitario - interventi Covid-19” della Relazione allegata al Giudizio di parificazione sul Rendiconto della Provincia autonoma di Trento per l'esercizio finanziario 2020, allegata alla Decisione n. 3/PARI/2021 delle Sezioni riunite per la Regione Trentino - Alto Adige/Südtirol.

programmati". Le assunzioni predette sono, infatti, previste, nella medesima quantità, dai punti 1 "Assunzione del personale per il funzionamento dell'integrazione dei posti letto di terapia intensiva" e 2 "Assunzione del personale medico, infermieristico e operatore tecnico per il potenziamento dei trasferimenti secondari" della sezione organizzativa del piano.

Con riferimento al piano di potenziamento e riorganizzazione della rete assistenziale territoriale "per quanto riguarda le nuove funzioni introdotte e da consolidare a regime previste dal piano di Riorganizzazione della rete di assistenza territoriale, al 31 dicembre 2021:

- in ordine al potenziamento dell'assistenza infermieristica domiciliare che prevede l'introduzione progressiva della reperibilità notturna dalle ore 20.00 alle ore 8.00 a favore di pazienti selezionati (instabili, a rischio di scompenso, terminali, etc.), attivabile attraverso la centrale operativa 116117, si specifica che al 31 dicembre 2021 la reperibilità non risulta ancora attivata, stante lo slittamento delle procedure concorsuali. Verrà data attuazione nel corso del 2022 mediante l'assunzione di n. 17 infermieri previsti dal piano;*
- In ordine all'implementazione dell'infermiere di famiglia, posto il ruolo e la funzione che necessita di competenze specifiche nonché di garanzie in termini di continuità, presenza e assistenza sul territorio, il nuovo modello è stato configurato con l'introduzione progressiva e quindi con una messa a regime in più step (prima ambulatori infermieristici di prossimità in ambiti periferici, poi le restanti aree e nei sobborghi delle aree urbane), stante anche la necessità di arruolare risorse infermieristiche dotate delle necessarie competenze e con elevata motivazione ed orientamento al modello di sviluppo territoriale dell'assistenza, provenienti anche da altri setting. Dei 51 Infermieri previsti dal piano, di cui 21 a tempo indeterminato e 30 a tempo determinato, al 31 dicembre 2021 risultano ancora da assumere 18 unità a tempo indeterminato, il cui completamento è previsto nel 2022;*
- in ordine all'attivazione di centrali operative regionali (COR) con deliberazione n. 1024 del 17 luglio 2020 la Giunta provinciale ha approvato il Programma di attivazione del numero unico europeo armonizzato 116117 (N.E.A.). La Centrale operativa 116117 che offre agli utenti risposte di tipo informativo sull'accesso ai servizi sanitari e socio-sanitari e garantisce un accesso unificato al servizio di continuità assistenziale, con trasferimento della chiamata al medico di riferimento territoriale, ha assorbito durante la pandemia ed assorbe tuttora le competenze e il ruolo della centrale operativa di cui all'art. 1 comma 8 del citato Decreto legge n. 34/2020. L'operatività della Centrale 116117 /COR attivata nel 2020 al 31 dicembre 2021 è stata garantita da personale dipendente dell'Azienda (4 unità) e da personale messo a disposizione dalla Provincia (20 operatori); nel 2022 il funzionamento sarà garantito interamente da personale aziendale."*

Il Collegio dei revisori dei conti ha, poi, confermato che la Provincia ha attivato, anche in deroga ai requisiti autorizzativi e di accreditamento, aree sanitarie anche temporanee sia all'interno che all'esterno di strutture di ricovero, cura, accoglienza e assistenza, pubbliche e private, o di altri luoghi

idonei, per la gestione dell'emergenza Covid-19 (art. 4, d.l. n. 18/2020, come prorogato ex art. 19, d.l. n. 183/2020) ⁶⁶³.

A tale proposito, ha precisato che *“per il 2021 stante il perdurare dello stato di emergenza sono stati confermati gli assetti previsti dalla determinazione n. 107 del 9 aprile 2020 inerenti al potenziamento della rete ospedaliera per la gestione dell'emergenza Covid-19, i cui oneri sono ricompresi nei budget riguardanti gli accordi negoziali annualmente sottoscritti con le strutture. In particolare sono stati confermati i seguenti reparti di area medica istituiti e autorizzati in deroga con la citata determinazione presso le sotto riportate strutture private accreditate convenzionate già accreditate per la funzione ospedaliera:*

- *n. 2 reparti di medicina ad indirizzo infettivologico presso la Casa di cura Solatrix;*
- *n. 1 reparto di medicina ad indirizzo infettivologico presso la Casa di cura Villa Bianca;*
- *n. 1 reparto di medicina ad indirizzo infettivologico presso l'Ospedale San Camillo;*
- *n. 1 reparto di medicina presso la Casa di cura di Cura Eremo.”.*

È stato, inoltre, affermato che, nell'ambito del piano per la riorganizzazione della rete assistenziale, la Provincia non ha intensificato le prestazioni domiciliari potenziando l'assistenza integrata territoriale “ADI” (art. 1, c. 4, d.l. n. 34/2020), chiarendo al proposito che *“Il Piano di potenziamento e riorganizzazione della rete assistenziale territoriale approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 1422 del 18 settembre 2020, ha previsto, al fine di migliorare la risposta assistenziale domiciliare dei pazienti fragili e dei pazienti Covid positivi che richiedono monitoraggio clinico continuativo, in particolare:*

- *la dotazione di alcuni ambulatori infermieristici con strumentazione informatica per consentire televisite, teleconsulti, televisite guidate (infermiere/MMG); - il coinvolgimento dei medici USCA con funzioni di supporto e collaborazione tra la medicina generale e le Cure domiciliari;*
- *l'introduzione di strumenti di televisite e teleconsulti presso i medici di medicina generale;*
- *l'inserimento dell'infermiere di famiglia /di comunità;*
- *il potenziamento dell'assistenza infermieristica domiciliare, attualmente garantita dalle 8.00 alle 20.00, 7 giorni su 7 con presenza differenziata nei diversi territori, con l'introduzione progressiva della reperibilità notturna dalle ore 20.00 alle ore 8.00 a favore di pazienti selezionati (instabili, a rischio di scompenso, terminali, etc.), attivabile attraverso la centrale operativa 116117. Potenziamento da realizzarsi attraverso l'assunzione di n. 17 infermieri. L'ADI a favore dei pazienti Covid è stata garantita per il tramite delle USCA che sono state potenziate come risulta al successivo quesito 37, mentre la reperibilità notturna al 31 dicembre 2021 non risulta ancora implementata stante lo slittamento delle procedure concorsuali. Verrà dato corso all'assunzione dei 17 infermieri previsti nel corso dell'anno 2022.”* ⁶⁶⁴.

⁶⁶³ Quesito n. 47 del questionario/linee guida per il 2021 del collegio dei revisori (prot. Cdc n. 850 del 07 giugno 2022).

⁶⁶⁴ Risposta al quesito 35 del questionario “Linee guida per le relazioni del collegio dei revisori dei conti sui rendiconti delle regioni per l'anno 2021, secondo le procedure di cui all' art. 1, commi 166 e seguenti, l. 23 dicembre 2005, n. 266, richiamato dall' art. 1, comma 3, d.l. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla l. 7 dicembre 2012, n. 213”, inviato in data 6 giugno 2022 dal presidente del Collegio dei revisori della Provincia autonoma di Trento, prot. Corte n. 850 del 7 giugno 2022.

L'Amministrazione ha anche confermato⁶⁶⁵ che è stato istituito, presso una sede di continuità assistenziale già esistente, una unità speciale ogni 50.000 abitanti per la gestione domiciliare dei pazienti affetti da Covid-19, che non necessitano di ricovero ospedaliero c.d. "USCA" (art. 4-bis, del d.l. n. 18/2020⁶⁶⁶), indicando gli estremi del provvedimento di istituzione e il numero di USCA complessivamente operanti. In particolare, *"le USCA istituite inizialmente con deliberazione della Giunta provinciale n. 388 del 20 marzo 2020 (determina D337 n. 95/2020) sono state prorogate fino al 31 dicembre 2021 da ultimo con deliberazione della Giunta provinciale n. 1104 del 30 giugno 2021. La deliberazione 110/2021 ha peraltro potenziato gli incarichi fino ad un massimo di 30. Nell'arco del 2021 infatti sono stati conferiti in modo continuativo incarichi Unità speciali di Continuità assistenziale con una media di 19 medici (i mesi con il numero più alto di medici incaricati - tra 23 e 25 - sono stati marzo e aprile). Con deliberazione n. 2338/2021 gli incarichi USCA sono stati ulteriormente prorogati fino al 30 giugno 2022 in aderenza a quanto previsto dalla legge di bilancio dello Stato 2022."*

Infine, riguardo alla mancata trasmissione, ai Ministeri della salute e dell'economia e delle finanze, di una relazione illustrativa delle attività messe in atto e dei risultati raggiunti, come previsto dall'art. 1, c. 11, d.l. n. 34/2020, in connessione al termine del periodo di sperimentazione di cui all'art. 1, c. 4-bis, d.l. n. 34/2020⁶⁶⁷, il Collegio dei revisori ha precisato che *"il progetto ad oggi non risulta ancora attivato. A seguito di corrispondenza e interlocuzione con i tecnici della Direzione generale della programmazione sanitaria del Ministero della Salute a partire dal mese di dicembre 2021 il progetto "Setting assistenziali sempre più connessi per una presa in carico di prossimità" è stato trasmesso per le vie brevi e con comunicazione del 20 maggio scorso ed è stato ritenuto coerente con quanto indicato nelle linee guida approvate con l'Intesa in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano del 4 agosto 2021. Il progetto, quindi, verrà sottoposto all'approvazione da parte della Giunta provinciale entro il mese di giugno. Le risorse a copertura definite in circa 450mila euro sono state opportunamente accantonate nel Bilancio dell'Azienda."*⁶⁶⁸.

In ordine alle specifiche misure funzionali all'incremento dei servizi sanitari, con particolare riferimento al personale sanitario, l'Amministrazione ha riferito di non aver rideterminato i piani di

⁶⁶⁵ Risposta al quesito 37 del questionario/linee guida per il 2021 sopracitato (prot. Cdc 850 dd. 07.06.2022).

⁶⁶⁶ D.l. 17 marzo 2020, n. 18, recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19". Art. 4-bis "Unità speciali di continuità assistenziale".

⁶⁶⁷ Il c. 4-bis del d.l. n. 34/2020, prevede "Al fine di realizzare gli obiettivi di cui ai commi 3 e 4, il Ministero della salute, sulla base di un atto di intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, coordina la sperimentazione, per il biennio 2020-2021, di strutture di prossimità per la promozione della salute e per la prevenzione, nonché per la presa in carico e la riabilitazione delle categorie di persone più fragili, ispirate al principio della piena integrazione socio-sanitaria, con il coinvolgimento delle istituzioni presenti nel territorio, del volontariato locale e degli enti del Terzo settore senza scopo di lucro. I progetti proposti devono prevedere modalità di intervento che riducano le scelte di istituzionalizzazione, favoriscano la domiciliarità e consentano la valutazione dei risultati ottenuti, anche attraverso il ricorso a strumenti innovativi quale il budget di salute individuale e di comunità."

⁶⁶⁸ Risposta al quesito n. 36 del citato questionario del collegio dei revisori (prot. Cdc 850 dd. 07.06.2022).

fabbisogno del personale degli enti del servizio sanitario (art. 2-*quater*, del d.l. n. 18/2020), precisando, al proposito, che *“in ordine ai piani di fabbisogno del personale degli enti del SSN previsti dalla norma in esame, la quale all’articolo 2 quater dispone che “Le Regioni provvedono alla rideterminazione dei piani di fabbisogno del personale ai sensi dell’articolo 6, comma 1 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165”, si fa presente che, ai sensi dell’art. 9 dello Statuto d’autonomia, la PAT ha competenza primaria in materia di ordinamento del proprio personale e con la l.p. 7/1997 ha disciplinato il sistema organizzativo provinciale e il rapporto di lavoro del personale della Provincia e degli enti funzionali dalla stessa dipendenti – fra i quali l’Azienda provinciale per i servizi sanitari, nel rispetto delle attribuzioni derivanti dallo statuto speciale di autonomia e in armonia con i principi di riforma economico-sociale della Repubblica di cui all’articolo 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421.*

Nell’ambito del provvedimento di Riparto iniziale del finanziamento del Servizio sanitario provinciale, peraltro, vengono dettate direttive in ordine al personale tradotte poi nella dotazione organica da parte dell’Azienda allegata al Bilancio di Previsione e successivamente approvata dalla Giunta Provinciale. Per il 2021 vedasi deliberazione n. 363 del 5 marzo 2021. In ordine ai fabbisogni riguardanti l'emergenza Covid è da segnalare che gli arruolamenti/assunzioni finalizzati alla messa a regime delle funzioni assistenziali previste dal Piano ospedaliero di cui alla deliberazione n. 808/2020 e dal Piano territoriale di cui alla deliberazione n. 1422/2020 sono programmati all'interno dei medesimi, la cui attuazione si è trascinata nel 2021. Gli arruolamenti temporanei/urgenti per fronteggiare la pandemia, rispetto ai quali non risulta possibile rilevare un fabbisogno/programmazione preventivi, sono stati puntualmente rendicontati nell'ambito dei flussi periodici con il Ministero della Salute/Agenas.”⁶⁶⁹.

Per quanto riguarda l’incremento, nell’esercizio 2021, in deroga ai vincoli legislativi, della spesa per il personale, per le finalità e nei limiti delineati dall’art. 1, c. 10, del d.l. n. 34/2020, l’Amministrazione ha indicato che *“non ricorre la fattispecie”*, rinviando alla risposta al quesito n. 44, soprariportata^{670 671}.

14.4 La spesa sanitaria in conto capitale

La spesa sanitaria in conto capitale, in termini di impegni di competenza, si attesta, per il 2021 a 24.579.365,58 euro (16.714.150,36 euro nel 2020; 68.985.610,80 euro nel 2019; 83.726.641,01 nel 2018; 60.195.143,95 euro nel 2017), allocata interamente nel programma 05, relativo agli investimenti sanitari.

⁶⁶⁹ Risposta al quesito n. 44 del citato questionario del collegio dei revisori (prot. Cdc 850 dd. 07.06.2022).

⁶⁷⁰ D.l. 19 maggio 2020, n. 34, recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19”, art. 1 “Disposizioni urgenti in materia di assistenza territoriale”, c. 10: “Le regioni e le province autonome sono autorizzate, anche in deroga ai vincoli previsti dalla legislazione vigente, ad incrementare la spesa di personale, per l’anno 2020 per l’attuazione dei commi 4, 5, 6, 7 e 8 e a decorrere dal 2021 per l’attuazione dei commi 4, 5 e 8 fino agli importi indicati nella tabella di cui all’allegato B annesso al presente decreto, a valere sulle risorse di cui al comma 11.”.

⁶⁷¹ Risposta al quesito n. 44 del citato questionario del collegio dei revisori (prot. Cdc 850 dd. 07.06.2022).

L'aumento, rispetto al 2020, è di 7.865.215,22 euro (+47,06%); nel 2020 si era registrata una diminuzione, rispetto al 2019, di 52.271.460,44 euro (-75,77%); infine, nel 2019, una diminuzione degli impegni di competenza, rispetto al 2018, ammontava a 14.741.030,21 euro (-17,61%).

Si rileva, dunque, l'inversione della tendenza negativa nell'andamento della spesa in conto capitale, nell'ultimo biennio.

Il fondo pluriennale vincolato ammonta a 31.660.883,43 euro (28.773.459,09 euro nel 2020; 31.128.218,29 euro nel 2019; 46.093.421,20 euro nel 2018; 57.661.185,67 euro nel 2017; 80.000.333,13 euro nel 2016), con un leggero arresto nella tendenza a ridursi, registrata negli ultimi anni.

La spesa sanitaria in conto capitale spesa incide per il 2,64% (1,40% nel 2020; 5,68% nel 2019; 6,79% nel 2018) sul totale delle spese in conto capitale provinciali, ammontanti a 930.106.556,69 euro (1.196.139.789,42 euro nel 2020; 1.215.062.842,93 euro nel 2019; 1.233.876.874,28 euro nel 2018) e per l'1,86% (1,27%, nel 2020; 5,45% nel 2019; 6,61% nel 2018) sul totale della spesa sanitaria di 1.320.186.325,83 euro (1.312.609.595,36 euro nel 2020; 1.264.636.488,36 euro nel 2019; 1.266.234.965,70 euro nel 2018).

La tabella che segue rappresenta l'andamento di previsioni, impegni e pagamenti, nel corso del 2021, con l'evidenza degli importi dedicati all'emergenza da Covid-19.

Tabella 185 - Spesa sanitaria in conto capitale – Previsioni definitive impegni – pagamenti – 2021

Missione	Previsioni definitive di competenza (Stanziamento finale)	Impegni	Pagamenti in c/competenza	Grado di utilizzo risorse	Capacità di pagamento (velocità di pagamento)
Tutela della salute – spese in c/capitale	56.348.040,66	24.579.365,58	16.058.855,13	43,62%	28,50%
Di cui:					
- finanziamenti statali Covid-19	-	-	-	-	-
- finanziamenti provinciali Covid-19	-	-	-	-	-

Fonte: dati comunicati da PAT (Rendiconto 2021) – importi in euro.

Le previsioni iniziali di spesa, come determinate dalla l.p. 28 dicembre 2020, n. 17, si sono attestate a 42.680.224,02 euro (56.098.034,41 euro nel 2020; 79.536.898,81 euro nel 2019; 92.428.751,16 euro nel 2018); mentre le previsioni definitive ammontano a 56.348.040,66 euro, tutte imputate al programma Servizio Sanitario Regionale – investimenti sanitari

Tenuto conto che le previsioni definitive si assestano a 56.348.040,66 euro, gli impegni a 24.579.365,58 euro ed il fondo pluriennale vincolato ammonta a 31.660.883,43 euro, si è determinata un'economia di competenza di 107.791,65 euro.

Per quanto riguarda la dinamica nell'esercizio degli impegni e dei pagamenti, la seguente tabella evidenzia alcuni indici significativi.

Tabella 186 - Spesa sanitaria in conto capitale - indici di impegno - pagamento - 2021

Programma della missione Tutela della salute	Indice di variazione (previsioni finali di competenza - previsioni iniziali) / previsioni iniziali	Capacità di impegno (impegni di competenza/ previsioni definitive di competenza)	Capacità di pagamento (pagamenti in conto competenza/ previsioni finali di competenza)	Velocità di pagamento (pagamenti di competenza/ impegni di competenza)	Capacità di spesa totale (pagamenti totali/residui al 1° gennaio + previsioni definitive di competenza)	Capacità di pagamento a consuntivo (velocità di cassa) (pagamenti totali/impegni di competenza + residui definitivi iniziali)	Smaltimento dei residui passivi (Residui passivi pagati nell'anno/ Residui passivi accertati inizio anno)
Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	32,02%	43,62%	28,50%	65,33%	32,96%	36,93%	34,01%

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati PAT Rendiconto 2021.

La capacità di impegno per l'intera spesa in conto capitale, definita come rapporto tra impegni di competenza (24.579.365,58 euro) e previsioni definitive di competenza (56.348.040,66 euro), risulta del 43,62% (36,72% nel 2020; 68,25% nel 2019; 64,46% nel 2018; 50,96% nel 2017; 59,50% nel 2016) e si riferisce interamente al programma relativo agli investimenti sanitari.

La capacità di pagamento (pagamenti in conto competenza rapportati alle previsioni finali di competenza) risulta del 28,50% (26,82% nel 2020; 27,05% nel 2019; 16,01% nel 2018; 23,49% nel 2017; 4,17% nel 2016), con 16.058.855,13 euro di pagamenti in conto competenza (12.210.762,39 euro nel 2020; 27.344.609,31 euro nel 2019).

La velocità di pagamento (pagamenti di competenza su impegni di competenza) risulta migliore rispetto all'indice di capacità, con un valore complessivo del 65,33%, in peggioramento rispetto al valore dello scorso anno (73,06% nel 2020; 39,64% nel 2019; 24,84% nel 2018; 46,10% nel 2017; 7,02% nel 2016), con pagamenti in conto competenza per 16.058.855,13 euro (12.210.762,39 euro nel 2020; 27.344.609,31 euro nel 2019; 20.794.641,01 euro nel 2018), a fronte di impegni per 24.579.365,58 euro (16.714.150,36 euro nel 2019; 68.985.610,80 euro nel 2019; 83.726.641,01 euro nel 2018).

La capacità di pagamento a consuntivo (determinata rapportando i pagamenti totali, in conto competenza e in conto residui, agli impegni di competenza sommati ai residui definitivi iniziali) si attesta al 36,93% complessivo (19,83% nel 2020; 13,95% nel 2019; 30,38% nel 2018; 9,20% nel 2017; 7,66% nel 2016).

I pagamenti totali ammontano a 97.544.614,33 euro (59.915.187,61 euro nel 2020; 46.281.545,17 euro nel 2019; 114.640.223,02 euro nel 2018), di cui 16.058.855,13 euro (12.210.762,39 euro nel 2020; 27.344.609,31 euro nel 2019; 20.794.641,01 euro nel 2018) in conto competenza e 81.485.759,20 euro in conto residui (47.704.425,22 euro nel 2020; 18.936.935,86 euro nel 2019; 93.845.658,89 euro nel 2018).

Lo smaltimento dei residui passivi, calcolato rapportando i residui passivi pagati nell'anno ai residui passivi accertati ad inizio anno, è del 34,01% (16,72% nel 2020; 7,21% nel 2019; 31,96% nel 2018; 0,80% nel 2017; 8,11% nel 2016).

I residui passivi di nuova formazione ammontano a 8.520.510,45 euro (4.503.387,97 euro nel 2020; 41.641.001,49 euro nel 2019; 62.932.000,00 euro nel 2018), mentre i residui finali corrispondono a 166.599.400,21 euro (239.564.648,96 euro nel 2020; 285.395.612,62 euro nel 2019; 262.691.636,51 euro nel 2018).

14.4.1 Gli investimenti in ambito sanitario

In istruttoria, è stato chiesto di relazionare in merito ad eventuali aggiornamenti sugli investimenti per l'acquisto di attrezzature ed ulteriori infrastrutture, fornendo dettagli sugli interventi atti a fronteggiare l'emergenza Covid-19, finanziati distintamente da risorse statali e da risorse provinciali, nonché sull'attuazione degli investimenti in ambito sanitario, in particolare con riferimento all'edilizia ospedaliera, evidenziando anche la programmazione di eventuali nuovi interventi, o modifiche di interventi esistenti, conseguenti all'emergenza Covid-19⁶⁷².

La Provincia, in proposito, ha rappresentato che *“nel 2021 non risultano finanziamenti in conto capitale ad APSS per investimenti Covid da risorse statali o da risorse del bilancio provinciale; risultano invece continuate le attività connesse all'attuazione del Piano di riordino della rete ospedaliera come meglio specificato nella risposta al quesito 97”*.

Nella risposta è stato quindi precisato, con riferimento agli investimenti in ambito sanitario e per le attrezzature, che *“per l'anno 2021 sono stati programmati e finanziati:*

- *gli interventi di adeguamento antincendio delle strutture del SSP come da deliberazione della Giunta provinciale n. 2339 del 23 dicembre 2021 riportati nella tabella che segue per totali 54,5 milioni di euro di cui 6,5 impegnati ed assegnati ad APSS nel 2021;*
- *gli acquisti di beni mobili, attrezzature/tecnologie sanitarie, economali e informatiche e ausili protesici per un importo complessivo di 5 milioni di euro come indicato in tabella F della deliberazione n. 2110/2020”*.

⁶⁷² Quesiti n. 96 e n. 97 della nota istruttoria prot. Corte n. 409 del 9 marzo 2021. Risposta allegata alla nota del Direttore generale prot. PaT n. 254590 dell'11 aprile 2022 (prot. Corte n. 609 di data 11 aprile 2022).

È stata quindi allegata la seguente tabella, relativa ai citati 54,5 ml per interventi di adeguamento antincendio, estratta dalla d.g.p. n. 2339/2021 *“Approvazione del Documento di Programmazione settoriale (DPS) 2021- 2023 del Dipartimento Salute e politiche sociali - Sezione relativa agli interventi di edilizia sanitaria di competenza dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari”*.

Tabella 187 - Spesa sanitaria in conto capitale – interventi di adeguamento antincendio

LUOGO	PRESIDIO	INTERVENTO	IMPORTO
Trento	Ospedale S. Chiara	Impianto parafulmine	3.500.000
Trento	Ospedale S. Chiara	Adeguamento antincendio per SCIA 6-9 anni	13.500.000
Trento	Poliamb. Crosina	Adeguamento antincendio per SCIA 6 anni	500.000
Trento	Ospedale Villa Igea	Adeguamento antincendio per SCIA 6-9 anni	600.000
Trento	Css	Adeguamento antincendio per SCIA 6 anni	1.600.000
Tione di Trento	Ospedale	Adeguamento antincendio per SCIA 6-9 anni	4.800.000
Rovereto	Ospedale S. Maria del Carmine	Adeguamento antincendio per SCIA 6-9 anni	22.600.000
Cles	Ospedale Valli Noce	Adeguamento antincendio per SCIA 6-9 anni	4.200.000
Cavalese	Ospedale	Adeguamento antincendio per SCIA 6-9 anni	1.800.000
Pergine Valsugana	Poliamb. Valdagno	Adeguamento antincendio per SCIA 6 anni	400.000
Pergine Valsugana	Poliamb. Ex Oss - Ex Neuro	Adeguamento antincendio per SCIA 6 anni	550.000
Varie	Varie	Adeguamento antincendio	450.000
TOTALE			54.500.000

Fonte: dati comunicati da PAT – del. n. 2339/2021 (importi in euro)

Detta deliberazione ha programmato gli interventi sopracitati e impegnato e assegnato all'APSS la spesa di euro 6.500.000,00 sul capitolo 444000-001 dell'esercizio finanziario 2021, mentre la sopracitata deliberazione n. 2110/2020 ha assegnato all'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari l'importo di euro 1.000.000,00 a parziale copertura delle spese per i presidi protesici e per le tecnologie/attrezzature sanitarie e non sanitarie per l'anno 2021 e impegnato la relativa spesa al capitolo 444000-004 dell'esercizio finanziario 2020, precisando che tale quota costituisce anticipo dei 5 milioni di euro previsti dalla citata Tabella F.

14.4.2 Gli investimenti in ambito sanitario - interventi Covid-19

Piano riorganizzazione rete ospedaliera – del. GP n. 808/2020

Con riferimento all'edilizia ospedaliera e la programmazione di nuovi interventi o modifiche di interventi esistenti, conseguenti all'emergenza Covid-19, la Provincia ha riferito che *“nel corso del 2021 non sono stati programmati nuovi interventi conseguenti all'emergenza Covid”*. Specificando, quindi, che *“è stata data attuazione agli interventi previsti nel Piano di riordino della rete ospedaliera approvato con*

deliberazione della Giunta provinciale n. 808/2020 e rimodulato con successiva deliberazione n. 1287 del 30 luglio 2021. In particolare, al 31 dicembre 2021 risultano conclusi i lavori di:

- realizzazione di n. 4 posti letto di terapia intensiva presso il blocco operatorio dell'Ospedale di Rovereto;
- realizzazione di n. 10 posti letto di terapia intensiva presso l'U.O. di Neurochirurgia dell'Ospedale di Trento;
- razionalizzazione degli accessi ai pronto soccorso degli Ospedali di Trento e di Arco;
- ampliamento e razionalizzazione dei percorsi del pronto soccorso di Cles.”^{673, 674}

La citata deliberazione n. 1287/2021 ha rimodulato gli interventi, confermando l'aumento e la realizzazione dei posti letto nella misura prevista dal piano precedentemente approvato con deliberazione n. 808/2020 ed in particolare n. 46 posti letto di terapia intensiva e n. 38 posti letto di terapia semi-intensiva, modificando gli impatti in termini economici e determinando un supero di spesa, rispetto al finanziamento statale di 16.269.428,00 euro, pari ad 1.960.788,26 euro. Secondo quanto riportato nella delibera n. 1287/2021, tale supero di spesa “risulta coperto con le risorse provinciali già assegnate all'Azienda che la medesima ha accantonato in apposito fondo mediante la rettifica dei contributi in conto esercizio a sensi dell'art. 29 comma 1 lettera b) del d.lgs. 118/2011 secondo quanto indicato con la deliberazione n. 1006/2020”. La deliberazione n. 1006 del 17 luglio 2020 “Approvazione del Bilancio d'Esercizio 2019 dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari”, ha, infatti, dato atto dell'accantonamento in un apposito fondo dei contributi vincolati non utilizzati nel 2020.

Nella tabella che segue sono evidenziate le rimodulazioni effettuate con la suddetta deliberazione n. 1287/2021, la cui esecuzione è in capo all'APSS.

Tabella 188 – Interventi APSS edilizia sanitaria Covid-19 finanziati Stato – rimodulazione 2021

Tipologia di intervento	Finanziamento statale	Costo piano 2020 del. Gp 808/2020	Costo rimodulazione 2021 (del. Gp 1287/2021)
Posti letto terapia intensiva	7.969.040	8.456.492	8.346.492
Posti letto terapia semi-intensiva	5.409.986	4.912.606	6.896.794
Separazione percorsi/ Ristrutturazione pronti soccorso	2.664.055	1.999.938	2.086.538
Potenziamento Trentino emergenza 118	226.347	900.392	900.392
TOTALE	16.269.428	16.269.428	18.230.216
Supero spesa finanziato con risorse provinciali			1.960.788

Fonte: deliberazione Gp n. 1287/2021

⁶⁷³ Risposta al quesito n. 97 della nota istruttoria prot. Corte n. 409 del 9 marzo 2022. Risposta allegata alla nota del Direttore generale prot. prot. PaT n. 254590 dell'11 aprile 2022 (prot. Corte n. 609 di data 11 aprile 2022).

⁶⁷⁴ Deliberazione della Giunta provinciale n. 808 del 16 giugno 2020 “Piano di riorganizzazione della rete ospedaliera della Provincia di Trento ai sensi dell'art. 2 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34” e deliberazione della Giunta provinciale n. 1287 del 30 luglio 2021 “Rimodulazione piano di riorganizzazione della rete ospedaliera della provincia di Trento approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 808 del 16 giugno 2020 ai sensi dell'art. 2 del decreto legge 19 maggio 2020 n. 34”. Per una sintesi del Piano di riorganizzazione della rete ospedaliera della Provincia di Trento citato nella risposta PAT, approvato con deliberazione n. 808/2020 si può vedere il paragrafo “14.3.1 La spesa sanitaria corrente - interventi Covid-19” della relazione allegata alla Decisione n. 3/PARI/2021 Sezioni riunite per il Trentino-Alto Adige.

Con riferimento a quanto sopra riportato e in relazione al mancato raggiungimento degli obiettivi in materia di dotazione di posti letto in terapia intensiva e in aree ad alta intensità di cure, posti ai sensi dell'art. 2, d.l. n. 34/2020 e delle linee di indirizzo organizzative per il potenziamento della rete ospedaliera per emergenza da Covid-19 del Ministero della Salute, il Collegio dei revisori dei conti ha affermato che *“le procedure di implementazione dei posti letto di terapia intensiva e semi-intensiva come programmati dal Piano di riordino della rete ospedaliera rimodulato con deliberazione n. 1287 del 30 luglio 2021 sono ancora in corso. Al 31 dicembre 2021 risultano conclusi n. 2 interventi che hanno permesso di attivare 14 pp.ll. di terapia intensiva: 4 pp.ll. a Rovereto e 10 pp.ll. a Trento. Lo stato di avanzamento delle opere previste dal Piano è rendicontato/monitorato settimanalmente e mensilmente mediante invio dei dati al Ministero della Salute.”*⁶⁷⁵.

14.4.3 Nuovo Ospedale del Trentino (NOT) e Nuovo Ospedale di Fiemme e Fassa - interventi relativi al 2020

In istruttoria, è stato chiesto di fornire aggiornamenti sulle azioni intraprese nel corso del 2021 e programmate in prospettiva, con specifico riferimento all'edilizia ospedaliera, in particolare anche per il Nuovo Ospedale del Trentino 2018 e per l'Ospedale di Fiemme e Fassa (Cavalese)^{676 677}.

Nuovo Ospedale di Fiemme e Fassa (Cavalese)

Per quanto riguarda il Nuovo Ospedale di Fiemme e Fassa a Cavalese, la Provincia ha rappresentato che *“nel marzo del 2021 è stata presentata alla Provincia autonoma di Trento (PAT), da un operatore economico privato, una proposta di PPP per la realizzazione, mediante locazione finanziaria, dell'Ospedale di Cavalese. La proposta è stata presa in carico dal NAVIP, Nucleo di analisi e valutazione degli investimenti pubblici, per l'espressione del parere istruttorio ai fini della dichiarazione di fattibilità della proposta - ai sensi dell'art. 183 comma 15 del d.lgs. n. 50 del 2016 - che spetta alla Giunta provinciale. Il NAVIP si è inoltre avvalso dell'attività di supporto svolta da un gruppo di lavoro costituito da personale qualificato specificamente individuato dal NAVIP stesso.*

L'attività istruttoria del NAVIP e del gruppo di lavoro si è svolta tra i mesi di maggio e luglio 2021 e si è conclusa con la stesura di una relazione istruttoria finale trasmessa al proponente per la presentazione delle sue osservazioni. Si è aperto quindi un confronto tra l'Amministrazione e il proponente, attualmente in corso, per

⁶⁷⁵ Rif. al quesito n. 34 del questionario/linee guida per il 2021 del collegio dei revisori dei conti (prot. Cdc 850 dd. 07.06.2022).

⁶⁷⁶ Nota istruttoria prot. Corte n. 409 del 9 marzo 2022, quesito n. 98.

⁶⁷⁷ Con riferimento alle vicende attinenti alla realizzazione del Nuovo Ospedale del Trentino (NOT), si rinvia alla dettagliata esposizione contenuta nella relazione allegata alla delibera n. 26/2017/PRSS di questa Sezione, nonché alla Relazione sul rendiconto della Provincia Autonoma di Trento per l'esercizio finanziario 2019.

addivenire all'espressione di un giudizio circa la fattibilità tecnico economica del contratto di PPP da parte del NAVIP."

Nuovo Ospedale del Trentino (NOT)

Per quanto riguarda il Nuovo Ospedale del Trentino, la Provincia ha riferito che "tra gli investimenti provinciali in ambito sanitario, con riferimento all'edilizia ospedaliera, risulta sussistere quello concernente la progettazione, successiva realizzazione e gestione del Nuovo Ospedale del Trentino.

A tal scopo è stato messo in gara in data 03 ottobre 2018 (novazione della gara in ottemperanza alla sentenza del CdS n. 1111/2018 resa ai sensi dell'art. 112, c. 5, c.p.a.) lo studio di fattibilità (SDF) predisposto dall'Amministrazione per la progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva nonché per la gestione dei Servizi attinenti l'attività sanitaria.

Sono state presentate due offerte: una della ditta Guerrato s.p.a. e una dell'ATI Pizzarotti &C. s.p.a..

La procedura di valutazione delle offerte è iniziata in data 06 settembre 2019 si è conclusa in data 20 dicembre 2020 (più correttamente il 20 dicembre 2019, come riportato nella determina n. 1 del 14 gennaio 2020, n.d.r.).

Con det. n. 01 del 14 gennaio 2020 è stato nominato promotore la ditta Guerrato s.p.a..

Contro tale nomina è stato presentato ricorso al T.R.G.A. di Trento da parte della ditta Pizzarotti & C. s.p.a. e, a seguito della sentenza n. 91 del 16 giugno 2020, la Giunta provinciale (con deliberazione n. 880 del 25 giugno 2020) ha preso atto del contenuto di tale sentenza e, in esecuzione della medesima, ha dato mandato al responsabile del procedimento di disporre la riconvocazione della commissione tecnica al fine di rivalutare l'offerta economica dell'impresa Guerrato s.p.a..

A seguito della rivalutazione dell'offerta economica della Guerrato s.p.a. da parte della commissione tecnica e successiva nuova aggiudicazione provvisoria della gara, il responsabile del procedimento, con determina n. 59 del 5 agosto 2020, ha confermato la nomina di Guerrato s.p.a. a promotore della gara.

Contro tale nomina è stato presentato ricorso da parte della ditta Pizzarotti &C s.p.a. e, a seguito della sentenza del T.R.G.A. di Trento n. 185 del 30 ottobre 2020 e conseguenti atti amministrativi, con determina n. 101 del 20 novembre 2020 del responsabile del procedimento è stato nominato promotore della gara la ditta Pizzarotti &C. s.p.a..

L'esito della citata sentenza del T.R.G.A. di Trento n. 185 del 30 ottobre 2020 è stato ribaltato dalla pronuncia del Consiglio di Stato n. 3046 del 13 aprile 2021, per effetto della quale ha ripreso ad avere efficacia la determina n. 59 del 5 agosto 2020, con cui la Guerrato s.p.a. è stato dichiarato promotore della gara, mentre è decaduta la nomina di Pizzarotti &C. s.p.a..

Risulta pendente presso la Corte di cassazione, il ricorso della Pizzarotti &C. s.p.a. contro la citata sentenza del Consiglio di Stato n. 3046/2021.

In ogni caso, è stato avviato l'iter istruttorio finalizzato all'approvazione o meno del progetto preliminare della Guerrato, al fine di addivenire all'eventuale aggiudicazione definitiva e stipula della relativa concessione.

A tal fine, a partire da maggio 2021, si è avviata la consultazione preliminare di cui all'art. 6 della l.p. 17 settembre 2013, n. 19, finalizzata ad acquisire gli elementi indicati al c. 2 del citato art. 6, da utilizzare poi per la redazione dello Studio di impatto ambientale nel successivo procedimento di VIA⁶⁷⁸.

Nel giugno 2021, il Servizio competente, ossia l'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente – Settore qualità ambientale, ha dato atto dell'avviso di deposito della documentazione necessaria per la consultazione preliminare e ha convocato la relativa Conferenza di servizi per il giorno 8 luglio 2021; Con nota di data 10 agosto 2021 prot. n. 580024, l'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente – Settore qualità ambientale ha comunicato alla Guerrato spa l'esito del procedimento di consultazione preliminare, trasmettendo una relazione inerente le conclusioni istruttorie ed il verbale della seduta di conferenza di servizi del 8 luglio 2021.

Nell'ottobre 2021, il responsabile del procedimento ha inoltrato alla Struttura competente la richiesta di indizione della convocazione della Conferenza dei servizi finalizzata all'approvazione del progetto preliminare redatto dal promotore Guerrato s.p.a., con richiesta di una prima seduta avente finalità istruttoria.

Con nota prot. n. 815344 di data 11 novembre 2021, la Struttura competente ha trasmesso il verbale della Conferenza di servizi preliminare svolta in data 27 ottobre 2021.

In ogni caso, a partire dall'agosto 2021, si sono susseguite tutta una serie di riunioni tra il promotore e le Strutture provinciali interessate, finalizzate a comprendere la bontà tecnica del progetto presentato in gara, ai fini della sua approvazione.

La complessa istruttoria sta proseguendo nei primi mesi dell'anno 2022 per addivenire o meno all'approvazione del progetto preliminare presentato in gara dal promotore: a seconda dell'esito, così come previsto negli atti di gara, si procederà o meno all'eventuale aggiudicazione definitiva della gara e alla stipulazione della relativa concessione.”⁶⁷⁹.

In relazione a quanto riferito dalla Provincia, è stato chiesto di fornire ulteriori note e verbali citati nella sopra riportata risposta, riguardanti l'esito del procedimento di consultazione preliminare, e, in seguito all'acquisizione del comunicato della Giunta Provinciale n. 48/XVI, la nota del 10.08.2021 prot. n.

⁶⁷⁸ Art. 6 “Consultazione preliminare” della “Legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013”, l.p. 17 settembre 2013, n. 19 “Disciplina provinciale della valutazione dell'impatto ambientale. Modificazioni della legislazione in materia di ambiente e territorio e della legge provinciale 15 maggio 2013, n. 9 (Ulteriori interventi a sostegno del sistema economico e delle famiglie)”.

⁶⁷⁹ Risposta allegata alla nota del Direttore generale e del Dirigente generale del Dipartimento affari finanziari prot. PaT n. 254590 dell'11 aprile 2022 (prot. Corte n. 609 di data 11 aprile 2022), in risposta alla nota istruttoria prot. Corte n. 409 del 9 marzo 2022, quesito n. 98.

580024 dell’Agenzia Provinciale per la protezione dell’ambiente di comunicazione dell’esito del procedimento di consultazione preliminare, con relazione inerente alle conclusioni istruttorie e il verbale della seduta di conferenza dei servizi dell’8.7.2021; la nota prot. n. 815344 dell’11 novembre 2021 e il verbale della conferenza di servizi preliminare del 27 ottobre 2021; il verbale della conferenza di servizi decisoria del 6 aprile 2022, acquisito al prot. PAT del 22 aprile 2022, di non approvazione del progetto preliminare presentato in gara dal soggetto promotore; gli atti relativi all’avvio del procedimento finalizzato all’eventuale non approvazione del progetto preliminare e alla conseguente decadenza dalla nomina di promotore; l’istanza di parere precontenzioso avanzata all’ANAC ai sensi dell’art. 211, co 1, d.lgs. n. 50/2016 e, se espresso, parere dell’Autorità Nazionale Anticorruzione; un prospetto delle spese sostenute fino ad ora dalla Amministrazione per la gestione tecnico-amministrativa del procedimento relativo alla realizzazione dell’opera dall’avvio dell’iniziativa di costruzione tramite finanza di progetto e successivi provvedimenti⁶⁸⁰.

La Provincia ha inviato la documentazione richiesta, peraltro senza la possibilità di distinguere i numeri di protocollo dei documenti inviati, ad eccezione del prospetto delle spese sostenute, in luogo del quale ha inviato alcune note spese riferite solamente agli ultimi eventi⁶⁸¹.

Si osserva che l’ANAC ha dichiarato inammissibile l’istanza presentata dalla Provincia autonoma, acquisita al prot. gen. n. 32053 del 28 aprile 2022, considerato che *“la stessa, concernendo questioni e circostanze determinatesi successivamente alla conclusione della procedura di gara è inammissibile ai sensi dell’art. 7, comma 1, lett. a) del Regolamento sull’esercizio della funzione di precontenzioso e dell’art. 211, comma 1, d.lgs. n. 50/2016 che “circoscrive la materia di precontenzioso alle sole questioni insorte durante lo svolgimento delle procedure di gara, con ciò espressamente escludendo quelle insorte dopo l’aggiudicazione”.*“.

L’ANAC ha, altresì, precisato che *“nel caso di specie, la procedura di gara si è conclusa con la nomina della Soc. Guerrato s.p.a. a promotore; la questione portata all’attenzione dell’Autorità, concernente, più in generale, la legittimità della non approvazione, da parte della Stazione appaltante, del progetto preliminare presentato dal promotore in gara, attiene ad una fase successiva alla valutazione delle offerte e alla formazione della graduatoria di merito, attività già compiute dalla Commissione giudicatrice e culminate con l’individuazione dell’offerta della Guerrato s.p.a. come la migliore delle proposte presentate in gara.”*.

In altri termini, appare evidente che la procedura seguita dalla Amministrazione sembra caratterizzata da alcune anomalie, efficacemente espresse dall’Autorità nella dichiarazione di inammissibilità della istanza di precontenzioso, che è possibile ricondurre sostanzialmente alla tardiva valutazione di

⁶⁸⁰ Nota istruttoria integrativa prot. 746 del 16 maggio 2022.

⁶⁸¹ Con riferimento ai costi sostenuti la Provincia, in sede di contraddittorio, nella nota di riscontro prot. PAT 416652 del 13 giugno 2022, prot. Cdc 869 pari data, alle Sintesi dei dati contabili essenziali ed esiti istruttori, inviati con nota prot. Cdc n. 841 del 3 giugno 2022, ha affermato che *“si comunica che, con riferimento alla novazione della gara 2018, non sono stati sostenuti ulteriori costi rispetto a quelli già inviati con nota prot. n. 350850 del 23 maggio 2022.”*.

inadeguatezza del progetto preliminare, per contrasto con lo studio di fattibilità oggetto di gara, che doveva essere rilevata nel corso della procedura concorsuale, che si è conclusa con la scelta del progetto del soggetto promotore, e non dopo.

Tale circostanza appare, peraltro, confermata dall'Amministrazione, nella memoria presentata in allegato alla istanza di precontenzioso, ove si legge, tra l'altro, che *"(...) l'Amministrazione concedente, nel corso dell'istruttoria finalizzata all'approvazione del progetto, ha più volte invitato il promotore a presentare le proposte di modifica progettuale in grado di sanare in dettaglio le criticità e le inadeguatezze del progetto presentato in gara, sia della circostanza che tale progetto non soddisfa diverse specifiche tecniche, prescrizioni e vincoli posti dallo Studio di fattibilità, anche alla luce delle diverse proposte di modifica progettuale presentate in istruttoria dal promotore (ed ancorché le stesse abbiano una certa portata sostanziale rispetto al contenuto del progetto di gara)."*

Il richiamo operato dall'ANAC appare ancor più rilevante ove si consideri che l'Amministrazione non aveva fornito, nonostante specifica richiesta istruttoria, il prospetto analitico dei costi sostenuti per la gestione tecnico-amministrativa del procedimento relativo alla realizzazione dell'opera, dall'avvio dell'iniziativa di costruzione tramite finanza di progetto fino ad oggi, e che le tardive decisioni della Provincia autonoma possono preludere alla instaurazione di ulteriori contenziosi con la inevitabile dilatazione dei tempi di realizzazione dell'opera e con aggravio di costi a carico dell'ente.

L'Amministrazione ha, successivamente, comunicato che *"con riferimento alla novazione della gara 2018, non sono stati sostenuti ulteriori costi rispetto a quelli già inviati con nota prot. n. 350850 del 23 maggio 2022."*

⁶⁸².

Mette conto evidenziare, inoltre, che, con determinazione n. 6056 del 9 giugno 2022, il Responsabile unico del procedimento ha determinato la non approvazione del progetto preliminare presentato in gara dal promotore Guerrato s.p.a.⁶⁸³.

Questa Sezione, pertanto, non può che condividere l'invito conclusivo contenuto nella decisione dell'ANAC al pieno rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza dell'azione amministrativa e al rispetto dei principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, di cui all'art. 30, c. 1, del d.lgs. n. 50/2016 per l'affidamento e l'esecuzione di contratti di appalto e di concessione, da cui, per le ragioni sopra descritte, l'Amministrazione sembra avere evidentemente deviato.

⁶⁸² Nota prot. PAT n. 416652 del 13 giugno 2022, prot. Cdc n. 869 di pari data, in risposta alle Sintesi dei dati contabili essenziali ed esiti istruttori, inviati con nota prot. Cdc n. 841 del 3 giugno 2022.

⁶⁸³ Determinazione n. 6056 del 9 giugno 2022 del Dirigente generale del Dipartimento protezione civile, foreste e fauna, recante: *"Procedura di gara mediante ricorso alla Finanza di progetto per l'affidamento del contratto di costruzione e gestione avente ad oggetto la progettazione definitiva ed esecutiva, la costruzione e la successiva gestione del "Nuovo Ospedale Trentino 2018" - Non approvazione del progetto preliminare presentato in gara dal promotore Guerrato s.p.a. (CUP C65D11000190008, CIG 3592557FCE)"*.

14.5 I dati contabili dell'APSS

Di seguito si espongono i principali dati contabili del conto economico dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari (APSS) estratti dai bilanci d'esercizio 2018, 2019, 2020 e dal modello CE 999 relativo al quarto trimestre 2021 trasmesso dalla Provincia⁶⁸⁴.

Come si evince dai dati riportati, il risultato operativo della gestione caratteristica passa da un valore positivo di 9.466.020 euro del 2018 a un valore di 19.953.628 euro nell'esercizio 2020, mentre nel 2019 era stato registrato un valore negativo di -3.999.850 euro.

La variazione percentuale risulta di -142,25% nel 2019 rispetto all'esercizio 2018 e di 598,86% nel 2020 rispetto al 2019 (che, come visto, registrava un valore negativo).

A preconsuntivo 2021 il risultato di esercizio risulta positivo per 32.579.449 euro, con un incremento del 63,28% rispetto all'esercizio 2020, determinato da un incremento nel valore della produzione (+1,71%) lievemente superiore all'incremento dei costi della produzione (+0,83%).

Tabella 189 - Dati contabili APSS negli esercizi 2018, 2019, 2020 e 2021 (preconsuntivo) riferiti alla gestione operativa

	Consuntivo 2018	Consuntivo 2019	Consuntivo 2020	Variaz. 2019/2018	Variaz. 2020/2019	Pre consuntivo 2021	Variaz. 2021/2020
A) Valore della produzione	1.318.117.008	1.331.149.545	1.409.843.322	0,99%	5,91%	1.434.005.872	1,71%
B) Costi della produzione	1.308.650.988	1.335.149.395	1.389.889.695	2,02%	4,10%	1.401.426.423	0,83%
di cui: costo del personale	443.034.005	445.283.665	469.463.615	0,51%	5,43%	470.513.686	0,22%
Risultato operativo gestione caratteristica	9.466.020	-3.999.850	19.953.628	-142,25%	598,86%	32.579.449	63,28%
C) Proventi e oneri finanziari	35.819	11.074	2.334	-69,08%	-78,93%	15.000	542,79%
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie	788.352	0	0	-100,00%	0,00%	0	-
E) Proventi e oneri straordinari	20.405.691	34.759.925	12.597.672	70,34%	-63,76%	-594.449	-104,72%
Risultato prima delle imposte	30.695.882	30.771.148	32.553.633	0,25%	5,79%	32.000.000	-1,70%
Y) Imposte sul reddito dell'esercizio	30.633.001	30.753.246	32.536.665	0,39%	5,80%	32.000.000	-1,65%
Utile dell'esercizio	62.881	17.903	16.968	-71,53%	-5,22%	0	-100,00%

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati PAT - importi in euro.

⁶⁸⁴ Risposta allegata alla nota del Direttore generale e del Dirigente generale del Dipartimento affari finanziari prot. PaT n. 254590 dell'11 aprile 2022 (prot. Corte n. 609 di data 11 aprile 2022), in risposta alla nota istruttoria prot. Corte n. 409 del 9 marzo 2022.

In istruttoria è stato chiesto l'invio del bilancio preconsuntivo 2021 dell'APSS, al 30 settembre 2021 e di relazionare in merito all'eventuale fabbisogno, alla stessa data, anche con riferimento alla previsione di rispetto dei tetti di spesa e degli altri vincoli stabiliti dalla Giunta provinciale, con la deliberazione n. 2110/2020 e sue modifiche e integrazioni⁶⁸⁵. Il preconsuntivo dell'APSS al 30 settembre 2021, inviato in risposta, evidenziava, in una proiezione dei dati a fine 2021, una perdita di circa -6,73 ml⁶⁸⁶.

Con riferimento al fabbisogno dell'APSS al 30 settembre 2021 la Provincia ha riferito che *“al disavanzo segnalato da APSS in sede di presentazione del preconsuntivo al III trimestre 2021 è stata data copertura con le integrazioni dei contributi in conto esercizio all'APSS disposte con la deliberazione di ultimo riparto SSP 2021 dGP n. 2231 del 16 dicembre 2021 (...)”*. Sono state, quindi, fornite precisazioni in merito ai tetti di spesa fissati con la deliberazione n. 2110/2020, di cui si dà conto nel paragrafo successivo relativo alle direttive provinciali.

Con riferimento ai dati patrimoniali, nella tabella seguente si riportano i principali dati contabili estratti dai bilanci d'esercizio 2018, 2019, 2020, non essendo disponibili i dati di preconsuntivo 2021 relativi allo stato patrimoniale⁶⁸⁷.

Tabella 190 - Principali dati patrimoniali ed indici di redditività dell'APSS (es. 2018, 2019 e 2020)

	CONSUNTIVO 2018	CONSUNTIVO 2019	CONSUNTIVO 2020	Variaz. 2019/2018	Variaz. 2020/2019
Immobilizzazioni	504.755.660	504.970.785	506.802.743	0,04%	0,36%
Attivo circolante	519.695.069	477.350.992	517.376.038	-8,15%	8,38%
Ratei e risconti attivi	604.987	602.017	117.036	-0,49%	-80,56%
Totale attivo	1.025.055.716	982.923.794	1.024.295.817	-4,10%	4,21%
Patrimonio netto	605.086.648	603.099.697	591.161.431	-0,33%	-1,98%
Fondo rischi e oneri	137.521.006	128.642.948	144.706.138	-6,46%	12,49%
TFR	5.099.650	4.721.702	4.336.233	-7,41%	-8,16%
Debiti	277.171.981	246.147.150	283.774.189	-11,14%	15,29%
Ratei e risconti passivi	176.430	312.298	377.827	77,01%	20,98%
Totale passivo e patrimonio netto	1.025.055.715	982.923.795	1.024.355.817	-4,10%	4,22%
ROE	0,01%	0,003%	0,00%		
ROI	0,92%	-0,41%	0,00%		
Rapp. di indebitamento (debiti/patr. Netto)	45,81%	40,81%	48,00%		

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati PAT-APSS; importi in euro.

⁶⁸⁵ Quesito n. 102 della nota istruttoria prot. Corte n. 409 del 9 marzo 2022.

⁶⁸⁶ Risposta allegata alla nota del Direttore generale e del Dirigente generale del Dipartimento affari finanziari prot. PaT n. 254590 dell'11 aprile 2022 (prot. Corte n. 609 di data 11 aprile 2022), in risposta alla nota istruttoria prot. Corte n. 409 del 9 marzo 2022.

⁶⁸⁷ Il modello SP 999, [IV trimestre 2021], non risulta ancora disponibile in quanto, a norma dell'art. 3 c. 5 del DM 24 maggio 2019, riguarda la rilevazione a consuntivo i cui dati saranno noti dopo l'approvazione del Bilancio d'esercizio 2021.

Dall'analisi dei principali dati patrimoniali e i relativi indici di redditività si evidenzia un elevato rapporto di indebitamento (48,00% nel 2020), in peggioramento sia rispetto al 2018 (45,81%), sia rispetto al 2019 (40,81%).

14.6 Le direttive provinciali

Ai sensi dell'art. 3, c. 3, della l.p. 31 maggio 2012, n. 10, allo scopo di promuovere un processo di modernizzazione del sistema pubblico provinciale informato a principi di semplificazione, innovazione, qualità dei servizi, di efficienza e di economicità nell'utilizzo delle risorse pubbliche, *“con specifiche direttive o con le disposizioni previste nell'ambito degli accordi di programma o degli altri atti che regolano i rapporti con la Provincia, sono individuati [...] interventi e azioni da attuare da parte delle agenzie e degli enti strumentali”*, tra i quali l'APSS.

La Giunta provinciale, quale organo di governo del servizio sanitario provinciale, emana annualmente, in attuazione del c. 4, art. 79 dello Statuto di autonomia, specifiche direttive⁶⁸⁸ per l'Azienda sanitaria, con le quali si individuano i tetti di spesa derivanti dalle azioni di efficientamento e di razionalizzazione e le disposizioni sulle entrate proprie in coerenza con i target finanziari complessivi richiesti per assicurare i livelli essenziali e aggiuntivi di assistenza rispetto alle risorse disponibili, nell'ottica di assicurare l'equilibrio di bilancio.

La Provincia, infatti, nel definire la manovra di bilancio, deve garantire a carico del proprio bilancio il concorso agli obiettivi di finanza pubblica in termini di saldo netto da finanziare previsto dall'ordinamento statutario da parte di tutti gli enti del sistema territoriale provinciale integrato, ivi compresa quindi anche l'Azienda sanitaria.

In tale ottica la Provincia, con d.g.p. n. 2110/2020, in ultimo modificata dalla deliberazione n. 2231/2021, ha delineato specifiche politiche di entrata e di spesa per il 2021.

⁶⁸⁸ Ai sensi dell'art. 3, c. 3, della l.p. 31 maggio 2012, n. 10 *“...con specifiche direttive o con le disposizioni previste nell'ambito degli accordi di programma o degli altri atti che regolano i rapporti con la Provincia, sono individuati analoghi interventi e azioni da attuare da parte delle agenzie e degli enti strumentali...”*. Inoltre ai sensi dell'art. 7, c. 1, lett. c), della l.p. 23/07/2010, n. 16 (Tutela della salute in provincia di Trento) *“La Giunta provinciale, in quanto organo di governo del servizio sanitario provinciale, esercita in particolare le seguenti funzioni: a) adotta gli atti di indirizzo e programmazione provinciale; b) provvede alla gestione del fondo sanitario provinciale e del fondo per l'assistenza integrata, alla definizione delle tariffe e dell'eventuale compartecipazione dei cittadini alla spesa sanitaria; c) emana direttive in ordine all'organizzazione e alla gestione dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari; d) garantisce i livelli essenziali di assistenza e determina quelli aggiuntivi in favore degli aventi diritto, disciplinando le relative condizioni e modalità d'accesso; e) stabilisce i criteri di valutazione dell'efficienza e della qualità del servizio sanitario provinciale; f) disciplina l'autorizzazione all'esercizio di attività sanitaria in strutture e l'accreditamento istituzionale delle strutture e dei professionisti; g) autorizza l'istituzione e la soppressione di attività e servizi sanitari; h) vigila sulla regolarità e sulla sicurezza delle attività sanitarie”*. Nb: la lett. b) è stata modificata dall'art. 46 della l.p. 6 agosto 2019, n. 5, secondo il seguente testo: *“provvede alla gestione degli stanziamenti destinati a garantire i livelli essenziali e aggiuntivi di assistenza e del fondo per l'assistenza integrata, alla definizione delle tariffe e dell'eventuale compartecipazione dei cittadini alla spesa sanitaria”*.

I tetti di spesa sulle componenti dei costi di esercizio che l'APSS è stata chiamata a rispettare nel 2021, definiti nel punto B) della d.g.p. 14 dicembre 2020, n. 2110⁶⁸⁹, sono riportati nella tabella sotto riportata. La sopracitata deliberazione n. 2110/2020 ha definito il fabbisogno corrente per il Servizio Sanitario Provinciale in capo all'Azienda provinciale per i servizi sanitari per l'esercizio 2021 in 1.277.734.004,42 euro, assegnati a titolo di contributi in conto esercizio a destinazione vincolata ed indistinta (Tabella A1) della medesima deliberazione).

Tabella 191 - Tetti di spesa APSS per il 2021 definiti da riparto iniziale del. Gp 2110/2020

Macrovoce di costo	Tetto di spesa (del Gp 2110/2020) (in milioni di euro)
Personale *	512,80
Incarichi e consulenze sanitarie *	
Incarichi e consulenze non sanitarie *	
Acquisti di servizi non sanitari**	99
Manutenzioni e riparazioni**	21
Godimento beni di terzi**	19
Beni non sanitari	6,3
Spesa farmaceutica	Tetto di spesa complessivo - art. 1 commi 398 e 399 della l. n. 232/2016 - calcolato su Riparto finanziamento risorse SSP
Oneri vari di gestione****	3,2
* "In relazione alle diverse modalità di arruolamento del personale previste dai decreti nazionali per l'emergenza Covid, la relativa spesa potrà trovare collocazione alternativamente sulle voci di spesa: Personale, Consulenze-incarichi sanitari, Consulenze-incarichi non sanitari; pertanto, il tetto è definito in maniera complessiva.".	
** I tre tetti "manutenzioni e riparazioni", "godimento beni di terzi" e "acquisti di servizi non sanitari" (escluse spese per la formazione) sono compensabili fra loro nel rispetto del totale complessivo di 139 m.ni di euro.	
**** Escludi indennizzi RCT (Responsabilità Civile verso Terzi)	

Fonte: Punto B) deliberazione di Giunta provinciale n. 2110/2020.

Il "Monitoraggio della Spesa Farmaceutica Nazionale e Regionale Gennaio-Novembre 2021", pubblicato sul sito dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), riporta nella tabella 13 "Spesa farmaceutica convenzionata e per acquisti diretti nel periodo gennaio-novembre 2021 e verifica del rispetto delle risorse complessive del 14,85%, per regione in ordine decrescente di incidenza sul FSN" i dati riferiti a tutte le regioni per la verifica del rispetto del tetto complessivo di tali tipologie di spesa.

⁶⁸⁹ Punto "B) Direttive all'Azienda per l'esercizio 2021 ai sensi dell'art. 79, c. 4, dello Statuto", della deliberazione n. 2110 del 14 dicembre 2020 "Prime disposizioni e direttive per il finanziamento delle funzioni ed attività del Servizio Sanitario Provinciale per il triennio 2021-2023 e assegnazione in acconto all'Azienda provinciale per i servizi sanitari di una quota del fabbisogno corrente 2021".

Tabella 192 - Tetti di spesa verifica AIFA gen.-nov. 2021 definiti da riparto FSN definitivo

Regione	FSN Gen-Nov 2021 (*)	Soglia 14,85%	Spesa Convenzionata (f)	Spesa per Acquisti diretti (w) (°°)	Spesa complessiva (°°)	Scostamento assoluto (°°)	Inc.% spesa compl.su FSN	Inc.% scostamento su FSN
Provincia autonoma di Trento (#)	987.217.713	146.601.830	55.231.414	82.343.517	137.574.930	-9.026.900	13,94%	-0,91%

(*) Fsn 2021 provvisorio comunicato dal Ministero della Salute il 28/09/2021

(f) Spesa convenzionata definita ai sensi dell'art. 15, comma 3, del decreto legge 6 agosto 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, al netto dei payback a carico delle aziende farmaceutiche, vedi nota in fondo a tabella 6.

(w) Spesa farmaceutica per acquisti diretti definita ai sensi dell'art. 15, comma 8, lettera d) del d.l. 6 agosto 2012, n.95, convertito, con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n.135, come modificata dall'art.49, comma 2-bis, lettera a), del d.l. 21 giugno 2013, n.69, convertito in L. 9 agosto 2013, n. 98, successivamente modificato dalla L. 232/16, successivamente modificata dalla L. 145/18 al netto dei pay-back a carico delle aziende farmaceutiche

(#) Le regioni Friuli Venezia Giulia, Valle d'Aosta e Sardegna e le provincie autonome di Bolzano e Trento non aderiscono ai fondi per farmaci innovativi Oncologici e Non Oncologici, la Sicilia solo in parte (50%). Decreto Ministero della Salute 16/02/2018.

(°°) I dati sono al netto del fondo dei farmaci innovativi Oncologici e non, per i Fondi per farmaci innovativi Oncologici e Non Oncologici è stata considerata la ripartizione regionale 2020. Per i farmaci innovativi è stata considerata la stima per le sole indicazioni innovative al netto dei Payback, che è stata calcolata considerando, sia per la Spesa che per i Payback, le quote storiche di innovatività per indicazione del 2020 (cfr. Monitoraggio Gennaio – Dicembre 2020 – Rettifica) ; per tutti i nuovi farmaci innovativi del 2021 è stata considerata una quota pari al 100%.

Fonte: AIFA - Monitoraggio della Spesa Farmaceutica Nazionale e Regionale Gennaio-Novembre 2021 -Tabella 13, pag. 39.

Secondo i dati della tabella soprariportata del monitoraggio AIFA, per il periodo gennaio - novembre 2021, la Provincia autonoma di Trento rispetta, il limite complessivo, per la spesa di farmaceutica convenzionata e per acquisti diretti, del 14,85% del finanziamento sanitario nazionale⁶⁹⁰.

In risposta alla richiesta istruttoria di relazionare in merito all'eventuale fabbisogno al 30 settembre 2021 dell'Azienda Sanitaria, al rispetto dei tetti di spesa e degli altri vincoli stabiliti dalla d.g.p. n. 2110/2020 e sue modifiche e integrazioni, l'Amministrazione, con riferimento ai tetti di spesa, ha così riferito: "a) in ordine alla macrovoce del personale e degli incarichi e consulenze sanitarie e non sanitarie non concorrono alla verifica del rispetto del tetto di spesa gli oneri derivanti dagli arruolamenti a vario titolo del personale necessari alla campagna vaccinale contro il Covid e dalle altre attività emergenziali, fra le quali quelle amministrative del contact tracing e delle altre funzioni della centrale Covid (cfr. nota Presidente prot. n. 868673/2021) nonché gli oneri di cui alla d.g.p. n. 1714/2021 attuativa delle disposizioni di cui all'art. 1 comma 407 della legge n. 178/2020; b) in ordine alle voci Acquisti di servizi non sanitari, Manutenzioni e riparazioni, Godimento beni di terzi e beni non sanitari non concorrono alla verifica del rispetto dei tetti di spesa gli oneri derivanti dalle dinamiche incrementali delle spese sui contratti pluriennali determinate dalla clausola di revisione prezzi sulla

⁶⁹⁰ Finanziamento teorico per la Provincia autonoma di Trento, che non partecipa al finanziamento del SSN.

base dell'indice FOI nonché gli oneri legati al persistere dell'emergenza pandemica che hanno determinato un impatto economico sull'intera annualità 2021.”^{691 692}.

Con riferimento al rispetto dei tetti di spesa, sia per la spesa farmaceutica convenzionata che per la spesa farmaceutica per acquisti diretti, il Collegio dei revisori dei conti della Provincia evidenzia quanto segue: *“La Provincia autonoma di Trento, a norma dell'art. 34 della L. 724/1994, provvede al finanziamento del servizio sanitario nel proprio territorio senza alcun apporto a carico del bilancio dello Stato e quindi finanzia l'assistenza farmaceutica convenzionata [e per acquisti diretti] con risorse del proprio bilancio. Inoltre si evidenzia come, in relazione a quanto disposto dall'art. 79 dello Statuto come modificato dalla L. 190/2014 compete alla Provincia, per sé e per gli enti del sistema territoriale provinciale integrato, disporre autonome misure di razionalizzazione e di contenimento della spesa; al riguardo si precisa che con direttive approvate con deliberazione della Giunta provinciale n. 2110/2020 sono stati fissati i tetti su alcune voci di spesa per l'anno 2021 tra le quali anche quella dell'assistenza farmaceutica complessivamente costituita da quella convenzionata e per acquisiti diretti, recependo quindi cumulativamente le percentuali previste dalla legge 232/2016 calcolate sul finanziamento provinciale della spesa sanitaria 2021 stabilito da ultimo con la deliberazione n. 2231/2021. Ad oggi non è ancora possibile procedere con la verifica del rispetto del tetto complessivo in quanto i dati saranno disponibili dopo l'approvazione da parte della PAT del Bilancio d'esercizio 2021 dell'Azienda.”*⁶⁹³.

Il Collegio ha fornito la medesima risposta per quanto riguarda il rispetto del tetto per l'acquisto di dispositivi medici, pari al 4,4% del Fondo sanitario regionale (art. 15, c. 13, lett. f, d.l. n. 95/2012), in risposta al quesito 21 del questionario linee guida sul rendiconto 2021.

Oltre ai tetti di spesa sulle componenti dei costi d'esercizio sopra individuati, vengono stabilite, dalle direttive approvate con deliberazione n. 2110/2020, ulteriori specificazioni all'APSS:

- in materia di attuazione delle misure previste dal programma operativo per la gestione dell'emergenza Covid-19 (deliberazioni n. 489/2020 e n. 2012/2020), dal piano di riordino della rete ospedaliera (deliberazione n. 808/2020), dal piano di potenziamento della rete territoriale (deliberazione n. 1422/2020) e dal piano di recupero delle liste attese (deliberazione n. 1918/2020).

Con l'indicazione che l'APSS potrà procedere agli arruolamenti del personale secondo le deroghe e le modalità indicate all'art. 77, c. 3, della legge recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale 2021-2023”;

⁶⁹¹ Risposta allegata alla nota del Direttore generale e del Dirigente generale del Dipartimento affari finanziari prot. PaT n. 254590 dell'11 aprile 2022 (prot. Corte n. 609 di data 11 aprile 2022), in risposta alla nota istruttoria prot. Corte n. 409 del 9 marzo 2022, quesito n. 102.

⁶⁹² Deliberazione della Giunta provinciale n. 1714 del 15 ottobre 2021 “Direttive all'Agenzia Provinciale per la Rappresentanza Negoziante (A.P.R.A.N.) per il riconoscimento dell'incremento dell'indennità di esclusività alla dirigenza medica, sanitaria e veterinaria del Servizio sanitario provinciale e per la definizione di altre misure di interesse per il Servizio sanitario provinciale”.

⁶⁹³ Risposta ai quesiti n. 19 e n. 20 del questionario/linee guida per il 2021 del collegio dei revisori dei conti (prot. Cdc 850 dd. 07.06.2022).

- in relazione al monitoraggio degli equilibri di bilancio dell’Azienda, con l’indicazione dei termini di trasmissione alla Provincia del bilancio preconsuntivo, riferito alle date del 30 giugno e del 30 settembre, comprensivo della rendicontazione inerente all’impatto da Covid-19 e segnalazione di eventuali disallineamenti fra il fabbisogno 2021 e i contributi provinciali;
- in materia di entrate proprie, con l’indicazione del livello complessivo delle entrate proprie dell’Azienda, indicato in massimo 130 ml, e distinzione della quota di entrate straordinarie derivanti da rimborsi statali per le spese da emergenza Covid-19 (ammontare stimato 20 ml);
- in materia di affidamento di contratti di lavori, beni e servizi e altre forme di approvvigionamento di beni e servizi. Con l’indicazione all’APSS di provvedere in proprio alla realizzazione delle procedure di gara e di avvalersi di contratti di altre amministrazioni aggiudicatrici ivi incluse centrali di committenza di altre regioni;
- in materia di limiti all’acquisto di immobili a titolo oneroso e alle locazioni, nei limiti previsti per la Provincia dall’art. 4bis cc. 3 e 4, della l.p. n. 27/2010⁶⁹⁴.

Per tali tetti e direttive solo a consuntivo si vedrà in dettaglio il loro rispetto da parte dell’Azienda sanitaria. La delibera n. 2110/2020 stabilisce, infatti, che “in considerazione delle previsioni di fabbisogno corrente dell’Azienda 2021, nonché delle numerose variabili legate all’emergenza pandemica si stabilisce che gli obiettivi finanziari soprariportati costituiscono indirizzi operativi in quanto risulta prioritario assicurare il mantenimento dell’equilibrio complessivo di bilancio dell’Azienda”.

Anche quest’anno in sede di istruttoria è stato chiesto alla Provincia, in qualità di soggetto vigilante sugli enti di cui all’art. 79, c. 3, dello Statuto di autonomia, di dare riscontro degli esiti dei controlli svolti sul rispetto delle direttive impartite⁶⁹⁵. Il riscontro alla suddetta richiesta istruttoria è stato dato con riferimento all’esercizio 2020, atteso che quello relativo all’esercizio 2021 non è ad oggi ancora disponibile.

Gli obiettivi finanziari e le direttive per il 2020 sono stati approvati con la d.g.p. del 20 dicembre 2019, n. 2170, modificata dalla deliberazione n. 222/2020, illustrati nella tabella che segue:

⁶⁹⁴ Art. 4 bis “Disposizioni in materia di contenimento dei costi per l’acquisto e la locazione di beni immobili e per l’acquisto di arredi e autovetture” l.p. 27 dicembre 2010, n. 27 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2011 e pluriennale 2011-2013 della Provincia autonoma di Trento (legge finanziaria provinciale 2011)”.

⁶⁹⁵ Risposta al quesito n. 46 della nota prot. Corte n. 409 del 9 marzo 2022, allegata alla nota del direttore generale prot. n. 254590 dell’11 aprile 2021 (prot. Corte n. 609 di data 11 aprile 2022).

Tabella 193 - Tetti di spesa - verifica PAT su APSS 2020

Macrovoce di costo	Tetto di spesa anno 2020 (in milioni di euro) (1)
Personale	486,7 (1)
Spesa farmaceutica	Tetto di spesa complessivo - art. 1 commi 398 e 399 della l. n. 232/2016 - calcolato su Riparto finanziamento risorse SSP
Beni non sanitari	5
Manutenzioni e riparazioni**	18
Godimento beni di terzi**	19
Acquisti di servizi non sanitari**	95,5
Incarichi e consulenze sanitarie ***	6,2 (1)
Oneri vari di gestione****	3,7
** I tre tetti “manutenzioni e riparazioni”, “godimento beni di terzi” e “acquisti di servizi non sanitari” (escluse spese per la formazione) sono compensabili fra loro nel rispetto del totale complessivo di 132,5 m.ni di euro.	
**** Escludi indennizzi RCT (Responsabilità Civile verso Terzi)	
(1) I due tetti del personale e delle consulenze sanitarie sono stati rideterminati come da nota dell'Assessore prot. n. 317965 del 6 maggio 2021	

Fonte – dati PAT – risposta istruttoria q. 46 – allegato D (prot. Cdc n. 609 di data 11 aprile 2022).

Nell'allegato alla risposta istruttoria è stato riferito che “del rispetto degli obiettivi è stata data evidenza sia nell'apposita sezione n. 5.6 della Relazione sulla Gestione (RG) dell'Azienda (pagg. 173 e seguenti) sia nelle altre sezioni riferite alle specifiche voci di spesa nonché nel Verbale del Collegio Sindacale n. 46/XVI del 26 maggio 2021.”⁶⁹⁶.

La medesima delibera n. 2170/2019, nell'allegato A), stabilisce che “gli obiettivi finanziari recati nelle presenti direttive siano da ritenersi quali indirizzi operativi in quanto risulta prioritario assicurar il mantenimento dell'equilibrio complessivo di bilancio dell'Azienda”.

Nella relazione allegata alla risposta istruttoria⁶⁹⁷, dopo aver illustrato sinteticamente ogni singola direttiva impartita e l'esito sulla verifica del suo rispetto, la Provincia ha concluso che “avuto riguardo di quanto recato al punto 2.8) delle direttive che stabilisce come gli obiettivi finanziari sono da considerarsi indirizzi operativi in quanto prioritario è il mantenimento dell'equilibrio di bilancio, si dà atto che il medesimo è stato garantito con il conseguimento di un utile d'esercizio di euro 16.967,97. I tetti/limiti sulle voci di spesa sono stati tutti rispettati; anche lo sfioramento sulla sottovoce “Manutenzioni/riparazioni” peraltro dovuto ad una riclassificazione di alcune voci di costo, trova ampia compensazione nel tetto complessivo “Manutenzioni/riparazioni+affitti+servizi non sanitari” che risulta rispettato.”.

Si segnala che il paragrafo “3.3 Il rispetto dei tetti di spesa definitivi per l'esercizio 2020”, e l'intero capitolo 3 “Le direttive e i tetti di spesa”, della relazione concernente la “Gestione finanziaria

⁶⁹⁶ Allegato D4 alla nota alla nota del Direttore Generale e del Dirigente Generale del Dipartimento Affari finanziari prot. n. 254590 (prot. Corte n. 609 di data 11 aprile 2022).

⁶⁹⁷ Allegato D4 sopracitato.

dell'Azienda Provinciale per i servizi sanitari della Provincia autonoma di Trento. Esercizio 2020", approvata con deliberazione n. 12/2022/PRSS della Sezione di Controllo per il Trentino-Alto Adige/Südtirol - sede di Trento, illustrano dettagliatamente l'analisi delle direttive e il loro rispetto da parte dell'Azienda sanitaria per l'esercizio 2020.

14.6.1 La sanità provinciale nel questionario delle linee guida 2021 del Collegio dei revisori provinciali

Con nota protocollo 747 del 16 maggio 2022 è stato inviato, al Presidente del Collegio dei revisori dei conti della Provincia autonoma di Trento, il questionario relativo alle "Linee guida per la relazione del collegio dei Revisori dei conti sul rendiconto delle Regioni e delle Province autonome per l'esercizio 2021 (art. 1, commi 166 e seguenti, legge 23 dicembre 2005, n. 266, richiamato dall'art. 1, commi 3 e 4, del d.l. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213)", con riferimento alla sanità provinciale⁶⁹⁸. È stato, inoltre, assegnato il termine del 6 giugno 2022 per la trasmissione delle risposte al predetto questionario. Il Presidente del Collegio dei revisori dei conti della Provincia autonoma di Trento ha corrisposto tempestivamente, inviando il questionario⁶⁹⁹.

Di seguito si dà conto di alcuni dei contenuti, e delle relative risposte, che non sono già stati trattati, per attinenza degli argomenti, nei paragrafi precedenti.

Il Collegio dei revisori dei conti della Provincia autonoma di Trento ha comunicato i dati riferiti alla spese per la gestione sanitaria, al netto dei movimenti per anticipazioni sanità e rimborsi anticipazioni sanità, nei medesimi importi, distinti rispettivamente in gestione corrente e gestione in conto capitale, riportati nei paragrafi precedenti relativi a: previsioni definitive di competenza (CP) (1.295.610.269,42 euro e 56.348.040,66 euro); impegni (I) (1.295.606.960,25 euro e 24.579.365,58 euro); pagamenti in c/competenza (PC) (1.139.310.694,49 euro e 16.058.855,13 euro); residui passivi iniziali (RS) (100.528.835,44 euro e 239.564.648,96 euro); pagamenti in c/residui (PR) (87.400.385,74 euro e 81.485.759,20 euro); riaccertamento residui (R) (54.222,11 euro e 0,00 euro); residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R) (13.074.227,59 euro e 158.078.889,76 euro); residui passivi da esercizio di competenza (EC= I - PC) (56.296.265,76 e 8.520.510,45 euro); totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC) (169.370.493,35 euro e 166.599.400,21 euro)⁷⁰⁰. Con riferimento a tali importi è stato

⁶⁹⁸ Linee guida in seguito approvate con deliberazione 7/SEZAUT/2022/INPR del 3 giugno 2022, della Sezione delle autonomie.

⁶⁹⁹ Questionario inviato il 6 giugno 2022, acquisito al protocollo n. 850 della Sezione di Trento il 7 giugno 2022.

⁷⁰⁰ Risposta al quesito n.1 del questionario "Linee guida per le relazioni del collegio dei revisori dei conti sui rendiconti delle regioni per l'anno 2021, secondo le procedure di cui all' art. 1, commi 166 e seguenti, l. 23 dicembre 2005, n. 266, richiamato dall' art. 1, comma 3, d.l. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla l. 7 dicembre 2012, n. 213", inviato in data 6 giugno 2022 dal presidente del Collegio dei revisori della Provincia autonoma di Trento, prot. Corte n. 850 del 7 giugno 2022.

confermato che sia la spesa sanitaria corrente sia la spesa sanitaria in conto capitale coincidono con il totale della Missione 13 - Tutela della salute, presente nell'allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregati, ovvero nei Prospetti delle spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati – rispettivamente per la Spesa corrente e per la Spesa conto capitale⁷⁰¹.

Con riferimento al rispetto dell'obbligo di garantire l'esatta perimetrazione delle entrate e delle uscite destinate al finanziamento del servizio sanitario, secondo la ripartizione in capitoli prevista dall'art. 20, d.lgs. n. 118/2011, il Collegio ha negato che tale perimetrazione sia garantita, precisando che "Ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 1, comma 5 del d.lgs. n. 118/2011 e dell'art. 38 comma 6 della legge Provinciale (l.p.) 9 dicembre 2015, n. 18 recante "Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118", il titolo II del decreto legislativo n. 118 del 2011 non si applica al bilancio della Provincia. La Provincia autonoma di Trento (PAT), a norma dell'art. 34 della L. 724/1994, provvede infatti al finanziamento del servizio sanitario nel proprio territorio senza alcun apporto a carico del bilancio dello Stato e pertanto non partecipa alla ripartizione delle risorse del Fondo sanitario nazionale. Utilizza per tale fine entrate da tributi propri e entrate derivanti da devoluzioni di tributi erariali ai sensi artt. 75 e segg. Statuto; pertanto nel Bilancio provinciale in entrata non è prevista una ripartizione in capitoli tale da dare evidenza delle grandezze previste dal comma 1 dell'art. 20 d.lgs. 118/2011 vincolate alla spesa sanitaria. Stante l'accesso - in deroga alle norme statutarie sulla compartecipazione della PAT sulla spesa sanitaria previsto dalle varie norme emergenziali - ai finanziamenti statali destinati all'emergenza sanitaria, per i medesimi è stata garantita la perimetrazione in entrata e in uscita mediante attivazione di appositi capitoli atti a garantirne la tracciatura."

Per quanto riguarda la spesa invece vi è un'articolazione dei capitoli in linea con la norma in questione, ovvero capitoli che fanno capo alla Missione 13 "Tutela della salute" del bilancio provinciale destinati al finanziamento dei livelli essenziali di assistenza, dei livelli aggiuntivi di assistenza e di tutta l'area socio-sanitaria nonché degli investimenti di edilizia e attrezzature."⁷⁰²

È stato, invece, confermato che la Provincia ha adempiuto, entro il 31 marzo 2022, all'obbligo di erogazione per cassa agli enti del SSR del 100% delle risorse incassate nel 2021 dallo Stato o autonomamente destinate al finanziamento del proprio SSR (art. 3, c. 7, d.l. n. 35/2013), specificando che le *"le risorse destinate al funzionamento del SSP dell'anno 2021 - come da deliberazione di riparto finale n. 2231/2021 (al netto della quota di contributi provinciali 2020 accantonati nel Bilancio 2020 dell'Azienda non*

⁷⁰¹ Risposta al quesito n.1 del questionario/linee guida per il 2021 del collegio dei revisori dei conti, prot. Corte n. 850 del 7 giugno 2022.

⁷⁰² Risposta al quesito n. 4 del questionario/linee guida per il 2021 del collegio dei revisori dei conti, prot. Corte n. 850 del 7 giugno 2022.

*utilizzati derivanti dai finanziamenti statali Covid ex decreti legge n. 18, n. 34 e n. 104 del 2020 pari ad euro 15.230.347,66) - sono pari ad euro 1.285.349.269,42 erogati integralmente all'Azienda entro il 31 marzo 2022.”*⁷⁰³.

Per quanto riguarda i dati del bilancio sanitario consolidato per gli esercizi 2020/2021, relativi al consolidamento del conto della gestione sanitaria accentrata e degli enti del servizio sanitario (ai sensi degli artt. 22, cc. 3 e 32, d.lgs. n. 118/2011), il Collegio dei revisori non ha fornito i relativi dati ma ha segnalato che *“l'articolo 1, comma 5, del Decreto legislativo n. 118 del 2011 dispone che il titolo II del medesimo decreto si applica solamente agli enti coinvolti nella gestione della spesa sanitaria finanziata con le risorse destinate al Servizio sanitario nazionale. L'articolo 38, comma 6 del l.p. 18 del 2015 ribadisce tale disposizione.”*⁷⁰⁴.

Il Collegio ha confermato che la Provincia autonoma ha garantito, nel 2021, l'equilibrio economico del sistema sanitario provinciale, senza l'utilizzo delle entrate di cui al payback relativo all'anno 2019 oggetto di pagamento con riserva (art. 1, c. 286, l. n. 234/2021)⁷⁰⁵.

Con riferimento alla distinzione delle rilevazioni contabili legate alla gestione dell'emergenza, attraverso il centro di costo "COV 20" (art. 18, c. 1, d.l. n. 18/2020 e art. 1, c. 11, d.l. n. 34/2020), il Collegio ha precisato che *“Centro di costo COV è stato aperto dall'Azienda provinciale per i servizi sanitari.”*⁷⁰⁶.

In riferimento alla destinazione, da parte della Provincia, delle risorse di cui all'art. 16, c. 8-septies, d.l. n. 146/2021 per le spese sanitarie legate all'emergenza COVID, nel corrispondere negativamente è stato evidenziato che *“anche in riferimento al precedente quesito n. 27, non è stato necessario mettere a concorrenza dell'equilibrio di bilancio dell'Azienda per l'anno 2021 le risorse di cui al citato art. 16 comma 8-septies del DL 146/2021, in quanto al disavanzo manifestato dalla medesima in occasione della presentazione dei dati di preconsuntivo al 30 settembre 2021 è stata data intera copertura con risorse del Bilancio provinciale dell'anno 2021 mediante integrazione con deliberazione n. 2231/2021 dei trasferimenti a favore dell'Azienda medesima. Per la fattispecie in esame la PAT ha quindi anticipato con risorse del proprio bilancio i fondi a copertura dell'emergenza covid 2021.”*^{707 708}.

⁷⁰³ Risposta ai quesiti n. 6 e n. 7 del questionario/linee guida per il 2021 del collegio dei revisori dei conti, prot. Corte n. 850 del 7 giugno 2022.

⁷⁰⁴ Risposta al quesito n. 26 del questionario/linee guida per il 2021 del collegio dei revisori dei conti, prot. Corte n. 850 del 7 giugno 2022.

⁷⁰⁵ Risposta al quesito n. 27 e n. 28 del questionario/linee guida per il 2021 del collegio dei revisori dei conti, prot. Corte n. 850 del 7 giugno 2022.

⁷⁰⁶ Risposta al quesito n.29 del questionario/linee guida per il 2021 del collegio dei revisori dei conti, prot. Corte n. 850 del 7 giugno 2022.

⁷⁰⁷ Risposta al quesito n.33 del questionario/linee guida per il 2021 del collegio dei revisori dei conti, prot. Corte n. 850 del 7 giugno 2022.

⁷⁰⁸ D.l. 21/10/2021, n. 146 “Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili” l'art. 16, co. 8-septies reca: “Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito per l'anno 2021 un fondo con una dotazione di 600 milioni di euro quale contributo statale a titolo definitivo alle ulteriori spese sanitarie collegate all'emergenza rappresentate dalle regioni e dalle province autonome nell'anno 2021. Al finanziamento di cui al presente

Sempre nel questionario delle linee guida per il rendiconto 2021, il Collegio dei revisori ha confermato che la Provincia autonoma ha verificato il rispetto della soglia di accreditabilità e sottoscrivibilità degli accordi contrattuali con le strutture ospedaliere private, pari ad almeno 60 posti letto per acuti (art. 1, punto 2.5, dell'allegato al d.m. 2 aprile 2015, n. 70), e che le strutture sanitarie già accreditate al 1 gennaio 2014, che non soddisfino i requisiti sopra indicati, e, quindi, interessate da processi di riconversione e/o fusione, raggiungano il requisito complessivo minimo di 80 posti letto per acuti (art. 1, punto 2.5, dell'allegato al d.m. 2 aprile 2015, n. 70)⁷⁰⁹. Mentre per quanto riguarda l'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 1, c. 406, l. n. 178/2020, che prevedono l'estensione della disciplina prevista dagli artt. 8-ter, 8-quater (Accreditamento istituzionale) e 8-quinques (Accordi contrattuali) del d.lgs. n. 502/92 anche alle strutture che erogano assistenza domiciliare, nel corrispondere negativamente è stato specificato che *“il 4 agosto 2021 è intervenuta l'Intesa Governo, Regioni, Province autonome (Rep. Atti 151/CSR) che ha disciplinato i requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi minimi per l'autorizzazione all'esercizio e requisiti ulteriori per l'accREDITAMENTO delle cure domiciliari, in attuazione dell'articolo 1, comma 406, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. I requisiti ulteriori per l'accREDITAMENTO istituzionale previsti nell'Intesa ricalcano di fatto quelli già previsti dalla dGP n. 1848 del 5.10.2018. Nel corso del 2022 si procederà al completo recepimento della stessa.”*^{710 711}.

Con riferimento alla possibilità di incrementare la dotazione dei posti letto in terapia intensiva e nelle unità operative di pneumologia (art. 3, cc. 1, 2 e 4 d.l. n. 18/2020, come prorogato ex art. 19, d.l. n. 183/2020), l'Amministrazione ha affermato di non avere sottoscritto contratti ai sensi dell'art. 8-quinques del d.lgs. n. 502/1992, con operatori accreditati o autorizzati, in deroga al limite di spesa vigente di cui all'art. 45, c. 1-ter, d.l. n. 124/2019⁷¹².

comma accedono tutte le regioni e le province autonome, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente, secondo una ripartizione da definire sulla base di apposita intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano da adottare entro il 31 dicembre 2021. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede all'erogazione alle regioni e alle province autonome delle relative spettanze. Le somme acquisite dalle regioni e dalle province autonome a valere sul fondo di cui al primo periodo concorrono alla valutazione dell'equilibrio finanziario per l'anno 2021 dei rispettivi servizi sanitari.”

⁷⁰⁹ Risposta ai quesiti n. 22 e n. 23 del questionario *“Linee guida per le relazioni del collegio dei revisori dei conti sui rendiconti delle regioni per l'anno 2021, secondo le procedure di cui all' art. 1, commi 166 e seguenti, l. 23 dicembre 2005, n. 266, richiamato dall' art. 1, comma 3, d.l. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla l. 7 dicembre 2012, n. 213”*, inviato in data 6 giugno 2022 dal presidente del Collegio dei revisori della Provincia autonoma di Trento, prot. Corte n. 850 del 7 giugno 2022.

⁷¹⁰ Risposta al quesito n. 24 del questionario/linee guida per il 2021 del collegio dei revisori sul rendiconto 2021 (prot. Cdc 850 dd. 07.06.2022).

⁷¹¹ La delibera della Giunta provinciale n. 1848 del 5 ottobre 2018, recante *“Approvazione, ai sensi del D.P.G.P. n. 30-48/2000 articolo 11 comma 3, dei nuovi requisiti ulteriori di qualità e dei criteri di verifica del loro possesso per l'accREDITAMENTO istituzionale delle strutture sanitarie e sociosanitarie, e contestuale approvazione del “Disciplinare generale dell'Organismo Tecnicamente Accreditante (OTA) della Provincia autonoma di Trento”, istituito con deliberazione della Giunta provinciale n. 1711/2015, ai sensi dei vigenti indirizzi nazionali”*.

⁷¹² Quesito n. 46 del citato questionario/linee guida per il 2021 del collegio dei revisori sul rendiconto 2021 (prot. Cdc 850 dd. 07.06.2022).

È stato, invece, confermato che a seguito della sospensione delle attività ordinarie, la Provincia autonoma ha riconosciuto agli operatori privati accreditati acconti in misura complessivamente non superiore al 90 per cento dei budget di spesa attribuiti a ciascuno di essi con i relativi contratti e salvo conguaglio (art. 1, c. 495, l. n. 178/2020), indicando in 5.608.000,00 euro il totale delle risorse accantonate nel bilancio dell'APSS e confermando che, in caso di riconoscimento del contributo una *tantum* a ristoro dei soli costi fissi sostenuti dalle strutture private accreditate, è stata richiesta la prescritta rendicontazione⁷¹³.

Infine, è stato asserito che la Provincia, al fine di disporre temporaneamente di beni immobili per far fronte alla gestione dell'isolamento delle persone contagiate da SARS-CoV-2, non ha stipulato contratti di locazione di strutture alberghiere ovvero di altri immobili (art. 1, c. 2, d.l. n. 34/2020, come prorogato dall'art. 21, d.l. n. 41/2021)⁷¹⁴.

⁷¹³ Quesiti n. 49, n. 49.1 e n. 49.2 del questionario/linee guida per il 2021 del collegio dei revisori, sopra citato (prot. Cdc 850 dd. 07.06.2022).

⁷¹⁴ Risposta al quesito n. 48 del questionario/linee guida per il 2021 del collegio dei revisori, sopra citato (prot. Cdc 850 dd. 07.06.2022).

15 I CONTROLLI INTERNI⁷¹⁵

15.1 Il sistema dei controlli interni

Un efficace sistema dei controlli costituisce un prezioso strumento per il conseguimento dell'efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, in un'ottica di valorizzazione dei risultati e, quindi, orientata al raggiungimento degli obiettivi predeterminati dagli organi di vertice, invece che di esclusiva attenzione per il rispetto degli aspetti formali dell'attività pubblica.

In tale prospettiva, la verifica operata dalla Corte dei conti sul funzionamento dei controlli interni non costituisce tanto un autonomo potere di vigilanza, ma rappresenta un elemento di valutazione inerente al più ampio controllo, teso alla verifica del rispetto degli anzidetti principi, cui deve conformarsi l'attività amministrativa.

Le valutazioni effettuate in sede di verifica dei controlli interni si fondano, quindi, sui parametri meta-giuridici propri del controllo sulla gestione, utilizzando conoscenze tecnico scientifiche in grado di apprezzare i profili di coerenza interna, congruità, funzionalità ed efficacia dell'attività amministrativa. A livello nazionale, il nuovo testo dell'art. 148 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL), come riformulato dall'art. 3 del d.l. 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, nella l. 11 agosto 2014, n. 116, ha previsto che le Sezioni della Corte dei conti verifichino, con cadenza annuale, ai fini del rispetto delle regole contabili e dell'equilibrio di bilancio, il funzionamento dei controlli interni dei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti e delle province, sulla base di una apposita relazione dell'organo di vertice politico.

Analogamente, per le amministrazioni regionali, l'art. 1, c. 6, del d.l. 10 ottobre 2012, n. 174, come modificato dal d.l. n. 91/2014, ha previsto che il Presidente della regione trasmetta annualmente, alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, una relazione sul sistema dei controlli interni e sui controlli effettuati.

Le norme che hanno introdotto le nuove verifiche sui controlli interni delle regioni e degli enti locali costituiscono espressione dei principi fondamentali posti dal legislatore statale nell'ambito dell'“*armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica*”, di cui all'art. 117, c. 3, della Costituzione.

⁷¹⁵ I dati e le informazioni riguardanti i vari tipi di controlli interni riportati in questo capitolo si riferiscono alla nota PAT prot. n. 254590 dell'11 aprile 2022 (prot. Corte n. 609 dell'11 aprile 2022), in risposta ai quesiti nn. 49, 50, 51 e 52 della nota istruttoria prot. Corte dei conti n. 409 del 9 marzo 2022.

In ragione della natura di principi generali di coordinamento della finanza pubblica, dette norme trovano applicazione anche, rispettivamente, per gli enti locali delle regioni ad autonomia speciale e per le regioni e province ad autonomia speciale⁷¹⁶.

Nell'ordinamento provinciale, il quadro generale dei controlli interni è delineato nel decreto del Presidente della Provincia 4 luglio 2008, n. 24-131/Leg., recante il "*Regolamento avente ad oggetto Sistema dei controlli interni sull'attività amministrativa della Provincia autonoma di Trento*", che disciplina i controlli previsti dall'art. 20 della l.p. n. 7/1997 (legge sul personale provinciale)⁷¹⁷.

Il citato regolamento dispone, all'art. 2, che il sistema dei controlli interni è costituito da:

- controlli di cui all'art. 20 della l.p. 3 aprile 1997, n. 7⁷¹⁸, quali il controllo di gestione e i controlli ispettivi (a loro volta distinti in controllo sulla trasparenza e legalità dell'azione amministrativa, controllo sul funzionamento della struttura organizzativa, controllo sull'adeguatezza dei comportamenti);
- altri controlli già previsti da leggi o regolamenti provinciali, quali il controllo di regolarità contabile (art. 13 del d.p.p. n. 24-131/2008 e art. 56 della l.p. n. 7/1979)⁷¹⁹, l'esame di conformità agli obiettivi e alle disposizioni in materia di programmazione e di coerenza con le linee della politica finanziaria provinciale (art. 14 del d.p.p. 24-131/2008) e la valutazione e controllo strategico (art. 15 del d.p.p. 24-131/2008).

Il predetto regolamento è stato novellato con d.p.p. 1-76/Leg. del 23 gennaio 2012 e con d.p.p. 7-41/Leg.⁷²⁰ del 24 maggio 2016.

Quest'ultimo ha modificato l'art. 10, relativo al controllo sulla trasparenza e legalità dell'azione amministrativa, estendendolo anche agli atti già sottoposti a controllo di regolarità contabile e demandando alla Giunta provinciale la definizione delle modalità operative.

Il d.p.p. 29 dicembre 2016, n. 19-53/Leg. ha apportato, poi, ulteriori variazioni al regolamento innanzi detto, modificando l'art. 13, relativo al controllo di regolarità contabile, al fine di ricomprendervi anche gli atti gestionali relativi agli accertamenti di entrata e agli impegni di spesa.

⁷¹⁶ Corte cost., sent. n. 39 del 6 marzo 2014.

⁷¹⁷ La Provincia ha già rilevato in precedenti occasioni che non applica direttamente le disposizioni del d.lgs. n. 150/2009, relativo alla ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni, ritenendo che tale materia rientri nella propria competenza primaria sull'organizzazione del personale provinciale.

⁷¹⁸ Legge sul personale della Provincia, rubricata "Revisione dell'ordinamento del personale della Provincia autonoma di Trento".

⁷¹⁹ L.p. di contabilità, rubricata "Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Provincia autonoma di Trento".

⁷²⁰ D.p.p. 24 maggio 2016, n. 7-41/Leg., avente ad oggetto Modificazioni del Decreto del Presidente della Provincia 4 luglio 2008, n. 24-131/Leg, recante il "*Regolamento avente ad oggetto Sistema dei controlli interni sull'attività amministrativa della Provincia autonoma di Trento*".

15.2 La relazione annuale del Presidente della Regione sui controlli interni per l'esercizio 2020

Il d.l. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, nella l. 7 dicembre 2012, n. 213, come innanzi accennato, prevede, all'art. 1, c. 6, che il Presidente della regione trasmetta, annualmente, alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, una relazione sul sistema dei controlli interni e sui controlli effettuati nell'anno, predisposta sulla base delle linee guida deliberate dalla Sezione delle autonomie della Corte dei conti.

Con deliberazione n. 12/SEZAUT/2021/INPR del 21 luglio 2021, la Sezione delle autonomie ha approvato le linee guida e il relativo questionario per le relazioni annuali dei Presidenti delle regioni e delle province autonome sul sistema dei controlli interni e sui controlli effettuati nell'anno 2020.

La delibera ha previsto che il questionario fosse inviato dalle amministrazioni tramite il sistema "Con.Te." della piattaforma di finanza territoriale "FITNET".

Il termine per l'invio del questionario è stato fissato, dalla Sezione di controllo di Trento, al 23 ottobre 2021.

La Provincia ha provveduto all'invio del questionario tramite il sistema "Con.Te." il 21 ottobre 2021⁷²¹.

Il questionario, con più di 120 tra quesiti di primo e secondo livello, è composto di sei sezioni, di cui le prime quattro, presenti anche nelle precedenti linee guida:

- sezione I, recante "Quadro ricognitivo e descrittivo del sistema dei controlli interni";
- sezione II, recante "Il sistema dei controlli interni";
- sezione III, recante "Controllo sugli organismi partecipati";
- sezione IV, recante "Controlli sulla gestione del Servizio sanitario regionale";

e due nuove sezioni, rispettivamente:

- sezione V – "Appendice legata all'emergenza sanitaria Covid"
- sezione VI – "Appendice sul lavoro agile".

Le ultime due sezioni rispondono alla necessità di adeguare il *set* dei controlli all'eccezionale situazione conseguita all'emergenza sanitaria, che ha inciso su molti, rilevanti aspetti dell'organizzazione degli enti.

Di seguito, si dà conto delle più significative risposte al questionario inviate dalla Provincia⁷²², che, pur se relative all'esercizio 2020, presentano spunti di interesse anche per il 2021.

⁷²¹ Acquisito al protocollo n. 3608 del 21 ottobre 2021.

⁷²² Si osserva che la deliberazione della Sezione delle autonomie ha previsto che il questionario per la relazione annuale dovrà essere compilato avendo a riferimento i controlli effettuati nell'anno 2020, con aggiornamenti alla data di compilazione.

Sezione I - Quadro ricognitivo e descrittivo del sistema dei controlli interni

La prima sezione contiene una ricognizione sommaria dei profili caratteristici delle principali tipologie di controllo (di regolarità amministrativa e contabile, strategico, di gestione, sulla valutazione del personale con incarico dirigenziale, sulla qualità dei servizi, sulla qualità della legislazione e sull'impatto della regolamentazione).

L'implementazione dei controlli sulla qualità della legislazione e sull'impatto della regolamentazione ha rilievo primario in funzione del raggiungimento degli obiettivi previsti.

Anche il controllo sulla qualità dei servizi erogati rappresenta un ineludibile verifica, finalizzata a garantire i diritti da garantire ai cittadini-utenti, in quanto capace di intercettare, attraverso la misura della soddisfazione del cittadino, i bisogni dell'utenza e, quindi, di fornire all'Amministrazione le reali dimensioni dello scostamento esistente tra i risultati della gestione (validati dagli altri controlli) e il grado di utilità effettivamente conseguito.

In proposito, la Provincia ha risposto negativamente riguardo all'attivazione del controllo sulla qualità dei servizi e positivamente riguardo gli altri controlli (controllo di regolarità amministrativa e contabile, controllo strategico, controllo di gestione, valutazione del personale con incarico dirigenziale, controllo sulla qualità della legislazione, controllo sull'impatto della regolamentazione).

Il quesito 1.1.1 ha chiesto conto dell'implementazione del controllo sulla qualità della legislazione (analisi tecnico normativa), del controllo sull'impatto della regolamentazione (AIR e VIR, art. 14, l. 246/2005) e della quantificazione dell'impatto finanziario.

Nelle risposte, l'Amministrazione ha confermato il funzionamento degli strumenti relativi a tali tipologie di controlli.

In risposta al quesito n. 1.2, la Provincia ha illustrato le modifiche intervenute, nel corso del 2020, sul sistema dei controlli e, con riguardo al quesito 1.3, ha riferito sulle azioni intraprese con riferimento al controllo strategico e all'esame preventivo delle proposte di deliberazione.

Nulla è stato osservato in ordine a criticità relative al controllo di gestione.

In risposta al quesito 1.4, l'Amministrazione ha comunicato i provvedimenti di adozione, per l'esercizio 2020, del documento di economia e finanza regionale (DEFR), ai sensi dell'art. 36, c. 3, del d.lgs. n. 118/2011.

Il quesito 1.5 ha chiesto conto dell'attivazione di forme di verifica del tempestivo e corretto esercizio degli adempimenti richiesti dal d.lgs. n. 33/2013, in tema di pubblicità e trasparenza.

In proposito, l'Ente ha descritto le attività svolte dal responsabile della trasparenza ed ha, inoltre, confermato di non essere stato destinatario di rilievi e/o sanzioni da parte dell'Autorità nazionale anticorruzione (quesito 1.5.1).

La medesima risposta è stata fornita dalla Provincia riguardo a segnalazioni, da parte del responsabile per la trasparenza, ai sensi dell'art. 43, c. 5, d.lgs. n. 33/2013, circa il mancato o parziale adempimento degli obblighi di pubblicazione, anche con riferimento agli atti e provvedimenti di cui agli artt. 23 e 26 del medesimo decreto legislativo (quesito n. 1.6).

Sezione II - Il sistema dei controlli interni

La seconda sezione⁷²³ esamina, più nel dettaglio, le modalità operative di alcune tipologie di controlli e, segnatamente, quelli sulla regolarità amministrativa e contabile, sul controllo strategico, sulla gestione e sulla valutazione del personale con incarico dirigenziale.

In particolare, si richiama l'attenzione sulle misure correttive, anche di carattere normativo, adottate in caso di riscontrate irregolarità amministrativo-contabili o di criticità emerse a livello di controllo strategico, nonché sulle funzioni di vigilanza esercitate nei confronti degli agenti contabili, soggetti a giudizio di conto.

Nell'ambito dei controlli di regolarità amministrativa e contabile, è inserito uno specifico *focus* sull'adeguatezza delle procedure di controllo relative ai fondi comunitari, in considerazione della centralità, soprattutto per i prossimi esercizi, di tale tipologia di verifiche, che deve essere idonea ad assicurare l'efficienza della spesa, scongiurando qualsiasi spreco o cattivo uso di risorse pubbliche.

Il tema dei fondi strutturali europei è approfondito anche nell'ambito del controllo strategico.

La sezione si suddivide in quattro sottosezioni: 2.1 Controllo di regolarità amministrativa e contabile, 2.2 Controllo strategico, 2.3 Controllo di gestione, 2.4 Valutazione del personale con incarico dirigenziale.

Controlli di regolarità amministrativa e contabile

Per quanto riguarda la sottosezione relativa ai controlli di regolarità amministrativa e contabile, i riscontri della Provincia corrispondono a quanto comunicato nel corso dell'istruttoria relativa al rendiconto 2020.

Riguardo al quesito 2.1.13, relativo alle misure adottate sulla base degli esiti del controllo di regolarità amministrativo-contabile, rispetto alla risposta con cui la Provincia ha comunicato di non aver nulla da segnalare in riferimento al controllo contabile e, in relazione al controllo sulla trasparenza e legalità dell'azione amministrativa per l'anno 2020, di non aver adottato nuove misure rispetto a quelle previste

⁷²³ Descrizione di questa sezione, tratta dalla delibera della Sezione autonomie n.12/SEAUT/2021/INPR.

dalla deliberazione n. 472/2019, va evidenziato che, nella risposta all'istruttoria relativa al 2021, è stato comunicato che detta deliberazione è stata sostituita dalla n. 280/2021⁷²⁴.

Controllo strategico

I quesiti da 2.2.1 a 2.2.3 hanno riguardato il controllo strategico, la sua integrazione con il controllo di gestione (q. 2.2.1), i collegamenti con il Documento di economia e finanza regionale 2020 (q. 2.2.2), l'approvazione del piano triennale della *performance* e del piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio (q. 2.2.2.1), la verifica della funzionalità e dell'efficacia delle misure di contrasto alla corruzione, il monitoraggio e la valutazione della capacità di programmare e impiegare tempestivamente le risorse finalizzate agli investimenti per l'edilizia sanitaria finanziati con la l. n. 67/1988 (q. 2.2.3).

Al quesito 2.2.1, relativo alla integrazione tra controllo strategico e controllo di gestione, l'Ente non ha fornito una risposta positiva o negativa, ma ha descritto, come richiesto in caso di risposta affermativa, i fattori di integrazione tra i due sistemi.

Riguardo al quesito 2.2.2.1, relativo alla approvazione, da parte della Provincia, del Piano triennale della *performance* relativo al periodo 2021-2023 e del Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio, sulla base degli obiettivi strategici definiti con il DEFP 2020, nonché alla pubblicazione sul portale istituzionale nella sezione Trasparenza Valutazione e Merito (art. 18-*bis*, c. 2 e art. 41, del d.lgs. n. 118/2011), la Provincia, nel rispondere positivamente, ha precisato di disporre di un sistema di valutazione del personale, i cui criteri sono definiti dalla Giunta provinciale.

In realtà, non risulta che la PAT abbia un Piano triennale della *performance* e, sul portale istituzionale nella sezione Trasparenza Valutazione e Merito, all'indirizzo [Portale Trasparenza Provincia autonoma di Trento - Piano della Performance](#), è pubblicato il Programma di gestione (PDG) - non triennale, bensì annuale -; documento con cui sono assegnate le attività e gli obiettivi alle strutture provinciali.

Il Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio è pubblicato, invece, nella sezione relativa al bilancio.

Al quesito 2.2.2.2, con cui è stato chiesto se, nell'ambito del controllo strategico, siano state verificate la funzionalità e l'efficacia delle misure di contrasto alla corruzione adottate dalla Regione con il Piano triennale per la prevenzione della corruzione, per la trasparenza e l'integrità, anche avendo riguardo all'aggiornamento periodico dei sistemi di gestione dei rischi corruttivi, la Provincia non ha fornito una risposta esplicitamente positiva o negativa, ma ha solo precisato le modalità di fissazione di obiettivi

⁷²⁴ Nella risposta allegata alla nota prot. PAT n. 254590 dell'11 aprile 2022 (prot. Corte n. 609 di data 11 aprile 2022), in risposta alla nota istruttoria prot. Corte n. 409 del 9 marzo 2022, quesito n. 49 d), è stata comunicata la nuova deliberazione n. 280/2021, che ha sostituito la n. 472/2019.

trasversali, relativi all'attuazione delle misure di prevenzione della corruzione e di trasparenza previste nel relativo piano.

Controllo di gestione

I quesiti della sottosezione riguardante il controllo di gestione hanno chiesto conto dell'adozione di un sistema di contabilità analitica, funzionale alla verifica dei risultati conseguiti (q.2.3.1) e di un piano esecutivo di gestione indicante specifici obiettivi operativi (q.2.3.2); della chiara individuazione e quantificazione di questi ultimi (q.2.3.3), nonché degli indicatori di risultato per la verifica dell'attuazione degli obiettivi (q.2.3.4); della suddivisione delle risorse tra i centri di responsabilità, collegando così la valutazione dei dirigenti al raggiungimento degli obiettivi (q.2.3.5).

La Provincia, in proposito, ha illustrato le caratteristiche peculiari del sistema di controllo di gestione e di fissazione degli obiettivi, previsto dalla propria normativa.

Con riguardo al quesito 2.3.11, con cui è stato richiesto se gli esiti dell'analisi sulla gestione contribuiscano alla quantificazione degli stanziamenti di spesa di competenza, la Provincia ha solo specificato che il bilancio di previsione è redatto tenendo conto delle indicazioni della Giunta provinciale, con riferimento al quadro programmatico.

Valutazione del personale con incarico dirigenziale (10 quesiti da 2.4.1 a 2.4.8)

I quesiti di questa sottosezione hanno riguardato la valutazione del personale con incarico dirigenziale; argomento trattato nel paragrafo di questo capitolo relativo alla valutazione del personale, cui si rimanda per un approfondimento in relazione alla metodologia di valutazione del nucleo di valutazione (organismo indipendente di valutazione per la Provincia), alle tempistiche del processo e ai risultati per l'esercizio 2021 (in relazione ai quesiti 2.4.1, 2.4.2, 2.4.3, 2.4.6).

Va, peraltro, evidenziato, con riguardo al quesito 2.4.4, con cui è stato chiesto se l'amministrazione abbia provveduto alla predisposizione di un Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance (SMiVaP), conformemente all'art. 7, c. 1, del d.lgs. n. 150/2009, come modificato dal d.lgs. n. 74/2017, che la Provincia, riscontrando negativamente, ha precisato di disporre di un proprio sistema di valutazione.

Sezione III – Controllo sugli organismi partecipati

La terza sezione è dedicata al monitoraggio dell'effettività dei poteri di socio, in termini di predisposizione di una struttura *ad hoc* (con *reports* periodici provenienti dagli organismi partecipati e rilevazione costante dei rapporti finanziari, economici e patrimoniali con l'Ente), nonché di definizione dei poteri di controllo, nelle diverse situazioni (società *in house*, a controllo pubblico o meramente

partecipate) e di rispetto delle prescrizioni normative in tema di razionalizzazione delle partecipazioni societarie.

La Provincia ha risposto a tutti i quesiti, illustrando gli aspetti peculiari della normativa provinciale, anche nel caso in cui si discostino dalla normativa statale.

Si segnala, in proposito, la risposta al quesito 3.11, in cui la Provincia ha chiarito che la normativa provinciale non prevede l'obbligo di comunicazione, alla Sezione, delle delibere assembleari che derogano al principio dell'amministratore unico, a norma dell'art. 11, cc. 2 e 3, del d.lgs. n. 175/2016, spiegando che la scelta dell'organo di amministrazione (collegiale o monocratico) non compete alle singole società, ma è regolata da un provvedimento della Giunta provinciale.

Sezione IV - Controlli sulla gestione del Servizio sanitario regionale

La quarta sezione è diretta, infine, ad evidenziare eventuali criticità presenti nell'assetto organizzativo dei controlli del Servizio sanitario regionale, unitamente alle misure correttive adottate.

Nella sezione in questione, è presente un significativo quesito in ordine all'adozione, da parte della Amministrazione, di un piano di indicatori che misuri anche l'*outcome*, ossia l'impatto che i servizi sanitari erogati hanno sul miglioramento delle condizioni di salute dei cittadini.

Si evidenzia che, in risposta ai quesiti 4.9 e 4.10, la Provincia ha rappresentato che, con la deliberazione n. 1022 del 2017, è stato istituito il sistema provinciale dei controlli sulla qualità e appropriatezza delle prestazioni sanitarie di ricovero e di specialistica ambulatoriale e, con la deliberazione n. 1915/2017, è stato istituito l'apposito nucleo di controllo e, peraltro, nel 2021, il sistema era ancora in fase di implementazione.

Sezione V - Appendice legata all'emergenza sanitaria Covid

La quinta sezione integra la consolidata struttura delle precedenti sezioni, introducendo numerosi nuovi quesiti finalizzati alla valutazione dell'adeguamento del sistema dei controlli interni all'eccezionale situazione determinata dal contesto emergenziale dovuto al Covid-19.

La Provincia ha sinteticamente illustrato gli impatti sulla propria organizzazione, con riferimento alle diverse tipologie di controllo.

Sezione VI - Appendice sul lavoro agile

La sesta sezione, che rappresenta una delle principali innovazioni recate dalle attuali linee guida, approfondisce l'impatto del lavoro agile sulla continuità e qualità dei servizi resi dall'Ente, indagando le eventuali difficoltà organizzative e l'adeguatezza delle misure di valutazione delle *performance*.

I quesiti proposti chiedono conto della percentuale dei dipendenti che ha lavorato in modalità agile; del grado di difficoltà incontrate, suddivise per tipologie; delle verifiche sulla continuità e qualità dei servizi; dell'adeguatezza delle soluzioni adottate; della adozione di un regolamento relativo al sistema di rendicontazione del lavoro agile; dell'adeguamento del sistema di misurazione e valutazione delle *performance*; dell'individuazione di indicatori sullo stato di implementazione, *performance* individuale, *performance* organizzativa.

In generale, la Provincia ha risposto positivamente ai quesiti, affermando di non avere rilevato criticità nell'organizzazione e di aver riscontrato l'adeguatezza delle soluzioni adottate e precisando di non aver disciplinato il sistema di rendicontazione delle attività svolte in lavoro agile, in ragione delle modalità tecnico-informatiche che ne hanno permesso il tracciamento, nonché di aver adeguato il sistema di misurazione e valutazione delle *performance* alla nuova organizzazione.

Per quest'ultimo punto, si rimanda al paragrafo relativo alla valutazione del personale.

15.3 Il controllo di regolarità amministrativa-contabile

La regolarità amministrativa attiene alla legittimità degli atti, in relazione ai vizi tipici (violazione di legge, incompetenza, eccesso di potere), da cui possono essere affetti; la regolarità contabile, invece, attiene al rispetto delle norme e dei principi contabili, che presiedono alla corretta gestione del ciclo del bilancio, nelle sue varie fasi della programmazione, della gestione e della rendicontazione dei risultati. Le verifiche di regolarità contabile sono effettuate dal Servizio bilancio e ragioneria e dal Servizio entrate, finanza e credito, ai sensi degli artt. 43, 55 e 56 della l.p. n. 7/1979⁷²⁵, sugli atti amministrativi e gestionali concernenti gli accertamenti di entrata e gli impegni di spesa, nonché sulle liquidazioni e sui titoli di spesa.

Con la d.g.p. 29 dicembre 2016, n. 2429, è stata approvata una specifica regolamentazione per il controllo sugli atti gestionali, che ne definisce i criteri e le modalità operative⁷²⁶.

In istruttoria, la Provincia ha precisato che: *“con applicazione a decorrere dal 1/1/2016 dell'armonizzazione dei bilanci di cui al decreto legislativo n. 118/2011 anche alla Provincia, si è proceduto ad una modifica della legge di contabilità provinciale (l.p. n. 7/1979) e al relativo Regolamento di attuazione (DPP 29 settembre 2008, n. 18-48 Leg.) al fine di adeguarli alla nuova disciplina contabile. Per tale motivo sono stati modificati, tra gli altri,*

⁷²⁵ L.p. 14 settembre 1979, n. 7 “Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Provincia autonoma di Trento” (c.d. “Legge provinciale di contabilità”): art. 43, Accertamento delle entrate; art. 55 Impegni di spesa; art. 56, Verifiche sugli atti amministrativi e gestionali. Art. 39 e seguenti del d.p.p. 29 settembre 2005, n. 18-48/Leg. (regolamento di contabilità).

⁷²⁶ Deliberazione n. 2429 del 29 dicembre 2016, recante “Legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7, articoli 43 comma 1, articoli 55, comma 2 e 56, comma 2-bis: controllo di regolarità contabile sugli atti gestionali”. Con la determinazione n. 38 del 17 marzo 2017, modificata con la determinazione n. 47 del 16 aprile 2018, del dirigente del Servizio entrate, finanza e credito e con la determinazione n. 1 del 28 febbraio 2021, sostituita, in seguito, dalla determinazione n. 7163 del 3 dicembre 2021, del dirigente del Servizio bilancio e ragioneria, sono stati identificati i collaboratori delegati all'attività di controllo sugli atti gestionali.

anche gli articoli 43, 55 e 56, che prevedono i controlli e le verifiche sugli atti amministrativi, introducendo anche per la Provincia gli atti gestionali, con i quali effettuare accertamenti di entrata e impegni di spesa.”⁷²⁷.

Le verifiche sono effettuate sui provvedimenti amministrativi della Giunta e dei dirigenti concernenti gli accertamenti di entrata e gli impegni di spesa; sugli atti gestionali relativi ad accertamenti di entrata e impegni di spesa; sulle liquidazioni, ai fini dell’emissione dei mandati di pagamento e, a campione, sulle relative poste di liquidazione.

L’Amministrazione ha, altresì, comunicato, in istruttoria, gli esiti dell’attività di controllo di regolarità contabile, segnalando alcune irregolarità nella verifica dei titoli di spesa e delle procedure di liquidazione, che hanno determinato la modifica o la revoca dei provvedimenti, da parte delle strutture competenti (annullamento/integrazione e/o riemissione, nel caso delle liquidazioni).

Ha, inoltre, precisato che, nel corso del 2021, non vi sono state significative modifiche all’assetto del controllo di regolarità contabile.

Provvedimenti della Giunta provinciale e dei dirigenti

Nelle tabelle che seguono, è esposta una sintesi di quanto comunicato, con riferimento ai provvedimenti della Giunta provinciale e dei dirigenti.

Tabella 194 - Provvedimenti della Giunta provinciale sottoposti a controllo di regolarità contabile

nr. provvedimenti di Giunta approvati	di cui soggetti a controllo contabile, nr:		nr. provvedimenti controllati	di cui restituiti senza registrazione
2.407	relativi a sole uscite	1.036	1.036	0
	relativi sia ad entrate che uscite	189	189	0
	relativi a sole entrate	46	46	0
Totale		1.271	1.271	0

Fonte: dati trasmessi dalla PAT.

⁷²⁷ Modificazione introdotta dalla l.p. 9 dicembre 2015, n. 18, recante “Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell’ordinamento provinciale e degli enti locali al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42)”. L’allegato 4/2 del d.lgs. 118/2011, al punto 3.1, dispone “L’accertamento presuppone idonea documentazione e si perfeziona mediante l’atto gestionale con il quale vengono verificati ed attestati i requisiti anzidetti e con il quale si dà atto specificamente della scadenza del credito in relazione a ciascun esercizio finanziario contemplato dal bilancio di previsione.” e, al punto 5.1, dispone “L’impegno si perfeziona mediante l’atto gestionale, che verifica ed attesta gli elementi anzidetti e la copertura finanziaria, e con il quale si dà atto, altresì, degli effetti di spesa in relazione a ciascun esercizio finanziario contemplato dal bilancio di previsione.”.

Tabella 195 - Provvedimenti dei dirigenti provinciali sottoposti a controllo di regolarità contabile

Nr. Provvedimenti approvati:	di cui soggetti a controllo contabile, nr:		nr. provvedimenti controllati	di cui restituiti senza registrazione
13.924	relativi a sole uscite	5.518	5.518	118
	relativi sia ad entrate che uscite	1.001	1.001	3
	relativi a sole entrate	336	336	0
Totale		6.855	6.855	121

Fonte: dati trasmessi dalla PAT.

La Provincia ha comunicato che, nel corso del 2021, sono state approvate dalla Giunta provinciale n. 2.407 deliberazioni, di cui n. 1.271 soggette a controllo contabile.

Le determinazioni adottate dai dirigenti sono state n. 13.924, di cui n. 6.855 soggette a controllo contabile.

Non vi sono stati provvedimenti di Giunta, da cui derivano spese e/o entrate, restituiti senza registrazione contabile.

I provvedimenti dei dirigenti, da cui derivano spese e/o entrate, restituiti senza registrazione contabile, sono n. 121, di cui n. 118 per le uscite e n. 3 per le entrate.

Le principali motivazioni che hanno determinato la restituzione dell'atto di spesa dirigenziale sono state le seguenti:

- errori nella quantificazione della spesa;
- imputazione della spesa non coerente con l'esigibilità della stessa;
- errato capitolo di bilancio o incongruenza tra l'impegno/prenotazione di spesa e lo schema contrattuale/quadro economico;
- mancata o errata indicazione del criterio adottato ai fini dell'assunzione dell'impegno di spesa, ai sensi del d.lgs. n. 118/2011;
- mancanza, nel provvedimento, di elementi necessari alla verifica della corretta quantificazione della spesa;
- carenze/irregolarità del provvedimento rispetto a normativa, circolari, direttive in vigore, in relazione in particolare alle disposizioni relative all'affidamento degli incarichi ed alle direttive in materia di razionalizzazione e contenimento della spesa e alla disciplina in materia di lavori pubblici di interesse provinciale;

- errata indicazione del beneficiario/destinatario del pagamento ovvero errati dati anagrafici del medesimo;
- errata determinazione dei termini di avvio, di rendicontazione e di proroga;
- irregolarità nella documentazione citata come allegato o necessità di integrazione della medesima;
- carenza nella documentazione prevista da criteri di settore per la concessione delle agevolazioni;
- spese assunte senza preventivo impegno.

Per quanto riguarda le misure conseguenziali alle irregolarità riscontrate sui provvedimenti amministrativi di spesa, è stato comunicato che *“tali provvedimenti sono stati modificati secondo le indicazioni del Servizio Bilancio e ragioneria ovvero revocati dalle strutture competenti”* e che *“per i provvedimenti relativi a spese assunte senza preventivo impegno, in ottemperanza all’art. 73 del d.lgs. 118/2011, la registrazione contabile è avvenuta ai sensi delle leggi di riconoscimento l.p. n. 18/2021 e l.p. n. 22/2021.”*⁷²⁸.

Con riferimento agli atti dai quali derivano entrate, le proposte di deliberazione della Giunta esaminate sono state n. 254; mentre i provvedimenti dirigenziali verificati sono stati n. 1.300.

Nessuna proposta di deliberazione di Giunta, relativa ad entrate, è stata restituita senza registrazione contabile; mentre n. 3 determinazioni dirigenziali sono state restituite per vizi di regolarità contabile.

Le motivazioni per la restituzione, comunicate dalla Provincia, sono le seguenti:

- errata quantificazione dell’entrata;
- errato riferimento normativo;
- incompletezza degli elementi per la quantificazione dell’entrata.

La Provincia ha, inoltre, precisato che i provvedimenti restituiti sono stati modificati secondo le indicazioni della struttura competente per le entrate (Servizio entrate, finanza e credito), ovvero revocati dalle strutture responsabili.

La percentuale di atti, sottoposti a verifica, per i quali non è stata riscontrata la regolarità amministrativa e contabile, al termine del controllo, è risultata complessivamente pari all’1,49% (121 atti su 1.271 delibere e 6.855 determinazioni), e dell’1,77% considerando i soli atti dirigenziali (121 atti su 6.855).

La percentuale è dell’1,80% per gli atti afferenti a provvedimenti di sola uscita (n. 118 atti restituiti, su n. 1.271 deliberazioni di Giunta e n. 6.855 determinazioni dirigenziali verificate) e allo 0,25% per i provvedimenti relativi contemporaneamente sia ad entrate che ad uscite (n. 3 atti restituiti, su n. 189 deliberazioni di Giunta e n. 1.001 determinazioni dirigenziali verificate).

⁷²⁸ Si veda il paragrafo avente ad oggetto “Il riconoscimento di debiti fuori bilancio”.

Atti gestionali

Per quanto riguarda gli atti gestionali, l'Amministrazione ha comunicato che, nel corso del 2021, sono stati registrati, nell'apposito repertorio (sistema documentale Pitre), n. 10.816 atti, di cui n. 8.622 oggetto di controllo a campione⁷²⁹.

Il campione, estratto secondo quanto previsto dalla d.g.p. n. 2429/2016, per il 2021, è stato di n. 567 atti gestionali (corrispondenti al 6,6% degli atti gestionali repertoriati, a fronte di una percentuale di controllo, stabilita dalla predetta deliberazione n. 2429/2016, tra il 2% e il 5%).

Tabella 196 - Atti gestionali di spesa sottoposti a controllo di regolarità contabile

Nr. atti gestionali registrati		Nr atti gestionali sottoposti a controllo di regolarità contabile	Restituiti senza certificato di registrazione contabile
soggetti a controllo a campione	8.622	567	0
sempre soggetti a controllo contabile, perché relativi a progetti per lavori pubblici	2.194	2.194	0
	10.816	2.761	0

Fonte: dati trasmessi dalla PAT.

In ordine agli esiti, è stato rappresentato che *“per tutti gli atti soggetti a controllo anche a campione sono stati emessi i certificati di regolarità contabile”*, specificando che, *“a fronte di eventuali errori riscontrati nella repertoriazione degli atti, ovvero della mancanza di documentazione, le strutture competenti hanno sempre corretto tali errori ovvero allegato la documentazione necessaria per il completamento dell'atto gestionale. Non vi sono stati casi in cui il Servizio bilancio ragioneria non abbia emesso il certificato di regolarità contabile sugli atti controllati.”*.

Per i controlli sugli atti gestionali concernenti gli accertamenti di entrata, nel corso del 2021, sono stati rilevati, nel sistema di contabilità, n. 6.332 accertamenti di entrata disposti con atti gestionali; sono stati estratti e controllati n. 312 atti, corrispondenti al 5% degli accertamenti di entrata soggetti a campione. Per quanto concerne gli esiti, la Provincia ha comunicato che *“per quasi tutti gli atti soggetti a controllo a campione sono stati emessi i certificati di regolarità contabile: a fronte di eventuali errori riscontrati, ovvero della mancanza di documentazione, le strutture competenti hanno sempre corretto tali errori ovvero allegato la documentazione necessaria per il completamento dell'atto gestionale. Solo in quattro casi il Servizio Entrate ha rilevato che gli accertamenti sono stati creati con esigibilità nell'annualità sbagliata. Per tale motivo non è stato emesso il certificato di regolarità contabile e la Struttura di merito ha provveduto, in sede di riaccertamento*

⁷²⁹ La Provincia ha specificato che *“gli altri atti (2194) sono tutti soggetti a controllo contabile in quanto non a fronte di programmi periodici di spesa o di perizie generiche, ma di progetti per lavori pubblici”* e, quindi, secondo la normativa provinciale, tutti soggetti a controllo contabile.

ordinario, al loro annullamento e alla creazione dei corrispondenti accertamenti con esigibilità nell'annualità corretta."

Tabella 197 - Atti gestionali di entrata sottoposti a controllo di regolarità contabile

Nr. atti gestionali registrati	Nr atti gestionali sottoposti a controllo di regolarità contabile	Restituiti senza certificato di registrazione contabile
6.332	312	4

Fonte: dati trasmessi dalla PAT.

Liquidazioni

Per quanto riguarda gli atti di liquidazione verificati e restituiti alle strutture emittenti prima dell'emissione del mandato di pagamento, l'Amministrazione ha segnalato n. 35.075 liquidazioni firmate, corrispondenti a n. 84.282 poste di liquidazione emesse, riportando le irregolarità rilevate in sede di verifica e precisando che le tipologie di irregolarità maggiormente riscontrate sono state le seguenti:

- mancanza di evidenze o presenza di evidenze che necessitano di integrazione o modifica;
- mancata o erronea applicazione delle ritenute fiscali;
- errori nei dati anagrafici del beneficiario e mandati restituiti dal Tesoriere relativi a pagamenti diretti non incassati dal beneficiario ovvero per problematiche connesse alle coordinate bancarie (coordinate errate, c/c inesistente o estinto ...);
- errata imputazione della spesa (capitolo errato, errata indicazione dell'impegno/sub-impegno, imputazione alla competenza e ai residui);
- mancanza di presupposti per liquidare (mancata adozione di atti propedeutici, mancanza/integrazione/esecutività di atti propedeutici, mancanza o non coerenza della documentazione, che si evince dalla mancanza di evidenze o evidenze non esaustive, incongruenti, discordanti);
- errato importo da liquidare.

Per le misure conseguenziali, è stato specificato che *"gli atti di liquidazione restituiti vengono annullati e riemessi dalle strutture competenti ovvero, laddove possibile, integrati secondo le indicazioni rilevate dal Servizio Bilancio e ragioneria."*

Tabella 198 – Liquidazioni controllate prima dell’emissione del titolo di spesa

Nr liquidazioni firmate	Nr poste di liquidazione corrispondenti	Nr poste di liquidazione verificate	Nr poste di liquidazione restituite
35.075	84.282	82.734	Le poste emesse e non verificate (1548) non hanno dato origine a mandati di pagamento. Tali poste solo in parte sono stato oggetto di restituzione da parte del Servizio bilancio e ragioneria, mentre una parte è stata annullata direttamente dalla struttura competente.

Fonte: dati trasmessi dalla PAT.

Anche quest’anno, l’Amministrazione ha dato conto degli esiti del successivo controllo a campione, previsto dall’art. 60 del d.p.p. 29 settembre 2005, n. 18-48/Leg., volto a verificare la regolarità delle procedure di liquidazione della spesa.

Tabella 199 – Liquidazioni controllate successivamente a campione

Nr. poste di liquidazione verificate	Nr. poste con esito positivo	Nr. poste con problematiche non gravi (*)	Nr. poste con problematiche richiedenti ulteriori attività (**)
4.182	3.994	145	42
		(*) si tratta di poste con evidenza di problematiche che non richiedevano ulteriori atti da parte delle strutture, in quanto non inficiavano la correttezza della liquidazione	(**) principalmente per documentazione mancante o incompleta e incongruenze tra le evidenze e la documentazione prodotta

Fonte: dati trasmessi dalla PAT.

Per il controllo successivo a campione, sono state verificate n. 4.182 poste di liquidazione, di cui: n. 3.994 poste, con esito positivo; n. 145 poste, con evidenza di problematiche che non richiedevano ulteriori atti, in quanto non inficiavano la correttezza della liquidazione⁷³⁰; n. 42 poste problematiche, che richiedevano attività da parte della struttura liquidante (principalmente, per documentazione mancante o incompleta e incongruenze tra le evidenze e la documentazione prodotta).

Il Servizio bilancio e ragioneria effettua anche il controllo contabile di tutti i rendiconti predisposti dai responsabili dei servizi di cassa ed economato per le spese sostenute in via anticipata, mentre i riepiloghi delle spese già autorizzate con appositi provvedimenti sono trasmessi ai dirigenti delle strutture competenti per la verifica e la relativa liquidazione.

⁷³⁰ Le problematiche principali sono state individuate nella errata indicazione della documentazione citata, quali numero e data; nella mancata o imprecisa elencazione, tra le evidenze, della documentazione, regolarmente rinvenuta nelle pratiche, nelle evidenze non pertinenti ed in errori materiali nell’inserimento dei dati per le verifiche presso Equitalia, ai sensi del d.p.r. n. 620/1973.

Detto Servizio, al fine di garantire la regolarità del servizio di cassa ed economato, può disporre accertamenti periodici per riscontrare l'esistenza, presso gli incaricati, delle somme prelevate, la regolarità dei pagamenti disposti, la regolare tenuta delle scritture e dei registri previsti e l'osservanza delle altre disposizioni stabilite dal regolamento che disciplina la spesa provinciale tramite i servizi di cassa ed economato⁷³¹.

In istruttoria sono stati, infine, richiesti aggiornamenti in ordine all'impatto della pandemia da Covid-19 su ciascuna delle specifiche tipologie di controllo.

Al riguardo, in ordine al controllo di regolarità contabile, la Provincia ha comunicato che "il Servizio Bilancio e ragioneria e Entrate finanza e credito, a partire dall'inizio della pandemia da Covid-19 hanno dato corso ad un processo di innovazione nell'esecuzione di alcuni processi legati al controllo contabile degli atti, al fine di mantenere gli standard quantitativi e qualitativi degli anni pre-emergenza a favore della propria utenza, rappresentata dalle strutture provinciali che si avvalgono del sistema contabile SAP. Le innovazioni, che hanno affiancato processi già avviati negli anni precedenti, hanno dato un contributo consistente nel migliorare il processo complessivo di digitalizzazione delle funzioni di controllo in capo ai suddetti Servizi e sono di seguito riportate:

- esame, sotto il profilo finanziario e contabile, degli atti amministrativi e gestionali delle strutture provinciali da cui derivano o possono derivare spese o entrate a carico del bilancio provinciale e le conseguenti registrazioni nel sistema contabile: gli atti amministrativi (delibere di giunta e determinazioni) della Provincia, prima della pandemia, erano redatti in forma cartacea e sottoscritti in maniera autografa. La necessità di svolgere l'attività in modalità "da remoto" nei mesi da marzo a maggio e parzialmente nei successivi mesi del 2020 e del 2021, ha richiesto l'apprestamento di un modello organizzativo tale che consentisse di adottare i provvedimenti non più in forma cartacea, ma in forma digitale, utilizzando il sistema contabile Sap nonché il sistema documentale Pitre. Ciò ha consentito alle strutture provinciali l'adozione degli atti in formato digitale, la firma digitale degli stessi da parte dei responsabili delle strutture, l'invio di fascicoli digitali contenenti gli atti firmati e la relativa documentazione mediante il sistema Pitre al Servizio bilancio e ragioneria e al Servizio entrate, finanza e credito per il successivo esame e l'emissione del certificato di registrazione contabile. Per quanto riguarda invece gli atti gestionali, la loro adozione da parte della Provincia è stata avviata, fin dall'origine, in formato digitale: tali atti sono registrati nel sistema documentale Pitre mentre le relative registrazioni contabili sono effettuate nel sistema contabile Sap;

⁷³¹ Art. 66 (Servizi economici) della l.p. n. 7/1979 (legge provinciale di contabilità), art. 7 (Rendicontazione degli incaricati) e art. 11 (Verifiche del Regolamento per la disciplina della gestione contabile dei servizi di cassa ed economato, approvato con DPGP 10 luglio 2000, n. 16-34/Leg.).

- le attività finalizzate all'emissione dei mandati di spesa e all'espletamento dei controlli successivi all'emissione degli stessi: non è stato necessario porre in essere alcuna modifica in quanto i mandati e le liquidazioni sono emesse in modalità informatica rispettivamente dal 2002 e dal 2005. È invece stata completata la digitalizzazione dell'attività di controllo a campione delle liquidazioni, utilizzando il sistema documentale Pitre, con archiviazione della documentazione in fascicoli elettronici. Tale modalità ha consentito lo svolgimento dei controlli, da parte dei Servizi preposti, in maniera regolare, senza interruzione del servizio, anche durante la pandemia.”⁷³².

15.4 Il controllo di gestione e di pianificazione strategica (controllo strategico)

• Controllo di gestione

A livello internazionale, l'*International Organisation of Supreme Audit Institutions* (INTOSAI) - organizzazione internazionale che riunisce le istituzioni di controllo - definisce il controllo di gestione come l'insieme di strutture, metodiche, procedure ed altre misure del servizio di controllo interno idonee a garantire lo svolgimento delle funzioni in modo regolare, economico, efficiente ed efficace e la produzione di risultati e servizi di qualità compatibili con le finalità dell'organizzazione⁷³³.

A livello nazionale, l'art. 1, d.lgs. 30 luglio 1999, n. 286 dispone che le pubbliche amministrazioni istituiscono il controllo di gestione per *“verificare l'efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi di correzione, il rapporto tra costi e risultati.”*.

L'art. 147, d.lgs. 18 agosto, n. 267 definisce il controllo di gestione come una funzione diretta a *“verificare l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa, al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi correttivi, il rapporto tra obiettivi e azioni realizzate, nonché tra risorse impiegate e risultati.”*.

L'art. 196 del TUEL, infine, indica, quali obiettivi del controllo di gestione, *“la realizzazione degli obiettivi programmati, la corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche, l'imparzialità ed il buon andamento della pubblica amministrazione e la trasparenza dell'azione amministrativa.”*.

Il controllo di gestione, quindi, monitora l'attività di gestione rilevando, con intervalli infra-annuali stabiliti dal regolamento di contabilità, gli scostamenti tra i risultati e gli obiettivi predeterminati, ne

⁷³² Risposta allegata alla nota del Direttore generale e del Dirigente generale del Dipartimento affari finanziari prot. PAT n. 254590 dell'11 aprile 2022 (prot. Corte n. 609 di data 11 aprile 2022), in risposta al quesito n. 53 della nota istruttoria prot. Corte n. 409 del 9 marzo 2022

⁷³³ INTOSAI, *Guideline for internal control standard*, June 1992.

analizza le cause, affinché l'organo di direzione possa assumere tempestivamente le eventuali misure correttive, per migliorare la funzionalità dell'amministrazione.

Lo scopo del controllo interno di gestione, infatti, è quello di fornire gli strumenti conoscitivi necessari per massimizzare i risultati della gestione, misurata in termini di efficacia (capacità di raggiungimento dei risultati), efficienza (capacità di ottimizzare il rapporto tra mezzi impiegati e risultati ottenuti) ed economicità (capacità di realizzare una gestione che assicuri la copertura dei costi con i ricavi).

Il processo di controllo si articola in fasi successive:

- predisposizione del *budget*. In questa fase, gli obiettivi operativi (*target*) vengono individuati ed assegnati, unitamente alle risorse umane e strumentali, ai vari centri di responsabilità. Vengono anche elaborati gli indicatori necessari a valutare il grado di raggiungimento degli obiettivi;
- rilevazione e misurazione dei dati della gestione;
- rendicontazione dei risultati ai centri di responsabilità e agli organi di vertice;
- adozione delle misure correttive volte a colmare gli scostamenti tra obiettivi programmati e risultati conseguiti.

A livello provinciale, il controllo di gestione è previsto dall'art. 20, l.p. n. 7/1997⁷³⁴, attuato dal capo I del d.p.p. 4 luglio 2008, n. 24-131/ Leg. ed è disciplinato, per le procedure operative, dalla deliberazione n. 2650 del 26 novembre 2010⁷³⁵.

In istruttoria, è stato chiesto all'Ente di dare conto degli esiti conclusivi del controllo di gestione, con particolare riferimento ai provvedimenti conseguenziali adottati da ciascun dipartimento, nell'ambito del processo di controllo di gestione, all'utilizzo dei dati del controllo di gestione, alla misurazione dei risultati ottenuti, alla analisi degli scostamenti, alle azioni correttive, specificando, inoltre, le eventuali variazioni intervenute nell'assetto di tale tipo di controllo, nel corso del 2021.

La Provincia ha rappresentato che *“ai sensi dell'art.6 del regolamento del decreto del Presidente della Giunta provinciale n. 24 del 4 luglio del 2008, «Il controllo di gestione è una funzione propria dei dipartimenti che pertanto sono titolari e responsabili della gestione dei relativi dati».*

Pertanto, ciascun Dipartimento ha a disposizione la consuntivazione dei risultati su apposito applicativo. Ogni dirigente valuta le modalità di utilizzo dei dati del controllo di gestione in relazione alla valutazione del raggiungimento degli obiettivi, al costo del personale, alle prestazioni dello stesso. Seguirà l'inoltro del Referto sul controllo di gestione 2021 non appena possibile.

⁷³⁴ L.p. 3 aprile 1997, n. 7 “Legge sul personale della provincia”.

⁷³⁵ Delibera n. 2650 del 26 novembre 2010 “Deliberazione ai sensi dell'art. 8 del D.p.p. 4 luglio 2008 n. 24- 131/Leg. avente ad oggetto “Sistema dei controlli interni sull'attività amministrativa della Provincia Autonoma di Trento”. Presa d'atto delle procedure operative del controllo di gestione già in essere”.

Per un'analisi sintetica del contenuto di tali atti, si richiama il paragrafo 4.2.1. “Controllo di gestione” della Relazione sul Rendiconto della Provincia autonoma di Trento per l'esercizio finanziario 2014, allegato alla decisione n. 2/PARI/2015 delle Sezioni riunite per il Trentino – Alto Adige/Südtirol.

Con riferimento al controllo di gestione non si registrano elementi di impatto dovuti alla pandemia da Covid – 19.”.

In data 12 maggio u.s., la Provincia ha trasmesso la relazione finale sul controllo di gestione.

Per quanto riguarda le principali caratteristiche del controllo di gestione effettuato dalla Provincia, appare utile richiamare quanto riportato nella premessa del documento “Relazione finale sul controllo di gestione - anno 2021”: “a) il controllo di gestione è sviluppato secondo il modello teorico della Balanced Scorecard; gli indicatori del controllo di gestione sono rilevati a livello di dipartimento, di servizio, nonché di incarichi di natura tecnico-professionale per l’elaborazione e conduzione di progetti specifici; b) gli indicatori sono impostati su due livelli distinti: il primo livello per indicatori di dettaglio destinati al supporto informativo e gestionale del dirigente di servizio, il secondo, rivolto ai dirigenti di dipartimento, con indicatori aventi lo scopo di fornire una lettura globale e di sintesi delle attività dei servizi; c) le spese sostenute dall’amministrazione sono classificate per natura mediante un piano dei conti; d) le informazioni sono rilevate con frequenza minima annuale; e) i dati del controllo di gestione sono comunicati al Nucleo di valutazione della dirigenza ai sensi dell’art. 19, comma 4, della legge provinciale 3 aprile n 1997 n. 7. Per l’anno 2021 la raccolta dei dati si è conclusa in data 22 aprile 2022 e si è provveduto in data 26 aprile 2022 alla trasmissione all’Ufficio Stampa dei risultati per la pubblicazione degli stessi nella sezione Bilanci/Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio.”.

La Provincia ha, quindi, inviato la “Relazione finale sul controllo di gestione - anno 2021”⁷³⁶, redatta dal Dipartimento organizzazione personale e affari generali.

Di seguito, è riportato lo schema dei principali contenuti informativi:

Struttura organizzativa della Provincia autonoma di Trento - Sintesi dell’articolazione organizzativa provinciale.

Controllo di gestione - Sintesi del metodo utilizzato dalla Provincia, consistente nell’analisi di quattro prospettive: risorse umane, economico-finanziaria, processi interni e utenti.

Risorse umane:

- costo del personale per dipartimento;
- dotazione organica (totale per dipartimento);
- dotazione organica Ente (per categoria di appartenenza);
- titoli di studio (dotazione organica per titolo di studio);
- età media⁷³⁷.

⁷³⁶ Con nota prot. n. 323811 del 12 maggio 2022 (acquisita al prot. della Corte n. 721 del 12 maggio 2022).

⁷³⁷ Costo del personale per dipartimento: costo a carico del dipartimento comprensivo degli oneri riflessi e al netto di importi di TFR, del personale dipendente; Dotazione organica (totale per dipartimento) e Dotazione organica Ente (per categoria di appartenenza): numero di dipendenti in servizio a fine anno e *full time equivalent*; Titoli di studio (dotazione organica per titolo di studio): livello d’istruzione medio nella struttura (1= licenza elementare; 10=formazione post laurea); Età media dei dipendenti.

Quadrante economico:

- costi generali⁷³⁸.

Quadrante processi:

dati di *input*

- parametri di secondo livello;
- report processi;
- costo diretto dell'attività;
- costo medio dell'attività⁷³⁹.

I parametri di secondo livello del quadrante processi del controllo di gestione, di cui alla relazione finale, sono stati pubblicati sul sito istituzionale della Provincia, in attuazione delle disposizioni in materia di trasparenza, di cui al d.lgs. n. 33/2013, quale espressione delle *performance* dell'amministrazione (Amministrazione trasparente – Bilanci - Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio)⁷⁴⁰.

Come già rilevato lo scorso anno, il referto riporta esclusivamente i valori a consuntivo 2021, senza analizzare gli scostamenti rispetto agli obiettivi, le azioni correttive e la riprogrammazione degli obiettivi medesimi.

Mancano, inoltre, i dati relativi al quadrante utenti, previsto dal modello di controllo di gestione adottato dalla PAT, ma non ancora attivato⁷⁴¹.

● Controllo strategico

Il controllo strategico è finalizzato a verificare lo stato di attuazione degli obiettivi formalizzati nei documenti di pianificazione dagli organi di direzione politica.

Esso, dunque, è di supporto agli organi politici, nelle decisioni intese al pieno raggiungimento degli obiettivi strategici.

La pianificazione può considerarsi, quindi, la prima fase del procedimento del controllo strategico, dal momento che la preventiva definizione degli obiettivi costituisce il necessario antecedente logico per il raffronto con i risultati conseguiti.

⁷³⁸ Costi generali: spese sostenute dalle strutture, classificate per natura secondo quanto previsto dal piano dei conti interno.

⁷³⁹ Parametri di secondo livello: dati elementari delle attività (es. n. procedimenti conclusi); costo diretto dell'attività: esprime il costo diretto dei dipendenti coinvolti nell'attività; costo medio dell'attività: esprime il costo diretto dell'attività per unità di output.

⁷⁴⁰ https://trasparenza.provincia.tn.it/moduli/downloadFile.php?file=oggetto_allegati/221151619080O__OCDG_Activita_II_livello_Consuntivo_2021.pdf

⁷⁴¹ Nella "Relazione finale sul Controllo di gestione -anno 2021", inviata dalla PAT, a pagina 7, è evidenziato che il quadrante utenti non è stato ancora attivato.

La corretta implementazione del sistema di controllo richiede la predisposizione di un idoneo set di indicatori, idoneo a rappresentare l'operatività dell'ente da diverse prospettive: dimensione economico-finanziaria, tempi di realizzazione, impatto socio-economico dei programmi, qualità dei servizi erogati.

La eventuale segnalazione di scostamenti deve essere seguita dall'adozione di misure correttive, in grado di ricondurre l'attività dell'ente verso il pieno raggiungimento degli obiettivi stabiliti in sede di pianificazione.

In ambito provinciale, valutazione e controllo strategico sono previsti dall'art. 2, c. 1, lett. b), terzo alinea, del già citato d.p.p. 4 luglio 2008, n. 24-131/ Leg, relativo ai controlli interni della Provincia, che, all'art. 15, c. 1, precisa come le relative attività siano finalizzate *“alla verifica dell'effettiva attuazione, in termini di congruenza tra risultati conseguiti e obiettivi predefiniti, delle scelte definite negli strumenti di programmazione provinciale disciplinati dalla legge provinciale 8 luglio 1996, n. 4, con particolare riferimento al programma di sviluppo provinciale e al relativo documento di attuazione, e di eventuali altri atti di indirizzo e linee guida concernenti la definizione delle strategie di intervento provinciali. In particolare, l'attività di cui al presente comma, relativa alla valutazione delle politiche, è svolta a sostegno della programmazione per lo sviluppo.”*⁷⁴².

La norma citata prevede, inoltre, che la Giunta provinciale fissi *“i tempi e le modalità per lo svolgimento dell'attività di valutazione e controllo strategico anche in relazione ai tempi e alle modalità della messa a regime del controllo di gestione.”*⁷⁴³.

Nel corso dell'attività istruttoria relativa alla parifica del Rendiconto 2018, la Provincia ha dato conto della predisposizione delle *“Linee guida per il controllo strategico nella Provincia autonoma di Trento”*, precisando che *“secondo la proposta di linee guida, il controllo strategico si svilupperà in due cicli: 1) Ciclo annuale di programmazione, controllo, revisione dei programmi con il seguente quadro: - attività dell'anno t riferita al rapporto di Controllo strategico sull'anno t-1, al Documento di Economia e Finanza (DEF) per l'anno t+1 e alla Nota di Aggiornamento al DEF (NADEF) per l'anno t+1; - attività dell'anno t+1 riferita al Rapporto*

⁷⁴² Il medesimo articolo prevede, al comma successivo, che l'attività venga svolta *“con il supporto della struttura competente in materia di programmazione, avvalendosi anche del sistema informativo del controllo di gestione, tenuto conto dello stato di attuazione delle politiche d'intervento risultante dal rapporto di gestione di cui all'art. 26 della legge provinciale 8 luglio 1996, n. 4, delle relazioni sullo stato di avanzamento dell'attività amministrativa di cui all'art. 18 della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7, nonché di specifiche analisi su politiche, piani e programmi effettuate su richiesta della Giunta provinciale.”*. La l.p. 8 luglio 1996 n. 4 è rubricata *“Nuova disciplina della programmazione di sviluppo e adeguamento delle norme in materia di contabilità e di zone svantaggiate”*.

L'art. 20 della l.p. 30 dicembre 2014, n. 14 *“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2015 e pluriennale 2015-2017 della Provincia autonoma di Trento (legge finanziaria provinciale 2015)”*, al c. 1, ha disposto la soppressione del rapporto di gestione.

⁷⁴³ Il quarto comma del medesimo articolo stabilisce, infine, che *“La struttura competente in materia di programmazione presenta periodicamente alla Giunta provinciale, secondo le modalità individuate con la deliberazione di cui al comma 3, relazioni sui risultati delle attività effettuate, con eventuali proposte di miglioramento.”*.

*di controllo strategico per l'anno t. 2) Ciclo di valutazione di impatto, legato a singoli programmi strategici (dove possibile, coincidente con la legislatura)."*⁷⁴⁴.

Per quanto riguarda le eventuali variazioni intervenute nell'assetto del controllo strategico nel corso del 2021, l'Amministrazione non ha evidenziato modifiche al sistema innanzi sinteticamente descritto. In istruttoria, è stato anche chiesto all'Ente di dare conto degli esiti conclusivi del controllo e, in particolare, con riferimento a ciascuna politica indicata nella NADEFP (Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza provinciale), di fornire i moduli del sistema OPV (Obiettivi - Pianificazione - Valutazione) contenenti, per ciascuna politica, i risultati attesi, gli interventi rilevanti; gli indicatori specifici; il *benchmark* di riferimento; i relativi valori "*iniziale, previsto, effettivo*", assunti dagli indicatori stessi nel 2021.

In relazione alla predetta richiesta istruttoria, la Provincia ha comunicato quanto segue: "Il Documento di economia e finanza provinciale (DEFP) 2022- 2024 (approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 1103 del 30 giugno 2021) è stato predisposto in forma innovativa e integrata, al fine di addivenire ad un documento sempre più rispondente alle esigenze dei nuovi contesti, contrassegnati dalle nuove risorse europee e dai cambiamenti che la situazione emergenziale ha comportato. In particolare, per ogni politica del DEFP si rappresenta, quale elemento di novità, un inquadramento e una descrizione della situazione attuale della politica, con elementi talvolta prospettici e indicatori di riferimento. Inoltre, sono definiti, per la prima volta, i soggetti attuatori della politica, specificando qualora esterni all'Amministrazione provinciale, i destinatari della stessa, nonché i risultati attesi. Questi ultimi sono formulati in forma prevalente descrittiva, ma riportano, ove possibile, anche dati quantitativi e target.

In modo analogo è stata predisposta la Nota di Aggiornamento al DEFP 2022-2024 (NADEFP 2022-2024), approvata dalla Giunta provinciale con deliberazione n. 1873 del 5 novembre 2021, che integra il DEFP con l'individuazione, per ciascuna politica, degli interventi rilevanti, accanto ai risultati attesi e ai destinatari della stessa.

Gli elementi inseriti in OPV, in particolare gli interventi rilevanti e i risultati attesi, corrispondono a quelli contenuti nel DEFP 2022-2024 e nella NADEFP 2022-2024 approvati dalla Giunta provinciale e pubblicati sul sito istituzionale della Provincia.⁷⁴⁵

Il DEFP 2022-2024 si completa con un allegato "Sistema informativo degli indicatori statistici PSP XVI Legislatura", dove sono raccolti, per area strategica del PSP (Programma di Sviluppo Provinciale), gli

⁷⁴⁴ Si rimanda, in proposito, al paragrafo 16.3 "Il controllo di gestione e di pianificazione strategica (controllo strategico)" della Relazione sul Rendiconto della provincia autonoma di Trento per l'esercizio finanziario 2018.

⁷⁴⁵ La Provincia ha indicato l'indirizzo di pubblicazione: <https://www.provincia.tn.it/Documenti-e-dati/Documenti-di-programmazione-e-rendicontazione/Documenti-di-economia-e-finanza-provinciale-DEFP-e-relative-Note-di-aggiornamento-NADEFP-per-la-XVI-Legislatura>

indicatori significativi delle politiche. In particolare, ciascuna “scheda indicatore” presenta l’andamento del fenomeno nel lungo e nel breve periodo con il confronto con il Nord-Est, l’Italia, l’Area Euro e, qualora disponibile, il confronto con altre realtà limitrofe, quali ad esempio Alto Adige, Veneto, Lombardia, Baviera, Tirolo e Vorarlberg.

Anche nella NADEFP 2022 - 2024 sono stati definiti, da parte di ISPAT, alcuni indicatori significativi, che sono stati raccolti nel documento dal titolo “1. Indicatori per area strategica del PSP - 2. Indicatori di benessere equo e sostenibile”, allegato della NADEFP 2022-2024.

La parte prima descrive le aree strategiche del PSP e le relative politiche attraverso un numero di indicatori selezionati e rappresentativi delle stesse. Il lavoro presenta un insieme di indicatori con l’evidenza dell’andamento nel tempo e la tendenza per i prossimi anni a politiche costanti. Nello specifico, la stima del valore dell’indicatore al 2025 e al 2030 viene effettuata tramite l’extrapolazione della serie storica a disposizione oppure tramite la tendenza con un livello di affidabilità al 95%. Per alcuni indicatori non viene proposta l’evoluzione futura qualora non si sia in grado di individuare uno sviluppo con adeguata significatività statistica. L’indicatore rappresentato graficamente è corredato di una tavola nella quale si riportano i dati più rilevanti per lo stesso. L’indicatore viene confrontato con la media della ripartizione di appartenenza del Trentino, cioè il Nord-est, oppure delle regioni del Nord e dell’Italia. Ove possibile vi è la presenza anche della media europea (di norma Unione Europea).

La seconda parte presenta invece gli “Indicatori di Benessere Equo e Sostenibile” - BES, con l’obiettivo di monitorare e valutare l’effetto delle politiche su alcune dimensioni fondamentali per la qualità della vita, proponendo per il Trentino la descrizione e l’evoluzione degli indicatori individuati a livello nazionale per il DEF. Inoltre, per alcuni indicatori, non essendoci la disponibilità a livello provinciale, sono state scelte le proxy che, secondo ISPAT, meglio rappresentano l’indicatore mancante. La scheda è accompagnata da un commento molto articolato.”⁷⁴⁶.

L’Ente ha, inoltre, segnalato che “elementi sia di natura descrittiva, sia di natura quantitativa e finanziaria, che consentono una valutazione dei risultati conseguiti nel periodo di riferimento, sono contenuti nella “Terza relazione sullo stato di attuazione del Programma per la XVI legislatura”, predisposta nel 2021, ai sensi della legge elettorale provinciale, nell’ambito della più generale attività di monitoraggio e di verifica dei risultati delle politiche di intervento, a supporto del processo di programmazione e di indirizzo politico. La relazione prende a riferimento gli obiettivi e le strategie di legislatura del Programma di sviluppo provinciale della XVI Legislatura e, contestualmente, i contenuti del Programma di legislatura, grazie alla definizione di un quadro di raccordo fra i due strumenti.”⁷⁴⁷.

⁷⁴⁶ Anche gli allegati statistici di DEFP e NADEFP sono pubblicati sul sito istituzionale della Provincia.

⁷⁴⁷ Precisando, inoltre, la reperibilità del documento sul sito istituzionale: <https://www.provincia.tn.it/Documenti-e-dati/Documenti-di-programmazione-e-rendicontazione/Relazioni-sullo-stato-di-attuazione-del-Programma-per-la-XVI-Legislatura>.

In relazione agli aggiornamenti richiesti in ordine all’impatto della pandemia da Covid-19, è stato precisato che *“gli interventi realizzati dalla Provincia per far fronte alla pandemia da COVID-19 sono inseriti, unitamente agli altri interventi, nelle diverse aree strategiche in cui si articola la “Terza relazione sullo stato di attuazione del Programma per la XVI legislatura”, predisposta nel 2021. Ogni intervento è descritto in forma molto articolata, accompagnato da dati fisici che permettono di capire la dimensione del fenomeno e, quando disponibili, da dati di natura finanziaria, nell’ottica del rafforzamento dell’attività di controllo strategico.”*.

15.5 Altri tipi di controlli interni

• Controlli ispettivi

I controlli ispettivi sono previsti dal Capo II del regolamento sui controlli interni e si distinguono in:

- controllo sulla trasparenza e legalità dell’azione amministrativa (art. 10);
- controllo sul funzionamento della struttura organizzativa (art. 11);
- controllo sull’adeguatezza dei comportamenti (art. 12).

• Controllo sulla trasparenza e legalità dell’azione amministrativa

Il controllo sulla trasparenza e legalità dell’azione amministrativa è finalizzato a garantire la legittimità, la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa e si esplica sia mediante il controllo collaborativo, previsto per i casi in cui si riscontrino vizi diversi da quelli di regolarità contabile, sia mediante un controllo a campione sui provvedimenti amministrativi, anche se sottoposti al controllo di regolarità contabile.

Il controllo a campione è volto a verificare la conformità dei provvedimenti amministrativi alle disposizioni di legge, di regolamento e agli atti amministrativi generali⁷⁴⁸.

⁷⁴⁸ Così dispone l’art. 10 del d.p.p. 4 luglio 2008, n. 24-131/Leg. (Regolamento sui controlli interni), modificato dall’art. 1 del d.p.p. 24 maggio 2016, n. 7-41/Leg., il quale ha esteso tale controllo anche agli atti già sottoposti al controllo di regolarità contabile: “1. Il controllo ispettivo sulla trasparenza e sulla legalità dell’azione amministrativa, volto a garantire la legittimità, la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa, si esplica sia mediante il controllo collaborativo eventuale di cui all’art. 56, commi 6 e 7 della l.p. 14 settembre 1979, n. 7 (Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Provincia autonoma di Trento) nonché attraverso il controllo sui provvedimenti amministrativi disciplinato dai commi 2, 3 e 4. 2. Il controllo è effettuato a campione sui provvedimenti amministrativi anche se sottoposti al controllo di regolarità contabile di cui all’articolo 56, commi 6 e 7 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 e verifica la conformità degli stessi alle disposizioni di legge, di regolamento e agli atti amministrativi generali. 3. Nel rispetto di quanto previsto dall’art. 2, c. 2, la Giunta provinciale individua la struttura competente all’effettuazione del controllo previsto dal presente articolo e determina il campione minimo, la tipologia di provvedimenti da assoggettare al controllo, nonché le modalità di svolgimento dello stesso. Con il medesimo provvedimento è stabilita la data a decorrere dalla quale trova applicazione il presente articolo. 4. I risultati del controllo sui provvedimenti amministrativi possono essere utilizzati dal nucleo di valutazione per la validazione della valutazione dei dirigenti effettuata ai sensi dell’art. 19 della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7.”.

L'art. 4, allegato A), d.g.p. 27 febbraio 2021, n. 280⁷⁴⁹, avente ad oggetto “Disposizioni per l'esercizio dell'attività di controllo sulla trasparenza e legalità dell'azione amministrativa e sui conti giudiziali - art. 10 del decreto del Presidente della Provincia 4 luglio 2008, n. 24-131/Leg. e art. 25bis1 del decreto del Presidente della Provincia 29 settembre 2005, n. 18-48/Leg.”, rubricato “Finalità”, stabilisce che: “Il controllo sulla trasparenza e sulla legalità dell'azione amministrativa è finalizzato a verificare la conformità dei provvedimenti amministrativi alle disposizioni di legge, di regolamento e agli atti amministrativi generali. Il controllo è volto a garantire, in particolare: a) la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'attività amministrativa; b) il tempestivo esercizio del potere di autotutela; c) l'adozione di misure per il miglioramento dell'attività dell'amministrazione, al fine anche di prevenire l'adozione di provvedimenti illegittimi; d) l'osservanza delle regole di corretta redazione dei provvedimenti amministrativi.”⁷⁵⁰.

Per quanto riguarda eventuali modificazioni dell'assetto di tale tipo di controllo, la Provincia ha comunicato che la sopracitata deliberazione n. 280/2021 ha integralmente sostituito la precedente deliberazione n. 472/2019, specificando che le principali novità apportate all'attività di controllo sulla trasparenza e sulla legalità amministrativa hanno riguardato:

“- il concentrare in capo al Servizio elettorale, anticorruzione e controlli, quale struttura competente in materia, la funzione istruttoria volta all'esame dei provvedimenti e dei conti giudiziali - relativamente a questi ultimi, come in precedenza, con il supporto specialistico delle strutture afferenti al Dipartimento Affari finanziari - consentendo in tal modo al responsabile di tale Servizio e coordinatore dell'Unità di controllo, di meglio integrare le fasi di controllo, istruttoria e decisionale. Ciò, anche allo scopo di prevenire giudizi difformi o incoerenti su provvedimenti della stessa natura e di prevenire il rischio di un mero valore sussidiario di tale funzione rispetto ai compiti che ciascun componente mantiene nell'ambito della struttura di propria appartenenza. In questo modo si attribuisce alla funzione di controllo il valore di funzione strategica per il miglioramento dell'azione amministrativa;

- il demandare la nomina dei componenti dell'Unità di controllo al dirigente generale sovraordinato al Servizio elettorale, anticorruzione e controlli (in base ai criteri indicati nell'allegato A della stessa deliberazione n. 280 del 2021), con l'obiettivo di favorire un più tempestivo intervento sulla composizione dell'organismo, al fine di garantirne sempre la piena funzionalità (su cui incidono riorganizzazioni interne, trasferimenti di sede, imprevedibili emergenze nei singoli settori e carichi di lavoro straordinari dei singoli componenti). In tal modo si

⁷⁴⁹ La deliberazione n. 280/2021 ha sostituito integralmente la deliberazione n. 472/2019, aggiornando le disposizioni relative al controllo sulla trasparenza e legalità dell'azione amministrativa.

⁷⁵⁰ L'allegato A) alla citata deliberazione n. 280/2021 è rubricato “Disposizioni attuative dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Provincia 4 luglio 2008, n. 24-131/Leg. (Regolamento avente ad oggetto “Sistema dei controlli interni sull'attività amministrativa della Provincia autonoma di Trento”) e dell'articolo 25bis1 del decreto del Presidente della Provincia 29 settembre 2005, n. 18-48/Leg. (Regolamento di contabilità di cui all'articolo 78 ter della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 e s.m. - Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Provincia autonoma di Trento).”.

rende possibile svincolare la nomina dei componenti dell'Unità di controllo dall'organo politico, assicurandone così, anche formalmente, piena indipendenza ed autonomia di giudizio;

– il prevedere forme semplificate di funzionamento, anche a distanza, dell'Unità di controllo per consentire l'efficiente funzionamento della stessa anche nell'eventuale impossibilità di convocazione delle sedute in presenza dei componenti;

– la necessità di effettuare ulteriori valutazioni rispetto al controllo sperimentale dei provvedimenti delle Agenzie che non utilizzano il sistema informatico SAP-PR1 considerando i risultati della prima fase sperimentale sui provvedimenti delle agenzie, che ha evidenziato l'estrema differenziazione degli atti adottati da queste rispetto a quelli delle altre strutture provinciali indicati all'art. 5 dell'allegato alla delibera sui controlli.”⁷⁵¹.

L'Amministrazione ha, quindi, dato conto dei controlli effettuati nel corso del 2021, comunicandone il risultato.

La seguente tabella riassume gli esiti complessivi del controllo di legalità e trasparenza.

Tabella 200 - Esito complessivo controllo legalità e trasparenza

ESITO COMPLESSIVO DEL CONTROLLO PER TIPO DI PROVVEDIMENTO			
ESITO CONTROLLO	DELIBERAZIONI della Giunta provinciale	DETERMINAZIONI dei Dirigenti	Totali
Positivo	23	67	90
Positivo con osservazioni	12	79	91
Negativo	0	0	0
TOTALE PROVVEDIMENTI	35	146	181

Fonte: dati trasmessi dalla PAT.

Tabella 201 - Esito complessivo controllo legalità e trasparenza - percentuali

ESITO CONTROLLO	DELIBERAZIONI della Giunta provinciale	DETERMINAZIONI dei Dirigenti	Totali
% esito positivo	65,71 %	45,89 %	49,72 %
% con osservazioni	34,29 %	54,11 %	50,28 %
% negativo	0,00 %	0,00 %	0,00 %
TOTALE	100,00 %	100,00 %	100,00 %

Fonte: dati trasmessi dalla PAT.

I provvedimenti esaminati hanno riguardato n. 35 deliberazioni della Giunta provinciale e n. 146 determinazioni di dirigenti: n. 90 hanno avuto riscontro positivo (n. 23 della Giunta e n. 67 dei

⁷⁵¹ La Provincia ha specificato che, in recepimento delle nuove disposizioni previste dalla delibera n. 280/2021, con determinazione del Dirigente generale dell'Unità di missione strategica Affari generali della Presidenza, segreteria della Giunta e trasparenza n. 3 del 13 maggio 2021, avente ad oggetto “Nomina dei componenti effettivi dell'Unità per il controllo sulla trasparenza e la legalità amministrativa (deliberazione n. 280 di data 26 febbraio 2021)”, sono stati nominati i 5 componenti effettivi che compongono, unitamente al dirigente del Servizio elettorale, con il ruolo di coordinatore, l'Unità di controllo.

dirigenti), n. 91 esito positivo con osservazioni (n. 12 della Giunta e n. 79 dei dirigenti) e nessuno negativo.

Il 49,72% dei provvedimenti verificati ha avuto un esito positivo; mentre, per il 50,28%, l'esito è stato positivo con osservazioni.

Per quanto riguarda le deliberazioni della Giunta, il 65,71% di quelle analizzate ha ottenuto un esito positivo e il 34,29% un esito positivo con osservazioni.

Le determinazioni dei dirigenti hanno avuto un esito positivo nel 34,29% dei casi analizzati e un esito con osservazioni nel 54,11% dei casi analizzati.

Nessun provvedimento analizzato ha avuto un esito negativo.

L'art. 5 del citato allegato A) alla delibera n. 280/2021, rubricato "Tipologie di provvedimenti oggetto di controllo", prevede 10 tipi di provvedimenti da estrarre e sottoporre a controllo.

La seguente tabella riassume la quantità dei controlli, per tipo di provvedimenti estratti, secondo la normativa citata.

Tabella 202 - Controllo di legalità : Provvedimenti esaminati per tipologia

Tipologia	Delibere	Determinazioni	Totale provvedimenti esaminati	% esaminati
Conferimento di incarichi professionali e di collaborazione ai sensi del capo I <i>bis</i> della legge provinciale n. 23 del 1990 in materia di contratti	0	0	0	0,00%
Affidamento di lavori di importo superiore a euro 500.000,00 e acquisizione di forniture e servizi mediante procedura negoziata di importo superiore a euro 20.000,00, ivi compresi gli affidamenti in economia, ad esclusione dell'acquisizione tramite il mercato elettronico	0	19	19	10,50%
Approvazione di varianti di lavori in corso d'opera, di perizie suppletive e di lavori di completamento di importo superiore a euro 200.000,00	0	1	1	0,55%
Approvazione di bandi inerenti lavori o acquisizione di forniture e servizi	1	3	4	2,21%
Provvedimenti di concessione di contributi e di benefici economici	12	48	60	33,15%
Locazioni di beni immobili di importo complessivo superiore a euro 50.000,00 annui	0	2	2	1,10%
Affidamento in locazione o in concessione di beni demaniali e patrimoniali della Provincia di importo superiore a euro 20.000,00	0	0	0	0,00%
Assunzione di personale a qualsiasi titolo e provvedimenti in materia di personale ad esclusione degli atti privatistici di gestione del rapporto di lavoro assunti in qualità di datore di lavoro	12	6	18	9,94%
Autorizzazioni e abilitazioni	9	54	63	34,81%
Iscrizioni, riconoscimenti, cancellazioni e accreditamenti	1	13	14	7,73%
Totale	35	146	181	100,00%

Fonte: dati trasmessi dalla PAT.

La maggior parte dei provvedimenti esaminati (n. 123 provvedimenti, pari al 67,96%), adottati nel corso dell'anno 2021, rientra in due tipologie:

- provvedimenti di concessione di contributi e di benefici economici: n. 60 provvedimenti, pari al 33,15%;
- autorizzazioni e abilitazioni: n. 63 provvedimenti, pari 34,81%.

L'art. 6 "Parametri da considerare per il controllo dei provvedimenti" dell'allegato A) alla citata d.g.p. 27 febbraio 2021, n. 280, relativo alle disposizioni attuative del controllo di legalità e trasparenza, prevede che: "1. Per il perseguimento delle finalità indicate all'articolo 4 il controllo è effettuato sulla base dei seguenti parametri relativi alla:

a) legittimità del provvedimento:

- presenza degli elementi essenziali del provvedimento amministrativo e sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto che legittimano l'adozione dell'atto;
- sussistenza di coerente e adeguata motivazione del provvedimento;

b) correttezza amministrativa:

- rispetto delle disposizioni relative al procedimento amministrativo e in particolare dei termini massimi fissati per la conclusione dei procedimenti;
- rispetto degli obblighi di pubblicità, trasparenza e di tutela della riservatezza;

c) redazione dell'atto:

- comprensibilità del testo e semplicità espositiva."

In relazione ai parametri del controllo, l'Amministrazione ha comunicato la suddivisione per tipo di provvedimento e per esito dei risultati di controllo, riassunti nella tabella che segue.

Tabella 203 - Esito del controllo per tipo di verifica, dati assoluti e percentuali

Categoria di verifica	Esito POSITIVO		Esito POSITIVO con OSSERVAZIONI		Esito NEGATIVO		TOTALI		TOTALE COMPLESSIVO
	Delibere	Determinazioni	Delibere	Determinazioni	Delibere	Determinazioni	Delibere	Determinazioni	
a) Legittimità provvedimento - presenza degli elementi essenziali del provvedimento amministrativo e sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto che legittimano l'adozione dell'atto - sussistenza di coerente e adeguata motivazione dell'atto	35	142	0	4	0	0	35	146	181
	100,00%	97,26%	0,00%	2,74%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	
b) Correttezza amministrativa - rispetto delle disposizioni relative al procedimento amministrativo e in particolare dei termini massimi fissati per la conclusione dei procedimenti - rispetto degli obblighi di pubblicità, trasparenza e di tutela della riservatezza	28	86	7	60	0	0	35	146	181
	80,00%	58,90%	20,00%	41,10%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	
c) Redazione dell'atto - comprensibilità del testo e semplicità espositiva	28	83	7	63	0	0	35	146	181
	80,00%	56,85%	20,00%	43,15%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	

Fonte: dati trasmessi dalla PAT.

Infine, per quanto riguarda gli aggiornamenti richiesti in relazione all'impatto della pandemia da Covid-19 su tale tipo di controllo, la Provincia ha precisato che *“l'unico impatto della pandemia Covid19 è il mantenimento, anche per l'anno 2021, dell'organizzazione delle sedute dell'Unità di controllo in modalità remota (tramite collegamento GMeet)”*.

● **Controllo sull'adeguatezza dei comportamenti**

Il controllo sull'adeguatezza dei comportamenti è effettuato sulla base del codice di comportamento e dei doveri dei dipendenti e viene attivato d'ufficio o su richiesta del responsabile della struttura⁷⁵².

Il controllo è svolto dalla struttura competente in materia di personale.

La Provincia, dopo aver rappresentato che non sono intervenute modificazioni nell'assetto dei controlli sull'adeguatezza dei comportamenti – che, come specificato nel corso delle istruttorie degli anni precedenti, sono stati attuati tramite i procedimenti disciplinari e con le procedure di verifica sull'osservanza degli istituti contrattuali relativi al rapporto di lavoro -, ne ha comunicato gli esiti in

⁷⁵² Art. 51 e art. 20, c. 2, lett. b), della l.p. 7/1997 (legge sul personale della Provincia); art. 12 del d.p.p. 4 luglio 2008 n. 24-131/Leg. (Regolamento sui controlli interni).

relazione all'esercizio 2021, compilando e inviando apposite tabelle riepilogative, riportate nelle pagine seguenti⁷⁵³.

Per quanto riguarda i procedimenti disciplinari, nel corso del 2021, l'Amministrazione ha avviato n. 32 procedimenti disciplinari (n. 18, nel 2020), che si sono conclusi con gli esiti seguenti: n. 4 con archiviazione (n. 4, nel 2020), n. 5 con richiamo verbale (n. 5, nel 2020), n. 5 con richiamo scritto (n. 5, nel 2020), n. 2 con multa (n. 1, nel 2020), nessuno con sanzione pecuniaria (nessuno nel 2020), n. 6 con sospensione dal servizio e dalla retribuzione fino a dieci giorni (n. 2, nel 2020), n. 2 con sospensione dal servizio e dalla retribuzione da undici giorni a novanta giorni (n. 1, nel 2020), 8 con licenziamento con preavviso e nessuno con licenziamento senza preavviso (nessuno per ciascuna modalità di licenziamento nel 2020).

Tabella 204 - Adeguatezza comportamenti: procedimenti disciplinari

Nr Procedimenti disciplinari conclusi con:	ES. 2020	ES. 2021
Archiviazione	4	4
Richiamo verbale	5	5
Richiamo scritto	5	5
Multa	1	2
Sanzione pecuniaria	0	0
Sospensione dal servizio e dalla retribuzione fino a dieci giorni	2	6
Sospensione dal servizio e dalla retribuzione da undici giorni a novanta giorni	1	2
Licenziamento con preavviso	0	8
Licenziamento senza preavviso	0	0
Totale procedimenti disciplinari conclusi nell'anno	18	32

Fonte: dati trasmessi dalla PAT.

Nel 2021, le procedure di verifica dell'osservanza degli istituti contrattuali relativi al rapporto di lavoro hanno riguardato l'uso improprio dei buoni pasto e le irregolarità nelle assenze per malattia.

Per il rispetto delle norme contrattuali riferite al corretto uso del buono pasto, nel 2021, sono state concluse n. 2 pratiche (n. 6, nel 2020), tutte esitate con il procedimento di recupero dell'importo del buono pasto (n. 5 recuperi e 1 archiviazione nel 2020).

⁷⁵³ Risposta allegata alla nota del Direttore generale e del Dirigente generale del Dipartimento affari finanziari prot. PAT n. 254590 dell'11 aprile 2022 (prot. Corte n. 609 dell'11 aprile 2022), in risposta alla nota istruttoria prot. Corte n. 409 del 9 marzo 2022.

Tabella 205 - Osservanza istituti contrattuali: buoni pasto

nr. pratiche	ES. 2020	ES. 2021
Archiviazioni	1	0
Recuperi	5	2
nr. pratiche		
avviate e non concluse	0	0

Fonte: dati trasmessi dalla PAT.

Per le irregolarità nelle assenze per malattia, sono state concluse n. 13 procedure (n. 11, nel 2020) di cui: n. 6 con archiviazione (n. 4, nel 2020); nessun richiamo all'osservanza delle disposizioni in materia di malattia (nessuna nel 2020); n. 4 recuperi emolumenti (n. 6, nel 2020); nessuna revoca del recupero (n. 1 revoca del recupero emolumenti nel 2020); 3 procedimenti disciplinari (nessuno nel 2020).

Tabella 206 - Osservanza istituti contrattuali: assenze per malattia

Procedure concluse nell'anno con esito di:	ES. 2020	ES. 2021
Archiviazione	4	6
Richiamo all'osservanza	0	0
Recupero emolumenti	6	4
Revoca recupero emolumenti	1	0
Procedimento disciplinare	0	3
Totale procedure concluse nell'anno	11	13

Fonte: dati trasmessi dalla PAT.

L'Ente ha, infine, precisato, con riferimento alla richiesta di fornire aggiornamenti in ordine all'impatto della pandemia da Covid-19 su tale tipologia di controllo, di non aver registrato *“elementi di impatto dovuti alla pandemia da Covid-19.”*.

- **Esame di conformità agli obiettivi e alle disposizioni in materia di programmazione e di coerenza con le linee della politica finanziaria provinciale.**

In merito al controllo di conformità agli obiettivi e alle disposizioni in materia di programmazione e di coerenza con le linee della politica finanziaria provinciale, l'art. 14 del regolamento provinciale sui controlli interni (d.p.p. 4 luglio 2008, n. 24-131 Leg.) rinvia alla disciplina dettata dall'art. 24 della l.p. 8 luglio 1996, n. 4, recante la *“Nuova disciplina della programmazione di sviluppo e adeguamento delle norme in materia di contabilità e di zone svantaggiate”* e alle relative deliberazioni attuative.

La Provincia, in merito alla richiesta istruttoria relativa alle eventuali modifiche nell'assetto del controllo in esame intervenute nel corso del 2021, non ha segnalato modifiche.

Per l'anno 2021, quindi, valgono i medesimi riferimenti comunicati nel corso delle precedenti istruttorie e la procedura di esame preventivo delle proposte di deliberazione della Giunta provinciale rimane disciplinata: *“dalle deliberazioni della Giunta provinciale n. 1444 del 19 luglio 2013, n. 1116 di data 7 luglio 2014 e n. 295 del 2 marzo 2015, per quanto riguarda l'analisi delle proposte di intervento normativo e per la formazione degli atti normativi; dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 6 del 15 gennaio 2016, in attuazione dell'art. 24 c. 1 della legge sulla programmazione provinciale, per l'esame preventivo di piani, programmi, progetti e altri atti di programmazione generale o settoriale, nonché dei criteri generali di finanziamento”*⁷⁵⁴.

L'analisi delle proposte di intervento normativo è disciplinata, invece, dal documento *“Indirizzi per la programmazione normativa e per l'elaborazione delle proposte di intervento normativo”*, approvato dalla d.g.p. 22 dicembre 2020, n. 2125.

L'Amministrazione ha, quindi, rappresentato che *“nel 2021, il Servizio Pianificazione strategica e programmazione europea ha svolto l'attività di esame preventivo di tutti gli atti trasmessi dalle strutture con la formulazione, in corso d'anno, di 225 pareri scritti così suddivisi: 216 relativi a piani, programmi, progetti e deliberazioni di criteri; 6 relativi a schemi di regolamento; 3 relativi a disegni di legge.”*.

Inoltre, è stato comunicato che il Servizio pianificazione e controllo strategico ha proseguito, nel corso del 2021, l'attività di esame delle richieste di variazione di bilancio, qualora accompagnate da proposte di variazione dei documenti di programmazione settoriale, dal punto di vista della coerenza programmatica e del rispetto delle disposizioni contenute nella disciplina in materia di programmazione settoriale, approvata con d.g.p. 13 luglio 2018, n. 1197⁷⁵⁵.

È stato, quindi, precisato che *“a seguito dell'esame delle proposte di deliberazione, effettuato anche assicurando il supporto alle strutture competenti per la predisposizione e l'affinamento delle proposte, si segnala che non è mai stata rilevata una mancanza di conformità con le disposizioni in materia di programmazione e con i documenti di programmazione e pianificazione di carattere generale della Provincia.”*.

Infine, per quanto riguarda gli aggiornamenti richiesti in relazione all'impatto della pandemia da Covid-19 su tale tipo di controllo, la Provincia ha precisato che *“la pandemia da COVID-19 ha esercitato un impatto sullo svolgimento di tutta l'attività amministrativa, ivi inclusa quella relativa all'esame preventivo delle proposte di provvedimento, in relazione alle assenze del personale coinvolto nell'attività e alla conseguente*

⁷⁵⁴ Comunicato con nota PAT prot. n. 195697 del 3 aprile 2020 (acquisita al prot. della Corte dei conti n. 787 di data 3 aprile 2020), in risposta al quesito n. 45 della nota istruttoria prot. 433 del 21 febbraio 2020.

⁷⁵⁵ Con la modifica della disciplina in materia di programmazione settoriale, approvata con deliberazione della Giunta provinciale n. 1197 del 13 luglio 2018, in attuazione dell'art. 17 della legge sulla programmazione provinciale, è stato stabilito che le richieste di variazione di bilancio, qualora accompagnate da proposte di variazione dei Documenti di programmazione settoriale, siano esaminate anche dal Servizio pianificazione e controllo strategico, dal punto di vista della coerenza programmatica e del rispetto delle disposizioni contenute nella delibera sopra richiamata.

redistribuzione del lavoro sul personale in servizio, al fine di garantire la conclusione delle procedure nei tempi prestabiliti ed in modo accurato.”.

• **Controllo sull’attuazione delle leggi provinciali e valutazione delle politiche pubbliche**

In merito al controllo previsto dalla l.p. 28 marzo 2013, n. 5, recante “Controllo sull’attuazione delle leggi provinciali e valutazione degli effetti delle politiche pubbliche. Modificazioni e razionalizzazione delle leggi provinciali che prevedono obblighi in materia”, la Provincia, dopo aver richiamato quanto già comunicato lo scorso anno in merito alla costituzione, nel corso del 2020, del Tavolo di coordinamento⁷⁵⁶, deputato a elaborare la proposta di Programma per il controllo sull’attuazione delle leggi provinciali e per la valutazione degli effetti delle politiche pubbliche per la legislatura in corso, e precisato che una proposta formale di programma non è stata definita, ha comunicato⁷⁵⁷ che *“nel corso del 2021 è stata comunque realizzata – seguendo la metodologia elaborata e adottata dal Tavolo di coordinamento per la XV legislatura – l’attività di controllo e di valutazione della legge provinciale n. 10 del 2017 “Riduzione degli sprechi, recupero delle eccedenze alimentari e non alimentari e dei prodotti farmaceutici” con la elaborazione dei documenti: - “Controllo sullo stato di attuazione delle disposizioni” (che verifica l’effettiva attuazione di quanto previsto in termini di adozione di atti secondari e di eventuali altri atti amministrativi a carattere generale necessari per l’attuazione della legge provinciale, di rispetto delle tipologie degli atti adottati, dei tempi stabiliti e delle procedure per la loro adozione; individua le ragioni, anche organizzative, dell’eventuale mancata adozione degli atti e dei ritardi o difformità occorse e le eventuali criticità nella applicazione); - “Valutazione degli effetti” (che verifica i risultati ottenuti rispetto alle finalità e agli obiettivi rinvenibili nelle stesse in modo da misurare l’effettiva capacità dimostrata di rispondere alle esigenze alla base dell’intervento normativo e di produrre gli effetti desiderati a beneficio dei destinatari. La verifica delle misure e degli interventi realizzati per conseguire gli obiettivi è condotta sulla base di dati, informazioni e documenti, reperiti e organizzati con il supporto tecnico e conoscitivo delle strutture e degli enti strumentali della Provincia competenti nelle materie oggetto della legge provinciale oggetto di verifica. In particolare, la verifica deve riguardare i dati sull’andamento delle misure adottate nel periodo di vigenza della norma e le risorse finanziarie, organizzative e strumentali utilizzate per realizzarle), cui seguirà la predisposizione della “Relazione conclusiva”, elaborata anche tenendo conto degli esiti delle consultazioni dei principali soggetti coinvolti in qualità di attuatori o destinatari della legge.”.*

È stato, inoltre, precisato che *“sul finire del 2021 sono state altresì intraprese iniziative di stimolo finalizzate ad assicurare la piena operatività del Tavolo di coordinamento nel corso dell’anno 2022.”.*

⁷⁵⁶ Tavolo di coordinamento composto da un membro della Giunta provinciale e quattro consiglieri provinciali, due della maggioranza e due della minoranza.

⁷⁵⁷ Risposta allegata alla nota del Direttore generale e del Dirigente generale del Dipartimento affari finanziari prot. PAT n. 254590 dell’11 aprile 2022 (prot. Corte n. 609 di data 11 aprile 2022), in risposta alla nota istruttoria prot. Corte n. 409 del 9 marzo 2022.

Infine, per quanto riguarda gli aggiornamenti richiesti in relazione all'impatto della pandemia da Covid-19 su tale tipo di controllo, la Provincia ha evidenziato che *“l'impatto delle difficoltà legate alla pandemia sul contesto generale e sul funzionamento istituzionale, ha determinato una ridefinizione delle priorità programmatiche e operative che ha comportato il rallentamento dell'attività del Tavolo di coordinamento che, nel corso del 2021, non ha provveduto a definire una proposta formale di programma per la XVI legislatura.”*.

15.6 La valutazione del personale

Il controllo ispettivo sul funzionamento della struttura organizzativa è realizzato attraverso la valutazione della dirigenza.

Per la verifica della rispondenza dei risultati dell'attività svolta dalla dirigenza alle prescrizioni e agli obiettivi stabiliti dalle disposizioni normative e ai programmi della Giunta provinciale, nonché alla corretta ed economica gestione delle risorse, all'imparzialità e al buon andamento dell'azione amministrativa, la Giunta si avvale di un apposito Nucleo di valutazione.

Analogamente, anche la valutazione dell'attività svolta dai direttori è effettuata dal Nucleo di valutazione⁷⁵⁸.

Come già rappresentato in occasione della parifica del Rendiconto 2018, la Giunta provinciale, anche a seguito di alcune proposte di innovazione del sistema di misurazione e valutazione delle *performance*, formulate dal Nucleo di valutazione, ha approvato, con la delibera n. 2257 del 28 dicembre 2017, una metodologia di valutazione, che ha trovato applicazione a decorrere dall'anno di valutazione 2018⁷⁵⁹.

⁷⁵⁸ L'art. 19 della l.p. n. 7/1997, intitolato “Nucleo di valutazione dei dirigenti”, a seguito della modifica apportata dall'art. 12 della l.p. 29 ottobre 2010, n. 22, prevede l'emanazione di una delibera della Giunta provinciale per la definizione dei criteri e procedure per la valutazione del personale dirigenziale e direttivo.

⁷⁵⁹ Principali deliberazioni della Giunta provinciale, che regolano le attività del nucleo:

- n. 1218 del 18 luglio 2014 “Disposizioni inerenti alle modalità di istituzione e di funzionamento del Nucleo di valutazione del personale con qualifica di Dirigente e Direttore della Provincia Autonoma di Trento”; in seguito modificata dalla delibera n. 2084 del 24 novembre 2016 al fine di coincidere la durata in carica del nucleo con la legislatura;
- delibera n. 1405 del 24 agosto 2015, recante “Determinazioni in ordine al nucleo di valutazione della dirigenza: modificazione della deliberazione della Giunta provinciale n. 693 del 19 aprile 2013 e della deliberazione n. 150 di data 9 febbraio 2015, revoca della deliberazione della Giunta provinciale n. 191 del 16 febbraio 2015”, in cui la Giunta provinciale dà atto che “ai sensi del comma 10-bis dell'art. 19 della l.p. n. 7/1997 così come modificata dalla l.p. n. 7/2015, gli enti strumentali pubblici si avvalgono obbligatoriamente del Nucleo di valutazione costituito presso la Provincia ai sensi del medesimo articolo senza la necessità di stipulare apposita convenzione”;
- delibera n. 2257 del 28 dicembre 2017, recante “Criteri e procedura per la valutazione delle prestazioni (metodologia di valutazione 2018) del personale con qualifica di Dirigente e di Direttore della Provincia autonoma di Trento”;
- delibera n. 2459 del 21 dicembre 2018, recante “Determinazioni in ordine alla metodologia di valutazione delle prestazioni del personale con qualifica di Dirigente e Direttore della Provincia autonoma di Trento (definizione della fase conclusiva del processo di valutazione)”, con cui si approvava una nuova metodologia di valutazione, che ha trovato applicazione a decorrere dall'anno di valutazione 2018;
- delibera n. 2210 del 20 dicembre 2019, recante “Determinazioni in ordine alla metodologia di valutazione ex art. 19 l.p. n. 7/1997 e alla metodologia di valutazione per la conferma nella qualifica di dirigente ex art. 21 l.p. n. 7/1997”. La metodologia prevista da tale delibera trova applicazione a decorrere dall'anno di valutazione 2020.
- delibera n. 1702 del 30 ottobre 2020, recante “Disposizioni in ordine alla valutazione delle prestazioni dei dirigenti e dei direttori per l'anno 2020, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 19 della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7.”.

La Provincia ha evidenziato, a suo tempo, che la metodologia si caratterizza per la connessione fra processo di pianificazione generale, programmazione e controllo strategico dell'amministrazione provinciale e operatività delle strutture, sulla quale si innesta, poi, il controllo della *performance* dirigenziale⁷⁶⁰.

In applicazione di tale metodologia, la valutazione viene svolta annualmente, con riferimento a:

- risultati raggiunti, rispetto agli obiettivi assegnati e relativi indicatori di risultato;
- grado di copertura del ruolo ovvero delle capacità manageriali.

Il relativo processo di valutazione si articola nelle seguenti fasi:

- programmazione, pianificazione e attribuzione obiettivi;
- monitoraggio intermedio;
- valutazione consuntiva dei risultati raggiunti e dei comportamenti adottati.

La predetta deliberazione stabilisce che sono valutatori:

- il presidente della Provincia, coadiuvato dal direttore generale e sentiti gli assessori di riferimento, per i dirigenti generali della direzione generale, dell'avvocatura e dei dipartimenti;
- i dirigenti generali preposti alla direzione generale, all'avvocatura e ai dipartimenti, per i dirigenti da loro dipendenti;
- i dirigenti preposti ad agenzia complessa, nei confronti dei dirigenti dei servizi che dipendono dalle agenzie;
- il direttore generale, i dirigenti generali e i dirigenti, nei confronti dei direttori d'ufficio e direttori con incarico speciale.

Con riguardo alle funzioni del Nucleo di valutazione, è stabilito che *“ha il compito di fornire all'amministrazione il necessario supporto nell'attività di valutazione dei dirigenti e dei direttori e altresì di suggerire modalità di gestione dell'organizzazione amministrativa che consentano il pieno raggiungimento degli obiettivi attesi per il miglioramento delle competenze professionali.”*.

Il processo di valutazione dei dirigenti e dei direttori si articola, quindi, in fasi ed è svolto mediante la compilazione di apposite schede suddivise in sezioni (ad esempio: descrizione contesto esterno, misurazione e valutazione dei risultati, grado di copertura del ruolo, rilevazione obiettivi individuali – Programma di gestione (PDG), rilevazione obiettivi individuali – *extra* PDG).

Gli obiettivi derivanti dal Programma di gestione (PDG) sono declinati dai dirigenti generali in attività necessarie al raggiungimento degli stessi e assegnati alle unità operative (dipartimenti, agenzie, servizi, unità di missione, uffici o incarichi speciali direttori).

⁷⁶⁰ Così nell'allegato “Il sistema dei controlli interni”, al verbale n. 19 del Collegio dei revisori dei conti della Provincia del 20 aprile 2018 (prot. Corte n. 370 del 23.4.2018), si rimanda in proposito al paragrafo 16.5, recante “La valutazione del personale della Relazione sul Rendiconto della provincia autonoma di Trento per l'esercizio finanziario 2018” (Decisione n. 4/PARI/2019).

Dalla declinazione degli obiettivi PDG in attività per ogni unità operativa, deriva la creazione della “Scheda di rilevazione obiettivi individuali – PDG”, intestata ai responsabili o preposti alla medesima unità operativa.

In assenza di obiettivi individuali da Programma di gestione, viene assegnata una “Scheda di rilevazione obiettivi individuali – extra PDG”.

La scheda di valutazione viene confermata sia dal valutatore che dal valutato.

Al termine del periodo di valutazione, il valutato fornisce gli elementi necessari al valutatore per la valutazione del mancato raggiungimento o del raggiungimento parziale delle attività/obiettivo.

Come riportano nella deliberazione n. 2459 del 21 dicembre 2018 *“il risultato finale della valutazione, dato dalla somma di percentuale complessiva di raggiungimento degli obiettivi della sezione misurazione e valutazione dei risultati e percentuale complessiva del grado di copertura del ruolo della sezione grado di copertura del ruolo, è, quindi, sintetizzato in un risultato complessivo, secondo la scala riportata nella seguente tabella.”*⁷⁶¹.

Tabella 207 – Scala risultato complessivo schede valutazione

NEGATIVA	SUFFICIENTE	DISCRETO	BUONO	OTTIMO	ECCELLENTE
fino a 50%	da 51% a 60%	da 61% a 71%	da 72% a 85%	da 86% a 94%	da 95% a 100%

Fonte: deliberazione Gp n. 2257 del 28 dicembre 2017.

La deliberazione n. 2257 del 2017 specifica che *“il Nucleo, ai fini della convalida delle valutazioni, procede al controllo e alla verifica delle schede e della eventuale documentazione relativa e, ove lo ritenga necessario, può chiedere chiarimenti agli interessati. Conseguentemente il Nucleo valida quindi, con eventuali osservazioni, le valutazioni delle prestazioni rese dai valutati e ne trasmette gli esiti alla struttura competente in materia di personale che le presenta alla Giunta provinciale per l'approvazione.”*.

Infine, la valutazione positiva *“ha come effetto la corresponsione della retribuzione di risultato, come previsto dalla legge sul personale della Provincia e dai contratti collettivi di lavoro vigenti.”*.

Mentre, *“nel caso di valutazione negativa il Nucleo di valutazione, previamente acquisite in contraddittorio le deduzioni del valutato, eventualmente assistito da un rappresentante dell'organizzazione sindacale cui egli aderisce o conferisce mandato nonché da un legale di fiducia, invia una relazione dettagliata alla Giunta provinciale. La delibera della Giunta provinciale che formalizza la valutazione negativa è comunicata all'interessato con l'avvertenza che, in caso di mancata proposizione di ricorso arbitrale entro trenta giorni dalla*

⁷⁶¹ Deliberazione n. 2459 del 21 dicembre 2018, recante “Determinazioni in ordine alla metodologia di valutazione delle prestazioni del personale con qualifica di Dirigente e Direttore della Provincia autonoma di Trento (definizione della fase conclusiva del processo di valutazione)”. La successiva deliberazione n. 2210 del 20 dicembre 2019, avente ad oggetto “Determinazioni in ordine alla metodologia di valutazione ex art. 19 l.p. n. 7/1997 e alla metodologia di valutazione per la conferma nella qualifica di dirigente ex art. 21 l.p. n. 7/1997”, ha, ripreso la medesima tabella e apportato alcune modifiche alla metodologia.

comunicazione, la valutazione negativa diviene definitiva. La valutazione negativa ha le ripercussioni previste dalla legge sul personale della Provincia.”⁷⁶².

I criteri per la valutazione del personale dirigenziale e direttivo collegano, quindi, in particolare, gli obiettivi della dirigenza agli obiettivi definiti nel Programma di gestione, che include quelli in precedenza previsti nel Piano di miglioramento⁷⁶³, agli obiettivi di carattere gestionale e agli obiettivi derivanti dal miglioramento delle attività ordinarie⁷⁶⁴.

La procedura di valutazione prevede un utilizzo eventuale dei dati provenienti dal controllo di gestione⁷⁶⁵.

L'allegato B) alla delibera n. 97 del 5 febbraio 2016 ha introdotto, tra l'altro, un modello standardizzato per l'annuale relazione individuale, che i dirigenti e i direttori presentano al Nucleo di valutazione, ai sensi degli artt. 18, c. 1, e 29, c. 3, della l.p. n. 7/1997.

Tale modello si compone delle seguenti sezioni:

- rendicontazione obiettivi della scheda di valutazione (indicatori di risultato previsti, *target* raggiunto, stato obiettivo, ecc.);

⁷⁶² L.p. 3 aprile 1997, n. 7, recante “Legge sul personale della Provincia”, art. 19 “Nucleo di valutazione dei dirigenti”: “[...] 6. L'eventuale valutazione negativa è contestata dalla Giunta all'interessato il quale può proporre entro trenta giorni ricorso ad un collegio arbitrale per la verifica della corretta applicazione dei criteri e delle procedure di valutazione. Il collegio arbitrale è composto da tre esperti, di cui due individuati rispettivamente dall'interessato e dalla Giunta e uno di comune accordo fra le parti. 7. Se la valutazione negativa è definitiva, la Giunta provinciale può revocare l'incarico e mettere il dirigente a disposizione di una struttura complessa secondo quanto previsto dall'articolo 15 bis, comma 4, oppure, nei casi di responsabilità particolarmente grave o reiterata, procede al licenziamento del dirigente. 8. Qualora la valutazione negativa sia accertata nei confronti di un dirigente assunto ai sensi dell'articolo 28, la Giunta dispone la risoluzione del rispettivo contratto.”.

⁷⁶³ L'art. 3, c. 2-bis, l.p. 31 maggio 2012, n. 10, prevede che: “Per garantire una migliore integrazione con la programmazione delle attività da parte delle strutture provinciali, le azioni e gli interventi di modernizzazione sono definiti, individuando per ciascuno di essi tempi e risultati attesi, nell'ambito della predisposizione del programma di gestione previsto all'art. 2 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 26 marzo 1998, n. 6-78/Leg. (Regolamento recante “Funzioni della Giunta provinciale e gestione amministrativa dei dirigenti”). Il quadro unitario di azioni, di interventi di modernizzazione, di tempi e di risultati attesi costituisce uno specifico allegato del programma di gestione”. Il seguente c. 2-ter dell'art. 3 dispone che: “Il piano di miglioramento può essere aggiornato con i tempi e le procedure del programma di gestione.”.

⁷⁶⁴ La deliberazione n. 1146 dell'8 giugno 2012 prevede che “La valutazione delle prestazioni dirigenziali e dei direttori si realizza secondo due dimensioni base: - il risultato (il cosa è stato ottenuto): si considerano i risultati raggiunti dal valutato con riferimento agli obiettivi e agli indicatori prefissati; - il comportamento organizzativo (il come si è operato, in relazione al risultato complessivo): si considerano le capacità manageriali dimostrate nell'attività ordinaria.” A questa metodologia di valutazione, con deliberazione della Giunta provinciale n. 97 di data 5 febbraio 2016, sono state apportate alcune significative modifiche, in particolare con l'introduzione di una scala pentenaria per la valutazione del grado di raggiungimento degli obiettivi e del grado di copertura del ruolo, con la revisione dei fattori che costituiscono le griglie del grado di copertura del ruolo e l'introduzione di un modello standardizzato della annuale relazione individuale da presentare al Nucleo di valutazione della dirigenza. Tali modifiche hanno trovato applicazione “a partire dalla chiusura del processo di valutazione riferito all'anno 2015.”.

⁷⁶⁵ L.p. 3 aprile 1997, n. 7 “Legge sul personale della provincia”, art. 19 “Nucleo di valutazione dei dirigenti”, c. 4: “[...]La valutazione della dirigenza è effettuata annualmente, sulla base delle relazioni previste dall'articolo 18 e degli altri strumenti di verifica predisposti dall'amministrazione, con riferimento ai risultati raggiunti e utilizzando eventualmente, con le modalità previste dalla deliberazione di cui al comma 3, anche i dati provenienti dai controlli interni e dal controllo di gestione nonché ulteriori elementi oggettivamente rilevanti. Gli esiti della valutazione costituiscono presupposto per il conferimento e la revoca degli incarichi dirigenziali e per l'attribuzione della retribuzione di risultato.”.

- descrizione dell'attività corrente (attività corrente/ordinaria che non rientra in quella obbiettivizzata);
- rendicontazione indicatori del controllo di gestione;
- proposte migliorative e innovazioni⁷⁶⁶.

La delibera n. 2257 del 28 dicembre 2017 è stata integrata, per la parte della valutazione a consuntivo, con la deliberazione n. 2459 del 21 dicembre 2018.

Quest'ultima stabilisce i punteggi che il valutatore può utilizzare, ai fini della valutazione dei fattori tempo e risultato atteso, per quanto riguarda la parte obiettivi, e dell'espressione del giudizio rispetto agli "item" individuati relativamente al grado di copertura del ruolo.

La deliberazione n. 2210 del 20 dicembre 2019, avente ad oggetto "Determinazioni in ordine alla metodologia di valutazione ex art. 19 l.p. n. 7/1997 e alla metodologia di valutazione per la conferma nella qualifica di dirigente ex art. 21 l.p. n. 7/1997", ha, quindi, apportato alcune modifiche alla metodologia definita dalle precedenti deliberazioni n. 2257 del 28 dicembre 2017 e n. 2459 del 21 dicembre 2018, precisando i criteri e la procedura per la valutazione delle prestazioni, che trovano applicazione a decorrere dall'anno di valutazione 2020.

In particolare, la citata deliberazione n. 2210/2019 ha previsto che: "1. le Unità di missione strategica sono preposte allo svolgimento di attività o compiti progettuali di carattere strategico e trasversale; si ritiene quindi che, al fine del processo di pianificazione e valutazione, debbano essere considerate alla stregua dei Dipartimenti provinciali; 2. al fine di ridurre la numerosità delle attività assegnate, in presenza di più incarichi dirigenziali attribuiti allo stesso dirigente, la valutazione avrà ad oggetto solo l'incarico dirigenziale svolto come titolare, escludendo quindi quelli temporaneamente conferiti; 3. al fine di facilitare ed efficientare le operazioni di pianificazione e programmazione, si ritiene che anche la definizione dei target legati alle specifiche attività da PDG sia svolta dai singoli valutatori; in tal senso questi ultimi dovranno svolgere, ad avvenuta approvazione delle schede PDG, una prima verifica di coerenza dei target con le competenze delle singole unità operative, provvedendo, se del caso, alla loro modifica; 4. in considerazione della rilevanza e della strategicità insita nella generale attività di coordinamento svolta dai dirigenti generali della Direzione generale, dell'Avvocatura, dei Dipartimenti e delle Unità di missione strategica, è previsto che la stessa sia adeguatamente valorizzata all'interno della scheda di valutazione individuale degli obiettivi da PDG; 5. si ritiene opportuno, anche al fine di garantire un qualificato supporto ai dirigenti valutatori nella fase di pianificazione delle attività derivanti da PDG, che il Nucleo di valutazione esprima un parere obbligatorio, seppur non

⁷⁶⁶ Allegato B) alla deliberazione 97/2016, recante "Modificazione della deliberazione della Giunta provinciale n. 1146 di data 8 giugno 2012 avente ad oggetto "Criteri e procedura per la valutazione delle prestazioni (metodologia di valutazione) del personale con qualifica di Dirigente e Direttore della Provincia autonoma di Trento" e s.m.

vincolante, relativamente alle citate attività, valutando che le caratteristiche delle stesse facciano riferimento a obiettivi strategici e sfidanti ma raggiungibili, realistici, misurabili, specifici; 6. relativamente alla fase di misurazione e valutazione dei risultati, al fine di poter garantire l'emergere di performance particolarmente eccellenti, si ritiene di modificare la scala dei giudizi che il valutatore è chiamato ad esprimere con riferimento al raggiungimento delle attività attribuite, prevedendo in particolare che: ° il raggiungimento del risultato nei tempi previsti corrisponda ad un valore pari a 0,9, mentre il punteggio 1 sia riservato al caso di raggiungimento in tempi nettamente anticipati; ° se la qualità del risultato conseguito è pienamente in linea con le attese il punteggio corrispondente sia pari a 0,9. Per un numero limitato e circostanziato di casi sarà possibile riconoscere il conseguimento di una qualità eccezionalmente al di sopra delle attese, che corrisponderà ad un punteggio pari a 1. 7. prevedere un anticipo della valutazione a cura del Direttore generale finalizzato al conferimento degli incarichi.”.

Valutazione esercizio 2020

L'Ente, per quanto riguarda la valutazione relativa all'esercizio 2020, ha comunicato che *“nel corso dell'anno 2021 si è proceduto alla chiusura del processo di valutazione riferito all'anno 2020 nei confronti dei dirigenti e direttori in servizio presso le strutture provinciali, secondo quanto riportato nella tabella allegata 11.”*⁷⁶⁷.

Dai dati comunicati, si evince che il Nucleo di valutazione, con riferimento alla chiusura del processo di valutazione riferito all'anno 2020, ha validato:

- n. 101 schede relative alla dirigenza, in particolare:
 - n. 23 schede relative agli incarichi di dirigente generale o con trattamento economico equiparato;
 - n. 78 schede relative a dirigenti;
- n. 186 schede relative ai direttori d'ufficio e con incarico speciale⁷⁶⁸.

⁷⁶⁷ Risposta allegata alla nota del Direttore generale e del Dirigente generale del Dipartimento affari finanziari prot. PAT n. 254590 dell'11 aprile 2022 (prot. Corte n. 609 dell'11 aprile 2022), in risposta alla nota istruttoria prot. Corte n. 409 del 9 marzo 2022.

⁷⁶⁸ Delibera della Giunta provinciale n. 1572 del 24 settembre 2021, recante “Approvazione dell'operato del Nucleo di valutazione relativamente alla validazione della valutazione delle prestazioni anno 2020 del personale dirigenziale e direttore. Determinazioni in ordine al Fondo per la retribuzione di risultato del personale dirigente e direttore per l'anno 2020 e alla "quota obiettivi specifici" del Fondo per la riorganizzazione e l'efficienza gestionale relativi all'anno 2020”.

**Tabella 208 – Schede validate nell'anno 2021 dal Nucleo valutazione provinciale
– valutazione esercizio 2020**

Personale valutato	Nr. schede validate
Dirigenti generali o equiparati	23
Dirigenti	78
Direttori	186

Fonte: dati trasmessi dalla PAT.

Sono stati comunicati anche i dati relativi alla media della valutazione complessiva, distinti per dirigenti e direttori appartenenti ai diversi dipartimenti provinciali, esposti nelle due seguenti tabelle.

Tabella 209 – Media punteggi dirigenti valutati – valutazione esercizio 2020

Nr. valutati	Media punteggio finale	Risultato finale (media)
6	91,67	ottimo
4	89,50	ottimo
5	87,50	ottimo
5	91,40	ottimo
12	90,67	ottimo
11	88,00	ottimo
6	91,00	ottimo
8	90,45	ottimo
5	94,72	ottimo
8	92,25	ottimo
15	92,53	ottimo
16	89,00	ottimo

Fonte: elaborazione Cdc su dati PAT.

Su un totale di n. 101 valutati, il 99,01% ha ottenuto un punteggio finale (medio), rientrante in un *range* che va da 86% a 94% (somma della percentuale complessiva di raggiungimento degli obiettivi e della percentuale complessiva grado di copertura del ruolo), rientrando nel risultato finale della valutazione “ottimo”. Mentre, il restante 0,99% ha ottenuto un punteggio finale (medio), entro un *range* che va da 72% a 85%, rientrando nel risultato finale della valutazione “buono”.

Per i n. 101 dirigenti valutati nel 2021 (anno valutazione 2020), la media del risultato finale è di 90,21% corrispondente ad una valutazione “ottimo” (media del 88,89 %, nel 2019).

Tabella 210 – Media punteggi direttori valutati – valutazione esercizio 2020

Nr valutati	Media punteggio finale	Risultato finale (media)
3	98,67	eccellente
4	92,5	ottimo
6	91	ottimo
17	88,41	ottimo
6	93,83	ottimo
18	91,62	ottimo
16	90,25	ottimo
8	91,75	ottimo
25	91,9	ottimo
10	97,66	eccellente
15	97,64	eccellente
33	91,63	ottimo
25	92,7	ottimo

Fonte: elaborazione Cdc su dati PAT.

Per quanto riguarda i direttori, su n. 186 valutati, n. 158 direttori - circa l'84,95 dei valutati (92,12%, nel 2020), - hanno ottenuto un punteggio nel *range* che corrisponde al risultato finale della valutazione "ottimo", n. 28 direttori - circa il 15,05% - hanno ottenuto una valutazione "eccellente" (7,88%, nel 2020). La media per i n. 186 direttori valutati nel 2021 (anno valutazione 2020), per il risultato finale, è di 93,04% (92,23%, nel 2020), corrispondente ad una valutazione "ottimo".

In riferimento alla valutazione relativa all'esercizio 2020, la Provincia ha dato conto delle modifiche al sistema di valutazione, che sono state adottate in conseguenza della situazione di emergenza per la pandemia da Covid-19: "riguardo alla metodologia, con deliberazione della Giunta provinciale n. 1702 del 30 ottobre 2020 la Giunta provinciale ha assunto determinazioni in ordine alla valutazione dei dirigenti e direttori per l'anno 2020, approvando una specifica nota metodologica per tale annualità, in deroga alla metodologia approvata con deliberazioni n. 2257/2017, n. 2459/2018 e n. 2210/2019.

Ciò in considerazione del fatto che il 2020 si è caratterizzato per aver assorbito la stragrande maggioranza delle risorse delle strutture organizzative nella gestione della fase più acuta dell'emergenza epidemiologica da Covid19 (per quanto concerne la prima metà dell'anno) e per la programmazione, attivazione e gestione delle attività ritenute prioritarie in conseguenza della medesima emergenza (nella seconda metà dell'anno).

Questo ha avuto ripercussioni sul Programma di Gestione, approvato con la deliberazione n. 1226 del 21 agosto 2020, che ha previsto tutta una serie di obiettivi di risultato e conseguenti azioni operative che si aggiungono, a volte anche sostituendosi, ad altri obiettivi strategici.

In tale contesto è risultato quindi impossibile coinvolgere ulteriormente la dirigenza provinciale nella pianificazione di ulteriori obiettivi rilevanti, oltre a quelli indicati nel Programma di Gestione.

Anche lo svolgimento delle attività cosiddette ordinarie è stato fortemente influenzato dall'emergenza epidemiologica e conseguentemente le strutture hanno dovuto adeguare procedure, processi e modalità di lavoro per renderli compatibili al momento emergenziale, garantendo il mantenimento del livello di servizio offerto.

Per quanto sopra, la Giunta provinciale con la menzionata deliberazione n. 1702/2020:

- per quanto riguarda gli obiettivi, ha assegnato d'ufficio a tutti i dirigenti e direttori valutati:
 - le attività individuate nel Programma di gestione (PdG) 2020 di cui alla d.g.p. n. 1226/2020;
 - un unico ed uguale obiettivo EXTRA PDG consistente nel “Mantenimento del livello di servizio offerto all'utenza nonostante il momento emergenziale, anche valorizzando gli strumenti di innovazione e di digitalizzazione e il lavoro a distanza”;
- per quanto riguarda il grado di copertura del ruolo, ha attribuito a tutti i dirigenti e i direttori gli item delle aree di competenza individuati nello stesso provvedimento.

A consuntivo il processo si è concluso prevedendo:

- per tutti i dirigenti e direttori la redazione della relazione ex art. 18 l.p. n. 7/1997, dando specificatamente conto delle attività svolte in relazione agli obiettivi da PdG e delle ulteriori attività effettuate e descrivendo la situazione organizzativa della struttura diretta in termini, ad esempio, di azioni/innovazioni messe in campo per garantire il mantenimento/miglioramento del livello di servizio offerto, eventuali criticità riscontrate e soluzioni attivate, eventuali criticità ancora presenti nel rapporto e/o nella gestione dei collaboratori;
- la compilazione da parte dei valutatori di una scheda di valutazione semplificata ove, tenuto conto degli obiettivi da PdG e delle aree di competenza connesse al ruolo rivestito anche oggetto della valutazione dell'anno 2019, esprimere un giudizio sintetico e attribuire un punteggio complessivo di valutazione sulla base della seguente scala contenuta nell'attuale metodologia ovvero

NEGATIVO	SUFFICIENTE	DISCRETO	BUONO	OTTIMO	ECCELLENTE
fino al 50%	da 51% a 60%	da 61% a 71%	da 72% a 85%	da 86% a 94%	da 95% a 100%

Valutazione esercizio 2021

Con riferimento alla valutazione relativa all'esercizio 2021, nell'allegato 11 innanzi citato, l'Ente ha comunicato che, nel corso dell'anno 2021, sono state attivate:

- n. 108 schede relative ai dirigenti;
 - n. 27 schede relative agli incarichi di dirigente generale o con trattamento economico equiparato;
 - n. 81 schede relative a dirigenti;

- n. 175 schede relative ai direttori d'ufficio o con incarico speciale in servizio presso le strutture provinciali.

Tabella 211 – Schede valutazione attivate nell'anno dal Nucleo valutazione provinciale

Personale valutato	Nr. schede attivate
Dirigenti generali o equiparati	27
Dirigenti	81
Direttori	175

Fonte: dati trasmessi dalla PAT.

Infine, si riporta la spesa complessiva prevista a favore dei componenti del Nucleo di valutazione, che è stata quantificata in euro 244.800,00, per il periodo 1° ottobre 2019 - 30 settembre 2021, così suddivisa:

- 55.200,00 euro, quale indennità di carica lorda per il Presidente;
- 129.600,00 euro, quale indennità lorda complessiva per gli altri tre componenti;
- 60.000,00 euro, quale ammontare per rimborso spese ed eventuali ulteriori oneri fiscali, previdenziali assicurativi, oltre ad altre spese previste per legge⁷⁶⁹.

La d.g.p. 1 ottobre 2021, n. 1620, recante “Determinazioni in ordine al Nucleo di valutazione della dirigenza previsto dall'articolo 19 della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7”, ha prorogato la nomina dei componenti del Nucleo di valutazione fino al 31 marzo 2022, confermando gli importi dei compensi sopra delineati e determinando un impegno complessivo di euro 61.200,00, di cui 30.600,00 sul capitolo 905400-004 dell'esercizio finanziario 2021 ed euro 30.600,00 sul medesimo capitolo dell'esercizio 2022⁷⁷⁰.

⁷⁶⁹ Deliberazione della Giunta provinciale n. 1454 del 27 settembre 2019, recante “Nomina dei componenti del Nucleo di valutazione della dirigenza previsto dall'articolo 19 della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 a decorrere dal 1° ottobre 2019 e relativo impegno di spesa”, con la quale è stato nominato il Nucleo di valutazione per il periodo dal 1° ottobre 2019 e per la durata di due anni, eventualmente rinnovabili fino al termine dell'attuale legislatura, stabilendone il compenso.

La delibera di Giunta n. 2276 del 16 dicembre 2016, recante “Definizione dei compensi spettanti al Nucleo di valutazione della dirigenza”, stabilisce i seguenti importi per i compensi ai componenti del nucleo di valutazione: “indennità di carica Presidente mensili lordi euro 2.300,00; indennità di carica per ciascun componente mensili lordi euro 1.800,00; ammontare stimato per il rimborso delle spese ed eventuali oneri fiscali, previdenziali e assicurativi, ancorché dovuti, spettanti ai componenti del Nucleo nonché per il sostenimento delle spese previste ai sensi di legge viene quantificato in mensili lordi euro 2.500,00.”; tali compensi, in seguito, sono stati modificati dalla deliberazione della Giunta n. 156 dell'11 febbraio 2022.

⁷⁷⁰ Con la medesima deliberazione è stata attivata la procedura di avviso pubblico per la costituzione del Nucleo di valutazione dei dirigenti, da concludersi entro il 31 marzo 2022. La deliberazione della Giunta provinciale n. 156 dell'11 febbraio 2022, recante “Nomina dei componenti del Nucleo di valutazione dei dirigenti previsto dall'articolo 19 della legge sul personale della Provincia (legge provinciale n. 3/1997), a decorrere dal 1° aprile 2022 e fino al 31 marzo 2024”, ha concluso la procedura con la nomina del Nucleo di valutazione fino al 31 marzo 2024, rivedendo, inoltre gli importi dei compensi ai componenti: “a seguito di specifiche valutazioni, si ritiene di proporre una revisione degli stessi rispetto a quanto precedentemente riconosciuto e inserito nel bando di avviso approvato, ovvero: - indennità di carica del Presidente mensili euro 2.000,00 lordi; - indennità di carica di ciascun componente mensili euro 1.500,00 lordi.”.

15.7 Il controllo sulla qualità dei servizi

L'art. 40-*quater* "Servizio di garanzia del cittadino-cliente" della l.p. 30 novembre 1992, n. 23⁷⁷¹, introdotto con la l.p. 12 settembre 2008, n. 16, prevedeva il controllo sulla qualità dei servizi, che, tuttavia, non è mai stato attivato.

Fino allo scorso anno, infatti, non risultava ancora approvato, dalla Giunta provinciale, il documento "Servizio di garanzia del cittadino-utente", previsto dal citato art. 40-*quater*, c. 2.

In istruttoria è stato, quindi, chiesto di relazionare in merito all'attivazione del controllo sulla qualità dei servizi.

La Provincia, in proposito, ha riferito che *"nel corso del 2021 non è stato attivato il controllo sulla qualità dei servizi, come previsto dall'art. 40 quater, della l.p. 30 novembre 1992, n. 23 (aggiunto dall'art. 6, c. 3, della l.p. 12 settembre 2008, n. 1) in quanto nella sua formulazione l'articolo delineava un complesso sistema che partendo dalla mappatura di tutte le attività provinciali finalizzate ad erogare un servizio ai cittadini, fissava per ciascun processo gli standard qualitativi e il conseguente indennizzo in caso di mancato rispetto degli stessi. L'articolo in questione è ora abrogato dall'art. 1 della l.p. 27 dicembre 2021, n. 21. Quest'ultimo articolo ha peraltro introdotto l'art. 19.1 della l.p. n.4/1996 - "Legge sulla programmazione provinciale" che prevede l'approvazione annuale da parte della Giunta provinciale di un "piano integrato di attività e organizzazione". Questo strumento di programmazione integrata ha, tra le finalità, quella di garantire la qualità e la trasparenza dell'azione amministrativa, il miglioramento continuo dei servizi resi ai cittadini e alle imprese e la costante e progressiva semplificazione e reingegnerizzazione dei processi e prevede opportune forme di monitoraggio periodico degli esiti delle azioni messe in campo, anche attraverso rilevazioni di soddisfazione degli utenti."*

Il citato art. 19.1 "Piano integrato di attività e organizzazione", della l.p. n. 4/1996 "Legge sulla programmazione provinciale", nel dettaglio, stabilisce che "1. La Provincia rafforza la propria capacità amministrativa attraverso la programmazione integrata delle attività, dell'organizzazione e del rischio, nell'ambito delle competenze derivanti dallo Statuto speciale e tenuto conto di quanto previsto

⁷⁷¹ L'art. 40-*quater* "Servizio di garanzia del cittadino-cliente" della l.p. 30 novembre 1992 n. 23, introdotto con la l.p. 12 settembre 2008, n. 16 disponeva che: "1. I processi di servizio, da intendersi quali attività dell'amministrazione pubblica provinciale finalizzate ad erogare, nella loro successione, un servizio al cittadino a seguito di una richiesta di parte o d'ufficio, sono svolti con modalità che promuovono il miglioramento della qualità, la tutela dei cittadini e la loro partecipazione, anche in forma associata, alle procedure inerenti la valutazione e la definizione degli standard qualitativi. 2. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore di questo articolo la Giunta provinciale approva un documento denominato "Servizio di garanzia del cittadino-cliente", aggiornato con cadenza almeno triennale. Il documento definisce gli standard qualitativi per ciascun processo di servizio, la loro pubblicizzazione, i casi e le modalità di corresponsione di un indennizzo automatico e forfettario al cittadino per il mancato rispetto degli standard di qualità. Il documento è integrato da un rapporto contenente i risultati di un'indagine realizzata da un soggetto esterno all'amministrazione provinciale sul grado di soddisfazione degli utenti in termini di qualità e trasparenza dell'azione amministrativa, di snellimento dei procedimenti amministrativi e di semplificazione dei rapporti tra cittadini, imprese e istituzioni. 3. Il grado di rispetto degli standard di qualità è considerato come elemento di valutazione dei dirigenti responsabili delle strutture che erogano i servizi. 4. Le iniziative di coordinamento, supporto operativo e monitoraggio per l'attuazione di questo articolo sono effettuate dal dipartimento competente in materia di organizzazione. 5. Gli enti locali danno applicazione alle disposizioni di questo articolo secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti."

dall'articolo 18-*bis* del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80 (Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia). La programmazione integrata è diretta a garantire la qualità e la trasparenza dell'azione amministrativa, il miglioramento continuo dei servizi resi ai cittadini e alle imprese e la costante e progressiva semplificazione e reingegnerizzazione dei processi.

2. Per i fini del comma 1 la Giunta provinciale approva il piano integrato di attività e organizzazione entro il 31 gennaio di ogni anno. Il piano ha durata triennale ed è aggiornato annualmente.

3. Il piano è adottato in coerenza con gli obiettivi e gli indirizzi definiti dagli strumenti di programmazione generale previsti da questa legge e, compatibilmente con le risorse finanziarie, definisce, in particolare:

- a) gli obiettivi di miglioramento per la creazione di valore pubblico;
- b) la strategia di reclutamento, di gestione, di formazione e di sviluppo del capitale umano;
- c) lo sviluppo della flessibilità e dell'agilità dell'organizzazione e del rapporto di lavoro;
- d) le misure per la trasparenza e la prevenzione della corruzione e gestione dei rischi;
- e) le procedure, i processi e i procedimenti da semplificare e reingegnerizzare in maniera univoca e integrata.

4. Il piano prevede anche opportune forme di monitoraggio periodico degli esiti delle azioni indicate nel comma 3, anche attraverso rilevazioni di soddisfazione degli utenti.

5. Il piano è adottato con contenuti, criteri e modalità definiti progressivamente; in prima applicazione di quest'articolo, il piano per l'anno 2022 è adottato entro il 30 giugno 2022. In relazione agli strumenti di programmazione progressivamente assorbiti dal piano, con regolamento sono individuate le disposizioni legislative provinciali abrogate e le disposizioni transitorie necessarie.

6. Quest'articolo si applica anche agli enti pubblici strumentali con più di cinquanta dipendenti diversi dalle istituzioni scolastiche e formative, secondo indicazioni della Giunta provinciale nell'ambito delle specifiche direttive emanate ai sensi dell'articolo 2 (Obblighi per le agenzie, gli enti strumentali, la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trento e le aziende pubbliche di servizi alla persona) della legge provinciale 27 dicembre 2010, n. 27".

La Provincia, in ordine al controllo di qualità, ha richiamato *“quanto previsto dall'art. 19.1 della l.p. n. 4/1996, aggiunto dall'art. 1 della l.p. 27 dicembre 2021, n. 21, che ha introdotto un nuovo strumento di programmazione integrata, il Piano integrato di attività e organizzazione”, affermando che “Il comma 5 del medesimo articolo ha stabilito che «in prima applicazione di quest'articolo, il piano per l'anno 2022 è adottato*

entro il 30 giugno 2022». Pertanto, solo dopo l'approvazione del PIAO saranno attuate concrete misure e opportune forme di monitoraggio periodico circa gli esiti delle azioni indicate nel c. 3 dell'articolo in parola.”⁷⁷².

La Corte auspica che la modifica normativa giovi ad attivare, al più presto, un effettivo ed efficace controllo di qualità dei servizi.

15.8 Il collegio dei revisori dei conti

Con d.g.p. 29 dicembre 2016, n. 2431, è stato istituito il Collegio dei revisori dei conti della Provincia autonoma di Trento per il triennio 2017-2019, che ha iniziato ad operare a decorrere dal 1° gennaio 2017, come previsto dall'art. 78-bis, c. 6, della legge provinciale di contabilità (l.p. n. 7/1979)⁷⁷³.

L'art. 79-bis4, c. 6, della l.p. n. 7/1979 dispone che il Collegio dei revisori dura in carica tre anni dalla data di nomina.

La l.p. 6 agosto 2019, n. 5, recante “Assestamento del bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2019-2020”, all'art. 4, ha disposto che il Collegio dei revisori dei conti rimane in carica fino all'adozione del disegno di legge di approvazione del terzo rendiconto generale della Provincia, successivo alla data di nomina⁷⁷⁴.

La deliberazione n. 1254 del 29 luglio 2016 ha approvato le modalità di svolgimento dei lavori del Collegio, definendone i compiti.

Tali modalità, come comunicato nel documento “Relazione attività del Collegio dei Revisori della Provincia autonoma di Trento Anno 2020”, allegato al verbale n. 4/2020, trasmesso dal Presidente del Collegio dei revisori il 18 aprile 2021⁷⁷⁵, sono state modificate dalla deliberazione n. 93 del 30 gennaio 2020.

La predetta deliberazione n. 93/2020, nelle premesse al dispositivo, chiarisce che il documento “(...) si propone di modificare ed approvare nella sua nuova formulazione l'Allegato 3) della deliberazione della Giunta provinciale n. 1254 del 2016 riguardante le modalità di svolgimento dei lavori del Collegio dei revisori dei conti, specificando l'iter da seguire per l'individuazione dei membri supplenti del Collegio nel caso in cui uno degli stessi diventi membro effettivo. In particolare, si prevede che il nuovo supplente sia nominato a seguito di nuova estrazione dall'elenco dei candidati alla nomina a revisori

⁷⁷² Nota prot. PAT n. 416652 del 13 giugno 2022, prot. Cdc n. 869 di pari data, in relazione alle Sintesi dei dati contabili essenziali ed esiti istruttori, inviati con nota Cdc n. 841 del 3 giugno 2022.

⁷⁷³ Il c. 2, art. 78-bis 4, della l.p. 7/1979 prevede che il Collegio sia composto da tre membri effettivi e due membri supplenti, nominati dalla Giunta provinciale.

⁷⁷⁴ Con deliberazione della Giunta provinciale n. 4 del 10 gennaio 2020, avente ad oggetto “Collegio dei Revisori dei conti della Provincia autonoma di Trento. Impegno di spesa”, è stato impegnato l'importo di complessivo di 51.000,00 euro, per gli emolumenti e i rimborsi spese per il Collegio, per l'esercizio 2020.

⁷⁷⁵ Protocollo CdC n. 1864 del 19 aprile 2021.

dei conti della Provincia autonoma di Trento. Inoltre, vengono meglio specificate le procedure concernenti l’invio dei verbali e dei pareri del Collegio dei revisori dei conti.”.

Con la deliberazione n. 899 del 3 luglio 2020, è stato riconfermato il Collegio dei revisori per il triennio 2020-2022, nei suoi componenti effettivi, precedentemente nominati con deliberazione n. 2431 del 29 dicembre 2016, per il triennio 2017-2019.

Il Collegio, nel corso del 2021, ha operato secondo quanto previsto dalla normativa, dando conto della propria attività, svolta in raccordo con la Sezione di controllo⁷⁷⁶.

Di seguito, si sintetizza quanto comunicato nel documento “Relazione attività del Collegio dei Revisori della Provincia autonoma di Trento Anno 2021”, allegato al verbale n. 2/2022, trasmesso dal Presidente del Collegio dei revisori il 18 febbraio 2022.

Il Collegio, nel corso del 2021, si è riunito sedici volte; per ognuna delle riunioni, è stato redatto uno specifico verbale; tutti i verbali sono stati trasmessi alla competente Sezione di controllo della Corte dei conti.

Tra le attività svolte dal Collegio, si segnalano:

- la vigilanza sulle assegnazioni statali conferite all’amministrazione provinciale per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19;
- la verifica dell’accertamento ordinario dei residui attivi e passivi del 2020, con esame di un campione di residui attivi e passivi;
- la verifica degli esiti afferenti alla circolarizzazione dei crediti e debiti reciproci tra la Provincia e i propri enti strumentali, società controllate e società partecipate;
- la relazione al rendiconto generale della Provincia per l’anno 2020;
- la presa visione delle richieste e delle risposte dell’Ente ai quesiti della Corte dei conti sul rendiconto provinciale 2020 e delle successive controdeduzioni predisposte dalla Provincia agli esiti dell’attività di controllo svolta dalla Corte dei conti medesima;
- la trasmissione, sulla piattaforma Con.Te., delle risposte afferenti alle linee guida per le relazioni dei collegi dei revisori dei conti sul bilancio preventivo 2020-2022, sul bilancio preventivo 2021-2023, sul bilancio consolidato 2019, nonché sul rendiconto 2020;
- il monitoraggio degli adempimenti in capo all’amministrazione, con riguardo all’avvenuta predisposizione del piano degli indicatori di bilancio, di rendiconto e invio nella banca dati BDAP;

⁷⁷⁶ “Relazione attività del Collegio dei Revisori della Provincia autonoma di Trento Anno 2021”, allegata al verbale n. 2/2022, trasmesso dal Presidente del Collegio dei revisori il 18 febbraio 2022, protocollo Corte n. 312 del 18 aprile 2022.

- le verifiche della dichiarazione Iva 2021, dell'ultima liquidazione trimestrale IVA dell'anno 2020 e le prime tre liquidazioni trimestrali del 2021, delle comunicazioni dati fatture (Esterometro), nonché i modelli di Certificazione Unica 2021 - redditi 2020;
- la sottoscrizione dei modelli 770/2021 e IRAP/2021 e la verifica dell'invio telematico, nei termini di legge;
- le periodiche verifiche di cassa, le verifiche su campioni casuali di mandati e reversali emessi nel quarto trimestre 2020 e nei primi tre trimestri del 2021;
- il monitoraggio, nel 2021, della pubblicazione, nella sezione "amministrazione trasparente" del sito istituzionale della Provincia, dell'indicatore di tempestività dei pagamenti e del volume complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici;
- il parere sull'assestamento del bilancio provinciale 2021-2023 e sul bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2022 – 2024;
- l'esame e la redazione della propria relazione al bilancio consolidato 2020, con la trasmissione sulla piattaforma Con.Te. il documento delle risposte afferenti alle linee guida per le relazioni dei collegi dei revisori dei conti al bilancio consolidato 2020;
- la presa visione del Piano per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza 2021-2023 della Provincia⁷⁷⁷.

15.9 Le misure adottate in tema di trasparenza e anticorruzione

Il d.lgs. 25 maggio 2016, n. 97 ha apportato rilevanti modifiche al d.lgs. n. 33/2013, in materia di trasparenza amministrativa.

La promozione di maggiori livelli di trasparenza è diventata, così, obiettivo strategico di ogni amministrazione, anche al fine di rafforzare il contrasto alla corruzione.

La Provincia ha adeguato la propria normativa in materia di trasparenza, modificando la l.p. 30 maggio 2014, n. 4, recante "Disposizioni riguardanti gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni e modificazione della legge provinciale 28 marzo 2013, n. 5", con l'art. 3, cc. da 1 a 7, della l.p. 29 dicembre 2016 n. 19, recante "Legge collegata alla manovra di bilancio provinciale 2017" e con l'art. 9, c. 1, della l.p. 2 agosto 2017 n. 9, recante "Assestamento del bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2017-2019"⁷⁷⁸.

⁷⁷⁷ Cfr. "Relazione attività del Collegio dei Revisori della Provincia autonoma di Trento Anno 2021", allegata al verbale n. 2/2022, trasmesso dal Presidente del Collegio dei revisori il 18 febbraio 2022, protocollo Corte n. 312 del 18 aprile 2022.

⁷⁷⁸ Con l'art. 3, cc. da 1 a 7, della l.p. 29 dicembre 2016 n. 19, sono state modificate le norme provinciali per l'accesso civico semplice ed è stato introdotto l'accesso civico generalizzato. Con l'art. 9, c. 1, della l.p. n. 9/2017, è stato modificato l'ambito soggettivo di applicazione della l.p. n. 4/2014, adeguandolo a quello previsto dall'art. 2-bis del d.lgs. n. 33/2013, e modificato

In estrema sintesi⁷⁷⁹, la Provincia ha previsto l'accesso civico generalizzato, limitato *“ai dati che non necessitano di rielaborazione e ai documenti detenuti [...] ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria”*⁷⁸⁰; mentre, la normativa nazionale, in modo più ampio, prevede l'accesso civico ai *“dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione”*⁷⁸¹.

In fase istruttoria, è stato richiesto all'amministrazione di indicare le misure adottate per garantire la trasparenza della Provincia autonoma, delle sue agenzie, e dei suoi enti strumentali pubblici e privati, ai sensi del d.lgs. n. 33/2013 e ss.mm., della l. n. 190/2012 e ss.mm., della l.p. n. 4/2014 e ss.mm., ivi comprese eventuali circolari diramate in materia di diritto di accesso.

L'Ente ha comunicato che *“in attuazione delle vigenti disposizioni normative ed in particolare anche di quanto disposto dall'articolo 11 della legge provinciale 30 maggio 2014, n. 4, la Giunta provinciale con la deliberazione n. 492 di data 26 marzo 2021 ha adottato, nel termine di legge, il Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza 2021-2023, confermando nell'incarico di Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza il dott. Luca Comper, Dirigente generale dell'Unità di missione strategica Affari generali della Presidenza, segreteria della Giunta e trasparenza.”*.

È stato, inoltre, precisato che *“nel Piano, come per gli anni precedenti, è prevista la specifica sezione dedicata alle misure di trasparenza denominata “Parte seconda - sezione trasparenza”, alla quale è allegata la tabella “Programmazione della Trasparenza”, che descrive sia gli obblighi di trasparenza vigenti sia i soggetti responsabili dell'elaborazione, trasmissione e pubblicazione dei dati. Tale Tabella dettaglia, per ciascuna struttura, gli obiettivi strategici in materia di trasparenza, il processo di attuazione di tali obblighi, l'attività di monitoraggio e le modalità di gestione dell'istituto dell'accesso civico e del registro degli accessi.”*⁷⁸².

Il Piano provinciale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza 2021-2023 è stato, come innanzi detto, approvato con d.g.p. 26 marzo 2021, n. 492.

Il piano, nella sua nuova formulazione, a seguito delle modifiche introdotte dal citato d.lgs. n. 97/2016, è suddiviso in due parti: la prima, relativa alla prevenzione della corruzione e la seconda, concernente la trasparenza.

l'art. 39-undecies della l.p. n. 23/1990 (legge sui contratti e sui beni provinciali), adeguandone l'obbligo di tenuta dell'elenco delle consulenze da parte degli enti strumentali della Provincia ai nuovi obblighi di pubblicazione degli incarichi conferiti nelle società controllate previsti dall'art. 15-bis del d.lgs. n. 33/2013.

⁷⁷⁹ Per un'articolata disamina delle modalità con le quali la Provincia si è adeguata alla normativa nazionale, si rimanda a quanto riportato nel paragrafo “12.2 Misure adottate in tema di trasparenza e anticorruzione” della relazione al Rendiconto 2017, approvata con decisione n. 3/PARI/2018.

⁷⁸⁰ Art. 1, c. 2-bis, della l.p. n. 4/2014, recante “Disposizioni riguardanti gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni e modificazione della l.p. 28 marzo 2013, n. 5”.

⁷⁸¹ Art. 5, c. 2, del d.lgs. n. 33/2013, recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.”.

⁷⁸² Risposta allegata alla nota del Direttore generale e del Dirigente generale del Dipartimento affari finanziari prot. PAT n. 254590 dell'11 aprile 2022 (prot. Corte n. 609 di data 11 aprile 2022), in risposta alla nota istruttoria prot. Corte n. 409 del 9 marzo 2022.

La parte di Piano relativa alla trasparenza definisce, tra le altre cose, gli obiettivi strategici in materia di trasparenza, il processo di attuazione di tali obblighi, l'attività di monitoraggio e le modalità di gestione dell'istituto dell'accesso civico e del registro degli accessi⁷⁸³.

Con riferimento agli obiettivi strategici in materia di trasparenza, la Provincia ha precisato che *“in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 10, comma 3, del d.lgs. n. 33 del 2013 che stabilisce che la promozione di livelli maggiori di trasparenza costituisce obiettivo strategico di ogni amministrazione, la Giunta con il Programma di gestione (deliberazione n. 460 del 26 marzo 2021) ha assegnato a tutte le strutture dell'Amministrazione, tra gli obiettivi trasversali, l'attuazione degli obblighi e responsabilità in materia di trasparenza per la parte di competenza.”*.

L'Ente ha, inoltre, rappresentato che *“sono stati, perciò, definiti in continuità strategica con quanto disposto negli anni precedenti i seguenti obiettivi specifici: la prosecuzione dell'implementazione effettiva dell'applicativo informatico ‘portale Amministrazione Trasparente’ per assicurare la pubblicazione in via autonoma da parte delle strutture responsabili della produzione dei dati, oltre che il miglioramento e l'efficientamento tecnologico nella gestione dei flussi informativi ai fini della pubblicazione dei documenti, dei dati e delle informazioni anche in ragione degli applicativi informatici attualmente in uso e l'incremento della trasparenza potenziando l'accessibilità della cittadinanza a documenti ed informazioni, rendendo quanto pubblicato maggiormente fruibile in termini di chiarezza e comprensibilità.”*.

Con riferimento alle attività di monitoraggio e segnalazione degli inadempimenti al Nucleo di valutazione della dirigenza, in funzione di Organismo interno di valutazione (OIV), la Provincia ha specificato che *“nel Piano è mantenuta la modalità di monitoraggio introdotta nel 2019. In particolare, il monitoraggio è volto soprattutto a valorizzare l'interlocuzione con le varie strutture provinciali, al fine di garantire un maggiore coinvolgimento e responsabilizzazione delle stesse nell'attuazione degli obblighi di trasparenza. Tale modalità, nello specifico, prevede l'inserimento nella tabella “Programmazione della trasparenza” della colonna “Monitoraggio” recante l'indicazione della data entro la quale il Responsabile avrebbe condotto le verifiche. L'attività di monitoraggio, grazie all'attività collaborativa instaurata con le strutture responsabili della produzione ed elaborazione dei dati, ha permesso di risolvere alcune criticità presenti all'interno di alcune sotto-sezioni di Amministrazione Trasparente. Degli esiti del monitoraggio che hanno rilevato irregolarità o anomalie è stata data tempestiva comunicazione alle strutture responsabili con richiesta di attuazione di interventi risolutivi. Nel 2021 non sono state inviate al Nucleo di Valutazione della dirigenza in funzione di Organismo interno di valutazione (OIV) segnalazioni per casi di inadempimento degli obblighi previsti in materia di trasparenza.”*.

Per quanto riguarda le misure adottate per garantire la trasparenza delle proprie agenzie e dei propri enti strumentali pubblici e privati, la Provincia ha comunicato che *“la Giunta provinciale con la*

⁷⁸³ I piani sono pubblicati sul sito amministrazione Trasparente nella sezione “Altri contenuti”.

deliberazione n. 1831 del 22 novembre 2019, avente ad oggetto “Direttive per l'impostazione dei bilanci di previsione e dei budget da parte delle Agenzie e degli Enti strumentali della Provincia”, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 11, comma 3 della l.p. 4 del 2014, ha previsto che gli enti strumentali e le agenzie debbano provvedere all'attuazione degli obblighi in materia di trasparenza e alla trattazione delle domande di accesso civico e civico generalizzato ai sensi della vigente normativa provinciale (l.p. n. 4 del 2014) e statale (d.lgs. n. 33 del 2013). Inoltre, il Piano 2021- 2023 ha mantenuto l'apposita sezione (Sezione X), già presente nelle precedenti edizioni, dedicata all'applicazione della deliberazione Anac n. 1134 del 2017, recante le indicazioni operative per l'adozione di misure di prevenzione della corruzione da parte delle società in controllo pubblico, delle società a partecipazione pubblica non di controllo, delle associazioni, delle fondazioni e enti di diritto privato in controllo pubblico e degli altri soggetti che, a prescindere da una partecipazione pubblica, svolgono un'attività di pubblico interesse.”.

Infine, con riferimento alle misure o a eventuali circolari diramate in materia di diritto di accesso, l'Ente ha comunicato che *“nel 2021, anche grazie alle indicazioni operative fornite alle strutture provinciali relativamente alle modalità di compilazione del “Registro degli accessi” le informazioni sono state raccolte e sistematizzate correttamente e facilmente estratte utilizzando il sistema di gestione del protocollo documentale.”.* Sul sito amministrazione trasparente, nella sezione *“Controlli e rilievi sull'amministrazione”*, sotto sezione *“Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe - Attestazione dell'OIV o di altra struttura analoga nell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione”*, è pubblicato il documento di attestazione relativo alla verifica, al 31 maggio 2021, sulla pubblicazione, sulla completezza, sull'aggiornamento e sull'apertura del formato di ciascun documento, dato ed informazione elencati nell'Allegato 2.1 - Griglia di rilevazione della delibera ANAC n. 294/2021.

Tale attestazione è effettuata, ai sensi dell'art. 14, c. 4, lett. g), del d.lgs. n. 150/2009 e delle delibere ANAC n. 1310/2016 e n. 294/2021, dal Nucleo di valutazione dei dirigenti che, per l'amministrazione provinciale e i suoi enti strumentali pubblici, assolve alle funzioni di Organismo interno di valutazione - OIV. L'attestazione pubblicata si riferisce alla data del 31 maggio 2021.

Il Nucleo di valutazione dei dirigenti, nel documento redatto secondo il modello previsto dalla delibera n. 294/2021, ha attestato, in particolare, che: *“l'amministrazione/ente ha individuato misure organizzative che assicurano il regolare funzionamento dei flussi informativi per la pubblicazione dei dati nella sezione “Amministrazione trasparente”; l'amministrazione/ente ha individuato nella sezione Trasparenza del PTPCT i responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati ai sensi dell'art. 10 del d.lgs. 33/2013; l'amministrazione/ente non ha disposto filtri e/o altre soluzioni tecniche atte ad impedire ai motori di ricerca web di indicizzare ed effettuare ricerche all'interno della sezione AT, salvo le ipotesi consentite*

dalla normativa vigente; la veridicità⁷⁸⁴ e l'attendibilità, alla data dell'attestazione, di quanto riportato nell'Allegato 2.1. rispetto a quanto pubblicato sul sito dell'amministrazione/ente.”⁷⁸⁵

Assieme al documento di attestazione, è pubblicata anche la griglia di rilevazione 2021, aggiornata al 31 maggio 2021, in cui sono riassunti i risultati delle verifiche effettuate dal Nucleo.

La griglia riporta, per quasi tutti i dati di verifica, valori 2 o 3, vale a dire il massimo grado di adempimento previsto dalla sopracitata delibera ANAC n. 294/2021⁷⁸⁶.

In tre casi, il valore riportato nella griglia è zero (0), ad indicare che il dato non risulta pubblicato; mentre, per alcuni dati previsti nella griglia, il valore assegnato è n/a (non applicabile).

Il valore zero è stato attribuito dal Nucleo, per tutti e cinque i criteri di verifica (pubblicazione, completezza del contenuto, completezza rispetto agli uffici, aggiornamento, apertura formato), ai seguenti obblighi di pubblicazione:

- “Dati relativi ai premi” con contenuto indicato dalla griglia come “Grado di differenziazione dell'utilizzo della premialità sia per i dirigenti sia per i dipendenti”; tale obbligo di pubblicazione è appartenente alla Sezione o Macrofamiglia “Performance” nella sottosezione/ tipologia di dati “Dati relativi ai premi” (riferimento normativo: art. 20, c. 2, d.lgs. n. 33/2013)⁷⁸⁷.

Per questo obbligo, nella colonna “Note” della griglia, è riportato il seguente chiarimento: “il grado di differenziazione non è desumibile dai documenti pubblicati. Si suggerisce di calcolare e presentare un indice di variabilità”;

- “Provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all'esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali”; contenuto indicato dalla griglia come “Provvedimenti di esclusione e di ammissione (entro 2 giorni dalla loro adozione)”; obbligo di pubblicazione appartenente alla Sezione o Macrofamiglia Bandi di gara e contratti, nella sottosezione o tipologia di dati “Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura” (art. 37, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016).

⁷⁸⁴ L'attestazione riporta dell'OIV riporta la seguente nota: “Il concetto di veridicità è inteso qui come conformità tra quanto rilevato dall'OIV/altro organismo con funzioni analoghe nell'Allegato 2.1 e quanto pubblicato sul sito istituzionale al momento dell'attestazione.”

⁷⁸⁵ Si veda Portale Trasparenza Provincia autonoma di Trento: amministrazione trasparente <<controlli e rilievi sull'amministrazione>> attestazione obblighi al 31.05.2021 (link: https://trasparenza.provincia.tn.it/archivio63_controlli-e-rilievi_0_588_774_1.html).

⁷⁸⁶ Per una interpretazione compiuta dei criteri di compilazione si rimanda all'allegato 4 alla delibera ANAC n. 294/2021 “Criteri di compilazione della Griglia di rilevazione” sul sito dell'ANAC: <https://www.anticorruzione.it/-/delibera-numero-294-del-13-aprile-2021>. I criteri di verifica riguardano la pubblicazione, la completezza del contenuto, la completezza rispetto agli uffici, l'aggiornamento e l'apertura formato dei dati pubblicati.

⁷⁸⁷ D. lgs. n. 33/2013, art. 20 “Obblighi di pubblicazione dei dati relativi alla valutazione della performance e alla distribuzione dei premi al personale”, c. 2: “Le pubbliche amministrazioni pubblicano i criteri definiti nei sistemi di misurazione e valutazione della performance per l'assegnazione del trattamento accessorio e i dati relativi alla sua distribuzione, in forma aggregata, al fine di dare conto del livello di selettività utilizzato nella distribuzione dei premi e degli incentivi, nonché i dati relativi al grado di differenziazione nell'utilizzo della premialità sia per i dirigenti sia per i dipendenti”.

Per questo obbligo, nella colonna “Note” della griglia, è riportato il seguente chiarimento *“l’informazione non sembra essere riportata né nel “NUOVO SICOPAT” (per le procedure successive al 1° gennaio 2021) né nel “SICOPAT” per le procedure precedenti. Si segnala che l’obbligo sembrerebbe non essere più vigente a seguito delle modifiche apportate dal d.l. 32/2019, in vigore dal 19 aprile 2019, all’art. 29 del d.lgs. 50/2016, essendo stato espunto il periodo che prevedeva tale pubblicazione. Il punteggio “zero” è stato quindi attribuito con riferimento ai dati da archiviare per le annualità precedenti alla soppressione dell’obbligo”*.

- “Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione”, appartenente alla medesima sezione e sottosezione dell’obbligo precedente.

Per questo obbligo nella colonna “Note” della griglia, è riportato il seguente chiarimento *“l’informazione non sembra essere riportata né nel “NUOVO SICOPAT” (per le procedure successive al 1° gennaio 2021) né nel “SICOPAT” per le procedure precedenti”*.

Il valore n/a (non applicabile) è stato segnalato dal Nucleo per i seguenti obblighi, tutti afferenti alla Sezione - Performance:

- Sistema di misurazione e valutazione della *Performance* (art. 7, d.lgs. n. 150/2009);
- Piano della *Performance* (art. 10, d.lgs. 150/2009) - Piano esecutivo di gestione (per gli enti locali) (art. 169, c. 3-bis, d.lgs. n. 267/2000);
- Relazione sulla *Performance* (art. 10, d.lgs. 150/2009).

Per questi obblighi, nella colonna “Note” della griglia, è riportato il seguente chiarimento: *“la normativa provinciale vigente in materia di performance (legge provinciale 3 aprile 1997, n.7) non prevede la definizione ed adozione dei documenti di cui al d.lgs. 150/2009”*.

Il valore n/a (non applicabile) è stato segnalato dal Nucleo anche per gli ulteriori seguenti contenuti, tutti afferenti alla Sezione - Controlli e rilievi sull’amministrazione - sottosezione - Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe - denominazione del singolo obbligo: Atti degli Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe:

- contenuti dell’obbligo: Documento dell’OIV di validazione della Relazione sulla Performance (art. 14, c. 4, lett. c), d.lgs. n. 150/2009).

Per questo obbligo, nella colonna “Note” della griglia, è riportato il seguente chiarimento: *“l’art. 19 della legge provinciale n. 7 del 1997 (legge sul personale della Provincia), che disciplina le funzioni del Nucleo di valutazione, non prevede l’adozione di un documento di validazione della Relazione sulla performance, documento quest’ultimo che nel sistema provinciale assume denominazione e caratteristiche peculiari”*.

- contenuti dell'obbligo: Relazione dell'OIV sul funzionamento complessivo del Sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni (art. 14, c. 4, lett. a), d.lgs. n. 150/2009).

Per questo obbligo, nella colonna “Note” della griglia, è riportato il seguente chiarimento: *“l’art. 19 della legge provinciale n. 7 del 1997 (legge sul personale della Provincia), che disciplina le funzioni del Nucleo di valutazione, non prevede la redazione da parte del Nucleo di una relazione sul funzionamento complessivo del sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni”*.

- contenuti dell'obbligo: Altri atti degli organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe, procedendo all'indicazione in forma anonima dei dati personali eventualmente presenti.

Per questo obbligo, nella colonna “Note” della griglia, è riportato il seguente chiarimento: *“la PAT non dispone di un proprio OIV, ma si avvale di una struttura con funzioni parzialmente analoghe (Nucleo di valutazione dei dirigenti e direttori di cui all’art. 19 della legge provinciale sul personale della Provincia 3 aprile 1997, n. 7). Al momento non sono stati pubblicati atti del Nucleo di valutazione ulteriori rispetto a quelli previsti dalla normativa provinciale.”*.

Infine, per quanto può evincersi dal sito amministrazione trasparenza PAT, il cui contenuto è aggiornato al 24 settembre 2019, l’*“A.N.A.C. (...) non ha adottato alcun provvedimento in materia di vigilanza e controllo dell’anticorruzione, ai sensi dell’art. 1, comma 3, legge n. 190/2012, nei confronti della Provincia autonoma di Trento”*⁷⁸⁸.

⁷⁸⁸ Si veda Portale Trasparenza Provincia autonoma di Trento: Amministrazione trasparente - altri contenuti - prevenzione della corruzione - provvedimenti adottati dall’ANAC in materia di vigilanza e controllo dell’anticorruzione ([link: https://trasparenza.provincia.tn.it/contenuto7174_pagina_769.html](https://trasparenza.provincia.tn.it/contenuto7174_pagina_769.html)).

16 IL BILANCIO CONSOLIDATO E LE SOCIETÀ, LE FONDAZIONI E GLI ALTRI ORGANISMI PARTECIPATI

16.1 Il Gruppo “amministrazione pubblica” e le rendicontazioni consolidate

L’art. 11, c. 1, del d.lgs. n. 118/2011 prevede che le amministrazioni adottino “comuni schemi di bilancio consolidato con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate e altri organismi controllati”.

Il successivo c. 8 del medesimo art. 11 dispone, tra l’altro, che le amministrazioni articolate in organismi strumentali⁷⁸⁹ approvino, contestualmente al rendiconto della gestione, anche il rendiconto consolidato, che include tali organismi.

Secondo l’art. 11-*bis* del d.lgs. n. 118/2011, poi, le amministrazioni redigono il bilancio consolidato entro il 30 settembre dell’anno successivo⁷⁹⁰, con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate, secondo le modalità ed i criteri individuati nel principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato, di cui all’allegato n. 4/4 al citato decreto (di seguito “allegato 4/4”).

Il rendiconto consolidato include, quindi, i soli organismi strumentali; mentre, il bilancio consolidato include, oltre ai soggetti considerati nel rendiconto consolidato, anche gli enti strumentali e le società, secondo i criteri definiti dal principio contabile applicato di cui all’allegato 4/4.

Il bilancio consolidato è, dunque, un documento contabile a carattere consuntivo, che rappresenta il risultato economico, patrimoniale e finanziario del “gruppo amministrazione pubblica”, che va redatto dall’amministrazione capogruppo attraverso l’opportuna eliminazione dei rapporti che hanno prodotto effetti soltanto all’interno del gruppo, al fine di rappresentare le transazioni effettuate con soggetti esterni.

⁷⁸⁹ Art. 1, c. 2, lett. b), del d.lgs. n. 118/2011, come sostituito dall’art. 1, c. 1, lett. a), n. 1), del d.lgs. 10 agosto 2014, n. 126: “Per organismi strumentali delle regioni e degli enti locali si intendono le loro articolazioni organizzative, anche a livello territoriale, dotate di autonomia gestionale e contabile, prive di personalità giuridica. Le gestioni fuori bilancio autorizzate da legge e le istituzioni di cui all’art. 114, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono organismi strumentali. Gli organismi strumentali sono distinti nelle tipologie definite in corrispondenza delle missioni del bilancio.”.

⁷⁹⁰ D.lgs. n. 118/2011, art. 18 “Termini di approvazione dei bilanci”, c. 1, lett. c), secondo cui il termine di approvazione del 30 settembre implica che, nel giudizio di parificazione di ciascun anno, si debba prendere in considerazione il bilancio consolidato relativo all’esercizio precedente a quello riferito al rendiconto della Provincia.

Preliminare e propedeutica alle rendicontazioni “consolidate” è, pertanto, l’individuazione del “gruppo amministrazione pubblica” (GAP), come definito dal principio contabile applicato, di cui all’allegato 4/4⁷⁹¹.

A tal fine, le amministrazioni predispongono e aggiornano due distinti elenchi.

Il primo elenco comprende tutti gli enti, gli organismi, le aziende e le società che compongono il GAP e, quindi, tutti i soggetti, pubblici e privati, che l’amministrazione controlla o partecipa⁷⁹².

Il secondo elenco comprende “gli enti, le aziende e le società componenti del gruppo compresi nel bilancio consolidato”⁷⁹³.

Al riguardo, l’art. 11-*bis*, c. 3, del d.lgs. n. 118/2011 prevede che “Ai fini dell’inclusione nel bilancio consolidato, si considera qualsiasi ente strumentale, azienda, società controllata e partecipata, indipendentemente dalla sua forma giuridica pubblica o privata, anche se le attività che svolge sono dissimili da quelle degli altri componenti del gruppo, con l’esclusione degli enti cui si applica il titolo II”.

Pertanto, il GAP e il gruppo del bilancio consolidato non comprendono gli enti coinvolti nella gestione della spesa finanziata con le risorse destinate al Servizio sanitario nazionale, disciplinati appunto dal titolo II del d.lgs. n. 118/2011.

Gli enti e le società compresi nel primo elenco sono esclusi dal secondo elenco solo in caso di “irrilevanza” e di “impossibilità”.

Si ha irrilevanza, quando il bilancio di un componente del gruppo è, appunto, irrilevante ai fini della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico del gruppo stesso.

Ricorre, invece, la fattispecie della “impossibilità”, nel caso in cui il reperimento delle informazioni necessarie al consolidamento in tempi ragionevoli e senza spese sproporzionate risulti inattuabile.

Si tratta di casi estremamente limitati e riguardanti eventi di natura del tutto straordinaria (terremoti, alluvioni, calamità naturali).

Il principio applicato, poi, prevede che “entrambi gli elenchi sono aggiornati alla fine dell’esercizio per tenere conto di quanto avvenuto nel corso della gestione” e che la “versione definitiva dei due elenchi è inserita nella nota integrativa al bilancio consolidato”.

I “due elenchi, e i relativi aggiornamenti, sono oggetto di approvazione da parte della Giunta”⁷⁹⁴.

⁷⁹¹ Il gruppo amministrazione pubblica è disciplinato dal paragrafo 2 dell’allegato 4/4.

⁷⁹² Paragrafo 3.1 dell’allegato 4/4, elenchi di cui al punto 1). Nel GAP devono essere evidenziati gli enti, le aziende e le società che, a loro volta, sono a capo di un gruppo di amministrazioni pubbliche o di imprese.

⁷⁹³ Paragrafo 3.1 dell’allegato 4/4, elenchi di cui al punto 2).

⁷⁹⁴ Paragrafo 3.1 dell’allegato 4/4.

La definizione di “gruppo amministrazione pubblica” (GAP), quindi, fa riferimento ai concetti di controllo -di “diritto”, “di fatto” e “contrattuale”⁷⁹⁵- e partecipazione.

Sono, pertanto, inclusi nel GAP, innanzitutto, gli organismi strumentali e, cioè, le articolazioni organizzative, dotate di una propria autonomia contabile, ma prive di personalità giuridica⁷⁹⁶.

Sono parte del GAP anche gli enti strumentali controllati o partecipati.

Gli enti strumentali sono “soggetti, pubblici o privati, dotati di personalità giuridica e autonomia contabile”.

Le modifiche introdotte al principio citato dal d.m. 11 agosto 2017 specificano che a “titolo esemplificativo e non esaustivo, rientrano in tale categoria le aziende speciali, gli enti autonomi, i consorzi, le fondazioni”⁷⁹⁷.

Ai sensi dell’art. 11-ter del d.lgs. n. 118/2011, gli enti strumentali controllati (c. 1) sono le aziende o gli enti, pubblici o privati, nei cui confronti l’amministrazione presenta le seguenti condizioni disposte dal citato c. 1 e ribadite e specificate dal principio contabile di cui all’allegato 4/4⁷⁹⁸:

- a) ha il possesso, diretto o indiretto, della maggioranza dei voti esercitabili nell’ente o nell’azienda;
- b) ha il potere assegnato da legge, statuto o convenzione di nominare o rimuovere la maggioranza dei componenti degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all’indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell’attività di un ente o di un’azienda;
- c) esercita, direttamente o indirettamente, la maggioranza dei diritti di voto nelle sedute degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all’indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell’attività dell’ente o dell’azienda;
- d) ha l’obbligo di ripianare i disavanzi, nei casi consentiti dalla legge, per percentuali superiori alla propria quota di partecipazione;
- e) esercita un’influenza dominante⁷⁹⁹, in virtù di contratti o clausole statutarie, nei casi in cui la legge consente tali contratti o clausole. I contratti di servizio pubblico e di concessione, stipulati

⁷⁹⁵ Le nozioni di “controllo” e di “partecipata” sono specificate nell’allegato 4/4 citato, par. 2 - Il gruppo “amministrazione pubblica”.

⁷⁹⁶ Allegato 4/4, par. 2, punto elenco n. 1.

⁷⁹⁷ Allegato 4/4, par. 2, punto elenco n. 2.

⁷⁹⁸ Allegato 4/4, par. 2, punto elenco n. 2.1.

⁷⁹⁹ Al riguardo, il d.m. 11 agosto 2017 ha specificato che “l’influenza dominante si manifesta attraverso clausole contrattuali che incidono significativamente sulla gestione dell’altro contraente (ad esempio l’imposizione della tariffa minima, l’obbligo di fruibilità pubblica del servizio, la previsione di agevolazioni o esenzioni), che svolge l’attività prevalentemente nei confronti dell’ente controllante.”.

con enti o aziende che svolgono prevalentemente⁸⁰⁰ l'attività oggetto di tali contratti, comportano l'esercizio di influenza dominante.

Ai sensi dell'art. 11-ter, c. 2, sono enti strumentali partecipati le aziende e gli enti, pubblici o privati, nei quali l'amministrazione ha una partecipazione, in assenza delle condizioni viste per gli enti strumentali controllati.

Ai sensi dell'art. 11-ter, c. 3, del d.lgs. n. 118/2011, inoltre, gli enti strumentali controllati e partecipati sono distinti nelle seguenti tipologie, corrispondenti alle missioni del bilancio:

- a) servizi istituzionali, generali e di gestione;
- b) istruzione e diritto allo studio;
- c) ordine pubblico e sicurezza;
- d) tutela e valorizzazione dei beni ed attività culturali;
- e) politiche giovanili, sport e tempo libero;
- f) turismo;
- g) assetto del territorio ed edilizia abitativa;
- h) sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente;
- i) trasporti e diritto alla mobilità;
- j) soccorso civile;
- k) diritti sociali, politiche sociali e famiglia;
- l) tutela della salute;
- m) sviluppo economico e competitività;
- n) politiche per il lavoro e la formazione professionale;
- o) agricoltura, politiche agroalimentari e pesca;
- p) energia e diversificazione delle fonti energetiche;
- q) relazione con le altre autonomie territoriali e locali;
- r) relazioni internazionali.

Fanno parte, infine, del gruppo amministrazione pubblica le società, intese come enti organizzati in una delle forme societarie previste dal codice civile, Libro V, Titolo V, Capi V, VI e VII (società di

⁸⁰⁰ Con il d.m. 11 agosto 2017, è stato specificato che "L'attività si definisce prevalente se l'ente controllato abbia conseguito nell'anno precedente ricavi e proventi riconducibili all'amministrazione pubblica capogruppo superiori all'80% dei ricavi complessivi". Inoltre, con lo stesso decreto, è stato stabilito che "Non sono comprese nel perimetro di consolidamento gli enti e le aziende per i quali sia stata avviata una procedura concorsuale, mentre sono compresi gli enti in liquidazione".

capitali), o i gruppi di tali società, nelle quali l'amministrazione esercita il controllo o detiene una partecipazione⁸⁰¹.

Anche le società vengono distinte, dal principio contabile applicato, in società controllate e società partecipate⁸⁰².

Le società controllate sono quelle nei cui confronti l'amministrazione:

- a) ha il possesso, diretto o indiretto, anche sulla scorta di patti parasociali, della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria o dispone di voti sufficienti per esercitare una influenza dominante sull'assemblea ordinaria;
- b) ha il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un'influenza dominante, quando la legge consente tali contratti o clausole. L'influenza dominante si manifesta attraverso clausole contrattuali che incidono significativamente sulla gestione dell'altro contraente (ad esempio l'imposizione della tariffa minima, l'obbligo di fruibilità pubblica del servizio, la previsione di agevolazioni o esenzioni) che svolge l'attività prevalentemente nei confronti dell'ente controllante⁸⁰³. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con società che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante.

Con riferimento agli esercizi 2015-2017, per società partecipata si intendeva la società a totale partecipazione pubblica affidataria di servizi pubblici locali dell'amministrazione, indipendentemente dalla quota di partecipazione.

Le società partecipate, a decorrere dal 2019, con riferimento all'esercizio 2018, sono invece costituite dalle società nelle quali la regione o l'ente locale, direttamente o indirettamente, dispone di una quota significativa di voti, esercitabili in assemblea, pari o superiore al 20 per cento, o al 10 per cento se trattasi di società quotata⁸⁰⁴.

Il principio contabile applicato di cui all'allegato 4/4, infine, ha chiarito che "Ai fini dell'inclusione nel gruppo dell'amministrazione pubblica non rileva la forma giuridica né la differente natura dell'attività svolta dall'ente strumentale o dalla società."⁸⁰⁵.

⁸⁰¹ In presenza di gruppi di società che redigono il bilancio consolidato, rientranti nell'area di consolidamento dell'amministrazione come di seguito descritta, oggetto del consolidamento sarà il bilancio consolidato del gruppo. Non sono comprese nel perimetro di consolidamento le società per le quali sia stata avviata una procedura concorsuale, mentre sono comprese le società in liquidazione (allegato 4/4, par. 2, punto elenco 3).

⁸⁰² Allegato 4/4, par.2, punti elenco 3, 3.1 e 3.2.

⁸⁰³ L'attività si definisce prevalente se la società controllata abbia conseguito, nell'anno precedente, ricavi a favore dell'amministrazione pubblica capogruppo superiori all'80% dell'intero fatturato.

⁸⁰⁴ Come disposto dal d.m. 11 agosto 2017.

⁸⁰⁵ Il principio contabile dispone che, nel caso in cui non risultino enti o società controllate o partecipate oggetto di consolidamento, la delibera di approvazione del rendiconto dichiara formalmente che l'ente non ha enti o società, controllate o partecipate, che, nel rispetto del principio applicato del bilancio consolidato, sono oggetto di consolidamento e che,

Più in dettaglio, occorre procedere con una lettura coordinata degli artt. 11-*bis* e seguenti del d.lgs. n. 118/2011 e dell'allegato 4/4 del medesimo decreto legislativo.

Dal principio contabile, si evince che il GAP deve comprendere: gli organismi strumentali (in quanto dotati di autonomia contabile, ma privi di autonoma personalità giuridica rispetto all'amministrazione pubblica), gli enti strumentali (in quanto dotati di autonoma personalità giuridica), sia controllati che partecipati, e, infine, le società sia controllate che partecipate.

Con specifico riguardo ai soggetti costituiti in forma societaria, nel paragrafo 2, punto 3.2, dell'allegato 4/4, già richiamato, si precisa che appartengono al gruppo le "società partecipate dell'amministrazione pubblica capogruppo, costituite dalle società a totale partecipazione pubblica affidatarie dirette di servizi pubblici locali della regione o dell'ente locale indipendentemente dalla quota di partecipazione."

La disposizione, introdotta per effetto del d.m. 11 agosto 2017, riprende la previsione contenuta nel comma 3, dell'art. 11-*quinquies*, del citato d.lgs. n. 118/2011, il quale, in fase di prima applicazione della disciplina armonizzata, ovvero per gli esercizi 2015-2017, aveva individuato provvisoriamente il concetto di partecipata facendo riferimento alle società a totale partecipazione pubblica che svolgono servizi pubblici locali, a prescindere dalla quota di partecipazione detenuta dalla regione o dall'ente locale.

In pratica, la norma era finalizzata, nel periodo transitorio 2015-2017, ad individuare situazioni di partecipazioni significative, con riferimento al tipo di attività svolta dalla società (servizi pubblici locali).

A regime, il concetto di partecipata, oltre a ricomprendere le società cui si è appena fatto cenno, è stato esteso ai soggetti nei quali la quota di partecipazione detenuta dall'ente, direttamente o indirettamente, valutata secondo il criterio della quota di voti esercitabili in assemblea, sia pari o superiore al 20 per cento (al 10 per cento per le società quotate).

Il tema dell'esclusione dal perimetro di consolidamento delle società *in house*, nel caso di partecipazioni sotto le soglie di rilevanza, è stato oggetto di attenzione da parte della Sezione delle autonomie della Corte dei conti già nella delibera n. 09/SEZAUT/2016/INPR.

In tale provvedimento, si sottolineava il rischio *"dell'esclusione dall'area di consolidamento di un gran numero di società, tra cui proprio quelle che godono di affidamenti in house e che, comunque, ricavano dal pubblico le risorse per il proprio sostentamento"* (cfr. Corte dei conti, Sez. controllo Puglia, deliberazione n. 66/2016/PRSP).

conseguentemente, non procede all'approvazione del bilancio consolidato relativo all'esercizio precedente. Di tale dichiarazione, è data evidenza distinta rispetto al rendiconto, secondo le modalità previste per la pubblicazione dei bilanci e dei rendiconti.

Orbene, l'eventuale esclusione dall'area di consolidamento di tali soggetti determinerebbe un effetto distorsivo della corretta rappresentazione contabile, poiché le *"in house"*, nonostante la formale e distinta personalità giuridica, sono caratterizzate, in concreto, da un rapporto di stretta connessione con l'amministrazione.

Peraltro, il principio contabile prevede, oltre alle soglie numeriche di rilevanza, anche la facoltà, per le amministrazioni capogruppo, di effettuare una valutazione discrezionale di significatività, allo scopo di inserire nel bilancio consolidato anche enti o società del gruppo che, in base al solo criterio quantitativo, sarebbero da escludere.

La valutazione di significatività della partecipazione era prevista fin dal testo originario del principio contabile ma, come detto, la stessa era affidata esclusivamente alla discrezionalità dell'amministrazione capogruppo.

Il d.m. del Ministero dell'economia e delle finanze 11 agosto 2017, che ha aggiornato gli allegati al d.lgs. n. 118/2011, oltre che intervenire sulle soglie numeriche di rilevanza, ha introdotto, al paragrafo 3 dell'allegato 4/4, l'espressa previsione che *"a decorrere dall'esercizio 2017 sono considerati rilevanti gli enti e le società totalmente partecipati dalla capogruppo, le società in house e gli enti partecipati titolari di affidamento diretto da parte dei componenti del gruppo, a prescindere dalla quota di partecipazione."*

Di conseguenza, a partire dal bilancio consolidato relativo all'esercizio 2017 (per la Provincia di Trento, leggesi esercizio 2018), sulla base della novità normativa, confluiscono nel perimetro del consolidamento le società totalmente partecipate dalla capogruppo e, a prescindere da ogni criterio numerico di rilevanza e da ogni soglia di partecipazione, le società *in house* e gli enti partecipati destinatari di un affidamento diretto da parte dei componenti del gruppo.

Più in particolare, con il nuovo principio contabile, *"l'ampliamento del perimetro del consolidamento si fonda su una valutazione legale di rilevanza, che si discosta dai criteri quantitativi e si ricollega alla natura di società in house o di ente comunque destinatario di un affidamento diretto e, dunque, all'origine pubblica delle risorse gestite dalla società o dall'ente"*, e da questo *"deriva, pertanto, che se una regione o un ente locale detengono una partecipazione, anche infinitesimale, in una società che abbia i caratteri della società in house o in un ente che sia comunque destinatario di un affidamento diretto da parte dei componenti del gruppo, tali soggetti non solo confluiscono nel gruppo amministrazione pubblica, ma rientrano anche nel perimetro del consolidamento."* (Corte dei conti, Sez. controllo Piemonte, deliberazione n. 19/2018/SRCPIE/PAR).

Con riguardo alle ipotesi di irrilevanza, poi, l'ordinamento contabile specifica che: *"in ogni caso, salvo il caso dell'affidamento diretto, sono considerate irrilevanti, e non oggetto di consolidamento, le quote di partecipazione inferiori all'1% del capitale della società partecipata"*.

La disposizione, di chiusura del sistema, afferma il principio secondo il quale le partecipazioni inferiori ad una soglia dell'1% del capitale sociale sono "in ogni caso" irrilevanti.

Si tratta, anche in tal caso, di un ultimo parametro legale di significatività, preordinato alla individuazione di una ipotesi conclusiva dell'irrilevanza, già declinata in precedenza, sulla base degli illustrati criteri contabili.

L'ente, pertanto, operativamente, esclude *in primis* le partecipazioni con quote inferiori all'1% e, successivamente, verifica la rilevanza per le altre società inserite nel GAP, sulla scorta dei parametri contabili, escludendo da tale operazione le partecipazioni nelle *in house* e nelle società a totale partecipazione pubblica affidatarie di servizi pubblici locali, per le quali, sulla base dei principi contabili, vige la presunzione di rilevanza.

La anzidetta interpretazione risulta confermata dalla Sezione delle autonomie, che, nella delibera n. 16/SEZAUT/2020/INPR, riguardante l'approvazione delle linee guida per gli organi di revisione economico-finanziaria degli enti territoriali sul bilancio consolidato 2019, ed in particolare, nell'allegata nota metodologica - domanda 1.2 -, ha chiarito, nell'esempio riportato, che "Se l'organo di revisione, nella compilazione del questionario, ha indicato come esclusa per irrilevanza una società per la quale è stato valorizzato il campo "società *in house*" o "Organismo titolare di affidamento diretto", è evidente che ai sensi del Principio contabile l'ente capogruppo ha determinato in modo errato il perimetro di consolidamento".

In conclusione, l'esclusione delle partecipazioni detenute nelle società *in house* dal perimetro amministrazioni pubbliche e dal perimetro di consolidamento, costituisce errata applicazione del Principio contabile 4/4 allegato al d.lgs. n. 118/2011.

Focus: sulla evoluzione del concetto di controllo analogo nella normativa e nella giurisprudenza comunitaria e nazionale

Quadro normativo di riferimento.

Si sintetizza, di seguito, senza pretesa di completezza, l'evoluzione della legislazione nazionale sulle società *in house*.

Il d.l. n. 112 del 2008, all'art. 23-bis, prevedeva l'obbligo della procedura competitiva di evidenza pubblica, con la eccezionale possibilità dell'affidamento diretto in favore di società a capitale interamente pubblico, partecipata dall'ente locale, che avesse i requisiti richiesti dall'ordinamento comunitario per la gestione cosiddetta "*in house*" e, comunque, nel rispetto dei principi della disciplina comunitaria in materia di controllo analogo sulla società e di prevalenza dell'attività svolta dalla stessa con l'ente o gli enti pubblici controllanti, solo quando a causa di particolari caratteristiche economiche,

sociali, ambientali e geomorfologiche del contesto territoriale, la procedura competitiva non avrebbe consentito un efficace e utile ricorso al mercato.

L'art. 23-bis è stato abrogato da un *referendum* popolare nella primavera del 2011, con l'effetto di una naturale espansione del fenomeno dell'"*in house*".

Conseguentemente, è stato emanato il d.l. n. 138 del 2011, che, all'art. 4, ha reintrodotto stringenti limitazioni alle società *in house*, concepite di nuovo come ipotesi eccezionale.

In questa logica, veniva fissato un tetto massimo al valore dell'opera o del servizio oggetto di affidamento diretto.

Successivamente, il fenomeno delle società *in house* ha trovato regolamentazione nelle direttive europee del 2014, (direttiva 2014/23/UE; direttiva 2014/24/UE; direttiva 2014/25/UE), che hanno disciplinato le ipotesi di deroga alle regole della concorrenza, mediante il ricorso a forme di affidamento diretto di realizzazione di opere pubbliche o gestione di servizi pubblici.

In particolare, l'art. 12 § 1.1, c. 1, della direttiva 2014/24/UE sugli appalti pubblici ha stabilito che un appalto pubblico aggiudicato da un'amministrazione aggiudicatrice a una persona giuridica di diritto pubblico o di diritto privato non rientrava nell'ambito di applicazione della direttiva, ove fossero soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

- a) l'amministrazione aggiudicatrice esercitava sulla persona giuridica un controllo analogo a quello da essa esercitato sui propri servizi;
 - b) oltre l'80% delle attività della persona giuridica controllata erano effettuate nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall'amministrazione aggiudicatrice controllante o da altre persone giuridiche controllate dall'amministrazione aggiudicatrice;
 - c) nella persona giuridica controllata non vi era alcuna partecipazione diretta di capitali privati, ad eccezione di forme di partecipazione di capitali privati che non comportassero controllo o potere di veto o che, comunque, non esercitassero un'influenza determinante sulla persona giuridica controllata.
- Secondo il successivo § 2, poi, doveva ritenersi che un'amministrazione aggiudicatrice esercitasse su una persona giuridica un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, ai sensi della lettera a), qualora essa esercitasse un'influenza determinante sia sugli obiettivi strategici, che sulle decisioni significative della persona giuridica controllata.

Tale controllo poteva anche essere esercitato da una persona giuridica diversa, a sua volta controllata allo stesso modo dall'amministrazione aggiudicatrice.

Era, peraltro, precisato, nel quinto considerato della direttiva in esame, che nessuna disposizione della direttiva obbligava gli Stati membri ad affidare a terzi o a esternalizzare la prestazione di servizi che desiderano prestare essi stessi o organizzare con strumenti diversi dagli appalti pubblici.

La disciplina europea veniva recepita in ambito nazionale sia nel codice dei contratti pubblici (d.lgs. n. 50 del 2016, così come modificato dal d.lgs. n. 56 del 2017), sia nel Testo unico della società a partecipazione pubblica (TUSP) (d.lgs. 175 del 2016, così come modificato dal d.lgs. n. 100 del 2017).

In particolare, il TUSP, all'art. 2 (Definizioni), lett. c) e d), ha definito il controllo analogo e il controllo analogo congiunto, precisando che, il primo, corrisponde alla "situazione in cui l'amministrazione esercita su una società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, esercitando un'influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative della società controllata"; il secondo, corrisponde alla "situazione in cui l'amministrazione esercita congiuntamente con altre amministrazioni su una società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi", evidenziando che quest'ultima situazione si verifica al ricorrere delle condizioni di cui all'art. 5, c.5, del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, riguardante la materia delle concessioni degli appalti pubblici⁸⁰⁶.

Sempre l'art. 2, alla successiva lett. o), ha definito le società *in house* come quelle "sulle quali un'amministrazione esercita il controllo analogo o più amministrazioni esercitano il controllo analogo congiunto, nelle quali la partecipazione di capitali privati avviene nelle forme di cui all'art. 16, comma primo, e che soddisfano il requisito dell'attività prevalente di cui all'art. 16, comma terzo."

L'art 16 definisce i requisiti della società *in house*, stabilendo che "1. Le società *in house* ricevono affidamenti diretti di contratti pubblici dalle amministrazioni che esercitano su di esse il controllo analogo o da ciascuna delle amministrazioni che esercitano su di esse il controllo analogo congiunto solo se non vi sia partecipazione di capitali privati, ad eccezione di quella prescritta da norme di legge

⁸⁰⁶ D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, art. 5: "Una concessione o un appalto pubblico, nei settori ordinari speciali, aggiudicati da un'amministrazione aggiudicatrice o da un ente aggiudicatore a una persona giuridica di diritto pubblico o di diritto privato, non rientra nell'ambito di applicazione del presente codice quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni: a) l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore esercita sulla persona giuridica di cui trattasi un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi; (omissis) Un'amministrazione aggiudicatrice o un ente aggiudicatore esercita su una persona giuridica un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi ai sensi del comma 1, lettera a), qualora essa eserciti un'influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative della persona giuridica controllata. Tale controllo può anche essere esercitato da una persona giuridica diversa, a sua volta controllata allo stesso modo dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore. (...) Il presente codice non si applica anche quando una persona giuridica controllata che è un'amministrazione aggiudicatrice o un ente aggiudicatore, aggiudica un appalto o una concessione alla propria amministrazione aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore controllante o ad un altro soggetto giuridico controllato dalla stessa amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore, a condizione che nella persona giuridica alla quale viene aggiudicato l'appalto pubblico non vi sia alcuna partecipazione diretta di capitali privati, ad eccezione di forme di partecipazione di capitali privati che non comportano controllo o potere di veto prescritte dalla legislazione nazionale, in conformità dei trattati, che non esercitano un'influenza determinante sulla persona giuridica controllata."

Il c. 2 prevede l'*in house* a cascata, quando il controllo analogo (rilevante ai fini dell'affidamento *in house*) «può anche essere esercitato da una persona giuridica diversa, a sua volta controllata allo stesso modo dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore».

Assume, poi, rilievo, il disposto di cui al successivo c. 5, che disciplina il c.d. *in house* pluripartecipato: «Le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori esercitano su una persona giuridica un controllo congiunto quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni: a) gli organi decisionali della persona giuridica controllata sono composti da rappresentanti di tutte le amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori partecipanti. Singoli rappresentanti possono rappresentare varie o tutte le amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori partecipanti; b) tali amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori sono in grado di esercitare congiuntamente un'influenza determinante sugli obiettivi strategici e sulle decisioni significative di detta persona giuridica; c) la persona giuridica controllata non persegue interessi contrari a quelli delle amministrazioni aggiudicatrici o degli enti aggiudicatori controllanti».

e che avvenga in forme che non comportino controllo o potere di veto, né l'esercizio di un'influenza determinante sulla società controllata.

2. Ai fini della realizzazione dell'assetto organizzativo di cui al comma 1:

- a) gli statuti delle società per azioni possono contenere clausole in deroga delle disposizioni dell'articolo 2380-*bis* e dell'articolo 2409-*novies* del codice civile;
- b) gli statuti delle società a responsabilità limitata possono prevedere l'attribuzione all'ente o agli enti pubblici soci di particolari diritti, ai sensi dell'art. 2468, terzo comma, del codice civile;
- c) in ogni caso, i requisiti del controllo analogo possono essere acquisiti anche mediante la conclusione di appositi patti parasociali; tali patti possono avere durata superiore a cinque anni, in deroga all'articolo 2341-*bis*, primo comma, del codice civile.

3. Gli statuti delle società di cui al presente articolo devono prevedere che oltre l'ottanta per cento del loro fatturato sia effettuato nello svolgimento dei compiti a esse affidati dall'ente pubblico o dagli enti pubblici soci.

3-*bis*. La produzione ulteriore rispetto al limite di fatturato di cui al comma 3, che può essere rivolta anche a finalità diverse, è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società. (*omissis*).".

La disciplina dettata dal TUSP risulta attribuire alla società *in house* caratteri di natura privatistica, assumendo rilievo proprio il modo in cui il legislatore configura il controllo analogo e analogo congiunto, intervenendo su norme di diritto societario, tramite la deroga statutaria all'art. 2380-*bis* c.c. (secondo cui la gestione dell'impresa, spetta esclusivamente agli amministratori) ed all'art. 2409-*novies* c.c. (secondo cui, nel sistema dualistico, la gestione dell'impresa spetta esclusivamente al consiglio di gestione); l'attribuzione agli enti pubblici soci dei particolari diritti di cui all'art. 2468, c. 3, c.c. (riguardanti l'amministrazione o la gestione degli utili); la previsione di patti parasociali di durata superiore ai cinque anni (in deroga all'art. 2341-*bis*, c. 1, c.c.) per acquisire i requisiti di controllo analogo.

Giurisprudenza della Corte di Giustizia

La giurisprudenza della Corte di Giustizia è intervenuta sulla questione delle società *in house* prima delle direttive del 2014.

Nella sentenza Teckal del 18 novembre 1999, C-107/1998, è possibile rinvenire la prima configurazione della società *in house*. In tale pronuncia, la Corte ha affermato la possibilità di prescindere dallo svolgimento di una procedura di gara competitiva, quando "l'ente locale eserciti sul soggetto di cui trattasi un controllo analogo a quello da esso esercitato sui propri servizi e questo soggetto realizzi la

parte più importante della propria attività con l'ente o con gli enti locali che la controllano" (*cf.* par. 50).

La sentenza Stadt Halle dell'11 gennaio 2005, C-26/03, ha ribadito tali principi, affermando anche l'ontologica incompatibilità fra la partecipazione, anche minoritaria, di un privato e il controllo analogo. Si sosteneva, nella pronuncia, che a rendere inconciliabile tale presenza fosse la fisiologica diversità degli interessi dell'amministrazione e del privato, così da recidere la relazione organizzativa tipica dell'*in house*.

Con la sentenza Parking Brixen del 13 ottobre 2005, C-458/03, la Corte sembrava aver superato il predetto rigoroso e formalistico approccio, affermando che l'esistenza dei due requisiti dell'*in house* dovesse essere verificata con un'indagine compiuta caso per caso, in relazione alla singola fattispecie. Sicché andava, in concreto, valutato se l'affidatario fosse soggetto a un controllo che consentiva all'autorità pubblica concedente di influenzarne le decisioni relative agli obiettivi strategici e alle decisioni importanti, escludendo la sussistenza di un controllo analogo anche in caso di astratta possibilità che la società acquisisse una vocazione commerciale.

Con la sentenza del 10 settembre 2009, C-573/07, la Corte ha ritenuto integrato il requisito del controllo analogo da parte di un ente pubblico che aveva una partecipazione minoritaria nella società, sebbene detto controllo non fosse esercitato individualmente, ma congiuntamente con gli altri comuni, attraverso appositi organismi di consultazione, previsti dallo Statuto societario, definiti "comitati", nell'ambito dei quali, i comuni interessati concordavano le decisioni in merito a modalità e condizioni della gestione dei servizi affidati (o da affidare) alla società.

Con la sentenza Parking Brixen del 29 novembre 2012, C-182/11 e C-183/11, la Corte precisava che, per l'esercizio del controllo analogo, nelle fattispecie di controllo congiunto, accanto alla strutturazione di organi *ad hoc*, doveva valutarsi l'esistenza di patti parasociali idonei a consentire all'amministrazione aggiudicatrice di influenzare le decisioni della società.

Di rilievo è, infine, la pronuncia della Corte di giustizia 6 febbraio 2020 n. 89/19.

Nel caso in questione, il Consiglio di Stato ha sollevato innanzi alla Corte di giustizia due questioni pregiudiziali sulla esatta interpretazione dell'art. 12, § 3, della direttiva 2014/24/UE, con riguardo alla compatibilità tra la normativa nazionale, secondo cui l'affidamento *in house* ha carattere residuale ed eccezionale, e il diritto europeo, ispirato invece al principio di libertà di organizzazione delle pubbliche amministrazioni.

In particolare, il Consiglio di Stato chiedeva alla Corte di giustizia di vagliare la compatibilità dell'art. 192 del codice dei contratti pubblici, che subordina l'affidamento *in house* alla presenza di condizioni stringenti, con il diritto euro-unitario.

L'art. 192, infatti, assegnerebbe all'affidamento *in house* natura "derogatoria", rispetto al ricorso al mercato, ammettendone l'esperibilità solo:

- a) in caso di dimostrato fallimento del mercato rilevante;
- b) a fronte di un onere motivazionale rafforzato.

La norma, pertanto, si sarebbe potuta ritenere in contrasto con i principi comunitari di libertà delle scelte organizzative delle P.A. (cfr. considerando § 5 Direttiva 2014/13 UE e 2014/14 UE) e con l'art. 12 § 3 della direttiva 2014/24 UE, la quale - escludendo dal suo ambito di applicazione gli appalti aggiudicati secondo il modello *in house* - porrebbe tali affidamenti su un piano paritetico rispetto al ricorso al mercato.

Con la seconda questione, il Consiglio di Stato sollevava dubbi sulla compatibilità dell'art. 4, c. 1, del TUSP, rispetto all'art. 12 § 3 della direttiva 2014/24 UE.

Secondo il giudice remittente, la norma interna consentirebbe ad una P.A. di detenere partecipazioni in società *in house* solo ove l'amministrazione eserciti il controllo analogo su tale società e le affidi, contestualmente, il servizio.

Muovendo da tale interpretazione, il giudice nazionale ha ritenuto dubbia la compatibilità del riferito meccanismo con i principi euro-unitari, considerato che il controllo analogo e l'affidamento diretto ben potrebbero seguire l'acquisto della partecipazione societaria.

La Corte di Giustizia si è pronunciata sulla prima questione, statuendo che, in virtù del principio di autodeterminazione degli Stati membri sulle proprie scelte gestionali, derivante dal considerando § 5 della direttiva 2014/14 UE, è indifferente per l'ordinamento euro-unitario che uno Stato membro introduca delle condizioni stringenti, tese alla verifica dell'economicità e dell'efficienza del modello dell'autoproduzione, rispetto al ricorso al mercato.

Consegue da ciò che l'art. 192 del codice dei contratti, sottoponendo a stringenti vincoli la scelta di ricorrere agli affidamenti *in house*, non presta il fianco a dubbi di compatibilità con l'ordinamento sovranazionale.

Con riferimento alla seconda questione, la Corte di Giustizia ha osservato che l'art. 12 § 3 della direttiva 2014/24 UE, nel disciplinare le condizioni in presenza delle quali un'amministrazione può ricorrere all'affidamento *in house* a favore di un organismo pluri-partecipato da amministrazioni pubbliche, richiede l'esercizio del controllo analogo congiunto, senza alcuna indicazione sulle modalità di acquisizione delle partecipazioni.

Sicché la scelta operata con il TUSP, intesa a subordinare la partecipazione societaria alla contestuale sussistenza del controllo analogo e dell'affidamento *in house* del servizio alla partecipata, appare indifferente per l'ordinamento euro-unitario.

La giurisprudenza della Corte di Cassazione

La giurisprudenza di legittimità, prima ancora dell'introduzione del d.lgs. n. 175 del 2016, ha individuato i requisiti della società *in house* nel caso in cui:

- a) il capitale sociale sia integralmente detenuto da uno o più enti pubblici per l'esercizio di pubblici servizi e lo statuto vieti la cessione delle partecipazioni a soggetti privati;
- b) la società espliciti, statutariamente, la propria attività prevalente in favore degli enti partecipanti, in modo tale che l'eventuale attività accessoria non implichi una significativa presenza sul mercato e rivesta una valenza meramente strumentale;
- c) la gestione sia, per statuto, assoggettata a forme di controllo analoghe a quelle esercitate dagli enti pubblici sui propri uffici, con modalità ed intensità di comando non riconducibili alle facoltà spettanti al socio, ai sensi del codice civile.

La contemporanea sussistenza di tali condizioni consente, infatti, di assimilare la società ad un'articolazione organizzativa interna dell'ente pubblico e, dunque, di qualificarla come *in house*, con il conseguente superamento della distinzione tra le rispettive personalità giuridiche e dell'autonomia patrimoniale della società (S.U. Cass. n. 26806 del 2009, n. 10299 del 2013, n. 26283 del 2013, n. 22409 del 2018, n. 32608 del 2019).

In particolare, la Corte di Cassazione, ai fini della configurabilità della società *in house*, ha evidenziato come occorra che una o più pubbliche amministrazioni socie esercitino, congiuntamente o disgiuntamente, su tale società, un controllo non solo economico, bensì un controllo analogo a quello che l'ente pubblico socio avrebbe su un proprio ufficio o altra struttura organizzativa, ancorché in forma congiunta.

È, pertanto, necessario verificare la sussistenza di accordi o clausole statutarie che consentano al socio pubblico un'effettiva possibilità di esercitare il controllo sulla società partecipata, non essendo, a tal fine, sufficiente la totale partecipazione pubblica, pur prevista nello statuto, per ritenere l'esistenza, in concreto, di un assoggettamento del diverso soggetto giuridico alla pubblica amministrazione (S.U. Cass. n. 22712 del 2019).

Con riguardo al concetto di "controllo analogo", la giurisprudenza di legittimità si è sviluppata secondo l'iter di seguito descritto.

Con una prima pronuncia, la n. 26283 del 2013, le Sezioni Unite della Cassazione hanno affermato la necessità che l'ente pubblico partecipante abbia statutariamente il potere di dettare le linee strategiche e le scelte operative della società *in house*, i cui organi amministrativi vengono, pertanto, a trovarsi in posizione di vera e propria subordinazione gerarchica.

L'espressione "controllo" non allude, perciò, in questo caso, all'influenza dominante che il titolare della partecipazione maggioritaria (o totalitaria) è, di regola, in grado di esercitare sull'assemblea della società e, di riflesso, sulla scelta degli organi sociali.

Si tratta, piuttosto, di un potere di comando direttamente esercitato sulla gestione dell'ente, con modalità e con intensità non riconducibili ai diritti ed alle facoltà che, normalmente, spettano al socio, in base alle regole dettate dal codice civile; sino al punto che, agli organi della società, non resta affidata nessuna rilevante autonomia gestionale (*cfr.* Cons. Stato, Ad. plen., 3 marzo 2008, n. 1 e S.U. Cass. n. 26645/2016 e n. 962/2017).

La successiva pronuncia n. 14040 del 2016 delle Sezioni Unite di Cassazione ha segnato un'evoluzione dei principi sanciti dalla precedente pronuncia n. 2683 del 2013, riconoscendo la sussistenza di una società *in house* nel caso di controllo analogo esercitato, non secondo lo schema di un rapporto gerarchico di natura pubblicistica, ma sulla base di apposite clausole dello statuto che attribuivano all'ente territoriale poteri ispettivi e di indirizzo sulle scelte fondamentali della società, in deroga alle comuni disposizioni del diritto societario; deroghe che, però, proprio in ragione dell'assenza di un rapporto di immedesimazione, non obliteravano completamente le scelte decisionali della società partecipata.

La pronuncia delle Sezioni Unite della Cassazione n. 16741 del 2019 ha affermato, quindi, che, ai fini dell'individuazione di una società *in house*, rilevano le statuizioni contenute nello statuto, non potendosi attribuire *"un carattere meramente formale al requisito della iscrizione nello statuto della società in house della clausola di appartenenza esclusiva del capitale sociale all'ente che esercita il controllo in termini analoghi a quelli propri del controllo gerarchico."*

Con la pronuncia n. 14236 del 2020, la Cassazione ha, quindi, sostenuto che "Quanto al requisito del "controllo analogo" a quello esercitato sui servizi di diretta gestione, esso deve essere individuato nella circostanza che la gestione della società *in house* sia per statuto assoggettata a forme di controllo analoghe a quelle esercitate dagli enti pubblici sui propri uffici, ossia quando vi siano previsioni statutarie che attribuiscono all'ente pubblico facoltà di controllo ulteriori che si pongono al di fuori dei normali diritti e poteri spettanti ai soci in base alle regole del codice civile. Non appare invece condivisibile una nozione di "controllo analogo" esercitata dall'ente pubblico sulla società *in house* tale da declassare la società di capitali a mera articolazione interna dell'ente pubblico, del tutto priva di autonomia e sottoposta all'identico potere gerarchico esercitato dall'Amministrazione sugli Uffici dipendenti. Osta a tale interpretazione il dato letterale della norma che, qualificando il controllo esercitato come "analogo", intende propriamente affermare che esso non è uguale ma semplicemente simile a quello esercitato dall'ente pubblico sui propri servizi gestiti direttamente. Inoltre, una interpretazione del "controllo analogo" tale per cui la società *in house* risulti assoggettata ad un potere

di direzione gerarchica indistinguibile da quello esercitato dall'ente pubblico sulle proprie articolazioni interne, appare incompatibile con i principi di autonomia patrimoniale e attribuzione della personalità giuridica che il codice civile riconosce alla società di capitali.”.

Nella pronuncia n. 26738 del 2021, infine, richiamando i principi di cui alla sentenza della Corte di Giustizia UE, 29/11/2012, nelle cause C-182/11 e C-183/11, Econord, la Cassazione ha affermato, in fattispecie in cui la compagine sociale della società *in house* era costituita per il 99,85% dalla Regione e per le restanti quote da altri enti pubblici, che la definizione di società *in house* dettata dall'art. 2, lett. o), del d.lgs. n. 175 del 2016 “subordina l'operatività della predetta qualificazione alla configurabilità di un controllo analogo esercitato, in via alternativa, individualmente da un'amministrazione o congiuntamente da più amministrazioni, senza richiedere la coincidenza di queste ultime con tutte quelle titolari di una partecipazione al capitale sociale. Tale precisazione non emerge neppure dall'art. 5, comma quinto, del d.lgs. n. 50 del 2016, richiamato dall'art. 2, lett. d), del d.lgs. n. 175 ai fini della definizione della nozione di controllo congiunto, dal momento che tale disposizione si limita, più semplicemente, a subordinare la configurabilità del predetto controllo alla triplice condizione che tutte le amministrazioni controllanti siano rappresentate negli organi decisionali, siano in grado di esercitare un'influenza determinante sugli obiettivi strategici e sulle decisioni della società, e non siano titolari d'interessi contrari a quelli perseguiti da quest'ultima, senza escludere la possibilità dell'esistenza di altri soci pubblici, non partecipanti all'esercizio del controllo.”.

Dalle sentenze sopra riportate emerge che, dall'iniziale concezione del controllo analogo quale potere sulla gestione dell'ente non riconducibile meramente ai diritti ed alle facoltà che normalmente spettano al socio in base alle regole dettate dal codice civile, ma tale da elidere ogni autonomia rilevante degli organi sociali, si è giunti a configurarlo quale potere riconosciuto dallo statuto o dalla legge all'ente pubblico socio di dettare le linee strategiche e le scelte operative della società *in house*, con modalità non riconducibili ai diritti ed alle facoltà normalmente spettanti al socio, secondo le regole del codice civile.

La giurisprudenza amministrativa

Anche la giurisprudenza amministrativa, nel tempo, ha aderito ad un approccio meno rigoroso, in ordine ai requisiti inerenti all'individuazione del controllo analogo e di quello analogo congiunto.

Così, inizialmente, l'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, con la pronuncia n. 1 del 3.3.2008, si è occupata delle società *in house* ritenendo che “Trattandosi di deroga ai principi di concorrenza, non discriminazione, e trasparenza (tutti costituenti canoni fondamentali del trattato istitutivo della Comunità europea), siffatto istituto è stato ritenuto ammissibile solo nel rispetto di alcune rigorose condizioni, individuate dalla giurisprudenza comunitaria ed elaborate anche da quella nazionale. (...)”.

I requisiti dell'*in house providing*, costituendo un'eccezione alle regole generali del diritto comunitario, vanno interpretati restrittivamente. La sussistenza del controllo analogo viene esclusa in presenza di una compagine societaria composta anche da capitale privato, essendo necessaria la partecipazione pubblica totalitaria. Infatti, la partecipazione (pure minoritaria) di un'impresa privata al capitale di una società, alla quale partecipi anche l'amministrazione aggiudicatrice, esclude in ogni caso che tale amministrazione possa esercitare su detta società un controllo analogo a quello che essa svolge sui propri servizi."

Peraltro, la partecipazione pubblica totalitaria era ritenuta necessaria, ma non sufficiente, servendo maggiori strumenti di controllo da parte dell'ente, rispetto a quelli previsti dal diritto civile.

Nella pronuncia n. 3554 del 18.7.2017, il Consiglio di Stato, invece, nell'affermare che l'affidamento di servizi pubblici a una società *in house* ha natura ordinaria e non eccezionale, ha precisato che, nel caso di affidamento *in house*, conseguente all'istituzione, da parte di più enti locali, di una società di capitali da essi interamente partecipata, il requisito del controllo analogo deve essere verificato secondo un criterio sintetico e non atomistico, sicché è sufficiente che il controllo della mano pubblica sull'ente affidatario, purché effettivo e reale, sia esercitato dagli enti partecipanti nella loro totalità, senza che necessiti una verifica della posizione di ogni singolo ente.

Quindi, per il controllo analogo congiunto, non si richiede che ciascuno degli enti pubblici partecipanti eserciti un potere individuale su tale entità, bensì che *"ciascuna delle autorità stesse partecipi sia al capitale, sia agli organi direttivi dell'entità suddetta"*.

La posizione è stata confermata con la pronuncia n. 182 del 2018.

Con la sentenza n. 6460 del 2020, il Consiglio di Stato ha poi affermato che "Le disposizioni statutarie (...) sulla composizione, il funzionamento e i poteri degli organi societari, ed in particolare del Comitato unitario per il controllo analogo, del Comitato tecnico di controllo e dell'Assemblea sociale, consentono l'effettivo esercizio del controllo analogo congiunto ai Comuni affidanti; un regolamento, già approvato dagli organi societari, ed in quella sede anche dal rappresentante del Comune di Ortona, ne completa la disciplina.

I poteri deliberativi dell'assemblea dei soci sono fortemente limitati dalle prerogative degli organi speciali mediante i quali è esercitato il controllo analogo (...); risulta coerente con tale assetto la scelta di tener fermo l'ordinario principio della deliberazione a maggioranza azionaria in sede assembleare. I patti parasociali, cui i Comuni affidanti possono aderire, costituiscono, come in precedenza accennato, valido strumento di esercizio del controllo analogo per la possibilità di coordinamento e raccordo tra le diverse posizioni dei soci aderenti e di orientamento delle decisioni assembleari (...).

La previsione statutaria che attribuisce al Comitato Unitario per il controllo analogo, cui partecipano tutti i Comuni affidanti con proprio rappresentante, di designare i membri del consiglio di

amministrazione e del collegio sindacale dà piena attuazione alla prescrizione di cui all'art. 5, comma 5, d.lgs. n. 50 del 2016, già in precedenza ricordato, che pone quale prima condizione per l'esercizio del controllo analogo congiunto, la presenza di rappresentanti delle amministrazioni aggiudicatrici all'interno degli organi decisionali della società. (...)

Il diritto di informativa e di accesso agli atti, sia pure previsto a favore dei rappresentanti degli enti locali quale sia la forma di gestione del servizio pubblico prescelta, completa in maniera adeguata il novero dei poteri di ingerenza riconosciuti al socio pubblico.”.

La pronuncia del Consiglio di Stato n. 7093 del 2021 riconosce, infine, l'esistenza del controllo analogo congiunto anche in caso di partecipazione “pulviscolare” di enti pubblici nella società *in house*, se comunque idonea a consentire ai singoli soggetti pubblici partecipanti di incidere effettivamente sulle decisioni strategiche della società.

In particolare, si afferma che i soci pubblici possono sopperire alla debolezza dovuta a tale tipologia di partecipazione stipulando patti parasociali, al fine di realizzare un coordinamento, in modo da assicurare il loro controllo sulle decisioni più rilevanti riguardanti la vita e l'attività della società partecipata.

La giurisprudenza contabile

Anche la Corte dei conti si è più volte pronunciata in materia di controllo analogo.

In proposito rileva, in particolare, la sentenza delle Sezioni Riunite n. 11 del 2019, che, in ordine al quesito posto dalla Sezione regionale di controllo per l'Umbria, *“se le società a maggioranza pubblica, partecipate da più enti, ciascuno dei quali intestatario di quote inferiori al 50 per cento, siano da considerarsi o meno come società controllate dai soci pubblici”*, ha dato risposta affermativa, ritenendo *“sufficiente, ai fini dell'integrazione della fattispecie delle “società a controllo pubblico”, rilevante quale ambito di applicazione, soggettivo o oggettivo, di alcune disposizioni del d.lgs. n. 175 del 2016, che una o più amministrazioni pubbliche dispongano, in assemblea ordinaria, dei voti previsti dall'art. 2359 del Codice civile.”*.

Le Sezioni riunite hanno, inoltre, affermato che *“nel caso di società a maggioranza o integralmente pubbliche (in disparte la richiamata concorrente disciplina prevista per le società miste, affidatarie di contratti a seguito di gara c.d. a doppio oggetto, cfr. art.17), gli enti pubblici hanno l'obbligo di attuare e formalizzare misure e strumenti coordinati di controllo (mediante stipula di apposti patti parasociali e/o modificando clausole statutarie) atti ad esercitare un'influenza dominante sulla società.”*.

La Seconda Sezione Giurisdizionale Centrale d'Appello, nella sentenza n. 397 del 2019, con riguardo a società caratterizzata da regime di *“in house plurimo”*, in cui il capitale sociale era intestato a molteplici enti comunali partecipanti, ai fini dell'accertamento della sussistenza del controllo analogo, ha ritenuto rilevante che, nel regolamento allegato allo statuto avente ad oggetto le modalità di esercizio del

controllo analogo, era previsto che la ATO (Ambito territoriale ottimale) esercitava, in nome e per conto dei comuni consorziati, il suddetto controllo mediante la sottoposizione alla preventiva approvazione di tutti gli atti fondamentali di gestione del servizio, nonché mediante il potere di riesame di tutti gli atti superiori a euro 7.500,00.

Le Sezioni Riunite, poi, con la sentenza n. 1 del 2020, sempre in materia di controllo analogo congiunto, hanno affermato che “(...) la giurisprudenza della Corte di giustizia, in altri settori (appalti e concessioni) ha considerato ammissibile un “in house- providing” fondato su un “controllo analogo frazionato” tra più P.A., richiedendo che ciascuna P.A. abbia rappresentanti in strutture organizzative specifiche (nella specie comitati) in grado di condizionare, per statuto, le decisioni degli organi della società partecipata (consiglio di amministrazione ed assemblea), esercitando su tale società un controllo analogo a quello di cui è titolare in relazione alle proprie strutture e ai propri servizi (C. giust., sent. 10 settembre 2009, C-573 / 07, punti 81-87). È, quindi, necessaria, ai fini del controllo analogo congiunto, l'esistenza di strumenti organizzativi che assicurino un coordinamento tra le decisioni delle singole P.A. partecipanti, in modo da orientare in modo unitario e omogeneo le volontà provenienti da più soggetti pubblici.”.

La Seconda Sezione Giurisdizionale Centrale d'Appello, con la sentenza n. 373 del 2021, ha riconosciuto la natura di società *in house* ad un soggetto, richiamando l'ordinanza n. 14236/2020, con cui le Sezioni Unite della Cassazione rimeditando la nozione di controllo analogo, nel senso della salvaguardia l'autonomia gestionale della società *in house*, ha affermato che non appare più condivisibile una nozione di “controllo analogo” esercitata dall'ente pubblico sulla società *in house*, tale da declassare la società di capitali a mera articolazione interna dell'ente pubblico, del tutto priva di autonomia e sottoposta all'identico potere gerarchico esercitato dall'Amministrazione sugli uffici dipendenti.

Osta a tale interpretazione, il dato letterale della norma che, qualificando il controllo esercitato come “analogo”, intende propriamente affermare che esso non è uguale, ma semplicemente simile a quello esercitato dall'ente pubblico sui propri servizi-gestiti direttamente.

Inoltre, una interpretazione del “controllo analogo”, tale per cui la società *in house* risulti assoggettata ad un potere di direzione gerarchica indistinguibile da quello esercitato dall'ente pubblico sulle proprie articolazioni interne, appare incompatibile con i principi di autonomia patrimoniale e attribuzione della personalità giuridica, che il codice civile riconosce alle società di capitali.

Conclusioni

Secondo la giurisprudenza più risalente (Cass. n. 26283 del 2013), perché potesse ritenersi integrato il “controllo analogo” di una società, l'ente pubblico partecipante avrebbe dovuto essere statutariamente titolare del potere di dettare le linee strategiche e le scelte operative della società *in house*, i cui organi

amministrativi venivano a trovarsi in posizione di vera e propria subordinazione gerarchica rispetto alla amministrazione.

Quindi, l'ente controllante avrebbe dovuto esercitare un potere di comando direttamente sulla gestione dell'ente, con modalità e con intensità non riconducibili ai diritti ed alle facoltà che, normalmente, spettano al socio, in base alle regole dettate dal codice civile, sino al punto che, agli organi della società, non restava nessuna rilevante autonomia gestionale.

Le direttive comunitarie del 2014, per come interpretate dalla Corte di Giustizia, hanno però introdotto una diversa accezione di controllo analogo che, da potere di «comando», ha assunto l'odierna forma di «influenza determinante» sulle scelte della cd. alta amministrazione.

Sulla base dell'evoluzione normativa e di quella giurisprudenziale, comunitaria ed interna, risulta, quindi, superato il concetto del controllo analogo quale espressione di un rapporto gerarchico, dovendosi esso qualificare quale vero e proprio diritto dell'ente pubblico partecipante di dettare le linee strategiche e le scelte operative della società *in house*, mediante la possibilità di esercitare un'ingerenza sulla gestione dell'ente societario con modalità ed intensità non riconducibili ai diritti ed alle facoltà normalmente spettanti al socio, secondo le regole del codice civile.

Tale soluzione, oltre a risultare conforme ai principi della legislazione comunitaria, come declinati dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia, tiene conto dell'intervenuta codificazione delle società *in house* ad opera del d.lgs. n. 175 del 2016, il quale, quanto al controllo analogo, utilizza sostanzialmente le medesime definizioni di cui alle direttive del 2014 e per le quali, quindi, assume nuovamente rilievo l'interpretazione di cui alla indicata giurisprudenza comunitaria.

Il TUSP assume, poi, rilievo, in quanto, nel disciplinare il fenomeno delle società pubbliche, nel cui ambito rientra anche la società *in house*, rinvia, per tutto quanto non derogato dalle disposizioni del decreto (art. 1, c. 3, TUSP), alle norme del codice civile, così colmando quel vuoto normativo, che le Sezioni unite della Cassazione, con la sentenza n. 26283 del 2013, avevano colto.

Il legislatore configura il soggetto *in house* non come un tipo societario aggiuntivo, ma utilizza gli schemi già esistenti, adattandoli mediante l'introduzione di deroghe al diritto societario, strettamente necessarie alla realizzazione dell'assetto di controllo analogo, quali:

- a) la deroga statutaria all'art. 2380-*bis* c.c. (secondo cui la gestione dell'impresa spetta esclusivamente agli amministratori) ed all'art. 2409-*novies* c.c. (secondo cui, nel sistema dualistico, la gestione dell'impresa spetta esclusivamente al consiglio di gestione);
- b) la previsione di attribuzione agli enti pubblici soci dei particolari diritti di cui all'art. 2468, c. 3, c.c. (riguardanti l'amministrazione o la gestione degli utili);
- c) la previsione di patti parasociali di durata superiore ai cinque anni (in deroga all'art. 2341 *bis*, c. 1, c.c.) per acquisire i requisiti di controllo analogo (art. 16).

La disciplina introdotta dall'art. 16 TUSP, dunque, non si muove nell'ambito delle regole delle maggioranze tra soci, ma nell'ambito del riparto di competenze tra soci e organo amministrativo.

Con riferimento alle concrete modalità di esercizio del controllo, va rilevato che l'ANAC, con le linee guida n. 7/2017, ha individuato, al punto 6.3.2, elementi idonei, a titolo esemplificativo, a configurare il controllo analogo.

Il Consiglio di Stato, con il parere n. 282/2017 (Cons. St., comm. spec. 1.2.2017), ha ritenuto tali elementi esemplificativi e non esaustivi, considerato che, diversamente, essi si configurerebbero come una modifica o una integrazione delle "regole elastiche fissate dalla legge".

Si può, allora, affermare che la previsione di cui all'art. 16 ha mero valore indicativo, assumendo rilievo il parere sopra richiamato, nonché la giurisprudenza comunitaria che, sin dalla sentenza *Parking Brixen*, ha affermato che l'esistenza del controllo analogo deve essere verificata con un'indagine caso per caso.

Si può, altresì, sostenere che, se le modalità attraverso le quali l'ente pubblico controlla la società sono irrilevanti, essenziale è la circostanza che l'amministrazione sia in grado, in concreto, di determinarne gli obiettivi strategici e le decisioni significative della società, senza che venga obliterata la natura societaria della società partecipata, alla quale deve essere comunque garantita una certa autonomia decisionale, essendo ciò imposto dal richiamo alle norme del codice civile, operato nel TUSP.

In particolare, l'art. 2 del TUSP configura il controllo analogo come "un'influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative della società controllata".

L'influenza, per essere determinante, presuppone lo svolgimento di un processo decisionale indotto e, pertanto, parzialmente coartato, senza che ciò implichi però una compromissione assoluta dell'autonomia decisionale e la totale estromissione dei poteri e delle competenze dell'organo direttivo della società partecipata.

L'influenza può dirsi determinante quando sia atta a conformare in positivo l'azione della società, ma anche quando si manifesti come potere di veto e dovrà riguardare essenzialmente le decisioni significative e gli obiettivi strategici.

Le prime attengono a materie di rilevante importanza per la società.

I secondi riguardano l'organizzazione del servizio pubblico, assumendo rilievo la circostanza che la società abbia per oggetto lo svolgimento dell'attività commissionata con l'affidamento *in house* (salvo la previsione di cui all'art. 16, c. 3 *bis*, del TUSP).

Dunque, le linee guida e la strategia che l'organo amministrativo intende seguire per attuare l'oggetto sociale (art. 2380-*bis* c.c.).

Appare opportuno precisare che i concetti di “scelte strategiche” e “decisioni importanti” - in ragione del rispetto delle norme di diritto societario, a cui si ispira la disciplina delle società *in house* - non possono interpretarsi come sinonimi dell’attività straordinaria dell’ente.

Rimettere ai soci pubblici tale attività, a scapito degli amministratori, infatti, comporterebbe il venir meno di ogni responsabilità in materia, da parte di quest’ultimi, con conseguente violazione dei principi generali (art. 2392 c.c.).

Sembra, dunque, potersi affermare che il controllo analogo non può spingersi fino al punto di esautorare il principio secondo cui la gestione dell’impresa è di competenza dell’organo gestorio.

Tanto premesso, possono considerarsi espressione di controllo analogo quelle clausole contenute in statuti o previste in accordi parasociali, che conferiscono ai soci pubblici poteri diversi da quelli che un socio, anche totalitario, esercita in assemblea, tali da vincolare l’affidataria alle indicazioni dell’affidante, quali, ad esempio:

- a) poteri preventivi e propulsivi, rispetto agli atti di gestione (es. modalità di nomina degli amministratori o sindaci, in deroga ai criteri proporzionali, mediante l’attribuzione di azioni speciali o di speciali diritti; autorizzazione preventiva dei soci nella gestione dell’ente, in determinate materie e nelle decisioni di maggiore importanza; attribuzione ai soci di competenze gestionali nei termini sopra indicati);
- b) poteri contestuali, quali il potere di veto, la richiesta di relazioni periodiche sull’andamento societario, la possibilità di fornire indirizzi vincolanti, la possibilità di controlli e ispezioni etc.;
- c) poteri reattivi e di tutela nei confronti di condotte che si discostano dagli indirizzi ricevuti.

La declinazione di tali principi nel caso di società *in house* pluripartecipata implica la necessità che il controllo analogo sia garantito anche al socio che abbia una partecipazione estremamente minoritaria. Sul punto la giurisprudenza amministrativa, come già illustrato, si è ormai orientata nel senso che, a tal fine, occorre verificare la sussistenza del controllo analogo congiunto, secondo un criterio sintetico e non atomistico, cioè riferito a ciascuna amministrazione partecipante.

In particolare, è stato ritenuto sufficiente che esso sia effettivo e reale, nonché esercitato dagli enti partecipanti nella loro totalità, senza che necessiti una verifica della posizione di ogni singolo ente, assumendo, a tal fine, rilievo eventuali patti parasociali che prevedano forme di coordinamento esterno.

Nello stesso senso, la giurisprudenza comunitaria ha affermato che il controllo analogo congiunto può essere esercitato dalle diverse autorità pubbliche, senza che sia indispensabile il suo esercizio individuale, non essendo necessario che ciascuna di esse partecipi sia al capitale sia agli organi direttivi della società (C. Giust. C-182/11 e C-183/11, Econord).

In ragione di ciò, assumono rilievo strumenti di concertazione tra le stesse amministrazioni, previsti da appositi patti parasociali, contratti di coordinamento o regolamenti.

In conclusione, il controllo analogo, inteso nei termini sopra indicati, risulta avere una portata più ampia e non coincidente con quello sugli amministratori delle società di capitali, rinvenibile nel codice civile.

La illustrata, più recente concezione del controllo analogo suggerisce la necessità di esaminare, nella anzidetta prospettiva, l'assetto delle società controllate e partecipate dalla Provincia, al fine di eventualmente adeguare, ove necessario, alla nuova linea della giurisprudenza, gli elenchi del GAP e il perimetro del consolidamento.

16.1.1 Il Gruppo amministrazione pubblica della Provincia per l'esercizio 2020

L'art. 78-bis 3, c. 1, della l.p. 14 settembre 1979, n. 7⁸⁰⁷ dispone che “con deliberazione della Giunta provinciale sono annualmente e distintamente individuati gli organismi strumentali, gli enti strumentali e le società che compongono il gruppo Provincia ai fini della redazione del rendiconto consolidato previsto dall'articolo 11, comma 8, del decreto legislativo n. 118 del 2011 e del bilancio consolidato previsto dall'articolo 11-bis del medesimo decreto.”.

La Giunta provinciale, con deliberazione n. 1865 del 20 novembre 2020⁸⁰⁸, ha predisposto gli elenchi del gruppo amministrazione pubblica (GAP) e del gruppo di organismi, enti e società ai fini della predisposizione del bilancio consolidato dell'esercizio 2020⁸⁰⁹.

Per l'esercizio 2020, gli elenchi aggiornati si rinvencono nella d.g.p. del 29 ottobre 2021, n. 1770, di approvazione il bilancio consolidato⁸¹⁰.

Per quel che riguarda il GAP, l'elenco definitivo differisce da quello approvato con la deliberazione g.p. n. 1865/2020, poiché include la Fondazione don Lorenzo Guetti e la Fondazione Dolomiti Unesco; mentre risultano espunte le società partecipate indirettamente, tramite Trentino Sviluppo s.p.a., Trentino Sprint in liquidazione soc. cons. r.l., Folgariaski s.p.a. e Funivie Pinzolo s.p.a.

⁸⁰⁷ L'articolo in questione è stato aggiunto dall'art. 36, c. 1, della l.p. 9 dicembre 2015, n. 18 e novellato, ai cc. 2 e 3, dall'art. 7, cc. 1 e 2, della l.p. 6 maggio 2016, n. 7.

⁸⁰⁸ L'elenco del GAP è riportato nell'allegato 1 alla deliberazione GP n. 1865/2020; mentre l'elenco provvisorio del gruppo del bilancio consolidato è contenuto nell'allegato 2.

⁸⁰⁹ Rispetto all'elenco definitivo del GAP per il bilancio consolidato 2019, approvato con delibera n. 1808 del 13 novembre 2020, risulta stralciata la società Trento Fiere s.p.a., controllata indirettamente tramite Patrimonio del Trentino s.p.a., per la quale si è completata la liquidazione nel 2020.

⁸¹⁰ Il bilancio consolidato è stato approvato dal Consiglio provinciale, con delibera 30 novembre 2021, n. 12.

A seguito di supplemento istruttorio, la Provincia ha rappresentato⁸¹¹ che, nella relazione sulla gestione al bilancio consolidato 2020, l'elenco è stato aggiornato con le percentuali di partecipazione al 31 dicembre 2020, tenendo conto delle variazioni intervenute nel corso del 2020 e verificando, quindi, il possesso dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria a tale data.

Nello specifico, per Trentino Sprint s.c.ar.l. in liquidazione, la procedura di liquidazione è stata chiusa e la società risulta cessata; per FolgariasKi s.p.a. e per Funivie Pinzolo s.p.a. la percentuale di voti in assemblea ordinaria risulta ridotta sotto il 20%, attestandosi, rispettivamente, al 18,80% e al 19,75%, limite previsto per l'inserimento nel GAP come società partecipe.

Si riporta, di seguito, l'elenco aggiornato dei soggetti inclusi nel GAP, evidenziando in parentesi, in caso di variazioni intervenute nelle partecipazioni azionarie detenute dalla Provincia, le quote di partecipazione precedenti.

L'elenco, inoltre, è stato riordinato per missione di bilancio, con riferimento a ciascun organismo, ente e società, per evidenziare meglio i settori nei quali la Provincia opera mediante tale modello organizzativo.

Accanto alla descrizione della missione, è aggiunta, in parentesi, la lettera che la contrassegna nell'elenco del c. 3, art. 11-ter, del d.lgs. n. 118/2011⁸¹².

**Tabella 212 – Gruppo amministrazione pubblica 2020 – Provincia Autonoma di Trento
aggregato per missioni**

ORGANISMI STRUMENTALI	(totale definitivo 10)
Missione: servizi istituzionali, generali e di gestione (a)	
CONSIGLIO PROVINCIALE	
ISTITUTO DI STATISTICA DELLA PROVINCIA DI TN (ISPAT)	
Missione: sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente (h)	
AGENZIA PER LA DEPURAZIONE	
AGENZIA PROVINCIALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE	
AGENZIA PROVINCIALE FORESTE DEMANIALI	
Missione: soccorso civile (j)	
CASSA PROVINCIALE ANTINCENDI	
Missione: diritti sociali, politiche sociali e famiglia (k)	
AGENZIA PROVINCIALE PER L'ASSISTENZA E PREVIDENZA INTEGRATIVA	
Missione: sviluppo economico e competitività (m)	
AGENZIA PROVINCIALE INCENTIVAZIONI ATTIVITA' ECONOMICHE	
Missione: politiche per il lavoro e la formazione professionale (n)	
AGENZIA DEL LAVORO	
Missione: agricoltura, politiche agroalimentari e pesca (o)	
AGENZIA PROVINCIALE PER I PAGAMENTI	

⁸¹¹ Cfr. nota PAT prot. n. 372373 del 31 maggio 2022 (prot. Corte n. 831 di data 1° giugno 2022) in risposta al quesito n. 22 del supplemento istruttorio prot. Corte n. 789 del 24 maggio 2022.

⁸¹² Come già rilevato nello scorso anno, nella tabella presente nel testo "Gruppo amministrazione pubblica della Provincia autonoma di Trento – GAP 2020" aggregato per missioni, la missione "trasporti e diritto alla mobilità" è indicata, in alcuni casi, con la lettera g), relativa alla missione "assetto del territorio ed edilizia abitativa", anziché con la lettera j).

ENTI STRUMENTALI CONTROLLATI	(totale definitivo 18)	Quota partecipazione (1)
<i>Missione: istruzione e diritto allo studio (b)</i>		
ISTITUZIONI SCOLASTICHE E FORMATIVE		100%
ISTITUTO PROVINCIALE DI RICERCA, AGGIORNAMENTO, SPERIMENTAZIONE EDUCATIVI (IPRASE)		100%
OPERA UNIVERSITARIA		100%
<i>Missione: tutela e valorizzazione dei beni ed attività culturali (d)</i>		
ISTITUTO CULTURALE CIMBRO		100%
ISTITUTO CULTURALE MÒCHENO		100%
ISTITUTO CULTURALE LADINO		100%
MUSEO “CASTELLO DEL BUONCONSIGLIO - MONUMENTI E COLLEZIONI PROVINCIALI”		100%
MUSEO D’ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA		100%
MUSEO DEGLI USI E COSTUMI DELLA GENTE TRENTINA		100%
MUSEO DELLE SCIENZE		100%
CENTRO SERVIZI CULTURALI SANTA CHIARA		100%
FONDAZIONE TRENTINA ALCIDE DE GASPERI		100%
FONDAZIONE MUSEO STORICO DEL TRENTO		10,57%
<i>Missione: sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente (h)</i>		
ENTE PARCO ADAMELLO BRENTA		100%
ENTE PARCO PANEVEGGIO - PALE DI SAN MARTINO		100%
<i>Missione: diritti sociali, politiche sociali e famiglia (k)</i>		
FONDAZIONE FRANCO DEMARCHI		21,43%
<i>Missione: sviluppo economico e competitività (m)</i>		
FONDAZIONE BRUNO KESSLER		100%
FONDAZIONE EDMUND MACH		100%
ENTI STRUMENTALI PARTECIPATI		(totale definitivo 2)
<i>Missione: tutela e valorizzazione dei beni ed attività culturali (d)</i>		
FONDAZIONE DON LORENZO GUETTI		39,37%
<i>Missione: sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente (h)</i>		
FONDAZIONE DOLOMITI UNESCO		14,29%
SOCIETA’ CONTROLLATE DIRETTAMENTE		(totale definitivo 9)
<i>Missione: servizi istituzionali, generali e di gestione (a)</i>		
CASSA DEL TRENTO s.p.a.		100%
PATRIMONIO DEL TRENTO s.p.a.		100%
TRENTO RISCOSSIONI s.p.a.		91,96% (91,99%)
TRENTO DIGITALE s.p.a.		88,52%
TRENTO SCHOOL OF MANAGEMENT soc. cons. r.l.		64,60%
<i>Missione: assetto del territorio ed edilizia abitativa (g)</i>		
ITEA s.p.a.		100%
<i>Missione: trasporti e diritto alla mobilità (j)</i>		
TRENTO TRASPORTI s.p.a.		80,04%
INTERBRENNERO s.p.a.		62,92%
<i>Missione: sviluppo economico e competitività (m)</i>		
TRENTO SVILUPPO s.p.a.		100%
SOCIETA’ CONTROLLATE INDIRETTAMENTE		(totale definitivo 2)
<i>Missione: servizi istituzionali, generali e di gestione (a) (2)</i>		
CENTRO SERVIZI CONDIVISI Soc. cons. a r.l. in liquidazione		90,64%
<i>Missione: turismo (f)</i>		
TRENTO MARKETING s.r.l.		100%
SOCIETA’ PARTECIPATE DIRETTAMENTE		(totale definitivo 3)
<i>Missione: servizi istituzionali, generali e di gestione (a)</i>		
MEDIOCREDITO TRENTO ALTO ADIGE s.p.a.		17,49%

Missione: trasporti e diritto alla mobilità (g)	
AEROGEST s.r.l.	30,27%
Missione: sviluppo economico e competitività (m)	
SET DISTRIBUZIONE s.p.a.	14,07%
SOCIETÀ PARTECIPATE INDIRETTAMENTE (totale definitivo 13)	
Missione: servizi istituzionali, generali e di gestione (a)	
PARADISIDUE S.r.l.	17,49%
Missione: turismo (f)	
TRENTINO GOLF Soc cons. r.l.	49,25%
SUPERNORDICSKIPASS Soc cons. r.l.	49,90%
PAGANELLA SERVIZI Soc cons. r.l.	34,48%
LIDO DI RIVA DEL GARDA s.r.l.	46,20%
Missione: trasporti e diritto alla mobilità (g) (3)	
INTERPORTO SERVIZI s.p.a.	34,47%
Missione: trasporti e diritto alla mobilità (j)	
S. MARTINO ROLLE s.p.a.	48,83%
TRENTO FUNIVIE s.p.a.	37,17%
Missione: sviluppo economico e competitività (m)	
IGF s.p.a.	49,84%
TRENTINO INVEST s.r.l.	40,00%
FINDOLOMITI ENERGIA s.r.l.	33,33%
INTERSERVICE s.p.a.	31,00%
FUCINE FILM s.p.a.	26,46%

Fonte: elaborazioni Corte dei conti su delibere GP n. 1865/2020 e 1770/2021;

(1) Quote al 31/12/2020, in assemblea ordinaria (solo azioni ordinarie). Fra parentesi quote al 31/12/2019.

La Fondazione don Guetti *onlus* e la Fondazione Dolomiti Unesco sono state inserite nel GAP per il bilancio consolidato 2020, a seguito della sollecitazione della scrivente Sezione di controllo, in occasione della parifica del rendiconto 2020⁸¹³.

Con riguardo ai settori nei quali la Provincia opera mediante organismi, enti e società, dall'elenco GAP relativo all'esercizio 2020, si evince che 9 soggetti esercitano attività inerenti alla missione *servizi istituzionali generali e di gestione*; 11 soggetti alla missione *tutela e valorizzazione dei beni ed attività culturali*; 10 soggetti alla missione *sviluppo economico e competitività*; 6 soggetti alle missioni *sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente* e *trasporti e diritto alla mobilità*, 5 soggetti alla missione *turismo*.

Gli esiti istruttori evidenziano la notevole presenza della Provincia nell'economia territoriale, sia nell'ambito dei servizi istituzionali generali e di gestione, che anche nel settore dello sviluppo economico; mentre risulta più contenuta la presenza della Provincia nel settore del turismo e della tutela del territorio.

Per l'esercizio 2021, con deliberazione n. 1912 del 12 novembre 2021, la Giunta provinciale ha già approvato gli elenchi provvisori del GAP e del gruppo del bilancio consolidato, che, poi, troveranno conferma definitiva in occasione dell'approvazione del bilancio consolidato 2021.

⁸¹³ Cfr. Risposta PAT prot. n. 384250 del 26 maggio 2021 (prot. Cdc n. 2039 del 27 maggio 2021) al quesito n. 9 del supplemento istruttorio prot. n. 1992 del 13 maggio 2021, nel quale si chiedeva testualmente di "... giustificare la mancata individuazione e conseguente inserimento, anche per l'esercizio 2019, degli enti strumentali partecipati, rappresentati da tutti quei soggetti, pubblici o privati, dotati di personalità giuridica e autonomia contabile nei quali l'amministrazione ha una partecipazione ma non si trova in posizione di controllo (art. 11-ter, co. 2, d.lgs. n. 118/2011)].

In occasione della parifica del rendiconto 2020⁸¹⁴, era stato evidenziato che anche la Fondazione Haydn di Bolzano e Trento (quota di partecipazione 33%⁸¹⁵) e la Fondazione ai Caduti dell'Adamello *onlus* (quota di partecipazione del 7%) avrebbero dovuto essere inserite nel gruppo amministrazione pubblica⁸¹⁶; la Provincia ne aveva convenuto, precisando che avrebbe proceduto in tal senso, in sede di definizione del GAP provvisorio per l'anno 2021⁸¹⁷.

Nell'elenco provvisorio del GAP per il 2021, sono ricomprese anche la Fondazione Haydn di Bolzano e Trento e la Fondazione ai Caduti dell'Adamello *onlus*, oltre alla società controllata indirettamente Trentino Lunch s.r.l.; mentre risulta espunta la società partecipata indirettamente Paradisidue s.r.l., oltre alla società Centro Servizi Condivisi s.c.ar.l. in liquidazione, cancellata dal registro delle imprese nel corso del 2021.

16.1.2 L'area di consolidamento del gruppo della Provincia di Trento

Definito l'elenco relativo al GAP, ai fini della predisposizione dell'elenco dei soggetti da includere nel bilancio consolidato⁸¹⁸, l'amministrazione capogruppo individua, nell'ambito del GAP, un secondo elenco che costituisce l'area di consolidamento, attenendosi alle disposizioni contenute nell'art. 11-*bis*, c. 3, del d.lgs. n. 118/2011 includendo "qualsiasi ente strumentale, azienda, società controllata e partecipata, indipendentemente dalla sua forma giuridica pubblica o privata, anche se le attività che svolge sono dissimili da quelle degli altri componenti del gruppo".

Come già accennato, i soggetti presenti nel GAP possono essere esclusi dall'area di consolidamento solo quando ricorrano le condizioni dell'impossibilità di reperire le informazioni necessarie al consolidamento o dell'irrilevanza.

L'impossibilità di reperire informazioni, come già innanzi accennato, non va intesa come mera indisponibilità dei dati. Il principio contabile applicato, infatti, in quest'ottica, prevede che "se alle

⁸¹⁴ Cfr. Risposta PAT prot. n. 384250 del 26 maggio 2021 (prot. Cdc n. 2039 del 27 maggio 2021) al quesito n. 9 del supplemento istruttorio prot. n. 1992 del 13 maggio 2021, nel quale si chiedeva testualmente di "... giustificare la mancata individuazione e conseguente inserimento, anche per l'esercizio 2019, degli enti strumentali partecipati, rappresentati da tutti quei soggetti, pubblici o privati, dotati di personalità giuridica e autonomia contabile nei quali l'amministrazione ha una partecipazione ma non si trova in posizione di controllo (art. 11-*ter*, co. 2, d.lgs. n. 118/2011)].

⁸¹⁵ Dal GAP provvisorio approvato con delibera 1912 del 2021, la quota di partecipazione in realtà è del 29,19%.

⁸¹⁶ Cfr. punto 41 delle sintesi dei dati contabili ed esiti istruttori trasmessi con nota prot. n. 2070 del 4 giugno 2021, ove si evidenziava che: "...è opportuno che la Provincia, in ossequio ai principi contabili di universalità, pubblicità e trasparenza, dia evidenza delle proprie partecipazioni, valorizzandole nel proprio stato patrimoniale, conformandosi al principio applicato 4/3, dalla stessa Amministrazione menzionato, che richiede la costituzione di "altre riserve disponibili" per le partecipazioni possedute che non hanno valore di liquidazione, come per le Fondazioni citate, in quanto il loro statuto prevede che, in caso di scioglimento, il fondo di dotazione sia destinato a soggetti non controllati o partecipati dalla controllante/partecipante."

⁸¹⁷ Cfr. risposta PAT prot. n. 424735 dell'11 giugno 2021, al punto 41 delle sintesi dei dati contabili ed esiti istruttori trasmessi con nota prot. n. 2070 del 4 giugno 2021: "Peraltro considerato che, per quanto riguarda la rilevazione delle immobilizzazioni nello stato patrimoniale la stessa potrà essere effettuata in sede di approvazione del rendiconto 2021, si ritiene opportuno procedere all'adeguamento del GAP in sede di definizione del GAP provvisorio per l'anno 2021."

⁸¹⁸ Principio applicato 4/4, paragrafo 3.1 "Individuazione degli enti da considerare per la predisposizione del bilancio consolidato".

scadenze previste i bilanci dei componenti del gruppo non sono ancora stati approvati, è trasmesso il pre-consuntivo o il bilancio predisposto ai fini dell'approvazione.”⁸¹⁹.

Più significativo è il parametro della irrilevanza, che ricorre quando il bilancio di un componente del gruppo è appunto irrilevante ai fini della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico del gruppo.

Per le Regioni e Province autonome, sono considerati irrilevanti i bilanci dei soggetti che presentano - con riferimento al totale dell'attivo, al totale del patrimonio netto e al totale dei ricavi caratteristici⁸²⁰ - una incidenza inferiore al 3% della posizione patrimoniale, economica e finanziaria della capogruppo⁸²¹.

La valutazione di irrilevanza deve essere formulata sia con riferimento al singolo ente o società, sia all'insieme degli enti e delle società ritenuti scarsamente significativi, in quanto la considerazione di più situazioni modeste potrebbe rivelarsi di interesse ai fini del consolidamento.

Va evitato, in buona sostanza, che l'esclusione di tante realtà autonomamente insignificanti sottragga al bilancio di gruppo informazioni di rilievo⁸²².

Pertanto, ai fini dell'esclusione per irrilevanza, a decorrere dall'esercizio 2018, la sommatoria delle percentuali dei bilanci singolarmente considerati irrilevanti deve presentare, per ciascuno dei parametri sopra indicati, un'incidenza inferiore al dieci per cento rispetto alla posizione patrimoniale, economica e finanziaria della capogruppo.

Se tali sommatorie presentano un valore pari o superiore al dieci per cento, la capogruppo individua i bilanci degli enti singolarmente irrilevanti da inserire nel bilancio consolidato, fino a ricondurre la sommatoria delle percentuali dei bilanci esclusi per irrilevanza ad una incidenza inferiore al dieci per cento.

Il principio applicato consente agli enti capogruppo di abbassare la soglia di irrilevanza, al fine di rendere più significativo il bilancio consolidato.

⁸¹⁹ L'impossibilità è riferita sia ai tempi, che devono essere ragionevoli, sia alle spese, che non devono essere sproporzionate. I casi di esclusione del consolidamento per detto motivo sono evidentemente estremamente limitati e riguardano eventi di natura straordinaria (terremoti, alluvioni e altre calamità naturali (par. 3.1, allegato 4/4).

⁸²⁰ Per le regioni, la verifica di irrilevanza dei bilanci degli enti o società non sanitari controllati o partecipati è effettuata rapportando i componenti positivi di reddito che concorrono alla determinazione del valore della produzione dell'ente o della società al totale dei "A) Componenti positivi della gestione" della regione al netto dei componenti positivi della gestione riguardanti il perimetro sanitario". (par. 3.1, allegato 4/4)

⁸²¹ Con riferimento all'esercizio 2018 e successivi, sono considerati irrilevanti i bilanci che presentano, per ciascuno dei predetti parametri, una incidenza inferiore al 3 per cento; la soglia di irrilevanza applicata con riferimento al bilancio consolidato dell'esercizio 2018 dalla Provincia, in virtù dell'applicazione posticipata della contabilità armonizzata, era pari al 5%. Il principio contabile applicato, inoltre, precisa che "in presenza di patrimonio netto negativo, l'irrilevanza è determinata con riferimento ai soli due parametri restanti".

⁸²² Si pensi, ad esempio, al caso limite di un gruppo aziendale composto da un considerevole numero di enti e società, tutte di dimensioni esigue tali da consentirne l'esclusione qualora singolarmente considerate (par. 3.1, allegato 4/4).

Come già accennato, in base alla modifica introdotta dal d.m. 11 agosto 2017, sono considerati sempre rilevanti:

- gli enti e le società totalmente partecipati dalla capogruppo;
- le società *in house* e gli enti partecipati titolari di affidamento diretto da parte dei componenti del gruppo, a prescindere dalla quota di partecipazione⁸²³.

In ogni caso, salvo che per le società *in house* e per l'affidamento diretto, sono considerate irrilevanti, e non oggetto di consolidamento, le quote di partecipazione inferiori all'1% del capitale della società partecipata⁸²⁴.

La tabella seguente ripropone i parametri, contenuti nella relazione sulla gestione del bilancio consolidato della Provincia per l'esercizio 2020, per il calcolo delle soglie di irrilevanza, ai fini della determinazione definitiva dell'area del consolidamento.

Tabella 213 – Parametri per l'individuazione della soglia di irrilevanza – esercizio 2020

PARAMETRI	VALORI 2020	SOGLIA DI IRRILEVANZA	
		3%	10%
Attivo patrimoniale	10.013.699.903	300.410.997	1.001.369.990
Patrimonio netto	7.651.984.047	229.559.521	765.198.405
Ricavi caratteristici	4.684.904.229	140.547.127	468.490.423

Fonte: relazione sulla gestione allegata alla delibera GP n. 1770/2021 (approvazione bilancio consolidato PAT esercizio 2020) – importi in euro.

Alla luce dei parametri esposti e dei risultati di bilancio 2020 evidenziati dai soggetti del GAP, la Provincia fornisce, nella relazione sulla gestione al bilancio consolidato, l'elenco dei soggetti inclusi nell'area di consolidamento per l'esercizio 2020, riproposto nella pagina seguente con il riferimento alle missioni di bilancio.

Inoltre, confrontando l'area di consolidamento con l'elenco del gruppo amministrazione pubblica per l'esercizio 2020, è stata elaborata una tabella con evidenziati i soggetti non inclusi nel bilancio consolidato 2020, con i relativi motivi di esclusione, desunti dalla nota integrativa e dal questionario delle linee guida del bilancio consolidato 2020⁸²⁵ compilato dal Collegio dei revisori della Provincia, secondo le indicazioni già rese dalla Sezione delle autonomie con le precedenti deliberazioni nn. 18/2019/INPR e 16/SEZAUT/2020/INPR.

Per quel che riguarda le procedure connesse alle attività di consolidamento, si evidenzia che l'elenco dell'area di consolidamento è comunicato a ciascuno dei soggetti interessati, al fine di consentire la predisposizione delle informazioni richieste⁸²⁶.

⁸²³ A decorrere dall'esercizio 2017.

⁸²⁴ Par. 3.1, allegato 4/4 come modificato dal d.m. 11 agosto 2017.

⁸²⁵ Questionario linee guida bilancio consolidato, quesito 1.2, acquisito al prot. Corte n. 4324 del 26 dicembre 2021.

⁸²⁶ Le comunicazioni ai componenti del gruppo sono disciplinate dal paragrafo 3.2, allegato 4/4.

Il principio contabile applicato⁸²⁷ disciplina, inoltre, le attività dirette a uniformare i bilanci da consolidare (par. 4.1); l'eliminazione delle operazioni infragruppo (par. 4.2); l'identificazione delle quote di pertinenza di terzi (par. 4.3); il consolidamento dei bilanci della capogruppo e dei componenti del gruppo (par. 4.4); la predisposizione della nota integrativa al bilancio consolidato (par. 5).

Tabella 214 – Elenco area consolidamento Provincia autonoma di Trento – esercizio 2020

ORGANISMI STRUMENTALI (totale definitivo 10)	
<i>Missione: servizi istituzionali, generali e di gestione (a)</i>	
CONSIGLIO PROVINCIALE	
ISTITUTO DI STATISTICA DELLA PROVINCIA DI TN (ISPAT)	
<i>Missione: sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente (h)</i>	
AGENZIA PER LA DEPURAZIONE	
AGENZIA PROVINCIALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE	
AGENZIA PROVINCIALE FORESTE DEMANIALI	
<i>Missione: soccorso civile (j)</i>	
CASSA PROVINCIALE ANTINCENDI	
<i>Missione: diritti sociali, politiche sociali e famiglia (k)</i>	
AGENZIA PROVINCIALE PER L'ASSISTENZA E PREVIDENZA INTEGRATIVA	
<i>Missione: sviluppo economico e competitività (m)</i>	
AGENZIA PROVINCIALE INCENTIVAZIONI ATTIVITA' ECONOMICHE	
<i>Missione: politiche per il lavoro e la formazione professionale (n)</i>	
AGENZIA DEL LAVORO	
<i>Missione: agricoltura, politiche agroalimentari e pesca (o)</i>	
AGENZIA PROVINCIALE PER I PAGAMENTI	
ENTI STRUMENTALI CONTROLLATI (totale definitivo 15)	
	quota partecip. ⁽¹⁾
<i>Missione: istruzione e diritto allo studio (b)</i>	
ISTITUTO PROVINCIALE DI RICERCA, AGGIORNAMENTO, SPERIMENTAZIONE EDUCATIVI (IPRASE)	100%
OPERA UNIVERSITARIA	100%
<i>Missione: tutela e valorizzazione dei beni ed attività culturali (d)</i>	
ISTITUTO CULTURALE CEMBRO	100%
ISTITUTO CULTURALE MÒCHENO	100%
ISTITUTO CULTURALE LADINO	100%
MUSEO "CASTELLO DEL BUONCONSIGLIO - MONUMENTI E COLLEZIONI PROVINCIALI"	100%
MUSEO D'ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA	100%
MUSEO DEGLI USI E COSTUMI DELLA GENTE TRENTINA	100%
MUSEO DELLE SCIENZE	100%
CENTRO SERVIZI CULTURALI SANTA CHIARA	100%
FONDAZIONE TRENTINA ALCIDE DE GASPERI	100%
<i>Missione: sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente (h)</i>	
ENTE PARCO ADAMELLO BRENTA	100%

⁸²⁷ Il principio prevede il rinvio, per quanto non specificatamente disciplinato, ai principi contabili generali civilistici e a quelli emanati dall'Organismo Italiano di Contabilità (OIC) (par. 6, allegato 4/4).

ENTE PARCO PANEVEGGIO - PALE DI SAN MARTINO	100%
Missione: sviluppo economico e competitività (m)	
FONDAZIONE BRUNO KESSLER	100%
FONDAZIONE EDMUND MACH	100%
SOCIETA' CONTROLLATE DIRETTAMENTE (totale definitivo 8)	
Missione: servizi istituzionali, generali e di gestione (a)	
CASSA DEL TRENTO s.p.a.	100%
PATRIMONIO DEL TRENTO s.p.a.	100%
TRENTO RISCOSSIONI s.p.a.	91,96%
TRENTO DIGITALE s.p.a.	88,52%
TRENTO SCHOOL OF MANAGEMENT Soc. cons. r.l.	64,60%
Missione: assetto del territorio ed edilizia abitativa (g)	
ITEA s.p.a.	100%
Missione: trasporti e diritto alla mobilità (j)	
TRENTO TRASPORTI s.p.a.	80,04%
Missione: sviluppo economico e competitività (m)	
TRENTO SVILUPPO s.p.a.	100%
SOCIETA' CONTROLLATE INDIRETTAMENTE (totale definitivo 2)	
Missione: servizi istituzionali, generali e di gestione (a)	
CENTRO SERVIZI CONDIVISI Soc. cons. a r.l.	90,64%
Missione: turismo (f)	
TRENTO MARKETING s.r.l.	100%
SOCIETA' PARTECIPATE DIRETTAMENTE (totale definitivo 2)	
Missione: servizi istituzionali, generali e di gestione (a)	
MEDIOCREDITO TRENTO ALTO ADIGE s.p.a.	17,49%
Missione: sviluppo economico e competitività (m)	
SET DISTRIBUZIONE s.p.a.	14,07%

(1) quote al 31/12/2020, in assemblea ordinaria (solo azioni ordinarie).

Fonte: elaborazioni Corte dei conti su deliberazione GP n. 1770/2021

Tabella 215 – Enti e società presenti nel GAP esclusi dall'area di consolidamento 2020

ENTI STRUMENTALI CONTROLLATI (totale escluse: 3)		(1)
Missione: istruzione e diritto allo studio (b)		Motivo di esclusione
ISTITUZIONI SCOLASTICHE E FORMATIVE	100%	non in cont. ec-patr.
Missione: tutela e valorizzazione dei beni ed attività culturali (d)		
FONDAZIONE MUSEO STORICO DEL TRENTO	10,57%	irrilevanza
Missione: diritti sociali, politiche sociali e famiglia (k)		
FONDAZIONE FRANCO DEMARCHI	21,43%	irrilevanza
SOCIETA' CONTROLLATE DIRETTAMENTE (totale escluse: 1)		
Missione: trasporti e diritto alla mobilità (j)		
INTERBRENNERO s.p.a.	62,92%	irrilevanza
ENTI STRUMENTALI PARTECIPATI (totale escluse 2)		
Missione: tutela e valorizzazione dei beni ed attività culturali (d)		
FONDAZIONE DON LORENZO GUETTI	39,37%	irrilevanza
Missione: sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente (h)		
FONDAZIONE DOLOMITI UNESCO	14,29%	irrilevanza
SOCIETA' PARTECIPATE DIRETTAMENTE (totale escluse: 1)		

Missione: trasporti e diritto alla mobilità (g)		
AEROGEST s.r.l.	30,27%	Irrilevanza
SOCIETA' PARTECIPATE INDIRETTAMENTE (totale definitivo 13)		
Missione: servizi istituzionali, generali e di gestione (a)		
PARADISIDUE S r.l.	17,49%	irrilevanza
Missione: turismo (f)		
TRENTINO GOLF Soc. cons. r.l.	49,25%	irrilevanza
SUPERNORDICSKIPASS Soc. cons. r.l.	49,90%	irrilevanza
PAGANELLA SERVIZI Soc. cons. r.l.	34,48%	irrilevanza
LIDO DI RIVA DEL GARDA s.r.l.	46,20%	irrilevanza
Missione: trasporti e diritto alla mobilità (g)		
INTERPORTO SERVIZI s.p.a.	34,47%	irrilevanza
Missione: trasporti e diritto alla mobilità (j)		
S. MARTINO ROLLE s.p.a.	48,83%	irrilevanza
TRENTO FUNIVIE s.p.a.	37,17%	irrilevanza
Missione: sviluppo economico e competitività (m)		
IGF s.p.a.	49,84%	irrilevanza
TRENTINO INVEST s.r.l.	40,00%	irrilevanza
FINDOLOMITI ENERGIA s.r.l.	33,33%	irrilevanza
INTERSERVICE s.p.a.	31,00%	irrilevanza
FUCINE FILM s.p.a.	26,46%	irrilevanza

⁽¹⁾ quote al 31/12/2020, in assemblea ordinaria (solo azioni ordinarie).

Fonte: elaborazioni Corte dei conti su deliberazione GP n. 1770/2021

Negli elenchi degli enti e delle società che compongono il gruppo amministrazione pubblica (GAP) e il perimetro di consolidamento, non risultano inserite le società *in house* Pensplan Centrum s.p.a., Euregio Plus S.G.R. s.p.a. e Futuro&Conoscenza s.r.l. (partecipata dalla Fondazione Bruno Kessler).

Tenuto conto che l'allegato 4/4 del d.l.gs. n. 118/2011 dispone che: "A decorrere dall'esercizio 2017 [per la Provincia leggesi 2018] sono considerati rilevanti gli enti e le società totalmente partecipati dalla capogruppo, le società *in house* e gli enti partecipati titolari di affidamento diretto da parte dei componenti del gruppo, a prescindere dalla quota di partecipazione", è stato chiesto alla Provincia⁸²⁸ di giustificare la loro mancata inclusione, anche per l'esercizio 2020.

La Provincia ha dato atto⁸²⁹ che l'allegato 4/4 del d.lgs. n. 118 del 2011 dispone che sono considerati rilevanti, ai fini dell'inserimento nel Gruppo amministrazione pubblica, gli enti e le società totalmente partecipati dalla capogruppo, le società *in house* e gli enti partecipati titolari di affidamento diretto da parte dei componenti del gruppo, a prescindere dalla quota di partecipazione.

Secondo la Provincia, l'interpretazione letterale del principio contabile indurrebbe a ritenere che debbano essere inseriti nel GAP le società *in house*, solo ove siano anche titolari di affidamento diretto da parte dei componenti del gruppo.

⁸²⁸ Punto n. 88 delle sintesi inviate con nota prot. Corte n. 841 del 3 giugno 2022.

⁸²⁹ Risposta della Provincia prot. n. 416652 del 13 giugno 2022 (prot. Corte 869 di pari data).

Nel caso di specie, Euregio Plus, Pensplan Centrum e Futuro&Conoscenza non presenterebbero congiuntamente entrambi i requisiti dell’*“in house”* e dell’affidamento diretto.

In particolare, Euregio plus non sarebbe soggetto *“in house”* della Provincia, così come evidenziato nella deliberazione di acquisizione delle azioni (deliberazione n. 2360/2017) che, al punto 6), rinvia a un successivo provvedimento il tema degli affidamenti *in house* providing nei confronti di Pensplan Invest SGR s.p.a. (ora Euregio plus); provvedimento non ancora adottato.

Per quanto attiene a Pensplan Centrum s.p.a., pur configurandosi, la società, come *“in house”* della Provincia, in virtù di un patto parasociale approvato con d.g.p. n. 1988 del 2014, non risulta essere titolare di affidamenti diretti da parte dei componenti del gruppo. Situazione simile si riscontra per Futuro&Conoscenza, che pur essendo una società *“in house”* della Fondazione Bruno Kessler, in virtù di un patto parasociale sottoscritto con l’altro socio fondatore *“Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato”*, non è titolare di affidamenti diretti da parte della Fondazione. Per le descritte ragioni, la Provincia non ha ravvisato i presupposti per l’inserimento delle predette società nel GAP.

A proposito della società Euregio Plus, che si asserisce non avere connotazione di *“in house”*, è stato rilevato che, dal file Excel *“Risultati_partecipazioni”* scaricato dal sito del MEF, risulterebbe invece che la società è *“in house”*.

In sede di contraddittorio orale tenutosi il 17 giugno 2022, la Provincia ha confermato che la società Euregio Plus non è una società *“in house”* della Provincia e che l’inserimento della stessa nel sito del MEF-società partecipate è dovuto ad un problema tecnico.

Con riguardo a Pensplan Centrum e Futuro&Conoscenza, questa Corte ritiene di non poter condividere l’interpretazione della normativa proposta dalla Provincia.

Infatti, il requisito ulteriore dell’affidamento diretto va riferito solo agli enti meramente partecipati, che, a prescindere dalla quota di partecipazione, vengono inseriti nel GAP e nel bilancio consolidato proprio in ragione di detto affidamento.

Diversamente, ciò che rileva per le società *“in house”* è la sussistenza del controllo analogo, che è già, di per sé, requisito necessario e sufficiente per l’inserimento nel GAP e nel bilancio consolidato.

Si prende atto dell’impegno della Provincia, manifestato nel corso del contraddittorio orale, ad adeguare gli elenchi alla interpretazione normativa prospettata da questa Corte, a partire dal bilancio consolidato 2022.

Rispetto al gruppo amministrazione pubblica, non rientrano nel bilancio consolidato le Fondazioni Franco Demarchi e Museo Storico del Trentino, le società Interbrennero s.p.a., e Aerogest s.r.l., gli enti strumentali partecipati e le società partecipate indirettamente, tutti per irrilevanza.

Inoltre, non rientrano nel perimetro di consolidamento le 76 istituzioni scolastiche e formative che, ai sensi dell'art. 16, della l.p. 6 agosto 2020, n. 6 e, da ultimo, dell'art. 5 della l.p. 27 dicembre 2021, n. 21 (che modificano l'art. 38, della l.p. 9 dicembre 2015, n. 18) potranno non adottare la contabilità economico-patrimoniale, nelle more dell'introduzione della stessa per le istituzioni scolastiche nazionali.

Con riferimento proprio alle istituzioni scolastiche nazionali, in particolare, si evidenzia che la Corte, in occasione della parificazione del rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2020, aveva espresso perplessità circa l'esonero – incondizionato e *sine die* – introdotto dal legislatore provinciale con la l.p. n. 6/2020, dall'adozione della contabilità economico-patrimoniale, che risultava qualificata come mera opzione per gli enti.

Era stato rilevato, infatti, come tale disposizione apparisse non conforme ai principi contabili dell'armonizzazione, disciplinati dal d.lgs. n. 118/2011 e, in particolare, all'art. 37, che stabilisce che il sistema contabile armonizzato deve garantire la "rilevazione unitaria dei fatti gestionali sotto il profilo finanziario, economico e patrimoniale", adottando, oltre alla contabilità finanziaria di natura autorizzatoria e finalizzata alla rendicontazione finanziaria, la contabilità economico-patrimoniale "per la rilevazione, a fini conoscitivi, degli effetti economici e patrimoniali dei fatti gestionali" e finalizzata alla relativa rendicontazione.

Già nel corso del contraddittorio orale, tenutosi in data 18 giugno 2021, per la parifica del rendiconto 2021, la Provincia, pur rappresentando la scarsa significatività delle istituzioni scolastiche dal punto di vista economico⁸³⁰, accogliendo le sollecitazioni della Corte, aveva manifestato l'intendimento di modificare la disposizione in argomento, in sede di approvazione della legge di assestamento.

Dando seguito ai manifestati intendimenti, con la legge collegata alla manovra di bilancio provinciale 2022 (art. 5, della l.p. 27 dicembre 2021, n. 27), è stato integrato l'art. 38 della l.p. n. 18/2015, disponendo che le istituzioni scolastiche e formative provinciali possono non tenere la contabilità economico-patrimoniale di cui all'art. 5 del d.lgs. n. 118/2011, in attesa dell'introduzione della contabilità economico-patrimoniale per le istituzioni scolastiche nazionali.

⁸³⁰ Anche nell'introduzione della Relazione sulla gestione al bilancio consolidato, la Provincia ha ribadito che le istituzioni scolastiche risulterebbero, comunque, irrilevanti rispetto al perimetro di consolidamento, posto che non dispongono di beni immobili (le strutture scolastiche sono di proprietà della Provincia), il costo del personale è a carico del bilancio provinciale e i trasferimenti a loro favore sono già rilevati nel rendiconto della Provincia.

16.1.3 Il bilancio consolidato provinciale dell'esercizio 2020

L'art. 1 "Definizione e funzione del bilancio consolidato del gruppo amministrazione pubblica" dell'Allegato 4/4 del d.lgs. n. 118/2011 definisce il bilancio consolidato⁸³¹ come il documento contabile a carattere consuntivo, che rappresenta il risultato economico, patrimoniale e finanziario del "gruppo amministrazione pubblica", attraverso l'opportuna eliminazione dei rapporti che hanno prodotto effetti soltanto all'interno del gruppo, al fine di rappresentare le transazioni effettuate con soggetti esterni al gruppo stesso.

Il bilancio consolidato è predisposto dall'ente capogruppo, che ne deve coordinare l'attività⁸³².

Gli enti di cui all'art. 1, c. 1, del d.lgs. n. 118/2011 redigono un bilancio consolidato che rappresenti in modo veritiero e corretto la situazione finanziaria e patrimoniale e il risultato economico della complessiva attività svolta dall'ente attraverso le proprie articolazioni organizzative, i suoi enti strumentali e le sue società controllate e partecipate.

Il bilancio consolidato è, quindi, lo strumento informativo primario di dati patrimoniali, economici e finanziari del gruppo inteso come un'unica entità economica distinta dalle singole società e/o enti componenti il gruppo, che assolve a funzioni essenziali di informazione, sia interna che esterna, che non possono essere assolte dai bilanci separati degli enti e/o società componenti il gruppo, né da una loro semplice aggregazione.

In quest'ottica si deve tener conto della natura pubblica del gruppo amministrazione pubblica per quanto riguarda l'individuazione dell'area di consolidamento e dei criteri di valutazione ritenuti più idonei ai fini del conseguimento dell'obiettivo della rappresentazione veritiera e corretta⁸³³.

In particolare, il bilancio consolidato deve consentire di:

- a) sopperire alle carenze informative e valutative dei bilanci degli enti che perseguono le proprie funzioni anche attraverso enti strumentali e detengono rilevanti partecipazioni in società, dando una rappresentazione, anche di natura contabile, delle proprie scelte di indirizzo, pianificazione e controllo;
- b) attribuire alla amministrazione capogruppo un nuovo strumento per programmare, gestire e controllare con maggiore efficacia il proprio gruppo comprensivo di enti e società;

⁸³¹ Il d.m. 11 agosto 2017 ha eliminato il seguente periodo "Il bilancio consolidato di un gruppo di enti e società che fa capo ad un'amministrazione pubblica non consente - contemporaneamente - di rappresentare la consistenza patrimoniale e finanziaria del gruppo e di rilevare correttamente il fenomeno delle esternalizzazioni. Per rappresentare la consistenza patrimoniale e finanziaria, il bilancio consolidato predisposto sulla base della dimensione del controllo esercitato nei confronti dei componenti del gruppo, utilizza il metodo di consolidamento integrale o proporzionale. Per rappresentare le esternalizzazioni, invece, il bilancio consolidato è elaborato sulla base dell'incidenza dei ricavi imputabili alla controllante rispetto al totale dei ricavi di ciascun componente del gruppo, comprensivi delle entrate esternalizzate. Pertanto, per cogliere entrambi i fenomeni risulterebbe necessario predisporre due diversi bilanci consolidati".

⁸³² Modifica prevista dal d.m. 11 agosto 2017.

⁸³³ Modifica prevista dal d.m. 11 agosto 2017.

- c) ottenere una visione completa delle consistenze patrimoniali e finanziarie di un gruppo di enti e società che fa capo ad un'amministrazione pubblica, incluso il risultato economico.

Per il gruppo della PAT, il bilancio consolidato è da ritenersi:

- obbligatorio;
- predisposto in attuazione degli articoli dall'11-bis all'11-quinquies del d.lgs. n. 118/2011 e di quanto previsto dal principio contabile concernente il bilancio consolidato;
- composto dal conto economico, dallo stato patrimoniale e dai relativi allegati (relazione sulla gestione consolidata, comprensiva della nota integrativa e della relazione dell'organo di revisione)⁸³⁴;
- riferito alla data di chiusura del 31 dicembre di ciascun esercizio;
- predisposto facendo riferimento all'area di consolidamento individuata dall'ente capogruppo, alla data del 31 dicembre dell'esercizio cui si riferisce;
- approvato entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello di riferimento, fermo restando che i componenti del gruppo devono trasmettere all'ente capogruppo i dati contabili necessari per il consolidamento entro il termine stabilito dall'ente capogruppo, nel Regolamento di contabilità ovvero con altro proprio atto o, in mancanza, entro il termine previsto al par. 3.2 del principio in parola.

La Provincia ha approvato il bilancio consolidato per l'esercizio 2020 con delibera della Giunta provinciale n. 1770 del 29 ottobre 2021, entro i termini previsti dall'art. 78-bis3, c. 3, della l.p. 14 settembre 1979, n. 78³⁵, differiti, in ragione dell'emergenza sanitaria dichiarata per il Covid-19, dall'art. 23 della l.p. 23 marzo 2020, n. 2 (Misure urgenti di sostegno per le famiglie, i lavoratori e i settori economici connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19 e altre disposizioni), secondo quanto disposto dall'ordinamento statale con il d.l. 22 aprile 2021, n. 52, convertito nella l. 17 giugno 2021, n. 87⁸³⁶.

Si tratta del quarto bilancio consolidato redatto dalla Provincia, che ha adottato, per la prima volta, la contabilità economico-patrimoniale nell'esercizio 2017, e include, nel perimetro di consolidamento dell'esercizio 2020, i 38 soggetti già consolidati nell'esercizio 2019.

⁸³⁴ Modifica prevista dal d.m. 11 agosto 2017.

⁸³⁵ L'art. 78-bis3, c. 3, della l.p. 14 settembre 1979, n. 7 dispone che "In relazione a quanto previsto all'articolo 54 dello Statuto speciale, il bilancio consolidato è approvato dalla Giunta provinciale entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello di riferimento ed è trasmesso al Consiglio provinciale, che lo approva con propria deliberazione."

⁸³⁶ L'art. 23 della l.p. 23 marzo 2020, n. 2 dispone: "I termini definiti dalla legislazione provinciale in riferimento all'armonizzazione dei bilanci pubblici sono prorogati in relazione a quanto analogamente disposto per le medesime finalità dall'ordinamento statale, in ragione dell'emergenza sanitaria dichiarata in tutto il territorio nazionale per il Covid-19."

L'art. 11-quater del d.l. 22 aprile 2021, n. 52, coordinato con la legge di conversione 17 giugno 2021, n. 87 prevede: "Per le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, i termini previsti dall'art. 18, comma 1, lettere b) e c), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, sono così prorogati per l'anno 2021: (...) b) il bilancio consolidato relativo all'anno 2020 è approvato entro il 30 novembre 2021."

Ciò consente di avere a disposizione dei documenti contabili omogenei, a differenza di quanto accaduto negli scorsi anni, in cui, di anno in anno, è variato il numero e la tipologia di soggetti inclusi.

L'Amministrazione, in ordine alla richiesta istruttoria di relazionare in merito alle problematiche eventualmente riscontrate nella stesura del bilancio consolidato 2020, ha sottolineato che, mentre Provincia ed enti pubblici impiegano la contabilità finanziaria potenziata, altri soggetti rientranti nel perimetro di consolidamento adottano la contabilità economico-patrimoniale.

Questo determina una maggiore complessità nella redazione del bilancio consolidato.

Fonte di ulteriore complessità risultano i rapporti con la società controllata Cassa del Trentino s.p.a., che svolge la funzione di ente erogatore dei trasferimenti provinciali destinati al finanziamento degli enti locali e degli investimenti degli enti del sistema pubblico provinciale⁸³⁷.

Anche per il 2020, per tutti i soggetti consolidati è stato applicato il cosiddetto “metodo integrale”, fatta eccezione per i bilanci delle società controllate Mediocredito Trentino Alto-Adige s.p.a. e Set Distribuzione s.p.a.⁸³⁸, per i quali è stato applicato il metodo proporzionale⁸³⁹.

Permane la significativa incidenza del bilancio della Provincia sulle grandezze complessive delle diverse voci del bilancio consolidato.

Il bilancio consolidato della Provincia risulta composto da:

- stato patrimoniale consolidato e conto economico consolidato;
- relazione sulla gestione;
- nota integrativa;
- relazione dell'organo di revisione.

Nella relazione sulla gestione, sono stati aggiornati gli elenchi del GAP e dell'area di consolidamento ed è contenuta una breve descrizione delle attività svolte e dei fatti di rilievo intervenuti nella gestione degli enti e delle società inclusi nel perimetro di consolidamento, durante l'esercizio 2020.

È, altresì, confermata l'elisione delle partite infragruppo e quelle di rettifica delle partecipazioni iscritte nella sezione immobilizzazioni finanziarie del rendiconto della Provincia con il patrimonio netto degli enti e società inclusi nel consolidamento.

⁸³⁷ Nota PAT prot. n. 254590 dell'11 aprile 2022 (prot. Corte n. 609 di pari data), in risposta al quesito n. 38 della nota istruttoria prot. n. 409 del 9 marzo 2022.

⁸³⁸ Cfr. punto 2.4 della nota integrativa.

⁸³⁹ Cfr. art. 4.4 del principio contabile concernente il bilancio consolidato (allegato 4/4) in base al quale: “I bilanci della capogruppo e dei componenti del gruppo, rettificati secondo le modalità indicate nei paragrafi precedenti sono aggregati voce per voce, facendo riferimento ai singoli valori contabili, rettificati sommando tra loro i corrispondenti valori dello stato patrimoniale (attivo, passivo e patrimonio netto) e del conto economico (ricavi e proventi, costi e oneri):

- per l'intero importo delle voci contabili con riferimento ai bilanci degli enti strumentali controllati e delle società controllate (cd. metodo integrale);

- per un importo proporzionale alla quota di partecipazione, con riferimento ai bilanci delle società partecipate e degli enti strumentali partecipati (cd. metodo proporzionale)”.

La relazione, inoltre, analizza sinteticamente il risultato economico ottenuto, con le diverse aree di formazione (gestione caratteristica, finanziaria e straordinaria) e le principali poste dello stato patrimoniale, anche con l'ausilio di prospetti che evidenziano i valori e l'incidenza percentuale dei dati ricavati dal rendiconto consolidato, rispetto a quelli del "resto del gruppo".

La nota integrativa fornisce le informazioni sul perimetro di consolidamento richieste dalla norma, attesta la conformità del bilancio consolidato ai principi contabili del d.lgs. n. 118/2011 e delle disposizioni del codice civile e descrive più in dettaglio le modalità con le quali sono state effettuate le operazioni di consolidamento, i criteri di valutazione adottati, le variazioni più significative del conto economico e dello stato patrimoniale, le operazioni infragruppo.

La nota integrativa evidenzia anche l'ammontare dei crediti e dei debiti con durata superiore a cinque anni di ciascun ente consolidato, fornisce informazioni sulla composizione dei ratei e risconti e sulla gestione finanziaria e straordinaria del gruppo e dà conto degli strumenti finanziari derivati in capo alle società consolidate Patrimonio del Trentino s.p.a., Mediocredito Trentino Alto-Adige s.p.a. e Cassa del Trentino s.p.a.

Particolarmente significativi appaiono i dati relativi ai componenti positivi della gestione degli enti e delle società inclusi nel perimetro di consolidamento, confrontati con i ricavi imputabili alla Provincia e con le spese sostenute per il personale⁸⁴⁰.

Tali dati sono stati raccolti nel prospetto che segue.

⁸⁴⁰ Si evidenzia che il valore della produzione di Cassa del Trentino s.p.a., nel 2020, è pari a euro 25.221.903. In occasione della parifica del rendiconto 2020, la Provincia, a seguito di richiesta istruttoria, a proposito dei componenti positivi della gestione di Cassa del Trentino rilevati dal prospetto "Incidenza dei ricavi dalla Provincia" della nota integrativa al bilancio consolidato 2019, aveva riferito che *"In ottemperanza al principio applicato 4/4 società, fondazioni e enti in contabilità economico-patrimoniale riclassificano i propri schemi di bilancio secondo il modello di cui al d.lgs. 118/2011 individuato nell'Allegato 11". Nello specifico le società bancarie adottano uno schema di conto economico e di stato patrimoniale ulteriormente diversificato rispetto a quello civilistico. Pertanto, le componenti positive e negative di reddito in tali casi sono rappresentate dagli interessi derivanti dalla peculiare attività di intermediazione finanziaria. In sede di riclassificazione, pertanto, al fine di perseguire l'omogeneità dei dati contenuti nei bilanci oggetto di consolidamento prevista nel principio contabile 4/4, tali componenti vengono riclassificate nella sezione relativa alla gestione finanziaria. Ne consegue che fra i componenti positivi di Cassa del Trentino viene pertanto rappresentato esclusivamente il compenso percepito dalla Provincia per l'attività effettuata a favore della stessa ai sensi della convenzione che regola i rapporti fra la Provincia e la società."* (cfr. risposta prot. PAT n. 384250 del 26 maggio 2021 - prot. Corte n. 2038 del 27 maggio 2021 - al quesito n. 10 del supplemento istruttorio prot. n. 1992 del 13 maggio 2021).

Tabella 216 – Incidenza dei ricavi e spese per il personale degli enti e delle società inclusi nel perimetro di consolidamento esercizio 2020

Ente	Componenti positivi della gestione (a)	Ricavi imputabili alla Provincia (b)	Incidenza % (b/a)	Spesa per il personale (c)	Incidenza % (c/a)
Provincia autonoma di Trento + Organismi strumentali e Consiglio provinciale	4.755.798.479			737.900.056	
SET Distribuzione s.p.a.	134.563.434	89	0,00%	10.495.279	7,80%
Trentino Trasporti s.p.a.	120.043.523	82.442.913	68,68%	57.611.748	47,99%
Trentino Digitale s.p.a.	58.767.111	44.399.924	75,55%	17.948.955	30,54%
Fondazione Edmund Mach	49.320.537	38.342.385	77,74%	31.691.735	64,26%
Fondazione Bruno Kessler	47.508.647	31.215.819	65,71%	30.473.416	64,14%
ITEA s.p.a.	40.038.421	5.949.307	14,86%	3.474.910	8,68%
Trentino Sviluppo s.p.a.	17.964.414	11.041.188	61,46%	9.102.593	50,67%
Opera Universitaria	17.622.273	11.111.794	63,06%	1.315.628	7,47%
Patrimonio del Trentino s.p.a.	12.552.407	6.385.721	50,87%	1.597.106	12,72%
Muse - Museo delle Scienze	7.629.266	5.648.309	74,03%	684.094	8,97%
Mart - Museo d'Arte moderna e contemporanea	6.532.636	5.147.075	78,79%	30.014	0,46%
Trentino Riscossioni s.p.a.	5.221.703	2.425.045	46,44%	2.138.166	40,95%
Centro Servizi Culturali Santa Chiara	4.993.782	3.459.359	69,27%	2.106.653	42,19%
Trentino School of Management soc. cons. a r.l.	4.010.395	3.678.666	91,73%	1.944.332	48,48%
Museo Castello del Buonconsiglio	3.365.788	2.399.054	71,28%	0	0,00%
Ente Parco Adamello Brenta	3.319.571	2.608.826	78,59%	1.928.638	58,10%
Ente Parco Paneveggio - Pale di San Martino	2.740.634	2.201.915	80,34%	1.415.096	51,63%
Mediocredito Trentino Alto-Adige s.p.a.	1.905.578	0	0,00%	7.282.506	382,17%
I.P.R.A.S.E.	1.078.937	1.076.864	99,81%	0	0,00%
Istituto Culturale Ladino	965.588	783.917	81,19%	464.352	48,09%
Istituto Culturale Mocheno	627.172	438.949	69,99%	267.566	42,66%
Istituto Culturale Cimbri	534.667	367.808	68,79%	246.433	46,09%
Fondazione Trentina Alcide Degasperi	414.104	298.860	72,17%	95.950	23,17%
Museo degli Usi e Costumi	412.498	370.000	89,70%	15.249	3,70%
Centro Servizi Condivisi Soc. cons. a r.l.	329.909	0	0,00%	0	0,00%
Cassa del Trentino s.p.a.	150.046	102.500	68,31%	1.266.872	844,32%
Trentino Marketing s.r.l.	80.611	0	0,00%	0	0,00%

Il Museo del Castello del Buonconsiglio, I.P.R.A.S.E. e, dal 1° gennaio 2019 il MUSE, il Museo degli usi e costumi e il MART si avvalgono di personale provinciale messo a disposizione, il cui onere è direttamente a carico del bilancio provinciale; Trentino marketing s.r.l. e Centro servizi condivisi s. cons. r.l. non hanno personale dipendente e si avvalgono di personale messo a disposizione dalle controllanti.

Relativamente al personale messo a disposizione dalla Provincia ai soggetti del perimetro di consolidamento con rimborso degli oneri, la relativa spesa figura sia nel bilancio dell'ente che della Provincia.

Fonte: elaborazione Corte dei conti sui dati contenuti nella nota integrativa al bilancio consolidato PAT 2020 – importi in euro

La relazione dell'organo di revisione richiama sostanzialmente i dati già esposti nella relazione e nella nota integrativa, con un cenno anche alla riserva da consolidamento di euro 590.995.942, originata dalle scritture di consolidamento e inclusa nella voce "altre riserve indisponibili" del patrimonio netto⁸⁴¹, e alla quota di pertinenza di terzi di euro 20.028.866, che "inerisce alle interessenze di terzi nelle società oggetto di consolidamento"⁸⁴².

La relazione, inoltre, dopo avere posto a confronto i dati 2020 e 2019 dello stato patrimoniale e del conto economico, si conclude con la dichiarazione di conformità del bilancio consolidato e della procedura di

⁸⁴¹ Cfr. punti 2.4 e 2.7 della nota integrativa.

⁸⁴² Cfr. punto 2.2 della relazione dell'Organo di revisione.

consolidamento agli schemi e rispettivamente al principio contabile applicato di cui all'allegato 4/4 al d.lgs. n. 118/2011 e di correttezza della determinazione del perimetro di consolidamento.

Di seguito, si riportano i prospetti rispettivamente dello stato patrimoniale consolidato e del conto economico consolidato, con una breve analisi dell'andamento delle principali voci contabili nel biennio 2019-2020.

Tabella 217 – Stato patrimoniale consolidato 2020

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO)			2020	2019	Variazione 2019/2020
	1	A) CREDITI vs. LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZ. PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZ. AL FONDO DI DOTAZIONE	0	0	
		TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)	0	0	
I		B) IMMOBILIZZAZIONI			
		<u>Immobilizzazioni immateriali</u>			
	1	costi di impianto e di ampliamento	8.663,00	11.550,00	-2.887,00
	2	costi di ricerca sviluppo e pubblicità	16.008,08	12.959,41	3.048,67
	3	diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	30.781.494,14	25.129.940,98	5.651.553,16
	4	concessioni, licenze, marchi e diritti simile	684.181,10	760.704,73	-76.523,63
	5	Avviamento	4.280.525,30	4.280.525,30	0,00
	6	immobilizzazioni in corso ed acconti	36.660.124,79	50.059.590,20	-13.399.465,41
	9	Altre	6.534.919,51	7.404.336,07	-869.416,56
		Totale immobilizzazioni immateriali	78.965.915,92	87.659.606,70	-8.693.690,78
II	1	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>			
	1.1	Beni demaniali	222.635.535,04	219.016.419,77	3.619.115,27
	1.2	Terreni	44.508.971,62	44.718.325,52	-209.353,90
	1.3	Fabbricati	170.680.897,58	169.313.099,56	1.367.798,02
	1.9	Infrastrutture	4.468.489,87	4.484.582,30	-16.092,43
	1.9	Altri beni demaniali	2.977.175,97	500.412,39	2.476.763,58
III	2	Altre immobilizzazioni materiali (3)	4.322.328.562,44	4.329.562.903,70	-7.234.341,26
	2.1	Terreni	1.144.912.581,46	1.149.330.298,57	-4.417.717,11
	a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00	0,00
	2.2	Fabbricati	2.662.862.566,72	2.687.706.418,68	-24.843.851,96
	a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00	0,00
	2.3	Impianti e macchinari	107.959.333,43	113.204.657,59	-5.245.324,16
	a	di cui in leasing finanziario	13.933,00	16.720,00	-2.787,00
	2.4	Attrezzature industriali e commerciali	16.913.040,79	18.206.677,73	-1.293.636,94
	2.5	Mezzi di trasporto	142.210.052,84	133.619.342,27	8.590.710,57
	2.6	Macchine per ufficio e hardware	3.405.958,52	3.678.890,41	-272.931,89
	2.7	Mobili e arredi	7.626.635,88	8.798.121,03	-1.171.485,15
	2.8	Infrastrutture	188.865.186,22	167.467.698,64	21.397.487,58
	2.99	Altri beni materiali	47.573.206,58	47.550.798,78	22.407,80
	3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	704.516.613,05	611.221.369,41	93.295.243,64
		Totale immobilizzazioni materiali	5.249.480.710,53	5.159.800.692,87	89.680.017,66
IV		<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>			
	1	Partecipazioni in	268.241.334,80	271.008.678,95	-2.767.344,15
	a	imprese controllate	34.046.407,69	44.233.604,55	-10.187.196,86
	b	imprese partecipate	208.889.821,93	211.529.421,08	-2.639.599,15
	c	altri soggetti	25.305.105,18	15.245.653,32	10.059.451,86
	2	Crediti verso	1.244.502.794,80	1.142.730.740,63	101.772.054,17
	a	altre amministrazioni pubbliche	195.720.922,12	223.173.769,85	-27.452.847,73
	b	imprese controllate	1.388.700,80	1.323.178,84	65.521,96
	c	imprese partecipate	2.397.253,18	3.211.837,32	-814.584,14
	d	altri soggetti	1.044.995.918,70	915.021.954,62	129.973.964,08
	3	Altri titoli	164.992.929,26	161.532.399,59	3.460.529,67
		Totale immobilizzazioni finanziarie	1.677.737.058,86	1.575.271.819,18	102.465.239,68
		TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	7.006.183.685,31	6.822.732.118,75	183.451.566,56

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO)				2020	2019	Variazione 2019/2020
I			C) ATTIVO CIRCOLANTE			
			Rimanenze	30.431.123,65	28.730.473,39	1.700.650,26
			Totale	30.431.123,65	28.730.473,39	1.700.650,26
II			<u>Crediti (2)</u>			
1			Crediti di natura tributaria	542.869.856,28	517.510.329,65	25.359.526,63
	a		Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	0,00	0,00	0,00
	b		Altri crediti da tributi	542.869.856,28	517.510.329,65	25.359.526,63
	c		Crediti da Fondi perequativi	0,00	0,00	0,00
2			Crediti per trasferimenti e contributi	592.688.070,65	672.688.246,79	-80.000.176,14
	a		verso amministrazioni pubbliche	558.253.079,68	634.350.762,25	-76.097.682,57
	b		imprese controllate	0,00	0,00	0,00
	c		imprese partecipate	412.903,75	6.481.365,78	-6.068.462,03
	d		verso altri soggetti	34.022.087,22	31.856.118,76	2.165.968,46
3			Verso clienti ed utenti	86.082.651,04	81.789.084,76	4.293.566,28
4			Altri Crediti	281.777.059,08	289.714.852,49	-7.937.793,41
	a		verso l'erario	30.468.661,51	25.744.939,41	4.723.722,10
	b		per attività svolta per c/terzi	15.596.575,91	14.794.722,48	801.853,43
	c		Altri	235.711.821,66	249.175.190,60	-13.463.368,94
			Totale crediti	1.503.417.637,05	1.561.702.513,69	-58.284.876,64
III			<u>ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI</u>			
1			Partecipazioni	0,00	0,00	0,00
2			altri titoli	133.062,73	29.954.747,36	-29.821.684,63
			Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	133.062,73	29.954.747,36	-29.821.684,63
IV			<u>DISPONIBILITA' LIQUIDE</u>			
1			Conto di tesoreria	2.859.218.195,91	2.645.378.616,61	213.839.579,30
	a		Istituto tesoriere	96.887.779,87	80.794.735,47	16.093.044,40
	b		presso Banca d'Italia	2.762.330.416,04	2.564.583.881,14	197.746.534,90
2			Altri depositi bancari e postali	788.621.264,91	643.188.060,49	145.433.204,42
3			Denaro e valori in cassa	105.327,56	118.820,26	-13.492,70
4			Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	0,00	0,00	0,00
			Totale disponibilità liquide	3.647.944.788,38	3.288.685.497,36	359.259.291,02
			TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	5.181.926.611,81	4.909.073.231,79	272.853.380,02
			D) RATEI E RISCONTI			
1			Ratei attivi	148.644,80	174.616,06	-25.971,26
2			Risconti attivi	15.240.608,16	15.040.575,53	200.032,63
			TOTALE RATEI E RISCONTI D)	15.389.252,96	15.215.191,59	174.061,37
			TOTALE DELL'ATTIVO	12.203.499.550,08	11.747.020.542,13	456.479.007,95

- (1) Con separata indicazione degli importi esigibili entro l'esercizio successivo.
(2) Con separata indicazione degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo.
(3) Con separata indicazione degli importi relativi a beni indisponibili.

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (PASSIVO)			2020	2019	Variazione 2019/2020
I	II	A) PATRIMONIO NETTO			
		Fondo di dotazione	731.487.550,07	731.486.711,08	838,99
II	a	Riserve	6.129.513.149,17	5.755.831.276,86	373.681.872,31
		da risultato economico di esercizi precedenti	2.465.839.877,12	2.142.827.796,24	323.012.080,88
		da capitale	1.201.916.380,95	1.203.163.024,54	-1.246.643,59
		da permessi di costruire	0,00	0,00	0,00
		riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	1.850.332.398,20	1.827.324.012,47	23.008.385,73
III	e	altre riserve indisponibili	611.424.492,90	582.516.443,61	28.908.049,29
		Risultato economico dell'esercizio	258.422.972,65	392.414.853,06	-133.991.880,41
		Patrimonio netto comprensivo della quota di pertinenza di terzi	7.119.423.671,89	6.879.732.841,00	239.690.830,89
		Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi	19.879.404,10	47.681.038,00	-27.801.633,90
		Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi	149.462,00	1.373.071,00	-1.223.609,00
		Patrimonio netto di pertinenza di terzi	20.028.866,10	49.054.109,00	-29.025.242,90
		TOTALE PATRIMONIO NETTO(A)(3)	7.119.423.671,89	6.879.732.841,00	239.690.830,89
		B) FONDI PER RISCHI ED ONERI			
	1	per trattamento di quiescenza	274.453,80	356.479,29	-82.025,49
	2	per imposte	2.697.448,55	2.653.302,56	44.145,99
	3	Altri	156.504.810,98	165.688.266,89	-9.183.455,91
	4	fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri	0,00	0,00	0,00
		TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	159.476.713,33	168.698.048,75	-9.221.335,42
		C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	265.152.877,90	260.349.079,61	4.803.798,29
		TOTALE T.F.R. (C)	265.152.877,90	260.349.079,61	4.803.798,29
		D) DEBITI (1)			
	1	Debiti da finanziamento	1.654.569.431,16	1.591.961.006,76	62.608.424,40
	a	prestiti obbligazionari	602.478.154,58	725.133.777,52	-122.655.622,94
	b	v/ altre amministrazioni pubbliche	198.193.009,35	205.291.829,02	-7.098.819,67
	c	verso banche e tesoriere	799.932.126,07	625.885.954,62	174.046.171,45
	d	verso altri finanziatori	53.966.141,16	35.649.445,60	18.316.695,56
	2	Debiti verso fornitori	290.673.860,52	250.508.258,20	40.165.602,32
	3	Acconti	17.819.789,00	11.938.614,00	5.881.175,00
	4	Debiti per trasferimenti e contributi	2.078.891.349,14	2.013.576.481,64	65.314.867,50
	a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	0,00	0,00	0,00
	b	altre amministrazioni pubbliche	1.750.193.750,45	1.706.943.870,28	43.249.880,17
	c	imprese controllate	0,00	0,00	0,00
	d	imprese partecipate	0,00	1.220,00	-1.220,00
	e	altri soggetti	328.697.598,69	306.631.391,36	22.066.207,33
	5	altri debiti	142.738.015,89	153.877.196,60	-11.139.180,71
	a	Tributari	27.743.544,09	29.507.147,78	-1.763.603,69
	b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	18.003.709,25	18.199.482,81	-195.773,56
	c	per attività svolta per c/terzi (2)	0,00	0,00	0,00
	d	Altri	96.990.762,55	106.170.566,01	-9.179.803,46
		TOTALE DEBITI (D)	4.184.692.445,71	4.021.861.557,20	162.830.888,51
		E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI			
	II	Ratei passivi	5.767.610,91	6.286.276,54	-518.665,63
		Risconti passivi	468.986.230,34	410.092.739,04	58.893.491,30
	1	Contributi agli investimenti	13.148.748,37	11.566.060,37	1.582.688,00
	a	da altre amministrazioni pubbliche	11.672.758,80	10.341.828,37	1.330.930,43
	b	da altri soggetti	1.475.989,57	1.224.232,00	251.757,57
	2	Concessioni pluriennali	3.940.772,79	718.522,68	3.222.250,11
	3	Altri risconti passivi	451.896.709,18	397.808.155,99	54.088.553,19
		TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	474.753.841,25	416.379.015,58	58.374.825,67
		TOTALE DEL PASSIVO	12.203.499.550,08	11.747.020.542,13	456.479.007,95
		CONTI D'ORDINE			
		1) Impegni su esercizi futuri	729.665.929,73	719.308.798,34	10.357.131,39
		2) beni di terzi in uso	304.016.430,84	322.940.726,28	-18.924.295,44

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (PASSIVO)				2020	2019	Variazione 2019/2020
		3) beni dati in uso a terzi		0,00	0,00	0,00
		4) garanzie prestate a amministrazioni pubbliche		11.805.254,00	14.692.010,00	-2.886.756,00
		5) garanzie prestate a imprese controllate		0,00	0,00	0,00
		6) garanzie prestate a imprese partecipate		99.244.719,30	99.244.719,30	0,00
		7) garanzie prestate a altre imprese		826.955,00	790.955,00	36.000,00
TOTALE CONTI D'ORDINE				1.145.559.288,87	1.156.977.208,92	-11.417.920,05

(1) Con separata indicazione degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo.

(2) Non comprende i debiti derivanti dall'attività di sostituto di imposta. I debiti derivanti da tale attività sono considerati nelle voci 5 a) e b).

Fonte: bilancio consolidato PAT e elaborazione dati Corte dei conti – importi in euro

Tabella 218 – Conto economico consolidato 2020

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO				2020	2019	Variazione 2019/2020
A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE						
1		Proventi da tributi		4.055.408.349,76	4.303.170.859,25	-247.762.509,49
2		Proventi da fondi perequativi		0,00	0,00	0,00
3		Proventi da trasferimenti e contributi		510.882.811,09	457.547.920,86	53.334.890,23
a		Proventi da trasferimenti correnti		376.762.918,43	179.713.961,90	197.048.956,53
b		Quota annuale di contributi agli investimenti		1.048.524,00	0,00	1.048.524,00
c		Contributi agli investimenti		133.071.368,66	277.833.958,96	-144.762.590,30
4		Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici		193.130.134,05	207.945.632,37	-14.815.498,32
a		Proventi derivanti dalla gestione dei beni		70.397.287,12	72.835.963,64	-2.438.676,52
b		Ricavi della vendita di beni		6.863.639,42	6.762.815,87	100.823,55
c		Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi		115.869.207,51	128.346.852,85	-12.477.645,34
5		Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)		-129.844,01	-431.511,12	301.667,11
6		Variazione dei lavori in corso su ordinazione		2.286.834,99	1.587.005,00	699.829,99
7		Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni		19.954.961,59	25.726.611,33	-5.771.649,74
8		Altri ricavi e proventi diversi		132.693.966,99	135.472.750,13	-2.778.783,14
totale componenti positivi della gestione A)				4.914.227.214,46	5.131.019.267,83	-216.792.053,37
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE						
9		Acquisto di materie prime e/o beni di consumo		44.804.846,16	40.722.138,86	4.082.707,30
10		Prestazioni di servizi		361.195.338,25	352.482.911,90	8.712.426,35
11		Utilizzo beni di terzi		15.853.258,52	17.025.800,88	-1.172.542,36
12		Trasferimenti e contributi		3.195.930.389,19	3.267.440.621,93	-71.510.232,74
a		Trasferimenti correnti		2.307.163.098,63	2.420.890.542,18	-113.727.443,55
b		Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb.		469.601.527,70	474.278.933,94	-4.677.406,24
c		Contributi agli investimenti ad altri soggetti		419.165.762,86	372.271.145,81	46.894.617,05
13		Personale		895.624.722,28	899.245.226,75	-3.620.504,47
14		Ammortamenti e svalutazioni		121.020.926,83	114.986.447,31	6.034.479,52
a		Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali		13.839.204,68	16.504.324,62	-2.665.119,94
b		Ammortamenti di immobilizzazioni materiali		94.306.926,86	94.222.772,35	84.154,51
c		Altre svalutazioni delle immobilizzazioni		1.398.944,00	1.349.653,00	49.291,00
d		Svalutazione dei crediti		11.475.851,29	2.909.697,35	8.566.153,94
15		Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)		-382.953,67	-392.870,09	9.916,42
16		Accantonamenti per rischi		6.044.662,35	4.076.127,06	1.968.535,29
17		Altri accantonamenti		371.852,35	757.303,90	-385.451,55
18		Oneri diversi di gestione		21.941.144,62	18.469.406,38	3.471.738,24
totale componenti negativi della gestione B)				4.662.404.186,88	4.714.813.114,87	-52.408.927,99
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)				251.823.027,58	416.206.152,96	-164.383.125,38
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI						
<i>Proventi finanziari</i>						

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO		2020	2019	Variazione 2019/2020
19	Proventi da partecipazioni	17.308.951,28	9.129.898,24	8.179.053,04
a	da società controllate	2.607.522,00	0,00	2.607.522,00
b	da società partecipate	8.749.588,14	3.118.599,00	5.630.989,14
c	da altri soggetti	5.951.841,14	6.011.299,24	-59.458,10
20	Altri proventi finanziari	22.078.781,31	20.169.141,37	1.909.639,94
	Totale proventi finanziari	39.387.732,59	29.299.039,61	10.088.692,98
	<i>Oneri finanziari</i>			0,00
21	Interessi ed altri oneri finanziari	30.793.597,46	34.716.372,24	-3.922.774,78
a	Interessi passivi	30.716.897,75	34.695.512,50	-3.978.614,75
b	Altri oneri finanziari	76.699,71	20.859,74	55.839,97
	Totale oneri finanziari	30.793.597,46	34.716.372,24	-3.922.774,78
	totale (C)	8.594.135,13	-5.417.332,63	14.011.467,76
	D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE			0,00
22	Rivalutazioni	57.501.726,71	33.064.319,84	24.437.406,87
23	Svalutazioni	6.607.412,79	7.220.654,60	-613.241,81
	totale (D)	50.894.313,92	25.843.665,24	25.050.648,68
	E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI			0,00
24	Proventi straordinari			0,00
a	Proventi da permessi di costruire	0,00	0,00	0,00
b	Proventi da trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00
c	Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo	32.936.612,93	29.221.361,65	3.715.251,28
d	Plusvalenze patrimoniali	569.787,01	4.236.084,12	-3.666.297,11
e	Altri proventi straordinari	154.189,84	1.207.061,48	-1.052.871,64
	totale proventi	33.660.589,78	34.664.507,24	-1.003.917,46
25	Oneri straordinari			0,00
a	Trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00
b	Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	26.258.421,19	23.116.507,42	3.141.913,77
c	Minusvalenze patrimoniali	1.284.774,33	108.884,00	1.175.890,33
d	Altri oneri straordinari	8.761.762,77	313.467,67	8.448.295,10
	totale oneri	36.304.958,29	23.538.859,09	12.766.099,20
	Totale (E) (E20-E21)	-2.644.368,51	11.125.648,15	-13.770.016,66
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+-C+-D+-E)	308.667.108,12	447.758.133,71	-139.091.025,59
26	Imposte	50.244.135,47	55.343.280,65	-5.099.145,18
27	RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo della quota di pertinenza di terzi)	258.422.972,65	392.414.853,06	-133.991.880,41
28	Risultato dell'esercizio di pertinenza di terzi	149.462,00	1.373.071,00	-1.223.609,00

Fonte: bilancio consolidato PAT e elaborazione dati Corte dei conti – importi in euro

L'attivo e il passivo dello stato patrimoniale consolidato pareggiano a 12.203,50 ml, contro 11.747,02 ml registrati a fine 2019.

Le immobilizzazioni totali passano da 6.822,73 a 7.006,18 ml, registrando un incremento di 183,45 ml.

Nel dettaglio, le immobilizzazioni immateriali si attestano complessivamente a 78,97 ml, con una riduzione del 9,92%. Si rileva, in particolare, una riduzione considerevole della voce "immobilizzazioni in corso ed acconti", che passa da 50,06 a 36,66 ml e che rispecchia la variazione registrata nel bilancio 2020 della Provincia.

Il valore delle immobilizzazioni materiali, al 31 dicembre 2020, risulta pari a 5.249,48 ml, segnando un modesto incremento in termini percentuali (+1,74%) rispetto all'anno precedente.

In merito alle immobilizzazioni finanziarie, alla fine dell'esercizio 2020, il valore complessivo ammonta a 1.677,74 ml, con un incremento di oltre 102 ml rispetto all'esercizio precedente, grazie agli "incrementi registrati da Cassa del Trentino, Mediocredito Trentino Alto Adige"⁸⁴³.

Relativamente all'attivo circolante, che passa da 4.909,07 a 5.181,93 ml, l'aumento è ascrivibile principalmente all'andamento delle disponibilità liquide (+359,26 ml, rispetto al 2019); mentre calano i crediti (-58,28 ml) e le attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi (-29,82 ml).

La nota integrativa⁸⁴⁴, a tale riguardo, informa che l'aumento delle disponibilità liquide è imputabile alla Provincia e suoi organismi strumentali per 213,1 ml e a Cassa del Trentino e altre società per 146,2 ml.

Per quanto riguarda, invece, le voci del passivo, l'aumento (+3,48%) del patrimonio netto consolidato rispetto all'anno precedente (che passa da 6.879,73 a 7.119,42 ml), è legato, sostanzialmente, all'utile d'esercizio del bilancio consolidato 2020, secondo quanto riferito dalla Provincia a seguito di supplemento istruttorio.

L'Amministrazione, infatti, ha precisato che la differenza tra l'utile 2019 e l'utile 2020 non determina variazioni del patrimonio netto, in considerazione del fatto che l'utile 2019, registrato alla voce "Risultato economico dell'esercizio 2019" del patrimonio netto 2019, viene mantenuto nel patrimonio netto 2020, in quanto alimenta la "riserva da risultato economico esercizi precedenti" e la "riserva indisponibile per beni demaniali/patrimoniali indisponibili e beni culturali".

Ciò, al netto degli utili 2019 distribuiti nel 2020 quali dividendi ai soci da parte delle società rientranti nel perimetro di consolidamento, nonché di scritture di consolidamento che hanno determinato nel 2020 un impatto sul valore delle riserve.⁸⁴⁵

Analogamente al patrimonio netto, anche il totale dei debiti subisce un aumento (+ 4,05%), passando da 4.021,86 a 4.184,69 ml.

Spicca, in particolare, l'aumento dei debiti verso banche e tesoriere (+174 ml) dovuti *"all'attività di provvista effettuata sul mercato dei capitali attraverso finanziamenti bancari in particolare da Cassa del Trentino, Mediocredito Trentino Alto Adige e Trentino Trasporti"*, controbilanciato, solo in parte, dalla riduzione dei prestiti obbligazionari (-122 ml)⁸⁴⁶.

La voce "ratei e risconti e contributi agli investimenti", con un incremento da 416,38 a 474,75 ml (+14,02%), è imputabile al rendiconto consolidato⁸⁴⁷.

⁸⁴³ Cfr. punto 2.6 della Nota integrativa.

⁸⁴⁴ Cfr. punto 2.6 della Nota integrativa.

⁸⁴⁵ Cfr. nota Pat prot. n. 372373 del 31 maggio 2022 (prot. Corte n. 831 di data 1° giugno 2022), in risposta al quesito n. 23 del supplemento istruttorio prot. n. 789 del 24 maggio 2022.

⁸⁴⁶ Cfr. punto 2.6 della Nota integrativa.

⁸⁴⁷ Cfr. punto 2.6 della Nota integrativa.

Con riferimento al conto economico consolidato, il risultato dell'esercizio 2020 registra un avanzo di 258,42 ml (-34,15% rispetto all'esercizio 2019), generato dal saldo positivo della gestione caratteristica, pari a 251,82 ml, della gestione finanziaria per 8,59 ml, dal risultato positivo delle rettifiche di valore delle attività finanziarie, pari a 50,89 ml, dal risultato negativo della gestione straordinaria per -2,64 ml e dall'onere delle imposte per 50,24 ml.

In particolare, in relazione alla gestione caratteristica, mentre i componenti negativi, nel complesso, subiscono una riduzione di 52,41 ml (in leggera flessione, in termini percentuali, pari al -1,11%, se confrontati con quelli dell'anno 2019), il calo registrato dai componenti positivi della gestione in termini assoluti è rilevante, passando da 5.131,02 a 4.914,23 ml (-216,79 ml), primariamente a causa della riduzione dei gettiti per l'emergenza sanitaria (proventi da tributi: -247,76 ml) e per il venire meno delle assegnazioni statali alla Provincia per la calamità Vaia (contributi agli investimenti: -144,76 ml)⁸⁴⁸.

Per quanto riguarda la gestione finanziaria, il saldo positivo di 8,59 ml (contro un disavanzo di 5,42 ml registrato nel 2019) è dovuto, da un lato, all'aumento dei proventi finanziari (+10 ml) in gran parte riconducibili alla Provincia e, dall'altro, alla riduzione degli oneri finanziari (-3,9 ml) registrato soprattutto da Cassa del Trentino⁸⁴⁹.

L'incremento della voce "Rettifiche di valore delle attività finanziarie", che passa da 25,84 a 50,89 ml, rispecchia sostanzialmente l'andamento della voce "Rivalutazioni" del Conto economico della Provincia, già rilevato in sede di parifica del rendiconto 2020⁸⁵⁰.

Il saldo tra proventi ed oneri straordinari segna un disavanzo di 2,64 ml (nel 2019, il saldo – positivo – era di 11,13 ml), a causa dell'aumento delle minusvalenze patrimoniali e delle sopravvenienze passive registrate nel rendiconto consolidato⁸⁵¹.

16.2 Gli organismi partecipati: il quadro normativo di riferimento

La materia delle partecipazioni pubbliche è stata oggetto, nel tempo, di innumerevoli interventi del legislatore statale, finalizzati principalmente ad evitarne l'uso distorto, potenzialmente idoneo a determinare gravi ripercussioni negative sulla finanza pubblica.

⁸⁴⁸ Cfr. punto 2.6 della Nota integrativa.

⁸⁴⁹ Cfr. punto 2.6 della Nota integrativa.

⁸⁵⁰ Nella nota integrativa al bilancio economico-patrimoniale 2020 della Provincia, si evidenziava che, delle rivalutazioni, che ammontavano a 58,99 ml, "la voce più rilevante è rappresentata dalla rivalutazione dei crediti immobilizzati (45,15 milioni)".

⁸⁵¹ Cfr. punto 2.6 della nota integrativa.

Il legislatore statale ha, in più occasioni, evidenziato la necessità di una forte riduzione delle partecipazioni societarie pubbliche, anche attraverso la previsione di sempre più stringenti condizioni per la costituzione e il mantenimento delle stesse⁸⁵².

In particolare, l'art. 1 della l. 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità per il 2015), al c. 611, ha previsto che, al fine di assicurare il coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato, le regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano, gli enti locali, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le università e gli istituti di istruzione universitaria e le autorità portuali, a decorrere dal 1° gennaio 2015, avrebbero dovuto avviare un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, in modo da conseguire la riduzione delle stesse, entro il 31 dicembre 2015, anche tenendo conto dei seguenti criteri:

- a) eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, anche mediante messa in liquidazione o cessione;
- b) soppressione delle società composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
- d) aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- e) contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante la riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni.

I principi contenuti nella l. n. 190/2014 sono stati ribaditi nel “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica”, approvato con il d.lgs. n. 175/2016, da ultimo modificato con il d.l. n. 73/2021, convertito, con modificazioni, nella l. n. 106/2021⁸⁵³ e con il d.l. n. 152/2021, convertito, con modificazioni, nella l. n. 233/2021⁸⁵⁴.

Il testo unico – applicabile, a norma dell'art. 23, anche alle regioni a statuto speciale, nonché alle Province autonome di Trento e Bolzano, compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla l. cost. 18 ottobre 2001, n. 3 - ha ad oggetto la costituzione di

⁸⁵² Al riguardo, si segnalano, in particolare, l'art. 3, commi 27-29, della l. 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria per il 2008), abrogato dall'art. 28, c.1, lett. f), del d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175 e l'art. 1, c. 569, della l. 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità per il 2014), abrogato dall'art. 28, c. 1, lett. t), del d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175.

⁸⁵³ Il d.l. n. 73/2021, convertito, con modificazioni, nella l. n. 106/2021, ha inserito il comma 5-ter dell'art. 24 “Revisione straordinaria delle partecipazioni”.

⁸⁵⁴ Il d.l. n. 152/2021, convertito, con modificazioni, nella l. n. 233/2021, ha inserito l'art. 4-bis “Disposizioni speciali per lo svolgimento di attività di ricerca nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza”, in vigore dal 1° gennaio 2022.

società da parte di amministrazioni pubbliche, nonché l'acquisto, il mantenimento e la gestione di partecipazioni da parte di tali amministrazioni, in società a totale o parziale partecipazione pubblica, diretta o indiretta.

In particolare, l'art. 4, c. 1, del testo unico prevede che le amministrazioni pubbliche non possono costituire, direttamente o indirettamente, né acquisire o mantenere partecipazioni in società aventi per oggetto l'attività di produzione di beni o di servizi non strettamente necessari per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali.

Il successivo secondo comma specifica ulteriormente le attività che le società partecipate possono svolgere, riconducendole alle seguenti:

- “a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
- d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
- e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016”.

L'art. 5, inoltre, pone, in capo all'ente che deliberi la costituzione o l'acquisto di una nuova partecipazione, un onere di analitica motivazione “...con riferimento alla necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali di cui all'articolo 4, evidenziando, altresì, le ragioni e le finalità che giustificano tale scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato. La motivazione deve anche dare conto della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa.”.

L'atto deliberativo della costituzione della società o della acquisizione della partecipazione diretta o indiretta deve essere trasmesso, a fini conoscitivi, alla Corte dei conti e all'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

L'art. 16 regola le società *in house*, disponendo che le stesse possono ricevere affidamenti diretti di contratti pubblici dalle amministrazioni che esercitano su di esse il controllo analogo o da ciascuna

delle amministrazioni che esercita su di esse il controllo analogo congiunto, solo se non vi sia partecipazione di capitali privati, ad eccezione di quella prescritta da norme di legge e che avvenga in forme che non comportino controllo o potere di veto, né l'esercizio di un'influenza determinante sulla società controllata.

A norma dell'art. 17, poi, nelle società a partecipazione mista pubblico-privata, la quota di partecipazione del soggetto privato non può essere inferiore al 30% e la selezione del medesimo si svolge con procedure di evidenza pubblica, a norma dell'art. 5, c. 9, del d.lgs. n. 50 del 2016 e ha ad oggetto, al contempo, la sottoscrizione o l'acquisto della partecipazione societaria da parte del socio privato e l'affidamento del contratto di appalto o di concessione ad oggetto esclusivo dell'attività della società mista.

Il socio privato deve possedere i requisiti di qualificazione previsti da norme legali o regolamentari, in relazione alla prestazione per cui la società è stata costituita. Il bando di gara deve specificare l'oggetto dell'affidamento, i necessari requisiti di qualificazione generali e speciali di carattere tecnico ed economico-finanziario dei concorrenti, nonché il criterio di aggiudicazione che garantisca una valutazione delle offerte in condizioni di concorrenza effettiva, in modo da individuare un vantaggio economico complessivo per l'amministrazione pubblica che ha indetto la procedura.

La durata della partecipazione privata alla società, aggiudicata ai sensi dell'art. 17, c. 1, non può essere superiore alla durata dell'appalto o della concessione.

L'art. 20 del testo unico, recante "Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche", ha, quindi, previsto che le amministrazioni pubbliche effettuino annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al c. 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione.

Fatto salvo quanto previsto dall'art. 17, c. 4, del d.l. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, nella legge 11 agosto 2014, n. 114, le amministrazioni che non detengono alcuna partecipazione lo comunicano alla Sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'art. 5, c. 4, e alla struttura di cui all'art. 15⁸⁵⁵.

I piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al c. 1, le amministrazioni pubbliche rilevino:

⁸⁵⁵ D.lgs. n. 175 del 2016, art. 15, c. 1: "Nell'ambito del Ministero dell'economia e delle finanze, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, è individuata la struttura competente per l'indirizzo, il controllo e il monitoraggio sull'attuazione del presente decreto (...).".

- a) partecipazioni societarie che non rientrano in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 del testo unico;
- b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale, che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4.

I provvedimenti di cui ai cc. 1 e 2 sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e sono trasmessi, con le modalità di cui all'art. 17 del d.l. n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, nella legge di conversione 11 agosto 2014, n. 114 e rese disponibili alla struttura di cui all'art. 15 e alla Sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'art. 5, c. 4.

In caso di adozione del piano di razionalizzazione, entro il 31 dicembre dell'anno successivo, le pubbliche amministrazioni approvano una relazione sull'attuazione del piano, evidenziando i risultati conseguiti, e la trasmettono anche alla competente Sezione di controllo della Corte dei conti.

L'art. 24 del testo unico ha, poi, previsto una revisione straordinaria delle partecipazioni, dirette o indirette, detenute dalle pubbliche amministrazioni, che rappresenta, per quanto qui di rilievo, per le regioni e per gli enti locali, un aggiornamento del piano di razionalizzazione già previsto dall'art. 1, commi 611 e seguenti, della l. n. 190 del 2014.

In particolare, la norma prevede che le partecipazioni detenute, direttamente o indirettamente, dalle amministrazioni pubbliche, alla data di entrata in vigore del testo unico, in società non riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4 ovvero che non soddisfano i requisiti di cui all'art. 5, cc. 1 e 2, o che ricadono in una delle ipotesi di cui all'art. 20, c. 2, sono alienate o sono oggetto delle misure di cui all'art. 20, cc. 1 e 2.

A tal fine, era disposto che, entro il 30 settembre 2017, ciascuna amministrazione pubblica effettuasse, con provvedimento motivato, la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute alla data di entrata in vigore del decreto, individuando quelle da alienare.

L'esito della ricognizione doveva essere trasmesso alla Sezione di controllo della Corte dei conti.

Nel caso di mancata adozione dell'atto di revisione straordinaria o di mancata alienazione, entro il termine previsto, di una partecipazione incompatibile, i cc. 5 e 6 del medesimo art. 24 indicano le misure conseguenti⁸⁵⁶.

Il c. 7, inoltre, ha precisato che gli obblighi di alienazione, di cui al c. 1 del predetto art. 24, valgono anche nel caso di partecipazioni societarie acquistate in conformità ad espresse previsioni normative, statali o regionali.

La materia delle partecipazioni pubbliche ha trovato, poi, ampia regolamentazione anche nella normativa regionale e provinciale.

Con specifico riguardo alla Provincia di Trento, con la l.p. 29 dicembre 2016, n. 19 sono state apportate modifiche e integrazioni alla legislazione provinciale vigente, con particolare riferimento alla l.p. n. 6 del 2004, alla l.p. n. 1 del 2005, alla l.p. n. 3 del 2006 e alla l.p. n. 27 del 2010; tutte relative alle società partecipate dalla Provincia e dagli enti locali, al personale degli enti strumentali e ai servizi pubblici, al fine di adeguare l'ordinamento locale alle previsioni del d.lgs. n. 175 del 2016.

Invero, la l.p. 16 giugno 2006, n. 3, recante "Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino", prevede che, per l'organizzazione e la gestione dei servizi pubblici o delle attività, anche a carattere tecnico, strumentali ai propri fini istituzionali, la Provincia possa avvalersi di agenzie⁸⁵⁷ e di enti strumentali⁸⁵⁸.

L'art. 33, c. 1, della l.p. n. 3/2006, dispone, poi, che: "Nel rispetto del diritto comunitario, fermo restando quanto previsto dall'articolo 13, per l'esercizio di funzioni e per l'organizzazione e per la gestione di

⁸⁵⁶ L'art. 1, c. 723, l. 30 dicembre 2018 n. 145 ha introdotto a decorrere dal 1° gennaio 2019, il c. 5-bis: "A tutela del patrimonio pubblico e del valore delle quote societarie pubbliche, fino al 31 dicembre 2021 le disposizioni dei commi 4 e 5 non si applicano nel caso in cui le società partecipate abbiano prodotto un risultato medio in utile nel triennio precedente alla ricognizione. L'amministrazione pubblica che detiene le partecipazioni è conseguentemente autorizzata a non procedere all'alienazione." L'art. 16, c. 3-bis, del d.l. 25 maggio 2021, n. 73, convertito nella l. 23 luglio 2021, n. 106, ha introdotto il c. 5-ter, che ha esteso l'ambito temporale di applicazione delle disposizioni del c. 5-bis all'anno 2022, nel caso in cui le società partecipate abbiano prodotto un risultato medio in utile nel triennio 2017-2019.

⁸⁵⁷ L'art. 2, c. 1, lett. a), della l.p. 16 giugno 2006, n. 3 definisce l'agenzia come la "struttura organizzativa della Provincia istituita con legge provinciale, disciplinata dalla legge e da regolamento e dotata di autonomia amministrativa e contabile per lo svolgimento in amministrazione diretta di servizi pubblici o di attività a carattere tecnico o scientifico riservati al livello provinciale."

L'art. 32, comma 1, della medesima legge stabilisce che "per lo svolgimento di attività di servizio pubblico oppure di supporto tecnico o scientifico che necessitano di un elevato grado di autonomia tecnica, operativa, amministrativa e contabile e in relazione alla valutazione dei vantaggi organizzativi ed economici la Provincia si avvale delle agenzie individuate dall'allegato A, quali organi alle dirette dipendenze della Provincia. (...)".

⁸⁵⁸ L'art. 2, comma 1, della l.p. n. 3/2006 definisce, alla lett. f), gli enti strumentali come gli "enti pubblici, anche economici, il cui ordinamento è disciplinato dalla legge e da regolamento nonché enti privati quali fondazioni, associazioni e società di capitali disciplinati dal codice civile e istituiti sulla base della legge, per l'organizzazione e la gestione esternalizzata di servizi pubblici riservati al livello provinciale nonché di servizi o attività, anche a carattere tecnico, strumentali alle attività istituzionali".

Il successivo comma 2 dell'art. 33 della l.p. n. 3/2006 stabilisce che l'ordinamento degli enti pubblici strumentali, ai quali è comunque riconosciuta personalità giuridica e autonomia organizzativa, è disciplinato, in quanto compatibile, dalle disposizioni previste per le agenzie dall'art. 32, commi da 4 a 9.

servizi pubblici riservati al livello provinciale nonché per lo svolgimento di attività di servizio strumentali alle attività istituzionali, salvo che ricorra alla concessione di servizi a soggetti terzi da individuare a mezzo di gara, la Provincia si avvale sulla base di contratto di servizio che precisa, in particolare, le funzioni, i servizi, le attività e i compiti affidati, dei seguenti soggetti esterni, indicati dall'allegato A di questa legge:

- a) enti pubblici;
- b) fondazioni o associazioni;
- c) società di capitali”.

La l.p. 27 dicembre 2021, n. 21 ha aggiunto, all'art. 33 della l.p. n. 3/2006, il c. 2-*quater*, secondo cui: “Ai sensi dell'articolo 79 dello Statuto speciale, per il perseguimento degli obiettivi di contenimento e razionalizzazione della spesa pubblica, gli enti strumentali indicati nel comma 1 sono strumenti tecnico-esecutivi di sistema della Provincia, messi a disposizione degli altri enti strumentali, che sono tenuti ad avvalersene ai sensi del medesimo articolo 79 secondo quanto previsto con deliberazione della Giunta provinciale che impartisce ai predetti soggetti le direttive per l'attuazione di questo comma, nei casi ed entro i limiti da indicare per tenere conto delle peculiarità dei bisogni e della missione degli enti. I soggetti sono tenuti a fornire il servizio e le attività sulla base degli stessi criteri, regole e condizioni che la deliberazione della Giunta provinciale fissa nell'atto di affidamento valido per la Provincia. Questo comma è applicabile anche al Consiglio provinciale, secondo le modalità stabilite con specifica intesa tra quest'ultimo e la Provincia.”.

In attuazione della norma in oggetto, la Giunta provinciale ha adottato le direttive previste con la deliberazione n. 401 del 18 marzo 2022, modificativa, in parte, della sopra citata deliberazione n. 1831/2019.

La delibera n. 401/2022 dispone che “ciascun Ente strumentale deve di norma avvalersi, per l'acquisizione di prestazioni, degli altri enti strumentali che forniscono ordinariamente tali prestazioni; sono resa è facoltativa le prestazioni strettamente funzionali allo svolgimento delle attività di ricerca per le fondazioni disciplinate dalla legge provinciale 2 agosto 2005, n. 14; il ricorso, in via straordinaria, a soggetti non appartenenti al sistema provinciale resta possibile esclusivamente in caso di mancata disponibilità della prestazione richiesta o per motivate e qualificate ragioni di urgenza o in caso di accertate condizioni economicamente più vantaggiose (...)”.

È, altresì, previsto che “gli affidamenti del Consiglio provinciale in favore degli Enti strumentali e gli affidamenti tra gli Enti strumentali di cui all'articolo 33 della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 sono esclusi dal campo di applicazione dell'articolo 192 del Codice dei contratti pubblici.”.

A norma dell'art. 192, c. 2, del d.lgs. 18.4.2016, n. 50, “Ai fini dell'affidamento *in house* di un contratto avente ad oggetto servizi disponibili sul mercato in regime di concorrenza, le stazioni appaltanti

effettuano preventivamente la valutazione sulla congruità economica dell'offerta dei soggetti *in house*, avuto riguardo all'oggetto e al valore della prestazione, dando conto nella motivazione del provvedimento di affidamento delle ragioni del mancato ricorso al mercato, nonché dei benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche.”.

L'art. 192, c. 2, del codice dei contratti pubblici stabilisce il principio secondo cui, per il caso di affidamento di servizi disponibili sul libero mercato, la regola è che le amministrazioni ricorrano al libero mercato, a meno che l'offerta dei soggetti *in house* risulti economicamente congrua. È, altresì, previsto che, nella motivazione del provvedimento di affidamento, si dia conto espressamente delle ragioni del mancato ricorso al mercato, nonché dei benefici che tale scelta operativa apporti alla collettività.

La norma è evidentemente posta a tutela della concorrenza, prevedendo una eccezionale deroga al ricorso al libero mercato solo nel caso di congruità economica del servizio offerto dal soggetto *in house* e della ricorrenza di benefici alla collettività.

L'art. 33, c. 2-*quater*, della l.p. n. 3/2006 sovverte la regola dell'ordinario ricorso al libero mercato e, addirittura, la delibera n. 401 del 2022 esclude, per gli affidamenti del Consiglio provinciale e degli Enti strumentali, l'applicazione dell'art. 192 del codice dei contratti pubblici.

In tal modo, nel sistema provinciale, assurge a regola generale il ricorso per l'affidamento di servizi agli altri enti strumentali, salva la possibilità di ricorso, in via straordinaria, al mercato, in caso di mancata disponibilità della prestazione richiesta o per motivate e qualificate ragioni di urgenza o in caso di accertate condizioni economicamente più vantaggiose.

In proposito, valgono le seguenti considerazioni:

- l'art. 33, c. 2-*quater*, della l.p. n. 3/2006 incide pesantemente sull'assetto del libero mercato e, pertanto, la norma attiene evidentemente alla materia della concorrenza; materia che esula dal potere normativo della Provincia;
- comunque, la regola dell'ordinario ricorso al libero mercato (salvo eccezioni) è da considerarsi principio economico – sociale, inderogabile da parte della Provincia;
- in ogni caso, non è possibile, tenuto conto dei principi regolatori del sistema delle fonti, disporre l'inapplicabilità dell'art. 192 del codice dei contratti pubblici con un atto amministrativo, quale è la delibera della Giunta n. 401 del 2022.

In proposito, la Provincia ha rappresentato che⁸⁵⁹, ai sensi dell'art. 33, c. 1, della l.p. 16 giugno 2006, n. 3, nel rispetto del diritto comunitario, per l'esercizio di funzioni, può avvalersi di attività strumentali e per la gestione di servizi pubblici, dei soggetti strumentali elencati nell'allegato A della medesima legge.

Il c. 2-*quater*, dell'art. 33 della l.p. n. 3 del 2006 introdurrebbe una disciplina generale afferente all'ambito dell'auto-produzione, da parte della Provincia, di attività e di servizi.

Tale disciplina, secondo la prospettazione della Provincia, sarebbe riconducibile alla materia/funzione del coordinamento della finanza pubblica provinciale, oltre che a quella dell'ordinamento degli uffici, dell'organizzazione amministrativa e ad altre competenze, a seconda della tipologia delle attività e delle prestazioni svolte dagli enti strumentali provinciali.

Il fine della norma, attraverso l'affermazione a livello di sistema pubblico provinciale del principio dell'obbligo di utilizzo reciproco dei servizi offerti da ciascun ente strumentale, sarebbe quello di assicurare un migliore controllo e una razionalizzazione della spesa degli enti strumentali della Provincia, anche attraverso la valorizzazione delle sinergie tra i medesimi.

La norma perseguirebbe, quindi, il miglioramento delle prestazioni dei soggetti strumentali, la cui esistenza viene considerata necessaria dalla Provincia per esercitare funzioni, produrre attività strumentali e gestire servizi pubblici e nei confronti dei quali è stata attivata, da tempo, un'attenzione particolare per la ricerca di soluzioni in grado di ridurre il numero dei soggetti strumentali (attraverso, ad esempio, operazioni di liquidazioni, fusioni ecc.) e di migliorarne le prestazioni in favore del sistema pubblico provinciale e dei cittadini fruitori dei servizi pubblici coinvolti.

La Provincia ha evidenziato la complessità delle analisi attraverso le quali viene valutata periodicamente l'opportunità del mantenimento di tali soggetti e le possibilità di migliorarne le prestazioni, considerato che l'alternativa, in linea teorica, tra l'auto-produzione e il ricorso al mercato, calata nella poliedrica realtà, determina la necessità di verificare la "congruità economica" delle prestazioni offerte dai soggetti strumentali, ma anche di individuare tutte le conseguenze relative al passaggio da una situazione di auto-produzione ad una situazione di ricorso al mercato.

L'Ente ha rappresentato come non vi sia alcun intento di sottrarre spazi al mercato, ma che sussiste solo *"la volontà di gestire al meglio questa complessità, riguardante un'organizzazione di auto-produzione articolata in vari soggetti strumentali, formatasi nel passato e consolidatasi nel tempo, nei confronti della quale è in atto un processo di continua valutazione sull'opportunità di perseguire soluzioni organizzative alternative e una ricerca di miglioramento delle prestazioni rese."*

⁸⁵⁹ Nota prot. PAT n. 416652 del 13 giugno 2022, in risposta alla nota prot. Corte dei conti n. 841 del 1° giugno 2022 (punto n. 93).

La norma in oggetto si proporrebbe, quindi, di rafforzare una logica operativa di sistema, con l'unico fine di migliorare le prestazioni rese dai soggetti strumentali coinvolti, a vantaggio (da misurare in termini di minori costi e di maggiore qualità delle prestazioni) sia della Provincia che dei fruitori dei servizi pubblici coinvolti.

In tal modo, la gestione dei servizi offerti da ciascun ente strumentale verrebbe messa obbligatoriamente a disposizione di tutti gli altri enti strumentali appartenenti all'insieme di cui al c. 1 dell'art. 33, oltre che essere a disposizione anche del Consiglio provinciale.

Secondo quanto affermato dalla Provincia, *“Dal momento che è la legge provinciale che dispone la scelta di affidamento, rendendo obbligatori i servizi così gestiti a ciascun ente strumentale e determinandone l'indisponibilità del mercato, i rapporti tra gli enti affidanti e quelli affidatari esulano dalla necessità di dare corso ad ulteriori e onerose attività.”*.

Ciò considerato, la modifica normativa, così come attuata dalla d.g.p. n. 401 del 18 marzo 2022, intenderebbe:

1. introdurre il principio di mutuo utilizzo degli enti strumentali della Provincia, in una logica di sistema (principio del mutualismo);
2. presentare la Provincia, gli enti strumentali e il Consiglio provinciale come un quadro organizzativo unitario, concepito, controllato e sviluppato per valorizzare sinergie e conseguire economie di scala (principio dell'appartenenza al gruppo).

In tale prospettiva, la d.g.p. n. 401 del 18 marzo 2022, con la quale sono state impartite ai soggetti strumentali le direttive per l'attuazione della norma in oggetto, evidenzia che: *“tale sistema provinciale è concepito nell'intento di assicurare adeguati livelli di prestazione con dei costi contenuti e con una particolare flessibilità e rapidità di risposta per il raggiungimento degli obiettivi assegnati. Si tratta di caratteristiche che sostanziano il principio costituzionale del “buon andamento” e che necessitano di una continua attenzione da parte delle singole strutture organizzative provinciali che hanno la competenza della gestione dei rapporti con ciascun Ente strumentale. Tale attenzione si manifesta attraverso la definizione dell'atto regolatorio (contratto di servizio/convenzione/disciplinare) riguardante l'Ente strumentale ed, in particolare, la regolazione dei rapporti finanziari tra Provincia ed Ente strumentale, oltre che attraverso la definizione ex ante degli obiettivi e il successivo controllo sul loro raggiungimento.”*.

In particolare, secondo quanto sintetizzato dalla Provincia, le direttive disposte con la d.g.p. n. 401 del 18 marzo 2022, per l'attuazione della norma in oggetto, prevedono:

1. ciascun ente strumentale deve, di norma, avvalersi, per l'acquisizione di prestazioni, degli altri enti strumentali che forniscono ordinariamente tali prestazioni; sono rese facoltative le prestazioni strettamente funzionali allo svolgimento delle attività di ricerca per le fondazioni disciplinate dalla l.p. 2 agosto 2005, n. 14; il ricorso, in via straordinaria, a soggetti non appartenenti al “sistema provinciale”

resta possibile esclusivamente in caso di mancata disponibilità della prestazione richiesta o per motivate e qualificate ragioni di urgenza o in caso di accertate condizioni economicamente più vantaggiose;

2. ciascun ente strumentale deve fornire le proprie prestazioni caratteristiche in favore degli altri enti strumentali e del Consiglio provinciale;
3. le condizioni economiche e generali di servizio relative alla prestazione devono essere quelle già definite ed applicate dall'ente strumentale alla Provincia; rispetto alle condizioni già così definite, sono comunque salvi eventuali e fisiologici adattamenti, in ragione della peculiarità del caso; resta comunque riservata alla struttura interna di riferimento per la relazione di merito con l'ente strumentale, la valutazione relativa all'eventuale aggiornamento delle condizioni e delle modalità di svolgimento di servizi per la Provincia e i propri enti strumentali; le citate condizioni relative alle prestazioni, eventualmente aggiornate, devono essere comunicate dalle strutture interne di riferimento a tutti gli enti strumentali;
4. la struttura provinciale competente per la relazione di merito con l'ente strumentale deve mettere a disposizione il catalogo delle prestazioni offerte dal medesimo ente strumentale, con il corrispondente importo. Al riguardo, è stato evidenziato come non tutti gli enti strumentali sono potenzialmente idonei a fornire prestazioni utili ad altri enti strumentali, fra cui, soprattutto si menzionano Trentino Digitale s.p.a. e Trentino School of management s.c.ar.l..

La Provincia ha, quindi, confermato che *“viene così resa generale la formula degli affidamenti infra-gruppo che è stata prefigurata per la gestione del servizio sostitutivo di mensa dall'articolo 75 quinquies della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7, a seguito dell'articolo 14 della legge provinciale 4 agosto 2021, n. 18.”*.

A tale riguardo, secondo la Provincia, risulterebbe significativa la circostanza che l'Autorità garante per la concorrenza e il mercato non abbia aperto alcuna istruttoria, disponendo l'archiviazione, a fronte della nota prot. n. 661375 del 10 settembre 2021, trasmessa dalla Provincia, ai sensi dell'art. 5, c. 3, del d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175, e relativa alla d.g.p. n. 1221 del 16 luglio 2021.

Con detto provvedimento, è stata autorizzata Trentino Sviluppo s.p.a. (società strumentale della Provincia autonoma di Trento) alla costituzione di una propria società controllata, Trentino Lunch s.r.l., ai fini dell'affidamento *in house* del servizio sostitutivo di mensa, da erogarsi in conformità al novellato art. 75-quinquies della l.p. 3 aprile 1997, n. 7.

Ciò, in asserita coerenza con la posizione dell'ANAC, espressa nella deliberazione n. 1192 del 16 novembre 2016, secondo cui *“se vi è un'espressa previsione normativa per altri soggetti pubblici accanto all'amministrazione pubblica affidante o per agenzie della stessa amministrazione pubblica, possono avvalersi quali beneficiari ex lege dell'in house di un ente pubblico tutti gli ulteriori soggetti citati: si tratterebbe di una sorta di “in house per legge”, che bypassa i problemi dell'affidamento orizzontale.”*.

Secondo la Provincia, questo orientamento sarebbe confermato anche dal Consiglio di Stato, secondo cui, *“l’organismo in house di un Ministero non può essere considerato di per sé, a priori, come soggetto in house di un altro dicastero e addirittura dell’intera pubblica amministrazione centrale. A tal fine, occorre in ogni caso un’espressa disposizione normativa che lo consenta”* (Cons. di Stato, sez. III, 18 ottobre 2018, sent. n. 5970).

E deve trattarsi, quindi, di una scelta vincolante imposta dal legislatore e non di una mera facoltà, che non eliderebbe affatto la disponibilità di servizi sul mercato (come è, ad esempio, riscontrabile nella previsione dell’art. 1, c. 614, della l. 11 dicembre 2016, n. 232).

Sul punto, la Provincia cita il Consiglio di Stato, Sez. I, sub n. 01645/2018 del 26 giugno 2018 (n. affare 00721/2018), secondo cui *“Per tale ragione non sembrano sussistere i presupposti per far scattare l’iscrizione nell’elenco, ex articolo 192 codice degli appalti, tenuto dall’Anac e, in ragione del chiaro disposto legislativo, non deve essere effettuata la valutazione di congruità prevista dalla norma di legge perché, in tal senso, ha già provveduto il legislatore.”*.

La Provincia ha, quindi, evidenziato come, la valutazione di congruità economica sarebbe comunque stata mantenuta dal legislatore provinciale, considerato che il presupposto per l’attivazione di simili sinergie funzionali è l’inserimento delle prestazioni, dei servizi o delle attività nel catalogo posto alla base dell’atto di affidamento che la Provincia compie nei confronti della propria società di sistema.

Secondo la Provincia, la circostanza che si verta in materia attinente al coordinamento della finanza pubblica, all’ordinamento degli uffici e all’organizzazione amministrativa provinciale sarebbe comprovato dal fatto che *“nell’in house providing gli schemi bidirezionali e quelli indiretti o a cascata (orizzontali e verticali) accentuano la matrice del «gruppo amministrazione pubblica», in quanto favoriscono un certo grado di interdipendenza dell’essere organismo in house, particolarmente acuto dove è l’ente pubblico a farsi affidatario della società generalmente in house.”*.

Al riguardo, la Provincia ha citato la Corte dei conti, Sezione regionale controllo della Lombardia, che, nella deliberazione n. 199 del 2 luglio 2018, ha affermato che l’affidamento *in house* orizzontale presenta un valore aggiunto per la razionalizzazione dei costi interni alle singole società controllate dal medesimo ente pubblico, in quanto *“può costituire lo strumento di efficientamento degli oneri per le attività strumentali di ogni società (gestione del personale, manutenzioni, attività economale, adempimenti fiscali, etc.) che potrebbero essere accorpate in un unico soggetto”* del gruppo, oppure *“affidate a quella società che, per statuto e attività sociale espletata, meglio può fornire il relativo servizio ad altra articolazione del gruppo”*. Quindi, la norma provinciale si limiterebbe a razionalizzare queste operazioni infra-gruppo sul versante del contenimento della spesa pubblica e dell’efficienza organizzativa, nulla togliendo al mercato.

Pertanto, si tratterebbe di una delle possibili modalità di svolgimento dei servizi strumentali alle proprie finalità istituzionali, cioè di esercizio dell’autonomia organizzativa.

Ha ribadito, quindi, la Provincia, che la Giunta provinciale, con la deliberazione n. 401 del 18 marzo 2022, non avrebbe affatto inteso disapplicare l'art. 192 del Codice dei contratti pubblici, ma si sarebbe limitata a "prendere atto" della non applicabilità della norma in questione, con riferimento ai destinatari delle direttive in oggetto, in quanto:

- l'art. 33, c. 2-*quater*, della l.p. 16 giugno 2006, n. 3, disponendo l'affidamento obbligatorio di taluni servizi, *"ne ha conseguentemente determinato l'indisponibilità sul mercato; e lo ha fatto, allo scopo di razionalizzare la spesa pubblica ed organizzare al meglio le funzioni del Gruppo Provincia"*;
- essendo, inoltre, l'analisi sulla congruità economica delle prestazioni già stata svolta "a monte" dalla Provincia, poiché le condizioni economiche e generali di servizio relative alla prestazione sarebbero quelle già applicate dall'ente strumentale alla Provincia.

Evidenziava, infine, l'Ente che l'ANAC avrebbe condiviso l'impostazione innanzi riportata, disponendo, con nota del 27 aprile 2022, l'archiviazione della domanda presentata da ITEA s.p.a. di iscrizione nell'elenco di cui all'art. 192 del Codice dei contratti pubblici, con riferimento all'affidamento nei confronti di Trentino Digitale s.p.a. *"dal momento che è stata la legge provinciale a disporre le modalità con le quali procedere all'affidamento nei casi disciplinati dalla predetta legge, rendendo obbligatorio l'affidamento dei servizi e, conseguentemente, determinandone l'indisponibilità del mercato, non risulta necessario proporre apposita domanda di iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 192 del Decreto legislativo n. 50/2016 istituito presso l'ANAC."*

Nel contraddittorio orale, la Provincia pur ribadendo le finalità della normativa, ha, altresì, rappresentato che, la delibera n. 401/2022, che è atto amministrativo con valenza subordinata rispetto alla normativa primaria, ha determinato qualche riflessione critica da parte delle società provinciali e, quindi, potrebbe risultare opportuno declinarla successivamente, a seconda delle società, individuando il perimetro di azione delle stesse nei confronti della Provincia e delle società del gruppo o anche indicando attività che non appartengono alle medesime e per le quali è opportuno ricorrere al mercato. Viene, infine, precisato che la delibera n. 401 non ha ancora avuto attuazione e, quindi, non ci sono atti formali relativi a singole e specifiche società.

Le considerazioni espresse dalla Provincia non paiono idonee a fugare i dubbi già manifestati, poiché, tra l'altro, si fondano sull'indimostrato presupposto che il rapporto tra i diversi enti strumentali della Provincia sia assimilabile ad un rapporto infra-gruppo e che la circostanza che si tratti di affidamenti infra-gruppo sia sufficiente ad esonerare dal rispetto delle regole dettate anche a tutela del libero mercato.

Per quanto concerne la costituzione, l'acquisizione, la trasformazione, la fusione o lo scioglimento degli enti strumentali, i cc. 3, 4 e 5 dell'anzidetto art. 33 prevedono, come regola generale, la necessaria autorizzazione, mediante legge provinciale.

Sono previste, però, delle eccezioni, qualora ricorrano determinate condizioni sia per le associazioni, fondazioni ed altri soggetti privati senza fini di lucro, sia per le società di capitali⁸⁶⁰.

La disposizione del c. 5 è, inoltre, derogabile per espressa previsione dell'art. 18, c. 3-*bis*, della l.p. n. 1/2005, al fine di realizzare processi di riorganizzazione volti a promuovere la valorizzazione, il riordino e la razionalizzazione del sistema delle partecipazioni provinciali, per renderlo più efficiente e funzionale al raggiungimento degli obiettivi della programmazione provinciale.

Ulteriori deroghe all'autorizzazione con legge sono previste dai commi 7⁸⁶¹ e 7-*bis*⁸⁶² dell'art. 33.

La l.p. n. 15 del 28 dicembre 2020 ha, altresì, aggiunto i commi 5 *bis*⁸⁶³ e 5 *ter*⁸⁶⁴ all'art. 33 della l.p. n. 3/2006, che introducono la possibilità di alienare le partecipazioni della Provincia, anche parzialmente, mediante negoziazione diretta con singoli acquirenti, a seguito di atto motivato con riferimento alla congruità del prezzo di vendita. L'onere motivazionale viene meno nei confronti degli enti appartenenti al sistema territoriale integrato, di cui all'articolo 79 dello Statuto speciale.

⁸⁶⁰ Nel dettaglio: - per associazioni, fondazioni e altri soggetti privati senza fini di lucro, qualora ricorra una delle seguenti condizioni:

- a) un apporto finanziario annuo, per la Provincia, non superiore a 50.000 euro;
 - b) l'esclusione, per la Provincia, di una posizione dominante o della qualità di socio fondatore;
 - c) la garanzia di una posizione paritaria con gli altri aderenti, in relazione agli impegni finanziari comunque denominati;
- per le società di capitali, qualora l'acquisto, la sottoscrizione o l'alienazione di partecipazioni della Provincia non comporti:
- a) l'acquisizione o la perdita della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria della società;
 - b) l'acquisizione o la perdita dell'esercizio di almeno un quinto dei voti o di un decimo dei voti, nel caso di società quotata in borsa, nell'assemblea ordinaria della società.

⁸⁶¹ Art. 33, c. 7, della l.p. n. 3/2006: "L'autorizzazione con legge provinciale non è richiesta qualora le azioni o quote di società possedute dalla Provincia vengano alienate o conferite a società nelle quali la Provincia medesima detiene almeno la maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria nonché qualora la Provincia acquisti dalle predette società azioni o quote di società da esse possedute. Nei soli casi di alienazione o di conferimento, la Giunta provinciale può disporre nei confronti della società cessionaria o conferitaria limiti al trasferimento delle predette azioni o quote di società attraverso specifiche direttive, emanate ai sensi dell'articolo 18 (Disposizioni in materia di società partecipate dalla Provincia) della legge provinciale 10 febbraio 2005, n. 1. Fermo restando il solo limite previsto dalla lett. a) del c. 5, non è richiesta l'autorizzazione legislativa per l'alienazione o l'acquisto di azioni o di quote di società di capitali nei confronti dei soggetti che la legge provinciale individua quali partecipanti alla società".

⁸⁶² Art. 33, c. 7-*bis*, della l.p. n. 3/2006: "Anche in deroga al comma 5, la Provincia può alienare agli enti locali o alla società cooperativa che l'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI) e l'Unione nazionale comuni comunità enti montani (UNCENM) riconoscono nei loro statuti quale loro articolazione per la provincia di Trento, anche a titolo gratuito, azioni o quote delle società da essa costituite o partecipate. I predetti enti possono affidare direttamente lo svolgimento di proprie funzioni e servizi alle società da essi costituite o partecipate, nel rispetto dell'ordinamento comunitario".

⁸⁶³ Art. 33, c. 5-*bis*, l.p. n. 3/2006: "L'alienazione delle partecipazioni della Provincia o di loro quote è effettuata nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza e non discriminazione. In casi particolari, a seguito di atto motivato con riferimento alla congruità del prezzo di vendita, l'alienazione può essere effettuata mediante negoziazione diretta con singoli acquirenti. È fatto salvo il diritto di prelazione dei soci eventualmente previsto dalla legge o dallo statuto".

⁸⁶⁴ Art. 33, c. 5-*ter*, l.p. n. 3/2006: "Fermo restando quanto previsto dal comma 7-*bis*, nei confronti degli enti appartenenti al sistema territoriale integrato di cui all'articolo 79 dello Statuto speciale è sempre ammessa l'alienazione mediante negoziazione diretta con singoli acquirenti; in questi casi non si applica l'onere motivazionale previsto dal comma 5-*bis*".

Come innanzi accennato, la Provincia autonoma di Trento, poi, con l'art. 7, c. 3, della l.p. 29 dicembre 2016, n. 19, ha modificato, tra l'altro, l'art. 24 della l.p. n. 27/2010, introducendo specifiche disposizioni in materia di società partecipate dalla Provincia e dagli enti locali, in parziale attuazione di quanto disposto dal d.lgs. n. 175/2016.

Nel dettaglio, la norma citata dispone quanto segue:

“1. La Provincia e gli enti locali possono costituire e partecipare a società, anche indirettamente, nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 3, 4, 5, comma 3, e 7, commi 3 e 4, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica), e dal presente articolo. Se la partecipazione o la specifica attività da svolgere sono previste dalla normativa statale, regionale o provinciale le condizioni dell'articolo 4, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 175 del 2016 si intendono rispettate. La costituzione di società è subordinata alla verifica della sostenibilità economica, patrimoniale e finanziaria dell'attività svolta, della convenienza economica e della compatibilità con il diritto europeo e con i principi dell'azione amministrativa e all'accettazione di un costante monitoraggio, nel caso di società *in house*. Le società strumentali controllate da enti locali possono costituire nuove società e acquisire nuove partecipazioni in società unicamente per le finalità perseguite dall'articolo 7, comma 3 *bis*, o in caso di società che hanno come oggetto sociale esclusivo la gestione delle partecipazioni societarie degli stessi enti locali, salvo il rispetto degli obblighi previsti in materia di trasparenza dei dati finanziari e di consolidamento del bilancio degli enti partecipanti. Restano ferme le esclusioni disposte dal decreto legislativo n. 175 del 2016 ai fini della sua applicazione. Sono consentite comunque le società partecipate dalla Provincia e dagli enti locali che, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235 (Norme di attuazione dello Statuto speciale della regione Trentino - Alto Adige in materia di energia), svolgono attività elettriche, anche con la realizzazione e la gestione degli impianti e delle reti eventualmente funzionali a queste attività.

2. La quotazione di azioni, o di altri strumenti finanziari in mercati regolamentati, di società controllate, anche congiuntamente, dalla Provincia e dagli enti locali è subordinata alla valutazione della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e all'elaborazione di uno specifico programma avente ad oggetto il mantenimento o la progressiva dismissione del controllo pubblico sulla società quotata. Per la Provincia la quotazione della società controllata è autorizzata preventivamente con deliberazione della Giunta provinciale, da adottarsi previo parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale.

3. La Provincia e gli enti locali, salvo quanto previsto dagli articoli 2447 e 2482 ter del codice civile, non possono effettuare aumenti di capitale, trasferimenti straordinari, aperture di credito, né rilasciare garanzie a favore delle società partecipate non quotate che hanno registrato, per tre esercizi consecutivi a partire dal 2010, perdite di esercizio oppure che hanno utilizzato riserve disponibili per il

ripianamento di perdite anche infrannuali. Se si presentano queste condizioni le società presentano un piano di risanamento pluriennale finalizzato al recupero dell'equilibrio economico-finanziario e patrimoniale. In ogni caso sono consentiti i trasferimenti alle società in parola a fronte di convenzioni, contratti di servizio o di programma relativi allo svolgimento di servizi di pubblico interesse, oppure alla realizzazione di investimenti, se le misure indicate sono contemplate in un piano di risanamento, approvato dall'autorità di regolazione di settore, ove esistente, e comunicato alla Corte dei conti ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 175 del 2016, che contempli il raggiungimento dell'equilibrio finanziario entro tre anni. Per salvaguardare la continuità nella prestazione di servizi di pubblico interesse, a fronte di gravi pericoli per la sicurezza pubblica, l'ordine pubblico e la sanità, su richiesta della amministrazione interessata e con decreto del Presidente della Provincia, possono essere autorizzati, in ogni caso, gli interventi previsti dal primo periodo. Anche in deroga al presente comma, resta salva la possibilità di adottare un piano di ristrutturazione aziendale, dal quale risulti comprovata la sussistenza di concrete prospettive di recupero dell'equilibrio economico delle attività svolte.

4. Allo scopo di razionalizzare la spesa connessa alle partecipazioni societarie per renderle più efficienti e funzionali, anche in conformità al vigente ordinamento statale ed europeo in materia di servizi pubblici, e per adeguarne l'organizzazione e l'attività all'articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016, gli enti locali, nel rispetto del proprio ordinamento, applicano l'articolo 18 (Disposizioni in materia di società partecipate dalla Provincia), commi 3 bis e 3 bis 1, della legge provinciale 10 febbraio 2005, n. 1, ad eccezione del presupposto del fatturato medio annuale o dell'idonea misura alternativa di pari valore che, in ragione delle peculiarità orografiche e sociali, è fissato a 250.000 euro, restando ferma la possibilità di discostarsi motivatamente.

La Giunta provinciale, d'intesa con il Consiglio delle autonomie locali, definisce le misure di contenimento della spesa e miglioramento dell'efficienza per i servizi strumentali e i servizi d'interesse generale, anche economico, per promuovere su base ampia l'aggregazione di società e altri enti che svolgono attività richiedenti ambiti territoriali più adeguati o attività simili a quelle svolte da altre società controllate o da enti strumentali di diritto pubblico e privato.”.

Con la già citata l.p. n. 21/2021, la Provincia ha anche integrato l'art. 24 della l.p. n. 27/2010, aggiungendo il c. 1-bis, secondo cui “Il comma 1 non si applica alle costituzioni di società o all'acquisizione di partecipazioni societarie, anche indirette, effettuate dalla società Trentino sviluppo s.p.a., società del gruppo Trentino sviluppo, indicato all'allegato A del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica), in attuazione degli indirizzi o del piano adottati dalla Giunta provinciale con riguardo alla medesima società. Resta fermo il rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato.”.

La Provincia, inoltre, con il medesimo art. 7 della citata l.p. n. 19/2016, è intervenuta anche in merito alla razionalizzazione periodica prevista dall'art. 20 del d.lgs. n. 175/2016, modificando il c. 3-bis¹ dell'art. 18 della l.p. n. 1 del 2005.

In particolare, la disposizione stabilisce che la Provincia predisponga, in luogo di un provvedimento annuale, “un atto triennale, aggiornabile entro il 31 dicembre di ogni anno” e adotti il programma di razionalizzazione societaria entro il 31 dicembre dell'anno di adozione dell'atto triennale o del suo aggiornamento, in presenza di determinati presupposti, per lo più coincidenti con quelli stabiliti dall'art. 20 del d.lgs. n. 175/2016⁸⁶⁵. Alla innanzi detta razionalizzazione periodica si è proceduto, a partire dal 2018, con riferimento alla situazione del 31 dicembre 2017.

Con riferimento, infine, alle misure di contenimento dei costi sostenuti dalle società partecipate pubbliche per gli organi di amministrazione e di controllo, la stessa l.p. n. 19/2016 ha sostituito l'art. 18-bis della l.p. n. 1/2005, così disponendo:

“1. Alle finalità dell'articolo 11, commi 2, 3, 6 e 7, del decreto legislativo n. 175 del 2016, si provvede secondo quanto previsto dal presente articolo.

2. L'organo amministrativo delle società controllate dalla Provincia è costituito di norma da un amministratore unico. [...]

3. Il collegio sindacale delle società controllate dalla Provincia è costituito da tre membri, compreso il presidente. [...]

5. Alla determinazione dei compensi degli organi amministrativi e degli organi di controllo si provvede nel rispetto dei criteri determinati dalla Giunta provinciale sulla base di indicatori oggettivi e trasparenti per la classificazione delle società e in conformità a criteri che perseguono l'obiettivo del contenimento della spesa per l'organizzazione della società, coniugandolo con quello di promuovere la più ampia integrazione dei servizi, delle attività e delle azioni della Provincia, degli enti locali provinciali e degli altri enti pubblici. In ogni caso è richiesto il rispetto del limite massimo di 240.000 euro annui, al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali e degli oneri fiscali a carico del beneficiario e tenuto conto anche dei compensi corrisposti da altre pubbliche amministrazioni o da altre società a controllo pubblico. [...]

10-bis⁸⁶⁶. In esito all'adozione e all'aggiornamento periodico del programma di razionalizzazione societaria adottato ai sensi dell'articolo 7, comma 11, della legge provinciale 29 dicembre 2016, n. 19, le

⁸⁶⁵ Si rileva, in particolare, una modifica nella formulazione del requisito di cui alla lett. d), che nella legge provinciale dispone: *“partecipazioni in società che, nel triennio precedente, hanno conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro o in un'ideale misura alternativa di pari valore, computata sull'attività svolta nei confronti, per conto o a favore dei soci pubblici, quali, ad esempio, i costi sostenuti da questi ultimi per lo svolgimento dell'attività da parte della società o gli indicatori di rendicontabilità nell'ambito del bilancio sociale predisposto; resta ferma la possibilità di discostarsi, motivatamente.”*

⁸⁶⁶ Comma così modificato dall'art. 15, c. 1, lett. a), della l.p. n. 15/2020, che ha sostituito le parole *“In esito all'adozione del primo programma”* con le seguenti: *“In esito all'adozione e all'aggiornamento periodico del programma”*.

società controllate dagli enti locali diverse dalle società controllate dalla Provincia effettuano una ricognizione del personale in servizio e redigono un elenco del personale eccedente. L'elenco è pubblicato nel sito istituzionale della società e di ogni amministrazione pubblica sociale ed è trasmesso all'Agenzia del lavoro, che lo unifica agli altri per agevolare eventuali processi di mobilità in ambito provinciale. [...]”.

In ordine al rapporto tra la normativa nazionale e la normativa provinciale, proprio in materia di società partecipate, la Corte costituzionale ha affermato la valenza delle disposizioni recate dal d.lgs. n. 175 del 2016 quale parametro interposto, affermando, sostanzialmente, che la Provincia non può, neppure con legge provinciale, superare i limiti previsti dal predetto decreto legislativo in materia di società partecipate.

Le predette considerazioni inducono anche ad escludere che la normativa provinciale possa prevedere un regime giuridico delle società controllate e partecipate diverso e significativamente meno restrittivo rispetto a quello previsto in ambito nazionale.

In particolare, la Consulta, con la sentenza n. 86 del 4.4.2022, ha deciso il ricorso con cui il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato l'art. 34 della legge della Provincia autonoma di Trento 17 maggio 2021, n. 7, a norma del quale, per concorrere allo sviluppo economico del Trentino e per sostenere anche in relazione all'emergenza epidemiologica da Covid-19, le iniziative di rafforzamento e a supporto del territorio provinciale, la Provincia è autorizzata a partecipare, direttamente o tramite Cassa del Trentino s.p.a., in qualità di socio sovventore, alla società di mutua assicurazione a responsabilità limitata “ITAS Istituto Trentino-Alto Adige per Assicurazioni Società mutua di assicurazioni”, con una spesa di 2,85 milioni di euro per l'anno 2021 sulla missione 01 (Servizi istituzionali, generali e di gestione), programma 03 (Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato).

Al riguardo, la Consulta ha, anzitutto, affermato, l'idoneità degli artt. 3, c. 1, e 4, cc. 1 e 2, TUSP a fungere da parametri interposti, chiarendo che le norme in materia di società a partecipazione pubblica contenute nel d.lgs. n. 175 del 2016 sono riconducibili a diversi e concorrenti ambiti materiali, quali l'«ordinamento civile», trattandosi di disposizioni «volte a definire il regime giuridico di soggetti diversi di diritto privato» (sent. n. 227 del 2020); la «tutela della concorrenza», in considerazione dello scopo di talune disposizioni di «evitare che soggetti dotati di privilegi operino in mercati concorrenziali» (sent. n. 251 del 2016); il «coordinamento della finanza pubblica», «trattandosi di norme che, in linea con le disposizioni in materia di riduzione del costo della pubblica amministrazione (cosiddetta spending review), pongono misure finalizzate alla previsione e al contenimento delle spese delle società a controllo pubblico per il loro funzionamento» (sent. n. 194 del 2020).

Nel caso di specie, sono evocati come parametri interposti gli artt. 3, c. 1, e 4, cc. 1 e 2, TUSP, che individuano, rispettivamente, le forme societarie per le quali è ammessa la partecipazione pubblica e le finalità perseguibili mediante la loro acquisizione e gestione.

La definizione, da parte dello Stato, delle forme sociali e delle finalità per le quali è consentita la partecipazione pubblica costituisce espressione della competenza esclusiva in materia di «ordinamento civile».

Ha, altresì, precisato, il giudice costituzionale, che, considerata anche la finalità complessiva di coordinamento della finanza pubblica del TUSP, gli invocati parametri interposti sono anche teleologicamente orientati alla razionalizzazione e riduzione delle partecipazioni pubbliche nelle società e, pertanto, intersecano profili di coordinamento finanziario e tutela del buon andamento della pubblica amministrazione.

È in relazione a questi parametri costituzionali congiuntamente considerati che sono state, quindi, esaminate le questioni poste.

Tanto premesso, la Corte ha rappresentato che l'art. 4, cc. 1 e 2, individua i limiti che incontrano le partecipazioni societarie delle pubbliche amministrazioni, imponendo - quale vincolo generale - lo stretto nesso strumentale fra le attività esercitate dalla società e le finalità istituzionali del socio pubblico e - quali limiti specifici - quelli individuati nel catalogo di cui al c. 2.

Nel caso di specie, l'oggetto della partecipazione prevista dall'impugnato art. 34, comma 1 - l'erogazione di servizi assicurativi, a pagamento, in tutto il territorio nazionale - eccede il menzionato limite generale, non essendo configurabile un legame di stretta necessità fra le attività esercitate dalla società ITAS s.p.a. e i fini istituzionali della Provincia autonoma di Trento, restando influente che la società rappresenti una realtà storicamente radicata nel territorio provinciale e che la Provincia autonoma, ai sensi degli artt. 8 e 9 dello statuto speciale, sia titolare di competenza legislativa primaria in alcune materie che riguardano anche l'economia del territorio.

La partecipazione della Provincia autonoma nella società di mutua assicurazione ITAS s.p.a. si inserisce in un settore che non può definirsi «strettamente necessario» al perseguimento dei suoi fini istituzionali o allo svolgimento delle sue funzioni, non rientrando l'attività assicurativa nemmeno fra i «beni o servizi strumentali all'ente» partecipante (art. 4, c. 2, lettera d), TUSP), con effetti potenzialmente lesivi della tutela della concorrenza, atteso che, come la Corte aveva già avuto modo di affermare, le norme che disciplinano restrittivamente le società pubbliche strumentali sono, tra l'altro, «dirette ad evitare che soggetti dotati di privilegi svolgano attività economica al di fuori dei casi nei quali ciò è imprescindibile per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali» (sentenza n. 229 del 2013).

La scelta della Provincia autonoma, pertanto, è stata ritenuta in contrasto con una norma dettata nell'esercizio, al contempo, della competenza esclusiva statale in materia di ordinamento civile e di

quella concorrente del coordinamento della finanza pubblica, oltre che per dare attuazione al principio del buon andamento della pubblica amministrazione e, conseguentemente, la Consulta ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 34 della l.p. n. 7 del 2021, per la violazione dell'art. 4, cc. 1 e 2, TUSP, e, quindi, per il contrasto con gli artt. 97, c. 2 e 117, c. 2, lettera l), e c. 3, Cost.

La pronuncia della Corte costituzionale consente anche di effettuare una ulteriore riflessione in ordine alla incoerenza con la normativa nazionale della disposizione dell'art. 24 della l.p. n. 27/2010, secondo la quale “1. La Provincia e gli enti locali possono costituire e partecipare a società, anche indirettamente, nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 3, 4, 5, comma 3, e 7, commi 3 e 4, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica), e dal presente articolo. Se la partecipazione o la specifica attività da svolgere sono previste dalla normativa statale, regionale o provinciale le condizioni dell'articolo 4, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 175 del 2016 si intendono rispettate. (...)”.

Dalla pronuncia della Consulta si evince, infatti, che, nonostante la partecipazione in ITAS sia stata prevista con legge provinciale, le condizioni di cui all'art. 4, cc. 1 e 2, non sono state rispettate, di talché non può affatto ritenersi che la circostanza che la partecipazione o la specifica attività da svolgere siano previste dalla normativa statale, regionale o provinciale implichi necessariamente il rispetto delle condizioni di cui all'art. 4, cc. 1 e 2, del d.lgs. n. 175 del 2016, che, pertanto, andranno puntualmente, in ogni caso, verificate.

16.2.1 Il piano operativo di razionalizzazione e relativi esiti

In attuazione della normativa statale e di quella provinciale di recepimento, la Provincia ha adottato, negli ultimi anni, numerosi provvedimenti volti alla razionalizzazione dei propri organismi partecipati, dettagliatamente elencati nella relazione dello scorso anno, cui si fa rinvio⁸⁶⁷.

In attuazione dell'art. 1, c. 612, della l. n. 190/2014, che ha prescritto l'approvazione, entro il 31 marzo 2015, di un “Piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute”, la Giunta provinciale, con deliberazione n. 1909/2015, ha approvato le “Linee guida per il riassetto delle società provinciali”, che “assumono valenza di piano operativo di razionalizzazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, commi 611 e 612, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.”⁸⁶⁸.

In attuazione delle predette linee guida generali, la Giunta provinciale, quindi, con la deliberazione n. 542 dell'8 aprile 2016, ha approvato il “Programma per la riorganizzazione e il riassetto delle società

⁸⁶⁷ Relazione sul rendiconto della Provincia autonoma di Trento per l'esercizio finanziario 2020, pag. 280 e ss. e nota 382.

⁸⁶⁸ Su tale provvedimento, la Sezione di controllo di Trento si è espressa criticamente, con la deliberazione n. 25/2015.

provinciali - 2016 - ai sensi e per gli effetti dell'articolo 18 della legge provinciale 10 febbraio 2005, n. 1.”.

Tale programma - come, da ultimo, ribadito nella d.g.p. n. 1212 del 16 luglio 2021 ed anche precisato in istruttoria dalla Provincia⁸⁶⁹ - persegue la riduzione del numero e del carico di società provinciali, attraverso un processo di:

- a) aggregazione per poli specializzati, quali macro-ambiti omogenei per settore di riferimento e per funzioni assegnate;
- b) valorizzazione dell'infrastruttura e del patrimonio - se ancora essenziale - di proprietà pubblica, a fronte degli investimenti effettuati ed eventuale affidamento al mercato, per le attività di gestione;
- c) ridefinizione in chiave strategica della missione d'interesse generale affidata alle società che operano in settori altamente specifici;
- d) dismissione - in assenza di interesse pubblico superiore ed alla luce del quadro della finanza pubblica provinciale - delle attività riguardanti aree già aperte al mercato ovvero di società che operano anche parzialmente in segmenti contendibili dal mercato.

Per la realizzazione del programma, data la complessità del processo di riordino, la Provincia ha previsto un orizzonte temporale ampio, individuando singoli programmi di riassetto riferiti a poli specializzati (liquidità, trasporti, informatica e telecomunicazioni, patrimonio immobiliare e sviluppo territoriale), ovvero misure puntuali a livello legislativo (per l'edilizia abitativa e per le reti informatiche) o amministrativo (per il credito, l'energia e la mobilità).

La deliberazione giuntale n. 542 del 2016 prevedeva espressamente che fosse disposta una puntuale verifica di quanto compiuto entro il 31 marzo 2017, in attuazione del “Programma per la riorganizzazione e il riassetto delle società provinciali - 2016”, mediante l'adozione di una formale deliberazione della Giunta provinciale.

La Provincia ha dato attuazione a questa previsione con le deliberazioni della Giunta provinciale n. 483 del 31 marzo 2017, n. 504 del 29 marzo 2018 e n. 513 del 12 aprile 2019, che hanno approvato, rispettivamente, la prima, la seconda e la terza relazione sullo stato di attuazione del “Programma per la riorganizzazione e il riassetto delle società provinciali - 2016”, oltre a singoli programmi attuativi relativi a specifici settori.

Con la deliberazione n. 514 del 12 aprile 2019⁸⁷⁰, sempre in attuazione delle linee guida di cui alla deliberazione strumentali della Provincia.

⁸⁶⁹ Nota prot. PAT n. 254590 dell'11 aprile 2022, in risposta al quesito n. 39.

⁸⁷⁰ In ritardo rispetto al termine previsto del 31 dicembre 2018.

Sicché con la delibera n. 1909 del 2015, in applicazione dell'art. 18 della l.p. n. 1 del 2005, la Giunta provinciale ha approvato il "Programma triennale per la riorganizzazione e il riassetto delle società provinciali per il periodo 2018-2020, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 18 della legge provinciale 10 febbraio 2005, n. 1".

Tale documento confermava i contenuti del Programma per la riorganizzazione e il riassetto delle società provinciali approvato nel 2016, anche per il triennio 2018-2020, proponendo alcuni aggiustamenti temporali, coerenti con quanto già realizzato e con le direttive già impartite.

Il Programma, inoltre, prevedeva anche la nomina di una Commissione tecnica incaricata di valutare l'assetto delle partecipazioni provinciali realizzato in esito alle azioni già intraprese e la possibilità di definire ulteriori interventi di riordino.

La Commissione è stata nominata con deliberazione giuntale n. 646 del 13 maggio 2019⁸⁷¹, con il compito di effettuare una generale analisi dell'attività svolta dalle società di sistema provinciali, al fine di valutare quali attività mantenere in mano pubblica e quali rilasciare al mercato e di approfondire i seguenti temi:

1. l'accorpamento di Cassa del Trentino s.p.a. e Trentino Riscossioni s.p.a.;
2. l'accorpamento di Trentino Sviluppo s.p.a. e Patrimonio del Trentino s.p.a.;
3. il ritorno di ITEA s.p.a. ad ente pubblico;
4. la generale analisi dell'attività svolta dalle società di sistema provinciali, al fine di valutare quali attività vadano mantenute in mano pubblica e quali possano essere rilasciate al mercato, in particolare con riferimento all'attività svolta dai Poli e all'ambito dell'ICT/TLC;
5. il mantenimento o soppressione o revisione del Centro Servizi Condivisi;
6. il mantenimento o soppressione o revisione di Hub Innovazione Trentino (HIT) s.c.ar.l.;
7. la prosecuzione nella definizione del Contratto unico di lavoro per i dipendenti delle società provinciali.

A conclusione dei lavori, la Commissione provvedeva ad elaborare e presentare il documento denominato "*Sintesi delle evidenze emerse*" del 5 dicembre 2019, nel quale veniva indicata come difficilmente percorribile e complessa l'operazione di accorpamento tra Cassa del Trentino s.p.a. e Trentino Riscossioni s.p.a. e non consigliato la trasformazione di ITEA s.p.a. in ente pubblico.

È stato, invece, giudicato positivamente l'accorpamento tra Patrimonio del Trentino s.p.a. e Trentino Sviluppo s.p.a. ed il mantenimento della HIT s.c.ar.l..

Sul Centro servizi condivisi, la Commissione esprimeva due valutazioni differenti, a seconda dello scenario prospettato: soppressione, in caso di costituzione di una *holding* privata in capo a Trentino

⁸⁷¹ La Commissione tecnica è stata successivamente modificata e prorogata rispettivamente con i provvedimenti giuntali n. 1182 del 1° agosto 2019 e n. 1488 del 27 settembre 2019.

Sviluppo o mantenimento con gestione in versione leggera, in caso di conservazione dell'attuale *holding* pubblica.

La Giunta provinciale prendeva atto dell'esito dei lavori della Commissione, con la deliberazione n. 249 del 21 febbraio 2020, riservandosi di decidere in ordine alle proposte formulate.

Successivamente, la Giunta provinciale, con deliberazione n. 927 del 3 luglio 2020, ha approvato le nuove "Disposizioni in materia di gestione coordinata delle partecipazioni societarie della Provincia e di gestione ed organizzazione delle società controllate dalla Provincia", aggiornando ed integrando le precedenti disposizioni, al fine di adeguarle alle modifiche intervenute a livello di assetto delle partecipazioni societarie detenute dalla Provincia e alla mutata articolazione delle strutture provinciali di riferimento per le relazioni di merito con le stesse società.

Con d.g.p. n. 1009 del 17 luglio 2020⁸⁷², è stata adottata la "Prima relazione sullo stato di attuazione del Programma triennale per la riorganizzazione e il riassetto delle società provinciali 2018-2020", nella quale sono riportate le azioni svolte nel 2019, in attuazione del programma approvato con deliberazione n. 514/2019.

In data 4 dicembre 2020, la Giunta provinciale, con deliberazione n. 2019, in attuazione delle previsioni di cui all'art. 18, commi 3-*bis* e 3-*bis*1, della l.p. 10 febbraio 2005, n. 1, ha approvato il "Programma triennale per la riorganizzazione e il riassetto delle società provinciali 2020-2022", con il quale ha confermato, in linea generale, i contenuti del Programma per la riorganizzazione e il riassetto delle società provinciali, approvato con la deliberazione giuntale n. 514 del 19 aprile 2019, proponendo la realizzazione delle misure già previste e non ancora attuate o completate e l'introduzione di alcune nuove misure, ipotizzando anche delle azioni per una migliore gestione delle partecipazioni societarie, che interessano in modo trasversale tutto il comparto societario di rilievo provinciale.

Nella medesima deliberazione, si confermava l'esigenza di proseguire nel monitoraggio relativo allo stato di attuazione delle misure programmate per la razionalizzazione societaria, da attuarsi entro il 31 marzo di ogni anno.

A corredo del Programma, in conformità alla legge di stabilità del 2015, veniva allegata la "Relazione tecnica al Programma triennale per la riorganizzazione e il riassetto delle società provinciali – 2020-2022" (allegato *sub* B) e la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dalla Provincia al 31 dicembre 2018.

Inoltre, in attuazione dell'art. 24-*bis* della l.p. 27 dicembre 2010, n. 27, veniva allegata anche la "Ricognizione delle partecipazioni possedute dagli enti strumentali di cui all'articolo 33 della legge provinciale n. 3 del 2006" (allegato *sub* C), sempre aggiornata al 31 dicembre 2018.

⁸⁷² In ritardo, rispetto al termine previsto del 31 marzo 2020, a causa dell'emergenza sanitaria Covid-19.

Con successiva deliberazione n. 1212 del 16 luglio 2021, la Giunta provinciale ha aggiornato al 31 dicembre 2019 l'allegato *sub C* "Ricognizione delle partecipazioni detenute dagli enti strumentali di cui all'articolo 33 della legge provinciale n. 3 del 2006". Nel medesimo provvedimento, si specifica che esso costituisce a tutti gli effetti idonea direttiva per le società di primo e secondo grado controllate dalla Provincia, che sono tenute ad assicurare con tutti gli atti necessari la piena realizzazione degli obiettivi e degli assetti delineati.

In adempimento a quanto previsto dalla deliberazione giuntale n. 2019 del 4 dicembre 2020, la Giunta provinciale, con deliberazione n. 564 del 9 aprile 2021 - leggermente in ritardo rispetto al termine del 31 marzo 2021 - ha adottato, poi, la "Prima relazione sullo stato di attuazione del Programma triennale per la riorganizzazione e il riassetto delle società provinciali 2020-2022", nel quale sono riportate dettagliatamente le azioni svolte e i provvedimenti adottati nel corso dell'anno 2020, in attuazione del Programma approvato con deliberazione n. 2019 del 2020.

Da ultimo, con deliberazione n. 728 del 29 aprile 2022, in ritardo di circa un mese rispetto al dettato normativo, la Giunta provinciale ha adottato la "Seconda relazione sullo stato di attuazione del Programma triennale per la riorganizzazione e il riassetto delle società provinciali 2020-2022", nella quale sono riportate le azioni svolte ed i provvedimenti adottati nel corso del 2021.

Di seguito, si riporta una sintesi della predetta seconda relazione, nonché del "Programma triennale per la riorganizzazione e il riassetto delle società provinciali 2020-2022" e della "Relazione tecnica al Programma per la riorganizzazione e il riassetto delle società provinciali per il periodo 2020-2022".

● **Polo della liquidità**

Il Programma del 2016 si poneva l'obiettivo di concentrare in capo ad un'unica società la gestione e la riscossione delle entrate degli enti locali e della Provincia, mediante l'aggregazione di Cassa del Trentino s.p.a. e di Trentino Riscossioni s.p.a.

Già nella scorsa legislatura, erano emerse criticità essenzialmente derivate dalla condivisione del debito provinciale contratto da Cassa del Trentino con i Comuni e dal venir meno dell'esigenza di una tesoreria unica, presso il sistema pubblico finanziario provinciale.

Il Programma per il 2018-2020 aveva fissato il nuovo termine per l'operazione al 31 dicembre 2019, in attesa delle valutazioni della Commissione tecnica incaricata di esprimere un giudizio sull'effettiva percorribilità dell'intervento.

Il Programma per il 2020-2022, proprio sulla base delle analisi e degli approfondimenti svolti dalla citata Commissione tecnica, ha constatato come, allo stato attuale, l'operazione presenti significativi elementi di complessità realizzativa, verosimilmente superiori agli attesi vantaggi economici e operativi, che restano, peraltro, di non agevole quantificazione rispetto ai costi di implementazione.

Pertanto, la Giunta provinciale ha deciso di non dare seguito al progetto di costituzione del Polo della liquidità, che cessa di essere un indirizzo programmatico, facendo salva la possibilità di future valutazioni, qualora intervengano cambiamenti nel vigente quadro normativo, come, ad esempio, l'eventuale trasferimento di deleghe alla Provincia in materia di agenzie fiscali statali.

• Polo dei trasporti

Il settore dei trasporti, come risultante dalla deliberazione giuntale n. 542 di data 8 aprile 2016, vedeva operare quattro società controllate, di cui le prime tre strumentali:

1. Trentino Trasporti s.p.a., per la costruzione, la manutenzione e l'implementazione del patrimonio funzionale ai servizi di trasporto pubblico ferroviario ed automobilistico;
2. Trentino Trasporti Esercizio s.p.a., incaricata della gestione del trasporto pubblico locale tramite linee su gomma, su rotaia e impianti funiviari;
3. Aeroporto Gianni Caproni s.p.a., che si occupava sia dell'infrastruttura che della gestione dell'aeroporto di Mattarello e delle elisuperfici;
4. Interbrennero s.p.a., preposta alla realizzazione e alla gestione di centri interportuali - con le relative infrastrutture - nonché dei servizi ferroviari, intermodali, doganali e immobiliari (attività di logistica, trasporto e spedizione sia in Italia che all'estero).

Accanto a queste partecipazioni, la Relazione tecnica di accompagnamento al "Programma per la riorganizzazione e il riassetto delle società provinciali - 2016" metteva in evidenza le partecipazioni relative ad infrastrutture di interesse decisamente nazionale, se non europeo:

1. in Aeroporto Valerio Catullo di Verona Villafranca s.p.a., per il quale si evidenziava come fosse stata già operata una precisa scelta con la costituzione di Aerogest s.r.l. permettendo, da un lato, di valorizzare e potenziare il polo aeroportuale veronese, esplicando positivi effetti sulla competitività del sistema territoriale trentino; dall'altro, di concorrere a creare un sistema aeroportuale del Nord-Est, in modo da promuovere l'integrazione fra gli aeroporti di Verona e Brescia e quelli di Venezia e Treviso;
2. in Autostrada del Brennero s.p.a.

Per il polo dei trasporti, l'obiettivo era quello di razionalizzare il sistema delle società pubbliche, attraverso la riduzione del numero degli enti societari operanti nel settore e di creare una *governance* unitaria in materia di trasporti.

Era previsto che l'obiettivo si realizzasse attraverso due interventi:

- uno, a livello provinciale, consistente nel consolidamento di Aeroporto Gianni Caproni in Trentino Trasporti e Trentino Trasporti Esercizio e nella possibile riunificazione di Trentino Trasporti e Trentino Trasporti Esercizio;

- uno, a livello extra-provinciale, per la creazione di un polo della mobilità di persone (infrastruttura aeroportuale del Garda) e per la valorizzazione dello scalo intermodale come infrastruttura di preminente interesse pubblico, mediante il consolidamento di Interbrennero in Autostrada del Brennero.

Per quanto attiene al **polo dei trasporti provinciali**, il “Programma attuativo per il polo dei trasporti nell’ambito della riorganizzazione e del riassetto delle società provinciali – 2017”, approvato con delibera di Giunta provinciale n. 712 del 12 maggio 2017, è stato pienamente realizzato e ha portato all’accentramento in un unico soggetto, Trentino Trasporti s.p.a., delle funzioni e delle competenze specifiche attinenti alle attività di trasporto ferroviario, stradale, aereo e funiviario.

Con deliberazione giuntale n. 233 del 22 febbraio 2019, è stato approvato lo schema di convenzione per la *governance* di Trentino Trasporti.

In merito alle partecipazioni di secondo livello, con la deliberazione n. 1560 del 2017⁸⁷³, la Giunta provinciale è intervenuta anche con riferimento alla partecipazione (pari, al 31 dicembre 2020, al 4,89%) detenuta da Trentino Trasporti in Riva del Garda – Fierecongressi s.p.a. (società che organizza eventi fieristici di interesse provinciale): ritenendo esaurita la ragione d’essere nella costituzione e nel consolidamento di una realtà deputata alla gestione operativa di eventi fieristici, ha disposto che Trentino Trasporti procedesse alla alienazione della partecipazione, entro il 31 marzo 2018, alla migliore condizione economica.

Il Consiglio di amministrazione di Trentino Trasporti ha tentato, nella seduta del 27 luglio 2018, di procedere all’alienazione della partecipazione mediante procedura di asta pubblica, andata deserta. Successivamente, nella seduta del 1° ottobre 2019, ha deliberato di attivare la procedura del diritto di prelazione da parte dei soci di Riva del Garda – Fierecongressi; procedura ritenuta dagli altri soci non coerente con le previsioni statutarie.

Infine, ha presentato un’offerta di alienazione delle proprie azioni, che, ad oggi, non ha avuto riscontro. Il Programma per il 2020-2022 ha confermato la dismissione di questa partecipazione, fissando il nuovo termine al 30 giugno 2021.

Ad agosto 2021, la società ha comunicato che la situazione post-emergenziale non permette di procedere alla dismissione, a causa della mancanza di interesse all’acquisto da parte degli altri soci: la crisi epidemiologica Covid-19 ha colpito significativamente il settore dell’organizzazione di fiere e congressi e ha portato a chiudere il bilancio 2020 di Riva del Garda Fiere Congressi con una perdita. Inoltre, le stime sul fatturato per il 2021 sono incerte e si prevede un deciso recupero solo dal 2023/2024.

⁸⁷³ Con la deliberazione n. 1560 del 2017, la Giunta provinciale ha approvato la ricognizione delle partecipazioni possedute dalla Provincia autonoma di Trento al 31 dicembre 2016.

Il predetto Programma ha, poi, anche ribadito l'obiettivo relativo alla fusione per incorporazione di Interporto Servizi s.p.a. (società sottoposta all'attività di indirizzo e coordinamento di Interbrennero s.p.a., che ne detiene il 54% del capitale sociale) in Patrimonio del Trentino s.p.a., al fine di ottimizzare il patrimonio immobiliare degli enti del sistema territoriale provinciale integrato, aggregando presso Patrimonio del Trentino, società specializzata nel settore immobiliare, gli immobili oggi in dotazione di Interporto Servizi, in modo da promuovere una valorizzazione maggiormente unitaria e significativa e far convergere su un unico interlocutore scelte di investimento e oneri di manutenzione.

Poiché, nel corso del 2020, si sono manifestati dei problemi legati alla valutazione degli immobili, che hanno ritardato i tempi di acquisizione, il Programma 2020-2022 ha prorogato il termine per la realizzazione del predetto obiettivo al 31 dicembre 2021.

L'operazione verrà realizzata mediante l'acquisto, a valori patrimoniali peritati, delle quote azionarie detenute da Interbrennero (eventualmente anche mediante permuta immobiliari) e da altri soci privati e la successiva fusione per incorporazione di Interporto Servizi in Patrimonio del Trentino.

I debiti di natura finanziaria verso istituti di credito di Interporto Servizi dovranno essere estinti da Patrimonio del Trentino, alla loro naturale scadenza.

Ad oggi, nonostante il sollecito, Patrimonio del Trentino non ha provveduto alla fusione.

Nel programma 2020-2022, è stata, inoltre, prevista l'acquisizione della quota che la C.C.I.A.A. di Vicenza possiede in Intrebrennero (pari allo 0,09% del capitale sociale). Tale operazione di acquisto, al prezzo complessivo di euro 30.000,00, è stata approvata con deliberazione G.P. n. 99 del 29 gennaio 2021 e si è conclusa in data 15 aprile 2021.

La partecipazione complessiva della Provincia al capitale sociale di Interbrennero è ora pari al 63,01%.

Per quanto riguarda la **mobilità sovra-provinciale** di persone e merci, l'obiettivo posto dal Programma si muove lungo due direttrici: il Corridoio del Brennero e l'infrastruttura aeroportuale del Garda.

Per il primo nodo, determinante è stato ritenuto il rinnovo dell'affidamento ad una società governata dagli enti pubblici rappresentativi dei territori attraversati dall'arteria autostradale A22 (Modena - Brennero), cui è stata collegata la mobilità ferroviaria, sia attraverso il finanziamento trasversale, garantito dai pedaggi autostradali, del tunnel ferroviario del Brennero, sia attraverso l'integrazione con l'intermodalità, assolta oggi dall'Interporto di Trento.

Il Programma triennale 2018-2020, confermato, sul punto, dal Programma per il 2020-2022, considerato che la prevista procedura di alienazione della partecipazione in Interbrennero mediante aggregazione o vendita ad Autostrada del Brennero era connessa, nei tempi e nelle modalità, all'esito della definizione del rilascio della concessione autostradale per la tratta Modena-Brennero, aveva

evidenziato che l'intervento avrebbe potuto essere attuato, e se del caso rivalutato, solo a conclusione del rilascio della concessione per la gestione autostradale per la tratta Modena-Brennero.

In proposito, il Programma approvato con deliberazione n. 542 del 2016 prevedeva il consolidamento di Interbrennero s.p.a. in Autostrada del Brennero s.p.a.

Con deliberazione n. 21 del 21 gennaio 2011, la Giunta provinciale aveva già approvato un piano di riorganizzazione societaria al fine di portare Interbrennero nell'ambito del controllo della società Autostrada del Brennero.

La delibera veniva solo parzialmente attuata.

Il consolidamento di Interbrennero in Autostrada del Brennero, che già ne possedeva una quota ridotta, era inteso a completare il ramo di attività che la stessa Autostrada del Brennero svolgeva sugli interporti di Sadober di Campo di Trens e di Isola della Scala ed era, altresì, coerente con l'affidamento diretto della concessione autostradale ad Autostrada del Brennero, oggetto di una procedura di pubblicizzazione del capitale, alla luce della sottoscrizione, avvenuta a Roma in data 14 gennaio 2016, del protocollo di intesa fra lo Stato italiano (Ministero delle infrastrutture e dei trasporti), la Regione Trentino Alto Adige, le Province Autonome di Trento e Bolzano ed altre amministrazioni di rilevanza territoriale e locale per l'affidamento, da parte dello Stato, della gestione dell'autostrada del Brennero (A22).

Dopo la sottoscrizione, in data 14 gennaio 2016, del protocollo di intesa fra lo Stato italiano (Ministero delle infrastrutture e dei trasporti) e gli enti territoriali per l'affidamento, da parte dello Stato, della gestione dell'Autostrada del Brennero (A22), era stata svolta un'intensa attività di relazione, confronto e approfondimento tra le parti.

L'articolo 5 del protocollo richiedeva espressamente che lo Stato, la Regione Trentino-Alto Adige, le Province autonome di Trento e Bolzano e le altre amministrazioni pubbliche contraenti rispettassero i requisiti del controllo analogo e dell'attività prevalente, prescritti dall'art. 17 della Direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, nonché tutti gli altri obblighi pure previsti dalla legislazione comunitaria vigente per la legittimità dell'affidamento diretto.

In ragione di tale previsione ed al fine di elaborare proposte relative alla convenzione per la *governance* e alle modifiche statutarie, era stato istituito, nel 2016, fra la Regione Trentino-Alto Adige e le Province autonome di Trento e Bolzano, un apposito gruppo di lavoro con il supporto qualificato di Autostrade del Brennero.

Il gruppo di lavoro redigeva un testo condiviso di convenzione e di revisione statutaria, oggetto di esame nel corso del 2017, in particolare, da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Nel frattempo, in base all'art. 105, c. 1, lett. f), del d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56, veniva dapprima introdotto all'art. 178, rubricato "Norme in materia di concessioni autostradali e particolare regime transitorio", del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, il c. 8-ter.

In argomento, veniva poi emanata una norma speciale per determinate concessioni autostradali (fra cui proprio quella di Autostrada del Brennero – A22) in attesa di rinnovo, di cui all'art. 13-bis del d.l. 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modifiche, nella legge 4 dicembre 2017, n. 172, che prevedeva, per gli enti pubblici sottoscrittori dell'intesa, diversi dall'autorità ministeriale, la possibilità di avvalersi anche di una società *in house* già operante o di nuova costituzione, mentre l'opzione del ricorso al mercato avrebbe potuto essere considerata solo dopo il 30 settembre 2018.

In definitiva, l'art. 13-bis del d.l. n. 148 del 2017 ha previsto che:

- a) le funzioni di Concedente per la tratta autostradale in argomento sarebbero state svolte dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
- b) la convenzione, di durata trentennale, sarebbe stata stipulata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con le Regioni e gli Enti locali che avevano sottoscritto il Protocollo di intesa del 14 gennaio 2016, che avrebbero potuto anche avvalersi di società *in house*, esistenti o appositamente costituite, nel cui capitale non figurassero privati;
- c) la convenzione sarebbe stata stipulata dopo l'approvazione del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE) e previa acquisizione del parere dell'Autorità di regolazione dei Trasporti sullo schema di convenzione;
- d) venisse data attuazione al Protocollo di intesa del 14 gennaio 2016, che valorizzava i principi di collaborazione tra pubbliche amministrazioni per l'erogazione di servizi di interesse.

La descritta modifica del regime normativo ha riaperto il confronto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, su basi diverse, determinando una accelerazione della complessa istruttoria che coinvolgeva l'Autorità di regolazione dei trasporti (per il parere sul piano economico-finanziario e sullo schema di convenzione), l'Autorità nazionale dei Contratti (per la vigilanza sugli affidamenti) e il Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (per l'approvazione preventiva dello schema di convenzione).

Il Consiglio di Stato, con parere n. 1645/2018, si è espresso su alcuni profili interpretativi della normativa di riferimento, evidenziando la legittimità del ricorso alla convenzione di concessione, in attuazione di quanto disposto dall'art. 13-bis, del d.l. n. 148 del 2017, convertito, con modificazioni, nella l. n. 172 del 2017.

Ha precisato, inoltre, il Consiglio di Stato, che la facoltà degli enti territoriali, concessionari del servizio, di avvalersi di una società *in house* non comporta l'obbligo di iscrizione dei concessionari nell'elenco

tenuto dall'ANAC, ex art. 192 del Codice dei contratti pubblici, né consente di configurare tra gli enti territoriali concessionari e la società *in house* un rapporto di subconcessione.

Per quanto rappresentato dalla Provincia, sulla base del protocollo d'intesa sottoscritto il 14 gennaio 2016, del predetto art. 13-*bis* ed in linea con il parere del Consiglio di Stato, anche per corrispondere alla richiesta del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di un assetto societario a capitale interamente pubblico, era maturata l'intenzione di costituire una nuova società, della quale gli enti pubblici si sarebbero avvalsi, quale modulo organizzativo per la gestione e la manutenzione della tratta autostradale.

A tal fine, l'art. 7 della l.p. 3 agosto 2018, n. 15 autorizzava la Giunta provinciale, in esecuzione dell'art. 13-*bis* (Disposizioni in materia di concessioni autostradali) del d.l. n. 148 del 2017, a compiere operazioni di riorganizzazione della Autostrada del Brennero s.p.a. e a costituire con la Regione autonoma Trentino - Alto Adige/Südtirol, la Provincia autonoma di Bolzano ed eventualmente altri enti pubblici interessati allo sviluppo del corridoio Scandinavo – Mediterraneo, una società a totale partecipazione pubblica per la gestione, la manutenzione e lo sviluppo dell'infrastruttura autostradale A22 Brennero - Modena.

Successivamente, il d.l. 25 luglio 2018, n. 91, convertito, con modificazioni, nella l. 21 settembre 2018, n. 108, modificava l'art. 13-*bis* del d.l. n. 148/2017, prevedendo, quale termine per la stipula degli atti convenzionali di concessione tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e i concessionari autostradali delle infrastrutture, con riferimento all'infrastruttura autostradale A22 Brennero - Modena, il 30 novembre 2018.

Tale stipula sarebbe dovuta avvenire, comunque, dopo l'approvazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica e previo parere dell'Autorità di regolazione dei trasporti sullo schema di convenzione.

Con la delibera n. 73 del 20 luglio 2018, l'Autorità di regolazione dei trasporti rilevava che: *«il rapporto di concessione intercorre (...) tra il Ministero – che dalla legge viene definito “concedente” – e gli enti territoriali concessionari mentre la società in house, costituita o costituenda, non viene in rilievo quale “affidataria diretta” né da parte del Ministero né da parte delle Regioni e degli Enti locali concessionari»* e *«[l]a facoltà per gli enti territoriali di avvalersi della società c.d. in house (...) ha lo scopo di risolvere i problemi di tipo organizzativo, legati alla gestione della concessione, che gravano sugli enti territoriali concessionari»*. Sul punto, è intervenuto l'art. 21-*ter* del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, nella legge 17 dicembre 2018, n. 136, che ha definitivamente chiarito il ruolo di concessionario per tale società *in house*.

L'Autorità di regolazione dei trasporti ha, quindi, deliberato di approvare il sistema tariffario di pedaggio per l'affidamento della gestione *in house* della tratta autostradale A22 Brennero-Modena, ai sensi dell'art. 13-*bis* del d.l. 16 ottobre 2017, n. 148.

In relazione al testo notificato alla Commissione europea dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sono state segnalate da parte dei soci pubblici di Autostrada del Brennero alcune criticità. In particolare, il Comitato di indirizzo e coordinamento, concepito in origine come organo di impulso e garanzia del raggiungimento degli obiettivi strategici sottesi alla *partnership* tra lo Stato concedente e gli enti locali, sembrava assumere la diversa veste di comitato per l'esercizio del controllo analogo congiunto.

La trasformazione del Comitato, unitamente all'eliminazione del riferimento normativo all'istituto della cooperazione interistituzionale, sembrava tendere ad una "ibridazione" del modello con il differente istituto dell'*in house providing*, tornando, in tal modo, al sistema antecedente all'introduzione dell'art. 13-bis, costituito dall'art. 178, c. 8-ter, del codice dei contratti pubblici.

Secondo tale modello, il Ministero, pur non rivestendo la posizione di socio, avrebbe esercitato il controllo analogo sulla società *in house*, "attraverso un comitato disciplinato da apposito accordo ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241".

Peraltro, il modello dell'*in house providing* da ultimo delineato è stato superato proprio con l'introduzione dell'art. 13-bis, che ha introdotto l'affidamento della concessione agli enti locali secondo il differente modello della cooperazione interistituzionale.

In data 21 novembre 2018, il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), nel corso della riunione preparatoria, ha chiesto al Nucleo di consulenza per l'attuazione delle linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilità (d'ora in poi NARS) di formulare un parere sullo schema di accordo di cooperazione e sui suoi allegati.

Nel frattempo, l'Autorità di regolazione dei trasporti, con il parere n. 10 del 22 novembre 2018, si è espressa sullo schema di accordo di cooperazione e relativi allegati.

Il NARS, con il parere n. 6, reso il 26 novembre 2018, ha rimesso al CIPE la valutazione dell'approvazione dello schema di accordo di cooperazione, suggerendo al medesimo Comitato di chiedere al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti l'adeguamento dei relativi allegati, oltre a quanto rilevato dall'Autorità di regolazione dei trasporti, anche alle osservazioni e alle prescrizioni espresse nel parere NARS e raccomandando, infine, la verifica, da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, della esatta quantificazione del valore di subentro, alla luce degli eventuali benefici registrati dal protrarsi della gestione della concessione oltre la scadenza, dal 2014 ad oggi.

In data 28 novembre 2018, il CIPE, con la delibera n. 68, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 300, Serie Generale di data 28 dicembre 2018, tra l'altro, invitava il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti:

- ad integrare lo schema di accordo di cooperazione, in sede di sottoscrizione, con le prescrizioni e raccomandazioni formulate nel parere n. 10 del 22 novembre 2018 dell'Autorità di regolazione dei trasporti e del parere n. 6 del NARS;

- ad assicurare che, ad esito della esatta quantificazione del valore di subentro, alla data della nuova stipula, al netto dei benefici registrati per il protrarsi della gestione della concessione oltre la scadenza del 30 aprile 2014, tale valore, ove a debito del concessionario, fosse versato all'entrata del bilancio dello Stato, in quanto spettante al concedente;
- in assenza di un quadro regolatorio complessivo che tenesse conto anche del nuovo sistema tariffario dell'Autorità di regolazione dei trasporti, l'accordo e i relativi allegati, modificati in relazione alle prescrizioni, avrebbero dovuto essere nuovamente sottoposti al Comitato per la verifica delle condizioni di equilibrio economico finanziario, da valutarsi al momento dell'affidamento della concessione e la cui permanenza era essenziale anche nel corso della gestione.

I soci pubblici di Autostrada del Brennero s.p.a. decidevano, quindi, di non sottoscrivere lo schema di accordo di cooperazione, concordando sui seguenti elementi imprescindibili:

1. l'accoglimento di alcune revisioni alla bozza dell'accordo di cooperazione;
2. la possibilità di operare una puntuale verifica della bancabilità del Piano economico finanziario;
3. il riconoscimento in tariffa dei contributi nell'ammontare di euro 800 milioni per il miglioramento della viabilità ordinaria funzionale all'asse autostradale;
4. l'inserimento, nel testo dell'accordo, dei parametri che l'Autorità di regolazione dei trasporti dovesse riconsiderare all'esito della consultazione allora in corso con riferimento alle tratte autostradali A4 Venezia-Trieste, A23 Palmanova-Udine, A28 Portogruaro-Conegliano, A57 Tangenziale di Mestre per la quota parte e A34 raccordo Villesse-Gorizia.

In ogni caso, la definizione dell'accordo di cooperazione e del piano economico-finanziario veniva subordinata all'approvazione da parte di tutte le amministrazioni pubbliche territoriali firmatarie dell'accordo.

Veniva, altresì precisato che il piano economico-finanziario costituiva una proposta complessiva con riguardo ai valori economici e finanziari dell'accordo, di talché eventuali modifiche parziali avrebbero comportato la rielaborazione dell'intero piano e dei relativi allegati, riserva di riconsiderare nel piano le partecipazioni azionarie eventualmente detenute dalla società concessionaria, alla luce del nuovo testo della bozza di accordo notificato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti alla Commissione europea.

In sintesi, le questioni aperte – e, come tali, sottoposte nuovamente al CIPE – riguardavano la non redditività del sistema tariffario dell'Autorità di regolazione dei trasporti, con conseguente incerta bancabilità dell'affidamento; la mancata considerazione di una parte consistente degli investimenti; l'adeguamento dell'accordo di cooperazione fra ente concedente, autonomie territoriali e gestore in

senso maggiormente interistituzionale e la richiesta di riconsiderazione dei benefici del concessionario uscente dopo il 30 aprile 2014 anche alla luce del valore di riscatto.

Secondo quanto rappresentato, poi, la Corte dei conti, nel registrare la delibera del CIPE, avrebbe, nella sostanza, riconosciuto che tale atto, dovendo essere adeguato alle diverse condizioni poste, avesse natura interlocutoria.

Con provvedimento n. 82 del 25 gennaio 2019, rettificato con successivo atto n. 137 del 1° febbraio 2019, la Giunta provinciale autorizzava l'impugnazione della delibera del CIPE n. 68 del 28 novembre 2018 davanti al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sede di Roma, cui aderiva, con intervento *ad adiuvandum*, il Comune di Verona, Autostrada del Brennero. e Provincia di Modena.

Con il parere n. 3 dell'8 maggio 2019, l'Autorità di regolazione dei trasporti si esprimeva sullo schema rivisto di Accordo di cooperazione e relativi allegati.

Con il parere n. 2 del 14 maggio 2019, il NARS formulava le osservazioni in base alle quali, poi, il Comitato interministeriale per la programmazione economica approvava, in via definitiva, lo schema di accordo di cooperazione, giusta la delibera n. 24 del 20 maggio 2019.

Nel frattempo, il Ministero per le infrastrutture e i trasporti chiedeva il ritiro della delibera del CIPE n. 3 del 17 gennaio 2019, avente per oggetto: "Aggiornamento e attuazione della delibera n. 68 del 28 novembre 2018 relativa alla tratta autostradale A22 Brennero-Modena. Modalità di calcolo degli eventuali benefici netti tra la scadenza della concessione e l'effettivo subentro di un nuovo concessionario".

Infatti, nel recepire le indicazioni della Corte dei conti, il CIPE aveva adottato la delibera n. 38 del 24 luglio 2019, individuando criteri generali volti a regolare, per le società concessionarie autostradali, i rapporti per il periodo transitorio, conseguente alla scadenza della concessione.

Nella seduta successiva, lo stesso CIPE, con delibera n. 59 del 1° agosto 2019, approvava l'adeguamento del punto 4 della propria delibera n. 68/2018, relativo alla tratta autostradale Brennero – Modena (A22) al criterio generale fissato nella delibera n. 38/2019, relativo alla definizione dei rapporti economici riferibili alle società concessionarie autostradali, limitatamente al periodo intercorrente tra la data di scadenza della concessione e la data di effettivo subentro del nuovo concessionario.

La Provincia autonoma di Trento presentava ricorso per l'annullamento delle delibere del CIPE n. 59 del 1° agosto 2019 e n. 38 del 24 luglio 2019, nonché di tutti gli atti e provvedimenti presupposti, connessi e/o conseguenti, permanendo la richiesta di versamento degli *extraprofitti* con una modalità di calcolo che avrebbe comportato un significativo esborso a carico della società e, quindi, dei relativi soci pubblici.

Peraltro, la previsione dell'obbligo, per lo Stato, di riversare queste risorse per interventi infrastrutturali sul territorio interessato dal Corridoio del Brennero avrebbe esautorato la società e, quindi, i soci pubblici dall'assunzione di autonome determinazioni sull'impiego delle stesse.

Peraltro, continuava ad essere previsto che il controllo analogo fosse attuato in modo macchinoso, riconoscendo allo Stato il potere di un socio, pur non avendone titolo.

Infine, sul percorso di affidamento della concessione autostradale a favore di Autostrada del Brennero, trasformata in organismo *in house providing*, permaneva la criticità relativa alla liquidazione delle quote detenute dai privati, continuando ad essere necessario il requisito della partecipazione pubblica totalitaria.

L'aspetto maggiormente problematico continuava, comunque, ad essere quello relativo alla fissazione del prezzo da riconoscere ai privati per la cessione delle loro quote, attesa la necessità di seguire i criteri indicati dal codice civile, in special modo dagli articoli 2437-ter e 2437-quater, anche in relazione all'eventuale rilevanza delle risorse accantonate da Autostrada del Brennero per il finanziamento trasversale autostrada – ferrovia (Fondo *pro* ferrovia, previsto dall'art. 2, c. 193, della l. 23 dicembre 1996 n. 662, ed attuato dall'art. 55, c. 13, della l. 27 dicembre 1997, n. 449) e degli *extraprofitti* rilevati in sede ministeriale.

Per il caso in cui la trattativa con i privati non si fosse concretizzata nei tempi e nei modi auspicati, venivano prospettate tre possibilità alternative:

- la costituzione di Brenner Corridor s.p.a.;
- il ritorno allo schema della gara;
- la modifica dell'art. 13-bis del d.l. 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modifiche, nella legge 4 dicembre 2017, n. 172, nella parte in cui consente – sia pure per un tempo predefinito - la presenza di privati anche in una società trasformata *in house providing*, in attuazione della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, relativa agli appalti pubblici.

I soci pubblici di A22 ritenevano, quindi, di proseguire il dialogo con gli Uffici della Commissione europea, finalizzato al mantenimento dei soci privati all'interno della compagine societaria della futura concessionaria, con la conseguente modifica dell'art. 13-bis del d.l. n. 148 del 2017.

I soci pubblici, quale alternativa prioritaria rispetto a quelle proposte dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, si esprimevano per l'opzione della proroga, prevista espressamente dal Piano "Iniziative per il rilancio «Italia 2020-2022»", elaborato, su iniziativa del Governo, dal Comitato di esperti in materia economica e sociale (noto anche come "Piano Colao").

Con l'art. 1, cc. 721 e 722, della l. 30 dicembre 2020 n. 178 è stato modificato il citato art. 13-bis del d.l. n. 148/2017, prevedendo, al c. 2, che il trasferimento allo Stato delle risorse accantonate da parte di Autobrennero in regime di esenzione fiscale possa avvenire mediante versamenti rateizzati, entro

l'anno 2028; al c. 4, è stato, inoltre, differito al 30 aprile 2021 il termine di sottoscrizione dell'accordo di cooperazione per il rinnovo della concessione.

L'art. 2, c. 1-ter, lett b), del d.l. 10 settembre 2021, n. 121, introdotto dalla legge di conversione 9 novembre 2021, n. 156, ha ulteriormente prorogato tale termine al 15 dicembre 2021.

Inoltre, nella legge di conversione 18 dicembre 2020, n. 176 del d.l. n. 137/2020, veniva inserito l'art. 31-undecies, che prevedeva un meccanismo volto a consentire il riscatto delle azioni detenute dai soci privati, al fine di trasformare Autostrada del Brennero in una società interamente pubblica.

Dopo un lungo periodo di confronto tra le parti, è, infine, stato superato il modello della cooperazione istituzionale, ponendo le basi per una soluzione diversa da quella dell'*in house providing*, con la legge n. 156/2021, di conversione del d.l. n. 121/2021, che ha introdotto⁸⁷⁴ un'importante deroga alle disposizioni dell'art. 13-bis, c. 1, del d.l. n. 148/2017, prevedendo la soluzione, prima preclusa, dell'affidamento tramite finanza di progetto, previsto dall'art. 183 del Codice dei contratti pubblici (d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50).

Abbandonata sia l'opzione della gara pubblica sia della costituzione di una società *in house* a totale partecipazione pubblica, a favore della finanza di progetto.

La soluzione prevede che la società presenti al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile una proposta di finanza di progetto per la realizzazione di lavori di pubblica utilità, in cambio della gestione delle opere, ai sensi dell'art. 183, c.15, del Codice dei contratti pubblici.

La proposta deve contenere un progetto di fattibilità, una bozza di convenzione, il piano economico-finanziario asseverato e la specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione.

Il termine entro il quale definire l'affidamento della concessione autostradale è fissato dalla norma al 31 dicembre 2022.

⁸⁷⁴ L. n. 156/2021, art. 1-bis: "Al fine di accelerare la realizzazione delle infrastrutture autostradali e l'effettuazione degli interventi di manutenzione straordinaria, nonché di promuovere l'innovazione tecnologica e la sostenibilità delle medesime infrastrutture, l'affidamento delle concessioni relative alla tratta autostradale di cui all'articolo 13-bis, comma 2, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, può avvenire, in deroga alle disposizioni del comma 1 del medesimo articolo 13-bis, anche facendo ricorso alle procedure previste dall'articolo 183 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, da concludere entro il 31 dicembre 2022. In caso di avvio della procedura di affidamento della concessione secondo le modalità di cui al primo periodo e nelle more del suo svolgimento, la società Autobrennero Spa, fermo restando quanto previsto dal citato articolo 13-bis, comma 2, del decreto-legge n. 148 del 2017, provvede, altresì, al versamento all'entrata del bilancio dello Stato, entro i termini di cui ai commi 3 e 4 del medesimo articolo 13-bis, di una somma corrispondente agli importi previsti dallo stesso comma 3 in relazione agli anni 2018, 2019, 2020 e 2021, a titolo di acconto delle somme dovute dalla medesima società in forza della delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) 1° agosto 2019, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 255 del 30 ottobre 2019. In caso di affidamento della concessione a un operatore economico diverso dalla società Autobrennero Spa e qualora le somme effettivamente dovute da tale società in forza della citata delibera del CIPE 1° agosto 2019 risultino inferiori a quelle corrisposte ai sensi del secondo periodo del presente comma, il concessionario subentrante provvede a versare l'importo differenziale direttamente alla società Autobrennero Spa mediante riduzione delle somme dovute al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, in qualità di concedente, a titolo di prezzo della concessione".

Questa soluzione elimina alla radice il problema della partecipazione dei privati, però, per quanto evidenziato dalla Provincia, reca alcuni elementi d'incertezza in ordine soprattutto all'affidamento, nonché l'obbligo di trasferimento dell'intero Fondo Ferrovia al bilancio dello Stato entro precisi termini. Vengono di fatto separate le modalità e i tempi per pervenire ad un nuovo affidamento della concessione, da un lato, e l'obbligo di trasferimento del Fondo ferrovia al bilancio dello Stato, dall'altra parte.

Per quanto riguarda il numero ed i compensi del Consiglio di amministrazione di Autostrada del Brennero, si rileva che, sul B.U. della Regione n. 1 del 19 maggio 2022, è stata pubblicata la l.r. 19 maggio 2022, n. 3 che, all'art. 4, prevede di estendere, fino al 2024, la deroga⁸⁷⁵ all'art. 10, c. 1⁸⁷⁶ e 5⁸⁷⁷, della l.r. 15 dicembre 2016, n. 16, di recepimento dell'art. 11 del d.lgs. n. 175/2016.

Nel contraddittorio orale, la Provincia ha rappresentato che si tratta di una società territoriale, partecipata da molte amministrazioni regionali, provinciali e comunali e che la *governance* da 14 membri è rappresentativa delle percentuali di partecipazione dei territori di riferimento.

Inoltre, è sempre stata considerata una società non *in house*, ma a partecipazione pubblica e, quindi, esclusa dal campo di applicazione del d.lgs. n. 175/2016.

Pertanto, questa è la ragione per la quale il legislatore regionale ha ritenuto di prorogare il periodo di questo regime, ben consapevole che il discrimine può essere anche piuttosto labile.

Un ragionamento nuovo sulla futura *governance* potrà essere fatto successivamente all'esito della proposta di finanza di progetto presentato al Ministero delle infrastrutture e delle mobilità sostenibili. In merito a tale disposizione, si nutrono forti perplessità, risultando, la stessa, lesiva della competenza esclusiva dello Stato in materia di ordinamento civile, dei principi di razionalizzazione e riduzione delle spese delle società controllate e del principio di coordinamento della finanza pubblica, di cui agli artt. 97; 117, c. 2, lett. l); 117, c. 3 e 119, c. 1 della Costituzione, ponendosi in contrasto con il parametro

⁸⁷⁵ Precedentemente introdotta fino al 2021 dall'art. 1, c. 1, della l.r. n. 19 maggio 2019, n. 1.

⁸⁷⁶ Art. 10, c. 1, l.r. n. 16/2016: "Alle finalità di cui all'articolo 11, commi 2, 3, 6 e 7, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, si provvede secondo quanto previsto dal seguente comma: a) sulla base dei criteri stabiliti con deliberazione della Giunta regionale l'organo amministrativo delle società controllate dalla Regione è costituito da un amministratore unico o da un organo collegiale di amministrazione, composto da tre a cinque membri. La deliberazione trova applicazione a partire dal primo rinnovo degli organi di amministrazione e di controllo delle società successivo alla data di adozione di questa deliberazione; b) alla determinazione dei compensi degli organi amministrativi e degli organi di controllo si provvede nel rispetto dei criteri determinati dalla Giunta regionale sulla base di indicatori oggettivi e trasparenti con cui classificare le società e in conformità a criteri che perseguono l'obiettivo del contenimento della spesa per l'organizzazione della società coniugandolo con quello di promuovere la più ampia integrazione dei servizi, delle attività e delle azioni della Regione. In ogni caso è richiesto il rispetto del limite massimo di 240.000 euro annui, al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali e degli oneri fiscali a carico del beneficiario e tenuto conto anche dei compensi corrisposti da altre pubbliche amministrazioni o da altre società a controllo pubblico; c) fino all'adozione della disciplina attuativa della lettera b) continuano ad applicarsi le norme regionali e le deliberazioni della Giunta regionale vigenti alla data di entrata in vigore del presente articolo".

⁸⁷⁷ Art. 10, c. 2, l.r. n. 16/2016: "L'articolo 1 (Disposizioni in materia di compensi e di numero di componenti del consiglio di amministrazione delle società partecipate dalla Regione) della legge regionale 4 dicembre 2007, n. 4 è abrogato".

interposto dell'art. 11 del d.lgs. n. 175/2016 (cfr. Corte cost. n. 72 del 2014, n. 144 del 2016 e n. 86 del 2022).

Per la seconda infrastruttura, lo scalo aeroportuale di Verona, nel Programma per il 2016, la Provincia aveva ribadito l'attualità delle motivazioni che avevano determinato la costituzione della **Aerogest** s.r.l., con la deliberazione n. 940/2014, individuate nella intenzione di rafforzare il legame territoriale tra gli enti pubblici interessati, in modo da consentire agli stessi di continuare ad avere un peso di rilievo nelle future scelte societarie della Aeroporto Valerio Catullo di Verona-Villafranca s.p.a.

Per questo motivo, si prevedeva il mantenimento di Aerogest, con la prospettiva dell'intervento di un nuovo e qualificato socio privato, Save s.p.a., perfezionatosi nella scorsa legislatura provinciale.

Nella deliberazione n. 2019/2020, è stata effettuata una valutazione aggiornata, in base alla quale, in carenza di disponibilità finanziarie pubbliche, è stato ritenuto prioritario attrarre nuove e fondamentali risorse private per finanziare gli interventi di ammodernamento e sviluppo dell'Aeroporto Valerio Catullo.

Conseguentemente, l'attuale amministrazione provinciale e gli altri soci pubblici riuniti in Aerogest hanno deciso di ridurre progressivamente la partecipazione pubblica, mantenendo un presidio pubblico su questa infrastruttura, tramite la sottoscrizione di idonei patti parasociali.

Questa possibilità, che contemplava la liquidazione di Aerogest, era subordinata alla proposta, tramite gara pubblica, di alienazione del 10% delle azioni pubbliche oppure di sottoscrizione di nuove azioni, in sede di aumento di capitale.

Il termine massimo fissato dalla Giunta provinciale per la messa in liquidazione della Aerogest e per la sottoscrizione dei sostitutivi atti convenzionali fra le parti pubbliche era il 31 dicembre 2022.

Con d.g.p. n. 569 del 9 aprile 2021, è stato autorizzato lo scioglimento della Aerogest, considerato funzionale alla successiva adesione dei soci pubblici all'aumento di capitale sociale dell'Aeroporto Valerio Catullo.

Detta operazione di ricapitalizzazione ad opera di soci pubblici, infatti, non sarebbe stata possibile per il tramite della Aerogest, poiché il d.lgs. 175/2016, all'art. 14, c. 5, *"vieta in maniera perentoria alla Amministrazioni socie di effettuare aumenti di capitali nei confronti di proprie partecipate, al ricorrere di reiterate perdite di esercizio"*⁸⁷⁸ e la Aerogest è in perdita dal 2016.

Contestualmente, con la delibera, è stato anche approvato il contenuto del patto parasociale, che sarà sottoscritto dagli attuali soci di Aerogest, finalizzato a coordinare la gestione delle partecipazioni in

⁸⁷⁸ Riscontro del MEF con nota prot. DT 63221 del 17/6/2019 a seguito del quesito-interpello formulato dalla Camera di Commercio di Verona, socio di maggioranza della Aerogest s.r.l.

Aeroporto Catullo, così da garantire l'efficiente perseguimento delle finalità istituzionali dei soci pubblici.

Con la deliberazione n. 904 di data 28 maggio 2021, la Giunta provinciale ha dato l'assenso all'operazione di retrocessione anticipata, in favore dei soci, di parte delle azioni dell'Aeroporto Catullo, possedute da Aerogest in liquidazione.

Tale operazione, attuata in data 3 giugno 2021 con Atto di assegnazione di beni ai soci di società a responsabilità limitata in liquidazione (Repertorio n. 163612, Raccolta n. 33634), ha riassegnato alla Provincia n. 336.195 azioni (pari al 14,137% del capitale societario) di Aeroporto Catullo del valore nominale di 22 euro, ad un valore effettivo di circa 13,70 euro ciascuna (la valutazione della partecipazione è stata effettuata sulla base del Patrimonio netto contabile del Gruppo Catullo al 31 dicembre 2019⁸⁷⁹).

Con deliberazione n. 1150 del 9 luglio 2021, la Giunta provinciale ha autorizzato la partecipazione della Provincia all'aumento di capitale di Aeroporto Catullo (n. 218.526 azioni di nuova emissione, per un valore di 22,70 cadauna, pari a complessivi euro 4.960.540,20), finalizzato a sostenere la ripartenza dell'Aeroporto mediante l'attuazione degli investimenti programmati, riequilibrando al contempo la situazione finanziaria negativamente impattata dalla pandemia Covid-19.

Per questa operazione, con la delibera di Giunta n. 853 del 28.5.21, sono stati prelevati 5 ml dal "fondo di riserva per spese impreviste (cap. 953100)"⁸⁸⁰.

L'Aeroporto Catullo, infatti, ha chiuso il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020 con una perdita di 12,5 milioni di euro, che ha comportato il superamento del limite previsto dall'art. 2446 del codice civile, di riduzione del capitale per perdite di oltre un terzo⁸⁸¹.

Infine, in sede di approvazione del bilancio di esercizio, l'Assemblea dei soci di Aerogest ha deliberato la copertura della perdita di esercizio mediante l'utilizzo delle riserve straordinarie e mediante la cessione ai soci della quota delle azioni residue di Aeroporto Catullo. Conseguentemente, con deliberazione n. 1979 di data 19 novembre 2021, la Giunta provinciale ha approvato l'acquisto, dalla società Aerogest in liquidazione, delle azioni residue di Aeroporto Catullo della Provincia (n. 2.194 azioni, al valore di 22,70 ciascuna, come da perizia per l'aumento di capitale della suddetta società).

Dopo tale operazione, formalizzata il 22 dicembre 2021, la Provincia possiede attualmente il 14,24% dell'Aeroporto Valerio Catullo.

⁸⁷⁹ Rif. pag. 8 del Bilancio di esercizio al 23.4.2021 di Aerogest.

⁸⁸⁰ Risposta al quesito n. 5, tabella allegato 9, Elenco spese impreviste con motivazione.

⁸⁸¹ Al riguardo, si segnala che la legge di bilancio 2021 (l. 30 dicembre 2020 n. 178, art.1, comma 266) ha modificato la disciplina speciale introdotta dal c.d. Decreto liquidità sulla sospensione degli obblighi di riduzione del capitale e di scioglimento, in caso di perdite significative emerse nell'esercizio 2020, con un posticipo di detti obblighi al quinto esercizio successivo.

In relazione all'assegnazione in via anticipata, da parte del liquidatore di Aerogest s.r.l., in favore della Provincia, di n. 336.195 azioni dell'Aeroporto Valerio Catullo (deliberazione g.p. n. 904 del 28 maggio 2021), desta perplessità la quantificazione del valore effettivo delle azioni di Aeroporto Catullo di 13,70 euro cadauna, effettuata in base "ai dati contabili esposti nel bilancio al 30 giugno 2020 di Aerogest", la cui valutazione era stata fatta sul patrimonio netto contabile del Gruppo Catullo al 31 dicembre 2019 (rif. pag. 10 del Bilancio di esercizio al 30.6.2020 di Aerogest).

Anche se, al 28 maggio 2021, non era stato ancora approvato il bilancio consolidato 2020 definitivo di Aeroporto Catullo, la nota integrativa è datata 18 marzo 2021 e, pertanto, la valorizzazione del patrimonio netto consolidato aggiornato ed effettivo, alla data dell'acquisto delle azioni, era noto al socio Aerogest e, dunque, ai soci pubblici proprietari della medesima, con una conseguente valutazione al ribasso del valore effettivo delle azioni (10,17 euro ad azione).

Al riguardo l'Amministrazione⁸⁸² ha rappresentato che: *"Come precisato nella deliberazione della Giunta provinciale n. 904 del 28 maggio 2021, le considerazioni circa il valore da attribuire alle azioni di Aeroporto oggetto dell'operazione di assegnazione anticipata si sono basate sull'unico dato patrimoniale certo e a disposizione dei soci, ovvero il bilancio di esercizio di Aerogest s.r.l. al 30/06/2020 basato sui dati patrimoniali desunti dal bilancio consolidato di Aeroporto al 31/12/2019.*

Invero per recepire i dati patrimoniali di Aeroporto al 31/12/2020, non essendo la Provincia socia direttamente di tale società, avrebbe dovuto richiedere una situazione infrannuale patrimoniale della propria partecipata (Aerogest s.r.l.), successiva all'approvazione e al deposito del bilancio di Aeroporto (in quanto il progetto di bilancio approvato dagli amministratori non viene ad essere perfezionato se non con la formale approvazione da parte dell'assemblea che, per l'appunto potrebbe richiedere variazioni al documento stesso)."

Le considerazioni della Provincia non convincono ed inoltre, va anche evidenziato il prezzo notevolmente più elevato, corrisposto dalla Provincia di Trento per le nuove azioni, rispetto al valore - pure già sovrastimato- delle vecchie azioni.

Se, quindi, è chiara la finalità ultima dell'operazione nel suo complesso, non altrettanto palesi risultano le ragioni delle scelte effettuate in ordine alle modalità, con le quali sono state condotte e realizzate le diverse fasi della stessa.

⁸⁸² Nota prot. PAT n. 372373 del 31 maggio 2022, in risposta alla nota prot. Corte dei conti n. 789 del 24 maggio 2022 (quesito n. 3).

• Polo dell'informatica e delle telecomunicazioni

L'obiettivo del *“Programma per la riorganizzazione e il riassetto delle società provinciali – 2016”* era quello di costituire un polo di alta specializzazione, tramite l'aggregazione di Informatica Trentina s.p.a. e Trentino Network s.r.l., formando un'unica società di sistema, Trentino Digitale s.p.a., operante nel settore dell'informatica e delle telecomunicazioni e rilasciando al mercato servizi non strategici o non efficacemente presidiabili, in ragione dell'elevata evoluzione tecnologica.

La fusione di Trentino Network in Informatica Trentina è stata decisa con la d.g.p. n. 448 del 23 marzo 2018, con cui è stato approvato il *“Programma attuativo per il polo dell'informatica e delle telecomunicazioni nell'ambito della riorganizzazione e del riassetto delle società provinciali – 2018”*.

L'operazione è stata definita, previa deliberazione giuntale n. 801 del 18 maggio 2018, mediante atto rogato in forma pubblica, in data 22 novembre 2018.

Per effetto della fusione, la società incorporante ha preso il nome di Trentino Digitale s.p.a., che è divenuta operativa dal 1° dicembre 2018.

Con la deliberazione n. 514/2019, l'Amministrazione provinciale ha incaricato, tra le altre cose, la Commissione tecnica, nominata secondo le previsioni del Programma per il 2018 – 2020, di verificare quali ambiti fossero ulteriormente rilasciabili al mercato, rispetto a quanto programmato con la deliberazione n. 542/2016.

Detta Commissione ha dedicato uno specifico *focus* tematico all'innovazione dell'amministrazione trentina.

Sono state proposte alcune *“diretrici di sviluppo strategico”*, che hanno, a loro volta, individuato talune puntuali attività definite *“diretrici di intervento”*, i cui effetti si riflettono, in larga parte, sul sistema/apparato organizzativo provinciale:

- a) la creazione di una rete di competenze a supporto del territorio, in collaborazione fra Trentino Digitale, Provincia e Consorzio dei Comuni;
- b) l'innovazione e la trasformazione digitale nella pubblica amministrazione, correlate all'attività di ricerca, sfruttando l'elevato potenziale presente, composto da numerosi centri di ricerca e dall'Università, con l'obiettivo di creare un sistema di laboratori di innovazione fra le pubbliche amministrazioni del sistema pubblico trentino (Provincia, Comuni e Azienda provinciale per i servizi sanitari), Trentino Digitale, i centri di ricerca e le imprese, in un'ottica integrata e sinergica di laboratorio e di messa in rete delle realtà e delle competenze;
- c) la creazione di un *public procurement* innovativo sull'ICT, da correlare con i laboratori di innovazione territoriali;
- d) la costituzione di un organo di coordinamento operativo (Comitato di indirizzo e di controllo sull'ICT/TLC), che identifichi le aree prioritarie di intervento e quelle dove si crea maggiore

valore aggiunto (ad esempio: *e-health*), sulla base del modello già utilizzato per la selezione delle attività di ricerca;

- e) lo sviluppo delle *digital soft skills* (*co-creativity, virtual communication, awareness, productivity, accountability*) e contaminazione all'interno del sistema per l'acquisizione di nuove *hard skills* nell'ambito *cloud* e *data management*, anche mediante il supporto di laboratori di innovazione territoriale;
- f) revisione del processo di gestione del fabbisogno pubblico, utilizzando il Comitato di indirizzo e controllo sull'ICT/TLC e prevedendo anche una collaborazione con i diversi attori territoriali.

Nell'ambito di questo processo, Trentino Digitale è chiamata a svolgere il ruolo di motore della trasformazione digitale della pubblica amministrazione trentina, contribuendo concretamente allo sviluppo, in chiave digitale, del territorio e della società trentina.

Fondamentale nell'attuazione di questa missione è lo strumento del piano triennale per il settore ICT/TLC, in modo da coniugare il rispetto del contenimento della spesa pubblica e la garanzia di adeguate infrastrutture digitali per tutto il territorio.

La Commissione tecnica ha evidenziato l'esigenza di una rapida evoluzione, in considerazione del piano di informatizzazione nazionale della PA e della necessità di adeguamento delle attività⁸⁸³.

Pertanto, il Programma per il 2020-2022 prevede che siano sviluppate, entro il 31 marzo 2021, nell'ambito della convenzione per la *governance* di Trentino Digitale, approvata con deliberazione giuntale n. 207 del 14 febbraio 2020, tre azioni:

- a) la creazione di un nucleo tecnico di valutazione e coordinamento per il settore ICT/TLC, composto da referenti della Provincia, del Consorzio dei Comuni Trentini, dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari e da altri *stakeholder*, con il compito di individuare le priorità digitali da perseguire;
- b) l'elaborazione e l'avvio di un piano di accrescimento delle competenze digitali;
- c) la riorganizzazione di Trentino Digitale.

Completate queste linee di intervento, sarà possibile verificarne l'impatto sullo schema organizzativo meglio rispondente a coprire, nel breve e nel medio periodo, il fabbisogno pubblico di informatica e telecomunicazioni, presentato nella Relazione tecnica al Programma per il 2020-2022.

Al riguardo, il Programma 2020-2022 ha fissato il termine del 30 settembre 2021 per l'individuazione del punto di equilibrio fra rapporto con il mercato e domanda pubblica di ICT/TLC, nonché per l'individuazione degli elementi fondanti del percorso relativo all'attribuzione delle funzioni per la strategia, all'innovazione e all'attuazione evolutiva del SINET.

⁸⁸³ Per i dettagli si rimanda alla deliberazione G.P. n. 249/2020.

In merito al suggerimento della Commissione tecnica di cedere l'infrastruttura della rete a banda larga, oggi appartenente a Trentino Digitale, per metterla a disposizione degli operatori delle telecomunicazioni a condizioni eque, trasparenti e non discriminatorie, la Giunta provinciale ha ritenuto di mantenerne il controllo pubblico e di valutare, entro il 30 giugno 2021, se conferire questa infrastruttura ad un'altra società partecipata dalla Provincia, al fine di ottimizzarne l'investimento.

Nel riscontro istruttorio la Provincia non ha fornito aggiornamenti sullo stato di attuazione del polo dell'informatica e delle telecomunicazioni.

Nella delibera n. 728/2022, si specifica solamente che la struttura provinciale di riferimento e Trentino Digitale sono state formalmente informate delle attività poste a loro carico dal Programma per il 2020-2022.

• **Polo unico dello sviluppo territoriale e del patrimonio immobiliare**

L'ipotesi di costituire un polo unico dello sviluppo e del patrimonio, aggregando realtà che operano con finalità complementari, già considerata dalla Relazione tecnica al "*Programma per la riorganizzazione e il riassetto delle società provinciali per il periodo 2018-2020*", adottata con deliberazione giuntale n. 514 del 12 aprile 2019, è stata giudicata positivamente dalla Commissione tecnica.

Il settore del patrimonio immobiliare della Provincia risulta attualmente gestito attraverso tre diverse società pubbliche, le prime due afferenti all'area della gestione immobiliare e dello sviluppo economico, la terza afferente all'area delle politiche sociali e di welfare:

1. Patrimonio del Trentino s.p.a. (controllata al 100%);
2. Trentino Sviluppo s.p.a. (controllata al 100%);
3. ITEA s.p.a. (controllata al 100%).

La prospettata ipotesi di fusione di Patrimonio del Trentino in Trentino Sviluppo, confermata dalla Giunta provinciale nella deliberazione n. 2019/2020, trova la propria giustificazione, poiché:

1. strategicamente, lo sviluppo territoriale può essere coltivato come missione di interesse generale con maggiore intensità ed efficacia, disponendo anche della leva del patrimonio immobiliare;
2. tecnicamente, le due realtà hanno nella convenzione con la Provincia lo stesso strumento di regolazione dei rapporti e di affidamento di attività istituzionali;
3. funzionalmente, Trentino Sviluppo, quale società incorporante o acquirente, in base all'art. 26, c. 2, beneficerebbe della esenzione dai vincoli di scopo e di attività di cui all'art. 4 del d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175.

Si è espressa, quindi, l'indicazione di integrare il Polo dello sviluppo con quello del Patrimonio immobiliare, procedendo all'aggregazione tra Trentino Sviluppo e Patrimonio del Trentino, entro il 31

dicembre 2021, dando mandato a Trentino Sviluppo di elaborare, d'intesa con Patrimonio del Trentino, il progetto di fusione.

Le società, peraltro, non hanno elaborato il piano di aggregazione, ritenendo la fusione per incorporazione di Interporto Servizi in Patrimonio del Trentino prodromica rispetto alla fusione tra Trentino Sviluppo e la stessa Patrimonio del Trentino.

A seguito di questa operazione di accorpamento, assumerà ancora più valore il fatto che la gestione degli immobili del Polo Fieristico di Riva del Garda verrà gestita, in quanto beni pubblici funzionali al supporto al sistema fieristico provinciale, tramite il Fondo (*ex art. 33 della l.p. 13 dicembre 1999, n. 6*), da parte proprio di Trentino Sviluppo.

Al riguardo, è stato confermato l'obiettivo della cessione delle quote detenute da Trentino Trasporti in Riva del Garda Fiere Congressi, il cui termine è stato spostato al 30 giugno 2021.

Anche quest'operazione, unitamente al consolidamento di Trento Fiere s.p.a. in Patrimonio del Trentino, già completato in data 29 settembre 2020, è intesa alla semplificazione organizzativa.

In ragione della disponibilità maturata nel frattempo dal Comune di Riva del Garda, è stata confermata, altresì, nella deliberazione n. 2019/2020, anche la dismissione dell'attività nel settore alberghiero, prevista dal programma adottato con deliberazione n. 1102 del 2016, riguardante la società Hotel Lido Palace s.p.a., partecipata indirettamente da Trentino Sviluppo, in quanto controllata al 51% da Lido di Riva del Garda s.r.l.

Il termine per la cessione delle quote detenute da Trentino Sviluppo in Lido di Riva del Garda è stato spostato, dal Programma 2020-2022, al 30 giugno 2022.

Nella seduta del 10 febbraio 2021 l'assemblea dei soci della Lido Riva del Garda ha preso in esame la perizia relativa alla valutazione dell'Hotel Lido Palace e, considerando che la stima è stata redatta antecedentemente alla pandemia da Covid-19, ha deciso di aggiornare in tempi brevi gli *stakeholders* interessati e valutare le azioni da intraprendere.

Ad oggi non risultano sviluppi in merito⁸⁸⁴.

Secondo Trentino Sviluppo, comunque, si potranno valutare eventuali interessamenti all'acquisto delle quote a seguito dell'adozione del piano strategico della società e della sua controllata e alla luce dei recenti rinnovi dei rispettivi organi di amministrazione.

Sono state, poi, illustrate le strategie e le attività poste in essere per la revisione del sistema di intervento provinciale nel settore funiviario, caratterizzato da perdite strutturali e costanti ed elevato indebitamento.

⁸⁸⁴ Nota prot. PAT n. 254590 dell'11 aprile 2022, in risposta al quesito n. 39.

In particolare, il nuovo approccio di Trentino Sviluppo nei confronti di questo tipo di partecipazioni prevede le seguenti linee strategiche:

- acquisizione a patrimonio pubblico degli impianti (opere di innevamento, impianti di risalita, bacini di accumulo) e successiva messa a disposizione con contratti di locazione, ai fini di agevolare l'equilibrio economico delle società, pesantemente condizionato dagli onerosi obblighi di manutenzione e dall'impatto degli ammortamenti, nella maggior parte dei casi determinanti forti perdite d'esercizio ed abbattimento del patrimonio sociale;
- riduzione del peso di carattere partecipativo da parte di Trentino Sviluppo, per stimolare la maggiore presenza di privati nella gestione.

Le partecipazioni detenute da Trentino Sviluppo nel settore funiviario sono state ridotte al 31 dicembre 2018 da 21 a 15 ed il capitale di Trentino Sviluppo in partecipazioni è passato da euro 93,2 milioni di euro, nel 2014, a 63,6 milioni di euro, nel 2018.

Il Programma per il 2020-2022 ha confermato gli indirizzi esposti anche per il periodo 2020-2022.

Per il dettaglio delle operazioni portate a termine da Trentino Sviluppo, nel corso del 2021, si rinvia alla d.g.p. n. 728 del 29 aprile 2022, nella quale viene anche segnalata l'attività di supporto svolta da Trentino Sviluppo per la progettazione delle opere previste per le Olimpiadi invernali 2026.

Per quanto riguarda l'edilizia abitativa, con riferimento ad ITEA, il Programma per il 2020-2022 ha rinviato al 31 marzo 2023, in occasione dell'adozione del Programma di riordino societario 2023-2025, la scelta sulla forma organizzativa (società di capitali, ente pubblico economico, ente pubblico o semplice agenzia) più appropriata per la gestione del servizio di edilizia abitativa, poiché connessa alle linee del *welfare* provinciale, laddove, al momento, è riconosciuta priorità alle misure intese a fronteggiare le gravi conseguenze dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 sulla tenuta sociale ed economica della comunità e del territorio provinciali.

È stata, quindi, rappresentata la necessità, nelle more della decisione definitiva in ordine alla forma organizzativa che dovrà assumere ITEA, di ridefinire in modo più puntuale e coerente l'atto che regola i rapporti tra la società e la Provincia e che declina contenuti e modalità dell'affidamento di attività.

Con deliberazione n. 2270 del 22 dicembre 2020 è stato approvato il nuovo schema di convenzione fra la Provincia e tale società *in house*. La convenzione è stata sottoscritta in data 1° aprile 2021.

Il Programma per il 2020-2022 prevede, altresì, che gli enti locali, tramite esplicita e nuova disposizione legislativa provinciale, siano autorizzati a cedere - a titolo gratuito - ad ITEA il proprio patrimonio abitativo o ad affidarne, nell'ambito della quota *extra moenia* di ITEA, (*ex art. 16 del d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175*) la gestione.

Al fine di riconoscere maggiore rappresentatività ai Comuni e alle loro forme associative o consortili o unionali, la legge provinciale potrà prevedere che la designazione di un componente dell'organo di amministrazione di ITEA sia riservata al Consiglio delle autonomie locali.

I criteri di determinazione delle assegnazioni degli alloggi sono di competenza della Provincia. Contestualmente andrà rimodulata la previsione dell'art. 13, c. 8, della l.p. 16 giugno 2006, n. 3, che dispone, in via transitoria, che ITEA continui a operare a favore dei Comuni e delle Comunità, con la precisazione che, fino a quando non sia diversamente stabilito in attuazione della legge provinciale predetta, i programmi e i finanziamenti destinati a ITEA sono adottati dalla Provincia, previa intesa con il Consiglio delle autonomie locali.

Al tempo stesso, è previsto che sia messa a regime anche la disposizione di cui all'art. 3, c. 9, della l.p. 7 novembre 2005, n. 15, in tema di definizione dei finanziamenti e di programmazione.

Il termine per le modifiche all'impianto normativo è fissato al 30 settembre 2021.

Al riguardo, è stata modificato, con l.p. 4 agosto 2021, n. 18, il c. 8 dell'art. 13 della l.p. n. 3/2006, disponendo che la convenzione in essere tra ITEA e i Comuni e le Comunità, scadute all'entrata in vigore della l.p. n. 18/2021, siano rinnovate fino al termine del 31 dicembre 2022, in considerazione della futura revisione della l.p. n. 3/2006. Questo, al fine di garantire la continuità operativa nell'erogazione del servizio.

La Commissione tecnica si è pronunciata anche a favore dell'adozione di un'ulteriore misura riorganizzativa dell'apparato societario provinciale, valutata come adeguata e percorribile: la costituzione di un *"veicolo societario immobiliare"*.

Questo strumento, una volta definito sul piano giuridico, consentirebbe, a regime, di governare in modo unitario il patrimonio disponibile, presente nel perimetro pubblico e attualmente suddiviso tra una pluralità di soggetti (Provincia autonoma di Trento, Patrimonio del Trentino, Trentino Sviluppo e – per la parte abitativa – ITEA), al fine di efficientarlo e renderlo così maggiormente redditizio.

L'ipotesi prospettata è rilevante anche per la dimensione economica. Pertanto, si è incaricata Cassa del Trentino di redigere, con la collaborazione di Patrimonio del Trentino, Trentino Sviluppo e di ITEA di un'analisi di fattibilità congiunta, individuando, quale termine per tale elaborazione il 30 giugno 2021⁸⁸⁵.

Cassa del Trentino, evidenziando che la società Patrimonio del Trentino è quella, tra i soggetti coinvolti, ad avere una specifica esperienza in ambito immobiliare, ha affidato ad essa il compito di effettuare lo studio di fattibilità.

⁸⁸⁵ Deliberazione G.P. n. 564 del 9 aprile 2021.

Patrimonio del Trentino ha incaricato, a sua volta, una società di consulenza, che ha proposto la costituzione di una nuova società, che avrebbe la forma di s.p.a. *benefit*.

Nella delibera della Giunta provinciale n. 728/2022, si rileva che tale proposta risulta avere parziale attinenza con le indicazioni della Commissione tecnica e che l'obiettivo perseguito non è del tutto coincidente a quanto espressamente indicato.

● **Settore del credito**

Con riguardo al settore del credito, in attuazione delle previsioni del *“Programma per la riorganizzazione e il riassetto delle società provinciali – 2016”*, con deliberazione n. 713 del 12 maggio 2017, la Giunta provinciale ha approvato il *“Programma attuativo di riordino delle partecipazioni nel settore del credito nell'ambito della riorganizzazione e del riassetto delle società provinciali – 2017”*, che analizza il contesto del settore del credito, evidenziando, caso per caso, le azioni da intraprendere.

Con riguardo alle partecipazioni detenute da Cassa Trentino, sono state alienate quelle in Terfin s.r.l., quelle in Banca Etica Popolare e quelle in Istituto Atesino di Sviluppo s.p.a., nel 2017, nonché quelle in Paros s.r.l. e UniT s.r.l., nel 2018.

Per quanto riguarda, la cessione delle partecipazioni detenute da Cassa del Trentino e Trentino Sviluppo in Infrastrutture C.I.S. s.r.l., l'indirizzo era quello di alienarle entro il 31 dicembre 2018.

In fase attuativa, tuttavia, è stato deciso di sospendere le azioni intraprese per lo svolgimento della procedura pubblica di cessione congiunta delle partecipazioni detenute dalle due società in Infrastrutture C.I.S., in quanto detta società detiene partecipazioni in Autostrada del Brennero s.p.a. ed Autovie Venete s.p.a., entrambe interessate dalla procedura di trasformazione *in house*, anche tramite la costituzione di una nuova società per la gestione dei relativi assi autostradali.

Si è, infatti, ritenuto di differire, prima al 31 dicembre 2019, e, poi, al 31 dicembre 2020 (con il Programma per il periodo 2018 – 2020) il termine per la cessione di Infrastrutture CIS, in attesa della conclusione del percorso di affidamento delle concessioni autostradali, con l'obiettivo di generare l'interesse del maggior numero di operatori e porre le basi per massimizzare l'incasso dalla privatizzazione.

Il Programma per il 2020-2022 ha spostato ulteriormente il termine, portandolo al 31 dicembre 2022.

Per quanto concerne Mediocredito Trentino-Alto Adige s.p.a., diversamente da quanto previsto dal Programma 2016 con la deliberazione n. 542/2016, la precedente Giunta provinciale, considerata la riforma delle banche popolari e di quelle del credito cooperativo a livello nazionale, il monitoraggio dei crediti deteriorati nell'area del Triveneto ed il rispetto della disciplina europea in materia di aiuti

di Stato, aveva ravvisato l'opportunità di procedere all'alienazione della quota societaria della Provincia autonoma di Trento.

Al riguardo, con deliberazione n. 570/2017, veniva approvato lo schema di protocollo d'intesa, poi sottoscritto in data 30 giugno 2017, per la definizione di un percorso di valorizzazione condiviso tra Regione autonoma Trentino-Alto Adige, Provincia autonoma di Trento e Provincia autonoma di Bolzano delle rispettive partecipazioni paritetiche (17,49%).

Successivamente, con d.g.p. n. 713 di data 12 maggio 2017, veniva approvato il *“Programma attuativo di riordino delle partecipazioni nel settore del credito nell'ambito della riorganizzazione e del riassetto delle società provinciali – 2017”*, nel quale veniva prospettata l'opportunità di alienare la quota della Provincia, in accordo e congiuntamente agli altri soci pubblici.

La Regione Trentino-Alto Adige, con deliberazione giuntale n. 217 del 17 ottobre 2019, ha espresso l'indirizzo di cedere, gratuitamente ed in parti uguali, la propria partecipazione alle Province autonome di Trento e Bolzano (pari complessivamente a n. 19.669.500 azioni, per un valore di euro 21.633.400,00). Per accettare la cessione gratuita, considerato che la partecipazione della Provincia avrebbe superato la soglia del 20%, è previsto che la Giunta chieda l'autorizzazione della Banca Centrale Europea, ai sensi e per gli effetti dell'art. 19, commi 2 e 5, del d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385.

Nel Programma per il 2020-2022, la Giunta provinciale ha rivalutato lo schema di lavoro già adottato, ipotizzando anche soluzioni diverse.

In particolare, per la realizzazione del progetto volto a fare di Mediocredito Trentino-Alto Adige una banca a sostegno del territorio e del suo sviluppo economico, è stato ritenuto prioritario verificare le condizioni per un rinnovato governo e controllo pubblico di questo istituto di credito.

Pertanto, il Programma 2020-2022 ha confermato l'acquisizione, a titolo gratuito, della metà della quota oggi detenuta dalla Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol e, successivamente, ha determinato di acquisire, a titolo oneroso, anche le azioni possedute dalla Provincia autonoma di Bolzano.

Con la maggioranza azionaria così conseguita, si doveva procedere a ricercare *partner* del settore economico – finanziario e di quello bancario, con cui portare a compimento, sotto la regia della Provincia, il progetto di valorizzare Mediocredito Trentino-Alto Adige, da completare entro il 31 dicembre 2021.

Nell'ipotesi in cui non fosse stato possibile perseguire con successo tale percorso, il Programma per il 2020- 2022 prevedeva che venisse indetta la procedura competitiva, prevista dall'art. 10 del d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175, al fine di individuare sul mercato l'operatore interessato all'acquisto dell'intera partecipazione pubblica in Mediocredito Trentino - Alto Adige.

La Provincia, in esito alla procedura per l'individuazione dell'aggiudicatario, si era riservata di alienare la propria quota ovvero, secondo condizioni predeterminate e termini economici asseverati, di

procedere ad un concambio (totale o parziale) delle proprie azioni detenute in Mediocredito Trentino–Alto Adige con quelle dell’istituto aggiudicatario della gara, qualora il mantenimento di una partecipazione bancaria fosse ritenuto necessario per la realizzazione dell’obiettivo di fare di Mediocredito Trentino–Alto Adige la banca *corporate* per il territorio.

Per la soluzione subordinata, il termine di conclusione della procedura di scelta dell’acquirente era stato stabilito nel 30 giugno 2023.

È stata, quindi, approvata la l.p. n. 16 del 28 dicembre 2020, recante *“Disposizioni relative alla partecipazione nella società Mediocredito Trentino – Alto Adige”*, per la autorizzazione ad effettuare l’acquisto di quote di partecipazione della suddetta società da altre pubbliche amministrazioni, nonché la possibilità di cedere parte della propria quota di partecipazione a imprese specializzate in gestione bancaria e finanziaria.

In particolare, l’art. 7, commi 1 e 2, della citata l.p. n. 16/2020, dispone che: *“1. Allo scopo di favorire il rafforzamento del sistema creditizio provinciale, sostenere i processi di crescita dell’economia del territorio trentino e promuovere l’innovazione e la competitività delle imprese trentine, la Provincia è autorizzata ad acquisire quote di partecipazione del capitale sociale detenute da altre pubbliche amministrazioni nella società Mediocredito Trentino - Alto Adige s.p.a., anche per raggiungerne il controllo.*

2. A seguito dell’operazione finanziaria prevista dal comma 1, la Provincia, con deliberazione della Giunta provinciale, può cedere parte della propria quota di partecipazione a imprese specializzate in gestione bancaria e finanziaria previo parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale. La cessione è subordinata all’accettazione da parte degli acquirenti di patti parasociali a garanzia del perseguimento dello scopo indicato nel comma 1.”.

Nelle more del perfezionamento della cessione a titolo gratuito delle quote in mano regionale alle due Province, essendo giunto a scadenza il precedente patto parasociale tra le parti, con deliberazione della Giunta provinciale n. 577 del 13 aprile 2021, è stato approvato lo schema di patto parasociale fra i soci Regione autonoma Trentino - Alto Adige, Provincia autonoma di Trento, Provincia autonoma di Bolzano e Cassa Centrale Raiffeisen dell’Alto Adige s.p.a. concernente la partecipazione in Mediocredito Trentino Alto-Adige, avente durata fino al 31 dicembre 2023.

In proposito, la Provincia ha rappresentato⁸⁸⁶ che i soci pubblici (Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol, Provincia autonoma di Trento e Provincia autonoma di Bolzano) di Mediocredito detengono complessivamente la maggioranza delle azioni (52,47%) del capitale sociale, gli altri soci sono rappresentati dal Credito Cooperativo - azionista di minoranza -, per un valore complessivo del

⁸⁸⁶ Nota prot. PAT n. 416652 del 13 giugno 2022, in risposta alla nota prot. Corte dei conti n. 841 del 1° giugno 2022 (punto n. 97).

36,55% (con un valore del 35,21%, riferito a Casse Rurali-Raiffeisen Finanziaria s.p.a.), e, per il residuo 10,98%, da altri operatori privati.

I rapporti tra i soci pubblici ed il Credito Cooperativo sono stati disciplinati, al fine di consentire un più efficace perseguimento di adeguate strategie di sviluppo, da un “Protocollo d’intesa e Accordo Parasociale”, stipulato nell’anno 2000, rinnovato nel 2009 e prorogato, nel 2014, fino al 7 luglio 2019.

Successivamente, è stato stipulato il patto parasociale, sottoscritto dalle parti in data 10 e 14 ottobre 2019, avente durata fino al 31 dicembre 2020 e, da ultimo, il patto, sottoscritto dalle parti in data 19 e 20 aprile 2021, a seguito di approvazione, avvenuta con deliberazioni n. 577 del 13 aprile 2021 della Giunta provinciale di Trento e n. 53 del 12 aprile 2021 della Giunta regionale e con decisione di data 13 aprile 2021 della Giunta provinciale di Bolzano, avente durata sino al 31 dicembre 2023.

Il percorso condiviso, delineato dal patto parasociale, dovrà trovare una concreta attuazione nella definizione e approvazione, da parte del Consiglio di Amministrazione dell’Istituto e, conseguentemente, delle sue componenti territoriali, trentine e altoatesine, di un nuovo Piano industriale dell’Istituto bancario, funzionale alla sua valorizzazione in ottica regionale e di sviluppo territoriale.

La Provincia autonoma di Trento sta, inoltre, verificando le possibili soluzioni per Mediocredito Trentino – Alto Adige, attualizzandole rispetto al contesto economico e di sistema, fermo restando l’obiettivo di valorizzazione di Mediocredito Trentino – Alto Adige, posto dal Protocollo d’intesa firmato tra i soci pubblici.

A questo fine, è in corso la definizione di un nuovo Protocollo d’intesa tra Regione autonoma Trentino-Alto Adige, Provincia autonoma di Trento e Provincia autonoma di Bolzano, che tenga conto del mutato contesto e confermi l’impegno dei soci pubblici verso Mediocredito Trentino – Alto Adige, pur aprendo a nuove e diverse soluzioni.

Con la definizione tra le parti di un Protocollo condiviso, secondo uno schema che sia maggiormente allineato all’attuale contesto, verranno definite le linee di azione relative alla partecipazione in Mediocredito, anche rispetto a quanto indicato nel Programma triennale per la riorganizzazione e il riassetto delle società provinciali 2020-2022, adottato con d.g.p. n. 2019 del 4 dicembre 2020.

La Provincia ha, quindi, chiarito che l’autorizzazione della Banca Centrale Europea, ai sensi e per gli effetti dell’art. 19, cc. 2 e 5, del d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385, non è stata ancora formalizzata dalla Provincia.

Infatti, se è vero che la Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol, giusta la deliberazione giuntale n. 217 di data 17 ottobre 2019, ha espresso l’indirizzo di cedere gratuitamente ed in parti uguali la propria partecipazione alle Province autonome di Trento e Bolzano (pari a n. 9834750 azioni per un

valore di euro 10.816.700,00), la deliberazione di accettazione di questa cessione gratuita non è stata ancora approvata da parte delle rispettive Giunte provinciali.

La Banca d'Italia, che cura l'istruttoria per il rilascio dell'autorizzazione della Banca Centrale Europea, ai sensi e per gli effetti dell'art. 19, cc. 2 e 5, del d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (venendo superata per entrambe la quota del 20%), ha rappresentato che la cessione gratuita deve inquadrarsi in un contesto unitario, fornito necessariamente dalla definizione delle linee strategiche di sviluppo per Mediocredito Trentino – Alto Adige s.p.a., la cui elaborazione è stata affidata al Consiglio di Amministrazione di quest'ultimo, in base ai patti parasociali sopra richiamati.

La Provincia ha, infine, rappresentato che Mediocredito figura nel novero delle società quotate al momento dell'entrata in vigore del testo unico, per cui è previsto il regime speciale di non soggezione alle regole del testo unico, a meno che non sia espressamente previsto (art. 1, c. 5, e 26 del d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175).

Comunque, l'art. 24, c. 1, della l.p. 27 dicembre 2010, n. 27, che ha recepito le indicazioni del d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175, adeguandole al contesto di autonomia politica che lo Statuto speciale conferisce alle comunità residenti nel territorio trentino – altoatesino/sudtirolese, avrebbe statuito che:

- a) la Provincia autonoma e gli enti locali (comuni e comunità, di cui alla legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3) *“possono costituire e partecipare a società, anche indirettamente, nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 3, 4, 5, comma 3, e 7, commi 3 e 4, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, e da quest'articolo”*;
- b) nella misura in cui *“la partecipazione o la specifica attività da svolgere sono previste dalla normativa statale o regionale o provinciale, le condizioni dell'articolo 4, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 175 del 2016, si intendono rispettate”*.

Secondo la Provincia, l'art. 5 del d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175, riconoscendo la possibilità di intervento del legislatore (anche regionale/provinciale), consentirebbe di riformulare i nessi teleologici dell'art. 4 del testo unico, con l'avvertenza che, nel caso della legge regionale/provinciale, andrebbe riscontrato il relativo “titolo competenziale”.

La ragione è data dal fatto che la legge, assumendo un chiaro primato, è espressione democratica massima della volontà popolare.

In proposito, quindi, a fondamento dell'intervento legislativo provinciale, sarebbero da ritenersi le ampie e articolate prerogative che lo Statuto speciale di Autonomia, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, riconosce, agli artt. 8 e 9 del medesimo, alle Province autonome in tutti i settori dell'economia di questi territori (agricoltura, industria, commercio, artigianato, turismo).

In quest'ottica, utilizzare la leva dello strumento bancario risponderebbe, secondo la Provincia, all'esigenza di irrobustire il tessuto economico mediante il rafforzamento delle politiche pubbliche.

Nel contraddittorio orale, la Provincia ha chiarito che l'accordo tra i soci pubblici del 2017, nel quale ci si prefiggeva l'obiettivo di ridurre la partecipazione in Mediocredito, non è stato mai disconosciuto dalle due Province autonome e dalla Regione Trentino-Alto Adige, poiché non è compito di un ente pubblico gestire banche e, quindi, a maggior ragione, avere quote di partecipazione maggioritarie.

Il progetto era chiaro e ben configurato ed era stata fatta anche una perizia di stima del valore delle azioni.

Nel frattempo, il mercato si è evoluto e quello che, in quel momento, si immaginava potesse essere il socio di riferimento, Casse Rurali-Raiffeisen Finanziaria (CRR FIN), espressione delle Casse Rurali trentine e altoatesine che hanno in Mediocredito il 35%, è venuto meno perché la componente trentina del credito cooperativo di fatto è confluita in un gruppo nazionale, Cassa Centrale Banca. Questo processo di fuoriuscita dall'alveo territoriale nell'offerta di credito delle casse rurali sta determinando un ridotto interesse da parte della componente trentina di CRR FIN e, quindi, il venir meno di questo progetto, che gli enti pubblici avevano coordinato e favorito, di confluenza di Mediocredito nell'ambito del credito cooperativo trentino e altoatesino.

Attualmente, la Provincia sta riflettendo sulla individuazione del socio privato di riferimento che – come richiesto anche dalla Banca d'Italia – dovrà comunque essere un azionista esperto nel settore bancario, in grado di determinare le sorti future di Mediocredito.

Si tratta di un progetto sospeso nel tempo, ma non rivisto nei suoi contenuti essenziali.

L'obiettivo delle Province resta, quindi, quello di ridurre la partecipazione.

La Corte prende atto della intenzione della Provincia, ma, frattanto, anche alla luce dei principi affermati nella sentenza della Corte costituzionale n. 86 del 4 aprile 2022, già innanzi trattati e che qui si intendono integralmente richiamati, non può che ribadire le perplessità già espresse lo scorso anno sulla variazione del programma della Provincia, che prevedeva la alienazione delle quote in Mediocredito Trentino - Alto Adige, nel senso del mantenimento o della acquisizione di ulteriori quote di partecipazione del capitale sociale detenute da altre pubbliche amministrazioni.

In particolare, il d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175 (TUSP), con riguardo alla partecipazione di tutte le pubbliche amministrazioni all'attività bancaria, introduce una disciplina speciale dettata dall'art. 4, comma 9-ter, che consente di acquisire o mantenere partecipazioni, comunque non superiori all'1% del capitale sociale, esclusivamente nelle società bancarie di finanza etica e sostenibile, come definite dall'art. 111-bis del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385, senza ulteriori oneri finanziari rispetto a quelli derivanti dalla partecipazione medesima. I limiti introdotti dalla disciplina speciale di cui innanzi alla partecipazione delle pubbliche amministrazioni in imprese bancarie non paiono derogabili dal precedente c. 9 del medesimo art. 4,

secondo cui *“I Presidenti di Regione e delle province autonome di Trento e Bolzano, con provvedimento adottato ai sensi della legislazione regionale e nel rispetto dei principi di trasparenza e pubblicità, possono, nell’ambito delle rispettive competenze, deliberare l’esclusione totale o parziale dell’applicazione delle disposizioni del presente articolo a singole società a partecipazione della Regione o delle province autonome di Trento e Bolzano, motivata con riferimento alla misura e qualità della partecipazione pubblica, agli interessi pubblici a essa connessi e al tipo di attività svolta, riconducibile alle finalità di cui al comma 1. Il predetto provvedimento è trasmesso alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, alla struttura di cui all’articolo 15, comma 1, nonché alle Camere ai fini della comunicazione alle commissioni parlamentari competenti.”*.

L’esclusione totale o parziale, cui fa riferimento detta disposizione normativa, infatti, pare riferibile esclusivamente alle attività di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 4, trattandosi di un rinvio fisso e, quindi, riferibile all’art. 4, nel testo vigente al momento della sua introduzione; mentre il comma 9-ter è stato introdotto solo successivamente.

D’altro canto, per l’attività bancaria, lo stesso legislatore, proprio con l’introduzione del comma 9-ter, sembrerebbe avere effettuato una valutazione di non riconducibilità alle attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali, trattandosi di attività prettamente commerciale.

Peraltro, anche laddove si volesse ritenere applicabile il predetto c. 9 dell’art. 4 alla attività bancaria, va evidenziato che l’esclusione dell’applicazione delle disposizioni di cui all’art. 4 va limitata, per espresso dettato normativo, all’ambito delle rispettive competenze.

Sicché, l’esclusione non può, comunque, incidere sul vincolo di scopo e di attività, di cui all’art. 4 citato, attinente a materia afferente alla concorrenza ed al mercato, e, perciò, rientrante nella competenza esclusiva statale.

Tant’è che *“l’esclusione totale o parziale dell’applicazione delle disposizioni del presente articolo”* deve essere motivata proprio *“con riferimento alla misura e qualità della partecipazione pubblica, agli interessi pubblici a essa connessi e al tipo di attività svolta, riconducibile alle finalità di cui al comma 1”*; comma 1 che impone, per la partecipazioni delle pubbliche amministrazioni in società, che l’oggetto delle stesse sia una attività di produzione di beni e servizi strettamente necessaria per il perseguimento delle proprie attività istituzionali.

È pure da aggiungere che i suddetti vincoli di scopo e di attività, di cui all’art. 4 citato, attenendo a materia afferente alla concorrenza ed al mercato, rientrano, come detto, nella competenza legislativa esclusiva statale e, pertanto, non possono ritenersi superati neppure dalla previsione di cui all’art. 24, c. 1, della l.p. 27 dicembre 2010, n. 27, secondo la quale *“Se la partecipazione o la specifica attività da svolgere sono previste dalla normativa statale o regionale o provinciale, le condizioni dell’articolo 4, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 175 del 2016, si intendono rispettate.”*.

La Provincia, anche lo scorso anno aveva dichiarato che la partecipazione in Mediocredito è intesa alla valorizzazione delle quote e al mantenimento della vocazione di banca a sostegno del territorio e del suo sviluppo economico, nella prospettiva, comunque, della cessione a privati.

Lo stesso argomento è stato utilizzato nell'ambito del giudizio sulla legittimità costituzionale dell'art. 34 della l.p. n. 7 del 2021, che prevedeva la partecipazione della Provincia, direttamente o tramite Cassa del Trentino s.p.a., in qualità di socio sovventore, alla società di mutua assicurazione a responsabilità limitata "ITAS Istituto Trentino-Alto Adige per Assicurazioni Società mutua di assicurazioni".

In tale sede, la Provincia ha sostenuto che *"la scelta di ricorrere alla leva dello strumento assicurativo, così come di quello bancario, corrisponderebbe «all'esigenza di irrobustire il tessuto economico mediante il rafforzamento delle politiche pubbliche»."* e che *"il comma 9 dell'art. 4 TUSP consentirebbe alle Regioni e alle Province autonome di sottrarre la partecipazione societaria all'applicazione dei limiti previsti dal medesimo art. 4, consentendo «di acquisire una partecipazione societaria in ambiti strategici per la tutela di interessi pubblici rilevanti, dunque anche in assenza di una relazione di necessità della stessa partecipazione societaria per l'esercizio di compiti istituzionali»."*

In proposito, la Corte costituzionale ha chiarito che *"l'oggetto della partecipazione prevista dall'impugnato art. 34, comma 1 - l'erogazione di servizi assicurativi, a pagamento, in tutto il territorio nazionale - eccede il menzionato limite generale, non essendo configurabile un legame di stretta necessità fra le attività esercitate dalla società ITAS s.p.a. e i fini istituzionali della Provincia autonoma di Trento, restando ininfluyente che la società rappresenti una realtà storicamente radicata nel territorio provinciale e la Provincia autonoma, ai sensi degli artt. 8 e 9 dello statuto speciale, sia titolare di competenza legislativa primaria in alcune materie che riguardano anche l'economia del territorio."*

Il TUSP è stato concepito in seno a un ampio progetto di riforma della pubblica amministrazione e riordina, innovando, un quadro legislativo piuttosto disorganico, frutto di ripetuti interventi del legislatore che avevano tentato di ridurre gli sprechi e di porre limiti al ricorso alle società a partecipazione pubblica.

Il TUSP, infatti, punta a contrastare l'aumento ingiustificato del ricorso alle partecipazioni pubbliche, con inefficienze gestionali gravanti, in ultima analisi, sui bilanci degli enti partecipanti. (...) La partecipazione della Provincia autonoma nella società di mutua assicurazione ITAS spa si inserisce in un settore che non può definirsi «strettamente necessario» al perseguimento dei suoi fini istituzionali o allo svolgimento delle sue funzioni, non rientrando l'attività assicurativa nemmeno fra i «beni o servizi strumentali all'ente» partecipante (art. 4, comma 2, lettera d, TUSP), con effetti potenzialmente lesivi della tutela della concorrenza, atteso che, come questa Corte ha già avuto modo di affermare, le norme che disciplinano restrittivamente le società pubbliche strumentali sono, tra l'altro, «dirette ad evitare che soggetti dotati di privilegi svolgano attività economica al di fuori dei casi nei quali ciò è imprescindibile per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali» (sentenza n. 229 del 2013).

La scelta della Provincia autonoma, pertanto, si pone in contrasto con una norma dettata nell'esercizio, al contempo, della competenza esclusiva statale in materia di ordinamento civile e di quella concorrente del

coordinamento della finanza pubblica, oltre che per dare attuazione al principio del buon andamento della pubblica amministrazione.”.

I principi innanzi affermati risultano evidentemente applicabili anche alle partecipazioni relative al settore bancario.

Con riguardo ad ITAS, la Provincia ha confermato l’inesistenza di impegni, pagamenti relativamente alla operazione di acquisirne delle quote.

Con riferimento alla partecipazione di Mediocredito Trentino-Alto Adige in Cassa Centrale Banca Credito Cooperativo Italiano s.p.a., il *“Programma attuativo di riordino delle partecipazioni nel settore del credito nell’ambito della riorganizzazione e del riassetto delle società provinciali – 2017”* ne prevedeva l’alienazione entro il 31 dicembre 2018.

Con nota di data 23 gennaio 2018, la direzione generale della Provincia aveva richiesto l’attivazione dell’assistenza prevista dall’art. 9-bis della vigente convenzione fra Provincia e Cassa del Trentino, al fine di definire, d’intesa con l’Agenzia provinciale per gli appalti e i contratti, il percorso attuativo di alienazione delle azioni privilegiate.

Peraltro, in considerazione di quanto rappresentato in ordine alla cessione della partecipazione pubblica in Mediocredito Trentino-Alto Adige, il Programma per il 2020-2022 ha posticipato l’attuazione della decisione di alienazione delle azioni privilegiate in Cassa Centrale Banca di Credito Cooperativo Italiano, al momento della individuazione dell’aggiudicatario della gara per Mediocredito e, quindi, al 31 dicembre 2023, prevedendo, comunque, la possibilità di sottoporre a revisione questo indirizzo, tramite aggiornamento del Programma per il 2020-2022, qualora dovessero emergere elementi nuovi.

Con riferimento, infine, alla partecipazione detenuta da Cassa del Trentino in Autostrade del Brennero, nel 2019 si è concluso il completo trasferimento delle azioni da Cassa del Trentino alla Provincia autonoma di Trento.

● **Settore dell’energia**

Con riferimento al settore dell’energia, il Programma per il 2016 aveva individuato l’obiettivo della deframmentazione delle realtà locali e l’avvio, ai fini del consolidamento e della crescita, della verifica di opportunità extra provinciali, in attuazione anche del criterio di cui all’art. 1, comma 611, lett. d), della l. 23 dicembre 2014, n. 190, che prevede l’aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica.

Queste linee sono state riprese e sviluppate dalla deliberazione n. 1560 del 29 settembre 2017, con cui, ai sensi dall'art. 7, c. 10, della l.p. 29 dicembre 2016 n. 19, la Giunta provinciale ha approvato la ricognizione delle partecipazioni possedute dalla Provincia autonoma di Trento al 31 dicembre 2016.

La Provincia, per il tramite di Trentino Sviluppo, partecipa a FinDolomiti s.r.l., la quale, a sua volta, è socia direttamente di Dolomiti Energia Holding s.p.a.

Il Programma per il 2020-2022 ha ribadito la sussistenza degli elementi di fatto e diritto che giustificano il mantenimento della suddetta quota sociale e ha evidenziato che la riduzione della frammentazione delle gestioni nel settore dell'energia, pur essendo da tempo uno degli obiettivi della Provincia e nonostante il recepimento del d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175, avvenuto con l'art. 7 della l.p. 29 dicembre 2016, n. 19, è stato implementato finora a ritmi assai modesti.

Il Programma per il 2020-2022 ha, quindi, evidenziato la validità delle ragioni che conducono le società pubbliche verso un nuovo paradigma industriale, per coniugare qualità del servizio, attenzione al sociale e sostenibilità ambientale con l'efficienza.

Di conseguenza, le società minori, nel rispetto dell'autonomia dei loro soci di riferimento, potranno scegliere tra propri modelli di mercato o di autoproduzione oppure aggregarsi a Dolomiti Energia Holding; opzione che, facendo salva un certo grado di autonomia, dovrebbe rafforzare il territorio, ricondurre ad unità il disegno industriale, conseguire economie di scala e ridurre gli oneri organizzativi ed amministrativi.

Con riferimento alla possibilità di aggregazione con altri *players* per realizzare politiche sia di ottimizzazione (consolidamento delle attuali attività mediante investimenti) che di espansione (fusione con altre realtà), la direzione di Dolomiti Energia ha prefigurato più possibilità di aggregazione, fra cui, in particolare, quella con AGSM s.p.a., società interamente controllata dal Comune di Verona, che si occupa anche della distribuzione e vendita del gas e dei servizi ambientali, oltre alla produzione di energia elettrica (centrali idroelettriche di San Colombano e Ala in territorio trentino; centrale a combustione sul Mincio).

L'ipotesi di integrazione non è andata a buon fine, ma recentemente sono ripresi i contatti con AGSM s.p.a. e AIM s.p.a., società del Comune di Vicenza, per costituire un partenariato.

Viene rilevata, a livello nazionale, la tendenza verso un marcato processo di aggregazione sotto la spinta dei grandi *players* del Nord Italia, quali IREN s.p.a. (Genova, Torino e Piacenza), Hera s.p.a. (Bologna e gran parte dell'Emilia-Romagna, con espansioni verso Treviso e Udine) e A2A s.p.a. (Milano e Brescia).

È stato, altresì, evidenziato che Dolomiti Energia Holding è una società quotata, avendo emesso a luglio 2017 uno strumento finanziario presso una borsa europea e, pertanto, la quotazione in Borsa può essere considerata nell'ambito di un piano di rafforzamento esterno al perimetro provinciale.

Per quanto concerne la distribuzione dell'energia elettrica, la Provincia ha confermato la propria diretta partecipazione in SET Distribuzione s.p.a, controllata da Dolomiti Energia Holding ed affidataria del servizio in parola.

Nel riscontro istruttorio, la Provincia non ha fornito aggiornamenti sullo stato di attuazione del polo dell'informatica e delle telecomunicazioni e, dalla delibera n. 728/2022, non risulta siano state effettuate operazioni di rilievo nel corso del 2021.

- **Euregio Plus SGR s.p.a. (ex Pensplan Invest SGR s.p.a.)**

Con deliberazione n. 2360 del 28 dicembre 2017, la Giunta provinciale ha approvato l'acquisto, da parte di Pensplan Centrum s.p.a., del 4% del capitale sociale di Pensplan Invest SGR s.p.a..

Nella delibera, veniva evidenziato che Pensplan Centrum, società istituita in base alla l.r. n. 3/1997 e partecipata per il 97,29% dalla Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, deteneva un pacchetto azionario pari al 64,44% del capitale sociale di Pensplan Invest SGR, società costituita nel 2001 nell'ambito del progetto Pensplan, promosso nel 1997, per la promozione e lo sviluppo della previdenza complementare nella Regione.

Sempre nella delibera, veniva precisato che, a partire dal 2016, era stato avviato un progetto di valorizzazione di Pensplan Invest SGR, che prevedeva la cessione a terzi del pacchetto azionario di maggioranza detenuto da Pensplan Centrum, con riconoscimento del diritto di prelazione ai soci privati. Tuttavia, era giunta una sola manifestazione di interesse da parte di una società privata, con la quale non era stato possibile giungere ad un accordo.

Conseguentemente, Pensplan Invest SGR aveva elaborato un programma alternativo, inteso a preservare il valore della SGR e ad individuare nuovi ambiti di attività.

Al fine di realizzare tale programma, si rendeva necessaria l'acquisizione, da parte di ciascuna delle Province autonome, del 45% del pacchetto azionario della società.

Con deliberazione n. 1805 di data 5 ottobre 2018, la Giunta provinciale modificava la propria precedente deliberazione n. 2360 del 28 dicembre 2017, disponendo di sciogliere, a seguito del nulla osta rilasciato dalla Banca d'Italia con provvedimento n. 912416 del 31 luglio 2018, la riserva all'acquisto di n. 76.500 azioni di Pensplan Invest SGR, pari al 4% del capitale sociale. Contestualmente, veniva rivisto al ribasso il prezzo di acquisto per singola azione risultato pari ad euro 4,39 per una spesa totale di euro 335.835,00.

L'acquisto era perfezionato in data 20 dicembre 2018.

Nel corso del 2019, Pensplan Invest SGR s.p.a. cambiava la propria denominazione in Euregio Plus SGR s.p.a., qualificandosi come società *in house* della Provincia autonoma di Bolzano e di Pensplan Centrum, che ne possiedono rispettivamente una quota del 45% e del 51%.

Il “Programma triennale per la riorganizzazione e il riassetto delle società provinciali 2020- 2022” ha individuato la possibilità di verificare l’eventuale aumento della quota di partecipazione detenuta dalla Provincia nella società sino al 41% del capitale sociale.

Nella seduta del 9 dicembre 2020, il Comitato di Coordinamento per l’esercizio del controllo analogo nei confronti di PensPlan Centrum ha ipotizzato un incremento della partecipazione provinciale in Euregio Plus SGR sino al 30%.

La procedura di acquisto è tuttora in corso⁸⁸⁷.

- **Centro servizi condivisi**

Dopo le valutazioni espresse dalla Commissione tecnica sul Centro Servizi Condivisi, con il Programma 2020-2022, la Provincia ha deciso di chiudere la società entro il 31 dicembre 2020.

Secondo l’Amministrazione provinciale, infatti, le finalità del Centro Servizi Condivisi sono state superate dal buon esito della politica di costituzione dei poli unici specializzati.

Laddove, peraltro, il progetto di riorganizzazione delle funzioni societarie trasversali e della connessa riqualificazione della spesa pubblica è stato svuotato di significato in ragione della resistenza opposta dalle società consorziate per cedere “sovranità” al Centro servizi condivisi.

In data 21 dicembre 2020, si è svolta l’Assemblea straordinaria del Centro Servizi Condivisi, nella quale è stato deliberato lo scioglimento e la messa in liquidazione della società.

In data 28 maggio 2021, l’Assemblea ordinaria del Centro Servizi Condivisi ha approvato il bilancio finale di liquidazione.

A seguire, Trentino Riscossioni è stata individuata come società referente per la consulenza di tipo fiscale a favore delle società controllate dalla Provincia, mentre Trentino Sviluppo ha attivato il servizio di *compliance* di cui al d.lgs. 8 giugno 2001, n.231 a favore delle medesime società⁸⁸⁸.

- **Hub Innovazione Trentino (HIT)**

Hub Innovazione Trentino società consortile a r.l. (HIT), attualmente trasformata in fondazione di partecipazione, è stata costituita nel 2015 tra la fondazione Bruno Kessler, la fondazione Edmund Mach, l’Università degli Studi di Trento e Trentino Sviluppo, per occuparsi di innovazione a supporto degli enti di ricerca costituenti il sistema STAR (Sistema Trentino della Ricerca e dell’Innovazione) e del sistema economico trentino.

I rapporti tra la Provincia e gli enti soci di HIT, con particolare riferimento agli essenziali obiettivi di sostegno allo sviluppo economico locale, sono regolati attraverso un accordo, che definisce anche il

⁸⁸⁷ Nota prot. PAT n. 254590 dell’11 aprile 2022, in risposta al quesito n. 39.

⁸⁸⁸ Nota prot. PAT n. 254590 dell’11 aprile 2022, in risposta al quesito n. 39.

contributo, in termini di risorse finanziarie, che la Provincia assegna ai singoli enti soci di HIT per l'attività della fondazione.

La Commissione tecnica - chiamata a pronunciarsi sull'opportunità di mantenere, sopprimere o rivedere detto soggetto, poiché potenzialmente interferente con la funzione di animazione territoriale assegnata a Trentino Sviluppo - si è espressa in favore del suo mantenimento, con la raccomandazione di migliorare il coordinamento con i soggetti attivi della ricerca (fondazione Bruno Kessler, fondazione Edmund Mach e l'Università degli Studi di Trento), distinguerne la missione rispetto a quella di Trentino Sviluppo e far assumere ad HIT pari livello delle fondazioni provinciali di ricerca nel sistema trentino della ricerca e dell'innovazione.

Il mantenimento di HIT implicava la modifica della disciplina provinciale di riferimento sulla ricerca (l.p. n. 14/2005) e l'inserimento tra gli enti strumentali di diritto pubblico.

La Giunta provinciale ha accolto le indicazioni, approvando, con deliberazione n. 416 di data 27 marzo 2020, il disegno di legge di modifica della l.p. 2 agosto 2005, n. 14, che detta la disciplina provinciale di materia di ricerca.

È stata, quindi, approvata la l.p. n. 11 del 29 ottobre 2020, che ha inserito, nella l.p. n. 14/2005, l'art. 12-*bis*, con il quale si autorizza la Provincia a partecipare alla fondazione HIT, che, in tal modo, potrà essere riconosciuta come ente strumentale, ai sensi della l.p. n. 3/2006.

Con la deliberazione n. 623 di data 14 aprile 2022, la Giunta provinciale ha inserito la fondazione HIT tra i propri enti strumentali.

Con riferimento a questo intervento, il Programma 2020-2022 prevede di effettuare una verifica dell'impatto al 31 marzo 2023, in occasione del programma di riordino societario 2023-2025.

- **Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 s.p.a.**

Il Comitato Olimpico Internazionale (CIO) ha assegnato l'organizzazione dei Giochi Olimpici e Paralimpici 2026, alle Regioni Veneto e Lombardia, alle Province autonome di Trento e Bolzano e ai Comuni di Milano e Cortina d'Ampezzo.

Al fine di accompagnare e sostenere di adempimenti necessari per l'organizzazione dei Giochi, è stata autorizzata, con il d.l. 11 marzo 2020, n. 16, convertito, con modificazioni, nella l. 8 maggio 2020, n. 31, la costituzione di una società - "Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026" - incaricata della realizzazione delle opere infrastrutturali connesse ai Giochi stessi.

A livello provinciale, al fine di accompagnare e sostenere gli adempimenti necessari, sono state approvate la l.p. 6 agosto 2019, n. 5 (art. 29), la l.p. 30 ottobre 2019, n. 11 (art. 3), la l.p. 3 dicembre 2019 (art. 31) e la l.p. 18 maggio 2021, n. 8⁸⁸⁹.

La disposizione di cui all'art. 3 della l.p. n. 11/2019 autorizza la partecipazione della Provincia al soggetto deputato alla realizzazione delle infrastrutture, disponendo, altresì, in merito agli impegni finanziari da assumere.

Con la deliberazione n. 1693 del 16 ottobre 2021, la Giunta provinciale ha autorizzato la partecipazione della Provincia, nella misura del 5% del capitale sociale, alla società Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 s.p.a., sottoscrivendo n. 50.000 azioni ordinarie per l'importo complessivo di 50.000,00 euro, approvandone l'atto costitutivo e lo statuto.

La società è stata costituita in data 22 novembre 2021.

• **Trentino Lunch s.r.l.**

Tra i provvedimenti adottati in materia di razionalizzazione delle società partecipate nel corso del 2021, si evidenzia la deliberazione n. 1221 del 16 luglio 2021 con la quale la Giunta provinciale ha autorizzato Trentino Sviluppo alla costituzione della società Trentino Lunch s.r.l. ai fini dell'affidamento *in house* del servizio sostitutivo di mensa in base all'art. 75-*quinquies* della l.p. 3 aprile 1997, n. 7 (introdotto dall'art. 19 della l.p. 23 marzo 2020, n. 2 e novellato dall'art. 1 della l.p. 8 marzo 2021, n. 4).

La scelta compiuta si propone di fornire un "servizio di sistema", potenzialmente attivabile da tutti gli enti pubblici interessati dall'art. 75-*quinquies* e di erogarlo con una modalità innovativa al fine di perseguire vantaggi in favore di tutti gli attori interessati (gli esercenti dei servizi di ristorazione, gli enti pubblici e i loro dipendenti).

Al 31 dicembre 2021, la società Trentino Lunch era controllata al 100% da Trentino Sviluppo, ma l'intenzione del legislatore provinciale è di trasformarla in una società soggetta a controllo analogo congiunto, consentendo l'ingresso nella compagine sociale del Consorzio dei Comuni Trentini (società cooperativa di cui all'art. 33, comma 7-*bis*, della l.p. n. 3/2006), della regione Trentino Alto-Adige⁸⁹⁰, della C.C.I.A. di Trento, dell'Università degli studi di Trento e di tutti gli altri enti pubblici che hanno manifestato un interesse all'affidamento del servizio sostitutivo di mensa a Trentino Lunch tramite affidamento diretto.

⁸⁸⁹ L.p. n. 8/2021 "Misure straordinarie per l'organizzazione dei venticinquesimi giochi olimpici invernali e dei quattordicesimi giochi paralimpici invernali 2026".

⁸⁹⁰ Con deliberazione n. 166 del 1° settembre 2021, la Giunta regionale ha approvato il "Programma per l'acquisizione di partecipazioni", relativo all'acquisto di una quota di Trentino Lunch per un valore nominale di 500,00 euro e lo schema di convenzione per l'esercizio del controllo analogo congiunto.

L'ingresso nella compagine sociale del Consorzio dei Comuni Trentini consentirebbe, a cascata, la partecipazione di tutti gli enti locali, in base all'art. 5, comma 2, del Codice dei contratti pubblici (d.lgs. n. 50/2016).

Nella delibera della Giunta provinciale n. 1221/2021, si ritiene non sussistente, nel caso, l'onere motivazionale, poiché l'acquisto indiretto della partecipazione è avvenuto in conformità a esposte previsioni normative.

La decisione di costituire una nuova società per internalizzare il servizio sostitutivo di mensa è frutto di una complessa vicenda giudiziaria, che, attualmente, non è ancora conclusa.

Inizialmente la Provincia aveva indetto una gara telematica, mediante procedura aperta sopra soglia comunitaria, per l'affidamento del servizio mediante convenzione, all'esito della quale era risultata aggiudicataria la Cir Food Cooperativa Italiana di Ristorazione.

Con provvedimento n. 4 del 26 luglio 2019 del Dirigente del Servizio Appalti, era stata disposta la decadenza dall'aggiudicazione dell'impresa Cir Food, non avendo, la stessa, ottemperato all'obbligo di presentazione degli accordi di convenzionamento entro il termine perentorio stabilito dalla *lex specialis* e si era, altresì, provveduto al contestuale scorrimento della graduatoria.

Nella seduta di gara del giorno 29 agosto 2019, il Presidente del seggio aveva disposto l'esclusione dalla procedura della seconda classificata, la Edenred Italia S.r.l, per non aver provveduto al rinnovo della garanzia provvisoria, procedendo allo scorrimento della graduatoria, nella quale risulta collocata al terzo posto la società DAY Ristoservice s.p.a.

Con il provvedimento di data 13 febbraio 2020 del Dirigente del Servizio Appalti, era stata disposta la decadenza dall'aggiudicazione anche dell'impresa Day Ristoservice, poiché, dalla verifica a campione degli accordi di convenzionamento conclusi con gli esercenti, era risultato che alcuni non erano classificati nel registro delle imprese con i codici ATECO richiesti nel bando di gara.

A seguito di impugnazione del provvedimento di decadenza dall'aggiudicazione presentata dalla DAY Ristoservice, il TRGA di Trento, con la sentenza n. 104 del 30 giugno 2020, respingeva il ricorso ritenendo infondate tutte le censure.

Nel frattempo, in data 23 marzo 2020, la Provincia modificava la l.p. n. 7/1997, con l'art. 19 della l.p. n. 2/2020, e approvava la deliberazione g.p. n. 1417 di data 18 settembre 2020, con la quale si decideva di affidare direttamente a Trentino Sviluppo il servizio sostitutivo di mensa, indicando, tra le motivazioni, che tale scelta si era resa necessaria dopo aver rilevato che l'ultima gara di appalto non era giunta ad aggiudicazione.

Tale deliberazione è stata parzialmente annullata dal TRGA di Trento, con la sentenza 208 del 21 dicembre 2020, nella parte in cui dispone genericamente l'affidamento *in house* del servizio, anche a

valere per Enti che non si trovano nei confronti di Trentino Sviluppo nella situazione giuridicamente idonea a consentire un affidamento *in house*.

A seguito di tale parziale annullamento la Giunta provinciale ha modificato nuovamente la l.p. n. 7/1997, con l'art. 1. della l.p. n. 4/2021, e ha approvato la deliberazione n. 1221 del 16 luglio 2021, autorizzando Trentino Sviluppo alla costituzione di Trentino Lunch s.r.l.

Avverso la sentenza TRGA di Trento n. 104/2020, la DAY Ristoservice ha proposto appello deducendo l'erroneità ed ingiustizia della pronuncia, per aver respinto le censure articolate coi motivi di ricorso, chiedendone perciò la riforma.

Il Consiglio di Stato in data 27 settembre 2021, con la sentenza n. 6496/2021, ha accolto il gravame, e *“per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, (...) [ha] annullato l'impugnato provvedimento di decadenza dall'aggiudicazione disposto nei confronti della DAY Ristoservice s.p.a. e gli altri atti impugnati in primo grado.”*.

Infine, a seguito della sentenza n. 6496/2021, la Provincia ha adottato la deliberazione n. 1748 del 29 ottobre 2021, con la quale ha deciso di proporre ricorso al Consiglio di Stato, *ex art. 112, c. 5, c.p.a.*

In risposta alla richiesta istruttoria, con cui sono stati chiesti chiarimenti sull'attuale gestore del servizio sostitutivo di mensa e sulle modalità e i costi con i quali si sta gestendo attualmente il servizio medesimo, la Provincia ha riferito⁸⁹¹ che il servizio sostitutivo di mensa è attualmente erogato, ai sensi di legge, mediante affidamento diretto alla società Trentino Sviluppo, che gestisce il convenzionamento degli enti e degli esercenti, fornisce la formazione, il supporto organizzativo ed il *customer care* necessari alla corretta erogazione del servizio, si occupa della fatturazione agli enti e del pagamento agli esercenti dei pasti erogati; che agli esercenti non è imputato alcun costo o commissione per le transazioni effettuate e viene loro corrisposto l'intero valore facciale del buono pasto (al netto di Iva); che gli enti che, al momento, fruiscono del servizio sono il Consiglio provinciale, Cassa del Trentino, Patrimonio del Trentino, ITEA, Trentino Sviluppo, Trentino Digitale, Trento School of Management, Fondazione Bruno Kessler, Fondazione Edmund Mach, Istituto Cultura Cimbri, Istituto Cultura Ladino, Istituto Cultura Mocheno, Museo usi e costumi della gente trentina e Trentino Mobilità (società *in house* controllata dal Comune di Trento, della quale né la PAT né Trentino Sviluppo possiedono alcuna quota).

È stato, inoltre, inviato, dall'Amministrazione, il conto economico del servizio sostitutivo di mensa, dal quale risulta un utile di esercizio 2021 di 65.534,13 euro.

⁸⁹¹ Nota prot. PAT n. 372373 del 31 maggio 2022, in risposta alla nota prot. Corte dei conti n. 789 del 24 maggio 2022 (quesito n. 1).

Non è stato, invece, dato alcun riscontro in merito ai costi sostenuti attualmente dalla Provincia per l'erogazione dei buoni pasto ai propri dipendenti, non consentendo così il confronto con i costi sostenuti in data antecedente all'affidamento del servizio a Trentino Sviluppo (euro 4.462.952,31 per il 2020; euro 7.346.653,45 per il 2019; euro 6.514.117,24 per il 2018, euro 6.543.667,60 per il 2017; euro 6.417.002,82 per il 2016; euro 1.731.770,30 per il 2015).

La Provincia ha successivamente comunicato⁸⁹² che i costi sostenuti dalla stessa, per l'anno 2021, primo anno di affidamento a Trentino Sviluppo, sono pari ad € 4.963.818,00.

Con riferimento all'affidamento del servizio sostitutivo di mensa in favore di Trentino Sviluppo, poi, la Provincia ha richiamato le osservazioni già prospettate con riguardo all'introduzione del c. 2-*quater* dell'art. 33 della l.p. n. 3/2006, precisando che:

- in primo luogo, Trentino sviluppo ha sempre evidenziato che, in questo affidamento di attività, non esiste, allo stato attuale, un corrispettivo pagato dall'ente affidante; per cui, in difetto dell'onerosità del rapporto, non pare sussistere alcun appalto e, quindi, la fattispecie sarebbe estranea al Codice dei contratti pubblici;
- in secondo luogo, risulta che ad oggi i soggetti che hanno affidato a Trentino Sviluppo il servizio sono: Consiglio Provinciale, Provincia, Istituzioni scolastiche e formative, ITEA, Trentino Digitale, Trentino School of Management, Fondazione Edmund Mach, Istituti Cultura Cimbri, Ladino e Mocheno, Patrimonio del Trentino, Museo usi e costumi gente trentina, Cassa del Trentino, Trentino Mobilità, Fondazione Bruno Kessler.

In particolare, risulta che Trentino Mobilità e Fondazione Bruno Kessler hanno affidato il servizio tramite MEPAT.

La Provincia, invece, ha affidato il servizio in regime di auto-produzione (*in house* verticale diretto) a Trentino Sviluppo.

ITEA e Cassa del Trentino hanno, anche tramite Trentino Sviluppo, provveduto a qualificare l'affidamento del servizio *in house* orizzontale, attivando la relativa iscrizione ai sensi dell'art. 192 del Codice dei contratti pubblici.

Quanto ai restanti soggetti (Trentino Digitale, Trentino School of Management, Fondazione Edmund Mach, Istituti Cultura Cimbri, Ladino e Mocheno, Patrimonio del Trentino, Museo usi e costumi gente trentina, Consiglio Provinciale, Istituzioni scolastiche e formative), Trentino Sviluppo ha comunicato esservi una convenzione.

⁸⁹² Nota prot. PAT n. 416652 del 13 giugno 2022, in risposta alla nota prot. Corte dei conti n. 841 del 1° giugno 2022 (punto n. 94).

Considerato che il periodo di riferimento, per la presente relazione, è l'esercizio 2021, che la Trentino Lunch è ancora attualmente inattiva e, peraltro, al 31 dicembre 2021, risultava partecipata solo da Trentino Sviluppo, a sua volta partecipata unicamente dalla Provincia, si esprimono forti perplessità in ordine alla gestione del servizio mensa, poiché svolto, nel 2021 – e tuttora –, mediante affidamento *in house* alla Trentino Sviluppo, anche in favore di enti che, pur rientrando nel novero del sistema territoriale trentino, tuttavia non si trovano, nei confronti della predetta società, in una posizione di controllo analogo, che avrebbe consentito l'affidamento *in house*, pur nelle svariate forme di cui all'art. 5 del codice dei contratti.

Si richiamano in proposito le motivazioni con cui il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento, con la sentenza 208 del 21 dicembre 2020, ha annullato, in parte *de qua*, la delibera della Giunta provinciale n. 1417 del 18 settembre 2020 e gli atti conseguenziali.

Resta necessariamente sospesa la valutazione in ordine al prefigurato assetto della gestione del servizio per il 2022.

In merito, infine, ai costi sostenuti dalla Provincia per il servizio sostitutivo di mensa, l'Amministrazione provinciale ha dichiarato che, nel 2021, essi sono stati pari ad euro 4.963.818, senza specificare da cosa sia costituita tale cifra.

In proposito, veniva rilevato che l'importo indicato non trova corrispondenza, per il 2021, sui capitoli di uscita del rendiconto provinciale n. 157200 "Spesa per i corrispettivi dovuti dalla Provincia ai soggetti convenzionati per la gestione dei servizi di mensa per i dipendenti", n. 801850 "Spesa per i servizi di mensa dei dipendenti del catasto e del libro fondiario" e n. 259640 "Spesa per i corrispettivi dovuti dalla Provincia ai soggetti convenzionati per la gestione dei servizi di mensa per il personale del sistema educativo di istruzione e formazione del Trentino", che la delibera n. 1417 del 2020 individua come capitoli di competenza, al fine dell'assunzione dell'impegno di spesa per l'affidamento della gestione del servizio sostitutivo di mensa a Trentino Sviluppo.

Nel contraddittorio orale, la Provincia ha chiarito che il dato trasmesso si riferiva solo alla somma corrisposta a Trentino Sviluppo e non a quanto interamente pagato nel 2021 per il servizio sostitutivo di mensa.

Tenendo conto delle somme corrisposte per il mese di dicembre 2020, pagato l'anno successivo, e per il mese di gennaio 2021 al fornitore della vecchia convenzione, il totale corretto è pari a 5.788.572,02 euro.

Tale somma coincide con i pagamenti in c/competenza e in c/residui effettuati sui capitoli di spesa sopra indicati.

16.2.2 La ricognizione delle partecipazioni detenute dagli enti strumentali

L'art. 2 della l.p. 29 dicembre 2017, n. 17, recante la *“Legge collegata alla manovra di bilancio provinciale 2018”*, introducendo l'art. 24-bis⁸⁹³ della l.p. 27 dicembre 2010, n. 27, ha esteso il regime previsto dall'art. 24 della predetta l.p. n. 27/2010 e dall'art. 18-bis della l.p. 10 febbraio 2005, n. 1, agli enti strumentali della Provincia, come individuati dall'art. 33 della l.p. 16 giugno 2006, n. 3.

La modifica legislativa è intervenuta per uniformare alla disciplina delle società partecipate dalla Provincia e dagli enti locali la disciplina applicabile alle partecipazioni societarie degli enti strumentali di diritto pubblico della Provincia e agli enti di diritto privato diversi dalle società, di cui all'art. 33 della l.p. n. 3/2006, altrimenti soggetti unicamente al regime statale del d.l.gs. n. 175/2016⁸⁹⁴.

In adempimento di quanto disposto dall'art. 24-bis della l.p. n. 27/2010, la Giunta provinciale ha approvato gli allegati *sub C* delle deliberazioni n. 514/2019 e n. 2019/2020, contenenti la *“Ricognizione delle partecipazioni detenute dagli enti strumentali di cui all'articolo 33 della legge provinciale n. 3 del 2006”*, aggiornata, rispettivamente, al 31 dicembre 2017 e al 31 dicembre 2018.

Con successiva d.g.p. n. 1212 del 16 luglio 2021, il suddetto allegato *sub C* è stato aggiornato al 31 dicembre 2019.

Il provvedimento costituisce, a tutti gli effetti, idonea direttiva per le società di primo e secondo grado controllate dalla Provincia, che sono tenute ad assicurare, con tutti gli atti necessari, la piena realizzazione degli obiettivi e degli assetti, come da ultimo delineati nel *“Programma triennale per la riorganizzazione e il riassetto delle società provinciali 2020-2022”*.

In esso, oltre alla chiusura entro il 31 dicembre 2020 del Centro Servizi Condivisi, viene disposto:

- per Cassa del Trentino e Trentino Sviluppo, il differimento al 31 dicembre 2022 del termine per la cessione congiunta in Infrastrutture CIS s.r.l.;
- per la fondazione Bruno Kessler, la dismissione, entro il 30 giugno 2021, della propria quota in Car Sharing soc.coop.⁸⁹⁵, nonché l'impegno per le altre partecipazioni indicate a formulare una proposta

⁸⁹³ L.p. 24 dicembre 2010, n. 27, art. 24 -bis: “1. Gli enti strumentali della Provincia, previsti dall'articolo 33 della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3, applicano l'articolo 24 della presente legge e l'articolo 18-bis (Disposizioni in materia di organi e personale delle società partecipate dalla Provincia e dagli enti locali) della legge provinciale 10 febbraio 2005, n. 1.

2. Ai fini della ricognizione delle partecipazioni societarie detenute, anche indirettamente, dalla Provincia, dal 2018 gli enti indicati nel comma 1 comunicano alla Provincia, entro il 30 giugno di ogni anno, le loro partecipazioni societarie detenute il 31 dicembre dell'anno precedente. La Provincia tiene conto dei contenuti delle comunicazioni nei programmi di razionalizzazione societaria previsti dall'articolo 18 (Disposizioni in materia di società partecipate dalla Provincia), commi 3-bis e 3-bis 1, della legge provinciale n. 1 del 2005, e dispone le misure di conservazione o riassetto di queste partecipazioni. Per gli enti indicati nel comma 1 la comunicazione prevista da questo comma sostituisce l'adempimento relativo all'adozione del programma di razionalizzazione societaria.”

⁸⁹⁴ Rif. deliberazione G.P. n. 514 del 12 aprile 2019.

⁸⁹⁵ Anche l'Opera Universitaria detiene una quota della società Car Sharing Soc.coop., ma per essa - come riportato anche nelle precedenti ricognizioni delle partecipazioni, con determinazione del Direttore n. 249 del 28 settembre 2017, l'Ente ha manifestato l'intenzione di procedere ad una puntuale verifica dell'utilizzo da parte dell'utenza del servizio offerto, procedendo ad una ulteriore valutazione dell'opportunità del mantenimento della partecipazione.

di razionalizzazione entro il 31 marzo 2021. Tale proposta di riassetto delle partecipazioni societarie detenute è stata approvata con deliberazione del consiglio di amministrazione della fondazione e trasmessa alla Provincia in data 31 marzo 2021;

- per ITEA, la dismissione entro il 31 dicembre 2021 delle quote detenute in Distretto Tecnologico Trentino s.c.ar.l.;
- per Trentino Sviluppo, la dismissione delle proprie quote in: I.G.F. s.p.a., entro il 31 dicembre 2024; Interservice s.p.a., entro il 31 dicembre 2022; Lido di Riva del Garda s.r.l., entro il 30 giugno 2022;
- per Trentino Trasporti, la dismissione, entro il 30 giugno 2021, di tutte le proprie partecipazioni societarie (Azienda per il Turismo Trento, Monte Bondone, Valle dei Laghi s.c.ar.l., CAF Interregionale Dipendenti s.r.l., Distretto Tecnologico Trentino s.c.ar.l., Riva del Garda – Fierecongressi s.p.a.), ad eccezione della quota di Car Sharing soc.coop., per la quale Trentino Trasporti sta valutando la possibilità di acquistarne il ramo d'azienda, a seguito di preventivo scioglimento della cooperativa. È in corso la valutazione dell'operazione da parte dell'attuale Consiglio di Amministrazione.

Dalla *“Ricognizione delle partecipazioni detenute dagli enti strumentali di cui all'articolo 33 della legge provinciale n. 3 del 2006”*, aggiornata alla data del 31 dicembre 2019, si evince che non detenevano partecipazioni i seguenti enti: Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari (A.P.S.S.), Centro Servizio Culturali S. Chiara, Istituto Culturale Mocheno, Istituto Culturale Cimbri, Istituto provinciale di ricerca, aggiornamento, sperimentazione educativo (IPRASE), Museo degli Usi e dei Costumi della Gente Trentina, Museo d'Arte moderna e contemporanea (MART), Museo *“Castello del Buonconsiglio – Monumenti e collezioni provinciali”*, Parco Paneveggio Pale di San Martino, fondazione Franco Demarchi, fondazione Trentina Alcide De Gasperi, oltre a 54 istituzioni scolastiche e formative provinciali.

Viene, inoltre, precisato che non tutte le istituzioni scolastiche e formative provinciali hanno fornito riscontro alla Provincia e che l'unica istituzione scolastica che risulta avere delle partecipazioni è la Scuola Ladina di Fassa⁸⁹⁶.

Nel documento, vengono, quindi, riportati i dati aggiornati al 31 dicembre 2019, relativi alle partecipazioni detenute dagli enti strumentali distinti tra *“Enti strumentali di diritto pubblico”*, *“Enti strumentali non societari di diritto privato”*, *“Società controllate e strumentali”* e, infine, *“Società controllate non strumentali”*.

Rispetto alla precedente ricognizione delle partecipazioni detenute dagli enti strumentali, si rileva l'acquisizione, da parte del MUSE, di una quota del 20% della società Kilometro Azzurro – Distretto

⁸⁹⁶ La scuola possiede una quota dello 0,031% del Consorzio elettrico di Pozza di Fassa.

Aeronautico Trentino, costituitasi il 6 giugno 2019, che si occupa dell'organizzazione e promozione di iniziative senza scopo di lucro da parte dei retisti, indirizzate allo sviluppo del settore aeronautico, della meteorologia e della sostenibilità. La delibera relativa non risulta trasmessa alla Corte.

Viene segnalato, inoltre, il possesso di una quota dello 0,5% di Habitech – Distretto Tecnologico Trentino per l'Energia e l'Ambiente s.c.ar.l., acquisita con deliberazione n. 37 del 10 novembre 2006 del consiglio di amministrazione del MUSE, mai rilevata nelle precedenti versioni dell'allegato *sub C*.

Per tale società, il museo ha optato per il mantenimento della quota di partecipazione e la medesima decisione di mantenimento è stata assunta anche dalla fondazione Edmund Mach (2,49%) e da Trentino Sviluppo (4,98%).

Si ricorda, invece, che, per la stessa Habitech, la Provincia ha imposto la dismissione delle loro rispettive quote alla fondazione Bruno Kessler (2,99%) e ad ITEA (0,5%).

Oltre a quanto già evidenziato sulle dismissioni disposte con il *“Programma triennale per la riorganizzazione e il riassetto delle società provinciali 2020-2022”*, si segnala che la fondazione Bruno Kessler, all'esito della proposta di razionalizzazione del 31 marzo 2021, ha deciso la dismissione anche delle quote societarie di: Smart3K s.r.l. (quota del 20%), in perdita nel 2015-2016 e con risultati di esercizio non disponibili nel triennio 2017-2019; Pervoice s.p.a (quota del 7,16%) e TCN s.c.ar.l. (quota del 25%), in perdita dal 2017.

Infine, per le società del gruppo Trentino Sviluppo, viene ribadito che ad esse non si applica l'art. 4, comma 2, del d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175, in quanto il gruppo rientra nelle esenzioni previste dall'art. 26, c. 2, del medesimo decreto e, pertanto, per esse è stato deciso il mantenimento.

Nei paragrafi seguenti, tutte le società partecipate in via indiretta saranno indicate dettagliatamente a fianco degli enti strumentali, con la precisazione della quota detenuta da quest'ultimi.

16.3 Le agenzie, gli enti pubblici strumentali, le fondazioni e le partecipazioni societarie in essere

16.3.1 Le agenzie

Di seguito, si riporta l'elenco delle agenzie operanti con proprio bilancio presenti nel 2021, con l'indicazione del settore d'intervento, dell'attività e del servizio svolto e della legge istitutiva.

Non è stata segnalata alcuna variazione rispetto al precedente esercizio⁸⁹⁷.

⁸⁹⁷ Nota prot. PAT n. 254590 dell'11 aprile 2022, in risposta al quesito n. 40.

Le agenzie sono tutte incluse nel rendiconto consolidato e nel bilancio consolidato della Provincia nel 2020, per cui si rimanda al relativo paragrafo.

Tabella 219 - Elenco agenzie operanti con proprio bilancio attivo nel 2021

AGENZIA	SETTORE D'INTERVENTO	ATTIVITA' SVOLTA	LEGGE ISTITUTIVA	CONSOLIDATA
Agenzia provinciale per i pagamenti (APPAG)	Sostegno delle attività economiche	Organismo pagatore della Provincia che gestisce con contabilità separata l'erogazione di aiuti, di contributi e di premi comunitari previsti dalla normativa europea e finanziati dal FEAGA e dal FEASR, compresi gli aiuti di Stato aggiuntivi previsti dal piano di sviluppo rurale	Art. 57 l.p. n. 4/2003 (modificato da ultimo con la l.p. n. 2/2019)	SI
Agenzia provinciale per l'incentivazione delle attività economiche (APIAE)	Sostegno delle attività economiche	Attività di concessione ed erogazione di aiuti, contributi e agevolazioni finanziarie a favore di imprenditori e degli altri soggetti operanti in tutti i settori economici, ad eccezione di quello agricolo	Art. 39-ter l.p. n. 3/2006 (introdotto dall'art. 57, c. 4 della l.p. n. 2/2009 e modificato da ultimo dall'art. 26, c. 10, della l.p. n. 1/2014)	SI
Agenzia provinciale per l'assistenza e la previdenza integrativa (APAPI)	Assistenza	Attività di erogazione di sussidi economici a sostegno del reddito	Art. 34 e segg. l.p. n. 23/1993 (modificato da ultimo con la l.p. n. 14/2014)	SI
Agenzia del lavoro (ADL)	Mercato del lavoro	Servizio pubblico per l'accesso nel mercato del lavoro e il mantenimento del lavoro Interventi di sostegno nei confronti dei lavoratori sospesi dal lavoro o disoccupati	Art. 7 e segg. l.p. 19/1983 (modificato da ultimo con la l.p. 1/2014)	SI
Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente (APPA)	Valorizzazione e tutela del territorio, protezione civile	Attività tecniche e amministrative di prevenzione, di vigilanza e di controllo in materia ambientale e di rilievo igienico-sanitario	l.p. n. 11/1995 (modificata da ultimo con la l.p. n. 2/2020)	SI
Agenzia per la depurazione (ADEP)	Valorizzazione e tutela del territorio, protezione civile	Attività connesse con la depurazione delle acque reflue Competenze in materia di rifiuti, compresi quelli speciali e pericolosi, non attribuite ad altre strutture provinciali	Art. 39-quater l.p. 3/2006 (introdotto dall'art. 57 della l.p. 2/2009 e modificato da ultimo con la l.p. 1/2014)	SI
Agenzia provinciale delle foreste demaniali (APROFOD)	Valorizzazione e tutela del territorio, protezione civile	Conservazione e valorizzazione foreste demaniali Realizzazione, sul territorio forestale e montano, di interventi e opere forestali finalizzati alla conservazione, al miglioramento e alla stabilità dei patrimoni silvo-pastorali	Art. 68 l.p. n. 11/2007 (modificato da ultimo con la l.p. n. 15/2018)	SI
Cassa provinciale antincendi	Valorizzazione e tutela del territorio, protezione civile	Gestione amministrativa del Corpo permanente dei vigili del fuoco di Trento e della scuola provinciale antincendi	l.p. n. 26/1988 (modificata da ultimo con la l.p. n. 18/2021)	SI
Istituto di statistica della provincia di Trento (ISPAT)	Servizi di supporto alle attività istituzionali	Esercizio delle funzioni provinciali in materia di statistica	l.p. n. 6/1981 ora sostituita dalla l.p. n. 9/2014 (modificata da ultimo con la l.p. n. 2/2016)	SI

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati PAT.

Oltre alle sopra descritte agenzie operanti con proprio bilancio, si riporta di seguito, per completezza espositiva, anche l'elenco delle agenzie per le cui spese di intervento e funzionamento si provvede a carico diretto del bilancio provinciale, con le modalità previste per le strutture organizzative ordinarie⁸⁹⁸:

⁸⁹⁸ L.p. n. 3/2006, art. 32, c. 9-bis: "Per ragioni di semplificazione operativa la Giunta provinciale può disporre che alle spese di intervento e funzionamento dell'agenzia si provveda a carico diretto del bilancio provinciale, con le modalità previste per

Tabella 220 - Elenco agenzie senza proprio bilancio attive nel 2021

AGENZIA	SETTORE D'INTERVENTO	ATTIVITA' SVOLTA	LEGGE ISTITUTIVA
Agenzia provinciale per gli appalti e i contratti (APAC)	Servizi di supporto alle attività istituzionali	Attività contrattuale: opera sia come centrale di committenza che come centrale di acquisto	Art. 39-bis l.p. n. 3/2006 (introdotto dall'art. 23 della l.p. n. 23/2007 e modificato da ultimo con la l.p. n. 14/2014)
Agenzia per le opere pubbliche (APOP)	Servizi di supporto alle attività istituzionali	Realizzazione e gestione opere pubbliche	Art. 39-novies l.p. n. 3/2006 (introdotto dall'art. 23 l.p. n. 18/2011 e modificato da ultimo con la l.p. n. 1/2014)
Agenzia provinciale per le risorse idriche e l'energia (APRIE)	Sostegno delle attività economiche	Attività nel settore energetico e idrico	Art. 39 l.p. n. 3/2006 (modificato da ultimo con la l.p. n. 1/2014)
Agenzia provinciale per la famiglia, la natalità e le politiche giovanili (APF)	Assistenza	Attività di coordinamento delle politiche di sostegno alla famiglia	Art. 39-octies l.p. n. 3/2006 (introdotto dall'art. 38 l.p. n. 1/2011 e modificato da ultimo con la l.p. n. 1/2014)

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati PAT.

Al fine di presentare un quadro più completo della finanza provinciale, si riepilogano di seguito i principali dati contabili delle agenzie con bilancio proprio.

I dati si riferiscono all'esercizio 2020, non essendo ancora disponibili quelli inerenti all'esercizio 2021. Sono riportati, a titolo di confronto, anche i valori relativi all'esercizio 2019 e le variazioni percentuali tra i due esercizi.

Tali dati sono stati desunti dai rendiconti delle singole agenzie e sono riportati al netto delle anticipazioni di cassa e delle partite di giro⁸⁹⁹.

Nella prima colonna delle tabelle, viene indicato anche il numero di dipendenti provinciali assegnati alle agenzie, alla data del 31 dicembre 2020.

Rispetto all'anno precedente, complessivamente, il numero dei dipendenti è incrementato del 4,4%, pari a 27 unità (da 618 nel 2019, a 645 nel 2020), come accaduto tra il 2018 ed il 2019, dove si era registrato un +4%, corrispondente a 24 unità aggiuntive.

In particolare, si evidenzia un aumento di 25 unità di personale per l'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente (APPA) (da 108 nel 2019, a 133 nel 2020), dovuto, probabilmente, alla riorganizzazione dell'agenzia approvata con deliberazione G.P. n. 647 del 15 maggio 2020⁹⁰⁰, e di 8 unità

le strutture organizzative ordinarie, intendendosi sostituito l'organo dell'agenzia a quello della Provincia. In tal caso l'agenzia non adotta i documenti contabili previsti dal comma 4, lettera d), e non è attivo l'organo previsto dal comma 6, lettera b). Per le agenzie individuate dalla Giunta provinciale l'adozione degli atti di competenza della Giunta è proposta direttamente dal dirigente dell'agenzia.”

⁸⁹⁹ Nota prot. PAT n. 254590 dell'11 aprile 2022, in risposta ai quesiti n. 45 e 46.

⁹⁰⁰ Il nuovo atto organizzativo vede accorpate in un'unica struttura dell'agenzia le competenze autorizzatorie e di controllo; identifica una specifica struttura per la gestione delle competenze riguardanti l'informazione, la formazione e l'educazione ambientale; acquisisce le competenze in materia di rifiuti urbani, bonifiche dei siti inquinati e cambiamenti climatici, prima frazionate su diverse strutture provinciali (Nota prot. PAT n. 254590 dell'11 aprile 2022, in risposta al quesito n. 46).

per l'Agenzia provinciale per le foreste demaniali (APROFOD) (da 59 nel 2019 a 67 nel 2020), che con deliberazione G.P. n. 565 del 30 aprile 2020 ha acquisito nuove competenze⁹⁰¹.

Al contrario, per l'Agenzia del lavoro (ADL), diminuiscono di 16 le unità di personale (da 207 nel 2019, a 191 nel 2020), a seguito dell'incardinamento del personale in altra struttura provinciale dell'Ufficio Risorse Unione Europea, a decorrere dal primo marzo 2020⁹⁰².

L'Amministrazione specifica che, essendo personale provinciale, la relativa spesa è posta a carico del bilancio provinciale e non delle singole agenzie.

L'APROFOD, oltre a 26 dipendenti messi a disposizione dalla Provincia, ha assunto anche 41 operai con contratto di diritto privato, di cui 2 a tempo determinato.

Tabella 221 - Entrate di competenza delle agenzie 2019-2020

AGENZIA	N. dip 2020	STANZIAMENTI			ACCERTAMENTI			RISCOSSIONI		
		2019	2020	Var %	2019	2020	Var %	2019	2020	Var %
Agenzia provinciale per i pagamenti (APPAG)	36	11.493.517	11.797.679	2,65%	7.668.506	10.073.448	31,36%	117.706	7.099.027	5931,15%
Agenzia provinciale per l'incentivazione delle attività economiche (APIAE)	59	359.572.105	456.229.449	26,88%	81.936.462	184.098.468	124,68%	1.922.876	10.386.170	440,14%
Agenzia provinciale per l'assistenza e previdenza integrativa (APAPI)	39	241.992.110	250.685.591	3,59%	229.743.568	240.273.112	4,58%	228.390.041	239.421.202	4,83%
Agenzia del lavoro (ADL)	191	47.496.968	79.799.220	68,01%	37.432.275	65.517.887	75,03%	19.887.037	16.511.775	-16,97%
Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente (APPA)	133	2.747.622	2.586.371	-5,87%	1.579.791	1.491.496	-5,59%	986.689	927.936	-5,95%
Agenzia per la depurazione (ADEP)	67	225.722.186	229.447.000	1,65%	86.766.600	68.377.916	-21,19%	17.870.072	12.285.481	-31,25%
Agenzia provinciale delle foreste demaniali (APROFOD)	67	8.606.506	9.831.961	14,24%	7.154.413	5.535.696	-22,63%	3.308.741	2.200.279	-33,50%
Cassa provinciale antincendi	10	72.594.138	77.114.867	6,23%	24.933.681	26.333.969	5,62%	6.439.286	9.851.600	52,99%
Istituto di statistica della provincia di Trento (ISPAT)	43	903.025	922.960	2,21%	577.830	549.929	-4,83%	358.243	369.398	3,11%
TOTALE AGENZIE	645	971.128.176	1.118.415.099	15,17%	477.793.126	602.251.921	26,05%	279.280.690	299.052.868	7,08%

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati PAT – importi in euro.

⁹⁰¹ Dal 1° maggio 2020, l'agenzia provvede anche alla produzione ed acquisizione di materiale forestale di moltiplicazione per i fini previsti dalla legge forestale, nonché di piante ornamentali necessarie per interventi a valenza pubblica, potendo altresì procedere direttamente alla realizzazione di questi ultimi (Nota prot. PAT n. 254590 dell'11 aprile 2022, in risposta al quesito n. 46).

⁹⁰² Il nuovo atto organizzativo che ha coinvolto ADL è stato adottato con deliberazione G.P. n. 257 di data 21 febbraio 2020, che, oltre allo spostamento del suddetto ufficio ad altra struttura provinciale, ha anche istituito il Servizio attività per il lavoro, cittadini e imprese in sostituzione di altri uffici (Nota prot. PAT n. 254590 dell'11 aprile 2022, in risposta al quesito n. 46).

Tabella 222 - Spese di competenza delle agenzie 2019-2020

AGENZIA	N. dip 2020	STANZIAMENTI			IMPEGNI			PAGAMENTI		
		2019	2020	Var %	2019	2020	Var %	2019	2020	Var %
Agenzia provinciale per i pagamenti (APPAG)	36	11.493.517	11.797.679	2,65%	9.590.135	10.389.937	8,34%	2.236.614	7.607.483	240,13%
Agenzia provinciale per l'incentivazione delle attività economiche (APIAE)	59	359.572.105	456.229.449	26,88%	95.895.486	193.643.060	101,93%	61.476.296	144.887.211	135,68%
Agenzia provinciale per l'assistenza e previdenza integrativa (APAPI)	39	241.992.110	250.685.591	3,59%	229.066.700	228.174.441	-0,39%	224.619.792	225.139.711	0,23%
Agenzia del lavoro (ADL)	191	47.496.968	79.799.220	68,01%	33.700.397	36.885.407	9,45%	24.598.349	25.436.794	3,41%
Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente (APPA)	133	2.747.622	2.586.371	-5,87%	1.849.978	1.410.825	-23,74%	1.392.050	1.003.211	-27,93%
Agenzia per la depurazione (ADEP)	67	225.722.186	229.447.000	1,65%	69.882.022	78.458.457	12,27%	50.808.830	55.994.899	10,21%
Agenzia provinciale delle foreste demaniali (APROFOD)	67	8.606.506	9.831.961	14,24%	4.615.167	5.624.545	21,87%	3.712.205	5.217.003	40,54%
Cassa provinciale antincendi	10	72.594.138	77.114.867	6,23%	21.091.667	19.858.255	-5,85%	17.086.397	16.356.009	-4,27%
Istituto di statistica della provincia di Trento (ISPAT)	43	903.025	922.960	2,21%	560.140	454.390	-18,88%	514.214	421.223	-18,08%
TOTALE AGENZIE	645	971.128.176	1.118.415.099	15,17%	466.251.692	574.899.317	23,30%	386.444.747	482.063.544	24,74%

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati PAT – importi in euro.

Tabella 223 - Indicatori della gestione di competenza riferiti alle agenzie 2020

AGENZIA	INDICI GESTIONE DI COMPETENZA				
	Capacità accertam.	Velocità riscoss.	Capacità impegno	Velocità pagam.	Entrate accert. proprie/totali
Agenzia provinciale per i pagamenti (APPAG)	85,39%	70,47%	88,07%	73,22%	1,29%
Agenzia provinciale per l'incentivazione delle attività economiche (APIAE)	40,35%	5,64%	42,44%	74,82%	0,45%
Agenzia provinciale per l'assistenza e previdenza integrativa (APAPI)	95,85%	99,65%	91,02%	98,67%	6,33%
Agenzia del lavoro (ADL)	82,10%	25,20%	46,22%	68,96%	0,16%
Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente (APPA)	57,67%	62,22%	54,55%	71,11%	13,23%
Agenzia per la depurazione (ADEP)	29,80%	17,97%	34,19%	71,37%	80,46%
Agenzia provinciale delle foreste demaniali (APROFOD)	56,30%	39,75%	57,21%	92,75%	47,93%
Cassa provinciale antincendi	34,15%	37,41%	25,75%	82,36%	5,13%
Istituto di statistica della provincia di Trento (ISPAT)	59,58%	67,17%	49,23%	92,70%	0,00%
TOTALE AGENZIE	53,85%	49,66%	51,40%	83,85%	

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati PAT.

Tabella 224 – Avanzo di competenza e risultato di amministrazione delle agenzie 2019-2020

AGENZIA	AVANZO DI COMPETENZA			RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE (lett. a)			PARTE DISPONIBILE DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE (lett. e)		
	2019	2020	Var %	2019	2020	Var %	2019	2020	Var %
Agenzia provinciale per i pagamenti (APPAG)	722.040	252.644	-65,01%	727.650	300.628	-58,69%	727.650	300.628	-58,69%
Agenzia provinciale per l'incentivazione delle attività economiche (APIAE)	92.521.714	79.670.855	-13,89%	125.120.025	109.937.581	-12,13%	1.027.858	588.912	-42,70%
Agenzia provinciale per l'assistenza e previdenza integrativa (APAPI)	15.244.979	24.018.656	57,55%	15.484.195	27.510.387	77,67%	2.667.802	1.053.282	-60,52%
Agenzia del lavoro (ADL)	7.514.733	36.852.496	390,40%	8.985.283	37.651.589	319,04%	194.552	385.421	98,11%
Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente (APPA)	480.049	455.830	-5,05%	493.590	459.034	-7,00%	228.859	239.986	4,86%
Agenzia per la depurazione (ADEP)	13.119.944	13.597.553	3,64%	18.887.310	15.300.186	-18,99%	18.387.310	14.450.186	-21,41%
Agenzia provinciale delle foreste demaniali (APROFOD)	2.001.662	1.454.094	-27,36%	2.133.997	1.366.468	-35,97%	2.065.560	1.101.091	-46,69%
Cassa provinciale antincendi	18.482.371	26.707.915	44,50%	18.732.636	26.840.603	43,28%	2.130.908	3.086.796	44,86%
Istituto di statistica della provincia di Trento (ISPAT)	295.024	382.344	29,60%	295.024	370.413	25,55%	28.736	4.051	-85,90%
TOTALE AGENZIE	150.382.516	183.392.387	21,95%	190.859.710	219.736.889	15,13%	27.459.235	21.210.352	-22,76%

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati PAT – importi in euro.

Dall'esame delle tabelle precedenti, si rileva che i dati relativi all'entrate aggregate, per tutte le agenzie della Provincia, nel 2020, evidenziano stanziamenti pari a euro 1.118.415.098,61, con un aumento del 15,17% rispetto all'esercizio precedente ed accertamenti pari ad euro 602.251.920,55, con un incremento del 26,05% rispetto al 2019.

Nel dettaglio, vi è stato un sensibile aumento degli stanziamenti per l'Agenzia provinciale per l'incentivazione delle attività economiche (APIAE), passati da 359,6 nel 2019, a 456,3 ml nel 2020 (+26,88%, pari a 96,7 ml in più), a seguito dell'attivazione, da parte della Provincia - tramite APIAE -, di misure straordinarie ed urgenti a favore degli operatori economici, per contrastare gli effetti economici negativi causati dal Covid-19⁹⁰³.

Anche per ADL, si registra un significativo incremento delle somme stanziare (+68,01%, pari a 32,3 ml in più nel 2020), in conseguenza dell'attivazione dei nuovi interventi emergenziali di sostegno al reddito a favore dei lavoratori sospesi dal lavoro e lavoratori autonomi che hanno cessato l'attività a causa dell'emergenza sanitaria Covid-19⁹⁰⁴.

⁹⁰³ In particolare l'agenzia ha curato la concessione di contributi provinciali in conto interessi per gli operatori che hanno attivato linee di credito nell'ambito del "protocollo ripresa Trentino", l'erogazione degli aiuti a fondo perduto "riparti Trentino" e dei contributi a salvaguardia delle assunzioni nella stagione estiva, la concessione di contributi specifici per diversi settori (autotrasporti, aggregazioni aziendali, grandi perdite) oltre che le istruttorie dei "bandi qualità" per il settore ricettivo e commercio servizi Nota prot. PAT n. 254590 dell'11 aprile 2022, in risposta al quesito n. 46).

⁹⁰⁴ "Relazione di sintesi sull'attività di vigilanza sul raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica e sui risultati della gestione dell'esercizio 2020" (Nota prot. PAT n. 254590 dell'11 aprile 2022, in risposta al quesito n. 46).

Il maggior aumento percentuale degli accertamenti rispetto a quello degli stanziamenti ha determinato il conseguente incremento della capacità di accertamento, che, in media, è passata dal 49,20% nel 2019, al 53,85% nel 2020, con delle differenze significative tra le varie agenzie.

Si conferma una scarsa percentuale di realizzo delle entrate per l’Agenzia per la depurazione (ADEP) e per la Cassa provinciale antincendi; mentre sempre più allineati alle effettive esigenze delle agenzie risultano essere gli stanziamenti per l’Agenzia provinciale per l’assistenza e previdenza integrativa (APAPI), per l’Agenzia provinciale per i pagamenti (APPG) e ADL.

Anche gli impegni sono aumentati, nel biennio considerato, passando da euro 466.251.691,60 ad euro 574.899.316,66, con un incremento del 23,30%.

L’aumento notevole degli impegni assunti da APIAE è conseguenza dei maggiori stanziamenti di bilancio; mentre, per ADL, nonostante il consistente aumento degli accertamenti, non si rileva un proporzionale aumento negli impegni.

Si conferma il *trend* in miglioramento della capacità di impegno complessiva⁹⁰⁵, che è passata, in media, dal 48,01% nel 2019, al 51,40% nel 2020 ed è, in particolare, migliorata per APIAE (dal 26,67% al 42,44%). Con riferimento ai saldi dei bilanci delle agenzie, nel 2020, tutte le agenzie presentano un avanzo nella gestione di competenza.

Il risultato di amministrazione, a livello aggregato, è pari ad euro 219.736.889,14 ed è in aumento del 15,13% rispetto al 2019 (+28.877.179 euro); aumento determinato, quasi esclusivamente, da un incremento del risultato di amministrazione di ADL⁹⁰⁶.

La maggior parte dell’avanzo di amministrazione è vincolata dai trasferimenti provinciali ricevuti. Pertanto, la parte disponibile, molto contenuta, è pari ad euro 21.210.351,99, in diminuzione del 22,8% rispetto al 2019 (euro 27.459.234,95).

Al riguardo, si segnala che APPAG non ha accantonato né vincolato alcuna somma del suo risultato di amministrazione⁹⁰⁷.

Dagli indicatori della gestione di competenza, si rileva, inoltre, che, complessivamente, nel 2020, la velocità di riscossione è diminuita (passando dal 58,45% al 49,66%), con una riduzione più significativa per ADL.

Al contrario, APPAG ha riscosso il 70,47% di quanto ha accertato, a fronte di un modesto 1,53% del 2019.

⁹⁰⁵ L’indicatore è calcolato senza depurare dagli stanziamenti la quota del FPV.

⁹⁰⁶ Dal rendiconto 2020 di ADL, si rileva un significativo incremento dei residui attivi, passati da 23.619.286,40 euro nel 2019, a 55.420.393,41 nel 2020.

⁹⁰⁷ Nel verbale del revisore unico n. 76 del 26 aprile 2021, relativo al parere sull’approvazione del rendiconto 2020, il revisore afferma che l’avanzo non risulta vincolato, “essendo stati rispettati i vincoli di destinazione relativi alle assegnazioni in conto capitale, come dimostrato con specifici prospetti”.

La velocità di pagamento è, invece, lievemente aumentata rispetto all'esercizio precedente, passando rispettivamente dall'82,88% all'83,85%.

Infine, come già evidenziato negli anni precedenti, le uniche due agenzie con consistenti entrate proprie sono ADEP⁹⁰⁸ e APROFOD⁹⁰⁹, mentre le altre dipendono quasi esclusivamente dai trasferimenti provinciali.

La Provincia ha fornito, inoltre, il dettaglio delle somme impegnate sul bilancio provinciale per trasferimenti, a qualsiasi titolo, a favore delle proprie agenzie, nel 2020 e nel 2021⁹¹⁰, riepilogato nel prospetto che segue dal quale si evince che, nel complesso, in termini di impegni, i trasferimenti alle agenzie hanno registrato, nel 2021, un incremento di 86.369.445 di euro, pari al +16,69% rispetto all'esercizio precedente.

In prevalenza, l'aumento dei trasferimenti ha riguardato, in valore assoluto, le somme destinate ad APIAE (96,7 ml, pari al +53,10%) e a Cassa provinciale antincendi (7,7 ml⁹¹¹, pari al +41,39%).

Sono stati ridotti, invece, di un terzo i trasferimenti a favore di APPAG, in particolare quelli afferenti al capitolo 500560-002 "Art. 2 - Aiuti aggiuntivi".

Con particolare riferimento ad APIAE, si rileva che, nel 2021, sono stati impegnati 185,8 ml per interventi a sostegno degli operatori economici connessi all'emergenza epidemiologica Covid-19 (capitolo 612755⁹¹² e 612758⁹¹³) e 34,14 ml per il fondo unico per le agevolazioni in c/capitale a sostegno degli investimenti delle imprese (capitolo 612800⁹¹⁴).

⁹⁰⁸ In prevalenza, proventi derivanti dai corrispettivi dei servizi relativi alla depurazione delle acque reflue e alla gestione delle discariche.

⁹⁰⁹ In prevalenza proventi derivanti dalla vendita del legname, canoni di concessione dei beni demaniali.

⁹¹⁰ Nota prot. PAT n. 254590 dell'11 aprile 2022, risposta al quesito n. 44.

⁹¹¹ Quasi esclusivamente sul capitolo 806900 "Spesa per l'assegnazione di somme alla Cassa provinciale antincendi per spese in conto capitale per l'esercizio delle funzioni delegate dalla Regione in materia di antincendio".

⁹¹² "Spesa per l'assegnazione di somme di parte corrente all'Agenzia provinciale per l'incentivazione delle attività economiche (APIAE) per interventi a favore degli operatori economici colpiti dall'emergenza epidemiologica Covid-19".

⁹¹³ "Spesa per l'assegnazione di somme di parte corrente all'Agenzia provinciale per l'incentivazione delle attività economiche (APIAE) per interventi relativi al Fondo montagna".

⁹¹⁴ "Spesa per l'assegnazione di somme all'Agenzia provinciale per l'incentivazione delle attività economiche (APIAE) per interventi relativi al fondo unico per le agevolazioni in conto capitale a sostegno degli investimenti delle imprese".

Tabella 225 – Trasferimenti dal bilancio provinciale a favore delle agenzie – impegni e pagamenti 2020-2021

AGENZIA	IMPEGNI PAT 2020	IMPEGNI PAT 2021	Var %	PAGAMENTI PAT 2020	PAGAMENTI PAT 2021	Var %
Agenzia provinciale per i pagamenti (APPAG)	15.187.405	10.172.776	-33,02%	20.137.390	9.850.196	-51,09%
Agenzia provinciale per l'incentivazione delle attività economiche (APIAE)	182.137.251	278.860.112	53,10%	165.895.168	249.008.212	50,10%
Agenzia provinciale per l'assistenza e previdenza integrativa (APAPI)	224.978.057	215.635.223	-4,15%	224.988.057	185.505.775	-17,55%
Agenzia del lavoro (ADL)	65.377.385	59.843.286	-8,46%	33.754.353	50.953.778	50,95%
Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente (APPA)	1.294.109	1.955.495	51,11%	1.213.200	1.526.697	25,84%
Agenzia per la depurazione (ADEP)	6.573.000	7.434.250	13,10%	16.706.121	10.001.965	-40,13%
Agenzia provinciale delle foreste demaniali (APROFOD)	2.883.042	3.137.531	8,83%	3.433.879	1.232.477	-64,11%
Cassa provinciale antincendi	18.690.418	26.426.440	41,39%	8.550.073	12.395.195	44,97%
Istituto di statistica della provincia di Trento (ISPAT)	436.500	461.500	5,73%	490.500	511.500	4,28%
TOTALE AGENZIE	517.557.167	603.926.612	16,69%	475.168.742	520.985.795	9,64%

Fonte: elaborazione dati PAT – importi in euro.

Analizzando i dati in termini di pagamenti complessivi (competenza più residui), nel 2021, si rileva un aumento del 9,64%, pari ad euro 45.817.053 (di cui 83 ml per APIAE; 17,2 ml per ADL e 3,9 ml per Cassa provinciale antincendi).

Vi è stata, invece, una significativa contrazione dei pagamenti per APAPI (-39,5 ml), APPAG (-10,3 ml) e ADEP (-6,7 ml).

Si evidenzia che i pagamenti effettuati a favore di ISPAT sono sistematicamente superiori alle somme impegnate.

16.3.2 Gli enti pubblici strumentali

Gli enti pubblici strumentali posseduti dalla Provincia, alla data del 31 dicembre 2021, sono evidenziati nella tabella seguente, con l'indicazione del settore d'intervento, dell'attività e del servizio svolto, della legge istitutiva e del valore patrimoniale⁹¹⁵; sono indicate, inoltre, le eventuali quote detenute in società partecipate in via indiretta dagli enti stessi, aggiornate al 31 dicembre 2020.

⁹¹⁵ La valorizzazione delle partecipazioni negli enti pubblici strumentali si è resa possibile solo a partire dal rendiconto 2018 a seguito dell'adozione della contabilità economico-patrimoniale, dall'esercizio 2017, da parte degli enti medesimi.

Si precisa che l'aggiornamento al 31 dicembre 2020 delle partecipazioni indirette, laddove è stato possibile⁹¹⁶, è stato ricavato da quanto riportato nella sezione "Amministrazione trasparente" dei siti istituzionali degli enti, ai quali la Provincia ha fatto rinvio nel riscontro istruttorio⁹¹⁷.

L'ultima ricognizione delle partecipazioni detenute dagli enti strumentali, ai sensi dell'art. 24-*bis* della l.p. n. 27/2010, è stata effettuata con il provvedimento giuntale n. 1212 di data 16 luglio 2021, in cui è esposta una situazione meno aggiornata delle partecipazioni possedute (31 dicembre 2019).

Sono escluse da questo elenco le istituzioni scolastiche e formative provinciali; mentre l'Azienda provinciale per i servizi sanitari (APSS) sarà oggetto di esame nel capitolo dedicato.

Gli enti pubblici strumentali oggetto di questo paragrafo sono tutti inclusi nel rendiconto consolidato e nel bilancio consolidato della Provincia.

Il valore iscritto nello Stato patrimoniale, al 31 dicembre 2021, è pari a 66.367.138,46 euro, con un incremento, rispetto al 31 dicembre 2020, del 1,56%, pari a 1.018.951,10 euro.

L'aumento ha interessato, in particolare, il Museo Castello del Buonconsiglio, che è stato rivalutato del 22,1% (850.840 euro in più).

Il MUSE, invece, è stato fortemente svalutato (del 10,9%, pari a 771.237 euro in meno).

⁹¹⁶ Non tutti gli enti presentano, nella sezione Amministrazione trasparente, la situazione aggiornata al 31 dicembre 2020. Si veda, in particolare, l'Opera Universitaria, l'Istituto culturale ladino e il Parco Naturale Adamello Brenta.

⁹¹⁷ Nota prot. PAT n. 254590 dell'11 aprile 2022, in risposta al quesito n. 41.

Tabella 226 – Elenco enti pubblici strumentali 2021 e organismi partecipati indirettamente

ENTI PUBBLICI STRUMENTALI	SETTORE D'INTERVENTO	ATTIVITA' E SERVIZI	LEGGE ISTITUTIVA	CONSOLIDATO	VALORE PATRIMONIALE AL 31/12/2020	VALORE PATRIMONIALE AL 31/12/2021	ORGANISMI PARTECIPATI INDIRETTAMENTE AL 31/12/2020
Istituto provinciale di ricerca, aggiornamento, sperimentazione educativi (IPRASE)	Istruzione e formazione	Promozione e realizzazione della ricerca, della sperimentazione, della documentazione, dello studio e dell'approfondimento delle tematiche educative e formative	Art. 11-bis l.p. n. 29/1990, ora sostituito dall'art. 42 della l.p. n. 5/2006 (modificato da ultimo con la l.p. n. 10/2016)	SI	557.731	557.731	
Opera universitaria	Istruzione e formazione	Servizi di assistenza a favore degli studenti universitari al fine di favorire il più ampio accesso all'istruzione superiore	Art. 4 l.p. n. 9/1991, ora sostituito dall'art. n. 83 della l.p. 5/2006	SI	7.007.408	7.007.408	Car Sharing Trentino soc.coop. (3,73%)
Museo delle scienze (MUSE)	Beni e attività culturali	Creazione di un centro di cultura nel campo delle scienze, con particolare attenzione alla storia naturale e al paesaggio montano, alla scienza e all'innovazione, al servizio della società e del suo sviluppo	l.p. n. 14/1964, ora sostituito dall'art. 24 della l.p. n. 15/2007 (modificato da ultimo con la l.p. n. 13/2017)	SI	7.056.203	6.284.966	Kilometro Azzurro – Distretto Aeronautico Trentino (20%) Habitech - Distretto Tecnologico Trentino s.c.ar.l. (0,5%)
Museo degli usi e costumi della gente trentina	Beni e attività culturali	Creazione di un centro di cultura nel campo etnografico (raccolta, ordine e studio dei materiali inerenti alla storia, all'economia, ai dialetti, al folklore, ai costumi e agli usi della gente trentina)	l.p. n. 1/1972, ora sostituita dall'art. 24 della l.p. n. 15/2007 (modificato da ultimo con la l.p. n. 13/2017)	SI	3.499.858	3.512.290	
Museo d'arte moderna e contemporanea (MART)	Beni e attività culturali	Raccolta, ordine, conservazione, studio e valorizzazione dell'arte moderna e contemporanea	l.p. n. 32/1987, ora sostituita dall'art. 24 della l.p. n. 15/2007 (modificato da ultimo con la l.p. n. 13/2017)	SI	21.277.154	21.438.905	
Museo "Castello del Buonconsiglio - monumenti e collezioni provinciali"	Beni e attività culturali	Raccolta, ordine, conservazione, studio, documentazione e valorizzazione dei beni culturali messi a disposizione dalla Provincia	l.p. n. 5/2005, ora sostituita dall'art. 24 della l.p. n. 15/2007 (modificato da ultimo con la l.p. n. 13/2017)	SI	3.851.383	4.702.223	
Centro servizi culturali S. Chiara	Beni e attività culturali	Promozione e organizzazione dell'offerta culturale, teatrale, musicale, cinematografica e audiovisuale	l.p. n. 37/1988, ora sostituita dall'art. 22 della l.p. n. 15/2007 (modificato da ultimo con la l.p. n. 13/2017)	SI	1.858.068	1.866.291	
Istituto culturale ladino	Tutela delle minoranze linguistiche	Conservazione, difesa e valorizzazione della cultura, delle tradizioni, della parlata e degli altri elementi della civiltà ladina del Trentino	l.p. n. 29/1975 e s.m. Oggi disciplinato dal Capo IV della l.p. n. 6/2008 (modificato da ultimo con la l.p. n. 18/2017)	SI	1.780.874	1.938.170	Consorzio elettrico di Pozza di Fassa (0,031%)
Istituto culturale mocheno	Tutela delle minoranze linguistiche	Tutela e valorizzare del patrimonio etnografico e culturale delle popolazioni germanofone dei comuni di Palù del Fersina, Fierozzo e Frassilongo	l.p. n. 18/1987 e s.m.. Oggi disciplinato dal Capo IV della l.p. n. 6/2008 (modificato da ultimo con la l.p. n. 18/2017)	SI	1.227.562	1.297.664	
Istituto culturale cimbri	Tutela delle minoranze linguistiche	Tutela e valorizzare del patrimonio etnografico e culturale delle popolazioni germanofone del comune di Luserna	l.p. n. 18/1987 e s.m.. Oggi disciplinato dal Capo IV della l.p. n. 6/2008 (modificato da ultimo con la l.p. n. 18/2017)	SI	1.362.420	1.400.427	
Parco Adamello - Brenta	Valorizzazione e tutela del territorio, protezione civile	Gestione dei parchi demaniali provinciali	l.p. n. 18/1988, sostituita dall'art. 35 della l.p. n. 11/2007 (modificato da ultimo con la l.p. n. 4/2013)	SI	12.180.591	12.610.284	A.P.T. Madonna di Campiglio Pinzolo Val Rendena s.p.a. (4,00%) Consorzio giudicarie centrali (0,41%) A.P.T. Valle di Non soc.coop. (0,19%) A.P.T. Terme di Comano - Dolomiti di Brenta (0,14%)
Parco Paneveggio - Pale di San Martino	Valorizzazione e tutela del territorio, protezione civile	Gestione dei parchi demaniali provinciali	l.p. n. 18/1988, sostituita dall'art. 35 della l.p. n. 11/2007 (modificato da ultimo con la l.p. n. 4/2013)	SI	3.688.934	3.750.778	
TOTALE					65.348.187	66.367.138	

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati PAT – importi in euro.

Di seguito, si riepilogano i principali dati contabili degli enti sopra elencati.

I dati si riferiscono all'esercizio 2020, non essendo ancora disponibili quelli inerenti all'esercizio 2021. Sono riportati, inoltre, a titolo di confronto, anche i valori relativi all'esercizio 2019 e le variazioni percentuali tra i due esercizi.

L'Amministrazione ha precisato che i dati della gestione finanziaria sono stati desunti dai rendiconti dei singoli enti in contabilità finanziaria, per i quali i dati sono riportati al netto delle anticipazioni di cassa e delle partite di giro⁹¹⁸.

Nella prima colonna delle tabelle, viene indicato anche il numero di dipendenti alla data del 31 dicembre 2020.

Rispetto all'anno precedente, il numero dei dipendenti è incrementato del 3,8%, corrispondente a 21 unità in più (da 546 nel 2019 a 567 nel 2020).

In particolare, si registra un aumento di 11 unità del personale stagionale a tempo determinato del Parco Adamello-Brenta e di 7 unità per Museo Castello del Buonconsiglio.

Si precisa che il personale degli enti museali Museo di arte moderna e contemporanea (MART), Museo delle scienze (MUSE), Museo degli usi e costumi della gente trentina e Museo Castello del Buonconsiglio, oltre che quello dell'Istituto per la ricerca e la sperimentazione educativa (IPRASE) è messo a disposizione della Provincia, conseguentemente la spesa è posta direttamente a carico del bilancio provinciale⁹¹⁹.

Tabella 227 - Entrate di competenza degli enti pubblici strumentali 2019-2020

ENTE PUBBLICO STRUMENTALE	N. DIP 2020	STANZIAMENTI			ACCERTAMENTI			RISCOSSIONI		
		2019	2020	Var %	2019	2020	Var %	2019	2020	Var %
IPRASE	27	1.988.959	1.963.242	-1,29%	1.144.520	1.340.073	17,09%	1.013.509	687.952	-32,12%
Museo delle scienze (MUSE)	87	14.976.457	11.012.026	-26,47%	11.388.653	9.747.822	-14,41%	9.262.067	7.450.746	-19,56%
Museo degli usi e costumi della gente trentina	14	691.522	453.346	-34,44%	624.231	410.817	-34,19%	617.760	408.715	-33,84%
Museo d'arte moderna e contemporanea (MART)	48	9.256.751	8.347.573	-9,82%	7.670.941	6.664.285	-13,12%	6.577.434	4.843.539	-26,36%
Museo Castello del Buonconsiglio	79	5.265.598	3.871.803	-26,47%	3.565.391	3.365.005	-5,62%	3.075.456	1.586.275	-48,42%
Istituto culturale ladino	11	1.117.837	1.164.245	4,15%	957.628	1.005.741	5,02%	692.526	762.556	10,11%
Istituto culturale mocheno	5	1.399.633	1.346.132	-3,82%	682.504	640.780	-6,11%	408.820	223.960	-45,22%
Istituto culturale cimbri	7	700.071	795.061	13,57%	543.858	584.836	7,53%	194.373	173.017	-10,99%
Parco Adamello - Brenta	152	9.773.330	7.976.774	-18,38%	5.850.023	4.281.390	-26,81%	3.461.280	2.263.062	-34,62%
Parco Paneveggio - Pale di San Martino	54	3.734.718	3.824.769	2,41%	2.756.392	2.739.131	-0,63%	1.953.777	1.724.461	-11,74%
TOTALE ENTI PUBBLICI	484	48.904.876	40.754.971,8	-16,66%	35.184.142	30.779.880	-12,52%	27.257.002	20.124.282	-26,17%

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati PAT; importi in euro.

⁹¹⁸ Nota prot. PAT n. 254590 dell'11 aprile 2022, in risposta ai quesiti n. 45 e 46.

⁹¹⁹ "Relazione di sintesi sull'attività di vigilanza sul raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica e sui risultati della gestione dell'esercizio 2020" (Nota prot. PAT n. 254590 dell'11 aprile 2022, in risposta al quesito n. 46).

Tabella 228 - Spese di competenza degli enti pubblici strumentali 2019-2020

ENTE PUBBLICO STRUMENTALE	N. DIP 2020	STANZIAMENTI			IMPEGNI			PAGAMENTI		
		2019	2020	Var %	2019	2020	Var %	2019	2020	Var %
IPRASE	27	1.983.859	1.963.242	-1,04%	1.360.094	1.130.991	-16,84%	983.470	699.147	-28,91%
Museo delle scienze (MUSE)	87	14.976.457	11.012.026	-26,47%	12.810.111	7.604.549	-40,64%	9.447.643	5.889.829	-37,66%
Museo degli usi e costumi della gente trentina	14	691.522	453.346	-34,44%	637.837	421.964	-33,84%	611.420	390.364	-36,15%
Museo d'arte moderna e contemporanea (MART)	48	9.256.751	8.347.573	-9,82%	7.290.887	6.574.717	-9,82%	6.239.997	5.280.945	-15,37%
Museo Castello del Buonconsiglio	79	5.265.598	3.871.803	-26,47%	4.035.934	2.457.413	-39,11%	2.980.553	1.497.675	-49,75%
Istituto culturale ladino	11	1.117.837	1.164.245	4,15%	930.387	973.469	4,63%	808.269	895.632	10,81%
Istituto culturale mocheno	5	1.399.633	1.346.132	-3,82%	687.212	637.552	-7,23%	511.321	588.177	15,03%
Istituto culturale cimbri	7	700.071	795.061	13,57%	476.630	536.674	12,60%	394.616	429.188	8,76%
Parco Adamello - Brenta	152	9.773.330	7.976.774	-18,38%	6.189.385	6.469.581	4,53%	4.867.581	4.289.897	-11,87%
Parco Paneveggio - Pale di San Martino	54	3.734.718	3.824.769	2,41%	2.606.835	2.870.884	10,13%	2.248.297	2.074.385	-7,74%
TOTALE ENTI PUBBLICI	484	48.899.776	40.754.972	-16,66%	37.025.311	29.677.795	-19,84%	29.093.167	22.035.240	-24,26%

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati PAT – importi in euro.

Tabella 229 - Indicatori della gestione di competenza degli enti pubblici strumentali 2020

ENTE PUBBLICO STRUMENTALE	INDICI GESTIONE DI COMPETENZA				
	Capacità accertam.	Velocità riscoss.	Capacità impegno	Velocità pagam.	Entrate proprie/totali
IPRASE	68,26%	51,34%	57,61%	61,82%	0,00%
Museo delle scienze (MUSE)	88,52%	76,43%	69,06%	77,45%	16,14%
Museo degli usi e costumi della gente trentina	90,62%	99,49%	93,08%	92,51%	6,73%
Museo d'arte moderna e contemporanea (MART)	79,84%	72,68%	78,76%	80,32%	15,43%
Museo Castello del Buonconsiglio	86,91%	47,14%	63,47%	60,95%	23,34%
Istituto culturale ladino	86,39%	75,82%	83,61%	92,00%	4,98%
Istituto culturale mocheno	47,60%	34,95%	47,36%	92,26%	0,53%
Istituto culturale cimbri	73,56%	29,58%	67,50%	79,97%	0,63%
Parco Adamello - Brenta	53,67%	52,86%	81,11%	66,31%	18,90%
Parco Paneveggio - Pale di San Martino	71,62%	62,96%	75,06%	72,26%	11,53%
TOTALE ENTI PUBBLICI	75,52%	65,38%	72,82%	74,25%	

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati PAT.

A livello aggregato⁹²⁰, gli enti pubblici strumentali della Provincia (esclusi il Centro servizi culturali S. Chiara e l'Opera Universitaria, passati alla contabilità economico-patrimoniale) hanno previsto, nel 2020, stanziamenti di competenza per euro 40.754.971,75, con un decremento del 16,66% rispetto all'esercizio precedente, ed hanno accertato entrate pari ad euro 30.779.879,93, con una riduzione dell'12,52% rispetto al 2019.

Di conseguenza, la capacità di accertamento delle entrate rispetto agli stanziamenti è leggermente migliorata, passando dal 71,94% del 2019 al 75,52% del 2020.

La riduzione dei volumi delle dotazioni finanziarie è conseguente alla riduzione delle attività dei musei e del Centro servizi culturali S. Chiara, nel corso del 2020, a seguito delle misure di contenimento della pandemia Covid-19 introdotte dal Governo.

Le riscossioni hanno subito una significativa riduzione del 26,17% (pari a 7.132.720 euro) e, pertanto, anche la velocità di riscossione è diminuita (dal 77,47% del 2019, al 65,38% nel 2020).

Anche gli impegni mostrano un decremento del 19,84% rispetto al 2019, pari, in termini assoluti, a 29.677.794,85 euro, come diminuiti risultano essere pure i pagamenti (-24,26%).

La riduzione ha interessato prevalentemente i musei, per i medesimi motivi già esposti con riguardo agli accertamenti.

Nella tabella con gli indicatori della gestione di competenza viene illustrato, anche, il rapporto tra entrate proprie ed entrate totali degli enti, dal quale si evince come tutti gli enti pubblici strumentali, compresi i musei che dovrebbero avere delle entrate proprie, dipendono in modo preponderante dai trasferimenti provinciali.

Sulla riduzione delle entrate proprie dei musei ha influito senz'altro la chiusura dei medesimi operata nel corso del 2020, per contenere il diffondersi del Covid-19.

Come sopra evidenziato, il diffondersi della pandemia ha ridotto non solo gli accertamenti, ma anche gli impegni e, pertanto, la gestione di competenza (pari, complessivamente, nel 2020, ad euro 9.335.873) presenta un risultato positivo per tutti gli enti strumentali, in aumento del 20,99% rispetto all'anno precedente.

Si registra un analogo incremento del risultato di amministrazione, pari, nel 2020, ad euro 10.281.747,81 (+19,61%) e della parte disponibile dell'avanzo di amministrazione, pari ad euro 7.300.639,90 (+30,18%).

L'elevato aumento del 146,42% dell'avanzo di competenza e del 135,36% del risultato di amministrazione del MUSE è riferibile sia all'aumento del saldo di cassa, di oltre 300 mila euro (da

⁹²⁰ Si segnala un refuso presente sulla Relazione di sintesi 2020 allegata in risposta al quesito 46, in merito al valore degli accertamenti (euro 8.185.653,26) del Parco Adamello Brenta. La tabella delle entrate di competenza sopra esposta riporta il dato corretto, al netto delle partite di giro e delle anticipazioni di cassa, estratto dal rendiconto 2020 dell'ente (4.281.389,5 euro).

2.458.767,83 nel 2019, a 2.781.834,19 nel 2020), sia alla riduzione del fondo pluriennale vincolato per spese in c/capitale (da 603.918,3 nel 2019, a 299.227,66 nel 2020).

Si segnala che il Parco Paneveggio – Pale di San Martino, come per il 2019, non ha accantonato né vincolato alcuna somma del suo risultato di amministrazione⁹²¹.

Tabella 230 - Avanzo di competenza e risultato di amministrazione degli enti pubblici strumentali 2019-2020

ENTE PUBBLICO STRUMENTALE	AVANZO DI COMPETENZA			RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE (lett. a)			PARTE DISPONIBILE DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE (lett. e)		
	2019	2020	Var %	2019	2020	Var %	2019	2020	Var %
IPRASE	496.822	628.580	26,52%	540.835	621.260	14,87%	258.570	196.630	-23,96%
Museo delle scienze (MUSE)	984.074	2.424.999	146,42%	1.079.363	2.540.382	135,36%	620.943	1.610.451	159,36%
Museo degli usi e costumi della gente trentina	54.107	41.058	-24,12%	55.303	44.025	-20,39%	52.206	42.809	-18,00%
Museo d'arte moderna e contemporanea (MART)	2.053.350	2.123.102	3,40%	2.551.607	2.590.661	1,53%	2.125.658	2.192.666	3,15%
Museo Castello del Buonconsiglio	607.746	685.965	12,87%	678.538	735.782	8,44%	641.283	708.533	10,49%
Istituto culturale ladino	110.999	176.463	58,98%	112.677	180.850	60,50%	104.327	155.595	49,14%
Istituto culturale mocheno	597.766	673.340	12,64%	600.265	683.798	13,92%	60.308	221.918	267,97%
Istituto culturale cimbri	175.631	246.424	40,31%	189.580	248.979	31,33%	183.960	230.061	25,06%
Parco Adamello - Brenta	2.343.961	1.924.900	-17,88%	2.523.085	2.320.974	-8,01%	1.296.292	1.626.941	25,51%
Parco Paneveggio - Pale di San Martino	291.863	411.043	40,83%	264.674	315.036	19,03%	264.674	315.036	19,03%
TOTALE ENTI PUBBLICI	7.716.318	9.335.873	20,99%	8.595.926	10.281.748	19,61%	5.608.220	7.300.640	30,18%

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati PAT – importi in euro.

Per completezza, nelle due tabelle seguenti sono esposti i principali dati contabili e patrimoniali, relativi all'esercizio 2020, del Centro servizi culturali S. Chiara e dell'Opera universitaria, passati alla contabilità economico patrimoniale⁹²².

⁹²¹ Al riguardo, nella relazione del collegio dei revisori al rendiconto 2020, con riferimento alle quote accantonate, i revisori rilevano che *"in relazione all'entità e alla composizione dei residui attivi l'ente non ha provveduto all'accantonamento del Fondo crediti di dubbia esigibilità"* (pag. 5).

⁹²² I dati sono stati desunti dalla *"Relazione di sintesi sull'attività di vigilanza sul raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica e sui risultati della gestione dell'esercizio 2020"* (Nota prot. PAT n. 254590 dell'11 aprile 2022, in risposta al quesito n. 46).

**Tabella 231 – Centro servizi culturali S. Chiara e Opera Universitaria –
Principali dati contabili e patrimoniali 2019-2020**

DATI CONTABILI	CENTRO SERVIZI CULTURALI S. CHIARA			DATI CONTABILI	OPERA UNIVERSITARIA		
	2019	2020	Var %		2019	2020	Var %
N. dipendenti	40	50	25,00%	N. dipendenti	33	33	0,00%
Valore della produzione (a)	6.961.981	4.993.782	-28,27%	Valore della produzione (a)	18.612.089	17.727.018	-4,76%
Costo della produzione (b)	6.927.850	4.980.890	-28,10%	Costo della produzione (b)	18.232.924	17.391.458	-4,62%
di cui Costi del personale	2.428.998	2.106.653	-13,27%	di cui Costi del personale	1.319.685	1.318.086	-0,12%
Risultato gestione operativa (a-b)	34.131	12.892	-62,23%	Risultato gestione operativa (a-b)	379.165	335.560	-11,50%
Risultato d'esercizio	11.275	8.223	-27,07%	Risultato d'esercizio	0	0	0,00%
Ebit margin	0,49	0,26		Ebit margin	2,04	1,89	
DATI PATRIMONIALI E INDICI DI REDDITIVITA'	CENTRO SERVIZI CULTURALI S. CHIARA			DATI PATRIMONIALI E INDICI DI REDDITIVITA'	OPERA UNIVERSITARIA		
	2019	2020	Var %		2019	2020	Var %
Fondo di Dotazione	1.846.793	1.858.068	0,61%	Fondo di Dotazione	2.100.800	2.100.800	0,00%
Patrimonio Netto	1.858.068	1.866.291	0,44%	Patrimonio Netto	7.007.408	7.007.408	0,00%
Crediti	3.651.989	4.144.901	13,50%	Crediti	19.991.858	20.648.554	3,28%
Debiti	2.028.222	1.408.120	-30,57%	Debiti	3.506.590	3.583.340	2,19%
ROE	0,61	0,44		ROE	0,00	0,00	
ROI	0,65	0,23		ROI	0,28	0,25	
Rapp. di Indebitamento	1,09	0,75		Rapp. di Indebitamento	0,50	0,51	

Fonte: elaborazione Corte dei conti da bilanci degli enti – importi in euro.

Dal confronto dei dati con l'esercizio precedente, si osserva, per entrambi gli enti, una riduzione di tutti i dati contabili riferiti alla gestione operativa (valore e costo della produzione, risultato della gestione operativa e risultato di gestione).

La riduzione è più significativa per il Centro servizi culturali S. Chiara, poiché l'attività dell'ente, nel 2020, è stata fortemente condizionata dagli effetti della pandemia, con lunghi periodi di sospensione degli eventi dal vivo.

Con riguardo al Centro servizi culturali S. Chiara, si rileva, inoltre, un aumento di 10 unità di personale⁹²³, al quale non ha corrisposto un aumento dei costi del personale, ridottisi del 13,27%, poiché l'ente ha fatto ricorso alle misure di sostegno al lavoro messe a disposizione dell'ordinamento, al fine di contenere gli effetti economici dell'emergenza sanitaria⁹²⁴.

Vi è, infine, un miglioramento della situazione debitoria (in diminuzione del 30,57%), con il rapporto di indebitamento che scende sotto l'1.

La situazione patrimoniale dell'Opera Universitaria è stazionaria, rispetto all'anno precedente.

⁹²³ Nella citata Relazione di sintesi, viene evidenziato che "dal 2020 è pienamente operativa la convenzione che ha attribuito all'ente la gestione dello spazio sottostante Piazza Cesare Battisti, il complesso immobiliare del Teatro sociale, Palazzo Festi e lo spazio archeologico del Sass". Ciò, probabilmente, ha determinato l'aumento del numero di personale dipendente.

⁹²⁴ Verbale della riunione del collegio dei revisori del 26 aprile 2021 per la redazione della relazione al bilancio 2020.

Nel corso dell'anno, si è avuta una contrazione delle entrate proprie relative alle rette del servizio abitativo, in seguito alla mancata presenza degli studenti stranieri, ma tali risorse sono state pareggiate con la sospensione delle attività culturali e la riduzione sui costi del servizio di ristorazione⁹²⁵.

I crediti ammontano a circa 20,6 milioni di euro, dei quali 18.763.717 euro sono crediti verso la controllante Provincia.

L'importo concilia con i debiti che la Provincia ha comunicato di avere nei confronti dell'ente nel 2020⁹²⁶.

La Provincia ha fornito, inoltre, il dettaglio delle somme impegnate sul bilancio provinciale, negli anni 2020 e 2021, per trasferimenti, a qualsiasi titolo, a favore dei propri enti pubblici strumentali⁹²⁷, riepilogato nel prospetto seguente:

Tabella 232 – Trasferimenti dal bilancio provinciale a favore degli enti strumentali - impegni e pagamenti 2020-2021

ENTE PUBBLICO STRUMENTALE	IMPEGNI PAT 2020	IMPEGNI PAT 2021	Var %	PAGAMENTI PAT 2020	PAGAMENTI PAT 2021	Var %
IPRASE	1.338.000	1.203.000	-10,09%	1.093.419	1.440.575	31,75%
Opera universitaria	12.776.588	13.255.338	3,75%	12.059.113	9.617.482	-20,25%
Museo delle scienze (MUSE)	6.058.967	7.105.215	17,27%	6.201.399	6.753.534	8,90%
Museo degli usi e costumi della gente trentina	370.000	456.909	23,49%	370.000	456.909	23,49%
Museo d'arte moderna e contemporanea (MART)	5.147.075	6.297.075	22,34%	5.684.856	5.901.000	3,80%
Museo Castello del Buonconsiglio	2.409.145	2.008.947	-16,61%	1.137.969	2.778.612	144,17%
Centro servizi culturali S. Chiara	3.937.877	4.182.004	6,20%	3.382.430	3.838.396	13,48%
Istituto culturale ladino	819.235	763.856	-6,76%	842.218	762.041	-9,52%
Istituto culturale mocheno	452.477	462.248	2,16%	470.081	458.356	-2,49%
Istituto culturale cimbrio	478.213	487.565	1,96%	413.170	767.109	85,66%
Parco Adamello - Brenta	3.064.687	2.915.297	-4,87%	2.460.970	3.318.002	34,82%
Parco Paneveggio - Pale di San Martino	2.152.378	2.020.336	-6,13%	1.920.815	2.298.354	19,66%
TOTALE ENTI PUBBLICI	39.004.642	41.157.790	5,52%	36.036.441	38.390.368	6,53%

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati PAT – importi in euro.

⁹²⁵ Nota integrativa al bilancio 2020, pag. 79.

⁹²⁶ Nota prot. PAT n. 310803 del 5 aprile 2021, in risposta al quesito n. 23.

⁹²⁷ Nota prot. PAT n. 254590 dell'11 aprile 2022, risposta al quesito n. 44.

Complessivamente, i trasferimenti agli enti pubblici strumentali hanno registrato, nel 2021, un incremento rispetto all'esercizio precedente pari, in termini di impegni, a 2.153.148 euro in più (+5,52%) e, in termini di pagamenti⁹²⁸, a 2.353.928 euro in più (+6,53%).

In particolare, le maggiori somme sono state impegnate in favore del MUSE (+17,27%) e del MART (+22,34%).

Per quanto riguarda i pagamenti, l'unico ente nei confronti del quale la Provincia ha diminuito in modo significativo i versamenti è l'Opera universitaria, che ha ricevuto 2,4 ml in meno rispetto all'anno precedente.

Si registra, invece, un +144,17% per il Museo Castello del Buonconsiglio.

16.3.3 Gli enti di diritto privato (fondazioni)

Di seguito, si presenta l'elenco aggiornato al 31 dicembre 2021⁹²⁹ degli enti di diritto privato della Provincia (fondazioni), con l'indicazione dell'attività svolta, della legge di riferimento, della quota posseduta e del valore iscritto nello Stato patrimoniale, pari a complessivi euro 87.222.677,23 al 31 dicembre 2021 (in aumento di 1,67 ml, rispetto all'anno precedente, corrispondente ad un +1,95%).

L'aumento di valore è riferibile quasi interamente alla iscrizione nello Stato patrimoniale e alla conseguente valorizzazione delle partecipazioni nella fondazione Haydn e nella fondazione ai caduti dell'Adamello.

Al riguardo, la Provincia⁹³⁰ ha dato conferma dell'iscrizione tra le riserve indisponibili (incrementate da 20,4 a 35,5 ml) anche della "riserva indisponibile derivante da partecipazioni senza valore di liquidazione che, nell'esercizio, è stata specificatamente incrementata dei valori di iscrizione delle partecipazioni Haydn e ai Caduti dell'Adamello", in applicazione del principio contabile di cui all'allegato 4/3 al d.lgs. n. 118/2011.

Le società partecipate in via indiretta, aggiornate al 31 dicembre 2020, vengono indicate a fianco della fondazione in cui la Provincia detiene la partecipazione diretta, con indicazione della quota da quest'ultima detenuta.

Come già evidenziato nel paragrafo precedente, l'aggiornamento al 31 dicembre 2020 delle partecipazioni indirette è stato ricavato da quanto riportato nella sezione "Amministrazione

⁹²⁸ Competenza più residui.

⁹²⁹ Estratto dal sito istituzionale della Provincia.

⁹³⁰ Nota prot. PAT n. 372373 del 31 maggio 2022, in risposta alla nota prot. Corte dei conti n. 789 del 24 maggio 2022 (quesito n. 4).

trasparente” dei siti istituzionali degli enti⁹³¹, ai quali la Provincia ha fatto rinvio nel riscontro istruttorio⁹³².

L’ultima ricognizione delle partecipazioni detenute dagli enti strumentali, ai sensi dell’art. 24-bis della l.p. n. 27/2010, è stata effettuata con il provvedimento giuntale n. 1212 del 16 luglio 2021, in cui è esposta una situazione meno aggiornata delle partecipazioni possedute (31 dicembre 2019).

Tabella 233 – Elenco fondazioni 2021 e dei loro organismi partecipati indirettamente

FONDAZIONI	ATTIVITA' SVOLTA	LEGGE ISTITUTIVA	CONSOLI DATA	QUOTA PAT AL 31/12/2021	VALORE PATRIMONIALE AL 31/12/2020	VALORE PATRIMONIALE AL 31/12/2021	ORGANISMI PARTECIPATI INDIRETTAMENTE AL 31/12/2020
Fondazione Edmund Mach	Attività di ricerca scientifica, d'istruzione e formazione, nonché di assistenza tecnica alle imprese nel settore agro-alimentare e forestale	Art. 9 l.p. n. 14/2005	SI	100,00%	2.269.140	2.269.142	Consorzio Trentino Piscicoltura s.c.ar.l.. (50,0%) Consorzio Innovazione Frutta s.c.ar.l.. (32,26%) Consorzio Innovazione Vite s.c.ar.l.. (30,0%) Fondazione HUB Innovazione Trentino (25,0%) Formambiente s.c.ar.l. in liquid. (2,50%) Habitech - Distretto tecnologico trentino s.c.a r.l. (2,49%) CSQA Certificazioni s.r.l. (1,00%)
Fondazione Bruno Kessler	Attività di ricerca scientifica in settori d'interesse per lo sviluppo provinciale	Art. 5 l.p. n. 14/2005	SI	100,00%	82.821.142	83.041.830	TCN S.c.ar.l. (25,0%) Fondazione HUB Innovazione Trentino (25,0%) Smart3K s.r.l. (20,0%) Futuro e Conoscenza s.r.l. (20,0%) Car Sharing Trento soc.coop. (6,18%) INNOVAAL s.c.ar.l. (6,00%) SMACT S.C. s.p.a. (5,5%) Habitech - Distretto tecnologico trentino s.c.ar.l. (2,16%)
Fondazione Trentina Alcide De Gasperi	Valorizzazione del patrimonio storico e politico costituito dalla figura di Alcide De Gasperi	Art. 35-bis l.p. n. 3/2006 (introdotto dall'art. 12 della l.p. n. 11/2006)	SI	100,00%	100.000	100.000	
Fondazione Franco Demarchi	Finanziamento di interventi e attività di promozione della ricerca in ambito sociale, educativo e culturale	Art. 48 l.p. n. 25/2012	NO	21,43%	130.938	131.240	
Fondazione Museo storico del Trentino	Realizzazione e organizzazione di attività di esposizione permanenti e temporanee di tema storico, nonché per la valorizzazione della storia del Trentino	Art. 35-ter l.p. n. 3/2006 (introdotto dall'art. 12 della l.p. 11/2006)	NO	10,57%	141.430	142.123	Clio servizi per la cultura e per il territorio s.c.ar.l. (60,0%)
Fondazione don Lorenzo Guetti Centro studi sulla cooperazione Onlus	Valorizzazione del patrimonio storico, politico, socio-culturale e imprenditoriale costituito dalla figura di don Lorenzo Guetti	Art. 35-quinquies l.p. n. 3/2006 (introdotto dall'art. 18 della l.p. n. 19/2009 e modif. dall'art. 23 della l.p. n. 5/2013)	SI	39,37%	54.998	52.252	
Fondazione orchestra Haydn di Bolzano	Diffusione ed elevazione della cultura musicale nelle province di Bolzano e Trento attraverso la gestione dell'orchestra stabile professionale Haydn	Art. 90 l.p. n. 10/1998	SI	33,00%		835.931	
Fondazione Dolomiti Unesco	Salvaguardia e valorizzazione delle Dolomiti quale bene naturale del patrimonio mondiale dell'UNESCO	Art. 39-sexies l.p. n. 3/2006 (introdotto dall'art. 57 della l.p. n. 2/2009)	SI	14,29%	38.891	40.128	
Fondazione ai caduti dell'Adamello	Tutela e la valorizzazione della natura e dell'ambiente alpino, in modo particolare del bacino dell'Adamello e del ghiacciaio delle Lobbie	Art. 13 l.p. n. 3/2000	SI	7,00%		610.032	
TOTALE					85.556.539	87.222.677	

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati PAT – importi in euro.

⁹³¹ Si evidenzia che, sul sito della fondazione Museo Storico del Trentino, la sezione Enti controllati, all’interno della sezione Amministrazione trasparente, è definita come “ambito di non interesse”.

⁹³² Nota prot. PAT n. 254590 dell’11 aprile 2022, in risposta al quesito n. 41.

Si precisa che la Provincia esercita funzione di direzione e coordinamento, in quanto enti strumentali, solo nei confronti delle seguenti fondazioni, di cui all'art. 33-bis, c. 1, lett. b, della l.p. n. 3/2006:

- Fondazione Edmund Mach;
- Fondazione Bruno Kessler;
- Fondazione Trentina Alcide Degasperi;
- Fondazione Franco Demarchi;
- Fondazione Museo storico del Trentino.

Di queste, la fondazione Franco Demarchi e la fondazione Museo Storico del Trentino sono state escluse dal rendiconto consolidato e dal bilancio consolidato della Provincia per irrilevanza.

Si prende favorevolmente atto del recepimento, da parte della Provincia, della indicazione, espressa da codesta Corte in sede di parifica del rendiconto 2020, relativa alla necessità di inserimento, nel rendiconto consolidato e nel bilancio consolidato, delle fondazioni Don Lorenzo Guetti Centro studi sulla cooperazione Onlus (quota PAT del 39,37%), Orchestra Haydn di Bolzano e Trento (quota PAT del 33%), Dolomiti Unesco (quota PAT del 14,29%) e Ai caduti dell'Adamello (quota PAT del 7,0%)⁹³³.

Di seguito si espongono i principali dati contabili degli enti strumentali sopra elencati⁹³⁴.

I dati esposti sono riferiti all'esercizio 2020, non essendo ancora disponibili quelli inerenti all'esercizio 2021.

La prima tabella evidenzia i dati relativi alla gestione operativa delle fondazioni, riportando il valore della produzione, il costo della produzione, con specifica evidenza del costo del personale, il risultato dell'esercizio considerato e di quello precedente ed il margine della gestione operativa (*ebit margin*)⁹³⁵. La seconda tabella espone alcune componenti del patrimonio, quali il fondo di dotazione, il patrimonio netto, i crediti e i debiti.

Sono stati, inoltre, calcolati alcuni indicatori di redditività (ROI e ROE) ed il rapporto di indebitamento. Si precisa che il personale attualmente impiegato presso le fondazioni risulta, in parte, messo a disposizione della Provincia e, in parte, assunto direttamente dalle fondazioni medesime.

Il numero dei dipendenti indicati in tabella è quello complessivo, derivato dalla somma dei due valori.

⁹³³ Nota prot. PAT n. 254590 dell'11 aprile 2022, in risposta al quesito n. 40.

⁹³⁴ "Relazione di sintesi sull'attività di vigilanza sul raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica e sui risultati della gestione dell'esercizio 2020" (Nota prot. PAT n. 254590 dell'11 aprile 2022, in risposta al quesito n. 46) e bilanci di esercizio degli enti.

⁹³⁵ Dato dal rapporto tra il risultato operativo della gestione ed il valore della produzione indica la capacità dell'ente di coprire i costi della gestione caratteristica con i ricavi derivanti dall'attività per cui la società è sorta.

Tabella 234 - Dati contabili delle fondazioni riferiti alla gestione operativa – esercizio 2020

FONDAZIONI	N. DIP 2020	VALORE DELLA PRODUZIONE (a)	COSTO DELLA PRODUZIONE		RISULTATO GESTIONE OPERATIVA (a - b)	RISULTATO ESERCIZIO PREC.	RISULTATO ESERCIZIO	EBIT MARGIN
			TOTALE (b)	di cui COSTI DEL PERSONALE				
Fondazione Edmund Mach	611	48.905.893	48.687.450	31.691.736	218.443	0	0	0,45
Fondazione Bruno Kessler	518	46.877.732	46.712.409	30.473.416	165.323	256.030	159.110	0,35
Fondazione Trentina Alcide De Gasperi	4	414.104	408.382	95.950	5.722	0	0	1,38
Fondazione Franco Demarchi	26	2.508.514	2.510.407	1.165.499	-1.893	8.335	526	-0,08
Fondazione Museo storico del Trentino	22	3.251.705	3.217.810	1.120.474	33.895	817	4.607	1,04

Fonte: elaborazione Corte dei conti da bilanci degli enti – importi in euro.

Tabella 235 - Principali dati patrimoniali delle fondazioni e indici di redditività – esercizio 2020

FONDAZIONI	FONDO DI DOTAZIONE	PATRIMONIO NETTO	CREDITI	DEBITI	ROE	ROI	RAPP. DI INDEBITAM ENTO
Fondazione Edmund Mach	120.000	2.269.140	19.354.849	33.467.090	0,00	0,49	14,75
Fondazione Bruno Kessler	80.092.000	82.821.142	44.263.535	33.854.307	0,19	0,12	0,41
Fondazione Trentina Alcide De Gasperi	100.000	100.000	149.068	83.766	0,00	1,51	0,84
Fondazione Franco Demarchi	140.000	611.044	503.032	527.114	0,09	-0,10	0,86
Fondazione Museo storico del Trentino	1.418.441	1.339.566	4.441.967	1.275.821	0,34	0,43	0,95

Fonte: elaborazione Corte dei conti da bilanci degli enti – importi in euro.

Il risultato operativo della gestione e, conseguentemente, anche l'*ebit margin* è positivo per quasi tutte le fondazioni, tranne che per la fondazione Franco Demarchi, l'unica ad avere risentito degli effetti negativi del Covid-19, svolgendo, prevalentemente, l'attività di formazione ed educazione, nonché di ricerca in ambito sociale e culturale.

Il calo del valore della produzione di tale fondazione è stato determinato, infatti, da un dimezzamento dei ricavi delle vendite e delle prestazioni (da 1,4 nel 2019, a 0,7 ml nel 2020), in parte compensato da un aumento dei contributi in c/esercizio per circa 300 mila euro.

A causa della pandemia, si sono ridotti, comunque, anche i costi per servizio di circa 400 mila euro, generando un risultato della gestione operativa leggermente negativo (-1.893 euro)⁹³⁶.

I costi del personale incidono per oltre il 65% del totale dei costi della produzione, sia nel bilancio della fondazione Edmund Mach che in quello della fondazione Bruno Kessler.

Sul numero dei dipendenti si osserva che, in entrambe le fondazioni, vi è stata una riduzione di 31 unità⁹³⁷.

⁹³⁶ Nota integrativa al bilancio di esercizio 2020.

⁹³⁷ Nel dettaglio, i dipendenti della fondazione Mach sono passati da 642 a 611 (-4,8%); quelli della fondazione Kessler da 549 a 518 (5,6%).

Per quanto concerne i dati patrimoniali, si rileva una riduzione significativa del Fondo per rischi ed oneri nel passivo dello Stato patrimoniale della fondazione Edmund Mach, determinato dallo svincolo dei fondi relativi alla causa per la gestione dell'impianto di teleriscaldamento, a seguito della rinuncia della controparte al ricorso in Cassazione⁹³⁸.

Inoltre, come per gli anni precedenti, si evidenzia l'elevato rapporto di indebitamento⁹³⁹ della fondazione Mach, in crescita nel triennio 2018-2020 (da 12,58 nel 2018, a 13,22 nel 2019, a 14,75 nel 2020), dovuto solo in parte a debiti verso la PAT (circa 13,9 ml) compensati dai crediti che la fondazione stessa vanta nei confronti della Provincia per 11,4 ml.

Al netto dei debiti contratti verso la PAT, il rapporto di indebitamento resta comunque elevato, pari a 8,6.

Nonostante la consistenza dei debiti della fondazione Mach (euro 33.467.090) sia simile a quella della fondazione Kessler (euro 33.854.307), quest'ultima ha un patrimonio netto molto più ampio, costituito in prevalenza da un elevato fondo di dotazione (80.092.000 euro)⁹⁴⁰.

In relazione ai crediti delle altre fondazioni, si evidenzia che essi sono costituiti, in prevalenza, da crediti verso la Provincia.

In particolare, per la fondazione Kessler sono pari a oltre 24 ml.

Infine, nella tabella seguente, si riepilogano le somme impegnate e pagate dalla Provincia sul proprio bilancio nel corso del 2020 e del 2021 per trasferimenti, a qualsiasi titolo, a favore delle fondazioni ricomprese tra gli enti strumentali provinciali⁹⁴¹.

⁹³⁸ Il Fondo rischi ed oneri è passato da una consistenza di 2.728.356 euro al 31.12.2019, a 977.526 euro al 31.12.2020 (pag. 55-56 della Nota integrativa al bilancio di esercizio 2020).

⁹³⁹ Dato dal rapporto tra i debiti ed il patrimonio netto.

⁹⁴⁰ Il fondo di dotazione corrisponde al valore degli immobili conferiti dalla Provincia al momento dell'istituzione della fondazione, nel 2007, e non è mai stato variato (pag. 55 della nota integrativa al bilancio di esercizio 2020).

⁹⁴¹ Nota prot. PAT n. 254590 dell'11 aprile 2022, risposta al quesito n. 44.

Tabella 236 - Trasferimenti dal bilancio provinciale a favore delle fondazioni - impegni e pagamenti 2020-2021

FONDAZIONI	IMPEGNI PAT 2020	IMPEGNI PAT 2021	Var %	PAGAMENTI PAT 2020	PAGAMENTI PAT 2021	Var %
Fondazione Edmund Mach	38.349.832	41.711.227	8,77%	37.720.157	41.033.120	8,78%
Fondazione Bruno Kessler	30.625.646	36.796.922	20,15%	30.849.487	32.510.739	5,39%
Fondazione Trentina Alcide De Gasperi	322.000	312.000	-3,11%	394.800	345.000	-12,61%
Fondazione Franco Demarchi	1.622.480	2.242.700	38,23%	1.826.248	1.787.716	-2,11%
Fondazione Museo storico del Trentino	2.900.000	4.358.594	50,30%	2.706.000	3.491.000	29,01%
TOTALE FONDAZIONI	73.819.958	85.421.442	15,72%	73.496.693	79.167.576	7,72%

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati PAT – importi in euro.

Dall'esame dei dati esposti nella tabella, si rileva che, nel 2021, le somme impegnate dalla Provincia in favore di tali fondazioni, pari ad euro 85.421.442, sono aumentate in modo significativo (11,6 ml in più, pari al +15,72%) e tale incremento ha interessato tutti gli enti, ad eccezione della fondazione Trentino Alcide De Gasperi.

L'ammontare complessivo dei pagamenti⁹⁴² è pari a 79.167.576 euro e, rispetto all'anno precedente, è aumentato di 5,7 ml (pari al +7,72%).

16.3.4 Le partecipazioni societarie

Le partecipazioni dirette della Provincia, al 31 dicembre 2021, sono 20, delle quali 9 di controllo; le partecipazioni indirette, considerando solamente quelle di secondo livello, risultano essere 128, cui devono aggiungersi le 60 società partecipate da Finest s.p.a. prevalentemente estere.

Le variazioni significative, rispetto al 31 dicembre 2020 attengono⁹⁴³:

- per le partecipate dirette, alla partecipazione nella neocostituita società Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 s.p.a. e alla partecipazione diretta in Aeroporto Valerio Catullo di Verona Villafranca s.p.a.;
- per le partecipate indirette, alla soppressione del Centro Servizi Condivisi s.c.ar.l. e alla costituzione da parte di Trentino Sviluppo della società Trentino Lunch s.r.l..

⁹⁴² Competenza più residui.

⁹⁴³ Nota prot. PAT n. 254590 dell'11 aprile 2022, in risposta al quesito n. 41.

Le altre variazioni nelle partecipazioni indirette sono relative principalmente all'operatività di Trentino sviluppo (incremento di quote o alienazioni).

Con riferimento alle partecipazioni indirette, si rileva che la Provincia risulta detenere, seppur in via mediata, partecipazioni di controllo o di collegamento nelle seguenti società: Interporto Servizi s.p.a. (partecipata tramite Interbrennero s.p.a. che ne detiene il 54,78%) e in alcune società partecipate da Trentino Sviluppo (Trentino Lunch s.r.l. (100%), Trentino Marketing s.r.l. (100%), IGF s.p.a. (74,88%), Interservice s.p.a. (65,40%), Trento Funivie s.p.a. (60,79%), Funivia Col Margherita s.p.a. (56,58%) e Pejo Funivie s.p.a. (52,58%).

Per il tramite delle società controllate o degli enti pubblici strumentali, la Provincia detiene, altresì, il controllo nella fondazione HUB Innovazione Trentino (HIT)⁹⁴⁴.

Nelle due tabelle seguenti, si riportano nel dettaglio, rispettivamente, le società controllate e le società meramente partecipate della Provincia, al 31 dicembre 2021.

Le società partecipate in via indiretta vengono indicate a fianco della società in cui la Provincia detiene la partecipazione diretta, con indicazione della quota da quest'ultima detenuta nella società indicata⁹⁴⁵.

Per le società controllate direttamente dalla Provincia, vengono indicati l'oggetto sociale, la legge istitutiva, il valore iscritto nello stato patrimoniale nel rendiconto provinciale del 2020 e del 2021.

È inoltre indicato se le società siano o meno state incluse nel rendiconto consolidato e nel bilancio consolidato della Provincia relativi all'esercizio 2020.

Al riguardo, il perimetro di consolidamento 2020 risulta lo stesso dell'esercizio 2019⁹⁴⁶.

⁹⁴⁴ La fondazione HUB Innovazione Trentino (HIT) è partecipata per il 25% da Trentino Sviluppo, per il 25% dalla Fondazione Bruno Kessler e per il 25% dalla Fondazione Edmund Mach. Come già indicato al paragrafo 16.2, con l.p. n. 11/2020 la Provincia è stata autorizzata a partecipare alla fondazione HIT e con la deliberazione n. 623/2022 la Giunta provinciale ha inserito la fondazione HIT tra i propri enti strumentali.

⁹⁴⁵ In risposta al quesito n. 41, la Provincia ha trasmesso l'organigramma delle partecipazioni della Provincia, nel quale è specificato che le partecipazioni di secondo livello detenute da società controllate sono aggiornate al 31 dicembre 2021, mentre quelle detenute da società non controllate sono aggiornate alla data dell'ultimo bilancio disponibile, ovvero al 2020.

⁹⁴⁶ Deliberazione della Giunta provinciale n. 1770 del 29 ottobre 2021.

Tabella 237 – Elenco società controllate al 31/12/2021

SOCIETÀ PARTECIPATE	OGGETTO SOCIALE	LEGGE DI RIFERIMENTO	CONSOLI DATA	QUOTA PAT AL 31/12/2020		QUOTA PAT AL 31/12/2021		ORGANISMI PARTECIPATI INDIRETTAMENTE AL 31/12/2021
				Valore %	Valore patrim. in euro	Valore %	Valore patrim. in euro	
Cassa del Trentino s.p.a.	Concessione di finanziamenti agli enti e soggetti del sistema pubblico provinciale; realizzazione delle strategie finanziarie programmate	Artt. 1 e 8-bis l.p. n. 13/1973 e art. 21 l.p. n. 16/2008	SI	100,00%	126.117.890	100,00%	126.117.890	Infracis S.r.l. (19,89%)
ITEA s.p.a.	Esercizio del servizio pubblico di edilizia abitativa	Art. 7 l.p. n. 15/2005	SI	100,00%	932.688.632	100,00%	933.109.622	Habitech - Distretto tecnologico trentino s.c.a.r.l. (0,50%)
Patrimonio del Trentino s.p.a.	Acquisizione, riqualificazione, valorizzazione, conservazione, gestione, manutenzione, alienazione e sviluppo dei beni della Provincia	Art. 14 l.p. n. 1/2005	SI	100,00%	338.029.409	100,00%	336.194.721	A.P.T. Trento s.c.a.r.l. (0,93%)
Trentino Sviluppo s.p.a.	Attività strumentali al sostegno ed allo sviluppo delle attività economiche in trentino	l.p. n. 6/1999	SI	100,00%	243.946.651	100,00%	248.577.612	Trentino Marketing s.r.l. (100%) Trentino Lunch s.r.l. (100%) IGF s.p.a. (74,88%) - Interservice s.p.a. (65,40%) Trento Funivie s.p.a. (60,79%) Funivia Col Margherita s.p.a. (56,58%) Pejo Funivie s.p.a. (52,58%) Trentino Golf s.c.a.r.l. (49,25%) Passo S. Pellegrino - Falcade s.c.p.a. (48,86%) San Martino Rolle s.p.a. (48,83%) Lido di Riva del Garda s.r.l. (46,20%) Funivie Alpe Cermis s.p.a. (40,00%) Trentino Invest s.r.l. (40,00%) Folgarisky s.p.a. (37,04%) Funivie Pinzolo s.p.a. (35,79%) Paganella 2001 s.p.a. (35,35%) Paganella Servizi s.c.a.r.l. (34,48%) Carosello Tonale s.p.a. (34,12%) FinDolomiti Energia s.r.l. (33,33%) Fucine Film s.p.a. (26,25%) Fond. HUB Innovazione Trentino (25,00%) S.I.F. Lusia s.p.a. (24,43%) Tesino Group 2847 s.p.a. (23,73%) SINERKOS s.r.l. (19,19%) - FTH s.r.l. (7,72%) Visiontek Engineering s.r.l. (5,95%) B-Invest s.r.l. (5,00%) Habitech - Distr. Tecnologico Trentino s.c.a.r.l. (4,98%) NTP s.r.l. (4,46%) - Windenergyefficiency s.r.l. (1,82%) Ninesquared s.r.l. (0,93%) Start & Partners s.p.a. in liquid. (0,83%) Banca di Cividale s.p.a. (0,72%) Bermat s.r.l. (0,63%) - B-Zero s.r.l. (0,55%) Fimart Italia s.r.l. (0,45%) Retail Capitale s.r.l. (0,28%) Medicalltech s.r.l. (0,23%) - Infracis s.r.l. (0,20%) Funivie Lagorai s.p.a. (0,07%) - GOPIB s.r.l. (0,07%) Cassa Rurale di Trento, Lavis, Mezzocorona e Valle di Cembra (0,04%) - Confidi s.c.a.r.l. (0,01%) Salumificio Marsilli 1914 s.p.a. in liquid. (0,0002%) Cassa Rurale Alto Garda Rovereto (0,0001%) Car Sharing Trentino soc.coop. in liquid. (1 quota)
Trentino Riscossioni s.p.a.	Gestione e riscossione (spontanea e coattiva) delle entrate della Provincia e di tutti gli enti pubblici provinciali	Art. 34 l.p. n. 3/2006	SI	91,96%	4.162.061	91,96%	3.894.185	
Trentino Digitale s.p.a.	Progettazione, sviluppo e gestione del sistema informativo elettronico trentino	Art. 2 l.p. n. 10/1980 e art. 6 l.p. n. 2/1984	SI	88,52%	37.647.318	88,52%	37.776.677	
Trentino Trasporti s.p.a.	Gestione dei beni strumentali ai servizi di trasporto pubblico provinciale; gestione del servizio di trasporto pubblico per la Provincia e gli enti locali; gestione del servizio pubblico	Art. 4 l.p. n. 16/1993	SI	80,04%	57.686.383	80,04%	57.693.605	Riva del Garda Fierecongressi s.p.a. (4,89%) Habitech - Distretto Tecnologico Trentino s.c.a.r.l. (2,49%) APT Trento s.c.a.r.l. (0,93%) Car Sharing Trentino soc.coop. in liquid. (200 quote) CAF Interregionale s.r.l. (1 quota)
Trentino School of Management s.c.a.r.l.	Progettazione, gestione, valutazione e certificazione di attività formative	Art. 35 l.p. n. 3/2006	SI	64,60%	443.687	64,60%	450.291	
Interbrennero s.p.a.	Gestione della piattaforma interportuali di Trento; attività di logistica, trasporto e spedizione, sia in Italia che all'estero	Art. 1 l.p. n. 54/1978, l.p. n. 17/1983 e art. 18 l.p. n. 13/1997	NO	62,92%	33.987.695	63,01%	34.071.160	Interporto Servizi s.p.a. (54,78%) Terminale Ferroviario Valpolicella s.p.a. (5,48%) UIRNet s.p.a. (2,01%) Interporto Padova s.p.a. (0,08%)
TOTALE					1.774.709.725		1.777.885.764	

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati PAT – importi in euro.

Tabella 238 – Elenco altre società partecipate al 31/12/2021

SOCIETA' PARTECIPATE	OGGETTO SOCIALE	LEGGE DI RIFERIMENTO	CONSOLI DATA	QUOTA PAT AL 31/12/2020		QUOTA PAT AL 31/12/2021		ORGANISMI PARTECIPATI INDIRETTAMENTE AL 31/12/2020
				Valore %	Valore patrim. in euro	Valore %	Valore patrim. in euro	
Aerogest s.r.l. in liquid.	Gestione della partecipazione dei soci pubblici nella società Aeroporto V. Catullo di Verona Villafranca S.p.A.	Art. 32 l.p. n. 1/2014	NO	30,27%	4.667.399	30,27%	4.623.749	
Mediocredito Trentino-Alto Adige s.p.a.	Attività bancaria, in via prevalente a medio-lungo termine	Art. 1 l.p. n. 11/1977 e art. 4 l.p. n. 54/1978	SI	17,49%	32.158.751	17,49%	34.259.102	Paradisidue s.r.l. (100%) - Enercoop S.r.l. (15,00%) SWS Group s.p.a. (14,97%) Green Hunter Group s.p.a. (5,34%) Trentino Volley s.r.l. (5,35%) Hotel Lido Palace s.p.a. (4,84%) Sviluppo aree sciistiche s.r.l. (3,03%) Gibus s.p.a. (1,67%) - Lineapiù s.p.a. (1,67%) Iniziative Bresciane s.p.a. (1,45%) La Finanziaria Trentina s.p.a. (1,19%) GPI s.p.a. (0,82%) Federazione Trentina delle Coop. s.c.a.r.l. (0,68%) Istituto Atesino di Sviluppo s.p.a. (0,51%) Fine Foods & Pharmaceuticals NTM S.p.A. (0,43%) Guala Closures s.p.a. (0,298%) - Aquafil s.p.a. (0,24%) Cassa Centrale Banca s.p.a. (0,004%) Funivie Madonna di Campiglio s.p.a. (0,033%) Funivie Folgarida Marilleva s.p.a. (0,027%) Restart SiliQ S.p.A. (0,016%)
Aeroporto Valerio Catullo di Verona Villafranca s.p.a.	Gestione e manutenzione degli impianti e delle infrastrutture per l'esercizio dell'attività aeroportuale	l.p. n. 11/1986	NO	0,00%	-	14,24%	9.655.668	GDA Holding s.p.a. (100%) Quadrante Servizi s.r.l. (3,0%) Veronamercato s.p.a. (0,1%)
SET Distribuzione s.p.a.	Gestione degli impianti e fornitura del servizio di distribuzione dell'energia elettrica in Provincia	Art. 18 l.p. n. 3/2000 e art. 16 l.p. n. 1/2005	SI	14,07%	31.478.697	14,07%	32.852.246	
Autostrada del Brennero s.p.a.	Progettazione, costruzione, esercizio e manutenzione dell'autostrada Brennero - Verona - Modena	l.p. n. 14/1962, Art. 1 l.p. n. 1/1970, Art. 1 l.p. n. 18/1971, Art. 93 l.p. n. 8/1980	NO	7,93%	63.282.836	7,93%	62.092.390	S.T.R. Brennero Trasporto Rotaia s.p.a. (100%) Sadobre s.p.a. (100%) A.R.C. Autostrada Regionale Cispadana s.p.a. (51,00%) Autostrada Campogalliano Sassuolo s.p.a. (51,00%) Istituto per Innovazioni Tecnologiche s.c.a.r.l. (36,21%) Confederazione autostrade s.p.a. in liquid. (25,00%) Centro Ricerche Stradali s.r.l. (10,00%) Interbrennero s.p.a. (3,31%) Autostrada Torino Milano s.p.a. (0,72%)
Società Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 s.p.a.	Realizzazione delle opere infrastrutturali connesse ai Giochi Olimpici Invernali del 2026	Art. 3 l.p. n. 11/2019 e art. 3 d.lgs. n. 16/2020	NO	0,00%	-	5,00%	50.000	
Euregio Plus SGR s.p.a. (ex Pensplan Invest SGR s.p.a.)	Prestazione del servizio di gestione collettiva del risparmio; istituzione e gestione di fondi pensione	Art. 22 l.p. n. 9/2017	NO	4,00%	342.800	4,00%	341.958	
Tunnel Ferroviario del Brennero s.p.a.	Gestione della partecipazione al capitale sociale di galleria di base del Brennero	Art. 20 l.p. n. 20/2005	NO	3,55%	35.072.693	3,45%	35.068.427	Galleria di base del Brennero (50%)
FINEST s.p.a.	Agevolare lo sviluppo delle attività economiche e della cooperazione internazionale nel territorio	Art. 32 l.p. n. 23/1993 e art. 6 l.p. n. 8/1995	NO	1,18%	1.767.088	1,18%	1.777.818	n. 60 società prevalentemente estere, di cui controllata FIDEST Immobiliare S.r.l. (100%) con sede in Romania; in Italia: Bridge to Russia (25%) ETC Invest s.p.a. (16,67%), Consorzio MIB (1,64%) KB 1909 s.p.a. in liquid. (0,04%)
Pensplan Centrum s.p.a.	Promozione e sviluppo della previdenza complementare a carattere locale	L.R. n. 3/1997 Art. 33 l.p. n. 3/2006	NO	0,99%	2.410.705	0,99%	2.421.333	Euregio Plus SGR s.p.a. (51,00%)
Cassa Centrale Banca Credito Cooperativo Italiano s.p.a.	Attività bancaria ed altre attività finanziarie	Art. 4 l.p. n. 9/2002	NO	0,73%	8.301.165	0,73%	8.299.297	Assicura Agenzia s.r.l. (100%) Centrale Casa s.r.l. (100%) Centrale Credit Solutions s.r.l. (100%) Centrale Soluzioni Immobiliari s.r.l. (100%) Clariss Leasing s.p.a. (100%) - NEAM S.A. (100%) Allitude s.p.a. (96,40%) - Prestipay s.p.a. (60,00%) Casse Rurali-Raiffeisen Finanziaria s.p.a. (50,00%) Centrale Trading s.r.l. (32,50%) Servizi e Finanza FVG s.r.l. (24,51%) San Martino Rolle s.p.a. (14,24%) Partecipazioni Cooperative s.r.l. (13,92%) Centrale Gestione Immobiliare s.r.l. (10,00%) Partecipazioni Trentine s.r.l. (10,00%) Etica SGR s.p.a. (9,22%) - Banca Carige s.p.a. (8,34%) Scouting s.p.a. (8,26%) - Colleganza s.r.l. (8,18%) Cabel Holding s.p.a. (7,66%) Promocoop s.p.a. (6,00%) Sefea Holding s.c. (5,83%) - San Martino e Primiero Dolomiti Tasp. a fune s.p.a. in liquid. (4,22%) Finanziaria Trentina della Coop. s.p.a. (4,08%) Bancomat s.p.a. (2,80%) Bio Energia Fiemme s.p.a. (2,55%) Fondo comune delle Casse rurali trentine (2,52%) Funivie Alpe Cermis s.p.a. (2,00%) Funivie Madonna di Campiglio s.p.a. (1,65%) Funivie Folgarida Marilleva s.p.a. (1,34%) Interbrennero s.p.a. (1,26%) ICCREA Banca s.p.a. (0,96%) Alto Garda Servizi s.p.a. (0,81%) Paganella 2001 s.p.a. (0,72%) - ABI LAB (0,613%) Emmeci Group s.p.a. (0,51%) - SIA s.p.a. (0,03%) SWIFT s.c. (0,03%) - Banca Popolare Etica s.p.a. (0,02%) Federazione Trentina della Coop. (0,02%) Finest s.p.a. (0,12%) - DZ Bank AG (0,01%) Mediocredito T.A.A. s.p.a. (0,001%)
TOTALE					179.482.135		191.441.987	

Fonte: elaborazione dati Corte dei conti su PAT – importi in euro.

Il valore complessivo delle società controllate e partecipate direttamente, iscritto nello stato patrimoniale della Provincia, ammonta, per l'esercizio 2021, a 1.969,33 ml ed evidenzia un aumento di 15,14 ml rispetto al 31 dicembre 2020, determinato in prevalenza dall'iscrizione nello stato patrimoniale dell'Aeroporto Catullo (+9,66 ml), oltre che dagli incrementi del valore patrimoniale di Trentino Sviluppo (+4,6 ml), Mediocredito Trentino-Alto Adige (+2,1 ml) e SET Distribuzione (+1,37 ml).

Le variazioni sono determinate dall'adeguamento del valore al patrimonio netto delle società, in relazione ai risultati in termini di utili/perdite registrati dalle stesse, nonché da nuove acquisizioni o dismissioni di partecipazioni intervenute nel 2021⁹⁴⁷.

Complessivamente, aggiungendo la valorizzazione degli altri soggetti (fondazioni ed enti pubblici strumentali), il valore iscritto tra le immobilizzazioni finanziarie dello stato patrimoniale ammonta a 2.122,9 ml, con un incremento di 17,82 ml (+0,85%) rispetto al 31 dicembre 2020.

16.3.4.1 Dati contabili

Di seguito, si espongono i principali dati contabili delle società partecipate direttamente dalla Provincia estratti dai bilanci depositati presso le Camere di Commercio, aggiornati all'ultimo bilancio disponibile, ovvero l'esercizio 2020.

La prima tabella rappresenta i dati della gestione operativa delle società, riportando il valore della produzione; il costo della produzione, con specifica evidenza del costo del personale; il risultato dell'esercizio considerato e di quello precedente ed il margine della gestione operativa.

La seconda tabella espone alcune componenti del patrimonio delle società, quali il capitale sociale, il patrimonio netto, i crediti e i debiti.

Vengono, inoltre, riportati alcuni indicatori di redditività (ROI⁹⁴⁸ e ROE⁹⁴⁹) ed il rapporto di indebitamento⁹⁵⁰.

Per quanto riguarda le società che esercitano un'attività di natura finanziaria e che redigono il bilancio secondo i principi contabili internazionali IAS/IFRS (Cassa del Trentino, Mediocredito Trentino-Alto Adige, Euregio Plus SGR e Cassa Centrale Banca), i valori inseriti nelle singole voci sono i seguenti:

- valore della produzione: interessi attivi e proventi assimilati, commissioni attive, dividendi e proventi simili, risultato netto dell'attività di negoziazione, utili da cessione o riacquisto, risultato netto delle altre attività e passività finanziarie valutate al *fair value* con impatto a conto economico

⁹⁴⁷ Per queste ultime, si è già dato atto delle attività poste in essere, nel paragrafo sul Piano operativo di razionalizzazione, al quale si rinvia.

⁹⁴⁸ ROI = Redditività del capitale investito, dato dal rapporto tra il risultato della gestione operativa e il totale dell'attivo (per 100).

⁹⁴⁹ ROE = Redditività del capitale proprio, dato dal rapporto tra il risultato di esercizio e il patrimonio netto (per 100).

⁹⁵⁰ Rapporto di indebitamento = debiti su patrimonio netto (per 100).

- (se positivo), riprese di valore nette per rischio di credito, utili da modifiche contrattuali, accantonamenti netti ai fondi per rischi e oneri, riprese di valore nette su attività materiali e immateriali, altri proventi di gestione, utili delle partecipazioni e da cessione di investimenti;
- costi della produzione: interessi passivi e oneri assimilati, commissioni passive, perdite da cessione o riacquisto, risultato netto delle altre attività e passività finanziarie valutate al *fair value* con impatto a conto economico (se negativo), rettifiche di valore nette per rischio di credito, perdite da modifiche contrattuali, spese amministrative, rettifiche di valore nette su attività materiali e immateriali, altri oneri di gestione, perdite delle partecipazioni e da cessione di investimenti;
 - crediti: crediti verso banche, crediti verso clientela, attività fiscali, altre attività;
 - debiti: debiti verso banche, debiti verso clientela, titoli in circolazione, passività finanziarie, passività fiscali, altre passività.

FINEST, pur essendo una società finanziaria, non assumendo rilevanza pubblica, non necessita di alcuna forma di vigilanza dalla Banca d'Italia e redige il bilancio secondo le regole previste dal codice civile.

SET Distribuzione, invece, a partire dall'esercizio 2018, ha l'obbligo di predisporre il bilancio conformemente ai principi contabili internazionali IAS/IFRS, poiché ha assunto lo stato di ente di interesse pubblico⁹⁵¹.

⁹⁵¹ Nel dettaglio, a pag. 32 della Relazione sulla gestione riferita al bilancio 2018, si specifica che la società è diventata un ente di interesse pubblico perché ha quotato un prestito obbligazionario di 110 milioni di euro nominali presso l'Irish Stock Exchange p.l.c.

Tabella 239 - Dati contabili riferiti alla gestione operativa - esercizio 2020

SOCIETA' PARTECIPATE	QUOTA PAT 2021	N. DIP. 2020	VALORE DELLA PRODUZIONE (a)	COSTO DELLA PRODUZIONE		RISULTATO GESTIONE OPERATIVA (a - b)	RISULTATO ESERCIZIO PREC.	RISULTATO ESERCIZIO	EBIT MARGIN
				TOTALE (b)	di cui COSTI DEL PERSONALE				
Cassa del Trentino s.p.a.	100,00%	15	25.221.903	22.491.599	1.567.307	2.730.304	10.145.243	1.986.116	10,83
ITEA s.p.a.	100,00%	139	40.066.754	38.027.140	3.474.910	2.039.614	114.243	188.924	5,09
Patrimonio del Trentino s.p.a.	100,00%	26	14.246.628	12.463.801	1.597.106	1.782.827	2.473.801	4.573.525	12,51
Trentino Sviluppo s.p.a.	100,00%	166	17.964.414	17.110.667	9.102.593	853.747	4.805.425	4.630.962	4,75
Trentino Riscossioni s.p.a.	91,96%	48	5.221.703	4.653.111	2.138.166	568.592	368.974	405.244	10,89
Trentino Digitale s.p.a.	88,52%	297	58.767.111	57.538.033	17.948.955	1.229.078	1.191.222	988.853	2,09
Trentino Trasporti s.p.a.	80,04%	1.309	100.564.062	101.163.411	57.611.748	-599.349	6.670	8.437	-0,60
Trentino School of Management S.c.a r.l.	64,60%	45	4.010.395	3.991.209	1.944.332	19.186	12.978	10.826	0,48
Interbrennero s.p.a.	63,01%	26	2.542.840	2.452.905	1.113.024	89.935	-457.870	12.076	3,54
Aerogest s.r.l. in liquid. (*)	30,27%	0	2	18.486	0	-18.484	-17.493	-6.291.133	n.c.
Mediocredito Trentino-Alto Adige s.p.a.	17,49%	75	40.083.557	35.524.434	7.282.506	4.559.123	4.028.084	3.252.388	11,37
SET Distribuzione s.p.a.	14,07%	274	127.952.724	96.876.363	10.495.279	31.076.361	15.963.333	19.663.885	24,29
Autostrada del Brennero s.p.a.	7,93%	950	305.837.357	290.799.368	81.185.580	15.037.989	87.086.911	20.286.514	4,92
Euregio Plus SGR s.p.a.	4,00%	26	4.291.591	4.151.047	2.076.886	140.544	-332.103	339.129	3,27
Tunnel Ferroviario del Brennero s.p.a.	3,45%	0	724	69.300	0	-68.576	61.773	1.746	n.c.
FINEST s.p.a.	1,18%	23	184.733	2.874.707	1.733.656	-2.689.974	192.608	351.092	-1.456,14
Pensplan Centrum s.p.a.	0,99%	83	803.380	7.830.269	3.832.301	-7.026.889	1.484.603	-1.630.959	-874,67
Cassa Centrale Banca Credito Cooperativo Italiano s.p.a.	0,73%	597	352.863.162	312.902.093	49.518.987	39.961.069	30.896.867	35.867.789	11,32

(*) bilancio al 30/06/20

Fonte: elaborazione Corte dei conti da bilanci degli enti – importi in euro.

Dalla tabella concernente i dati contabili riferiti alla gestione operativa, si può innanzitutto osservare che la crisi emergenziale da Covid-19 non ha influito negativamente sul risultato di esercizio 2020 di tutte le società partecipate dalla Provincia e, per la maggior parte di esse, non ha determinato impatti sulla continuità aziendale.

Tra le società controllate, l'unica che presenta un risultato di esercizio significativamente diminuito (dell'80,4%, pari a circa 8 ml in meno rispetto all'anno 2019) è Cassa del Trentino.

Tale calo è ascrivibile alla manovra di sostegno al bilancio provinciale richiesta alla società dal socio unico, attraverso lo slittamento di un anno delle rate dei contributi in annualità assegnati a Cassa del Trentino, in scadenza nel 2020 ed in parte nel 2021⁹⁵².

⁹⁵² Come evidenziato nella Relazione sulla gestione 2020 (pag. 5), la società ha effettuato “un'importante operazione di provvista finanziaria a tassi molto contenuti, garantendo la liquidità necessaria per la realizzazione degli investimenti pubblici a costi prossimi allo zero” e per realizzare una serie di misure volte a contrastare gli effetti negativi della pandemia.

Il provvedimento ha determinato un impatto negativo sul bilancio della società per 13,3 ml, in termini di minori interessi attivi, ma ha consentito di liberare risorse sul bilancio provinciale, in termini di competenza, per circa 50 ml nel 2020 e per circa 59 ml nel 2021⁹⁵³.

Si evidenzia, inoltre, un notevole decremento dell'utile di esercizio della società Autostrada del Brennero s.p.a. (da 87,09 ml nel 2019, a 20,29 ml nel 2020, pari ad un -76,7%).

Il calo è stato principalmente influenzato dalla sensibile riduzione delle entrate da pedaggi (89 ml in meno rispetto al 2019), determinata dall'applicazione delle misure restrittive adottate dal governo per limitare la diffusione del Covid-19 e dalla struttura dei costi per buona parte fissi, quali manutenzioni e personale, difficilmente comprimibili⁹⁵⁴.

Patrimonio del Trentino e ITEA, invece, hanno chiuso il bilancio di esercizio 2020 con un significativo incremento percentuale dell'utile, rispettivamente dell'84,9% (pari a circa 2 ml in più) e al 65,4% (pari a circa 75 mila euro), dovuto ad un saldo positivo della gestione finanziaria.

In particolare, Patrimonio del Trentino ha incassato, a fine 2020, i proventi da partecipazione provenienti dal piano di riparto dell'attivo della società Trento Fiere in liquidazione (pari ad euro 2.607.522).

È da rilevare, altresì, che Interbrennero s.p.a, società sulla quale la Provincia esercita l'attività di direzione e coordinamento, dopo aver maturato costanti perdite dal 2012 al 2019, è riuscita a chiudere in utile (per 12.076 euro) il bilancio di esercizio 2020, grazie alla possibilità di usufruire della facoltà introdotta dall'art. 60, c. 7-bis, della l. n. 126/2020, di conversione del d.l. n. 104/2020, di sospendere parzialmente l'ammortamento annuo delle immobilizzazioni materiali.

Se la società non avesse usufruito di tale facoltà ed avesse imputato a conto economico gli ammortamenti pieni, la perdita di esercizio sarebbe stata di 275.693 euro⁹⁵⁵.

Le società con un risultato operativo della gestione negativo e, conseguentemente, anche con *ebit margin*⁹⁵⁶ negativo o non calcolabile per la presenza di un valore della produzione nullo sono cinque: Trentino Trasporti s.p.a., Aerogest s.r.l., Pensplan Centrum s.p.a., Finest s.p.a. e Tunnel Ferroviario del Brennero s.p.a.

Per quanto riguarda Trentino Trasporti, la società ha subito un forte calo dei ricavi delle vendite e delle prestazioni rispetto al 2019, a causa della pandemia (-41,25%), solo in parte compensato dalla riduzione dei costi del personale e delle materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci.

⁹⁵³ Pag. 12 della Relazione sulla gestione 2020. Al riguardo, vedasi anche la Nota integrativa e la Relazione del collegio sindacale.

⁹⁵⁴ Relazione sulla gestione 2020 della A22 (pag. 9).

⁹⁵⁵ Rif. nota integrativa al bilancio 2020 (pagg. 62-63).

⁹⁵⁶ L'*ebit margin*, calcolato come rapporto tra il risultato operativo e il valore della produzione, indica la capacità dell'ente di coprire con i ricavi derivanti dall'attività per cui la società è sorta, i costi della gestione caratteristica.

Per le società Aerogest e Tunnel Ferroviario del Brennero, il risultato della gestione operativa è fisiologicamente negativo, essendo il valore della produzione nullo.

Inoltre, essendo due *holding*, dette società sono prive di dipendenti e, presentando un numero di amministratori superiore a quello del personale, ricadrebbero nella condizione di necessaria dismissione di cui all'art. 20 del d.lgs. n. 175/2016.

La disciplina provinciale (l.p. n. 1/2005, art. 18, c. 3-*bis*, lett. b), ha, però, espressamente esonerato queste tipologie di società dal rispetto dell'indicatore organizzativo sopra citato.

Con particolare riferimento ad Aerogest, si rileva che la società ha chiuso il bilancio 2020 fortemente in perdita (di -6.291.133 euro), a seguito della svalutazione, di pari importo, operata sul valore della partecipazione detenuta nell'Aeroporto Catullo. Sull'operazione di messa in liquidazione e di riacquisizione delle azioni dell'Aeroporto Catullo da parte della Provincia avvenute nel corso del 2021, si rimanda al paragrafo sul piano operativo di razionalizzazione.

La società Pensplan Centrum non gestisce in proprio il capitale sociale, ma lo ha affidato alla controllata Euregio Plus SGR s.p.a., della quale detiene il 51%.

Questo determina che la gestione caratteristica presenti un segno ampiamente negativo e che i ricavi della società siano principalmente connessi ai risultati della partecipata e, quindi, attengano alla gestione finanziaria.

Nel 2020, tuttavia, la società, oltre a registrare un risultato della gestione operativa negativo, ha chiuso in perdita l'esercizio (di 1.630.959 euro), a seguito di una sensibile riduzione dei proventi da partecipazioni, nonché di elevati oneri finanziari e perdite su cambi.

La sua controllata, Euregio Plus SGR, non ha registrato perdite d'esercizio nel 2020.

Con riferimento a FINEST s.p.a., si evidenzia che la società ha chiuso il bilancio 2020 con un risultato di esercizio positivo per 351.092 euro; tuttavia, la gestione caratteristica resta fortemente negativa (pari a -2,7 ml) a seguito di ricavi molto bassi e costi di gestione elevati, con particolare riferimento ai costi del personale la cui incidenza rispetto al totale costi della produzione è del 60,3%.

Anche per le società Trentino Sviluppo, Trentino Trasporti ed Euregio Plus SGR, si rileva un'incidenza dei costi del personale elevata (superiore al 50% dei costi della produzione).

Tale incidenza è in costante crescita per Trentino Sviluppo (46,8% nel 2018, 52,8% nel 2019, 53,2% nel 2020).

In ordine alla Cassa Centrale Banca Credito Cooperativo Italiano s.p.a., si rileva il progressivo e significativo aumento del numero dei dipendenti (da 319 nel 2017, sono passati a 597 nel 2020, +87,1%), determinato dalla costituzione del gruppo bancario nazionale.

Tabella 240 - Principali dati patrimoniali ed indici di redditività – esercizio 2020

SOCIETA' PARTECIPATE	CAPITALE SOCIALE	PATRIMONIO NETTO	CREDITI	DEBITI	ROE	ROI	RAPP. DI INDEBITAMENTO
Cassa del Trentino s.p.a.	52.555.650	126.117.890	1.813.899.869	1.732.880.941	1,57	0,15	1.374,02
ITEA s.p.a.	3.412.077	932.877.553	201.042.401	174.599.618	0,02	0,15	18,72
Patrimonio del Trentino s.p.a.	329.883.065	338.252.823	264.702.726	218.703.095	1,35	0,19	64,66
Trentino Sviluppo s.p.a.	200.000.000	248.577.612	15.866.284	145.770.166	1,86	0,21	58,64
Trentino Riscossioni s.p.a.	1.000.000	4.526.001	2.491.546	7.002.379	8,95	4,31	154,71
Trentino Digitale s.p.a.	6.433.680	42.531.393	24.882.434	28.098.063	2,32	0,74	66,06
Trentino Trasporti s.p.a.	31.629.738	72.069.268	143.170.164	154.170.813	0,01	-0,25	213,92
Trentino School of Management S.c.a r.l.	607.673	686.835	1.860.171	1.339.640	1,58	0,73	195,05
Interbrennero s.p.a.	13.818.933	54.016.959	1.994.071	4.787.162	0,02	0,15	8,86
Aerogest s.r.l. in liquid. (*)	170.000	15.421.322	7.755	19.251	-40,80	-0,12	0,12
Mediocredito Trentino-Alto Adige s.p.a.	58.484.608	183.974.052	1.542.932.445	1.528.903.562	1,77	0,27	831,04
SET Distribuzione s.p.a.	120.175.728	782.747.908	59.187.000	53.268.594	2,51	3,97	6,81
Autostrada del Brennero s.p.a.	55.472.175	782.747.980	256.438.179	97.754.945	2,59	0,85	12,49
Euregio Plus SGR s.p.a.	9.868.500	8.482.752	8.057.049	4.605.540	4,00	1,04	54,29
Tunnel Ferroviario del Brennero s.p.a.	985.790.910	987.838.350	201.826	44.753	0,00	-0,01	0,00
FINEST s.p.a.	137.176.770	150.389.082	2.397.357	2.696.401	0,23	-1,75	1,79
Pensplan Centrum s.p.a.	258.204.548	243.882.180	5.605.656	1.731.290	-0,67	-2,86	0,71
Cassa Centrale Banca Credito Cooperativo Italiano s.p.a.	952.031.808	1.133.925.698	22.226.185.695	22.743.276.644	3,16	0,17	2.005,71

(*) bilancio al 30/06/20

Fonte: elaborazione Corte dei conti da bilanci degli enti – importi in euro.

Dalla lettura della tabella che espone i dati patrimoniali, si conferma l'elevata esposizione debitoria di quasi tutte le società controllate dalla Provincia.

Particolarmente rilevanti risultano i rapporti di indebitamento di Trentino Trasporti (in crescita da 179,21 a 213,92), Trentino School of Management (in diminuzione da 302,1 a 195,05), e Trentino Riscossioni (in aumento da 112,36 a 154,71), con un debito complessivo notevolmente superiore al patrimonio netto.

Anche l'esposizione debitoria di Trentino Sviluppo risulta essere molto rilevante, in particolare quella a breve termine.

Come già osservato nelle precedenti relazioni sulle parifiche della Provincia, i debiti della società sono costituiti prevalentemente da un prestito obbligazionario di 50 ml emesso da Tecnofin Trentina (incorporata in Trentino Sviluppo), in data 20 settembre 2006 ed in scadenza il 31 agosto 2021, e sottoscritto interamente da APAPI, e da finanziamenti infruttiferi per 80 ml – la cui iniziale scadenza

per il rimborso, fissata al 31 dicembre 2021, è stata posticipata al 31 dicembre 2025 dall'art. 59 della l.p. n. 6/2020⁹⁵⁷ - effettuati dal socio Provincia, al fine di sostenere la realizzazione di investimenti previsti ai sensi degli artt. 33 e 34 della l.p. n. 6/1999⁹⁵⁸.

In merito al prestito obbligazionario, la società sta accantonando, nello stato patrimoniale⁹⁵⁹, una riserva straordinaria vincolata alla restituzione di tale prestito (pari, a fine esercizio 2020, a 22.879.545 euro), nella quale è confluito, ad inizio 2021, l'utile di esercizio 2020, al netto della riserva legale obbligatoria (4.399.413), portando tale riserva all'importo di euro 27.278.958⁹⁶⁰.

Nella relazione sulla gestione⁹⁶¹, il consiglio di amministrazione della società, al riguardo, individua le soluzioni atte a garantirne la sostenibilità, riferendo, nel dettaglio, che: *“in data 23 aprile 2021, con delibera n. 647, la Giunta provinciale ha dato specifica direttiva alla società Patrimonio del Trentino s.p.a. di procedere all'acquisizione di un compendio immobiliare sito a Rovereto di proprietà della Vostra Società, per un importo massimo di 12 milioni. In considerazione di quanto deliberato dalla Provincia il Consiglio di amministrazione reputa che non vi siano rischi in merito al soddisfacimento degli obblighi finanziari della Società e che quindi sia confermato il presupposto della continuità aziendale in base al quale il presente bilancio è stato redatto. La Società, nel caso di ritardo nella cessione del compendio immobiliare per qualsivoglia causa oltre al 31 agosto p.v., procederà all'incasso parziale, per l'importo necessario a soddisfare il fabbisogno di cassa al pagamento del P.O., del credito vantato nei confronti del Fondo Sezione Sistema”*.

A seguito di specifico supplemento istruttorio, la Provincia ha reso noto⁹⁶² che Trentino Sviluppo ha fatto fronte al rimborso utilizzando le disponibilità liquide accantonate a tale fine nel corso degli anni, nonché le risorse incassate a valere sul credito vantato nei confronti del Fondo di cui all'art. 33 della l.p. n. 6/99 gestito in nome proprio, per conto della Provincia autonoma di Trento.

Nella nota integrativa al bilancio al 31 dicembre 2020 della società Trentino Sviluppo, a pag. 29, è riportata una tabella con i totali degli Stati patrimoniali del Fondo provinciale che la società gestisce in nome proprio, ma per conto della Provincia autonoma di Trento, disposto ai sensi delle leggi provinciali nn. 6/1999, 14/2005 e 15/2007, dal quale risultano oneri di gestione dell'esercizio 2020 per euro

⁹⁵⁷ “L'art. 59 della l.p. n. 6/2020 ha posticipato al 31 dicembre 2025 il termine ultimo di pagamento, prevedendo l'inizio del rimborso dall'anno 2022 in n. 4 rate costanti di euro 20 milioni cadauna. Analogo importo è vantato dalla Società nei confronti della Provincia, con medesima scadenza, e riportato nelle immobilizzazioni finanziarie nei Crediti verso imprese controllanti.” (rif. pag. 18 della Nota integrativa al bilancio 2020).

⁹⁵⁸ Tra le immobilizzazioni finanziarie, è iscritto un credito - con medesima scadenza - di importo analogo nei confronti della Provincia, che rappresenta l'ammontare versato a favore del fondo istituito con l.p. n. 6/1999 ed ottenuto direttamente dalla Provincia stessa, attraverso i suestipiti finanziamenti infruttiferi.

⁹⁵⁹ Rif. pag. 15 della Nota integrativa al bilancio 2020.

⁹⁶⁰ Rif. pag. 30 della Nota integrativa al bilancio 2020.

⁹⁶¹ Rif. pag. 19 della Relazione sulla gestione al bilancio 2020.

⁹⁶² Nota prot. PAT n. 372373 del 31 maggio 2022, in risposta alla nota prot. Corte dei conti n. 789 del 24 maggio 2022 (quesito n. 2).

45.022.964 e oneri di gestione degli esercizi precedenti per euro 406.808.974, che determinano un patrimonio netto complessivo di euro 667.723.944, in significativa riduzione rispetto al capitale sociale pari ad euro 1.119.555.884.

Al riguardo, la Provincia⁹⁶³ ha riferito che *“la finalità del Fondo non è il conseguimento di un utile bensì l’attuazione di azioni e interventi specifici volti al raggiungimento di più ampi obiettivi di politica industriale e di sviluppo economico/territoriale - sanciti nell’ambito della l.p. n. 6/99 e delle altre leggi di settore. La Provincia attribuisce al Fondo risorse specifiche per l’attuazione di detti interventi, la cui attuazione è affidata a Trentino Sviluppo Spa in virtù della convenzione regolante i rapporti con l’Amministrazione e in conformità alle linee di indirizzo e alle direttive specifiche impartite dalla Provincia.*

L’onere di gestione dell’esercizio rappresenta la spesa sostenuta dal fondo nel 2020 per l’attuazione degli interventi previsti dai piani approvati dalla Provincia: alcune sezioni del Fondo sono assimilabili a fondi di spesa mentre, nel caso della sezione sistema, si tratta di asset che generano anche quote consistenti di ricavi.”.

Per quanto riguarda Patrimonio del Trentino, la società ha crediti per circa 265 milioni di euro, dei quali 251,23 ml sono crediti verso la controllante Provincia per contributi su investimenti che la società realizza per conto della Provincia stessa⁹⁶⁴.

I debiti sono complessivamente pari a 218,7 milioni di euro, di cui 18,56 ml verso la controllante⁹⁶⁵, 72,43 ml per prestiti obbligazionari e 126 ml per debiti verso banche (BEI).

In merito ai prestiti obbligazionari, il consiglio di amministrazione⁹⁶⁶ ritiene che non sussista alcun rischio finanziario né per i prestiti obbligazionari emessi a tasso variabile per l’acquisto del MUSE, per un ammontare complessivo di 50,5 ml⁹⁶⁷, né per le obbligazioni emesse con la formula *bullet* (rimborso dell’intera quota capitale di 17,4 ml alla scadenza dell’obbligazione il 19 dicembre 2037)⁹⁶⁸. La solvibilità della società è confermata dall’attribuzione del *rating* da parte di Fitch Ratings, attualmente pari a *“BBB+”*; *“rating di assoluto valore ed equivalente a quello dell’azionista”*.

⁹⁶³ Nota prot. PAT n. 372373 del 31 maggio 2022, in risposta alla nota prot. Corte dei conti n. 789 del 24 maggio 2022 (quesito n. 4).

⁹⁶⁴ Si riferiscono ad annualità future di contributi già stanziati nel bilancio della Provincia e per i quali sono stati opportunamente emesse le determinazioni dirigenziali (pag. 23 relazione sulla gestione del bilancio 2020).

⁹⁶⁵ Totalmente costituiti da *“Debiti verso finanziamento soci”*, per un finanziamento soci effettuato in occasione dell’estinzione anticipata di un prestito obbligazionario sottoscritto, nel 2012, da Cassa Depositi e Prestiti (pag. 23 relazione sulla gestione 2020).

⁹⁶⁶ Rif. pag. 19 della relazione sulla gestione 2020.

⁹⁶⁷ Si ricorda che la società ha posto in essere, sino dalla prima emissione, un contratto di *interest rate swap*, per il quale si rimanda al paragrafo sui derivati. Nella relazione sulla gestione, si specifica che: *“La variabilità del tasso euribor è ampiamente all’interno dei costi del derivato originariamente stipulato e quindi non si rilevano rischi di tasso riferibili a questa posizione”*.

⁹⁶⁸ *“A garanzia delle obbligazioni emesse con la formula bullet (rimborso dell’intera quota capitale alla scadenza dell’obbligazione), la Società sta provvedendo annualmente ad accantonare in specifici conti correnti destinati esclusivamente ad essere utilizzati, alle singole scadenze, per il rimborso dei relativi bond, le quote imputabili a ciascuna delle annualità sulla base dei pagamenti percepiti dall’Ente controllante”*.

Con riferimento al rischio per contenzioso, nella relazione sulla gestione⁹⁶⁹, il consiglio di amministrazione ha riferito che, analogamente a quanto accaduto nel 2018 e nel 2019 in relazione agli esercizi 2013 e 2014, a dicembre 2020 la società ha ricevuto un ulteriore avviso di accertamento dalla Agenzia delle Entrate per una pretesa complessiva, nei confronti di Patrimonio del Trentino, tra componenti fiscali e sanzioni, di euro 1.092.497 (da sommare agli importi già notificati di rispettivi 1,12 ml per il 2013 e 1,07 ml per il 2014).

Come per i due accertamenti precedenti, la società, d'intesa con la direzione generale della PAT e con l'organo preposto al controllo analogo, ha presentato ricorso, valutando il rischio di soccombenza come possibile e non probabile⁹⁷⁰.

Al riguardo, *“ritenendo che sussistano tutti gli elementi affinché la vicenda possa chiudersi positivamente”*⁹⁷¹, sul fondo rischi ed oneri sono stati accantonati, nel 2020, solo 170 mila euro per l'avviso relativo all'esercizio 2015, che si aggiungono ai 200 mila euro accantonati per il 2013 e ai 150 mila euro accantonati per il 2014, negli esercizi precedenti.

La Provincia ha puntualizzato⁹⁷² di avere assunto le decisioni, a fronte delle relazioni tecniche (consulenza peritale del prof. Cesare Conti dell'Università Bocconi di Milano) e delle accurate analisi effettuate sul tema oggetto dell'Avviso, avvalendosi di esperti consulenti esterni, da cui è emerso un rischio di soccombenza di grado “possibile”. Ciò, in applicazione dei principi contabili (OIC 39 - paragrafi 32 e 49, ove è previsto che sia stanziato un fondo, qualora il rischio sia giudicato "certo o probabile"; mentre se il rischio è "possibile", occorre che sia data adeguata informativa nella nota integrativa, senza accendere un fondo).

Dalla relazione del collegio sindacale, emerge che delicata risulta essere anche la situazione del contenzioso di Trentino Digitale, per la presenza di complesse situazioni, sia con riguardo ai dipendenti che a *stakeholders* commerciali.

⁹⁶⁹ Paragrafo 6.1.5 della relazione sulla gestione al bilancio 2020 (pag. 20).

⁹⁷⁰ “Il professionista al quale la Società ha affidato la difesa nell'ambito del contenzioso per gli avvisi pervenuti ha formalmente indicato come possibile il rischio di soccombenza, precisando, peraltro, che, alla luce del parere ottenuto dal Prof. Cesare Conti dell'Università Bocconi che conferma la natura di copertura dei derivati in essere, la posizione della società risulta ulteriormente rafforzata rispetto agli scorsi anni e che, se il rischio di soccombenza era da valutarsi come possibile e non probabile con riferimento ai bilanci 2018 e 2019, a maggior ragione lo deve essere con riferimento al bilancio 2020. Di analogo tenore è stata la valutazione espressa dal commercialista che segue la Società, dott. Stefano Tomazzoni” (pag. 20 relazione sulla gestione).

⁹⁷¹ Rif. pag. 73 della Nota integrativa al bilancio 2020.

⁹⁷² Nota prot. PAT n. 416652 del 13 giugno 2022, in risposta alla nota prot. Corte dei conti n. 841 del 1° giugno 2022 (punto n. 99).

Dalla nota integrativa (pag. 70), risulta che il Fondo rischi contrattuali è stato incrementato di 308.631 euro⁹⁷³ ed il Fondo oneri per il personale di 198.656 euro⁹⁷⁴.

Al riguardo, il consiglio di amministrazione non segnala significative aree di rischio a cui è sottoposta la società⁹⁷⁵.

Le società finanziarie presentano, infine, ad eccezione di FINEST, una buona redditività. Gli elevatissimi rapporti di indebitamento risultano, in linea generale, strutturali, in quanto connessi all'attività svolta.

Con riguardo al consolidamento dei conti della Provincia, si rimanda al paragrafo ad esso dedicato.

16.3.4.2 Rapporti finanziari tra Provincia e società partecipate

Si riportano, nella tabella che segue, i dati relativi alle somme trasferite, a qualsiasi titolo, dalla Provincia alle proprie società partecipate, negli esercizi 2020 e 2021, come risultante dai dati trasmessi⁹⁷⁶.

⁹⁷³ In particolare, per possibili oneri che potrebbero derivare dalla controversia con la società Deloitte Consulting s.p.a., in relazione a un contratto attivo verso la Provincia autonoma di Trento, i cui ricavi sono stati registrati a fatture da emettere e i costi correlati nei debiti verso il fornitore per fatture ricevute.

⁹⁷⁴ Il Fondo oneri per il personale, principalmente riferito a situazioni di possibili e probabili oneri conseguenti vertenze con il personale *ex* Trentino Network per trattamenti pregressi, con personale *ex* Informatica Trentina per trattamenti inerenti ai sistemi incentivanti e per una posizione dirigenziale non più in organico.

⁹⁷⁵ Rif. pag. 36 della relazione sulla gestione 2020, paragrafo 2.14 Analisi dei rischi.

⁹⁷⁶ Nota prot. PAT n. 254590 dell'11 aprile 2022, in risposta al quesito n. 44.

Tabella 241 – Trasferimenti dal bilancio provinciale a favore delle società partecipate - impegni e pagamenti 2020-2021

SOCIETA' PARTECIPATE	IMPEGNI PAT 2020	IMPEGNI PAT 2021	Var %	PAGAMENTI PAT 2020	PAGAMENTI PAT 2021	Var %
Cassa del Trentino s.p.a.	125.050	250.100	100,00%	229.683	125.050	-45,56%
ITEA s.p.a.	20.052.277	20.719.099	3,33%	15.635.979	21.572.940	37,97%
Patrimonio del Trentino s.p.a.	26.872.284	26.796.486	-0,28%	31.213.651	26.744.724	-14,32%
Trentino Sviluppo s.p.a.	84.471.510	79.371.056	-6,04%	95.377.124	108.377.188	13,63%
Trentino Riscossioni s.p.a.	3.595.093	2.878.827	-19,92%	3.097.591	2.859.436	-7,69%
Trentino Digitale s.p.a.	42.955.429	48.253.488	12,33%	42.029.906	47.875.771	13,91%
Trentino Trasporti s.p.a.	81.220.428	91.478.423	12,63%	79.091.419	89.810.248	13,55%
Trentino School of Management S.c.a r.l.	3.605.777	4.145.707	14,97%	3.582.962	4.176.365	16,56%
Aerogest S.r.l.	-	49.804		-	49.804	
Aeroporto Valerio Catullo di Verona Villafranca s.p.a.	-	4.999.993		-	4.999.993	
SET Distribuzione s.p.a.	635	110.761	17339,36%	2.853	106.969	3648,90%
Autostrada del Brennero s.p.a.	60.838	94.908	56,00%	51.665	73.598	42,45%
Cassa Centrale Banca Credito Cooperativo Italiano s.p.a.	44.488	53.093	19,34%	99.649	37.934	-61,93%
TOTALE	263.003.809	279.201.745	6,16%	270.412.484	306.810.020	13,46%

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati PAT – importi in euro.

Dalla tabella, si rileva che le somme impegnate dalla Provincia a favore delle proprie società partecipate, pari ad euro 279.201.745,01, sono aumentate, nel 2021, del 6,16% rispetto al 2020 (16,2 ml in più).

L'incremento in valore assoluto ha interessato principalmente Trentino Trasporti (da 81,22 a 91,48 ml, pari ad un +14,97%) e Trentino Digitale (da 42,95 a 48,25 ml, pari ad un +12,33%).

Inoltre, sono stati raddoppiati i trasferimenti a favore di Cassa del Trentino.

Trentino Sviluppo e Trentino Riscossioni hanno, invece, subito una contrazione dei trasferimenti a loro destinati, riallineandosi ai valori del 2019.

Anche i pagamenti complessivi (competenza + residui) registrano un incremento rispetto al 2020 (+13,46%, pari a 36,4 ml in più), che ha interessato in modo particolare Trentino Sviluppo, Trentino Trasporti, ITEA e Trentino Digitale.

Non risultano, nell'esercizio considerato, trasferimenti a titolo di ripiano perdite.

In relazione al titolo in base al quale le somme sono state trasferite, si rileva che buona parte di esse attengono a contratti di servizio in essere con le società controllate.

Di seguito, si riportano gli estremi di tali contratti di servizio e i correlati oneri, come comunicati dalla Provincia⁹⁷⁷:

Tabella 242 - Contratti di servizio in essere con le società partecipate

SOCIETÀ	CONTRATTI DI SERVIZIO /DISCIPLINARI/CONVENZIONI	Onere per contratti di servizio (impegnato 2021)
CASSA DEL TRENTO S.P.A.	Delibere G.P. n. 707 del 6 maggio 2016, n. 554 del 9 aprile 2018 e n. 586 del 16 aprile 2021	250.100
TRENTINO DIGITALE S.P.A.	Delibere G.P. n. 709 del 19 aprile 2013, n. 3435 del 30 dicembre 2008 e n. 1980 del 4 dicembre 2020	48.253.488
TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	Delibera G.P. n. 2086 del 20 dicembre 2019	2.853.469
TRENTINO SCHOOL OF MANAGEMENT S.C.A R.L.	Delibera G.P. n. 2232 dell'11 dicembre 2015 e n. 1401 del 19 settembre 2019	2.851.928
TRENTINO SVILUPPO S.P.A.	Delibere G.P. n. 2391 del 20 dicembre 2016, n. 972 del 16 giugno 2017, n. 2280 del 28 dicembre 2017, n. 2447 del 21 dicembre 2018, n. 651 del 15 maggio 2020	4.116.000
TRENTINO TRASPORTI S.P.A.	Delibera G.P. n. 1194 del 14 luglio 2014, n. 1625 del 7 settembre 2018 e n. 970 del 28 giugno 2019	67.859.129
ITEA S.P.A.	Delibera G.P. n. 2270 del 22 dicembre 2020	3.970.000

Fonte: dati trasmessi dalla PAT – importi in euro.

La Provincia, a fronte di un tale impegno finanziario derivante dalle partecipazioni societarie, nel 2021, ha percepito proventi da partecipazioni (dalle società controllate e partecipate e da altri soggetti), iscritti nel Conto Economico, per un totale di 30.073.994,11 euro, pari al 22,88% in più dei proventi percepiti nel 2020 (24.473.782,10 euro), come dettagliato nella tabella successiva⁹⁷⁸.

⁹⁷⁷ Nota prot. PAT n. 254590 dell'11 aprile 2022, in risposta al quesito n. 43.

⁹⁷⁸ Al riguardo, si evidenzia che dal confronto tra il prospetto esposto a pag. 27 della Relazione sul rendiconto della Provincia 2021 del collegio dei revisori (verbale n. 7/2022) ed il dettaglio delle reversali, è emersa una anomalia nella registrazione contabile, in entrata nel rendiconto finanziario, dei proventi di Cassa Centrale Banca Credito Cooperativo Italiano s.p.a. (euro 167.232), i quali risultano avere come versante la stessa Provincia di Trento che li ha riscossi e non la società partecipata che li ha versati.

Tabella 243 – Proventi da partecipazione

SOCIETA' PARTECIPATE	PROVENTI 2020	PROVENTI 2021	Var %
Cassa del Trentino S.p.A.	9.637.981	23.000.000	138,64%
Patrimonio del Trentino S.p.A.	4.350.111	3.269.849	-24,83%
Trentino Riscossioni S.p.A.	322.339	354.025	9,83%
Trentino Digitale S.p.a.	1.001.707	831.534	-16,99%
Mediocredito Trentino-Alto Adige S.p.A.	-	177.026	
SET Distribuzione S.p.A.	1.014.800	1.014.800	0,00%
Autostrada del Brennero S.p.A.	7.999.680	1.230.720	-84,62%
FINEST S.p.A.	1.560	2.809	80,00%
Cassa Centrale Banca Credito Cooperativo Italiano S.p.A.	125.424	167.232	33,33%
Altri soggetti	20.179	26.000	28,84%
TOTALE	24.473.782	30.073.994	22,88%

Fonte: elaborazione Corte dei conti da reversali e CE PAT e verbale collegio dei revisori n. 7/2022 – importi in euro.

Con riferimento ai 23 milioni di euro di proventi di Cassa del Trentino, si evidenzia che essi sono costituiti dalla distribuzione al socio unico di riserve di utili degli esercizi precedenti⁹⁷⁹, quale ulteriore contributo (oltre a quanto già esposto nel paragrafo precedente) a supporto della ripresa economica del Trentino finalizzata a fronteggiare gli effetti economici negativi derivanti dal Covid-19⁹⁸⁰.

Sulla consistente riduzione dell'utile di esercizio di Autostrada del Brennero e di conseguenza dell'ammontare dei dividendi da distribuire ai soci, si è già riferito nel paragrafo precedente.

16.4 La conciliazione dei debiti e crediti della Provincia con i propri enti strumentali e le società partecipate

Il d.lgs. n. 118/2011, all'art. 11, c. 6, disciplina il contenuto della Relazione sulla gestione e prevede, in particolare, alla lett. j)⁹⁸¹, che essa dia conto degli esiti della verifica dei crediti e debiti reciproci tra l'Amministrazione ed i propri enti strumentali, società controllate e partecipate.

⁹⁷⁹ Le riserve del patrimonio netto 2020 di Cassa del Trentino ammontano, complessivamente, a 61.259.210 euro, di cui 24.817.628 euro di riserva straordinaria distribuibile ai soci.

⁹⁸⁰ Verbale dell'assemblea ordinaria, seduta del 28 maggio 2021 8pag. 128 del fascicolo CCIAA).

⁹⁸¹ Art. 11, c. 6, lett. j) del d.lgs. n. 118/2011: "Gli esiti della verifica dei crediti e debiti reciproci con i propri enti strumentali e le società controllate e partecipate. La predetta informativa, asseverata dai rispettivi organi di revisione, evidenzia analiticamente eventuali discordanze e ne fornisce la motivazione; in tal caso l'ente assume senza indugio, e comunque non oltre il termine dell'esercizio finanziario in corso, i provvedimenti necessari ai fini della riconciliazione delle partite debitorie e creditorie".

Tale informativa dev'essere asseverata dai rispettivi organi di revisione e deve evidenziare analiticamente e motivare eventuali discordanze.

Per quanto riguarda la Provincia autonoma di Trento, gli esiti della riconciliazione, alla data del 31 dicembre 2021, sono esposti nell'allegato d) alla Relazione sulla gestione.

Complessivamente, la verifica riguarda 117 soggetti, di cui 22 enti strumentali, 76 istituzioni scolastiche e formative provinciali e 19 società controllate e partecipate.

Cassa del Trentino, Trentino Sviluppo e Autostrada del Brennero hanno comunicato che approveranno il bilancio di esercizio ricorrendo al maggiore termine di 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio e, pertanto, l'asseverazione da parte degli organi di revisione delle operazioni di conciliazione di credito e debito saranno fornite successivamente, nel più breve tempo possibile, a seguito della verifica, da parte dei propri organi di revisione, del bilancio d'esercizio 2021.

Nell'elenco non è indicata la società Infrastrutture Milano Cortina s.p.a. costituitasi nel novembre del 2021, che redigerà il primo bilancio di esercizio con riferimento al 31 dicembre 2022.

All'esito della verifica, nell'allegato d) della Relazione sulla gestione, viene evidenziato che *“non sono emerse discordanze tali da richiedere l'assunzione da parte della Provincia di provvedimenti ai fini della riconciliazione delle partite debitorie e creditorie.”*.

Nel dettaglio, ad esclusione delle istituzioni scolastiche e formative provinciali, sono:

- n. 17 gli enti, per i quali i crediti e i debiti coincidono con le risultanze contabili della Provincia (per 9 di essi, è stata attestata l'assenza di posizioni debitorie e creditorie);
- n. 17 gli enti, per i quali i crediti e i debiti sono stati riconciliati con le risultanze contabili della Provincia;
- n. 4 gli enti, per i quali i crediti e i debiti risultano discordanti.

Tutte le discordanze attengono a somme asseverate dall'organo di revisione dell'ente strumentale quali crediti/debiti nei confronti della Provincia, ma che, invece, sono di competenza di organismi strumentali della stessa, dotati di propri bilanci.

In particolare:

- i crediti asseverati dall'organo di revisione di Trentino Digitale quali crediti nei confronti della Provincia sono di competenza dell'Agenzia del lavoro (per 673.733,05 euro), dell'Agenzia per i pagamenti in agricoltura (per 320.250,00 euro) e di Cassa provinciale antincendi (per 222.383,37 euro), nonché i debiti (per 306,51 euro) sono di competenza dell'Agenzia provinciale per le foreste demaniali;

- i crediti asseverati dall'organo di revisione di Trentino Trasporti quali crediti nei confronti della Provincia sono di competenza di Cassa provinciale antincendi (per 52.882,70 euro) e dell'Agenzia per la depurazione (per 810,26 euro);
- i crediti asseverati dal revisore legale di Trentino School of Management quale credito nei confronti della Provincia sono di competenza dell'Agenzia del lavoro (per 124.969,67 euro), della Cassa provinciale antincendi (per 11.470,00 euro) e dell'Agenzia provinciale per la protezione e l'ambiente (per 37.100,00 euro);
- i crediti asseverati dall'organo di revisione di SET distribuzione quale credito nei confronti della Provincia è di competenza dell'Agenzia per la depurazione (per 41.438,14 euro).

Con riferimento alle istituzioni scolastiche e formative provinciali, la verifica ha evidenziato la coincidenza delle risultanze per 48 istituzioni; mentre, per le restanti 28 istituzioni, i dati sono stati riconciliati con le risultanze contabili della Provincia.

L'Amministrazione provinciale ha, infine, dato riscontro⁹⁸² dell'asseverazione dei debiti e dei crediti, alla data del 31 dicembre 2020, delle società per le quali non era stato possibile procedere alla verifica in sede di rendiconto 2020, in quanto i rispettivi bilanci non erano ancora stati approvati (Trentino Digitale e Trentino Sviluppo).

Nel dettaglio i crediti e i debiti delle due società, come asseverati dai rispettivi organi di revisione, sono stati riconciliati con le risultanze contabili della Provincia fatti salvi:

- per Trentino Digitale, euro 150.225,24 relativi a crediti della società nei confronti dell'Agenzia del Lavoro; euro 70.651,00 nei confronti dell'Agenzia per i pagamenti in agricoltura ed euro 3.130.304,97 nei confronti di Cassa provinciale Antincendi;
- per Trentino Sviluppo, euro 79.257,77 relativi a crediti della società nei confronti dell'Agenzia per l'incentivazione delle attività economiche.

16.5 Il rispetto delle direttive provinciali per il concorso agli obiettivi di finanza pubblica

L'art. 79, cc. 3 e 4, dello Statuto di autonomia attribuisce alla Provincia competenze specifiche in ordine al coordinamento e alla definizione delle modalità di concorso degli enti e soggetti facenti parte del sistema territoriale provinciale integrato agli obiettivi di finanza pubblica posti in capo alla Provincia, ponendo a carico della stessa la vigilanza sul relativo rispetto.

⁹⁸² Nota prot. PAT n. 254590 dell'11 aprile 2022, in risposta al quesito n. 47.

In attuazione dello Statuto, la Provincia ha emanato, *ex art. 2 della l.p. n. 27/2010*, specifiche direttive finalizzate al conseguimento della razionalizzazione e qualificazione di alcune voci di spesa delle agenzie e degli enti strumentali, nonché dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari, dell'Università degli studi di Trento e della Camera di Commercio di Trento.

Con particolare riferimento alle agenzie e agli enti strumentali, con la d.g.p. n. 1831 del 22 novembre 2019, sono state emanate direttive per l'impostazione dei bilanci di previsione e dei *budget*, a decorrere dal 2020 e, con deliberazione n. 2122 del 22 dicembre 2020, sono state impartite direttive in materia di personale⁹⁸³.

Si evidenzia che, per tali enti, con l'art. 6 della l.p. 27 dicembre 2021 n. 21, è stato introdotto, all'art. 33 della l.p. n. 16 giugno 2006, n. 3⁹⁸⁴, il c. 2-*quater*⁹⁸⁵, che prevede, a livello di sistema pubblico provinciale, l'obbligo di utilizzo reciproco dei servizi offerti da ciascun ente strumentale, al fine di meglio controllare, razionalizzare e contenere la spesa degli enti strumentali della Provincia, valorizzando le sinergie tra i medesimi.

In attuazione della norma innanzi detta, la Giunta provinciale ha adottato le direttive ivi previste con la deliberazione n. 401 del 18 marzo 2022, modificativa, in parte, della sopra citata deliberazione n. 1831/2019.

Sulle perplessità sollevate in merito alla suddetta delibera, si rinvia al paragrafo relativo al quadro normativo degli organismi partecipati.

Le suddette direttive individuano, per gli enti e le agenzie, specifiche misure di razionalizzazione e contenimento della spesa, il cui perseguimento deve essere oggetto di verifica, da parte della Provincia stessa, in sede di controllo successivo sulla gestione. Oltre a tali specifiche misure, le direttive richiamano la necessità del rispetto degli equilibri di bilancio.

Nella "Relazione di sintesi sull'attività di vigilanza sul raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica e sui risultati della gestione dell'esercizio 2020", allegata alla risposta istruttoria, viene messo in evidenza, altresì, che *"l'approvazione da parte della Giunta provinciale dei bilanci di previsione e dei relativi*

⁹⁸³ Nota prot. PAT n. 254590 dell'11 aprile 2022, in risposta al quesito n. 30.

⁹⁸⁴ La l.p. n. 3/2006, recante "Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino", prevede che, per l'organizzazione e la gestione dei servizi pubblici o delle attività, anche a carattere tecnico, strumentali ai propri fini istituzionali, la Provincia possa avvalersi di agenzie e di enti strumentali.

⁹⁸⁵ Art. 33, c. 2-*quater*, l.p. 3/2006: "Ai sensi dell'articolo 79 dello Statuto speciale, per il perseguimento degli obiettivi di contenimento e razionalizzazione della spesa pubblica, gli enti strumentali indicati nel comma 1 sono strumenti tecnico-esecutivi di sistema della Provincia, messi a disposizione degli altri enti strumentali, che sono tenuti ad avvalersene ai sensi del medesimo articolo 79 secondo quanto previsto con deliberazione della Giunta provinciale che impartisce ai predetti soggetti le direttive per l'attuazione di questo comma, nei casi ed entro i limiti da indicare per tenere conto delle peculiarità dei bisogni e della missione degli enti. I soggetti sono tenuti a fornire il servizio e le attività sulla base degli stessi criteri, regole e condizioni che la deliberazione della Giunta provinciale fissa nell'atto di affidamento valido per la Provincia. Questo comma è applicabile anche al Consiglio provinciale, secondo le modalità stabilite con specifica intesa tra quest'ultimo e la Provincia."

assestamenti rappresenta un'ulteriore forma di controllo posto che in tale sede viene verificato anche il rispetto delle direttive.⁹⁸⁶

Gli esiti dei controlli svolti dalla Provincia, in qualità di ente vigilante, sul raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica sono stati trasmessi con riferimento all'esercizio 2020, atteso che quelli relativi all'esercizio 2021 non sono ad oggi ancora disponibili⁹⁸⁷.

Le direttive applicabili per l'esercizio 2020 sono definite dalla deliberazione n. 1831/2019 e dalla deliberazione n. 1935/2019.

Il rispetto delle predette direttive è stato verificato dalla Provincia avvalendosi delle relazioni ai rendiconti e ai bilanci di esercizio delle agenzie e degli enti strumentali.

A tal fine, come specificato nella relazione di sintesi, sono state trasmesse⁹⁸⁸ delle tracce *fac simile* per l'attestazione puntuale del rispetto delle direttive provinciali da parte degli organi di amministrazione e gestione, da inserire nelle relazioni ai rendiconti e bilanci relativi all'anno 2020. Ciò anche per consentirne la verifica, da parte del collegio dei revisori o del collegio sindacale, che ne danno evidenza nella propria relazione al rendiconto o al bilancio.

● **Rispetto delle direttive per le agenzie**

Le agenzie sottoposte al rispetto delle direttive provinciali⁹⁸⁹ sono quelle dotate di autonomia amministrativa e contabile⁹⁹⁰, con un proprio bilancio autonomo, soggetto, sia in fase preventiva che di assestamento, all'approvazione della Giunta provinciale.

In ordine a tali previsioni, compete agli organi di amministrazione il rispetto delle direttive provinciali e agli organi di revisione vigilare sul rispetto delle stesse, effettuando le opportune verifiche.

Inoltre, dal 2015, le direttive prevedono una verifica obbligatoria, alla data del 30 settembre, da parte della struttura dell'agenzia competente alla gestione del bilancio.

La Provincia attesta che tutte le agenzie hanno trasmesso la documentazione e le informazioni richieste in allegato ai propri rendiconti 2020 e che, con riguardo alle specifiche misure, in termini di entrate e di contenimento di voci di spesa, tutte le agenzie hanno rispettato, nel 2020, le direttive impartite.

Si rileva, tuttavia, che viene dato riscontro del rispetto dei limiti di spesa solo a livello aggregato, per l'intero comparto e non per le singole agenzie.

⁹⁸⁶ Nota prot. PAT n. 254590 dell'11 aprile 2022, in risposta al quesito n. 46.

⁹⁸⁷ Nota prot. PAT n. 254590 dell'11 aprile 2022, in risposta al quesito n. 46.

⁹⁸⁸ Con nota del Dirigente Generale del Dipartimento Affari finanziari n. 97428 di data 10 febbraio 2021 (rif. pag. 3 della relazione di sintesi).

⁹⁸⁹ Allegato A della deliberazione della Giunta provinciale n. 2018/2017.

⁹⁹⁰ Con riferimento all'Agenzia provinciale per i pagamenti in agricoltura, si precisa che essa è tenuta al rispetto delle direttive solo per l'attività finanziata esclusivamente con risorse provinciali e non anche per l'attività di organismo pagatore di fondi europei.

In particolare, con riferimento alle entrate:

- i trasferimenti provinciali sono stati iscritti in misura corrispondente alle somme stanziare sul bilancio provinciale;
- non sono stati operati aumenti (ad esclusione di quelli specificatamente determinati dalla Giunta provinciale) dalle agenzie che hanno entrate relative a corrispettivi e canoni;
- non è stato fatto ricorso ad operazioni creditizie diverse dalle anticipazioni di cassa.

Con riferimento alle spese, tutte le agenzie hanno rispettato le direttive per: spese di acquisto di beni e servizi⁹⁹¹; spese per nuovi incarichi di studio, ricerca e consulenza⁹⁹²; spese di natura discrezionale⁹⁹³; compensi ai componenti degli organi sociali⁹⁹⁴; spese per l'acquisto e la locazione di beni immobili⁹⁹⁵; spesa per l'acquisto di arredi e per l'acquisto o la sostituzione di autovetture⁹⁹⁶; affidamento di contratti di lavori, beni e servizi e altre forme di approvvigionamento di beni e servizi⁹⁹⁷; spese per il personale ed in particolare spese di collaborazione (sostenute solo da ISPAT)⁹⁹⁸.

Viene, inoltre, dato riscontro positivo del rispetto delle direttive sull'utilizzo degli strumenti di sistema e sul monitoraggio della situazione finanziaria, posto in capo ai revisori⁹⁹⁹.

Relativamente alla pubblicazione dei dati in materia di trasparenza, viene affermato che *“tutte le Agenzie hanno provveduto alla pubblicazione sul proprio sito internet istituzionale - sezione Amministrazione trasparente - del bilancio di previsione e del bilancio consuntivo ai sensi dell'art. 18 bis, comma 2 del d.lgs.*

⁹⁹¹ La direttiva al riguardo dispone, al punto 2, lett. a), allegato A della delibera n. 1831/2019, che, a decorrere dall'anno 2020, la spesa per l'acquisto di beni e servizi per il funzionamento non può superare il volume complessivo della medesima spesa del 2019. “Dai predetti limiti sono esclusi gli acquisti di beni e servizi afferenti specificatamente all'attività istituzionale e quelli relativi all'attività commerciale. Il confronto dovrà essere effettuato fra dati omogenei, pertanto, nella determinazione della spesa l'ente o l'agenzia può escludere le spese una tantum ovvero quelle relative alla gestione di nuove strutture”.

⁹⁹² Punto 2, lett. b), allegato A della delibera n. 1831/2019: “A decorrere dall'anno 2020, gli enti e le agenzie possono affidare nuovi incarichi per un importo complessivo su ciascun esercizio del bilancio (corrispettivo totale lordo) non superiore al 35% delle corrispondenti spese riferite al valore medio degli esercizi 2008 e 2009”.

⁹⁹³ Punto 2, lett. c), allegato A della delibera n. 1831/2019: “A decorrere dall'anno 2020, per ciascun esercizio del bilancio, le spese discrezionali afferenti ai servizi generali quali le spese per mostre, convegni, manifestazioni, sponsorizzazioni, pubblicazioni, iniziative di comunicazioni, spese di rappresentanza, ecc., devono essere autorizzate in misura non superiore al 30% del corrispondente valore medio del triennio 2008-2010”. Dall'applicazione delle presenti direttive restano escluse le spese sostenute per attività di ricerca, le spese per interventi cofinanziati almeno al 50% da soggetti esterni e le spese per attività istituzionale.

⁹⁹⁴ In base al punto 2, lett. e), allegato A della delibera n. 1831/2019, sono tenuti ad applicare i limiti previsti dalle deliberazioni n. 2640/2010 e n. 3076/2010 come integrata dalla deliberazione n. 1633/2015.

⁹⁹⁵ Punto 2, lett. f), allegato A della delibera n. 1831/2019: “A decorrere dall'anno 2020 [...] Per le agenzie trova applicazione quanto previsto per la Provincia dall'articolo 6 della legge provinciale n. 16 del 2013”.

⁹⁹⁶ Punto 2, lett. g), allegato A della delibera n. 1831/2019: “A decorrere dall'anno 2020 la spesa per l'acquisto di arredi diversi da quelli necessari all'allestimento di nuove strutture o di strutture rinnovate, in quanto non più funzionali, e per l'acquisto o la sostituzione di autovetture unitariamente considerata non può superare il 50% della corrispondente spesa media sostenuta nel triennio 2010-2012 [...]”.

⁹⁹⁷ Punto 2, lett. h), allegato A della delibera n. 1831/2019: “Per le Agenzie trovano applicazione le procedure vigenti per le strutture organizzative della Provincia [...]”.

⁹⁹⁸ Allegato D della delibera n. 1935/2019 e s.m.

⁹⁹⁹ “In esito a tale attività si rappresenta come tutte le Agenzie abbiano provveduto ad effettuare il monitoraggio e non siano state segnalate situazioni di disequilibrio nonché di particolare criticità in termini di rispetto delle direttive” (pag. 37 della Relazione di sintesi).

118/2011". Tuttavia, si rileva che ISPAT non ha pubblicato il rendiconto completo di tutti gli allegati previsti dal d.lgs. n. 118/2011, ma solo i prospetti relativi alle entrate e alle spese.

La Provincia, infine, ha rilevato che non tutte le agenzie hanno provveduto ad inviare una relazione sullo stato di attuazione dell'attività prevista dalle direttive, al fine di monitorare il perseguimento, da parte delle agenzie, degli obiettivi previsti nei relativi programmi di attività, *"in quanto il Dipartimento di riferimento opera periodicamente tale verifica su tutte le proprie strutture organizzative, ivi comprese le Agenzie."*¹⁰⁰⁰.

● **Rispetto delle direttive per gli enti pubblici strumentali**

Gli enti pubblici strumentali, quali soggetti di diritto pubblico, sono dotati di autonomia amministrativa e contabile, con un proprio bilancio autonomo soggetto, sia in fase preventiva che di assestamento, all'approvazione della Giunta provinciale.

In ordine a tali previsioni, compete agli organi di amministrazione il rispetto delle direttive provinciali e agli organi di revisione vigilare sul rispetto di esse, effettuando le opportune verifiche.

Inoltre, dal 2015, le direttive prevedono una verifica obbligatoria, alla data del 30 settembre, da parte della struttura dell'ente competente alla gestione del bilancio.

Anche per gli enti pubblici strumentali, la Provincia attesta che hanno trasmesso tutta la documentazione e le informazioni richieste in allegato ai propri rendiconti 2020 e che hanno tutti rispettato, nel 2020, le direttive impartite¹⁰⁰¹.

Si rileva, tuttavia, che viene dato riscontro del rispetto dei limiti di spesa solo a livello aggregato, per l'intero comparto e non per i singoli enti.

In particolare, con riferimento alle entrate:

- i trasferimenti provinciali sono stati iscritti in misura corrispondente alle somme stanziare sul bilancio provinciale;
- non sono stati operati aumenti (ad esclusione di quelli specificatamente determinati dalla Giunta provinciale) dagli enti che hanno entrate relative a tariffe, corrispettivi e canoni;
- non si è fatto ricorso ad operazioni creditizie diverse dalle anticipazioni di cassa.

Con riferimento alle spese, tutte gli enti hanno rispettato le direttive per: spese di acquisto di beni e servizi¹⁰⁰²; spese per nuovi incarichi di studio, ricerca e consulenza¹⁰⁰³; spese di natura discrezionale¹⁰⁰⁴;

¹⁰⁰⁰ Pag. 37 della Relazione di sintesi.

¹⁰⁰¹ Per il Centro servizi culturali S. Chiara, viene specificato che: *"Tenuto conto dell'impossibilità oggettiva di determinare i dati contabili afferenti agli esercizi pregressi conseguente alle note criticità dell'ente, le direttive di cui alla deliberazione della Giunta provinciale n. 1831 di data 22 novembre 2019, con riferimento alle lettere b, c) e g) del punto 2, dell'allegato autorizzavano tali spese in misura non superiore al 90% della media 2013-2014"* (pag. 73 della Relazione di sintesi).

¹⁰⁰² Punto 2, lett. a), allegato A della delibera n. 1831/2019.

¹⁰⁰³ Punto 2, lett. b), allegato A della delibera n. 1831/2019.

¹⁰⁰⁴ Punto 2, lett. c), allegato A della delibera n. 1831/2019.

compensi ai componenti degli organi sociali¹⁰⁰⁵; spese per l'acquisto e la locazione di beni immobili¹⁰⁰⁶; spesa per l'acquisto di arredi e per l'acquisto o la sostituzione di autovetture¹⁰⁰⁷; affidamento di contratti di lavori, beni e servizi e altre forme di approvvigionamento di beni e servizi¹⁰⁰⁸; spese per il personale¹⁰⁰⁹, sia relativamente alle singole voci (nuove assunzioni, trattamento economico del personale, spese di collaborazione, spese per straordinari e missioni), sia per quanto riguarda la spesa complessiva per il personale¹⁰¹⁰.

Viene, inoltre, dato riscontro del rispetto delle direttive sull'utilizzo degli strumenti di sistema e sul monitoraggio della situazione finanziaria, posto in capo ai revisori¹⁰¹¹.

Relativamente alla pubblicazione dei dati in materia di trasparenza, viene affermato che *“tutti gli Enti hanno provveduto alla pubblicazione sul proprio sito internet istituzionale - sezione Amministrazione trasparente - del bilancio di previsione/budget economico e del bilancio consuntivo/bilancio di esercizio, ai sensi dell'art. 18 bis, comma 2 del d.lgs. 118/2011”*.

Tuttavia, si rileva che l'Istituto culturale cimbri non ha pubblicato, nella sezione Amministrazione trasparente, il rendiconto completo di tutti gli allegati previsti dal d.lgs. n. 118/2011, ma solo i prospetti relativi alle entrate e alle spese.

Si evidenzia, altresì, il mancato assolvimento degli obblighi di trasmissione del rendiconto 2020 alla Banca Dati delle Pubbliche Amministrazioni (BDAP) da parte del MUSE.

La Provincia, infine, ha rilevato che non tutti gli enti hanno provveduto ad inviare, entro il 30 settembre 2020, una relazione sullo stato di attuazione dell'attività prevista dalle direttive al fine di monitorare il conseguimento, da parte degli enti stessi, degli obiettivi previsti nei relativi programmi di attività.

Gli enti inadempienti sono stati: Opera Universitaria e Centro servizi culturali Santa Chiara.

• **Rispetto delle direttive per le fondazioni**

Le fondazioni interessate dall'applicazione delle direttive sono quelle che la Provincia considera enti strumentali, ovvero la fondazione Edmund Mach, la fondazione Bruno Kessler, la fondazione Museo storico del Trentino, la fondazione Trentina Alcide De Gasperi e la fondazione Franco Demarchi.

¹⁰⁰⁵ In base al punto 2, lett. e), allegato A della delibera n. 1831/2019, sono tenuti ad applicare i limiti previsti dalle deliberazioni n. 2640/2010 e n. 3076/2010 come integrata dalla deliberazione n. 1764/2011, n. 137272015 e n. 1633/2015.

¹⁰⁰⁶ Punto 2, lett. f), allegato A della delibera n. 1831/2019.

¹⁰⁰⁷ Punto 2, lett. g), allegato A della delibera n. 1831/2019.

¹⁰⁰⁸ Punto 2, lett. h), allegato A della delibera n. 1831/2019.

¹⁰⁰⁹ Allegato D della delibera n. 1935/2019 e s.m.

¹⁰¹⁰ *“Nel 2020 tutti gli Enti, con personale a carico del proprio bilancio, hanno contenuto la spesa per il personale inclusa quella afferente le collaborazioni in un importo non superiore al corrispondente valore dell'anno 2019”* (pag. 81 della Relazione di sintesi).

¹⁰¹¹ *“In esito a tale attività si rappresenta come non siano state segnalate situazioni di disequilibrio nonché di particolare criticità in termini di rispetto delle direttive”* (pag. 79 della Relazione di sintesi).

Le direttive prevedono la responsabilizzazione degli organi di amministrazione in ordine al rispetto delle medesime, su cui vigila il collegio sindacale, che effettua le opportune verifiche, in sede di controlli periodici.

Dal 2015, è stata prevista una verifica obbligatoria, al 30 giugno, sull'andamento della gestione e sul grado di realizzo del *budget*.

Oltre che con direttive, i rapporti con la Provincia sono regolati, anche sotto il profilo finanziario, con accordi di programma.

In particolare, al fine dell'espletamento del monitoraggio, entro 30 giorni le fondazioni sono tenute a trasmettere, alla struttura provinciale competente, una relazione sullo stato di attuazione degli accordi di programma, al 30 giugno.

Dagli esiti dei controlli effettuati dalla Provincia, si rileva quanto segue¹⁰¹²:

- trasferimenti provinciali: tutte le fondazioni hanno iscritto nel proprio bilancio un volume di trasferimenti provinciali coerente con le somme stanziare sul bilancio della Provincia;
- costi di funzionamento: tutte le fondazioni hanno rispettato, complessivamente, la direttiva relativa al contenimento, entro il valore 2019, dei costi di funzionamento non connessi all'attività *core*, diversi dai costi per il personale, gli ammortamenti, le svalutazioni e gli accantonamenti, ad eccezione della fondazione Museo Storico del Trentino;
- spese per nuovi incarichi di studio, ricerca e consulenza: sia singolarmente che complessivamente, le fondazioni hanno rispettato la direttiva, riducendo tale tipologia di spesa in misura superiore al 65% del valore medio 2008-2009 delle medesime spese¹⁰¹³;
- spese di natura discrezionale: sia singolarmente che complessivamente, le fondazioni hanno rispettato la direttiva riducendo tali spese di una percentuale superiore al 70% del valore medio 2008-2010 delle corrispondenti spese¹⁰¹⁴;
- compensi ai componenti degli organi sociali: le fondazioni hanno rispettato i limiti alle misure dei compensi e rimborsi spese degli organi di amministrazione, di controllo e consultivi previsti dalle deliberazioni della Giunta provinciale n. 2640/2010 e n. 3076/2010, come integrata dalla deliberazione n. 1633/2015 e, per le fondazioni della ricerca, dalla deliberazione n. 787/2018;

¹⁰¹² "Per la Fondazione Franco Demarchi, tenuto conto della recente costituzione e attivazione e della conseguente impossibilità di disporre di dati contabili di confronto, si è disposto che la stessa effettui i raffronti della spesa con riferimento all'anno 2015, primo anno di esercizio a regime della Fondazione e che con riferimento ai punti 3 e 4 dell'allegato B alla deliberazione n. 1831/2019 costituisca limite massimo di spesa per il 2020." (pag. 93 della Relazione di sintesi).

¹⁰¹³ Risultano escluse dall'obbligo di riduzione le spese indispensabili per l'attività istituzionale e quelle sostenute per la realizzazione di interventi cofinanziati almeno al 50% da soggetti esterni ed in particolare a valere sui fondi finanziati dall'Unione Europea.

¹⁰¹⁴ Risultano escluse le spese indispensabili per l'attività istituzionale e quelle sostenute per la realizzazione di interventi cofinanziati almeno al 50% da soggetti esterni ed in particolare a valere sui fondi finanziati dall'Unione.

- spese per l'acquisto e la locazione di beni immobili: nel 2020, le fondazioni non hanno effettuato acquisti di immobili e, relativamente ai contratti di locazione, hanno rispettato le direttive;
- spesa per l'acquisto di arredi e per l'acquisto o la sostituzione di autovetture: nel 2020, le fondazioni non hanno superato il 50% della corrispondente spesa media sostenuta nel triennio 2010-2012. La fondazione Alcide De Gasperi e la fondazione Museo Storico del Trentino non hanno sostenuto alcuna spesa;
- affidamento di contratti di lavori, beni e servizi e altre forme di approvvigionamento di beni e servizi: tutte le fondazioni hanno rispettato quanto disposto dalla direttiva;
- operazioni di indebitamento: le fondazioni non hanno fatto ricorso, nel 2020, ad operazioni di indebitamento diverse dalle anticipazioni di cassa.

Viene, inoltre, dato riscontro del rispetto delle direttive sull'utilizzo degli strumenti di sistema, sulle pubblicazioni dei dati in materia di trasparenza, sul monitoraggio della situazione finanziaria e sulla comunicazione sullo stato di attuazione dell'attività.

Si evidenzia il mancato assolvimento degli obblighi di trasmissione del rendiconto 2020 alla Banca Dati delle Pubbliche Amministrazioni (BDAP) da parte delle fondazioni De Gasperi e Museo Storico del Trentino e l'invio con esito negativo da parte della fondazione Kessler.

In merito al contenimento della spesa per il personale e collaborazioni, le direttive sono differenti per le fondazioni di ricerca¹⁰¹⁵ e non di ricerca¹⁰¹⁶.

Con riguardo al rispetto delle suddette direttive, la Provincia ha dato un adeguato riscontro solo per le fondazioni non di ricerca, sia con particolare riferimento alle singole voci (nuove assunzioni, retribuzioni incentivanti, spese di collaborazione, spese per straordinari e missioni), sia per quanto riguarda la spesa complessiva per il personale¹⁰¹⁷.

Per le fondazioni di ricerca, viene dichiarato che:

- nel 2020 la fondazione Kessler ha registrato un'incidenza del costo del personale a tempo indeterminato e *tenure – track*¹⁰¹⁸ nel limite del 67% dello stanziamento sul bilancio provinciale per l'Accordo di programma, al di sotto del limite massimo del 75% previsto dalla direttiva. La

¹⁰¹⁵ Fondazione Mach e fondazione Kessler.

¹⁰¹⁶ Fondazione Trentina Alcide De Gasperi, fondazione Museo Storico del Trentino, fondazione Demarchi.

¹⁰¹⁷ "Tutte le Fondazioni hanno contenuto la spesa complessiva per il personale per l'anno 2020 comprensiva delle spese per collaborazioni, nel limite degli importi complessivi riferiti all'anno 2019" (pag. 100 della Relazione di sintesi).

¹⁰¹⁸ "Ai fini della direttiva, si intende la spesa per stipendi, indennità, premi, altre voci di natura retributiva o indennitaria erogate al personale dipendente e/o collaboratore delle fondazioni e della Provincia messo a disposizione, oneri, contributi ed accantonamenti con esclusione delle spese di missioni e della spesa per assunzioni obbligatorie ai sensi della L. 68/99)." (pag. 101 della Relazione di sintesi).

fondazione Mach ha raggiunto una percentuale pari al 73%¹⁰¹⁹, a fronte del limite massimo del 80% previsto per l'anno 2020;

- hanno attuato politiche in materia di personale volte a raggiungere le percentuali di distribuzione del personale ricercatore previste dalla deliberazione n. 1935/2019;
- non sono state costituite nuove posizioni dirigenziali ed è stato rispettato il limite massimo ai trattamenti economici stabiliti con d.g.p. n. 2640/2010;
- hanno rispettato le disposizioni sul reclutamento del personale diverso da quello ricercatore e tecnologo¹⁰²⁰.

• **Rispetto delle direttive per le Società controllate**

Ai sensi dell'art. 7 della l.p. n. 4/2004, dell'art. 2 della l.p. n. 27/2010 e dell'art. 18 della l.p. n. 1/2005, la Provincia adotta direttive nei confronti delle società controllate, non solo per garantire il concorso delle stesse al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, ma anche per esercitare l'attività di direzione e coordinamento.

Nello specifico, il coordinamento viene effettuato nominando i componenti degli organi di amministrazione e controllo, ove previsto dagli statuti o dalle norme istitutive; prevedendo obblighi di informativa preventiva alla Provincia, in relazione ad operazioni straordinarie (come, ad esempio, modifiche statutaria, fusioni, aumenti di capitale); disponendo l'adozione di strumenti pluriennali di programmazione, di *budget* economico-finanziari e di *reporting* periodici per la verifica dell'andamento della gestione e del grado di progressivo realizzo del *budget*, sotto l'aspetto economico e finanziario, alla data del 30 giugno e del 30 settembre; responsabilizzando gli organi di amministrazione in ordine al rispetto delle direttive, su cui vigila il collegio sindacale.

La Provincia attesta che tutte le società controllate hanno trasmesso la documentazione e le informazioni richieste in allegato ai propri bilanci 2020 e che hanno rispettato le direttive adottate, pur dando riscontro del rispetto dei limiti di spesa solo a livello aggregato e non per le singole società.

In particolare, dagli esiti dei controlli effettuati dalla Provincia, si rileva quanto segue per il 2020:

- tutte le società hanno rispettato gli obblighi pubblicitari e di informativa;
- tutte le società hanno rispettato i limiti sui compensi agli organi di amministrazione e sul numero di componenti previsti dalla Giunta provinciale;
- Trentino Sviluppo ha effettuato modifiche statutarie, inviando, preventivamente, alla Provincia le proposte di variazione. Le società non sono state interessate da operazioni straordinarie non

¹⁰¹⁹ Dai calcoli viene esclusa l'attività del Centro Istruzione e Formazione.

¹⁰²⁰ "Secondo quanto stabilito dalla delibera della Giunta provinciale 1935/2019 (allegato 1, parte II, punti C1 e C2) e di aver adeguato il proprio ordinamento per il reclutamento del personale alle disposizioni ivi contenute" (pag. 102 della Relazione di sintesi).

rientranti in progetti di riorganizzazione deliberati dalla Provincia o, comunque, non disposte direttamente dalla Provincia stessa;

- tutte le società hanno adottato il *budget* con le previsioni economiche e finanziarie per l'esercizio 2020 ed hanno verificato l'andamento della gestione, alla data del 30 giugno e del 30 settembre;
- centri di competenza e sinergie di gruppo: per l'acquisto di beni e servizi, le società, ove possibile, si sono avvalse delle altre società del gruppo; le società strumentali hanno fatto ricorso ai servizi forniti dai centri di competenza attivati dalla Provincia a favore dei soggetti del sistema pubblico provinciale;
- Trentino Trasporti, Patrimonio del Trentino e Cassa del Trentino hanno attivato nuove operazioni di indebitamento, autorizzate dalla Giunta provinciale;
- le società hanno rispettato le disposizioni dell'art. 53 *bis* della l.p. 3 aprile 1997, n. 7, relative al divieto di conferimento di nuovi incarichi di consulenza, collaborazione, studio e ricerca, nonché di incarichi dirigenziali o direttivi a lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza;
- tutte le società hanno provveduto all'attuazione degli obblighi di trasparenza, ai sensi della l.p. 4/2014;
- costi di funzionamento: tutte le società hanno contenuto i costi di funzionamento diversi da quelli afferenti al personale, agli ammortamenti, alle svalutazioni, agli oneri finanziari e alle imposte, nel limite del corrispondente valore del 2019;
- tutte le società hanno rispettato le direttive per: spese per nuovi incarichi di studio, ricerca e consulenza¹⁰²¹; spese di natura discrezionale¹⁰²²; spese per l'acquisto e la locazione di beni immobili; spesa per l'acquisto di arredi e per l'acquisto o la sostituzione di autovetture¹⁰²³;
- tutte le società hanno rispettato le direttive in materia di personale, sia relativamente alle singole voci (nuove assunzioni, rinnovo dei contratti aziendali, retribuzioni incentivanti, trattamento economico dei dirigenti, spese di collaborazione, spese per straordinari e missioni), sia per quanto riguarda la spesa complessiva per il personale.

¹⁰²¹ Riducendo tale tipologia di spesa in misura superiore al 65% del valore medio 2008-2009 delle medesime spese.

¹⁰²² Riducendo tali spese di una percentuale superiore al 70% del valore medio 2008-2010 delle corrispondenti spese.

¹⁰²³ Rispettando il limite del 50% della corrispondente spesa media sostenuta nel triennio 2010-2012.

17 L'ATTIVITÀ CONTRATTUALE

17.1 Normativa provinciale: aggiornamenti

Lo statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol riserva alla competenza legislativa primaria delle Province la materia dei lavori pubblici di interesse provinciale (art. 17, n. 1, del d.P.R. n. 670/1972).

L'art. 1 del d.lgs. 7 settembre 2017, n. 162, poi, stabilisce che “Le Province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano con legge provinciale, nel rispetto della normativa dell’Unione europea e delle norme legislative fondamentali di riforma economico-sociale, ivi comprese quelle che stabiliscono i livelli minimi di regolazione richiesti dal diritto dell’Unione europea in materia di appalti e concessioni, le procedure di aggiudicazione e i contratti pubblici, compresa la fase della loro esecuzione, relativi a lavori, servizi e forniture ai sensi dell’articolo 8, comma 1, numeri 1) e 17) del d.P.R. 31 agosto 1972 n. 670 (...)”.

La competenza legislativa primaria delle Province, peraltro, trova un limite nell’art. 117 della Costituzione, che riserva alla competenza esclusiva dello Stato alcune materie di tipo “trasversale”, atte ad incidere sulla disciplina dell’attività contrattuale: tutela della concorrenza (lett. e); ordine pubblico (lett. h); giurisdizione e norme processuali, ordinamento civile e penale, giustizia amministrativa (lett. l); tutela dell’ambiente (lett. s).

Le fonti normative applicate nella Provincia di Trento in materia di appalti per lavori pubblici, servizi e forniture sono le seguenti:

- l.p. 19 luglio 1990, n. 23: “Disciplina dell’attività contrattuale e dell’amministrazione dei beni della Provincia autonoma di Trento” (e relativo regolamento di attuazione d.p.g.p. 22-05-1991, n. 10-40/leg), che disciplina in generale l’attività contrattuale della Provincia;
- l.p. 10 settembre 1993, n. 26: “Norme in materia di lavori pubblici di interesse provinciale e per la trasparenza negli appalti” (e relativo regolamento di attuazione d.p.p. 11-05-2012, n. 9-84/leg), che disciplina i lavori pubblici di interesse provinciale.

Rispetto alla l.p. n. 23/1990, che ha carattere generale, l’ambito di applicazione della l.p. n. 26/1993 è settoriale, riguardando specificamente lavori pubblici e incarichi di progettazione¹⁰²⁴;

¹⁰²⁴ La l.p. n. 23/1990, art. 1, c. 2, precisa: “È fatta salva la vigente legislazione in tema di opere e lavori pubblici, ferma restando l’applicazione delle norme di questo capo per quanto in esse non diversamente stabilito.”.

- l.p. 9 marzo 2016, n. 2: “Legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016”, di recepimento delle direttive comunitarie 2014/23/UE (sull’aggiudicazione dei contratti di concessione) e 2014/24/UE (sugli appalti pubblici);
- d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50: “Codice dei contratti pubblici” (regolamento di attuazione: d.lgs. 5 ottobre 2010, n. 207, ora in parte abrogato), che recepisce le sopra richiamate direttive UE, abrogando il precedente codice (d.lgs. n. 163/2006) e disciplina l’affidamento di lavori pubblici, servizi e forniture.

A causa dell’emergenza per il Covid-19 e al fine di fronteggiare la crisi economica che ne è derivata, il legislatore provinciale, nel corso del 2020, ha introdotto specifiche misure straordinarie, dirette ad arginare gli effetti della pandemia sul sistema economico e a indirizzare l’azione amministrativa.

Il riferimento è, in particolare, alla l.p. 23 marzo 2020, n. 2, recante “Misure urgenti di sostegno per le famiglie, i lavoratori e i settori economici connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19 e altre disposizioni”, modificata dalle ll.pp. 13 maggio 2020, n. 3, 6 agosto 2020, n. 6 e 30 novembre 2020, n. 13. Tali norme sono state oggetto di una serie di ricorsi (n. 50 del 23 maggio 2020, n. 59 del 17 luglio 2020 e n. 6 del 2 febbraio 2021) proposti innanzi alla Corte costituzionale dal Presidente del Consiglio dei Ministri e decisi con le sentenze n. 262 del 2021 e 23 del 2022, che li hanno accolti parzialmente, dichiarandone l’illegittimità costituzionale¹⁰²⁵.

La Provincia, alla quale è stato chiesto di riferire in ordine alle eventuali modifiche normative introdotte nel 2021, ha rappresentato¹⁰²⁶ che sono state introdotte ulteriori disposizioni di carattere legislativo e regolamentare, destinate ad incentivare gli investimenti pubblici nelle infrastrutture e nei servizi pubblici e a sostenere gli operatori economici in difficoltà a causa della pandemia e sono state, altresì, adottate linee guida provinciali finalizzate ad una più efficiente azione amministrativa.

Anzitutto, con l.p. 23 aprile 2021, n. 6 sono state modificate le disposizioni di cui alle ll.pp. n. 2 del 2020 e n. 2 del 2016, al fine di renderle coerenti con i contenuti della normativa nazionale, in tal modo superando le criticità emerse nei giudizi innanzi alla Corte costituzionale¹⁰²⁷, di cui già riferito.

Quindi, con la l.p. n. 18/2021 e, successivamente, con la l.p. n. 22/2021, dopo l’eccezionale aumento dei prezzi di alcune materie prime, la Provincia ha previsto, in deroga a quanto disposto dall’ordinamento provinciale dei contratti, l’applicazione, in via transitoria, anche nel territorio provinciale, delle disposizioni statali¹⁰²⁸ relative alla revisione dei prezzi dei materiali, al fine di “consentire un parziale

¹⁰²⁵ Per maggiori dettagli, vedasi cap. 2.3.1 della presente relazione.

¹⁰²⁶ Nota della Provincia prot. n. 254590 dell’11 aprile 2022 (prot. Corte n. 609, di pari data), in risposta al quesito n. 89 dell’istruttoria prot. n. 409 del 9 marzo 2022).

¹⁰²⁷ Il Presidente del Consiglio dei Ministri, ritenendo le norme modificative della l.p. n. 2/2020 non sufficienti a superare i motivi di impugnazione prospettati, ha impugnato le stesse con i ricorsi n. 59/2020 e n. 6/2021.

¹⁰²⁸ A livello statale, cfr. art. 1-septies del d.l. 25 maggio 2021, n. 73, convertito nella l. 23 luglio 2021, n. 106.

riequilibrio delle condizioni del sinallagma contrattuale” ed evitare effetti negativi sugli appalti per la realizzazione di opere pubbliche, in particolare nel settore edile.

Le compensazioni derivanti dall’aumento dei prezzi sono coperte nei limiti delle risorse stanziare annualmente in bilancio, con riferimento al quadro economico per imprevisti o somme a disposizione ed è consentito utilizzare anche le somme derivanti dai ribassi d’asta, se per queste non sia già prevista un’altra destinazione¹⁰²⁹.

A ciò si aggiunge lo stanziamento, nel bilancio di previsione 2022-2024, di un apposito fondo per le opere provinciali, da utilizzare qualora le risorse statali risultassero insufficienti¹⁰³⁰.

Ancora, la l.p. n. 18/2021, come modificata dalla l.p. n. 21/2021, dispone che la Provincia adegui la propria legislazione a quella statale, introdotta per semplificare e accelerare la realizzazione degli interventi necessari per assicurare il raggiungimento degli obiettivi stabiliti dal PNRR (Piano nazionale di ripresa e resilienza), dal PNIEC (Piano nazionale integrato per l’energia e il clima 2030) e dal PNC (Piano nazionale complementare).

La norma, inoltre, stabilisce che, in materia di controlli e rendicontazioni, venga applicata la disciplina provinciale, secondo cui la Provincia, nell’ambito della autonomia del sistema territoriale integrato provinciale, esercita il potere sostitutivo, nel caso di inadempienze dei comuni.

Con riguardo, poi, alla promozione della tutela del lavoro, in attuazione dell’art. 33 della l.p. n. 2/2016 e ss.mm., è stato approvato il decreto del Presidente della Provincia del 28 gennaio 2021, n. 2-36/Leg., recante il “Regolamento per la verifica della correttezza delle retribuzioni nell’esecuzione di contratti pubblici”, che ha introdotto un nuovo modello organizzativo per lo svolgimento dei controlli diretti a verificare la corretta corresponsione delle retribuzioni ai dipendenti delle imprese operanti nell’ambito dell’esecuzione di contratti pubblici.

Infine, con le ll.pp. nn. 21 del 2021 e 22 del 2021, la Provincia ha avviato un percorso di semplificazione e sistematizzazione dell’ordinamento provinciale in tema di contratti pubblici.

Il lavoro dovrebbe giungere a compimento nel corso del 2022 e si articola nelle seguenti fasi:

1. individuazione, con specifico allegato alla legge collegata alla manovra di bilancio 2022, di alcuni istituti e relative disposizioni dell’ordinamento provinciale, per i quali si dispone l’abrogazione e si rinvia alle disposizioni statali;

¹⁰²⁹ L’art. 7, c. 6-bis, della l.p. n. 2/2020, come modificato dall’art. 42 della l.p. 22/2021, dispone che “La Provincia, inoltre, può utilizzare le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati, nei limiti della residua spesa autorizzata, purché disponibile e, in caso di insufficienza delle risorse previste da questo comma, costituire un fondo a copertura delle spese riferite ad opere della Provincia medesima.”.

È compito della Giunta provinciale individuare criteri e modalità di attuazione della disposizione.

¹⁰³⁰ Cfr. art. 42, c. 5, della l.p. n. 22/2021. Il fondo è pari a 5 ml nel 2022, nell’ambito della missione 20 (Fondi e accantonamenti), programma 01 (Fondi di riserva).

2. effettuazione, con la medesima legge collegata, di alcune abrogazioni/modificazioni specifiche di disposizioni puntuali dell'ordinamento provinciale;
3. adozione di un regolamento attuativo di riordino contenente abrogazioni connesse e conseguenti a quelle introdotte con legge, inclusa l'abrogazione di norme desuete.
4. ricognizione delle norme provinciali e statali applicabili nell'ordinamento provinciale attraverso l'elaborazione e la messa a disposizione di uno strumento telematico di lettura dell'ordinamento sui contratti pubblici.

La realizzazione del progetto sopra descritto dovrebbe consentire di ridurre le difficoltà e le incertezze applicative connesse, da un lato, all'esistenza di una normativa complessa in continua evoluzione e, dall'altro, alla compresenza di più livelli normativi che disciplinano la medesima materia consegnando agli operatori un ordinamento provinciale in materia di contratti pubblici più semplice, privo di duplicazioni normative.

Tra l'altro, la l.p. n. 21 del 2021, che introduce l'art. 4-ter nella l.p. n. 2/2016, prevede l'approvazione, con regolamento, di capitolati generali d'appalto contenenti le condizioni e le clausole previste per le diverse tipologie di contratto, che si sostituiscono di diritto ad eventuali clausole di contratto o di capitolato speciale difformi, se non diversamente disposto dalla legge o dal regolamento.

Nel corso del 2022, l'amministrazione sarà, dunque, impegnata ad adeguare l'ordinamento provinciale, individuando e abrogando le norme per le quali si rinvia alle disposizioni statali, adottando un regolamento attuativo di riordino e, soprattutto, elaborando uno strumento telematico di lettura dell'ordinamento sui contratti pubblici, da mettere a disposizione di quanti sono coinvolti nell'attività contrattuale nel territorio provinciale.

Da ultimo, particolare rilievo, in materia di servizi, assume l'art. 33, c. 2-*quater*, della l.p. n. 3 del 2006, introdotto dall'art. 6, della l.p. n. 21/2021, che dispone l'obbligo di utilizzo reciproco dei servizi offerti da parte di ciascun ente strumentale a tutti gli altri enti appartenenti al c.d. "sistema provinciale"¹⁰³¹.

La *ratio* asseritamente sottesa alla disposizione, indicata nella relazione illustrativa del disegno di legge provinciale collegato alla legge provinciale di stabilità 2022, è quella di: *"migliorare il controllo e la razionalizzazione della spesa degli enti strumentali della Provincia, pubblici e privati, di valorizzare le sinergie tra i medesimi enti, nonché di chiarire la legittimazione al ricorso ad uno strumento alternativo all'appalto."*¹⁰³².

¹⁰³¹ Al "sistema provinciale" appartengono tutti gli enti di cui all'art. 33, c. 1, della l.p. n. 3/2006.

¹⁰³² Per un approfondimento, si rinvia al paragrafo della presente relazione relativo agli enti e alle società partecipati.

17.2 L'Agenzia provinciale per gli appalti e contratti

Per accrescere l'efficienza della spesa pubblica, è affidato alla Provincia (art. 4 della l.p. n. 2/2016) il compito di promuovere l'uniforme applicazione della normativa provinciale in materia di contratti pubblici da parte delle amministrazioni aggiudicatrici e degli altri soggetti che applicano tale normativa. Per questo, la Provincia svolge un ruolo di coordinamento tra le amministrazioni aggiudicatrici anche nei rapporti con l'ANAC e può adottare linee guida per l'interpretazione e l'applicazione dell'ordinamento provinciale in materia di contratti pubblici¹⁰³³.

La Provincia, *“al fine di favorire l'economicità e la razionalizzazione dei processi gestionali degli enti appartenenti al sistema pubblico provinciale e dei soggetti previsti dal comma 3”*, con l.p. 16 giugno 2006 n. 3, art. 39-bis, introdotto dall'art. 23 della l.p. 21 dicembre 2007, n. 23, ha istituito l'Agenzia provinciale per gli appalti e contratti (d'ora in avanti, APAC).

Essa opera come:

- centrale di committenza per l'espletamento di procedure concorrenziali per l'acquisizione di lavori pubblici, servizi e forniture;
- centrale di acquisto per l'acquisizione di servizi e forniture, ai sensi dell'art. 1, c. 1, del d.l. 6 luglio 2012, n. 95, recante *“Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario”*, convertito, con modificazioni, nella l. 7 agosto 2012, n. 135;
- soggetto aggregatore per l'acquisizione di beni/servizi ad elevata standardizzabilità, secondo le direttive impartite dalla Giunta provinciale, sulla base dei fabbisogni manifestati dalle amministrazioni aggiudicatrici del territorio, a norma dell'art. 9 del d.l. 24 aprile 2014, n. 66, recante *“Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale”*, convertito, con modificazioni, nella l. 23 giugno 2014, n. 89.

L'APAC svolge le attività e i compiti individuati nel proprio atto organizzativo¹⁰³⁴, entro i limiti stabiliti dallo stesso e sulla base di quanto previsto dalla carta dei servizi adottata con d.g.p., previo parere del Consiglio delle autonomie locali, a favore della Provincia e degli enti strumentali, di cui all'art. 33, c. 1, della l.p. n. 3/2006, dei comuni, delle comunità e loro aziende speciali, delle aziende pubbliche di

¹⁰³³ Cfr. art. 4, l.p. n. 2/2016, come modificato dall'art. 6, l.p. 11 giugno 2019, n. 2,

¹⁰³⁴ L'atto organizzativo di APAC, approvato con d.g.p. n. 238 del 17 febbraio 2017 e modificato con successiva delibera n. 1838 del 5 ottobre 2018, è stato riapprovato con d.g.p. n. 449 del 9 aprile 2020, a seguito della cessazione dell'efficacia della convenzione intercorrente fra Provincia autonoma di Trento e Azienda provinciale per i servizi sanitari, sottoscritta il 28 ottobre 2015. Con d.g.p. n. 428 del 25 marzo 2022 è stato approvato un nuovo Atto organizzativo.

servizi alla persona, di altri enti pubblici non economici, organismi di diritto pubblico, altri soggetti aggiudicatori individuati ai sensi della normativa statale, aventi sede legale nella Provincia di Trento, associazioni, unioni e consorzi, comunque denominati, costituiti dai soggetti di cui sopra e di soggetti diversi dalle amministrazioni aggiudicatrici di cui sopra che realizzano lavori, servizi e forniture, secondo quanto indicato all'art. 5, c. 1, della l.p. n. 2/2016¹⁰³⁵.

Nei casi in cui l'APAC curi lo svolgimento di procedure di aggiudicazione, la Provincia esercita tutte le funzioni attribuite all'amministrazione aggiudicatrice dalla legge provinciale sui lavori pubblici e dalla legge sui contratti e sui beni provinciali, fatta eccezione per la valutazione della congruità delle offerte, che resta in capo ai soggetti a favore dei quali l'agenzia svolge i propri servizi¹⁰³⁶.

L'APAC opera come centrale di committenza gestendo le procedure di affidamento per conto delle amministrazioni aggiudicatrici interessate o prestando consulenza a queste ultime sullo svolgimento delle procedure, nei casi e con le modalità stabiliti dal programma annuale di attività, sulla base della ricognizione dei fabbisogni e delle risorse disponibili.

L'art. 36-ter¹ della l.p. n. 23/1990 e altre disposizioni specifiche stabiliscono gli ambiti di competenza coordinati fra APAC e le amministrazioni aggiudicatrici articolandole come segue:

- a. le amministrazioni aggiudicatrici, con l'eccezione del Comune di Trento, affidano i contratti per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture d'importo pari o superiore alla soglia comunitaria avvalendosi di APAC, quando l'intervento o gli acquisti sono realizzati con contributi o finanziamenti, comunque denominati, a carico del bilancio provinciale;
- b. le amministrazioni aggiudicatrici devono, inoltre, ricorrere obbligatoriamente ad APAC per l'affidamento delle procedure di gara d'appalto di lavori con il sistema della procedura negoziata, di cui all'art. 18, c. 3, della l.p. n. 9/2013, nonché dei lavori relativi ad interventi di estrema urgenza, in materia di vincolo idrogeologico, di normativa antisismica e di messa in sicurezza degli edifici scolastici e dei conservatori di musica, con il sistema della procedura negoziata di cui all'art. 33.1, c. 2, lett. d), della l.p. n. 26/1993;
- c. le agenzie, le fondazioni e gli enti strumentali della Provincia devono attivare APAC, in caso di procedure relative all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo pari o superiore alla soglia

¹⁰³⁵ Si veda l'art. 2 dell'Atto organizzativo, approvato con d.g.p. n. 449 del 9 aprile 2020.

¹⁰³⁶ Il nuovo testo dell'art. 39-bis, c. 1-quater, della l.p. n. 3/2006, come modificato dall'art. 17 della l.p. 4 agosto 2021, n. 18, prevede, invece, che l'atto organizzativo di APAC definisca le modalità per l'effettuazione della valutazione della congruità dell'offerta da parte dell'Agenzia. L'atto organizzativo di APAC è stato aggiornato con d.g.p. n. 428 del 25 marzo 2022.

comunitaria, quando l'intervento o gli acquisti sono finanziati dalla Provincia (d.g.p. n. 1831 del 22 novembre 2019).

- d. i comuni, fatti salvi gli obblighi di gestione associata previsti dalla vigente normativa provinciale, possono procedere autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi e alla realizzazione di lavori attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza, o quando ricorrono all'affidamento diretto, nei casi in cui l'ordinamento provinciale lo consente, o, in ogni caso, quando il valore delle forniture o dei servizi è inferiore a quello previsto per gli affidamenti diretti e quando il valore dei lavori è di importo inferiore a 500.000 euro.

APAC, inoltre, organizza e gestisce gli strumenti elettronici di acquisto e il mercato elettronico, istituito ai sensi dell'art. 328 del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, recante il "Regolamento di esecuzione ed attuazione del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, recante il "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE"¹⁰³⁷, attraverso la piattaforma provinciale di *e-procurement*¹⁰³⁸, denominata Mercurio.

Essa consente di gestire, in modalità telematica, tutte le procedure di affidamento di beni e servizi e di lavori, attraverso i seguenti strumenti:

- negozio elettronico: è uno strumento elettronico, che permette alle pubbliche amministrazioni di acquistare direttamente beni e/o servizi con caratteristiche ad alta standardizzabilità, sulla base di contratti quadro predefiniti (convenzioni o accordi quadro);
- mercato elettronico (Me-Pat): è un mercato virtuale, in cui le pubbliche amministrazioni provinciali possono acquistare, direttamente o attraverso richieste di offerta, beni e/o servizi per importi inferiori alla soglia di rilievo comunitario, proposti da più fornitori abilitati ai bandi di abilitazione pubblicati sul sito e gestiti da APAC, attraverso apposita procedura informatica.

Attraverso il Me-Pat, le imprese fornitrici pubblicano, in modo dinamico e autonomo, le informazioni relative ai prodotti/servizi offerti, in relazione a specifiche categorie merceologiche individuate nei bandi di abilitazione; mentre le amministrazioni possono consultare le proposte pubblicate sul catalogo, confrontare le caratteristiche degli articoli di interesse e procedere con la compilazione di un ordine di acquisto o di una richiesta di offerta¹⁰³⁹;

¹⁰³⁷ Cfr. art. 39-bis, c. 1-ter, della l.p. n. 3/2006.

¹⁰³⁸ L'*e-procurement* rappresenta una modalità di approvvigionamento di beni, servizi e lavori basata su strumenti elettronici per la digitalizzazione della procedura di gara dalla fase di pubblicazione del bando/spedizione dell'invito fino alla fase di aggiudicazione, a garanzia del rispetto dei principi di riservatezza, segretezza, anticorruzione, speditezza e contestualmente per razionalizzare le procedure, perseguire maggior risparmio nella spesa pubblica e maggior qualità nelle acquisizioni.

¹⁰³⁹ I criteri e le modalità di utilizzo del Me-Pat sono stati approvati con d.g.p. n. 973 del 24 marzo 2013 e modificati con d.g.p. n. 2317 del 28 dicembre 2017.

- gare telematiche: si tratta delle procedure di gara ad evidenza pubblica e negoziate, previo confronto concorrenziale fra più operatori economici, svolte attraverso sistemi telematici per l'affidamento di servizi, forniture e lavori (compresi gli affidamenti relativi a lavori in economia, con il sistema del cottimo fiduciario telematico).

Ai fini dell'aggregazione e centralizzazione negli acquisti di beni e servizi omogenei, la Giunta provinciale, con propria delibera, da adottare entro il primo semestre di ogni anno, individua le categorie di beni e servizi ad elevata standardizzabilità e il valore, in termini di importo e quantità, al superamento dei quali interviene APAC.

Essa, infatti, sulla base dei fabbisogni rilevati e dei criteri stabiliti dalla Giunta provinciale¹⁰⁴⁰, attiva, quale soggetto aggregatore, procedure per la stipulazione di apposite convenzioni-quadro, che le amministrazioni del settore pubblico provinciale devono utilizzare per le acquisizioni di importo annuo, a base d'asta, superiore alla soglia di rilevanza comunitaria per i contratti pubblici di forniture e servizi¹⁰⁴¹.

In alternativa, APAC propone l'espletamento di procedure di gara in forma aggregata.

Le convenzioni-quadro da stipulare sono individuate in relazione all'elaborazione di strategie di aggregazione della domanda negli acquisti di beni e servizi delle amministrazioni pubbliche trentine e sono finalizzate ad ottenere economie di scala e, quindi, la riduzione della spesa pubblica e dei costi amministrativi che afferiscono alle procedure di gara.

Quando non sono tenute a utilizzare le convenzioni di cui sopra, le amministrazioni aggiudicatrici del sistema pubblico provinciale, con le modalità previste con d.g.p., provvedono all'acquisizione di beni e servizi utilizzando gli strumenti del mercato elettronico Me-Pat gestito da APAC o, in mancanza di beni o servizi, mediante gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip s.p.a.¹⁰⁴² o, in subordine, mediante procedure concorrenziali di scelta del contraente, secondo le disposizioni di cui all'art. 36-ter1 della l.p. n. 23/1990.

Rimane ferma la possibilità per la Provincia, per gli enti locali e per le altre amministrazioni aggiudicatrici del sistema pubblico provinciale, di effettuare spese per acquisti di beni e servizi di importo inferiore a cinquemila euro¹⁰⁴³ senza ricorrere al mercato elettronico o agli strumenti elettronici di acquisto gestiti dalla Provincia o da Consip s.p.a..¹⁰⁴⁴

¹⁰⁴⁰ Si vedano la d.g.p. n. 1384 del 1° agosto 2018, recante "Individuazione dei beni e dei servizi ad elevata standardizzabilità, ai sensi dell'art. 36 ter 1, commi 4 e 5 della l.p. 19 luglio 1990, n. 23", aggiornata con d.g.p. n. 1826 del 22 novembre 2019, d.g.p. n. 1076 del 3 agosto 2020 e, da ultimo, con d.g.p. 665 del 22 aprile 2022.

¹⁰⁴¹ Cfr. d.g.p. n. 1076 del 3 agosto 2020, punto 3).

¹⁰⁴² Cfr. "Determinazione e relazione sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria della Consip s.p.a. – 2020", ove è illustrata in dettaglio l'attività di Consip s.p.a.

¹⁰⁴³ Cfr. art. 36-ter1, c. 6, della l.p. n. 23/1990, come modificato dall'art. 14 della l.p. 12 febbraio 2019, n. 1. Prima il tetto era di mille euro.

¹⁰⁴⁴ Cfr. art. 36-ter1, c. 6, della l.p. n. 23/1990.

17.3 Il sistema di qualificazione delle amministrazioni aggiudicatrici

L'art. 38 del codice dei contratti pubblici prevede l'istituzione, presso l'ANAC, di un apposito elenco delle stazioni appaltanti qualificate, vale a dire di quei soggetti che sono in possesso della capacità organizzativa e professionale necessaria ad indire appalti di lavori, servizi e forniture per importi, settori merceologici ed aree territoriali diverse.

L'iscrizione ha una validità di cinque anni, rinnovabili, ed è automatica per alcuni soggetti quali il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Consip s.p.a, Invitalia s.p.a. ed i soggetti aggregatori regionali.

La qualificazione si basa su specifici parametri, tra cui: presenza di idonee strutture organizzative all'interno dell'ente; adeguata competenza professionale del personale preposto; numero di gare svolte nel quinquennio (per ambito, tipologia ed importo); rispetto dei termini previsti e numero di (eventuali) varianti concesse.

Inoltre, l'ANAC può riconoscere requisiti premianti ulteriori per: misure anticorruzione adottate; certificazioni UNI EN ISO; livello di soccombenza nel contenzioso; criteri di sostenibilità ambientale e sociale nell'attività di progettazione e affidamento applicati.

Anche a livello locale, la Provincia, nell'ambito della competenza primaria in materia di contratti pubblici, all'art. 36-ter1, c. 2-bis, della l.p. n. 23/1990¹⁰⁴⁵, ha previsto la possibilità, in capo alla Giunta provinciale, di istituire un sistema di qualificazione analogo, per individuare le amministrazioni aggiudicatrici che possono procedere autonomamente all'acquisizione di servizi e forniture o all'affidamento di lavori.

Il sistema di qualificazione provinciale è orientato a criteri di qualità, efficienza e professionalizzazione; esso tiene conto dei principi stabiliti dalla normativa statale in materia di qualificazione e dei bacini territoriali in cui operano le amministrazioni aggiudicatrici e del carattere di stabilità dell'attività delle medesime.

L'Esecutivo, con la deliberazione n. 94 del 30 gennaio 2020, ha approvato l'istituzione del sistema di qualificazione delle amministrazioni aggiudicatrici¹⁰⁴⁶, *“finalizzato a valorizzare l'autonomia delle amministrazioni aggiudicatrici affidando loro competenze oggi attribuite all'Agenzia Provinciale per gli Appalti e Contratti”*.

¹⁰⁴⁵ Il c. 2-bis dell'art. 36-ter1 della l.p. 23/1990 è stato aggiunto dall'art. 28 della l.p. 29 dicembre 2016, n. 19.

¹⁰⁴⁶ Dal mese di novembre 2015, nella struttura organizzativa di APAC, era stato funzionalmente inserito, in rapporto di avvalimento, anche il Servizio procedure di gara e contratti dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari di Trento, per l'espletamento delle procedure di gara ad evidenza pubblica di servizi e forniture nel settore sanitario di competenza dell'Azienda provinciale per i Servizi sanitari – APSS e delle Aziende pubbliche di Servizi alla Persona – APSP.

A partire dall'aprile 2020, proprio a seguito dell'istituzione, da parte della Giunta provinciale, del sistema di qualificazione delle amministrazioni aggiudicatrici, ai sensi dell'art. 36-ter1 della l.p. n. 23/1990, è stata restituita ad APSS autonomia operativa nel settore degli appalti, al fine di ottenere la qualificazione di cui alla d.g.p. n. 94/2020.

L'obiettivo del nuovo istituto è quello di realizzare un decentramento delle competenze presso le amministrazioni aggiudicatrici che hanno conseguito l'attestazione.

La qualificazione certifica la capacità delle amministrazioni aggiudicatrici di programmare, svolgere ed eseguire secondo criteri di qualità, efficienza, tempestività, correttezza e professionalità tutte le attività connesse al procedimento di affidamento di lavori, servizi e forniture e le autorizza a gestire in autonomia contratti di diversa natura e complessità, a seconda del grado di abilitazione ottenuto.

Nella d.g.p. n. 94/2020, per l'affidamento di lavori da un lato, e servizi/forniture dall'altro, sono individuati tre possibili ambiti di qualificazione: progettazione, scelta del contraente, nonché gestione e controllo dell'esecuzione del contratto; inoltre, sono fissate diverse fasce di importo di qualificazione e i requisiti di tipo organizzativo e di esperienza necessari per ciascuna fascia.

Il provvedimento ha previsto un periodo transitorio di 24 mesi, a decorrere dal 30 marzo 2020, durante il quale le amministrazioni aggiudicatrici possono operare in deroga al sistema di competenze di cui all'art. 36-ter¹⁰⁴⁷, svolgendo autonomamente le procedure per la realizzazione di contratti pubblici aventi ad oggetto servizi, forniture o lavori.

Permane, però, l'obbligo di ricorrere ad APAC per le procedure negoziate, senza previa pubblicazione del bando, di cui all'art. 18 della l.p. 9/2013 e all'art. 33.1, c. 2, lett. d), della l.p. 26/1993, e per le procedure di gara per le categorie merceologiche oggetto di aggregazione, individuate con d.g.p., ai sensi dell'art. 36-ter¹, cc. 4 e 5, della l.p. n. 23/90.

Il periodo transitorio, che si doveva concludere nell'aprile 2022, è stato recentemente differito con d.p.g. n. 249 del 2 febbraio 2022, che ha fissato la nuova apertura dei termini per la presentazione delle istanze di qualificazione alla Giunta provinciale al 1° settembre 2022, sulla base delle seguenti motivazioni:

- *“la disposizione statale, articolo 38 del Codice dei contratti pubblici, è oggi in fase di attuazione. Sulla base di un protocollo d'intesa siglato tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri e l'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), quest'ultima sta predisponendo delle linee guida che individueranno le modalità*

¹⁰⁴⁷ “Fino all'introduzione del sistema di qualificazione provinciale, fermo restando quanto già indicato sopra, i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti affidano i contratti per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture ricorrendo alla centrale di committenza o nell'ambito delle gestioni associate obbligatorie o, se non sono soggetti all'obbligo di gestione associata, stipulando un'apposita convenzione con le gestioni associate o con altri comuni non appartenenti ad esse. Per i comuni istituiti a seguito di fusione l'obbligo decorre dal terzo anno successivo a quello di istituzione.” (art. 36, ter 1, c. 2-ter, l.p. 23/1990).

Con l'art. 9 della l.p. 12 febbraio 2019, n. 1, è stata disposta la sospensione dell'obbligo di cui sopra per i Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, istituiti a seguito di fusione, per un periodo massimo di centottanta giorni o, comunque, fino all'attuazione del sistema di qualificazione delle amministrazioni aggiudicatrici provinciali, se precedente.

I Comuni con popolazione pari o superiore a 5.000 abitanti possono procedere in autonomia all'affidamento di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, fatto salvo l'obbligo di ricorso obbligatorio ad APAC nei casi già indicati.

L'art. 36, ter 1, c. 2-quater, introdotto con l.p. n. 17/2017, prevede che “Nei casi definiti con deliberazione della Giunta provinciale, assunta d'intesa con il Consiglio delle autonomie locali, i Comuni possono avvalersi, per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture, anche della società cooperativa che l'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI) e l'Unione nazionale comuni comunità enti montani (UNCCEM) riconoscono nei loro statuti quale loro articolazione per la provincia di Trento, che opera quale centrale di committenza. Tale possibilità è in ogni caso esclusa quando i comuni sono tenuti ad aderire ad una convenzione quadro e, fino all'eventuale qualificazione della suddetta società cooperativa ai sensi del comma 2 bis quando i comuni sono tenuti ad avvalersi di APAC. Con la medesima deliberazione attuativa sono definiti gli aspetti organizzativi necessari per l'attuazione di questo comma.”.

operative per l'attuazione del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti e centrali di committenza. Il documento dovrebbe essere adottato entro il 31 marzo p.v.

- *la Provincia, essendo tenuta a rispettare i principi stabiliti dalla normativa statale in materia di qualificazione, ritiene opportuno attendere i provvedimenti attuativi nazionali, al fine di rimanere allineata con lo Stato;*
- *la Provincia ha chiesto la costituzione di un gruppo di lavoro al fine di far riconoscere il sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti istituito con deliberazione n. 94/2020 quale nuova Prassi nell'ambito dell'Accordo di collaborazione istituzionale tra la Provincia e UNI -Ente Italiano di Normazione.”.*

La Provincia ha, inoltre, precisato che, vista la complessità e la specificità che connotano le procedure di affidamento dei contratti finanziati con fondi PNRR o PNC o fondi ad essi assimilati e al fine di agevolare l'interlocuzione con le competenti strutture statali, si è ritenuto opportuno ripristinare, limitatamente a questi ultimi, il sistema di competenze delineato dall'art. 36^{ter}1 della l.p. 19 luglio 1990, n. 23, vigente prima dell'entrata in vigore della d.g.p. n. 94/2020.

Pertanto, come disposto dalla d.g.p. n. 367 del 18 marzo 2022, le amministrazioni aggiudicatrici, con l'eccezione del Comune di Trento, affidano i contratti per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture finanziati in tutto o in parte con fondi PNRR o equiparati, di importo pari o superiore alle soglie comunitarie avvalendosi in via esclusiva di APAC¹⁰⁴⁸.

Pertanto, con riferimento al PNRR-PNC, già con d.g.p. n. 2322 del 23 dicembre 2021, era stato affidato all'APAC il compito di svolgere le funzioni d'ufficio relative alle pertinenti procedure di appalto.

La Provincia, chiamata a relazionare sullo stato di attuazione della d.g.p. n. 94/2020, dopo aver riassunto il contenuto delle delibere n. 94/2020 e n. 249/2022, già innanzi esposto, ha rappresentato¹⁰⁴⁹ che il monitoraggio dell'attività svolta dalle amministrazioni aggiudicatrici, previsto dal documento allegato alla prima delibera con mera finalità conoscitiva, ha avuto luogo nel periodo luglio – ottobre 2021 e ad esso hanno partecipato 183 amministrazioni aggiudicatrici.

17.4 L'attività svolta da APAC nel 2021

La determinazione del dirigente del Dipartimento organizzazione personale e affari generali n. 894 del 3 febbraio 2022, avente ad oggetto “Programmazione dell'attività dell'Agenzia provinciale per gli appalti e contratti (APAC) 2022”, che definisce la programmazione delle procedure di gara da espletare nell'anno 2022, sulla base della ricognizione dei fabbisogni e delle risorse professionali e dell'organico

¹⁰⁴⁸ Nota della Provincia prot. n. 254990 di data 11 aprile 2022 (prot. Corte n. 609 di pari data), in risposta al quesito n. 90 della nota istruttoria prot. n. 409 del 9 marzo 2022.

¹⁰⁴⁹ Nota della Provincia prot. n.254590 dell'11 aprile 2022 (prot. Corte n. 609 di pari data), in risposta al quesito n. 90 della nota istruttoria prot. n. 409 del 9 marzo 2022.

disponibile, riepiloga, nelle premesse, l'attività svolta da APAC nel corso del 2021, elencandone i dati principali in forma aggregata.

Essi tengono in considerazione non soltanto le procedure di gara svolte per conto dei diversi servizi, dipartimenti e agenzie della Provincia, ma anche quelle esperite per conto di comuni, comunità, APSP, enti strumentali, altri enti.

Attività svolta quale centrale di committenza

Come risulta dalla determina sopra citata, APAC ha espletato le seguenti procedure a favore delle strutture provinciali e degli enti di cui all'art. 39-bis, c. 3, della l.p. n. 3/2006:

- n. 135 procedure di gara bandite, per un importo complessivo di 349,44 ml, di cui n. 95 di lavori, per 99,94 ml; n. 27 di servizi, per 90,29 ml; n. 13 di forniture, per 159,21 ml;
- n. 149 procedure di gara aggiudicate, per un importo complessivo di 209,33 ml, di cui n. 99 di lavori, per un importo di 104,03 ml; n. 36 di servizi, per un importo di 68,12 ml; n. 14 di forniture, per un importo di 37,18 ml.

Attività svolta quale centrale di acquisti e soggetto aggregatore

APAC ha pubblicato 4 nuovi bandi di abilitazione al Me-Pat, riguardanti: carburanti, combustibili e lubrificanti, attività connesse alla restaurazione di beni culturali, servizi di pulizia delle fognature e servizi di poste e corriere.

Inoltre, ha aggiornato e integrato 8 bandi già esistenti.

I bandi attivi, a febbraio 2022, sono complessivamente n. 58.

Al 31 dicembre 2021, risultano attivi sul Mercato elettronico n. 5.201 operatori economici, con una riduzione dell'8,43% rispetto all'anno precedente e sono state valutate, complessivamente, nell'anno 2021, n. 5.152 domande di abilitazione al Me-Pat.

Sulla base delle segnalazioni inoltrate dalle strutture provinciali e dalle amministrazioni aggiudicatrici, ai sensi dell'art. 36-ter, c. 6, della l.p. n. 23/90, sono stati predisposti, nel corso dell'anno 2021, n. 14 confronti concorrenziali (richieste di offerta sul Me-Pat e gare telematiche sulla piattaforma Mercurio), per un importo di 2,11 ml.

17.5 Analisi dell'attività contrattuale della Provincia per l'affidamento di lavori, servizi e forniture

In tale contesto normativo e organizzativo, è stato chiesto alla Provincia di comunicare, in una tabella riassuntiva, i dati relativi agli importi di aggiudicazione (Iva inclusa) e al numero di contratti stipulati

per lavori, servizi e forniture, affidati, rispettivamente, mediante centrale di committenza, soggetto aggregatore, Me-pat, Mepa e Consip, interventi di somma urgenza, e altro, relativamente al triennio 2019-2021¹⁰⁵⁰.

La Provincia ha trasmesso il seguente prospetto:

¹⁰⁵⁰ Quesito n. 91 della nota prot. n. 409 del 9 marzo 2022.

Tabella 244 – Lavori, servizi, forniture aggiudicati nel triennio 2019-2021

ATTIVITA' CONTRATTUALE		LAVORI			SERVIZI			FORNITURE			TOTALE		
		importo di aggiudicazione	nr. contratti	incidenza %	importo di aggiudicazione	nr. contratti	incidenza %	importo di aggiudicazione	nr. contratti	incidenza %	importo di aggiudicazione	nr. contratti	incidenza %
2019	mediante centrale di committenza - APAC	113.825.110	69	64,91%	7.751.987	34	8,93%	4.854.093	353	20,24%	126.431.190	456	44,19%
	mediante sogg. aggregatore		0		0	0		0	0		0	0	
	mediante Mepat, Mepa e Consip	927.233	11	0,53%	6.584.936	4.080	7,59%	7.114.250	1.610	29,66%	14.626.419	5.701	5,11%
	interventi di somma urgenza	25.243.288	372	14,39%	14.815	14	0,02%	2.132.927	143	8,89%	27.391.030	529	9,57%
	altro	35.371.832	6.010	20,17%	72.417.219	2.432	83,46%	9.884.909	3.432	41,21%	117.673.960	11.874	41,13%
	TOTALE	175.367.464	6.462	100,00%	86.768.957	6.560	100,00%	23.986.179	5.538	100,00%	286.122.600	18.560	100,00%
2020	mediante centrale di committenza - APAC	56.862.197	57	48,78%	134.106.959	40	47,99%	4.737.289	352	16,07%	195.706.445	449	45,99%
	mediante sogg. aggregatore	0	0		99.176	9	0,04%	0	0	0,00%	99.176	9	0,02%
	mediante Mepat, Mepa e Consip	355.977	16	0,31%	16.654.598	4.457	5,96%	6.267.390	1.350	21,26%	23.277.964	5.823	5,47%
	interventi di somma urgenza	19.839.686	409	17,02%	225.723	19	0,08%	2.322.374	174	7,88%	22.387.784	602	5,26%
	altro	39.514.614	5.357	33,90%	128.370.209	1.739	45,94%	16.147.456	2.993	54,78%	184.032.279	10.089	43,25%
	TOTALE	116.572.474	5.839	100,00%	279.456.666	6.264	100,00%	29.474.508	4.869	100,00%	425.503.648	16.972	100,00%
2021	mediante centrale di committenza - APAC	21.051.026	35	22,07%	3.922.791	42	14,31%	1.674.588	342	6,10%	26.648.405	419	17,74%
	mediante sogg. aggregatore	0			18.239	1	0,07%			0,00%	18.239	1	0,01%
	mediante Mepat, Mepa e Consip	414.967	25	0,44%	4.600.883	3.933	16,79%	12.648.057	1.425	46,05%	17.663.907	5.383	11,76%
	interventi di somma urgenza	20.690.359	185	21,70%	42.082	27	0,15%	1.261.731	148	4,59%	21.994.172	360	14,64%
	altro	53.211.348	5.361	55,80%	18.825.759	1.772	68,68%	11.882.326	3.270	43,26%	83.919.433	10.403	55,86%
	TOTALE	95.367.700	5.606	100,00%	27.409.754	5.775	100,00%	27.466.702	5.185	100,00%	150.244.156	16.566	100,00%

* La voce "Servizi - altro" del 2019 e 2020 è comprensiva dei contratti con gli istituti di formazione professionale paritari per le attività di formazione professionale ad esclusivo finanziamento provinciale.

La voce "Servizi - mediante centrale di committenza - APAC" del 2020 è comprensiva del Partenariato pubblico/privato art. 183 c. 15, d.lgs. 50/2016 per l'affidamento dei servizi idrotermali afferenti complessi aziendali denominati Palazzo delle Terme.

Fonte: dati PAT

Analizzando gli importi di aggiudicazione dell'esercizio 2021, risulta che meno di un quinto dei contratti sono stati affidati mediante APAC (17,74%) e una quota, del tutto irrisoria (0,01%), mediante soggetto aggregatore.

I contratti stipulati mediante Mepat, Mepa e Consip (11,76%) sono raddoppiati rispetto all'anno precedente, in cui si erano attestati al 5,47% del totale degli affidamenti.

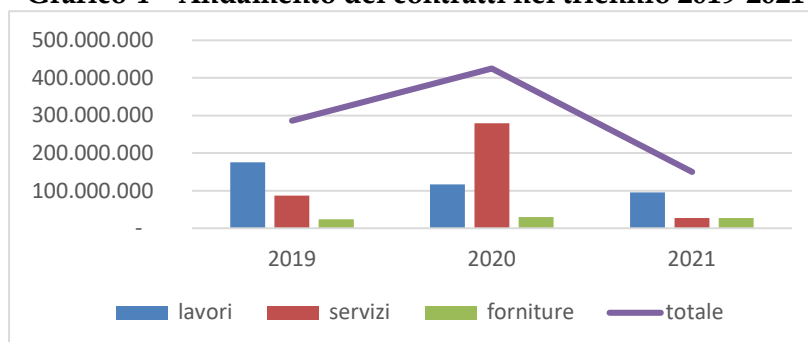
Un incremento ancora più marcato si è verificato per gli interventi di somma urgenza (5,26% nel 2020 e 14,64% nel 2021), in particolare nel settore dei lavori pubblici (21,70%).

Molto alta è la quota dei contratti della voce "altro", che passa dal 43% al 56% del totale.

Infine, si rappresenta che risulta diminuita (da oltre il 34% del valore totale nel 2020, al 20% nel 2021), la quota dei contratti per beni e servizi con affidamenti al di fuori delle procedure di gara gestite dalla centrale di committenza – APAC, del mercato elettronico della Provincia e delle convenzioni-quadro attivate da APAC, quale soggetto aggregatore rispetto al totale delle aggiudicazioni.

Interessante è l'andamento degli importi di aggiudicazione nel corso dell'ultimo triennio, evidenziati nel grafico seguente:

Grafico 4 – Andamento dei contratti nel triennio 2019-2021



Fonte: delaborazione Corte dei conti su dati PAT

Gli importi di aggiudicazione, nel 2021, sono fortemente ridotti rispetto sia al 2019, sia, soprattutto, rispetto al 2020, in particolare con riguardo ai servizi, che risultano appena un decimo a confronto di quelli dell'anno precedente.

La differenza rilevata sembrerebbe attribuibile al fatto che, come indicato nella nota della Provincia in calce alla tabella denominata "Lavori, servizi e forniture aggiudicati nel triennio 2019-2021", la voce "Servizi – altro" degli anni 2019 e 2020 comprende i contratti con gli istituti di formazione professionale paritari per le attività di formazione professionale (rispettivamente, pari a 51 ml e 106 ml¹⁰⁵¹), a cui si

¹⁰⁵¹ Importi ricavati dalle tabelle trasmesse in occasione della parifica del rendiconto 2020 (prospetto del Dipartimento Istruzione e Cultura – in risposta al quesito n. 86 della nota istruttoria prot. 1495 dell'8 marzo 2021).

aggiunge, nel 2020, l'affidamento dei servizi idrotermali afferenti complessi aziendali denominati Palazzo delle Terme (124,5 ml¹⁰⁵²).

Tenuto conto di queste informazioni, l'andamento nel triennio risulterebbe comunque negativo, anche se in misura meno pronunciata.

Allo stesso modo, le aggiudicazioni per lavori registrano, sia nel 2020 che nel 2021, una consistente riduzione rispetto all'anno precedente (rispettivamente, -33,53% e -18,19%).

¹⁰⁵² Informazione rilevata dall'avviso di aggiudicazione GUUE S87 05/05/2020 209129-2020-IT pubblicato sul sito di APAC.

18 VERIFICA DI AFFIDABILITÀ DELLE SCRITTURE CONTABILI E DELLE FASI DI GESTIONE DELLE ENTRATE E DELLE SPESE (DAS)

L'istruttoria, volta a stimare l'affidabilità e l'attendibilità degli aggregati contabili, è stata condotta dalla Sezione di controllo di Trento, ricorrendo alla metodologia statistica MUS (*monetary unit sampling*) integrata da scelte professionali nell'individuazione delle unità di campionamento, in conformità alle modalità adottate dalle Sezioni riunite della Corte dei conti nella parificazione del rendiconto dello Stato e della Corte dei conti europea nel contesto della dichiarazione annuale di affidabilità dei conti e in aderenza agli indirizzi operativi indicati dalla Sezione delle Autonomie della Corte dei conti (*cfr.* deliberazioni n. SEZAUT/9/2013/INPR, n. SEZAUT/14/2014/INPR e SEZAUT/1/2022/INPR) e dalle Sezioni riunite in sede di controllo (*cfr.* deliberazioni n. SSRRCO/17/2016/INPR, e SSRRCO/21/2021/INPR).

La Sezione delle Autonomie, nella deliberazione n. 9 del 26 marzo 2013, ha dettato le prime linee di orientamento per la parifica dei rendiconti delle regioni, evidenziando che un profilo di rilievo della decisione di parifica può consistere, ai sensi dell'art. 39 del r.d. n. 1214/1939, nel raffronto del rendiconto con la documentazione di bilancio e con le scritture contabili dell'ente, tenute o controllate dalla Corte.

L'importanza di dette verifiche è da rinvenirsi nel fatto che l'accertamento di eventuali irregolarità potrebbe influire sull'esito del giudizio di parificazione.

Infatti, l'esistenza di gravi irregolarità, che incidono sulla veridicità della rappresentazione dei conti, sarebbe ostativa alla parifica del rendiconto da parte della Sezione regionale.

In ordine al rilievo dell'attività di verifica della qualità dei dati relativi ai bilanci pubblici, le Sezioni riunite della Corte dei conti, con la delibera n. 21 del 22 dicembre 2021, avente ad oggetto la "Programmazione dei controlli e delle analisi della Corte dei conti per il 2022", hanno rappresentato, da ultimo, come non possa essere trascurato *"l'impegno che dovrà essere dedicato alla verifica della qualità delle informazioni relative ai bilanci di tutte le amministrazioni pubbliche. Un compito di "garanzia" che è fondamentale per la leggibilità e la confrontabilità dei bilanci pubblici e, soprattutto, per la significatività e la attendibilità dei conti finanziari che, costituendo le informazioni alla base dei conti economici nazionali, rappresentano elementi indispensabili per le verifiche circa gli obiettivi assunti con i Programmi di stabilità e crescita."*

Sempre nel senso della valorizzazione dell'attività di campionamento, la Sezione Autonomie, nella deliberazione n. 1 del 24 gennaio 2022, avente ad oggetto "Programma delle attività per l'anno 2022",

ha precisato come *“Per assicurare l’uniforme applicazione dei principi dell’armonizzazione contabile e una maggiore affidabilità delle scritture contabili degli enti, potrebbe rivelarsi utile, ampliare, presso le Sezioni regionali, l’utilizzo delle tecniche di campionamento, ispirate alla metodologia Declaration d’assurance (DAS), da applicare in sede di parifica del rendiconto delle Regioni, che consentono una più puntuale valutazione delle modalità di classificazione e d’imputazione della spesa, nonché delle relative tecniche di copertura.”*.

Occorre, peraltro, precisare che il livello di approfondimento degli accertamenti effettuati in sede di verifica di affidabilità delle scritture contabili e delle fasi di gestione delle entrate e delle spese è necessariamente condizionato dalla rigorosa e celere tempistica del giudizio di parifica del rendiconto della Provincia.

Pertanto, l’esito dell’esame di mandati e reversali, limitato alla documentazione acquisita in istruttoria e tendenzialmente incentrato su profili di regolarità formale dei procedimenti e dei provvedimenti oggetto di analisi, non può ritenersi esaustivo di tutti i profili di legittimità e regolarità degli stessi.

Inoltre, resta fermo che quanto accertato in questa sede, per i connotati propri del modulo di verifica adottato, non attiene alla regolarità dei comportamenti sottostanti agli atti sottoposti al controllo, che potranno essere valutati nelle competenti sedi.

Sono stati individuati n. 20 mandati di pagamento e n. 15 reversali di incasso.

I mandati di pagamento sono stati estratti dall’elenco dei pagamenti effettuati dalla Provincia, nel corso del 2021, scaricati dal sito istituzionale dell’Ente, con esclusione degli ordinativi riferiti ai pagamenti obbligatori (retribuzioni lorde, contributi sociali, imposte e tasse a carico dell’Ente, rimborsi, versamenti di ritenute) e ai trasferimenti ad Amministrazioni pubbliche.

Per gli ordinativi di incasso, è stato richiesto alla Provincia il file con l’elenco delle reversali emesse nel corso del 2021 e da esso, prima dell’estrazione campionaria, sono state escluse le imposte ed i tributi versati da amministrazioni pubbliche e le ritenute su redditi da lavoro dipendente.

È stata inviata una prima richiesta istruttoria, con nota prot. n. 340 del 23 febbraio 2022, alla quale la Provincia ha dato tempestivo riscontro, con nota prot. n. 188071 del 16 marzo 2022¹⁰⁵³.

In seguito, è stata formulata un’ulteriore richiesta istruttoria, con nota prot. n. 611 del 12 aprile 2022, riscontrata dalla Provincia, con nota prot. n. 286149 del 27 aprile 2022¹⁰⁵⁴.

¹⁰⁵³ Protocollo Corte dei conti n. 441 del 16 marzo 2022.

¹⁰⁵⁴ Protocollo Corte dei conti n. 658 del 28 aprile 2022.

18.1 Mandati di pagamento

In merito ai mandati è stato richiesto di fornire copia conforme di tutta la documentazione a giustificazione della spesa e, in particolare:

- mandato;
- liquidazione;
- provvedimento di impegno;
- ordine;
- documento di trasporto;
- rapportini di dettaglio;
- fattura;
- contratto/provvedimento amministrativo di riferimento;
- normativa;
- DURC;
- verifiche ex art. 48-*bis* DPR n. 602/72;
- altri esiti verifiche ex art. 80 D.lgs. n. 50/2016;
- comunicazione conto dedicato;
- altra documentazione di supporto presente in fascicolo a giustificazione della spesa.

Le verifiche hanno riguardato: l'esistenza di un titolo giuridico e degli altri presupposti richiesti dalla normativa; la corretta allocazione di bilancio; la pertinente attribuzione dei codici di bilancio di classificazione economica; le registrazioni delle riscossioni e dei pagamenti; la corretta attribuzione dei codici SIOPE; la completezza delle informazioni riportate sui titoli di pagamento (es.: presenza, quando previsto, del codice CIG); l'effettuazione, ove previsto, delle verifiche di regolarità contributiva (presenza, nella documentazione, del DURC in corso di validità) e di regolarità fiscale (art. 48-*bis* del d.P.R. n. 602/1972).

Con riferimento al quadro normativo di cui al d.lgs. n. 118/2011, i controlli effettuati hanno avuto ad oggetto la regolarità del procedimento contabile ed in modo particolare, le seguenti fasi di gestione delle spese:

- Art. 45 "Classificazione delle spese"
- Art. 52 "La gestione delle entrate e delle spese"
- Art. 56 "Impegni di spesa"
- Art. 57 "Liquidazione della spesa"
- Art. 58 "Il pagamento della spesa"

- Art. 59 “Modalità di estinzione dei titoli di pagamento.

Con riguardo alla problematica attinente al DURC, emersa, sotto diversi profili, in relazione a vari mandati, la Provincia ha ribadito, in via generale, quanto comunicato negli anni precedenti per la parifica del rendiconto 2019 e del rendiconto 2020, ovvero che *“in relazione alle erogazioni di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici di qualunque genere il comma 8 bis dell’articolo 31 del DL 69/2013 non ha natura dispositiva diretta, ma rinvia ad altre disposizioni l’individuazione delle fattispecie per le quali è richiesta l’acquisizione del DURC. Al riguardo si segnala l’art. 1, comma 553 della L. 266/2005 relativo alle sovvenzioni comunitarie per gli investimenti delle imprese”*¹⁰⁵⁵.

Di seguito si riassume, per ciascun titolo di pagamento, quanto rilevato in sede di attività di controllo.

18.1.1 Mandato n. 138

Titolo di spesa oggetto del controllo: n. 138/2021 del 14 gennaio 2021 Titolo legittimante: art. 8 bis, legge provinciale di data 9 aprile 1973, n. 13 “Partecipazione della Provincia al “Centro tecnico-finanziario per lo sviluppo economico della provincia di Trento””. Provvedimento: Determinazione del dirigente del Servizio sistema finanziario pubblico provinciale n. 15 del 10 settembre 2009 Ordine di liquidazione: n. 216 di data 14 gennaio 2021 – posta 10000006651 di euro 1.886.170,46 Missione: 04 – Istruzione e diritto allo studio Programma: 04 – Istruzione universitaria Macroaggregato: 203 – Contributi agli investimenti Capitolo del bilancio PAT: 315000-2010 Descrizione del capitolo: Spese per la concessione di contributi pluriennali per la realizzazione di opere di edilizia universitaria – limiti di impegno pregressi Struttura amministrativa responsabile: S063 Servizio per il coordinamento della finanza degli enti del sistema finanziario pubblico provinciale Codice SIOPE: 2.03.01.02.008 Contributi agli investimenti a Università Data esecuzione: 01 febbraio 2021 Importo: euro 1.886.170,46 Imputazione: Competenza 2021 Descrizione della spesa effettuata con l’ordinativo: “assegnazioni in annualità * Assegnazione a Cassa del Trentino spa” Documentazione presente in atti:

¹⁰⁵⁵ Nota prot. PAT n. 188071 del 16 marzo 2022.

- art. 8 bis, legge provinciale di data 9 aprile 1973, n. 13 “Partecipazione della Provincia al “Centro tecnico-finanziario per lo sviluppo economico della provincia di Trento””;
- determinazione del dirigente del Servizio sistema finanziario pubblico provinciale n. 15 del 10 settembre 2009 ad oggetto “Assegnazione a Cassa del Trentino s.p.a. di contributi in annualità”;
- convenzione n. 44208 di data 31/08/2016 tra Cassa del Trentino spa e Provincia autonoma di Trento (evidenza n. 1 nella liquidazione);
- Durc, di data 17 /05/2016, richiesto per la stipula della convenzione n. 44208;
- atto aggiuntivo n. di racc. 45160, di data 11 giugno 2018, alla convenzione n. 44208 di data 31 agosto 2016 (evidenza n. 5 nella liquidazione);
- Durc, di data 21/05/2018, richiesto per la stipula dell’atto aggiuntivo n. 45160, di data 11 giugno 2018;
- richiesta di fabbisogno di cassa n. 4136 di data 02/12/2020 (PR.PAT 777641/2020) (evidenza n. 2 nella liquidazione);
- Liquidazione n. 216 di data 14 gennaio 2021;
- mandato di pagamento emesso nr. 138 di data 14.01.2021;
- nota integrativa esplicativa al mandato n. 138.
- DURC - Documento unico di regolarità contributiva (non presente);
- Dichiarazione Agenzia delle Entrate dell’inesistenza, per l’importo liquidato di inadempienze ai sensi dell’art. 48-bis DPR 602/73 (non presente);

La liquidazione, inoltre, riporta:

- pagamento non soggetto a verifica dell’inesistenza di inadempienze ai sensi art. 48bis DPR 602/73 (evidenza n. 3 nella liquidazione);
- prestazione resa a fronte di obbligazione contrattuale in favore della Provincia (art.22, comma 4, Dlgs n.33/2013) (evidenza n. 4 nella liquidazione).

Richieste istruttorie supplementari:

È stato chiesto di:

1. chiarire per quali ragioni ed in forza di quali provvedimenti si è provveduto al pagamento delle somme recate dal mandato campionato su stanziamenti di bilancio relativi ad un esercizio diverso da quello indicato nel provvedimento di impegno;
2. conoscere come erano regolati i rapporti tra Cassa del Trentino e Provincia prima dell’esercizio 2016 e quali sono gli atti convenzionali presupposti alla determinazione n. 15/2009, inviandone copia.

Documentazione presentata dopo supplemento istruttorio (nota PAT prot. Corte n. 611 di data 12 aprile 2022):

- convenzione tra Cassa del Trentino e Provincia autonoma di Trento di racc. n. 39993 del 21 ottobre 2010.

Ulteriori informazioni fornite a seguito di supplemento istruttorio

In ordine ai punti 2 e 3 delle richieste istruttorie, la Provincia ha chiarito che:

“Prima dell’introduzione nell’ordinamento provinciale dei principi contabili armonizzati di cui al Decreto Legislativo 118/2011, le somme assegnate a Cassa del Trentino, aventi ad oggetto concessioni disposte a favore dei beneficiari su capitoli

in annualità, anche con decorrenza in anni precedenti rispetto a quello di adozione del provvedimento, se non erogate entro l'anno, potevano essere mantenute a residuo.

A seguito dell'applicazione dei principi contabili di cui al Decreto Legislativo 118/2011, ed in particolare del principio contabile della competenza finanziaria potenziata, la Provincia, con il provvedimento di riaccertamento straordinario dei residui, ha reimputato le somme assegnate e rimaste a residuo nei confronti di Cassa del Trentino come risultanti dal Rendiconto chiuso al 31 dicembre 2015, secondo il principio dell'esigibilità della spesa.

Il mandato n. 138 afferisce quindi alla liquidazione di una quota assegnata a Cassa del Trentino nel 2009 e che, per le motivazioni sopra esposte, è stata oggetto di riaccertamento straordinario”.

Esiti del controllo:

Tenuto conto della documentazione fornita dall'Amministrazione, non sono state riscontrate irregolarità in relazione alle procedure contabili seguite, alla corretta imputazione dell'uscita, alla rispondenza degli importi alla documentazione acquisita, nonché alla corretta attribuzione dei codici SIOPE.

18.1.2 Mandato n. 3866

Titolo di spesa oggetto del controllo: n. 3866/2021 del 25 gennaio 2021

Titolo legittimante:

- art. 4 legge regionale 14 febbraio 1964, n. 8 “Provvedimenti a favore della cooperazione”

Provvedimento: determinazione del dirigente generale del Dipartimento territorio ambiente energia e cooperazione n. 172 del 14 dicembre 2020 “Legge regionale 14 febbraio 1964, n. 8 "Provvedimenti a favore della cooperazione" - articolo 4. Concessione del sussidio per l'anno 2020 alla Federazione Trentina della Cooperazione Società Cooperativa, con sede in Trento, via Segantini 10. Impegno di spesa di euro 3.519.000,00 (capitolo 615445)”

Ordine di liquidazione: n. 1176 di data 19 gennaio 2021 – posta 1000004163 di euro 1.759.500,00

Missione: n. 14 – Sviluppo economico e competitività

Programma: 04 – Reti e altri servizi di pubblica utilità

Macroaggregato: 104 – Trasferimenti correnti

Capitolo del bilancio PAT: 615445

Descrizione del capitolo: Spese per l'attività di vigilanza sugli enti cooperativi.

Struttura amministrativa responsabile: D338 Dipartimento territorio, ambiente, energia e cooperazione

Codice SIOPE: 1.04.03.99.999 Trasferimenti correnti a altre imprese

Data esecuzione: 27 gennaio 2021

Importo: euro 1.759.500,00

Imputazione: Residui 2020

Descrizione della spesa effettuata con l'ordinativo: “LR 8/64 art. 4 - Sussidio FTC - Acconto 2020 * Concessione sussidio L. R 8/64 Feder. Trent. Coop.”

Documentazione presente in atti:

- legge regionale 14 febbraio 1964, n. 8 “Provvedimenti a favore della cooperazione”;
- Determinazione del Dirigente del Dipartimento territorio ambiente energia e cooperazione n. 172 del 14 dicembre 2020, ad oggetto “Legge regionale 14 febbraio 1964, n. 8 "Provvedimenti a favore della cooperazione" - articolo 4. Concessione del sussidio per l'anno 2020 alla Federazione Trentina della Cooperazione Società Cooperativa, con sede in Trento, via Segantini 10. Impegno di spesa di euro 3.519.000,00 (capitolo 615445)”;
- certificato di registrazione contabile dell’11 gennaio 2021;
- deliberazione della Giunta provinciale n. 1661 di data 1 agosto 2007 avente ad oggetto: “Indicazioni e criteri generali per l'applicazione della legge regionale 14 febbraio 1964, n. 8 "Provvedimenti a favore della cooperazione" e della legge 18 luglio 1967, n. 587, relativamente all'assunzione da parte della Provincia autonoma di Trento delle spese sostenute dai commissari liquidatori di società cooperative e dei relativi compensi”;
- domanda di sussidio art. 4 legge regionale 14 febbraio 1964, n. 8, di data 28 aprile 2020, presentata dalla Federazione Trentina della Cooperazione;
- comunicazione conto corrente dedicato ai sensi dell’art. 3 della legge 136/2010, presentato dalla Federazione Trentina della Cooperazione, di data 7 dicembre 2011;
- informazione antimafia ai sensi dell’art. 91 del d.lgs. 6 settembre 2011, n.159, del Ministero dell’Interno di data 21 dicembre 2020 (evidenza n. 999 nella liquidazione);
- liquidazione n. 1176 di data 19 gennaio 2021;
- mandato n. 3866 del 25 gennaio 2021;
- la liquidazione, inoltre, riporta:
 - intervento non soggetto agli adempimenti previsti dal registro nazionale aiuti – art. 52 della l. 234/2012 (visto n. 1 nella liquidazione);
 - pagamento non soggetto a verifica dell’inesistenza di inadempienze ai sensi art. 48 bis D.P.R. 602/73 (visto n. 2 nella liquidazione);
- DURC - Documento unico di regolarità contributiva (non presente);
- Dichiarazione Agenzia delle Entrate dell’inesistenza, per l’importo liquidato di inadempienze ai sensi dell’art. 48-bis DPR 602/73 (non presente);

Richieste istruttorie supplementari:

È stato chiesto di:

1. Chiarire le ragioni per le quali si è provveduto ad impegnare su due esercizi differenti (2020 e 2021) la erogazione del contributo relativo all’attività svolta dalla Federazione nell’anno 2020.

L’art. 5 dell’allegato alla deliberazione della Giunta provinciale n. 1661 del 1° agosto 2007, recante le “Indicazioni e criteri generali per l'applicazione della legge regionale 14 febbraio 1964, n. 8 «Provvedimenti a favore della cooperazione» e della legge 18 luglio 1967, n. 587, relativamente all'assunzione da parte della Provincia autonoma di Trento delle spese sostenute dai commissari liquidatori di società cooperative e dei relativi compensi”, dispone, tra

l'altro, che i contributi possono essere concessi nella misura massima della spesa ammessa di ciascuna associazione riconosciuta "compatibilmente alle risorse disponibili sul bilancio provinciale [...]".

Il contributo è concesso a sostegno del programma annuale di attività.

Pertanto, la liquidazione in acconto e a saldo del sostegno economico riguarda l'attività svolta nell'anno solare di riferimento.

L'acconto del 50% del contributo per l'anno 2020, oggetto del mandato campionato, è stato correttamente impegnato sui residui dell'esercizio di competenza 2020.

Non è dato di comprendere quale sia la ragione per la quale il saldo del contributo per l'anno 2020 sia stato, invece, impegnato nell'esercizio di competenza 2021.

L'art. 10 della deliberazione n. 1661/2007 dispone, infatti, che le somme stanziare nel bilancio di previsione, per gli interventi previsti dagli articoli 3, 4 e 8 della legge regionale e dall'art. 1 della legge n. 587/1967, sono assegnate, per il 97,75% dello stanziamento di bilancio, al finanziamento della spesa ammessa delle associazioni riconosciute, ai sensi dell'art. 4 della legge regionale, e, per la restante percentuale dello stanziamento di bilancio, al finanziamento delle spese sostenute per le revisioni straordinarie delle cooperative e delle spese revisionali sostenute dalle società cooperative non aderenti ad alcuna associazione riconosciuta.

Inoltre, l'art. 7 della legge regionale n. 8/1964 consente di erogare il contributo "fino al 60 per cento della spesa riconosciuta ammissibile".

Ne deriva che l'entità del contributo alla Federazione deve essere parametrato alla reale disponibilità delle somme stanziare nel bilancio di previsione dell'esercizio cui si riferisce l'attività svolta.

La quantificazione del contributo annuale è, infatti, condizionata dallo stanziamento di bilancio e non dalla entità della spesa ammessa a finanziamento, per la quale è presentata la domanda di cui all'art. 3 della deliberazione citata.

2. Trasmettere copia del Durc intestato alla Federazione trentina della cooperazione in corso di validità al momento del pagamento.

Ulteriori informazioni fornite a seguito di supplemento istruttorio/Documentazione presentata dopo supplemento istruttorio:

In ordine al punto 1 delle richieste istruttorie, la Provincia ha chiarito che: "Come previsto dall'art. 7, comma 2, della regionale 14 febbraio 1964 n. 8, nonché dall'art. 5, comma 3 dei relativi criteri attuativi (adottati con deliberazione della Giunta provinciale n. 1661 di data 1 agosto 2007), il sussidio concesso alla Federazione Trentina della Cooperazione ai sensi dell'art. 4 della medesima legge, deve essere liquidato per metà dell'importo in via anticipata ad avvenuta esecutività del provvedimento di concessione, mentre la seconda metà viene liquidata dietro presentazione della relativa rendicontazione. A seguito dell'applicazione delle regole afferenti l'armonizzazione dei sistemi contabili di cui al Decreto Legislativo 118/2011, tenuto conto che la spesa in oggetto è di natura corrente, il sussidio in questione deve quindi essere impegnato su due esercizi finanziari differenti in coerenza con l'esigibilità della spesa. Nel caso in esame, essendo che il contributo è quello relativo all'anno 2020, l'impegno è stato assunto, in coerenza con l'esigibilità della spesa: per la prima metà sull'esercizio 2020, essendo liquidabile nell'anno di adozione del provvedimento di concessione, e per la seconda metà

sull'esercizio 2021, in quanto liquidabile nell'anno successivo alla concessione, dopo la presentazione, da parte della Federazione Trentina della Cooperazione, entro il termine di 6 mesi dall'approvazione del bilancio 2020 come previsto dal provvedimento di concessione, della rendicontazione comprovante l'attività svolta e le spese sostenute nell'anno 2020.

Ferma restando l'applicazione della predetta regola, la quantificazione del contributo viene comunque disposta tenendo conto che l'art. 10 dei criteri prevede che il 97,75% delle risorse stanziato sul bilancio di previsione siano destinate alla gestione dell'art. 4 della L.R. 8/64, mentre la restante parte è destinata agli altri interventi di cui alla medesima legge, e che il comma 2 dell'art. 7 della precitata L.R. n. 8/1964 dispone che il finanziamento non può superare il 60% della spesa riconosciuta ammissibile".

Per quanto riguarda il punto 2, la Provincia ha riproposto quanto comunicato negli anni precedenti in relazione alla richiesta del DURC: "in relazione alle erogazioni di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici di qualunque genere il comma 8 bis dell'articolo 31 del DL 69/2013 non ha natura dispositiva diretta, ma rinvia ad altre disposizioni l'individuazione delle fattispecie per le quali è richiesta l'acquisizione del DURC. Al riguardo si segnala l'art. 1, comma 553 della L. 266/2005 relativo alle sovvenzioni comunitarie per gli investimenti delle imprese".

Esiti del controllo:

Il contributo è concesso a sostegno del programma annuale di attività, pertanto, la liquidazione in acconto e a saldo del sostegno economico riguarda l'attività svolta nell'anno solare di riferimento.

L'acconto del 50% del contributo per l'anno 2020, oggetto del mandato campionato, è stato correttamente impegnato sui residui dell'esercizio di competenza 2020, mentre il saldo del contributo per l'anno 2020 è stato, invece, impegnato nell'esercizio di competenza 2021.

L'art. 10 della deliberazione n. 1661/2007 dispone, infatti, che le somme stanziato nel bilancio di previsione, per gli interventi previsti dagli articoli 3, 4 e 8 della legge regionale e dall'art. 1 della legge n. 587/1967, sono assegnate, per il 97,75% dello stanziamento di bilancio, al finanziamento della spesa ammessa delle associazioni riconosciute, ai sensi dell'art. 4 della legge regionale, e, per la restante percentuale dello stanziamento di bilancio, al finanziamento delle spese sostenute per le revisioni straordinarie delle cooperative e delle spese revisionali sostenute dalle società cooperative non aderenti ad alcuna associazione riconosciuta.

Inoltre, l'art. 7 della legge regionale n. 8/1964 consente di erogare il contributo "fino al 60 per cento della spesa riconosciuta ammissibile".

Ne deriva che l'entità del contributo alla Federazione deve essere parametrato alla reale disponibilità delle somme stanziato nel bilancio di previsione dell'esercizio cui si riferisce l'attività svolta.

La quantificazione del contributo annuale è, infatti, condizionata dallo stanziamento di bilancio e non dalla entità della spesa ammessa a finanziamento, per la quale è presentata la domanda di cui all'art. 3 della deliberazione citata.

In relazione a tali osservazioni, la Provincia ha sostenuto che l'impegno su annualità consecutive del medesimo contributo è conseguente all'applicazione, in coerenza con l'esigibilità della spesa, delle norme relative all'armonizzazione contabile, ribadendo che la quantificazione del contributo è disposta in osservanza della relativa normativa e delle risorse stanziato sul bilancio di previsione.

Si ribadisce che l'osservanza dei criteri recati dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 1661/2007, comporta che la determinazione *ex ante* del contributo annuale deve essere effettuata con riguardo alla normativa regionale sopra richiamata, nei limiti delle reali disponibilità di bilancio e non con riguardo allo stanziamento iniziale se lo stesso risulta essere stato già parzialmente impegnato.

Infine, per quanto attiene la sola regolarità tecnico-contabile del mandato, e non la quantificazione del contributo come sopra richiamato, tenuto conto della documentazione fornita dall'Amministrazione, non sono state riscontrate irregolarità in relazione alle procedure contabili seguite, alla corrispondenza degli importi alla documentazione acquisita nonché alla corretta attribuzione dei codici SIOPE.

18.1.3 Mandato n. 6486

Titolo di spesa oggetto del controllo: n. 6486/2021 del 1 febbraio 2021

Titolo legittimante: art. 25 e 32, legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 “Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia autonoma di Trento”

Provvedimenti: Determinazioni del dirigente del Servizio gestioni patrimoniali e logistica n. 285 del 24 giugno 2020, n. 357 del 14 agosto 2020 e n. 525 del 30 novembre 2020. Atto gestionale 5000151713 del 24 novembre 2020 (buono d'ordine)

Ordine di liquidazione: n. 1718 di data 22 gennaio 2021 – posta 1000006120

Missione: n. 09 – Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Programma: 01 – Difesa del suolo

Macroaggregato: 202 – Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

Capitolo del bilancio PAT: 805720-001

Descrizione del capitolo: Spese per lavori inerenti le opere di sistemazione idraulico-forestali – art. 001 Spese per lavori inerenti le opere di sistemazione idraulico-forestali eseguite di norma in amministrazione diretta, per l'acquisto delle attrezzature, dei beni e servizi necessari al funzionamento del servizio bacini montani, nonché per espropriazioni ed incarichi tecnici.

Struttura amministrativa responsabile: S165 Servizio gestioni patrimoniali e logistica

Codice SIOPE: U.2.02.01.09.014 Opere per la sistemazione del suolo

Data esecuzione: 3 febbraio 2021

Importo: euro 2.071,56

Imputazione: Residui 2020

Descrizione della spesa effettuata con l'ordinativo: acquisto di due trapani/martelli demolitori/perforatori per i cantieri del Servizio bacini montani, causale nel mandato “FT. N. 217/05 DD. 24.12.2020 CIG Z1D2F5FE81 * ORDINE N. 5000151713”

Documentazione presente in atti:

- legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 “Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia autonoma di Trento”;

- Determinazioni del dirigente del Servizio gestioni patrimoniali e logistica n. 285 del 24 giugno 2020 ad oggetto *“Attuazione delle disposizioni di cui all'art. 25 e 32 della Legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23: programmazione delle acquisizioni ricorrenti per gli anni 2020-2021 di mezzi di movimento terra, attrezzature specialistiche nonché per l'effettuazione di spese in economia per acquisizioni di attrezzature e strumenti tecnici vari da assegnare al Servizio Bacini Montani per un importo complessivo di Euro 230.000,00. (Fascicolo PiTre 2.3-2020-1068)”*;
- Determinazioni del dirigente del Servizio gestioni patrimoniali e logistica n. 357 del 14 agosto 2020 ad oggetto *“Attuazione delle disposizioni di cui all'art. 25 e 32 della Legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23: programmazione delle acquisizioni ricorrenti per gli anni 2020-2021 di mezzi di movimento terra, attrezzature specialistiche nonché per l'effettuazione di spese in economia per acquisizioni di attrezzature e strumenti tecnici vari da assegnare al Servizio Bacini Montani, integrazione di complessivi Euro 100.000,00 del programma di spesa redatto ai sensi dell'art. 25. (Fascicolo PiTre 1493)”*;
- Determinazioni del dirigente del Servizio gestioni patrimoniali e logistica n. 525 del 30 novembre 2020 ad oggetto *“Attuazione delle disposizioni di cui all'art. 25 e 32 della Legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23: modifica della programmazione delle acquisizioni ricorrenti per gli anni 2020-2021 di mezzi di movimento terra, attrezzature specialistiche nonché per l'effettuazione di spese in economia per acquisizioni di attrezzature e strumenti tecnici vari da assegnare al Servizio Bacini Montani. (Fascicolo PiTre 2.3-2020- 2394)”* (evidenza n. 7 citata nella liquidazione)
- Buono d’ordine n. 5000151713 del 24 novembre 2020 (atto gestionale del dirigente) (evidenza n. 1 citata nella liquidazione);
- Documento di trasporto n. 4063/01 del 9 dicembre 2020;
- Fattura elettronica n. 214/05 di data 24 dicembre 2020 (evidenza n. 2 citata nella liquidazione);
- Attestazione del funzionario incaricato in ordine alla regolare esecuzione della fornitura (evidenza n. 3 citata nella liquidazione);
- Attestazione, del servizio provinciale competente, di avvenuta inventariazione dal n. 582711 al n. 582712, in data 19 gennaio 2021, dei beni acquistati (evidenza n. 4 citata nella liquidazione);
- Liquidazione n. 1708 e richiesta emissione titolo di spesa capitolo 805720-001 di data 22 gennaio 2021 – posta 1000006120, per l’importo di euro 2.071,56;
- DURC - Documento unico di regolarità contributiva rilasciato in data 9 dicembre 2020 (scadenza 8 aprile 2021);
- Comunicazione conto corrente dedicato, ai sensi dell’art. 3 della legge 136/2010, del 2 luglio 2015;
- Dichiarazione Agenzia delle Entrate dell’inesistenza, per l’importo liquidato di inadempienze ai sensi dell’art. 48-bis DPR 602/73 (non presente);
- La liquidazione riporta, inoltre, i seguenti “visto/evidenze”:
 - acquisto di bene/servizio sul sistema Mercurio (mercato elettronico ME-PAT) (evidenza/ visto n. 5);
 - situazione aggiornata delle spese assunte sul programma periodico di spesa, riportante la disponibilità residua sulle singole voci e da cui risulta il rispetto delle previsioni di spesa eventualmente variate nei limiti previsti dalla normativa vigente (evidenza/ visto n. 6).

Richieste istruttorie supplementari:

È stato rilevato che il codice SIOPE (2.02.01.09.014 Opere per la sistemazione del suolo) attribuito al mandato non è coerente con il tipo di spesa sostenuto (acquisto attrezzature).

Ulteriori informazioni fornite a seguito di supplemento istruttorio/Documentazione presentata dopo supplemento istruttorio:

La Provincia ha precisato che “Il mandato 6486 afferisce all’acquisto di attrezzature necessarie allo svolgimento delle opere di sistemazione del suolo cui il codice SIOPE si riferisce, e quindi strettamente connessa alle opere medesime.”.

Esiti del controllo:

Tenuto conto della documentazione fornita dall’Amministrazione, non sono state riscontrate irregolarità in relazione alle procedure contabili seguite, alla corretta imputazione dell’uscita, alla rispondenza degli importi alla documentazione acquisita.

18.1.4 Mandato n. 8164

Titolo di spesa oggetto del controllo: n. 8164/2021 del 04 febbraio 2021

Titolo legittimante:

- art. 34, l.p. 16 giugno 2006, n. 3 “Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino”

Provvedimento:

- deliberazione della Giunta provinciale n. 2086 del 20 dicembre 2019;

Ordine di liquidazione: n. 2770 di data 1 febbraio 2021 – posta n. 1000008849;

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 04 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

Macroaggregato: 103 - Acquisto di beni e servizi

Capitolo del bilancio PAT: 151600

Descrizione del capitolo: Spese connesse all'affidamento dei servizi di gestione delle entrate

Struttura amministrativa responsabile: S016 Servizio entrate, finanza e credito

Codice SIOPE: 1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi

Data esecuzione: 8 febbraio 2021

Importo: euro 1.342.000,00

Imputazione: Residuo 2020

Descrizione della spesa effettuata con l'ordinativo: Fattura n. 2021150001 dd. 27.01.21 saldo compenso forfetario 2020 * Trentino Riscossioni Spa – contratto di servizio

Documentazione presentata:

- art. 33 “Enti strumentali” e art. 34 “Trentino riscossioni s.p.a.” della l.p. 16 giugno 2006, n. 3 “Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino”;
- deliberazione della Giunta provinciale n. 2086 del 20 dicembre 2019, avente ad oggetto “*Modifica del documento di programmazione settoriale (DPS) 2019-2021 in materia di affari finanziari e approvazione del nuovo contratto di servizio della società per azioni "Trentino Riscossioni s.p.a." ai sensi dell'articolo 34 della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino).*” (evidenza n. 2 presente nella liquidazione);
- DURC - Documento unico di regolarità contributiva, richiesto per la stipula del contratto in data 22 febbraio 2021, con scadenza validità 21 giugno 2021;
- contratto di servizio che regola i rapporti tra la PAT e Trentino Riscossioni s.p.a. n. 46172 di data 08 giugno 2020 (Conv. 10111/2020);
- nota n. 0308623 del 9 giugno 2020 inviata dal Servizio Contratti e centrale acquisti - Ufficio Contratti dell'APAC al Servizio entrate, finanza e credito della PAT per la trasmissione del contratto di servizio e del DURC;
- fattura elettronica n. 2021150001 di data 27 gennaio 2021;
- attestazione del funzionario incaricato in ordine alla regolare esecuzione fattura n. 2021150001 del 27 gennaio 2021;
- liquidazione n. 2770 del 1 febbraio 2021.

Nelle evidenze della liquidazione, si dichiara inoltre che si tratta di acquisto di bene/servizio non presente o non disponibile nel sistema Mercurio o in Convenzioni Consip, che il pagamento non è soggetto a verifica dell'inesistenza di inadempienze ai sensi art. 48bis DPR 602/73 e che la prestazione è resa a fronte di obbligazione contrattuale in favore della Provincia (art.22, comma 4, Dlgs n.33/2013).

Non vi sono state ulteriori richieste istruttorie

Esiti del controllo:

Tenuto conto della documentazione fornita dall'Amministrazione, non sono state riscontrate irregolarità in relazione alle procedure contabili seguite, alla corretta imputazione dell'uscita, alla rispondenza degli importi alla documentazione acquisita, nonché alla corretta attribuzione dei codici SIOPE.

18.1.5 Mandato n. 9728

Titolo di spesa oggetto del controllo: n. 9728/2021 del 9 febbraio 2021

Titolo legittimante: art. 48, l.p. 21 marzo 1977, n. 13 “Ordinamento della scuola dell'infanzia della provincia autonoma di Trento”

Provvedimento:

- deliberazione della Giunta provinciale n. 802 del 11 giugno 2020;

Ordine di liquidazione: n. 3465 di data 08 febbraio 2021 – posta n.1000010634;

Missione: 04 – Istruzione e diritto allo studio

Programma: 01 – Istruzione prescolastica

Macroaggregato: 104 Trasferimenti correnti

Capitolo del bilancio PAT: 250550 - 001

Descrizione del capitolo: Spesa per la concessione di finanziamenti per la gestione delle scuole dell'infanzia

Struttura amministrativa responsabile: S180 - Servizio attività educative per l'infanzia

Codice SIOPE: 1.04.04.01.001 -Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private

Data esecuzione: 11 febbraio 2021

Importo: euro 166.463,04

Imputazione: Competenza 2021

Descrizione della spesa effettuata con l'ordinativo: “Rata scadente il 28.02.2021 * P.A. a.s. 2020/2021 – scuola equiparata VILLA LAGARINA”

Documentazione presentata:

- l.p. 21 marzo 1977, n. 13 “Ordinamento della scuola dell'infanzia della provincia autonoma di Trento”;
- deliberazione della Giunta provinciale n. 802 di data 11 giugno 2020 avente ad oggetto: “Programma annuale della scuola dell'infanzia per l'anno scolastico 2020-2021”;
- deliberazione della Giunta provinciale n. 2169 di data 22 dicembre 2020 avente ad oggetto: “Programma annuale della scuola dell'infanzia per l'a.s. 2019/2020 approvato con deliberazione n. 897 di data 14 giugno 2019 e ss. mm. : presa d'atto dati preconsuntivo a.s. 2019/2020 "quota per il personale" Enti gestori di scuole dell'infanzia equiparate, oneri relativi al personale.”;
- DURC - Documento unico di regolarità contributiva richiesto in data 14 febbraio 2020, scadenza validità 11 febbraio 2021;
- Comunicazione per e-mail di data 1 febbraio 2021 del gruppo di supporto Servizio Bilancio e ragioneria della PAT agli utenti della contabilità provinciale, avente ad oggetto: “DL 34/2020 Sospensione verifiche Equitalia. Proroga fino al 28 febbraio 2021” con indicazione dell'evidenza da apporre nella liquidazione “pagamento non soggetto a verifica dell'inesistenza di inadempienze ai sensi art. 48 bis D.P.R. 602/73 in base al d.l. n.34/2020”.
- Liquidazione n. 3465 di data 8 febbraio 2021;
- Mandato n. 9728 di data 9 febbraio 2021;
- Nota n. 2164 del 08.02.2019 del Commissariato del Governo per la Provincia di Trento, prot. Pat di arrivo n. 95969 del 12.02.2019 in relazione al D.L.vo n. 159/2011 "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia a norma degli artt. 1 e 2 della legge 136/2010" con oggetto: “Codice antimafia. Ambito di applicazione Antimafia. Richiesta parere.”;
- Elenco aggiornato al 15 gennaio 2021 delle organizzazioni di volontariato (tra i quali risulta la scuola equiparata di Villalagarina beneficiaria del trasferimento.

Nelle evidenze della liquidazione, si dichiara inoltre che l'intervento non è soggetto agli adempimenti previsti dal registro nazionale aiuti - art. 52 della l. 234/2012 e che trattasi di pagamento ad ONLUS non soggetto alla ritenuta fiscale di cui all'art. 28 - 2° comma del DPR 600/1973.

Non vi sono state ulteriori richieste istruttorie

Esiti del controllo:

Tenuto conto della documentazione fornita dall'Amministrazione, non sono state riscontrate gravi irregolarità in relazione alle procedure contabili seguite, alla corretta imputazione dell'uscita, alla rispondenza degli importi alla documentazione acquisita, nonché alla corretta attribuzione dei codici SIOPE.

18.1.6 Mandato n. 11617

Titolo di spesa oggetto del controllo: n. 11617/2021 del 18 febbraio 2021

Titolo legittimante: art. 17, c. 1, l.p. 16 febbraio 2015, n. 2 "Attività della Provincia nell'ambito dell'Unione europea, rapporti interregionali e cooperazione territoriale".

Provvedimento: Determinazione del Dirigente del Dipartimento salute e politiche sociali n. 250 del 23 dicembre 2020.

Ordine di liquidazione: n. 4250 del 15 febbraio 2021 – posta 1000012290

Missione: n. 14 – Sviluppo economico e competitività

Programma: 01 – Industria, PMI e Artigianato

Macroaggregato: 202 – investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

Capitolo del bilancio PAT: 617625-002

Descrizione del capitolo: Spese per la realizzazione di iniziative previste da progetti comunitari. Art. 002: interventi collegati a progetti europei con cofinanziamento comunitario

Struttura amministrativa responsabile: D337P – Dipartimento salute e politiche sociali

Codice SIOPE: 2.02.03.05.001 - Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti

Data esecuzione: 22 febbraio 2021

Importo: euro 215.447,85

Imputazione: Residui 2020

Descrizione della spesa effettuata con l'ordinativo: contributo (quota di cofinanziamento a carico Pat per la fase 2) per l'Appalto Pre-commerciale – PCP Anti-Superbugs.

Documentazione presente in atti:

- Regolamento (UE) n. 1291/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio di data 11 dicembre 2013 di istituzione del programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020);
- deliberazione della Giunta provinciale n. 2034 di data 18 novembre 2016 "Approvazione del progetto ANTI-SUPERBUGS PCP - presentato per il finanziamento sul Programma Horizon 2020";

- Joint Procurement Agreement sottoscritto dalla Pat il 25 giugno 2019 sottoscritto da: Instituto Catalán de Oncología, Universitaetsklinikum Aachen, Sheffield Teaching Hospitals NHS Foundation Trust, Provincia autonoma di Trento, Helios Universitaetsklinikum Wuppertal, Fundació Mútua de Terrassa per la docencia i recerca biomedica i social, componenti del “buyers group” e Agencia de Qualitat Avaluacio Sanitaries de Catalunya (AQuAS), “lead procurer”;
- nota di data 27 ottobre 2020 con cui AQuAS comunica ai partner l’importo che ciascuno deve versare come contributo per il PCP (Pre Commercial Procurement), ai sensi dell’art. 10 del Joint Procurement Agreement;
- determinazione del Dirigente del Dipartimento Salute e Politiche sociali n. 250 di data 23 dicembre 2020: *“Progetto europeo “ANTI-SUPERBUGS PCP” presentato sul bando Horizon 2020: rimodulazione delle risorse (CUP C66G16002300005)”*;
- liquidazione n. 4250 di data 15 febbraio 2021;
- mandato di pagamento n. 11617 del 18 febbraio 2021;
- determinazione del Dirigente del Dipartimento salute e politiche sociali n. 34 del 4 marzo 2021 per la regolazione contabile dell’entrata relativa alla quota di finanziamento europeo spettante alla Pat;
- nota del Dirigente generale del Dipartimento salute e politiche sociali (file “573927328_Mandato ASB (2).pdf.p7m”) con informazioni utili al controllo della documentazione allegata al mandato.

Nelle evidenze del mandato, si dichiara che il pagamento non è soggetto a verifica dell’inesistenza di inadempienze, ex art. 48-bis del d.P.R. n. 602/1973.

Non vi sono state ulteriori richieste istruttorie

Esiti del controllo:

Tenuto conto della documentazione fornita dall’Amministrazione, non sono state riscontrate irregolarità in relazione alle procedure contabili seguite, alla corretta imputazione dell’uscita, alla rispondenza degli importi alla documentazione acquisita nonché alla corretta attribuzione dei codici SIOPE.

18.1.7 Mandato n. 23736

Titolo di spesa oggetto del controllo: n. 23736/2021 del 23 aprile 2021

Titolo legittimante: art. 2, c. 2 lett. b) e art. 11 della l.p. 9 luglio 1993, n. 16 *“Disciplina dei servizi pubblici di trasporto in provincia di Trento”*

Provvedimento: Determinazione del dirigente del Servizio Trasporti pubblici n. 162 del 30 agosto 2017, integrata e modificata dalla determinazione n. 179 del 6 ottobre 2017 e ss.mm.

Ordine di liquidazione: n. 10160 di data 20 aprile 2021 – posta 1000024354

Missione: 04 – Istruzione e diritto allo studio

Programma: 06 – Servizi ausiliari all’istruzione

Macroaggregato: 103 – Acquisto di beni e servizi

Capitolo del bilancio PAT: 745000-002

Descrizione del capitolo: Art. 002 - Fondo trasporti extraurbani e scolastici - Operazioni rilevanti agli effetti Iva

Struttura amministrativa responsabile: P331P UMST Mobilità

Codice SIOPE: 1.03.02.15.002 - Contratti di servizio di trasporto scolastico

Data esecuzione: 27 aprile 2021

Importo: euro 5.135.139,03

Imputazione: Competenza 2021

Descrizione della spesa effettuata con l'ordinativo: Erogazione terza rata anticipata anno scolastico 2020/2021 per i servizi di trasporto speciale

Documentazione presente in atti:

- l.p. 9 luglio 1993, n. 16;
- Determinazione del dirigente del Servizio Trasporti pubblici n. 179 del 6 ottobre 2017 “Integrazione e modifica determinazione del Dirigente n. 162 di data 30 agosto 2017 avente per oggetto: “Servizi di trasporto speciale a favore degli alunni e portatori di handicap della provincia di Trento e servizi integrativi alla linea per gli anni scolastici 2017/2018 – 2018/2019 – 2019/2020 – 2020/2021. Affidamento dei servizi a Consorzio Trentino Autonoleggiatori ad esito della sentenza del Consiglio di Stato n. 4048/2017 e contestuale revoca della determinazione del Dirigente n. 159 di data 10 agosto 2017””;
- Sentenza del T.R.G.A. di Trento n. 2 del 3 gennaio 2018;
- Determinazione del dirigente del Servizio Trasporti pubblici n. 34 del 12 marzo 2018 modificativa della determinazione n. 179/2017 all’esito della sentenza del T.R.G.A. di Trento n. 2/2018 che ha legittimato la sottoscrizione di un contratto non più quadriennale ma quinquennale, fino all’anno scolastico 2021/2022;
- Determinazione del dirigente del Servizio Trasporti pubblici n. 134 del 20 giugno 2018 “[...] Approvazione Testo Unico Ricognitivo del capitolato Speciale d’Appalto”;
- Contratto d’appalto racc. n. 45195, rep. n. 28496 di data 2 luglio 2018, per l’affidamento, a seguito di procedura aperta ai sensi del d.lgs. n. 163/2006, del servizio di trasporto speciale a favore degli alunni e portatori di handicap della Provincia di Trento e servizi integrativi alla linea per gli anni scolastici 2017/2018 – 2018/2019 – 2019/2020 – 2020/2021 – 2021/2022, con i relativi allegati;
- Dichiarazione del c/c dedicato di data 2 aprile 2019;
- Determinazione del dirigente del Servizio Trasporti pubblici n. 193 del 6 settembre 2019 “[...] adeguamento importi indice i.s.t.a.t. relativi all’anno scolastico 2019/2020 e successivi”;
- Determinazione del dirigente del UMST Mobilità n. 8 del 4 maggio 2020 “[...] rideterminazione importo terza rata anno scolastico 2019/2020 per emergenza Coronavirus”;
- Determinazione del dirigente del UMST Mobilità n. 11 del 20 maggio 2020 integrativa della determinazione n. 8/2020;
- Determinazione del dirigente del UMST Mobilità n. 29 del 4 giugno 2020 avente ad oggetto elementi istruttori motivazionali per la determinazione dei corrispettivi a beneficio del contraente aggiudicatario per l’anno scolastico 2019/2020, considerato il quadro normativo ridefinito dal d.l. Rilancio;

- Determinazione del dirigente del UMST Mobilità n. 102 del 30 luglio 2020 “[...] adeguamento importi indice i.s.t.a.t. relativi all'anno scolastico 2020/2021 e successivo e integrazione determinazione n. 29/2020”;
- Determinazione del dirigente del UMST Mobilità n. 130 del 2 settembre 2020 “Modifica della determinazione del Dirigente n. 102 di data 30 luglio 2020”;
- Determinazione del dirigente del UMST Mobilità n. 160 del 19 ottobre 2020 “[...] rideterminazione importi a seguito dell'emergenza Coronavirus – a.s. 2019/2020 e 2020/2021”;
- Determinazione del dirigente del UMST Mobilità n. 53 del 17 marzo 2021 “[...] quantificazione spesa definitiva per l'anno scolastico 2019/2020”;
- Determinazione del dirigente del UMST Mobilità n. 77 del 9 aprile 2021 modificativa della determinazione n. 53/2021;
- Nota prot. del UMST Mobilità n. 242741 del 9 aprile 2021 avente ad oggetto l'erogazione della terza rata anticipata per l'anno scolastico 2020/2021;
- Fattura elettronica n. 2021 142/D di data 15/04/2021;
- Comunicazione della sospensione delle verifiche dell'inesistenza di inadempienze ai sensi dell'art. 48-bis DPR 602/73;
- Liquidazione n. 10160 di data 20 aprile 2021;
- Nota prot. del UMST Mobilità n. 163788 del 7 marzo 2022 nella quale si dichiara che:
 - *“i controlli ex art. 80 di cui al d. lgs. n. 50/2016 (Codice dei Contratti pubblici) relativi alla stipula del contratto di data 02/07/2018 FOSE 465/586-2016 n. racc. 45495 n. rep. 28496 con il Consorzio Trentino Autonoleggiatori (C.T.A.), composto da circa 120 ditte consorziate, sono stati effettuati su ogni singola ditta in modalità cartacea in quanto il sistema avcpass, alla data in cui detti controlli sono stati effettuati, non supportava un numero così elevato di inserimenti. Tutta la documentazione cartacea è depositata presso l'Ufficio Contratti di A.P.A.C. della Provincia autonoma di Trento;*
 - *come previsto dalla normativa vigente prima di ogni pagamento al Consorzio Trentino Autonoleggiatori sono verificati i DURC delle ditte consorziate (circa 120 ditte); documenti in forma cartacea conservati presso gli uffici del Dipartimento Territorio e trasporti, ambiente, energia, cooperazione”.*

Non vi sono state ulteriori richieste istruttorie

Esiti del controllo:

Tenuto conto della documentazione fornita dall'Amministrazione, non sono state riscontrate irregolarità in relazione alle procedure contabili seguite, alla corretta imputazione dell'uscita, alla rispondenza degli importi alla documentazione acquisita nonché alla corretta attribuzione dei codici SIOPE.

18.1.8 Mandato n. 38654

Titolo di spesa oggetto del controllo: n. 38654/2021 del 25 giugno 2021

Titolo legittimante: art. 33, l.p. 21 aprile 2016, n. 4 “*Promozione dello sport e dell'associazionismo sportivo trentino*”.

Provvedimento: determinazione del Dirigente del Servizio turismo e sport n. 83 di data 1° aprile 2020.

Ordine di liquidazione: n. 16906 di data 25 giugno 2021 – posta 1000040301

Missione: n. 06 – Politiche giovanili, sport e tempo libero

Programma: 01 – Sport e tempo libero

Macroaggregato: 203 – Contributi agli investimenti

Capitolo del bilancio PAT: 358300

Descrizione del capitolo: Spese per la concessione di contributi in conto capitale ai Comuni, Associazioni ed Enti sportivi, per l’acquisizione, costruzione, ristrutturazione, ampliamento e miglioramento delle strutture sportive, nonché per l’apprestamento delle sedi.

Struttura amministrativa responsabile: S039 Servizio turismo e sport

Codice SIOPE: 2.03.04.01.001 - Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private

Data esecuzione: 30 giugno 2021

Importo: euro 150.030,00

Imputazione: Competenza 2021

Descrizione della spesa effettuata con l’ordinativo: acconto contributo per lavori campo di calcio Bedollo.

Documentazione presente in atti:

- l.p. 21 aprile 2016, n. 4;
- delibera della Giunta provinciale n. 111 di data 27 gennaio 2017 “*Approvazione dei criteri e delle modalità di attuazione degli articoli 15 (lettere a, b, c, d, f, h), 16, 17, 24, 26, 31, 33, 36 e 37 della “Legge provinciale sullo sport 2016” (l.p. n. 4/2016)*”;
- deliberazione della Giunta provinciale n. 693 del 20 aprile 2018 “*Modifica degli articoli 33, 34 e 93 della deliberazione della Giunta provinciale n. 111 del 27 gennaio 2017, attuativi degli articoli 16, comma 2 e 33 della “Legge provinciale sullo sport 2016” (l.p. n. 4/2016)*”;
- determinazione del Dirigente del Servizio turismo e sport n. 83 di data 1° aprile 2020 “*Legge provinciale 21 aprile 2016 n. 4, art. 33: concessione del contributo all'Associazione Calcio Pinè con sede nel comune di Bedollo, C.F. 01264270222, per lavori di realizzazione di un nuovo sottofondo in erba sintetica del campo esistente in terra battuta e copertura dello stesso con una struttura in legno lamellare e membrana in PVC sulla p.ed. 1218 - C.C. Bedollo. Euro 375.075,00. CUP C16E19000250007*”;
- determinazione del Dirigente del Servizio turismo e sport n. 237 del 28 agosto 2020 (concessione all'Associazione Calcio Pinè di una proroga del termine fissato per l'avvio dei lavori di cui alla precedente determina n. 83 del 1° aprile 2020);

- domanda di liquidazione acconto del contributo a firma del legale rappresentante dell'Associazione Calcio Pinè e certificazione di inizio lavori a firma del Direttore Lavori, entrambe di data 28 maggio 2021 (prot. Pat n. 390058 del 28 maggio 2021);
- comunicazione conto corrente dedicato di data 21 maggio 2021 (prot. Pat n. 390079 del 28 maggio 2021), a firma del legale rappresentante dell'Associazione Calcio Pinè;
- fideiussione bancaria n. 5649 di data 25 maggio 2021 rilasciata dalla Cassa Rurale Alta Valsugana, a garanzia dell'importo dell'acconto (prot. Pat n. 390101 del 28 maggio 2021), vistata per regolarità dal Dirigente del Servizio turismo e sport in data 24 giugno 2021;
- atto integrativo del 24 giugno 2021 della fideiussione bancaria n. 5649 (prot. Pat n. 456067 del 24 giugno 2021);
- file "574532696_pec a Unicredit" "*Trasmissione integrazione polizza fidejussoria (Vs. definito n.3980)*" e ricevuta di trasmissione del 4 marzo 2022;
- liquidazione n. 16906 di data 25 giugno 2021;
- mandato di pagamento n. 38654 di data 25 giugno 2021.

Nelle evidenze del mandato, si specifica che:

- il pagamento non è soggetto a verifica dell'inesistenza di inadempienze, ex art. 48-bis del d.P.R. n. 602/73;
- non applicazione ritenuta sui contributi per acquisto di beni strumentali;
- l'intervento non è soggetto agli adempimenti previsti dal Registro Nazionale aiuti – art. 52 della l. n. 234/2012 (di tale informazione, peraltro, è stato dato atto anche al punto 12 della determina n. 83 del 1° aprile 2020).

Non vi sono state ulteriori richieste istruttorie

Esiti del controllo:

Tenuto conto della documentazione fornita dall'Amministrazione, non sono state riscontrate irregolarità in relazione alle procedure contabili seguite, alla corretta imputazione dell'uscita, alla rispondenza degli importi alla documentazione acquisita nonché alla corretta attribuzione dei codici SIOPE.

18.1.9 Mandato n. 44036

Titolo di spesa oggetto del controllo: n. 44036/2021 del 28 luglio 2021

Titolo legittimante:

- art. 6, l.p. 15 novembre 1993, n. 36 "*Norme in materia di finanza locale*";
- art. 13, l.p. 30 dicembre 2014, n. 14 "*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2015 e pluriennale 2015-2017 della Provincia autonoma di Trento (legge finanziaria provinciale 2015)*".

Provvedimento:

- deliberazione della Giunta provinciale n. 1247 del 26 luglio 2021;

Ordine di liquidazione: n. 19814 del 27 luglio 2021 – posta 1000045889

Missione: n. 18 – Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali e locali

Programma: 01 – Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali

Macroaggregato: 106 – Fondi perequativi

Capitolo del bilancio PAT: 203000

Descrizione del capitolo: Fondi per i trasferimenti correnti a favore dei comuni

Struttura amministrativa responsabile: S110 Servizio autonomie locali

Codice SIOPE: .1.06.01.01.003 - Trasferimenti a Comuni - fondi perequativi

Data esecuzione: 29 luglio 2021

Importo: euro 75.020,98

Imputazione: Competenza 2021

Descrizione della spesa effettuata con l'ordinativo: “recupero quote fondo solidarietà 2021* Fondo perequativo 2021 – recupero quote per fondo solidarietà”

Documentazione presentata:

- l.p. 15 novembre 1993, n. 36;
- l.p. 30 dicembre 2014, n. 14;
- Protocollo intesa in materia di finanza locale per il 2021 (16 novembre 2020);
- Deliberazione della Giunta provinciale n. 1247 di data 26 luglio 2021 avente ad oggetto: “Fondo perequativo di cui all'articolo 6 della legge provinciale 15 novembre 1993, n. 36 e s.m.: determinazioni per il 2021 ed assegnazione del trasferimento compensativo del minor gettito IMIS per esenzione abitazione principale e fattispecie assimilate (impegno di spesa Euro 82.192.409,49.- / accertamento di entrata 12.666.018,71.-).”;
- Liquidazione n. 19814 di data 27 luglio 2021;
- Dettaglio incasso reversale n. 59257 di data 29 luglio 2021 sul capitolo 332701 per euro 75.020,98;
- Nota prot. n. 548676 del 30 luglio 2021 del Servizio Autonomie locali della Provincia, indirizzata alle amministrazioni comunali, con oggetto “Fondo perequativo/solidarietà art. 6 della legge provinciale 15 novembre 1993, n. 36 e s.m. – determinazioni e assegnazioni per l'anno 2021 ed assegnazione del trasferimento compensativo del minor gettito IMIS per esenzione abitazione principale e fattispecie assimilate” con allegato il prospetto per il comune di Valle di Fiemme;
- Ricevuta di consegna da parte del comune di Valle di Fiemme;

Richieste istruttorie supplementari:

È stato chiesto di chiarire se l'importo di euro 29.487,70, a titolo di somma residua da versare da parte del comune di Valle di Fiemme quale contribuzione al fondo solidarietà 2011, sia stato introitato al cap. 332701 entro il 31 dicembre 2021 o se sia stata effettuata compensazione sui trasferimenti, come indicato al punto 17 della delibera n. 1247 di data 26 luglio 2021.

Ulteriori informazioni fornite a seguito di supplemento istruttorio (nota PAT prot. Corte n. 611 del 12 aprile 2022):

La Provincia ha comunicato che L'Ente ha provveduto al versamento dell'importo con bolletta di incasso n. 70442 di data 6 dicembre 2021, precisando che la posizione è stata regolarizzata entro il termine del 31 dicembre previsto.

Esiti del controllo:

Tenuto conto della documentazione fornita dall'Amministrazione, non sono state riscontrate irregolarità in relazione alle procedure contabili seguite, alla corretta imputazione dell'uscita, alla rispondenza degli importi alla documentazione acquisita, nonché alla corretta attribuzione dei codici SIOPE.

18.1.10 Mandato n. 44452

Titolo di spesa oggetto del controllo: n. 44452/2021 del 2 agosto 2021

Titolo legittimante: art. 2 Ordinanza del Presidente della Provincia del 22 marzo 2019, n. 191051 “Approvazione del Piano degli Investimenti relativi all'evento calamitoso dell'ottobre 2018 – Interventi aventi le caratteristiche di cui all'art. 25, lettere b) e d) d.lgs. n. 1/2018”

Provvedimento: Determinazione del dirigente del Servizio bacini montani n. 919 del 4 dicembre 2019

Ordine di liquidazione: n. 20168 di data 29 luglio 2021 – posta 1000046497

Missione: n. 09 – Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Programma: 01 – Difesa del suolo

Macroaggregato: 202 – Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

Capitolo del bilancio PAT: 805720-001

Descrizione del capitolo: Spese per lavori inerenti le opere di sistemazione idraulico-forestali – art. 010 – Interventi urgenti su reticolo idrografico e opere di difesa a seguito della calamita di fine ottobre 2018.

Struttura amministrativa responsabile: S138 Servizio bacini montani

Codice SIOPE: U.2.02.01.09.010 Infrastrutture idrauliche

Data esecuzione: 4 agosto 2021

Importo: euro 40.575,80

Imputazione: Competenza 2021

Descrizione della spesa effettuata con l'ordinativo: Realizzazione di opere in massi cementati e riqualificazione dell'alveo nell'ambito degli interventi urgenti di ripristino delle sezioni di deflusso e consolidamento delle sponde del torrente Avisio nel tratto in prossimità della località Mezzavalle - Intervento B" PN 297/19 e 307/20 - Contratto di cottimo n. 16 dd. 14/05/2021. Causale nel mandato “CIGZA031B5A02/CUPC23H19000340003/FT36/04/20.07.202 *Z3_PN 297_COTTIMO 16-2021_ZORTEAL SRL”;

Documentazione presente in atti:

- Comunicazione conto corrente dedicato ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010, a firma del legale rappresentante della ditta fornitrice di data 3 aprile 2019, valido per tutte le commesse affidate dalla Provincia autonoma di Trento;

- Ordinanza del Presidente della Provincia del 22 marzo 2019, n. 191051 “Approvazione del Piano degli Investimenti relativi all’evento calamitoso dell’ottobre 2018 – Interventi aventi le caratteristiche di cui all’art. 25, lettere b) e d) d.lgs. n. 1/2018”;
- Determinazione del dirigente del Servizio bacini montani n. 919 del 4 dicembre 2019, ad oggetto: “Interventi urgenti di ripristino delle sezioni di deflusso e consolidamento delle sponde del torrente Avisio nel tratto in prossimità della località Mezzavalle, nel Comune di Predazzo - intervento B. Pn. 297 - codice Cup C23H19000340003. Approvazione del progetto esecutivo, finanziamento spesa e modalità di affidamento dei lavori. Euro 250.000,00 (categoria prevalente unica OG8 per euro 199.656,60);
- Dichiarazione resa ai sensi e con le modalità di cui agli artt. 38, 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 in merito all’art. 80 del D.lgs. 50/2016 “motivi di esclusione”, a firma del legale rappresentante della ditta fornitrice di data 24 febbraio 2021;
- Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà a firma del legale rappresentante della ditta fornitrice di data 2 marzo 2021;
- Contratto di cottimo n. 16 del 14 maggio 2021 (visto/evidenza n. 1 nella liquidazione);
- DURC - Documento unico di regolarità contributiva rilasciato in data 16 giugno 2021, scadenza validità 14 ottobre 2021;
- Fattura elettronica n. 36/04 di data 20 luglio 2021 (visto/evidenza n. 2 nella liquidazione);
- Attestazione di regolare esecuzione del direttore dei lavori di data 29 luglio 2021, apposta con timbro sulla riproduzione cartacea della fattura digitale (visto/evidenza n. 3 nella liquidazione);
- Liquidazione n. 20168 e richiesta emissione titolo di spesa capitolo 805720-010 di data 29 luglio 2021;
- Mandato di pagamento emesso nr. 44452 di data 2 agosto 2021;
- Attestazione di qualificazione alla esecuzione di lavori pubblici rilasciata ai sensi del D.P.R. 207/2010 (scadenza validità triennale 23/10/2022, scadenza validità quinquennale 23/10/2024);
- Mail di comunicazione interna agli uffici PAT relativa alla sospensione delle verifiche dell’inesistenza di inadempienze ai sensi art. 48-bis D.P.R. 602/73 in base al d.l. n. 34/2020 - proroga fino al 31 agosto 2021;
- La liquidazione riporta, inoltre, i seguenti “visto”:
 - Verifica presupposti temporali e tecnici necessari per il pagamento (evidenza/visto n. 4);
 - Pagamento non soggetto a verifica dell’inesistenza di inadempienze ai sensi art. 48-bis D.P.R. 602/73 in base al d.l. n. 34/2020 (evidenza/visto n. 5).

Richieste istruttorie supplementari:

chiarire l’incongruenza rilevata tra l’imputazione agli esercizi 2019 e 2020 delle prenotazioni fondi previste dalla determinazione del dirigente del Servizio Bacini montani n. 919 del 2020 e l’impegno relativo al pagamento del mandato imputato alla competenza dell’esercizio 2021.

Ulteriori informazioni fornite a seguito di supplemento istruttorio/Documentazione presentata dopo supplemento istruttorio:

La Provincia ha precisato che “La prenotazione fondi, di cui alla determinazione n. 919 dd. 4 dicembre 2019, si riferisce ai lavori pubblici inizialmente imputati in coerenza con l’esigibilità della spesa del progetto su due annualità: 2019 e 2020

(prenotazione fondi nn. 2015645-001 e 002). Per quanto riguarda l'annualità 2020, tenuto conto della nuova esigibilità, è stata riaccertata sull'annualità 2021 (prenotazione fondi n. 2018012-001) con deliberazione n. 326 del 5 marzo 2021 "Riaccertamento ordinario dei residui e disposizioni conseguenti al riaccertamento medesimo", come previsto dal D. Lgs. 118/2011 "Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, allegato 4/2 punto 5.4.9."

Esiti del controllo:

Tenuto conto della documentazione fornita dall'Amministrazione, non sono state riscontrate irregolarità in relazione alle procedure contabili seguite, alla corretta imputazione dell'uscita, alla rispondenza degli importi alla documentazione acquisita nonché alla corretta attribuzione dei codici SIOPE.

18.1.11 Mandato n. 47681

Titolo di spesa oggetto del controllo: n. 47681/2021 del 17 agosto 2021

Titolo legittimante:

- Art. 52, l.p. 10 settembre 1993, n. 26 "Norme in materia di lavori pubblici di interesse provinciale e per la trasparenza negli appalti";

Provvedimento:

- Determinazione del Dirigente del Servizio opere stradali e ferroviarie n. 44 del 22 aprile 2020 (approvazione perizia per i lavori, i noli e le somministrazioni per la manutenzione straordinaria delle strade per l'anno 2021 per l'importo di euro 8.000.000, nonché autorizzazione all'esecuzione lavori).
- I contratto di cottimo di data 17 febbraio 2021 e n. rep. 113708 (corrisponde a atto gestionale n. 977 di data 17 febbraio 2021)

Ordine di liquidazione: n. 21469 del 11 agosto 2021 – posta 1000049046

Missione: 10 – Trasporti e diritto alla mobilità

Programma: 05 – Viabilità e infrastrutture stradali

Macroaggregato: 202 – Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

Capitolo del bilancio PAT: 743050 - 001

Descrizione del capitolo: Spese per i lavori di bitumatura, la manutenzione straordinaria delle strade ivi incluse le opere di somma urgenza, la costituzione del centro provinciale di sicurezza stradale, nonché studi, pareri tecnici e prestazioni connesse con le attività straordinarie per la gestione tecnica e amministrativa della viabilità e dei servizi informativi all'utenza per la motorizzazione civile – art.1 - interventi relativi alle strade provinciali e statali

Struttura amministrativa responsabile: S106 Servizio gestione strade

Codice SIOPE: 2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali

Data esecuzione: 19 agosto 2021

Importo: euro 86.968,38

Imputazione: Competenza 2021

*Descrizione della spesa effettuata con l'ordinativo: Fattura n. 48/30.06.2021 * manutenzione ordinaria e straordinaria galleria Trento est*

Documentazione presentata (in sintesi):

- l.p. 10 settembre 1993, n. 26 “*Norme in materia di lavori pubblici di interesse provinciale e per la trasparenza negli appalti*” [Testo aggiornato al 07 gennaio 2022];
- Determinazione del Dirigente del Servizio gestione strade n. 44 di data 22 aprile 2020 avente ad oggetto: “*Approvazione della perizia per i lavori, i noli e le somministrazioni occorrenti per la manutenzione straordinaria delle strade per l'anno 2021. Euro 8.000.000,00.= CUP:C47H20000260003 Fascicolo:2.3-2020-102*”;
- Comunicazione conto dedicato ai sensi art. 3 della Legge n. 136/2010 di data 15 febbraio 2021;
- contratto di cottimo n. 113708 di data 17 febbraio 2021 per un importo complessivo di euro 558.174,00 (art. 2), nonché capitolato speciale (maggio 2020), elenco prezzi (maggio 2020);
- tabella elementi contabili essenziali dell'atto gestionale (riferito a repertorio atto gestionale n. 977/2021) che indica la suddivisione dell'impegno complessivo del contratto (euro 558.174,00) in cinque provvedimenti di prenotazione, nonché l'anno di imputazione impegno;
- verbale di determinazione nuovi prezzi n. 1 di data 15 aprile 2021;
- verbale determinazione nuovi prezzi n. 2 di data 07 giugno 2021;
- stato di avanzamento lavori n. 2 di data 17 giugno 2021;
- certificato di pagamento della rata n. 2 di euro 91.235,95 di data 28 giugno 2021;
- quadro di raffronto dei “*Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, ispezione e pronto intervento per gli impianti al servizio delle strutture presenti nel GRUPPO 5*” in cui è riportato in particolare l'importo di euro 86.999,20 per manutenzione straordinaria 2021 in riferimento al 2° bimestre (18 aprile-17 giugno 2021).
- fattura elettronica n. 48 di data 30 giugno 2021 per l'importo lordo di euro 111.277,04 (di cui iva 20% per euro 20.066,35 e importo netto di euro 91.210,69) per “*Lavori di manutenzione ordinaria, straordinaria, ispezione e pronto intervento per gli impianti al servizio delle strutture presenti nella zona di Trento est - SAL 2*”;
- fattura elettronica n. 50 di data 30 giugno 2021 per l'importo di euro 30,82 (di cui iva 22% per euro 5,56) riferiti a “*Lavori di manutenzione ordinaria, straordinaria, ispezione e pronto intervento per gli impianti al servizio delle strutture presenti nella zona di Trento est - Integrazione SAL 2*”;
- DURC - Documento unico di regolarità contributiva richiesto in data 17 giugno 2021 con scadenza 15 ottobre 2021;
- liquidazione n. 21469 di data 11 agosto 2021;
- Sospensione verifiche Equitalia- proroga fino al 31 agosto 2021 con raccomandazione: “*Nella liquidazione va inserita l'evidenza: n. 4500 " pagamento non soggetto a verifica dell'inesistenza di inadempienze ai sensi art. 48 bis D.P.R. 602/73 in base al d.l. n.34*”.

Nelle evidenze del mandato, si dichiara che : *“acquisto di bene/servizio non presente o non disponibile nel sistema Mercurio o in Convenzioni Consip”* (evidenza 5) e *“pagamento non soggetto a verifica dell’inesistenza di inadempienze ai sensi art. 48 bis D.P.R. 602/73 in base al d.l. n.34”* (evidenza 7)

Richieste istruttorie supplementari:

È stato chiesto di:

- confermare la corrispondenza dell’atto gestionale n. 977 di data 17 febbraio 2021, indicato sul mandato, e il contratto di cottimo n. 113708 di data 17 febbraio 2021 trasmesso.
- relazionare in merito al rispetto delle modalità di calcolo della rata bimestrale, ai sensi dell’art. 21 del capitolato speciale, secondo cui *“La rata sarà pari a 1/12 dell’importo complessivo totale delle attività previste all’art. 1 dell’elenco prezzi sommata alla quota maturata nel bimestre di riferimento delle altre attività di manutenzione straordinaria computate a misura, al netto delle prescritte ritenute di legge”*.
- fornire chiarimenti sulla provenienza del prospetto *“Quadro di raffronto”* e tabella *“elementi contabili essenziali dell’atto gestionale”*.
- confermare il parziale pagamento della fatt. n. 48/2021, con il mandato n. 47681/2021 e il pagamento dei soli lavori di manutenzione straordinaria, in quanto la descrizione della liquidazione e del mandato risulta non corretta e fornire notizie sul pagamento del restante importo indicato nella fattura n. 48/2021.
- fornire notizie in merito al pagamento della fatt. n. 50/2021, relativa alla integrazione SAL 2 per lavori di manutenzione straordinaria.

Ulteriori informazioni fornite a seguito di supplemento istruttorio (nota PAT prot. Corte n. 611 del 12 aprile 2022):

La Provincia riguardo al primo punto ha confermato che, nel sistema di protocollazione P.I.Tre, l’atto gestionale n. 977 di data 17.02.2021 corrisponde al contratto di cottimo prot. n. 113708 di data 17.02.2021. In relazione al secondo punto ha descritto la modalità di calcolo della rata bimestrale: *“- l’art. 1 dell’elenco prezzi è relativo alle attività di manutenzione ordinaria ed ammonta ad un importo complessivo di Euro 260.426,01.=; - l’importo prescritto per il pagamento bimestrale è dato da 1/12 dello stesso e quindi pari ad Euro 21.702,17.= così come risulta dallo stato di avanzamento lavori n. 2 di data 17.06.2021, la quota di manutenzione straordinaria maturata nel bimestre di riferimento, al netto degli importi già corrisposti pari a euro 8.629,47, ammonta ad Euro 77.670,79.=Risulta quindi determinata la rata bimestrale di pagamento (al lordo del ribasso) in Euro 99.372,96.=, data dalla somma di Euro 21.702,17.= ed Euro 77.670,79.=. Da tale importo si detrae il ribasso dello 7,727%, offerto dalla ditta aggiudicataria e sul risultato (euro 91.694,41.=) si detrae la ritenuta di garanzia di legge dello 0,5 %, ottenendo un importo di euro 91.235,95.=, riportato nel certificato di pagamento n. 2 di data 28.06.2021. Tale ammontare è riferibile per euro 19.925,13.= + IVA all’ordinaria manutenzione e per euro 71.310,82.= + IVA alla straordinaria manutenzione.”*.

Riguardo al terzo punto la Provincia ha precisato che: *“la tabella “elementi contabili essenziali dell’atto gestionale” è un prospetto che riassume le informazioni contabili relative all’atto gestionale e viene predisposto per tutti gli atti gestionali ai fini del controllo del Servizio Bilancio e Ragioneria; il prospetto “Quadro di Raffronto” è invece un documento redatto*

dal Servizio gestione strade che suddivide la somma contabilizzata sullo stato d'avanzamento (al netto del ribasso, delle ritenute di legge e degli acconti già corrisposti) tra manutenzione ordinaria e manutenzione straordinaria a valere sui rispettivi impegni di spesa".

Infine in relazione agli ultimi due punti la Provincia ha confermato che il parziale pagamento della fattura n. 48 con liquidazione n. 21469/2021 e mandato n. 47681/2021 è relativo alle attività di manutenzione straordinaria, precisando che *"La dicitura completa "manutenzione ordinaria e straordinaria..." presente su liquidazione e mandato è stata riportata in modo automatico dal sistema SAP, che riprende la descrizione dell'impegno di spesa assunto a fronte dell'atto gestionale (contratto). Il contratto riguarda sia la manutenzione ordinaria che quella straordinaria".* La Provincia ha inoltre illustrato come è avvenuto il pagamento delle fatture n. 48/2021 (acconto di euro 19.925,13.= + IVA per un importo complessivo di Euro 24.308,66.= con liquidazione n. 21468/2021 e mandato di pagamento n. 47680 di data 17.08.2021 (per ordinaria manutenzione) e saldo fatt. 48 di data 30.06.2021 di Euro 71.285,56.= + IVA per un importo complessivo di Euro 86.968,38.= con liquidazione n. 21469/2021 e mandato di pagamento n. 47681 di data 17.08.2021(per straordinaria manutenzione) e n. 50/2021 (euro 25,26.= + IVA per un importo complessivo di Euro 30,82.= con liquidazione n. 21469/2022 e mandato di pagamento n. 47682 di data 17.08.2021 (per straordinaria manutenzione).

Esiti del controllo:

Tenuto conto della documentazione fornita dall'Amministrazione, non sono state riscontrate gravi irregolarità in relazione alle procedure contabili seguite, alla corretta imputazione dell'uscita, alla rispondenza degli importi alla documentazione acquisita nonché alla corretta attribuzione dei codici SIOPE.

18.1.12 Mandato n. 49475

Titolo di spesa oggetto del controllo: n. 49475/2021 del 27 agosto 2021

Titolo legittimante:

- art. 8-bis l.p. 9 aprile 1973, n. 13 *"Partecipazione della Provincia al "Centro tecnico-finanziario per lo sviluppo economico della provincia di Trento"*;
- art. 6 l.p. 15 novembre 1993, n. 36 *"Norme in materia di finanza locale"*.

Provvedimento: Deliberazione della Giunta provinciale n. 1247 di data 26 luglio 2021.

Ordine di liquidazione: n. 22754 di data 26 agosto 2021 – posta 1000051608

Missione: n. 18 – Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali

Programma: 01 – Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali

Macroaggregato: 106 – Fondi perequativi

Capitolo del bilancio PAT: 203000

Descrizione del capitolo: Fondi per i trasferimenti correnti a favore dei Comuni.

Struttura amministrativa responsabile: S063 Servizio per il coordinamento della finanza degli enti del sistema finanziario pubblico provinciale

Codice SIOPE: 1.06.01.01.003 Trasferimenti a Comuni – fondi perequativi

Data esecuzione: 8 settembre 2021

Importo: euro 50.000.000,00

Imputazione: Competenza 2021

Descrizione della spesa effettuata con l'ordinativo: Assegnazioni di parte corrente "Fondo perequativo/solidarietà 2021 – quota Cassa del Trentino

Documentazione presente in atti:

- art. 8-bis l.p. 9 aprile 1973, n. 13;
- DURC - Documento unico di regolarità contributiva valido fino al 14 settembre 2016, per la stipula della convenzione n. 44208;
- convenzione n. di racc. 44208 del 31 agosto 2016 relativa all'erogazione, per conto della Provincia, di finanziamenti previsti dalla normativa provinciale in favore dei soggetti elencati ai commi 1 e 1 bis dell'art. 8bis della legge provinciale 9 aprile 1973, n. 13;
- nota prot. n. 457510 del 1° settembre 2016 con cui il Servizio contratti e centrale acquisti trasmette al Servizio per il coordinamento finanza enti sist. finanz. pubblico provinciale la convenzione n. di racc. 44208 di data 31 agosto 2016;
- DURC - Documento unico di regolarità contributiva valido fino al 18 settembre 2018, per la stipula del primo atto aggiuntivo;
- primo atto aggiuntivo, n. di racc. 45160 dell'11 giugno 2018, alla convenzione n. di racc. 44208 del 31 agosto 2016;
- nota prot. n. 345255 del 13 giugno 2018 con cui il Servizio contratti e centrale acquisti trasmette al Servizio per il coordinamento finanza enti sist. finanz. pubblico prov. l'atto aggiuntivo n. di racc. 45160 di data 11 giugno 2018;
- secondo atto aggiuntivo n. di racc. 46628 di data 8 luglio 2021 alla convenzione n. di racc. 44208 di data 31 agosto 2016;
- nota prot. n. 494724 del 9 luglio 2021 con cui Servizio contratti e centrale acquisti trasmette al Servizio per il coordinamento finanza enti sist. finanz. pubblico prov. il secondo atto aggiuntivo n. di racc. 46628 di data 8 luglio 2021 alla convenzione n. di racc. 44208 di data 31 agosto 2016;
- DURC - Documento unico di regolarità contributiva valido fino al 29 ottobre 2021, per la stipula del secondo atto aggiuntivo;
- deliberazione della Giunta provinciale n. 1247 del 26 luglio 2021 "Fondo perequativo di cui all'art. 6 della legge provinciale 15 novembre 1993, n. 36 e s.m.: determinazioni per il 2021 ed assegnazione del trasferimento compensativo del minor gettito IMIS per esenzione abitazione principale e fattispecie assimilate [...]";
- nota prot. n. 615887 del 25 agosto 2021 del Dirigente del Servizio per il coordinamento della finanza degli enti del sistema finanziario pubblico provinciale a Cassa del Trentino con la proposta della tempistica per l'erogazione di risorse di parte corrente nell'ultimo quadrimestre 2021;

- nota del 25 agosto 2021, prot. Pat n. 616925 di pari data, con cui Cassa del Trentino Spa aderisce alla programmazione di cui alla nota Pat prot. n. 615887;
- liquidazione n. 22754 del 26 agosto 2021;
- mandato di pagamento n. 49475 del 27 agosto 2021.

Nelle evidenze della liquidazione, si dichiara che il pagamento non è soggetto a verifica dell'inesistenza di inadempienze ai sensi art. 48-bis del d.P.R. n. 602/73 e che la prestazione è resa a fronte di obbligazione contrattuale in favore della Provincia (art. 22, comma 4, d.lgs. n. 33/2013).

Non vi sono state ulteriori richieste istruttorie

Esiti del controllo:

Tenuto conto della documentazione fornita dall'Amministrazione, non sono state riscontrate irregolarità in relazione alle procedure contabili seguite, alla corretta imputazione dell'uscita, alla rispondenza degli importi alla documentazione acquisita nonché alla corretta attribuzione dei codici SIOPE.

18.1.13 Mandato n. 49643

Titolo di spesa oggetto del controllo: n. 49643/2021 del 27 agosto 2021

Titolo legittimante: art. 5 della l.p. 13 maggio 2020, n. 3 "Ulteriori misure di sostegno per le famiglie, i lavoratori e i settori economici connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e conseguente variazione al bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2020 - 2022"

Provvedimento: Determinazione del dirigente del Servizio agricoltura n. 1651 del 16 luglio 2021

Ordine di liquidazione: n. 21194 di data 9 agosto 2021 – posta 1000048595

Missione: 14 – Sviluppo economico e competitività

Programma: 01 – Industria, PMI e artigianato

Macroaggregato: 104 – Trasferimenti correnti

Capitolo del bilancio PAT: 612755

Descrizione del capitolo: Spesa per l'assegnazione di somme di parte corrente all'Agenzia provinciale per l'incentivazione delle attività economiche (APIAE) per interventi a favore degli operatori economici colpiti dall'emergenza epidemiologica Covid-19

Struttura amministrativa responsabile: S164 Servizio agricoltura

Codice SIOPE: 1.04.01.04.001 - Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione

Data esecuzione: 31 agosto 2021

Importo: euro 40.000,00

Imputazione: Competenza 2021

Descrizione della spesa effettuata con l'ordinativo: Contributi Covid periodo invernale 2020/21

Documentazione presente in atti:

- l.p. 13 maggio 2020, n. 3;
- Deliberazione G.P. n. 842 del 24 maggio 2021 “Approvazione dei criteri e delle modalità per la concessione di contributi a favore degli operatori economici che hanno subito gravi danni in conseguenza della pandemia COVID-19 ("Criteri Fondo perduto 2021") ai sensi dell’articolo 5 della legge provinciale 13 maggio 2020, n. 3, così come modificato dalla legge provinciale 17 maggio 2021, n. 07 nonché misure per l’attuazione dell’articolo 8 ter della legge provinciale 13 maggio 2020, n. 3, così come introdotto dalla legge provinciale 17 maggio 2021, n. 07”;
- Domanda contributo a fondo perduto 2021 trasmessa dalla Acetaia del balsamico in data 28 giugno 2021 con allegata l’attestazione del revisore legale di cui al punto 5.5 dei criteri stabiliti dalla delib. n. 842/2021 all’allegato A;
- Determinazione del dirigente del Servizio agricoltura n. 1651 del 16 luglio 2021 “Legge provinciale 13 maggio 2020, n. 3, articolo. 5 e ss.mm e ii. Concessione contributi a favore di operatori economici che hanno subito danni nel periodo 1 novembre 2020 - 30 aprile 2021, in conseguenza al perdurare dello stato di emergenza causato dalla pandemia COVID - 19. Elenco n. 3, n. 2 soggetti beneficiari per un importo complessivo euro 46.000,00 - Capitolo 612755”;
- Report complessivo dei dati inseriti nelle domande dai richiedenti il contributo di cui all’allegato parte integrante della determinazione n. 1651/2021;
- Liquidazione n. 21194 di data 9 agosto 2021;
- Integrazione n. 4000482 alla liquidazione n. 21194 con l’indicazione dei seguenti accertamenti effettuati:
 - pagamento non soggetto a verifica dell'inesistenza di inadempienze ai sensi art. 48 bis D.P.R. 602/73 in base al d.l. n.34/2020
 - codice aiuto RNA-CAR n. 17496
 - visura Deggendorf acquisita automaticamente tramite la piattaforma informatica

Richieste istruttorie supplementari:

È stato rilevato che il codice SIOPE (1.04.01.04.001 – Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione), attribuito al mandato, non è coerente con il tipo di spesa sostenuto (concessione di contributi a fondo perduto in favore di operatori economici che hanno subito danni a seguito della pandemia Covid-19). Inoltre, è stato chiesto di:

- confermare che la determinazione del Dirigente del Servizio Agricoltura n. 1651 del 16 luglio 2021, richiamata nella sezione dei dati generali del mandato, corrisponde al file trasmesso e denominato “524301596_0000685923-2021-S164-00689-PR-001”, che riporta, invece, il numero 2021-S164-00689. Se si tratta dello stesso documento, chiarire le ragioni della differente numerazione; in caso contrario, trasmettere la determinazione del Dirigente del Servizio Agricoltura n. 1651 di data 16 luglio 2021;
- inviare copia della visura RNA-CAR n. 17496 e della visura Deggendorf, citate nella integrazione n. 4000482 alla liquidazione n. 21194 del 9 agosto 2021;

- trasmettere una copia del Durc, intestato all'Acetaia del Balsamico Trentino di Bombardelli Gabriele e c., in corso di validità al momento del pagamento.

Ulteriori informazioni fornite a seguito di supplemento istruttorio/Documentazione presentata dopo supplemento istruttorio:

- Visura RNA-CAR n. 17496;
- Visura Deggendorf del 14 luglio 2021;
- Sulla numerazione delle determinazioni è stato comunicato che “è già in fase di implementazione la procedura informatica che permetterà, anche entrando nel singolo provvedimento, di visualizzare il numero progressivo dello stesso e la data di adozione recuperandoli da Pitre, oltre al codice di riferimento della struttura e al numero provvisorio attribuito da Sap già ad oggi visibili”;
- Sulla mancata trasmissione del Durc l'Amministrazione ha ribadito che “in relazione alle erogazioni di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici di qualunque genere il comma 8 bis dell'articolo 31 del DL 69/2013 non ha natura dispositiva diretta, ma rinvia ad altre disposizioni l'individuazione delle fattispecie per le quali è richiesta l'acquisizione del DURC. Al riguardo si segnala l'art. 1, comma 553 della L. 266/2005 relativo alle sovvenzioni comunitarie per gli investimenti delle imprese.”

Richieste istruttorie supplementari:

È stato rilevato che il codice SIOPE (1.04.01.04.001 – Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione) attribuito al mandato non è coerente con il tipo di spesa sostenuto (concessione di contributi a fondo perduto in favore di operatori economici che hanno subito danni a seguito della pandemia Covid-19).

Esiti del controllo:

Tenuto conto della documentazione fornita dall'Amministrazione, non sono state riscontrate irregolarità in relazione alle procedure contabili seguite, alla corretta imputazione dell'uscita, alla rispondenza degli importi alla documentazione acquisita.

18.1.14 Mandato n. 49933

Titolo di spesa oggetto del controllo: n. 49933/2021 del 31 agosto 2021

Titolo legittimante: art. 88, l.p. 23 maggio 2007, n. 11 (*legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura*)

Provvedimenti: Determinazioni del Dirigente del Servizio Foreste e Fauna n. 510 di data 5 novembre 2020 e n. 40 di data 17 febbraio 2021.

Ordine di liquidazione: n. 21859 di data 17 agosto 2021 – posta 1000049755

Missione: n. 09 – Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Programma: 05 – Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione

Macroaggregato: 202 – Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

Capitolo del bilancio PAT: 805520

Descrizione del capitolo: Spese per interventi diretti della Provincia per il potenziamento delle aree forestali, per la difesa dei boschi dagli incendi e per il controllo del territorio.

Struttura amministrativa responsabile: S044 Servizio foreste e fauna

Codice SIOPE: 2.02.02.02.003 Foreste

Data regolarizzazione: 1° settembre 2021

Importo: euro 269.916,38

Imputazione: Competenza 2021

Descrizione della spesa effettuata con l'ordinativo: manodopera forestale per interventi in economia – mese di luglio 2021

Documentazione presente in atti:

- art. 88 l.p. 23 maggio 2007, n. 11;
- contratto integrativo provinciale di lavoro per addetti ai lavori sistemazione idraulico forestale e idraulico-agraria sottoscritto il 7 marzo 2019;
- determinazione del Dirigente del Servizio foreste e fauna n. 510 di data 5 novembre 2020 “Approvazione di due perizie esecutive per gli oneri di manodopera forestale connessi con gli interventi da eseguire in economia a carico dell'esercizio finanziario 2021, anche per il ripristino a seguito degli eventi calamitosi di fine ottobre 2018”;
- determinazione del Dirigente del Servizio foreste e fauna n. 40 di data 17 febbraio 2021 avente ad oggetto: “Approvazione di una suppletiva ad una perizia esecutiva per gli oneri di manodopera forestale connessi con gli interventi da eseguire in economia a carico dell'esercizio finanziario 2021, anche per il ripristino a seguito degli eventi calamitosi di fine ottobre 2018”;
- modello di busta paga complessiva con riepilogo paghe del luglio 2021;
- file formato .txt con prospetto degli accrediti Setif del mese di luglio 2021 per 139 persone;
- nota prot. n. 573248 del 9 agosto 2021 con cui il Servizio Bilancio e Ragioneria invia al Tesoriere i documenti relativi ai salari destinati agli operai forestali e lo autorizza al “pagamento con provvisorio di uscita e contestuale impegno a provvedere all'emissione degli ordinativi a copertura nel minor tempo possibile”;
- quietanza n. 43898 di data 13 agosto 2021 del Tesoriere (provvisorio del Tesoriere) dell'avvenuto pagamento di euro 323.386,94 (quote luglio 2021 liquidate sui capitoli 805520 e 805545);
- prospetto di data 16 agosto 2021 con dettaglio quote retribuzioni del luglio 2021 e importi liquidati sui capitoli 805520 e 805545 e impegni di spesa 242271 e 242273;
- liquidazione n. 21859 di data 17 agosto 2021;

Nelle evidenze della liquidazione, si dichiara l’“effettuazione delle verifiche previste dall’art. 48-bis del d.P.R. n. 602/73, qualora necessarie in relazione agli importi liquidati, con comunicazione del soggetto competente dell’inesistenza di inadempienze”.

Non vi sono state ulteriori richieste istruttorie

Esiti del controllo:

Tenuto conto della documentazione fornita dall'Amministrazione, non sono state riscontrate irregolarità in relazione alle procedure contabili seguite, alla corretta imputazione dell'uscita, alla rispondenza degli importi alla documentazione acquisita nonché alla corretta attribuzione dei codici SIOPE.

18.1.15 Mandato n. 50505

Titolo di spesa oggetto del controllo: n. 50505/2021 del 2 settembre 2021

Titolo legittimante: l.p. 23 maggio 2007, n. 11 "Governo del territorio forestale e montano, dei corsi d'acqua e delle aree protette"

Provvedimento: Atto gestionale n. 1348 del 2 marzo 2021

Ordine di liquidazione: n. 22014 di data 18 agosto 2021 – posta 1000049988

Missione: 09 – Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Programma: 05 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione

Macroaggregato: 202 – Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

Capitolo del bilancio PAT: 805520

Descrizione del capitolo: Spese per interventi diretti della Provincia per il potenziamento delle aree forestali, per la difesa dei boschi dagli incendi e per il controllo del territorio

Struttura amministrativa responsabile: S044 Servizio foreste e fauna

Codice SIOPE: 2.02.02.02.003 - Foreste

Data esecuzione: 6 settembre 2021

Importo: euro 160.282,76, di cui 131.379,31 all'impresa e 28.903,45 di IVA

Imputazione: Competenza 2021

Descrizione della spesa effettuata con l'ordinativo: Lavori di adeguamento del recinto orso esistente presso il centro forestale Casteller. Lotto 3 - Chiusura della gattara perimetrale ed opere varie

Documentazione presente in atti:

- Art. 52, l.p. 10 settembre 1993, n. 26 "Norme in materia di lavori pubblici di interesse provinciale e per la trasparenza negli appalti";
- Art. 84, l.p. 23 maggio 2007, n. 11;
- Determinazione del dirigente del Servizio foreste e fauna n. 554 del 2 dicembre 2020 che approva la perizia esecutiva pluriennale n. 76/2020 per l'adeguamento urgente del recinto faunistico Casteller;
- Dichiarazione del c/c dedicato di data 2 dicembre 2020;
- Richiesta di offerta firmata dal direttore dei lavori trasmessa via pec in data 9 febbraio 2021 completa di 13 allegati (prot. PAT/RFS044-09/02/2021-0090634);
- Durc della Metalcarpenterie Dalfovo valido fino al 19 febbraio 2021;

- Offerta inviata nei termini in data 20 febbraio 2021 per un importo complessivo di euro 129.705,61 (oltre IVA) con allegata la Dichiarazione sostitutiva dei requisiti e condizioni generali di fornitura (prot. PAT/RFS044-22_02_2021-0125515);
- Lettera d'ordine firmata dal direttore dei lavori (prot. PAT/RFS044-01_03_2021-0145080) nella quale si riferisce che a seguito di trattativa diretta sono state concordate modifiche qualitative ed economiche che hanno portato l'importo dell'affidamento ad euro 131.379,61 (oltre IVA);
- Accettazione dell'affidamento lavori da parte della ditta Dalfovo di data 2 marzo 2021;
- DDT relativi all'acquisto dei materiali necessari per l'esecuzione del lavoro con le certificazioni CE richieste nel capitolato speciale;
- Verbale di consegna lavori di data 14 aprile 2021;
- Nota prot. PAT/RFS044-15/06/2021-0429322 con l'autorizzazione a presentare la fattura per un importo complessivo di 131.680,64 euro (oltre IVA) comprensivo dell'ordine aggiuntivo n. 10/49 del 7 giugno 2021 di importo pari a 314,50 euro (oltre IVA) ed i seguenti allegati:
 - la proroga del 3 maggio 2021 di 2 giorni di ultimazione lavori fino alla data del 7 maggio 2021;
 - il certificato di ultimazione lavori in data 7 maggio 2021;
 - lo stato finale dei lavori di data 10 maggio 2021 per l'importo complessivo di 131.366,14 (oltre IVA);
- Rapportino giornaliero delle presenze in cantiere degli operai dal 19 aprile al 14 maggio 2021;
- Attestazione di regolare esecuzione da parte del direttore dei lavori di data 16 agosto 2021;
- Fattura n. 113/E del 30 luglio 2021 di 131.680,64 euro (oltre IVA);
- Liquidazione n. 22014 di data 18 agosto 2021;
- Durc della Metalcarpenterie Dalfovo valido fino al 22 ottobre 2021 per il pagamento.

Tra le evidenze della liquidazione risultano le seguenti non citate in precedenza:

- acquisto di bene/servizio non presente o non disponibile nel sistema Mercurio o in Convenzioni Consip;
- pagamento non soggetto a verifica dell'inesistenza di inadempienze ai sensi dell'art. 48-bis DPR n. 602/73 in base al d.l. n. 34/2020.

Richieste istruttorie supplementari:

È stato chiesto di trasmettere una copia:

- dell'atto gestionale n. 1348 del 2 marzo 2021, indicato nel mandato (nella documentazione trasmessa, è presente solo il modello D - Elementi contabili essenziali dell'atto gestionale);
- della richiesta motivata di proroga avanzata, ai sensi dell'art. 11 del "Capitolato speciale di appalto Norme amministrative", dalla ditta Metalcarpenterie Dalfovo e citata nell'atto di Proroga ultimazione dei lavori del 3 maggio 2021;
- dell'ordine aggiuntivo n. 10/49 del 7 giugno 2021, di importo pari ad euro 314,50 (oltre IVA).

Ulteriori informazioni fornite a seguito di supplemento istruttorio/Documentazione presentata dopo supplemento istruttorio:

- Dichiarazione del direttore dei lavori del 15 aprile 2022 di aver concordato con la ditta, nell'ambito delle proprie competenze, su delega del dirigente del Servizio Foreste, sul cantiere, alcune lavorazioni aggiuntive, nonché la necessità di particolari rifiniture inizialmente non previste e su richiesta della ditta stessa ha concesso la proroga temporale necessaria, formalizzata con atto del 3 maggio 2021;
- Lettera d'ordine del 1° marzo 2021 (prot. PAT/RFS044-01_03_2021-0145080) già trasmessa in precedenza, che quindi si presume essere coincidente l'atto gestionale n. 1348 del 2 marzo 2021;
- Ordine aggiuntivo n. 10/49 del 7 giugno 2021.

Esiti del controllo:

Tenuto conto della documentazione fornita dall'Amministrazione, non sono state riscontrate irregolarità in relazione alle procedure contabili seguite, alla corretta imputazione dell'uscita, alla rispondenza degli importi alla documentazione acquisita nonché alla corretta attribuzione dei codici SIOPE.

18.1.16 Mandato n. 56583

Titolo di spesa oggetto del controllo: n. 56583/2021 del 6 ottobre 2021

Titolo legittimante: art. 36 l.p. 7 agosto 2006, n. 5 "Sistema educativo di istruzione e formazione professionale" e s.m.i. ed il relativo regolamento di attuazione d.p.p. 1° ottobre 2008, n. 42- 149/Leg

Provvedimento: Determinazione del dirigente del Servizio form. professionale, form. tecnica e funz. di sistema n. 3758 del 14 settembre 2021

Ordine di liquidazione: n. 25935 di data 1° ottobre 2021 – posta 1000057920

Missione: 04 – Istruzione e diritto allo studio

Programma: 02 – Altri ordini di istruzione non universitaria

Macroaggregato: 104 – Trasferimenti correnti

Capitolo del bilancio PAT: 256000-001

Descrizione del capitolo: Spesa per la concessione di contributi e finanziamenti ad enti ed associazioni per l'attuazione di attività di formazione professionale anche attraverso progetti integrati; Art. 001 - Altri interventi di formazione professionale

Struttura amministrativa responsabile: S116 Servizio formazione professionale, formazione terziaria e funzioni di sistema

Codice SIOPE: 1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private

Data esecuzione: 8 ottobre 2021

Importo: euro 846.818,60

Imputazione: Competenza 2021

Descrizione della spesa effettuata con l'ordinativo: Acconto del 30% dell'assegnazione in favore dell'Istituto Pavoniano Artigianelli per la formazione professionale per l'anno formativo 2021/2022

Documentazione presente in atti:

- l.p. 7 agosto 2006, n. 5;
- d.p.p. 1° ottobre 2008, n. 42- 149/Leg “Approvazione del “Regolamento di attuazione concernente il riconoscimento della parità scolastica e formativa e relativi interventi, nonché la disciplina degli interventi a favore delle scuole steineriane (articoli 30, 36, 76, 77 e 106, comma 6, della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5)”;
- Comunicazione del c/c dedicato di data 14 settembre 2020;
- Assenza di iscrizione al Casellario informatico dell’ANAC di data 5 ottobre 2020;
- Esito positivo della verifica della regolarità fiscale di data 5 ottobre 2020;
- Certificato dell’Anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato di data 5 ottobre 2020, con esito “NULLO”;
- Certificati del Casellario giudiziale intestato ai soggetti di cui di cui all’art. 80 c. 3 del d.lgs. n. 50/2016 di data 5 ottobre 2020, tutti con esito “NULLO”;
- Informazioni societarie estratte da Infocamere – Registro Imprese;
- Nota dell’Agenzia del Lavoro (prot. PAT n. RFS178-11/11/2020-0714406) con la quale si comunica che l’Ente non è soggetto agli obblighi previsti dall’art. 17 della l. n. 68/1999 in materia di inserimento disabili;
- Durc valido al momento della stipula del contratto (fino al 13 febbraio 2021);
- Contratto di servizio n. di racc. 46364 di data 30 novembre 2020 stipulato con l’Istituto Pavoniano Artigianelli per l’affidamento dei servizi di istruzione e formazione professionale previsti dagli strumenti di programmazione settoriale valido per il biennio formativo 2020/2021 e 2021/2022 con i relativi allegati;
- Nota prot. PAT n. 775903 del 1° dicembre 2020 dell’invio del contratto di servizio da parte dell’APAC al Servizio form. prof. form. terziaria e funz. sistema con in allegato l’atto di fideiussione presentato dall’Ente (polizza n. 2304330 del 26/10/2020) e la relativa dichiarazione di regolarità;
- Deliberazione G.P. n. 866 di data 28 maggio 2021 di aggiornamento del Programma pluriennale della formazione professionale relativo agli anni formativi 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023;
- Deliberazione G.P. n. 867 di data 28 maggio 2021 di integrazione del Documento dei criteri e delle modalità di finanziamento delle attività di formazione professionale ad esclusivo finanziamento provinciale applicabile dall’a.f. 2020/21;
- Determinazione del dirigente del Servizio form. prof. form. terziaria e funz. sistema n. 3758 del 14 settembre 2021 “[...] Assegnazione alle Istituzioni formative paritarie delle risorse finanziarie, a titolo di acconto, per l’attuazione dei servizi di formazione professionale e relativi servizi di sostegno rientranti nell’ambito del diritto dovere all’istruzione e alla formazione professionale per l’a.f. 2021/2022. Impegno di euro 14.588.291,00”;
- Certificazione antimafia di data 26 maggio 2021 (in risposta alla nota di richiesta prot. PR_TNUTG_Ingresso_0080290_20201016);
- Verifica dell’inesistenza, per l’importo liquidato, di inadempienze ai sensi dell’art. 48-bis DPR n. 602/73 di data 1° ottobre 2021;

- Liquidazione n. 25935 di data 1° ottobre 2021;
- Durc valido per il pagamento (scadenza 15 ottobre 2021).

Non vi sono state ulteriori richieste istruttorie

Esiti del controllo:

Tenuto conto della documentazione fornita dall'Amministrazione, non sono state riscontrate irregolarità in relazione alle procedure contabili seguite, alla corretta imputazione dell'uscita, alla rispondenza degli importi alla documentazione acquisita nonché alla corretta attribuzione dei codici SIOPE.

18.1.17 Mandato n. 57682

Titolo di spesa oggetto del controllo: n. 57682/2021 del 12 ottobre 2021

Titolo legittimante: art. 106 comma 12 del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture"
- Codice dei contratti pubblici.

Provvedimento: Determinazione del dirigente dell'Unità di missione semplice attuazione dei fondi europei n. 23 del 26 novembre 2020

Ordine di liquidazione: n. 26625 di data 8 ottobre 2021- posta 1000059428

Missione: n. 12 – Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma: 05 – Interventi per le famiglie

Macroaggregato: 104 – Trasferimenti correnti

Capitolo del bilancio PAT: 404204

Descrizione del capitolo: Spese per la concessione di buoni di servizio alle famiglie - cofinanziato UE FSE 2014-2020.

Struttura amministrativa responsabile: I078 UMSE Attuazione dei fondi europei

Codice SIOPE: U.1.04.02.02.999 Altri assegni e sussidi assistenziali

Data esecuzione: 14 ottobre 2021

Importo: euro 166.286,00

Imputazione: Competenza 2021

Descrizione della spesa effettuata con l'ordinativo: acquisto di servizi relativi di manutenzione, sviluppo e assistenza del sistema informatico delle attività a cofinanziamento del Fondo Sociale Europeo (FSE) a supporto tecnico dell'autorità di gestione, causale sul mandato "CIG8531247FB9/CUPC69H20000380001/ FT112/09.09.2021 *

Integr. contratto Performer - supp. inform. Fse";

Documentazione presente in atti:

- Legge provinciale 16 febbraio 2015, n. 2 “Attività della Provincia nell'ambito dell'Unione europea, rapporti interregionali e cooperazione territoriale”(Legge provinciale sull'Europa 2015);
- Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 - Codice dei contratti pubblici - “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;
- Legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 “Legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016”;
- Comunicazione degli estremi identificativi dei conti correnti dedicati ai sensi dell’art. 3 della Legge 136/2010, a firma del legale rappresentante della ditta fornitrice, di data 27 novembre 2014, valido per tutte le commesse affidate dalla Provincia autonoma di Trento;
- Determinazione del dirigente del Servizio Europa n. 82 del 19 giugno 2015, ad oggetto “Autorizzazione all’indizione della gara, mediante procedura aperta, ai sensi dell’art. 55 del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, per l’appalto del servizio di “Manutenzione, sviluppo e assistenza del sistema informatico delle attività a cofinanziamento del Fondo Sociale Europeo” a supporto tecnico dell’Autorità di Gestione del Fondo Sociale Europeo della Provincia autonoma di Trento e del servizio di “Manutenzione, sviluppo e assistenza del sistema informatico dell’Agenzia del Lavoro” a supporto tecnico dell’Agenzia del Lavoro della Provincia autonoma di Trento. Per un importo complessivo presunto di euro 3.520.000,00 = onnicomprensivi (di cui IVA pari a euro 634.754,10)”;
- Nota del Servizio Europa del 13 luglio 2015, prot. 364385, all’Agenzia provinciale per gli appalti e contratti, ad oggetto “Richiesta avvio procedimento d’appalto relativo ai servizi di “Manutenzione, sviluppo e assistenza del sistema informatico delle attività a cofinanziamento del Fondo Sociale Europeo” e del servizio di “Manutenzione, sviluppo e assistenza del sistema informatico dell’Agenzia del Lavoro” a supporto tecnico dell’Agenzia del Lavoro della Provincia autonoma di Trento”. Codice CIG: 6295713AB6-6295716D2F-629572549F”;
- Allegati alla nota del Servizio Europa del 13 luglio 2015, prot. 364385: determinazione del dirigente del Servizio Europa n. 82 del 19 giugno 2015; capitolato tecnico speciale d’appalto e relativo modello per la composizione dell’offerta economica; norme di partecipazione e parametri e criteri di valutazione delle offerte; schema di bando di gara;
- Comunicazione dell’Agenzia provinciale per gli appalti e contratti al Servizio Europa del 21 dicembre 2015, ad oggetto “Bando di gara mediante procedura aperta sopra soglia comunitaria con il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa per l'affidamento del servizio di "Manutenzione, sviluppo e assistenza del sistema informatico delle attività a cofinanziamento del Fondo Sociale Europeo" a supporto tecnico dell'autorità di gestione del Fondo Sociale Europeo della Provincia autonoma di Trento e del servizio di "Manutenzione, sviluppo e assistenza del sistema informatico

dell'Agenzia del lavoro" a supporto tecnico dell'Agenzia del lavoro della Provincia autonoma di Trento – codice CIG: 6295713AB6”;

- Allegato alla Comunicazione dell’Agenzia provinciale per gli appalti e contratti al Servizio Europa del 21 dicembre 2015: nota del 15 dicembre 2015 di pubblicazione del bando di gara;
- Determinazione del dirigente del Servizio Europa n. 192 del 30 novembre 2015, ad oggetto “Modifica della determinazione del dirigente del Servizio Europa n. 82 di data 19 giugno 2015, avente ad oggetto “Autorizzazione all’indizione della gara, mediante procedura aperta, ai sensi dell’art. 55 del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, per l’appalto del servizio di “Manutenzione, sviluppo e assistenza del sistema informatico delle attività a cofinanziamento del Fondo Sociale Europeo” a supporto tecnico dell’Autorità di Gestione del Fondo Sociale Europeo della Provincia autonoma di Trento e del servizio di “Manutenzione, sviluppo e assistenza del sistema informatico dell’Agenzia del Lavoro” a supporto tecnico dell’Agenzia del Lavoro della Provincia autonoma di Trento. Per un importo complessivo presunto di euro 3.520.000,00 = onnicomprensivi (di cui IVA pari a euro 634.754,10)” e successive modificazioni e integrazioni”;
- Comunicazione dell’Agenzia provinciale per gli appalti e contratti al Servizio Europa del 23 novembre 2016 ad oggetto “invio copia contratto di appalto n. di racc. 44284/28306 n. di rep. di data 20/10/2016, relativo al servizio di "manutenzione, sviluppo e assistenza del sistema informatico delle attività a cofinanziamento del Fondo Sociale Europeo" e del servizio di "manutenzione, sviluppo e assistenza del sistema informatico dell'Agenzia del Lavoro". Det.192/2015”;
- Allegati alla comunicazione dell’Agenzia provinciale per gli appalti e contratti al Servizio Europa del 23 novembre 2016:
 - copia conforme del contratto di appalto stipulato in forma digitale n. di racc. 44284/28306 n. di rep. di data 20/10/2016;
 - copia dell'atto di fidejussione presentato dall'impresa aggiudicataria del servizio in oggetto;
 - 1 copia della dichiarazione di regolarità dell'atto di fidejussione;
 - scheda di identificazione del deposito cauzionale;
 - copia della dichiarazione di cui all'art. 1 del D.P.C.M. 11 maggio 1991, n. 187, "Regolamento per il controllo delle composizioni azionarie dei soggetti aggiudicatari di opere pubbliche e per il divieto delle intestazioni fiduciarie, previsto dall'art. 17, comma 3, della legge 19 marzo 1990, n. 55, sulla prevenzione della delinquenza di tipo mafioso" ai fini di quanto previsto dall'art. 2 del medesimo D.P.C.M.;
 - copia dell'offerta presentata dall'impresa aggiudicataria;
 - copia del Documento Unico di Regolarità Contributiva INPS-INAIL (DURC) richiesto per la stipulazione del contratto in oggetto;
 - offerta tecnica;
 - allegato all'offerta tecnica – schemi grafici.
- Determinazione del dirigente del Servizio Europa n. 80 di data 21 giugno 2019, ad oggetto “Autorizzazione alla stipulazione di un atto aggiuntivo al contratto di appalto nr. di raccolta 44284 nr. di repertorio 28306 nr. di pratica 472/FOSE/881-2016 stipulato in data 20 ottobre 2016 con la Società PERFORMER s.r.l. avente ad

oggetto il servizio di "Manutenzione, sviluppo e assistenza del sistema informatico delle attività a cofinanziamento del Fondo Sociale Europeo servizio - a supporto tecnico dell'autorità di gestione del Fondo Sociale Europeo e del servizio di manutenzione, sviluppo e assistenza del sistema informatico dell'Agenzia del Lavoro a supporto tecnico dell'Agenzia del Lavoro della Provincia Autonoma di Trento" - codice CUP C69D15001360001 e C69D15001390001 e il codice CIG n. 794164117”;

- Nota del Servizio Europa – Ufficio Fondo Sociale Europeo del 10 luglio 2019 ad oggetto “rinnovo per ulteriori 24 mesi del contratto di appalto nr. di raccolta 44284 nr. di repertorio 28306 nr. pratica 472/FOSE/881-2016 di data 20 ottobre 2016 relativo ai servizi di “Manutenzione, sviluppo e assistenza del sistema informatico delle attività a cofinanziamento del Fondo Sociale Europeo servizio - a supporto tecnico dell'autorità di gestione del Fondo Sociale Europeo”. Approvazione piano delle attività – Sezione 1 – annualità 2019-2021”, con ricevute di accettazione posta elettronica certificata;
- Determinazione del dirigente del Servizio Europa n. 99 di data 7 agosto 2019, ad oggetto “Modifica della determinazione del Dirigente del Servizio Europa n. 80 di data 21 giugno 2019 avente per oggetto "Autorizzazione alla stipulazione di un atto aggiuntivo al contratto di appalto nr. di raccolta 44284 nr. di repertorio 28306 nr. di pratica 472/FOSE/881- 2016 stipulato in data 20 ottobre 2016 con la Società PERFORMER s.r.l. avente ad oggetto il servizio di "Manutenzione, sviluppo e assistenza del sistema informatico delle attività a cofinanziamento del Fondo Sociale Europeo servizio - a supporto tecnico dell'autorità di gestione del Fondo Sociale Europeo e del servizio di manutenzione, sviluppo e assistenza del sistema informatico dell'Agenzia del Lavoro a supporto tecnico dell'Agenzia del Lavoro della Provincia Autonoma di Trento" - codice CUP C69D15001360001 e C69D15001390001 e il codice CIG n. 794164117A”;
- Comunicazione dell’Agenzia provinciale per gli appalti e contratti al Servizio Europa del 18 ottobre 2019, ad oggetto “Invio copia del terzo atto aggiuntivo, n. di racc. 45856/28629 n. di rep. di data 16.10.2019, relativo al contratto di appalto n. di racc. 44284/28306 n. di rep. di data 20 ottobre 2016 del servizio di manutenzione sviluppo e assistenza sistema informatico di attività a cofinanziamento del FSE e di Agenzia del Lavoro. Det. n. 80/2019”;
- allegati alla comunicazione dell’Agenzia provinciale per gli appalti e contratti al Servizio Europa del 18 ottobre 2019:
 - duplicato del contratto di appalto in oggetto, stipulato in forma digitale, registrato all’Agenzia delle Entrate il 18.10.2019, al n. 10192, Serie 1T;
 - copia dell'atto di fidejussione presentato dall’Impresa aggiudicataria del servizio in oggetto, precisando che l'originale viene inviato al Tesoriere;
 - copia della dichiarazione di regolarità dell'atto di fidejussione;
 - scheda di identificazione del deposito cauzionale;
 - copia della dichiarazione di cui all’art. 1 del D.P.C.M. 11 maggio 1991, n. 187, “Regolamento per il controllo delle composizioni azionarie dei soggetti aggiudicatari di opere pubbliche e per il divieto delle intestazioni fiduciarie, previsto dall’art. 17, comma 3, della legge 19 marzo 1990, n. 55, sulla prevenzione della delinquenza di tipo mafioso” ai fini di quanto previsto dall’art. 2 del medesimo D.P.C.M.;

- copia del Documento Unico di Regolarità Contributiva INPS-INAIL (DURC) richiesto per la stipulazione del contratto in oggetto;
- Determinazione del dirigente dell'Unità di missione semplice attuazione dei fondi europei n. 23 del 26 novembre 2020, ad oggetto "Integrazione, ai sensi dell'art. 106 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 comma 12 e art. 29 della Legge Provinciale 19 luglio 1990, n. 23, del contratto di appalto di nr. di raccolta 45856 nr. di repertorio 28629 nr. di pratica 326/ AGGI/1107-2019 stipulato in data 16 ottobre 2019 relativo al servizio di " Manutenzione, sviluppo e assistenza del sistema informatico delle attività a cofinanziamento del Fondo Sociale Europeo servizio - a supporto tecnico dell'autorità di gestione del Fondo Sociale Europeo" - a supporto tecnico dell'Autorità di Gestione della Provincia autonoma di Trento. Importo totale integrazione di euro 410.188,40 onnicomprensivi (di cui I.V.A. pari a euro 73.968,40). CIG 8531247FB9";
- Comunicazione della ditta appaltatrice del 9 settembre 2021 ad oggetto: "Lettera di Accompagnamento allo Stato di Avanzamento/Prodotto – Quarto atto aggiuntivo Servizio di manutenzione, sviluppo e assistenza del sistema informatico delle attività a cofinanziamento del Fondo Sociale Europeo a supporto tecnico dell'autorità di gestione del Fondo Sociale Europeo della Provincia Autonoma di Trento e del servizio di manutenzione sviluppo e assistenza del sistema informatico dell'Agenzia del Lavoro a supporto tecnico dell'Agenzia del Lavoro della Provincia Autonoma di Trento - sezione N. 1: Supporto tecnico operativo al Sistema Informativo dell'Autorità di Gestione del Fondo Sociale Europeo. (progetto ID 714)"; (evidenza n. 6 nella liquidazione);
- Fattura elettronica n. 112 di data 9 settembre 2021 (evidenza/visto n. 1 nella liquidazione);
- attestazione di regolare esecuzione relativa ai servizi fatturati (visto/evidenza n. 3 nella liquidazione);
- DURC - Documento unico di regolarità contributiva rilasciato in data 21 giugno 2021, scadenza validità 19 ottobre 2021;
- Dichiarazione Agenzia delle Entrate di data 8 ottobre 2021 dell'inesistenza, per l'importo liquidato di euro 321000,00, di inadempienze ai sensi dell'art. 48-bis DPR 602/73 (evidenza n. 4 nella liquidazione);
- Liquidazione n. 26625 e richiesta emissione titolo di spesa capitolo 404204 di data 8 ottobre 2021;
- Lista mandati di pagamento emessi da n. 57679 a n. 57684 di data 12 ottobre 2021 per un importo complessivo di euro 391.620,00, incompleta di due pagine su quattro;
- Comunicazione dell'Agenzia provinciale per gli appalti e contratti all'Unità di missione semplice Attuazione fondi europei, del 21 maggio 2021, ad oggetto "Invio copia IV atto aggiuntivo al contratto di appalto n. di racc. 44284/28306 n. di rep. di data 20 ottobre 2016 del servizio di manutenzione sviluppo e assistenza sistema informatico di attività a cofinanziamento del FSE e di Agenzia del Lavoro. Det. n. 23/2020";
- Allegati alla comunicazione dell'Agenzia provinciale per gli appalti e contratti all'Unità di missione semplice Attuazione fondi europei, del 21 maggio 2021:
 - duplicato del quarto atto aggiuntivo a contratto di appalto stipulato in forma digitale n. di racc. 46577/28773 n. di rep. di data 20 maggio 2021, registrato all'Agenzia delle Entrate il 20 maggio 2021, al n. 12864, Serie 1T; (evidenza/visto n. 2 nella liquidazione);

- copia della dichiarazione di cui all'art. 1 del D.P.C.M. 11 maggio 1991, n. 187, "Regolamento per il controllo delle composizioni azionarie dei soggetti aggiudicatari di opere pubbliche e per il divieto delle intestazioni fiduciarie, previsto dall'art. 17, comma 3, della legge 19 marzo 1990, n. 55, sulla prevenzione della delinquenza di tipo mafioso" ai fini di quanto previsto dall'art. 2 del medesimo D.P.C.M.;
- copia del Documento Unico di Regolarità Contributiva INPS-INAIL (DURC) richiesto per la stipulazione del contratto in oggetto;

La liquidazione, inoltre, riporta le seguenti evidenze:

1. fattura oggetto del presente pagamento
2. contratto n. 46577 di data 20/05/2021
3. attestazione del funzionario incaricato in ordine alla regolare esecuzione
4. comunicazione del soggetto competente dell'inesistenza, per l'importo liquidato, di inadempienze ai sensi art. 48bis D.P.R. 602/73 n. 1342955 di data 08/10/2021
5. relazione illustrativa del lavoro svolto di data 09/09/2021
6. stato di avanzamento lavori n. PR. 657009 di data 09/09/2021

Richieste istruttorie supplementari:

È stato chiesto di:

- chiarire l'incongruenza tra il codice SIOPE riportato sul mandato (in particolare, il codice SIOPE attribuito è "U.1.04.02.02.999", che, nel glossario, viene descritto come "Altri assegni e sussidi assistenziali") e la natura economica della spesa sostenuta.

Il mandato è, infatti, relativo al pagamento del servizio di manutenzione, sviluppo e assistenza del sistema informatico delle attività a cofinanziamento del Fondo Sociale Europeo.

Il codice SIOPE attribuito al mandato, invece, non si riferisce al pagamento di interventi assistenziali sotto il livello dei trasferimenti a famiglie.

Si rileva, al riguardo, che la Provincia registra, sul codice SIOPE "1.04.02.02.999 Altri assegni e sussidi assistenziali", pagamenti, nel 2021, per un totale di euro 3.511.517,15 (fonte prospetti periodici siope.it). Il pagamento della fattura n. 112 del 9.9.2021, per un importo complessivo di euro 391.620,00, compreso IVA, rappresenta l'11,15% di tutti gli importi imputati a tale codifica SIOPE. Sembra, pertanto, che più del 10 % dei pagamenti attribuiti a tale codice SIOPE presentino errori di codifica.

Ulteriori informazioni fornite a seguito di supplemento istruttorio/Documentazione presentata dopo supplemento istruttorio:

La Provincia ha corrisposto, affermando che "La posizione finanziaria 404204 sulla quale è stato creato l'impegno e predisposta la liquidazione è coerentemente attribuita al codice SIOPE "U.1.04.02.02.999" descritto come "Altri assegni e sussidi assistenziali". Infatti tale posizione finanziaria viene utilizzata per finanziare le graduatorie relative allo strumento Buoni di Servizio, strumento di sostegno alle famiglie. Inoltre, in quanto attività strettamente funzionale e necessaria, su tale posizione, vi ha trovato collocazione anche l'integrazione del servizio di "Manutenzione, sviluppo e assistenza del sistema informatico delle attività a cofinanziamento del Fondo Sociale Europeo" (propria determinazione n. 23 dd. 26

novembre 2020) affidato a Performer s.r.l. poiché nello specifico, considerando anche il periodo di restrizioni legate al Covid, si era rilevata la necessità, sempre nell'ambito dello strumento "Buoni di Servizio", di: - dematerializzare tutte le richieste di adesione e iscrizione alle attività a cofinanziamento del Fondo Sociale Europeo relative allo strumento Buoni di Servizio attraverso l'utilizzo di modalità di sottoscrizione on line tramite codice OTP (One Time Password) in relazione alle problematiche legate alla pandemia dovuta al virus COVID-19; - dematerializzare tutte le richieste di accreditamento da parte dei Soggetti Gestori dei servizi conciliativi rientranti nello strumento Buoni di Servizio, attraverso l'utilizzo di modalità di sottoscrizione on line tramite codice OTP (One Time Password); - dematerializzare i PES (progetti di erogazione del servizio) relativi allo strumento Buoni di Servizio e contestuale creazione di una procedura on line di modifica degli stessi direttamente accessibile alla madre richiedente; - modificare il sistema gestionale dei pagamenti relativo allo strumento Buoni di Servizio prevedendo la generazione automatica della nota di avvallo del pagamento riportante le posizioni di impegno, relative a ciascun Buono di Servizio allegato al verbale di verifica rendicontale generato dalla Struttura Ad Personam."

Esiti del controllo:

Tenuto conto della documentazione fornita dall'Amministrazione, non sono state riscontrate irregolarità in relazione alle procedure contabili seguite, alla corretta imputazione dell'uscita, alla rispondenza degli importi alla documentazione acquisita. Tuttavia, restano forti perplessità sulla corretta attribuzione del codice SIOPE.

18.1.18 Mandato n. 60093

Titolo di spesa oggetto del controllo: n. 60093/2021 del 25 ottobre 2021

Titolo legittimante:

- Art. 13, l.p. 3 ottobre 2007, n. 15, "Disciplina delle attività culturali";

Provvedimento:

- determinazione del Dirigente del Servizio attività e produzione culturale n. 3289 di data 31 agosto 2021.

Ordine di liquidazione: n. 27812 del 21 ottobre 2021 – posta 1000062018

Missione: n. 05 – Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali

Programma: 02 – Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

Macroaggregato: 104 – Trasferimenti correnti

Capitolo del bilancio PAT: 351050

Descrizione del capitolo: spesa per la concessione di contributi per la realizzazione di attività culturali nel Trentino.

Struttura amministrativa responsabile: S022 Servizio attività culturali e produzione culturale

Codice SIOPE: 1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private

Data esecuzione: 27 ottobre 2021

Importo: euro 11.700,00

Imputazione: Competenza 2021

Descrizione della spesa effettuata con l'ordinativo: saldo contributo straordinario l.p. n. 15/2007-art. 13, relativo a eventi straordinari del primo e secondo trimestre 2021 (pratica n. 18 della tabella allegata alla determina n. 3289/2021).

Documentazione presentata:

- l.p. 3 ottobre 2007, n. 15 “Disciplina delle attività culturali”;
- domanda di contributo firmata dal legale rappresentante della Serendipity snc di Marta Brazzo e Cinzia Zandonai in data 3 marzo 2021 completa degli allegati previsti (in particolare scheda descrittiva dell’iniziativa denominata “Rovereto Vintage Festival” in programma dal 9 al 11 luglio 2021 a Rovereto, nonché preventivo di spesa e piano di finanziamento, con indicazione della spesa di euro 33.950,00, coperte da entrate per euro 22.250,00 , con un disavanzo di euro 11.700,00);
- comunicazione di data 18 marzo 2021 del Servizio attività culturali al legale rappresentante di Serendipity Snc di Marta Brazzo e Cinzia Zandonai avente ad oggetto: *L.P. 3 ottobre 2007, n. 15 "Disciplina delle attività culturali", art. 13. Domanda di contributo straordinario per l'esercizio finanziario 2021. Pratica n. 18 (da citare sempre nella corrispondenza). Comunicazione di inizio del procedimento.*
- documentazione aggiornata trasmessa in allegato a posta certificata di data 26 aprile 2021 (programma dell’iniziativa e bilancio);
- documentazione integrativa trasmessa in allegato alla posta certificata di data 30 giugno 2021;
- determinazione del Dirigente del Servizio attività e produzione culturale n. 3289 di data 31 agosto 2021 *“Legge provinciale 3 ottobre 2007, n.15, (Disciplina delle attività culturali), art. 13. Approvazione della graduatoria e concessione dei contributi per la realizzazione di eventi straordinari del primo e secondo trimestre 2021 (euro 645.752,82).”;*
- comunicazione di data 20 settembre 2021 del Servizio attività culturali al legale rappresentante di Serendipity Snc di Marta Brazzo e Cinzia Zandonai avente ad oggetto: *L.P. 3 ottobre 2007, n. 15 "Disciplina delle attività culturali", art. 13. Domanda di contributo straordinario esercizio finanziario 2021. Pratica n. 18 (da citare sempre nella corrispondenza). Concessione del contributo.”* Con indicazione del termine per la rendicontazione (31 dicembre 2021) e con allegata scheda relativa alla spesa finanziata.
- domanda di erogazione del saldo di data 23 settembre 2021 completa di allegati secondo i modelli certificati ai sensi dell’art. 9, comma 4 della l.p. 23/1992 e approvati con determinazione del dirigente del Servizio Attività culturali n. 153 di data 24/10/2018 (informativa ex artt. 13 e 14 del regolamento UE n. 679 del 2016, relazione attività realizzata, relazione tecnica, regime fiscale sulla ritenuta d’acconto, rendiconto);
- dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai fini dell’acquisizione d’ufficio del DURC di data 23 settembre 2021;
- dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà degli amministratori del soggetto richiedente la qualificazione (art. 47 d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445) di data 23 settembre 2021;
- dichiarazione Agenzia delle Entrate di data 20 ottobre 2021 dell’inesistenza, per l’importo liquidato di euro 11.232,00, di inadempienze ai sensi dell’art. 48-bis DPR 602/73;
- liquidazione n. 27812 di data 21 ottobre 2021;
- deliberazione della Giunta provinciale n. 2046 di data 26 novembre 2021 *“Legge provinciale 3 ottobre 2007, n. 15 (Disciplina delle attività culturali) e ss.mm. e legge provinciale 25 luglio 2002 n. 9 art. 6. Modifica dei "Criteri e modalità per la concessione delle agevolazioni economiche a sostegno delle attività culturali di rilievo provinciale e delle*

attività che prevedono l'utilizzo della musica per finalità rieducative nei confronti dei soggetti affetti da handicap" approvati in forma di testo coordinato con deliberazione della Giunta provinciale n. 2186 del 9 dicembre 2014, e successive modificazioni. Approvazione nuovo testo coordinato.";

Nelle evidenze del mandato, si dichiara in particolare che l'intervento non è soggetto agli adempimenti previsti dal registro nazionale aiuti - art. 52 della l. 234/2012, come peraltro indicato nella determina n. 3289 del 31 agosto 2021 al punto 9.

Richieste istruttorie supplementari:

È stato rilevato che il rendiconto presentato non riporta la specifica richiesta nel modulo di rendicontazione in relazione alla voce "altre spese", pari a euro 4.204,00 (l'importo rendicontato per altre spese risulta, infatti, superiore a quello preventivato, pari a euro 2.100,00 e non distinto in: occupazione suolo pubblico e modulistica comune (euro 750,00 preventivato) e allacci provvisori Trenta spa (euro 1.350,00 preventivato). È stato chiesto di confermare che la determinazione del Dirigente del Servizio Attività e Produzione Culturale n. 3289 del 31 agosto 2021, richiamata nella sezione dei dati generali del mandato, corrisponde al file trasmesso e denominato "533192892_0000687934-2021-S022-00186-PR-002", che riporta, invece, il numero 2021-S022-00186 e di chiarire le ragioni della differente numerazione nel caso si tratti dello stesso documento, mentre, in caso contrario, di trasmettere la determinazione del Dirigente del Servizio Agricoltura n. 3289 di data 31 agosto 2021.

Ulteriori informazioni fornite a seguito di supplemento istruttorio (nota PAT prot. Corte n. 611 del 12 aprile 2022):

La Provincia ha premesso che è prevista la possibilità, in sede di consuntivo, la compensazione tra i diversi importi delle tipologie di spesa ammesse a finanziamento, qualora possa essere riconosciuto il sostanziale raggiungimento degli obiettivi oggetto dell'intervento contributivo (deliberazione n. 2046 del 26 novembre 2021 -art. 8). Con riferimento alla domanda di contributo per eventi straordinari, la Provincia ha specificato che: "- per quanto riguarda gli importi di euro 750,00 per "occupazione suolo pubblico e modulistica Comune" e di euro 1.350,00 per "allacci provvisori Trenta Spa" inseriti alla voce "altro" del preventivo di spesa, essendo attinenti agli allestimenti, in sede di rendicontazione sono stati inseriti all'interno della voce "spese di allestimento"; - in fase di rendicontazione, è stato indicato nell'apposito modulo (allegato 7) alla voce di spesa "altro" l'importo di euro 4.204,00. Con nota di data 04/10/2021, acquisita a prot. PAT/RFS022 n. 720447 del 05/10/2021, il beneficiario ha precisato che tale importo è relativo alle spese sostenute per i protocolli Covid-19 e piani di sicurezza obbligatori. Al riguardo si rappresenta che tale importo è stato considerato ammissibile in base all'art. 16bis, comma 4 della legge provinciale 23 marzo 2020, n. 2 che recita: " Per eventi, iniziative e manifestazioni di carattere culturale ammesse a finanziamento negli anni 2020 e 2021, anche nel caso di riprogrammazione, la Provincia, nei limiti del contributo concesso, può considerare tra le spese ammissibili anche le spese riconducibili alla riprogrammazione e quelle sostenute per garantire l'applicazione dei protocolli per il contenimento della diffusione del Covid-19"."

Esiti del controllo:

Tenuto conto della documentazione fornita dall'Amministrazione, non sono state riscontrate gravi irregolarità, in relazione alle procedure contabili seguite, alla corretta imputazione dell'uscita, alla rispondenza degli importi alla documentazione acquisita, nonché alla corretta attribuzione dei codici SIOPE.

18.1.19 Mandato n. 75425

Titolo di spesa oggetto del controllo: n. 75425/2021 del 9 dicembre 2021

Titolo legittimante: art. 32, comma 2, l.p. 28 marzo 2003, n. 4 "Legge provinciale sull'agricoltura".

Provvedimento: Determinazione del Dirigente del Servizio Agricoltura n. 5735 del 5 novembre 2021.

Ordine di liquidazione: n. 32080 di data 30 novembre 2021 – posta 1000075945

Missione: n. 16 – Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

Programma: 01 – Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare

Macroaggregato: 104 – Trasferimenti correnti

Capitolo del bilancio PAT: 506000-001

Descrizione del capitolo: Spesa per la concessione di contributi per le spese relative alla qualità delle produzioni agroalimentari e per le spese di gestione e di avviamento delle cooperative e consorzi, nonché per interventi per la valorizzazione e la certificazione delle produzioni agroalimentari. Art. 001 – Interventi per l'avviamento ed il funzionamento di forme associative, nonché per l'assistenza tecnica dei Consorzi di miglioramento fondiario.

Struttura amministrativa responsabile: S164 Servizio agricoltura

Codice SIOPE: 1.04.03.99.999 – Trasferimenti correnti ad altre imprese

Data esecuzione: 13 dicembre 2021

Importo: euro 331,80

Imputazione: Competenza 2021

Descrizione della spesa effettuata con l'ordinativo: acconto contributo a Consorzio irriguo di Fraveggio.

Documentazione presente in atti:

- legge provinciale 28 marzo 2003, n. 4 "Legge provinciale sull'agricoltura";
- deliberazione della Giunta provinciale n. 2114 di data 7 dicembre 2017 avente ad oggetto: "Criteri attuativi dell'articolo 32, comma 2 della Legge provinciale 28 marzo 2003, n. 4 relativi alle agevolazioni concesse per le attività di assistenza tecnico-amministrativa ai consorzi di miglioramento fondiario";
- nota del 16 settembre 2021 (prot. Pat n. 695595 di data 24-09-2021) con cui COMIFO trasmette alla Pat la documentazione per l'ottenimento dei benefici previsti dalla l.p. 28 marzo 2003 n. 4, art. 32, c. 2 con allegati:
 - domanda e informativa beneficiario per liquidazione acconti;
 - nota di richiesta dell'erogazione dell'acconto per l'anno 2021 nella misura massima del 50% del contributo concesso;
 - bilancio preventivo 2021 COMIFO e relazione del Consiglio di amministrazione;
 - programma annuale COMIFO delle assistenze con distinzione per tipologia di assistenza del numero presunto di soggetti beneficiari e relativa spesa;

- dichiarazione che i contributi erogati a favore dei consorzi irrigui e di miglioramento fondiario non sono soggetti a ritenuta fiscale in quanto non svolgono attività commerciale nemmeno in via occasionale;
- spesa preventivata per ciascun Consorzio;
- riepilogo assistenze erogate per ciascun Consorzio;
- relazioni sull'attività già svolta nel 2021 dal servizio gestione gare di appalto, dall'assistenza fiscale, dall'assistenza in materia di gestione delle acque in concessione, dall'assistenza informatica, dal servizio gestione informatizzata dati territoriali, elaborazione catastini, dal servizio assistenza per la stipula di contratti di fornitura di corrente elettrica, dal servizio assistenza legale e dal servizio sicurezza sul lavoro;
- visura Registro nazionale aiuti VERCOR 13907947 - codice di aiuto RNA-CAR n. 1473;
- visura Registro nazionale aiuti - aiuti *de minimis* VERCOR 13908181 (codice CAR 1473);
- comunicazione variazione coordinate bancarie da Federazione provinciale dei COMIFO;
- verbale amministrativo di concessione del contributo e liquidazione dell'acconto rilasciato dal Servizio Agricoltura in data 2 novembre 2021 con elenco allegato;
- prospetto aiuto confermato COR 6229046_RNA;
- determinazione del Dirigente del Servizio Agricoltura n. 5735 di data 5 novembre 2021 *"Legge provinciale 28 marzo 2003 n. 4 articolo 32, comma 2 "Legge provinciale sull'agricoltura". Concessione del contributo, in regime de minimis (Reg. UE 1407/2013), ai Consorzi Irrigui e di Miglioramento Fondiario per l'importo complessivo di euro 350.000,00.= per le attività di assistenza tecnico-amministrativa per l'anno 2021"*;
- liquidazione n. 32080 di data 30 novembre 2021 con 43 poste di liquidazione per complessivi euro 38.677,30) ed estratto della liquidazione del mandato n. 75425 con allegato elenco consorzi beneficiari dell'acconto del contributo.

Nelle evidenze della liquidazione, si dichiara che *"I codici concessione RNA-COR riferiti ad ogni Consorzio beneficiario sono riportati in allegato alla presente liquidazione"*.

Richieste istruttorie supplementari:

È stato chiesto di:

- trasmettere il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità al momento del pagamento e la comunicazione del soggetto competente dell'inesistenza, per l'importo liquidato, di inadempienze ai sensi dell'art. 48-bis del DPR n. 602/1973, intestati alla Federazione provinciale dei Consorzi irrigui e di miglioramento fondiario soc. coop. cons. (beneficiario) e al Consorzio Irriguo di Fraveggio (creditore effettivo);
- confermare che la determinazione del Dirigente del Servizio Agricoltura n. 5735 di data 5 novembre 2021, richiamata nella sezione dei dati generali del mandato, corrisponde al file trasmesso e denominato *"547236560_0000690031-2021-S164-01004-PR-001"*, che riporta, invece, il numero 2021-S164-01004. Se si tratta dello stesso documento, chiarire le ragioni della differente numerazione; in caso contrario, trasmettere la determinazione del Dirigente del Servizio Agricoltura n. 5735 di data 5 novembre 2021.

Ulteriori informazioni fornite a seguito di supplemento istruttorio:

- Sulla mancata trasmissione del Durc l'Amministrazione ha ribadito che "in relazione alle erogazioni di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici di qualunque genere il comma 8 bis dell'articolo 31 del DL 69/2013 non ha natura dispositiva diretta, ma rinvia ad altre disposizioni l'individuazione delle fattispecie per le quali è richiesta l'acquisizione del DURC. Al riguardo si segnala l'art. 1, comma 553 della L. 266/2005 relativo alle sovvenzioni comunitarie per gli investimenti delle imprese";
- Sulla mancata verifica dell'inesistenza di inadempienze prevista dall'art. 48-bis del DPR n. 602/1973, la Provincia ha rappresentato che, essendo l'importo del pagamento inferiore a euro cinquemila, tale verifica non è richiesta;
- Sulla numerazione delle determinazioni è stato comunicato che "è già in fase di implementazione la procedura informatica che permetterà, anche entrando nel singolo provvedimento, di visualizzare il numero progressivo dello stesso e la data di adozione recuperandoli da Pitre, oltre al codice di riferimento della struttura e al numero provvisorio attribuito da Sap già ad oggi visibili".

Esiti del controllo:

Tenuto conto della documentazione fornita dall'Amministrazione, non sono state riscontrate irregolarità in relazione alle procedure contabili seguite, alla corretta imputazione dell'uscita, alla rispondenza degli importi alla documentazione acquisita nonché alla corretta attribuzione dei codici SIOPE. Per quanto concerne la trasmissione del DURC si rimanda a quanto riportato nelle conclusioni.

18.1.20 Mandato n. 78451

Titolo di spesa oggetto del controllo: n. 78451/2021 del 15 dicembre 2021

Titolo legittimante: art. 1, l.p. 21 aprile 1986, n. 11 "Partecipazione della Provincia autonoma di Trento alla società di gestione degli aeroporti di Verona-Villafranca e di Trento"

Provvedimento: Deliberazione della Giunta provinciale n. 1979 di data 19 novembre 2021

Ordine di liquidazione: n. 34015 di data 15 dicembre 2021 – posta 1000082236

Missione: 01 – Servizi istituzionali, generali e di missione

Programma: 03 – Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato

Macroaggregato: 301 – Acquisizione di attività finanziaria

Capitolo del bilancio PAT: 615930

Descrizione del capitolo: Spesa per l'acquisto di quote di partecipazioni non rilevanti ai fini del controllo di società già partecipate dalla Provincia

Struttura amministrativa responsabile: D338P Dipartimento territorio e trasporti, ambiente, energia, cooperazione

Codice SIOPE: 3.01.01.03.002 - Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale in altre imprese partecipate

Data esecuzione: 16 dicembre 2021

Importo: euro 49.803,80

Imputazione: Competenza 2021

Descrizione della spesa effettuata con l'ordinativo: Acquisto azioni Aeroporto Catullo

Documentazione presente in atti:

- Estratto della l.p. 21 aprile 1986, n. 11 (art. 1-3);
- Deliberazione della Giunta provinciale n. 1979 di data 19 novembre 2021 “Acquisizione azioni Aeroporto Valerio Catullo di Verona-Villafranca s.p.a. dalla società Aerogest s.r.l. in liquidazione”;
- Liquidazione n. 34015 di data 15 dicembre 2021;
- Nota prot. PAT n. 878710 del 3 dicembre 2021 (pec di pari data) con il prospetto riassuntivo della cessione e le coordinate bancarie per effettuare il versamento ai fini dell’acquisizione delle azioni.

Richieste istruttorie supplementari:

È stato chiesto di:

- Chiarire le ragioni per le quali, nell’atto di liquidazione n. 34015 del 15 dicembre 2021, si dichiara che “il pagamento non è soggetto a verifica dell’inesistenza di inadempienze ai sensi dell’art. 48-bis DPR n. 602/73 in base al d.l. n. 34/2020”, essendo spirato il 31 agosto 2021 il termine di sospensione previsto dall’art. 68 del d.l. n. 18/2020. Nel caso in cui la verifica dell’inesistenza di inadempienze sia stata effettuata, trasmettere una copia dell’esito.
- Chiarire le ragioni della sottoscrizione dell’aumento di capitale dell’Aeroporto Valerio Catullo s.p.a., giusta deliberazione della Giunta provinciale n. 1979 del 19 novembre 2021, con particolare riguardo a quanto disposto dall’art. 14 del d.lgs. n. 175/2016 e dall’art. 24, comma 3, della l.p. n. 27/2010.
- Inviare copia della deliberazione della Giunta provinciale n. 940 del 9 giugno 2014, della perizia per l’aumento di capitale, del piano di risanamento industriale dell’Aeroporto Catullo s.p.a. nonché di ogni altro eventuale documento in ragione del quale la Provincia autonoma di Trento ha ritenuto «apprezzabile» la sottoscrizione dell’aumento di capitale sociale della suddetta società.

Ulteriori informazioni fornite a seguito di supplemento istruttorio/Documentazione presentata dopo supplemento istruttorio:

- Verifica dell’inesistenza di inadempienze del 6 dicembre 2021;
- Deliberazione della Giunta provinciale n. 940 del 9 giugno 2014;
- Piano di risanamento industriale 2021-2030 dell’Aeroporto V. Catullo proposto dal CdA in data 28 aprile 2021;
- Relazione/perizia sul piano di risanamento industriale del professionista incaricato, sempre datata 28 aprile 2021;
- Documento di valutazione di Mediobanca sempre datato 28 aprile 2021.

Esiti del controllo:

Tenuto conto della documentazione fornita dall'Amministrazione, non sono state riscontrate irregolarità in relazione alle procedure contabili seguite, alla corretta imputazione dell'uscita, alla rispondenza degli importi alla documentazione acquisita nonché alla corretta attribuzione dei codici SIOPE.

18.2 Conclusioni

Conclusivamente, con riferimento ai mandati di pagamento di cui innanzi, l'esame dei dati non ha evidenziato gravi irregolarità, in relazione ai profili delle procedure contabili seguite, della classificazione economica, della corretta imputazione dell'uscita, della rispondenza degli importi alla documentazione acquisita, della corretta attribuzione dei codici SIOPE.

È stato riscontrato, inoltre, che le determinazioni emesse nel corso del 2021 e trasmesse a corredo della documentazione giustificativa di mandati e reversali riportano una numerazione diversa rispetto a quella citata nei documenti di pagamento e di incasso.

L'Amministrazione, chiamata a motivare tale mancata corrispondenza, ha riferito che¹⁰⁵⁶, a partire dalla metà del 2021, i Dirigenti della Provincia firmano le determinazioni adottate esclusivamente in modalità telematica, con firma digitale, secondo un nuovo modello organizzativo, che prevede la digitalizzazione del flusso documentale sfruttando le potenzialità del sistema Pitre, ove viene conservato l'originale del documento.

L'Amministrazione, inoltre, ha rappresentato che è in fase di implementazione la procedura informatica che consentirà di visualizzare sul singolo provvedimento il numero progressivo e la data di adozione dello stesso recuperandoli da Pitre, oltre al codice della struttura e al numero provvisorio attribuito da Sap, già visibili oggi.

Peraltro, come già rilevato lo scorso anno e nonostante quanto ribadito dalla Provincia in relazione alla circostanza che *“il comma 8 bis dell'articolo 31 del DL 69/2013 non ha natura dispositiva diretta, ma rinvia ad altre disposizioni l'individuazione delle fattispecie per le quali è richiesta l'acquisizione del DURC”*, desta perplessità la mancata acquisizione da parte della Provincia, nei procedimenti di erogazione di contributi agli investimenti delle imprese, del documento unico di regolarità contributiva (DURC), anche alla luce del riferimento, di cui all'art. 31, c. 8-bis, del d.l. n. 69/201, alle *“erogazioni di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici di qualunque genere”*.

Al riguardo, la Provincia ha ribadito di ritenere che, in base alla normativa vigente, l'acquisizione del DURC non sia prescritta per tutte le erogazioni di contributi alle imprese, ma che sia necessaria solo per quelle che utilizzano fondi UE e che la correttezza contributiva sia strettamente legata alle procedure di appalto e concessioni, *“genere nel quale non rientrano gli affidamenti in house”*.

¹⁰⁵⁶ Nota prot. PAT n. 188071 del 16 marzo 2022.

Le considerazioni della Provincia non valgono a superare le perplessità innanzi espresse e argomentate, che, pertanto, si ribadiscono.

È auspicabile, quindi, che la Provincia implementi i controlli necessari, anche sotto il profilo della regolarità contributiva del richiedente.

18.3 Reversali

In merito ai 15 ordinativi di incasso estratti sono stati richiesti i seguenti documenti:

- reversale;
- provvedimento di accertamento;
- normativa di riferimento;
- fattura;
- altra documentazione presente in fascicolo a giustificazione dell'entrata.

Le verifiche hanno riguardato l'esistenza, il contenuto e la pertinenza all'esercizio di riferimento dell'atto che costituisce il titolo giuridico dell'entrata; la conformità del credito al titolo giuridico; l'esistenza e la pertinenza dell'iscrizione al capitolo dell'entrata; la congruità della classificazione del capitolo d'entrata per titoli e tipologie del bilancio; l'esistenza dei previsti presupposti per la permanenza del credito (ad esempio, rispetto dei termini previsti per lo svolgimento di determinate attività); l'esistenza di riscossioni in conto residui e/o in conto competenza, con contestuale verifica della corretta assegnazione al titolo del codice gestionale; l'osservanza delle disposizioni di cui al d.lgs. n. 118/2011.

Con riferimento al quadro normativo di cui al d.lgs. n. 118/2011, i controlli effettuati hanno avuto ad oggetto la regolarità del procedimento contabile ed in modo particolare le seguenti fasi di gestione delle entrate:

- Art. 44 "Classificazione delle entrate"
- Art. 52 "La gestione delle entrate e delle spese"
- Art. 53 "Accertamenti"
- Art. 54 "La riscossione"
- Art. 55 "Il versamento".

In linea generale, in risposta all'approfondimento istruttorio, la Provincia, in merito al rispetto del punto 4 dell'allegato 4/2 del d.lgs. n. 118 del 2011, ha rappresentato, come per la parifica 2020, che: *"Il Servizio Entrate, finanza e credito deve svolgere una molteplicità di attività, per la predisposizione dei documenti contabili della Provincia (bilancio di previsione, assestamento, altre variazioni di bilancio approvate con legge o con atto amministrativo, riaccertamento ordinario dei residui, rendiconto), per la promozione delle entrate (solleciti, iscrizioni a ruolo, ecc.), per il controllo dei provvedimenti e degli atti di accertamento delle entrate, per*

il rimborso di somme indebitamente percepite, per l'attivazione della nuova modalità di pagamento PagoPa, che in base alla normativa vigente devono essere effettuate entro termini prestabiliti.

Nell'ambito di tali molteplici attività, tenuto conto delle risorse disponibili nell'organico del Servizio, è necessario attribuire priorità a tutte le attività che prevedono termini a pena di decadenza o prescrizione delle entrate, che riguardano rapporti con utenti esterni o che attengono ad attività istituzionali. Viene comunque garantita la contabilizzazione di tutti gli incassi entro il termine per l'approvazione del rendiconto.”¹⁰⁵⁷.

Di seguito si riassume, per ciascun ordinativo di incasso, quanto rilevato in sede di attività di controllo.

18.3.1 Reversale n. 2296

Titolo di riscossione oggetto del controllo: n. 2296/2021 del 28 gennaio 2021

Titolo legittimante:

- art. 66, legge provinciale di data 14 settembre 1979, n. 7 “Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Provincia autonoma di Trento - Legge provinciale di contabilità”

Provvedimento:

- Deliberazione della Giunta provinciale n. 3210 di data 23 dicembre 2002

Titolo: n. 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro

Tipologia: 90100 - Entrate per partite di giro

Categoria: 9019900 Altre entrate per partite di giro

Capitolo del bilancio PAT: 693950

Descrizione del capitolo: Rimborso delle anticipazioni per i servizi di economato provinciali

Struttura amministrativa responsabile: S015 Servizio Bilancio e ragioneria

Codice SIOPE: E.9.01.99.03.001 Rimborso di fondi economali e carte aziendali

Data regolarizzazione (reversale): 29 gennaio 2021

Importo: euro 1.100.000,00

Versante: Moser Maria Incaricato Cassa Economato Centrale Cec

Imputazione: Residui 2020

Descrizione dell'entrata riferita all'ordinativo: “Accertamento per anticipazioni fondi economali”

Documentazione presentata:

- legge provinciale di data 14 settembre 1979, n. 7 “Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Provincia autonoma di Trento - Legge provinciale di contabilità
- Decreto del Presidente della Giunta Provinciale 10 luglio 2000, n. 16-34/Leg Modificazioni al D.P.G.P. 20 novembre 1992, n. 17-70/Leg. , concernente la disciplina della spesa provinciale tramite i servizi di cassa ed economato;

¹⁰⁵⁷ Nota prot. PAT n. 188071 del 16 marzo 2022.

- Deliberazione della Giunta provinciale n. 3210 di data 23 dicembre 2002 avente ad oggetto: “Rideterminazione dei fondi cassa da assegnare, a partire dall’anno 2003, ai veri servizi economici. (Impegno di euro 1.142.000,00)”;
- liquidazione n. 2028 e richiesta emissione titolo di spesa capitolo 993950
- Bolletta di incasso n 302296 del 29 gennaio 2021, tipo movimento “Accertamento per anticipazioni fondi economici”.

Richieste istruttorie supplementari:

Non sono state avanzate richieste per questa reversale.

Esiti del controllo:

Tenuto conto della documentazione fornita dall’Amministrazione, non sono state riscontrate irregolarità in relazione alle procedure contabili seguite, alla corretta imputazione dell’entrata, alla corrispondenza degli importi alla documentazione acquisita nonché alla corretta attribuzione dei codici SIOPE.

18.3.2 Reversale n. 7539

Titolo di riscossione oggetto del controllo: n. 7539/2021 del 26 febbraio 2021

Titolo legittimante:

- art. 4, l.p. 11 settembre 1998, n. 10 “Misure collegate con l’assestamento del bilancio per l’anno 1998”;
- DPGP 21 dicembre 1998, n. 92/114 “Regolamento di esecuzione dell’articolo 4, comma 3, della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10, concernente “Disciplina della tassa automobilistica provinciale”;
- contratto di servizio stipulato tra la Provincia e Trentino Riscossioni, n. racc. 46172 di data 8 giugno 2020.

Titolo: n. 1 – Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

Tipologia: n. 10101 – Imposte, tasse e proventi assimilati

Categoria: 1010150 – Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)

Capitolo del bilancio PAT: 114000

Descrizione del capitolo: Tasse provinciali automobilistiche, ivi inclusi oneri, interessi e sanzioni

Struttura amministrativa responsabile: S016 Servizio entrate, finanza e credito

Codice SIOPE: 1.01.01.50.001 (Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica) riscosse a seguito dell’attività ordinaria di gestione)

Data regolarizzazione (reversale): 1 marzo 2021

Importo: euro 6.858.272,66

Versante: Trentino Riscossioni s.p.a.

Imputazione: Competenza 2021

Descrizione dell’entrata riferita all’ordinativo: Riversamento riscossioni – bollo auto – 1° decade febbraio 2021

Documentazione presentata:

- art. 4 “Istituzione della tassa automobilistica provinciale”, l.p. 11 settembre 1988, n. 10;
- contratto di servizio stipulato tra la Provincia e Trentino Riscossioni, n. racc. 46172 di data 8 giugno 2020;

- prospetto di Trentino Riscossioni indirizzato alla Provincia del riversamento del 20 febbraio 2021 per emissione tributo (dati aggiornati al 27 febbraio 2021) (stampa del 28 febbraio 2021 priva di firma)
- bolletta n. 11570 del 22 febbraio 2021, per euro 6.858.272,66.

Richieste istruttorie supplementari:

È stato chiesto di trasmettere il prospetto di Trentino Riscossioni, indirizzato alla Provincia, del riversamento del 20 febbraio 2021 per emissione tributo, completo di firma e la parte del rendiconto annuale, messo a disposizione della società, ai sensi del comma 2 dell'art. 11 del contratto di servizio, che indica la corrispondenza tra somme riscosse e somme riversate alla Provincia per l'importo della reversale.

Ulteriori informazioni fornite a seguito di supplemento istruttorio (nota PAT prot. Corte n. 611 del 12 aprile 2022):

La Provincia ha precisato che: *"il prospetto dei riversamenti viene estratto direttamente dalla piattaforma on-line Risconet (<https://www.servizi.trentinoriscossionispa.it/risconet2>) che rappresenta il servizio di rendicontazione agli enti gestito da Trentino Riscossioni Spa. L'accesso al portale avviene mediante credenziali rilasciate direttamente dalla Società al personale provinciale incaricato dei controlli. La Società, pertanto, non invia prospetti firmati dei riversamenti periodici;"* ed ha inviato l'estratto dal conto giudiziale di Trentino Riscossioni Spa dal quale risulta la corrispondenza tra le somme riscosse dalla società e le somme riversate dalla stessa alla Provincia relative alla reversale in esame.

Esiti del controllo:

Tenuto conto della documentazione fornita dall'Amministrazione, non sono state riscontrate irregolarità, in relazione alle procedure contabili seguite, alla corretta imputazione dell'entrata, alla corrispondenza degli importi alla documentazione acquisita, nonché alla corretta attribuzione dei codici SIOPE.

18.3.3 Reversale n. 8778

Titolo di riscossione oggetto del controllo: n. 8778/2021 del 4 marzo 2021

Titolo legittimante: art. 2, c. 110, l. 23 dicembre 2009, n. 191 *"Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010);*

Titolo: n. 3 – Entrate extratributarie

Tipologia: n. 05 – rimborsi e altre entrate correnti

Categoria: 99 – altre entrate correnti n.a.c.

Capitolo del bilancio PAT: 132760

Descrizione del capitolo: Contributo sui premi delle assicurazioni sostitutivo delle azioni di rivalsa in materia di responsabilità civile derivante dalla circolazione di veicoli a motore o di natanti.

Struttura amministrativa responsabile: Dipartimento Affari finanziari

Codice SIOPE: 3.05.99.99.999 – Altre entrate correnti n.a.c.

Data regolarizzazione (reversale): 5 marzo 2021

Importo: euro 1.189.580,06

Versante: Agenzia delle Entrate

Imputazione: Competenza 2021

Descrizione dell'entrata riferita all'ordinativo: Contributo sui premi delle assicurazioni dei veicoli e dei natanti spettante alla provincia autonoma di Trento.

Documentazione presentata:

- art. 2, c. 110, l. 23 dicembre 2009, n. 191;
- risoluzione n. 109/E “Istituzione dei codici tributo da utilizzare per il versamento, tramite modello “F24-Accise”, dell'imposta sulle assicurazioni, del contributo sui premi di assicurazione per RCA e del contributo al Fondo per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura e delle relative sanzioni”;
- esito ricerca codice tributo 3359 “Contributo al ssn sui premi di assicurazione per rc auto - Trento - art. 2, comma 110, legge 191/2009 - ris. 109e del 22/10/2010”;
- bolletta n. 8964 del 10 febbraio 2021.

Richieste istruttorie supplementari:

È stato chiesto di trasmettere il provvedimento di accertamento ovvero il diverso documento dal quale si evinca l'importo del contributo sui premi delle assicurazioni dei veicoli e dei natanti spettante alla Provincia autonoma di Trento, come da reversale in oggetto.

Ulteriori informazioni fornite a seguito di supplemento istruttorio/Documentazione presentata dopo supplemento istruttorio:

L'Amministrazione ha riferito che “l'importo del contributo sui premi delle assicurazioni dei veicoli e dei natanti spettante alla Provincia autonoma di Trento si evince dalla rendicontazione messa a disposizione dell'amministrazione dall'Agenzia delle entrate attraverso il sito “Punto Fisco – SIATEL”. La rendicontazione consente di verificare per lo specifico codice tributo n. 3359 “Contributo SSN” i versamenti effettuati da ogni contribuente con i relativi importi che sommati per data bonifico corrispondono all'accredito verso la Provincia.”.

L'Amministrazione ha trasmesso il file con i dati estratti da SIATEL relativi alla reversale n. 8778.

Esiti del controllo:

Tenuto conto della documentazione fornita dall'Amministrazione, non sono state riscontrate irregolarità in relazione alle procedure contabili seguite, alla corretta imputazione dell'entrata, alla corrispondenza degli importi alla documentazione acquisita nonché alla corretta attribuzione dei codici SIOPE.

18.3.4 Reversale n. 13593

Titolo di riscossione oggetto del controllo: n. 13593/2021 del 24 marzo 2021

Titolo legittimante:

- art. 13 (Fondo unico per il finanziamento delle funzioni delegate), legge regionale 16 luglio 2004 “*Disposizioni per l'assestamento del bilancio di previsione dell'anno 2004 della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige (legge finanziaria)*”

Provvedimento:

- delibera della giunta regionale n. 3 del 10 marzo 2021

Titolo: n. 4 - Entrate in conto capitale

Tipologia: 40200 Contributi agli investimenti

Categoria: 4020100 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche

Capitolo del bilancio PAT: 321000-002

Descrizione del capitolo: Assegnazione della regione di quote del fondo unico per il finanziamento delle funzioni delegate – art. 2 - Assegnazione della regione di somme da destinare alla copertura delle spese in conto capitale.

Struttura amministrativa responsabile: S016 Servizio entrate, finanza e credito

Codice SIOPE: 4.02.01.02.001 Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome

Data regolarizzazione (reversale): 25 marzo 2021

Importo: euro 10.000.000,00

Versante: Regione Trentino Alto Adige

Imputazione: Competenza 2021

Descrizione dell'entrata riferita all'ordinativo: Regione Trentino Alto Adige – assegnazione Fondo unico regionale 2021- finanziamento delle spese in conto capitale”

Documentazione presentata:

- Deliberazione della Giunta regionale TAA n. 37 di data 10 marzo 2021 “*Fondo unico per il finanziamento delle funzioni delegate alle Province autonome di Bolzano e di Trento. Assegnazioni per l'anno 2021 alla Provincia autonoma di Trento. (euro 46.500.000,00 - cap. U18011.0090) (euro 10.000.000,00 - cap. U18012.0060)*”;
- bolletta n. 17291 del 19 marzo 2021, per euro 10.000.000.

Richieste istruttorie supplementari:

È stato chiesto di trasmettere la nota del 1° marzo 2021 della Provincia autonoma di Trento, citata nella deliberazione della Giunta regionale TAA n. 37 del 10 marzo 2021.

Ulteriori informazioni fornite a seguito di supplemento istruttorio (nota PAT prot. Corte n. 611 del 12 aprile 2022):

La Provincia ha trasmesso la nota richiesta (prot. PAT/RFS016-01/03/2021-0145885).

Esiti del controllo:

Tenuto conto della documentazione fornita dall'Amministrazione, non sono state riscontrate irregolarità, in relazione alle procedure contabili seguite, alla corretta imputazione dell'entrata, alla corrispondenza degli importi alla documentazione acquisita, nonché alla corretta attribuzione dei codici SIOPE.

18.3.5 Reversale n. 59235

Titolo di riscossione oggetto del controllo: n. 59235/2021 del 28 luglio 2021

Titolo legittimante:

- art. 6, legge provinciale 15 novembre 1993, n. 36 "Norme in materia di finanza locale - legge provinciale sulla finanza locale";

Provvedimento:

- Deliberazione della Giunta provinciale n. 1247 di data 26 luglio 2021

Titolo: n. 2 – Trasferimenti correnti

Tipologia: n. 20101 - Trasferimenti correnti da amministrazioni pubbliche

Categoria: 2010102 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali

Capitolo del bilancio PAT: 332701

Descrizione del capitolo: Restituzione di somme anticipate per perequazione a favore dei comuni.

Struttura amministrativa responsabile: S110 Servizio Autonomie locali

Codice SIOPE: E.2.01.01.02.003 Trasferimenti correnti da Comuni

Data regolarizzazione (reversale): 29 luglio 2021

Importo: euro 135.493,30

Versante: Comune di Folgaria

Imputazione: Competenza 2021

Descrizione dell'entrata riferita all'ordinativo: "Fondo solidarietà 2021 - recupero quota comunale"

Documentazione presentata:

- legge provinciale 15 novembre 1993, n. 36 "Norme in materia di finanza locale - legge provinciale sulla finanza locale";
- legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2015 e pluriennale 2015-2017 della Provincia autonoma di Trento (legge finanziaria provinciale 2015)";
- Protocollo d'intesa in materia di finanza locale per il 2021, dd. 16 novembre 2020;
- Deliberazione della Giunta provinciale n. 1247 di data 26 luglio 2021 avente ad oggetto: "Fondo perequativo di cui all'articolo 6 della legge provinciale 15 novembre 1993, n. 36 e s.m.: determinazioni per il 2021 ed assegnazione del trasferimento compensativo del minor gettito IMIS per esenzione abitazione principale e fattispecie assimilate (impegno di spesa Euro 82.192.409,49.- / accertamento di entrata 12.666.018,71.-)";
- Liquidazione n. 19814 e richiesta emissione titolo di spesa capitolo 203000 del 27 luglio 2021, relativa a "Fondo perequativo 2021 - recupero quote per f.sol.";

- Comunicazione del Servizio autonomie locali alle amministrazioni comunali trentine e al Consiglio delle Autonomie del 29 luglio 2021 ad oggetto “Fondo perequativo/solidarietà art. 6 della legge provinciale 15 novembre 1993, n. 36 e s.m. – determinazioni ed assegnazioni per l’anno 2021 ed assegnazione del trasferimento compensativo del minor gettito IMIS per esenzione abitazione principale e fattispecie assimilate”;
- Bolletta d’incasso n. 359235 del 29 luglio 2021, incasso: “fondo solidarietà 2021 – recupero quota comunale”;
- Lista mandati di pagamento emessi da nr. 43992 a nr.44036 di data 28 luglio 2021, comprensiva del mandato n. 44015 sul capitolo 203000 per l’importo corrispondente alla reverseale.

Richieste istruttorie supplementari:

È stato chiesto di:

- Comunicare notizie in merito al completo versamento, da parte del Comune di Folgaria, delle somme a proprio debito, come indicate nella deliberazione n. 1247 del 26 luglio 2021.

Documentazione presentata dopo supplemento istruttorio:

La Provincia ha comunicato che:

- “L’Ente ha provveduto al versamento dell’importo residuo di euro 548.544,93.-, quale quota residua con bolletta di incasso n. 76478 di data 30 dicembre 2021. La posizione è stata regolarizzata nel termine del 31 dicembre previsto dalla deliberazione n. 1247 di data 26 luglio 2021 di riparto del Fondo perequativo/solidarietà comunale per l’anno 2021.”

Esiti del controllo:

Tenuto conto della documentazione fornita dall’Amministrazione, non sono state riscontrate irregolarità in relazione alle procedure contabili seguite, alla corretta imputazione dell’entrata, alla corrispondenza degli importi alla documentazione acquisita nonché alla corretta attribuzione dei codici SIOPE.

18.3.6 Reverseale n. 105908

Titolo di riscossione oggetto del controllo: n. 105908/2021 del 25 ottobre 2021

Titolo legittimante: art. 26 ter l.p. 6 marzo 1998, n. 4 “Disposizioni in materia di grandi derivazioni a scopo idroelettrico e altre disposizioni connesse”.

Provvedimento: deliberazione della Giunta provinciale di Bolzano n. 1175 del 30 dicembre 2019;

Titolo: n. 3 – Entrate extratributarie

Tipologia: n. 01 – Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni

Categoria: 03 – Proventi derivanti dalla gestione dei beni

Capitolo del bilancio PAT: 122020-002

Descrizione del capitolo: Canoni per le concessioni di grandi derivazioni di acque pubbliche. - art. 002 – somme aggiuntive dovute dai concessionari di grandi derivazioni per miglioramento ambientale.

Struttura amministrativa responsabile: Agenzia provinciale per le risorse idriche e l’energia

Codice SIOPE: 3.01.03.01.003 – Proventi da concessioni su beni

Data regolarizzazione (reversale): 28 ottobre 2021

Importo: euro 2.354.084,63

Versante: SF Energy s.r.l.

Imputazione: Competenza 2021

Descrizione dell'entrata riferita all'ordinativo: somme aggiuntive annualità 2021 per realizzazione misure di risanamento ambientale e paesaggistico.

Documentazione presentata:

- deliberazione della Giunta provinciale di Bolzano n. 1175 del 30 dicembre 2019 “*Impianto idroelettrico di San Floriano - GDI-09-AD Fondi di compensazione per il territorio della Provincia Autonoma di Trento Periodo 2020-2022*”;
- disciplinare rep. 24825 di data 6 dicembre 2017 GDI-09-Av sottoscritto dall'amministratore delegato di SF Energy srl;
- avviso di pagamento-Pago PA a SF Energy per le somme aggiuntive 2022;
- nota prot. Pat n. 37561 di data 18 gennaio 2022 con cui l'Agenzia provinciale per le risorse idriche e l'energia chiede a SF Energy il pagamento, entro il 31 gennaio 2022, delle somme aggiuntive per l'annualità 2022.

Richieste istruttorie supplementari:

È stato chiesto di:

- produrre i documenti di richiesta delle somme aggiuntive per l'annualità 2021 (sono stati trasmessi quelli relativi all'annualità 2022);
- fornire chiarimenti in merito al rispetto del punto 4 dell'Allegato 4/2 del d.lgs. 118/2011, seconda riga, secondo cui “*Per tutte le entrate riscosse dal tesoriere/cassiere, il servizio economico finanziario emette i relativi ordinativi di incasso da registrarsi in contabilità entro 60 giorni dall'incasso*”, considerato che la quietanza n. 5341 è del 29 gennaio 2021 e la regolarizzazione della reversale reca la data del 28 ottobre 2021.

Ulteriori informazioni fornite a seguito di supplemento istruttorio/Documentazione presentata dopo supplemento istruttorio:

- nota prot. Pat n. 823506 di data 21 dicembre 2020 con cui l'Agenzia provinciale per le risorse idriche e l'energia chiede a SF Energy il pagamento, entro il 31 gennaio 2021, delle somme aggiuntive per l'annualità 2021.
- In merito al rispetto del punto 4 dell'allegato 4/2 del d.lgs. n. 118/2011, si fa rinvio a quanto rappresentato, in linea generale, dalla Provincia ed innanzi riportato.

Esiti del controllo:

Tenuto conto della documentazione fornita dall'Amministrazione, non sono state riscontrate irregolarità in relazione alle procedure contabili seguite, alla corretta imputazione dell'entrata, alla corrispondenza degli importi alla documentazione acquisita nonché alla corretta attribuzione dei codici SIOPE.

18.3.7 Reverse n. 110540

Titolo di riscossione oggetto del controllo: n. 110540 /2021 del 10 novembre 2021

Titolo legittimante:

- art. 17, legge provinciale di data 30 dicembre 2014, n. 14 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2015 e pluriennale 2015-2017 della Provincia autonoma di Trento (legge finanziaria provinciale 2015)”;

Titolo: n. 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

Tipologia: n. 10103 Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali

Categoria: 1010399 Altri tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali n.a.c.

Capitolo del bilancio PAT: 215100

Descrizione del capitolo: Devoluzione del gettito di altre entrate tributarie erariali dovute in quota fissa;

Struttura amministrativa responsabile: S016 - Servizio entrate, finanza e credito

Codice SIOPE: E.1.01.03.99.001 - Altri tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali n.a.c. riscossi a seguito dell'attività ordinaria di gestione

Data regolarizzazione (reverse): 11 novembre 2021

Importo: euro 5.036.491,45

Versante: APIAE – Agenzia provinciale incentivazioni attività economiche;

Imputazione: Residui 2020

Descrizione dell'entrata riferita all'ordinativo: si tratta di un giro contabile in conseguenza di entrate relative a incentivi o aiuti provinciali utilizzati in compensazione ai sensi del capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241; “Compensazioni l.p. 14/2014 art. 17 cap. 1200-anno 2020”;

Documentazione presentata:

- Art. 17 Contributi da utilizzare in compensazione, legge provinciale di data 30 dicembre 2014, n. 14 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2015 e pluriennale 2015-2017 della Provincia autonoma di Trento (legge finanziaria provinciale 2015)”;
- Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 84/E del 9 ottobre 2015, ad oggetto “Istituzione del codice tributo per l'utilizzo in compensazione, mediante il modello F24, dei contributi di cui alla L.P. 13 dicembre 1999, n. 6 della Provincia Autonoma di Trento ai sensi dell'articolo 17 della L.P. 30 dicembre 2014, n. 14 della Provincia Autonoma di Trento”;
- Lista mandati di pagamento emessi da nr. 63467 a nr.63470 di data 10.11.2021, comprensivo del mandato n. 63468 dell'importo corrispondente alla reverse;
- Bolletta d'incasso n. 410540 del 11 novembre 2021 ““Compensazioni l.p. 14/2014 art. 17 cap. 1200-anno 2020” dell'importo corrispondente alla reverse.

Non sono state avanzate richieste istruttorie supplementari per questa reversale.

Esiti del controllo:

Tenuto conto della documentazione fornita dall'Amministrazione, non sono state riscontrate irregolarità in relazione alle procedure contabili seguite, alla corretta imputazione dell'entrata, alla corrispondenza degli importi alla documentazione acquisita nonché alla corretta attribuzione dei codici SIOPE.

18.3.8 Reversale n. 114006

Titolo di riscossione oggetto del controllo: n. 114006/2021 del 18 novembre 2021

Titolo legittimante:

Reg. Ue n. 1303/2013 del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio

Titolo: n. 4 – Entrate in conto capitale

Tipologia: n. 40200 – Contributi agli investimenti

Categoria: 4020500 – Contributi agli investimenti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo

Capitolo del bilancio PAT: 331500-002

Descrizione del capitolo: art. 002 - contributo UE fondi strutturali della programmazione 2014-2020 per interventi inerenti la competitività finanziati dal fondo europeo di sviluppo regionale (F.E.S.R.)

Struttura amministrativa responsabile: S139 - Servizio Europa

Codice SIOPE: 4.02.05.03.001 (Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR))

Data regolarizzazione (reversale): 19 novembre 2021

Importo: euro 1.764.981,65

Versante: Tesoreria centrale P.A. Trento – Riscossioni CEE-COF.

Imputazione: Competenza 2021

Descrizione dell'entrata riferita all'ordinativo: "Accertamento FESR 2014-2020-tesun-87661538766533 prelevamento fondi UE tit. 22".

Documentazione presentata:

- Regolamento (UE) n. 1303 del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari

marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio (testo coordinato con le modifiche);

- domanda di pagamento FESR n. 7 del periodo contabile 01.07.20-30.06.21 (Reg. Ue 1303/2013, art. 131);
- pagamento intermedio 90% (Reg. Ue 1303/2013, art. 130) riportante la data 28 luglio 2021 (non in lingua italiana);
- nota prot. 0571397 di data 6 agosto 2021 del Servizio Bilancio e ragioneria indirizzata a Ufficio IGRUE del Mef con oggetto: “Anno contabile 1.07.20 – 30.06.21. Certificazione delle spese per l'emergenza Covid-19”.
- movimenti Banca d'Italia Tesoreria dello Stato - Sezione di tesoreria centrale, eseguiti in data 22 ottobre 2021 a seguito quietanza n. 22 per euro 2.160.569,67 su conto corrente n. 22918;
- bolletta n. 63082 del 29 ottobre 2021, per euro 2.160.569,67;
- prospetto spiegazione sintetica importo versato.

Richieste istruttorie supplementari:

È stato chiesto di fornire chiarimenti sugli importi riportati nelle varie tabelle presenti nel file “574135458_2 Pagamento intermedio 90%.pdf” e chiarimenti sulla contabilizzazione della bolletta dell'entrata su tre accertamenti.

Ulteriori informazioni fornite a seguito di supplemento istruttorio (nota PAT prot. Corte n. 611 del 12 aprile 2022):

La Provincia ha chiarito per ogni tabella il contenuto delle colonne e che la reversale in oggetto è relativa all'accertamento n. 5702591-003 del capitolo 331500-002, specificando che “l'importo complessivo della bolletta, pari a Euro 2.160.569,67, corrispondente alla quota Unione Europea erogata in base alle spese certificate, è stata contabilizzata sugli accertamenti del capitolo 331500-002 ancora da riscuotere in base alla capienza e all'anzianità degli stessi.”.

Esiti del controllo:

Tenuto conto della documentazione fornita dall'Amministrazione, non sono state riscontrate irregolarità, in relazione alle procedure contabili seguite, alla corretta imputazione dell'entrata, alla corrispondenza degli importi alla documentazione acquisita, nonché alla corretta attribuzione dei codici SIOPE.

18.3.9 Reversale n. 122939

Titolo di riscossione oggetto del controllo: n. 122939/2021 del 14 dicembre 2021

Titolo legittimante: art. 15, l.p. 18 giugno 2012, n. 13.

Provvedimenti: Deliberazioni della Giunta provinciale n. 655 di data 17 maggio 2019 e n. 661 di data 22 maggio 2020

Titolo: n. 3 – Entrate extratributarie

Tipologia: n. 05 – Rimborsi e altre entrate correnti

Categoria: 02 – Rimborsi in entrata

Capitolo del bilancio PAT: 132340

Descrizione del capitolo: Rimborso di competenze fisse ed accessorie del personale provinciale messo a disposizione di altri enti

Struttura amministrativa responsabile: Servizio del Personale

Codice SIOPE: 3.05.02.01.001 - Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)

Data regolarizzazione (reversale): 15 dicembre 2021

Importo: euro 4.837,49

Versante: Consiglio della Provincia autonoma di Trento

Imputazione: Competenza 2021

Descrizione dell'entrata riferita all'ordinativo: Rimborso competenze accessorie e oneri riflessi relativi al personale PAT comandato presso il Consiglio Provinciale.

Documentazione presentata:

- deliberazione della Giunta provinciale n. 655 di data 17 maggio 2019 per la proroga, fino al 31 maggio 2020, della messa a disposizione del dipendente provinciale *omissis*, presso il Consiglio della Provincia autonoma di Trento, ai sensi dell'articolo 15 della legge provinciale 18 giugno 2012, n. 13”;
- deliberazione della Giunta provinciale n. 661 di data 22 maggio 2020 per l'ulteriore proroga, fino al 31 maggio 2021, della messa a disposizione di *omissis* di cui alla deliberazione n. 655/2019;
- nota prot. n. 52455 del 27 gennaio 2021 con la quale il Servizio del Personale della Provincia trasmette al Consiglio provinciale il prospetto riportante le competenze e oneri accessori dal 01.01.2020 al 31.12.2020 riguardante *omissis* da rimborsare alla Provincia;
- bolletta 5938 del 2 febbraio 2021.

Richieste istruttorie supplementari:

È stato chiesto di fornire chiarimenti in merito al rispetto del punto 4 dell'Allegato 4/2 del d.lgs. 118/2011, seconda riga, secondo cui “*Per tutte le entrate riscosse dal tesoriere/cassiere, il servizio economico finanziario emette i relativi ordinativi di incasso da registrarsi in contabilità entro 60 giorni dall'incasso*”, considerato che la bolletta n. 5938 è datata 2 febbraio 2021 e la regolarizzazione della reversale reca la data del 15 dicembre 2021.

Ulteriori informazioni fornite a seguito di supplemento istruttorio:

In merito al rispetto del punto 4 dell'allegato 4/2 del d.lgs. n. 118/2011, si fa rinvio a quanto rappresentato, in linea generale, dalla Provincia ed innanzi riportato.

Esiti del controllo:

Tenuto conto della documentazione fornita dall'Amministrazione, non sono state riscontrate irregolarità in relazione alle procedure contabili seguite, alla corretta imputazione dell'entrata, alla corrispondenza degli importi alla documentazione acquisita nonché alla corretta attribuzione dei codici SIOPE.

18.3.10 Reversale n. 131867

Titolo di riscossione oggetto del controllo: n. 131867/2021 del 27 dicembre 2021

Titolo legittimante:

- art. 39quater l.p. 16/06/2006 n. 3 “Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino”; deliberazione della Giunta provinciale n. 1858 di data 30 luglio 2009 e c.s.s.m.m;

Provvedimento:

- Deliberazione della Giunta provinciale n. 1789 di data 19 ottobre 2015;

Titolo: n. 3 - Entrate extratributarie

Tipologia: n. 30500 Rimborsi e altre entrate correnti

Categoria: 3050200 Rimborsi in entrata

Capitolo del bilancio PAT: 132290

Descrizione del capitolo: Entrate derivanti dal rimborso da parte della Agenzia per la depurazione delle spese sostenute per investimenti pluriennali.

Struttura amministrativa responsabile: Servizio Entrate, finanza e credito

Codice SIOPE: E.3.05.02.03.002 Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali

Data regolarizzazione (reversale): 28 dicembre 2021

Importo: euro 3.373.276,36

Versante: ADEP Agenzia per la depurazione

Imputazione: Competenza 2021

Descrizione dell'entrata riferita all'ordinativo: rimborsi alla PAT di finanziamenti relativi alla costruzione del depuratore Trento 3, causale riportata sulla reversale: “Rimborsi ADEP - Trento 3-o.c. PAT - Agenzia per la depu m. 0002526 0000001 rimborso ADEP assegnaz. 2021 accertam. 5592848-006”;

Documentazione presentata:

- Deliberazione della Giunta provinciale n. 1789 di data 19 ottobre 2015 avente ad oggetto: “Modifica delle assegnazioni all'Agenzia per la Depurazione (ADEP) e accertamento di entrate provinciali derivanti da rimborsi dovuti dall'Agenzia stessa”;
- Deliberazione della Giunta provinciale n. 999 di data 13 giugno 2016 avente ad oggetto “Assegnazione all'Agenzia per la Depurazione (ADEP) degli stanziamenti di bilancio 2016-2018, ai sensi dell'articolo 39 quater della legge provinciale di data 16 giugno 2006, n. 3”;
- Bolletta d'incasso n. 75125 del 22 dicembre 2021 corrispondente all'importo della reversale.

Richieste istruttorie supplementari:

È stato chiesto di:

- chiarire la natura dei rimborsi da parte di ADEP, cui è stato attribuito il codice SIOPE “E.3.05.02.03.002 Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali”, considerato che, dal tenore letterale delle delibere n. 1786/2015 e 999/2016, sembrerebbe non

trattarsi tanto di rimborsi di “*somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali*”, ma, piuttosto, di restituzione di finanziamenti/contributi provinciali.

Documentazione presentata dopo supplemento istruttorio:

La Provincia ha comunicato che:

- “*Le somme trasferite annualmente da ADEP alla Provincia rappresenta la compartecipazione degli utenti al sostenimento delle spese per la realizzazione del depuratore Trento tre che sul bilancio della Provincia sono rappresentati da limiti di impegno. Conseguentemente le entrate in esame si configurano come un rimborso e non come la restituzione di somme non dovute o incassate in eccesso.*”

Esiti del controllo:

Tenuto conto della documentazione fornita dall’Amministrazione, non sono state riscontrate irregolarità in relazione alle procedure contabili seguite, alla corretta imputazione dell’entrata, alla corrispondenza degli importi alla documentazione acquisita nonché alla corretta attribuzione dei codici SIOPE.

18.3.11 Reversale n. 134183

Titolo di riscossione oggetto del controllo: n. 134183/2021 del 30 dicembre 2021

Titolo legittimante:

- art. 6, l.p. 15 novembre 1993, n. 36 “*Norme in materia di finanza locale*”;
- art. 13, l.p. 30 dicembre 2014, n. 14 “*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2015 e pluriennale 2015-2017 della Provincia autonoma di Trento (legge finanziaria provinciale 2015)*”.

Provvedimento:

- deliberazione della Giunta provinciale n. 1247 del 26 luglio 2021

Titolo: 2 – Trasferimenti correnti

Tipologia: 20101 Trasferimenti correnti da amministrazioni pubbliche

Categoria: 2010102 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali

Capitolo del bilancio PAT: 332701

Descrizione del capitolo: Restituzione di somme anticipate per perequazione a favore dei comuni

Struttura amministrativa responsabile: S110 - Servizio autonomie locali

Codice SIOPE: 2.01.01.02.003 (Trasferimenti correnti da Comuni)

Data regolarizzazione (reversale): 21 gennaio 2022

Importo: euro 396.117,63

Versante: Comune di Tre Ville -SM -

Imputazione: Competenza 2021

Descrizione dell’entrata riferita all’ordinativo: “Fondo solidarietà 2021 – recupero quota comunale – versamento alla P.A.T. quota fondo solidarietà anno 2021 Comune di Tre Ville 0359000000009695665/bon. SEPA TRN 1001213408021231/TRAN ID 0”

Documentazione presentata:

- l.p. 15 novembre 1993, n. 36 (agg. febbraio 2022);
- l.p. 30 dicembre 2014, n. 14 (agg. febbraio 2022);
- Protocollo d'intesa in materia di finanza locale per il 2021 di data 16 novembre 2020;
- Deliberazione della Giunta provinciale n. 1247 di data 26 luglio 2021 avente ad oggetto: *"Fondo perequativo di cui all'articolo 6 della legge provinciale 15 novembre 1993, n. 36 e s.m.: determinazioni per il 2021 ed assegnazione del trasferimento compensativo del minor gettito IMIS per esenzione abitazione principale e fattispecie assimilate (impegno di spesa Euro 82.192.409,49.- / accertamento di entrata 12.666.018,71.-)."*;
- nota prot. n. 546891 di data 29 luglio 2021 del Servizio autonomie locali a tutte le amministrazioni comunali avente ad oggetto *"Fondo perequativo/solidarietà art. 6 della legge provinciale 15 novembre 1993, n. 36 e s.m. – determinazioni ed assegnazioni per l'anno 2021 ed assegnazione del trasferimento compensativo del minor gettito IMIS per esenzione abitazione principale e fattispecie assimilate"* con allegato il prospetto del calcolo per il comune di Tre Ville e ricevuta di consegna;
- bolletta di incasso n. 70865 del 6 dicembre 2021, dell'importo di 396.117,63 euro.

Non vi sono state ulteriori richieste istruttorie

Esiti del controllo:

Tenuto conto della documentazione fornita dall'Amministrazione, non sono state riscontrate irregolarità in relazione alle procedure contabili seguite, alla corretta imputazione dell'entrata, alla corrispondenza degli importi alla documentazione acquisita. Non è stato correttamente attribuito il codice SIOPE.

18.3.12 Reversale n. 134241

Titolo di riscossione oggetto del controllo: n. 134241/2021 del 30 dicembre 2021

Titolo legittimante:

- art. 2, d.l. n. 41 del 22 marzo 2021 *"Misure di sostegno ai comuni ubicati all'interno di comprensori sciistici"*;
- art. 3, d.l. n. 73 del 25 maggio 2021 *"Incremento delle risorse per il sostegno ai comuni a vocazione montana"*.

Provvedimento: Determinazione del Dirigente del Dipartimento Sviluppo economico, Ricerca e lavoro n. 8568 del 23 dicembre 2021;

Titolo: n. 2 – Trasferimenti correnti

Tipologia: n. 01 – Trasferimenti correnti da amministrazioni pubbliche

Categoria: 01 – Trasferimenti correnti da amministrazioni centrali

Capitolo del bilancio PAT: 318600

Descrizione del capitolo: Trasferimenti correnti da amministrazioni centrali per il fondo Montagna (Covid-19)

Struttura amministrativa responsabile: Dipartimento Sviluppo economico, Ricerca e lavoro

Codice SIOPE: 2.01.01.01.001 – Trasferimenti correnti da Ministeri

Data regolarizzazione (reversale): 21 gennaio 2022

Importo: euro 71.500.000,00

Versante: Ministero del Turismo

Imputazione: Competenza 2021

Descrizione dell'entrata riferita all'ordinativo: Quota fondo concessione contributi art. 2 d.l. n. 41/2021

Documentazione presentata:

- d.l. n. 41 del 22 marzo 2021;
- d.l. n. 73 del 25 maggio 2021;
- Determinazione del Dirigente del Dipartimento Sviluppo economico, Ricerca e lavoro n. 8568 del 23 dicembre 2021: "Rilevazione contabile di somme ricevute dallo Stato quale riparto dei Fondi previsti dagli art. 2 e art. 26 del decreto legge 22 marzo 2021, n. 41";
- Bolletta n. 70907 del 6 dicembre 2021.

Richieste istruttorie supplementari:

È stato chiesto di:

- confermare che la determinazione del Dirigente del Dipartimento Sviluppo economico, ricerca e lavoro n. 8568 del 23 dicembre 2021 corrisponde al file trasmesso e denominato "574030301_Determinazione n. 8568 dd. 23.12.2021", che riporta, invece, il numero 2021-D323-00144. Se si tratta dello stesso documento, chiarire le ragioni della differente numerazione; in caso contrario, trasmettere la determinazione del Dirigente del Dipartimento Sviluppo economico, ricerca e lavoro n. 8568 del 23 dicembre 2021.

Ulteriori informazioni fornite a seguito di supplemento istruttorio:

Sulla numerazione delle determinazioni è stato comunicato che "è già in fase di implementazione la procedura informatica che permetterà, anche entrando nel singolo provvedimento, di visualizzare il numero progressivo dello stesso e la data di adozione recuperandoli da Pitre, oltre al codice di riferimento della struttura e al numero provvisorio attribuito da Sap già ad oggi visibili".

Esiti del controllo:

Tenuto conto della documentazione fornita dall'Amministrazione, non sono state riscontrate irregolarità in relazione alle procedure contabili seguite, alla corretta imputazione dell'entrata, alla corrispondenza degli importi alla documentazione acquisita nonché alla corretta attribuzione dei codici SIOPE.

18.3.13 Reversale n. 134949

Titolo di riscossione oggetto del controllo: n. 134949/2021 del 31 dicembre 2021

Titolo legittimante:

- Ordinanza Dipartimento Protezione civile 3/02/2020 n. 630

Leggi istitutive: ODPC 3/2/20 n. 630

Provvedimento:

- Determinazione del dirigente del Dipartimento Protezione civile, foreste e fauna 2021-D327-00248 del 28 dicembre 2021 ad oggetto “Emergenza COVID-2019. Accertamento risorse statali relative all'annualità 2021”;

Titolo: 4 - Entrate in conto capitale

Tipologia: 40200 Contributi agli investimenti

Categoria: 4020100 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche

Capitolo del bilancio PAT: 343600

Descrizione del capitolo: Contributi agli investimenti da aa.cc. per spese protezione civile a seguito emergenza Covid-19;

Struttura amministrativa responsabile: D327 – Dipartimento Protezione civile, foreste e fauna

Codice SIOPE: E.4.02.01.01.001 Contributi agli investimenti da Ministeri

Data regolarizzazione (reversale): 24/01/2022

Importo: euro 19.399.053,00

Versante: Ministero dell'economia e delle Finanze

Imputazione: Competenza 2021

Descrizione dell'entrata riferita all'ordinativo: causale sull'ordinativo “Rimborso spese Covid-19-Tesun-87640488764428 fin 2021-33 FSN 2021 emergenza Covid-19 dl 41-2021 art. 24 c cap. 2712 tit. 5 art. 1”

Documentazione presentata:

- Art. 24 “Rimborso spese sanitarie sostenute dalle Regioni e Province autonome nell'esercizio 2020” del d.l. 22-3-2021 n. 41” Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19”
- Decreto 16 luglio 2021 del Ministero dell'economia e delle finanze “Riparto del Fondo per il concorso a titolo definitivo da parte dello Stato al rimborso delle spese sostenute dalle regioni e province autonome nell'anno 2020 per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e altri beni sanitari inerenti l'emergenza COVID-19. (21A05345)” e relativo allegato A);
- Nota del Dipartimento Protezione civile, foreste e fauna al Capo Dipartimento Protezione Civile del 12 marzo 2021 ad oggetto “Emergenza COVID-19 - OCDPC n. 630/2020 - Assistenza alla popolazione ed altre attività di protezione civile - Rendicontazione spese sostenute”;
- Allegati alla nota del Dipartimento Protezione civile, foreste e fauna al Capo Dipartimento Protezione Civile del 12 marzo 2021:
 - Sezione "B" - Scheda riepilogativa voci di spesa;
 - Sezione "B" - Scheda 1 - "Allestimento strutture temporanee";
 - Sezione "B" - Scheda 3 - "Distribuzione medicinali";
 - Sezione "B" - Scheda 5 - "Assistenza alberghiera positivi/quarantenati";
 - Sezione "B" - Scheda 6 - "Assistenza alberghiera medici/infermieri/operatori socio sanitari";

○ Sezione "B" - Scheda 8 - "Altre attività di protezione civile".

Richieste istruttorie supplementari:

È stato chiesto di:

- chiarire l'incongruenza tra la spesa sostenuta in conto corrente e l'entrata relativa in conto capitale nel bilancio provinciale;
- fornire chiarimenti in ordine al fatto che gli allegati alla lettera di rendicontazione del 12 marzo 2021, inviata al Capo Dipartimento Protezione Civile, riportano spese per un totale di euro 1.518.072,90, mentre la reversale è dell'importo pari a euro 19.399.053,00;
- fornire chiarimenti in merito al rispetto del punto 4 dell'Allegato 4.2 del d.lgs. 118/2011, seconda riga, secondo cui "Per tutte le entrate riscosse dal tesoriere/cassiere, il servizio economico finanziario emette i relativi ordinativi di incasso da registrarsi in contabilità entro 60 giorni dall'incasso", considerato che la bolletta di pagamento n. 0060312 riporta la data del 18 ottobre 2021, la reversale è del 31 dicembre e la regolarizzazione della stessa reca la data del 24 gennaio 2022;
- confermare che la determinazione del Dirigente del Dipartimento Protezione civile, foreste e fauna n. 8669 del 28 dicembre 2021, pubblicata nella sezione "Delibere, determinazioni, decreti e provvedimenti agenzie" del sito internet della Provincia, corrisponde al file trasmesso e denominato "0000694095-2021-D327-00248-PR-001", il quale riporta, invece, il numero 2021-D327-00248. Se si tratta dello stesso documento, chiarire le ragioni della differente numerazione riportata sul documento rispetto a quella rinvenibile sul sito dell'Ente.

Documentazione presentata dopo supplemento istruttorio:

La Provincia ha corrisposto affermando che:

- *"le spese che risultavano a carico della Protezione Civile e del Commissario straordinario per l'emergenza Covid, in parte rimborsate dallo Stato nel 2021, sostenute dal servizio sanitario provinciale nel corso dell'anno 2020 sono state coperte con risorse del Bilancio provinciale dell'anno 2020 al fine di evitare il determinarsi di un disavanzo sul bilancio dell'Azienda sanitaria provinciale. In presenza di un disallineamento temporale tra la necessità di copertura della spesa e l'effettiva disponibilità delle risorse, che, come detto, ha imposto alla Provincia di farsi carico interamente della spesa nel dicembre del 2020, nel 2021 tali entrate per euro 19.399.053,00 sono state introitate senza vincolo di destinazione;*
- *la lettera di rendicontazione allegata al provvedimento non riguarda la rendicontazione delle spese sostenute dal servizio sanitario provinciale nel 2020 e rimborsate per euro 19.399.053,00 come da reversale estratta. Tale importo, infatti, è stato definito con il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 16 luglio 2021 che ha preso atto della rendicontazione delle spese sostenute nel 2020 per un importo di oltre 23 milioni di euro ed ha riconosciuto un concorso a titolo definitivo al rimborso delle stesse per l'importo oggetto della reversale estratta. La lettera allegata al provvedimento attiene alla rendicontazione degli ulteriori 1.518.072,90 euro di cui al medesimo provvedimento."*

Esiti del controllo:

Tenuto conto della documentazione fornita dall'Amministrazione, non sono state riscontrate irregolarità in relazione alle procedure contabili seguite, alla corretta imputazione dell'entrata, alla corrispondenza degli importi alla documentazione acquisita nonché alla corretta attribuzione dei codici SIOPE.

18.3.14 Reversale n. 136326

Titolo di riscossione oggetto del controllo: n. 136326/2021 del 14 gennaio 2021

Titolo legittimante:

- art. 1 (Risultati differenziali. Norme in materia di entrata e di spesa e altre disposizioni. Fondi speciali), comma 580, L. 30/12/2018, n. 145 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021".

Titolo: n. 2 – Trasferimenti correnti

Tipologia: 20103 Trasferimenti correnti da imprese

Categoria: 2010302 Altri trasferimenti correnti da imprese

Capitolo del bilancio PAT: 314295

Descrizione del capitolo: Trasferimenti assistenziali per pay-back sanità.

Struttura amministrativa responsabile: S128 - Servizio politiche sanitarie e per la non autosufficienza

Codice SIOPE: 2.01.03.02.005 Altri trasferimenti correnti da imprese: ulteriore pay-back sanità

Data regolarizzazione (reversale): 25 gennaio 2021

Importo: euro 47.407,70

Versante: GRIFOLS ITALIA s.p.a.

Imputazione: Competenza 2021

Descrizione dell'entrata riferita all'ordinativo: "versamenti anno 2021 – pay back-det. Aifa n. 1421/2021 – Ripiano spesa 2020 cod. SIS 1305 – pagamento senza acquiescenza con riserva di ripetizione e impugnazione giurisdizionale"

Documentazione presentata:

- determina n. 1421/2021 di data 29 novembre 2021 del Dirigente Generale dell'Agenzia Italiana del Farmaco, avente come oggetto: "Attribuzione degli oneri di ripiano della spesa farmaceutica per acquisti diretti per l'anno 2020 (ai sensi dell'art. 1, commi 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 583, 584 della legge 30 dicembre 2018 n. 145 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021")" e allegato C contenente, secondo quanto indicato al punto 4 dell'art. 1, la ripartizione per singola Regione e Provincia autonoma, secondo il criterio pro quota, degli oneri di ripiano della spesa farmaceutica per acquisti diretti per l'anno 2020, posti a carico delle aziende farmaceutiche. A pag. 29 dell'allegato C è indicato l'importo di euro 47.407,70 per la Provincia di Trento in riferimento a Grifols Italia (codice SIS 1305);
- stampa dati di quietanza di data 31 dicembre 2021 per euro 47.407,70 con descrizione "Det. Aifa n.1421/2021 – ripiano spesa 2020 cod. SIS 1" e indicazione bolletta d'incasso n. 76609;

Richieste istruttorie supplementari:

È stato chiesto di trasmettere la bolletta d'incasso n. 76609.

Ulteriori informazioni fornite a seguito di supplemento istruttorio (nota PAT prot. Corte n. 611 del 12 aprile 2022):

La Provincia ha allegato la bolletta di incasso n. 76609.

Esiti del controllo:

Tenuto conto della documentazione fornita dall'Amministrazione, non sono state riscontrate gravi irregolarità, in relazione alle procedure contabili seguite, alla corretta imputazione dell'entrata, alla corrispondenza degli importi alla documentazione acquisita, nonché alla corretta attribuzione dei codici SIOPE.

18.3.15 Reversale n. 137652

Titolo di riscossione oggetto del controllo: n. 137652/2021 del 31 dicembre 2021

Titolo legittimante: d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 "Attuazione dell'art. 1 della l. 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro"

Provvedimento: nota del Servizio Antincendi e Protezione civile prot. n. 40790 del 22 gennaio 2021 di ammissione al pagamento dell'ammenda (verbale di accertamento del 9 gennaio 2020)

Titolo: n. 3 – Entrate extratributarie

Tipologia: n. 02 – Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti

Categoria: 03 – Entrate da Imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti

Capitolo del bilancio PAT: 151030-015

Descrizione del capitolo: Entrate derivanti da sanzioni amministrative a carico di imprese di competenza della provincia. Art. 015 – Sanzioni a carico di imprese servizi diversi

Struttura amministrativa responsabile: Servizio Antincendi e protezione civile

Codice SIOPE: 3.02.03.01.999 Proventi da altre multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese

Data regolarizzazione (reversale): 25 gennaio 2022

Importo: euro 7.002,49

Versante: omissis

Imputazione: Competenza 2021

Descrizione dell'entrata riferita all'ordinativo: pagamento ammenda; contravvenzione in materia di sicurezza sul lavoro.

Documentazione presentata:

- nota del Servizio Antincendi e Protezione civile prot. n. 40790 del 22 gennaio 2021 al signor omissis di ammissione al pagamento dell'ammenda (verbale di accertamento del 9 gennaio 2020);
- bolletta 4446 del 27 gennaio 2021.

Richieste istruttorie supplementari:

È stato chiesto di fornire chiarimenti in merito al rispetto del punto 4 dell'Allegato 4/2 del d.lgs. 118/2011, seconda riga, secondo cui *“Per tutte le entrate riscosse dal tesoriere/cassiere, il servizio economico finanziario emette i relativi ordinativi di incasso da registrarsi in contabilità entro 60 giorni dall'incasso”*, considerato che la bolletta n. 4446 riporta la data del 27 gennaio 2021 e la regolarizzazione della reversale reca la data del 25 gennaio 2022.

Ulteriori informazioni fornite a seguito di supplemento istruttorio:

In merito al rispetto del punto 4 dell'allegato 4/2 del d.lgs. n. 118/2011, si fa rinvio a quanto rappresentato, in linea generale, dalla Provincia ed innanzi riportato.

Esiti del controllo:

Tenuto conto della documentazione fornita dall'Amministrazione, non sono state riscontrate irregolarità in relazione alle procedure contabili seguite, alla corretta imputazione dell'entrata, alla corrispondenza degli importi alla documentazione acquisita nonché alla corretta attribuzione dei codici SIOPE.

18.4 Conclusioni

Conclusivamente, con riferimento agli ordinativi di incasso di cui sopra, non sono state riscontrate gravi irregolarità, in relazione ai profili delle procedure contabili seguite, della classificazione economica e del rispetto dei principi contabili.

Le risultanze di tale controllo, in base alla documentazione fornita dall'amministrazione, hanno evidenziato la corretta imputazione dell'entrata, la rispondenza degli importi alla documentazione acquisita, nonché la corretta attribuzione dei codici SIOPE (salvo per un caso: reversale n. 82336).

Va rilevato nuovamente, peraltro, il mancato rispetto, per alcune reversali, del termine di 60 giorni per la contabilizzazione (punto 4/2 del d.lgs. n. 118 del 2011), in ordine al quale la Provincia ha ribadito¹⁰⁵⁸ che *“Il Servizio Entrate, finanza e credito deve svolgere una molteplicità di attività, per la predisposizione dei documenti contabili della Provincia (bilancio di previsione, assestamento, altre variazioni di bilancio approvate con legge o con atto amministrativo, riaccertamento ordinario dei residui, rendiconto), per la promozione delle entrate (solleciti, iscrizioni a ruolo, ecc.), per il controllo dei provvedimenti e degli atti di accertamento delle entrate, per il rimborso di somme indebitamente percepite, per l'attivazione della nuova modalità di pagamento PagoPa, che in base alla normativa vigente devono essere effettuate entro termini prestabiliti.*

Nell'ambito di tali molteplici attività, tenuto conto delle risorse disponibili nell'organico del Servizio, è necessario attribuire priorità a tutte le attività che prevedono termini a pena di decadenza o prescrizione delle entrate, che riguardano rapporti con utenti esterni o che attengono ad attività

¹⁰⁵⁸ Nota prot. PAT n. 188071 del 16 marzo 2022.

istituzionali. Viene comunque garantita la contabilizzazione di tutti gli incassi entro il termine per l'approvazione del rendiconto.”.

In proposito, si rappresenta, ai fini della regolare e tempestiva contabilizzazione, la necessità di produrre il massimo impegno consentito dalle risorse disponibili perché il termine in discussione, posto dal dettato normativo, sia rispettato.

RECHNUNGSHOF – EINHEITLICHES ZENTRUM FÜR KOPIER – UND DRUCKARBEITEN - ROM
CORTE DEI CONTI - CENTRO UNICO PER LA FOTORIPRODUZIONE E LA STAMPA - ROMA

